



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1664

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per
l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

1.3.2.1.11. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 143 (pom.) del 25/02/2020	151
1.4. Trattazione in consultiva	160
1.4.1. Sedute	161
1.4.2. Resoconti sommari	163
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	164
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 68 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/01/2020	165
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 69 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/02/2020	168
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 130 (pom.) del 13/02/2020	172
1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 71 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/02/2020	180
1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 132 (pom.) del 19/02/2020	183
1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/02/2020	189
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	191
1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 243 (pom.) del 28/01/2020	192
1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 244 (pom.) del 29/01/2020	201
1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/02/2020	207
1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 248 (pom.) dell'11/02/2020	216
1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 250 (ant.) del 13/02/2020	222
1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 251 (pom.) del 17/02/2020	229
1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 252 (pom.) del 18/02/2020	235
1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 255 (pom.) del 20/02/2020	238
1.4.2.2.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 256 (pom.) del 25/02/2020	242
1.4.2.2.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 257 (ant.) del 26/02/2020	248
1.4.2.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	251
1.4.2.3.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 144 (pom.) del 29/01/2020	252
1.4.2.3.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 145 (ant.) del 30/01/2020	260
1.4.2.3.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 151 (pom.) del 19/02/2020	267
1.5. Trattazione in Assemblea	275
1.5.1. Sedute	276
1.5.2. Resoconti stenografici	277
1.5.2.1. Seduta n. 185 del 29/01/2020	278
1.5.2.2. Seduta n. 189 dell'11/02/2020	362
1.5.2.3. Seduta n. 190 del 12/02/2020	392
1.5.2.4. Seduta n. 195 del 25/02/2020	489

1.5.2.5. Seduta n. 196 del 26/02/2020.....	541
--	-----

1. DDL S. 1664 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1664
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca"

Iter

26 febbraio 2020: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1664

approvato

[C.2407](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [12/20](#) del 5 marzo 2020, GU n. 61 del 9 marzo 2020. Testo coordinato G.U. n. 61 del 9 marzo 2020.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#) (Governo [Conte-II](#))

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#) , Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione [Fabiana Dadone](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **1 del 9 gennaio 2020**, G.U. n. 6 del 9 gennaio 2020 , scadenza il 09 marzo 2020.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **9 gennaio 2020**; annunciato nella seduta n. 180 del 14 gennaio 2020.

Classificazione TESEO

MINISTERI , MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Articoli

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.1),
SOPPRESSIONE DI ENTI (Art.1), ISTRUZIONE (Artt.1-4), UNIVERSITA' (Artt.1-4), RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Artt.1-4), COMPETENZA (Artt.1-4), MINISTRI (Art.2),
UFFICI (Art.4), TRASFERIMENTO DI PERSONALE (Art.4), RUOLI E PIANTE ORGANICHE

(Art.4), DECRETI MINISTERIALI (Art.4), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(Art.4), REGOLAMENTI (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Luisa Angrisani \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 15 gennaio 2020)

Relatore di maggioranza Sen. [Luisa Angrisani \(M5S\)](#) nominato nella seduta pom. n. 143 del 25 febbraio 2020 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede referente il 10 gennaio 2020. Annuncio nella seduta n. 180 del 14 gennaio 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 14^a (Unione europea),
Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1664

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1664

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)
e con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (DADONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 2020

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

Onorevoli Senatori. - Il decreto-legge che si presenta per la conversione, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, è predisposto al fine di operare una migliore razionalizzazione delle funzioni in materia di istruzione, università e ricerca scientifica.

Al fine di una piena valorizzazione delle specificità che definiscono il sistema dell'istruzione e quello della formazione superiore e della ricerca, si è ritenuto necessario operare una ridefinizione dell'assetto strutturale del Governo mediante la riorganizzazione delle attribuzioni, sopprimendo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e istituendo il Ministero dell'istruzione, con competenze che insistono sul sistema dell'istruzione scolastica e dell'istruzione tecnica superiore, e il Ministero dell'università e della ricerca, con competenze che insistono sui sistemi della formazione superiore universitaria, dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica e tecnologica. L'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in ragione del progressivo allineamento con il sistema universitario previsto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, viene inserita nell'ambito del sistema universitario.

Articolo 1

L'articolo 1, comma 1, prevede l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e la conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il successivo comma 2, alla lettera *a*), modifica l'elencazione dei Ministeri prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. In particolare modifica la numerazione e le denominazioni, con la seguente formulazione: « 11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute ». Lo stesso comma 2, alla lettera *b*), prevede l'inserimento del comma 4-*bis*, che stabilisce il numero dei Ministeri in quattordici e fissa il numero massimo dei componenti del Governo in sessantacinque. Il medesimo comma, relativamente alla composizione del Governo, ne dispone la coerenza con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione, concernente la promozione delle pari opportunità fra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

Articolo 2

L'articolo 2 sostituisce il capo XI del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con specifici capi in relazione ai due Dicasteri. Nella fattispecie, il capo XI prevede la disciplina delle funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, mentre il successivo capo XI-*bis* regola l'attribuzione delle competenze al Ministero dell'università e della ricerca.

Il nuovo capo XI è composto da tre articoli, dal 49 al 51.

L'articolo 49, comma 1, istituisce il Ministero dell'istruzione.

Il comma 2 del medesimo articolo attribuisce all'istituendo Ministero le funzioni e i compiti concernenti il sistema educativo di istruzione e di formazione, che, come previsto dall'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, « si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ».

L'articolo 50 elenca le aree funzionali attribuite al Ministero dell'istruzione, concernenti la programmazione, l'organizzazione, l'internazionalizzazione, la determinazione e l'assegnazione delle risorse finanziarie e la valutazione del sistema di istruzione scolastica e dell'istruzione tecnica superiore, nonché la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente, la formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici. Inoltre, sono attribuite al Ministero, congiuntamente al Ministero dell'università e della ricerca, le funzioni di indirizzo e vigilanza degli enti INVALSI e INDIRE, fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione. Sono altresì attribuite al Ministero le competenze relative al sistema della formazione italiana nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, nonché le altre competenze previste dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, e dalla vigente legislazione.

L'articolo 51 definisce l'articolazione del Ministero in due dipartimenti e dispone che il numero di posizioni dirigenziali di livello generale non possa essere superiore a 24, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.

Il capo XI-*bis*, che reca disposizioni riguardanti il Ministero dell'università e della ricerca, è composto da tre articoli, dal 51-*bis* al 51-*quater*.

L'articolo 51-*bis*, comma 1, istituisce il Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il comma 2 dello stesso articolo trasferisce all'istituendo Ministero le funzioni e i compiti concernenti il sistema di istruzione universitaria, di alta formazione artistica musicale e coreutica, della ricerca scientifica e tecnologica, assegnando le relative risorse finanziarie, strumentali e di personale. Restano escluse dall'attribuzione le funzioni di competenza di altri Ministeri o agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed è altresì fatta salva l'autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca.

L'integrazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nell'ambito delle competenze attribuite al sistema universitario risulta coerente con quanto disposto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di « Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati », che ha inteso allineare l'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica a quella dell'università, già prevedendo l'equiparazione dei titoli conseguiti, ed il cui sviluppo del settore risulta intrinsecamente connesso alla piena attuazione degli intenti contenuti nella citata legge.

L'articolo 51-*ter* elenca le aree funzionali attribuite al Ministero dell'università e della ricerca concernenti, tra l'altro, la programmazione, il coordinamento, la normazione generale, il finanziamento, l'accreditamento e la valutazione in materia di istruzione universitaria, di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e di ricerca scientifica e tecnologica, il diritto allo studio, nonché il sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale. Ulteriormente, sono attribuite al citato Ministero le funzioni di vigilanza sugli enti ed istituzioni di ricerca, la cura dei rapporti con l'ANVUR, nonché, congiuntamente al Ministero dell'istruzione, le funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti INVALSI e INDIRE.

Sono attribuite al Ministero, inoltre, la competenza sul finanziamento delle infrastrutture di ricerca, anche nella loro dimensione di *European research infrastructure consortium* (ERIC), degli enti privati

di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica, nonché le altre competenze previste dalla vigente legislazione.

L'articolo 51-*quater* definisce l'articolazione del Ministero in 6 uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale.

Articolo 3

L'articolo 3 definisce la ripartizione delle strutture e degli uffici.

Il comma 1 prevede l'assegnazione al Ministero dell'università e della ricerca delle strutture e delle risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, nonché del personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo. Sono pertanto rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca le tre direzioni generali afferenti al citato Dipartimento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 (Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati).

Il comma 2 stabilisce l'assegnazione al Ministero dell'istruzione delle risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, unitamente al personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo.

Il comma 3 detta disposizioni riguardanti il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali il quale è trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4; fino alla medesima data il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il ruolo dirigenziale e il personale non dirigenziale. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di servizio.

Il comma 4 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture e delle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui al comma 3, riguardante il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali definito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2019, n. 140. A seguito di apposito interpello avente la finalità di recepire le preferenze espresse dal personale sull'amministrazione in cui essere trasferito, è redatta una graduatoria, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Lo stesso decreto, oltre a indicare la data di decorrenza del trasferimento, dispone la destinazione di due terzi della dotazione organica e delle unità di personale di cui al comma 3 al Ministero dell'istruzione e di un terzo al Ministero dell'università e della ricerca. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione numerica di due terzi al Ministero dell'istruzione e un terzo al Ministero dell'università e della ricerca, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 stabilisce la conferma delle posizioni di comando, distacco e fuori ruolo del personale già appartenente ai ruoli del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 6 reca disposizioni per l'adozione dei regolamenti di organizzazione dei due ministeri. Nello

specifico, i regolamenti di organizzazione, ivi compresi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati entro il 30 giugno 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

Il comma 7 definisce il limite della dotazione organica dei due Ministeri, prevedendo che essa non possa essere superiore a quella del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla data di entrata in vigore del decreto-legge, aumentata di due posizioni dirigenziali di prima fascia, da destinare al Ministero dell'università e della ricerca, nonché dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, siano apportate le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'istituzione dei due Ministeri. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano a essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente.

Il comma 9 dispone la modifica dell'articolo 9, comma 11-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, relativamente al controllo analogo congiunto esercitato anche dal soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sul Consorzio interuniversitario CINECA; il controllo ora coinvolge sia il Ministero dell'istruzione sia il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente disposta la modifica dello statuto del Consorzio, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Articolo 4

L'articolo 4 reca la disciplina transitoria applicabile nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, tale da consentire l'immediata operatività dei due nuovi Ministeri.

In particolare, il comma 1 prevede che continuino ad applicarsi il regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e il regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili. Gli incarichi dirigenziali già conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi.

Il comma 2 dispone in via transitoria, sino all'adozione dei regolamenti di organizzazione, la definizione della dotazione organica degli uffici di diretta collaborazione; nello specifico, ciascun Ministro può provvedere alla costituzione degli uffici di diretta collaborazione e procedere alla nomina dei responsabili dei citati uffici nei limiti del contingente di personale assegnato agli uffici stessi, pari a 130 unità per il Ministero dell'istruzione e 60 unità per il Ministero dell'università e della ricerca.

Il comma 3 prevede che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, i due Ministeri assicurano tempestivamente la nomina dei due capi dipartimento e del segretario generale, nonché il successivo conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Restano fermi gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 4 dispone che, fino alla data di decorrenza del trasferimento delle strutture e delle risorse, il personale dei due Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella pianta organica di quello non dirigenziale del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Prevede inoltre che, in sede di prima applicazione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri, i dirigenti appartenenti al ruolo unico possono partecipare alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia, fermo restando quanto disposto dall'articolo

19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di altre amministrazioni e a soggetti estranei all'amministrazione. Il comma 5 dispone che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, l'organismo indipendente di valutazione opera sia per il Ministero dell'istruzione che per il Ministero dell'università e della ricerca.

Il comma 6 stabilisce che, fino alla data di decorrenza del trasferimento delle strutture e delle risorse, la Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti continua ad operare come struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca, per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilità amministrativa relativo all'Ufficio di gabinetto del medesimo Ministero.

Il comma 7 dispone che sino all'entrata in vigore del decreto con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze apporta le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo a norma dell'articolo 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca. Prevede inoltre che, successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di variazione del bilancio, le risorse sono assegnate ai sensi dell'articolo 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a norma del quale i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Ulteriormente la disposizione prevede che, nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Il comma 8 sostituisce la denominazione « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » con quella « Ministero dell'istruzione » in relazione alle funzioni descritte all'articolo 2, che ne definisce le competenze previste dai nuovi articoli 49 e 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il comma 9 sostituisce la denominazione « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » con quella « Ministero dell'università e della ricerca », in relazione alle funzioni descritte all'articolo 2, che, con l'introduzione degli articoli 51-*bis* e 51-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne definisce le competenze.

Il comma 10 dispone l'abrogazione delle seguenti norme:

- a) articolo 75, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le disposizioni, limitatamente all'area dell'istruzione non universitaria, in materia di organizzazione, dotazione organica, individuazione delle strutture e definizione dei rispettivi compiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente il riordino degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi;
- c) articolo 77 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni per l'università e la ricerca;
- d) articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riguardante l'istituzione dell'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale;
- e) articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente l'individuazione del numero dei ministeri.

Il comma 11 dispone la successione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca in tutti i rapporti attivi e passivi in capo al soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in essere alla data del trasferimento delle funzioni, nonché il loro subentro nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile.

Si prevede al comma 12 che le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dai Ministeri istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, nella fase di prima

applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. A decorrere dall'anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, è istituito nell'ambito del predetto Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono altresì istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale ed è autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unità di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'istruzione continueranno ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

L'articolo 5 quantifica gli oneri derivanti dal decreto-legge e ne individua la copertura finanziaria. L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Analisi tecnico-normativa

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Il presente intervento normativo scaturisce dalla necessità ed urgenza di intervenire nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di operare una migliore razionalizzazione delle funzioni.

Il carattere di urgenza è da attribuirsi all'esigenza di potenziare la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione. La competitività del sistema di istruzione superiore ed il rilancio del comparto università assumono particolare rilevanza anche al fine di affrontare il prossimo programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea 2021-27, denominato *Horizon Europe*.

Inoltre, l'istituzione di un Ministero dell'università e della ricerca risponde ai principi di autonomia riconosciuti alle università dall'articolo 33 della Costituzione.

Nello specifico, il provvedimento in esame si propone di garantire una piena valorizzazione delle specificità proprie, che definiscono sia il sistema dell'istruzione che quello della formazione superiore e della ricerca.

A tal fine si è ritenuto necessario operare una ridefinizione dell'assetto strutturale del Governo mediante la riorganizzazione delle attribuzioni, sopprimendo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed istituendo il Ministero dell'istruzione, con competenze che insistono sul sistema dell'istruzione scolastica e dell'istruzione tecnica superiore, ed il Ministero dell'università e della ricerca, con competenze che insistono sui sistemi della formazione superiore universitaria, dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica e tecnologica. L'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in ragione del progressivo allineamento con il sistema universitario previsto dalla legge 22 dicembre 1999, n. 508, viene inserita nell'ambito del sistema universitario.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- articoli 51, 77 e 87, comma 5, della Costituzione della Repubblica italiana;
- R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443, recante *"Approvazione del codice di procedura civile"*, ed in particolare l'articolo 111;
- legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"*, ed in particolare l'articolo 21;
- decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante *"Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato"*, ed in particolare l'articolo 4;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, il Capo XI, l'articolo 49, l'articolo 50, l'articolo 51, l'articolo 75, commi 1 e 2, l'articolo 76, l'articolo 77 e l'articolo 88;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, ed in particolare l'articolo 19, commi 5-bis e 6;
- legge 28 marzo 2003, n. 53, recante *"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"*, ed in particolare l'articolo 2;
- legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"*, ed in particolare l'articolo 1, comma 376;
- legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *"Legge di contabilità e finanza pubblica"*, ed in particolare l'articolo 18 e l'articolo 21, comma 17;
- decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante *"Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"*, ed in particolare l'articolo 11;
- decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante *"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ed in particolare l'articolo 9, comma 11-ter;
- legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
- decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante *"Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;

- legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, ed in particolare l'articolo 1, comma 241;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, recante *“Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Le modifiche che sono apportate e sono di seguito specificate sono finalizzate a consentire l'istituzione di due distinti ministeri, ovvero il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca.

L'intervento normativo incide sul **decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300** in quanto:

- modifica, attraverso la tecnica della novella, l'articolo 2, comma 1, laddove i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti: *“11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute.”*(articolo 1, comma 2, lettera a));
- all'art. 2, dopo il comma 4, introduce il comma 4-bis il quale dispone che: *“Il numero dei Ministeri è stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione”* (articolo 1, comma 2, lettera b));
- sostituisce il Capo XI denominato *“Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”* con *“Ministero dell'istruzione”* (articolo 2, comma 1);
- sostituisce il contenuto dell'art. 49, il quale istituisce il Ministero dell'istruzione e definisce le funzioni e i compiti ad esso spettanti, ovvero il sistema educativo di istruzione e formazione (articolo 2, comma 1);
- sostituisce il contenuto dell'art. 50, il quale definisce le funzioni di spettanza statale in capo al Ministero dell'istruzione (articolo 2, comma 1);
- sostituisce il contenuto dell'art. 51, il quale precisa che il Ministero dell'istruzione si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali (articolo 2, comma 1);
- introduce il Capo XI-bis denominato *“Ministero dell'università”* (articolo 2, comma 1);
- introduce l'art. 51-bis denominato *“Istituzione del Ministero e attribuzioni”* il quale istituisce il Ministero dell'università e precisa i compiti e le funzioni statali ad esso spettanti, ovvero l'istruzione universitaria, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica musicale e coreutica (articolo 2, comma 1);
- introduce l'art. 51-ter denominato *“Aree funzionali”*, il quale indica le funzioni di spettanza statale in capo al Ministero dell'università (articolo 2, comma 1);

- introduce l'art. 51-*quater* denominato "Ordinamento", il quale precisa che il Ministero dell'università si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale (articolo 2, comma 1);
- dispone l'abrogazione degli articoli 75, commi 1 e 2, 76, 77 e 88, in quanto trattasi di previsioni che non possono più trovare applicazione stante la soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articolo 4, comma 10);

L'intervento, inoltre:

- modifica, attraverso la tecnica della novella, l'articolo 9, comma 11-*ter*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, laddove le parole "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti "Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca" (art. 3, comma 9);
- dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in quanto dispone che il numero dei Ministeri è stabilito in tredici e, pertanto, trattasi di una previsione non più corretta (art. 4, comma 10).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo. Nello specifico, il provvedimento rispetta l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni disciplinando, in particolare, materie previste dall'articolo 117, comma 2, lettera g), della Costituzione. Inoltre, appare in linea anche con i principi costituzionali di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, quali sanciti nell'articolo 97.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti la competenza esclusiva dello Stato. L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie afferenti all'organizzazione amministrativa dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le disposizioni del decreto in esame non violano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, primo comma e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Lo schema di decreto non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alla materia oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto della presente proposta normativa.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

La disposizione normativa non si pone in contrasto con la normativa comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti procedure d'infrazione comunitarie nella specifica materia oggetto dell'intervento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La norma recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto del provvedimento proposto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulla medesima, o analoga, materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento introduce sul decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le seguenti definizioni normative, in quanto:

- al **Capo XI**, sostituisce le parole *"Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"* con *"Ministero dell'istruzione"* (articolo 2);
- all'**articolo 2, comma 1**, modifica la numerazione e l'elencazione dei Ministeri, sostituendo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'università e della ricerca (articolo 1);
- al **Capo XI-bis**, introduce la denominazione di *"Ministero dell'università e della ricerca"* (articolo 2);

L'intervento, inoltre:

- all'**articolo 9, comma 11-ter**, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sostituisce le parole Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le parole *"Ministero dell'istruzione"* e *"Ministero dell'università e della ricerca"* (art. 3, comma 9).

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novellazione. Nello specifico:

- all'**articolo 1, comma 2, lettera a)**, che interviene sul decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, laddove all'art. 2, comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti: "11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute.");
- all'**art. 1, comma 1, lettera b)**, che interviene sul decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, laddove all'art. 2, dopo il comma 4, introduce il comma 4-bis, il quale dispone che: *"Il numero dei Ministeri è stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve"*

essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione";

- **all'articolo 3, comma 9**, che modifica l'articolo 9, comma 11-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, laddove le parole "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti "Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca".

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

L'intervento contiene l'abrogazione espressa degli articoli 75, commi 1 e 2, 76, 77 e 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

E' stato verificato che le disposizioni contenute nell'intervento non producono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica. Non prevedono effetti derogatori rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Sono previsti i seguenti atti attuativi:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, la ricognizione e il trasferimento delle strutture, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie (articolo 3, comma 4);
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri concernente i regolamenti dei due ministeri istituiti (articolo 3, comma 6);
- decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, per le variazioni di

bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo (articolo 3, comma 8);

- decreto del Ministro dell'istruzione per la costituzione degli uffici di diretta collaborazione (articolo 4, comma 2);

- decreto del Ministro dell'università e della ricerca per la costituzione degli uffici di diretta collaborazione (articolo 4, comma 2).

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Articolo 1

L'articolo 1 modifica la struttura del Governo, incrementando da tredici a quattordici il numero dei Ministeri e lasciando invariato il numero complessivo di membri del Governo, pari a sessantacinque (cfr. legislazione vigente art. 1 co. 376 l. 244/2007).

A legislazione vigente (cfr. art. 1 l. 418/1999, art. 3 d.l. 54/2013), l'indennità spettante ai membri del Governo non parlamentari è la medesima, sia che si tratti di ministri sia di sottosegretari o vice ministri. Poiché il numero complessivo dei membri del Governo rimane invariato, l'articolo 1 non comporta maggiori oneri di personale per i vertici politici.

Si verificherà, invece, un maggior onere di personale conseguente alla nomina di un numero doppio di responsabili di alcuni degli uffici di diretta collaborazione:

- capo di gabinetto;
- capo ufficio legislativo;
- capo ufficio stampa;
- capo segreteria tecnica.

Inoltre, vi sarà anche la necessità di nominare due consiglieri diplomatici, in luogo dell'unico sinora previsto, nonché costituire due organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV), anziché uno solo.

Infine, presso ciascuno dei due ministeri potranno essere nominati sino a cinque tra vice capi di gabinetto e vice capi dell'ufficio legislativo, fermo restando che il numero degli incarichi non potrà superare il numero di dirigenti in servizio presso gli uffici. Poiché il numero complessivo di posizioni dirigenziali è di nove unità, da ripartire tra i due ministeri, potranno essere incaricati al più nove vice, in totale.

Non si prevedono, invece, nuovi o maggiori oneri per gli emolumenti dei segretari particolari e dei capi delle segreterie dei membri del Governo, in considerazione dell'invariato numero complessivo di questi ultimi.

Ai sensi dell'articolo 4, gli emolumenti da corrispondere alle sopra citate figure rimarranno invariati, almeno in prima attuazione, rispetto a quelli previsti dal vigente regolamento di organizzazione dell'ufficio di gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (dPCM 155/2019).

L'articolo 10 del predetto regolamento prevede la corresponsione dei seguenti emolumenti:

- capo di gabinetto — pari a quello complessivo dei capi dipartimento;
- capo ufficio legislativo — pari a quello complessivo dei dirigenti generali;
- presidente dell'OIV — pari a quello complessivo dei dirigenti generali;
- componenti dell'OIV — il regolamento di cui al dPCM n. 155 del 2019 non ne definisce il compenso, che si ipotizza possa essere pari a quello individuato per il preesistente OIV dal DIM 24 aprile 2019, n. 380, cioè 20.000 euro lordo dipendente pro-capite;
- capo ufficio stampa — pari a quello previsto per i redattori capo dal relativo CCNL;
- capo segreteria tecnica e consigliere diplomatico — pari a quello complessivo dei dirigenti non generali;
- vice capi — sino a 86.000 euro lordo Stato da aggiungere alla remunerazione collegata all'incarico dirigenziale.



Per il capo di gabinetto, al fine della determinazione dei maggiori oneri di personale, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, che prevede un tetto di spesa di 240.000 euro annui lordo dipendente, corrispondenti a 332.112 euro annui al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP.

Per il capo dell'ufficio legislativo e per il presidente dell'OIV, si provvede alla corresponsione di un emolumento pari a quello complessivo dei dirigenti generali in servizio presso il ministero, parametrato al CCNL 2000-2001.

Si tratta dei seguenti emolumenti:

<i>Voce retributiva</i>	<i>Lordo dipendente</i>	<i>Oneri riflessi e IRAP</i>
Stipendio base	46.259,04	17.754,22
Posizione fissa	20.658,27	7.928,64
Posizione variabile	51.152,53	19.632,34
Risultato	13.312,42	5.109,31

La spesa annua di personale per il capo dell'ufficio legislativo e per il presidente dell'OIV è dunque pari, pro-capite, a 181.806,77 euro al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Quanto al capo dell'ufficio stampa, la relativa spesa di personale annua ammonta a 95.000,00 lordo dipendente, corrispondenti a 131.461,00 euro al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Quanto ai due membri dell'OIV, il decreto 24 aprile 2019, n. 380 ne fissa il compenso in 20.000 euro lordo dipendente pro-capite, cioè in 27.676 euro annui pro-capite al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Sia il capo della segreteria tecnica sia il consigliere diplomatico percepiscono uno stipendio pari a quello complessivo dei dirigenti non generali in servizio presso il ministero, parametrato al CCNL 2000-2001.

Si tratta dei seguenti emolumenti:

<i>Voce retributiva</i>	<i>Lordo dipendente</i>	<i>Oneri riflessi e IRAP</i>
Stipendio base	36.151,98	13.875,13
Posizione fissa	8.779,77	3.369,68
Posizione variabile	27.719,39	10.638,71
Risultato medio	22.637,70	8.688,35

La spesa annua di personale per il capo della segreteria tecnica e per il consigliere diplomatico assomma, dunque, a 131.860,71 euro pro-capite al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Infine, l'incremento nel numero dei vice capi di gabinetto e dei vice capi dell'ufficio legislativo, ferma restando l'invarianza della dotazione organica dirigenziale di livello non generale complessiva che rimane ferma a nove unità in totale, comporta oneri stimabili per la nomina dei predetti, qualora non appartenenti ai ruoli del soppresso Ministero, pari a complessivi 750.000 euro (n. 5 x 150.000 euro) al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

In complesso, il maggior onere di personale derivante dall'incremento del numero dei Ministeri è pari a 1.896.259,96 euro annui = 1,897 milioni di euro annui. A titolo prudenziale, si assume che tale spesa decorra dal 2020, sebbene sia presumibile che occorreranno alcuni giorni per la costituzione dei nuovi uffici di gabinetto.

Si verificherà, inoltre, un maggior onere per spese di funzionamento:



<i>Voce</i>	<i>Spesa pro-capite</i>	<i>Unità</i>	<i>Spesa complessiva</i>
Dotazione informatica	1.500	8	12.000
Missioni	10.000	8	80.000
Arredi	5.000	8	40.000
Luce, acqua, gas, fitti	—	8	—

Si verificherà, pertanto, una maggiore spesa di funzionamento complessivamente pari a 132.000 euro per l'anno 2020 e di 80.000 euro annui a decorrere dal 2021 per le sole spese di missione.

Articolo 2

L'articolo 2 novella il decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo l'istituzione dei Ministeri dell'istruzione nonché dell'università e della ricerca, in luogo del precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

I capoversi «articolo 49» e «articolo 50» hanno natura ordinamentale, giacché si limitano a definire le competenze del nuovo Ministero dell'istruzione, individuandole tra quelle già attribuite al precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Similmente, i capoversi «articolo 51-bis» e «articolo 51-ter» definiscono le competenze del Ministero dell'università e della ricerca. Anche in questo caso, si tratta di competenze che la legislazione vigente attribuisce al precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Nel complesso, i predetti capoversi ripartiscono tutte le competenze del precedente Ministero tra i due nuovi, senza prevederne altre o tralasciarne alcuna. Perciò, la disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il capoverso «articolo 51» specifica che il Ministero dell'istruzione si articola in due dipartimenti. Il capoverso «articolo 51-quater» dispone che il Ministero dell'università e della ricerca sia organizzato in un segretariato generale. Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è organizzato in tre dipartimenti e che il trattamento fondamentale e accessorio dei segretari generali è il medesimo dei capi di dipartimento.

Il capoverso «articolo 51-quater», altresì, dispone che presso il Ministero dell'università e della ricerca siano istituiti, oltre al segretario generale, altri cinque uffici dirigenziali generali. Il capoverso «articolo 51» specifica che presso il Ministero dell'istruzione, oltre ai due capi dipartimento, saranno attivati 21 posti da dirigente generale. Nel complesso, il numero di uffici dirigenziali generali da istituire nei due nuovi ministeri è di due unità più elevato di quelli previsti per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La disposizione comporta, dunque, maggiori spese di personale, corrispondenti al trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere a due dirigenti generali.

Ai dirigenti generali in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono corrisposti i seguenti emolumenti:

<i>Voce retributiva</i>	<i>Lordo dipendente</i>	<i>Oneri riflessi e IRAP</i>
Stipendio base (incl. IVC)	55.785,17	21.410,35
Posizione fissa	36.299,70	13.931,82
Posizione variabile (media)	51.152,53	19.632,34
Risultato (medio)	18.727,79	6.123,99

In totale, gli emolumenti da riconoscere al nuovo dirigente generale assommano a 223.063,69 euro annui pro-capite al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale di cui alla



legge di bilancio per il 2020 (che sarà riassorbita col contratto 2019-2021), degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Tenuto conto del fatto che è in corso la contrattazione relativa all'area dirigenziale *Funzioni centrali* per il triennio 2016-2018 e che è ivi previsto un incremento del 3,48%, ne segue che il trattamento complessivo di un dirigente generale sarà pari a $223.063,69 \times 1,0348 = 230.826,31$ euro.

A fini meramente informativi, si rappresenta comunque che la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comprende, ai sensi della tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, 28 posti di dirigente generale.

A seguito dell'entrata in vigore della proposta di decreto-legge, la predetta dotazione organica sarà incrementata, nel complesso dei due nuovi Ministeri, sino a 30 posti di dirigente generale.

L'articolo 2, capoverso 51-*quater*, specifica che, dei 30 posti di dirigente generale, sei riguarderanno il Ministero dell'università e della ricerca. Saranno 24, quindi, i posti relativi al Ministero dell'istruzione.

Per quanto riguarda il riparto della dotazione organica dei dirigenti non generali tra i due nuovi Ministeri, a seguito della riorganizzazione, il numero complessivo dei posti rimarrà invariato.

Nel complesso, l'articolo 2 comporta **maggiori spese di personale pari a 461.652,62 euro = 0,462 milioni di euro.**

A titolo prudenziale, si stima che tale spesa si verifichi in misura integrale a decorrere dal 2020, sebbene sia presumibile che occorrerà del tempo per poter coprire il nuovo posto.

Articolo 3

L'articolo disciplina il riparto delle risorse già assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra i due Ministeri.

A titolo di esempio, occorrerà ripartire la dotazione organica, il personale in servizio, le facoltà assunzionali, le risorse iscritte per competenza e cassa nel conto del bilancio, nonché la gestione residui, le risorse iscritte nel conto del patrimonio, le contabilità fuori bilancio, accantonamenti MIUR nei fondi speciali di parte corrente e in conto capitale, fondi per la remunerazione accessoria, ecc.

Trattandosi di un mero riparto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Merita un approfondimento quanto previsto al comma 4, in merito alla salvaguardia del trattamento economico del personale. Si tratta, in concreto, del personale già dipendente del Ministero dell'università e della ricerca istituito ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, che ha mantenuto, nel tempo, un trattamento accessorio tabellare (indennità di amministrazione) più favorevole:

	ex MPI	ex MUR
Area I	2.538,17	3.725,96
Area II (media)	3.280,82	4.314,97
Area III (media)	4.376,62	5.932,03



Qualora dovesse assumere servizio presso il Ministero dell'istruzione il personale in questione avrebbe diritto a mantenere il trattamento stipendiale. Tuttavia, il personale dell'ex MPI o nuovo assunto che venga assegnato al MUR percepirà l'indennità propria dell'attuale MIUR, cioè quella, più bassa, dell'ex MPI.

Pertanto, la disposizione di cui al comma 4 non comporta nuovi o maggiori spese di personale.

Articolo 4

L'articolo introduce disposizioni transitorie, volte ad assicurare la necessaria immediata operatività dei due nuovi Ministeri.

Ciò avverrà attraverso la previsione dell'applicabilità dei regolamenti d'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche ai nuovi Ministeri. I conseguenti oneri sono già stati computati nella relazione tecnica all'articolo 1.

Inoltre, per l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativo e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, il comma 12 prevede, terminata la fase transitoria, l'istituzione a decorrere dal 2021 di un apposito ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale, costituito da due posti di funzione dirigenziale di livello non generale. Inoltre il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unità di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.

La relativa quantificazione, che tiene conto degli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali, è riportata nella tabella seguente:

	Unità	Oneri lordo dipendente pro-capite	Oneri lordo dipendente complessivi	Oneri riflessi e IRAP complessivi
Dirigente generale	1	188.000	188.000	72.154
Dirigente non generale	2	105.000	210.000	80.598
Personale area terza - F1	10	30.000	300.000	115.140
TOTALE SPESE DI PERSONALE			698.000	267.892

L'articolo 4 comporta maggiori spese di personale pari a 965.892 euro = 0,966 milioni di euro.

Articolo 5

Il provvedimento in esame comporta oneri complessivi pari a 2,491 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.491.000 per l'anno 2020 e 2.439.000 euro annui a decorrere dal 2021 e l'accantonamento



relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 966.000 euro annui a decorrere dal 2021.

In particolare, il provvedimento in esame comporta i seguenti oneri:

- articolo 1 — 1,897 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, per la retribuzione spettante agli ulteriori capi degli uffici di diretta collaborazione che sarà necessario nominare, nonché per il consigliere diplomatico e per l'OIV, cui si aggiungono 0,132 milioni di euro per il 2020 e 0,080 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per spese di funzionamento;
- articolo 2 — 0,462 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, per le maggiori spese di personale derivanti dall'incremento dell'organico del personale dirigenziale generale;
- articolo 4 — 0,966 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per le maggiori spese di personale derivanti dall'istituzione del nuovo Ufficio centrale di bilancio.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito:

OK

POSITIVO

NEGATIVO

- 9 GEN. 2020

Il Ragioniere Generale della Stato
Quattrello



Decreto legge recante Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca													
Art.	Co.	Descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	3	Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-oneri di personale	s	c	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
1	3	Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-oneri di personale-effetti riflessi	e	t/c			0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
1	3	Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-oneri di funzionamento	s	c	0,13	0,08	0,08	0,13	0,08	0,08	0,13	0,08	0,08
2		Incremento di due unità degli uffici dirigenziali generali da istituire nei due nuovi ministeri- oneri di personale	s	c	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
2		Incremento di due unità degli uffici dirigenziali generali da istituire nei due nuovi ministeri- oneri di personale-effetti riflessi	e	t/c			0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
4	12	Istituzione di un ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale presso il MEF, per l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca - oneri di personale	s	c		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97
4	12	Istituzione di un ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale presso il MEF, per l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca- oneri di personale - effetti riflessi	e	t/c					0,47	0,47		0,47	0,47
5	1	Riduzione Tabella A MIUR	s	c	-2,49	-2,44	-2,44	-2,49	-2,44	-2,44	-2,49	-2,44	-2,44
5	1	Riduzione Tabella A MEF	s	c									
TOTALE ENTRATE					e	0,00	0,00	1,14	1,61	1,61	1,14	1,61	1,61
TOTALE SPESE					s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BALDO						0,00	0,00	1,14	1,61	1,61	1,14	1,61	1,61



DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020.

Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla ridefinizione dell'assetto strutturale del Governo mediante la riorganizzazione delle attribuzioni in materia di istruzione, università e ricerca scientifica, al fine di consentirne la valorizzazione delle rispettive specificità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti:

« 11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute. »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Il numero dei Ministri è stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione. ».

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 2.

(Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Capo XI del Titolo IV è sostituito dai seguenti:

« Capo XI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Art. 49.

(Istituzione del ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell'istruzione, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi

compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 50.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; congiuntamente con il Ministero dell'università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi finanziati dall'Unione europea; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalla vigente legislazione.

Art. 51.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a ventiquattro, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.

Capo XI-bis

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Art. 51-bis.

(Istituzione del ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.
2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi

compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 51-ter, eccettuate quelle attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 51-ter.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università, delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione in materia universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di *European Research Infrastructure Consortium* (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi finanziati dall'Unione europea; finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica; altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.

Art. 51-quater.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a sei, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 51-ter. ».
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 3.

(Ripartizione delle strutture e degli uffici)

1. Al Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla

responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, come previste dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Al Ministero dell'istruzione sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nonché degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo.

3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, è trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le finalità di cui al primo periodo, è redatta una graduatoria secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo deve indicare la data di decorrenza del trasferimento ed assicurare che, in ogni caso, siano destinati due terzi dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale e dell'organico di personale non dirigenziale previsto per il Dipartimento di cui al comma 3 al Ministero dell'istruzione e un terzo al Ministero dell'università e della ricerca. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione numerica di cui al periodo precedente, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione numerica di cui al terzo periodo, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

5. Restano comunque ferme le posizioni di comando, distacco e fuori ruolo del personale già appartenente ai ruoli del soppresso Ministero, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il relativo personale è comunque assegnato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi dell'articolo 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detti regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato.

7. La dotazione organica complessiva dei due ministeri non può essere superiore a quella del Ministero

dell'istruzione dell'università e della ricerca alla data di entrata in vigore del presente decreto, incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale, da destinare al Ministero dell'università e della ricerca, nonché dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

9. All'articolo 9, comma 11-*ter*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole « Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca ». Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottate le modifiche statutarie conseguenti.

Art. 4.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 6, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili. Gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi.

2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito transitoriamente in centotrenta unità per il Ministero dell'istruzione ed in sessanta unità per il Ministero dell'università e ricerca. Nei limiti del contingente complessivo così individuato, ciascun Ministro, con proprio provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può provvedere alla costituzione dei suddetti uffici di diretta collaborazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibile. In aggiunta a detto contingente, i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca possono procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, salvo quanto previsto dal comma 5.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3 comma 6, il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca assicurano tempestivamente, secondo le rispettive competenze, la nomina dei due capi dipartimento e del segretario generale, nonché il successivo conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali, secondo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Restano fermi gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri e in sede di prima applicazione degli stessi, alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo unico di cui al primo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, l'Organismo indipendente di valutazione di cui al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera per il Ministero dell'istruzione e per il Ministero dell'università e della ricerca.

6. La Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti continua ad operare fino alla

data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, come struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca, per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilità amministrativa numero 1 - Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero.

7. Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'articolo 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

8. La denominazione « Ministero dell'istruzione » sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » in relazione alle funzioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.

9. La denominazione « Ministero dell'università e della ricerca » sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » in relazione alle funzioni di cui agli articoli 51-*bis* e 51-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.

10. Sono abrogati gli articoli 75, commi 1 e 2, 76, 77 e 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile.

12. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativo e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dai ministeri istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. A decorrere dall'anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, è istituito nell'ambito del predetto Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale ed è autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unità di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'istruzione continueranno ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4, pari a 2.491.000 euro per l'anno 2020 e a 3.405.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.491.000 euro per l'anno 2020 e 2.439.000 euro annui a decorrere dal 2021 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 966.000 euro annui a decorrere dal 2021.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 gennaio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione

Visto, *il Guardasigilli*: Bonafede

1.2.2. Testo correlato 1664 (ERRATA CORRIGE)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1664

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE


presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)
e con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (DADONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 2020

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

La dichiarazione di esclusione dall'analisi di impatto della regolamentazione relativa al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 16 gennaio 2020 e si intende inserita nell'atto Senato n. 1664 dopo la relazione tecnica, da pag. 24.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

Al Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri

OGGETTO: Comunicazione di esclusione dell'AIR - Schema di decreto-legge recante "Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca".

Con riferimento allo schema di decreto-legge indicato in oggetto, si comunica che esso, ad avviso dello scrivente Ufficio, rientra nel caso di esclusione dell'AIR previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169. Tale norma stabilisce che l'esclusione dell'AIR è applicabile ai "provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni", ovvero ai provvedimenti concernenti l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri. Il provvedimento in esame, pur essendo adottato con decreto-legge, è, nella sostanza, un provvedimento di riorganizzazione. A sostegno della rilevanza della sostanza del provvedimento, si evidenzia che la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018, recante "Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre, n. 169", nella probabile consapevolezza dell'esistenza di disposizioni di organizzazione non adottate ai sensi dell'articolo 17, commi 4-bis e 4-ter della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel dare contenuto esplicativo alle cause di esclusione dell'AIR, fa riferimento ai "provvedimenti di organizzazione degli uffici e di riordino" (paragrafo 4.2.1, lettera h), omettendo qualsiasi riferimento alla veste formale di adozione di tali provvedimenti. Dunque, la differente veste formale dell'adottando decreto-legge nulla toglie all'applicabilità dell'esclusione dell'AIR, in ragione del fatto che la sua natura sostanziale è quella di un provvedimento di organizzazione e di riordino degli uffici.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
Prof. Lorenzo Saltari

Visto: 10 GEN. 2020

1.2.3. Testo approvato 1664 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1664

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 26 febbraio 2020, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 2020, N. 1

All'articolo 1:

al comma 3, le parole: « 1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.261.000 euro per l'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca » e le parole: « e di 80.000 annui » sono sostituite dalle seguenti: « e di euro 80.000 annui ».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 49, comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 » sono aggiunte le seguenti: « , e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 »;

al comma 1, capoverso Art. 50, comma 1, le parole: « dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore » sono sostituite dalle seguenti: « del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore », dopo le parole: « ricerca educativa (INDIRE) » sono inserite le seguenti: « , individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione », dopo le parole: « esigenze formative; » sono inserite le seguenti: « supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore; », dopo le parole: « programmi operativi » sono inserite le seguenti: « nazionali nel settore dell'istruzione », dopo le parole: « finanziati dall'Unione europea; » sono inserite le seguenti: « istituzioni di cui all'articolo 137, comma

2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; » *e dopo le parole*: « nonché dalla vigente legislazione » *sono aggiunte le seguenti*: « , ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni »; *al comma 1, capoverso Art. 51, comma 1, la parola*: « ventiquattro » *è sostituita dalla seguente*: « venticinque »;

al comma 1, capoverso Art. 51-bis, comma 1, le parole: « ricerca scientifica e tecnologica » *sono sostituite dalle seguenti*: « ricerca scientifica, tecnologica e artistica »;

al comma 1, capoverso Art. 51-ter, comma 1, le parole: « ; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, » *sono sostituite dalle seguenti*: « , dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori; »; *le parole*: « delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale » *sono sostituite dalle seguenti*: « delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica », *le parole*: « in materia universitaria e alta formazione » *sono sostituite dalle seguenti*: « in materia universitaria e di alta formazione », *le parole*: « attuazione delle norme comunitarie e internazionali » *sono sostituite dalle seguenti*: « attuazione delle norme europee e internazionali », *dopo le parole*: « completamento dell'autonomia universitaria » *sono inserite le seguenti*: « e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica », *dopo le parole*: « formazione di grado universitario » *sono inserite le seguenti*: « e di alta formazione artistica e musicale », *dopo le parole*: « razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria » *sono inserite le seguenti*: « e accademica », *dopo le parole*: « sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca » *sono inserite le seguenti*: « nonché nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica », *dopo le parole*: « ricerca educativa (INDIRE) » *sono inserite le seguenti*: « , individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca », *le parole*: « comunitario ed » *sono sostituite dalle seguenti*: « europeo e », *dopo le parole*: « programmi operativi » *è inserita la seguente*: « nazionali » *e dopo le parole*: « diffusione della cultura scientifica » *sono inserite le seguenti*: « e artistica »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al fine di consentire al Ministero dell'università e della ricerca lo sviluppo e il consolidamento delle attività di proprio interesse e attribuite all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli *standard* e delle linee guida per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG 2015):

a) la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del bilancio della stessa Agenzia, per un numero complessivo di dieci unità, di cui sei appartenenti alla III area funzionale, fascia retributiva F4, tre appartenenti alla III area funzionale, fascia retributiva F1, e una appartenente alla II area funzionale, fascia retributiva F2, del contratto collettivo nazionale di lavoro - ex comparto Ministeri, per una spesa pari a euro 250.000 per l'anno 2020 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2021 comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) fino al completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a quindici unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica, entro una spesa massima di euro 525.000 annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi della durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure

pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti »;
al comma 2, le parole: « 462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 655.000 euro per l'anno 2020 e di 693.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 ».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « presta servizio a qualunque titolo » *sono inserite le seguenti:* « presso detto Dipartimento »;

al comma 2, dopo le parole: « sono assegnate » *sono inserite le seguenti:* « le strutture, » *e dopo le parole:* « presta servizio a qualunque titolo » *sono aggiunte le seguenti:* « presso detto Dipartimento »;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di tre posizioni dirigenziali di prima fascia, di tre posizioni dirigenziali di seconda fascia, di dodici posti della III area funzionale, di nove posti della II area funzionale e di sei posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 435.000 euro per l'anno 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. La predetta dotazione organica è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca nella misura di cui alla tabella A, allegata al presente decreto. Alla predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi »;

i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di un'apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti della commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo indica la data di decorrenza del trasferimento.

5. Il personale appartenente ad altre amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo

presso il Dipartimento di cui al comma 3, partecipa alla procedura di interpello di cui al comma 4 al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre amministrazioni, partecipa alla procedura di interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza »;

al comma 6, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo periodo, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuità dei relativi incarichi e contratti »;

i commi 7 e 8 sono soppressi;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente: "*f-bis*) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale".

9-ter. Nelle more di un organico intervento volto ad aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali fissate dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la mobilità dei dirigenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono elevati per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. - (*Funzione dirigenziale tecnica*) - 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami, nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:

a) accesso riservato al personale docente ed educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che siano confermati in ruolo;

b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, a cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;

c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;

d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari e contabili, avvocati e

procuratori dello Stato, consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni;

e) previsione di un periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli;

f) previsione di una quota riservata fino al 10 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché del Ministero dell'istruzione.

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.

Art. 3-ter. - (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca) - 1. All'articolo 12, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera *c*), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine".

2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 3, lettera *e-ter*), la parola: "comunque" è sostituita dalla seguente: "prioritariamente";

b) all'articolo 35, dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

"3-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera *e-ter*) del comma 3 e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso";

c) all'articolo 52, comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-*quater*".

*Art. 3-*quater*. - (Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) - 1.* Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.

2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022.

3. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "fino all'anno accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso" ».

All'articolo 4:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3, comma

6, una posizione dirigenziale di prima fascia prevista nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e una prevista in quella del Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di diretta collaborazione del Ministro »;

al comma 3, le parole: « nonché il successivo conferimento degli incarichi » *sono sostituite dalle seguenti:* « nonché del dirigente di cui al comma 2-bis. I predetti Ministri assicurano altresì il successivo conferimento degli incarichi »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, il segretario generale, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita, in attuazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, tra le altre, le seguenti attribuzioni: adotta, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali; assicura la risoluzione di conflitti di competenza tra le direzioni generali e, in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio di procedimenti d'ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita l'attività e propone al Ministro l'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo; definisce l'attuazione dei programmi e dei piani di attività da parte dei direttori generali anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di più centri di responsabilità amministrativa; assicura l'efficacia della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, con particolare riferimento ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca »;

al comma 7, le parole: « con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca » *sono sostituite dalle seguenti:* « con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate »;

al comma 12, le parole: « regolarità amministrativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolarità amministrativa ».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, pari a 3.483.000 euro per l'anno 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, a 3.439.000 euro per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 969.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020 ed è destinata alla copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi nell'anno 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ».

È aggiunta, in fine, la seguente tabella:

« Tabella A
(articolo 3, comma 3-bis)

	Dirigenti di prima fascia	Dirigenti di seconda fascia	III area funzionale	II area funzionale	I area funzionale
Ministero dell'istruzione	25	381	2.307	2.909	322
<i>di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>130</i>		
<i>di cui dirigenti tecnici con funzione ispettiva</i>		<i>190</i>			
Ministero dell'università e della ricerca	6	35	195	244	28
<i>di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>60</i>		
Totale	31	416	2.502	3.153	350

».

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

3 febbraio 2020

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (1664)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

BERNINI, MALAN, CANGINI, ALDERISI, GIRO, MOLES

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1 recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca",

premesso che:

il decreto-legge, agli articoli 1 e 2 reca disposizioni per l'istituzione ed il funzionamento del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e conseguentemente la soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

l'articolo 3 reca la ripartizione delle strutture e degli uffici tra il Ministero dell'Università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione e stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo;

l'articolo 4 reca disposizioni finali e transitorie in attesa dell'emanazione entro il 30 giugno 2020 dei regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

se è vero che il provvedimento ha carattere ordinamentale, cioè ridisegna le competenze su alcuni settori e dipartimenti del "vecchio" Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, dai trasferimenti di personale e competenze da un dicastero all'altro derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come ben si evince dall'articolo 5 del decreto che reca disposizioni finanziarie e comporta oneri a carico dello Stato pari a euro 2.491.000 per l'anno 2020 e a euro 3.405.000 annui a decorrere dal 2021;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 - recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008) - , all'articolo 1, comma 376, assieme alla limitazione del numero complessivo dei membri del Governo, stabiliva la riduzione del numero dei dicasteri, passati da 18 a 12, disciplina successivamente completata nella XVI legislatura durante l'ultimo governo Berlusconi con il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 - recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"-;

successivamente, con la legge 13 novembre 2009, n. 172 che istituiva il Ministero della Salute, il numero complessivo dei Ministri con portafoglio è stato stabilito a 13;

il decreto legge in esame, all'articolo 4, comma 10, a distanza di più di 10 anni abroga quel limite lasciando presagire preoccupanti rischi di proliferazione del numero dei ministeri con portafoglio che potrebbero essere finalizzati non tanto per un'azione di governo più incisiva quanto per adattare, di volta in volta, la compagine governativa ad eventuali squilibri e/o dissidi all'interno della stessa;

considerato che:

desta perplessità che nell'arco di pochi mesi dal suo insediamento, il Governo abbia emanato già due decreti-legge sul riordino dei Ministeri, rendendo palese l'abuso di uno strumento legislativo particolarmente increscioso da parte di chi, più volte, nel corso della passata legislatura, aveva stigmatizzato il ricorso eccessivo ai provvedimenti d'urgenza;

giova ricordare al Governo in carica - che in passato ha più volte condannato l'uso sconsiderato e scorretto dello strumento del decreto-legge - che la tecnica legislativa e il linguaggio normativo costituiscono elementi imprescindibili per avviare correttamente il processo di produzione normativa, in modo da evitare che una cattiva o perplessa impostazione iniziale comprometta la fase attuativa. Il fine che ogni atto normativo dovrebbe perseguire è quello di giungere all'adozione di norme chiare e facilmente comprensibili sul piano semantico, correttamente formulate da un punto di vista strutturale interno, che si inseriscano e coordinino armonicamente con il resto dell'ordinamento giuridico;

occorre, altresì, ricordare che il 9 settembre u.s., il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, intervenendo in sede di replica alla Camera, durante il dibattito sulla fiducia, si è espresso evidenziando che il governo cer-

cherà "di limitare, s'impegnerà a lavorare con metodo in modo da veramente relegare la decretazione d'urgenza, come prevede la Costituzione, soltanto ai casi veramente straordinari di necessità e urgenza. Al Ministro D'Incà toccherà un lavoro molto gravoso. Lavoreremo insieme per avere un dialogo costante con il Parlamento, con i capigruppo. Sarò a disposizione anch'io, vi incontreremo e, se del caso, anche con i presidenti delle Commissioni, per avere un dialogo quanto più possibile aperto e proficuo e prevenire anche eventuali disfunzioni o comunque qualche deficit di comunicazione in rapporto tra Governo e Parlamento";

tale previsione è stata smentita dalla realtà la quale conferma invece l'incoerenza di questo Governo che con le parole afferma certe cose mentre con i fatti;

ancora una volta, il legislatore ha reputato, in modo inappropriato, che inserire nel titolo il termine «urgenti» sia motivo sufficiente per rendere emanabile un decreto-legge;

la Corte costituzionale infatti ha più volte qualificato la possibilità per il Governo di adottare atti con forza di legge come un'ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise, in quanto derogatoria rispetto all'attribuzione della funzione legislativa del Parlamento, che costituisce un tratto essenziale della forma di governo disegnata dalla Carta fondamentale e dei conseguenti equilibri istituzionali;

è necessario ricordare e considerare che si dovrebbe usare maggior cautela nell'emanazione di provvedimenti emergenziali che sembrano redatti solo per acquisire solo maggior consenso politico,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1664.

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

RUSSO, VANIN, CORRADO, MONTEVECCHI, GRANATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* "Ministero dell'università e della ricerca", *con le seguenti:* "Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca";

b) *al comma 2, lettera a) sostituire le parole:* "Ministero dell'università e della ricerca", *con le seguenti:* "Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca".

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "Ministero dell'università e della ricerca", *con le seguenti:* "Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca", *e le parole:* "Ministro dell'università e della ricerca", *con le seguenti:* "Ministro dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca".

Art. 2

2.1

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 50», dopo le parole:* «ricerca educativa (INDIRE)», *inserire le seguenti:* «, individuato come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione»

b) *al capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole:* «ricerca educativa (INDIRE)», *inserire le seguenti:* «, individuato come Agenzia Nazionale per

la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca».

2.2

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 50», dopo le parole: «esigenze formative;», inserire le seguenti: "supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'Istruzione Tecnica Superiore"

2.3

GRANATO, MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51», con il seguente:

«Art. 51 *(Ordinamento)*

1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a venticinque, ivi inclusi i capi dei dipartimenti».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché, per 0,193 milioni di euro nel 2020 e 0,231 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.4

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51» con il seguente:

«Art. 51 (*Ordinamento*)

1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a venticinque, ivi inclusi i capi dei dipartimenti."

2.5

SBROLLINI, PARENTE, FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il predetto limite numerico, al fine di favorire il rilancio dell'offerta formativa nell'area funzionale dell'istruzione tecnica e professionale e di potenziare l'alleanza strategica con il mondo del lavoro, anche in chiave di sostegno all'orientamento, all'occupabilità e alla crescita economica sostenibili, nella definizione dell'assetto organizzativo del Ministero, una posizione di livello dirigenziale generale, fra quelle da destinare ai due dipartimenti, è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche finalità di cui sopra, assicurando altresì l'attribuzione di funzioni distinte da quelle attinenti all'istruzione liceale.».

2.6

RUSSO, VANIN, CORRADO, MONTEVECCHI, GRANATO

Al comma 1, capoverso «Art. 51-bis», comma 1, dopo le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» inserire le seguenti: «e artistica».

2.7

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51-bis», nel comma 1, dopo la parola: «co-reutica», aggiungere le seguenti: ", nonché le funzioni di valorizzazione del-

l'applicazione diretta della ricerca scientifica, trasferimento e impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese"

2.8

RUSSO, VANIN, CORRADO, MONTEVECCHI, GRANATO

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole «completamento dell'autonomia universitaria» inserire le seguenti: «e dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica»;*

b) *dopo le parole «formazione di grado universitario» inserire le seguenti: «e di alta formazione artistica e musicale»;*

c) *dopo le parole «razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria» inserire le seguenti: «e accademica».*

d) *dopo le parole «e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca» inserire le seguenti: «e nelle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica»;*

e) *dopo le parole «diffusione della cultura scientifica» inserire le seguenti: «e artistica».*

2.9

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», sostituire le parole «cura dei rapporti con l'», con le seguenti: «funzioni di indirizzo e vigilanza nei confronti dell'».

2.10

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole «ed internazionale», inserire le seguenti: «valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, promozione e facilitazione del trasferimento e impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese;».

2.11

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole «cultura scientifica;», inserire le seguenti: «congiuntamente con i Ministeri competenti, funzioni di supporto alla costruzione di politiche integrate di sviluppo che coinvolgano il sistema universitario nazionale;».

2.12

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51-quater» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «sei» con la seguente: «sette»;*

b) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In aggiunta alle posizioni dirigenziali afferenti alle predette aree funzionali una posizione di livello dirigenziale generale è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.»;*

c) *al comma 2, sostituire la parola: «462.000» con la seguente: «693.000»*

2.13

SBROLLINI, FARAONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire all'Agenzia nazionale di valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), lo sviluppo delle attività di interesse del Ministero dell'università e della ricerca relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale (ESG 2015), si prevede che:

a) *la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del proprio bilancio, per un numero complessivo di 10 unità, di cui otto appartenenti all'area terza e due all'area seconda del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - ex comparto Ministeri ed entro il limite massi-*

mo di spesa a regime pari a euro 550.000 annui come importo comprensivo del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio da assumere mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, attraverso nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) nelle more del completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR può continuare ad avvalersi di esperti della valutazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.»

ORDINE DEL GIORNO

G2.100

MONTEVECCHI

Il Senato, in sede d'esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca, premesso che:

il provvedimento è finalizzato all'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca, con la conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

con riferimento all'articolo 2, al Ministero dell'Università e della ricerca - fatta salva la piena autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca - sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica, nonché, in coerenza con quanto stabilito a far tempo dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

inoltre il comma 1 dell'articolo 3 prevede l'assegnazione al Ministero dell'Università e della ricerca delle strutture e delle risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, nonché del personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo;

considerato che:

la ricerca, se valorizzata adeguatamente, rappresenta un elemento di crescita esponenziale per il nostro Paese, troppo spesso costretto a sacrificare i giovani più promettenti e le menti più brillanti che si vedono costretti a cercare lavoro all'estero perché in Italia non trovano il giusto spazio;

la Raccomandazione della Commissione (2005/251/CE), riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, presupponeva la creazione e la posa in opera di un "ambiente contrattuale" *ad hoc* per aumentare l'attrattività delle attività di ricerca e, nel caso italiano, per ridurre o azzerare la "fuga dei cervelli";

considerato altresì che:

numerose problematiche relative alla ricerca sono generate e condizionate dalla scarsa rappresentanza sindacale dei ricercatori, non prevedendo la normativa vigente, infatti, un comparto di contrattazione specifico per il personale degli Enti pubblici di ricerca (EPR);

la peculiarità di tale comparto risultata pertanto assai poco discussa e valutata nelle sedi di contrattazione integrativa, considerando, in proporzione, il numero ben più elevato del personale della Scuola (circa un milione di addetti), rispetto ai 25 mila degli EPR e i circa 50 mila delle Università;

valutato infine che:

è importante che il comparto dei lavoratori della ricerca sia ben rappresentato in relazione all'importanza che lo stesso può avere nella crescita del Paese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale, degli Enti di cui all'articolo 1 e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, sostituire le parole: «e la valorizzazione» con le seguenti: «, la valorizzazione e il trasferimento».

3.2

SBROLLINI, FARAONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 marzo»;*

b) *al comma 6 sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 maggio».*

3.3

SBROLLINI, FARAONE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

*«9-bis. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili e in deroga alle norme concernenti le ordinarie procedure di reclutamento, un concorso per la copertura di 65 posti di assistente e 75 posti di funzionario amministrativo. Il Ministero dell'università è autorizzato a bandire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili e in deroga alle ordinarie procedure di reclutamento, un concorso per la copertura di 35 posti di assistente e 75 posti di funzionario amministrativo. Nelle more dello svolgimento delle predette procedure concorsuali, per poter consentire l'immediato funzionamento delle strutture, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università sono autorizzati a ricorrere, a valere sulle facoltà assunzionali residue relative al *budget* degli anni precedenti, in proporzione pari rispettivamente al 75 per cento e al 25 per cento delle somme disponibili,*

agli altri strumenti di reclutamento previsti dalla normativa vigente nei limiti dei corrispondenti profili professionali.»

Art. 4

4.1

MOLES, GALLONE

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

"4-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015 n.107, con particolare riferimento all'attuazione dei decreti legislativi previsti all'articolo 1 comma 180, nonché per dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto-legge, al fine di assolvere all'interesse pubblico di assicurare il buon andamento del sistema nazionale di istruzione e formazione, considerato che le dotazioni organiche del personale dirigenziale di seconda fascia già facente parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risultano scoperte per oltre il 50 per cento e che la peculiarità delle funzioni dirigenziali da ricoprire rende necessario ricorrere in via prioritaria ad esperienze professionali già consolidate, maturate all'interno dell'amministrazione, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad effettuare nell'anno 2020 un piano straordinario di reclutamento, mediante apposita procedura selettiva, finalizzato all'inquadramento - su richiesta degli interessati - nel ruolo dei dirigenti tecnici di seconda fascia dei rispettivi dicasteri di coloro che, alla data di indizione della procedura:

a) siano già titolari di incarichi dirigenziali da almeno cinque anni, conferiti ai sensi dell'articolo 19 commi 5-bis e 6 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) abbiano conseguito costanti risultati positivi nel raggiungimento degli obiettivi loro affidati, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

c) abbiano ricevuto almeno un rinnovo dell'incarico dirigenziale precedentemente conferito dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

4-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma precedente accedono ad una selezione per titoli e colloquio finale. Salvo buon esito della selezione, i medesimi saranno tenuti alla frequenza di un corso di alta formazione previsto per

l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con esito positivo.

4-quater. Le misure di cui al comma *4-bis* sono effettuate a valere sull'autorizzazione di cui all' articolo 2, comma 3, del decreto legge 29 ottobre 2019 n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ridotta di 2.141.755,7 euro a decorrere dal 2020.».

Art. 5

5.1

PITTONI, SAPONARA, BARBARO

Sopprimere l'articolo.

1.2.5. Testo 1 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
12 febbraio 2020
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (1664)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP2

SAPONARA, PITTONI, BARBARO, BORGONZONI

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1 recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca",

premesso che:

il decreto-legge in esame, attraverso la soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, realizza la suddivisione degli uffici tra il Ministero dell'Università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, stabilendo di conseguenza che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, verranno apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova articolazione del governo;

il 30 giugno 2020 è stato fissato come termine per l'emanazione dei regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, compresi gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione (denominazione del tempo) come entità autonoma rispetto al Ministero dell'università e della ricerca, ri-

sale al II Governo Prodi (7.5.2006 - 6.5.2008), con i Ministri Fioroni e Mussi, prima che gli interventi di contenimento della spesa pubblica, attuati a seguito della congiuntura economica internazionale del 2008, hanno optato per una razionalizzazione del numero dei ministeri con portafoglio;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che, all'articolo 1, comma 376, assieme alla limitazione del numero complessivo dei membri del Governo, stabiliva, infatti, la riduzione del numero dei dicasteri, passati da 18 a 12; successivamente, con la legge 13 novembre 2009, n. 172 che istituiva il Ministero della Salute, il numero complessivo dei Ministri con portafoglio è stato fissato a 13.

Considerando che:

la situazione economica non può dirsi mutata strutturalmente, non si comprende questo intervento legislativo che si discosta decisamente dalla linea di contenimento delle spese per la compagine governativa che da anni caratterizza il Paese, in linea con le misure di austerità. Non si tratta di una soluzione criticabile *tout court* nel merito, ma pecca di scarsa opportunità per il periodo economico che sta vivendo ancora il Paese. Infatti, come ben si evince dall'articolo 5 del decreto che reca disposizioni finanziarie, dai trasferimenti di personale e competenze da un dicastero all'altro, derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pari a euro 2.491.000 per l'anno 2020 e a euro 3.405.000 annui a decorrere dal 2021;

il decreto legge in esame, all'articolo 4, comma 10, abrogando il precedente limite fissato a 13 dicasteri, oltre a lasciare praticamente campo aperto alla duplicazione dei ministeri, rende permeabile l'organizzazione della compagine governativa a logiche spartitorie, a scelte non maturate secondo un preciso indirizzo politico, ma piuttosto per cercare di tenere unita una maggioranza, distribuendo posti di potere;

resta difficile ravvisare nel provvedimento quei presupposti oggettivi di necessità e urgenza che hanno portato all'emanazione di questo decreto legge, quanto piuttosto è fin troppo facile ravvisarne di soggettivi e contingenti. Inoltre lo strumento della decretazione d'urgenza viene adoperato con eccessiva disinvoltura da un Governo che annovera tra i suoi esponenti coloro che da sempre avversavano l'abuso di questo strumento legislativo;

infine un ulteriore problema non di poco conto, in una dinamica di efficienza organizzativa e di buona amministrazione, è costituito dalle difficoltà legate alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali. Si rischia di avere un'amministrazione acefala per un lungo periodo. Senza contare il problema del personale, interamente da riassegnare, in assenza dell'indicazione delle procedure che si seguiranno. Considerando che ci sono voluti anni per unificare la struttura, altrettanti ce ne vorranno per attua-

— 3 —

re di nuovo la divisione, con conseguenti disguidi e rallentamenti nell'azione decisionale,
delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1664.

1.2.6. Testo 1 (ANNESSO II)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
18 febbraio 2020
N. 1 ANNESSO II

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (1664)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP2 (testo 2)

SAPONARA, PITTONI, BARBARO, BORGONZONI

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1 recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca",

premesso che:

il decreto-legge in esame, attraverso la soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, realizza la suddivisione degli uffici tra il Ministero dell'Università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, stabilendo di conseguenza che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, verranno apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova articolazione del governo;

il 30 giugno 2020 è stato fissato come termine per l'emanazione dei regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, compresi gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione (denominazione del tempo) come entità autonoma rispetto al Ministero dell'università e della ricerca, ri-

sale al II Governo Prodi (7.5.2006 - 6.5.2008), con i Ministri Fioroni e Mussi, prima che gli interventi di contenimento della spesa pubblica, attuati a seguito della congiuntura economica internazionale del 2008, hanno optato per una razionalizzazione del numero dei ministeri con portafoglio;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che, all'articolo 1, comma 376, assieme alla limitazione del numero complessivo dei membri del Governo, stabiliva, infatti, la riduzione del numero dei dicasteri, passati da 18 a 12; successivamente, con la legge 13 novembre 2009, n. 172 che istituiva il Ministero della Salute, il numero complessivo dei Ministri con portafoglio è stato fissato a 13.

Considerando che:

la situazione economica non può dirsi mutata strutturalmente, non si comprende questo intervento legislativo che si discosta decisamente dalla linea di contenimento delle spese per la compagine governativa che da anni caratterizza il Paese, in linea con le misure di austerità. Non si tratta di una soluzione criticabile *tout court* nel merito, ma pecca di scarsa opportunità per il periodo economico che sta vivendo ancora il Paese. Infatti, come ben si evince dall'articolo 5 del decreto che reca disposizioni finanziarie, dai trasferimenti di personale e competenze da un dicastero all'altro, derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pari a euro 2.491.000 per l'anno 2020 e a euro 3.405.000 annui a decorrere dal 2021, nella versione iniziale del decreto-legge, lievitati poi addirittura a 6.036.000 euro per l'anno 2020 e a 12.465.000 euro annui a decorrere dal 2021, sulla base dell'emendamento 1.1000 presentato dalla Relatrice;

il decreto legge in esame, all'articolo 4, comma 10, abrogando il precedente limite fissato a 13 dicasteri, oltre a lasciare praticamente campo aperto alla duplicazione dei ministeri, rende permeabile l'organizzazione della compagine governativa a logiche spartitorie, a scelte non maturate secondo un preciso indirizzo politico, ma piuttosto per cercare di tenere unita una maggioranza, distribuendo posti di potere;

resta difficile ravvisare nel provvedimento quei presupposti oggettivi di necessità e urgenza che hanno portato all'emanazione di questo decreto legge, quanto piuttosto è fin troppo facile ravvisarne di soggettivi e contingenti. Inoltre lo strumento della decretazione d'urgenza viene adoperato con eccessiva disinvoltura da un Governo che annovera tra i suoi esponenti coloro che da sempre avversavano l'abuso di questo strumento legislativo;

infine un problema non di poco conto, in una dinamica di efficienza organizzativa e di buona amministrazione, è costituito dalle difficoltà legate alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali. Considerando che ci sono voluti anni per unificare la struttura, altrettanti ce

— 3 —

ne vorranno per attuare di nuovo la divisione, con conseguenti disguidi e rallentamenti nell'azione decisionale,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1664.

1.2.7. Testo 2

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
25 febbraio 2020
N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (1664)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

RUSSO, VANIN, CORRADO, MONTEVECCHI, GRANATO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «Ministero dell'università e della ricerca», con le seguenti: «Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca»;*

b) *al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «Ministero dell'università e della ricerca», con le seguenti: «Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca».*

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Ministero dell'università e della ricerca», con le seguenti: «Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca», e le parole: «Ministro dell'università e della ricerca», con le seguenti: «Ministro dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca».

1.10000/100

SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione" e alla lettera b), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: " e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca."»

1.10000/101

SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione"».

1.10000/102

SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca."»

1.10000/103

SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), punto 5) premettere, il seguente periodo: «Al comma 1, capoverso 51-quater, dopo le parole "di cui all'articolo 51-ter." aggiungere il seguente periodo: "Una delle posizioni di livello dirigenziale generale di cui al precedente periodo è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese."».

1.10000 [già 1.1000 (testo 2) come subemendato]

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «2.261.000 euro nell'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro nell'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca»;*

b) *all'articolo 2:*

1) *al comma 1, capoverso «Art. 49», nel comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»;*

2) *al comma 1, capoverso «Art. 50», nel comma 1, sostituire le parole: «dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore» con le seguenti: «del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore», dopo le parole: «programmi operativi», inserire le seguenti: «nazionali nel settore dell'istruzione» e dopo le parole: «finanziati dall'Unione europea;» inserire le seguenti: «istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;»;*

3) *al comma 1, capoverso «Art. 51», nel comma 1, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «venticinque»;*

4) *al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», nel comma 1, sostituire le parole: «; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica,» con le seguenti: «, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori;»;*

stituire le parole: «attuazione delle norme comunitarie e internazionali» *con le seguenti:* «attuazione delle norme europee e internazionali»; *sostituire le parole:* «comunitario ed» *con le seguenti:* «europeo e» *e dopo le parole:* «programmi operativi» *aggiungere la seguente:* «nazionali»;

5) *al comma 2, sostituire le parole:* «462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» *con le seguenti:* «655.000 euro nel 2020 e di 693.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021»;

c) *all'articolo 3:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* «presta servizio a qualunque titolo» *inserire le seguenti:* «presso detto Dipartimento»;

2) *al comma 2, dopo le parole:* «sono assegnate» *inserire le seguenti:* «le strutture,» *e dopo le parole:* «presta servizio a qualunque titolo» *inserire le seguenti:* «presso detto Dipartimento»;

3) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 3 posizioni dirigenziali di prima fascia, di 3 posizioni dirigenziali di seconda fascia, di 12 posti della III area funzionale, di 9 posti della II area funzionale e di 6 posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 435.000 euro nel 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dal 2021. La predetta dotazione organica è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca nella misura di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto. Alla predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto delle «Funzioni centrali» e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi.»

4) *sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:*

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla

ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di una apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti della commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad *personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo indica la data di decorrenza del trasferimento.

5. Il personale appartenente ad altre Amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3 partecipa alla procedura di cui al comma 4 al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre Amministrazioni, partecipa all'interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza.»

5) *al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:*
«Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo periodo, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuità dei relativi incarichi e contratti.»

6) *sopprimere il comma 7;*

6-bis) *sopprimere il comma 8;*

7) *dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-*bis*. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-*bis*) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale."

9-*ter*. Nelle more di un organico intervento volto ad aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali fissate dall'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la mobilità dei dirigenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono elevati per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento.»;

d) *all'articolo 4:*

1) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, una posizione dirigenziale di prima fascia prevista nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e una in quella del Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di diretta collaborazione del Ministro.»

2) *al comma 3, sostituire le parole «nonché il successivo conferimento degli incarichi» con le seguenti:* «nonché del dirigente di cui al comma 2-*bis*. I predetti Ministri assicurano, altresì, il successivo conferimento degli incarichi»;

3) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, il segretario generale, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita, in attuazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, tra l'altro, le seguenti attribuzioni: adotta, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali; assicura la risoluzione di conflitti di competenza tra le direzioni generali e, in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio di procedimenti di ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita l'attività e propone al Ministro l'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo; definisce l'attuazione dei programmi e dei piani di attività da parte dei direttori generali anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere genera-

le o di particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di più centri di responsabilità amministrativa; assicura l'efficacia della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, con particolare riferimento ai fondi strutturali ed al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca.»;

4) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le variazioni compensative di bilancio, tra gli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate.»;

e) *all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, pari a 3.483.000 euro per l'anno 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, 3.439.000 euro per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 969.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.»;

f) *allegare al decreto-legge la seguente tabella:*

«Tabella A (articolo 3, comma 3-bis)

	Dirigenti di prima fascia	Dirigenti di seconda fascia	III area funzionale	II area funzionale	I area funzionale
Ministero dell'istruzione	25	381	2.307	2.909	322

<i>di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6</i>	1	6	130		
<i>di cui dirigenti tecnici con funzione ispettiva</i>		190			
Ministero dell'università e della ricerca	6	35	195	244	28
<i>di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6</i>	1	3	60		
Totale	31	416	2.502	3.153	350

1.100

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: «e di 80.000 annui» con le seguenti: «e di euro 80.000 annui»

Art. 2

2.1

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 50», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)», inserire le seguenti: «, individuato come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione»*

b) *al capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)», inserire le seguenti: «, individuato come Agenzia Nazionale per*

la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca».

2.2

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 50», dopo le parole: «esigenze formative;», inserire le seguenti: "supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'Istruzione Tecnica Superiore"

2.3

GRANATO, MONTEVECCHI, VANIN

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51», con il seguente:

«Art. 51 *(Ordinamento)*

1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a venticinque, ivi inclusi i capi dei dipartimenti».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché, per 0,193 milioni di euro nel 2020 e 0,231 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.4

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51» con il seguente:

«Art. 51

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a venticinque, ivi inclusi i capi dei dipartimenti."

2.5

SBROLLINI, PARENTE, FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il predetto limite numerico, al fine di favorire il rilancio dell'offerta formativa nell'area funzionale dell'istruzione tecnica e professionale e di potenziare l'alleanza strategica con il mondo del lavoro, anche in chiave di sostegno all'orientamento, all'occupabilità e alla crescita economica sostenibili, nella definizione dell'assetto organizzativo del Ministero, una posizione di livello dirigenziale generale, fra quelle da destinare ai due dipartimenti, è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche finalità di cui sopra, assicurando altresì l'attribuzione di funzioni distinte da quelle attinenti all'istruzione liceale.».

2.6 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» con le seguenti: «ricerca scientifica, tecnologica e artistica».

2.7

SBROLLINI, FARAONE

Ritirato e trasformato nell'OdG G2.7

Al comma 1, capoverso «Art. 51-bis», nel comma 1, dopo la parola: «coreutica», aggiungere le seguenti: " , nonché le funzioni di valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, trasferimento e impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese"

2.101

LA COMMISSIONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», comma 1 sostituire le parole: «delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale» con le seguenti: «delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

2.100

LA COMMISSIONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», comma 1, sostituire le parole: «in materia universitaria e alta formazione» con le seguenti: «in materia universitaria e di alta formazione».

2.8

LA COMMISSIONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole «completamento dell'autonomia universitaria» inserire le seguenti: «e dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica»;*

b) *dopo le parole «formazione di grado universitario» inserire le seguenti: «e di alta formazione artistica e musicale»;*

c) *dopo le parole «razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria» inserire le seguenti: «e accademica».*

d) *dopo le parole «e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca» inserire le seguenti: «e nelle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica»;*

e) *dopo le parole «diffusione della cultura scientifica» inserire le seguenti: «e artistica».*

2.9

SBROLLINI, FARAONE

Ritirato e trasformato nell'OdG G2.9

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», sostituire le parole «cura dei rapporti con l'», con le seguenti: «funzioni di indirizzo e vigilanza nei confronti dell'».

2.10

SBROLLINI, FARAONE

Ritirato e trasformato nell'OdG G2.7

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole «ed internazionale», inserire le seguenti: «valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, promozione e facilitazione del trasferimento e impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese;».

2.11

SBROLLINI, FARAONE

Ritirato e trasformato nell'OdG G2.7

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole «cultura scientifica;», inserire le seguenti: «congiuntamente con i Ministeri competenti, funzioni di supporto alla costruzione di politiche integrate di sviluppo che coinvolgano il sistema universitario nazionale;».

2.12

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51-quater» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «sei» con la seguente: «sette»;*

b) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In aggiunta alle posizioni dirigenziali afferenti alle predette aree funzionali una posizione di livello dirigenziale generale è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.»;

c) *al comma 2, sostituire la parola:* «462.000» *con la seguente:* «693.000»

2.13 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire al Ministero dell'università e della Ricerca, lo sviluppo e il consolidamento delle attività di proprio interesse e attribuite all'Agenzia di valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale (ESG 2015), si prevede che:

a) la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del proprio bilancio, per un numero complessivo di 10 unità, di cui sei appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F4, tre appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F1 e una appartenente all'area funzionale seconda fascia retributiva F2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - ex comparto Ministeri per una spesa pari a euro 250.000 per l'anno 2020 ed a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2021 comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, attraverso nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) fino al completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a 15 unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica ed entro una spesa massima di € 525.000 annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo

massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.»

ORDINI DEL GIORNO

G2.7 (già emendamenti 2.7, 2.10, 2.11, 3.1)

SBROLLINI, FARAONE

Il Senato,

preso atto della propensione delle Università e degli Enti di Ricerca verso il contesto socio-economico, esercitato mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze ed il legame con le diverse parti sociali ed il mondo delle imprese;

atteso il ruolo determinante attualmente svolto dal settore accademico nell'ambito della comprensione e dell'analisi dei mutamenti sociali che oggi modificano radicalmente gli assetti economici, sociali e culturali,

impegna il Governo:

ad introdurre, tra le aree funzionali del Ministero dell'Università, un'area specificamente dedicata agli obiettivi della "terza missione", dedicata alla valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica allo sviluppo sociale, all'apertura da parte delle istituzioni universitarie verso la società, i cittadini e le imprese, al trasferimento e all'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese, al supporto della costruzione di politiche integrate di sviluppo che coinvolgano il sistema universitario nazionale, in coordinamento con gli altri Ministeri competenti;

a ridenominare, nell'ottica del perseguimento della "terza missione", la "Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati" del Ministero dell'Università in "Direzione generale per il coordinamento, la valorizzazione e il trasferimento della ricerca e dei suoi risultati".

G2.9 (già emendamento 2.9)

SBROLLINI, FARAONE

Il Senato,

preso atto delle strategiche funzioni svolte dall'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) nell'ambito

della garanzia della qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione e ricerca delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR,

impegna il Governo:

ad assegnare al Ministero dell'Università compiti più penetranti di quelli previsti dal presente decreto nei confronti dell'Anvur al fine di conferire al Ministero medesimo una più generale funzione di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia.

G2.100

MONTEVECCHI

Il Senato, in sede d'esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca, premesso che:

il provvedimento è finalizzato all'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca, con la conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

con riferimento all'articolo 2, al Ministero dell'Università e della ricerca - fatta salva la piena autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca - sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica, nonché, in coerenza con quanto stabilito a far tempo dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

inoltre il comma 1 dell'articolo 3 prevede l'assegnazione al Ministero dell'Università e della ricerca delle strutture e delle risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, nonché del personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo;

considerato che:

la ricerca, se valorizzata adeguatamente, rappresenta un elemento di crescita esponenziale per il nostro Paese, troppo spesso costretto a sacrificare i giovani più promettenti e le menti più brillanti che si vedono costretti a cercare lavoro all'estero perché in Italia non trovano il giusto spazio;

la Raccomandazione della Commissione (2005/251/CE), riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, presupponeva la creazione e la posa in opera di un "ambiente contrattuale" *ad hoc* per aumentare l'attrattività delle attività di ricerca e, nel caso italiano, per ridurre o azzerare la "fuga dei cervelli";

considerato altresì che:

numerose problematiche relative alla ricerca sono generate e condizionate dalla scarsa rappresentanza sindacale dei ricercatori, non prevedendo la normativa vigente, infatti, un comparto di contrattazione specifico per il personale degli Enti pubblici di ricerca (EPR);

la peculiarità di tale comparto risultata pertanto assai poco discussa e valutata nelle sedi di contrattazione integrativa, considerando, in proporzione, il numero ben più elevato del personale della Scuola (circa un milione di addetti), rispetto ai 25 mila degli EPR e i circa 50 mila delle Università;

valutato infine che:

è importante che il comparto dei lavoratori della ricerca sia ben rappresentato in relazione all'importanza che lo stesso può avere nella crescita del Paese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale, degli Enti di cui all'articolo 1 e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

SBROLLINI, FARAONE

Ritirato e trasformato nell'OdG G2.7

Al comma 1, sostituire le parole: «e la valorizzazione» con le seguenti: «, la valorizzazione e il trasferimento».

3.2

SBROLLINI, FARAONE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 4 sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 marzo»;*
- b) *al comma 6 sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 maggio».*

3.3

SBROLLINI, FARAONE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili e in deroga alle norme concernenti le ordinarie procedure di reclutamento, un concorso per la copertura di 65 posti di assistente e 75 posti di funzionario amministrativo. Il Ministero dell'università è autorizzato a bandire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili e in deroga alle ordinarie procedure di reclutamento, un concorso per la copertura di 35 posti di assistente e 75 posti di funzionario amministrativo. Nelle more dello svolgimento delle predette procedure concorsuali, per poter consentire l'immediato funzionamento delle strutture, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università sono autorizzati a ricorrere, a valere sulle facoltà assunzionali residue relative al *budget* degli anni precedenti, in proporzione pari rispettivamente al 75 per cento e al 25 per cento delle somme disponibili, agli altri strumenti di reclutamento previsti dalla normativa vigente nei limiti dei corrispondenti profili professionali.»

3.0.100 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Funzione dirigenziale tecnica)

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:

a) accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo;

b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;

c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;

d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, Consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni;

e) periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli.

2. Dalle disposizioni del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. A far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4-*bis*, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.»

3.0.200 (testo 3)/100

VERDUCCI

All'emendamento 3.0.200 (testo 3), sopprimere il comma 1.

3.0.200 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.bis

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca)

1. All'articolo 12, comma 4-*ter* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga».

2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 3, nella lettera e-*ter*), la parola: "comunque" è sostituita dalla seguente: "prioritariamente";

b) all'articolo 35, dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente: "3-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 8 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del dottorato di ricerca di cui alla lettera e-*ter*), del comma 3, e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei rela-

tivi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.";

c) all'articolo 52, comma 1-*bis*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-*quater*".».

3.0.300 (testo 3)/100

GIRO

All'emendamento 3.0.300 (testo 3), al capoverso «Art. 3-bis» apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, dopo le parole: "2021/2022" aggiungere le seguenti "sono salvaguardati i diritti del personale che matura i requisiti di stabilizzazione ai sensi della previgente normativa."»;*

- *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«4. Il limite della durata triennale dei contratti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione cui non si possa fare fronte nell'ambito della dotazione organica non si applica al personale delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

5. All'articolo 1, comma 654 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), dopo il secondo periodo, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio."»

3.0.300 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143 "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.

2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143, decorrono dall'anno accademico 2021/2022.

3. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole "fino all'anno accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso".»

Art. 4

4.1

MOLES, GALLONE, MODENA

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015 n.107, con particolare riferimento all'attuazione dei decreti legislativi previsti all'articolo 1 comma 180, nonché per dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto-legge, al fine di assolvere all'interesse pubblico di assicurare il buon andamento del sistema nazionale di istruzione e formazione, considerato che le dotazioni organiche del personale dirigenziale di seconda fascia già facente parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

risultano scoperte per oltre il 50 per cento e che la peculiarità delle funzioni dirigenziali da ricoprire rende necessario ricorrere in via prioritaria ad esperienze professionali già consolidate, maturate all'interno dell'amministrazione, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad effettuare nell'anno 2020 un piano straordinario di reclutamento, mediante apposita procedura selettiva, finalizzato all'inquadramento - su richiesta degli interessati - nel ruolo dei dirigenti tecnici di seconda fascia dei rispettivi dicasteri di coloro che, alla data di indizione della procedura:

a) siano già titolari di incarichi dirigenziali da almeno cinque anni, conferiti ai sensi dell'articolo 19 commi 5-bis e 6 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) abbiano conseguito costanti risultati positivi nel raggiungimento degli obiettivi loro affidati, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

c) abbiano ricevuto almeno un rinnovo dell'incarico dirigenziale precedentemente conferito dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

4-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma precedente accedono ad una selezione per titoli e colloquio finale. Salvo buon esito della selezione, i medesimi saranno tenuti alla frequenza di un corso di alta formazione previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con esito positivo.

4-quater. Le misure di cui al comma 4-bis sono effettuate a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 29 ottobre 2019 n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ridotta di 2.141.755,7 euro a decorrere dal 2020.».

4.100

LA COMMISSIONE

Al comma 7, sostituire le parole: «con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca».

4.101 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Al comma 12, sostituire le parole: «regolarità amministrativo» con le seguenti: «regolarità amministrativa».

Art. 5

5.1

PITTONI, SAPONARA, BARBARO

Sopprimere l'articolo.

5.100

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020, ed è destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

1.2.8. Testo 2 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
25 febbraio 2020
N. 2 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (1664)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 3

3.0.200 (testo 3)/100

VERDUCCI

Ritirato

All'emendamento 3.0.200 (testo 3), sopprimere il comma 1.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1664

XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca"

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 133 \(ant.\)](#)

15 gennaio 2020

[N. 134 \(pom.\)](#)

28 gennaio 2020

[N. 135 \(pom.\)](#)

29 gennaio 2020

[N. 136 \(pom.\)](#)

4 febbraio 2020

[N. 137 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2020

[N. 138 \(ant.\)](#)

12 febbraio 2020

[N. 139 \(ant.\)](#)

13 febbraio 2020

[N. 140 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

[N. 141 \(pom.\)](#)

19 febbraio 2020

[N. 142 \(pom.\)](#)

20 febbraio 2020

[N. 143 \(pom.\)](#)

25 febbraio 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 133 (ant.) del 15/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020
133ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 10,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che, alla luce della determinazione della Conferenza dei Gruppi parlamentari dell'8 gennaio, che ha stabilito che "l'Assemblea e le Commissioni non terranno seduta nella settimana dal 20 al 24 gennaio", non saranno convocate sedute nella prossima settimana. L'audizione del ministro Spadafora sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport, prevista in sede di Commissioni congiunte 7ª del Senato e VII della Camera, alle ore 11 di martedì 21 gennaio, sarà riprogrammata in altra data.

Prende atto la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Dismissione dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, con riferimento ai criteri di riparto del FUS (n. 348)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 15)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che la relatrice ha presentato una nuova proposta di risoluzione per l'affare assegnato in titolo, pubblicata in allegato al resoconto dell'8 gennaio.

La relatrice **MONTEVECCHI** (*M5S*) illustra la nuova proposta di risoluzione, soffermandosi sull'impegno al Governo in essa formulato.

Il senatore **MOLES** (*FIBP-UDC*) presenta e illustra una proposta alternativa di risoluzione, pubblicata in allegato, a sua prima firma e sottoscritta da senatori di tutte le componenti del centrodestra. Dopo aver richiamato l'ampia attività conoscitiva svolta ed evidenziato come non ci sia differenza se non

sotto il profilo terminologico e artistico tra circo tradizionale e contemporaneo, segnala come nella proposta alternativa di risoluzione si sottolinei l'esigenza di interventi che affrontino in maniera organica il futuro del circo in Italia e che siano finalizzati al benessere degli animali attraverso la predisposizione di aree attrezzate in applicazione della legge n. 337 del 1968; occorre infatti prevedere misure non esclusivamente concernenti gli animali, ma in primo luogo volte a garantire la disponibilità di idonei spazi per l'attività dei circhi.

Interviene la senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) per testimoniare, in qualità di ex sindaco e di animalista, come nelle ispezioni che ha a suo tempo svolto presso i circhi insieme a veterinari delle strutture pubbliche abbia sempre registrato massimo rispetto e piena tutela degli animali; non bisogna quindi, a suo giudizio, criminalizzare coloro che lavorano in questo settore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa alla fase delle votazioni.

Il senatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto convintamente contrario del suo Gruppo sulla nuova proposta di risoluzione della relatrice, viziata a suo avviso da un pregiudizio ideologico e da un'ossessione del politicamente corretto nei confronti del mondo animale che finiranno per penalizzare molte attività economiche, tra le quali il settore circense è solo la prima. Conclude sostenendo le ragioni della proposta alternativa di risoluzione, che il suo Gruppo ha sottoscritto, e ribadendo la necessità semmai di interventi volti a semplificare i rapporti tra i circhi - un settore che tanto ha dato al mondo dello spettacolo e che merita grande rispetto - e le pubbliche amministrazioni.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla nuova proposta della relatrice dicendosi profondamente convinto che con il tempo ci sarà una crescente attenzione al mondo animale, alla relazione tra l'uomo e gli altri esseri viventi e senzienti. È un'evoluzione che richiede tempo e che non può essere forzata a livello normativo; e tuttavia, a suo giudizio, la normativa deve tener conto di tale prospettiva e il mondo circense - del quale è innegabile il fascino e cui va riconosciuto grande rispetto - deve essere sfidato a pensarsi in modo diverso. Conclude sottolineando come la nuova proposta di risoluzione della relatrice affronti con equilibrio e senza posizioni draconiane la questione.

Anche la senatrice [RUSSO](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla nuova proposta di risoluzione della relatrice, unendosi alle considerazioni svolte dal senatore Rampi: nella società è mutata la sensibilità e l'attenzione verso gli esseri viventi che, senza nessuna preclusione nei confronti del mondo del circo - che considera di grande fascino - non si può considerare vivano in condizione di benessere in quella realtà.

Anche la senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla nuova proposta di risoluzione della relatrice, che considera molto equilibrata e improntata a un atteggiamento non ostile nei confronti del mondo del circo; tale proposta dà voce a una mutata sensibilità che caratterizza soprattutto le nuove generazioni, in tema di rispetto degli animali e di ambiente. A suo giudizio occorre, tenendo conto dell'evoluzione in atto, incentivare lo straordinario mondo circense e rivalutarlo come arte a tutti gli effetti.

Il senatore [MOLES](#) (*FIBP-UDC*) dichiara il voto del suo Gruppo, contrario sulla nuova proposta di risoluzione della relatrice e favorevole sulla proposta alternativa a sua prima firma; dopo aver riconosciuto l'indubbia evoluzione in atto nel rapporto con gli animali, esprime preoccupazione per l'intenzione di indirizzare la tipologia di spettacolo (con o senza animali) e osserva che sarebbe suicida, da parte dei circhi, non tutelare gli animali presenti nelle loro strutture. Per questa ragione la proposta alternativa di risoluzione impegna il Governo, a prescindere dalla revisione dei criteri di riparto del FUS, ad assicurare misure di tutela degli animali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di risoluzione della relatrice è posta ai voti e approvata, restando conseguentemente preclusa la votazione della proposta alternativa di risoluzione presentata dai senatori Moles, Barbaro, Iannone, Cangini, Saponara, Alderisi, Giro, e Borgonzoni.

IN SEDE REFERENTE

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Esame e rinvio)

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, che istituisce due Ministeri, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e prevedendo le necessarie autorizzazioni di spesa. I nuovi Ministeri succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali. L'articolo 2 del decreto-legge in esame definisce l'istituzione, le aree funzionali e l'ordinamento dei due Ministeri, mediante novelle al decreto legislativo n. 300 del 1999, e precisa che il Ministero dell'istruzione si articola in due Dipartimenti e che il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a 24, inclusi i 2 Capi Dipartimento. Al Ministero dell'università e della ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); le aree funzionali in cui il nuovo Ministero dell'università e della ricerca esercita le sue funzioni sono 22. L'articolo 2, comma 2, autorizza la spesa di 462.000 euro annui a decorrere dal 2020, connessi alla maggiore spesa di personale per l'aumento di 2 posizioni di dirigente generale che si aggiungono a seguito della divisione dei due Ministeri.

Illustra quindi nel dettaglio quanto previsto dell'articolo 3, che ripartisce le strutture e gli uffici tra i due Ministeri, tenuto conto che attualmente presso il MIUR sono complessivamente operanti 3 Dipartimenti. Le procedure di ricognizione e trasferimento delle strutture, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie sono individuate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 aprile 2020. Si tiene conto anche del personale già in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del decreto, che resta in tali posizioni. Dà quindi conto dell'*iter* e dei parametri per il trasferimento cui dovrà attenersi il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel quale sarà indicata la data di decorrenza del trasferimento. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, nella misura di due terzi per l'Istruzione e un terzo per l'Università e la ricerca, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il termine entro cui devono essere adottati i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione è fissato al 30 giugno 2020.

La dotazione organica complessiva dei due Ministeri non può essere superiore a quella del MIUR alla data di entrata in vigore del decreto-legge, incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale, da destinare al Ministero dell'università e della ricerca, nonché dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 155 del 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Inoltre si attribuisce congiuntamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca (oltre alle altre amministrazioni consorziate, e in sostituzione del soppresso MIUR) il controllo sul Consorzio interuniversitario CINECA, stabilendo anche che entro 120 giorni dalla data di entrata

in vigore del decreto-legge sono adottate le modifiche statutarie conseguenti.

Riferisce quindi sulle norme transitorie recate dall'articolo 4, il quale stabilisce che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di riorganizzazione, continuano a trovare applicazione i regolamenti attualmente vigenti in quanto compatibili. Gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del MIUR anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi. Inoltre, nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione, è stabilito transitoriamente il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione; sono inoltre dettate ulteriori norme in materia di uffici di diretta collaborazione e nomine per le posizioni dirigenziali, fermi restando gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Fino alla data di decorrenza del trasferimento di strutture e personale, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso MIUR; sono quindi disciplinate le procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia e l'assegnazione delle risorse finanziarie fino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono apportate le variazioni di bilancio. Sono poi espressamente individuate le norme abrogate in quanto incompatibili con le nuove previsioni ed è disciplinato il controllo della regolarità amministrativa e contabile svolto dal Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti dei due nuovi Ministeri.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore.

Il PRESIDENTE propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo alle ore 14 di mercoledì 22 gennaio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile" [\(n. 137\)](#)

(Osservazioni alle Commissioni 1a e 13a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) illustra, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo; dopo aver richiamato i tratti salienti della disciplina del Servizio nazionale della protezione civile e del provvedimento in esame, si sofferma sul suo articolo 8 che apporta una serie di integrazioni all'articolo 13 del Codice della protezione civile, concernente le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. La lettera a) dell'articolo 8 include nel novero delle strutture operative contemplate dall'articolo 13 del Codice anche le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali. La relazione governativa segnala che tale inserimento deriva da una richiesta dello stesso Dicastero. La relazione tecnica sottolinea poi che "dette strutture, attivabili solo in occasione di eventi emergenziali, sono già previste ed operanti ai sensi della direttiva del Ministro del 23 aprile 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 2015. Si tratta, pertanto, di attività che il suddetto Dicastero svolge a carico delle proprie risorse umane e strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente". La lettera b) del medesimo articolo interviene sul comma 2-bis dell'articolo 13 del Codice, che disciplina l'effettuazione di attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile: si precisa che tali attività riguardano anche i beni culturali e paesaggistici, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Tra le altre disposizioni dell'atto in esame, segnala anche la lettera b) dell'articolo 1, con la quale si precisa che, tra le attività e gli interventi connessi alla fase di superamento dell'emergenza, è inclusa anche la ricognizione dei danni subiti non solo dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, ma anche dai beni paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private.

Dopo aver ricordato che sullo schema di decreto in esame non è stata ancora acquisita l'intesa della Conferenza unificata né il parere del Consiglio di Stato, si riserva di formulare in una prossima seduta una proposta di osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,25.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI RISOLUZIONE
PRESENTATA DAI SENATORI**

**Moles, Barbaro, Iannone, Cangini, Maria Saponara, Francesca Alderisi, Giro, Lucia Borgonzoni
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 348**

La Commissione,

premesse che:

la Commissione ha svolto un'ampia attività conoscitiva finalizzata ad approfondire le diverse istanze di revisione dei parametri e criteri che regolano il funzionamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nonché le criticità e le eventuali proposte di modifica dei criteri di riparto del medesimo Fondo, attraverso il confronto con le diverse realtà operanti nel settore: dalla musica, al teatro, alla danza, alle attività circensi;

preso atto che:

con riferimento al Documento conclusivo della richiamata indagine conclusiva - Doc. XVII, n. 1, qualsiasi intervento di riforma del funzionamento del FUS deve muovere dal riconoscimento del valore e della portata delle attività inerenti il mondo dello spettacolo in termini di diffusione e trasmissione culturale, aggregazione sociale e valorizzazione del territorio;

valutato che:

appare necessario, oltreché opportuno, garantire la massima trasparenza in tutte le fasi che riguardano detto funzionamento (ammissione delle istanze, attribuzione dei punteggi, erogazione dei contributi), anche mediante l'introduzione di una forma di monitoraggio costante sulle realtà finanziate e sui requisiti, in modo da evitare rendite di posizione e garantire un'adeguata qualità delle attività finanziate;

considerato che:

l'arte circense rappresenta un patrimonio storico, artistico, educativo e culturale di autentica e radicata tradizione, espressione di valori interculturali, aggregativi, multietnici e sociali, nonché di un intrattenimento di qualità, diffusamente popolare e intergenerazionale, fondato su canoni alternativi a quelli della imperante omologazione;

uno dei tratti distintivi del circo è quello di saper generare una invidiabile attitudine al rinnovamento, che è opportuno assecondare e non ingabbiare né condizionare, perché l'arte è libera (articolo 33 Costituzione), lasciando pertanto agli artisti - e quindi al pubblico che fruisce di tali spettacoli - la facoltà di optare per il circo classico, contemporaneo o ogni altro genere espressivo;

se da un lato l'ampio dibattito sviluppatosi nella società italiana sulla presenza degli animali nei circhi appare lungi dal potersi considerare concluso e sicuramente risulta al momento privo di evidenze condivise, soprattutto di tipo scientifico; dall'altro i Paesi Europei di maggiore tradizione circense hanno fino ad oggi ritenuto di dover preferire la regolamentazione, anziché il divieto, della presenza degli animali nei circhi;

i circhi italiani nella quasi totalità dei casi dispongono di animali al seguito che vengono attualmente autorizzati ad allestire temporaneamente i loro spettacoli solo dopo rigorosi controlli da parte del servizio pubblico veterinario;

a partire dalle istanze di contributo per l'anno 2008 a valere sul FUS è stata opportunamente prevista l'attestazione che: "Il soggetto non ha riportato condanne per i delitti di cui al titolo IX *bis* del Libro II del Codice penale e non ha commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione Europea in materia di protezione degli animali", e che il decreto ministeriale 27 luglio 2017, confermando la predetta impostazione, richiede espressamente, a pena di inammissibilità, che la domanda di contributo presentata dalle imprese di produzione di circo e di circo contemporaneo sia corredata dalla dichiarazione di non aver riportato condanne definitive per i delitti in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali;

valutato infine che:

sussistono adeguate garanzie poste a tutela degli animali nella erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo;

i soggetti auditi dalla 7ª Commissione o che si sono espressi attraverso contributi scritti, in prevalenza non ritengono di dover optare per la dismissione dell'utilizzo degli animali nei circhi, fatta eccezione per LAV - Lega Anti Vivisezione e FNOVI - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani;

riepilogate sinteticamente le posizioni espresse dai soggetti auditi, quali:

la LAV Onlus, la quale ha affermato con chiarezza la sua posizione ormai consolidata da anni: vietare l'utilizzo degli animali nei circhi e favorire invece la riconversione degli spettacoli e il sostegno alle attività artistiche umane. A supporto di tale posizione si è più volte richiamato l'orientamento normativo in tal senso di molti Paesi, anche membri UE e la linea politica del precedente Governo che anche con riferimento al disegno di legge "Deleghe al Governo per il riordino della disciplina in materia di spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio" esprimeva la volontà del superamento dell'utilizzo degli animali nelle attività circensi; volontà confermata, da ultimo, anche dall'attuale Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Ai fini dunque del superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi e nell'ottica di una ridefinizione dei criteri e parametri per l'attribuzione dei fondi del FUS, la LAV Onlus ha chiesto che non sia più finanziato l'utilizzo degli stessi ma anzi si sostenga la riconversione dei numeri e delle attività circensi, con l'auspicio che tale riconversione avvenga al più presto anche in conseguenza della crisi economica, finanziaria, occupazionale e di pubblico del settore circense che rende necessario un rinnovamento orientato verso forme di circo contemporaneo che non prevedano appunto l'utilizzo di animali;

la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI), la quale ha ribadito, come già nell'audizione svolta nel 2017, che è necessario garantire la salute e il benessere degli animali, nonché la salute pubblica, e ha sottolineato di volere adottare in tal senso un approccio scientifico mettendo a

disposizione le conoscenze scientifiche acquisite in materia di rapporto uomo - animale tipico delle attività circensi tradizionali che oltre ad essere anacronistiche propongono una visione distorta del suddetto rapporto, senza tenere in considerazione il rispetto delle esigenze etologiche degli animali. La FNOVI ha richiamato inoltre l'attenzione su tutti quei fattori "stressogeni" tipici degli spettacoli circensi che influiscono notevolmente sul benessere animale e si dichiara dunque contraria alla detenzione degli animali per scopi ludici dell'uomo;

L'Ente nazionale circhi ha lanciato un vero e proprio grido d'allarme richiamando l'attenzione sulla principale emergenza con la quale le imprese del settore sono chiamate a fare i conti ogni giorno: la mancanza di aree pubbliche sulle quali i circhi, con o senza animali, devono poter allestire le loro strutture, in palese violazione di una legge approvata dal Parlamento nel 1968. Ha poi evidenziato il carattere "punitivo" che assumerebbe la dismissione degli animali dai circhi, in quanto avrebbe la conseguenza di privarli anche di tutte le specie domestiche che invece potranno continuare ad essere impiegate in ogni altro contesto di spettacolo, sport, palii, esposizioni, ecc., aggiungendo che le conseguenze su un settore che impiega migliaia di addetti (fra diretti e indotto) sarebbero esiziali anche dal punto di vista economico e occupazionale, per concludere che non spetta allo Stato imporre per decreto l'offerta artistica che i circhi debbono presentare al pubblico, in quanto sarebbe una forma aberrante di "proibizionismo", inconciliabile non solo con la libertà di impresa e di espressione artistica costituzionalmente garantite, ma anche con la cultura democratica che permea di sé ogni ambito della vita del nostro Paese;

esaminati i contributi scritti pervenuti da altri soggetti non auditi direttamente dalla 7ª Commissione, quali:

la Federazione europea detentori animali esotici (FEDEA), la quale si è dichiarata a favore del mantenimento dell'utilizzo degli animali nei circhi attraverso una corretta regolamentazione e dando agli operatori del settore la possibilità di gestire i Centri di recupero degli animali dismessi e/o anziani. In linea generale FEDEA ha chiesto una regolamentazione del settore circense attraverso una collaborazione costruttiva con gli imprenditori del settore;

il Club amici del circo (CADEC), che si è espresso a favore di un percorso di crescita e progresso in materia di animali nei circhi basato su criteri scientifici e oggettivi e finalizzato "a regolamentare senza vietare individuando i modi adeguati per lavorare con gli animali in funzione del loro benessere, rifiutando il pregiudizio "addestramento=maltrattamento";

il Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVELP), che ha posto l'attenzione sulla necessità di valutare il benessere degli animali presenti nei circhi sulla base di parametri metabolici e sull'osservazione oggettiva e in tempi giusti; una valutazione libera da condizionamenti ideologici e convinzioni personali che deve tenere conto del legame affettivo che viene a crearsi tra uomo e animale nonché delle conseguenze, in termini di benessere fisico e psicologico, generate dalla separazione. SIVELP, invitando a non confondere il benessere animale con la reazione psicologica che alcuni spettatori possono avere di fronte allo spettacolo che impiega animali, ha messo in luce come sia del tutto evidente che se gli animali nei circhi fossero in uno stato di stress cronico e quindi di malessere, avrebbero come conseguenza una ridotta durata della vita;

ritenuto dunque che occorra incentivare il circo in tutte le sue espressioni e declinazioni, ma che siano particolarmente urgenti interventi mirati a garantire condizioni dignitose di attendamento per i complessi - con e senza animali - e lo spettacolo viaggiante, necessitando di spazi idonei e attrezzati;

ricordato che in Europa le esperienze più avanzate di promozione e sviluppo del circo non hanno la pretesa di indirizzare la tipologia di spettacolo (con o senza animali) ma di assicurare *standard* di

qualità e professionalità, e che anche il caso più emblematico di circo contemporaneo, il *Cirque du Soleil*, ha più volte ribadito che la decisione di non utilizzare gli animali non ha altre motivazioni se non quelle artistiche;

impegna il Governo:

in attesa di provvedimenti normativi che, dopo la mancata approvazione dei decreti legislativi che avrebbero dovuto essere adottati entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge 22 novembre 2017, n. 175, affrontino in maniera organica il futuro del circo in Italia, a valutare, nell'ambito di un processo di revisione dei criteri di assegnazione dei contributi del FUS, l'opportunità di favorire misure finalizzate ad incentivare il benessere degli animali regolarmente presenti nei circhi italiani attraverso la predisposizione di aree attrezzate in applicazione della legge n. 337 del 1968.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 134 (pom.) del 28/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020
134ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Lorenza Bonaccorsi e per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede, dopo l'audizione informale, si è convenuto di integrare il ciclo di audizioni informali in merito all'affare assegnato n. 244, concernente gli "Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione" con un'ulteriore audizione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile" (n. 137)

(Osservazioni alle Commissioni riunite 1a e 13a. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La relatrice **MONTEVECCHI** (M5S) presenta e illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Lorenza BONCACCORSI esprime un parere favorevole sulla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta in votazione e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dopo che la relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) e il sottosegretario DE CRISTOFARO hanno rinunciato a svolgere la replica, il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 19 emendamenti al provvedimento in titolo, pubblicati in allegato. Avverte che si passa quindi alla loro illustrazione riservandosi di pronunciarsi sulle inammissibilità in un momento successivo.

La senatrice [RUSSO](#) (M5S) illustra gli emendamenti a sua prima firma 1.1, 2.6 e 2.8, con i quali si inserisce l'esplicito riferimento all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica nella denominazione del Ministero dell'università e della ricerca e in altre disposizioni del provvedimento in titolo.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.1, 2.3, 2.6 e 2.8.

Anche la senatrice [VANIN](#) (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.3.

Il presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento a sua prima firma 5.1, soppressivo dell'articolo 5, volto a evidenziare come la creazione di due distinti Ministeri non sia affatto priva di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti si intendono illustrati; il [PRESIDENTE](#) avverte che si è quindi conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

In merito all'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni informali sul provvedimento d'urgenza in esame si svolge un breve dibattito nel quale intervengono, con posizioni differenti, i senatori [GRANATO](#) (M5S), [CANGINI](#) (FIBP-UDC) e [SBROLLINI](#) (IV-PSI) e all'esito del quale la Commissione conviene di non svolgere alcuna audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 137

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo, valutato positivamente l'articolo 8, che apporta una serie di integrazioni all'articolo 13 del Codice, includendo nel novero delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile anche le

articolarzioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali, già previste e operanti ai sensi della direttiva del Ministro del 23 aprile 2015, nonché precisando che le attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile riguardano anche i beni culturali e paesaggistici, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

visto l'articolo 1, che alla lettera *b*) precisa che, tra le attività e gli interventi connessi alla fase di superamento dell'emergenza, è inclusa anche la ricognizione dei danni subiti non solo dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, ma anche dai beni paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private;

rilevato che:

i rapidi cambiamenti climatici, l'innalzamento progressivo del livello del mare, le bufere, le alluvioni, le inondazioni, gli straripamenti di fiumi e torrenti, insieme al problema dei terremoti moltiplicano le occasioni di pericolo per il nostro patrimonio;

i recenti eventi alluvionali di Venezia e di Matera hanno mostrato come di fronte ad eventi quasi imprevedibili e violenti, il nostro patrimonio culturale sia indifeso e rischi di essere danneggiato per sempre se non si ricorre ad interventi tempestivi;

rappresenta quindi un importante risultato l'inserimento del Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso le sue articolazioni centrali e periferiche, tra le strutture operative della Protezione civile, ad oggi attivabili solo in occasione di eventi emergenziali e nei limiti della disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso il Ministero stesso. Al contempo, tuttavia sarebbe utile potenziare e formare le strutture di emergenza, in grado di operare in maniera efficace e tempestiva nelle attività di recupero dei beni in occasioni di catastrofi, ma allo stesso tempo impiegate in attività di studio, monitoraggio, prevenzione;

considerato inoltre che.

la lettera *c*) dell'articolo 8 integra il disposto del comma 5 dell'articolo 13 del Codice, che demanda a un apposito D.P.C.M. la definizione delle modalità e delle procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività di protezione civile, al fine di prevedere che con lo stesso decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui - su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di emergenze di rilievo nazionale e limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali - il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni eventualmente previste con le ordinanze di protezione civile (disciplinate dall'articolo 25 del Codice);

tale disposizione ha il condivisibile intento di accelerare i lavori della protezione civile, tuttavia in riferimento proprio ai beni culturali e paesaggistici, richiederebbe maggiore attenzione la deroga in essa prevista relativamente a norme tecniche e autorizzazioni;

si esprime favorevolmente con i seguenti rilievi:

all'articolo 8, comma 5 lettera *c*), si valuti l'opportunità di attuare le deroghe alle norme tecniche, alle autorizzazioni, ai titoli e alle abilitazioni, previste a tutela dei beni culturali e paesaggistici, solo nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

si valuti inoltre l'opportunità di promuovere, in collaborazione con il MIBACT, una programmazione finalizzata alla prevenzione e messa in sicurezza del patrimonio culturale e paesaggistico;

si valuti infine l'opportunità di prevedere che gli enti locali o la stessa Protezione civile possano individuare, ciascuno nel proprio fabbisogno di dotazione organica, una figura tecnica di riferimento nell'ambito delle professioni dei beni culturali (archeologi, storici dell'arte, archivisti, sulla base delle esigenze), al fine di meglio coniugare le esigenze del recupero con quelle della tutela del patrimonio nelle situazioni di emergenza.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1664](#)

Art. 1

1.1

[Russo](#), [Vanin](#), [Corrado](#), [Montevecchi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "Ministero dell'università e della ricerca", con le seguenti: "Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca";*

b) *al comma 2, lettera a) sostituire le parole: "Ministero dell'università e della ricerca", con le seguenti: "Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca".*

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "Ministero dell'università e della ricerca", con le seguenti: "Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca", e le parole: "Ministro dell'università e della ricerca", con le seguenti: "Ministro dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca".

Art. 2

2.1

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 50», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)», inserire le seguenti: «, individuato come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione»*

b) *al capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)», inserire le seguenti: «, individuato come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca».*

2.2

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 50», dopo le parole: «esigenze formative;», inserire le seguenti: "supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'Istruzione Tecnica Superiore"

2.3

[Granato](#), [Montevecchi](#), [Vanin](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51», con il seguente:

«Art. 51

(*Ordinamento*)

1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a venticinque, ivi inclusi i capi dei dipartimenti».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché, per 0,193 milioni di euro nel 2020 e 0,231 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.4

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51» con il seguente:

«Art. 51

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a venticinque, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.".

2.5

[Sbrollini](#), [Parente](#), [Faraone](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 51», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il predetto limite numerico, al fine di favorire il rilancio dell'offerta formativa nell'area funzionale dell'istruzione tecnica e professionale e di potenziare l'alleanza strategica con il mondo del lavoro, anche in chiave di sostegno all'orientamento, all'occupabilità e alla crescita economica sostenibile, nella definizione dell'assetto organizzativo del Ministero, una posizione di livello dirigenziale generale, fra quelle da destinare ai due dipartimenti, è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche finalità di cui sopra, assicurando altresì l'attribuzione di funzioni distinte da quelle attinenti all'istruzione liceale.».

2.6

[Russo](#), [Vanin](#), [Corrado](#), [Montevecchi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 51-bis», nel comma 1, dopo le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» inserire le seguenti: «e artistica».

2.7

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 51-bis», nel comma 1, dopo la parola: «coreutica», aggiungere le seguenti: ", nonché le funzioni di valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, trasferimento e impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese"

2.8

[Russo](#), [Vanin](#), [Corrado](#), [Montevecchi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole «completamento dell'autonomia universitaria» inserire le seguenti: «e dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica»;*

b) *dopo le parole «formazione di grado universitario» inserire le seguenti: «e di alta formazione artistica e musicale»;*

c) *dopo le parole «razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria» inserire le seguenti: «e accademica».*

d) *dopo le parole «e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca» inserire le seguenti: «e nelle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica»;*

e) *dopo le parole «diffusione della cultura scientifica» inserire le seguenti: «e artistica».*

2.9

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», sostituire le parole «cura dei rapporti con l'», con le seguenti: «funzioni di indirizzo e vigilanza nei confronti dell'».

2.10

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole «ed internazionale», inserire le seguenti: «valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, promozione e facilitazione del

trasferimento e impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese;».

2.11

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole «cultura scientifica;», inserire le seguenti: «congiuntamente con i Ministeri competenti, funzioni di supporto alla costruzione di politiche integrate di sviluppo che coinvolgano il sistema universitario nazionale;».

2.12

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 51-quater» apportare le seguenti modificazioni:

a) *nel comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «sei» con la seguente: «sette»;*

b) *nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In aggiunta alle posizioni dirigenziali afferenti alle predette aree funzionali una posizione di livello dirigenziale generale è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.»;*

c) *nel comma 2, sostituire la parola: «462.000» con la seguente: «693.000»*

2.13

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire all'Agenzia nazionale di valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), lo sviluppo delle attività di interesse del Ministero dell'università e della ricerca relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale (ESG 2015), si prevede che:

a) *la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del proprio bilancio, per un numero complessivo di 10 unità, di cui otto appartenenti all'area terza e due all'area seconda del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - ex comparto Ministeri ed entro il limite massimo di spesa a regime pari a euro 550.000 annui come importo comprensivo del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio da assumere mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, attraverso nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*

b) *nelle more del completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR può continuare ad avvalersi di esperti della valutazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.»*

Art. 3

3.1

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e la valorizzazione» con le seguenti: «, la valorizzazione e il trasferimento».

3.2

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 marzo»;*

b) *al comma 6 sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 maggio».*

3.3

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili e in deroga alle norme concernenti le ordinarie procedure di reclutamento, un concorso per la copertura di 65 posti di assistente e 75 posti di funzionario amministrativo. Il Ministero dell'università è autorizzato a bandire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili e in deroga alle ordinarie procedure di reclutamento, un concorso per la copertura di 35 posti di assistente e 75 posti di funzionario amministrativo. Nelle more dello svolgimento delle predette procedure concorsuali, per poter consentire l'immediato funzionamento delle strutture, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università sono autorizzati a ricorrere, a valere sulle facoltà assunzionali residue relative al *budget* degli anni precedenti, in proporzione pari rispettivamente al 75 per cento e al 25 per cento delle somme disponibili, agli altri strumenti di reclutamento previsti dalla normativa vigente nei limiti dei corrispondenti profili professionali.»

Art. 4

4.1

[Moles](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

"4-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015 n.107, con particolare riferimento all'attuazione dei decreti legislativi previsti all'articolo 1 comma 180, nonché per dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto-legge, al fine di assolvere all'interesse pubblico di assicurare il buon andamento del sistema nazionale di istruzione e formazione, considerato che le dotazioni organiche del personale dirigenziale di seconda fascia già facente parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risultano scoperte per oltre il 50 per cento e che la peculiarità delle funzioni dirigenziali da ricoprire rende necessario ricorrere in via prioritaria ad esperienze professionali già consolidate, maturate all'interno dell'amministrazione, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad effettuare nell'anno 2020 un piano straordinario di reclutamento, mediante apposita procedura selettiva, finalizzato all'inquadramento - su richiesta degli interessati - nel ruolo dei dirigenti tecnici di seconda fascia dei rispettivi dicasteri di coloro che, alla data di indizione della procedura:

a) siano già titolari di incarichi dirigenziali da almeno cinque anni, conferiti ai sensi dell'articolo 19 commi 5-bis e 6 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) abbiano conseguito costanti risultati positivi nel raggiungimento degli obiettivi loro affidati, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

c) abbiano ricevuto almeno un rinnovo dell'incarico dirigenziale precedentemente conferito dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

4-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma precedente accedono ad una selezione per titoli e colloquio finale. Salvo buon esito della selezione, i medesimi saranno tenuti alla frequenza di un corso di alta formazione previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con esito positivo.

4-quater. Le misure di cui al comma 4-bis sono effettuate a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 29 ottobre 2019 n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ridotta di 2.141.755,7 euro a decorrere dal 2020.»

Art. 5

5.1

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3.2.1.3. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 135 (pom.) del 29/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a) MERCLEDÌ 29 GENNAIO 2020 135^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico e per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1664) *Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice, senatrice Angrisani, ha presentato alcuni emendamenti di correzione del testo, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) propone di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Si unisce il sottosegretario DE CRISTOFARO.

In assenza di obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere nella giornata di domani, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, l'audizione informale in merito all'affare assegnato n. 244, sugli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, ove vi sia la disponibilità degli auditi.

Concorda la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 15,55.

IN SEDE REDIGENTE

(1421) Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 novembre scorso.

Il **PRESIDENTE** dà lettura del parere della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Prende atto la Commissione.

Si passa alla fase delle votazioni.

Su proposta del **PRESIDENTE**, la Commissione conviene di accantonare momentaneamente gli ordini del giorno finora presentati, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 29 ottobre 2019 per esaminarli al termine delle votazioni sugli emendamenti, pubblicati in allegato al medesimo resoconto.

Il **PRESIDENTE** avverte che, poiché l'unico emendamento riferito all'articolo 1 è stato ritirato, sarà posto in votazione l'articolo 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'articolo 1 è posto ai voti e approvato.

Il relatore **VERDUCCI** (PD) invita a ritirare l'emendamento 2.1, sul quale altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Anna Laura ORRICO si esprime in senso conforme.

Posto in votazione, l'emendamento 2.1 è respinto.

Con successive distinte votazioni, sono quindi approvati gli articoli 2, 3, 4 e 5.

Dopo che il relatore **VERDUCCI** (PD) e il sottosegretario Anna Laura ORRICO hanno invitato a ritirare gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3, sui quali altrimenti il parere è contrario, in assenza della proponente, detti emendamenti sono dichiarati decaduti.

Con successive distinte votazioni sono approvati gli articoli 6 e 7.

Il relatore **VERDUCCI** (PD) e il sottosegretario Anna Laura ORRICO invitano a ritirare gli emendamenti 8.1 e 8.2, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Con distinte votazioni gli emendamenti 8.1 e 8.2 sono quindi respinti.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 8.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 9.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che su tale emendamento la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che pertanto la sua eventuale approvazione comporterebbe la rimessione all'Assemblea del disegno di legge n. 1421.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) e il sottosegretario Anna Laura ORRICO esprimono parere contrario sull'emendamento 9.1.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 9.1.

Con successive distinte votazioni sono approvati gli articoli 9, 10, 11 e 12.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) e il sottosegretario Anna Laura ORRICO invitano a ritirare l'emendamento 13.1, sul quale altrimenti il parere è contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 13.1 è respinto.

L'articolo 13, posto ai voti, è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno, precedentemente accantonati.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) presenta e illustra l'ordine del giorno G/1421/4/7, pubblicato in allegato, nel quale si dà conto della possibilità di approvare in via definitiva il testo definito dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

Il sottosegretario Anna Laura ORRICO propone riformulazioni per gli ordini del giorno G/1421/1/7, G/1421/2/7 e G/1421/3/7, che il Governo sarebbe disponibile ad accogliere. Accoglie l'ordine del giorno del relatore G/1421/4/7.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), accogliendo la proposta del Governo, riformula gli ordini del giorno G/1421/1/7 e G/1421/2/7 in testi 2, pubblicati in allegato.

La senatrice [GRANATO](#) (M5S), accogliendo la proposta del Governo, riformula l'ordine del giorno G/1421/3/7 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Anna Laura ORRICO accoglie gli ordini del giorno poc'anzi riformulati in testi 2 dalle rispettive proponenti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è concluso, con l'accoglimento da parte del Governo, l'esame degli ordini del giorno.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore, senatore Verducci, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo degli articoli del disegno di legge n. 1421, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1664](#)

Art. 1

1.100

La relatrice

Al comma 3, sostituire le parole: «e di 80.000 annui» con le seguenti: «e di euro 80.000 annui»

Art. 2

2.101

La relatrice

Al comma 1, capoverso Art. 51-ter, comma 1 sostituire le parole: «delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale» con le seguenti: «delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

2.100

La relatrice

Al comma 1, capoverso Art. 51-ter, comma 1, sostituire le parole: «in materia universitaria e alta formazione» con le seguenti: «in materia universitaria e di alta formazione».

Art. 3

3.100

La relatrice

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «presta servizio a qualunque titolo» con le seguenti: «vi presta servizio a qualunque titolo».

3.101

La relatrice

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «e del Ministro della pubblica amministrazione» con le seguenti: «e con il Ministro per la pubblica amministrazione» e sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 4

4.100

La relatrice

Al comma 7, sostituire le parole: «con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca».

4.101

La relatrice

Al comma 12, sostituire le parole: «responsabilità amministrativo» con le seguenti: «responsabilità amministrativa».

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1421](#)

G/1421/1/7 (testo 2)

[Saponara](#), [Pittoni](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#), [Rufa](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1421, recante "Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura",

premesso che:

per conseguire il titolo di bibliotecario sono necessari anni di formazione specifica, di base e

avanzata;

tanti bibliotecari provvisti di *curricula* eccellenti lavorano nelle biblioteche italiane da precari, spesso con retribuzioni irrisorie;

la grave carenza di personale bibliotecario nelle biblioteche nazionali centrali, che insieme all'ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche) costituiscono l'infrastruttura bibliografica fondamentale dell'Italia, si deve risolvere assumendo personale altamente qualificato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di procedere quanto prima al reclutamento di bibliotecari per risolvere il problema degli organici di biblioteche e archivi, prospettando soluzioni adeguate che tengano conto dell'esistenza di persone altamente qualificate per ricoprire questi ruoli.

G/1421/2/7 (testo 2)

[Saponara](#), [Pittoni](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#), [Rufa](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1421, recante "Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura",

premesso che:

sebbene la crisi libraria sia un dato di fatto e questo disegno di legge intenda fornire una risposta al settore, si intende dare il giusto rilievo anche ad una crisi parallela: quella delle edicole;

le edicole stanno scomparendo e il fenomeno è materialmente palpabile perché, intorno a noi, nelle nostre città, paesi e quartieri, quasi ogni giorno si nota una saracinesca abbassata con un cartello "vendesi";

già tra il 2014 e il 2015 il dato di crisi era palese con la chiusura di circa 13.000 edicole in 13 anni, mentre i dati aggiornati al 2018, ci informano di circa 26.000 edicole rimaste in tutt'Italia, contro le 40.000 degli scorsi anni;

se riprendiamo alcuni dati dei Rapporti 2016 e 2017 sull'industria dei quotidiani in Italia della Federazione italiana Editori Giornali, scopriamo che la contrazione del mercato è di livello elevato. Nel 2007 il fatturato di settore contava più di 41 miliardi di euro mentre, a circa 8 anni di distanza, si è registrato un calo del 26%, con un fatturato annuo di 30 miliardi. Nell'ambito esclusivo dei quotidiani, il fatturato si è praticamente dimezzato arrivando da 4 miliardi a 2 miliardi scarsi. La diffusione dei giornali quotidiani nel 2007 era di 5,4 milioni di copie (+4 milioni di copie di quotidiani gratuiti). Nel 2015 la diffusione dei quotidiani è scesa a 2,9 milioni di copie con i giornali gratuiti praticamente in fallimento. La tendenza è quella della decrescita costante, considerando anche lo sviluppo di realtà come Google e Facebook che con i loro sistemi di news vanno a impoverire ancora di più il fatturato dei tradizionali gruppi editoriali;

per quanto riguarda i guadagni, questi sono ben al di sotto della media: si stima un aggio che si attesta a meno del 20 per cento (ciò significa che un edicolante guadagna meno di 20 centesimi ogni quotidiano da 1 euro venduto);

tutta la crisi editoriale è accomunata dal calo dell'interesse verso la lettura d'approfondimento. Si nota soprattutto nei dati dell'editoria libraria dove il 60 per cento della popolazione non ha letto nemmeno un libro negli ultimi 365 giorni. Si nota allo stesso tempo nelle edicole dove i quotidiani (che spesso vengono tenuti in vita da sovvenzioni pubbliche e pagati tramite la vendita di spazi pubblicitari, in calo però del 27 per cento) sono acquistati ormai per lo più da over 50, riducendo la tiratura o addirittura chiudendo;

di conseguenza per conseguire uno stipendio pieno - togliendo costi e spese - bisogna inventarsi qualcosa di diverso, come ad esempio fornire servizi e prodotti collaterali a quelli classici da edicola (ricariche di cellulari, fotocopie, ricezione pacchi, servizio di pagamento multe, etc);

è innegabile che anche le edicole contribuiscono alla diffusione della lettura, visto che molti testi vengono venduti tramite questo canale e anche i libri vanno ad arricchire quel ventaglio di offerte che le edicole forniscono per cercare di sopravvivere alla crisi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di individuare soluzioni volte a risolvere in maniera adeguata la profonda crisi che riguarda il settore delle edicole.

G/1421/3/7 (testo 2)

[Marilotti](#), [Granato](#), [Montevecchi](#), [Laniece](#), [Rampi](#), [Iori](#), [Russo](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

La Commissione, in sede di discussione del disegno di legge n. 1421, recante "Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura",

premesso che:

l'articolo 2 individua un piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, l'articolo 3 definisce i patti locali per la lettura e l'articolo 5 riconosce e promuove la lettura come momento didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza;

considerato che:

la Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione, favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini;

gli obiettivi di promozione e sostegno alla lettura sono raggiungibili con interventi di diversa natura, attraverso la sinergia di Stato, Regioni e degli altri enti territoriali, secondo il principio di leale collaborazione;

ritenuto inoltre che:

negli scenari formativi e didattici contemporanei appare un'esigenza ormai ineludibile quella di valorizzare le biblioteche scolastiche affidando alla gestione delle stesse personale appositamente formato e qualificato;

è necessario, altresì, prevedere una dotazione economica aggiuntiva per istituire premi in libri per gli studenti meritevoli, nonché favorire, per quanto possibile, un passaggio nelle scuole di autori che presentino i loro libri al grande pubblico, stimolando in tal modo l'interazione tra eventi pubblici e mondo della Scuola;

occorre incentivare e approfondire la conoscenza dei poeti viventi, istituendo un circuito virtuoso di poeti e studiosi di poesia contemporanea, che possano attraverso *reading* ed eventi formativi, coinvolgere e promuovere nelle scuole la conoscenza della poesia e delle altre forme espressive;

è importante recuperare le positive esperienze maturate con progetti come «Nati per leggere», i «Presidi del libro», il *book sharing* e analoghe iniziative finalizzate alla promozione della lettura e al recupero, alla circolazione e rivalutazione dei libri, quali strumenti di cultura e di formazione della persona, valorizzando, nel medesimo tempo e a tal fine, tutte le iniziative che si svolgono in luoghi non deputati alla lettura per incentivare e coinvolgere un pubblico sempre più vasto di potenziali lettori;

è necessario, infine, incentivare e salvaguardare la presenza sul territorio delle librerie indipendenti, che rappresentano una rete di presidi e di diffusione culturale, nonché istituire per le librerie più virtuose un sistema premiante prevedendo corsi di formazione permanente gratuiti;

impegna il Governo:

a intraprendere le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, finalizzati ad attuare anche attraverso il «Centro per il libro e la lettura» ogni misura di indirizzo necessaria per diffondere la circolazione del libro, la conoscenza della poesia contemporanea nelle Scuole e per introdurre forme di premialità per le librerie virtuose.

G/1421/4/7

Il Relatore

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1421, recante "Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura",

premesso che l'articolo 13, che dispone la decorrenza dell'efficacia dal 1° gennaio 2020, data anteriore a quella della prossima entrata in vigore, consente di comprendere in alcune delle misure previste anche attività o evenienze realizzate o iniziate dopo il 31 dicembre 2019 e prime dell'entrata in vigore;

considerato, in particolare, che l'articolo 5 consente alle scuole statali di promuovere le iniziative di cui al comma 3, lettere *a*) e *b*), anche avvalendosi delle risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle concernenti l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107e che pertanto anche le iniziative già intraprese nel lasso di tempo in questione e riconducibili a quelle indicate nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 5, comma 3, sarebbe incluse nelle provvidenze già disponibili nonché nelle nuove disponibilità di cui al comma 4;

considerato inoltre che l'articolo 6, comma 3, prevede il conferimento al Fondo "Carta della cultura", di cui al comma 2, i proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati per il conseguimento delle finalità del Fondo, dunque non necessariamente con destinazione espressa e specifica al Fondo da istituire, ma anche riconducibili alle sue finalità e perciò in ipotesi già maturati prima dell'entrata in vigore della legge;

considerato altresì che l'articolo 7, in tema di donazioni librerie, integra l'articolo 16, comma 1, della legge n. 166 del 2016, al fine di includere i libri e i relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili tra i beni per i quali non opera la presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 e che l'efficacia retroattiva della nuova disciplina in discussione consente di riferire tale disposizione anche ai casi occorsi nel periodo intermedio che precede la data di entrata in vigore;

premesso che l'articolo 11 del disegno di legge abroga, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 e il d.m. n. 227 del 2018 e considerato che si tratta di norme sostanzialmente assorbite e superate da quelle, corrispondenti, contenute nello stesso disegno di legge ed efficaci dalla stessa data, cosicché non vi saranno sovrapposizioni normative per lo stesso periodo in riferimento a casi rilevanti ai fini dell'applicazione di tali normative,

preso atto che, in applicazione delle norme abrogate, non vi sono casi pendenti di applicazione della normativa in questione, dovendosi escludere, pertanto, la possibilità di violare ogni forma di legittimo affidamento,

impegna il Governo:

a considerare, nell'applicazione della nuova disciplina in discussione e in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 13, 5, 6 e 7 richiamati in premessa, le situazioni di fatto realizzate o intraprese dal 1° gennaio e fino alla data di entrata in vigore della disciplina medesima.

1.3.2.1.4. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 136 (pom.) del 04/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020
136^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

[\(1664\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto del parere formulato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul provvedimento in titolo, nonché di quello formulato dalla 14a Commissione sul provvedimento in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Prende atto la Commissione.

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S), dopo aver presentato un testo corretto dell'emendamento 4.101, pubblicato in allegato, propone di rinviare il seguito dell'esame alle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Vito Cozzoli a Presidente del Consiglio di amministrazione della società "Sport e Salute Spa" [\(n. 43\)](#)

(Parere al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) illustra la proposta di nomina in titolo e propone di esprimersi favorevolmente.

Il senatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la contestualità dell'audizione del ministro Spadafora sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport, svolta nella mattina in sede congiunta con la VII Commissione della Camera dei deputati, e dell'esame della proposta di nomina in titolo, auspicando che sia il segnale di una ripresa delle iniziative nel settore dello sport e ricordando, in particolare, l'importanza di adottare i decreti attuativi della delega conferita al Governo con l'approvazione del disegno di legge n. 1372. A nome del proprio Gruppo dichiara che non sussistono ragioni per non procedere nella seduta odierna con la votazione sulla proposta di nomina n. 43, riservandosi di esprimere una valutazione sul Presidente di "Sport e salute Spa", ove nominato, alla luce del suo operato e preannunciando la richiesta di una audizione per l'illustrazione delle linee programmatiche del suo mandato.

La senatrice [IORI](#) (*PD*) interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di nomina, sottolineando le competenze giuridiche, scientifiche e culturali, nonché la solida esperienza maturata dal candidato proposto dal Governo, il cui *curriculum* considera degno di grande apprezzamento. Condivide la proposta avanzata dal senatore Barbaro di svolgere una sua audizione, dopo la nomina, sulle linee programmatiche del suo incarico.

Il senatore [MOLES](#) (*FIBP-UDC*) si unisce al senatore Barbaro nel sottolineare la contestualità dell'odierna audizione del ministro Spadafora sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport e dell'esame della proposta di nomina in titolo, rimarcando come "Sport e salute SpA" sia un organismo fondamentale per l'attuazione delle politiche in materia di sport. Dichiara la disponibilità del suo Gruppo a procedere nella seduta odierna con la votazione sulla proposta di nomina n. 43, auspicando che il Presidente della società, che ha un *curriculum* di grande rilievo, intervenga in audizione dinanzi alla Commissione, dopo la nomina, per illustrare gli indirizzi del suo programma.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) interviene per manifestare il giudizio molto positivo sul *curriculum* del candidato, dichiarando quindi il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di nomina.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano i senatori: Luisa [ANGRISANI](#) (*M5S*) (in sostituzione della senatrice De Lucia), [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), Lucia [BORGONZONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*), Margherita [CORRADO](#) (*M5S*), Bianca Laura [GRANATO](#) (*M5S*), [IANNONE](#) (*FdI*), Vanna [IORI](#) (*PD*), [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), [MARILOTTI](#) (*M5S*), [MOLES](#) (*FIBP-UDC*), Michela [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), Loredana [RUSSO](#) (*M5S*), [SACCONE](#) (*FIBP-UDC*) (in sostituzione della senatrice Alderisi), Maria [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*), Daniela [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*), Orietta [VANIN](#) (*M5S*) e [VERDUCCI](#) (*PD*).

La proposta di nomina in titolo è approvata con 18 voti favorevoli e uno contrario.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione - Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ([COM \(2018\) 321 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ([COM \(2018\) 322 definitivo](#))

Proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2018) 323 definitivo)

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) illustra per quanto di competenza gli atti in titolo. Ricorda in primo luogo che, a maggio 2018, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte relative al nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; il nuovo bilancio entrerà in vigore il 1° gennaio 2021. I principi ispiratori che la Commissione europea ha seguito nella predisposizione del nuovo Quadro finanziario pluriennale vengono elencati nella comunicazione (COM (2018) 321): in linea generale, la Commissione propone un aumento dei finanziamenti attuali nei settori prioritari, specialmente - per quanto di competenza - nella ricerca, nella innovazione e nei giovani.

Riferisce quindi sull'architettura complessiva del nuovo bilancio pluriennale, segnalando, tra i settori prioritari, quello intitolato "Mercato unico, innovazione e agenda digitale": nel suo ambito sono compresi i settori "Ricerca e innovazione", con uno stanziamento complessivo di 114,8 miliardi di euro, ripartiti tra Orizzonte Europa, con 97,6 miliardi di dotazione; Euratom per la ricerca e la formazione; ITER, reattore termonucleare sperimentale internazionale, con lo scopo di utilizzare la fusione come fonte di energia, con 6 miliardi di finanziamento; Spazio, con il Programma spaziale europeo. Passa poi al settore prioritario "Coesione e valori", al cui interno - per quanto di interesse - opera il settore "Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori", con il Fondo sociale europeo +, Erasmus +, la cui dotazione viene raddoppiata, raggiungendo un totale di 30 miliardi di euro, il Corpo europeo di solidarietà (1,26 miliardi di euro, anche in questo caso con un sensibile aumento dei fondi), Giustizia, diritti e valori ed Europa creativa che include al suo interno MEDIA, con l'obiettivo di promuovere la cultura e i valori europei in chiave identitaria. Segnala infine che nell'ambito del settore prioritario "Pubblica amministrazione europea" sono presenti le voci di bilancio relative, fra l'altro, alle scuole europee.

Illustra poi la proposta di regolamento sul QFP (COM (2018) 322) che si compone di 24 articoli recanti requisiti tecnici e strumenti specifici di azione; la Commissione europea propone un massimale di impegni di 1.134,6 miliardi di euro a prezzi costanti del 2018 e un massimale per i pagamenti pari a 1.104,8 miliardi di euro a prezzi costanti del 2018.

La proposta di accordo interistituzionale tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione sulla disciplina di bilancio (COM (2018) 323) ha lo scopo di dare applicazione alla disciplina di bilancio e si compone di tre parti; nella terza, relativa alla sana gestione finanziaria, si sancisce che la Commissione europea è tenuta a trasmettere una programmazione finanziaria completa, strutturata per rubrica, settore e linea di bilancio, distinguendo la legislazione in vigore e le proposte legislative pendenti; si prevede inoltre un'apposita procedura per l'istituzione di nuove agenzie e scuole europee per quanto riguarda la incidenza sul bilancio generale dell'Unione.

Nei mesi di maggio e giugno 2018 la Commissione europea ha quindi proceduto a presentare le proposte legislative relative ai programmi cui sarà demandata la concreta implementazione del nuovo Quadro finanziario pluriennale. Tra queste, segnala la proposta di regolamento "Orizzonte Europa", programma quadro di ricerca e innovazione, che ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione (COM (2018) 435). Il programma avrà una dotazione finanziaria pari a 97,6 miliardi, a fronte dei 75 miliardi circa del programma 2014-2020, diventando pertanto il programma di finanziamento della scienza e dell'innovazione più rilevante. Sottolinea come nella Relazione presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, il Governo abbia espresso una valutazione positiva della proposta, specie per l'introduzione, rispetto all'attuale programma *Horizon 2020*, di "elementi di maggior connessione tra la ricerca, l'innovazione e la competitività industriale che, auspicabilmente, dovrebbero accrescere anche gli investimenti privati in ricerca e sviluppo". Il Governo sottolinea però come siano auspicabili "maggiori dotazioni a disposizione delle università e degli enti pubblici di ricerca, in modo che i finanziamenti europei contribuiscano ad accrescere, su

base competitiva, i fondi di un sistema ancora sottofinanziato rispetto alle medie internazionali". Si sofferma quindi sulla Proposta di regolamento che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (COM (2018) 447), con l'obiettivo di unificare in un programma altamente integrato tutte le attività dell'UE in questo settore strategico (in particolare i programmi Galileo, EGNOS, Copernicus e SST), e fornire un quadro coerente per gli investimenti futuri, offrendo più visibilità e flessibilità. La dotazione complessiva per il 2021-2027 dovrebbe ammontare a 16 miliardi di euro, di cui 9,7 per Galileo ed EGNOS e 5,8 per Copernicus. Cita poi la Proposta di regolamento concernente Erasmus, il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (COM (2018) 367), con una dotazione di 30 miliardi di euro - raddoppiata, dunque, rispetto al QFP 2014-2020. Il Governo, nel guardare con soddisfazione al raddoppiamento dei fondi destinati a Erasmus +, ha sottolineato tra l'altro che, "volendo rafforzare la componente 'giovani', il nuovo programma dovrà concentrarsi sull'inclusione e cercare di raggiungere un numero più elevato di giovani che beneficiano di minori opportunità. Ciò dovrebbe permettere a più giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o lavorare". Cita quindi la Proposta di regolamento relativo al programma "Europa creativa" (COM (2018) 366), che persegue l'obiettivo di promuovere la cultura e i valori europei che contribuiscono a formare l'identità dell'Unione: il nuovo programma dovrebbe consentire una maggior responsabilizzazione dei cittadini attraverso la promozione e la tutela dei diritti e dei valori fondamentali, nonché la creazione di opportunità di impegno e partecipazione democratica al confronto politico e nella società civile. Esso comprenderà inoltre un'importante sezione MEDIA, dotata di fondi per promuovere ulteriormente il cinema europeo e i settori creativi e audiovisivi in generale. Nella propria Relazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 234 del 2012, il Governo ha espresso una valutazione complessivamente positiva sulle finalità generali della proposta, rilevando però come il *budget*, ancorché in crescita rispetto alla programmazione attuale, non soddisfi pienamente le esigenze, in particolare del settore audiovisivo, ritenendo che "lo stanziamento destinato a MEDIA", in particolare, resti "insufficiente alle esigenze e obbliga a rigettare proposte con punteggi molto alti, potenzialmente utili al settore." Riferisce, infine, sullo stato dei negoziati in sede di Consiglio nonché sulla posizione espressa dal Parlamento europeo, che a novembre 2018 ha segnalato la necessità di raddoppiare le risorse per affrontare la disoccupazione giovanile e triplicare le risorse per Erasmus +.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [GRANATO](#) (M5S) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'affare assegnato n. 244, in materia di Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione; in qualità di relatrice per quella procedura, propone di concludere l'esame dell'affare assegnato, preannunciando la presentazione di una proposta di risoluzione che potrebbe essere esaminata nella seduta di giovedì.

Concorda la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come stabilito poc'anzi, l'ordine del giorno delle sedute della Commissione della settimana corrente è integrato con l'esame dell'affare assegnato n. 244 (Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1664](#)

Art. 4

4.101 (testo corretto)

la Relatrice

Al comma 12, sostituire le parole: «regolarità amministrativo» con le seguenti: «regolarità amministrativa».

1.3.2.1.5. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 137 (pom.) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
137^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Anna Ascani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina di Roberto Cicutto a Presidente della Fondazione "la Biennale di Venezia" (n. 44)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [GRANATO](#) (M5S) propone di svolgere l'audizione del candidato del Governo.

Sulla proposta della senatrice Granato interviene il senatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC), che si dice assolutamente contrario, non comprendendo le ragioni della richiesta e sottolineando come la Commissione non abbia proceduto in tal senso in precedenti occasioni.

Il senatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az), nel ritenere legittima la richiesta avanzata dalla senatrice Granato, ritiene più opportuno procedere con la votazione del parere, sottolineando la piena esaustività del curriculum del candidato del Governo, e svolgere l'audizione successivamente alla nomina.

Al senatore Barbaro si unisce il presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az).

Anche la senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) e il senatore [IANNONE](#) (Fdi) ritengono preferibile procedere con la votazione del parere e programmare un'audizione del Presidente della Fondazione "La Biennale di Venezia" in un momento successivo alla nomina.

La senatrice [GRANATO](#) (M5S) si rimette alle indicazioni della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) prende quindi atto che è emerso un orientamento condiviso volto a procedere nella seduta odierna con la votazione del parere al Governo sulla proposta di nomina in titolo e a programmare quanto prima, come sollecitato dalla senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), l'audizione del

presidente della Fondazione in titolo, una volta perfezionata la procedura di nomina.

Conviene la Commissione.

La relatrice [IORI](#) (PD) illustra la proposta di nomina in titolo e propone di esprimersi favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano i senatori: Francesca [ALDERISI](#) (FIBP-UDC), Luisa [ANGRISANI](#) (M5S), [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az), Lucia [BORGONZONI](#) (L-SP-PSd'Az), [CANGINI](#) (FIBP-UDC), Margherita [CORRADO](#) (M5S), Danila [DE LUCIA](#) (M5S), [GIRO](#) (FIBP-UDC), Bianca Laura [GRANATO](#) (M5S), [IANNONE](#) (FdI), Vanna [IORI](#) (PD), [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), [MOLES](#) (FIBP-UDC), Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S), [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az), Loredana [RUSSO](#) (M5S), Maria [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), Daniela [SBROLLINI](#) (IV-PSI), Orietta [VANIN](#) (M5S) e [VERDUCCI](#) (PD).

La proposta di nomina in titolo è approvata con 18 voti favorevoli, un voto contrario e un astenuto.

IN SEDE REFERENTE

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del provvedimento in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti; segnala che sull'emendamento 2.13 il parere della Commissione bilancio è sospeso.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) presenta riformulazioni per gli emendamenti 2.1, 2.4 e 2.12, pubblicate in allegato, volte a superare il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Prende atto la Commissione.

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) preannuncia la presentazione di una o più proposte di modifica al provvedimento in titolo; propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1664](#)

Art. 2

2.1 (testo 2)

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 50», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)», inserire le seguenti: «, individuato, senza oneri finanziari per lo Stato, come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione».*

b) *al capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)», inserire le seguenti: «, individuato, senza oneri finanziari per lo Stato, come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca».*

2.4 (testo 2)

[Sbrollini, Faraone](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51» con il seguente:

*«Art. 51
(Ordinamento)*

1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a venticinque, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 148.708 euro per l'anno 2020 e a 223.063,69 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 148.708 euro per l'anno 2020 e 223.063,69 euro annui a decorrere dal 2021.»

2.12 (testo 2)

[Sbrollini, Faraone](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 51-quater», nel comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «sei» con la seguente: «sette»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 51 -quater », nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In aggiunta alle posizioni dirigenziali afferenti alle predette aree funzionali una posizione di livello dirigenziale generale è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.»;*

c) *al comma 1, capoverso «Art. 51 -quater », nel comma 2, sostituire la parola: «462.000» con la seguente: «693.000»;*

d) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 51-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pari a 231.000 a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 231.000 euro a decorrere dall'anno 2020»*

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 138 (ant.) del 12/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCLEDÌ 12 FEBBRAIO 2020
138ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1664) *Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Modena aggiunge la propria firma all'emendamento 4.1.

Prende atto la Commissione.

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) presenta e illustra l'emendamento 1.1000 pubblicato in allegato, proponendo di fissare il termine per eventuali subemendamenti alle ore 10 di domani, giovedì 13 febbraio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1664](#)

Art. 1

1.1000

La Relatrice

Al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole:* «1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020», *con le seguenti:* «2.552.000 euro nell'anno 2020 e 2.683.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021»;

b) *all'articolo 2:*

1) *al comma 1, capoverso «Art. 49», nel comma 1, dopo le parole:* «di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», *aggiungere le seguenti:* «e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»;

2) *al comma 1, capoverso «Art. 50», nel comma 1, sostituire le parole:* «dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore» *con le seguenti:* «del sistema educativo di istruzione e formazione, anche in materia di istruzione tecnica superiore», *dopo le parole:* «programmi operativi», *inserire le seguenti:* «nazionali nel settore dell'istruzione» *e dopo le parole:* «finanziati dall'Unione europea;» *inserire le seguenti:* «istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;»;

3) *al comma 1, capoverso «Art. 51», nel comma 1, sostituire la parola:* «ventiquattro» *con la seguente:* «venticinque»;

4) *al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», nel comma 1, sostituire le parole:* «; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica,» *con le seguenti:* «dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore;», *sostituire le parole:* «comunitario ed» *con le seguenti:* «europeo e» *e dopo le parole:* «programmi operativi», *aggiungere la seguente:* «nazionali»;

5) *al comma 1, capoverso «Art. 51-quater», nel comma 1, sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* «sette»;

6) *al comma 2, sostituire le parole:* «462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» *con le seguenti:* «847.000 euro nel 2020 e di 924.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021»;

c) *all'articolo 3:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* «presta servizio a qualunque titolo» *inserire le seguenti:* «presso detto Dipartimento»;

2) *al comma 2, dopo le parole:* «sono assegnate», *inserire le seguenti:* «le strutture,» *e dopo le parole:* «presta servizio a qualunque titolo» *inserire le seguenti:* «presso detto Dipartimento»;

3) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

"3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono determinate nella misura di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto. Alla predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto delle «Funzioni centrali» e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi."

4) *sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:* «4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti

criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di una apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad *personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo deve indicare la data di decorrenza del trasferimento.

5. Il personale appartenente ad altre Amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3 partecipa alla procedura di cui al comma 4 al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre Amministrazioni, partecipa all'interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza».

5) *al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* «Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo periodo, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuità dei relativi incarichi e contratti.»

6) *sopprimere il comma 7;*

7) *dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

"9-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale."

9-ter. Il Ministero dell'università e della ricerca può incrementare, a valere sulle relative facoltà assunzionali, il contingente di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a concorrenza del contingente di cinque posizioni già disponibile presso le strutture di cui al comma 1 del presente articolo. Il predetto Ministero può, altresì, incrementare di un'unità dirigenziale generale il contingente di cui al medesimo articolo 19, comma 6. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali per il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fissati nel 15 e nel 10 per cento della dotazione organica di dirigenti appartenenti alla prima e alla seconda fascia dal comma 5-bis del medesimo articolo 19, sono elevati, per il predetto Ministero, rispettivamente al 30 e al 20 per cento a valere sulle facoltà assunzionali.";

d) *all'articolo 4:*

1) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, due posizioni dirigenziali generali previste nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e una in quella del Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate ai rispettivi uffici di diretta collaborazione del Ministro."

2) *al comma 3, sostituire le parole «nonché il successivo conferimento degli incarichi» con le seguenti:* «nonché dei dirigenti di cui al comma 2-bis. I predetti Ministri assicurano, altresì, il successivo conferimento degli incarichi»;

3) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero

dell'università e della ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, il segretario generale, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita, in attuazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, tra l'altro, le seguenti attribuzioni: adotta, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali; assicura la risoluzione di conflitti di competenza tra le direzioni generali e, in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio di procedimenti di ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita l'attività e propone al Ministro l'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo; definisce l'attuazione dei programmi e dei piani di attività da parte dei direttori generali anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di più centri di responsabilità amministrativa; assicura l'efficacia della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, con particolare riferimento ai fondi strutturali ed al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca.";

4) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

"7-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le variazioni compensative di bilancio, tra gli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate.";

5) *dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

"12-bis. In prima attuazione, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati, a valere e nel limite delle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 3-ter, a coprire i posti vacanti nelle relative dotazioni organiche, dopo il trasferimento del personale a seguito delle procedure di interpello di cui all'articolo 3, comma 4, mediante procedure di mobilità intercompartimentale, rivolte ai soggetti appartenenti al comparto di contrattazione collettiva nazionale «Istruzione e ricerca» e alla relativa area dirigenziale. Ai fini della predetta procedura, non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

12-ter. Per l'esercizio finanziario 2020, gli accantonamenti di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sugli stanziamenti dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale, iscritti, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, sono riferiti al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, al netto della riduzione di cui all'articolo 5, comma 1, nella seguente proporzione:

a) quanto al fondo speciale di parte corrente, per due terzi al Ministero dell'istruzione e per un terzo al Ministero dell'università e della ricerca;

b) quanto al fondo speciale di conto capitale, per due terzi al Ministero dell'istruzione e per un terzo al Ministero dell'università e della ricerca.";

e) *all'articolo 5, sostituire le parole:* «pari a 2.491.000 euro per l'anno 2020 e a 3.405.000 euro annui a decorrere dal 2021» *con le seguenti:* «pari a 6.036.000 euro per l'anno 2020 e a 12.465.000 euro annui a decorrere dal 2021» *e le parole:* «2.491.000 euro per l'anno 2020 e 2.439.000 euro annui a decorrere dal 2021» *con le seguenti:* «6.036.000 euro per l'anno 2020 e 11.499.000 euro annui a decorrere dal 2021»;

f) *allegare al decreto-legge la seguente tabella:*

Tabella A (articolo 3, comma 3-bis)

Dotazione organica del personale

1.3.2.1.7. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 139 (ant.) del 13/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020
139^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[VERDUCCI](#)

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto del parere espresso in data odierna dalla Commissione bilancio su alcuni emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Comunica che sono stati presentati 24 subemendamenti all'emendamento 1.1000 della relatrice, pubblicati in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, tali proposte emendative si intendono illustrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1664](#)

Art. 1

1.1000/1

[Sbrollini, Faraone](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), numero 2) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: «del sistema educativo di istruzione e formazione anche in materia di istruzione tecnica superiore» con le seguenti: "del sistema educativo di istruzione e formazione e per la valorizzazione della filiera professionalizzante nonché del sistema di istruzione tecnica superiore;"*

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dopo le parole: "esigenze formative";", inserire le seguenti " supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti;"

1.1000/2

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: «del sistema educativo di istruzione e formazione anche in materia di istruzione tecnica superiore» *con le seguenti:* «del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore ».

1.1000/3

[Granato](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: «del sistema educativo di istruzione e formazione anche in materia di istruzione tecnica superiore» *con le seguenti:* «del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore ».

1.1000/4

[Iori](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: «del sistema educativo di istruzione e formazione anche in materia di istruzione tecnica superiore» *con le seguenti:* «del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore ».

1.1000/5

[Iori](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), numero 2), dopo le parole "istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;" aggiungere le seguenti: "coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca nel settore dell'istruzione;"

1.1000/6

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuato, senza oneri finanziari per lo Stato, come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'Istruzione";

1.1000/7

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) Al comma 1, capoverso «Art. 51-bis», nel comma 1, dopo la parola "coreutica", inserire le seguenti: ", nonché le funzioni di valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, trasferimento e impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.".

1.1000/9

[Iori](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), numero 4), dopo le parole: « e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore,» *inserire le seguenti:* «ad eccezione degli istituti tecnici superiori;».

1.1000/10

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), numero 4), dopo le parole: « e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore,» *inserire le seguenti:* «ad eccezione degli istituti tecnici superiori;».

1.1000/11

[Granato](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), numero 4), dopo le parole: « e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore,» inserire le seguenti: «ad eccezione degli istituti tecnici superiori;».

1.1000/8

[Sbrollini, Faraone](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), numero 4) dopo le parole: «dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore;», inserire le seguenti: «sostituire le parole "attuazione delle norme comunitarie e internazionali" con le seguenti: "attuazione delle norme europee e internazionali",».

1.1000/12

[Sbrollini, Faraone](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sostituire le parole "cura dei rapporti con l'" , con le seguenti: "funzioni di indirizzo e vigilanza nei confronti dell"».

1.1000/13

[Sbrollini, Faraone](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuato, senza oneri finanziari per lo Stato, come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca"».

1.1000/14

[Sbrollini, Faraone](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), punto 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dopo le parole "ed internazionale", inserire le seguenti: "valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, promozione e facilitazione del trasferimento e impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese,"».

1.1000/15

[Sbrollini, Faraone](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "cultura scientifica", aggiungere le seguenti: "congiuntamente con i Ministeri competenti, funzioni di supporto alla costruzione di politiche integrate di sviluppo che coinvolgano il sistema universitario nazionale;"».

1.1000/16

[Sbrollini, Faraone](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), numero 5) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dopo le parole "di cui all'articolo 51-ter." è aggiunto il seguente periodo: "Una delle posizioni di livello dirigenziale generale di cui al precedente periodo è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese."».

1.1000/17

[Sbrollini, Faraone](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

5-bis) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire all'Agenzia nazionale di valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), lo sviluppo delle attività di interesse del Ministero dell'università e della ricerca relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale (ESG 2015), si prevede che:

a) la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del proprio bilancio, per un numero complessivo di 10 unità, di cui otto appartenenti all'area terza e due all'area seconda del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - ex comparto Ministeri ed entro il limite massimo di spesa a regime pari a ? 550.000 annui come importo comprensivo del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio da assumere mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, attraverso nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) nelle more del completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR può continuare ad avvalersi di esperti della valutazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.«

1.1000/18

[Sbrollini, Faraone](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sostituire le parole "e la valorizzazione" con le seguenti: ", la valorizzazione e il trasferimento".

1.1000/19

[Granato](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera c), numero 3) dopo il capoverso 3-ter aggiungere i seguenti:

3- *quater.* Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'Istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:

a) accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni educative statali in possesso del diploma di laurea magistrale specialistica, ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo;

b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, cui segue la valutazione dei titoli;

c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;

d) le commissioni giudicatrici sono presiedute da dirigenti del Ministero dell'Istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di Università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, Consiglieri di Stato con documentate esperienze nel

campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno dieci anni;

e) un periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli.

3-quinquies. Dalle disposizioni del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-sexies. A far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma *3-quater*, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

1.1000/20

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera c), numero 4, sostituire le parole «30 aprile 2020» con le seguenti: «31 marzo 2020».

1.1000/21

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera c), numero 5), dopo le parole «al comma 6» inserire le seguenti: «sostituire le parole "30 giugno 2020" con le seguenti: "31 maggio 2020 e",

1.1000/22

[Granato](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera d), numero 5), dopo il capoverso 12-ter, aggiungere i seguenti:

12-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020, ed è destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle Commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.

12-quinquies. All'onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.1000/23

[Granato](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera d) numero 5, dopo il capoverso 12-ter, aggiungere il seguente:

«12-quater. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sostituire le parole «entro il 2019» con le seguenti: «entro il 30 aprile 2020».

1.1000/24

[Granato](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 140 (pom.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
140ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute della Commissione che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede redigente del disegno di legge n. **1375** recante "Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali" e del disegno di legge n. **1097** recante "Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale".

E' stata inoltre sollecitata la ripresa della discussione in sede redigente del disegno di legge n. **1319** recante "Istituzione della figura professionale dell'educatore scolastico e del pedagogista scolastico per lo sviluppo della comunità educante", nonché dell'esame in sede referente del disegno di legge n. **992** recante "Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria". Con riferimento a questo ultimo disegno di legge, assunto a base dell'esame congiunto di diversi disegni di legge e per il quale il relatore aveva a suo tempo presentato un nuovo testo, pubblicato in allegato al resoconto del 24 luglio scorso, è stata nuovamente sollecitata una riflessione sulla possibilità di proseguire l'esame avendo a riferimento il testo già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura.

La Commissione prende atto.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato in materia di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione (n. 244)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 17)

La relatrice **GRANATO** (M5S), dopo aver ricordato l'ampio e partecipato ciclo di audizioni

informali svolto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari in merito all'affare assegnato in titolo, presenta e illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato.

Su tale proposta il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Sbröllini ha presentato una riformulazione dell'emendamento 2.13, pubblicata in allegato e che è pubblicato in allegato anche l'emendamento 2.12 (testo 2) corretto.

Avverte inoltre che la senatrice Granato ha ritirato i subemendamenti 1.1000/19, 1.1000/22, 1.1000/23 e 1.1000/24.

Comunica infine che la relatrice, senatrice Angrisani, ha presentato gli emendamenti 3.0.100, 3.0.200, 3.0.300 e 5.100, cui sono stati presentati tre subemendamenti; tutti questi emendamenti sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, tali emendamenti si intendono illustrati.

Le senatrici **IORI** (PD), **GRANATO** (M5S) e **SBROLLINI** (IV-PSI), propongono, in attesa dei prescritti pareri, di rinviare l'esame del disegno di legge n. 1664 e di posticipare la seduta di domani, già convocata alle ore 9, alle ore 13 o comunque durante l'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** ricorda che, come convenuto poc'anzi, la seduta di domani, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 13 o comunque durante l'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N.
244**

La Commissione,

premessi che:

ad aprile scorso si è convenuto sulla necessità di richiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare in materia di esami di Stato, al fine di esprimere precisi indirizzi al Governo su alcune modifiche alla vigente disciplina;

da giugno 2019 fino a gennaio 2020 sono state svolte numerose audizioni che hanno coinvolto anzitutto alcuni istituti di istruzione secondaria di secondo grado (licei, tecnici e professionali), autorevoli professori universitari, rappresentanti di docenti, dirigenti scolastici, educatori, organizzazioni sindacali, associazioni interessate;

considerato che:

appare condivisibile la "direzione" intrapresa con la modifica della disciplina di cui al rinnovato Capo III del decreto legislativo n. 62 del 2017, con cui sono state apportate significative innovazioni alla struttura e all'organizzazione dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado;

in particolare, anche come emerso nel corso delle audizioni svolte, sono stati introdotti, a livello normativo, cambiamenti condivisibili e condivisi, tra cui: l'aumento del peso specifico attribuito ai crediti scolastici ottenuti durante il percorso degli studi (da 25/100 a 40/100); la definizione di quadri di riferimento omogenei per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e di griglie di valutazione uniformi per l'attribuzione dei punteggi; la pubblicazione durante l'anno di simulazioni nazionali delle prove d'esame; l'inserimento di più discipline caratterizzanti il percorso degli studi nella seconda prova scritta; l'eliminazione della terza prova scritta; la definizione di nuove forme di colloquio orale; la recente eliminazione dell'estrazione a sorte delle buste contenenti l'*incipit* del colloquio medesimo; a fronte di tali innovazioni positive, introdotte a partire dall'anno scolastico 2018/2019 (con l'esclusione, quali requisiti d'accesso all'esame di Stato, della partecipazione alla prova INVALSI e dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PTCO), che sono infatti entrati in vigore a partire dall'anno scolastico 2019/2020), sono state tuttavia rilevate talune criticità relative alle nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato, ragion per cui si ritiene necessario evidenziare i difetti più rilevanti al fine di apportare le dovute correzioni, a partire dagli esami di maturità che si svolgeranno dall'anno scolastico 2019/2020;

considerato, inoltre, che:

appare assolutamente indispensabile garantire che l'esame di Stato svolga una funzione sostanziale di accertamento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità raggiunte dagli studenti al termine del ciclo degli studi, non solo *soft skills* ma anche *hard skills*, entrambe utili alla crescita libera della persona umana e all'orientamento universitario. In tale ottica, alcuni auditi hanno messo in luce l'asimmetria evidente e singolare che deriva dal raffronto tra i risultati ottenuti nel nostro Paese nell'indagine OCSE-PISA 2018, da un lato, e le valutazioni finali negli esami di Stato nell'anno scolastico 2018/2019, suddivisi per regioni e classi di voto, dall'altro. In particolare, si riscontra un divario tra il Nord e il Sud del Paese in ragione che si consideri la prima o la seconda ricerca, al punto che risulta come sia elevato in Italia il rischio di evidenti disparità circa il sistema di corrispondenza tra la votazione e i livelli di apprendimento raggiunti;

per le ragioni surriferite, con l'obiettivo di riportare in auge la funzione svolta dall'esame di Stato, appare necessario apportare dei correttivi, senza stravolgimenti, volti al perfezionamento dell'applicazione delle novità introdotte dalla riforma, in primo luogo per fugare ogni dubbio sollevato circa le corrette modalità di svolgimento e i parametri e i criteri da utilizzare in sede di valutazione, in modo da accompagnare le scuole e gli studenti durante tutto il percorso di preparazione e compimento degli esami di Stato nel modo più opportuno e confacente;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

1) nell'ottica del perfezionamento delle recenti novità introdotte nella disciplina degli esami di Stato, di intervenire, già dall'anno scolastico 2020/2021, al fine di integrare il contenuto del decreto ministeriale n. 769 del 2018, con l'obiettivo di predisporre griglie di valutazione finalizzate all'individuazione e alla declinazione di più specifici descrittori nella seconda prova scritta, per ciascuno degli indicatori previsti dalle griglie nazionali di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 62 del 2017, al fine di rendere i criteri per l'assegnazione dei punteggi più corrispondenti a parametri oggettivi ed uniformi, in via generale ed omogenea su tutto il territorio nazionale;

2) con particolare riferimento al colloquio, di fornire al più presto ulteriori indicazioni agli istituti scolastici e alle commissioni esaminatrici in merito ai quesiti e ai contenuti oggetto della fase orale (circa, ad esempio, la formulazione, sintetica o analitica, o l'organizzazione dei medesimi, articolata per nuclei concettuali interdisciplinari o distinta per le singole materie), evitando il riproporsi, in parte, di quei dubbi già sollevati prima dell'eliminazione del sorteggio delle buste, nonché in merito alle modalità di conduzione generali del colloquio medesimo. L'obiettivo degli interventi di chiarimento richiesti va riportato, in primo luogo, all'esigenza di evitare, per quanto possibile, disparità di trattamento tra gli studenti, sia nel confronto tra diversi istituti scolastici sia nel rapporto tra diverse commissioni operanti nel medesimo istituto, come avvenuto nel corso degli esami di Stato nell'anno scolastico 2018/2019. Per tale ragione, sembra opportuno ribadire che la fase orale dell'esame debba ricondursi all'accertamento e alla verifica delle competenze, delle conoscenze e delle capacità intra-disciplinari e inter-disciplinari degli studenti, agevolando lo sviluppo dei percorsi argomentativi multilivello dei maturandi, in un'ottica olistica e onnicomprensiva;

3) in riferimento alla seconda prova, di bilanciare le prove sia nel livello di difficoltà sia nella tipologia, in modo da permettere il raggiungimento dell'obiettivo finale, ossia l'effettivo accertamento circa l'acquisizione del livello delle competenze, delle conoscenze e delle abilità raggiunte dagli studenti al termine del ciclo degli studi nelle discipline caratterizzanti i percorsi di studio. Per tale ragione, ritenendo opportuna la scelta sull'introduzione di più discipline, appare imprescindibile evidenziare come il livello di difficoltà oggetto delle prove debba risultare corrispondente, in tutte le eventuali parti di cui si compone la seconda prova, ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza;

4) di verificare, nei licei linguistici, in via specifica, la congruità dei livelli delle prove con il livello del "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" - QCER previsto dalle Indicazioni Nazionali e di verificare, altresì, la possibilità di adeguare il livello delle prove rispetto al monte orario assegnato alle singole discipline (lingua 1, lingua 2 e lingua 3), onde evitare qualsiasi

"appiattimento" verso il basso del livello minimo richiesto, anche con riguardo alle competenze in lingua straniera possedute dagli studenti al termine della scuola secondaria di primo grado, per puntare al conseguimento di un livello B2;

5) di fornire chiarimenti circa le modalità di effettuazione delle prove di laboratorio nella seconda parte della seconda prova negli istituti professionali, in modo da permettere uno svolgimento "pratico/laboratoriale" che sia necessariamente differenziato e complementare rispetto alla prima parte di carattere progettuale;

6) di intervenire al fine di agevolare la predisposizione di verifiche scritte a più elevata fruibilità ed alta accessibilità per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o bisogni educativi speciali non certificati anche nel corso degli esami di Stato, assicurando coerenza tra l'ottica valutativa utilizzata durante il percorso scolastico e quella utilizzata dalla commissione esaminatrice. In particolare, per gli studenti con DSA, si reputa opportuno un intervento volto a garantire l'eguaglianza sostanziale di trattamento sulla base del piano didattico personalizzato, con l'obiettivo di agevolare l'attuazione delle disposizioni formali e permettere alle commissioni esaminatrici di comprendere nel miglior modo possibile come adeguare la prassi al dettato normativo, con particolare riferimento alla differenziazione di strumenti e metodologie di valutazione. Per gli studenti con BES non certificati, si reputa opportuno fornire nell'annuale ordinanza ministeriale applicativa, indicazioni specifiche;

7) di avviare una approfondita riflessione sulla composizione delle commissioni esaminatrici, sul rapporto tra componente interna e componente esterna e tra prove d'esame e *curriculum* pregresso, al fine di rendere l'esame di Stato maggiormente rispondente ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, anche con l'obiettivo di analizzare le motivazioni delle disparità evidenziate, in molti territori, tra i risultati degli esami e i livelli rilevati dai rapporti OCSE-PISA del 2018, considerato altresì anche l'aumento del peso specifico assegnato dalla normativa ai crediti scolastici ottenuti durante il percorso degli studi (da 25/100 a 40/100);

8) di apportare, nei licei musicali, una variazione alle griglie di valutazione di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018, approfondendo, in particolare, il rapporto tra il peso assegnato alla parte analitico-descrittiva, rispetto a quella performativa, anche con l'obiettivo di armonizzare i risultati in uscita dei percorsi della filiera musicale con le competenze in entrata previste per l'Alta Formazione, nonché di condurre monitoraggi sistematici su tale aspetto.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1664](#)

Art. 2

2.12 (testo 2 corretto)

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 51-quater», nel comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «sei» con la seguente: «sette»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 51 -quater », nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una delle posizioni di livello dirigenziale generale di cui al precedente periodo è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.»;*

c) *al comma 1, capoverso «Art. 51 -quater », nel comma 2, sostituire la parola: «462.000» con la seguente: «693.000»;*

d) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 51 quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pari a 231.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai*

fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 231.000 euro a decorrere dall'anno 2020»

2.13 (testo 2)

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire al Ministero dell'università e della Ricerca, lo sviluppo e il consolidamento delle attività di proprio interesse e attribuite all'Agenzia di valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale (ESG 2015), si prevede che:

a) la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del proprio bilancio, per un numero complessivo di 10 unità, di cui sei appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F4, tre appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F1 e una appartenente all'area funzionale seconda fascia retributiva F2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - ex comparto Ministeri per una spesa pari a euro 250.000 per l'anno 2020 ed a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2021 comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, attraverso nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) fino al completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a 15 unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica ed entro una spesa massima di € 525.000 annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Art. 3

3.0.100/1

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

All'emendamento 3.0.100 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) dopo le parole: "prova preselettiva" inserire le seguenti: ", dalla quale sono comunque esentati i soggetti di cui alla successiva lettera e-bis),";

2) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) previsione di una quota riservata fino al 40 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio a partire dal 2012 ed entro la data di svolgimento del concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 19 commi 5 bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche.»

3.0.100

La Relatrice

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Funzione dirigenziale tecnica)

«1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:

a) accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni educative statali in possesso diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo;

b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;

c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;

d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, Consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno dieci anni;

e) periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli.

2. Dalle disposizioni del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. A far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»

3.0.200/1

[Iannone](#), [Zaffini](#)

All'emendamento 3.0.200, d o po il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di tre posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio scolastico regionale della Basilicata, del Molise e dell'Umbria.»

3.0.200

La Relatrice

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3.bis

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca)

1. *All'articolo 12, comma 4-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20, maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga».

2. *Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera e-ter) del comma 3 dell'articolo 35, la parola: «comunque» è sostituita dalla seguente: «prioritariamente» e dopo le parole «tra i titoli» è inserita la seguente «maggiormente»;*

b) *al comma 1-bis) dell'articolo 52 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca.».*

3.0.300/1

Giro

All'emendamento 3.0.300, capoverso "Art. 3-bis" dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"4. Il limite della durata triennale dei contratti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione cui non si possa fare fronte nell'ambito della dotazione organica non si applica al personale delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

5. All'articolo 1, comma 654 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), dopo il secondo periodo, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio.»

6. Al comma 2, dopo le parole "2021/2022" aggiungere le parole "sono salvaguardati i diritti del personale che matura i requisiti di stabilizzazione ai sensi della previgente normativa.".

3.0.300

La Relatrice

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3.bis

(Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

1. Le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143 "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.
2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143, decorrono dall'anno accademico 2021/2022.
3. Al fine di garantire la continuità didattica e di servizio nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, assicurando altresì la regolare erogazione degli stipendi al personale docente assunto per l'anno accademico 2019/2020 con contratto di lavoro annuale su posto vacante o disponibile al 31 gennaio 2020, il comma 1 dell'articolo 489 ed il comma 2 dell'articolo 527 del decreto legislativo n. 297 del 1994, per il solo anno accademico 2019/2020, sono da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno accademico intero se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 30 aprile 2020 fino al termine dell'anno accademico 2019/2020. Il servizio prestato dal personale docente assunto con contratto annuale su posto vacante o disponibile, in possesso dei requisiti di cui al presente comma, è considerato valido a tutti gli effetti di legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle Ragionerie provinciali dello Stato, provvede alla liquidazione delle spettanze mensili.

Art. 5

5.100

La Relatrice

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020, ed è destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis., pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 141 (pom.) del 19/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2020
141ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto dei pareri espressi ieri dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione bilancio su alcuni emendamenti al provvedimento in titolo. Comunica che la relatrice ha presentato una riformulazione dell'emendamento 3.0.300, pubblicata in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), in attesa dei prescritti pareri, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani mattina.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO dichiara di condividere la proposta del Presidente.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1664](#)

Art. 3

3.0.300 (testo 2)

La Relatrice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia di istituzioni

dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

1. Le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143 "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.

2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143, decorrono dall'anno accademico 2021/2022.

3. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole "fino all'anno accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino all'anno accademico 2019/2020 incluso".

4. Al fine di garantire la continuità didattica e di servizio nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, assicurando altresì la regolare erogazione degli stipendi al personale docente assunto per l'anno accademico 2019/2020 con contratto di lavoro annuale su posto vacante o disponibile al 31 gennaio 2020, il comma 1 dell'articolo 489 ed il comma 2 dell'articolo 527 del decreto legislativo n. 297 del 1994, per il solo anno accademico 2019/2020, sono da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno accademico intero se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 30 aprile 2020 fino al termine dell'anno accademico 2019/2020. Il servizio prestato dal personale docente assunto con contratto annuale su posto vacante o disponibile, in possesso dei requisiti di cui al presente comma, è considerato valido a tutti gli effetti di legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle Ragionerie provinciali dello Stato, provvede alla liquidazione delle spettanze mensili.

1.3.2.1.10. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 142 (pom.) del 20/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2020
142ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(1664) *Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dà lettura dei pareri trasmessi da ultimo dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione Politiche dell'Unione europea.

Comunica che la relatrice, senatrice Angrisani, ha presentato riformulazioni degli emendamenti 3.0.200 e 1.1000 e che a quest'ultimo sono stati presentati due subemendamenti; detti emendamenti sono pubblicati in allegato, insieme a un testo corretto dell'emendamento della relatrice 3.0.300 (testo 2).

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che un Gruppo parlamentare ha comunicato la concomitanza di una propria riunione con la seduta della Commissione in corso; considerata anche l'esigenza di attendere i prescritti pareri sulle nuove proposte emendative, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1664](#)

Art. 1

1.1000 (testo 2)/1

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

All'emendamento 1.1000 (testo 2), lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:

4-bis) al comma 1, capoverso «Art. 51-*quater*», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, sostituire la parola «sei» con la seguente: «sette»;

b) nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una delle posizioni di livello dirigenziale generale di cui al precedente periodo è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.»;

c) nel comma 2, al primo periodo, premettere il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 231.000 a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 231.000 euro a decorrere dall'anno 2020.».

Conseguentemente al numero 5), sostituire le parole: «655.000 euro nel 2020 e di 693.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «886.000 euro nel 2020 e di 984.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

1.1000 (testo 2)/2

[Iannone](#), [Zaffini](#)

All'emendamento 1.1000 (testo 2), lettera c, al n.3), capoverso 3-bis, aggiungere in fine i seguenti periodi:

"Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'Istruzione, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di ulteriori 3 posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, del Molise e dell'Umbria. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per l'anno 2020."

1.1000 (testo 2)

La Relatrice

Al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «2.261.000 euro nell'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro nell'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, capoverso «Art. 49», nel comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»;

2) al comma 1, capoverso «Art. 50», nel comma 1, sostituire le parole: «dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore» con le seguenti: «del sistema educativo di istruzione e formazione, anche in materia di istruzione tecnica superiore», dopo le parole: «programmi operativi», inserire le seguenti: «nazionali nel settore dell'istruzione» e

dopo le parole: «finanziati dall'Unione europea;» inserire le seguenti: «istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;»;

3) al comma 1, capoverso «Art. 51», nel comma 1, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «venticinque»;

4) al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», nel comma 1, sostituire le parole: «; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica,» con le seguenti: «, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore;», sostituire le parole: «comunitario ed» con le seguenti: «europeo e» e dopo le parole: «programmi operativi» aggiungere la seguente: «nazionali»;

5) al comma 2, sostituire le parole: «462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «655.000 euro nel 2020 e di 693.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, dopo le parole: «presta servizio a qualunque titolo» inserire le seguenti: «presso detto Dipartimento»;

2) al comma 2, dopo le parole: «sono assegnate» inserire le seguenti: «le strutture,» e dopo le parole: «presta servizio a qualunque titolo» inserire le seguenti: «presso detto Dipartimento»;

3) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 3 posizioni dirigenziali di prima fascia, di 3 posizioni dirigenziali di seconda fascia, di 12 posti della III area funzionale, di 9 posti della II area funzionale e di 6 posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 435.000 euro nel 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dal 2021. La predetta dotazione organica è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca nella misura di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto. Alla predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto delle «Funzioni centrali» e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi."

4) sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di una apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze

ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti della commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad *personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo indica la data di decorrenza del trasferimento.

5. Il personale appartenente ad altre Amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3 partecipa alla procedura di cui al comma 4 al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre Amministrazioni, partecipa all'interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza."

5) al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo periodo, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuità dei relativi incarichi e contratti.»

6) sopprimere il comma 7;

7) dopo il comma 9, inserire i seguenti:

"9-*bis*. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-*bis*) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale."

9-*ter*. Nelle more di un organico intervento volto ad aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali fissate dall'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la mobilità dei dirigenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono elevati per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento.";

d) all'articolo 4:

1) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, una posizione dirigenziale di prima fascia prevista nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e una in quella del Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di diretta collaborazione del Ministro."

2) al comma 3, sostituire le parole «nonché il successivo conferimento degli incarichi» con le seguenti: «nonché del dirigente di cui al comma 2-*bis*. I predetti Ministri assicurano, altresì, il successivo conferimento degli incarichi»;

3) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, il segretario generale, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita, in attuazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, tra l'altro, le seguenti attribuzioni: adotta, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali; assicura la risoluzione di

conflitti di competenza tra le direzioni generali e, in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio di procedimenti di ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita l'attività e propone al Ministro l'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo; definisce l'attuazione dei programmi e dei piani di attività da parte dei direttori generali anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di più centri di responsabilità amministrativa; assicura l'efficacia della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, con particolare riferimento ai fondi strutturali ed al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca.";

4) dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le variazioni compensative di bilancio, tra gli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate.";

e) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4, pari a 3.483.000 euro per l'anno 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, 3.439.000 euro per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 969.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.";

f) allegare al decreto-legge la seguente tabella:

Tabella A (articolo 3, comma 3-bis)

Art. 3

3.0.200 (testo 2)

La relatrice

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3.bis

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione
del personale della ricerca)

1. All'articolo 12, comma 4-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga».

2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 3, nella lettera c) ter, la parola: «comunque» è sostituita dalla seguente: «prioritariamente»;

b) all'articolo 35, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: «3-quater. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 8 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del dottorato di ricerca di cui alla lettera e-ter), del comma 3, e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.»;

c) all'articolo 52, comma 1-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-quater»;

d) all'articolo 7, dopo il comma 6-quinquies è aggiunto il seguente: «6-sexies. Al fine di valorizzare la formazione continua del personale, le amministrazioni valutano il ricorso a forme di lavoro flessibile per i dipendenti che accedono alla frequenza di corsi di specializzazione post universitari, dottorati di ricerca e master.»

3.0.300 (testo 2 corretto)

La Relatrice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143 "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.

2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143, decorrono dall'anno accademico 2021/2022.

3. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole "fino all'anno accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso".

4. Al fine di garantire la continuità didattica e di servizio nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, assicurando altresì la regolare erogazione degli stipendi al personale docente assunto per l'anno accademico 2019/2020 con contratto di lavoro annuale su posto vacante o disponibile al 31 gennaio 2020, il comma 1 dell'articolo 489 ed il comma 2 dell'articolo 527 del decreto legislativo n. 297 del 1994, per il solo anno accademico 2019/2020, sono da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno accademico intero se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 30 aprile 2020 fino al termine dell'anno accademico 2019/2020. Il servizio prestato dal personale docente assunto con contratto annuale su posto vacante o disponibile, in possesso dei requisiti di cui al presente comma, è considerato valido a tutti gli effetti di legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle Ragionerie provinciali dello Stato, provvede alla liquidazione delle spettanze mensili.

1.3.2.1.11. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 143 (pom.) del 25/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020
143ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione Anna Ascani e per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1729) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice **DE LUCIA** (M5S) riferisce, per quanto di competenza, sulle disposizioni del provvedimento in titolo, soffermandosi in primo luogo sugli interventi in materia di cultura e spettacolo di cui all'articolo 7: illustra quelli volti a completare gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016; il differimento fino al 31 dicembre 2020 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura statali allo scopo di fronteggiare esigenze temporanee; le misure specifiche per la città di Matera; le disposizioni sul sito archeologico di Pompei e sulle aree limitrofe, con le quali - tra l'altro - si proroga al 2022 lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto e si proroga fino al 2020 il relativo finanziamento. Illustra le disposizioni del medesimo articolo 7 che concernono le risorse per il settore dei beni culturali, cui si aggiunge quella di cui all'articolo 6, comma 5; la proroga al 31 dicembre 2020 del termine previsto per la realizzazione delle iniziative, per l'operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, autorizzando, altresì, una ulteriore spesa di 350.000 euro per il 2020; le disposizioni in materia di personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di rifinanziamento del Fondo per il sostegno alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, di adeguamento delle retribuzioni del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura. Si sofferma quindi sulle misure in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, con le quali si proroga al 31 dicembre 2020 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, si differisce al

31 dicembre 2020 la data di riferimento per l'inquadramento delle fondazioni lirico-sinfoniche, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" ovvero come "teatro lirico-sinfonico", si stabilisce che, per il 2020, il contributo assegnato a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi assegnati alla medesima fondazione nei 3 anni precedenti.

Passa quindi a illustrare gli interventi in materia di scuola: le assunzioni del personale scolastico (compresi i dirigenti), del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e del personale delle scuole ed asili comunali sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui termini temporali di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni; si prevede l'assunzione, quali dirigenti scolastici, anche dei soggetti che, pur idonei, non erano stati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio relativo al corso-concorso bandito nel 2017, in quanto la loro posizione in graduatoria eccedeva il numero fissato di partecipanti; viene incrementata la dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado; si autorizza la trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo parziale a tempo pieno, dall'anno scolastico 2020/2021, di soggetti in possesso di determinati requisiti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, prevedendosi il conseguente incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico; si interviene sulla disciplina ordinaria per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria, si definiscono le modalità di svolgimento della procedura straordinaria per il reclutamento e l'abilitazione di docenti della scuola secondaria, prevista dal decreto-legge n. 126 del 2019 e viene differito al 30 aprile 2020 il termine entro cui la medesima procedura straordinaria deve essere bandita contestualmente al nuovo concorso ordinario; si differisce al 1° settembre 2020 l'applicazione della disciplina relativa al *curriculum* della studentessa e dello studente, allegato al diploma conclusivo degli esami di Stato del secondo ciclo, e si differisce al 1° settembre 2022 il termine di entrata in vigore di alcune disposizioni concernenti l'ammissione all'esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione per le scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano; in materia di edilizia scolastica, si proroga al 31 dicembre 2020 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali; si differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2; si differisce al 31 dicembre 2021 il termine fino al quale gli interventi di riparazione e ricostruzione, per il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti a uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, possono essere attuati, entro i limiti della soglia di rilevanza europea, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara.

In materia di università, il provvedimento in titolo incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e le risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* (GSSI); autorizza le università ad assumere ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN), e differisce al 30 giugno 2020 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli *ex* lettori di lingua straniera; si estende inoltre agli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 97 del 2004, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato presso le Istituzioni per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); relativamente all'edilizia universitaria, si proroga al 31 dicembre 2020 il termine previsto per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti. Riferisce infine sulle disposizioni in materia di sport, con le quali sono prorogati i termini previsti dalla legge di bilancio 2018 per effetto dei quali i dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia

e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito sportivo sono destinati al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva ed è prorogato il termine entro cui le società sportive professionistiche devono prevedere nei propri atti costitutivi un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. In conclusione presenta e illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Anna Laura ORRICO si esprime favorevolmente sulla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(1097) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale
(Discussione e rinvio)

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) dà lettura dei pareri trasmessi, da ultimo, dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Comunica che la senatrice Russo ha ritirato gli emendamenti 1.1 e 2.6 e contestualmente presentato l'emendamento 2.6 (testo corretto), pubblicato in allegato.

Avverte che, alla luce dei pareri della Commissione bilancio, la relatrice ha presentato, per conformarsi ad essi, gli emendamenti 3.0.200 (testo 3), 3.0.300 (testo 3), 1.1000 (testo 2)/100 e 1.1000 (testo 2)/200, e che ha inoltre presentato l'emendamento 3.0.100 (testo 2), tutti pubblicati in allegato, e ritirato gli emendamenti 1.1000, 3.0.100, 3.0.200, 3.0.200 (testo 2), 3.0.300 (testo 2 corretto), 3.0.300 (testo 2), 3.0.300 e 4.101.

Comunica inoltre che la senatrice Sbroliini ritira gli emendamenti 1.1000/1, 1.1000/7, 1.1000/12, 1.1000/14, 1.1000/15, 1.1000/16, 1.1000/18, 1.1000/20, 1.1000/21, 1.1000 (testo 2)/1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.12 (testo 2), 2.12 (testo 2 corretto), 2.13, 3.1, 3.2; la stessa senatrice presenta una riformulazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2)/1, pubblicata in allegato, che tiene conto del parere della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [GRANATO](#) (M5S) ritira l'emendamento 2.3.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che di passa alla fase delle votazioni degli emendamenti riferiti al

provvedimento in titolo. Comunica che sono improponibili, per estraneità della materia rispetto a quella oggetto degli emendamenti cui sono riferiti, i subemendamenti 1.1000/17 e 3.0.200/1. Avverte inoltre che i subemendamenti presentati agli emendamenti della relatrice 1.1000, 3.0.100 e 3.0.300 - ritirati dalla relatrice, che ha presentato riformulazioni di quelle proposte - saranno riferiti, ove possibile, a tali riformulazioni.

Prende atto la Commissione.

Si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del provvedimento in titolo. La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/3 e 1.1000/4, sugli identici subemendamenti 1.1000/9, 1.1000/10 e 1.1000/11, nonché sul subemendamento 1.1000/8, invitando a ritirare i restanti subemendamenti, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Anna ASCANI si esprime in modo conforme ed esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 1.1000 (testo 2)/100, 1.1000 (testo 2)/200, 1.1000 (testo 2) e 1.100.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli identici subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/3 e 1.1000/4 sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) sottoscrive e ritira il subemendamento 1.1000/5.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) ritira i subemendamenti 1.1000/6 e 1.1000/13.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici subemendamenti 1.1000/9, 1.1000/10 e 1.1000/11 sono approvati. Con successiva votazione è approvato anche il subemendamento 1.1000/8.

Il subemendamento 1.1000 (testo 2)/1 (testo 2), ritirato dalla senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI), è fatto proprio dal senatore [MOLES](#) (FIBP-UDC) e, posto ai voti, è respinto.

Anche il subemendamento 1.1000 (testo 2)/2, previa dichiarazione di astensione della senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) dovuta non a contrarietà alla proposta emendativa, bensì alla circostanza che sia riferita a un provvedimento non condiviso dal suo Gruppo, è posto ai voti e respinto.

Con distinte votazione sono invece approvati i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/100 e 1.1000 (testo 2)/200. Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 1.1000 (testo 2), come subemendato. Con successiva votazione è approvato anche l'emendamento 1.100.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del provvedimento in titolo.

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.6 (testo corretto), 2.8 e 2.13 (testo 2); invita a ritirare i restanti emendamenti, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Anna ASCANI, si esprime in modo conforme, ed esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 2.101 e 2.100.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) ritira l'emendamento 2.1 (testo 2), riservandosi di riformularlo per l'esame in Assemblea; l'emendamento, fatto proprio dal senatore [MOLES](#) (FIBP-UDC), è posto ai voti e respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento 2.4 (testo 2) è in parte assorbito e in parte precluso

dall'approvazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2).

Con distinte successive votazioni sono approvati gli emendamenti 2.6 (testo corretto), 2.101, 2.100, 2.8 e 2.13 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti della relatrice 3.100 e 3.101 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2).

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) invita a ritirare l'emendamento 3.3 e i subemendamenti ai propri emendamenti, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Anna ASCANI si esprime in senso conforme, ed esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 3.0.100 (testo 2), 3.0.200 (testo 3), 3.0.300 (testo 3).

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) ritira l'emendamento 3.3 e il subemendamento 3.0.100/1, riservandosi di presentare riformulazioni per l'esame in Assemblea.

Anche il senatore [GIRO](#) (FIBP-UDC) ritira il subemendamento 3.0.300/1.

Con successive distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 3.0.100 (testo 2), 3.0.200 (testo 3) e 3.0.300 (testo 3).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 4.1.

Anche il sottosegretario Anna ASCANI esprime parere contrario sull'emendamento 4.1, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 4.100 e 4.101 (testo corretto).

L'emendamento 4.1, previa dichiarazione di astensione della senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) a nome del suo Gruppo, non per contrarietà ai contenuti della proposta bensì, anche in questo caso, in quanto riferita a un provvedimento che la sua parte politica non condivide, è posto ai voti e respinto.

Con distinti votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 4.100 e 4.101 (testo corretto).

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 5.1.

Anche il sottosegretario Anna ASCANI esprime parere contrario sull'emendamento 5.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento della relatrice 5.100.

Posto ai voti l'emendamento 5.1 è respinto. L'emendamento 5.100, posto ai voti, è invece approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare necessari.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1729

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutati positivamente gli interventi in materia di cultura e spettacolo di cui all'articolo 7, e segnatamente quelli volti a completare gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016; il differimento dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura statali allo scopo di fronteggiare esigenze temporanee; le misure specifiche per la città di Matera; le disposizioni sul sito archeologico di Pompei e sulle aree limitrofe; le disposizioni che concernono le risorse per il settore dei beni culturali, cui si aggiunge quella di cui all'articolo 6, comma 5; la proroga riguardante il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane e l'incremento delle risorse ad esso destinate; le disposizioni in materia di personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di rifinanziamento del Fondo per il sostegno alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, di adeguamento delle retribuzioni del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, nonché le misure in tema di fondazioni lirico-sinfoniche;

considerati gli interventi in materia di scuola, con i quali: le assunzioni del personale scolastico (compresi i dirigenti), del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e del personale delle scuole ed asili comunali sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui termini temporali di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni; si prevedono determinate assunzioni di dirigenti scolastici; viene incrementata la dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado; si autorizza, in presenza di determinati requisiti, la trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo parziale a tempo pieno, di soggetti già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici; si interviene sulla disciplina ordinaria per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria, si definiscono le modalità di svolgimento della procedura straordinaria per il reclutamento e l'abilitazione di docenti della scuola secondaria, prevista dal decreto-legge n. 126 del 2019 e viene differito il termine entro cui la medesima procedura straordinaria deve essere bandita contestualmente al nuovo concorso ordinario; si dispone in materia di *curriculum* della studentessa e dello studente, allegato al diploma conclusivo degli esami di Stato del secondo ciclo, e in materia di ammissione all'esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione per le scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano; si interviene in materia di edilizia scolastica;

considerati gli interventi in materia di università, con i quali si incrementano il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e le risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* (GSSI); si autorizzano le università ad assumere ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN), e si differisce al 30 giugno 2020 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli *ex* lettori di lingua straniera; si estende agli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 la possibilità di attingere ad alcune graduatorie

nazionali ad esaurimento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato presso le Istituzioni per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); relativamente all'edilizia universitaria, si proroga al 31 dicembre 2020 il termine previsto per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti; valutate infine le disposizioni in materia di sport concernenti la destinazione al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva dei dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito sportivo e con le quali è prorogato il termine entro cui le società sportive professionistiche devono prevedere nei propri atti costitutivi un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1664](#)

Art. 1

1.1000 (testo 2)/1 (testo 2)

[Sbrollini](#), [Faraone](#), [Moles](#)

All'emendamento 1.1000 (testo 2), lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:

4-bis) al comma 1, capoverso «Art. 51-*quater*», nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una delle posizioni di livello dirigenziale generale di cui al precedente periodo è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.».

1.1000 (testo 2)/100

La Relatrice

All'emendamento 1.1000 (testo 2), lettera c), dopo il numero 6, inserire il seguente:

"6.bis. sopprimere il comma 8"

1.1000 (testo 2)/200

La Relatrice

All'emendamento 1.1000 (testo 2), lettera e), capo verso "1.", apportare le seguenti modificazioni:

1. *nell'alea, sostituire le parole: "derivanti dagli articoli 1, 2 e 4", con le seguenti: "derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4";*
2. *alla lettera c), sostituire le parole: "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa" con le seguenti: "mediante corrispondente riduzione del fondo"*

Art. 2

2.6 (testo corretto)

[Russo](#), [Vanin](#), [Corrado](#), [Montevecchi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 51-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» con le seguenti: «ricerca scientifica, tecnologica e artistica».

Art. 3

3.0.100 (testo 2)

La Relatrice

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Funzione dirigenziale tecnica)

»1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:

- a) accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo;
- b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;
- c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;
- d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, Consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni ;
- e) periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli.

2. Dalle disposizioni del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. A far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4-bis. sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato."

3.0.200 (testo 3)

La relattrice

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3.bis

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione
del personale della ricerca)

1. All'articolo 12, comma 4-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga».

2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 35, comma 3, nella lettera e) *ter*, la parola: «comunque» è sostituita dalla seguente: «prioritariamente»;

b) all'articolo 35, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: «3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 8 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del dottorato di ricerca di cui alla lettera e-ter), del comma 3, e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.»;

c) all'articolo 52, comma 1-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-quater».

3.0.300 (testo 3)

La Relatrice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143 "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.

2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143, decorrono dall'anno accademico 2021/2022.

3. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole "fino all'anno accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso".

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1664
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca"

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 68 \(pom.\)](#)

28 gennaio 2020

Sottocomm. pareri

[N. 69 \(pom.\)](#)

4 febbraio 2020

Sottocomm. pareri

[N. 130 \(pom.\)](#)

13 febbraio 2020

[N. 71 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

Sottocomm. pareri

[N. 132 \(pom.\)](#)

19 febbraio 2020

[N. 72 \(pom.\)](#)

25 febbraio 2020

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 243 \(pom.\)](#)

28 gennaio 2020

[N. 244 \(pom.\)](#)

29 gennaio 2020

[N. 245 \(pom.\)](#)

4 febbraio 2020

[N. 248 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2020

[N. 250 \(ant.\)](#)

13 febbraio 2020

[N. 251 \(pom.\)](#)

17 febbraio 2020

[N. 252 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

[N. 255 \(pom.\)](#)

20 febbraio 2020

[N. 256 \(pom.\)](#)

25 febbraio 2020

[N. 257 \(ant.\)](#)

26 febbraio 2020

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 144 \(pom.\)](#)

29 gennaio 2020

[N. 145 \(ant.\)](#)

30 gennaio 2020

[N. 151 \(pom.\)](#)

19 febbraio 2020

Commissione parlamentare questioni regionali

29 gennaio 2020

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 68 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020
68ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, commi 1 e 2, si valuti l'opportunità di specificare che il personale a cui si fa riferimento è quello che presta servizio a qualsiasi titolo, rispettivamente, presso il Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca e presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione;
- all'articolo 3, comma 4, si segnala che l'ultimo periodo è sostanzialmente identico al penultimo.

La Sottocommissione conviene.

(1665) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge e i relativi emendamenti, premettendo che il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019 dispone l'abrogazione dell'articolo 54 del decreto-legge n. 124 del 2019, ancora in fase di conversione al momento dell'emanazione del decreto-legge in esame.

Propone di esprimere un parere non ostativo, con la seguente osservazione:
si invita la Commissione di merito a valutare le possibili conseguenze dell'intreccio normativo tra più provvedimenti d'urgenza sul lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di decretazione d'urgenza e di divieto di reiterabilità dei decreti-legge.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(812) CALIENDO. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato* (Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1506) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1507) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1508) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 69 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020
69ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

(1664) *Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1672) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1672) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una*

banca di investimento, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

- gli emendamenti 2.5 e 2.12 (limitatamente alla lettera *b*) contengono la disciplina di dettaglio delle funzioni di un ufficio di carattere dirigenziale generale, intervenendo in una materia che sarà definita da successivi regolamenti di organizzazione.

La Sottocommissione conviene.

(1277) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1279) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(727) Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo premettendo che:

- il provvedimento interviene contemporaneamente su materie di competenze esclusiva statale, quale la tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, Costituzione, lettera e) e concorrente, ovvero porti e aeroporti civili, nonché governo del territorio (articolo 117, terzo comma, Costituzione), determinando così un intreccio tra più competenze normative di natura diversa;
- tra i principi e criteri direttivi di delega, quello di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) è volto a ridefinire una materia disciplinata dall'articolo 698 codice della navigazione, che attualmente prevede un procedimento attuativo caratterizzato dall'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
- all'articolo 1, comma 6, si prevede un termine per la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere coincidente con il termine per l'esercizio della delega, senza l'introduzione di una "clausola di scorrimento" che comporti un'automatica proroga del termine;
- il disegno di legge delinea una procedura per l'espressione del parere parlamentare che si discosta anche per altri aspetti dalla scansione normalmente adottata in casi simili: nello specifico, prevede che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere contestualmente e non successivamente all'espressione del parere da parte del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata; di conseguenza, il testo prevede anche una seconda trasmissione alle Camere, successiva ai citati pareri, da effettuarsi in ogni caso e non soltanto qualora il Governo non recepisca i rilievi parlamentari;
- all'articolo 1, comma 8, non si precisa il rapporto temporale tra lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive e la relazione motivata al riguardo ivi prevista. Propone di esprimere, quindi, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti condizioni:
- alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, in particolare le sentenze nn. 7 e 251 del 2016, occorre prevedere in via generale, all'articolo 1, comma 4, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (o di Conferenza unificata) in luogo del parere, anche per non determinare, nel rispetto del principio di leale collaborazione, un arretramento rispetto alla normativa vigente;
- occorre intervenire per rendere compatibili il termine per l'esercizio della delega, ad esempio elevandolo a dodici mesi, con quello per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo, tenuto anche conto del necessario secondo passaggio parlamentare citato in premessa; in alternativa, valuti la commissione di merito l'opportunità di ricondurre la disciplina alle abituali procedure, che prevedono il parere parlamentare quale ultimo atto della serie procedimentale, la seconda trasmissione solo laddove non siano recepiti i relativi rilievi e, infine, non un termine per la trasmissione alle Camere bensì l'automatica proroga ("scorrimento") del termine per l'esercizio della delega qualora la trasmissione avvenga in prossimità della scadenza;
- si chiarisca che la presentazione alle Camere della relazione motivata del Ministro avente ad oggetto le disposizioni integrative e correttive può avvenire anche in sede di trasmissione del relativo schema di decreto legislativo.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.94, 1.96 e 1.97 parere non ostativo, a condizione che si provveda a riformulare il testo con la previsione dell'espressione dell'intesa in luogo del parere e la scelta della sede (Conferenza Stato-regioni o Conferenza unificata) nella quale deve essere espressa: qualora si intenda differenziare tra le due Conferenze, occorre specificare puntualmente l'oggetto dell'intesa sottoposta all'una o all'altra sede;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1105) COLTORTI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei

prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente condizione:

- occorre prevedere una modifica del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007 volta ad estendere i profili sanzionatori ivi previsti anche alle disposizioni recate dal nuovo comma 2.2, come peraltro proposto dall'emendamento 1.21,

e le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sarebbe opportuno sostituire la parola «sottoscrizione» con «stipula»: ciò sia in ragione della forma del contratto, sia per omogeneità con il testo di legge che si novella;

- al titolo, occorrerebbe sostituire le parole: «di telefonia mobile» con le seguenti: «di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche», in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.0.1 parere non ostativo, invitando a chiarire se per "piano regolatore delle antenne" si intende il piano di risanamento di cui all'articolo 9 della legge n. 36 del 2001 ivi citata;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 130 (pom.) del 13/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020
130ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1149-B) Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **FERRAZZI** (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole auspicando un pronunciamento unanime della Commissione sulla proposta del Relatore, al fine di poter pervenire a una rapida conclusione dell'*iter* approvativo del provvedimento, che il Senato esamina in terza lettura.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva all'unanimità lo schema di parere proposto dal Presidente in qualità di relatore.

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, presentando uno schema di parere in parte contrario, in parte non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore **GARRUTI** (*M5S*), pur condividendo in gran parte il contenuto dello schema di parere, ritiene che sugli emendamenti 2.70 e 2.71, volti a introdurre modifiche al regime della prescrizione, e che perciò intervengono su una materia estranea all'oggetto del decreto-legge, la Commissione debba

esprimere parere contrario. Presenta perciò uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato, che, su questo aspetto, differisce dalla proposta del Relatore.

Chiede, inoltre, al Presidente che la propria proposta, in quanto più articolata e a suo avviso assorbente rispetto all'altra, possa essere posta in votazione per prima.

Il [PRESIDENTE](#) conferma l'ordine consueto delle votazioni, che prevede di esprimersi prima sulla proposta del Relatore e solo successivamente, se non preclusi, sugli schemi di parere alternativi.

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S) precisa che la propria richiesta era finalizzata proprio a non determinare effetti preclusivi sullo schema di parere alternativo.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) si associa al senatore Garruti proponendo, in alternativa, una votazione per parti separate che, con riferimento allo schema di parere del Relatore abbia ad oggetto da un lato i primi tre punti e, dall'altro, il quarto e ultimo punto, che consiste nel parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) si esprime favorevolmente sulla richiesta di votazione per parti separate, sulla quale conviene la Commissione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva i primi tre punti dello schema di parere proposto dal Relatore.

La Commissione respinge quindi il quarto punto dello schema di parere.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara assorbiti i primi tre punti dello schema di parere alternativo proposto dal senatore Garruti.

Propone quindi di porre in votazione separatamente i due restanti punti dello schema.

La Commissione conviene.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC), la Commissione approva il punto dello schema di parere relativo agli emendamenti 2.70 e 2.71.

La Commissione approva quindi l'ultimo punto dello schema di parere.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, all'esito dell'esame in sede consultiva degli emendamenti al disegno di legge n. 1659, e delle relative votazioni, verranno trasmessi alla Commissione giustizia due schemi di parere complementari, uno a firma propria e uno a firma del senatore Garruti, approvati dalla Commissione e pubblicati in allegato.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva lo schema di parere proposto dal Presidente in qualità di relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

(959) CROATTI. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

- e petizioni **nn. 326 e 351** ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio e rinviato nella seduta dell'11 febbraio.

Il **PRESIDENTE** annuncia che è stato presentato un testo 2 all'ordine del giorno n. G/1144/2/1, pubblicato in allegato.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore **PARRINI** (PD), per proporre l'effettuazione di un ultimo ciclo di audizioni, che includa l'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di Cassazione e alcuni costituzionalisti, per chiarire se un'eventuale richiesta di effettuare un nuovo *referendum* da parte dei comuni in questione possa essere ritenuta legittima. Sono infatti trascorsi quasi tredici anni dalla precedente consultazione e, pur rilevando che il Parlamento non ha responsabilità nel ritardo, sarebbe opportuno chiedere alle popolazioni interessate di esprimersi nuovamente. La legge tuttavia non disciplina queste fattispecie, mentre vi è una preclusione limitata a un quinquennio sia per i *referendum* di questo tipo che non abbiano esito positivo, sia per le richieste di *referendum* abrogativo: ritiene che la regola potrebbe applicarsi in via analogica anche in questo caso ma, nel silenzio della legge e della giurisprudenza l'approfondimento richiesto si rende necessario.

Il senatore **DE BERTOLDI** (FdI) esprime perplessità sulla possibilità di dare attuazione a un *referendum* ormai così risalente: vi è stato, nel frattempo, un consistente ricambio nella popolazione dei due comuni e, laddove consentito, sarebbe corretto e doveroso che quei cittadini potessero esprimersi oggi.

Il senatore **CALDEROLI** (L-SP-PSd'Az), notando come ormai sia stato audito, sul disegno di legge in questione, un numero di soggetti così ampio che, a questo punto, potrebbe essere integrato anche con tutti gli abitanti dei due comuni, si sofferma sulle tappe dell'esame in Senato del disegno di legge. In particolare ricorda come questo fu espunto dal calendario dell'Aula, lo scorso agosto, su richiesta dell'allora Capogruppo del Movimento 5 Stelle senatore Patuanelli, per ragioni tecniche, ovvero per ricavare lo spazio per la discussione delle mozioni sulla Tav, con l'impegno a inserirlo nel calendario di settembre. A seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea, si è svolta una seconda approfondita fase istruttoria e, ora che la Commissione è chiamata a votare il provvedimento, a suo avviso non è più possibile procedere a ulteriori audizioni. Si interroga anche sulla natura della proposta del senatore Parrini che, se fosse una proposta di questione incidentale, non sarebbe ammissibile.

Nel merito, nota che la legge n. 352 del 1970 e la giurisprudenza costituzionale prevedono la possibilità di un secondo *referendum*, anche abrogativo, decorsi cinque anni ma solo nel caso di respingimento del quesito. In questo caso vi è invece un esito positivo che non sta trovando attuazione,

prima per responsabilità della regione Marche, e poi del Parlamento, che procede a continui rinvii, non ultimi quelli della convocazione delle sedute di questa settimana. Insiste per procedere senza indugio al voto.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) stigmatizza l'ostruzionismo della regione Marche che, non esprimendo il proprio parere, aveva cercato di invalidare, di fatto, l'esito referendario. Poiché il Parlamento non può rendersi complice di questo sovvertimento della volontà popolare, appoggia la richiesta del senatore Calderoli. Ritene peraltro pericoloso determinare un termine di scadenza per una consultazione popolare che così si ritroverebbe diminuita nella sua portata e di fatto non definitiva, ragion per cui il *referendum* va ritenuto tuttora valido e non deve essere ripetuto.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con il senatore Calderoli e ritiene che siano già stati svolti tutti gli approfondimenti del caso. Ricorda che l'ordinamento giuridico, quando intende dare un valore al decorso del tempo, vi provvede espressamente: in caso contrario si opererebbe un'attività creativa che contravverrebbe al carattere definitivo della pronuncia popolare e consentirebbe ai sostenitori della tesi perdente di poter sempre richiedere una seconda consultazione. Invita ad attenersi alla lettera della Costituzione e della legge e ad approvare il provvedimento.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*) precisa che la richiesta del senatore Parrini va nel senso di un'evoluzione positiva della situazione di stallo che si è determinata per l'inerzia di soggetti istituzionali coinvolti e non ha alcun intento dilatorio: qualora ammissibile, il secondo *referendum* a suo avviso dovrebbe essere celebrato subito e, in caso di esito positivo, ratificato immediatamente dalla legge.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) dichiara di non comprendere le ragioni politiche alla base di questo ulteriore rallentamento, di fronte al chiaro pronunciamento espresso a suo tempo dalla popolazione dei due comuni, che si trova tuttora, unitamente alle rispettive amministrazioni comunali, in una situazione indefinita. Apprezza la posizione del relatore, rammaricandosi tuttavia di come non abbia sostenuto con analoga forza la necessità di approvare il provvedimento all'epoca in cui apparteneva al proprio Gruppo.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) invita alla cautela sul presupposto che, dopo oltre dodici anni, non solo vi è stata una notevole evoluzione nella composizione dell'elettorato dei due comuni, ma sono intervenute anche importanti modifiche dal punto di vista dell'accesso ai servizi, tema all'epoca alla base della richiesta di distacco.

Se il termine quinquennale previsto dalla legge n. 352 del 1970 per altre fattispecie fosse ritenuto applicabile in via generale, la strada del secondo *referendum* sarebbe senz'altro da prendere in considerazione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) integra il proprio intervento precisando che un termine quinquennale costituirebbe un giusto temperamento e che, dal momento che vi è stato un ricambio della popolazione di circa il 30 per cento, non è assolutamente certo che la valutazione di oggi possa essere la stessa del 2007.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) nota come, seguendo la linea argomentativa del senatore Parrini, qualunque termine, anche più breve di cinque anni, potrebbe essere ritenuto valido per verificare un cambiamento nell'elettorato. In ogni caso, l'applicazione analogica di termini previsti per casi diversi non è a suo avviso percorribile, soprattutto per quanto riguarda il *referendum* abrogativo che, come è noto, interviene a valle del procedimento parlamentare, mentre il *referendum* di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione opera a monte. Se si prevedesse una scadenza ci sarebbe infatti un implicito invito al legislatore a non portare a termine il procedimento.

Ricorda che, in ogni caso, all'indomani del distacco, nulla vieterebbe ai comuni di chiedere un *referendum* per la riagggregazione alla regione dalla quale sono stati distaccati. Invita quindi la Commissione ad assumersi la responsabilità di decidere: nella consapevolezza che il principale responsabile per il ritardo è la regione Marche, il Parlamento non ritardi ulteriormente.

Il [PRESIDENTE](#) chiede alla Commissione di esprimersi sulla proposta del senatore Parrini.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara che non parteciperà al voto poiché, a suo avviso, la richiesta è tardiva ed è perciò da ritenersi inammissibile.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) preannuncia un voto favorevole.

A seguito di una richiesta di chiarimento del senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) precisa di intervenire non a titolo personale, ma a nome del proprio Gruppo.

La Commissione conviene sulla proposta del senatore Parrini.

Il [PRESIDENTE](#) fissa quindi un termine per l'indicazione di soggetti da audire sulla questione della legittimità di un eventuale secondo *referendum* per domani, 14 febbraio, alle ore 12.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 2.165, 2.166 e 2.167 parere contrario, poiché prevedono l'adozione da parte delle commissioni parlamentari competenti, ovvero delle Camere, di un documento non ulteriormente specificato;
- sull'emendamento 2.168 parere contrario, in quanto attribuisce al solo Senato della Repubblica il potere di adottare una deliberazione parlamentare;
- sugli emendamenti 2.171, 2.172, 2.173, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200 parere contrario, poiché non specificano le modalità di nomina e i requisiti dei componenti della Commissione ivi prevista, il soggetto deputato a presiederla, nonché la struttura del Ministero della giustizia presso la quale opera;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE GARRUTI SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 2.165, 2.166 e 2.167 parere contrario, poiché prevedono l'adozione da parte delle commissioni parlamentari competenti, ovvero delle Camere, di un documento non ulteriormente specificato;
- sull'emendamento 2.168 parere contrario, in quanto attribuisce al solo Senato della Repubblica il potere di adottare una deliberazione parlamentare;
- sugli emendamenti 2.171, 2.172, 2.173, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200 parere contrario, poiché non specificano le modalità di nomina e i requisiti dei componenti della Commissione ivi prevista, il soggetto deputato a presiederla, nonché la struttura del Ministero della giustizia presso la quale opera;
- sugli emendamenti 2.70 e 2.71 parere contrario in quanto il contenuto degli stessi si manifesta estraneo e disomogeneo rispetto all'oggetto del presente decreto-legge, essendo la materia penale sostanzialmente distinta e non assimilabile a quella penale processuale, come esplicitato da numerose pronunce della Corte Costituzionale, tra le quali la n. 32/2014;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 2.165, 2.166 e 2.167 parere contrario, poiché prevedono l'adozione da parte delle commissioni parlamentari competenti, ovvero delle Camere, di un documento non ulteriormente specificato;
- sull'emendamento 2.168 parere contrario, in quanto attribuisce al solo Senato della Repubblica il potere di adottare una deliberazione parlamentare;
- sugli emendamenti 2.171, 2.172, 2.173, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200 parere contrario, poiché non specificano le modalità di nomina e i requisiti dei componenti della Commissione ivi prevista, il soggetto deputato a presiederla, nonché la struttura del Ministero della giustizia presso la quale opera.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659**

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 2.70 e 2.71 parere contrario in quanto il contenuto degli stessi si manifesta estraneo e disomogeneo rispetto all'oggetto del presente decreto-legge, essendo la materia penale sostanzialmente distinta e non assimilabile a quella penale processuale, come esplicitato da numerose pronunce della Corte Costituzionale, tra le quali la n. 32/2014;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1664**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 2.12 (testo 2) parere non ostativo, segnalando che la lettera *b*) reca la disciplina di dettaglio delle funzioni di un ufficio di carattere dirigenziale generale, intervenendo in una materia che sarà definita da successivi regolamenti di organizzazione;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

**ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1144](#)**

G/1144/2/1 (testo 2)

[Parrini](#), [Garruti](#), [Bressa](#), [De Petris](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1144 riguardante il "Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione",
considerato che

le comunità locali interessate hanno potuto esprimere la propria opinione in occasione dei referendum consultivi che si sono svolti il 24 e 25 giugno 2007, ormai risalenti nel tempo;

negli ultimi dodici anni vi è stato un tasso di rotazione delle popolazioni interessate, pari al 33 per cento, e sembrano profondamente mutate le condizioni di fatto che avevano determinato l'inizio della procedura per il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla provincia di Pesaro-Urbino;

tenuto conto che

come si evince dall'articolo 45, quinto comma della legge n. 352 della legge del 1970, che disciplina il referendum ex articolo 132, secondo comma della Costituzione, il pronunciamento referendario della popolazione interessata può considerarsi sicuramente espressivo della volontà del corpo elettorale dei Comuni interessati per cinque anni, scaduti i quali, qualora la proposta referendaria di distacco non sia approvata questa può essere rinnovata, richiamando gli elettori a pronunciarsi sulla stessa proposta di distacco e di aggregazione ad un'altra regione;

la lunghezza della procedura avviata dopo lo svolgimento del referendum nel 2007, anche a causa del forte ritardo con il quale i Consigli regionali delle regioni interessate hanno espresso il loro orientamento, rende oggi incerta l'attuale volontà delle popolazioni interessate;

valutato il possibile mutamento del corpo elettorale, data la naturale evoluzione demografica, economica, politica e culturale dei due territori in questione;

considerato il rinvio in Commissione del testo al fine di approfondire e meglio valutare tutti gli elementi di un provvedimento alquanto controverso, data la delicatezza insita nella riscrittura dei confini di due Province e due Regioni;

tenuto conto dei contrastanti orientamenti espressi dalle Regioni interessate, in senso favorevole da parte dell'Emilia Romagna (risoluzione del 17 aprile 2012 dell'Assemblea legislativa) e in senso contrario da parte della Regione Marche (mozione n. 492, approvata dal Consiglio regionale nel corso della seduta n. 128 del 16 aprile 2019);

considerato il prossimo rinnovo degli organi politici da parte della Regione Marche e che l'approvazione del provvedimento in esame potrebbe avere delle ripercussioni sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini dei comuni interessati;

considerato il lungo lasso di tempo decorso dai referendum del 2007, si auspica l'espletamento di una nuova consultazione referendaria dei comuni interessati da tenersi nel più breve tempo possibile, anche in concomitanza con le prossime consultazioni elettorali;

preso atto del generale consenso riscontrato ad una rapida approvazione del disegno di legge in esame, qualora dovesse emergere da nuove consultazioni referendarie la chiara volontà dei comuni interessati di distaccarsi dalla Regione Marche per aggregarsi alla Regione Emilia-Romagna;

assume, in proposito, le seguenti linee di indirizzo:

prevedere di integrare la procedura di attuazione dell'articolo 132, secondo comma, con una disciplina legislativa che imponga ai Consigli regionali delle regioni interessate al distacco e all'aggregazione dei termini perentori entro i quali esprimere il proprio orientamento, che consentano la conclusione del procedimento in tempi ragionevoli, tali da assicurare al Parlamento l'attualità e la perdurante validità del pronunciamento referendario delle popolazioni interessate.

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 71 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
71ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sul subemendamento 1.1000/15 parere non ostativo, a condizione che siano specificati i ministeri competenti;
- sul subemendamento 1.1000/16 parere non ostativo, pur segnalando che reca la disciplina di dettaglio delle funzioni di un ufficio di carattere dirigenziale generale, intervenendo in una materia che sarà definita da successivi regolamenti di organizzazione;
- sull'emendamento 3.0.100 e sui restanti subemendamenti riferiti agli emendamenti 3.0.100 e 1.1000 parere non ostativo;
- sull'emendamento 5.100 parere non ostativo;
- sull'emendamento 3.0.200 parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- al comma 1 dell'articolo aggiuntivo si introduce una disposizione che, pur se attinente all'ambito di competenze del Ministero dell'università e della ricerca, non è relativa alla sua istituzione;
- al comma 2, vengono modificate disposizioni del Testo unico del pubblico impiego in materia di valutazione del titolo di dottore di ricerca ai fini dell'assunzione presso le pubbliche amministrazioni in genere e della progressione di carriera, intervenendo su una materia diversa rispetto all'oggetto del provvedimento;
- sul subemendamento 3.0.200/1 parere non ostativo;
- sull'emendamento 3.0.300 parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- l'articolo aggiuntivo interviene nella materia dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e del relativo personale che, pur se attinente all'ambito di competenze del Ministero dell'università e della ricerca, non è relativa alla sua istituzione;
- la proposta modifica, con una fonte primaria, la decorrenza di disposizioni contenute in un atto regolamentare (DPR n. 143 del 2019), peraltro con funzioni di delegificazione, rischiando di alterare la corretta gerarchia delle fonti;
- sul subemendamento 3.0.300/1 parere non ostativo, fermo restando quanto osservato sull'emendamento del relatore a cui si riferisce;
- sull'emendamento 2.12 (testo 2 corretto) parere non ostativo, segnalando che la lettera *b*) reca la disciplina di dettaglio delle funzioni di un ufficio di carattere dirigenziale generale, intervenendo in una materia che sarà definita da successivi regolamenti di organizzazione.

La Sottocommissione conviene.

(1491) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 3ª e 13ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1509) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1510) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato*

in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint Denis il 3 luglio 2016, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 132 (pom.) del 19/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2020
132ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, presentando uno schema di parere in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) illustra uno schema di parere alternativo, presentato dal senatore Garruti e altri senatori, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore **SCHIFANI** (*FIBP-UDC*) esprime forti perplessità sul subemendamento 2.219/1 per la vaghezza del principio che propone di introdurre, dato che non è chiaro a quale autorità spetti la valutazione della rilevanza del contenuto dell'intercettazione, tale da consentirne l'utilizzo in procedimento diverso da quello per il quale il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato. In questo modo, a suo avviso, la decisione sarebbe rimessa al giudizio insindacabile del pubblico ministero o del giudice per le indagini preliminari, essendo peraltro non impugnabile. Osserva che la mediazione apparentemente raggiunta tra le forze politiche che sostengono la maggioranza sulla questione delle intercettazioni, come anche sulla prescrizione, costituisce un arretramento sotto il profilo del principio della certezza del diritto. Ritiene, inoltre, che le misure del Governo nel settore della giustizia, nel loro complesso, siano irrazionali e non consentano di raggiungere un orientamento condiviso, come invece accaduto in occasione della riforma costituzionale sul giusto processo.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) esprime moderata soddisfazione per la parziale rinuncia del Governo all'utilizzo delle intercettazioni cosiddette "a strascico", cioè per i reati non contemplati dall'articolo 266 del codice di procedura penale, come peraltro stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la recente sentenza n. 51 del 2020.

Tuttavia, a suo avviso, il provvedimento presenta profili di illegittimità costituzionale, in quanto non soddisfa il requisito dell'urgenza *ex* articolo 77, secondo comma, della Costituzione: si è giunti, infatti, alla quarta proroga dell'entrata in vigore della riforma introdotta dall'ex ministro Orlando. Peraltro, essendo in corso la predisposizione - da parte del Governo - di uno schema di riforma del processo penale, sarebbe stata quella la sede più opportuna in cui inserire la disciplina delle intercettazioni.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur valutando positivamente il potenziamento degli strumenti di indagine per il contrasto della corruzione, evidenzia il rischio di una paralisi dell'attività della pubblica amministrazione, soprattutto con riferimento ai reati di abuso d'ufficio e traffico di influenze. Al fine di non violare i principi di ragionevolezza e proporzionalità, sarebbe necessario - a suo avviso - intervenire con una riforma più ampia e organica del processo penale, nella quale si contemperino il potere repressivo dello Stato e il legittimo esercizio dell'azione amministrativa.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge lo schema di parere proposto dal relatore.

È quindi posto in votazione lo schema di parere a prima firma del senatore Garruti, che risulta approvato.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'ulteriore emendamento 3.0.300 (testo 2), proponendo per quanto di competenza, parere non ostativo.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(876) CORBETTA ed altri. - Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

(971) Simona PERGREFFI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere

(1537) Erika STEFANI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere

(51) MARINO. - Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento

(1215) TRENTACOSTE ed altri. - Equiparazione delle vittime di mafia alle vittime del terrorismo
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 876, 971, 1537 e 51, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1215 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. [1215](#), a prima firma del senatore Trentacoste, che interviene in materia di tutela e sostegno alle vittime di mafia. Nello specifico, l'articolo 1 estende alle vittime di mafia le nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi contenute nella legge n. 206 del 2004, al fine di operare una completa equiparazione tra le vittime del terrorismo e quelle della criminalità organizzata di stampo mafioso. L'articolo 2 reca una modifica al decreto-legge n. 151 del 2008 inerente ai limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata. Così come previsto per altre categorie di vittime, si dispone che i benefici previsti per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata siano concessi a condizione che il beneficiario non risulti in rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado - in luogo del quarto grado, come da normativa vigente - con soggetti nei cui confronti siano state applicate misure di prevenzione o che risultino indagati per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale. Gli articoli 3 e 4, infine, recano rispettivamente la copertura finanziaria e le disposizioni in merito all'entrata in vigore della legge. Propone, quindi, la congiunzione della proposta in esame ai disegni di legge n. [876](#) e connessi in tema di benefici per le vittime del dovere.

La Commissione conviene.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S) chiede alla rappresentante del Governo, come convenuto dal Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato, di fornire informazioni dettagliate sulle risorse disponibili per l'attuazione dei provvedimenti in titolo. Sottolinea che la questione dell'estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo è ormai risalente nel tempo. Al fine di superare le difficoltà incontrate finora, sarebbe corretto operare una ricognizione precisa dei fondi necessari per la copertura degli oneri, prima di proseguire l'*iter* dei provvedimenti in esame.

Il sottosegretario MALPEZZI assicura che trasmetterà la richiesta agli uffici competenti, affinché forniscano al Comitato ristretto le informazioni necessarie per lo svolgimento di un lavoro accurato, anche al fine di favorire la collaborazione tra le forze politiche.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) sottolinea che, a causa di una interpretazione restrittiva della giurisdizione della Corte dei conti in materia di controversie inerenti la concessione dei benefici per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, il diritto soggettivo riconosciuto in capo alle vittime e ai loro familiari superstiti è ora ritenuto soggetto a prescrizione e addirittura a decadenza. A suo avviso, si dovrebbe tornare a considerarlo imprescrittibile, come negli anni Cinquanta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659**

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 2.219 del relatore, nonché i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, premesso che:

- secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale la libertà e la segretezza delle comunicazioni di cui all'articolo 15 della Costituzione costituisce un diritto inviolabile della persona ai sensi dell'articolo 2 - in quanto tale sottratto alla stessa revisione costituzionale (sentenza n. 366 del 1991) - e le sue limitazioni sono sottoposte alle condizioni della riserva assoluta di legge e all'atto «puntualmente motivato» dell'autorità giudiziaria (sentenza n. 34 del 1973);
- da ciò consegue che «l'utilizzazione come prova in altro procedimento trasformerebbe l'intervento del giudice richiesto dall'articolo 15 della Costituzione in un'inammissibile autorizzazione in bianco» e che «l'articolo 270, primo comma, del codice di procedura penale appare nel suo complesso come l'immediata attuazione in via legislativa dei principi costituzionali» in materia (sentenza n. 366 del 1991);
- sempre secondo la Corte «la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito di un determinato processo limitatamente ai procedimenti diversi, relativi all'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, risponde all'esigenza di ammettere una deroga alla regola generale del divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti, giustificata dall'interesse dell'accertamento dei reati di maggiore gravità» e costituisce «un non irragionevole bilanciamento operato discrezionalmente dal legislatore fra il valore costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e quello rappresentato dall'interesse pubblico primario alla repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che delinquono» (sentenza n. 64 del 1994);
- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 51 del 2020 hanno concluso, alla luce della giurisprudenza costituzionale, che «l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte nell'ambito di un "medesimo procedimento" presuppone che i reati diversi da quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato rientrino nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni stabiliti dalla legge», chiarendo che i «reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza» di cui all'articolo 270 del codice di procedura penale devono comunque essere ricompresi tra i reati di cui all'articolo 266;
- la stessa Cassazione ha circoscritto l'applicazione dell'utilizzazione delle intercettazioni enunciando, in linea con la giurisprudenza costituzionale, il seguente principio di diritto: «Il divieto di cui all'art. 270 del codice di procedura penale di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 del codice di procedura penale a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge»;
- «trattandosi di una norma legislativa incidente su un diritto di libertà individuale qualificabile come inviolabile ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, la verifica della legittimità costituzionale della norma eccezionale appena indicata deve avvenire secondo i principi del più rigoroso scrutinio» (Corte Costituzionale, sentenza n. 64 del 1994);
- l'emendamento 2.219, così come formulato, estende l'utilizzabilità delle intercettazioni anche ai reati di cui all'articolo 266, comma 1, codice di procedura penale per i quali non sia obbligatorio l'arresto in flagranza, facendo venir meno, salvo il criterio dell'indispensabilità, il carattere derogatorio dell'attuale disciplina, istituendo un' «autorizzazione in bianco» in contrasto con la consolidata giurisprudenza costituzionale;
- rilevata inoltre un'erronea formulazione linguistica, peraltro già presente nella vigente formulazione dell'articolo 270 del codice di procedura penale, sull'emendamento 2.219 esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione che, in linea con la giurisprudenza costituzionale e con quanto conseguentemente statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le parole «e dei reati di cui all'art. 266, comma 1» siano sostituite dalle

seguenti: «, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 266, comma 1» e che le parole «sono stati disposti» siano sostituite dalle seguenti: «sono state disposte»;
sui relativi subemendamenti, esprime parere non ostativo.
Esaminato, inoltre, l'emendamento del relatore 2.220, e il subemendamento 2.220/1 ad esso riferito, esprime parere non ostativo.

**SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI GARRUTI, DE
PETRIS E BRESSA
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.219 e 2.220 del relatore, nonché i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.219 e 2.220 del relatore, nonché i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1664**

La Commissione, esaminato l'emendamento 3.0.300 (testo 2) della relatrice, richiamando interamente quanto osservato in sede di espressione del parere sull'emendamento 3.0.300, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020
72ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni in parte non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (L-SP-PSd'Az) illustra l'ulteriore emendamento 1.1000 (testo 2) e i relativi subemendamenti, nonché l'emendamento 3.0.200 (testo 2) della relatrice, riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/1 parere non ostativo, pur segnalando che la disposizione ivi prevista reca la disciplina di dettaglio delle funzioni di un ufficio di carattere dirigenziale generale, intervenendo in una materia che sarà definita da successivi regolamenti di organizzazione;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1087) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1606) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1607) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (n. 138)
(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 243 (pom.) del 28/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020
243ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1665) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riferimento al comma 1 dell'articolo 1, che andrebbero forniti ulteriori elementi idonei a confermare la concreta configurabilità del prestito come operazione meramente finanziaria, ai fini della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica e avuto riguardo ai precedenti finanziamenti ad Alitalia. Con riferimento al successivo comma 5, che modifica l'articolo 37, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, in materia di interessi sui finanziamenti già concessi ad Alitalia, andrebbe confermata l'assenza di effetti onerosi connessi alla soppressione del termine di 60 giorni per il versamento degli interessi all'entrata del bilancio dello Stato, termine sostituito da un rinvio alle modalità previste per le procedure di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria, ossia "a valere e nei limiti dell'attivo disponibile". Inoltre, in relazione alla salvaguardia degli effetti prevista dall'ultimo periodo del comma 5, andrebbe chiarito se, in previsione o a valere sull'importo da acquisire a titolo di interessi, siano state avviate operazioni di partecipazione in attuazione del comma 1 del citato articolo 37, in modo da escludere possibili effetti onerosi. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

In relazione agli emendamenti, che corrispondono a quelli presentati in Assemblea, occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.1, nella parte in cui dispone la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 1, in relazione all'eventuale venir meno di possibili economie di spesa. Richiede la

relazione tecnica sull'emendamento 1.3, che individua specifici interventi di riorganizzazione della struttura e delle attività aziendali. Occorre poi valutare l'emendamento 1.0.1, che prevede l'istituzione di un Comitato parlamentare di controllo sul rilancio di Alitalia S.p.A., con oneri a carico dei due rami del Parlamento, che tuttavia non vengono quantificati. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.0.2, in tema di trattamenti economici del personale dei vettori e delle imprese del trasporto aereo. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni su due specifici profili: in primo luogo, sugli effetti della modifica apportata dal comma 5 all'articolo 37, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2019, in relazione alla prevista possibilità di sottoscrivere quote di capitale di una società di nuova costituzione cui trasferire i complessi aziendali; in secondo luogo, sul rapporto tra il termine per la restituzione del prestito, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, e il termine per la conclusione delle procedure di cessione dell'azienda.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente, in primo luogo, che l'operazione di costituzione di una nuova società non risulta completata, mentre sul secondo aspetto osserva come la questione attenga più al merito che ai profili di competenza della Commissione.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel prendere atto di quanto detto dal Presidente, ritiene opportuno inserire nel parere un riferimento espresso alla mancata costituzione della nuova società.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) reputa che tale aspetto esuli dalle attribuzioni della Commissione bilancio, che deve limitarsi ad esaminare i profili finanziari.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA osserva, in relazione al comma 5, che il decreto in esame reca una diversa allocazione degli interessi relativi ai finanziamenti già concessi, che secondo la valutazione della Ragioneria generale dello Stato non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) non considera soddisfacenti le spiegazioni fornite al riguardo, ritenendo necessario che nel parere si dia conto di tutti i profili correlati all'impiego degli importi corrispondenti agli interessi sui prestiti concessi ad Alitalia.

Il RELATORE reputa sufficiente, in relazione ai rilievi sollevati sul comma 5 dell'articolo 1 del decreto, inserire un presupposto nel parere che si limiti a dare conto degli effetti sulla finanza pubblica della nuova disciplina in tema di interessi.

Pertanto, alla luce delle indicazioni emerse dalla discussione, formula la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, nel presupposto che dal comma 5 dell'articolo 1 non derivino effetti onerosi connessi alla soppressione del termine di sessanta giorni per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli interessi sui finanziamenti già concessi ad Alitalia, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, in relazione agli emendamenti, esprime un avviso

contrario, per i profili di finanza pubblica, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.0.1 e 1.0.2, segnalate dal relatore. Nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal PRESIDENTE, specifica che l'emendamento 1.1, se approvato, rischia di vanificare gli obiettivi, anche finanziari, perseguiti dal provvedimento in esame.

Sulla base degli elementi forniti dal Governo, il RELATORE avanza la seguente proposta di parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.0.1 e 1.0.2. Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore.

Non essendovi richieste di intervento, la proposta di parere, messa in votazione, è approvata.

(1665) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, nel presupposto che dal comma 5 dell'articolo 1 non derivino effetti onerosi connessi alla soppressione del termine di sessanta giorni per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli interessi sui finanziamenti già concessi ad Alitalia, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.0.1 e 1.0.2. Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso concorde con la proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **MANCA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma, relativamente all'articolo 1, dell'adeguatezza delle strutture e dei locali destinati ai nuovi uffici di diretta collaborazione derivanti dallo sdoppiamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con riguardo all'articolo 2, in relazione all'attivazione di due nuove posizioni dirigenziali di livello generale, sarebbe opportuno disporre di un quadro di sintesi aggiornato dell'organico di fatto del MIUR, al fine di poter valutare l'incidenza della riforma sull'Amministrazione in termini di maggior spesa rispetto alla legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 3, che disciplina il riparto

delle risorse tra i due Ministeri, il comma 3, pur trasferendo il dipartimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Ministero dell'istruzione, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca continui ad avvalersene *pro tempore*: al riguardo, chiede conferma che tale avvalimento temporaneo possa essere attuato senza aggravii per la finanza pubblica. In relazione al successivo comma 4, occorre in primo luogo avere rassicurazioni che le operazioni di ripartizione, con particolare riguardo al personale già collocato in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, abbiano luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, chiede chiarimenti, anche in relazione agli elementi forniti nella relazione tecnica, sulla salvaguardia del personale già dipendente del Ministero dell'università e della ricerca istituito ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, affinché non si configuri il ripristino di progressioni stipendiali non scontate a legislazione vigente. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

In relazione agli emendamenti, richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.3, che incrementa di un'unità le posizioni di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, con copertura sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.4. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.5, che prevede di destinare, in via esclusiva, una posizione di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Istruzione al rilancio dell'istruzione tecnica e professionale. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.12, 2.13 e 3.3. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.1, che autorizza i due ministeri istituiti dal decreto-legge ad effettuare un piano straordinario di assunzioni nel ruolo di dirigenti tecnici di seconda fascia, con copertura a valere sul fondo "La Buona Scuola". Comporta maggiori oneri la proposta 5.1. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire elementi di risposta ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1168) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione e approvato.

(Doc. XXII, n. 9-bis) Valeria VALENTE ed altri - Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il documento in titolo, segnalando che esso proroga fino alla conclusione della legislatura il termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione di inchiesta. Le spese per il funzionamento permangono nel limite massimo di 45 mila euro annui, fino al termine

della legislatura, e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Altresì, è previsto che il Presidente del Senato possa autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Per quanto di competenza, trattandosi di spese poste a carico del bilancio interno del Senato, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere è messo ai voti e approvato.

(1376) Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nellaseduta del 15 gennaio.

Il relatore **ERRANI** (*Misto-LeU*), sulla base degli elementi messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art. 3 (Disposizioni finanziarie)

1. È autorizzata la spesa di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1, per le spese di costruzione, e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2030 per le spese di gestione, da destinare all'Istituto Nazionale di Astrofisica, per far fronte all'obbligo di contribuzione all'osservatorio Square Kilometre Array. Per le spese di missione di cui all'articolo 8 della Convenzione di cui all'articolo 1 è prevista la spesa di euro 7.680 annui a decorrere dal 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede: *a)* quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; *b)* quanto a euro 2.007.680 annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta testé illustrata.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1105) COLTORTI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda di aver espresso una valutazione non ostativa sul testo e sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, al pari del relatore, non ha osservazioni da formulare, per i profili finanziari, né sul testo né sugli emendamenti.

Il RELATORE propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo che, non essendovi richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e approvato.

(1672) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, attesa la natura ordinamentale della disposizione e i chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente all'articolo 2, chiede un'ulteriore conferma che dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa utilizzata a copertura non derivino pregiudizi con riguardo ad impegni di spesa già assunti dallo Stato e non vengano compromesse risorse destinate a finanziare spese di natura obbligatoria. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 112 del 2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rappresenta che è in corso di predisposizione l'aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1079) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [COMINCINI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire chiarimenti circa gli eventuali effetti per la finanza pubblica derivanti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo, relativo alla possibilità di sottoscrivere intese tecniche tra le Parti contraenti per l'attuazione della cooperazione militare e l'elaborazione di piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa, nonché dall'articolo 2, paragrafo 3, sulle modalità di effettuazione della cooperazione militare. Infatti, secondo la relazione tecnica, le attività richiamate dal predetto articolo 2, paragrafo 3, "verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, nei limiti delle spese autorizzate" senza che però tale precisazione sia contenuta nel testo del disegno di legge né in quello dell'Accordo. Altresì, richiede un approfondimento sulle possibili conseguenze, in

termini di impatto sulla finanza pubblica, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'Accordo, che disciplina le modalità di svolgimento delle attività nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari. Da ultimo, occorre valutare la riformulazione dell'articolo 3 del disegno di legge al fine di aggiornare al 2020 e al triennio 2020-2022 la decorrenza dell'onere e della relativa copertura, nonché di modulare la quantificazione dell'onere come previsione di spesa.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, essendo in via di acquisizione dai dicasteri competenti gli elementi informativi necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il relatore **ZULIANI** (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare le recentissime notizie di stampa su nuovi episodi di abuso nei confronti di minori commessi in una scuola, ribadisce l'importanza del provvedimento in titolo al fine di assicurare tutela ai soggetti più indifesi, e sollecita nuovamente il Governo a fornire le risposte necessarie alla prosecuzione dell'esame, dichiarandosi pronto, nel caso di perdurante inerzia,

anche a iniziative più eclatanti per richiamare l'attenzione su un tema così sensibile.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che tornerà nuovamente a sollecitare il Governo affinché siano risolte le criticità di carattere finanziario che, al momento, non consentono di portare avanti l'esame di un provvedimento in una materia di indubbia rilevanza sociale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(835-A\) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria](#)
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si associa alla valutazione della relatrice.

La RELATRICE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo che, non essendovi richieste di intervento, è posto ai voti e approvato.

[\(1421\) Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura](#), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La rappresentante del GOVERNO deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

La RELATRICE si riserva di prendere cognizione della relazione tecnica appena depositata, al fine di predisporre una proposta di parere da porre in votazione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(812\) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato](#)
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti del relatore e i relativi subemendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sugli emendamenti del relatore 1.18, 1.19 e 2.6, né sui relativi subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione espressa dalla relatrice.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti e subemendamenti esaminati che, posto in votazione, risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) fornisce informazioni sui temi che saranno oggetto dell'audizione del Vice Presidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis, avvertendo altresì che la relativa seduta, già convocata alle 14,30 del prossimo 30 gennaio, è stata posticipata alle 14,45 dello stesso giorno.

La Commissione prende atto.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), incidentalmente, torna a sollecitare il Governo a fornire le dovute risposte sui provvedimenti in materia sanitaria inseriti all'ordine del giorno, già oggetto di un suo precedente intervento di sollecito lo scorso 15 gennaio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA assicura che tali sollecitazioni sono già state riportate agli uffici competenti affinché siano trasmessi gli elementi informativi richiesti dalla Commissione, in modo da consentire la prosecuzione dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 29 gennaio 2020, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 244 (pom.) del 29/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2020
244ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1421) Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [CONZATTI \(IV-PSI\)](#), alla luce delle rassicurazioni fornite nella relazione tecnica aggiornata consegnata dal Governo nella seduta di ieri, illustra una proposta di parere sul testo recante una valutazione non ostativa, nel presupposto che il riferimento al bilancio triennale 2019-2021 contenuto nell'articolo 12, comma 1, lettera a), si intenda più correttamente riferito al triennio 2021-2022, in considerazione del fatto che comunque l'onere derivante dal provvedimento decorre dall'annualità 2020.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso conforme alla relatrice.

Per quanto riguarda le proposte emendative segnalate dalla Commissione, formula una valutazione contraria sugli emendamenti 6.2, in quanto produttivo di un decremento di gettito, e 9.1, sul quale rappresenta la necessità di acquisire una relazione tecnica.

Si esprime, invece, in senso non ostativo sull'emendamento 8.1, nonché su tutti i restanti emendamenti.

La RELATRICE propone quindi l'espressione della seguente proposta di parere sia sul testo che sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno

di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, rilevato che:

- in ordine alla copertura di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente riferito al triennio 2019-2021, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, occorrerebbe formalmente aggiornare la copertura finanziaria al triennio 2020-2022. Tuttavia, tenuto conto che il provvedimento in esame reca oneri che comunque decorrono dal 2020, si ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che la riduzione del fondo speciale per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferita al bilancio per il triennio 2020-2022;
- in merito all'articolo 6, comma 4, la previsione che consente alle imprese di destinare alle finalità del fondo "Carta della cultura" parte del proprio volume di affari è "senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive";
- la norma di cui all'articolo 8 in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, con riferimento al suddetto articolo 12, comma 1, lettera *a*), la riduzione del fondo speciale per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferita al bilancio triennale 2020-2022.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.2 e 9.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA mette a disposizione alcune note di chiarimento riguardanti il testo e le relative proposte emendative.

Il PRESIDENTE, al fine di prendere visione delle note consegnate dal Governo, rinvia ad una prossima seduta la votazione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1672) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA consegna la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda di aver chiesto, nella seduta di ieri, una ulteriore conferma circa

la congruità della copertura prevista dall'articolo 2, onde evitare pregiudizi nei confronti di impegni di spesa già assunti dallo Stato, nonché di spese di natura obbligatoria.

La rappresentante del GOVERNO, nel rinviare alla relazione tecnica aggiornata, rassicura circa la congruità della copertura, facendo presente che le risorse utilizzate non pregiudicano il conseguimento di altre utilizzazioni anche afferenti a spese di carattere obbligatorio.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ritenere apprezzabile l'intento del decreto-legge, osserva come lo stanziamento di risorse in favore del Mezzogiorno debba comunque collegarsi ad interventi di sistema che, invece, risultano del tutto smentiti dalla politica generale del Governo il quale, attraverso scelte compiute nell'ultima legge di bilancio, finisce per penalizzare il Sud Italia. E' il caso, per esempio, della cosiddetta "sugar tax" che ha costretto un'impresa siciliana legata all'indotto della *Coca Cola* a delocalizzare i propri impianti in Albania. Pertanto, nel ribadire una valutazione complessivamente positiva su un provvedimento volto a promuovere gli investimenti nel Mezzogiorno d'Italia, conferma la necessità di un'analisi attenta delle misure complessivamente adottate, per evitare di depauperare i territori e le famiglie.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) giudica positivo il decreto-legge, che vincola risorse statali alla realizzazione di un intervento volto a creare una banca di investimento per le imprese del Sud.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma sul passaggio della relazione tecnica, laddove si fa presente la possibile scissione della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. con costituzione di una nuova società, il che configura l'istituzione di una *new-co.* la cui attività necessita di essere strettamente monitorata, per evitare che si ripetano vicende analoghe a quelle connesse alla gestione di Alitalia.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) interviene incidentalmente, per far presente che la disposizione richiamata nella relazione tecnica non determina, in senso tecnico, la costituzione di una *new-co.*, bensì la creazione di uno strumento operativo al quale verrebbero assegnate le attività e le partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il senatore Errani per la puntualizzazione fornita, richiamando tuttavia la necessità di monitorare con attenzione l'attività posta in essere dal nuovo soggetto operativo eventualmente costituito.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia che, al di là del fatto nominalistico, il provvedimento interviene su una struttura storica, per istituirne una nuova con una missione determinata.

Nel ritenere congrua la copertura finanziaria, fa presente che il tema centrale del provvedimento è rappresentato dalle modalità attraverso le quali il nuovo soggetto porterà avanti la propria missione. Ferma restando la doverosità dell'intervento, risulta necessario richiamare il Governo e la Banca d'Italia sull'esigenza di un attento monitoraggio della fase applicativa, anche alla luce dei compiti di vigilanza attribuiti all'Istituto bancario centrale.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ritenere positivo un intervento per il Sud Italia, evidenzia tuttavia la necessità che le misure normative determinino un impulso effettivo per lo sviluppo del Mezzogiorno. Nel caso in esame, occorre acquisire garanzie circa l'idoneità della nuova banca ad innescare un circuito virtuoso che eviti, in futuro, il ripetersi di un depauperamento del tessuto produttivo, come quello che sta avvenendo in queste ore, rappresentato dalla scelta della *Whirlpool* di abbandonare il sito di Napoli.

Il senatore [FANTETTI](#) (*FIBP-UDC*) chiede chiarimenti circa la natura finanziaria dell'operazione di rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno - Mediocredito centrale, in quanto la relazione tecnica aggiornata non chiarisce il dubbio sollevato nella nota del Servizio del bilancio sulla classificazione di carattere finanziario dell'operazione, in modo da garantirne la neutralità ai fini dell'impatto sull'indebitamento netto. Infatti, se l'operazione fosse riclassificata *ex post* dall'Eurostat come trasferimento in conto capitale, essa avrebbe impatto anche sull'indebitamento netto oltre che, come già previsto, sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) ricorda che i fondi destinati al Mediocredito centrale sono finalizzati alla ricapitalizzazione della Banca popolare di Bari, ossia un istituto bancario del territorio. Tale intervento giustifica la norma dell'articolo 1, comma 2, laddove prevede la possibilità di costituire una nuova società alla quale siano assegnate le attività e le partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie, in modo che l'intervento di ricapitalizzazione abbia un ritorno in termini di utilità per l'economia dei territori interessati.

Il senatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) richiama la necessità di una maggiore incisività dei controlli sul sistema bancario, il che sarebbe agevolato anche dalla costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario. Resta peraltro ferma l'esigenza che l'azione del sistema bancario si ispiri a un mutamento di condotta e di mentalità.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) ricorda che, in termini rigorosi, la *newco*. è una nuova società istituita a seguito dal fallimento di una vecchia società. Giudica positivo il decreto-legge in esame laddove reca un approccio diverso rispetto alla gestione di precedenti risoluzioni bancarie e fa presente l'opportunità di una riflessione volta a costruire un braccio finanziario finalizzato ad interventi pubblici di politica industriale che favoriscano un riassetto e un ammodernamento del tessuto produttivo.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*), nel ricollegarsi al disposto letterale dell'articolo 1 del decreto-legge, rammenta che lo scopo dell'intera operazione è che la Banca del Mezzogiorno promuova, secondo logiche e criteri di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento anche a sostegno delle imprese e dell'occupazione del Mezzogiorno. Peraltro, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono state inserite previsioni volte ad imporre alla Banca del Mezzogiorno oppure alla società di eventuale nuova costituzione di riferire periodicamente al Parlamento sulle operazioni effettuate.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ritenere teoricamente condivisibili le considerazioni formulate dal senatore Errani, denuncia tuttavia il forte scollamento tra l'azione degli enti e degli istituti previsti per il rilancio del Mezzogiorno e le piccolissime e piccole imprese del tessuto produttivo territoriale, che procedono autonomamente, senza che le istituzioni pubbliche offrano loro un effettivo supporto.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) riepiloga la normativa bancaria del 1936, basata sulla distinzione tra banche di interesse nazionale, banche ordinarie e, come ultimo elemento, casse di risparmio e banche di credito cooperativo, rammentando che gli istituti del terzo gruppo svolgevano una funzione parapubblica finalizzata ad agevolare e sostenere le piccole e medie imprese dei territori.

Con la riforma bancaria dell'inizio degli anni '90, si è proceduto, per ragioni di rafforzamento dei sistemi bancari, ad un accorpamento di istituti, creando banche di grandi dimensioni, con il risultato di perdere il contatto con i territori.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) osserva come il decreto-legge in esame sia funzionale al rafforzamento patrimoniale della Banca popolare di Bari che, con i suoi circa 600.000 clienti, si concentra su un *target* diverso da quello della Banca per il Mezzogiorno.

Richiama quindi i passaggi della procedura che prevede la predisposizione di un piano straordinario, un'assemblea societaria che deliberi la trasformazione della Banca popolare in società per azioni e l'acquisizione da parte del Mediocredito centrale che si troverà nelle condizioni di acquistare un istituto bancario finanziariamente risanato.

Condivide poi la necessità di richiamare la Banca d'Italia ad una vigilanza efficace, rammentando come quest'ultima avesse espresso in passato una valutazione parzialmente negativa sulla Banca popolare di Bari, per poi invece consentire, da parte di quest'ultima, l'acquisizione della Cassa di risparmio di Teramo (Banca Tercas), operazione che ha rappresentato l'inizio dei problemi per la Banca popolare di Bari.

Il senatore [FANTETTI](#) (*FIBP-UDC*) ribadisce il timore circa la possibilità che l'operazione prevista dal decreto-legge subisca una riclassificazione contabile *ex post* da parte di Eurostat, con effetti negativi in termini di indebitamento netto.

Ritenendo che la relazione tecnica di passaggio non fornisca, su tale profilo, i chiarimenti adeguati, annuncia il proprio voto di astensione.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) propone quindi, alla luce dell'aggiornamento della relazione tecnica, l'espressione di un parere non ostativo sul testo del provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

[\(1659\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA mette a disposizione della Commissione delle note istruttorie sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(897\)](#) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

[\(182\)](#) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

[\(200\)](#) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

[\(262\)](#) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

[\(264\)](#) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e*

nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel richiamarsi alle sollecitazioni formulate nella seduta di ieri dal relatore Zuliani, conferma che sul testo unificato del disegno di legge risultano ancora mancanti gli elementi istruttori di competenza dei Ministeri della salute, del lavoro e dell'istruzione, rappresentando come la Presidenza del consiglio e il Ministero dell'economia e delle finanze continuano a sollecitare i Dicasteri competenti, affinché vengano prodotte le informazioni mancanti.

La senatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) ribadisce l'urgenza, già più volte manifestata, di una celere approvazione del disegno di legge in titolo, anche alla luce dei frequenti e ripetuti episodi di cronaca rappresentati da maltrattamenti sia nelle strutture scolastiche sia nelle strutture di assistenza alle persone anziane.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 30 gennaio 2020, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020
245ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. XXII, n. 9-bis\)](#) Valeria VALENTE ed altri - Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [FANTETTI](#) (FIBP-UDC), anche in qualità di componente della Commissione di inchiesta oggetto del provvedimento in titolo, evidenzia come la proroga abbia l'obiettivo di consentire l'elaborazione di un disegno di legge in materia, volto a rafforzare le misure di contrasto al femminicidio.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

[\(1672\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la proposta 1.2 che qualifica come aumenti di capitale le assegnazioni di contributi in conto capitale in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.4. Occorre richiedere la relazione tecnica sulle proposte 1.0.1 e 1.0.5. Occorre valutare l'emendamento 1.0.4 riguardante l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, risultano comportare maggiori oneri le proposte 2.0.2 e 2.0.9. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.0.4 e 2.0.7.

Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.2, 1.0.1 e 1.0.4, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne i profili finanziari; concorda, inoltre, con il relatore sull'onerosità delle proposte 1.4, 2.0.2 e 2.0.9. Non ha invece osservazioni, per i profili finanziari, sull'emendamento 1.0.5, che si limita a chiarire la portata applicativa di due disposizioni già vigenti, nonché sulle proposte 2.0.4 e 2.0.7, segnalando che quest'ultima risulta ultronea, essendo diretta a introdurre una previsione già in vigore.

Chiede chiarimenti sull'emendamento 1.0.5 la senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), a cui risponde il PRESIDENTE.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), nel richiamare alcuni passaggi della documentazione istruttoria predisposta dagli uffici, ritiene che sarebbero necessari ulteriori approfondimenti sia sui profili finanziari sia sugli aspetti di merito del provvedimento in titolo, anche alla luce delle recenti allarmanti notizie sulle misure cautelari adottate nei confronti dei soggetti che hanno esercitato per molti anni il controllo sulla Banca popolare di Bari.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), sulla base degli elementi forniti dal Governo, propone il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.4, 1.0.1, 1.0.4, 2.0.2 e 2.0.9. Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La proposta di parere è, quindi, messa ai voti e approvata.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il relatore [MANCA](#) (PD), sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che, alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo: viene confermato, in relazione all'articolo 3, comma 3, che l'avvalimento temporaneo del Dipartimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie da parte del Ministero dell'università e della ricerca non

comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; vengono fornite assicurazioni, con riguardo all'articolo 3, comma 4, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che dalla stessa non possono derivare progressioni stipendiali non scontate a legislazione vigente; nel presupposto dell'adeguatezza, in relazione all'articolo 1, delle strutture e dei locali destinati ai nuovi uffici di diretta collaborazione derivanti dallo sdoppiamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: in relazione all'articolo 2, sarebbe opportuno - nel dare atto della congruità della quantificazione dell'onere derivante dall'incremento complessivo di due uffici dirigenziali di livello generale - disporre di un quadro di sintesi aggiornato dell'organico "di fatto" del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di una valutazione d'insieme dell'incidenza della riforma sull'Amministrazione."

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sulla proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il RELATORE richiama, quindi, sinteticamente i rilievi avanzati in relazione agli emendamenti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso contrario, giacché comportano maggiori oneri, sulle proposte 2.3 e 2.4, mentre non ha osservazioni, per i profili di competenza, sull'emendamento 2.5.

Concorda quindi con il relatore sull'onerosità delle proposte 2.12 e 3.3, chiedendo invece di disporre l'accantonamento dell'emendamento 2.13, sul quale sono in corso approfondimenti istruttori.

Si pronuncia poi in senso contrario sulla proposta 4.1, in mancanza della relazione tecnica, condividendo inoltre la valutazione del relatore sull'onerosità dell'emendamento 5.1.

Formula infine un giudizio contrario sulla proposta 2.1, non segnalata dal relatore, in assenza di una relazione tecnica che dimostri come gli ulteriori compiti ivi previsti possano essere svolti senza aggravii per la finanza pubblica.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta 2.13.

Il relatore [MANCA](#) (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 2.3, 2.4, 2.12, 3.3, 4.1 e 5.1.

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione della proposta 2.13, sulla quale l'esame resta sospeso."

Non essendovi richieste di intervento, la proposta è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1659\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il relatore [MANCA](#) (PD), sulla base delle note messe precedentemente a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi contenuti nella nota del Ministero della Giustizia messa a disposizione della Commissione, nella quale: viene fornita integrazione dei dati già contenuti nella relazione tecnica con la specificazione delle risorse complessivamente stanziare per il bilancio 2020-2022, in particolare con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, U.d.V, 1.2 - Giustizia civile e penale - CDR "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" - Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" - capitolo 1501, che reca uno stanziamento complessivo di euro 47.993.808 per l'anno 2020 e di euro 42.993.808 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e capitolo 7203, che reca uno stanziamento di euro 271.293.618 per l'anno 2020, di euro 138.875.040 per l'anno 2021 e di euro 107.371.036 per l'anno 2022. Si specifica, inoltre, che i piani gestionali iscritti nello Stato di previsione del Ministero della Giustizia, interessati al finanziamento dagli interventi previsti dal presente provvedimento, risultano il piano gestionale 1 del capitolo 1501 (che reca uno stanziamento di euro 47.993.808 per l'anno 2020) e il piano gestionale 8 del capitolo 7203 (che reca uno stanziamento di euro 238.169.185 per l'anno 2020), destinati rispettivamente alle spese per la gestione ed il funzionamento dei sistemi informatici e alle spese di investimento per lo sviluppo del processo di informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; si conferma la sostenibilità degli adeguamenti delle strumentazioni informatiche e dei locali degli uffici giudiziari a supporto delle innovazioni normative in materia di intercettazioni, anche in una ottica temporale pluriennale, e indispensabili a garantire il riordino dal 1° marzo 2020; in tema di mutata disciplina della custodia e della vigilanza delle registrazioni relative alle intercettazioni, si evidenzia che non si prevedono modificazioni rilevanti sulla riorganizzazione degli uffici e delle sezioni di polizia giudiziaria dislocate presso le procure né ricadute negative sulle connesse attività lavorative, considerato che le attuali dotazioni di personale dell'amministrazione giudiziaria e delle forze di polizia adibite a tali funzioni risultano congrue; si conferma, con riguardo all'articolo 2, comma 8, che la decorrenza della vigenza delle disposizioni dell'articolo ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020 non comporta implicazioni in termini strutturali e organizzativi necessari per la loro attuazione, rilevando ai soli fini ordinamentali, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta appena formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1171-A) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 4 modificato dalla Commissione di merito, che occorre chiedere conferma della correttezza dell'aggiornamento della decorrenza dell'onere e della relativa copertura.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma che dalla modifica apportata al provvedimento dalla Commissione di merito non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RELATRICE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è messo ai voti e approvato.

(1239) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CALANDRINI](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare opportuno un chiarimento sull'ambito applicativo della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, al fine di escluderne l'applicazione a Paesi esterni al Consiglio d'Europa. Risulta, inoltre, necessario acquisire ulteriori elementi informativi sulla correttezza della quantificazione degli oneri connessi al trasferimento dei detenuti, al fine di assicurare che il metodo di calcolo utilizzato - calibrato sulla Turchia - sia adeguato a far fronte agli eventuali oneri di maggiore entità. Occorre valutare, poi, l'aggiornamento all'annualità 2020 e al triennio 2020-2022 della decorrenza temporale dell'onere e della relativa copertura di cui all'articolo 3, comma 1. Infine, occorre valutare l'espunzione del comma 2 del medesimo articolo 3, dal momento che l'attivazione della clausola di monitoraggio degli oneri non richiede un'espressa autorizzazione, essendo prevista in via generale dalla legge di contabilità a fronte di oneri costruiti come previsione di spesa.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, in attesa di acquisire le necessarie informazioni da parte dei dicasteri interessati, si riserva di fornire risposta alle questioni sollevate dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1492) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COMINCINI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1506) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta del relatore.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere, dal momento che non è accettabile la cooperazione con Paesi che negano la libertà religiosa e applicano contro i cristiani pene gravissime.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1507) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO formula un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(727) *Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo*

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, fermo restando che le previsioni normative ivi recate, nell'ipotesi di oneri non compensati, sono comunque destinate a trovare copertura in sede di adozione dei decreti delegati, risulta opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'eventuale onerosità dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), che prevede misure di incentivazione per la creazione di sistemi aeroportuali coordinati, lettera *g*), sulla ridefinizione del sistema sanzionatorio con riferimento ai procedimenti di irrogazione e di riscossione degli incentivi, e lettera *s*), sul riconoscimento del carattere usurante delle mansioni del personale navigante del trasporto aereo.

Per quanto riguarda le proposte emendative, rileva la necessità di valutare, in relazione al parere che verrà reso sul testo, gli emendamenti che incidono sui criteri di delega sopra segnalati, ossia 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.82, 1.83 e 1.84. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva, in attesa dei dovuti approfondimenti istruttori, di dare riscontro ai rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1079) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il relatore [COMINCINI](#) (*IV-PSI*) richiama brevemente le questioni sollevate sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rappresenta in primo luogo che, come precisato dall'articolo 4 del disegno di legge, dalle disposizioni dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione della previsione di cui all'articolo 2.1, *d*), alle cui spese si provvede secondo quanto indicato nell'articolo 3 del disegno di legge stesso; il comma 3 dell'articolo 3 dell'Accordo statuisce infatti che tutte le attività condotte in esecuzione dello stesso saranno subordinate alle disponibilità di fondi delle Parti.

In secondo luogo, con riguardo alle attività di cooperazione nel campo dei materiali per la difesa di cui all'articolo 6, ribadisce che esse costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con la Mongolia, pertanto ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa.

Infine, concorda sulla proposta del relatore di riformulare l'articolo 3 del provvedimento in titolo.

Il relatore [COMINCINI](#) (*IV-PSI*) si riserva di predisporre, sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) chiede se il Governo sia in grado di fornire quanto richiesto dalla Commissione.

La rappresentante del GOVERNO risponde che non risulta ancora predisposto, da parte del Ministero interessato, l'aggiornamento della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile" (n. 137)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 marzo 2017, n. 30. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*), nel comunicare che sono pervenuti sia l'intesa della Conferenza unificata che il parere del Consiglio di Stato, propone sulla base degli elementi istruttori forniti dal

Governo di esprimere un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si pronuncia in senso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il relatore **ZULIANI** (L-SP-PSd'Az), richiamando quanto riportato dalla rappresentante del Governo nell'ultima seduta, sulla base di alcune informazioni acquisite da esponenti del precedente Governo in ordine allo stato dell'istruttoria condotta dal Ministero della salute, reputa che i ritardi e le dilazioni nell'esame del provvedimento siano da attribuire, più che alla sua complessità tecnica, a una diversa valutazione politica dell'attuale Governo sulle questioni oggetto del disegno di legge.

Riafferma quindi l'esigenza di proseguire e concludere l'*iter* d'esame, prospettando altrimenti

iniziative volte a richiamare l'attenzione sul tema.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA precisa che si è ancora in attesa degli elementi istruttori non solo dal Ministero della salute, ma anche dai Ministeri del lavoro e dell'istruzione, ribadendo come sia la Presidenza del Consiglio che il Ministero dell'economia e delle finanze abbiano sollecitato al riguardo i dicasteri interessati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

La senatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) sollecita nuovamente il Governo a fornire riscontro ai rilievi concernenti i profili finanziari del provvedimento in titolo, la cui rilevanza appare oggi ancor più significativa alla luce dei problemi di salute pubblica posti dalla diffusione del cosiddetto "coronavirus".

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che il Ministero della salute ha trasmesso in ordine al provvedimento una relazione tecnica, sulla quale la Ragioneria generale dello Stato ha chiesto chiarimenti e avanzato rilievi e osservazioni: si è pertanto in attesa di una riformulazione della relazione tecnica da parte del dicastero competente.

La senatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'esigenza che si arrivi comunque ad una definizione dell'esame, prendendo eventualmente atto della incapacità del Governo di rispondere alle questioni poste dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 248 (pom.) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
248ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1659\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone di ribadire, per l'Assemblea, il seguente parere sul testo, già espresso alla Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi contenuti nella nota del Ministero della Giustizia messa a disposizione della Commissione, nella quale: viene fornita integrazione dei dati già contenuti nella relazione tecnica con la specificazione delle risorse complessivamente stanziare per il bilancio 2020-2022, in particolare con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, U.d.V, 1.2 - Giustizia civile e penale - CDR "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" - Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" - capitolo 1501, che reca uno stanziamento complessivo di euro 47.993.808 per l'anno 2020 e di euro 42.993.808 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e capitolo 7203, che reca uno stanziamento di euro 271.293.618 per l'anno 2020, di euro 138.875.040 per l'anno 2021 e di euro 107.371.036 per l'anno 2022. Si specifica, inoltre, che i piani gestionali iscritti nello Stato di previsione del Ministero della giustizia, interessati al finanziamento dagli interventi previsti dal presente provvedimento, risultano il piano gestionale 1 del capitolo 1501 (che reca uno stanziamento di euro 47.993.808 per l'anno 2020) e il piano gestionale 8 del capitolo 7203 (che reca uno stanziamento di euro 238.169.185 per l'anno 2020), destinati rispettivamente alle spese per la gestione ed il funzionamento dei sistemi informatici e alle spese di investimento per lo sviluppo del processo di informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; si conferma la sostenibilità degli adeguamenti delle strumentazioni informatiche e dei locali degli uffici giudiziari a supporto delle innovazioni normative in materia di intercettazioni, anche

in una ottica temporale pluriennale, e indispensabili a garantire il riordino dal 1° marzo 2020; in tema di mutata disciplina della custodia e della vigilanza delle registrazioni relative alle intercettazioni, si evidenzia che non si prevedono modificazioni rilevanti sulla riorganizzazione degli uffici e delle sezioni di polizia giudiziaria dislocate presso le procure né ricadute negative sulle connesse attività lavorative, considerato che le attuali dotazioni di personale dell'amministrazione giudiziaria e delle forze di polizia adibite a tali funzioni risultano congrue; si conferma, con riguardo all'articolo 2, comma 8, che la decorrenza della vigenza delle disposizioni dell'articolo ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020 non comporta implicazioni in termini strutturali e organizzativi necessari per la loro attuazione, rilevando ai soli fini ordinamentali, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario BARETTA concorda con la proposta del relatore.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia che, nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione di merito, sono emerse alcune criticità, anche di carattere finanziario, sui profili applicativi delle disposizioni che prevedono il conferimento delle intercettazioni all'archivio riservato delle procure, che sembrerebbero comportare l'incremento delle esigenze di personale. Su tali aspetti problematici, ritiene necessario avere rassicurazioni dal Governo.

Il sottosegretario BARETTA ricorda che il Governo ha già messo a disposizione della Commissione una nota integrativa dei dati contenuti nella relazione tecnica, recante informazioni di dettaglio sugli stanziamenti interessati presenti nello stato di previsione del Ministero della giustizia, nonché i necessari chiarimenti sui profili strutturali e organizzativi connessi al provvedimento in titolo, tali da non determinare aggravii di spesa.

Il presidente [PESCO](#) fa presente che nel parere, peraltro già espresso alla Commissione di merito, si dà conto ampiamente delle informazioni integrative e delle rassicurazioni fornite dal Governo sulla adeguatezza delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative necessarie all'attuazione del provvedimento.

Aggiunge che eventuali miglioramenti al testo, per i profili di competenza della Commissione bilancio, potranno essere considerati in sede di valutazione degli emendamenti.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ribadire l'esigenza di un supplemento istruttorio sugli elementi critici da ultimo emersi, annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) ricorda che nell'ultima seduta è stato accantonato l'esame dell'emendamento 2.13.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari della proposta

risulta ancora in corso, anche in vista della possibile presentazione di una riformulazione dell'emendamento presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri (Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il presidente **PESCO** (*M5S*), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario valutare - anche attraverso apposita relazione tecnica - gli identici emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, che introducono un'ulteriore finalizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica istituito dall'articolo 9. In particolare, occorre acquisire elementi circa la quantificazione degli oneri connessi alla nuova finalizzazione e circa l'adeguatezza della copertura rappresentata dalle risorse del Fondo. In riferimento alle proposte 18.0.6 e alle analoghe 18.0.7 e 18.0.8, che introducono una delega al Governo per la revisione dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e la previsione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario **BARETTA**, in relazione agli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, rappresenta che, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti sulla finanza pubblica, l'avviso del Governo non può che essere contrario. Con riguardo alle proposte 18.0.6, 18.0.7 e 18.0.8, si dichiara d'accordo con la valutazione del relatore.

La senatrice **FERRERO** (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni sulla posizione del Governo in merito agli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, che non sembrano in realtà presentare criticità di natura finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO osserva che, considerato che le proposte in questione ampliano le competenze del Fondo istituito con il provvedimento in titolo, risulta necessario verificare, mediante una specifica relazione tecnica, l'adeguatezza della dotazione finanziaria prevista e la sostenibilità delle ulteriori funzioni attribuite.

Il presidente **PESCO** (*M5S*) dopo aver fornito ragguagli al senatore **PICHETTO FRATIN** (*FIBP-UDC*) sulla consistenza del Fondo quale è desumibile dalla relazione tecnica relativa al testo, osserva che la Commissione conserva comunque la possibilità di rivedere il parere, qualora debba pervenire, nel frattempo, la relazione tecnica sulle proposte emendative in discussione.

Formula quindi, alla luce indicazioni emerse dal dibattito, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6. Sugli emendamenti 18.0.6, 18.0.7 e 18.0.8 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché alla previsione che, sugli schemi di decreto legislativo, venga acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il

parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) nel reputare insoddisfacenti le motivazioni fornite dal Governo, che non giustificano la prospettata valutazione negativa sugli emendamenti segnalati, annuncia il voto contrario sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Richiesta di relazione tecnica. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario richiedere l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, al fine di valutare, in particolare, le conseguenze per la finanza pubblica degli articoli 3 (istitutivo del piano nazionale della filiera del tartufo), 4 (recante l'istituzione del tavolo tecnico del settore del tartufo), 5 (sulla tutela e gestione degli habitat di produzione del tartufo), 7, comma 7 (ove si prevede l'equiparazione delle attività di raccolta del tartufo ai fini turistico-ricreativi alle attività agricole connesse), 11 (disciplina della cerca e raccolta del tartufo), 13 (abilitazione alla raccolta dei tartufi), 20 (in tema di controlli) e 22 (recante disposizioni finanziarie e istituzione della tassa di concessione regionale).

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, l'acquisizione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1084) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Errani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che chiede conferma dell'assenza, asserita nella relazione tecnica, di oneri aggiuntivi correlati alle modalità di cooperazione di cui all'articolo II, paragrafo 3, dell'Accordo, con riguardo alle lettere b.), d.), e.), f.), g.), h.) e i.). Reputa opportuno, all'articolo 3 del disegno di legge, configurare l'onere ivi previsto non come tetto di spesa ma quale previsione di spesa, sostituendo le parole: "pari a", con le seguenti: "valutato in", al fine di rendere possibile l'operatività della clausola di monitoraggio di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Segnala infine l'esigenza di aggiornare, al medesimo articolo 3, la decorrenza dell'onere e della relativa copertura all'esercizio finanziario 2020 e al bilancio triennale 2020-2022.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire risposta ai rilievi sollevati dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1085) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che chiede chiarimenti sui criteri adottati per la stima delle spese di viaggio, quantificate - nella relazione tecnica - in base al costo unitario di un volo di andata e ritorno per la Corea pari a euro 552. Chiede quindi conferma di quanto asserito nella relazione tecnica in relazione all'articolo 2 dell'Accordo, con particolare riguardo all'assenza di oneri aggiuntivi correlati alle modalità di svolgimento della cooperazione tra le Parti, di cui al relativo paragrafo 3, lettere b), d), e) ed f). Reputa opportuno, all'articolo 3 del disegno di legge, configurare l'onere ivi previsto non come tetto di spesa ma quale previsione di spesa, sostituendo le parole: "pari a", con le seguenti: "valutato in", al fine di rendere possibile l'operatività della clausola di monitoraggio di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Segnala infine l'esigenza di aggiornare, al medesimo articolo 3, la decorrenza dell'onere e della relativa copertura all'esercizio finanziario 2020 e al bilancio triennale 2020-2022.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di dare riscontro ai quesiti avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(727) Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il rappresentate del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta alle questioni poste dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** informa la Commissione di essersi attivato presso il Governo affinché fornisca i dovuti elementi istruttori sui provvedimenti inseriti già da tempo all'ordine del giorno, con particolare riguardo ai disegni di legge in materia sanitaria.

Comunica inoltre che, su designazione della Presidenza del Senato, parteciperà alla Conferenza sul semestre europeo e alla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* in ambito economico dell'Unione europea, programmate a Bruxelles i prossimi 18 e 19 febbraio.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 febbraio, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 250 (ant.) del 13/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020
250ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Villarosa e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1149-B) Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PESCO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce delle modifiche apportate nell'altro ramo del Parlamento finalizzate ad aggiornare al triennio 2020-2022 la decorrenza dell'onere e della copertura, non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di

parere non ostativo avanzata dal relatore.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra l'emendamento accantonato, le riformulazioni, nonché la proposta 1.1000 della relatrice, riferite al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che comporta maggiori oneri l'emendamento 2.13. Comporta, altresì, maggiori oneri l'emendamento 2.4 (testo 2). Osserva, poi, che non vi sono osservazioni sulle proposte 2.1 (testo 2) e 2.12 (testo 2). Con riguardo all'emendamento 1.1000 della relatrice, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica, al fine di verificare la portata finanziaria della proposta e la congruità della relativa copertura: in particolare, vanno chiariti i riflessi finanziari della rideterminazione delle dotazioni organiche dei due Ministeri, di cui alla Tabella A, allegata all'articolo 3, comma 3-*bis*. Inoltre, si segnala - al comma 3-*ter* dell'articolo 3 - l'autorizzazione di apposite procedure concorsuali a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, di cui va confermata la disponibilità delle risorse. Segnala, inoltre, che occorre valutare, relativamente al comma 9-*ter* del medesimo articolo 3, i profili finanziari del possibile incremento del contingente dirigenziale. Infine, chiede chiarimenti sulla disponibilità delle risorse finanziarie relative al comma 12-*bis* dell'articolo 4, nella parte in cui autorizza la copertura dei posti vacanti dei due Ministeri interessati a valere e nei limiti delle facoltà assunzionali.

Il sottosegretario VILLAROSA chiede di accantonare l'emendamento 2.13, facendo presente che è in corso un'interlocuzione tra il dicastero di merito e il Ministero dell'economia e delle finanze finalizzata alla predisposizione di una riformulazione volta a superare le criticità di ordine finanziario.

Sull'emendamento 2.4 (testo 2), esprime un avviso contrario in quanto l'onere risulta sottostimato. Esprime altresì un avviso contrario sull'emendamento 2.1 (testo 2), facendo presente la necessità di acquisire un'apposita relazione tecnica.

Sulla proposta 2.12 (testo 2), rappresenta le perplessità della Ragioneria generale dello Stato motivate da un'incertezza sull'incremento delle posizioni dirigenziali, dal momento che la copertura risulterebbe adeguata in caso di incremento di una sola posizione; tuttavia, la seconda parte dell'emendamento sembra presentare problemi di redazione normativa tali da ingenerare il dubbio che l'incremento sia di due posizioni dirigenziali, risultando quindi necessaria una relazione tecnica.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente che, essendo richiesta la relazione tecnica, è opportuno posticipare l'espressione del parere, evitando che le proposte emendative abbiano un trattamento differenziato sulla base del Gruppo di presentazione.

Il presidente [PESCO](#) fornisce rassicurazioni circa la coerenza della linea adottata dalla Commissione nella valutazione delle proposte emendative.

Il relatore [MANCA](#) (PD) reputa opportuno accantonare l'emendamento 2.12 (testo 2), in attesa della possibile acquisizione della relazione tecnica.

La senatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) interviene sull'emendamento 2.13 riguardante l'incremento della dotazione organica dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sottolineando che, secondo gli approfondimenti compiuti, la predetta agenzia sembra recare le disponibilità finanziarie sufficienti per far fronte alle implicazioni finanziarie correlate

all'emendamento.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime il proprio profondo disappunto per la condotta del Governo che, su alcuni provvedimenti, collabora alla redazione di riformulazioni, mentre, su provvedimenti anche più rilevanti, come il disegno di legge sulla videosorveglianza, adotta un atteggiamento vergognoso, eludendo le richieste di approfondimento avanzate dal Parlamento.

Il presidente [PESCO](#) osserva come sia fisiologico che il Ministero dell'economia e delle finanze dialoghi con i dicasteri di merito e con i parlamentari per addivenire alla riformulazione di alcune proposte emendative, al fine di superarne le criticità di ordine finanziario.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati l'emendamento accantonato, le riformulazioni e l'ulteriore proposta trasmessi dalla Commissione di merito, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.4 (testo 2). L'esame resta sospeso sulle proposte 2.13, 2.12 (testo 2) e 1.1000."

Posta ai voti, la proposta di parere avanzata dal relatore, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame e sospensione)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra gli emendamenti da 1.1 a 2.24 riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.1, che modifica la disciplina vigente sui criteri di determinazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e delle conseguenti tariffe. Si chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti da 1.3 a 1.12, che prorogano il termine di entrata in vigore del nuovo regime sulla pubblicazione degli atti. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.2, nonché sulle proposte da 2.1 a 2.24. Su tutti i restanti emendamenti, l'esame resta sospeso.

Il presidente [PESCO](#), nel ricordare che il decreto legge in titolo risulta inserito nel calendario dei lavori da assemblea a partire da martedì prossimo chiede alla Commissione, nella prossima settimana, uno sforzo ai fini della formulazione dei pareri, anche attraverso la convocazione di sedute nella serata di lunedì 17 o nella mattina di martedì 18 febbraio.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede che i lavori della Commissione siano improntati ad una programmazione più ordinata e rispettosa delle aspettative di tutti i Gruppi parlamentari, ricordando che numerosi provvedimenti, per esempio in materia di sanità, sono da mesi all'ordine del giorno, senza che vengano portati alla conclusione.

Il presidente [PESCO](#) ricorda che in più occasioni, sia nel corso delle sedute sia in sede di Ufficio di presidenza, la Commissione ha sensibilizzato il Governo sull'importanza dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

Fa poi presente come i tempi e le modalità di lavoro della Commissione bilancio abbiano una specificità propria di un collegio politico chiamato a formulare pareri sia alle commissioni di merito sia all'Assemblea, in assenza dei quali non è possibile procedere alle votazioni.

Peraltro, i decreti-legge presentano una priorità rispetto ad altri provvedimenti, dovuta alla

presenza di un termine costituzionale di decadenza.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) osserva come non possa certo imputarsi alla presidenza della Commissione bilancio l'organizzazione generale dei lavori delle altre commissioni e dell'Assemblea.

E' altresì ovvio che i decreti-legge, avendo un termine di decadenza, hanno una priorità nell'organizzazione dei lavori, così come risulta fisiologico che, su certi emendamenti, si attivi un'interlocuzione informale tra il Parlamento e i dicasteri interessati, ai fini della predisposizione di riformulazioni.

Nel ricordare infine che più volte provvedimenti iscritti all'ordine del giorno di questa Commissione, a prescindere dal Gruppo parlamentare di provenienza, non hanno avuto una celere conclusione, invita il Governo a sciogliere tempestivamente quei nodi problematici propedeutici alla chiusura dell'*iter* dei decreti-legge.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), rivolge un accorato appello al Governo, affinché siano superati i problemi di ordine finanziario che impediscono una celere approvazione del disegno di legge sulla videosorveglianza, in modo da dare sollievo a situazioni di sofferenza presenti nel Paese e legate al maltrattamento delle persone più indifese, quali i bambini e gli anziani.

Il presidente [PESCO](#) ricorda che la Commissione, in più occasioni, ha sensibilizzato il Governo sul disegno di legge in tema di videosorveglianza.

Il seguito dell'esame è sospeso.

(1084) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il sottosegretario VILLAROSA, ricollegandosi ai rilievi formulati dal relatore, conferma che le attività di cooperazione eventualmente discendenti dall'articolo II, paragrafo 3, lettere *b.)*, *d.)*, *e.)*, *f.)*, *g.)*, *h.)* e *i.)*, non determinano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto saranno svolte solo ed esclusivamente dietro rimborso delle spese da parte del Paese; con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, concorda con la riformulazione proposta dalla Commissione in merito alla configurazione dell'onere come previsione di spesa e al necessario aggiornamento della decorrenza dell'onere stesso e della copertura finanziaria.

Il relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui risulta che viene confermato che le attività di cooperazione eventualmente discendenti dall'articolo II, paragrafo 3, lettere *b.)*, *d.)*, *e.)*, *f.)*, *g.)*, *h.)* e *i.)*, non determinano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto saranno svolte solo ed esclusivamente dietro rimborso delle spese da parte del Paese; con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, si concorda con la riformulazione proposta dalla Commissione in merito alla configurazione dell'onere come previsione di spesa e al necessario aggiornamento della decorrenza dell'onere stesso e della copertura finanziaria, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: "1. All'onere derivante dall'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in

euro 5.648 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1085) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il sottosegretario VILLAROSA, con riferimento ai rilievi sollevati dal relatore, fa presente che, in relazione ai criteri adottati per la stima delle spese di viaggio, sono stati presi a riferimento i costi per tratta andata e ritorno delle compagnie aeree disponibili nei siti *internet* di ricerca voli; con riguardo all'articolo 2, paragrafo 3, lettere *b.)*, *d.)* e *f.)* dell'Accordo, conferma quanto già asserito nella relazione tecnica circa l'assenza di oneri aggiuntivi correlati alle modalità di svolgimento della cooperazione tra le Parti; con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, concorda con la riformulazione proposta dalla Commissione in merito alla configurazione dell'onere come previsione di spesa e al necessario aggiornamento della decorrenza dell'onere stesso e della copertura finanziaria.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui risulta che in relazione ai criteri adottati per la stima delle spese di viaggio, viene specificato che sono stati presi a riferimento i costi per tratta andata e ritorno delle compagnie aeree disponibili nei siti *internet* di ricerca voli; con riguardo all'articolo 2, paragrafo 3, lettere *b.)*, *d.)* e *f.)* dell'Accordo, viene confermato quanto già asserito nella relazione tecnica circa l'assenza di oneri aggiuntivi correlati alle modalità di svolgimento della cooperazione tra le Parti; con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, si concorda con la riformulazione proposta dalla Commissione in merito alla configurazione dell'onere come previsione di spesa e al necessario aggiornamento della decorrenza dell'onere stesso e della copertura finanziaria, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: "1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera *a)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 2.072 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 13,20.

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il relatore [MANCA](#) (PD) riepiloga gli emendamenti illustrati precedentemente alla sospensione e anche le proposte emendative fino al 2.170, precisando che per quanto di competenza, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.1, che modifica la disciplina vigente sui criteri di determinazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e delle conseguenti tariffe. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti da 1.3 a 1.12, che prorogano il termine di entrata in vigore del nuovo regime sulla pubblicazione degli atti. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.31, che prevede la nomina, da parte del Procuratore della Repubblica, di un amministratore di sistema per la sorveglianza dei dati. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.56 e dagli analoghi emendamenti 2.132, 2.133, 2.134 e 2.135, laddove dispongono il conferimento delle intercettazioni negli impianti nella disponibilità della procura. Deve valutarsi la proposta 2.75, che prescrive, per l'espletamento delle perizie, l'utilizzo di particolari tecnologie informatiche. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte fino al 2.170. L'esame resta sospeso sugli emendamenti dal 2.171 alla fine.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), che contesta la tempistica di esame del provvedimento e la ristrettezza dei tempi lasciati ai senatori per l'approfondimento delle proposte emendative, evidenziando, peraltro, che il disegno di legge di conversione in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il pomeriggio di martedì 18 febbraio, il che consente a questa Commissione di poter procedere senza forzature.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) rappresenta la necessità di una programmazione ordinata dei lavori della Commissione, pur nella consapevolezza della tipicità di un esame che richiede la necessaria acquisizione dell'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce della necessità per la Commissione giustizia di acquisire il parere sugli emendamenti da porre in votazione, ipotizza una seduta della Commissione nella serata di oggi oppure nella mattina di domani, una volta accertata la disponibilità da parte del Governo dei necessari elementi istruttori.

Il relatore [MANCA](#) (PD) ritiene opportuno limitarsi, nella seduta in corso, ad esaminare gli emendamenti sui quali il rappresentante del Governo è in grado di fornire i pareri e aggiornare il prosieguo dell'esame del provvedimento al pomeriggio di lunedì 17 febbraio.

Il sottosegretario CASTALDI, nel far presente di disporre dei pareri fino all'emendamento 2.24, esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sulla proposta 1.1, mentre chiede di accantonare l'esame degli emendamenti da 1.3 a 1.12, nonché le proposte 2.10, 2.12 e 2.24 non segnalate dalla Commissione.

Esprime infine avviso non ostativo sui restanti emendamenti fino al 2.24.

Il RELATORE propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti da 1.1 a 2.24, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, sull'emendamento 1.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti esaminati, fatta eccezione per le proposte 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.10, 2.12 e 2.24, su cui l'esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso su tutte le proposte da 2.25 alla fine."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il PRESIDENTE comunica che l'esame del provvedimento proseguirà in una seduta che verrà presumibilmente convocata nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 251 (pom.) del 17/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 2020
251ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 17,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 13 febbraio, nonché quelli dal 2.25 alla fine, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti da 1.3 a 1.12, che prorogano il termine di entrata in vigore del nuovo regime sulla pubblicazione degli atti. Sono stati segnalati dal Governo, per la valutazione della portata finanziaria, gli emendamenti 2.10, 2.12 e 2.24. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.31, che prevede la nomina, da parte del Procuratore della Repubblica, di un amministratore di sistema per la sorveglianza dei dati. Chiede

inoltre conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.56 e dagli analoghi emendamenti 2.132, 2.133, 2.134 e 2.135, laddove dispongono il conferimento delle intercettazioni negli impianti nella disponibilità della procura. Deve valutarsi la proposta 2.75, che prescrive, per l'espletamento delle perizie, l'utilizzo di particolari tecnologie informatiche. Presentano profili di onerosità, per inidoneità della copertura, in contrasto con le regole di contabilità pubblica, gli emendamenti 2.171, 2.172, 2.173, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.214, 2.215, 2.216 e 2.217. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri inserita nella proposta 2.174, istitutiva di una Commissione di studio, di cui dovrebbe essere altresì specificata l'esclusione di ogni tipologia di emolumento per i componenti. Comporta maggiori oneri la proposta 2.205. Deve valutarsi la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita negli emendamenti 2.211, 2.212 e 2.213, istitutivi di una nuova struttura tecnica presso il Ministero della Giustizia. Presentano profili di onerosità, per inidoneità della copertura, in contrasto con le regole di contabilità pubblica, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso di nulla osta sulle proposte da 1.3 a 1.12, nonché, fatte le opportune verifiche, sugli emendamenti 2.10, 2.12 e 2.24. Si pronuncia invece in senso contrario, in mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 2.31 e 2.75. Conferma, quindi, l'assenza di oneri con riguardo agli emendamenti 2.56, 2.132, 2.133, 2.134 e 2.135.

Concorda con il relatore sull'onerosità delle proposte 2.171, 2.172, 2.173, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.214, 2.215, 2.216 e 2.217, nonché sull'emendamento 2.205.

Formula una valutazione contraria, in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 2.211, 2.212 e 2.213.

Concorda, infine, con la Commissione sull'avviso contrario, per profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a cui si associa la senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*), chiede chiarimenti sulle motivazioni dell'avviso contrario espresso sull'emendamento 2.31.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che, per verificare gli effetti finanziari della proposta in questione, risulta necessaria la predisposizione di una relazione tecnica, in mancanza della quale la valutazione non può che essere negativa.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede informazioni sull'esito dell'esame presso la Commissione di merito, che a quanto risulta ha proceduto alla votazione di vari emendamenti senza attendere l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE fornisce raggugli al riguardo.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) osserva che, al di là dell'esito dell'esame della proposta 2.31 da parte della Commissione giustizia, appare evidente che la previsione di una nuova funzione, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, risulta suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rimarca che il provvedimento in esame presenta, secondo quanto emerso nel corso delle audizioni in sede referente, significativi profili di onerosità, a cui gli emendamenti presentati dalla Lega mirano a porre rimedio. Reputa opportuno, a tale proposito, che la

Commissione bilancio presta maggiore attenzione all'esame istruttorio del testo oltre che delle proposte emendative.

Il PRESIDENTE segnala che il provvedimento risulta corredato da una relazione tecnica, positivamente verificata, che esclude la configurabilità di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Aggiunge che la Commissione bilancio ha, in sede istruttoria, avanzato numerosi rilievi di carattere finanziario, a fronte dei quali il Governo ha fornito ulteriori elementi di riscontro.

Il RELATORE, sulla base dell'andamento della discussione e alla luce dei chiarimenti offerti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.31, 2.75, 2.171, 2.172, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 2.217, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo."

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta del relatore.

Posta in votazione, la proposta di parere è approvata.

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 01.1 (già 1.1), che modifica la disciplina vigente sui criteri di determinazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e delle conseguenti tariffe.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti da 1.3 a 1.12, che prorogano il termine di entrata in vigore del nuovo regime sulla pubblicazione degli atti.

Ricorda che sono stati segnalati dal Governo, per la valutazione della portata finanziaria, gli emendamenti 2.10, 2.12 e 2.24.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.31, che prevede la nomina, da parte del Procuratore della Repubblica, di un amministratore di sistema per la sorveglianza dei dati.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.56 e dagli analoghi emendamenti 2.132, 2.133, 2.134 e 2.135, laddove dispongono il conferimento delle intercettazioni negli impianti nella disponibilità della procura.

Deve valutarsi la proposta 2.75, che prescrive, per l'espletamento delle perizie, l'utilizzo di particolari tecnologie informatiche.

Presentano profili di onerosità, per inidoneità della copertura, in contrasto con le regole di contabilità pubblica, gli emendamenti 2.171, 2.172, 2.173, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.214, 2.215, 2.216 e 2.217.

Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri inserita nella proposta 2.174,

istitutiva di una Commissione di studio, di cui dovrebbe essere altresì specificata l'esclusione di ogni tipologia di emolumento per i componenti.

Comporta maggiori oneri la proposta 2.205.

Deve valutarsi la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita negli emendamenti 2.211, 2.212 e 2.213, istitutivi di una nuova struttura tecnica presso il Ministero della giustizia.

Presentano profili di onerosità, per inidoneità della copertura, in contrasto con le regole di contabilità pubblica, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea corrispondono a quelli proposti presso la Commissione di merito, stante la identità del termine per la presentazione.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce le valutazioni già espresse per il parere alla Commissione referente.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1 (già 1.1), 2.31, 2.75, 2.171, 2.172, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 2.217, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo."

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'13 febbraio.

Il relatore **MANCA** (PD) illustra gli emendamenti accantonati, le riformulazioni, nonché le proposte 1.1000, 3.0.100 e 5.100 della relatrice e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'emendamento 1.1000 della relatrice, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica, al fine di verificare la portata finanziaria della proposta e la congruità della relativa copertura: in particolare, vanno chiariti i riflessi finanziari della rideterminazione delle dotazioni organiche dei due Ministeri, di cui alla Tabella A, allegata all'articolo 3, comma 3-bis. Inoltre, segnala - al comma 3-ter dell'articolo 3 - l'autorizzazione di apposite procedure concorsuali a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, di cui va confermata la disponibilità delle risorse. Occorre valutare, relativamente al comma 9-ter del medesimo articolo 3, i profili finanziari del possibile incremento del contingente dirigenziale. Infine, chiede chiarimenti sulla disponibilità delle risorse finanziarie relative al comma 12-bis dell'articolo 4, nella parte in cui autorizza la copertura dei posti vacanti dei due Ministeri interessati a valere e nei limiti delle facoltà assunzionali.

In merito ai subemendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.1000/6, 1.1000/13 e 1.1000/17 (identico all'emendamento 2.13). Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 1.1000/16, in cui si prevede che una delle posizioni dirigenziali generali istituite presso il Ministero dell'università sia individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni

della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica. Chiede conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del subemendamento 1.1000/24 (analogo alla proposta 5.100 della relatrice), che incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa per gli oneri di organizzazione dei concorsi per l'accesso nei ruoli di docente, con corrispondente riduzione delle risorse per l'attuazione del piano nazionale di formazione. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000.

Fa presente che il Governo ha rilevato la necessità di una relazione tecnica sull'emendamento 2.12 (testo 2). Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.13 (identico al subemendamento 1.1000/17 sopra richiamato) sull'incremento della dotazione organica dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Richiede, inoltre, la relazione tecnica sull'emendamento 2.13 (testo 2). Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta della relatrice 3.0.100 che rimette ad apposito regolamento la riorganizzazione della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi all'interno del Ministero dell'istruzione. Con riguardo alla proposta 5.100 della relatrice (analogo all'1.1000/24 sopra richiamato), chiede conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(727) Giulia LUPU ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

La relatrice **BOTTICI** (M5S) con riguardo al disegno di legge all'esame, rappresenta che, secondo la nota del Governo depositata nella seduta dell'11 febbraio scorso, risulta necessaria l'acquisizione di apposita relazione tecnica che dia evidenza dell'invarianza finanziaria del provvedimento, con particolare riferimento ai criteri di delega segnalati dalla Commissione - di cui alle lettere *b*), *g*) ed *s*) dell'articolo 1, comma 2 - oltre al criterio di delega di cui alla lettera *c*) - concernente il potenziamento degli interventi finalizzati a garantire una più efficace intermodalità del trasporto aereo - segnalato dalla Ragioneria generale dello Stato. Peraltro, viene rilevata anche la necessità di integrare la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 7 del medesimo articolo 1. Valuta pertanto di richiedere l'acquisizione formale della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, l'acquisizione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) invita la Presidenza ad assicurare un'organizzazione dei lavori che consenta ai componenti della Commissione di disporre di tempi adeguati per lo svolgimento dell'attività politica sul territorio.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i Gruppi parlamentari per la leale collaborazione nella gestione dei lavori, sottolinea la ristrettezza dei tempi per l'esame dei decreti-legge in scadenza, assicurando comunque ogni sforzo per una razionale e prevedibile programmazione delle sedute.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare l'ennesimo episodio di maltrattamenti ai danni di un alunno disabile, torna a sollecitare il Governo a dare risposta sul provvedimento n. 897, in materia di videosorveglianza, rivolgendo inoltre un appello a tutte le forze politiche per trovare una soluzione ad un problema così sentito, al di là delle divisioni di parte e senza intenti strumentali.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'attenzione sul disegno di legge n. 189, in materia di disturbi del comportamento alimentare, anche in relazione ad un recente tragico fatto di cronaca, che richiede di rafforzare i presidi a tutela della salute delle persone più indifese.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede lumi al Governo sullo stato dell'istruttoria relativa al provvedimento n. 739, in tema di produzione e vendita del pane, su cui notevole è l'attesa da parte delle imprese e dei lavoratori del comparto.

La rappresentante del GOVERNO risponde che, rispetto all'informativa già fornita alla Commissione in una precedente seduta sull'insieme dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, non ha ricevuto ulteriori elementi istruttori, assicurando comunque il proprio costante impegno nei riguardi degli uffici interessati.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata domani, martedì 18 febbraio 2020, alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,05.

1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 252 (pom.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
252ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[STEFANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti accantonati, le riformulazioni, nonché le proposte 1.1000, 3.0.100, 3.0.200, 3.0.300 e 5.100 della relatrice e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'emendamento 1.1000 della relatrice, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica, al fine di verificare la portata finanziaria della proposta e la congruità della relativa copertura: in particolare, vanno chiariti i riflessi finanziari della rideterminazione delle dotazioni organiche dei due Ministeri, di cui alla Tabella

A, allegata all'articolo 3, comma 3-*bis*. Inoltre, segnala - al comma 3-*ter* dell'articolo 3 - l'autorizzazione di apposite procedure concorsuali a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, di cui va confermata la disponibilità delle risorse. Occorre valutare, relativamente al comma 9-*ter* del medesimo articolo 3, i profili finanziari del possibile incremento del contingente dirigenziale. Infine, si chiedono chiarimenti sulla disponibilità delle risorse finanziarie relative al comma 12-*bis* dell'articolo 4, nella parte in cui autorizza la copertura dei posti vacanti dei due Ministeri interessati a valere e nei limiti delle facoltà assunzionali.

In merito ai subemendamenti, comportano maggiori oneri le proposte 1.1000/6, 1.1000/13 e 1.1000/17 (identico all'emendamento 2.13). Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 1.1000/16, in cui si prevede che una delle posizioni dirigenziali generali istituite presso il Ministero dell'università sia individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica. Chiede conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del subemendamento 1.1000/24 (analogo alla proposta 5.100 della relatrice), che incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa per gli oneri di organizzazione dei concorsi per l'accesso nei ruoli di docente, con corrispondente riduzione delle risorse per l'attuazione del piano nazionale di formazione. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000.

Occorre valutare la corretta quantificazione dell'onere e la congruità della copertura dell'emendamento 2.12 (testo 2 corretto) che istituisce un'ulteriore posizione dirigenziale presso il Ministero dell'università e della ricerca. Inoltre, alla lettera *b*), si prevede (analogamente al subemendamento 1.1000/16 sopra richiamato) che una delle posizioni dirigenziali generali istituite presso il Ministero dell'università sia individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.13 (identico al subemendamento 1.1000/17 sopra richiamato) sull'incremento della dotazione organica dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Richiede, inoltre, la relazione tecnica sull'emendamento 2.13 (testo 2).

Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta della relatrice 3.0.100 che rimette ad apposito regolamento la riorganizzazione della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi all'interno del Ministero dell'istruzione. Non vi sono osservazioni sul subemendamento 3.0.100/1.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento della relatrice 3.0.200 recante disposizioni sul reclutamento e la valorizzazione del personale della ricerca. Comporta maggiori oneri il subemendamento 3.0.200/1.

Presenta profili di onerosità l'emendamento della relatrice 3.0.300, laddove, al comma 3, interviene sulle modalità di trattamento economico del servizio di insegnamento non di ruolo prestato, nell'anno accademico 2019/2020, dal personale docente nelle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento 3.0.300/1 che interviene sulla disciplina del personale delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Con riguardo alla proposta 5.100 della relatrice (analogo all'1.1000/24 sopra richiamato), chiede conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che sull'emendamento 1.1000 sono in corso interlocuzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il dicastero competente, al fine di addivenire ad una riformulazione che superi le criticità di ordine finanziario. Ne chiede pertanto l'accantonamento.

Il presidente [STEFANO](#) reputa quindi opportuno tenere accantonato anche l'esame dei relativi subemendamenti.

Il sottosegretario BARETTA esprime quindi un avviso contrario sull'emendamento 2.12 (testo 2 corretto) con riguardo alle lettere *a*), *c*) e *d*), mentre formula un avviso non ostativo sulla lettera *b*).

Dopo aver espresso una valutazione contraria sull'emendamento 2.13, consegna la relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento 2.13 (testo 2).

Chiede quindi di accantonare gli emendamenti 3.0.100 e 3.0.300, facendo presente che sono in corso verifiche ai fini della valutazione della portata finanziaria di tali proposte. Concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sul subemendamento 3.0.300/1.

Si esprime poi in senso non ostativo sulle proposte 3.0.100/1, 3.0.200 e 5.100.

Sul subemendamento 3.0.200/1, concorda con il relatore circa la sussistenza di maggiori oneri.

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, le riformulazioni, nonché le proposte della relatrice e i relativi subemendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.12 (testo 2 corretto), limitatamente alle lettere a), c) e d), 2.13 e 3.0.200/1. Il parere è non ostativo sulle proposte 2.12 (testo 2 corretto), limitatamente alla lettera b), 2.13 (testo 2), 3.0.100/1, 3.0.200 e 5.100. L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.1000 e relativi subemendamenti, 3.0.100, 3.0.300 e 3.0.300/1."

Posta in votazione, la proposta di parere è approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione già convocata domani, mercoledì 19 febbraio 2020, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 255 (pom.) del 20/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2020
255ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'emendamento 1.1000 della relatrice, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica, al fine di verificare la portata finanziaria della proposta e la congruità della relativa copertura: in particolare, vanno chiariti i riflessi finanziari della rideterminazione delle dotazioni organiche dei due Ministeri, di cui alla Tabella A, allegata all'articolo 3, comma 3-bis. Inoltre, segnala - al comma 3-ter dell'articolo 3 - l'autorizzazione di apposite procedure concorsuali a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, di cui va confermata la disponibilità delle risorse. Occorre valutare, relativamente al comma 9-ter del medesimo articolo 3, i profili finanziari del possibile incremento del contingente dirigenziale. Infine, chiede chiarimenti sulla disponibilità delle risorse finanziarie relative al comma 12-bis dell'articolo 4, nella parte in cui autorizza la copertura dei posti vacanti dei due Ministeri interessati a valere e nei limiti delle facoltà assunzionali.

In merito ai subemendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.1000/6, 1.1000/13 e 1.1000/17 (identico all'emendamento 2.13). Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 1.1000/16, in cui si prevede che una delle posizioni dirigenziali generali istituite presso il Ministero dell'università sia individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica. Chiede conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del subemendamento 1.1000/24 (analogo alla proposta

5.100 della relatrice), che incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa per gli oneri di organizzazione dei concorsi per l'accesso nei ruoli di docente, con corrispondente riduzione delle risorse per l'attuazione del piano nazionale di formazione. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000. Anche con riguardo all'emendamento 1.1000 (testo 2), risulta necessario acquisire la relazione tecnica, al fine di verificare la portata finanziaria della proposta e la congruità della relativa copertura. In relazione ai subemendamenti, rileva che la proposta 1.1000 (testo 2)/1, stante la sostanziale corrispondenza con l'emendamento 2.12 (testo 2 corretto) precedentemente esaminato, non ha profili di onerosità relativamente alla lettera *b*), mentre risulta oneroso per la parte restante. Comporta maggiori oneri il subemendamento 1.1000 (testo 2)/2, stante l'insufficienza della copertura finanziaria. Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta della relatrice 3.0.100 che rimette ad apposito regolamento la riorganizzazione della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi all'interno del Ministero dell'istruzione. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 3.0.200 (testo 2), con particolare riguardo al comma 2, lettera *d*), sul ricorso a forme di lavoro flessibile. Presenta profili di onerosità l'emendamento della relatrice 3.0.300, laddove, al comma 3, interviene sulle modalità di trattamento economico del servizio di insegnamento non di ruolo prestatato, nell'anno accademico 2019/2020, dal personale docente nelle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Analoga criticità attiene al comma 4 dell'emendamento della relatrice 3.0.300 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sul subemendamento 3.0.300/1 che interviene sulla disciplina del personale delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI esprime un avviso contrario, in assenza della relazione tecnica, sull'emendamento 1.1000, peraltro superato da una riformulazione trasmessa successivamente. Con riguardo ai relativi subemendamenti, concorda con il relatore sull'onerosità delle proposte 1.1000/6, 1.1000/13 e 1.1000/17, mentre non ha osservazioni da formulare, per i profili finanziari, sui subemendamenti 1.1000/16 e 1.1000/24.

Si pronuncia, inoltre, in senso contrario sulla proposta 1.1000/5, non segnalata dal relatore, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), a cui si associa la senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), chiede chiarimenti in merito alla necessità per la Commissione bilancio di esprimersi sui subemendamenti alla proposta 1.1000, che dovrebbero ritenersi decaduti a seguito del superamento della proposta a cui si riferiscono.

Il [PRESIDENTE](#) risponde che, in via prudenziale, la Commissione bilancio di regola si esprime su tutte le proposte trasmesse dalla Commissione di merito, anche in relazione alle possibili determinazioni ed evenienze dell'esame in sede referente.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*), in relazione all'ulteriore segnalazione del Governo, prospetta l'espressione di un parere contrario, posto che il subemendamento 1.1000/5 in effetti attribuisce al Ministero dell'istruzione una funzione aggiuntiva, i cui possibili effetti finanziari andrebbero verificati.

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, deposita una relazione tecnica positivamente verificata sulla proposta 1.1000 (testo 2).

Il RELATORE, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, prospetta l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 1.1000 (testo 2).

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare alcuni passaggi della relazione tecnica, segnala la presenza di diversi profili di criticità di carattere finanziario, con particolare riguardo al raddoppio del numero di collaboratori e di esperti derivante dallo sdoppiamento del Ministero, che

meriterebbero un adeguato approfondimento.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la Commissione bilancio, per svolgere correttamente il proprio ruolo di controllo delle finanze pubbliche, dovrebbe disporre di un tempo congruo per l'esame del documento appena depositato, anche in considerazione del rilevante impatto amministrativo, organizzativo e finanziario dell'operazione realizzata con il provvedimento in titolo.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*), nel condividere l'esigenza che la Commissione sia messa in grado di esercitare efficacemente le sue prerogative, ritiene comunque che l'acquisizione di una relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato fornisca ampie rassicurazioni sulla copertura finanziaria dell'emendamento.

Alla richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sulla posizione del Governo al riguardo, il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI evidenzia che la suddivisione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risponde, tra l'altro, alla finalità di assicurare maggiore attenzione alle politiche di promozione dell'università e della ricerca, che non sono state oggetto della necessaria valorizzazione anche per la complessità e il peso assorbente dei problemi della scuola. Si tratta, tuttavia, di profili che attengono al merito del provvedimento, oggetto di approfondita discussione nel corso dell'esame in sede referente.

Per quanto riguarda, invece, le questioni di carattere finanziario, ribadisce che la certificazione da parte della Ragioneria generale dello Stato costituisce garanzia di corretta quantificazione e di congrua copertura della proposta in questione.

Procedendo quindi nella valutazione degli emendamenti, non ha osservazioni da formulare sulla proposta 1.1000 (testo 2)/1, limitatamente alla lettera *b*), mentre l'avviso è contrario sulla parte restante. Concorda inoltre con il relatore sull'onerosità del subemendamento 1.1000 (testo 2)/2. Chiede quindi di valutare l'accantonamento dell'esame della proposta 3.0.100, per la quale è in corso la verifica della relazione tecnica trasmessa dal Dicastero competente.

Si pronuncia poi in senso contrario sull'emendamento 3.0.200 (testo 2), limitatamente al comma 2, lettera *d*), per possibili effetti onerosi, mentre non ha osservazioni sulla parte residua.

Concorda poi con il relatore sull'onerosità della proposta 3.0.300, limitatamente al comma 3, corrispondente al comma 4 della proposta 3.300 (testo 2), non avendo invece nulla da osservare sulle parti restanti dei due emendamenti.

Infine, formula un giudizio contrario sul subemendamento 3.0.300/1, in mancanza di una relazione tecnica occorrente alla verifica degli effetti finanziari.

Il PRESIDENTE dispone di accantonare l'esame della proposta 3.0.100.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, e alla luce dei chiarimenti dati dal Governo, avanza la seguente proposta di parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, nonché le proposte della relatrice e i relativi subemendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1000, 1.1000/5, 1.1000/6, 1.1000/13, 1.1000/17, 1.1000 (testo 2)/2 e 3.0.300/1. Sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/1, il parere è non ostativo limitatamente alla lettera *b*), mentre è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla parte restante della proposta. Sull'emendamento 3.0.200 (testo 2), il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al comma 2, lettera *d*), mentre è non ostativo sulla parte restante della proposta. Sull'emendamento 3.0.300, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al comma 3, mentre è non ostativo sulla parte restante della proposta. Sull'emendamento 3.0.300 (testo 2), il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al comma 4, mentre è non ostativo sulla parte restante della proposta. Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte, fatta eccezione per l'emendamento 3.0.100, il cui

esame resta sospeso."

Posta ai voti, con l'avviso favorevole del GOVERNO, la proposta è approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.2.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 256 (pom.) del 25/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020
256ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e dell'assenza di oneri correlati alle proposte della relatrice 3.0.100 e 3.0.100 (testo 2), che rimettono ad apposito regolamento la riorganizzazione della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi all'interno del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'emendamento 1.1000 (testo 2), occorre valutare l'inserimento, alla lettera e), capoverso "1.", alinea, del riferimento anche all'articolo 3 tra le disposizioni recanti oneri da coprire. Alla medesima lettera e), capoverso "1.", lettera c), occorre valutare la riformulazione della copertura in termini di riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa. Segnala, inoltre, sempre con riguardo alla proposta 1.1000 (testo 2), l'opportunità di un coordinamento tra quanto disposto alla lettera d), numero 4), capoverso "7-bis", e il contenuto dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge in titolo, in materia di variazioni agli stati di previsione dei Ministeri interessati rese necessarie dalla riorganizzazione operata dal provvedimento.

Il sottosegretario MISIANI formula un avviso non ostativo sulle proposte 3.0.100 e 3.0.100 (testo 2), confermando la sostenibilità delle clausole di invarianza finanziaria.

Relativamente alle segnalazioni formulate dal relatore sull'emendamento 1.1000 (testo 2),

concorda con l'opportunità di apportare modifiche di carattere formale alla lettera *e*), capoverso "1.", alinea, includendo anche l'articolo 3 tra quelli produttivi di oneri che necessitano di copertura. Concorda altresì con la sostituzione, alla medesima lettera *e*), capoverso "1.", lettera *c*), del riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa con quello, più appropriato, espresso in termini di riduzione del fondo di cui alla legge n. 440 del 1997.

In considerazione, poi, del nuovo comma *7-bis* dell'articolo 4, inserito dall'emendamento 1.1000 (testo 2), condivide l'opportunità di espungere l'articolo 3, comma 8, del decreto-legge, dal momento che la variazione degli stati di previsione della spesa dei due nuovi ministeri dell'istruzione e dell'università risulta più puntualmente disciplinata dal nuovo comma *7-bis* del menzionato articolo 4.

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.0.100 e 3.0.100 (testo 2).

Ad integrazione del parere reso lo scorso 20 febbraio, il parere sull'emendamento 1.1000 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione alla lettera *e*), capoverso "1.", alinea, delle parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4," con le seguenti: "Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4,".

Il parere è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, alla medesima lettera *e*), capoverso "1.", lettera *c*), delle parole: "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa" con le seguenti: "mediante corrispondente riduzione del fondo".

Ad integrazione del parere reso lo scorso 4 febbraio, tenuto conto dell'opportunità di un coordinamento tra quanto disposto alla lettera *d*), numero 4, capoverso *7-bis* dell'emendamento 1.1000 (testo 2) e del contenuto dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge, il parere sul testo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'espunzione del suddetto comma 8 dell'articolo 3."

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto ed osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di ribadire per l'Assemblea il parere sul testo già formulato per la Commissione di merito. In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4, 2.12, 2.13, 3.3, 4.1 e 5.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 2.1, di cui reputa opportuno sospendere l'esame, in vista di un supplemento di istruttoria.

Il sottosegretario MISIANI concorda con la proposta di parere avanzata dal relatore sia per quanto riguarda il testo che relativamente alle proposte emendative.

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che, alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo: viene confermato, in relazione all'articolo 3, comma 3, che l'avvalimento temporaneo del Dipartimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie da parte

del Ministero dell'università e della ricerca non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; vengono fornite rassicurazioni, con riguardo all'articolo 3, comma 4, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che dalla stessa non possono derivare progressioni stipendiali non scontate a legislazione vigente; nel presupposto dell'adeguatezza, in relazione all'articolo 1, delle strutture e dei locali destinati ai nuovi uffici di diretta collaborazione derivanti dallo sdoppiamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: in relazione all'articolo 2, sarebbe opportuno - nel dare atto della congruità della quantificazione dell'onere derivante dall'incremento complessivo di due uffici dirigenziali di livello generale - disporre di un quadro di sintesi aggiornato dell'organico "di fatto" del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di una valutazione d'insieme dell'incidenza della riforma sull'Amministrazione.

In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4, 2.12, 2.13, 3.3, 4.1 e 5.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 2.1, il cui esame resta sospeso."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con specifico riferimento all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 3, che occorre chiedere un chiarimento volto ad appurare se siano stati stimati gli eventuali effetti di cassa dovuti alla corresponsione rispettivamente del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione in misura superiore al dovuto, con la necessità di dover procedere al recupero in sede di conguaglio. Al riguardo, chiede anche conferma del fatto che l'eventuale eccedenza, se inferiore a 60 euro, sarà recuperata in un'unica soluzione. Più in generale, con riguardo sia al trattamento integrativo di cui all'articolo 1 che all'ulteriore detrazione fiscale di cui all'articolo 2, sarebbe opportuno acquisire maggiori elementi informativi sul numero dei soggetti che presumibilmente beneficerebbero dei nuovi istituti, nonché sui relativi effetti sui saldi di finanza pubblica. Chiede poi conferma che nelle relative stime degli effetti finanziari connessi agli articoli 1 e 2 si sia eventualmente già tenuto conto dei possibili comportamenti di elusione o evasione di imposta tali da distorcere la corretta applicazione dei due istituti. Da ultimo, in merito alla componente di copertura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), che prevede l'utilizzo delle risorse, iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, derivanti dall'abrogazione del cosiddetto "bonus 80 euro" disposta dall'articolo 3 del decreto-legge, posto che la relazione tecnica si limita alla sola indicazione dei capitoli di spesa che ne risulteranno interessati nell'ambito del medesimo stato di previsione della spesa (n. 3888 e 3811), andrebbero richieste più puntuali indicazioni in merito al *quantum* dei risparmi che si renderanno disponibili, per effetto della citata abrogazione, separatamente in riferimento ai citati due capitoli, che apparirebbero per le loro denominazioni essere destinati a fabbisogni più ampi dei fattori d'onere di cui si prevede l'abrogazione con l'articolo 3. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 127/2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario MISIANI si riserva di fornire le risposte ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1729) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **DELL'OLIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, nel rinviare alla Nota n. 120/2020 del Servizio del bilancio per la disamina di dettaglio delle singole disposizioni, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità delle coperture del provvedimento in esame.

Il sottosegretario MISIANI consegna la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in titolo, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1491) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 3ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente all'articolo 3, comma 9, lettera a), che modifica il primo comma dell'articolo 22 della legge n. 1860 del 1962, che, per l'ipotesi in cui lo Stato debba prestare garanzia per gli esercenti qualora essi non reperiscano sul mercato garanzie o assicurazioni idonee, il nuovo testo della norma prevede che agli oneri derivanti dalla garanzia si provveda nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, andrebbe confermato che le risorse non siano già impegnate per la prestazione di altre garanzie e che le stesse non necessitino di essere integrate al fine di poter fronteggiare i nuovi rischi assunti per effetto della ratifica dei due Protocolli. Con riguardo alla disposizione finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, laddove alla copertura si provvede sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli esteri riferito all'esercizio finanziario 2019 e al bilancio triennale 2019-2021, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto che trovi applicazione la disciplina dei cosiddetti "accantonamenti slittati", di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario MISIANI, con riferimento ai rilievi del relatore, conferma la congruità delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente al fine di far fronte agli eventuali oneri di cui al novellato articolo 22 della legge 1860 del 1962, specificando altresì che tali risorse non risultano già impegnate per la prestazione di altre garanzie e pertanto non necessitano di essere integrate. Con riguardo all'articolo 4, comma 1, conferma l'applicazione della disciplina degli "accantonamenti slittati" di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (n. 150)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019. n. 117. Esame e rinvio)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame introduce, all'articolo 1, un'eccezione al criterio generale di territorialità dell'IVA relativa alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi: in particolare, viene previsto che l'imposta non sia dovuta in Italia nel caso in cui il prestatore sia stabilito in un unico Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e che l'ammontare complessivo delle prestazioni rese non superi i 10.000 euro. Ai fini della quantificazione degli oneri, la relazione tecnica sottolinea che, dato l'importo esiguo delle prestazioni interessate, si determina un impatto di modesta entità. In proposito, pur considerando il valore non elevato dell'onere (200.000 euro annui a decorrere dal 2020), andrebbero acquisiti maggiori dati ed informazioni volti a suffragare la correttezza della stima effettuata e del numero dei potenziali destinatari della nuova disciplina. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del provvedimento, valutati in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. In proposito, evidenzia che, in base al citato decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, sul Fondo in questione (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) risultano iscritte risorse pari ad euro 128.600.800 per il 2020 e ad euro 171.900.800 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che risultano pertanto congrue rispetto agli oneri oggetto di copertura. Peraltro, in relazione alla natura dell'onere, costituito, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, da una perdita di gettito, si potrebbe valutare l'opportunità di specificare che l'onere medesimo è costituito da minori entrate. Da un punto di vista formale, appare infine necessario introdurre nel testo del provvedimento in esame, in ragione della copertura operata mediante riduzione del citato Fondo per il recepimento della normativa comunitaria, una specifica disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla Nota predisposta dal Servizio del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario MISIANI mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (n. 151)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni e, relativamente agli adempimenti previsti dall'articolo 8 in tema di trasmissione dei dati statistici, degli elementi forniti dalla relazione tecnica, riguardo alla possibilità di realizzare le attività ivi previste nel quadro delle risorse già esistenti. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota predisposta dal Servizio del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso non ostativo sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.2.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 257 (ant.) del 26/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2020
257ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra l'emendamento accantonato nella seduta del 25 febbraio scorso, nonché gli emendamenti approvati dalla Commissione e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è rimasto in sospeso l'esame dell'emendamento 2.1, su cui era stato espresso alla 7ª Commissione permanente parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

In relazione ai subemendamenti, la proposta 3.0.300 (testo 3)/100 è sostanzialmente identica al subemendamento di Commissione 3.0.300/1, sul quale è stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per mancanza di relazione tecnica.

I subemendamenti 1.10000/100, 1.10000/101 e 1.10000/102 sono analoghi all'emendamento di Commissione 2.1 (testo 2), sul quale è stato espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Non vi sono osservazioni sui subemendamenti 3.0.200 (testo 3)/100 e 1.10000/103.

Il sottosegretario BARETTA esprime un avviso contrario per i profili finanziari sull'emendamento 2.1, in assenza di relazione tecnica, concordando con il relatore sulla valutazione non ostativa in merito alle proposte approvate dalla Commissione. Con riguardo ai subemendamenti, conferma l'avviso contrario

sulla proposta 3.0.300 (testo 3)/100, mentre non ha osservazioni da formulare, dal punto di vista finanziario, sui subemendamenti 1.10000/100, 1.10000/101 e 1.10000/102, alla luce di ulteriori approfondimenti istruttori. Concorda infine con il Relatore sull'assenza di osservazioni sulle proposte 3.0.200 (testo3)/100 e 1.10000/103.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata appena trasmessa dall'Assemblea una riformulazione, ossia la proposta 2.2 (testo 2), che attribuisce al Ministero dell'istruzione anche la funzione di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino a sei anni.

Il relatore senatore [MANCA](#) (PD), anche alla luce del parere non ostativo già espresso sul testo base, ritiene che la riformulazione non presenti criticità dal punto di vista finanziario, trattandosi di compiti istituzionali da svolgere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI concorda con la valutazione del relatore, aggiungendo che la riformulazione, nel merito, è stata condivisa dai proponenti con il Governo.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [MANCA](#) (PD), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta del parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti e subemendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1 e 3.0.300 (testo 3)/100. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti."

La proposta, messa ai voti, risulta approvata.

(1729) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), nel ricordare che il Governo ha depositato, nell'ultima seduta, la relazione tecnica aggiornata, verificata positivamente, propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Il sottosegretario BARETTA si associa al relatore.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), intervenendo in dichiarazione di voto, rimarca l'insoddisfazione per la tempistica estremamente ridotta riservata a questo ramo del Parlamento in merito all'esame di un provvedimento così corposo e significativo. Non trattandosi ormai di un'eccezione, ritiene necessario compiere una riflessione collettiva sulla distorsione del sistema bicamerale e sulla lesione dell'equilibrio istituzionale disegnato dalla Costituzione che tale prassi determina: invita al riguardo i Gruppi ad attuare uno sforzo condiviso, al di là delle convenienze del momento, per ripristinare un corretto rapporto tra gli organi costituzionali. Annuncia quindi il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta di parere, in considerazione del contenuto del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver espresso condivisione per le considerazioni della senatrice Rivolta, che richiedono a ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, di attivarsi per assicurare un regolare ed efficace funzionamento del procedimento legislativo, pone in votazione la proposta di parere non ostativo sul testo che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1729) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il Governo, nella seduta di ieri, ha depositato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata. Propone pertanto di ribadire anche all'Assemblea il parere non ostativo sul testo già espresso alla Commissione di merito.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.3. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 144 (pom.) del 29/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCLEDÌ 29 GENNAIO 2020
144ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(727) Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo, sulla base di criteri direttivi informati ad una visione d'insieme degli assetti regolatori, tariffari e gestionali dell'industria, e finalizzati a evitare che il complesso degli interventi tra loro non coordinati possa compromettere lo sviluppo economico del Paese.

Per quanto riguarda gli aspetti di maggiore attinenza alle competenze della Commissione, la relatrice si sofferma sulle seguenti disposizioni.

La lettera *b*) dell'articolo 1, comma 2, dispone di prevedere misure di incentivazione volte a favorire la creazione di sistemi aeroportuali coordinati. Tale criterio direttivo appare coerente con il concetto di "rete aeroportuale", introdotto inizialmente dalla direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali, recepita dal decreto legge n. 1 del 2012. Secondo la norma europea, infatti, la creazione di reti aeroportuali all'interno di ciascuno degli Stati membri consente di correggere le criticità del mercato, migliorando la competitività e creando una solida realtà economica attraverso l'integrazione, la realizzazione e lo sviluppo del potenziale di crescita degli aeroporti.

La lettera *d*) dell'articolo 1, comma 2, prevede di definire i criteri per il riordino dell'assetto amministrativo e organizzativo dell'ENAC e per la distribuzione delle competenze tra ENAC e Autorità di regolazione dei trasporti (ART). Al riguardo, si rammenta che con l'articolo 10 della legge europea 2018 (legge n. 37 del 2019) il legislatore ha attribuito all'ART le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza anche con riferimento ai contratti di programma "in deroga", stipulati tra l'ENAC e i gestori di aeroporti con un numero di passeggeri annui superiore agli 8 milioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge n. 78 del 2009. Di tale norma andrebbe quindi tenuto conto nell'ambito dell'esercizio della delega.

La lettera *f)* dell'articolo 1, comma 2, prevede di definire procedure efficaci e trasparenti, basate su criteri di valutazione tecnica ed economica, per il rilascio dei titoli abilitatori ad operare come vettore. Con riferimento a questo criterio direttivo, si ricorda che il regolamento (CE) n. 1008/2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, stabilisce i requisiti organizzativi ed economico-finanziari ai fini del rilascio e del mantenimento della licenza di esercizio del trasporto aereo.

La lettera *g)* dell'articolo 1, comma 2, prevede di ridefinire il sistema sanzionatorio, con particolare riferimento ai procedimenti di irrogazione e di riscossione degli incentivi, tenendo conto dei principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza. Sul tema degli incentivi ai vettori si è di recente espresso il Forum di Salonicco, il gruppo di esperti in seno alla Commissione europea che riunisce tutti i regolatori europei, che ha ribadito i principi di trasparenza e non discriminazione e, al contempo, ha riconosciuto il diritto degli aeroporti di differenziare la propria politica tariffaria, affermando che la stessa deve essere giustificata alla luce dei principi di pertinenza, obiettività e trasparenza sanciti dalla direttiva 2009/12/CE in tema di diritti aeroportuali.

Le lettere *l)* e *m)* dell'articolo 1, comma 2, prevedono rispettivamente una disciplina in materia di tariffazione, in grado di garantire il rispetto dei principi di congruità, trasparenza e non discriminazione, e la ridefinizione di un sistema di tariffazione in cui si tenga conto della valutazione dei costi sostenuti per gli aeroporti e per i tipi di aeromobili. La materia dei corrispettivi aeroportuali è disciplinata dalla citata direttiva 2009/12/CE, che prevede che gli stessi vengano definiti in esito a una procedura di consultazione tra gestore aeroportuale e vettori aerei, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, nonché di orientamento al costo del servizio offerto.

Lettera *n)* dell'articolo 1, comma 2, prevede di razionalizzare il sistema di separazione degli spazi aerei. Al riguardo, si evidenzia che la relativa disciplina è contenuta nel pacchetto *Single European Sky*, un insieme di regolamenti europei che disciplina lo spazio aereo, inclusa la flessibilità nell'uso dello spazio aereo tra attività civile e militare.

Le lettere *u)* e *v)* dell'articolo 1, comma 2, stabiliscono rispettivamente di definire un sistema efficiente di informazione ai passeggeri, al fine di favorire l'adeguamento delle disposizioni nazionali alla normativa europea e internazionale e di tutelare la qualità dei servizi a beneficio degli utenti, anche adottando il relativo sistema sanzionatorio, nonché di adottare strumenti finalizzati a garantire un'effettiva tutela degli utenti, anche mediante l'adozione di meccanismi di certificazione delle compagnie aeree basati sulle *performance* raggiunte nel medesimo ambito. Al riguardo, si segnala che a livello europeo la materia è regolata da una serie di regolamenti: n. 261/2004, sui diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni, ritardo prolungato e negato imbarco, n. 1107/2006, sui diritti delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo; n. 2111/2005, sulle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo, e n. 889/2002, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli. Il regolamento che maggiormente impatta sulle operazioni dei vettori è il n. 261/2004, del quale si prospetta una revisione da diversi anni per attualizzarne i contenuti coerentemente con i cambiamenti dell'ultimo decennio. Merita, inoltre, di essere richiamato il regolamento (UE) n. 139/2014, in materia di sicurezza aeronautica, che ha determinato un'importante rivisitazione del ruolo del gestore, divenuto di fatto responsabile del funzionamento dell'aeroporto. In base alla norma europea, al gestore sono state attribuite nuove funzioni e relative responsabilità per la gestione in sicurezza di tutte le attività dello scalo, ivi incluse quelle eventualmente svolte da terzi soggetti, che a livello interno non si sono tradotte in una revisione del codice della navigazione.

Infine, la relattrice reputa opportuno richiamare la normativa europea in materia di aiuti di Stato e in particolare gli Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, che per determinate finalità e a determinate condizioni, sono ritenuti compatibili con il mercato e utili a un corretto sviluppo del settore.

La relattrice presenta, quindi, un conferente schema di parere non ostativo con osservazioni, allegato al resoconto di seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

La senatrice [FEDELI](#) (PD) propone che le relazioni introduttive dei provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione siano trasmesse, prima della seduta, a tutti i componenti della Commissione, al fine di poter svolgere i necessari approfondimenti richiesti da temi che sono spesso di grande importanza per la vita dei cittadini. A tal fine, ritiene necessario aumentare il numero di personale a disposizione degli uffici della Commissione stessa.

Concorda il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), il quale aggiunge la richiesta di mantenere comunque almeno un giorno di tempo tra l'illustrazione di un provvedimento e il voto su di esso. Inoltre, con riferimento all'esame dell'ultima legge di delegazione europea, di cui è stato relatore, ribadisce la necessità che questa sia suddivisa in due distinti provvedimenti semestrali, come previsto dall'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012.

Si apre un dibattito sulle modalità di esame dei provvedimenti in Commissione, in cui intervengono i senatori [CANDIANI](#) (L-SP-PSd'Az), Marzia [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), Valeria [FEDELI](#) (PD), Silvana [GIANNUZZI](#) (M5S) e Elena [TESTOR](#) (FIBP-UDC).

Il [PRESIDENTE](#) prende nota delle osservazioni e conviene sull'opportunità, come regola generale, di trasmettere anticipatamente rispetto alla seduta di Commissione, a tutti i senatori componenti, le relazioni illustrative sui provvedimenti all'ordine del giorno, salvo eccezioni derivanti dalla necessità di finalizzare il lavoro solo a ridosso della seduta stessa.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1672\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [FEDELI](#) (PD), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, di conversione del decreto-legge recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

Il provvedimento mira a potenziare l'operatività della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC), la cui dotazione patrimoniale potrà essere incrementata fino all'importo di 900 milioni di euro, onde consentire alla stessa di operare quale banca di investimento che possa accompagnare la crescita e la competitività delle imprese, con particolare riferimento a quelle situate nelle regioni del Sud, contribuendo in tal modo a ridurre il divario dimensionale, produttivo e finanziario tra le regioni del Mezzogiorno e il resto d'Italia.

Più in particolare, l'articolo 1, comma 1, dispone che, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, siano assegnati in favore di Invitalia (Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.) uno o più contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale, mediante versamenti in conto capitale, a favore della società Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC).

Lo scopo dell'operazione è che MCC promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese e, come specificato a

seguito dell'esame alla Camera, dell'occupazione, nel Mezzogiorno, da realizzarsi con operazioni finanziarie, anche mediante il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato aggiunto il nuovo comma 1-bis, che impone alla Banca del Mezzogiorno, ovvero alla società da costituire (di cui al comma 2), di riferire su base quadrimestrale alle Commissioni competenti per materia di Camera e Senato sull'andamento delle operazioni finanziarie effettuate, anche con riferimento ai profili finanziari e sugli andamenti dei livelli occupazionali, nonché di presentare altresì alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2021, una relazione annuale sulle operazioni finanziarie realizzate nel corso dell'anno precedente. Al momento dell'eventuale costituzione della società, il Ministero dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento sulle scelte operate, le azioni conseguenti e i programmi previsti.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che, a seguito delle operazioni realizzate da MCC in attuazione delle predette norme, con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possa essere disposta la scissione di MCC e la costituzione di una nuova società, alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie ai sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 esclude l'applicazione a tale nuova società del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016; prevede inoltre che la nomina del relativo consiglio di amministrazione sia affidata al Ministro dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato specificato che resta ferma la disciplina in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia prevista dal Testo unico bancario.

Il comma 4 esenta da ogni imposta tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'operazione disciplinata dall'articolo in esame. Il comma 5 consente di riversare, previa quantificazione da parte del MEF, le risorse stanziare per l'intervento e non effettivamente utilizzate al bilancio dello Stato, con successiva riassegnazione al capitolo di spesa di provenienza.

L'articolo 2, comma 1 prevede che all'onere derivante dall'operazione in parola, pari - come si è visto - a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse, iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali, come rifinanziate per il medesimo anno da ultimo con la Sezione II della legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145).

L'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore.

La relatrice, quindi, presenta un conferente schema di parere favorevole, allegato al resoconto di seduta, in cui dettaglia le motivazioni per ritenere il provvedimento conforme alla normativa europea in materia.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge che dispone l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, e la contestuale soppressione dell'attuale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), allo scopo di conseguire una migliore razionalizzazione delle funzioni in materia di istruzione, università e ricerca scientifica.

L'intento è quello di assicurare la piena valorizzazione delle specificità che definiscono, da un lato, il

sistema dell'istruzione, con competenze che insistono sulla formazione scolastica e tecnica superiore, e dall'altro, il sistema della formazione universitaria e della ricerca scientifica e tecnologica. In quest'ultimo ambito viene inserita anche l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in ragione del progressivo allineamento con il sistema universitario previsto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508. I nuovi Ministeri succedono, per quanto di loro competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rispettivi rapporti processuali.

Tra le funzioni che sono redistribuite al Ministero dell'istruzione, con il nuovo articolo 50 del decreto legislativo n. 300 del 1999, figurano anche il riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo, l'attivazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea, e la gestione dei programmi operativi finanziati dall'Unione europea nell'ambito della Politica di coesione. Tra le funzioni attribuite al Ministero dell'università e della ricerca, con il nuovo articolo 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999, figurano anche l'attuazione delle norme comunitarie in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, e l'armonizzazione europea del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché il finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di *European Research Infrastructure Consortium* (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009, e la gestione dei programmi operativi finanziati dall'Unione europea nell'ambito della Politica di coesione. Ad avviso della relatrice, il disegno di legge reca, quindi, disposizioni di natura ordinamentale che non incidono sugli aspetti di conformità della normativa nazionale con l'ordinamento dell'Unione europea. Dal punto di vista redazionale, evidenzia l'opportunità di sostituire il termine "comunitario" con "europeo", in due punti del capoverso "Art. 51-ter", relativo alle aree funzionali del Ministero dell'università e della ricerca, nell'articolo 2 del provvedimento.

Analoga osservazione ritiene applicabile all'emendamento 2.1, ove si dovrebbe fare riferimento al Programma "europeo" per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sporto (Erasmus plus).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, giovedì 30 gennaio, alle ore 9.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 727

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso mira a conferire una delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo, sulla base di criteri direttivi informati ad una visione d'insieme degli assetti regolatori, tariffari e gestionali dell'industria, e finalizzati a evitare che il complesso degli interventi tra loro non coordinati possa compromettere lo sviluppo economico del Paese; valutati, in particolare, i criteri di delega di cui alle lettere *b), d), f), g), l), m), n), u), v)*, dell'articolo, 1 comma 2, di maggiore attinenza alle competenze della Commissione;

valutato che il provvedimento in titolo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- con riguardo al criterio direttivo di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare l'articolo 10 della legge 37/2019 (legge europea 2018), relativo alle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), in relazione all'esercizio della delega per il riordino del trasporto aereo prevista dal disegno di legge;
- con riferimento al tema della sicurezza aeronautica, oggetto di crescente attenzione da parte dell'Unione europea, si ricorda che l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 139/2014 ha determinato un'importante rivisitazione del ruolo del gestore, divenuto di fatto responsabile del funzionamento dell'aeroporto. Al gestore sono, infatti, state attribuite nuove funzioni e relative responsabilità per la gestione in sicurezza di tutte le attività dello scalo, ivi incluse quelle eventualmente svolte da terzi soggetti. Tuttavia, a livello interno, queste modifiche non si sono tradotte in una corrispondente revisione del codice della navigazione. Valuti, pertanto, la Commissione di merito l'opportunità di inserire, nel disegno di legge, di un nuovo criterio direttivo volto all'adeguamento delle disposizioni del codice della navigazione al regolamento (UE) n. 139/2014, affinché sia garantito da parte di tutti i soggetti che operano in aeroporto il rispetto delle prescrizioni finalizzate al mantenimento di elevati standard di sicurezza;
- per quanto concerne la tematica degli aiuti di Stato in materia di trasporto aereo, si ricorda che la Commissione europea, negli "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree" (2014/C 99/03), rileva come «gli aiuti di Stato possano, a determinate condizioni, correggere le lacune del mercato, migliorandone il funzionamento e rafforzando la competitività. Inoltre, quando il funzionamento dei mercati, seppur efficiente, è ritenuto insoddisfacente sotto il profilo della politica di coesione, gli aiuti di Stato possono essere utilizzati per ottenere risultati più auspicabili e più equi». In tali Orientamenti, la Commissione europea esprime inoltre una preferenza per "regimi quadro di aiuto", piuttosto che misure individuali per specifici aeroporti.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1672

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso disciplina una complessa operazione finanziaria, ai sensi della quale sono attribuiti a Invitalia uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale (MCC). L'operazione è volta a consentire a MCC la promozione di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno e anche mediante l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie. A seguito di tali operazioni viene prevista la possibilità di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui assegnare le menzionate attività e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze; considerato, inoltre, che:

- nel comunicato stampa relativo al Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2019, nel corso del quale è stato varato il provvedimento in esame, si preannuncia che in base al decreto verrà disposto un aumento di capitale che consentirà a MCC, insieme al Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) e a eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB), che il 13 dicembre è stata sottoposta dalla Banca d'Italia alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e 98 del Testo unico bancario;
- nel comunicato si riferisce, inoltre, che gli amministratori straordinari della BPB stanno proseguendo le negoziazioni già avviate con il MCC e il FITD per la stipula di un Accordo quadro contenente, tra l'altro, le linee strategiche del piano industriale per il rilancio della banca, il recupero del suo equilibrio economico e patrimoniale, e l'assunzione da parte della stessa di un ruolo centrale nel finanziamento

dell'economia del Mezzogiorno;

- il 30 dicembre 2019, il Consiglio del FITD ha approvato un intervento a favore di BPB, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto del Fondo, per un importo di 310 milioni di euro. L'intervento è effettuato attraverso un versamento in conto futuro aumento di capitale della Banca e costituisce una misura di carattere anticipatorio nel quadro di un ampio progetto di rafforzamento patrimoniale pari a 1,4 miliardi di euro, da realizzare nei prossimi mesi, e finalizzato a perseguire gli obiettivi di risanamento e di rilancio della Banca. Il Consiglio del FITD parteciperà a tale progetto per un importo massimo di 700 milioni di euro;

- nel corso dell'audizione svolta alla Camera il 9 gennaio scorso, MCC ha confermato che l'intervento propugnato dal decreto-legge in conversione ha un duplice oggetto, privato e pubblico. Da un lato, vi è l'intervento privato del FITD; dall'altro, il ruolo di MCC, soggetto che opera con le risorse provviste dal decreto-legge, diretto a intervenire sottoscrivendo un aumento di capitale per un importo da determinare in funzione di un rendimento di mercato del capitale investito;

- è stato inoltre chiarito che entrambi gli interventi - FITD e MCC - saranno basati su un piano industriale da cui risulti un fabbisogno patrimoniale effettivo, necessario al rilancio concreto della Banca, determinato all'esito di un processo di *due diligence* a cui partecipano le parti interessate anche con riferimento alle risultanze rinvenienti dalle passate gestioni;

rilevato che:

- quanto sopra evidenziato vale a contestualizzare i profili di compatibilità europea rilevanti alla luce del complesso degli atti che il decreto-legge in conversione presuppone debbano realizzarsi;

- è infatti evidente che il decreto-legge, nell'individuare le linee dell'intervento di sostegno del sistema creditizio nel Mezzogiorno, non contiene - nelle sue disposizioni - riferimenti espressi alla BPB.

Tuttavia, è la sostanza economica delle operazioni cui il decreto fa da cornice che pone profili di rilevanza per la normativa in materia di aiuti di Stato. Ciò naturalmente per la possibile qualificazione come aiuto di Stato degli interventi di rafforzamento patrimoniale della BPB effettuati per il tramite degli interventi di MCC e del FITD;

- la qualificazione pubblica delle risorse attribuite a MCC non è dubbia posto che la somma di 900 milioni di euro prevista dal decreto-legge viene destinata a Invitalia S.p.A., controllata al 100 per cento dal Ministero dell'economia, e quindi è pacifica la riconduzione dei suoi interventi patrimoniali nella nozione di «*aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali*» (articolo 107 del TFUE);

- più incerta è la riconducibilità del FITD, che è un consorzio di natura privata, tra gli enti che possono erogare risorse ai fini della normativa sugli aiuti di Stato. È pendente infatti in Corte di giustizia l'appello della Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale di primo grado che aveva dichiarato illegale la qualificazione delle risorse promananti dal FITD come risorse pubbliche, effettuata dalla Commissione europea in riferimento all'acquisizione di Banca Tercas proprio da parte della Banca Popolare di Bari, congiuntamente alle risorse del FITD;

valutato che:

- a prescindere dalla qualificazione come pubblica o privata dei soggetti che entrano in rilievo nella normativa sugli aiuti di Stato, è la connotazione degli interventi di tali soggetti come effettuati "a condizioni di mercato" e quindi secondo la regola dell'investitore privato, che consente di non ritenere sussistenti elementi illeciti di aiuto di Stato;

- secondo le regole europee sugli aiuti di Stato, infatti, se uno Stato membro decide di intervenire con modalità che un operatore privato avrebbe accettato a condizioni di mercato (*market economy operator principle* - MEOP), allora un tale intervento non costituisce aiuto di Stato illecito e quindi ricade al di fuori del regime di controllo europeo;

- in tal senso, la recente decisione della Commissione europea nel caso tedesco di NordLB (caso SA.49094, del 5 dicembre 2019) ha chiarito che le misure di ricapitalizzazione della suddetta Banca (per 2,8 miliardi di euro), pur effettuate da soggetti pubblici (il *Land* della Bassa Sassonia e il *Land* della Sassonia-Anhalt), erano state effettuate a condizioni di mercato, in cui lo Stato riceve una remunerazione del capitale investito, al pari di come si comporterebbe un operatore privato nelle medesime circostanze;

- nel settore bancario, la Commissione europea ha riscontrato che altre operazioni finanziarie condotte dallo Stato o con risorse statali fossero conformi al principio dell'operatore di mercato e pertanto non fossero contestabili come misure di aiuto. Tra queste: la ricapitalizzazione pubblica della Banca romana CEC (caso SA.53869); uno schema per la protezione degli *asset* per le banche in Grecia (caso SA.53519); la ricapitalizzazione in Portogallo della Caixa Geral de Depósitos (caso SA.47178); lo schema italiano del Fondo di Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze - GACS (caso SA.43390); la società di *asset* management ungherese Mark (caso SA.38843);

rilevato quindi che:

- appare decisivo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, ove si dispone che l'intervento di MCC debba essere effettuato «secondo logiche, criteri e condizioni di mercato», e cioè proprio seguendo i dettami che la Commissione europea richiede per escludere che interventi del settore pubblico in imprese private costituiscano una distorsione del mercato rilevante e come tale sanzionabile in base alla normativa sugli aiuti di Stato (con conseguente obbligo di recupero delle risorse);

- nel comunicato del 31 dicembre di MCC e nella citata audizione parlamentare del 9 gennaio si è affermato che il ruolo di MCC è di intervenire sottoscrivendo un aumento di capitale per un importo da determinare in funzione di un rendimento di mercato del capitale investito;

- nel citato comunicato del 30 dicembre del FITD, si è affermato che l'intervento complessivo di 700 milioni di euro è considerato idoneo, sulla base delle Linee guida del Piano industriale predisposte dai Commissari straordinari e dalle analisi tecniche svolte con l'ausilio dei propri *advisor*, a perseguire gli obiettivi di risanamento e di rilancio indicate dai Commissari;

- i passaggi successivi, dell'operazione, saranno definiti nell'Accordo quadro tra MCC, FITD e BPB, che dovrà garantire le linee strategiche del piano industriale per il rilancio della banca, il recupero del suo equilibrio economico e patrimoniale, e l'assunzione da parte della stessa di un ruolo centrale nel finanziamento dell'economia del Mezzogiorno;

- la coerenza con le regole europee delle operazioni sul capitale di Banca Popolare di Bari potrà essere inoltre verificata con le relazioni quadrimestrali al Parlamento e quelle annuali previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto in conversione;

ricordato, infine, che la causa pendente in Corte di giustizia in relazione al caso Tercas avrà un significato decisivo per chiarire definitivamente il ruolo del FITD nel processo di supporto alle banche che attraversano situazioni di difficoltà, senza quindi la necessità di applicare la normativa sul *burden sharing* o sul *bail in*;

valutato, quindi, che l'intervento complessivo previsto dal provvedimento appare congruente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.3.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 145 (ant.) del 30/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020
145ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(727) Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, richiama i contenuti principali dello schema di parere non ostativo con osservazioni già illustrato nella seduta di ieri.

Interviene il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) per preannunciare il voto contrario del suo Gruppo, in ragione della presenza di due aspetti critici nel provvedimento. Il primo riguarda la possibilità, evocata nella relazione del Governo, di risolvere il problema degli aeroporti in perdita mutuando il modello spagnolo in cui l'AENA, la società che gestisce tutti gli aeroporti spagnoli, utilizza i profitti degli uni per coprire le perdite degli altri. Il secondo riguarda la visione secondo cui, sul settore del trasporto aereo, ha inciso fortemente la diffusione delle compagnie *low-cost*, con risvolti spesso peggiorativi in quanto a qualità dei servizi e tutela dei lavoratori, e che ciò sia stato possibile per effetto della liberalizzazione europea. Tale impostazione sembra quindi andare in una direzione di incompatibilità con la visione che emerge dalla normativa europea del settore.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere non ostativo con osservazioni presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1672) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante

misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

La senatrice [FEDELI](#) (PD), relatrice, richiama i contenuti principali dello schema di parere favorevole già presentato nella seduta di ieri.

Il senatore [CANDIANI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime perplessità sul provvedimento, considerando che il sistema bancario e la sostenibilità del credito sono ampiamente disciplinati in ambito europeo e che, nel caso specifico, l'intervento non sembra essere destinato all'erogazione di investimenti per il rilancio del Sud, quanto al sostegno di una Banca commerciale, come la Popolare di Bari. Ritiene quindi opportuno richiamare il Governo alla necessità di procedere a promuovere, nelle sedi competenti, la separazione tra le funzioni delle banche d'affari e le banche *retail*.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione del decreto-legge che stabilisce l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in sostituzione dell'attuale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), allo scopo di conseguire una migliore razionalizzazione delle funzioni in materia di istruzione, università e ricerca scientifica. Dopo aver evidenziato le parti del provvedimento di maggiore attinenza alle competenze della Commissione, che comunque non incidono sugli aspetti di conformità della normativa nazionale con l'ordinamento dell'Unione europea, rileva, dal punto di vista redazionale, l'opportunità di sostituire il termine "comunitario" con "europeo", in due punti del capoverso "Art. 51-ter", relativo alle aree funzionali del Ministero dell'università e della ricerca, nell'articolo 2 del provvedimento, nonché nell'emendamento 2.1, ove si dovrebbe fare riferimento al Programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sporto (Erasmus plus).

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, sottolineando l'incongruenza delle forze di maggioranza, che per anni hanno sostenuto la necessità di contenere i costi della politica e dell'amministrazione e ora li aumentano attraverso l'istituzione di un ulteriore Ministero, con i relativi costi.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) preannuncia il suo voto favorevole, in quanto ritiene opportune misure volte a facilitare e accelerare gli investimenti nella ricerca, nell'università e nell'AFAM (l'alta formazione artistica, musicale e coreutica). Serve, a suo avviso, un Ministro dedicato, che operi in coordinamento con il Ministro dell'istruzione. Per quanto riguarda i costi, è proprio in operazioni di

riordino che è possibile operare anche azioni di ristrutturazione con riduzione di attuali costi inutili. Inoltre, rileva come non saranno aumentati i posti di funzione, né i costi ad essi relativi.

La senatrice [TESTOR](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo. Esprime adesione con quanto sostenuto dal senatore Bossi, aggiungendo che in questo modo si tolgono risorse che andrebbero, invece, investite in misure volte a ridurre la dispersione scolastica. Inoltre, ritiene essenziale salvaguardare la continuità gestionale dell'intero ciclo di formazione, senza operare cesure.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

[\(1441\)](#) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PACIFICO](#) (*M5S*), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, volto a favorire l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (DAE). L'articolo 1 del provvedimento ne promuove l'uso presso le sedi delle pubbliche amministrazioni, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi e della navigazione interna, che effettuano tratte con una percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, di una durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse, e presso i gestori di servizi di trasporto extraurbano in concessione. Esso demanda inoltre a un decreto del Ministro della salute la definizione dei criteri e delle modalità per la loro installazione.

I criteri e le modalità di installazione dei DAE sono oggetto anche dell'articolo 2, il quale ne disciplina l'installazione nei luoghi pubblici e fa anche riferimento - in merito all'eventuale definizione sia di tali profili sia di misure di incentivo - a regolamenti e atti degli enti territoriali.

L'articolo 3 opera una revisione della normativa sull'utilizzo dei defibrillatori da parte di personale non medico. Viene richiamato l'articolo 54 del codice penale, sulla non punibilità del colpevole in caso di stato di necessità, per i casi in cui l'uso del defibrillatore nonché la rianimazione cardiopolmonare viene intrapresa - in ambiente extraospedaliero - da soggetti che agiscano in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco.

L'articolo 4 modifica la disciplina sugli obblighi relativi alla dotazione e all'impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche. L'articolo 5 concerne le iniziative di formazione in ambito scolastico sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, facendo anche riferimento alla generalità delle tecniche di primo soccorso.

L'articolo 6 disciplina la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, disponendo che, al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino, in caso di evento di un arresto cardiaco, e di fornire indicazioni per il suo reperimento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente.

L'articolo 7 demanda ad un Accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria "118" per la rapida localizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo in cui si sia verificata l'emergenza.

L'articolo 8 prevede la promozione di campagne di sensibilizzazione in materia di primo soccorso e di

uso dei DAE e la riserva di relativi spazi di informazione nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo.

Infine, l'articolo 9 concerne l'applicazione della legge nei territori in cui vi siano minoranze linguistiche riconosciute.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 727

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso mira a conferire una delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo, sulla base di criteri direttivi informati ad una visione d'insieme degli assetti regolatori, tariffari e gestionali dell'industria, e finalizzati a evitare che il complesso degli interventi tra loro non coordinati possa compromettere lo sviluppo economico del Paese; valutati, in particolare, i criteri di delega di cui alle lettere *b), d), f), g), l), m), n), u), v)*, dell'articolo, 1 comma 2, di maggiore attinenza alle competenze della Commissione;

valutato che il provvedimento in titolo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- con riguardo al criterio direttivo di cui alla lettera *d)* dell'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare l'articolo 10 della legge 37/2019 (legge europea 2018), relativo alle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), in relazione all'esercizio della delega per il riordino del trasporto aereo prevista dal disegno di legge;
- con riferimento al tema della sicurezza aeronautica, oggetto di crescente attenzione da parte dell'Unione europea, si ricorda che l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 139/2014 ha determinato un'importante rivisitazione del ruolo del gestore, divenuto di fatto responsabile del funzionamento dell'aeroporto. Al gestore sono, infatti, state attribuite nuove funzioni e relative responsabilità per la gestione in sicurezza di tutte le attività dello scalo, ivi incluse quelle eventualmente svolte da terzi soggetti. Tuttavia, a livello interno, queste modifiche non si sono tradotte in una corrispondente revisione del codice della navigazione. Valuti, pertanto, la Commissione di merito l'opportunità di inserire, nel disegno di legge, di un nuovo criterio direttivo volto all'adeguamento delle disposizioni del codice della navigazione al regolamento (UE) n. 139/2014, affinché sia garantito da parte di tutti i soggetti che operano in aeroporto il rispetto delle prescrizioni finalizzate al mantenimento di elevati standard di sicurezza;
- per quanto concerne la tematica degli aiuti di Stato in materia di trasporto aereo, si ricorda che la Commissione europea, negli "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree" (2014/C 99/03), rileva come «gli aiuti di Stato possano, a determinate condizioni, correggere le lacune del mercato, migliorandone il funzionamento e rafforzando la competitività. Inoltre, quando il funzionamento dei mercati, seppur efficiente, è ritenuto insoddisfacente sotto il profilo della politica di coesione, gli aiuti di Stato possono essere utilizzati per ottenere risultati più auspicabili e più equi». In tali Orientamenti, la Commissione europea esprime inoltre una preferenza per "regimi quadro di aiuto", piuttosto che misure individuali per specifici aeroporti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1672

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso disciplina una complessa operazione finanziaria, ai sensi della quale sono attribuiti a Invitalia uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale (MCC). L'operazione è volta a consentire a MCC la promozione di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno e anche mediante l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie. A seguito di tali operazioni viene prevista la possibilità di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui assegnare le menzionate attività e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato, inoltre, che:

- nel comunicato stampa relativo al Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2019, nel corso del quale è stato varato il provvedimento in esame, si preannuncia che in base al decreto verrà disposto un aumento di capitale che consentirà a MCC, insieme al Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) e a eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB), che il 13 dicembre è stata sottoposta dalla Banca d'Italia alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e 98 del Testo unico bancario;
 - nel comunicato si riferisce, inoltre, che gli amministratori straordinari della BPB stanno proseguendo le negoziazioni già avviate con il MCC e il FITD per la stipula di un Accordo quadro contenente, tra l'altro, le linee strategiche del piano industriale per il rilancio della banca, il recupero del suo equilibrio economico e patrimoniale, e l'assunzione da parte della stessa di un ruolo centrale nel finanziamento dell'economia del Mezzogiorno;
 - il 30 dicembre 2019, il Consiglio del FITD ha approvato un intervento a favore di BPB, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto del Fondo, per un importo di 310 milioni di euro. L'intervento è effettuato attraverso un versamento in conto futuro aumento di capitale della Banca e costituisce una misura di carattere anticipatorio nel quadro di un ampio progetto di rafforzamento patrimoniale pari a 1,4 miliardi di euro, da realizzare nei prossimi mesi, e finalizzato a perseguire gli obiettivi di risanamento e di rilancio della Banca. Il Consiglio del FITD parteciperà a tale progetto per un importo massimo di 700 milioni di euro;
 - nel corso dell'audizione svolta alla Camera il 9 gennaio scorso, MCC ha confermato che l'intervento propugnato dal decreto-legge in conversione ha un duplice oggetto, privato e pubblico. Da un lato, vi è l'intervento privato del FITD; dall'altro, il ruolo di MCC, soggetto che opera con le risorse provviste dal decreto-legge, diretto a intervenire sottoscrivendo un aumento di capitale per un importo da determinare in funzione di un rendimento di mercato del capitale investito;
 - è stato inoltre chiarito che entrambi gli interventi - FITD e MCC - saranno basati su un piano industriale da cui risulti un fabbisogno patrimoniale effettivo, necessario al rilancio concreto della Banca, determinato all'esito di un processo di *due diligence* a cui partecipano le parti interessate anche con riferimento alle risultanze rinvenienti dalle passate gestioni;
- rilevato che:
- quanto sopra evidenziato vale a contestualizzare i profili di compatibilità europea rilevanti alla luce del complesso degli atti che il decreto-legge in conversione presuppone debbano realizzarsi;
 - è infatti evidente che il decreto-legge, nell'individuare le linee dell'intervento di sostegno del sistema creditizio nel Mezzogiorno, non contiene - nelle sue disposizioni - riferimenti espressi alla BPB. Tuttavia, è la sostanza economica delle operazioni cui il decreto fa da cornice che pone profili di rilevanza per la normativa in materia di aiuti di Stato. Ciò naturalmente per la possibile qualificazione come aiuto di Stato degli interventi di rafforzamento patrimoniale della BPB effettuati per il tramite degli interventi di MCC e del FITD;
 - la qualificazione pubblica delle risorse attribuite a MCC non è dubbia posto che la somma di 900 milioni di euro prevista dal decreto-legge viene destinata a Invitalia S.p.A., controllata al 100 per cento dal Ministero dell'economia, e quindi è pacifica la riconduzione dei suoi interventi patrimoniali nella nozione di «*aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali*» (articolo 107 del TFUE);

- più incerta è la riconducibilità del FITD, che è un consorzio di natura privata, tra gli enti che possono erogare risorse ai fini della normativa sugli aiuti di Stato. È pendente infatti in Corte di giustizia l'appello della Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale di primo grado che aveva dichiarato illegale la qualificazione delle risorse promananti dal FITD come risorse pubbliche, effettuata dalla Commissione europea in riferimento all'acquisizione di Banca Tercas proprio da parte della Banca Popolare di Bari, congiuntamente alle risorse del FITD;
valutato che:
- a prescindere dalla qualificazione come pubblica o privata dei soggetti che entrano in rilievo nella normativa sugli aiuti di Stato, è la connotazione degli interventi di tali soggetti come effettuati "a condizioni di mercato" e quindi secondo la regola dell'investitore privato, che consente di non ritenere sussistenti elementi illeciti di aiuto di Stato;
- secondo le regole europee sugli aiuti di Stato, infatti, se uno Stato membro decide di intervenire con modalità che un operatore privato avrebbe accettato a condizioni di mercato (*market economy operator principle* - *MEOP*), allora un tale intervento non costituisce aiuto di Stato illecito e quindi ricade al di fuori del regime di controllo europeo;
- in tal senso, la recente decisione della Commissione europea nel caso tedesco di NordLB (caso SA.49094, del 5 dicembre 2019) ha chiarito che le misure di ricapitalizzazione della suddetta Banca (per 2,8 miliardi di euro), pur effettuate da soggetti pubblici (il *Land* della Bassa Sassonia e il *Land* della Sassonia-Anhalt), erano state effettuate a condizioni di mercato, in cui lo Stato riceve una remunerazione del capitale investito, al pari di come si comporterebbe un operatore privato nelle medesime circostanze;
- nel settore bancario, la Commissione europea ha riscontrato che altre operazioni finanziarie condotte dallo Stato o con risorse statali fossero conformi al principio dell'operatore di mercato e pertanto non fossero contestabili come misure di aiuto. Tra queste: la ricapitalizzazione pubblica della Banca romana CEC (caso SA.53869); uno schema per la protezione degli *asset* per le banche in Grecia (caso SA.53519); la ricapitalizzazione in Portogallo della Caixa Geral de Depósitos (caso SA.47178); lo schema italiano del Fondo di Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze - GACS (caso SA.43390); la società di *asset* management ungherese Mark (caso SA.38843);
rilevato quindi che:
- appare decisivo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, ove si dispone che l'intervento di MCC debba essere effettuato «secondo logiche, criteri e condizioni di mercato», e cioè proprio seguendo i dettami che la Commissione europea richiede per escludere che interventi del settore pubblico in imprese private costituiscano una distorsione del mercato rilevante e come tale sanzionabile in base alla normativa sugli aiuti di Stato (con conseguente obbligo di recupero delle risorse);
- nel comunicato del 31 dicembre di MCC e nella citata audizione parlamentare del 9 gennaio si è affermato che il ruolo di MCC è di intervenire sottoscrivendo un aumento di capitale per un importo da determinare in funzione di un rendimento di mercato del capitale investito;
- nel citato comunicato del 30 dicembre del FITD, si è affermato che l'intervento complessivo di 700 milioni di euro è considerato idoneo, sulla base delle Linee guida del Piano industriale predisposte dai Commissari straordinari e dalle analisi tecniche svolte con l'ausilio dei propri *advisor*, a perseguire gli obiettivi di risanamento e di rilancio indicate dai Commissari;
- i passaggi successivi, dell'operazione, saranno definiti nell'Accordo quadro tra MCC, FITD e BPB, che dovrà garantire le linee strategiche del piano industriale per il rilancio della banca, il recupero del suo equilibrio economico e patrimoniale, e l'assunzione da parte della stessa di un ruolo centrale nel finanziamento dell'economia del Mezzogiorno;
- la coerenza con le regole europee delle operazioni sul capitale di Banca Popolare di Bari potrà essere inoltre verificata con le relazioni quadrimestrali al Parlamento e quelle annuali previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto in conversione;
ricordato, infine, che la causa pendente in Corte di giustizia in relazione al caso Tercas avrà un significato decisivo per chiarire definitivamente il ruolo del FITD nel processo di supporto alle banche

che attraversano situazioni di difficoltà, senza quindi la necessità di applicare la normativa sul *burden sharing* o sul *bail in*;
valutato, quindi, che l'intervento complessivo previsto dal provvedimento appare congruente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1664 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, considerato che il decreto-legge stabilisce l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in sostituzione dell'attuale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), allo scopo di conseguire una migliore razionalizzazione delle funzioni in materia di istruzione, università e ricerca scientifica;
considerato, inoltre, che:

- tra le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, con il nuovo articolo 50 del decreto legislativo n. 300 del 1999, figurano anche il riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo, l'attivazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea, e la gestione dei programmi operativi finanziati dall'Unione europea nell'ambito della Politica di coesione;

- tra le funzioni attribuite al Ministero dell'università e della ricerca, con il nuovo articolo 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999, figurano anche l'attuazione delle norme comunitarie in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, e l'armonizzazione europea del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché il finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di *European Research Infrastructure Consortium* (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009, e la gestione dei programmi operativi finanziati dall'Unione europea nell'ambito della Politica di coesione;

valutato, quindi, che il disegno di legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non incidono sugli aspetti di conformità della normativa nazionale con l'ordinamento dell'Unione europea;

rilevata, dal punto di vista redazionale, l'opportunità di sostituire il termine "comunitario" con "europeo", in due punti del capoverso "Art. 51-ter", relativo alle aree funzionali del Ministero dell'università e della ricerca, nell'articolo 2 del provvedimento, nonché nell'emendamento 2.1, ove si dovrebbe fare riferimento al Programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sporto (Erasmus plus),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

1.4.2.3.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 151 (pom.) del 19/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCLEDÌ 19 FEBBRAIO 2020
151ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere alla 7a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario e in parte non ostativo con osservazione)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, dà conto degli ulteriori emendamenti e subemendamenti che sono stati presentati al disegno di legge in titolo, su cui presenta uno schema di parere. La Relatrice osserva che le osservazioni formulate nel parere su testo ed emendamenti, del 30 gennaio scorso, risultano recepite dall'emendamento 1.1000 e dal subemendamento 1.1000/8. Propone, quindi, di esprimere parere contrario sul subemendamento 3.0.300/1, per la parte in cui esclude ogni limite alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato. Al riguardo, ricorda che la normativa europea impone agli Stati membri di stabilire un limite alla durata e al rinnovo di tali contratti e le relative forme di indennizzo in caso di violazione o deroga. Per i restanti emendamenti e subemendamenti propone di esprimere parere non ostativo, con una osservazione relativa ai subemendamenti 1.1000/6 e 1.1000/13, e all'emendamento 2.1 (testo 2), evidenziando l'opportunità di sostituire le parole "Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport", con le parole "Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+)".

La senatrice [FEDELI](#) (PD) apprezza che lo schema di parere si limiti a quanto di stretta competenza della Commissione, soprattutto per il primo rilievo e chiede delucidazioni a tale riguardo in merito al secondo rilievo.

Il [PRESIDENTE](#) rileva come si tratti di una mera osservazione di *drafting*, concernente l'opportunità di utilizzare la parola "europeo" anziché "comunitario".

Verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore **LOREFICE** (M5S), relatore, introduce l'esame del provvedimento in titolo, che reca misure volte a diminuire la tassazione sul lavoro, al fine di restituire potere d'acquisto alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti pubblici e privati e di rilanciare di conseguenza i consumi di individui e famiglie. L'intervento si articola in un trattamento integrativo del reddito (articolo 1) e in una detrazione dall'imposta lorda (articolo 2), entrambi in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati.

In particolare, l'articolo 1 dispone che, nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda sia superiore alla detrazione per redditi di lavoro dipendente, è riconosciuta al contribuente una somma a titolo di trattamento integrativo, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro. Il trattamento integrativo è pari a 1.200 euro l'anno (100 euro al mese). Esso è rapportato al numero di giorni di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020. Pertanto, per il 2020 è pari a 600 euro. I commi 3 e 4 dell'articolo 1 disciplinano le modalità operative del trattamento integrativo.

L'articolo 2 istituisce una detrazione dall'IRPEF, per le prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. L'importo della detrazione è pari a 600 euro (100 euro al mese) in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. Il comma 3 ne disciplina le modalità operative.

L'articolo 3 dispone, al comma 1, l'abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2020, del comma 1-bis dell'articolo 13 del TUIR, che disciplina il c.d. "bonus 80 euro". Il comma 2 precisa le modalità di definizione del reddito complessivo da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2, mentre il comma 3 dispone l'istituzione di un Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020.

L'articolo 4, infine, reca, al comma 1, la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3, valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni per il 2021 e 13.256 milioni annui a decorrere dal 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Le coperture sono individuate, in buona parte, a valere sulle risorse derivanti dalla soppressione del "bonus 80 euro", nonché a valere sul Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti istituito dalla legge di bilancio 2020 e sulle risorse iscritte nell'ambito del programma "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità" della missione "Competitività e sviluppo delle imprese" dello stato di previsione del MEF.

Per quanto concerne i profili europei, il Relatore ricorda che nella Raccomandazione del Consiglio dell'UE, del 9 luglio 2019, si è richiesto all'Italia di "spostare la pressione fiscale dal lavoro", che pesa sull'occupazione e sulla crescita economica. In risposta a tale raccomandazione, il Governo ha inserito l'obiettivo di riduzione del cuneo fiscale tra le linee programmatiche in materia di tassazione e agevolazioni fiscali, nella Nota di aggiornamento al DEF 2019. In tal senso, tra i provvedimenti che il Governo dichiara collegati alla manovra di bilancio figura anche un "disegno di legge recante riduzione del cuneo fiscale" e con la legge di bilancio 2020 ha istituito il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti.

Il decreto in esame, dunque, secondo il Relatore si pone in linea con la Raccomandazione europea, attraverso la predisposizione di misure specifiche, che pongono in atto quanto già prefigurato nella NADEF e nella legge di bilancio 2020.

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo su un provvedimento inadeguato a far ripartire l'economia e ribadisce la necessità che si proceda a una riduzione della pressione fiscale sulle partite IVA.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) preannuncia il suo voto favorevole su un provvedimento che, sebbene sia il più significativo degli ultimi vent'anni, ritiene essere ancora inadeguato a risolvere il problema complessivo della pressione fiscale, in quanto prevede una sua riduzione solo per i lavoratori dipendenti e non considera il cuneo fiscale a carico delle imprese.

La senatrice [TESTOR](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, in quanto, pur apprezzando l'intento di riduzione della pressione fiscale, ritiene il provvedimento alla stregua di uno *spot* elettorale, in quanto riguarda una fascia ristretta di popolazione, non tocca le imprese e sarà controbilanciato con altre tasse tra cui quelle sulla plastica.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) preannuncia il suo voto di astensione, poiché, pur apprezzando l'intento di riduzione della pressione fiscale, ritiene che si tratti di un intervento alla stregua del *bonus* 80 euro, di spesa corrente finanziata in *deficit*, del tutto privo di effetti benefici per l'economia e con mera finalità di convenienza politica. Sottolinea inoltre che il provvedimento mantiene il problema relativo agli incapienti e ai nuclei familiari monoreddito, e permane una misura non equa, limitandosi ai soli redditi da lavoro dipendente escludendo le partite IVA.

Interviene il presidente [LICHERI](#) (*M5S*) per precisare le differenze strutturali tra la misura in esame, legata al reddito percepito, e quella generale del *bonus* 80 euro.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) ritiene opportuno evitare di ripetere che si tratti solo di misura finalizzata al consenso elettorale, anche a tutela della dignità dei beneficiari. Ritiene inoltre che la 14ª Commissione debba sottolineare la necessità che l'Unione europea proceda ad un'armonizzazione fiscale tra gli Stati membri, per favorire l'equa competizione tra le imprese. Concorda sulla necessità di ridurre anche il cuneo fiscale delle imprese, ribadendo l'opportunità di procedere prima a beneficio dei lavoratori. Per quanto riguarda gli incapienti, precisa come occorra distinguere tra le politiche a favore dell'economia, in cui vi rientra il provvedimento in esame, e le politiche di contrasto alla povertà. Infine, sottolinea l'intenzione del Governo di una riforma complessiva dell'IRPEF, a cui tutte le forze politiche potranno contribuire.

Interviene il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) per precisare che il provvedimento, del costo di 8 miliardi di euro, di cui solo 3 miliardi di nuovo stanziamento, non incide minimamente sulla competitività delle imprese e quindi non tocca i principali problemi del nostro Paese.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a conferma di quanto sostenuto dal senatore Tosato, sottolinea che dai dati macroeconomici risulta che nel 2019, pur con un aumento del numero degli occupati, si è verificata una riduzione del fatturato industriale, e che, pertanto, l'aumento dei consumi interni non produce una crescita dell'economia.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), relatore, presenta quindi uno schema di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, mette in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017, relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (n. 143)

(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 5 febbraio.

La relatrice [GAUDIANO](#) (M5S) ricorda che il mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/1852 entro il termine del 30 giugno 2019 ha indotto la Commissione europea ad avviare una procedura d'infrazione (n. 2019/0217) per mancata attuazione. Ritiene, quindi, che l'atto normativo in esame provvede a dare attuazione alla direttiva, consentendo di archiviare la citata procedura di infrazione, e propone di esprimere osservazioni favorevoli, invitando le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di specificare, all'articolo 12, che le tre personalità indipendenti spettanti all'Italia ai fini della composizione della Commissione consultiva debbano essere notificate alla Commissione europea, a cui la direttiva ha assegnato il compito di conservare l'elenco delle personalità indipendenti designate da tutti gli Stati membri.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di inserire nel parere una osservazione in merito all'opportunità di estendere il periodo di tre mesi, previsto dall'articolo 5, comma 2, dello schema di decreto, come termine ultimo entro il quale il soggetto che ha presentato istanza di procedura amichevole deve rispondere alla eventuale richiesta di informazioni supplementari specifiche. L'estensione del termine appare necessaria in considerazione delle procedure, talvolta molto complesse, per il reperimento della documentazione richiesta, soprattutto qualora riguardi atti provenienti da altri Paesi, nonché in considerazione della disparità rispetto ai tempi molto più ampi previsti per le autorità pubbliche competenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (n. 142)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 5 febbraio.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (M5S), relatrice, ritiene che lo schema di osservazioni in esame non presenti profili di criticità in ordine alla conformità con l'ordinamento dell'Unione europea. Propone pertanto di formulare osservazioni favorevoli con un rilievo di natura formale. In particolare, in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a) del provvedimento, che modifica l'articolo 114-*quater* del TUB sugli istituti di moneta elettronica, per sostituire il termine "Stato membro" con "Stato comunitario", rileva che, sebbene l'intervento possa essere finalizzato ad allineare il testo dell'articolo alla definizione di "Stato comunitario", contenuta nelle definizioni di cui all'articolo 1 del TUB, il

termine "Stato membro" figura in altri 11 punti nel Testo unico e, comunque, pare riferibile proprio alla definizione di Stato membro della Comunità europea, di cui al citato articolo 1. La novella appare, pertanto, ascrivibile a un intervento di carattere parziale. Ritiene, invece, opportuno procedere a un complessivo aggiornamento della terminologia utilizzata nel TUB, passando alla definizione di "Stato membro: Stato membro dell'Unione europea".

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, mette in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ([COM\(2020\) 23 definitivo](#))
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice, [GINETTI](#) (*IV-PSI*), relatrice, illustra la proposta di regolamento in titolo, che modifica alla proposta di regolamento COM(2018) 375 recante disposizioni comuni applicabili ai Fondi europei della Politica di coesione (nuovo regolamento CPR, *Common Provisions Regulation*), al fine di tenere conto dell'istituzione del Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund, JTF*).

Il Fondo JTF, la cui istituzione è prevista dalla proposta COM(2020) 22, nell'ambito dei Fondi europei della Politica di coesione, è finalizzato specificamente al sostegno dei territori maggiormente colpiti dalla transizione verso la neutralità climatica, al fine di "consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra" (articolo 4, paragrafo 1, del nuovo regolamento CPR).

Con la proposta in esame, quindi, il nuovo regolamento sulle disposizioni comuni applicabili ai Fondi (regolamento CPR) viene opportunamente modificato e integrato con le disposizioni necessarie alla gestione del nuovo Fondo JTF.

In particolare, sono previsti adeguamenti alle prescrizioni riguardanti il contenuto dell'accordo di partenariato e dei programmi finanziati dal Fondo JTF ed è stabilito l'obbligo di presentare Piani territoriali per una transizione giusta, da allegare ai programmi per i quali è previsto il sostegno del Fondo JTF. Viene poi disciplinato il trasferimento, dal FESR e dal FSE+, al Fondo JTF, di risorse complementari, ulteriori rispetto ai 7,5 miliardi già previsti dall'atto istitutivo del JTF, a seconda della tipologia di intervento da sostenere. Si specifica, inoltre, che gli importi trasferiti come risorse complementari al JTF non rientrano nella base di calcolo degli obiettivi quantitativi di concentrazione tematica degli investimenti del FESR e del FSE+.

Per quanto concerne la base giuridica dell'atto, questa rimane la stessa della proposta iniziale di regolamento oggetto di modifica, individuata negli articoli 174, 175 e 322 del TFUE. In particolare, l'articolo 174, relativo alla politica di coesione economica, sociale e territoriale, dispone anche che sia rivolta un'attenzione particolare alle zone rurali, di transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi. L'articolo 175 invita esplicitamente l'Unione ad appoggiare la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 174 con l'azione che essa svolge attraverso i fondi a finalità strutturale, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti. L'articolo 322, infine, contiene la base giuridica per l'adozione di regolamenti che stabiliscono le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che alle verifiche della

responsabilità degli agenti finanziari.

Per quanto concerne il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la Commissione europea osserva che gli obiettivi della proposta di regolamento iniziale (e quindi anche della modifica in esame), vale a dire quelli di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e di stabilire norme finanziarie comuni per la parte del bilancio dell'Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente, a causa da un lato del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e dei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, e dall'altro lato a motivo della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea. Inoltre, la proposta di regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo.

A tale riguardo, la gestione concorrente del Fondo JTF, tra UE e Stati membri, mira a garantire che le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini e che l'azione a livello dell'UE sia giustificata alla luce delle possibilità e delle specificità sul piano nazionale, regionale o locale. La gestione concorrente, inoltre, aumenta la titolarità degli obiettivi dell'UE, poiché gli Stati membri e la Commissione condividono il potere e la responsabilità decisionali, cofinanziando congiuntamente i programmi. Infine, la proporzionalità dell'intervento è assicurata anche attraverso l'unificazione e il consolidamento delle regole e quindi la riduzione dell'onere per i portatori di interessi.

Il [PRESIDENTE](#) invita a porre attenzione alla previsione del trasferimento di fondi, da FESR e FES, al JTF, e rinvia la discussione generale ad altra seduta, a cui il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia di voler intervenire.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) ritiene che la Commissione debba impegnarsi, oltre che nella verifica della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, anche in un impulso propositivo. Propone pertanto di approfondire lo stato attuale della gestione dei finanziamenti derivanti dai Fondi strutturali europei, sia dal punto di vista quantitativo, sia soprattutto da quello qualitativo. Ritiene, in questo senso utile procedere ad una serie di audizioni mirate, a partire dalla Corte dei conti, in relazione all'ultima Relazione al Parlamento sull'uso dei fondi europei (Atto n. 366).

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) concorda con la proposta della senatrice Bonino, ricordando di aver già sollevato il tema e sottolineando l'importanza di procedere speditamente, considerato che la programmazione dei Fondi europei è legata alla programmazione pluriennale che è oggetto di negoziato relativamente al nuovo bilancio 2021-2027. Tali finanziamenti sono di capitale importanza per gli investimenti nella crescita economica delle regioni e dell'intero Paese.

Anche il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alla proposta e ritiene importante un approfondimento relativo alla gestione dei Fondi europei in Italia, anche comparativamente alla gestione da parte degli altri Stati membri dell'Unione.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*) rileva che le richieste del senatore Candiani e delle senatrici Bonino e Ginetti sembrano trovare il consenso di tutti i Gruppi presenti e chiede al Presidente di procedere con le audizioni.

Esprimono l'adesione da parte dei rispettivi Gruppi anche la senatrice [TESTOR](#) (*FIBP-UDC*) e il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*).

Il [PRESIDENTE](#) propone di avviare l'esame dell'argomento proposto, anzitutto con l'audizione del rappresentante della Corte dei Conti, in relazione alla citata Relazione al Parlamento sui fondi europei. Si riserva, peraltro, di valutare lo strumento procedurale più idoneo.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1664

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti e i subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, richiamato il parere sul testo ed emendamenti, espresso il 30 gennaio scorso, le cui osservazioni sono recepite dall'emendamento 1.1000 e dal subemendamento 1.1000/8.

esprime, per quanto di competenza:

- a) parere contrario sul subemendamento 3.0.300/1, per la parte in cui esclude ogni limite alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato. Al riguardo si ricorda che la normativa europea impone agli Stati membri di stabilire un limite alla durata e al rinnovo di tali contratti e le relative forme di indennizzo in caso di violazione o deroga;
- b) parere non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti, con la seguente osservazione: in riferimento ai subemendamenti 1.1000/6 e 1.1000/13, e all'emendamento 2.1 (testo 2), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole "Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport", con le parole "Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+)".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1698

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso introduce misure volte a diminuire la tassazione sul lavoro, che mirano in particolare a restituire potere d'acquisto alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti pubblici e privati e a rilanciare di conseguenza i consumi di individui e famiglie; ricordato che con la raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell'Italia (2019/C 301/12), si è richiesto all'Italia di "spostare la pressione fiscale dal lavoro", che pesa sull'occupazione e sulla crescita economica; rilevato che, in risposta a tale raccomandazione, il Governo ha inserito l'obiettivo di riduzione del cuneo fiscale tra le linee programmatiche in materia di tassazione e agevolazioni fiscali, nella Nota di aggiornamento al DEF 2019, indicando tra i provvedimenti che il Governo dichiara collegati alla manovra di bilancio figura anche un "disegno di legge recante riduzione del cuneo fiscale", e con la legge di bilancio 2020 ha istituito il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti; valutato, quindi, che il provvedimento in titolo si pone in linea con la citata raccomandazione europea, attraverso la predisposizione di misure specifiche, che pongono in atto quanto già prefigurato nella NADEF e nella legge di bilancio 2020,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 142

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo, considerato che lo schema di decreto legislativo:

- reca una serie di modifiche alla normativa nazionale di attuazione della disciplina europea in materia di servizi di pagamento, al fine di dare seguito alla rettifica della direttiva (UE) 2015/2366 (direttiva PSD 2 - *payment services directive 2*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 102 del 23 aprile 2018, nonché a realizzare un più chiaro e stretto allineamento tra la normativa nazionale e quella europea in materia, e ad apportare talune correzioni formali;

- è stato predisposto in base all'articolo 31, commi 3 e 5, della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi di direttive, entro 24 mesi dalla loro entrata in vigore, applicando tale norma in riferimento al decreto legislativo n. 218 del 2017, attuativo della direttiva (UE) 2015/2366;

valutato che lo schema di decreto non presenta profili di criticità in ordine alla conformità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del provvedimento, che modifica l'articolo 114-*quater* del TUB sugli istituti di moneta elettronica, per sostituire il termine "Stato membro" con "Stato comunitario", si rileva che, sebbene l'intervento possa essere finalizzato ad allineare il testo dell'articolo alla definizione di "Stato comunitario", contenuta nelle definizioni di cui all'articolo 1 del TUB, il termine "Stato membro" figura in altri 11 punti nel Testo unico e, comunque, pare riferibile proprio alla definizione di Stato membro della Comunità europea, di cui al citato articolo 1. La novella appare, pertanto, ascrivibile a un intervento di carattere parziale, se non del tutto inutile. Si ritiene, invece, opportuno procedere a un complessivo aggiornamento della terminologia utilizzata nel TUB, passando alla definizione di "Stato membro: Stato membro dell'Unione europea".

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1664
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca"

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 185](#)

Dibattito connesso

29 gennaio 2020

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 31 gennaio 2020 alle ore 19:00

[N. 189](#)

Dibattito connesso

11 febbraio 2020

Sull'ordine dei lavori

[N. 190](#)

Dibattito connesso

12 febbraio 2020

Sull'ordine dei lavori

[N. 195](#)

Questioni procedurali

25 febbraio 2020

Respinta questione pregiudiziale.

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

[N. 196](#)

Trattazione articoli

26 febbraio 2020

Esame art. *da 1 a 5 del d-l, approvati emendamenti; accolti odg.*

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 138, contrari 94, astenuti 7, votanti 339, presenti 340.

Effettuato coordinamento.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 185 del 29/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

185a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2020

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

NISINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1665) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1665, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Astorre, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ASTORRE, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che stiamo discutendo riguarda uno degli asset principali del nostro sistema economico. Da qui le ragioni di straordinaria necessità e urgenza, come previsto dalla Costituzione.

Nel corso della passata legislatura, su Alitalia vennero adottati importanti provvedimenti destinati ad assicurare la continuità operativa e gestionale delle società del gruppo sottoposte ad amministrazione straordinaria, proprio al fine di garantire la continuità del servizio del trasporto aereo. Lo strumento principalmente seguito è stato quello della concessione di prestiti da parte dello Stato (dapprima 600 milioni di euro, a cui se ne sono aggiunti ulteriori 300).

Con il provvedimento in esame ci poniamo sostanzialmente in linea di continuità con il più recente passato. Posso confermare quanto già emerso in Commissione circa il lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento, il quale ha apportato importanti miglioramenti al testo.

Dunque, come prevede l'articolo 1, il nuovo prestito a valere sul 2019 è pari a 400 milioni di euro ed è finalizzato non solo a garantire il servizio del trasporto aereo, ma anche a prevedere all'interno del quadro del programma della procedura di amministrazione straordinaria sostanziali modifiche riguardanti il trasferimento dei complessi aziendali e in merito ai poteri dell'organo commissariale.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede la concessione nell'anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi, in favore di Alitalia SpA e delle altre società del gruppo in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per l'esecuzione del piano di iniziative e interventi previsti nel successivo comma 3.

Il comma 2 stabilisce che il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di mille punti base. Per quanto riguarda la restituzione, questa è prevista, per capitale e interessi, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. La disposizione prevede altresì che il finanziamento possa essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Nel corso dell'esame presso la Camera è stato introdotto il comma 2-*bis*, che prevede alcuni obblighi informativi da parte dell'organo commissariale nei confronti del Parlamento. Si prevede in particolare che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il citato organo commissariale invia alle competenti Commissioni parlamentari tutti i dati aggiornati relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società. L'organo commissariale per l'intera durata dell'amministrazione straordinaria provvede ad inviare alle competenti Commissioni parlamentari tutti i dati relativi alla situazione economico-finanziaria con cadenza semestrale.

I successivi commi 3 e 4 dell'articolo 1 prevedono modifiche al programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali nonché ai poteri dell'organo commissariale. In proposito, si ricorda che il MISE ha comunicato il 6 dicembre 2019 la nomina dell'avvocato Giuseppe Leogrande come nuovo commissario unico, in sostituzione della terna di commissari straordinari nominati per la procedura di amministrazione straordinaria.

Su questo punto, vorrei fare una considerazione relativa alla figura prescelta per ricoprire l'incarico. Il dottor Giuseppe Leogrande è una personalità di grande spessore e comprovata competenza nel settore del trasporto aereo; inoltre, ci ha presentato anche i *manager* di cui si avvale, anche loro, per la prima volta nella procedura commissariale, provenienti dall'esperienza nel trasporto aereo. Ci sono dunque tutte le carte in regola per poter lavorare ad un esito positivo di questa complessa vicenda.

Nel dettaglio, i richiamati commi 3 e 4 prevedono che il programma della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia e delle altre società del gruppo sia integrato con un piano contenente le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali, funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di trasferimento dei complessi aziendali, da effettuarsi secondo quanto previsto da una modifica approvata durante l'esame alla Camera, tenendo conto del mantenimento dell'unitarietà e dell'integrità aziendali e del livello del personale. L'integrazione del programma deve essere approvata dal Ministero dello sviluppo economico in base all'articolo 60 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

Il comma 5 prevede che gli interessi sui prestiti ricevuti da Alitalia siano versati all'entrata del bilancio

dello Stato. Si tratta della disposizione che ha previsto il rimborso del finanziamento a titolo oneroso nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria, a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia. In base a tale modifica si applicano pertanto alla restituzione degli interessi sul prestito le stesse modalità già previste per la restituzione del capitale del finanziamento.

Vengono peraltro fatti salvi dal comma 5 gli effetti già prodotti dagli atti eventualmente posti in essere in attuazione della precedente formulazione della norma. Ciò, come risulta dalla relazione illustrativa, consente di fare salvi gli effetti già prodotti dagli atti, quali ad esempio i contratti eventualmente posti in essere.

Il comma 6 reca la copertura finanziaria di tali oneri. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito ad abbassare la voce per lasciare al relatore la possibilità di intervenire.

ASTORRE, relatore. Grazie, signor Presidente.

In conclusione, il provvedimento al nostro esame è un passaggio quanto mai necessario per risolvere positivamente la questione Alitalia.

Le risorse, le procedure e i tempi individuati dal provvedimento sono utili per addivenire ad una soluzione concreta della vicenda in tempi - speriamo - relativamente brevi. Per superare la fase commissariale e garantire la continuità operativa di Alitalia sono però necessari investimenti a lungo termine. Alla base di tutto ciò vi è la necessità di trovare una nuova compagine proprietaria di Alitalia, con conseguente predisposizione di un nuovo valido piano industriale, nuovi e rilevanti investimenti e nuovi aerei di proprietà, in particolare per il trasporto passeggeri sul lungo raggio. Il tutto preservando, come sottolineato anche da una nostra iniziativa attraverso un ordine del giorno, l'unitarietà del complesso aziendale e dei livelli occupazionali del personale di Alitalia.

Soltanto da questo percorso, avviato con il provvedimento al nostro esame, possono derivare più alti livelli di competitività per Alitalia in un settore altamente competitivo come quello del trasporto aereo e maggiori ricavi, che sono la chiave per la ripresa definitiva di questa prestigiosa e storica compagnia di bandiera.

Infine, voglio riconoscere il lavoro svolto con cura da parte del ministro Patuanelli, del quale raccolgo anche l'invito fatto dallo stesso in sede di esame in Commissione rivolto a guardare non più al passato, al tempo delle continue recriminazioni sugli errori fatti, ma ad impegnarci piuttosto per il presente e per un futuro migliore.

Con questo provvedimento definiamo un impianto più solido in grado di garantire entro le scadenze date tutti gli adempimenti per la determinazione delle procedure di cessione dei complessi aziendali afferenti alle società Alitalia - Società aerea SpA e Alitalia Cityliner SpA.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Pagano per illustrarla. Ne ha facoltà.

PAGANO (FIBP-UDC). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia ha ritenuto che anche in questa circostanza fosse opportuno presentare una questione pregiudiziale per chiedere di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge al nostro esame. È giusto però premettere all'illustrazione della questione pregiudiziale che Forza Italia non è contro Alitalia, né - tanto meno - contro i suoi lavoratori. Al contrario, come più volte richiamato dai nostri componenti nella Commissione di merito e dal nostro capogruppo, senatore Mallegni, per noi è fondamentale tutelare l'italianità di Alitalia. Si tratta infatti di un *brand* importante che ha avuto una lunga storia nella crescita dal dopoguerra fino agli anni Ottanta e Novanta della nostra compagnia di bandiera ed è fondamentale che venga messo al servizio della più grande industria italiana, che è quella del turismo. Occorre valutare in modo serio la ristrutturazione, rilanciando con competenze manageriali una compagnia che può essere strategica per la nostra economia e che conserva un *brand* tra i più prestigiosi e qualificati tra quelli a marchio italiano.

Anche il nostro collega, il senatore Alfredo Messina, che ha ricoperto incarichi ai vertici di Alitalia, ai tempi in cui era una delle prime compagnie aeree al mondo, uno dei primi cinque vettori al mondo, si è detto fiducioso di un rilancio della compagnia. Bisogna difendere quel *brand* e la compagnia

evidenziando la peculiarità di una società che produce servizi e non beni.

Quindi Alitalia non deve creare divisioni. I problemi che ha davanti forse sono meno gravi di quelli che hanno già affrontato altre compagnie aeree di altri Paesi, se è vero che la compagnia continua anche oggi a generare ricavi che superano i 3 miliardi annui. Per questo, di fronte a una compagnia che ha ancora numeri importanti nel fatturato, che è un riflesso degli oltre 20 milioni di passeggeri che gli danno fiducia ogni anno, vogliamo richiamare l'attenzione sulla serietà di alcuni comportamenti che bisogna tenere in Parlamento.

Alitalia è una questione seria e il Governo non può permettersi di scherzare con il futuro dei suoi dipendenti, dei suoi *stakeholder*, dei cittadini italiani tutti e, *in primis*, dei contribuenti, che da tanti anni partecipano ai vari rilanci e ai salvataggi della compagnia. Invece, siamo di fronte all'ennesimo quadro di incertezza. Vorrei ricordare che in data 2 dicembre 2019 il Governo ha presentato il decreto-legge n. 137 del 2019, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia-Società aerea italiana SpA e Alitalia Cityliner SpA in amministrazione straordinaria. Il decreto - che quindi sta per scadere - è stato assegnato in prima lettura alla Camera dei deputati, che lo ha già approvato registrando il voto di astensione del Gruppo Forza Italia. (*Brusio. Richiami del Presidente*). Il decreto, peraltro, prevede una serie di misure per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia-Società aerea italiana SpA e Alitalia Cityliner SpA, confermando il finanziamento di 400 milioni di euro della durata di sei mesi, già previsto dal decreto-legge n. 124 del 2019.

Lo stesso provvedimento in esame apporta modifiche al programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali e ai poteri dell'organo commissariale, essendosi rivelate insussistenti le prospettive per addivenire alla procedura di cessione alla quale il Governo avrebbe dovuto lavorare da tempo.

PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo cortesemente di consentire almeno alla Presidenza di ascoltare l'intervento del senatore Pagano perché è impossibile seguirlo anche da qui. Se possiamo abbassare la voce, vi ringrazio.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, la ringrazio.

Le norme su Alitalia erano presenti anche nell'articolo 54 del decreto-legge n. 124 del 2019 (il cosiddetto decreto fiscale), ancora in corso di conversione al momento dell'emanazione del decreto-legge e ora abrogate dal comma 6 dell'articolo 1. Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019 ha concluso l'esame in prima lettura alla Camera il 6 dicembre scorso; è stato approvato definitivamente dal Senato nella seduta del 17 dicembre 2019 e in quella sede si era preso atto dell'abrogazione dell'articolo 54.

Ma non finisce qui, perché nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di bilancio per il 2020 è stato, inoltre, presentato un emendamento dei relatori che riproduceva il testo del provvedimento in esame, durante l'esame della Commissione bilancio del Senato. Ovviamente l'emendamento è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia. In sostanza, con questa pregiudiziale vogliamo stigmatizzare il fatto che si sia assistito a una vera e propria schizofrenia legislativa nelle decisioni del Governo e della sua stessa maggioranza. Per ben due volte, infatti, la maggioranza ha presentato e poi stralciato la norma alla Camera dei deputati e al Senato.

Ribadisco per tali ragioni che il ricorso alla decretazione di urgenza è palesemente improprio, se non addirittura incostituzionale. La motivazione che sta alla base dell'emanazione del decreto non appare sufficiente a connotare i requisiti indispensabili di necessità e urgenza imposti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, come dicevo dinanzi.

Abbiamo voluto rimarcare ed evidenziare tale atteggiamento proprio attraverso il ricorso allo strumento parlamentare della questione pregiudiziale, consentito dal nostro Regolamento.

Ritengo che, ancora una volta, si debba stigmatizzare il ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza, diversamente da quanto previsto dalla nostra Costituzione, e che debba essere riportata nel giusto alveo, che non è quello in cui si sono mossi il Governo e la maggioranza, tenuto conto che, nel caso in esame, vi è stato un atteggiamento schizofrenico dal punto di vista legislativo.

Pertanto, chiediamo un voto favorevole alla questione pregiudiziale da noi proposta. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

D'ARIENZO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ARIENZO (PD). Signor Presidente, se siamo tutti convinti e penso sia così che la questione relativa ad Alitalia sia centrale nel nostro dibattito politico e che questa importante società, ex compagnia di bandiera, sia da salvare, mi appare incomprensibile il tentativo di rendere nullo il decretolegge attraverso la proposizione della questione pregiudiziale di costituzionalità. Infatti, se dovesse mai passare, per Alitalia sarebbero guai: le incertezze che sono state denunciate esploderebbero in maniera significativa e creerebbero sul mercato ripercussioni importanti. Basterebbe già questo per dire che la questione pregiudiziale proposta appare impropria rispetto al tema vero di cui stiamo parlando.

Un'altra considerazione di carattere generale deve essere sicuramente affrontata sulla *ratio* delle questioni pregiudiziali, come abbiamo detto molte volte. Ormai sulla decretazione d'urgenza non solo ci sono importanti sentenze della Corte costituzionale, ma oltretutto, nella lunghissima esperienza del Parlamento, di Camera e Senato, in più occasioni e sempre sulle questioni pregiudiziali, sono stati affrontati i termini molti incisivi della necessità o meno, in determinate occasioni, della decretazione d'urgenza. Basterebbe leggere questa ampia giurisprudenza per superare una modalità che viene utilizzata, legittimamente, ma che a volte non è effettivamente corrispondente al tema proposto.

Qual è il tema oggetto del decretolegge di cui si sta parlando? Sono misure necessarie, imprescindibili, per far sì che Alitalia possa continuare ad esistere. Ma, rispetto alla proposizione iniziale del decretolegge, la parte importante, votata nel corso del dibattito alla Camera, concerne le modifiche al programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali e dei poteri dell'organo commissariale. Si tratta, quindi, di un ulteriore approfondimento, su cui il Parlamento si è già espresso, e non mi risulta che nell'altra Camera siano state affrontate questioni di costituzionalità, neanche su questi passaggi. Quindi, sarebbe stato opportuno per il nostro ramo del Parlamento procedere spediti, senza affrontare il tema della costituzionalità.

Nel merito della questione pregiudiziale, il collega ha sostenuto, nel testo della questione stessa, che questo decretolegge sarebbe inappropriato, perché l'uso della decretazione d'urgenza, in presenza di un tema già inserito in un altro decreto, quello fiscale, o in un'altra legge, come la legge di bilancio, non sarebbe appropriato, come se quelle due situazioni, peraltro risolte, incidessero sulla costituzionalità del provvedimento attualmente in esame. Com'è noto l'ha ricordato il collega che ha esposto le ragioni della questione pregiudiziale per motivi procedurali le proposte a cui ho fatto riferimento a favore di Alitalia sono state abrogate o stralciate, quindi sono rimaste vere le ragioni esigenziali della decretazione d'urgenza. Basterebbe già questo per risolvere la questione, perché, appunto, sono chiare sia la necessità che l'urgenza di un decretolegge dedicato e specifico, alla luce dell'impossibilità di risolvere il nodo con altri passaggi normativi e legislativi.

Diversamente, avremmo forse dovuto abbandonare il tema? Ci sarebbe stato un Governo che avrebbe fatto qualcosa di diverso rispetto a quanto abbiamo fatto noi? A fronte delle condizioni che si sono determinate, qualcuno avrebbe forse operato in maniera diversa? Basterebbero già queste domande.

Oltre alla questione logica che ho posto con queste semplici domande, basterebbe leggere alcune delle sentenze ce ne sono state diverse della Corte costituzionale sulla decretazione d'urgenza, soprattutto una, la n. 220 del 2013, in cui viene ribadito che «i decretilegge traggono la loro legittimazione generale da casi straordinari e sono destinati ad operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità».

Questo significa, per la giurisprudenza consolidatasi nel nostro Paese, che i requisiti di necessità ed urgenza sono valutati al momento dell'emanazione del decreto, con riferimento ai casi che abbisognano di un immediato intervento di rango legislativo. Rispetto a questo assunto, non ha alcuna rilevanza il fatto (citato nella questione pregiudiziale) che sia stato presentato, nel corso dell'esame del

disegno di legge di bilancio 2020, un emendamento analogo al provvedimento, peraltro dichiarato inammissibile, che è una delle ragioni per le quali si procede in questa direzione, né tanto meno che lo stesso decreto abroghi una disposizione già presente in una norma precedente, evidentemente ritenuta inadeguata a fronteggiare la problematica, come effettivamente è stato.

La necessità e l'urgenza di una decretazione di questo livello, quindi, deriva dal fatto che nel momento in cui è stato emanato il decreto-legge vi erano le condizioni necessarie per addivenire ad una proposizione di quella natura.

Per le ragioni di carattere generale, che ho espresso, e per ragioni di merito, il Gruppo del Partito Democratico voterà contro la questione pregiudiziale presentata. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Urso. Ne ha facoltà.

URSO (Fdi). Signor Presidente, questo provvedimento è l'ultimo di una lunga serie che anche in questa legislatura abbiamo dovuto affrontare. Anzi, i colleghi senatori ricorderanno che uno dei primi provvedimenti che abbiamo dovuto esaminare nella Commissione speciale che fu istituita in attesa di istituire le altre Commissioni fu appunto il decreto del 27 aprile 2018, uno dei tanti emanati dal Governo allora in carica (se ben ricordo era il terzo decreto-legge in appena due anni). Quel decreto veniva portato all'attenzione del Parlamento nei primi giorni della sua costituzione come eredità del precedente Governo Gentiloni.

Ebbene, in quell'occasione Fratelli d'Italia fu l'unico Gruppo parlamentare a rilevare come questo fosse un modo sbagliato di affrontare la questione e come non vi fosse, già allora, un piano strategico industriale per salvare, anzi per rilanciare la compagnia di bandiera Alitalia. I colleghi senatori ricordano che in quell'occasione, di fronte alle nostre puntuali osservazioni, di cui la cronaca dei mesi successivi e anche questo decreto-legge ci danno pienamente ragione, furono auditi i tre commissari di allora, che presentarono il loro piano strategico, poi rivelatosi nel tempo, come noi sostenevamo allora, del tutto inattuabile.

Ebbene, questo decreto è il settimo intervento realizzato dal 2017 ad oggi. Lo ripeto: è il settimo intervento legislativo sull'Alitalia realizzato dal 2017 ad oggi, eredità dei Governi di sinistra (in quel caso Gentiloni Silveri), tanto più che oggi coloro che hanno realizzato i primi decreti e coloro che hanno realizzato i successivi decreti e provvedimenti legislativi fanno parte della stessa compagine di Governo, quindi in piena eredità e responsabilità.

La responsabilità e l'eredità emergono in maniera evidente anche dai dati che riguardano, purtroppo, la compagnia di bandiera. Recentemente è stato emanato il decreto al nostro esame che impiega comunque altre risorse, dopo quelle già sprecate in questi mesi e in questi anni. Ricordo a me stesso che la crisi non è di oggi ma viene da lontano, ma anche la capacità di rinviare le decisioni si è oggi ulteriormente aggravata.

Ricordo a me stesso che già nei primi passi della legislatura del 1994, che fu la mia prima legislatura, il Parlamento si occupò della crisi di Alitalia e allora fu prospettata una soluzione che era forse l'unica capace di realizzarsi concretamente in quegli anni e che avrebbe potuto permettere all'Alitalia di avere un ruolo come compagnia europea in un mondo della navigazione aerea che si modificava profondamente. Parliamo della fine degli anni Novanta, quando una forza interna che si richiamava alla sinistra sindacale si oppose all'alleanza strategica, già sottoscritta, col vettore olandese KLM. Allora era la soluzione giusta per Alitalia che veniva da una situazione migliore e che avrebbe potuto essere il vettore guida di quell'alleanza naturale e non contrastante con gli interessi strategici del nostro Paese. Non si volle fare e altri errori furono commessi in seguito. Tuttavia gli errori che oggi abbiamo davanti, gli errori dei vostri Governi, sono tanto più eclatanti alla luce di ciò che è accaduto nel frattempo, in questi mesi, mentre rinviavate le decisioni, attingendo sempre dalle casse pubbliche

ulteriori risorse, che poi sono le risorse dello Stato e quindi dei cittadini. Questo è tanto vero che avete nominato, durante l'esame della legge di bilancio, non più tre commissari, cancellando la precedente gestione commissariale che avevate definito come quella finalizzata al salvataggio dell'Alitalia, bensì un commissario liquidatore, perché nella sua storia il nuovo commissario appare proprio come uno straordinario liquidatore.

Il commissario, che credo non abbia ancora incontrato i commissari precedenti, ha fatto una relazione davvero allarmante su quanto accaduto durante i vostri Governi, cioè il Governo Gentiloni-Silveri e i Governi Conte, nello stato di dissesto dell'Alitalia. Lo stesso commissario nominato ha parlato di una perdita sostanziale. Riferisce che l'Alitalia ha bruciato circa 300 milioni di euro all'anno nel periodo di amministrazione straordinaria, il che porta ad un ammontare di quasi 10 miliardi le risorse complessive bruciate da Alitalia negli ultimi quarantacinque anni (9,2 miliardi di euro).

La questione è tanto più grave perché in questi anni di amministrazione commissariale, Alitalia ha perso valore a causa dello spreco di risorse e della contrazione della flotta aerea: gli aerei, infatti sono diminuiti da 121 a 113. Sono diminuite le destinazioni e sono diminuiti i passeggeri, soprattutto quelli delle rotte brevi: ciò ha portato a un'ulteriore perdita di valore. In sostanza, se il salvataggio o la sua collocazione fossero avvenuti due anni fa, Alitalia avrebbe avuto un valore di gran lunga superiore a quello di oggi, che è diminuito appunto per il ridimensionamento sia della flotta aerea, sia delle rotte e dei passeggeri.

Nel contempo, non sono state affrontate né risolte due questioni che riteniamo importanti, anche al fine di capire cos'è accaduto prima della gestione commissariale, durante i Governi Renzi e Gentiloni Silveri. Mi riferisco a quello che è accaduto in merito agli scali aeroportuali di Heathrow, che sono stati ceduti in maniera strana ai precedenti proprietari di Alitalia. Questo argomento emerse in maniera evidente durante le audizioni che imponemmo all'inizio della legislatura nella Commissione speciale: in quella sede ci fu detto che si potevano riacquistare i diritti sugli scali con poche risorse (parlo di un anno e mezzo fa, quindi in questa legislatura, durante l'era dei 5 Stelle al Governo); ebbene, questo scandalo, a cui si poteva porre rimedio con un intervento anche da parte dell'Alitalia commissariale, è rimasto tale, l'intervento promesso non c'è stato e la toppa al buco scandaloso non è stata messa. Lo dico anche a memoria di chi si fa - o si è fatto, ma poi i fatti l'hanno smentito - cultore della moralizzazione.

Questo è ancor più grave alla luce di un'altra situazione emersa nel frattempo, che - come denuncia un quotidiano a voi molto vicino - riguarda lo strano giro di aerei Alitalia in mano ad una fiduciaria irlandese, per cui sono passati di mano non soltanto gli scali, ma anche quattro o cinque aerei. Lo scandalo che c'era, quindi, si è ulteriormente aggravato durante questa gestione commissariale.

Cosa c'è dietro all'Alitalia? Cosa c'è stato dietro all'Alitalia privata e pubblica degli ultimi anni? Su questo, più che su altro, forse ci sarà bisogno di una Commissione d'inchiesta. Nel frattempo, denunciando la marcia del gambero che avete realizzato sul provvedimento in esame e il tentativo di prorogare la soluzione di mese in mese, senza una strategia industriale di recupero e di rilancio dell'Alitalia, perché non l'avete, né l'avete manifestata in questi mesi, anzi in questi anni, dal 2017 ad oggi, e ancor prima.

Per questo il nostro Gruppo, coerentemente con quanto ha già fatto fin dall'inizio della legislatura, quando additammo il caso come emblematico, si asterrà dal voto per responsabilità, denunciando nel contempo quello che è accaduto e sta ulteriormente accadendo. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Vecchis. Ne ha facoltà.

DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, non nascondo una certa emozione, essendo di Fiumicino, perché Alitalia non è una semplice azienda: è Fiumicino, Ferno-Malpensa, Lamezia Terme e Olbia; Alitalia sono i cittadini liberi che volano, i lavoratori e le famiglie che vivono grazie all'impegno di quest'azienda, che è stata per anni un fiore all'occhiello ed è stata sfruttata. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Ho letto nel provvedimento che sarà avviata una piccola inchiesta per verificare chi ha più o meno contribuito al suo fallimento. Chiedo invece che sia istituita una Commissione d'inchiesta parlamentare per fare luce su tutti gli *asset* nazionali che sono stati svenduti e magari promessi alle *lobby* delle

multinazionali straniere, che non hanno interesse allo sviluppo nazionale (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), e a quelle persone che vorrebbero distruggere - come per anni hanno tentato di fare - la nostra Nazione sotto il profilo industriale.

Mi dispiace che il MoVimento 5 Stelle, che avrebbe dovuto fare chiarezza e trasparenza in questa legislatura, si sia limitato a una piccola commissione interna ad Alitalia. Chiediamo una Commissione d'inchiesta parlamentare. Bisogna fare chiarezza e, se qualcuno deve pagare, che paghi.

Le privatizzazioni, infatti, hanno un nome e un cognome: Romano Prodi, che ha svenduto la nostra Nazione (parliamo anche di Poste e di Telecom, dell'IRI e di tantissime aziende). (*Commenti dal Gruppo PD*). C'è un colpevole, per questo sono preoccupato: il Partito Democratico. Renzi, nell'ultimo suo tentativo di salvare Alitalia, lanciò lo *slogan*: «Allacciate le cinture». Sì, ma perché stavamo precipitando. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Sono veramente preoccupato, quindi, che Italia Viva faccia parte di questo Governo che vuole rilanciare Alitalia.

Voglio ricordare, perché è passato in sordina, che nel 2008 quattro persone si sono tolte la vita, per la disperazione di aver perso il posto di lavoro, e c'è stato tanto di funerale. Questo è un atto gravissimo e qualcuno deve pagare, sinceramente.

Arriviamo poi agli obiettivi per rilanciare quest'azienda. Bisogna fare un vero piano industriale e qui faccio un appello, perché finora hanno tutti fallito: concordare con i sindacati, che sono la rappresentanza dei lavoratori e devono essere coinvolti in questa trattativa; non devono essere partecipi solo alle decisioni di altri e firmare i nuovi contratti, i licenziamenti o gli esuberi. La Lega dice chiaramente: no esuberi, basta; non accettiamo alcun licenziamento. La mia, magari, sembra demagogia, ma si può fare.

Avremmo potuto chiudere questa partita, perché c'era una cordata importante: Atlantia, Ferrovie, Delta e Tesoro. Purtroppo, all'epoca, un Ministro talebano, del quale dico il cognome, Toninelli, ha posto alcune condizioni: togliere ad Atlantia le concessioni di Autostrade. Per carità, quello che è successo è gravissimo, ma indaga la magistratura, non il Parlamento: non siamo un tribunale del popolo. È saltata una cordata grazie a dilettanti allo sbaraglio, cioè il MoVimento 5 Stelle. Per questo, oggi, i cittadini li hanno premiati con un 3 per cento nazionale, perché hanno capito che sono dilettanti e talebani su alcuni aspetti. Non si può far fallire una cordata per un principio, che non dipende da noi ma dalla magistratura, che farà chiarezza.

Spero veramente nei prossimi giorni, quando sarò presente al tavolo con i commissari, Leogrande e gli altri, per verificare il piano industriale: non faremo sconti, perché Alitalia è un bene nazionale. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

[PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, secondo l'uomo della strada a cui mi ispiro, Alitalia è un pozzo senza fondo, ma voglio rovesciare il ragionamento.

Il sistema dei trasporti in Italia per forza è in *deficit*: il trasporto urbano e extraurbano su gomma incassa circa il 35 per cento dai biglietti e al 65 per cento è a carico del sistema; le Ferrovie hanno un fondo di dotazione di qualche miliardo (non sono riuscito a trovarlo nel bilancio, sarà criptato). Sul sistema del trasporto aereo, si potrebbe decidere (se si potesse, e bisogna vedere chi finanziare) che ha un *deficit* annuo: lo hanno gli aeroporti e le compagnie, Alitalia o le altre, ma potrebbe averlo. È un suggerimento su un quadro da cui partire, che riguarda le infrastrutture in Italia: mentre siamo qui, i ponti e le gallerie continuano a deteriorarsi, probabilmente avvengono altri fatti, il debito aumenta e la società ha un *welfare* insostenibile.

Nel decreto che ci accingiamo ad approvare, legiferiamo anche sugli interessi dei 400 milioni (con tasso Euribor, più 1000 punti, ma quali che siano, saranno restituiti): lasciamo perdere, faranno la fine dei 900 milioni e dei 300 milioni del passato.

Il bilancio dell'Alitalia è suddiviso in diverse parti, con la *bad company* e la compagnia attiva (non presente per alcuni anni): se però si analizza quello che si ha, secondo la relazione dei commissari, presenta sicuramente sprechi (consulenze e viaggi a vuoto di piloti che si trasferiscono), un fatturato che non cresce, una perdita e un debito di 920 milioni che però, se ci fosse un attivo, non sarebbe

insostenibile.

Ci sono probabilmente costi anomali sui *leasing*, qualche situazione che non funziona ed esuberi: si tratta di problemi che vanno affrontati, altrimenti il personale invecchia, perché non si possono fare assunzioni, ma sono i rapporti rispetto alle altre compagnie ad essere a dir poco anomali; la questione va affrontata una volta per tutte, anche se è antipatica.

Qualche partito parla di nazionalizzazione e lo stesso discorso varrebbe per Autostrade per l'Italia: lasciamo perdere, ci siamo già passati. Qualcun altro parla di fusione con Ferrovie dello Stato, che funzionano: grazie all'idea di qualcuno (Governo Berlusconi e amministratore Moretti) si è fatta l'alta velocità, altrimenti saremmo a zero anche lì; ma non fondiamo con Ferrovie, lasciamole funzionare.

Ci sono commissari, e un *management* in generale in Alitalia, che devono essere all'altezza, diversi. Non leggo dichiarazioni da parte degli altri soci: vorrei che Atlantia - chiamata in causa per costituire la cordata, con una partecipazione di circa il 10 per cento - Poste italiane, Intesa Sanpaolo o Unicredit si esprimessero sulla vicenda. Leggo poi dagli atti della Camera - non lo sapevo - che una senatrice tesse le cordate, per conto del Governo o del Ministro, ma non ho capito bene in base a quale delega: credo sia irrituale e fuori da qualsivoglia possibilità di comprensione da parte di coloro che vogliono essere i puritani della politica, i censori degli altri; non va bene, non esiste che un senatore o una senatrice si mettano a tessere le cordate; lo faccia chi ci capisce ed è delegato.

Le proposte sono: sistemare i conti (c'è poco da fare) e il personale (*idem*); avere un *management* adeguato; cercare una cordata su un bando con condizioni certe, trasparenti e assolute; stanziare subito i 400 milioni a perdita nel bilancio dello Stato, magari finanziandoli con il risparmio sul reddito di cittadinanza (ci sta); oppure fallire come ha fatto Swissair qualche anno fa, per poi ripartire nuovamente. Tuttavia, oltre a queste proposte non si va e non c'è niente di concreto: in questo modo, però, tra sei mesi o un anno saremo di nuovo qui a parlare di proroga dei 400 milioni e di altri fondi di cui si necessita.

Questo è il nostro parere: Forza Italia si asterrà per correttezza e mi adegua, per senso di responsabilità. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pergreffi. Ne ha facoltà.

[PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signori membri del Governo, onorevoli colleghi, ci troviamo ancora una volta ad affrontare le problematiche inerenti alla nostra compagnia di bandiera, se ancora possiamo definirla così, Alitalia: da un lato, vedono l'intero arco parlamentare in accordo sulla necessità di non lasciarla a un destino più volte segnato; dall'altra, ci vedono perlomeno dubbiosi sul percorso proposto, che stiamo affrontando.

Il decreto-legge in se stesso non dice molto, ed è questo che preoccupa: è solo un grido d'aiuto per poter proseguire nel cercare una risposta per la ristrutturazione e il salvataggio; è un procrastinare i termini per il fallimento delle vostre trattative. Ma diciamolo, ci saremmo aspettati di più: paletti più stringenti e chiari al nuovo commissario, fortemente voluto dai colleghi, ovvero dalla collega 5 Stelle.

Era chiedere tanto che il commissario in audizione rispondesse in maniera inequivocabile alle domande poste? Erano domande semplici su futuro dei lavoratori, rilancio, nodi critici, costi superflui, costi da tagliare, ridefinizione dei *leasing* sugli aeromobili, considerazioni su rotte e collegamenti essenziali nei territori non raggiunti dall'alta velocità e piano per l'intermodalità: insomma, nuovi investimenti e tagli ai costi superflui.

Per contro, lo spirito con cui ci siamo posti in Commissione, dove sono stati approvati ordini del giorno del nostro Gruppo, che impegnano il Governo a salvaguardare i livelli occupazionali e a non ridimensionare la flotta, è questo e lo stesso ci saremmo aspettati dal presente decreto-legge.

Non ci siamo limitati alla mera conservazione, ma abbiamo guardato oltre, chiedendo un impegno con interventi e iniziative per l'efficientamento degli scali lombardo-veneti in vista delle Olimpiadi del 2026. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

È vero che il ministro Patuanelli ha dato rassicurazioni, ma, se si ha in mano il destino di Alitalia, dei suoi dipendenti, dell'indotto e del *business* del turismo italiano, mi aspetto che anche dopo poco più di un mese la situazione sia stata ribaltata come un calzino e analizzata, ma la verità è che è in stallo e non è stata presa in mano, così come le altre crisi aziendali sul tavolo del Ministero; siamo fermi al

palo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Non dico si abbia la soluzione ad una crisi complessa, ma che tra il Ministro e il commissario si snocciolino numeri, dati statistiche e possibili vie d'uscita: invece, il nulla; si sta aspettando che il coniglio volontariamente esca dal cilindro.

Auspicavo idee chiare sulla tutela dei lavoratori, un no secco agli esuberi e rassicurazioni sull'indotto, come pure sul fatto che i comparti *handling*, *aviation* e manutenzione non diventino uno spezzatino, perdendo competenze preziose. Ho sentito invece racconti molto vaghi, reperibili su qualsiasi giornale o anche in una discussione al bar, e parlare esclusivamente di nomine e reperimento di risorse umane per la dirigenza a tempo determinato.

I tempi sono stretti: nel decreto-legge è indicata una data per la restituzione del prestito ponte, il 31 maggio, ma è impossibile che si rispetti e già ora viene definita dallo stesso commissario come inattuabile. Il Governo allora non ci prenda in giro: il 31 maggio, se così fosse, sarebbe il giorno della chiusura di Alitalia. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Si indichino date e soluzioni serie e ben chiare, non si perdano mesi preziosi solo alla ricerca di risorse umane per fare nomine, che magari sono già presenti all'interno della compagnia, la conoscono, sono già stipendiate e vanno solo valorizzate. Si pensi a un piano di rilancio, non di liquidazione, per essere competitivi sul mercato e ad avere parità di condizioni e opportunità per Alitalia rispetto alle altre compagnie aeree.

Anche in questo caso, come per Ilva, Autostrade e TAV, passando per le politiche fiscali e di sviluppo, ci troviamo di fronte alle contraddizioni di questo Governo, che sta accumulando i problemi irrisolti e li rimanda perché le visioni sono diverse, ma le poltrone sono da tenere. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Abbiamo due Ministri che indicano due strade diverse, neanche parallele: dovete andare dal gommista a fare una convergenza, così non se ne esce! Il ministro De Micheli dichiara di non escludere il controllo straniero, mentre il ministro Patuanelli - quando all'articolo 5 del provvedimento viene tolta la possibilità di conversione degli interessi maturati in quote societarie - rilancia il coinvolgimento dello Stato e auspica quello di Ferrovie dello Stato. Pertanto non vi è nulla di preciso, però non stiamo giocando, si tratta del futuro di migliaia di famiglie: basta giochetti!

Una volta questa compagnia era l'orgoglio dell'Italia. Servono una svolta e una visione a lungo termine, non a tempo determinato. Bisogna iniziare a prendere coscienza che i tempi sono stretti e che governare non è rimandare in continuo, ma decidere e prendersi le proprie responsabilità.

Alitalia - come la vicenda Ilva, le tassazioni fantasiose, le regole e le norme non certe, che cambiano e fanno scappare gli investitori (si pensi solo che Coca-Cola si trasferisce in Albania grazie alle politiche fiscali del Governo) - è il simbolo di come state portando avanti il Paese, con incapacità, irresponsabilità, indecisione e incompetenza. Secondo voi, di fronte a questa gestione dei problemi e nell'incertezza, quale investitore è disposto a portare capitali e lavoro per il rilancio dell'Italia? Ve la do io la risposta: nessuno. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Vono. Ne ha facoltà.

[VONO](#) (IV-PSI). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, signor rappresentante del Governo, la conversione in legge del decreto-legge n. 137 del 2019 cui oggi ci apprestiamo, dopo un approfondito esame e un'ampia discussione in Commissione, è interessante per tutto il Paese, considerata la cronicità della crisi della nostra compagnia di bandiera, che da troppi anni vive una condizione di grave difficoltà gestionale e finanziaria.

Con il decreto-legge in esame, tenuto conto del fatto che non si riescono a definire in tempi rapidi le procedure di cessione dei complessi aziendali, si interviene introducendo misure volte ad assicurare una continuità del servizio svolto in amministrazione straordinaria. Infatti, confermando il prestito di 400 milioni di euro della durata di sei mesi, precedentemente previsto dal decreto fiscale, si consente di apportare modifiche necessarie riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria e ai poteri dell'organo commissariale per salvaguardare l'operatività della società.

Nel decreto-legge si fissa pertanto la scadenza del 31 maggio 2020, entro cui si dovrebbe arrivare alla definizione della procedura di cessione. Proprio all'interno di questo percorso di definizione del programma, è opportuno che il commissario appena nominato, avvocato Leogrande, indicato dal Ministero dello sviluppo economico nel dicembre 2019, intervenga in discontinuità col passato, redigendo un vero e proprio piano di riorganizzazione ed efficientamento strutturale e aziendale, che

rilanci la compagnia.

Infatti, pur essendo necessaria, allo stato dei fatti, la concessione di un ulteriore prestito, questo non può essere ritenuto sufficiente per un effettivo rilancio della compagnia ed è quindi opportuno che si intervenga in maniera efficace, avviando contemporaneamente un programma di investimenti che consenta ad Alitalia di competere in modo adeguato sul mercato. Non è un mistero per nessuno che oggi la nostra compagnia copre solo l'8 per cento del traffico internazionale da e per l'Italia e che, proprio alla luce di questo, non si può più procrastinare l'avvio di un programma di investimenti che riesca a rendere i servizi offerti da Alitalia concorrenziali sul mercato mondiale.

È impensabile credere ancora che si possa far fronte a una crisi aziendale che ormai perdura da anni, limitandosi a impegnare risorse e spendere somme ingenti. Infatti, ora stiamo parlando di 400 milioni di euro, ma non possiamo dimenticare che con i decreti-legge 24 aprile 2017, n. 50, e 16 ottobre 2017, n. 148, sono stati destinati ben 900 milioni di euro in totale e che negli ultimi quindici anni circa, sono state dedicate alla vicenda Alitalia risorse pari addirittura a quasi 9 miliardi di euro.

A fronte di queste somme, che quindi possiamo definire non di rilancio, ma di assistenza (considerato che hanno garantito solo una mera sopravvivenza della compagnia aerea, senza farla uscire dalla crisi), è un paradosso leggere i dati di traffico del 2018 pubblicati dall'ENAC, i quali indicano invece un incremento del traffico dei passeggeri sul territorio nazionale dal 2010. Ciò a riprova del fatto che le risorse finanziarie stanziare, se non accompagnate da una pianificazione degli investimenti, volti non solo a garantire la durata, ma a migliorare la qualità dei servizi, non possono essere inquadrate nell'ottica di misure sufficienti.

Bisogna allora lavorare tutti verso l'obiettivo unico di un piano industriale di sviluppo rivolto alla crescita e alla sostenibilità economico-finanziaria della compagnia. Occorre un piano credibile, che prenda spunto dalle potenzialità di profitto del contesto aziendale attuale, quindi con una maggiore attenzione verso i settori di volo e manutenzione, i servizi per l'assistenza a terra, agli aerei e ai passeggeri e quelli tecnici e amministrativi, affinché Alitalia possa essere considerata un'eccellenza del nostro Paese con risonanza internazionale.

Tutto questo, però, non può prescindere da un'alleanza commerciale con altre compagnie e altri Paesi che condividano i nostri obiettivi di rilancio e sviluppo. A questo punto, ci preoccupa il fatto che alcune compagnie importanti, pur essendo disponibili a un dialogo per una *partnership* commerciale, non lo siano però a investire e che altre società operanti nel settore delle infrastrutture, forse per diverse questioni, vengano tenute fuori dai possibili accordi finanziari e commerciali. Ci preoccupa anche che la possibilità di una cordata con Ferrovie dello Stato Italiane, indipendentemente dal merito degli eventuali accordi, non abbia avuto alcun seguito, per assenza di indicazioni da parte del Governo sulla partecipazione alla vicenda Alitalia.

Il ministro Patuanelli, con molta onestà intellettuale, non ha garantito la risoluzione della vicenda nei mesi previsti dal provvedimento, ma in Commissione abbiamo ascoltato anche il commissario, avvocato Leogrande, che non ha illustrato in modo completo ed esaustivo la situazione ereditata dai precedenti commissari (forse anche perché in carica da poco tempo) e non ci ha nemmeno dato modo di intendere, nella breve relazione esposta, la sua idea di piano strategico d'intervento.

Al contempo, però, siamo convinti che ci saranno altri incontri nel corso dei mesi di lavoro e pensiamo che il commissario, con l'aiuto del nuovo direttore generale (che in realtà non è nuovo del settore, in quanto *ex* dirigente di Alitalia durante la gestione Cimoli e direttore generale di Blue Panorama Airlines), potrà realizzare un piano industriale quantomeno credibile: purtroppo, a oggi esistono solo ipotesi di soluzione che non danno garanzie di stabilità.

Intanto, secondo i dati disponibili, risulta che Alitalia abbia chiuso il periodo estivo del 2019 con una flessione rispetto al 2018, evidenziando una perdita di 600 milioni di euro rispetto ai 3 miliardi di ricavi.

È un vero dispiacere constatare che la nostra compagnia aerea, che ancora può essere considerata eccellente a livello europeo per sicurezza, manutenzione e affidabilità, non riesca più ad essere competitiva sul mercato, malgrado le risorse investite.

È dunque importante che il Governo intervenga con scelte serie e ponderate sugli aeroporti nazionali,

che tengano conto del presente e del futuro di Alitalia, per evitare il ripetersi di sprechi, senza individuare un piano industriale strategico. Non si può pensare ad un piano nazionale sugli aeroporti, indicato come priorità nelle attività del ministro De Micheli, senza considerare al suo interno la vicenda Alitalia; ugualmente, non si possono ignorare i 9 miliardi di euro spesi nel corso degli anni in totale assenza di soluzioni concrete.

Italia Viva, pur con mille perplessità sulle modalità di gestione della vicenda e soprattutto esprimendo contrarietà a ipotesi di nazionalizzazioni, che peraltro risulterebbero anacronistiche, sosterrà la conversione del decreto-legge in discussione, nell'unica ottica della ripresa e della continuità del servizio di Alitalia e nel pieno rispetto degli impegni assunti con la rappresentanza parlamentare, vigilando sulla concreta attuazione del piano di rilancio della compagnia, per garantire il mantenimento dell'unitarietà operativa dell'azienda e i livelli occupazionali e salariali del personale attualmente impiegato. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rufa. Ne ha facoltà.

[RUFA](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi senatori, ci troviamo a discutere di come salvare un monumento nazionale, l'Alitalia: con un'Aula e soprattutto con i banchi del Governo così vuoti *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*, si capisce quanto ci tenete; o forse preferite non essere in Aula per la vergogna.

Alitalia è un vanto e una fonte di lavoro, diretto e indiretto, per attività che lasciano soldi e futuro in Italia. Oggi purtroppo il marchio è stato gestito tanto male da non risultare più tra i migliori *brand* nazionali. Nel 2008 vi è stato un risanamento costruito sul licenziamento di circa 10.400 dipendenti e nel 2017 vi sono stati altri 980 esuberanti: se il piano strategico è questo, credo non ci sia bisogno di un commissario straordinario o addirittura di tre. In trentadue mesi di commissari straordinari scelti dal PD, abbiamo avuto 900 milioni da spendere, ma nessun progetto. Attendiamo ancora il resoconto e soprattutto il regolare tornaconto contrattuale: pare infatti che il loro regolare e giustificato compenso sia di circa 10 milioni, ovvero 3,3 milioni ciascuno.

Oggi ci affidiamo ad un solo commissario straordinario, uno esperto: se così è, auspico comprenda che la causa dei *deficit* di Alitalia non sono gli attuali 11.000 dipendenti, che hanno già dato, e troppo; i dipendenti Alitalia pertanto non si toccano. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Speriamo inoltre che l'Europa non impartisca multe per eventuali infrazioni, ma Alitalia è costata così tanti sacrifici economici agli italiani che a qualsiasi giustificabile costo cercheremo di proteggerla (pare che anche i neonati abbiano pagato una quota di 145 euro per Alitalia fino ad oggi).

In 8a Commissione abbiamo auditato il commissario straordinario Leogrande, che avrà 400 milioni da gestire in sei mesi, con l'arduo compito di risanare e ristrutturare Alitalia, assicurandone la continuità di servizio. Questo Governo sa come farlo? Ha strategie? Con alleanze, vendita o svendita e magari mantenendo una partecipazione statale piccola, considerevole o nulla? Qual è il progetto che sperate diventi realtà? Quali i vostri ravvedimenti? Regolamente e controllerete i fondi regionali per le *low cost*? Portano sì turisti in Italia, ma i soldi vanno fuori. Avete intenzione di allineare i costi nel contratto di programma, ancora in deroga? Quali sono le decisioni per *slot* e frequenze?

Voi del MoVimento 5 Stelle condividete le scelte fatte dal PD come quelle sugli *slot* su Londra Heathrow, l'aeroporto più grande d'Europa? Sapevate che avremmo potuto riappropriarcene, come da contratto, ma li abbiamo "stranamente" svenduti ad Ethiad, con la sottoscrizione da parte di Montezemolo per Alitalia e di Hogan per Ethiad?

Si ipotizzano perdite per 300 milioni, anche se le perizie ne indicano solo 60. Comunque sia, è stata una scelta dannosa economicamente, o no? Spero facciate tesoro di errori, come l'acquisto poco strategico di un unico esemplare, l'aereo Boeing 777-300 che, anche se utilizzato, non ammortizza i costi di configurazione e addestramento. Reinserezte il Fondo di Solidarietà? Rivendicate la scelta della cassa integrazione straordinaria, come già per i 1.400 dirigenti, per risparmiare 50 milioni e poi chiedere consulenze con parcelle incontrollate?

Chiedo al Governo PD di spiegare perché si è permesso il passaggio dal sistema di gestione e prenotazioni di terra Arco (*Automatic reservation and communications*) - italiano - rimasto quindi obsoleto, al cospetto di un sistema indipendente (SABRE, *Semi-automated business research*

environment), imposto da Ethiad. Anche qui il costo per Alitalia è di circa 57 milioni di dollari, più 30 per le *fee*. Spero sia fondamentale anche per voi rinegoziare i diversi e continui contratti di *leasing*. Comunque a maggio ci ritroveremo di nuovo a parlare del problema Alitalia. Spero ci venga rinfacciata un'orgogliosa soddisfazione da parte del Governo. Al contrario, guai al PD a dare colpa al MoVimento 5 Stelle per le scelte del passato e guai al MoVimento 5 Stelle a dare le colpe al PD per le scelte del passato. Le darete poi ovviamente alla Lega, ma il passato di domani è oggi e qui, è il presente. A maggio vi troverete a parlare di nuovo di problemi, mentre oggi avete l'obbligo di dare certezze e risposte.

Mi auguro però che oggi non facciate *spot* del tipo «si inizia a volare», perché qualcuno che sognava di fare lo *steward* si è già schiantato, o peggio, ha fatto schiantare Alitalia (metaforicamente parlando, ovvio). (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Nel 2014-2016 sul caso Alitalia all'imbarazzante spocchia dello *steward* Renzi si allineavano pedissequi i Ministri corresponsabili di una delle più brutte figure che si ricordino: Gentiloni Silveri, Pinotti, Calenda, Delrio e Franceschini; perché nomino questa combriccola del Partito Democratico con cui oggi il MoVimento 5 Stelle governa? E allora, sì, allacciate le cinture, perché, se fossero veri questi dati (5.500 euro per *film*, 30.000 per documentari, 43.000 per la musica, 480.000 per Medusa Film, 94.000 dollari al mese per Twitter e Facebook, più di 1,5 milioni per cuffiette supertecnologiche e, come dimenticarlo, il preventivo - solo un preventivo - per una camera da letto in un aereo), si tratterebbe di fatture per oltre 5 milioni: spero non sia vero, però si dubita su un capitolo di spesa speciale chiamato *in-flight entertainment* (IFE) per l'hollywoodiano vizio. Il Movimento 5 Stelle ricorda comunque di quale aereo parliamo, pagato con i soldi di Alitalia? L'Air Force Renzi, mai decollato, voluto e comprato dai dirigenti, come ammesso addirittura dai suddetti: Renzi ed i suoi volevano decollare con un aereo comprato in *leasing* per otto anni e costato circa 168 milioni di euro più *optional*, non fate finta di non sentire ora; il più grande *flop* industriale di Ethiad, pagato dagli italiani 26 volte la cifra, che poi sarebbe pure ritornato nelle sue mani e pare che il tutto si trovasse in un contratto firmato con la società Uhtl, con sede alle Cayman, che era segretato (anche per la vergogna, a mio avviso).

Il Governo Lega-MoVimento 5 Stelle tronca a «soli» 50 milioni il contratto che, come Di Maio diceva orgoglioso, aveva quattro salatissime voci di spesa: *leasing* (81 milioni), manutenzione (31 milioni), *handling* (12 milioni) e addestramento (4 milioni); da aggiungere poi la riconfigurazione e la speranza comunque che non vi siano penali per il ricorso della stessa Ethiad.

Di Maio e Toninelli dicevano di Renzi e del Partito Democratico: «l'esempio dell'arroganza e del potere che abbiamo mandato a casa il 4 marzo 2018» (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*); «il senso di frustrazione e rabbia sono enormi», dicevano; e continuavano, come due comici: «mi sembra che al Governo ci fosse un certo Matteo Renzi»; «sto' genio di Renzi si comprava un aereo da 150 milioni di euro; se non è cambiamento questo?»; e continuavano «*Bye bye, Renzi; oggi chiudiamo un buio capitolo della nostra storia*». Beh, lo avete riaperto!

Cari membri del MoVimento 5 Stelle, non arrostite nemmeno un po' nel ricordare ciò che avevate promesso agli elettori? Non vi vergognate più del volo di Stato di Renzi, costato ad Alitalia 150.000 euro per andare a vedere la finale degli US Open tra Pennetta e Vinci?

Signor Presidente, concludo preferendo ricordare che l'Italia, grazie ad Alitalia, rappresenta nel mondo l'eccellenza, la solidarietà e l'italianità. Rappresenta l'eccellenza, perché 1.200 tecnici svolgono attività per garantire efficienza alla flotta: nei quattro *hangar* dell'*hub* di Fiumicino e nei 33 aeroporti l'alto livello di *performance* e affidabilità è riconosciuto a livello internazionale per più di 110 compagnie; rappresenta la solidarietà per la divisione cargo della compagnia italiana per la fornitura di medicine e umanitaria e l'italianità per il *made in Italy* nel trasporto.

La Lega, in conclusione, per tutto quanto detto, non può sostenere tale disegno di legge, non avendo potuto conoscerne programmi e strategie. Non crediamo che questo Governo PD-MoVimento 5 Stelle ce la possa fare e possa affrontare con lealtà di intenti il progetto Alitalia, con politici che, pur di rimanere seduti e incollati alla poltrona, dimenticano offese e dicotomie strategiche. Avete dimenticato anche il *question time* di un anno fa, nel quale la senatrice Lupo spalleggiava Di Maio, che dava del

«narcisista» a Renzi, e i senatori Faraone - che non vedo - e Bellanova - addirittura Ministro - rischiarono di far sospendere la seduta di Assemblea per le continue e maleducate interruzioni?

Noi della Lega a maggio possiamo continuare a chiedervi che fine hanno fatto queste spese. Attenti, colleghi del MoVimento 5 Stelle, perché lo *steward* Renzi diceva: piaccia o non piaccia, a me piace correre e da solo. Non si sa dove voglia andare, ma sicuramente non è più nella direzione in cui vogliono andare gli italiani. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto professionale industria e artigianato «Enrico Bernardi» di Padova, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1665 (ore 10,42)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferro. Ne ha facoltà.

FERRO (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghe e colleghi, signori del Governo, ci troviamo oggi in una situazione per certi aspetti imbarazzante.

Parlare di questo decreto-legge senza citare l'altro tema all'ordine del giorno per iniziativa della senatrice Lupo, la delega al Governo per il trasporto aereo, disegna l'allarmante politica industriale del Governo. Oggi interveniamo per l'ennesima volta per dare un effetto placebo a una compagnia già decotta e tecnicamente fallita.

Il trasporto aereo nel nostro Paese obiettivamente anche per colpa dei Governi precedenti non si è adattato, all'entrata in vigore dei tre pacchetti che la Comunità economica europea aveva introdotto nel corso degli anni Ottanta e Novanta. Ancora oggi in quest'Aula si parla di compagnia di bandiera, ma non esistono più le compagnie di bandiera (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*): oggi si parla di compagnie comunitarie.

Signori del Governo, colleghi e colleghe, oggi la competizione non è tra questa compagnia e un'altra, ma tra un sistema e un altro. Analizziamo il nostro: i dati di traffico del 2019 dicono che 193 milioni di passeggeri hanno volato nel nostro Paese. La concentrazione principale - non può che essere così - è sui sistemi di Milano (con 35 milioni), Roma (49 milioni) e Venezia (14); siamo oltre il 70 per cento dell'intero trasportato su sistemi aeroportuali.

Per avere come riferimento sistemi aeroportuali competitivi, citiamo Francoforte, che da sola fa 80 milioni di passeggeri all'anno - il più grosso sistema italiano ne fa 49, tanto per dare alcuni parametri - con una compagnia che non è l'Alitalia, ma Lufthansa.

Ora, quando Francoforte è arrivata a saturazione, è stato creato il secondo *hub* a Monaco di Baviera: siamo sui 50 milioni di passeggeri, ancora superiori al massimo dell'*hub* italiano che fa più traffico, ossia Roma.

Come siamo messi nel nostro Paese? Abbiamo due mini-*hub*: Roma, con 49 milioni di passeggeri, e Malpensa. L'*hub* - per chi capisce un po' di trasporto aereo - è il centro di un sistema che viene alimentato da aeroporti satellitari. Uno dei nostri due mini-centri è fuori dal baricentro, perché Malpensa è dappertutto fuorché al centro di un *hub*.

Non sono state fatte negli anni scelte di politica industriale precise. Si è sbagliato obiettivamente nel mantenere aperto, ad esempio, Linate e nel voler lanciare il mini-*hub* di Malpensa, con il risultato che le principali compagnie europee, in seguito alla terza liberalizzazione della fine degli anni Ottanta, hanno continuato - e continuano tutt'ora - a drenare traffico interessante, quello di prosecuzione: da Linate si va a Parigi, Londra, Amsterdam, Francoforte e Madrid, da dove poi si prosegue. La nostra sgangherata compagnia nazionale, Alitalia, non riesce a essere competitiva a trecentosessanta gradi e su tutti i fronti rispetto a queste compagnie. Ci vogliono alleanze, ma le abbiamo fallite tutte: tutte quelle fatte negli ultimi anni da Alitalia sono state un fallimento. Attualmente Alitalia brucia 700.000 euro al giorno, ogni giorno che Dio manda in terra.

Signori del Governo, mi aspettavo che oggi ci fosse la signora Ministro. Infatti, al di là del cinguettare dalle televisioni sui dati delle elezioni in Emilia-Romagna, avrebbe dovuto dirci quali intenzioni ha su Alitalia e dove ci vuole portare. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Anche questi 400 milioni di euro che stiamo assegnando ad Alitalia, senza un piano industriale e un disegno, sono soldi buttati nel pozzo.

Va bene l'analisi storica sui danni causati dal collateralismo che c'è sempre stato in Alitalia (lo citava prima il mio collega Perosino), ma attenzione: bisogna fare scelte di politica industriale precise e drastiche. Per far ciò, signor Sottosegretario, è necessario un piano nazionale dei trasporti attualizzato, puntuale e preciso, altrimenti non facciamo niente. Il sistema dell'intermodalità dev'essere disegnato e devono essere indicati obiettivi e risorse. Se facciamo un disegno organico - che allo stato non c'è - molto probabilmente ci riusciamo.

Il collega Perosino ricordava il caso della Swiss Air, la compagnia di bandiera della Svizzera: dalla sera alla mattina, quando ci si accorse di essere fuori mercato, si decise un'operazione drastica e la si fece. Vi fu qualche sommossa, chiaramente, perché non può essere tutto impunito in quel Paese, ma la cosa si risolse. Cito Sabena NV, per chi l'avrà dimenticata, la compagnia di bandiera del Belgio, altra situazione importante.

L'ultimo grande *manager* di Alitalia che ricordi si chiamava Domenico Cempella: lui sì che ci aveva visto giusto; fece un'alleanza con una compagnia omogenea, la KLM, con cui potevamo solo essere complementari, senza vassallaggio dell'una nei confronti dell'altra, ma fu mandato via. Quella era la strada giusta in passato. Oggi siamo fuori mercato: qualsiasi soluzione attuiamo, non porta alcun risultato concreto nel medio e lungo periodo; la politica dei trasporti dev'essere ridisegnata, in particolare di quello aereo.

Nulla si dice nel decreto-legge né di quest'anno né delle prospettive a breve e medio periodo dell'Alitalia.

Ci sono contratti di *leasing* che scadono e non vengono rinnovati, per una compagnia con 110 aerei, una decina dei quali utilizzati per i voli intercontinentali. Dove volete che andiamo, per essere competitivi con i grandi *player* internazionali, con dieci aerei, buona parte dei quali in *leasing*, che fanno le tratte intercontinentali? Lo chiedo a chi capisce di politica del trasporto aereo. Ci alleiamo con la Lufthansa, signor Sottosegretario, che ci ha fatto capire in tutte le lingue che non è interessata se non al traffico del Nord Italia, che è di prosecuzione e già viene alimentato, sugli *hub* di Francoforte e Monaco, da Milano Linate, Venezia, Torino, Bologna e dai principali aeroporti del Nord Italia? Non mi sembra neanche che Delta sia interessata all'Alitalia (signor Sottosegretario, la prego di prestare attenzione, almeno lei).

Sulla politica dei trasporti della compagnia dovete dirci qualcosa, e mi dispiace che non ci sia il senatore D'Arienzo, altrimenti questa decretazione d'urgenza, al di là della legittimazione che avete voluto dare a questo modo di fare, sicuramente non ci porta da nessuna parte. Un sistema è competitivo quando è interconnesso e le varie modalità - trasporto aereo, ferroviario e marittimo - in un certo senso dialogano tra loro. Ne abbiamo di strada fare: noi da parte nostra, non faremo mancare il nostro contributo, ma navigando a vista come stiamo facendo, senza una rotta, una politica chiara e risposte concrete, anche l'incarico che avete voluto dare al commissario straordinario rischia di essere un fallimento annunciato.

Non si potrà dire a noi dell'opposizione di non avervelo detto: è chiaro che se la politica del trasporto aereo - lo dico ai colleghi del PD - ce l'ha in mano la senatrice Lupo, tra gli altri (anche se il suo è un contributo), non andiamo molto lontano. Signori, è una politica troppo delicata per essere lasciata in mano a dilettanti. Buon lavoro. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.

[CIRINNA'](#) (PD). Signor Presidente, cari colleghi, il decreto che ci apprestiamo a convertire muove un primo passo importante nella direzione del risanamento di Alitalia, e non mi sentirete usare nessun'altra parola se non questa. Ne ho sentite di ogni genere, ma Alitalia merita rispetto e i suoi lavoratori meritano dignità. Di questo stiamo parlando, di un tentativo di risanamento. Vorrei precisare proprio questo, perché Alitalia rimane un vettore indispensabile per il Paese e un'azienda che comunque da oltre dieci anni è privata. Non mi va di rivangare il passato né di parlare di capitani più o meno coraggiosi: il coraggio ce lo dobbiamo mettere adesso, dopo aver sentito tante chiacchiere, per un sacco di tempo.

È un'azienda privata che da tempo attraversa una profonda sofferenza, di cui conosciamo le cause: perdite di gestione, erosione patrimoniale, incapacità di realizzare investimenti adeguati

nell'espansione, mancato rinnovo della flotta (questo è vero, l'ho sentito dire adesso: pochi aerei obsoleti e con un *leasing* troppo costoso), incapacità di espansione e aumento della concorrenza. Ragioniamo proprio sull'aumento esponenziale della concorrenza dei voli *low cost*, perché anche su questo ci dobbiamo interrogare. A questo punto, si arriva comunque ad un'insufficienza strutturale, derivata da mancati e inadeguati collegamenti ferroviari dai maggiori aeroporti. A voi sembra possibile che le più grandi città italiane non siano collegate con gli aeroporti di Fiumicino o Malpensa dall'Alta velocità? Sono pochissimi i treni ad alta velocità che arrivano a Fiumicino: su questo dovremmo pretendere un investimento dalle Ferrovie. Siamo davanti ad una crisi industriale e una crisi industriale di questo genere ha solo due alternative, non ci sono infingimenti. Mi dispiace per l'assenza del Ministro e mi ascolti signor Sottosegretario, anche se capisco che lo *smartphone* è importante per tutti: una crisi industriale di questa natura ha solo due soluzioni, il risanamento, con un grande intervento pubblico diretto e coraggioso, oppure la chiusura.

Non mi sembra di aver sentito in alcun intervento l'ipotesi della chiusura, uno scenario cui non possiamo neanche lontanamente pensare e che non possiamo prendere in considerazione. Sarebbe un dramma, per i lavoratori e per il Paese e non possiamo permettercelo davanti ad altre gravi crisi industriali per le quali l'Italia soffre. L'unica possibilità è un intervento pubblico ampio, ragionato e approfondito: vanno resi sostenibili i vettori nazionali, garantiti e collegati, anche a lungo raggio.

Se questo è il quadro, uno Stato responsabile che ispiri la propria azione politica alla sana cooperazione tra settore pubblico e privato, nel rispetto della Costituzione, non può rimanere fermo. Non stiamo parlando di nazionalizzare l'Alitalia, né di sprecare soldi pubblici, ma di uno Stato responsabile che interviene per arginare i danni fatti dai privati (abbiamo il coraggio di dirlo?) e mettere al riparo un assetto industriale fondamentale per questo Paese, assicurandone il risanamento e il rilancio.

Ciò va fatto sostenendo gli investimenti necessari, ma anche e soprattutto tutelando il lavoro delle persone. La parola lavoro è presente nel primo articolo della nostra Costituzione: per fare questo è indispensabile attivare un vero e proprio piano industriale di lungo periodo - questione sulla quale tornerò, signor Sottosegretario - che rilanci e sviluppi l'azienda, garantendo piena occupazione e dignità dei lavoratori e delle lavoratrici.

Apro e chiudo una breve parentesi, rivolgendomi ai colleghi che conoscono il territorio, in particolare di Fiumicino, e le tante famiglie di lavoratori di questa grande azienda che tra Roma e Fiumicino risiedono: per quanti anni i lavoratori di Alitalia sono stati considerati lavoratori privilegiati, pieni di *bonus*, come la macchina che li andava a prendere e li riportava, le ore di riposo e addirittura la possibilità che qualche familiare li raggiungesse durante i lunghi, lunghissimi pernotti e permanenze all'estero? È un privilegio, secondo voi, poter gestire la propria vita privata o non guidare l'auto, dopo aver lavorato diciotto ore, mentre tutti i passeggeri dormivano? No, non lo sono. Probabilmente quest'argomento è stato un errore, fomentato volutamente contro i lavoratori e spesso usato anche contro i sindacati, gli unici ad aver difeso i lavoratori del comparto del volo.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,58)

(Segue CIRINNÀ). Ragioniamo su questo, perché la dignità del lavoro dipende anche da come le leggi tutelano i lavoratori. Certamente vanno anche potenziati gli ammortizzatori sociali, non la tengo come seconda opzione, ma in primo luogo c'è sempre e solo la difesa del lavoro, che deve rimanere una priorità, lavorando per il rilancio.

Il sostegno dell'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Alitalia può rappresentare un costo per la collettività? Sì, ma si tratta di un costo sacro come l'articolo 1 della Costituzione: «l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» perché il lavoro è dignità per le persone.

È un bene, allora, che la Camera abbia emendato il testo del decreto-legge, prevedendo che il piano di risanamento debba per forza tener conto dei livelli occupazionali. Rispetto alla prima versione presentata alla Camera, si è intervenuti su un aspetto del decreto-legge che, secondo me, è davvero fondamentale: il tempo, sul quale non ho sentito dire molto negli interventi che mi hanno preceduto. Pensiamo davvero, signor Sottosegretario, che sei mesi siano un tempo adeguato per consentire alla gestione commissariale di organizzare un efficace piano di risanamento, usando le risorse messe a

disposizione dal testo al nostro esame? Siamo proprio sicuri che sia economicamente ragionevole fissare un termine a maggio?

Come sapete, vengo da un'esperienza agricola. I contadini, in Toscana, dicono che dopo Ferragosto c'è Natale, ma dopo Natale c'è di nuovo Ferragosto: cosa possiamo fare da oggi fino a maggio, con queste risorse stanziata e con un piano di risanamento di così corto respiro? Penso che il Governo debba mettere mano con coraggio a tale termine e dare un respiro più lungo a questo decreto-legge. Sei mesi non bastano: metteteci mano nel milleproroghe; se ne fanno tante di proroghe inutili, facciamo questa, che invece sarebbe utile.

Sono stati fissati comunque alcuni passi importanti: uno su tutti, il passaggio al commissario unico: penso che sia giusto averlo, ma adesso bisogna dare ad Alitalia il respiro e per farlo - come ho già detto - bisogna avere tempo.

Credo però che ci sia un altro punto da sottolineare: se ci vuole tempo e abbiamo investito denaro pubblico, non dobbiamo abdicare alla funzione di controllo di gestione. Questo non lo devono fare né il Ministro, né il Ministero, né il Governo, ma neanche noi. Avendo investito denaro pubblico, dobbiamo dare un controllo di gestione. Questo per me è un punto fondamentale: è necessario vigilare con grandissima attenzione sulle strategie di riduzione dei costi e, in particolare, sul numero di aeromobili e sui rischi di esuberi.

Colleghi, davvero, non drammatizziamo il tema del personale, ne ho già parlato prima. Vi racconto che ho fatto un altro lavoro: mi sono fatta dare le buste paga di un lavoratore di Air France, di uno di Lufthansa e di uno di Alitalia. I nostri lavoratori costano meno di quelli delle altre compagnie europee, quindi fate sì che il costo del lavoro non sia una scusa per gli esuberi. (*Richiami del Presidente*). Signor Presidente, so di avere dieci minuti, abbia un attimo pazienza con me.

Il tema vero è quindi l'efficienza di Alitalia, senza buttare colpe sulle spalle dei lavoratori. Pur con il rispetto e l'amicizia che ho per i colleghi De Vecchis e Rufa, che da tempo conoscono il lavoro che si fa a Fiumicino e gli atti del Consiglio comunale e delle Commissioni, dico loro sommamente che, se non gradivano i commissari nominati dal PD, avendo governato per un anno e mezzo, avrebbero potuto dirlo ai loro ex colleghi di maggioranza e che li volevano cambiare.

RUFA (*L-SP-PSd'Az*). Non si poteva fare.

CIRINNA' (*PD*). Avevate addirittura un primo ministro che voleva i pieni poteri, potevate almeno riuscire a cambiare due commissari. (*Commenti dei senatori De Vecchis e Rufa*). Comunque, va bene così.

Riprendo senza polemiche: l'azienda va risanata e rilanciata, sostenendo gli investimenti. L'obiettivo non può essere solo quello di renderla appetibile per una vendita o una svendita. Diciamo chiaro, sottosegretario Buffagni: non sono sicura che il commissario unico che avete nominato sia un bravo tecnico delle questioni aerospaziali. Mi sembra che anche la compagnia in cui ha lavorato prima sia in difficoltà: occhi aperti quindi e vigiliamo, ma non prepariamo la svendita, perché su questo il Parlamento vigilerà.

Suppongo che sia possibile - e questo è un suggerimento che lascio in conclusione, ringraziando il Presidente - che al Ministero possa essere affiancato un organo terzo, dotato delle professionalità opportune, che monitori costantemente il lavoro della *governance*. Abbiamo messo tanti soldi pubblici e la *governance* può ottenere risultati, ma pensiamo ad un controllo di gestione, di cui potrebbe farsi carico il Consiglio dei lavori pubblici, che ha competenze in materia di trasporti.

Spero di sbagliarmi sul giudizio sulla *governance*, di essere smentita dal tempo e che si possa fare un risanamento di Alitalia. Ricordo che Alitalia su alcune tratte garantisce la continuità (e penso ai colleghi sardi e ad alcuni siciliani). Le tratte interne non sono appetibili per le grandi compagnie straniere, quindi la funzione di Alitalia, anche nel garantire la continuità, va rispettata: è la bandiera del turismo dell'Italia nel mondo e comunque un importante tratto del nostro essere cittadini dell'Europa e del mondo. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Lupo*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Faggi. Ne ha facoltà.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, innanzitutto desidero dire alla collega Cirinnà che concordo con molti punti del suo intervento, tanto che il suo mi è sembrato un intervento più di opposizione che

di maggioranza, perché, effettivamente, ci troviamo sostanzialmente d'accordo su alcune tematiche da lei affrontate in maniera precisa, soprattutto in merito alla tempistica. È vero, infatti, che è ridicolo pensare di fare una proroga a maggio, con la necessità di una visuale più ampia e sotto gli occhi di tutti. Questo mi fa piacere, perché comprendo che, rispetto a tutta la maggioranza, il suo intervento inquadra molto bene la situazione economica e aziendale della società in esame.

Inizialmente non volevo intervenire. Ho chiesto, poi, la possibilità di usufruire di qualche minuto perché, come membro della Commissione bilancio, ci siamo trovati ieri a fare una valutazione sul testo. Io ho chiesto alcune delucidazioni, ma non sono arrivate, perché mi è stato chiaramente più volte detto che, all'interno della 5a Commissione, si valuta solo se il provvedimento in qualche maniera interferisce sul bilancio dello Stato, appesantendolo o no, in poche parole. Pertanto, tutti i miei richiami a eventuali chiarimenti non hanno ricevuto risposta. E la risposta è l'Aula: per questo ho chiesto di poter intervenire. Magari non avrò quelle risposte che desidero, ma in ogni caso rivolgo nuovamente le stesse domande.

Stiamo parlando di una società la cui crisi parte da lontano, e parte da più di vent'anni fa. Questo non l'ho detto io, ma mi sono ben documentata. Andrea Giuricin, docente di economia dei trasporti dell'università Milano Bicocca, ha detto che le radici di questa crisi derivano da scelte sbagliate di oltre vent'anni fa. (*Brusio*).

Signor Presidente, capisco che i colleghi vogliano discutere, ma magari possono anche andare a farlo fuori.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, vi invito a seguire in silenzio la discussione.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Insomma, è sempre Alitalia. In questo momento, magari, se proprio avete delle cose di cui discutere, ci sono tante sale in questo palazzo enorme: una stanzetta la trovate.

Andrea Giuricin ha detto che la crisi deriva da scelte sbagliate di oltre vent'anni e, quindi, è difficile pensare possano oggi essere invertite. Il professor Intriery, dell'università di Tor Vergata, ha poi focalizzato tre punti. Le tratte brevi e a media percorrenza; la concorrenza con compagnie *low cost*; i costi di manutenzione, che sono il 40 per cento in più della media del settore: sono le situazioni che incidono fortemente. E sono proprio queste le scelte sbagliate fatte vent'anni fa, che oggi trovano difficoltà a essere invertite.

Comincia la crisi aziendale. Nel 2017, con il Governo Gentiloni-Silveri, abbiamo le prime due *tranche* del prestito ponte: una da 600 milioni (decreto n. 50 del 2017) e successivamente un'altra di 300 milioni (decreto n. 148 del 2017). Ricordo, però, che il prestito ponte ha una sua particolarità: deve essere restituito in sei mesi, altrimenti si configura come aiuto di Stato. Prova ne è il fatto che l'*Antitrust* europea ha avviato un'indagine per verificare se questo prestito fosse un aiuto di Stato. Fatto sta che, anche se non si configurava come un aiuto di Stato, dal 2017 - oggi siamo nel 2020 - l'abbiamo prorogato per più di 3 volte. Non solo: abbiamo dato altri 400 milioni, un altro prestito ponte che, all'interno del documento che ieri abbiamo analizzato, si configura sempre come un prestito. Ecco perché - mi spiace non sia presente la collega Cirinnà - ha sei mesi di tempo per essere restituito, perché altrimenti si riavvia nuovamente la procedura, non dovendosi configurare come aiuto di Stato. Quindi, abbiamo 900 milioni a cui se ne aggiungono 400 e il totale è 1,3 miliardi.

C'è, poi, all'interno del provvedimento, una norma che mi ha lasciata altrettanto perplessa. Mi riferisco al comma 5 del decreto-legge che modifica l'articolo 37, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019. Il medesimo articolo autorizzava il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere, nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi alla data del 31 maggio 2019 sul finanziamento a titolo oneroso, «quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione cui saranno trasferiti complessi aziendali oggetto della procedura di cessione». Questo non c'è più. Con la proroga del prestito ponte c'erano ovviamente degli interessi, quantificati in circa 140 milioni. Sono sicura che lo ricorderete tutti. A questo proposito è stata costituita una *newco*, che cominciava a essere una sorta di involucro per poter traslare la nuova società che avrebbe dovuto accogliere il nuovo *asset* industriale. E, invece, questo non è successo. Tra l'altro, anche lo Stato partecipava. Visto che non è possibile avere indietro gli oneri che si producono, prendiamo le quote. Adesso, a fine gennaio 2020, ci troviamo un'erogazione di 400 milioni. Ho grande rispetto anche per il costo di pochi centesimi di una

busta di plastica che uso per la spesa, ma 400 milioni per un'eventuale programmazione per arrivare a un *closing* finanziario o per una ristrutturazione aziendale sono una goccia nel mare, considerato che i 900 milioni sono stati già utilizzati. Ciò che abbiamo è solo una proroga del prestito, per cui quelli non ci sono più; abbiamo 400 milioni "freschi" che sono già stati usati per pagare gli stipendi del personale e un minimo di manutenzione; faccio presente che, se vengono giù gli aerei come i piccioni, abbiamo veramente seri problemi. Rispetto ai 140 milioni di oneri che si producono non abbiamo neanche più la società.

Ieri in Commissione, quando ho osservato che non abbiamo avviato neanche la *newco*, il Presidente mi ha detto che non era quella la sede; e invece era proprio quella, perché non solo non abbiamo le azioni nella nuova *newco*, ma addirittura non è stata neanche realmente avviata. Non c'è alcun programma in atto, nonostante il nuovo commissario ci abbia detto di non preoccuparci e di stare sereni, perché entro il 31 maggio tutto sarà messo a posto (chiedono solo una proroga); anche se il nuovo CEO, Zeni, smentisce la riduzione della flotta dichiarando che il lavoro è appena partito, una volta in dirittura d'arrivo si capirà bene l'insieme delle risorse che servono per operare in maniera affidabile.

Non sappiamo esattamente dove stiamo andando. Abbiamo una compagnia importante che ha seri problemi che si trascinano da oltre venticinque anni, che sono stati chiariti in diverse relazioni da autorevoli esperti che trattano di trasporti, e non dalla sottoscritta che può avere una contezza del sistema più o meno chiara. Eppure, sappiamo che talune questioni sono sul tavolo: le brevi rotte, le compagnie che fanno grande concorrenza, la manutenzione.

Molti dipendenti non sanno esattamente che fine faranno perché sono in cassa integrazione; sono riusciti ad avere una proroga, ma prima o poi finirà; abbiamo poi il commissario straordinario e il CEO che dicono di stare tranquilli. Grandi compagnie come Lufthansa si sono sfilate dicendoci che, così com'è la situazione, non ne vogliono sapere. Mi auguro veramente che non sia questo l'ennesimo tentativo di tergiversare perché non si sa che piano industriale attivare. Non si deve portare la compagnia sull'orlo del baratro e poi cederla a metà prezzo a qualcuno che terrà metà delle persone impiegate e le manderà in esubero, 750 le condonerà, anticipando i soldi per poi riaverli restituiti. In tal modo perdiamo la compagnia che batte bandiera italiana e la svendiamo nella maniera più becera che possa esistere.

È giusto che gli italiani sappiano tutto questo ed è altresì giusto che tutti coloro che lavorano in Alitalia, che magari ci stanno guardando e soprattutto rilevano l'attenzione di questo consesso in merito al grave problema in questione, sappiano che l'attuale Governo non ha ben chiaro dove andare. Il problema è vecchio e probabilmente qualcuno ha paura di pestare i piedini a quelli che l'hanno creato, perché in certe situazioni è sempre meglio essere dorotei per salvare tutto, capra e cavoli. Nel caso in esame, però, c'è una compagnia aerea che ha fatto la storia e che nel modo delineato non va da alcuna parte. E soprattutto è ridicolo sentir parlare di strumenti finanziari come il *closing*, che ha un suo significato. Ho avuto la fortuna di seguire un'operazione simile sempre nel sistema infrastrutturale che non ha portato a nulla. Allora si trattava di una strada, che è ferma; l'aiuto statale non è arrivato, lo Stato non ne vuole sentir parlare, la gente sta andando a casa ed è tutto fermo.

Nel caso specifico si tratta di una situazione molto più complessa e io mi auguro che, al di là delle parole, chi ha le redini in mano sappia prendere - per restare nell'ambito del tema in discussione - la rotta giusta, quella che riesce a far atterrare l'aereo in modo tranquillo e corretto. Me lo auguro con tutto il cuore perché, se si esamina soprattutto l'impostazione dei documenti che ci vengono sottoposti, c'è tutto fuorché chiarezza (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Messina Alfredo. Ne ha facoltà.

[MESSINA Alfredo](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, questo mio intervento odierno vuole essere una testimonianza.

Nel lontano 1973 ero direttore del controllo di gestione di Olivetti, un'azienda fantastica che contava 70.000 dipendenti per i quali era un sogno lavorarci. Nel 1973 successe un fatto molto grave: ci fu la crisi petrolifera, il prezzo del carburante esplose, l'incidenza sui costi del trasporto aereo passò dal 7 per cento al 28 per cento, l'Alitalia perse l'intero capitale. Allora l'azionista unico di fatto era l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), che ricapitalizzò l'azienda, riversò 50 miliardi di capitale e

assunse un *manager*, un certo Umberto Nordio, che aveva esperienze più marittime che di trasporto aereo, ma comunque era esperto di servizi.

Il dottor Nordio rimase quattordici anni in Alitalia, compreso tutto il periodo in cui c'ero anch'io. Mi contattò, nella vicenda del 1973, proponendomi di andare a lavorare in Alitalia, senza potermi garantire lo stesso stipendio che percepivo. Avrei beneficiato, quindi, di uno stipendio minore, che avrei accettato solo se avessi visto una sfida da affrontare.

Alitalia in quegli anni era - sì - un'azienda, ma forse era anche un'istituzione. Disponeva di 60 uffici sparsi per il mondo, che fungevano da consolato nelle varie città. Un cittadino italiano che si trovava - ad esempio - a Istanbul, trovava supporto presso Alitalia per risolvere problematiche locali.

Non accettai subito l'offerta del presidente Nordio, ma decisi di incontrarlo e mi rappresentò la seguente situazione: l'Italia era all'epoca un Paese con una domanda sufficiente di trasporto aereo, per la sua dimensione territoriale, per i suoi abitanti e le caratteristiche culturali che spingevano cittadini di altri Paesi a visitarci. Eravamo quindi nella fortunata condizione di avere la domanda assicurata. Gli aerei di cui potevamo disporre erano gli stessi dei nostri concorrenti; le spese aeroportuali erano le stesse pagate da tutti e il carburante, nonostante occorresse saper trattare sul prezzo, era una componente che non ci distingueva dagli altri. Quindi, avevamo un 60 per cento dei costi uguale a quello dei concorrenti.

Dovevamo gestire in maniera sapiente le risorse interne. I nostri parametri di impiego del personale dovevano essere comparabili con quelli dei nostri concorrenti. Il presidente Nordio mi disse, inoltre, che avrebbe fatto di tutto per non esporre Alitalia a influenze di alcun tipo da parte della politica, dei sindacati e dello stesso azionista. Egli era determinato in questo. Mi chiese se me la sentivo di riorganizzare la contabilità dell'azienda.

Per farla breve, accettai di andare a lavorare in Alitalia, dove rimasi quattordici anni, durante i quali abbiamo rinnovato la flotta (dai vecchi Caravelle e DC-9 siamo passati ad aerei più moderni) e ridotto il debito di molto. Nel 1988, quando lasciai Alitalia, distribuimmo 80 miliardi di dividendi. Questa era Alitalia, e cioè un'azienda sul mercato in forte concorrenza con le altre.

Pertanto, mi chiedo perché mai oggi ci stiamo orientando - lo rilevo dai discorsi fatti - verso un riabbellimento della società, come se dovessimo per forza di cose far entrare altri soci nel capitale perché incapaci di operare da soli. Le condizioni di cui parlava Nordio (aerei, flotta e costi) sono le stesse di oggi. Quindi, siamo sul mercato.

Perché l'Italia non può avere un suo vettore nazionale, che sia o meno di bandiera? Chiaramente le altre società fanno l'accordo con noi se possono ottenere qualcosa. In questo è caduta la politica: basta guardare gli accordi fatti. Poi ci lamentiamo che le altre compagnie vengono a rubarci il traffico, gli orari e gli *slot*.

Credo che oggi Alitalia abbia bisogno solo di un gestore, perché esistono tutte le condizioni affinché l'azienda possa vivere da sola in autonomia. Alitalia viene definita un monumento, ma in realtà è un'azienda che deve svolgere un servizio pubblico in maniera efficace, sicura e anche redditizia. Non può vivere sulle spalle dei contribuenti, ma deve sapersela cavare da sola. E ci sono le condizioni perché questo accada, ma bisogna saperla gestire con autonomia di giudizio.

Quando - ad esempio - si fa la scelta della flotta, una delle operazioni più importanti per una compagnia aerea (se una compagnia non ha la flotta giusta, ha poco spazio), non immaginate quante siano le pressioni perché si scelga un aereo anziché un altro, e la politica in questo interviene quasi sempre. Ci sono alcuni costruttori di aerei che, in caso di acquisto, propongono al vettore aereo una ricaduta in termini lavorativi, nel senso che fanno fare all'Italia parte dell'aereo o le assicurano altre attività. È chiaro che l'occupazione è sempre - e giustamente - un problema importante, ma a quel punto le pressioni, se subite, sono deleterie per l'azienda. Occorre quindi che chi si occuperà di Alitalia abbia sufficiente autonomia.

Dovete sapere che il trasporto aereo vive in uno stato di assurda concorrenza e di competitività esasperata, e ciò dipende non dalla follia dei gestori, ma dal fatto che i fattori della produzione sono tali da giustificare un determinato comportamento commerciale. Capite tutti che, se un minuto prima che l'aereo decolli, arriva un passeggero e paga un biglietto 100 euro, quei soldi rappresentano

interamente un utile, perché l'aereo ha già pagato tutti i costi e, quindi, le compagnie vogliono quel passeggero e fanno una guerra all'ultimo sangue per accaparrarselo. Questo comporta politiche commerciali molto difficili.

Con il mio intervento voglio solo sottolineare il fatto che una compagnia aerea italiana può esistere ed essere autosufficiente nel nostro mercato. Quanto sento affermare in Commissione e in Aula, e cioè di fare azione di abbellimento della ragazza per non farla rimanere zitella, francamente mi lascia perplesso. L'Italia può avere un suo vettore, che sia di bandiera o no, ma deve essere capace di vivere con le sue forze, in autonomia, sul mercato. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santillo. Ne ha facoltà.

[SANTILLO](#) (M5S). Signor Presidente, colleghi, il MoVimento 5 Stelle intende contribuire al rilancio di Alitalia. Evidenze di mercato e i più attenti autorevoli osservatori economici ci confermano il momento favorevole del settore del traffico aereo, ancora oggi in espansione. Si registrano un forte dinamismo e un'intensa evoluzione delle politiche delle varie compagnie aeree, tutte alla ricerca del modo migliore di sfruttare le tante opportunità offerte dal mercato. Questo è il motivo per il quale non solo vale la pena, ma è anche doveroso lavorare al rilancio della nostra compagnia di bandiera. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Il contesto esterno, in presenza di un piano serio di ristrutturazione e alleanze, permette di raggiungere questo risultato, a cui dobbiamo assolutamente tendere - se mi è consentito - per un'azienda che ha rappresentato l'Italia nel mondo e che siamo convinti possa ancora rappresentarla con tutte le eccellenze e le specificità del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Mi fanno sorridere le critiche nei confronti del decreto-legge in esame, che altro non fa che fornire l'impalcatura indispensabile ad un percorso che questo Governo ha già ben incardinato.

Vorrei ricordare che i problemi di Alitalia sono soprattutto di lunga data e affondano le radici molto indietro nel tempo. Evocano la stagione delle più vane promesse di partiti che hanno giocato sulla pelle dei lavoratori di Alitalia e degli italiani tutti, costruendo intorno alla compagnia di bandiera un cinico e antieconomico sistema di *do ut des* con aziende più o meno amiche. Che amiche! *(Brusio).*

Signor Presidente, sento troppo brusio. Può cortesemente richiamare i colleghi, che prima parlano e poi, nei fatti, di Alitalia se ne disinteressano.

PRESIDENTE. Per cortesia, liberiamo l'Emiciclo, perché non è un luogo di discussione.

[SANTILLO](#) (M5S). Non possiamo dimenticare come nel 2008 l'allora Governo di centro-destra, con la Lega al centro delle operazioni, spacciò per salvifico l'intervento dei cosiddetti capitani coraggiosi *(Applausi dal Gruppo M5S)*, i vari Colaninno, Ligresti, Riva, Marcegaglia, Gavio, Benetton, Tronchetti Provera; tutti disposti a farsi coinvolgere in cambio di qualcosa da parte dell'allora governo Berlusconi, fedelmente e ossequiosamente appoggiato dalla Lega. «Siete dei patrioti», disse rivolgendosi ai suddetti salvatori della Patria l'allora *premier* Silvio Berlusconi. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

È una pagina gravissima e buia della recente storia di Alitalia; un sinistro mercanteggiamento i cui danni sono tuttora visibili. Poi è arrivata la stagione che ha portato all'interno di Alitalia la compagnia emiratina Ethiad, che mise sul piatto meno di 400 milioni di euro, ottenendo in cambio da Alitalia, praticamente sotto ricatto, con la complicità della politica, alcuni preziosissimi *slot* e ampie fette del *business* Millemiglia.

A scaricare un conto salato sugli italiani, quindi, sono state queste scelte sbagliate *(Applausi dal Gruppo M5S)*, effettuate da una malapolitica che ha colpevolmente usato Alitalia come strumento e merce di scambio. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Un rapporto dell'ufficio studi di Mediobanca del 2015 ricordava che, dal 1974 al 2014, Alitalia è costata complessivamente 8 miliardi di euro alla collettività. Ma la maggior parte di questi costi, per oltre 4 miliardi di euro, riguardano il periodo 2008-2014, ovvero quei sei anni inaugurati dalle scelte fallimentari del centrodestra berlusconiano fedelmente riverito dalla Lega. *(Applausi dal Gruppo M5S)*

PELLEGRINI Marco (M5S). Dalla Lega!

[SANTILLO](#) (M5S). Questa purtroppo è la storia che abbiamo alle spalle.

Noi siamo chiamati a rimediare a questi danni e a porre fine all'indegno mercato delle vacche creato intorno ad Alitalia. Con le positive stime di mercato e con la scelta di *manager* adeguati, siamo convinti che la compagnia possa essere rilanciata. Sappiamo che nel mercato del trasporto aereo, mai come oggi, sono decisivi il consolidamento dei vettori e le alleanze.

Sappiamo quanto sia importante per una compagnia essere parte attiva e integrante di una di queste alleanze; da soli non si può stare per competere in un mercato certamente dinamico, ma per questo stesso motivo pieno di concorrenti con i quali confrontarsi.

Tutelando i lavoratori di Alitalia, facendo leva sul loro prezioso attaccamento all'azienda, andando a incidere su altri costi aggredibili che negli anni si sono sommati e hanno appesantito il bilancio aziendale, puntando sulle strategiche alleanze, Alitalia può tornare finalmente a volare con orgoglio. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo docenti e studenti dell'Istituto professionale «Enrico Bernardi» di Padova, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Salutiamo altresì docenti e studenti dell'Istituto comprensivo statale «Luigi Settembrini» di Roma. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1665 (ore 11,34)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ASTORRE, relatore. Signor Presidente, non intendo replicare, ma fare solo delle brevissime considerazioni.

Mi pare che in tutti gli interventi svolti si rilevino - da un lato - la preoccupazione in merito alla situazione che stiamo vivendo e la consapevolezza del momento complicato che sta attraversando Alitalia e - dall'altro - la necessità di un intervento. Ciò è molto importante perché - come ho ricordato nella relazione e ribadisco ora - il ministro Patuanelli in Commissione - mi rivolgo in particolare al senatore Rufa - e il Governo sono stati presenti e la Commissione non ha fatto un lavoro ultroneo. Sono state svolte audizioni dei commissari del Governo, delle forze sindacali e col ministro Patuanelli il confronto è stato finalizzato soprattutto a guardare al presente e al futuro.

Dagli interventi che si sono susseguiti, non ultimo quello del collega Santillo e anche quello di grande autorità del senatore Messina, si prevede una situazione complicata.

Nessuno pensa di avere la ricetta salvifica in tasca, ma tutti siamo consapevoli che uno sforzo va fatto ai fini di avere una compagnia aerea Alitalia che possa stare sul mercato con tutte le azioni che si prevede di fare con il commissario, il Ministro vigilante e anche - sottolineo - con la continua e completa informazione delle Commissioni parlamentari competenti.

Sono stati richiamati il costo del personale, che non è in disordine, il rilancio della compagnia e sono state sottolineate le ingentissime risorse pubbliche investite negli anni. A tutti noi spetta un richiamo alla responsabilità e alla speranza per il futuro. (*Applausi della senatrice Lupo*).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ASTORRE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e chiediamo alla senatrice Pergreffi di ritirare l'emendamento 1.2, in quanto assorbito dall'ordine giorno G1.102.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1.100, G1.101 e G1.200 (testo 2). Sull'ordine del giorno G1.102 il parere è favorevole se il dispositivo è riformulato come segue: «impegna il Governo

ad assicurare che - nel piano integrativo di interventi e iniziative di riorganizzazione ed efficientamento di Alitalia di cui in premessa - sia previsto non un ridimensionamento con dimissioni ingiustificate, bensì un dimensionamento propedeutico al rilancio di Alitalia». Questo sostituisce il dispositivo.

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G1.103.

Sull'ordine del giorno G1.104 il parere è favorevole se riformulato come accettato in Commissione. Il dispositivo viene sostituito come segue: "impegna il Governo ad assicurare che - nel piano integrativo di interventi e iniziative di riorganizzazione ed efficientamento di Alitalia di cui in premessa - siano riservate specifiche attenzioni agli aeroporti italiani di cui si servirà Alitalia per favorire le Olimpiadi invernali del 2026, a partire da quelli siti nelle Regioni Lombardia e Veneto, al fine di potenziare i servizi (*handling* e *aviation*) garantiti dalla stessa Alitalia nei suddetti scali, data la loro centralità infrastrutturale e trasportistica nell'ambito delle Olimpiadi".

Sull'ordine del giorno G1.105 il parere è favorevole se si espunge l'ultimo capoverso del dispositivo dalle parole «ad agevolare» fino alle parole «cinque deputati». Si prevede la soppressione dell'ultimo capoverso del dispositivo in quanto abbiamo ritenuto che già la Commissione parlamentare e il Ministro vigilante siano sufficienti. Per quanto riguarda le premesse, si chiede di cancellare dal capoverso dalle parole «in luogo» a «suo» e di iniziare con le seguenti parole «il rilancio della compagnia è ancora possibile...».

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G1.106 e sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, che sono stati ritirati in Commissione e mi aspetto che avvenga lo stesso anche in Aula.

[BUFFAGNI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Pergreffi, accoglie l'invito di ritirare l'emendamento 1.2 e riformulare l'ordine del giorno G1.102?

PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*). Sì, signor Presidente, l'accolgo.

PRESIDENTE. Laddove sia indicato un parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, se non vi sono indicazioni diverse, procedo intendendo che i presentatori insistono per la votazione.

Passiamo all'emendamento 1.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dai senatori Mallegni e Messina Alfredo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.2 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dai senatori Mallegni e Messina Alfredo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Pergreffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Pergreffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stati raccolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100, G1.101, G1.200 (testo 2) e G1.102 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.103, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Romeo, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G1.104?

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Sì, signor Presidente.

[D'ARIENZO](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ARIENZO (*PD*). Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere questo ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Non essendovi obiezioni da parte dei proponenti, la Presidenza accoglie la sua richiesta.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.104 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Mallegni, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G1.105?

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Sì, signor Presidente, l'accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.105 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.106, presentato dai senatori Mallegni e Messina Alfredo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, lo ritiriamo.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 1.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Rufa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Si è così concluso l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Ho ricevuto indicazione che per le vie brevi si sarebbe concordato di procedere con le dichiarazioni di voto e il voto finale sul disegno di legge alla conclusione della Conferenza dei Capigruppo, convocata per le ore 15.

Non facendosi osservazioni, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,44, è ripresa alle ore 16,46).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Passiamo alla votazione finale.

[VONO](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VONO (*IV-PSI*). Signor Presidente, oggi più che a fare una dichiarazione di voto siamo chiamati ad esprimere il nostro senso di responsabilità e il nostro impegno nei confronti di tutto il Paese, di Alitalia e dei lavoratori dell'azienda e lo facciamo con non poche perplessità, anche perché stiamo aderendo ad un'ipotesi di salvataggio utilizzando risorse pubbliche, ben 400 milioni di euro, risorse che non ci possiamo permettere di sprecare proprio per il rispetto dovuto agli italiani. Per questo motivo, trascorso il periodo previsto dal decreto-legge per espletare le procedure necessarie alla riorganizzazione, non saremo disposti ad accettare ulteriori proroghe e deroghe in assenza di un preciso e credibile piano strategico industriale che sia di effettivo rilancio dell'azienda sotto il profilo gestionale e finanziario.

Purtroppo la crisi di Alitalia perdura da troppi anni e i nove miliardi di euro investiti nel corso del

tempo trascorso non sono serviti a ripristinare condizioni di competitività dell'azienda sul mercato internazionale. Non si può più pensare di gestire le crisi aziendali utilizzando risorse pubbliche e, nello specifico, non si può pensare che Alitalia possa competere in una condizione di solitudine senza creare necessarie alleanze economiche e commerciali con altri soggetti. Non si può prescindere da un piano industriale strategico che coinvolga non solo realtà dello stesso settore, ma che parta da nuove idee di rilancio dell'attività organizzativa e aziendale.

Purtroppo, in sede di audizione del commissario, l'avvocato Leogrande, non abbiamo avuto grandi esplicitazioni riguardo al piano industriale, ancora da costruire, né sugli obiettivi e sul modo in cui si intende procedere, né si è capito se si voglia effettivamente rilanciare l'azienda o continuare, parcellizzandola, a farla sopravvivere, nella totale inutilità e irrilevanza dell'operazione. In tutto questo però una cosa è chiara: Italia Viva non è disposta ad accompagnare Alitalia nel seguito di un percorso fallimentare, così come non è disposta a tacere di fronte a tatticismi puerili, che impoveriscono le potenzialità di rilancio e di profitto dell'azienda. Dobbiamo rivalutare invece le possibilità di accordi con compagnie aeree di altri Paesi, con società attive nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, mettendo da parte altre questioni, spesso solo ideologiche o di puntiglio che, anziché essere valutate separatamente, si inseriscono in modo pregiudizievole nella vicenda Alitalia, condizionando negativamente non solo le scelte relazionali, ma diminuendo le potenzialità di attuazione del piano strategico dei trasporti.

Collegli, in questo decreto-legge viene indicato un programma di procedura di amministrazione straordinaria per la cessione dei complessi aziendali sulla base di un piano di iniziative che assicurino la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ma non ci convincono affatto le ipotesi latenti di nazionalizzazione, alquanto anacronistiche e non in grado di assicurare un futuro ad Alitalia né tantomeno sviluppi economici nel settore del trasporto aereo del nostro Paese.

In questo clima di incertezza pare quasi che l'azione dello Stato, che dovrebbe intervenire in casi estremi in sostituzione o meglio in assenza di politiche economiche di competitività e concorrenza sui mercati, debba essere sempre e comunque consentita, senza però creare percorsi in discontinuità dal passato e continuando con un dispendio inutile di energie e risorse.

Per noi di Italia Viva non è così. La nostra idea di rilancio del Paese, la nostra idea di sviluppo della competitività sui mercati internazionali, la nostra idea di sostegno alle aziende, e in questo caso di sostegno ad Alitalia, prescinde dalla pura e semplice assistenza, anzi non la contempla neppure l'assistenza, perché la nostra è un'idea di spinta propulsiva al rilancio e alla presenza attiva sul fronte economico e industriale. La nostra idea è intervenire in modo strategico creando alleanze e *partnership* determinanti, lavorando, come già annunciato dal ministro De Micheli, ad un concreto piano nazionale dei trasporti, creando le condizioni per sbloccare le risorse, (e sappiamo che sugli scali aeroportuali esistono ben quattro miliardi di euro), individuando i criteri per investire le risorse disponibili a fronte di un obiettivo di crescita e di implementazione delle potenzialità dell'immenso capitale del nostro Paese, decidendo in modo da semplificare le procedure e velocizzare le scelte.

Pertanto, fermi nelle nostre convinzioni di possibilità serie di uno sviluppo concreto del nostro Paese e di orgoglio nei confronti delle eccellenze come la compagnia Alitalia e credendo che il decreto possa aiutarla a mantenere la continuità dei servizi, ma sempre lavorando nell'ottica di un rilancio credibile del settore, determinante per ottenere risultati vantaggiosi, che parta da idee coraggiose e scevre da pregiudizi e convinzioni ideologiche fini a se stesse, esprimo, a nome di Italia Viva, il voto favorevole al provvedimento. (*Applausi dai Gruppi IV-PSI e PD*).

DE FALCO (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FALCO (Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per una dichiarazione di voto a nome del Gruppo Misto in ordine al decreto-legge al nostro esame sul quale preannuncio il nostro voto favorevole.

Tale decreto ratifica lo stanziamento di 400 milioni di euro per Alitalia allo scopo di evitare la paralisi della compagnia per mancanza di liquidità. Questa elargizione a fondo perduto - diciamo di cosa si

tratta - non può essere considerata risposta unica e sufficiente. Il nostro voto è quindi collegato alla speranza che questo ulteriore prestito (chiamiamolo così) costituisca almeno lo strumento necessario ma prodromico al vero rilancio di Alitalia nell'interesse dell'intero Paese. Alitalia non è una delle tante, purtroppo, grandi imprese in crisi per le quali si deve considerare il diretto o l'indotto sacrificio economico e sociale. Essa rappresenta, invece, qualcosa di molto diverso, cioè un *asset* strategico per il nostro Paese che concorre a supportare il turismo che rappresenta il 12 per cento del PIL nazionale. È chiaro che qualora il turismo fosse assistito e incentivato attraverso la valorizzazione della compagnia, incrementando la sua capacità di convogliare verso il nostro Paese flussi che oggi si fermano in altre località europee, la percentuale di PIL del 12 per cento crescerebbe sicuramente, come accade in Spagna, laddove il trasporto aereo crea un volume di traffico maggiore di quello italiano per 45 miliardi di euro.

La procedura che si sta attuando può, a questo punto, sfociare o nella cessione oppure nella costituzione di una nuova società, con l'eventuale partecipazione dello Stato. In pratica dobbiamo chiederci se questo ulteriore prestito, che serve a ripristinare la liquidità di cassa, sia sufficiente a correggere la rotta della nostra compagnia di bandiera.

L'attuale situazione nasce, come tutti sappiamo, da una storia ventennale, durante la quale sono stati sperperati 9 miliardi di euro. È una storia paradigmatica ed esemplare dei veri costi della malapolitica e, conseguentemente, della malagestione, costi che il contribuente italiano ha sopportato a fondo perduto, spendendo, com'è evidente, molto di più di quanto sarebbe stato necessario investire per acquistare un'intera flotta di lungo raggio e per rilanciare la compagnia di bandiera in ambito internazionale.

Le scelte scellerate compiute in questi anni, invece, hanno fatto sì che i sacrifici degli italiani non abbiano potuto evitare la perdita di concorrenzialità e di capacità operativa, nonostante e, anzi, per effetto della riduzione dei 22.000 lavoratori a 12.000 e per effetto soprattutto della cessione alla concorrenza delle migliori rotte, degli *slot* più remunerativi e di milioni e milioni di passeggeri. Com'è stato rilevato da tutti, non vi è alcun dubbio che la situazione di oggi sia peggiore di quella che si presentava venti anni fa.

Tra il 2008 e il 2017 Alitalia è stata un'azienda privatizzata. Nessuno può quindi imputare alla gestione pubblica l'attuale situazione di insolvenza. Sono stati i gestori privati a determinare questa situazione. In particolare, con la gestione di Etihad si è verificata una vera e propria depredazione della compagnia di bandiera. Il costo del lavoro in Alitalia, infatti, non ha determinato, né concorre a determinare l'attuale situazione di crisi. Esso - come abbiamo potuto constatare in Commissione in sede di audizione e come, per onestà, è stato rilevato anche da molti colleghi - è addirittura inferiore alla media del costo che sostengono le compagnie di analogo livello di servizio. Gli 11.434 dipendenti di Alitalia incidono sulla compagnia per il 19 per cento dei costi, mentre nelle altre compagnie (Lufthansa e Air France) il costo del personale si attesta sul 23 per cento circa. Ma il dato più significativo è quello del costo operativo totale, che per Alitalia incide per il 17 per cento, mentre per Lufthansa il costo operativo totale è del 26 per cento, cioè 9 punti percentuali in più.

Il nucleo dei problemi endogeni di Alitalia risiede negli scellerati accordi inerenti i costi del carburante, gli alti tassi di interesse sul *leasing* degli aeromobili e nelle esternalizzazioni assolutamente ingiustificate, come quelle per la manutenzione o quelle sui corsi di formazione per il personale che si fanno ad Abu Dhabi, personale che tra l'altro è considerato, a giusto diritto, tra il più qualificato e meglio formato.

Ad un'analisi anche solo superficiale, si deve constatare come le cause della crisi non siano da rinvenirsi soltanto in fattori endogeni e, quindi, affrontabili da un *management* accorto, attento e prudente. I fattori di crisi, in realtà, derivano anche da fattori di contesto, cioè esterni al perimetro dell'azienda e questi non possono essere affrontati e risolti da un cambio di *management*. Tra questi fattori di contesto vi sono, in particolare, quelli per cui in tante realtà territoriali i gestori delle compagnie di basso costo ricevono veri e propri finanziamenti, a detrimento della compagnia di bandiera e con il risultato di falsare la concorrenza. Questi finanziamenti incidono enormemente.

Inoltre, la compagnia di bandiera Alitalia utilizza per l'80 per cento dei propri passeggeri l'*hub* di

Fiumicino, che impone costi enormemente superiori a quelli di tutti gli altri aeroporti: quasi il doppio del costo. Noi sappiamo che la società di gestione dell'aeroporto di Fiumicino fa capo alla medesima famiglia che gestisce le autostrade.

Bisogna affrontare con un'analisi ben fatta sia i fattori endogeni che quelli esterni, di contesto, esogeni alla società. Invece, i ridimensionamenti attuati in questi anni si sono rivelati controproducenti, avendo causato, in realtà, una riduzione della capacità e dell'offerta proprio quando il mercato globale del trasporto aereo, dopo la crisi del 2001, era in costante crescita, aumentando ogni anno dell' 8-10 per cento. Nel frattempo, l'offerta dell'Alitalia è diminuita.

Abbiamo detto, lo ribadisco, che questo prestito è necessario. Però, in assenza di misure e decisioni che, a breve, diano un segnale di discontinuità, rispetto alla controproducente azione di riduzione dell'offerta commerciale e di taglio del personale, essa si tradurrà in una situazione di vera e propria impotenza.

È necessario, infatti, adottare una soluzione strutturale in esito, appunto, a una diagnosi che sia più attenta. Noi abbiamo impartito per vent'anni delle cure all'Alitalia senza fare una diagnosi seria dei problemi che la affliggono. Abbiamo dato, sostanzialmente, anche con questi prestiti ponte, delle aspirine a un malato che invece è terminale. Alla fine, succederà soltanto questo: che noi non potremo evitare una vera e propria svendita di *asset* strategici nazionali. Nell'attuale situazione vendere al mercato significa svendere, significa frammentare la compagnia in *aviation*, *handling* e nelle varie funzioni.

Occorre che lo Stato predisponga, quindi, un serio intervento di ricapitalizzazione, che tuteli gli interessi della collettività. Non si deve aver paura delle parole. È evidente a tutti che è necessaria una nazionalizzazione temporanea della società. Per avere un servizio ferroviario adeguato alle esigenze del Paese, le ferrovie, ogni anno, beneficiano di circa dieci miliardi di denaro pubblico, da oltre trent'anni. Non si capisce, allora, per quale motivo un *asset* altrettanto strategico quale quello di Alitalia, cioè la società di bandiera, non debba essere oggetto di altrettanta attenzione.

È necessario passare attraverso una nazionalizzazione temporanea che, entro due-quattro anni, possa consentire di intercettare maggiori flussi di traffico, di ripristinare un valore e un capitale per il Paese e di convogliare flussi turistici in Italia. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

[RUSPANDINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSPANDINI (*FdI*). Signor Presidente, Fratelli d'Italia annuncia il suo voto di astensione. Noi ci asterremo, perché non saremo certo noi a impedire una soluzione, a negare la possibilità di un salvataggio, la possibilità di trovare un acquirente. Non lo faremo mai. Non saremo noi a negare il lavoro alle tante famiglie dell'indotto di Alitalia, a tutti coloro che rischiano di subire gli errori della politica e dei *manager*, quelli sì, lautamente pagati.

Cerchiamo subito di sfatare uno dei grandi miti che gira intorno ad Alitalia. Non è vero che il costo del lavoro e il costo dei dipendenti di Alitalia sia più alto rispetto ad altre compagnie di bandiera. Addirittura, incide di meno rispetto a Lufthansa: il 19,2 per cento in Italia rispetto al fatturato.

Ci asterremo per queste ragioni. Avremmo voluto sicuramente votare no, gridare il nostro no rispetto ad una approssimazione che definiamo spaventosa, e non tanto rispetto alle tante cose che abbiamo ascoltato qui in quest'Aula, cioè alle cause della crisi che tutti avete sviscerato e che tutti avete elencato, delle quali appunto si è detto quasi tutto: i costi elevati, le scelte industriali sbagliate, l'eccessiva diversificazione della flotta aerea, l'indebolimento delle tratte a lungo raggio, che sono le più redditizie.

Tutto ciò senza contare il rapporto malato con Fiumicino, un rapporto di concorrenza interna incredibile, che abbiamo in qualche modo cercato, in maniera opposta rispetto ai grandi *hub* internazionali, Francoforte e Monaco su tutti.

Quindi ci asterremo, ma avremmo voluto votare no, proprio perché mancano una visione complessiva, una strategia di rilancio e, diciamo così, delle riflessioni da inserire nell'agenda politica dei partiti e dei salotti buoni. Non si può continuare a far finta di nulla, perché non parlare di Alitalia significa non voler bene all'Italia. Tutto questo manca nell'agenda dei partiti, nelle riflessioni svolte anche in questa

sede e nel dibattito nazionale e ciò incide pericolosamente e negativamente sul percorso che ci apprestiamo a confermare.

Ci asterremo, dunque, ma il Gruppo Fratelli d'Italia vuole dare all'Assemblea e a noi stessi un contributo, ricordando quanto gli italiani siano stati grandi nella storia dell'aviazione. Parliamo dell'Alitalia come se fosse l'ennesimo scoglio da superare per sbarcare il lunario, da parte di un Governo che guarda ad Alitalia non certo come ad un'opportunità, ma come se fosse l'ennesima prova da superare. Pensate però che gli italiani sono invece coloro che hanno detenuto quasi tutti i *record* per quanto riguarda il volo, con riferimento alla velocità, all'altitudine e alla durata dei viaggi. Siamo stati capaci di sforzi inimmaginabili, da ingegneri e da piloti. Mentre in questa sede parliamo a fatica di Alitalia, considerata appunto come un'incombenza della quale occuparci, esattamente cento anni fa volammo da Roma a Tokyo, con un'impresa leggendaria, che anche in Giappone ricordano come tale. In questi giorni, in Giappone stanno organizzando celebrazioni in grande stile, per ricordare i nostri cavalieri dell'aria, Arturo Ferrarin e il motorista Gino Cappannini, che riuscirono a compiere un'impresa incredibile, percorrendo 18.000 chilometri attraverso l'Europa e l'Asia, fino al Giappone. Questa è l'Italia che ci piace ricordare e non quella delle trattative, che portano ad ennesimi prestiti, senza avere una visione. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

MALLEGNI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (FIBP-UDC). Signor Presidente, se oggi pensassimo solo all'ulteriore prestito di 400 milioni di euro, più interessi, che scade il 31 maggio - mi pare che negli altri interventi, sia in discussione generale che in dichiarazione di voto, si sia parlato esclusivamente di questo - non renderemmo un servizio né all'Assemblea, né a chi ci ascolta, né tantomeno alla compagnia Alitalia. A mio avviso, ci dobbiamo infatti porre nei confronti della discussione, che oggi impegna l'Assemblea, con spirito costruttivo. Ritengo che su questo tema, negli ultimi dieci o undici anni, illustri nostri predecessori si siano cimentati in operazioni, che francamente non hanno portato proprio bene alla compagnia Alitalia. Quindi, probabilmente, dobbiamo affrontare la questione con un piglio che guardi all'interesse nazionale.

Mi sto avvicinando al concetto: Alitalia è uno dei *brand* più significativi del Paese Italia ed è da lì che si deve partire, perché probabilmente varrebbe di più vendere il brand - e saremmo anche più agevolati nel farlo - che tutto quello che c'è intorno, dato che i nostri 115 aerei - tre sono in manutenzione, altrimenti sarebbero 118 - sono composti da otto differenti modelli di velivolo. Ho cercato con un po' di fatica di andare a vedere tutte le compagnie del mondo: credo siamo una delle più prolifiche come modelli di aeroplano. Ci sono compagnie - facenti capo a Nazioni europee che, come noi, si collocano tra il primo e il quinto posto tra le potenze economiche - che fatturano tra 16 e 34 miliardi all'anno con uno o due modelli di aeromobile.

Perché stigmatizzo questo? Per tentare di introdurre un concetto che, a mio avviso, ha espresso magistralmente il collega Messina nella discussione generale, e qui faccio una domanda: fareste mai fare a me un'operazione a cuore aperto? Probabilmente no, perché il paziente morirebbe sicuramente. E allora perché per tanto tempo abbiamo fatto gestire una compagnia aerea a qualcuno che magari di aerei ne aveva anche presi parecchi, ma non aveva mai gestito compagnie aeree?

È il concetto intorno al quale abbiamo improntato tutto il nostro lavoro, sia in Commissione, sia qui in Aula, puntando sulla competenza: 11.000 dipendenti, quasi 2.000 piloti, 5.000 assistenti di volo, più il personale di terra; un numero enorme di persone, che rappresentano la nostra compagnia di bandiera (anche se mi hanno detto che non si dice più così, ma si parla di vettore europeo di riferimento, continuo a chiamarla «la nostra compagnia di bandiera»).

Qual è il problema che ci si pone oggi, allora, e che dobbiamo responsabilmente cogliere in maniera positiva? Vogliamo mantenere un vettore con le caratteristiche della compagnia di bandiera, sì o no? Questo non vuol dire che sia necessariamente di proprietà dello Stato, ma vogliamo avere, sì o no, una compagnia aerea che - pensando all'Alitalia oggi, che già trasporta più di 22 milioni di passeggeri - sia quel *brand* importante degli anni '70-'80, quando figurava fra le prime cinque del mondo ed era una garanzia per lo Stato, ma soprattutto per i passeggeri che la sceglievano come riferimento per qualità e

sicurezza? Oggi abbiamo queste caratteristiche? Il passeggero le avverte in Alitalia? Mi duole dirlo, ma no, assolutamente no.

In questi anni abbiamo svenduto parti di questo *asset* - e vi parlo soltanto degli *slot* inglesi nel periodo Etihad - come se, in buona sostanza, avessimo la macchina, ma non le ruote.

È inutile avere gli aerei se non si sa dove farli atterrare o se gli *slot*, che rappresentano dei punti nevralgici, significativi vengono venduti, o meglio se chi partecipava alla società l'ha prosciugata per interessi propri e non di Alitalia. Tuttavia, non è grave tanto il fatto che ci sia stato qualcuno che l'ha prosciugata, ma che qualcuno gliel'abbia permesso. Questo è il tema fondamentale.

Oggi noi abbiamo la responsabilità di dire cosa vogliamo fare di Alitalia, ma prima di tutto dobbiamo decidere se vogliamo ancora una compagnia. La nostra risposta è che la vogliamo e dobbiamo cercare di mettere insieme le questioni del trasporto, non soltanto quello aereo, perché occorre l'intermodalità tra ferrovia e aereo. Io mi chiedo che ci sta a fare il volo Firenze-Roma quando tra la stazione di Santa Maria Novella e l'aeroporto di Peretola in linea d'aria ci saranno 1000 metri e con un treno Frecciarossa, che ogni quindici minuti transita in quella stazione, in un'ora e ventinove minuti arrivo alla stazione Termini; allo stesso modo mi chiedo anche il senso di mantenere un volo Roma-Napoli.

Prima, parlando con la collega Lupo, dicevo che ho identificato la compagnia Alitalia come la farmacia comunale; signor Presidente, me lo conceda, da amministratore locale cado sempre su vicende legate al territorio; qualcuno nel consiglio comunale sosteneva che la farmacia comunale doveva vendere farmaci (da banco e non da banco) a prezzi più bassi, perché di proprietà comunale. Io invece replicavo che la farmacia comunale è un'azienda che deve guadagnare ed essere concorrenziale sul mercato; se poi alla fine dell'anno quest'azienda ottiene degli utili, li reinveste nel pubblico, nell'azienda stessa, nel ciclo produttivo. Ad Alitalia è mancato proprio questo. Se vogliamo istituire un volo da Roma all'aeroporto del Cinquale di Forte dei Marmi (ovviamente gli aerei non ci atterrano), chiediamo a quell'aeroporto di darci le risorse: si chiama attività di co-marketing e le compagnie come Ryanair la fanno abitualmente sul mercato nazionale. A noi chiedono conto per gli aiuti di Stato e noi, attraverso le camere di commercio e i Comuni diamo risorse a compagnie straniere, alimentando entità che non pagano le tasse sul territorio nazionale, a discapito di aziende come la nostra che le paga e ha 11.000 unità di personale che vivono sul nostro suolo. Non è possibile! *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

Noi abbiamo presentato degli emendamenti e una questione pregiudiziale perché ci siamo stancati dei decreti-legge, ma comprendiamo l'assetto istituzionale e dell'attività. Abbiamo valutato favorevolmente l'accoglimento dell'ordine del giorno G1.105 (testo 2), che ho presentato con il collega Alfredo Messina, e vogliamo dare fiducia a questa prospettiva di un'Alitalia diversa, quindi ci asterremo in termini veramente costruttivi. Spero che il mio intervento sia stato chiaro e dimostri la volontà di un nostro contributo a questo tipo di attività.

Prego la maggioranza e il Governo di tenere in considerazione la Commissione, perché da quella sede è opportuno far transitare i provvedimenti, le informative, i necessari approfondimenti. Ringrazio pertanto il relatore per il lavoro svolto in Commissione e il Governo per la proposta avanzata. Come ho detto poc'anzi, il nostro sarà un voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni)*.

[D'ARIENZO \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ARIENZO \(PD\)](#). Signor Presidente, la ringrazio per la cortesia accordata poco fa nell'anticipare l'intervento del collega Mallegni.

Desidero ringraziare - non toccherebbe a me, ma parlo a nome del Partito Democratico - tutti i colleghi della Commissione lavori pubblici, comunicazioni per il buon lavoro svolto e la sintesi trovata su molte delle proposte depositate dai colleghi nell'ambito dell'esame all'interno della Commissione.

L'oggetto alla nostra attenzione è noto a tutti. Con il provvedimento in esame viene sostanzialmente concesso un nuovo prestito alle società del gruppo Alitalia per 400 milioni di euro, della durata di sei mesi. Il provvedimento non è in discontinuità rispetto al passato. Andando a ricercare i vari interventi normativi che hanno interessato la *ex* compagnia di bandiera, ne arriviamo a contare circa cinque,

alcuni dei quali già in passato (mi riferisco in particolare al 2017) sono stati anche di finanziamento per raggiungere gli stessi scopi che si prefigge il provvedimento in esame, sebbene con qualche novità in particolare con riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria tutt'ora in corso. Questi sono i termini di carattere generale che affronta il cosiddetto decreto Alitalia.

Sarebbe poi utile una considerazione molto più ampia su quanto accade nel settore del trasporto aereo, nel senso che diamo per acquisita la volontà di dare il prestito ad Alitalia perché sono intimamente convinto - mi pare di capirlo dal dibattito svolto in Commissione e anche da quello in Assemblea - che non vi sarebbero state opzioni diverse rispetto a quelle che il Governo ha portato avanti per la compagnia area. In effetti, le difficoltà che si sono manifestate complessivamente nel settore del trasporto aereo in giro per il mondo (e in particolare nel nostro Paese) e gli strumenti a disposizione non hanno consentito né ieri, né oggi percorsi alternativi, nella consapevolezza - ahinoi - che quelle idealità e quegli sviluppi che tutti noi immaginavamo negli anni scorsi sulla flotta e sulle potenzialità di Alitalia non possono più rientrare.

E purtuttavia era impensabile e impossibile anche solo immaginare che Alitalia potesse mancare con il mondo la connessione attraverso il cielo. Alitalia non può assolutamente rinunciare a un'opportunità del genere nel momento in cui, come è noto, la domanda di mobilità e trasferimento delle merci e dei passeggeri nel mondo è così elevata.

Ed è questa la ragione per cui apprezzo l'equilibrio con cui anche i rappresentanti dei Gruppi che non fanno parte della maggioranza hanno favorito la discussione, nella consapevolezza della necessità di dare la possibilità al nostro Paese di un collegamento di questa natura, nonché della impossibilità - o difficoltà - di provvedimenti normativi che potessero andare in un'altra direzione.

E purtuttavia, a fronte di questa considerazione che mi pare essere unanime, nelle discussioni dei precedenti provvedimenti su Alitalia e anche di quello attuale vi è stato quel giusto equilibrio tra la necessità di non disperdere l'esperienza, il *know-how* e il collegamento dell'Italia con il mondo, da una parte, e il rilancio delle opportunità dell'offerta aereospaziale di Alitalia, dall'altra.

Qui mi preme svolgere una riflessione che riguarda il futuro, dati per acquisiti il prestito e il salvataggio della *ex* compagnia di bandiera. Infatti, l'impegno che l'Italia deve affrontare non potrà finire nel momento in cui - ce lo auguriamo tutti - si troverà il *partner* industriale che, insieme ad Alitalia, possa rilanciare le linee. Vi è infatti la necessità che il Governo continui a mantenere alta l'attenzione affinché quell'offerta che oggi Alitalia dà a varie parti del Paese possa essere sempre più allargata, offrendo opportunità di collegamenti anche ad altri scali o potenziando quelli attuali, così da aumentare sempre più la connessione con il mondo.

Anche qui va cercato un equilibrio. Quel rilancio del quale parliamo e quell'impegno che da parte del Governo ci deve essere anche per il futuro servono non solo per fare in modo che l'Italia sia sempre connessa con il mondo, ma anche per salvaguardare e - perché no - sviluppare i livelli occupazionali, sui quali tutti, con un ordine del giorno, abbiamo attirato l'attenzione perché non vi sia la dispersione di quelle capacità, conoscenze e professionalità che l'Italia ha maturato in tanti anni.

L'impegno del Governo futuro non solo va in quella direzione, ma deve anche favorire la connessione via terra per certi aspetti. Com'è noto, alcuni degli aeroporti italiani - purtroppo la maggioranza - difettano, mancano di quel collegamento intermodale al proprio interno, per far sì che il passeggero o le merci possano essere dirottate sul territorio nazionale in ogni dove. Quindi, in futuro, dopo il decreto-legge e la collocazione di Alitalia, bisogna che ci interroghiamo sulle intermodalità che si possono determinare tra l'aria e le vie rotabili. L'intermodalità sarà dunque un'altra delle occasioni che consentiranno lo sviluppo del trasporto aereo connettendo le grandi realtà internazionali con il nostro Paese.

Mi avvio a concludere facendo riferimento a un altro percorso che ci darà l'occasione per affrontare i temi del trasporto aereo. In Commissione avvieremo a breve il percorso di riflessione e di confronto sulla legge delega al Governo affinché sia riordinato il trasporto aereo. Quello strumento sarà l'occasione per il Parlamento per stimolare il Governo e partecipare alla riflessione, per fare sì che, dopo la risoluzione del problema di Alitalia, che tutti noi auspichiamo e speriamo, ci possa essere il concentramento di tutte le idealità a cui ho fatto riferimento perché quella soluzione non sia soltanto

una vendita, ma sia anche l'opportunità di rilancio per il sistema del trasporto aereo nazionale e internazionale.

Per queste ragioni, il voto del Gruppo Partito Democratico sarà convintamente favorevole. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo in tribuna i rappresentanti del Centro italiano di studi superiori per la formazione e l'aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1665 (ore 17,29)

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, devo dire che alcuni colleghi sono partiti da lontano, qualcuno dal 2008 e qualcuno anche prima. Io vorrei partire ancora prima e citare quello che avveniva qualche secolo fa qui a Roma, quando giovani di buona famiglia spendevano più di quanto potevano permettersi e chiedevano prestiti a babbo morto. Ebbene, quello che sta facendo oggi il Governo Conte qui in Parlamento è la stessa cosa: viene a chiedere un prestito ponte e non ci mette neanche la faccia. Non so se sia in collegamento via WhatsApp con i sottosegretari Buffagni e Malpezzi, ma sicuramente non è qui in Aula né il presidente Conte né il ministro De Micheli né il ministro Patuanelli e - mi sia permesso - non è in Aula neanche il ministro Speranza. Forse il ministro Speranza si degnerà di venire domani - sentiremo quello che ha deciso la Capigruppo - visto che i sindacati di Alitalia chiedono lumi su come si dovrebbero comportare *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)* di fronte a una crisi recente. Pensate che British Airways blocca i voli da e per la Cina, lo stesso pensano di fare gli Stati Uniti, e noi agli addetti diamo una mascherina del supermercato.

Questi sono la situazione e il rispetto che si ha in uno Stato civile del personale che lavora nei nostri aeroporti.

Bene, di fronte a tutto questo, lo scandalo non è venire a chiedere un prestito ponte; vista la situazione, ci mancherebbe altro. Tutti sappiamo che dal 2017 ad oggi siamo già a 1,3 miliardi. Voglio dire la cifra anche in lire perché fa un altro effetto: 26.000 miliardi di lire investiti - io spero - in Alitalia. Il problema è che non si sa dove porti questo ponte, perché si limita ad allungare il tempo visto che non siete stati in grado di dare una soluzione. Nessuno si aspettava un piano industriale dal Governo, ma uno straccio di strategia, sì. Tutti ci ricordiamo i proclami di Di Maio e dell'allora ministro Toninelli mentre erano dentro l'*Air Force* Renzi e dicevano che mai più avremmo assistito a un'assenza di strategia sui trasporti; mai più avremmo assistito a scelte di quel tipo. Purtroppo mai più abbiamo avuto occasione di sentir loro parlare al Governo di trasporti; mentre anche se assente, perché il banco è oggi vuoto, sicuramente la presenza di Renzi pesa come un macigno su questa maggioranza e anche su Alitalia per le responsabilità che quel Governo ha avuto.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 17,31)

(Segue BRIZIARELLI). Ebbene, di fronte a tutto questo, nulla è stato dato sapere: non è stata detta una parola non solo in Assemblea, ma nemmeno in Commissione. In 10a Commissione al collega Ripamonti che chiedeva l'audizione di Alitalia, nemmeno gli hanno dato ascolto e Alitalia in tale Commissione ancora non è stata vista.

Per contro, ho avuto occasione di seguire tutte le audizioni in Commissione trasporti, ho rivisto oggi i video e ho qui con me la relazione. Collega Vono: audizioni tante, risposte poche, per non dire nessuna. E allora potete chiederci di astenerci dal voto sul decreto-legge, ma non di astenerci dal dire come stiano veramente le cose. Alcune cose sui tempi le ha dette, in un momento di onestà intellettuale, persino il relatore. Tutti sappiamo che i sei mesi previsti dal decreto-legge per la completa restituzione sono irrealistici. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Dobbiamo dircelo. Cito il relatore: egli ha detto che si rende conto della contraddizione del provvedimento di cui stiamo discutendo, che ha come scadenza il prossimo mese di maggio. Tuttavia, vogliamo veramente lavorare e sappiamo che il tempo è limitato e ne occorre di più. Il resto l'ha detto anche il commissario. Non prendiamoci in giro. Ci si può chiedere di avere coraggio, ma noi dobbiamo avere coraggio; voi - dicevo alla collega Cirinnà - non avete coraggio. Siete senza vergogna nel negare l'evidenza delle cose.

Abbiamo parlato quindi dei tempi. Non abbiamo avuto poi risposta sulla dicotomia presente nel Governo. È vero quello che ha detto il ministro De Micheli alla Camera e alla trasmissione «Porta a Porta», non escludendo un controllo straniero per la compagnia, o è vero quello che ha ribadito il ministro Patuanelli, anche in Commissione al Senato, non escludendo un intervento statale, tanto è importante la compagnia per il nostro Paese? Delle due l'una; andiamo da un estremo all'altro, ma non abbiamo una linea del Governo. Sulla questione non ci è stata data risposta alcuna.

In tutta sincerità che si passi da tre commissari al commissario unico di per sé a noi cambia poco. Il problema è che cosa farà questo commissario e né il commissario, né il direttore generale ci hanno tolto alcun dubbio. E non ci venga a dire anche qui oggi la collega Lupo - ce lo risparmi - che è la prima volta che abbiamo in Alitalia qualcuno che capisce di aerei, per due motivi: in primo luogo - è bene dare la dimensione e con tutto il rispetto per Blue Panorama - un conto è una compagnia che fattura 300 milioni, un conto è una compagnia che fattura 3 miliardi; un conto è una compagnia che conta 18 aeromobili; un conto è una compagnia che ne conta 113. In secondo luogo, collega, il direttore generale Zeni è la terza volta che arriva in Alitalia (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*); se le altre due sono rimaste così nascoste da dire che è la prima volta che arriva, forse non sono state presenze così incisive e speriamo che lo sia di più la prossima.

Non abbiamo avuto risposte sulle alleanze.

È innegabile che alcuni esponenti di questa maggioranza abbiano fatto di tutto, anche fuori dagli schemi convenzionali, per tifare Lufthansa invece che Delta, magari dimenticandosi di dire che qui siamo ad autorizzare un prestito ponte di 400 milioni e uscire dall'alleanza atlantica ne costerebbe in un anno 480 di milioni.

Oltre che all'esterno, non abbiamo avuto risposte neanche sulla strategia nazionale e interna. È possibile che l'amministratore delegato di Ferrovie Battisti vada in Commissione alla Camera e dica che non l'ha contattato nessuno? È possibile che debba intervenire un Ministro per dire che magari è il caso di coinvolgere Ferrovie e che il commissario Leogrande arrivi tranquillamente a dire che effettivamente l'ha incontrato, anche se non si è capito se ufficialmente o no? Pare abbia detto che, secondo lui, un ragionamento a titolo personale con le Ferrovie dello Stato va fatto. A noi non interessa cosa pensa a titolo personale il commissario; ci interessa conoscere la linea del Governo e la posizione ufficiale dell'azienda. Questo è il punto. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). L'opinione personale la può tranquillamente esprimere con quattro amici al bar, ma non può venire a dircela in una Commissione del Senato. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Per quanto riguarda il personale, non si gioca con la vita delle persone come si gioca così con le parole. Il direttore Zeni - tre volte gli abbiamo chiesto se esclude gli esuberanti, ma è stato più bravo di San Pietro - ha detto una cosa diversa, e vi invito a rileggere il suo intervento: alla luce dei fatti, per come stanno le cose attualmente e non essendo ancora partita l'analisi, esclude i numeri riportati a oggi sui giornali. Un conto è dire che si escludono i numeri ipotizzati ora e un conto è dire che sicuramente non ci saranno esuberanti. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). A precisa domanda, nessuno ha escluso gli esuberanti. Visto che le parole hanno un senso, un conto è dire che si prendono in considerazione i livelli occupazionali e un altro è garantire i livelli occupazionali. Si è detto degli aeromobili e della manutenzione. Certo, se mandiamo gli aerei a fare manutenzione a Singapore o a Dubai, è un problema. Si è detto che le rotte per Santiago del Cile non hanno mai prodotto utili e, allora, va bene rivedere, ma non dismettere.

Mi avvio alla conclusione dicendo perché vale la pena insistere. Non è accanimento terapeutico: Alitalia è oggi una società che ha, comunque, aumentato gli utili nel 2018, nel 2019, che li sta ora aumentando e che ha visto aumentare i ricavi sui biglietti venduti *on line*, che ha rotte come Tokyo passate da meno 25 milioni a più 10 milioni di attivo. Si può fare se ci si crede e non con un atteggiamento rinunciatario come quello - me ne dispiaccio - del ministro Patuanelli. Non accettiamo che dica che sul fronte dei ricavi non si può far nulla. Riteniamo che anche in merito si possa fare.

L'unico rammarico è non aver potuto esprimere in detta sede queste considerazioni al *premier* Conte con le sue *pochette*. Magari gli avremmo consigliato una spilletta a tema, trattandosi di volo, ma non a forma di nobile aquila - è quella che spesso viene associata al volo - piuttosto a forma di struzzo, che è

sempre un uccello, ma più in linea con la politica del suo Governo, perché non spicca il volo e di fronte ai problemi mette la testa sotto la sabbia, come sta facendo il Governo Conte su Alitalia. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).*

[LUPU \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LUPU \(M5S\)](#). Signor Presidente, gentili colleghi, vorrei iniziare a fare un'analisi e una panoramica del contesto del trasporto aereo.

Parliamo di un mercato globale, fortemente competitivo, connotato da alta interdipendenza, con fornitori strategici e figure altamente specializzate e, non ultimo, ovviamente regolamentato. È il settore in cui opera anche Alitalia e non solo.

Credo che non serva dirvi, come già anticipato nella premessa principale, che il più grande vettore aereo nazionale, la compagnia di bandiera, nel corso degli ultimi quindici, vent'anni è stato martoriato non solo dalla poca lungimiranza strategica, ma anche da piani costantemente in ritardo con l'evoluzione dei modelli, dall'inesperienza manageriale - quest'ultima non è per niente comprensibile, considerati gli stipendi elargiti - e, in parte, da quella politica; è comprensibile, ma non deve essere dimenticato che la politica è responsabile della regia di sistema.

Questo poco edificante quadro ha fatto sì che Alitalia, anziché generare utili in questi anni di profitti *record*, si sia ritrovata ad affrontare una crisi dopo l'altra, con tutte le conseguenze che conosciamo bene, che riguardano i dipendenti, i gestori aeroportuali, i fornitori, l'intero indotto. E non dimentichiamo ovviamente i cittadini italiani, chiamati, anche loro, a pagare errori altrui, ritrovandosi senza un forte vettore di compagnia di bandiera.

Il trasporto aereo è in crescita, sì, ma vede una maggiore e costante competizione. Questa maggiore concorrenza genera - come potrete immaginare - una forte pressione sui proventi, che ammette come uniche strade per sopravvivere una forte disciplina sul lato dei costi e, soprattutto, l'indispensabile presenza di un sistema Paese efficiente ed efficace in termini regolamentari.

La forte concorrenza, l'aumento del costo del carburante - principale voce di costo dentro la compagnia aerea finanche il 30 per cento del costo operativo - e la pregressa mancanza di una strategia infrastrutturale del Paese sono tutti elementi che hanno compresso e comprimono fortemente le marginalità, spingendo sempre più verso l'alto il *break-even load factor*, ovvero l'indice di riempimento dei voli, per ammortizzare i costi.

Cosa ne deriva? Certamente occorre tenere sotto controllo i costi e avere un modello di *business* nuovo ed efficiente, un'azienda dinamica e reattiva al mercato, ma anche un sistema coordinato, un Paese alle spalle. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Dico ciò non per amore dello statalismo fine a se stesso, ma semplicemente guardando quello che avviene negli altri Paesi europei: nessuno abbandona i propri vettori; nessuno permette una selvaggia concorrenza in cui ognuno è libero di fare quel che vuole, prendendo soldi dagli aeroporti, anch'essi pubblici, lasciando poi allo Stato la gestione delle macerie di un sistema quasi darwiniano. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Gli ultimi casi in Europa di *turnaround* sono stati caratterizzati da grandi investimenti aziendali, una forte disciplina sui costi - come abbiamo già detto - con un Paese regista, e un consolidamento di mercato, su cui mi soffermo un attimo. Come le altre *major*, Alitalia fa fatica a stare in piedi da sola, quel famoso *stand-alone* che si usava anni fa.

Ecco una rapida panoramica di come si comportano nel resto del mondo. Negli Stati Uniti, ma recentemente anche in Sudamerica, la strada del consolidamento è già stata ampiamente percorsa. Vi sono tre mega *global carrier hub oriented*, cioè gruppi nati da fusioni e acquisizioni, quali American Airlines con US Airways, United con Continental Airlines e Delta Air Lines con Northwest Airlines. C'è poi un grande *low cost*. Questi quattro vettori praticamente controllano ben l'80 per cento del mercato domestico; il restante 20 per cento è controllato ovviamente delle piccole compagnie *low cost* che generano l'*ultra low cost*. Lavorano bene entrambe le tipologie.

Il mercato europeo, viceversa, vede ben 19 vettori aerei sopra i 20 milioni di passeggeri annui, con il mercato *low cost* in avvicinamento al 50 per cento del trasportato. Vi sono tre mega gruppi *hub*

oriented e qui c'è il consolidamento: IAG con British Airways, Iberia, Vueling e Air Europa; poi c'è Air France con KLM, quasi in crisi, e Lufthansa con Austrian Airlines, Brussels Airlines and Swiss International Air Lines; Alitalia da sola. Insieme controllano a stento il 50 per cento del mercato europeo; quattro vettori *legacy*, che sono *charter* turistici, e sei vettori *low cost*, di cui tre indipendenti. L'Europa, quindi, presenta uno scenario alquanto frammentato che sta creando non pochi problemi ai propri vettori (intendo fallimenti). È di questi giorni un'altra crisi, quella di Flybe nel Regno Unito, che sta costringendo lo Stato britannico a intervenire in suo aiuto. Si aggiungano i fallimenti di Air Berlin, Thomas Cook, Fly British Midland, Monarch Airlines, Lauda, Aigle Azur - sicuramente ne ho dimenticati alcuni - e quelli passati di Iberia e Sabena, salvati *in extremis*, o dopo il fallimento, da British Airways e Lufthansa. Non dimentichiamo le crisi attuali, come quella di Alitalia, Austrian Airlines e Air France-KLM.

Oggi però abbiamo degli elementi: lo Stato italiano non intende far fallire l'Italia, ma nemmeno farla galleggiare. Lo Stato italiano non intende abdicare al ruolo di regia di sistema. Voglio credere fortemente che il Governo supporterà gli attuali vertici di Alitalia in tutte le sedi, come anche il Governo, se sarà necessario, cercherà tutte le strade utili per traghettare Alitalia verso un futuro migliore. Per far ciò serviranno, però, persone con conoscenza del mercato aereo. Serviranno, sì. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Serviranno anche capacità negoziale e visione strategica (cosa che è mancata). Alitalia all'interno di questo quadro potrà così presentarsi a tutti i tavoli negoziali che vorrà in una posizione non di sudditanza, ma con la forza di poter scegliere l'eventuale alleato migliore e più confacente alla propria strategia. Qui poi non si tratta tanto di spingere aprioristicamente per un potenziale *partner*. Si tratta invece di avere la lucidità e la razionalità necessarie a valutare elementi e tendenze oggettive per capire quale alleanza converrà veramente alla nostra compagnia di bandiera. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Si deve parlare con tutti - questo è certo - ma tenendo conto di alcune variabili. Quindi, va bene parlare con Air France, che potrebbe essere vista come lo sbocco naturale, seppure - lasciatemi dire - in passato ci abbia rubato più di qualche passeggero verso il suo *hub*. Ad ogni modo, si potrebbe dire che Air France, anche per i tentativi passati, potrebbe essere il socio naturale. La principale sfida, però, paradossalmente non è di Alitalia, ma di Air France: lo può fare davvero?

Lufthansa potrebbe essere il completamento del mercato: Alitalia ha un controllo del mercato di lungo raggio da Bologna in giù, Lufthansa da Bologna in su.

L'unione delle due significherebbe dar vita al primo vero vettore italiano, il primo gruppo europeo, il terzo al mondo, portando Alitalia dentro un mercato globale.

L'integrazione con Lufthansa ovviamente richiederebbe tempo: si parlerebbe, infatti, di un cambio di cultura aziendale, di procedure, di sistemi commerciali e operativi nuovi. In questa ipotesi dovrà essere chiaro che Alitalia andrà non ridimensionata, bensì dimensionata per crescere e recuperare quelle fette di mercato perdute in passato a causa di soci furbi e incapacità varie.

Con British Airways, sarebbe uno spargimento e sarebbe anche alquanto difficile, visto che fa parte di un gruppo che ha già avviato un grossissimo consolidamento nell'Ovest dell'Europa.

Quindi quale visione per il futuro di Alitalia? Il nuovo posizionamento di Alitalia, in questa visione di consolidamento, dovrebbe focalizzarsi finalmente sulle attività di lungo raggio rivedendo i collegamenti da e per Nord e Sud America e Africa, riservando collegamenti mirati verso l'Asia (Giappone, Corea e Cina). In tal caso, potrebbe anche retrocedere una piccola parte di breve raggio, ma tramite accordi di *partnership* selettivi. Così facendo, potrebbe riposizionare la restante flotta su tratte di medio raggio dove sussistono accordi bilaterali (Nord Africa, Russia, Medio Oriente).

È fuor di dubbio che la flotta vada assolutamente razionalizzata. Nel lungo periodo si dovrà tendere a un'unica tipologia di aeromobile - sono d'accordo con il senatore Mallegni - perché ciò riduce nettamente i costi.

Vanno riviste le tariffe dei biglietti nazionali a favore dei passeggeri, anche attraverso degli incentivi, quelle che si danno alle altre compagnie; dirigenze pagate, però per veri risultati, utili e non ricavi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

È certamente ottima l'opportunità di integrazione con Ferrovie dello Stato, in particolare sugli scali di

Malpensa e Fiumicino, potenziando l'accessibilità locale, regionale e anche dell'Alta velocità su direttrici quali Fiumicino-Firenze, Fiumicino-Napoli, Fiumicino-Bologna.

Restano però da affrontare altri tre temi. Si tende sempre a parlare di esuberi, di carrozzone, di inutilità di Alitalia, tanto ci sono gli altri vettori. Parlare di esuberi senza un piano industriale è cabala, dimenticando che dietro quei numeri vi sono persone e famiglie. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Sul discorso carrozzone, che dire? Anche questo è frutto di innumerevoli articoli che parlano di una compagnia che perde e non serve e di fantomatici privilegi. Sono passati trent'anni dagli ultimi privilegi. Assicuro che in Alitalia è cambiato davvero molto, ma una cosa è rimasta ancora oggi, in modo quasi inspiegabile, ovvero l'attaccamento dei lavoratori alla propria azienda. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

I fantomatici privilegi: un'assistente di volo dopo trentacinque anni di radiazioni, turni, lontananza forzata da casa anche in momenti familiari importanti come malattie e lutti, altissimo rischio di gravidanze non portate a termine, vedrà una pensione di circa 900 euro e in maternità percepisce 500 euro circa. Questi sono i privilegi. Valutate voi se sia davvero il caso di continuare su questi temi.

Ben diverso, però, per le alte dirigenze: quelli sì che guadagnano!

Per quanto riguarda l'utilità di Alitalia, pensate se domani ci svegliassimo con tutti i suoi aerei a terra, laddove vi è monopolio... *(Brusio)*.

Chiedo solo la cortesia di abbassare un po' il tono, per favore, perché non riesco neanche a leggere il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. Senatrice Lupu, le ricordo che è già al secondo minuto di recupero.

LUPU *(M5S)*. Le chiedo scusa, ma non riesco a leggere.

PRESIDENTE. Concluda pure il suo intervento.

LUPU *(M5S)*. Se ci svegliassimo tutti domani mattina senza gli aerei di Alitalia, molte persone rimarrebbero isolate e anche impossibilitate a viaggiare laddove c'è monopolio e questo perché non si rimpiazza la compagnia in poche ore.

Oggi c'è solo una cosa da fare - secondo me - e cioè cercare di remare tutti a favore dell'Alitalia. Io convintamente, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle, preannuncio il voto favorevole sul decreto-legge al nostro esame e mi auguro che si possa collaborare insieme ai sindacati in maniera unitaria, senza richiedere tavoli separati come fatto in passato, e insieme a tutti lavoratori. Sono certa che il commissario Leogrande troverà il modo di collaborare con loro.

Alitalia deve continuare a volare, ma che sia in alto e orgogliosamente. Invito tutti a votare a favore. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sui lavori del Senato

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che la Conferenza dei Capigruppo ha approvato integrazioni al calendario e il nuovo calendario dei lavori fino al 5 febbraio.

Domani, giovedì 30 gennaio, i lavori cominceranno alle ore 9,30 e saranno discusse ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri.

Alle ore 12 il Ministro della salute renderà un'informativa urgente sul coronavirus. Ciascun Gruppo potrà intervenire per cinque minuti.

Mercoledì 5 febbraio, alle ore 10, sarà invece discussa la mozione n. 208 sui viaggi della memoria. Seguirà la discussione della proposta di proroga della Commissione d'inchiesta sul femminicidio.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi martedì 4 febbraio, alle ore 17, per definire il calendario dei lavori nelle successive giornate.

Gli emendamenti ai decreti-legge sul sistema creditizio del Mezzogiorno e sull'istituzione dei Ministeri dell'istruzione e dell'università dovranno essere presentati entro le ore 19 di venerdì 31 gennaio.

Avviso quindi i colleghi che in Aula non ci saranno votazioni martedì prossimo.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i

mesi di gennaio e febbraio 2020:

- Documento XXII, n. 9-*bis* - Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 5 febbraio:

- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari
esteri
Giovedì 30 gennaio h. 9,30 - Informativa urgente del Ministro della salute sul coronavirus (**ore 12**)
- Mozione n. 208, Salvini, sui "viaggi della memoria"
Mercoledì 5 febbraio h. 10 - *Doc. XXII, n. 9-*bis* - Proroga della Commissione femminicidio (dalla sede redigente) (ove concluso dalla Commissione)*

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1672 (Decreto-legge n. 142, Sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno) e n. 1664 (Decreto-legge n. 1, Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca) dovranno essere presentati entro le ore 19 di venerdì 31 gennaio.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Romeo, la mia era solo una comunicazione. Non si apre un dibattito, anche se la cortesia non è mai troppa.

Ne ha facoltà.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei solo avere una conferma su una comunicazione di qualche tempo fa. Ci troveremo nella Conferenza dei Capigruppo martedì alle 17 per stabilire il calendario dal 5 febbraio in poi. Mi sembrava però che fosse già confermato anche il fatto che il 6 febbraio, alle ore 15, ci fosse il "Premier time". Vorremmo solo una conferma di tale comunicazione, perché dovremmo preparare le interrogazioni entro le ore 12 di mercoledì.

PRESIDENTE. Senatore Romeo, eravamo entrambi alla riunione dei Presidenti di Gruppo. Quindi, anche se l'annuncio ufficiale verrà dato martedì, è confermato in via ufficiosa che ci sarà la presenza del Presidente del Consiglio per il *question time* di giovedì pomeriggio.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1665 (ore 17,54)

ASTORRE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORRE, relatore. Vorrei ringraziare in maniera non formale ma sostanziale tutti i membri della Commissione per il lavoro serio e sereno svolto, nonostante il testo sostanzialmente bloccato del provvedimento.

Inoltre, vorrei ringraziare il Governo, in particolare il ministro Patuanelli che è prontamente venuto in Commissione quando è stato convocato e con il quale abbiamo avuto un confronto sulla materia, e il rappresentante del Governo che ha seguito i lavori in Aula.

Last but not least vorrei anche ringraziare il personale della Commissione e dell'Aula per il lavoro svolto, come al solito preciso e puntuale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	242
Senatori votanti	241
Maggioranza	71
Favorevoli	140
Contrari	1

Astenuti	100
----------	-----

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Sulla scomparsa di Nedo Canetti

[PINOTTI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PINOTTI](#) (*PD*). Signor Presidente, mio nonno viveva all'ombra dei suoi giornali, viveva dietro alle copertine dei libri: con queste parole Giorgia Canetti ieri pomeriggio, presso il cimitero di Oneglia, ha ricordato il nonno Nedo, scomparso lunedì all'età di novant'anni.

Noi qui ricordiamo l'uomo politico, il senatore Nedo Canetti. Aveva compiuto da poco novant'anni. La sua biografia è quella di una certa Italia, che prende vita dopo la guerra: la fondazione della Repubblica, la ricostruzione, la rinascita dei partiti e dei sindacati, le lotte operaie e contadine, la voglia di conoscere. E questo ritorna anche nelle parole che ha pronunciato la nipote ricordando il nonno.

Maestro di scuola elementare, lascia le aule e anche lo *status* sociale che allora quella professione garantiva per dedicarsi alla politica e alle sue istituzioni. Anche oggi è importantissimo il ruolo di maestro, ma spesso non è considerato come era allora. Entra nel PCI di Togliatti e del suo conterraneo Natta - sono entrambi di Imperia - e fu consigliere comunale e provinciale dal 1951 al 1972. Nel 1972 viene eletto per la prima volta senatore della Repubblica e sarà rieletto per altri due mandati dal 1977 al 1983. È stato anche responsabile nazionale dello sport per il Partito Comunista Italiano.

Scrivendo su «l'Unità», tenendo una rubrica sportiva, ma occupandosi anche di cronache parlamentari. Scrisse migliaia di articoli e «l'Unità» per lui fu non soltanto il giornale su cui scriveva, ma potremmo dire un compagno di vita.

Senatore per dodici anni, ma qui a Palazzo Madama Nedo Canetti visse per trentasette anni; per trentasette anni, tutte le settimane, in treno da Imperia a Roma, da Roma a Imperia. Finito il suo mandato di senatore, rimase qui a lavorare al Gruppo, nelle evoluzioni che ci sono state dal PCI, PDS, DS, fino al Partito democratico, fino al 2009. Il suo lavoro era nell'ufficio stampa e lavorava con grande passione e attenzione a tutti e grande umiltà, l'umiltà della conoscenza e della profondità. Non recise mai i suoi legami con i compagni di partito di Imperia. Anzi, svolse sempre con passione e consapevolezza un ruolo da dirigente saggio, fermo, saldo, sereno e combattivo, sempre disponibile all'ascolto, al dialogo e al confronto.

Con lui scompare una figura importante della sinistra, che tanto ha dato alla politica della sua città e che ha lavorato con competenza, serietà e profondità, qui nel ruolo di senatore in Commissione istruzione, poi in Commissione lavoro e in Commissione di vigilanza RAI; una vita dedicata all'impegno pubblico; una vita densa di passione, coerenza e lealtà.

Le sue analisi sono state sempre lucide, pacate, puntuali, trasmesse con la sua tranquilla saggezza.

Lascia la moglie Carla e i figli Silvio e Valeria. Mancherà molto a loro. Mancherà alla sua città. Mancherà a tutti noi che lo abbiamo conosciuto. È giusto rendergli omaggio qui in Senato, dove lui tanto ha dato e tanto ha vissuto. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza si unisce a questo ricordo, unitamente all'Aula intera.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 30 gennaio 2020

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 30 gennaio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 18,01*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria ([1665](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Bernini](#), [Malan](#), [Mallegni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Pagano](#)

Respinta

Il Senato,

premessò che:

in data 2 dicembre 2019 il Governo ha presentato il decreto-legge n. 137 del 2019, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, assegnato in prima lettura alla Camera dei Deputati;

il decreto prevede una serie di misure per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, confermando il finanziamento di 400 milioni di euro della durata di sei mesi, già previsto dal DL n. 124/2019, ma apportando modifiche al programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali ed ai poteri dell'organo commissariale, essendosi rivelate insussistenti le prospettive per addivenire alla procedura di cessione alla quale il Governo stava lavorando da tempo;

il comma 6 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione dell'articolo 54 del decreto-legge n. 124/2019 (il cd. "DL fiscale") ancora in corso di conversione al momento dell'emanazione del decreto-legge; il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 124/2019 ha concluso l'esame in prima lettura alla Camera il 6 dicembre scorso ed è stato approvato definitivamente dal Senato nella seduta del 17 dicembre 2019;

nel corso dell'esame alla Camera, in occasione del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 4 dicembre scorso, la Commissione finanze ha preso atto dell'abrogazione dell'articolo 54; l'articolo è stato quindi espunto dal testo rinviato all'Assemblea (A.C. 2220-A/R);

è stato inoltre presentato presso la Commissione bilancio del Senato, nel corso dell'esame in sede referente del disegno di bilancio 2020 (S. 1586), un emendamento dei relatori (numero 28.0.2000) che riproduceva il testo del provvedimento in esame; l'emendamento inoltre abrogava e faceva salvi gli effetti del decreto-legge; nella seduta del 10 dicembre 2019 della stessa, l'emendamento 28.0.2000 è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia;

si è così assistito ad una vera schizofrenia legislativa e governativa, in quanto per ben due volte la maggioranza ha presentato e poi stralciato la norma, alla Camera dei Deputati e al Senato;

per tali ragioni l'utilizzazione della decretazione di urgenza è palesemente impropria; tale motivazione non appare sufficiente a connotare i requisiti indispensabili di necessità e urgenza imposti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, poiché una norma per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia-Società Area Italiana S.p.A. era già stata inserita nella legge di bilancio e nel decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria;

considerato, quindi, che non sussistono i requisiti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1665.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA

CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 DICEMBRE 2019, N. 137

All'articolo 1:

al comma 2:

al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro sei mesi dall'erogazione»;

al terzo periodo, le parole: «alla legge 27 ottobre 1993, n. 432» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 invia alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i dati aggiornati relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società e, con cadenza semestrale per l'intera durata dell'amministrazione straordinaria, tutti i dati rilevanti relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società»;

al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi aziendali»;

al comma 6, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le risorse già iscritte in bilancio finalizzate ai finanziamenti di cui al comma 1, a valere sulle somme di cui all'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono essere utilizzate ai fini dell'anticipazione di tesoreria di cui al comma 2, secondo periodo. La regolarizzazione dell'anticipazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria)

1. Per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria con le modalità di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è concesso, nell'anno 2019, in favore delle stesse società in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per la esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura entro sei mesi dall'erogazione. Detto finanziamento può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di

Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

2-bis. L'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 invia alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i dati aggiornati relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società e, con cadenza semestrale per l'intera durata dell'amministrazione straordinaria, tutti i dati rilevanti relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società.

3. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria delle società di cui al comma 1 è integrato con un piano avente ad oggetto le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle medesime società funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di cui al comma 4, tenendo conto dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi aziendali. L'integrazione del programma è approvata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

4. Entro il termine del 31 maggio 2020, l'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 espleta, eventualmente anche con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle medesime società in amministrazione straordinaria, quali risultanti dalla esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario.

5. All'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12». Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dagli atti eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1 del citato decreto-legge n. 34 del 2019.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 400 milioni per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 per le finalità ivi indicate. È conseguentemente abrogato il predetto articolo 54. Le risorse già iscritte in bilancio finalizzate ai finanziamenti di cui al comma 1, a valere sulle somme di cui all'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono essere utilizzate ai fini dell'anticipazione di tesoreria di cui al comma 2, secondo periodo. La regolarizzazione dell'anticipazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[Mallegni, Alfredo Messina](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole da: «Per consentire» fino a: «commi 3 e 4» con le seguenti:

«Al fine di pervenire al rilancio della Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e delle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria e di assicurare la continuità del servizio svolto dalle stesse.».

Consequentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

1.2

[Pergreffi](#), [Rufa](#), [Briziarelli](#), [De Vecchis](#), [Campari](#), [Corti](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «tenendo conto dei livelli occupazionali e dell'» con le seguenti: «preservando i livelli occupazioni e l'»

1.3

[Mallegni](#), [Alfredo Messina](#)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Gli interventi di riorganizzazione di cui al comma 3 dovranno riguardare, in ogni caso:

- a) la riduzione delle tipologie degli aeromobili attualmente in dotazione alla flotta;
- b) la riorganizzazione del personale di terra anche mediante impiego in nuovi servizi innovativi per i passeggeri, da creare anche mediante investimenti mirati».

1.4

[Pergreffi](#), [Rufa](#), [Briziarelli](#), [De Vecchis](#), [Campari](#), [Corti](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

1.5

[Pergreffi](#), [Rufa](#), [Briziarelli](#), [De Vecchis](#), [Campari](#), [Corti](#)

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 svolge le sue funzioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili alla data di nomina del medesimo organo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza alcun ulteriore aggravio finanziario a carico delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1.».

G1.100

[D'Arienzo](#), [Santillo](#), [Vono](#), [De Falco](#), [Steger](#), [Lupo](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria (A.S. 1665),

premesso che,

il decreto-legge in esame prevede misure per assicurare, nei prossimi mesi, la continuità operativa di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A., entrambe in amministrazione straordinaria, attraverso la concessione di un nuovo finanziamento a titolo oneroso di ammontare pari a 400 milioni di euro della durata di sei mesi;

il prestito è finalizzato, oltre a finanziare le indifferibili esigenze gestionali di Alitalia Spa e Alitalia Cityliner Spa, a favorire l'esecuzione, da parte dell'organo commissariale, di un piano di iniziative ed interventi funzionali all'efficientamento delle strutture utile alla tempestiva definizione del programma per il trasferimento dei complessi aziendali;

nello specifico, il provvedimento prevede che il programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali dovrà essere integrato con un piano avente ad oggetto le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A., funzionali a pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle società medesime;

l'organo commissariale della società, entro il 31 maggio 2020, dovrà pertanto espletare le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali quali risultanti dal nuovo piano delle iniziative e interventi, assicurando la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali,

tutto ciò premesso,

impegna il Governo a garantire, anche a seguito delle iniziative e degli interventi funzionali all'efficientamento delle strutture di Alitalia S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A, utili alla tempestiva definizione del programma per il trasferimento dei relativi complessi aziendali, il mantenimento dell'unitarietà operativa aziendale e dei livelli occupazionali e salariali del personale impiegato in tali aziende.

(*) Accolto dal Governo

G1.101

[Pergreffi](#), [Rufa](#), [Briziarelli](#), [De Vecchis](#), [Campari](#), [Corti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1665 recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria»,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 1 del decreto in conversione stabilisce che il programma della procedura straordinaria di Alitalia sia integrato con un piano recante un insieme di iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria che consenta di intercettare in modo più adeguato l'interesse dei potenziali acquirenti, massimizzando le possibilità di successo dell'operazione di vendita;

considerato che:

stando all'ultima relazione disponibile redatta nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, la

forza lavoro occupata del gruppo Alitalia al 30 giugno 2019 - al netto di quadri, dirigenti e personale amministrativo - è di 10.663 dipendenti, di cui 3.722 unità di terra, 1.292 addetti alla manutenzione, 612 quale personale operativo, 1.430 piloti e 3.557 assistenti di volo;

la citata forza lavoro di Alitalia si caratterizza per elevati livelli di professionalità e per il *know how* sviluppato nel tempo, la cui salvaguardia è un'imprescindibile necessità,

impegna il Governo ad assicurarsi che - nel piano integrativo di interventi e iniziative di riorganizzazione ed efficientamento di Alitalia di cui in premessa - siano riservate specifiche misure volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti.

(*) Accolto dal Governo

G1.200

[Faraone](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria», già approvato dalla Camera dei deputati,

premessi che,

secondo i dati pubblicati dalla stampa economica nazionale, nel corso dei 45 anni di attività Alitalia ha ricevuto quantità enormi di denaro pubblico sotto forma di aumenti di capitale, contributi, garanzie ed altre operazioni, per un importo ad oggi stimato in circa 9 miliardi e 200 milioni di euro quali risorse stanziare per "mantenere in vita" la compagnia;

difatti, sono diversi gli esborsi economici che l'Italia ha messo in atto per il salvataggio dell'azienda: tra il 1974 ed il 2007, lo Stato avrebbe speso un valore maggiore di 5 miliardi di euro, mentre tra il 2008 e il 2014 sarebbero stati sborsati ulteriori 4,1 miliardi;

venendo ai tempi più recenti, al netto di operazioni di collocamenti e negoziazioni, sono da considerare nelle cifre suddette il prestito statale del 2008 di 300 milioni e gli interventi su salari e cassa integrazione per 2,5 miliardi, i 75 milioni forniti da Poste Italiane nel 2014 e, infine, i 900 milioni di prestito stabilito dal Governo Gentiloni nel 2017. Per quest'ultima operazione, a tal proposito, la scadenza del prestito era stata prorogata varie volte, venendo infine cancellata definitivamente dal Governo Conte I;

sempre secondo i dati, nel corso della gestione commissariale - avviata a partire dal 2 maggio 2017 con lo scopo di elaborare un piano di cessione dell'attività - la compagnia avrebbe bruciato un ammontare di 837 milioni di euro;

considerato che:

il decreto in discussione concede ad Alitalia ulteriori 400 milioni, prestito che dovrà essere restituito nel termine di 6 mesi;

durante l'esame del provvedimento alla Camera, la XIV Commissione Politiche Ue ha espresso un parere favorevole al decreto con l'osservazione di rispettare un termine entro il quale prevedere la restituzione del finanziamento, in maniera da non incorrere in violazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e che tale termine è stato individuato nel 31 maggio prossimo al fine di realizzare o quantomeno avviare la procedura di cessione della compagnia;

il Governo italiano non ha ancora espresso una forte e solida posizione in merito al futuro di

Alitalia, addivenendo di volta in volta a soluzioni che non delineano una chiara volontà di agire in maniera risolutiva sulla questione;

la situazione drammatica in cui versa la compagnia di bandiera italiana perdura ormai da quasi tre anni e, ad oggi, non è ancora chiaro quale sarà il futuro dell'azienda, rimanendo ferma la necessità di porre un freno all'utilizzo costante di risorse pubbliche per una società che si rivela continuamente in perdita;

stando al parere di alcuni analisti, la compagnia negli anni ha registrato livelli di fatturato discreti, ma le spese hanno sempre superato i ricavi, ponendo grossi problemi per la prosecuzione dell'attività di impresa;

dal quadro sopra delineato risulta evidente come il termine del 31 maggio prossimo, fissato per la restituzione del prestito, sarà difficilmente rispettato, in considerazione delle numerose proroghe e della pregressa esperienza per il precedente prestito di 900 milioni, mai restituito;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a non intraprendere in futuro operazioni di finanziamento o prestito di risorse pubbliche in favore di Alitalia, anche al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione da parte delle istituzioni europee con conseguente ulteriore danno per il nostro Paese;

ad individuare nel più breve tempo possibile il partner commerciale più solido in grado di portare a compimento la procedura di cessione, anche al fine di rispettare il termine del 31 maggio e di salvaguardare nella maniera più rigorosa le posizioni lavorative dei dipendenti di Alitalia che ad oggi risultano fortemente compromesse dalla situazione di profonda incertezza in cui versa l'azienda.

G1.200 (testo 2)

[Faraone, Vono](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria», già approvato dalla Camera dei deputati,

premessi che:

secondo i dati pubblicati dalla stampa economica nazionale, nel corso dei 45 anni di attività Alitalia ha ricevuto quantità enormi di denaro pubblico sotto forma di aumenti di capitale, contributi, garanzie ed altre operazioni, per un importo ad oggi stimato in circa 9 miliardi e 200 milioni di euro quali risorse stanziare per "mantenere in vita" la compagnia;

difatti, sono diversi gli esborsi economici che l'Italia ha messo in atto per il salvataggio dell'azienda: tra il 1974 ed il 2007, lo Stato avrebbe speso un valore maggiore di 5 miliardi di euro, mentre tra il 2008 e il 2014 sarebbero stati sborsati ulteriori 4,1 miliardi;

venendo ai tempi più recenti, al netto di operazioni di collocamenti e negoziazioni, sono da considerare nelle cifre suddette il prestito statale del 2008 di 300 milioni e gli interventi su salari e cassa integrazione per 2,5 miliardi, i 75 milioni forniti da Poste Italiane nel 2014 e, infine, i 900 milioni di prestito stabilito dal Governo Gentiloni nel 2017. Per quest'ultima operazione, a tal proposito, la scadenza del prestito era stata prorogata varie volte, venendo infine cancellata definitivamente dal Governo Conte I;

sempre secondo i dati, nel corso della gestione commissariale - avviata a partire dal 2 maggio 2017 con lo scopo di elaborare un piano di cessione dell'attività - la compagnia avrebbe bruciato un

ammontare di 837 milioni di euro;

considerato che:

il decreto in discussione concede ad Alitalia ulteriori 400 milioni, prestito che dovrà essere restituito nel termine di 6 mesi;

durante l'esame del provvedimento alla Camera, la XIV Commissione politiche UE ha espresso un parere favorevole al decreto con l'osservazione di rispettare un termine entro il quale prevedere la restituzione del finanziamento, in maniera da non incorrere in violazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e che tale termine è stato individuato nel 31 maggio prossimo al fine di realizzare o quantomeno avviare la procedura di cessione della compagnia;

tutto ciò premesso, impegna il Governo ad individuare nel più breve tempo possibile il *partner* commerciale più solido in grado di portare a compimento la procedura di cessione, anche al fine di rispettare il termine del 31 maggio e di salvaguardare nella maniera più rigorosa le posizioni lavorative dei dipendenti di Alitalia che ad oggi risultano fortemente compromesse dalla situazione di profonda incertezza in cui versa l'azienda.

(*) Accolto dal Governo

G1.102

[Pergreffi](#), [Rufa](#), [Briziarelli](#), [De Vecchis](#), [Campari](#), [Corti](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1665 recante «conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria»,

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 1 del decreto in conversione stabilisce che il programma della procedura straordinaria di Alitalia sia integrato con un piano recante un insieme di iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria che consenta di intercettare in modo più adeguato l'interesse dei potenziali acquirenti, massimizzando le possibilità di successo dell'operazione di vendita;

considerato che:

Alitalia dispone oggi di una flotta di 93 aeromobili, dopo una costante riduzione operata negli ultimi anni, impegnati su rotte a corto e lungo raggio,

impegna il Governo ad assicurarsi che - nel piano integrativo di interventi e iniziative di riorganizzazione ed efficientamento di Alitalia di cui in premessa - siano riservate specifiche misure volte al mantenimento in essere dell'attuale flotta del gruppo, senza dimissioni ingiustificate, nonché al mantenimento e all'eventuale ampliamento della mappa delle destinazioni, potenziando tanto il corto quanto il lungo raggio.

G1.102 (testo 2)

[Pergreffi](#), [Rufa](#), [Briziarelli](#), [De Vecchis](#), [Campari](#), [Corti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1665 recante «conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria»,
premessi che:

il comma 3 dell'articolo 1 del decreto in conversione stabilisce che il programma della procedura straordinaria di Alitalia sia integrato con un piano recante un insieme di iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria che consenta di intercettare in modo più adeguato l'interesse dei potenziali acquirenti, massimizzando le possibilità di successo dell'operazione di vendita;

considerato che:

Alitalia dispone oggi di una flotta di 93 aeromobili, dopo una costante riduzione operata negli ultimi anni, impegnati su rotte a corto e lungo raggio,

impegna il Governo ad assicurare che - nel piano integrativo di interventi e iniziative di riorganizzazione ed efficientamento di Alitalia di cui in premessa - sia previsto non un ridimensionamento con dimissioni ingiustificate, bensì un dimensionamento propedeutico al rilancio di Alitalia.

(*) Accolto dal Governo

G1.103

[Candiani](#), [Montani](#), [Pergreffi](#), [Rufa](#), [Briziarelli](#), [De Vecchis](#), [Campari](#), [Corti](#)

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1665 recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria»,
premessi che:

il comma 3 dell'articolo 1 del decreto in conversione stabilisce che il programma della procedura straordinaria di Alitalia sia integrato con un piano recante un insieme di iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria che consenta di intercettare in modo più adeguato l'interesse dei potenziali acquirenti, massimizzando le possibilità di successo dell'operazione di vendita;

considerato che:

l'aeroporto di Milano Malpensa è il primo aeroporto per traffico merci in Italia ed il secondo aeroporto per traffico passeggeri: nel 2018, infatti, sono transitati da Malpensa circa 24,7 milioni di passeggeri e 570.000 tonnellate di merci;

negli ultimi anni Alitalia ha progressivamente diminuito la sua presenza nell'aeroporto di Milano Malpensa, mantenendo soltanto alcuni collegamenti domestici (risultanti particolarmente diseconomici) e poche tratte intercontinentali (New York-JFK; Tokyo-Narita; Abu Dhabi), nonostante gli elevati coefficienti di riempimento registrati su tutti i collegamenti operati nelle tratte servite;

date le sue dimensioni e capacità, l'aeroporto di Milano Malpensa risulta al momento sottoutilizzato, laddove potrebbe essere sfruttato in maniera molto più proficua, quale *hub* per la compagnia di bandiera, così sgravando gli altri due scali lombardi (Milano-Linate e Bergamo-Orio al Serio) da un evidente sovraccarico, e così da servire in maniera funzionale la città di Milano (sempre

più interessata da esponenziali flussi di utenti) e tutte le aree limitrofe,

impegna il Governo ad assicurare che - nel piano integrativo di interventi e iniziative di riorganizzazione ed efficientamento di Alitalia di cui in premessa - siano riservate specifiche attenzioni al potenziamento della presenza di Alitalia nell'aeroporto di Milano Malpensa, al fine di farne un *hub* strategico per i collegamenti a medio-lungo raggio della compagnia, così da accrescere la competitività di quest'ultima.

G1.104

[Romeo](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Calderoli](#), [Candiani](#), [Cantù](#), [Centinaio](#), [Faggi](#), [Iwobi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pergreffi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Montani](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1665 recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria»,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 1 del decreto in conversione stabilisce che il programma della procedura straordinaria di Alitalia sia integrato con un piano recante un insieme di iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria che consenta di intercettare in modo più adeguato l'interesse dei potenziali acquirenti, massimizzando le possibilità di successo dell'operazione di vendita;

considerato che:

i XXV Giochi olimpici invernali si terranno, nel febbraio 2026, nelle città di Milano e Cortina d'Ampezzo, con un interessamento anche delle aree di Valtellina (SO), Val di Fiemme (TN), Baselga di Piné (TN) e Rasun Anterselva (BZ);

per l'ottimale riuscita della manifestazione sportiva, data la sua rilevanza internazionale, è necessario che il sistema infrastrutturale e trasportistico delle aree interessate sia all'avanguardia e che il servizio garantito alla comunità nazionale e internazionale sia improntato alla massima efficienza;

i principali scali aeroportuali che saranno giocoforza interessati dal massiccio flusso di utenti in entrata/uscita sono quelli siti nella regione Lombardia, ed in particolare gli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e Bergamo-Orio al Serio;

risulta imprescindibile il potenziamento dei predetti scali, in termini di servizi offerti a terra, e soprattutto dei collegamenti aerei in arrivo e in partenza dai medesimi,

impegna il Governo ad assicurare che - nel piano integrativo di interventi e iniziative di riorganizzazione ed efficientamento di Alitalia di cui in premessa - siano riservate specifiche attenzioni agli aeroporti siti nella regione Lombardia, al fine di potenziare i servizi (*handling* e *aviation*) garantiti dalla stessa Alitalia negli scali lombardi data la loro centralità infrastrutturale e trasportistica nell'ambito delle Olimpiadi invernali del 2026.

G1.104 (testo 2)

[Romeo](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Calderoli](#), [Candiani](#), [Cantù](#), [Centinaio](#), [Faggi](#), [Iwobi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pergreffi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Montani](#), [D'Arienzo](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1665 recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria»,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 1 del decreto in conversione stabilisce che il programma della procedura straordinaria di Alitalia sia integrato con un piano recante un insieme di iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria che consenta di intercettare in modo più adeguato l'interesse dei potenziali acquirenti, massimizzando le possibilità di successo dell'operazione di vendita;

considerato che:

i XXV Giochi olimpici invernali si terranno, nel febbraio 2026, nelle città di Milano e Cortina d'Ampezzo, con un interessamento anche delle aree di Valtellina (SO), Val di Fiemme (TN), Baselga di Piné (TN) e Rasun Anterselva (BZ);

per l'ottimale riuscita della manifestazione sportiva, data la sua rilevanza internazionale, è necessario che il sistema infrastrutturale e trasportistico delle aree interessate sia all'avanguardia e che il servizio garantito alla comunità nazionale e internazionale sia improntato alla massima efficienza;

i principali scali aeroportuali che saranno giocoforza interessati dal massiccio flusso di utenti in entrata/uscita sono quelli siti nella regione Lombardia, ed in particolare gli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e Bergamo-Orio al Serio;

risulta imprescindibile il potenziamento dei predetti scali, in termini di servizi offerti a terra, e soprattutto dei collegamenti aerei in arrivo e in partenza dai medesimi,

impegna il Governo ad assicurare che - nel piano integrativo di interventi e iniziative di riorganizzazione ed efficientamento di Alitalia di cui in premessa - siano riservate specifiche attenzioni agli aeroporti italiani di cui si servirà Alitalia per favorire le Olimpiadi invernali del 2026, a partire da quelli siti nelle regioni Lombardia e Veneto, al fine di potenziare i servizi (*handling* e *aviation*) garantiti dalla stessa Alitalia nei suddetti scali, data la loro centralità infrastrutturale e trasportistica nell'ambito delle Olimpiadi.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G1.105

[Mallegni, Alfredo Messina](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 2019, n.137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria,

premesso che:

il decreto-legge in esame dispone la concessione, nell'anno 2019, in favore di Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e delle altre società dello stesso gruppo, di un ulteriore finanziamento di 400 milioni di euro, per la durata di 6 mesi, per consentire il trasferimento

dei complessi aziendali ad essa facenti capo;

la questione di Alitalia si protrae da oltre undici anni e i tentativi di ristrutturazione della compagnia aerea italiana che in questo lungo arco temporale sono stati esperiti attraverso l'uso reiterato dei decreti-legge, non hanno, ad oggi, fornito alcuna garanzia di soluzioni concrete e definitive per il rilancio della stessa, traducendosi in una sovrapposizione di prestiti temporanei;

una seria opera di ristrutturazione dovrebbe piuttosto porre la compagnia aerea in grado di competere in modo più efficace sul mercato dei trasporti, spostando l'orientamento verso una posizione di mercato diversificata rispetto a quella tradizionalmente perseguita da Alitalia e finalizzata a garantirne la continuità aziendale;

se si guarda ai numeri della compagnia Alitalia - flotta di 118 aerei, 26 sul lungo raggio e 92 sul breve e medio raggio, per 400 mila ore di volo; i ricavi sono poco più di 3 miliardi; perdite per oltre 300 milioni di euro annui; costo del lavoro che incide per il 19,1 per cento; 11.601 dipendenti, di cui 10.711 a tempo pieno, al lordo della CIGS; 21 milioni e 491 mila passeggeri, di cui 2,7 milioni sul lungo raggio coefficienti di occupazione al 79,2 per cento; puntualità all' 83,2 per cento; regolarità al 99,6 per cento - emerge come si dovrebbero approfondire maggiori sforzi per cambiare radicalmente l'obiettivo strategico, in direzione di un nuovo assetto per la sua gestione e di un atteggiamento diverso e più convincente sulla strada di un reale risanamento economico;

in luogo della cessione - "svendita" - della compagnia aerea italiana, un suo rilancio è ancora possibile e per noi indispensabile ed è perseguibile attraverso scelte di lungo periodo finalizzate alla continuità aziendale, che inevitabilmente devono prevedere:

1) la riduzione delle tipologie di aeromobili, in flotta, analogamente ad altre compagnie, nazionali e internazionali, consentendo così economie nei costi del personale tecnico e di cabina e nei costi di manutenzione;

2) la individuazione di un modello di *business* di riferimento sulla base del quale Alitalia possa ristrutturarsi, prendendo atto della difficoltà di gestire le due dimensioni differenti (corto raggio verso lungo raggio e voli *low cost*) all'interno della stessa compagnia, come l'esperienza degli ultimi anni dimostra;

3) la salvaguardia occupazionale che necessita di condizioni stabili sulla base delle quali la società aeroportuale possa organizzare le proprie risorse per assicurare investimenti che garantiscano la crescita della capacità infrastrutturale, un potenziamento della qualità dei servizi e una migliore interconnessione aerea sui territori serviti,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative e adottare misure che in un'ottica di salvaguardia e di rilancio della compagnia di bandiera italiana - strumento per accompagnare una crescita e uno sviluppo del turismo nel nostro Paese - tengano insieme l'interesse del Paese, della società, degli utenti e ovviamente dei lavoratori, cercando di allinearli il più possibile;

ad agevolare, in sede parlamentare, un percorso immediato volto a promuovere, per quanto di competenza, l'adozione di atti che determinino l'istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio e controllo delle procedure dell'amministrazione straordinaria e quelle finalizzate al rilancio di Alitalia S.p.a., composto da cinque senatori e da cinque deputati.

G1.105 (testo 2)

[Mallegni, Alfredo Messina](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 2019, n.137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria,

premesso che:

il decreto-legge in esame dispone la concessione, nell'anno 2019, in favore di Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e delle altre società dello stesso gruppo, di un ulteriore finanziamento di 400 milioni di euro, per la durata di 6 mesi, per consentire il trasferimento dei complessi aziendali ad essa facenti capo;

la questione di Alitalia si protrae da oltre undici anni e i tentativi di ristrutturazione della compagnia aerea italiana che in questo lungo arco temporale sono stati esperiti attraverso l'uso reiterato dei decreti-legge, non hanno, ad oggi, fornito alcuna garanzia di soluzioni concrete e definitive per il rilancio della stessa, traducendosi in una sovrapposizione di prestiti temporanei;

una seria opera di ristrutturazione dovrebbe piuttosto porre la compagnia aerea in grado di competere in modo più efficace sul mercato dei trasporti, spostando l'orientamento verso una posizione di mercato diversificata rispetto a quella tradizionalmente perseguita da Alitalia e finalizzata a garantirne la continuità aziendale;

se si guarda ai numeri della compagnia Alitalia - flotta di 118 aerei, 26 sul lungo raggio e 92 sul breve e medio raggio, per 400 mila ore di volo; i ricavi sono poco più di 3 miliardi; perdite per oltre 300 milioni di euro annui; costo del lavoro che incide per il 19,1 per cento; 11.601 dipendenti, di cui 10.711 a tempo pieno, al lordo della CIGS; 21 milioni e 491 mila passeggeri, di cui 2,7 milioni sul lungo raggio coefficienti di occupazione al 79,2 per cento; puntualità all' 83,2 per cento; regolarità al 99,6 per cento - emerge come si dovrebbero approfondire maggiori sforzi per cambiare radicalmente l'obiettivo strategico, in direzione di un nuovo assetto per la sua gestione e di un atteggiamento diverso e più convincente sulla strada di un reale risanamento economico;

il rilancio della compagnia è ancora possibile e per noi indispensabile ed è perseguibile attraverso scelte di lungo periodo finalizzate alla continuità aziendale, che inevitabilmente devono prevedere:

1) la riduzione delle tipologie di aeromobili, in flotta, analogamente ad altre compagnie, nazionali e internazionali, consentendo così economie nei costi del personale tecnico e di cabina e nei costi di manutenzione;

2) la individuazione di un modello di *business* di riferimento sulla base del quale Alitalia possa ristrutturarsi, prendendo atto della difficoltà di gestire le due dimensioni differenti (corto raggio verso lungo raggio e voli *low cost*) all'interno della stessa compagnia, come l'esperienza degli ultimi anni dimostra;

3) la salvaguardia occupazionale che necessita di condizioni stabili sulla base delle quali la società aeroportuale possa organizzare le proprie risorse per assicurare investimenti che garantiscano la crescita della capacità infrastrutturale, un potenziamento della qualità dei servizi e una migliore interconnessione aerea sui territori serviti,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative e adottare misure che in un'ottica di salvaguardia e di rilancio della compagnia di bandiera italiana - strumento per accompagnare una crescita e uno sviluppo del turismo nel nostro Paese - tengano insieme l'interesse del Paese, della società, degli utenti e ovviamente dei lavoratori, cercando di allinearli il più possibile.

(*) Accolto dal Governo

G1.106

[Mallegni, Alfredo Messina](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria,

premesso che:

il decreto-legge in oggetto prevede la concessione nell'anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo alle stesse;

alla società Alitalia S.p.A., in amministrazione straordinaria dal 2 maggio 2017, sono stati concessi, oltre ai 400 milioni previsti dal decreto in oggetto, finanziamenti a titolo oneroso per 600 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, incrementati di 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

nonostante gli interventi adottati negli anni la crisi aziendale di Alitalia non è stata superata;

occorre quindi mettere in campo iniziative finalizzate a garantire la continuità aziendale della compagnia, coinvolgendo il Parlamento nelle attività di monitoraggio e controllo degli interventi stessi,

delibera:

di avviare, in sede parlamentare, un percorso immediato volto a promuovere, per quanto di competenza, l'adozione di atti che determinino l'istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio e controllo delle procedure dell'amministrazione straordinaria e quelle finalizzate al rilancio di Alitalia S.p.a. composto da cinque senatori e da cinque deputati.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1 1.0.1

[Mallegni, Alfredo Messina](#)

Ritirato

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Comitato parlamentare di controllo sul rilancio di Alitalia S.p.A.)

1. È istituito il Comitato parlamentare per il controllo sul rilancio di Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A., composto da cinque senatori e da cinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto.

2. L'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso prima dell'inizio dei propri lavori.

3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato sono posti per metà a

carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

4. Il Comitato monitora le procedure dell'amministrazione straordinaria e quelle finalizzate al rilancio dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. e a garantire la continuità aziendale della stessa. Può richiedere all'organo commissariale e al Governo tutta la documentazione che ritiene necessaria all'espletamento della propria funzione di controllo. Può richiedere l'audizione dell'organo commissariale, dei ministri competenti, di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di cessione.

5. L'attività del Comitato cessa con la fine della legislatura nel corso della quale è stato istituito.».

1.0.2

[Rufa](#), [Pergreffi](#), [Briziarelli](#), [Campari](#), [Corti](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Trattamenti economici di equità nel settore del trasporto aereo)

1. Al fine di contrastare forme di competizione salariale a ribasso in un settore caratterizzato da elevati standard di sicurezza, nonché di individuare un parametro esterno di commisurazione per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i vettori e le imprese che operano e impiegano il personale sul territorio italiano che sono assoggettate alle autorizzazioni e alle certificazioni previste dalla normativa EASA e dalla normativa nazionale ed al monitoraggio di ENAC secondo le norme vigenti, applicano ai propri dipendenti i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1665 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, nel presupposto che dal comma 5 dell'articolo 1 non derivino effetti onerosi connessi alla soppressione del termine di sessanta giorni per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli interessi sui finanziamenti già concessi ad Alitalia, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.0.1 e 1.0.2.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1665:

sull'emendamento 1.3, il senatore Airola avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'ordine del giorno G1.106, il senatore Bagnai avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Bertacco, Bogo Deledda, Bongiorno, Bonifazi, Bossi Umberto, Bruzzone, Castaldi, Cattaneo, Ciampolillo, Ciriani, Crimi, De Poli, Dessì, Di Piazza, Giacobbe, La Pietra, Malpezzi, Margiotta, Mautone, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Pittella, Renzi, Ronzulli, Saviane, Sciascia, Segre, Sileri, Turco, Vallardi e Zaffini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rossomando, per attività di rappresentanza del Senato; Ortis e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Buccarella, Fazzone, Marilotti, Rampi, Rizzotti e Vescovi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rossomando, per attività di rappresentanza del Senato; Arrigoni, Castiello, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Ortis e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Buccarella, Fazzone, Marilotti, Rampi, Rizzotti e Vescovi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Ostellari Andrea, Pellegrini Emanuele, Pillon Simone, Stefani Erika, Urraro Francesco
Istituzione della giornata nazionale per le vittime degli errori giudiziari e ingiuste detenzioni (1686)
(presentato in data 29/01/2020);

senatore Marino Mauro Maria

Codice del processo tributario (1687)

(presentato in data 29/01/2020);

senatori Lannutti Elio, Perilli Gianluca, Pesco Daniele, Presutto Vincenzo, Lanzi Gabriele, Pisani Giuseppe, Ricciardi Sabrina, Pirro Elisa, Gallicchio Agnese, Pavanelli Emma, Lomuti Arnaldo, Dell'Olio Gianmauro, Accoto Rossella, Romano Iunio Valerio, Trentacoste Fabrizio, Leone Cinzia, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Fenu Emiliano, Campagna Antonella, Pellegrini Marco, Di Nicola Primo, Mininno Cataldo, Giannuzzi Silvana, Romagnoli Sergio, Auddino Giuseppe, Corrado Margherita, Lezzi Barbara, Granato Bianca Laura, Evangelista Elvira Lucia, Paragone Gianluigi, La Mura Virginia, Mantero Matteo, Vaccaro Sergio, Anastasi Cristiano, Croatti Marco, De Lucia Danila, Angrisani Luisa, De Bonis Saverio, Martelli Carlo, Fede Giorgio, Castellone Maria Domenica, Lupo Giulia, Garruti Vincenzo, Cioffi Andrea, Mantovani Maria Laura, Santillo Agostino, Maiorino Alessandra, Ortis Fabrizio, Airola Alberto, Di Girolamo Gabriella, Puglia Sergio, Pacifico Marinella, Santangelo Vincenzo, Abate Rosa Silvana, Agostinelli Donatella, Licheri Ettore Antonio, Morra Nicola, Ferrara Gianluca, Marinello Gaspare Antonio, Vanin Orietta, Piarulli Angela Anna Bruna, D'Angelo Grazia, Giroto Gianni Pietro, Crucioi Mattia, Castiello Francesco

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di istituzione del reato di disastro bancario (1688)

(presentato in data 29/01/2020).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Drago Tiziana Carmela Rosaria ed altri

Modifiche alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico e universitario (1286)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare

questioni regionali
(assegnato in data 29/01/2020).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1^a Commissione permanente Aff. costituzionali in data 29/01/2020 il Senatore Parrini Dario ha presentato la relazione 1440, 307, 1022 e 1116-A sul disegno di legge costituzionale Dep. Bruno Bossio Vincenza "Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica" (1440), *C.1511 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati* (T.U. con C.1647, C.1826, C.1873), con proposta di assorbimento dei seguenti disegni di legge costituzionale:

sen. Rampi Roberto "Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni" (307);

sen. Cerno Tommaso "Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica" (1022);

sen. Calderoli Roberto "Estensione del suffragio per l'elezione del Senato" (1116)

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 29/01/2020 la 3^a Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019" (1376)

(presentato in data 28/06/2019)

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 gennaio 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 25 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. (n. 147)

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 9 marzo 2020. Le Commissioni 2^a, 3^a, 5^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 10^a Commissione entro il 28 febbraio 2020.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 gennaio 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri. (n. 148)

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 9 marzo 2020. Le Commissioni 3^a, 5^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 8^a Commissione entro il 28 febbraio 2020.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 31 dicembre 2019 e 15, 16, 20 e 24 gennaio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

al dottor Antonio Caponetto, dirigente di prima fascia nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il conferimento di incarico di Capo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con

disabilità;

al dottor marco Iuvinale, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

all'architetto Costanza Pera, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

ai dottori Angelo Fabiano Marano, Mariano Martone, Elisabetta Moffa e Paolo Onelli, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

al dottor Alessandro Lombardi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 23 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 3, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, copia del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di approvazione del bilancio assestato del Fondo edifici di culto per l'anno 2019, corredato dai relativi allegati.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 406).

Il Ministro della salute, con lettera in data 27 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, della legge 4 luglio 2005, n. 123, la relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, riferita all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc. LXII*, n. 2).

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 27 gennaio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al quarto trimestre 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. LXXIII-bis*, n. 8).

Il Ministro della salute, con lettera in data 27 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, la relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia, relativa all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc. LXXVI*, n. 2).

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 24 gennaio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, in sede referente, alla 14a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti (*Doc. LXXXVI*, n. 3).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di Decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la Convenzione sulla violenza e sulle molestie 2019 (Convenzione 190) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (COM(2020) 24 definitivo), alla 3a e alla 11a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Dare forma alla Conferenza sul futuro dell'Europa (COM(2020) 27 definitivo), alla 1a, alla 3a, alla 5a, alla 11a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a.

Mozioni

[BINETTI](#), [MALAN](#), [DE POLI](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [FLORIS](#), [PICHETTO FRATIN](#), [FANTETTI](#), [VITALI](#), [CALIGIURI](#), [CRAXI](#), [TOFFANIN](#), [BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#), [CALIENDO](#), [PAPATHEU](#), [FERRO](#), [BARBONI](#), [MESSINA Alfredo](#), [MINUTO](#), [CAUSIN](#), [SERAFINI](#), [TESTOR](#), [DE SIANO](#) - Il

Senato,

premessi che:

le cure palliative in Italia sono un diritto di tutti, come dispone la legge n. 38 del 2010, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore", che garantisce "l'accesso alle cure e alla terapia del dolore da parte del malato, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze". Eppure, a oggi, questo diritto resta in parte solo sulla carta e troppo spesso, a causa della mancanza di risorse, il malato viene lasciato da solo con la sua famiglia davanti al dramma del dolore;

a distanza di 10 anni dall'entrata in vigore della legge esistono disparità sul territorio nazionale che gli stessi medici definiscono inaccettabili. Bisogna impegnarsi nell'estensione delle cure a tutti i malati, non solo a quelli oncologici, attivando tempestivamente le cure necessarie contro sintomi che non sarebbe possibile affrontare senza un progetto di cure palliative integrate e fornite al paziente, contemporaneamente e non alternativamente, alle altre terapie;

alla base del sapere del palliativista c'è una concezione della medicina fortemente personalizzata, che non prende in considerazione soltanto la malattia nella sua specificità, ma la persona che soffre nella sua profonda unità. Le cure devono riguardare sia i bisogni fisici del paziente che quelli psicologici, spirituali e sociali. Per questo al palliativista si chiede un'ampia cultura medica di base e una profonda attitudine al lavoro d'*équipe*, in una squadra che coinvolge infermieri, psicologi, medici, assistenti spirituali e sociali;

in una media tra il 70 e l'80 per cento delle persone che muoiono ogni anno in Italia i malati hanno bisogno di cure palliative nel loro ultimo periodo di vita: in valori assoluti si tratta di 400-500.000 persone e, di queste, il 40 per cento è costituito da malati di cancro e il 60 per cento da persone con altre malattie, come Alzheimer, patologie respiratorie croniche o malattie neurologiche come la Sla o il morbo di Parkinson. Un fenomeno che aumenterà ancora nei prossimi anni, con l'incremento dell'aspettativa di vita della popolazione;

questo richiede una concreta riflessione sull'organizzazione stessa dei servizi e rende necessario investire su due livelli: potenziare i servizi specialistici e al tempo stesso implementare le competenze dei medici di famiglia, perché possano far fronte ai bisogni dei pazienti. L'approvazione della legge n. 38 del 2010 ha determinato uno sviluppo degli *hospice* (in Italia ne esistono oltre 250), ma ora la sfida è sviluppare reti locali di cure palliative, anche a livello domiciliare o nelle case di riposo; in questo modo si garantirà anche un risparmio economico per la collettività, riducendo il numero di ricoveri o di esami inappropriati;

le cure palliative, se ben somministrate, con umanità e con competenza, permettono di stare lontano da due errori gravi, anche se di segno opposto: l'accanimento terapeutico, che spesso assume carattere di accanimento diagnostico, e l'abbandono terapeutico. Dare al paziente tutto ciò di cui ha bisogno nel pieno rispetto della sua volontà, intercettando anche bisogni inespressi è compito del palliativista esperto. Per garantire tutto ciò anche il mondo accademico è chiamato a fare la sua parte. Il tavolo istituito oltre due anni fa presso il Ministero della salute per approfondire il complesso tema delle cure palliative ha tracciato un *iter* molto articolato sul piano della formazione, introducendo crediti formativi obbligatori di cure palliative e medicina del dolore. Gli studenti avranno quindi una formazione di base su questi temi, che risulterà utile nel loro percorso professionale. Una formazione che inizia negli anni universitari ma prosegue durante gli anni della specializzazione e prevede anche *master ad hoc*. Per accompagnare i malati nel momento più difficile della loro vita, nell'ultima fase,

occorrono umanità, competenze e un'adeguata gestione delle risorse disponibili, sempre inferiori al fabbisogno umano ed economico;

con riferimento alla "terapia del dolore", la legge n. 38 del 2010 non ha ancora trovato piena attuazione neppure per quanto riguarda la stessa terapia. L'esperienza del dolore racchiude in sé sia una componente totalmente soggettiva, unica e irripetibile, che va affrontata in modo peculiare, paziente per paziente, sia una componente "fisica", da trattare con la tipica metodologia della medicina basata sull'evidenza. Per affrontare il "dolore totale" provato dalla singola persona nel proprio contesto socio-culturale e familiare, il medico deve porre in atto un approccio globale, che tenga conto di tutti gli aspetti fisici, psicologici, sociali, relazionali e spirituali del dolore e valorizzazione le reti amicali di sostegno e organizzando vere e proprie reti di cura;

il dolore da cancro rimane tuttora, nonostante la sempre maggiore consapevolezza degli operatori sanitari, un sintomo diffuso, ad elevato impatto sia sulle attività di vita quotidiana, sia a livello emozionale. La prevalenza del dolore cronico *post* operatorio è sottostimata nella pratica clinica, eppure si tratta di un dolore complesso, nel quale sono contemporaneamente presenti componenti di dolore somatico e dolore neuropatico, sul quale spesso si concentra l'attenzione del paziente e la superficialità del curante, che ritiene quel dolore correlato a procedure terapeutiche indispensabili;

secondo la relazione del Ministero della salute del 31 gennaio 2019: "Al momento attuale, è difficile fornire evidenze in merito all'effettiva attuazione della legge n. 38/2010 in materia di terapia del dolore. I flussi informativi in uso, infatti, non consentono di selezionare ed estrarre l'attività specificamente finalizzata al controllo del dolore in ambito ospedaliero o ambulatoriale";

ad oggi, l'unica informazione significativa sulla terapia del dolore attiene al consumo territoriale di farmaci oppioidi, registrato tramite il flusso *ex art.* 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e tramite il flusso della distribuzione diretta e per conto, di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2007 e successive modifiche. Sulla base delle evidenze considerate, i servizi di cure palliative sono in grado di ridurre i costi per la cura di persone nell'ultima fase della loro vita, attraverso una riduzione del numero e della durata dei ricoveri ripetuti e del ricorso alla terapia intensiva, delle procedure diagnostiche e degli interventi inappropriati. Questi importanti risultati coincidono con un profondo cambiamento che si sta sviluppando nell'organizzazione ed erogazione delle cure al malato fragile;

le barriere ad un corretto trattamento del dolore sono state identificate nel corso degli anni e la "Agency for health care policy and research", nelle sue linee guida nazionali di pratica clinica per il trattamento del dolore, le ha classificate in tre categorie: barriere legate al sistema, barriere legate ai professionisti e barriere legate ai pazienti e ai loro familiari. Fra le barriere di sistema si possono annoverare la bassa priorità data al trattamento del dolore e gli ostacoli normativi e regolatori all'utilizzo degli oppioidi per il dolore oncologico sebbene, nel corso degli anni, nel nostro Paese, proprio grazie alla legge n. 38, c'è stata una concreta facilitazione nella prescrizione degli oppioidi. Le barriere professionali hanno la loro radice in un approccio di cura orientato esclusivamente alla malattia, anziché in un modello di intervento mirato alla persona nella complessità delle sue esigenze. Tra le barriere correlate ai pazienti e alle loro famiglie c'è la riluttanza ad assumere farmaci antidolorifici (gli oppiacei, in particolare), in seguito alle false credenze sugli oppiacei: paura della dipendenza psicologica o timore di essere considerati tossicodipendenti, timore della tolleranza, della dipendenza fisica e degli effetti collaterali. Ragione per cui conviene che la terapia personalizzata di ogni singolo paziente sia una "*multitargeted therapy*". L'approccio palliativo con presa in carico precoce garantisce continuità di cure anche ai malati con patologie cronico-degenerative in fase avanzata, in una prospettiva di integrazione e complementarietà alle terapie "attive";

con riferimento alle cure palliative e alla sedazione profonda, il 29 gennaio 2016 è stato pubblicato il parere del Comitato nazionale di bioetica su "Sedazione palliativa profonda continua nell'imminenza della morte". Nel documento il Comitato critica l'espressione "sedazione terminale", usata in letteratura, perché ambigua ed imprecisa, e propone la terminologia "sedazione palliativa profonda continua nell'imminenza della morte" per indicare la somministrazione intenzionale di farmaci, alla dose necessaria richiesta, per ridurre il livello di coscienza fino ad annullarla, allo scopo di alleviare o

abolire la percezione di un sintomo refrattario, fisico o psichico, altrimenti intollerabile per il paziente, in condizione di imminenza della morte. Il Comitato si sofferma sulla distinzione tra sedazione profonda ed eutanasia e ritiene che la sedazione profonda continua, che si estende fino alla perdita di coscienza del paziente, vada ritenuta un trattamento sanitario e non vada confusa con l'eutanasia o con il suicidio assistito o l'omicidio del consenziente. Le condizioni indispensabili per l'attuazione della sedazione profonda sono: una malattia inguaribile in uno stadio avanzato; la morte imminente, generalmente attesa entro poche ore o pochi giorni; la presenza di uno o più sintomi refrattari o di eventi acuti terminali con sofferenza intollerabile per il paziente; il consenso informato del paziente; la sedazione palliativa non provoca la morte. Al contrario è un atto di cura, il cui obiettivo è esclusivamente calmare il dolore quando la persona è giunta al termine della vita e i farmaci non hanno più effetto contro la sofferenza. È il primo dei punti fermi che la Società italiana di cure palliative (SICP) ha posto per diradare la confusione nata intorno al rapporto tra sedazione profonda ed eutanasia, così come spesso emerge dalle pagine di cronaca. La Società italiana di cure palliative evidenzia in modo esatto l'esistenza delle cure palliative e il diritto alla sedazione ove sia il caso, senza scambiare l'esistenza delle cure palliative con le vari forme di suicidio assistito, come se le due pratiche fossero un'alternativa analoga. Sono cose antitetiche, anche se per qualcuno può passare l'idea che la sedazione sia una forma *soft* di eutanasia. I destinatari della sedazione profonda sono malati giunti agli ultimi giorni di vita, che presentano sintomi ormai refrattari al trattamento farmacologico. La sedazione non è sempre indispensabile nel fine vita; tra i malati terminali ne ha bisogno un 20 per cento, e occorre grande competenza per somministrare la sedazione profonda, che va personalizzata con "scienza e umanità", come disse Cecily Saunders, fondatrice della cultura della palliazione; riguardo alle cure palliative nella sentenza della Corte costituzionale, il recente dibattito legato al caso Fabo-Cappato ha indotto la Corte costituzionale ad intervenire per fare chiarezza su di un punto in cui la legge n. 38 del 2010 sulle cure palliative intercetta la legge n. 219 del 2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento, o meglio sul consenso informato, che ruota interamente intorno al concetto di autodeterminazione del paziente: questi può spingersi fino a rifiutare ogni tipo di trattamento, compresi quelli salvavita e la stessa nutrizione e idratazione. La Corte costituzionale, interpellata su questo aspetto concreto, ha ritenuto che la legge n. 219 del 2017 lasciasse la porta aperta ad eventuali richieste del paziente in termini di aiuto al suicidio. La sentenza della Corte afferma che il medico non è obbligato ad aiutare un paziente a togliersi la vita, ma non è punibile per il reato di aiuto nel suicidio, sempre che sia stato espletato in precedenza un percorso di cure palliative, e ha posto una serie di vincoli, entro i quali dovrà muoversi la nuova legge sul fine vita. Tra questi, l'obbligatorietà delle cure palliative e altri due vincoli: il parere del comitato etico territorialmente competente e la necessità che il tutto avvenga in una struttura sanitaria pubblica. Altro importante chiarimento: "La presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell'aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici". Nel testo della Consulta il termine "eutanasia" non ricorre mai, nemmeno una volta;

la Consulta pone come regola la tutela della vita, e come eccezione assoluta l'accoglienza delle istanze di morte, sempre e solo dopo aver esperito tutte le possibili terapie palliative. Insomma: lungi dall'obbligare il Parlamento a "sdoganare" l'eutanasia, i giudici costituzionali sembrano auspicare l'apertura di una stretta via d'uscita per un ridotto numero di casi limite, uniche situazioni nelle quali, a loro avviso, le leggi attuali non tutelano i principi sanciti dalla nostra Carta fondamentale, impegna il Governo a valutare la possibilità di:

- 1) promuovere una piena attuazione della legge n. 38 del 2010 attraverso nuove politiche sanitarie per le cure palliative, funzionali a "un cambiamento di paradigma, che prevede una cura della persona, non una cura della malattia". In particolare, a tenere presenti i tre obiettivi previsti nell'articolo 1 della legge: tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine; adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia;
- 2) rendere operativa la "terapia del dolore" su tutto il territorio nazionale, considerando, alla luce della legge n. 38 del 2010, l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti ad individuare e ad applicare

alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore;

3) promuovere per le cure palliative e la terapia del dolore una forma organica di "assistenza domiciliare", in cui si garantisca l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che consentono l'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore al domicilio della persona malata, con interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, e interventi dell'*équipe* specialistica di cure palliative, di cui il medico di medicina generale è in ogni caso parte integrante, garantendo una continuità assistenziale ininterrotta;

4) incrementare in tutti i bilanci regionali le risorse per la diffusione delle cure palliative a favore di adulti e di bambini, per assicurare entro tre anni gli *standard* minimi di assistenza domiciliare indicati dal decreto ministeriale n. 43 del 2007 e di assistenza integrata, con le relative strutture a rete e di ospedalizzazione specializzata (*hospice*), compresi i "luoghi di sollievo" pediatrico;

5) approvare protocolli e percorsi formativi, attualmente assenti, nella programmazione nazionale, per la partecipazione del terzo settore e dei volontari, nonché delle famiglie nelle reti ospedaliere e domiciliari della palliazione, come previsto dalla legge n. 38 del 2010;

6) promuovere presso le autorità ministeriali e la Conferenza Stato-Regioni nuove linee guida e un piano tariffario specifico (DGR) per le cure palliative, stabilendo adeguati criteri di ripartizione del fondo sanitario nazionale fra le Regioni;

7) sollecitare presso le facoltà di Medicina e chirurgia una rimodulazione di tutti i corsi di laurea per le professioni sanitarie, a cominciare dagli studenti di medicina, per un sensibile incremento dei crediti dedicati alle cure palliative, estendendoli anche alle scuole di specializzazione e istituendo appositi *master* di primo e secondo livello;

8) prevedere fondi dedicati per la ricerca nel campo delle cure palliative, considerando ambiti particolari come la *art therapy*, la musicoterapia e la psicoterapia individuale e di gruppo;

9) avviare già dal corrente anno campagne informative e di sensibilizzazione della popolazione e dei medici in ordine all'accesso alle cure palliative;

10) riconoscere, visti i contenuti della sentenza n. 242 del 2019 della Consulta, il valore delle cure palliative e del pieno dispiegamento della coscienza del medico anche in tema di disposizioni anticipate di trattamento;

11) rispettare sempre la professionalità e l'etica del personale sanitario, escludendo che la scelta "del singolo medico (...) se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta (di fine vita) del malato" (Corte costituzionale, sentenza n. 242 del 2019) condizioni l'accesso, lo *status* o la carriera nel sistema sanitario;

12) caratterizzare e valorizzare percorsi di cura globalmente considerati, dalla diagnosi ai diversi *iter* terapeutici, includendo anche le cure palliative, a fronte di eventi intercorrenti lungo le traiettorie di malattie complesse (cancro, insufficienze d'organo, malattie degenerative);

13) istituire presso il Ministero della salute, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e con la Società di cure palliative, l'osservatorio multidisciplinare sulle cure palliative.

(1-00209)

[CIRIANI](#), [RAUTI](#), [LA PIETRA](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [CALANDRINI](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#), [PETRENGA](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#) - Il Senato,

premessi che:

il regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ha disciplinato i requisiti generali del sistema dell'etichettatura alimentare, fissando le caratteristiche generali relative all'informazione sugli alimenti e alle responsabilità degli operatori del settore alimentare e stabilendo, altresì, l'elenco delle indicazioni obbligatorie che devono essere riportate;

in data 8 febbraio 2018 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 (entrato in vigore il 9 maggio 2018), recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, e relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti

ai consumatori;

il sistema di etichettatura dei prodotti alimentari ha comunque registrato nel settore produttivo e commerciale uno sviluppo e applicazione importante, seppur diversificato, in termini di metodologie e modelli informativi nutrizionali adottati e in uso tra gli operatori del settore alimentare nei diversi Stati membri;

i più noti e diffusi modelli e metodi di etichettatura comprendono il "Nordic key hole", in uso da circa 30 anni soprattutto nei Paesi scandinavi (che classifica su scala cromatica le informazioni nutrizionali relative ai relativi alimenti), il modello "Traffic light o a semaforo", adottato nel Regno Unito prendendo spunto dal modello scandinavo precedentemente citato, che abbina la composizione principale dei 5 valori nutrizionali (calorie, grassi, sale, grassi saturi, zuccheri su 100 grammi di prodotto) ad uno dei tre colori tra rosso, giallo e verde; e ancora, l'ENL ("Evolved nutrition label", o etichetta nutrizionale "evoluta"), promossa da sei multinazionali del settore alimentare, progetto però arenato a causa delle pesanti critiche da parte di esperti e associazioni dei consumatori;

tra le varie tipologie di etichettatura alimentare sperimentate e sviluppate all'interno dell'Unione europea, il "Nutri-score", sviluppato da un centro di ricerca francese e riconosciuto dal Governo francese, è quello intorno al quale si è incentrato notevolmente il recente dibattito politico-economico ed internazionale negli ultimi mesi;

la questione ha assunto crescente rilevanza, specie in relazione alla petizione, promossa da un'associazione dei consumatori francese "UFC-Que Choisir" attraverso lo strumento della "iniziativa dei cittadini europei", mediante la quale i proponenti chiedono testualmente alla Commissione europea di "imporre l'obbligo di un'etichettatura semplificata "Nutriscore" sui prodotti alimentari, al fine di tutelare la salute consumatori e garantire che vengano loro fornite le informazioni nutrizionali di qualità";

il "Nutri-score", la cui imposizione obbligatoria a tutti gli Stati membri da parte della Commissione europea è richiesta e desiderata dai promotori della petizione, è il sistema di etichettatura dei prodotti alimentari sviluppato in Francia, che semplifica l'identificazione dei valori nutrizionali di un prodotto alimentare, utilizzando due scale correlate: una cromatica, divisa in 5 gradazioni dal verde al rosso, ed una alfabetica comprendente le cinque lettere dalla A alla E;

tale strumento è stato sviluppato da un gruppo di ricercatori francesi denominato EREN (Equipe de recherches en Epidémiologie nutritionnelle) e consiste in un sistema a punteggio, il cui fondamento sono le tabelle nutrizionali della "Food standards agency" del Regno Unito: peraltro quest'ultimo modello a sua volta (come dimostrato da autorevoli studi) non darebbe alcuna certezza nello stabilire il nesso tra il tipo di alimento e i rischi concreti per la salute;

Nutri-score è, inoltre, un marchio registrato presso l'EUIPO, vale a dire l'Ufficio per la tutela della proprietà intellettuale dell'Unione europea, dall'ANSP, Agenzia francese per la sanità pubblica (Agence nationale de santé publique), ente amministrativo pubblico sotto l'autorità del Ministero della salute francese;

tale iniziativa ha suscitato, comprensibilmente, forti reazioni a livello internazionale, oltre che nel mondo politico, anche nel settore scientifico, economico e produttivo e tra le associazioni dei consumatori, con particolare riferimento a quei profili e rilievi di perplessità, preoccupazione e giustificato allarme sotto diversi profili. Dal punto di vista scientifico, riguardo sia all'effettiva idoneità, non pacificamente riconosciuta e anzi oggetto di numerose perplessità, della stessa metodologia Nutri-score, a fornire informazioni nutrizionali e qualitative sugli alimenti realmente in grado di supportare la finalità di tutela della salute dei consumatori; dal punto di vista economico, con riferimento al prevedibile impatto negativo che un simile sistema di etichettatura potrebbe generare sull'economia nazionale di quei Paesi, come *in primis* l'Italia, per i quali il comparto alimentare con le sue eccellenze universalmente riconosciute rappresenta il settore di punta ed una delle principali componenti del PIL: economie che, evidentemente, risulterebbero fortemente penalizzate e svantaggiate dall'irragionevole ipotesi dell'introduzione obbligatoria e coatta di un simile sistema informativo;

alla luce delle diverse considerazioni avanzate da più voci del mondo scientifico, economico,

produttivo e politico, tale sistema di etichettatura sarebbe invero molto distante dalla finalità dichiarata, volta ad un presunto e generico perseguimento di obiettivi di tutela della salute dei consumatori, mentre più verosimilmente appare molto più vicina ad uno sfacciato, quanto maldestro ed intollerabile, tentativo di pressione politica sulle istituzioni europee mascherato da "politica salutista";

un tentativo, peraltro, facilmente riconducibile all'iniziativa governativa di un singolo Stato membro, la Francia, a suo palese ed evidente vantaggio e ad altrettanto evidente e palese svantaggio di quegli Stati membri che, in ragione dell'elevata qualità e dei livelli di eccellenza della propria produzione alimentare (produzione che, per quanto riguarda l'Italia, non conosce rivali), risultano fortemente competitivi;

il rischio insito in questo sistema è quello dell'emergenza formale, in sede europea, di una politica economica e commerciale, a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo oltre che sleale, anche ostile e aggressiva, idonea ad alterare la concorrenza del mercato favorendo alcune economie e penalizzandone altre, in netta contrapposizione, peraltro, con i valori e le finalità istitutive e fondative dell'Unione europea, che, vale la pena ricordare, perseguono ben altri obiettivi di rafforzamento della coesione economica e solidarietà tra gli Stati membri e dell'innalzamento dei livelli di benessere e del tenore di vita dei cittadini europei, in una logica di integrazione e solidarietà,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi vigorosamente in sede europea mediante l'attivazione di tutti gli strumenti utili a contrastare l'ipotesi di adozione del "Nutri-score", quale sistema di etichettatura uniforme suscettibile di veicolare messaggi nutrizionali distorsivi e potenzialmente penalizzanti e dannosi per l'economia nazionale;

2) a preservare e tutelare il settore alimentare italiano e le eccellenze del *made in Italy* da possibili effetti distorsivi sulla concorrenza e sulla leale competizione economica internazionale di politiche europee e interne al mercato comune sviluppate sulla base di iniziative di singoli governi di altri Stati membri e connotate da non trascurabili elementi di ostilità e aggressività, come nel caso del Nutri-score;

3) a proporre alternativamente, in sede europea, un sistema di etichettatura dei prodotti alimentari idonea a rilanciare la fondamentale esigenza di diffondere la dieta mediterranea, riconosciuta a livello mondiale dall'UNESCO come bene immateriale transnazionale, ed integrare la proposta italiana di un'etichettatura a batteria per gli alimenti con un richiamo visivo a tale dieta;

4) a promuovere, in sede sia europea che internazionale e globale, il riconoscimento dell'importanza delle specificità alimentari a marchio DOP e IGP ed il loro profondo valore culturale oltre che alimentare, promuovendo etichettature specifiche che valorizzino tali prodotti e li escludano o li esentino dall'obbligo di adottare sistemi che non li distinguono da qualsiasi altro prodotto alimentare privo delle caratteristiche peculiari e irripetibili che li contrassegnano.

(1-00210)

Interrogazioni

[BERGESIO](#), [CAMPARI](#), [AUGUSSORI](#), [CANTU'](#), [TOSATO](#), [FREGOLENT](#), [PIANASSO](#), [STEFANI](#), [BRIZIARELLI](#), [LUNESU](#), [RIVOLTA](#), [PILLON](#), [VALLARDI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

con l'entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è stato introdotto il reddito di cittadinanza, misura di politica attiva del lavoro, di contrasto a povertà, disuguaglianza ed esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro;

il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari che siano in possesso di appositi requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno e di determinati parametri reddituali e patrimoniali;

l'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e

all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità;
per tali finalità, i beneficiari sono tenuti a sottoscrivere presso i centri per l'impiego un patto per il lavoro o, qualora ricorrano i presupposti, un patto per l'inclusione sociale, in ragione dei quali devono assicurare la propria disponibilità alla partecipazione a progetti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo Comune di residenza, mettendo a disposizione non meno di 8 ore settimanali, aumentabili fino ad un massimo di 16;
per la gestione operativa delle attività, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il sistema informativo del reddito di cittadinanza, nel quale operano due apposite piattaforme digitali, una presso l'ANPAL per il coordinamento dei centri per l'impiego, l'altra presso il Ministero stesso per il coordinamento dei Comuni;
il piano tecnico di attivazione delle piattaforme è stato determinato con decreto del Ministro del lavoro, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, decreto che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 2020, n. 5;
alla data del 7 gennaio 2020, le domande accolte dall'Inps sono pari a 1,1 milione, di cui 916.000 per il reddito di cittadinanza, con 2,4 milioni di persone coinvolte, e 126.000 per la pensione di cittadinanza, con 143.000 persone coinvolte;
complessivamente, da aprile a dicembre 2019 sono stati erogati benefici per quasi 4 miliardi di euro;
in un Paese fortemente indebitato, è opportuno che la concessione di benefici economici di così grande impatto per il bilancio dello Stato sia bilanciata da un impegno attivo da parte dei cittadini percettori, come espressamente previsto dalle norme richiamate;
la carenza di personale presso gli enti locali e l'esigenza di migliorare l'erogazione di servizi ai cittadini rendono ancora più opportuno il coinvolgimento di coloro i quali percepiscono un reddito mensile erogato a carico della collettività, già gravata da un elevato livello di pressione fiscale,
si chiede di sapere:
quale sia lo stato di attuazione delle disposizioni che prevedono la partecipazione dei percettori ai progetti organizzati presso il Comune di residenza;
quali iniziative di sua propria competenza il Ministro in indirizzo voglia assumere affinché l'erogazione del reddito di cittadinanza non si traduca in una mera attività di assistenzialismo, ma sia funzionale a consentire la partecipazione dei cittadini alla realizzazione di progetti utili alla collettività.
(3-01333)

[LANNUTTI](#), [BOTTO](#), [PRESUTTO](#), [PAVANELLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* -
Premesso che:

la giurisprudenza di merito ha spesso sanzionato gli usi, abusi ed ordinari soprusi perpetrati per decenni dagli istituti di credito, in merito a clausole vessatorie nei contratti, portate in Tribunale, Cassazione e Consulta dall'azione dell'Adusbef: dall'illegale pratica vietata dall'art. 1283 del codice civile, ma consentita dagli "usi bancari" applicati per oltre mezzo secolo, di capitalizzare gli interessi sui prestiti effettuati dalle banche ogni 3 mesi, annualizzando quelli sui depositi, ai mutui usurari ed a tutta una serie di raggiri che hanno colpito milioni di utenti dei servizi creditizi;
nel 1999 la Suprema Corte ha chiarito, con le sentenze n. 2374/99 e n. 3096/99, che gli usi a cui si riferisce la disposizione sono esclusivamente quelli normativi in senso tecnico;
tra gli ordinari soprusi, i contratti Assimutuo, ossia contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa, collocati in Italia tra il 1997 ed il 2000 da Abbey National Bank, la cui informativa faceva ritenere che, alla scadenza la polizza sottoscritta, avrebbe quantomeno garantito la restituzione del capitale o di una parte di quanto pagato. Infatti, lo schema del contratto prevedeva che il cliente pagasse ad Abbey la quota interessi del mutuo, mentre la quota capitale, pure versata dal cliente, venisse utilizzata per pagare il premio di una polizza, contratta con l'allora Commercial Union ed il cui ricavato, a scadenza, sarebbe stato versato alla banca a saldo del capitale mutuato. Nel 2004 Abbey National ha ceduto i mutui a Unicredit Banca per la Casa (nel 2010 incorporata da Unicredit Banca), che da quel momento è subentrata nel rapporto coi clienti incamerando la quota interessi. Non si è modificato, invece, il rapporto assicurativo con Commercial Union divenuto poi Aviva nel 2006. Lo schema prospettato non

si è mai realizzato, a causa dello scarso rendimento del capitale investito, con conseguente richiesta al mutuatario di importi cospicui assolutamente inattesi. Poiché la buona fede contrattuale e la trasparenza sono alla base di tutti i rapporti negoziali, in quelli bancari, vigilati dalla Banca d'Italia, è fondamentale l'ordinaria diligenza qualificata da operatori che maneggiano il credito ed il risparmio, tutelati dall'articolo 47 della Costituzione. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'istituto bancario deve sempre uniformare la propria condotta sia al canone di correttezza e buona fede (art. 1175 del codice civile), il quale deve sempre connotare il rapporto obbligatorio nelle diverse fasi attuative, che allo *standard* di diligenza qualificata dell'operatore professionale, art. 1176 del codice civile: "La buona fede negoziale, assurgendo a criterio oggettivo di valutazione del comportamento secondo i canoni di lealtà e probità, si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, trovando tale impegno solidaristico il suo limite unicamente nell'interesse proprio del soggetto tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico" (*ex multis* sentenza della Cassazione n. 14605/2004; n. 13345/2006; n. 10669/2008; n. 1618/2009; n. 22819/2010 e n. 23033/2011);

considerato che:

l'interpellanza 2-00030 del 27 marzo 2019 metteva in rilievo la prassi di Abbey National Bank, che tra il 1997 e il 2000 aveva piazzato migliaia di prodotti "Assimutuo", con uno schema contrattuale che addossava al cliente il pagamento della quota di interessi del mutuo mentre la quota capitale, versata dal cliente, veniva utilizzata per pagare il premio di una polizza "Commercial Union" il cui ricavato a scadenza sarebbe stato versato alla banca a saldo del capitale mutuato;

il prodotto era commercializzato al cliente sulla base della comunicazione fraudolenta secondo la quale, a scadenza del mutuo e della polizza, il ricavato di quest'ultima sarebbe servito ad estinguere integralmente la quota capitale del mutuo. Così non è stato per lo scarso rendimento del capitale investito, con conseguente richiesta al mutuatario di importi cospicui assolutamente inattesi; in tali mutui è previsto che la quota di interessi venga pagata alla banca, mentre la quota di capitale viene riscossa mediante una o più polizze assicurative dalla Aviva Life SpA, già Commercial Union, con il mutuatario che stipula la polizza aderendo però alla convenzione stipulata tra la banca e l'assicurazione, mediante un collegamento negoziale tra mutuo e convenzione assicurativa; nella convenzione assicurativa è scritto chiaramente che la polizza coprirà quantomeno la quota capitale che al termine del mutuo verrà liquidata alla banca che ne è beneficiaria, e poiché le quote confluiscono nel fondo "Lifin" se le somme saranno superiori al capitale da erogare alla banca la differenza verrà liquidata ai mutuatari";

la buona fede esecutiva, che trova la propria *ratio* nel principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione, impone quindi alla banca di agire, anche in via informativa, in modo da preservare la controparte contrattuale, mentre, l'art. 1176 del codice civile statuisce che "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata", sicché la banca, svolgendo attività professionale, deve adempiere a tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, con la diligenza particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni diverso tipo di operazione oggettivamente esplicita (si veda la sentenza della Cassazione n. 13777/2007);

dopo una lunga trafila, determinata da procedimenti giudiziari incardinati da avvocati delegati Adusbef e culminati nella sospensione all'esecuzione (Tribunale di Tivoli), in cui sono stati contestati la scarsa trasparenza sul prodotto assicurativo, che in realtà, diversamente da quanto falsamente prospettato, non garantiva affatto la restituzione del capitale, una recente sentenza del Tribunale di Roma ha accertato che a causa del difetto d'informativa, la banca Unicredit non può ripetere dal cliente la differenza tra quanto corrisposto, e che il fondo Lifin avrebbe dovuto rivalutare, ed il capitale residuo non maturato, pertanto a causa dell'informativa deficitaria ed ambigua dovrà essere la stessa assicurazione Aviva a corrispondere quanto dovuto ad Unicredit, determinando così la condanna delle

parti alle spese del giudizio,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente del dramma di migliaia di famiglie titolari di un contratto "Assimutuo";

se non ritenga che siano platealmente viziati tali contratti capestro a danno delle famiglie, con i sottoscrittori non compiutamente informati del rischio di perdite, i cui contratti non sarebbero stati sottoscritti nel caso di informazioni chiare e trasparenti sull'alea di rischi addossati esclusivamente ai cittadini contraenti;

se non ritenga opportuno attivare al riguardo le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, per ristorare i danni inferti a migliaia di famiglie, che rischiano di perdere la casa.

(3-01336)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[VITALI](#) - *Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

da fonti di stampa (articolo pubblicato su "il Fatto Quotidiano" dell'8 gennaio 2020) si apprende di una fitta corrispondenza tra Leonardo SpA nella figura dell'amministratore delegato Alessandro Profumo ed il generale di brigata del Qatar Mishwat Faisal Al Hajr, che ha portato alla firma di un contratto governativo il 14 marzo 2018 a Doha, alla presenza del Ministro *pro tempore* della difesa, Roberta Pinotti;

è noto anche che il Qatar ha comprato sedici elicotteri NH90 TTH ad assetto terrestre, dodici NH90 NFH per missioni navali, più decine di *optional* e servizi annessi fino ad un valore totale di 3 miliardi di euro;

le stesse fonti rivelano che Leonardo avrebbe regalato, attraverso la sottoscrizione di un cosiddetto *addendum*, numerosissimi *benefit* al Qatar, mai comunicati nella relazione finanziaria del 31 dicembre 2018: 16 elicotteri H125 da addestramento, che verranno pagati da Leonardo, per un valore stimato in 80 milioni di euro; tre elicotteri AW109 per il trasporto di personalità importanti (comprensivi della messa a disposizione di due piloti a spese di Leonardo in Europa) del valore di 19,5 milioni; 20.650.000 euro di fondo spese garantiti per gli allievi qatariani e per il *management* a carico di Leonardo; altri 19 elicotteri regalati per ottenere il via libera all'acquisto di 28 elicotteri del valore di 3 miliardi e presumibilmente per ottenere il ruolo di primo posto;

l'ammontare di tutti questi omaggi supera i 120 milioni di euro;

è nota l'accusa di corruzione internazionale nei confronti dell'ex amministratore delegato di Agusta Westland, Giuseppe Orsi, in relazione alla vicenda relativa alla fornitura di elicotteri all'India. Il processo riguardava il presunto pagamento di una tangente al capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare indiana, Sashi Tyagi, per far ottenere alla società una commessa da 556 milioni di euro per 12 elicotteri AW101 nel Paese asiatico, mascherato da una sorta di "filosofia aziendale", così come ritenuto dal giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza custodiale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

se ritengano che il comportamento dell'azienda di Stato sia eticamente e giuridicamente corretto;

se nella fattispecie siano stati osservati i canoni di trasparenza imposti dalla normativa *ex lege* n. 231 del 2001;

se intendano stigmatizzare i comportamenti tenuti dal *management* della Leonardo SpA, e quali iniziative intendano adottare per evitare, per il futuro, il verificarsi di simili episodi e se questi comportamenti possano provocare conseguenze diplomatiche nelle forniture militari nei Paesi del Golfo persico.

(3-01332)

[SICLARI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

è ormai nota la vicenda della signora A.V., madre di un bimbo affetto da sindrome di Asperger, che sta combattendo una battaglia legale affinché il diritto alle cure sia garantito per suo figlio e per altri bambini nella medesima condizione;

nel mese di dicembre 2019 il Consiglio comunale di Reggio Calabria ha approvato un ordine del

giorno *ad hoc* per il piccolo M.. Il testo, votato all'unanimità, impegna il sindaco e la Giunta a sottoporre all'Azienda sanitaria provinciale la vicenda della signora V., chiedendo che siano attivate tutte le iniziative necessarie a garantire le cure per il figlio, senza che questo comporti lo spostamento temporaneo o definitivo dalla propria città;

ad oggi viene impedito al figlio di curarsi a Reggio Calabria vicino a casa, non avendo il diritto alle cure nel luogo di residenza;

l'Azienda sanitaria provinciale reggina propone ed impone come unica soluzione che le cure vengano prestate in un luogo ben lontano dalla propria residenza e questa decisione comporterebbe al piccolo M. un estenuante viaggio di 6 ore che, tra l'altro, stando ai medici, potrebbe compromettere l'effetto della terapia;

l'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, anche dopo un'ordinanza d'urgenza che la condanna, continua a non provvedere alle terapie e alle cure necessarie e la mamma A., esasperata, minaccia di iniziare uno sciopero della fame,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta e quali atti ed azioni intenda adottare al fine di garantire il diritto alla salute ed alle cure al piccolo M. ed a tutti coloro che sono affetti dalla stessa malattia.

(3-01334)

[SICLARI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

è grave la preoccupazione per la veloce diffusione del coronavirus in Cina e nel mondo;

su decine di migliaia di cinesi che arrivano dalla Cina in Italia ogni giorno, è inquietante che nel nostro Paese i controlli siano concentrati esclusivamente sugli aeroporti di Fiumicino e Malpensa e solamente per chi arriva dalla città di Wuhan e non da tutta la Cina;

in Cina le città isolate coprono un territorio di 57 milioni di abitanti a rischio di infezione, una popolazione pari quasi a quella del nostro Paese. Diversi Paesi hanno già predisposto piani di rientro per i propri cittadini bloccati a Wuhan ed anche l'Italia si sta muovendo in tal senso;

in pochi giorni si è assistito ad un aumento di numero di persone infettate e decedute, che si raddoppia di giorno in giorno; il pericolo è davvero serio per ogni Paese;

il periodo di incubazione, asintomatico, sembra essere di 14 giorni e oltretutto è accertato che il virus si nasconde in pazienti senza sintomi mantenendo l'azione di contagio;

non sono sufficienti i controlli effettuati nei due aeroporti sulla sola temperatura corporea dei cinesi in arrivo: occorre prevenire la pandemia, rendendo il nostro Paese protagonista di buone prassi anche dando indicazioni alle altre nazioni della UE, tenuto conto che in Francia sono già stati accertati tre casi di contagio, per ora sotto controllo medico, richiamando alla memoria il periodo in cui l'Italia seppe trovare le giuste soluzioni per arginare il pericolo della Sars,

si chiede di sapere:

quali misure di emergenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare il pericolo pandemia;

se intenda predisporre misure più rigorose per prevenire l'arrivo del virus in Italia, coinvolgendo tutti gli aeroporti e attivando il piano per le pandemie tra le Regioni d'Italia.

(3-01335)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MONTANI](#), [SIRI](#), [BAGNAI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che dall'osservatorio di "SosTariffe", confrontando i dati del 2019 con quelli di inizio 2020, si apprende che canone annuo, bonifici, prelievi allo sportello e assegni risultano essere le principali voci alla base dell'aumento dei costi dei conti correnti *on line* e di quelli tradizionali che, rispetto al 2019, a gennaio 2020 sono cresciuti rispettivamente del 29 e del 27 per cento;

considerato che:

nello specifico, i dati raccolti dallo studio confermano che il costo di un conto corrente *on line* tra gennaio 2019 e gennaio 2020 è passato da 45,26 euro a 58,58, con una variazione nella spesa del 29,44 per cento nell'arco dei soli 12 mesi; si tratta di un costo complessivo di non poco conto, considerando che le banche *on line* molto spesso si affidano a istituti di credito con poche o nessuna filiale fisica, e quindi in grado di ammortizzare i costi tipici dei conti correnti tradizionali;

si è registrato in particolare un notevole rincaro per i bonifici disposti allo sportello con un incremento della spesa del 29 per cento, laddove il costo relativo al prelievo di contante allo sportello è aumentato del 27 per cento, il costo dell'assegno singolo è cresciuto del 21 per cento, ed infine sono aumentati del 10 per cento anche il prelievo ATM presso un'altra banca e il prelievo in uno dei Paesi dell'Unione europea;

nel caso di conti correnti presso istituti di credito dotati di diverse filiali fisiche distribuite sul territorio, si evidenzia un rincaro maggiore per i clienti che hanno scelto di operare esclusivamente allo sportello o in filiale, con un aumento medio del costo di gestione del conto corrente di circa il 29 per cento; inoltre, tra le voci cresciute vi è il canone annuo della carta di debito, il costo dell'assegno singolo in crescita del 25 per cento, i bonifici *on line* che rispetto al 2019 fanno segnalare un rialzo compreso tra il 16 e il 19 per cento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, fare piena e totale chiarezza sul caso, specificando le ragioni che hanno portato all'aumento delle tariffe.

(4-02797)

[ASTORRE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la magistratura a marzo 2019 aveva disposto il sequestro della stazione "Barberini" della metropolitana di Roma a causa di alcuni guasti registratisi negli impianti di risalita;

a seguito del dissequestro disposto dalla magistratura, avvenuto nel settembre successivo, la commissione Trasparenza dell'amministrazione capitolina nel mese di novembre ha auditato alcuni rappresentanti di Atac SpA, società municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico di Roma capitale, al fine di acquisire informazioni circa la riapertura della stazione della metropolitana, che avrebbe dovuto verificarsi nel mese di dicembre. Tuttavia, venne precisato che la riapertura sarebbe stata solo in uscita, per motivi di sicurezza. Ai lavori della commissione partecipò anche una delegazione di esercenti commerciali, al fine di capire i termini entro i quali sarebbe stata prevista la riapertura della stazione;

come noto, nella stazione di Barberini ci sono tre coppie di scale mobili, quindi sei rampe mobili. Per riaprire la stazione solo in uscita occorrono, per ragioni di sicurezza, due impianti, ammettendo per il terzo la funzionalità in modalità statica. Tra le rampe collaudate, tre di queste hanno già ottenuto il via libera dal Ministero competente. La quarta non ha superato il collaudo dell'Ustif, l'ufficio speciale trasporti a impianti fissi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, incaricato di verificarne la sicurezza;

considerato che:

allo stato attuale, a circa un anno dalla chiusura al pubblico della stazione della metropolitana, essa risulta ancora chiusa, essendo risultato negativo l'ultimo collaudo predisposto dagli organi competenti; nonostante le ripetute rassicurazioni da parte dell'amministrazione capitolina circa la riapertura della stazione "Barberini", ha prevalso una generale inefficienza nella gestione della situazione;

la chiusura della stazione Barberini ha recato notevoli disagi ai cittadini, nonché ai turisti e visitatori, sempre interessati e attratti dalle zone del centro storico. Non può, inoltre, non essere sottolineato il danno economico subito dall'intera rete di commercianti, e più in generale all'intero comparto produttivo della capitale e insieme all'indotto turistico della città, che, a causa della chiusura di una delle stazioni centrali di Roma, stanno registrando un ragguardevole calo delle vendite. Numerose azioni di protesta sono state adottate dei titolari degli esercizi commerciali finalizzate a manifestare il livello di disappunto e sdegno nei riguardi di una gestione dei servizi legati al trasporto pubblico, approssimativa e superficiale,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare a sostegno del sistema del trasporto pubblico di Roma capitale, al fine di condurre l'amministrazione capitolina a porre in essere ogni azione possibile finalizzata al definitivo superamento delle più rilevanti criticità, nonché miglioramento delle sue condizioni strutturali, limitandone inefficienze e disagi.

(4-02798)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

la Commissione europea ha trasmesso, ancora una volta, una lettera alla rappresentanza permanente dello Stato italiano a Bruxelles e per conoscenza ad AGEA, minacciando di fare ricorso a quanto previsto all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (PAC), ossia la sospensione dell'erogazione dei fondi europei;

la Commissione chiede che il processo di adattamento sia completato entro la metà del prossimo mese di marzo, in modo che la gestione delle domande PAC per il corrente anno 2020 possa svolgersi in maniera regolare;

in caso di ulteriori ritardi o manchevolezze da parte italiana scatteranno le riduzioni e sospensioni dei trasferimenti dei fondi per i pagamenti diretti e, di conseguenza, potrebbero intervenire problemi per il nostro Paese a erogare gli aiuti della PAC 2020 a favore delle imprese agricole;

considerato che:

l'oggetto specifico della contestazione è la mancata attuazione da parte dell'Italia del piano di azione risalente al 2018, con il quale il nostro Paese si è impegnato a realizzare il sistema di identificazione delle parcelle agricole in coerenza con i requisiti richiesti dalle autorità europee (identificazione univoca delle parcelle, misurazione chiara della superficie eleggibile, segnalazione di eventuali aree ecologiche, informazioni su eventuali vincoli PAC applicabili, eccetera);

nel piano di azione è previsto, inoltre, l'impegno dell'Italia ad assicurare la corretta determinazione della superficie massima eleggibile per i pascoli permanenti mantenuti attraverso pratiche cosiddette tradizionali, a superare alcuni problemi in materia di controlli e ad attuare al 100 per cento il sistema della domanda grafica;

la Commissione UE ha constatato che il piano di azione non è stato realizzato secondo i tempi indicati, oltre ad evidenziare delle carenze nella fase di implementazione,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di consentire la rapida consegna, da parte delle autorità italiane competenti, di una nuova versione del piano di azione rinforzato, con un preciso cronoprogramma degli interventi da realizzare e dei rimedi necessari, così come richiesto dai servizi della Commissione europea, al fine di evitare la sospensione dell'erogazione degli aiuti della PAC 2020 ed i conseguenti danni agli agricoltori.

(4-02799)

DE BONIS - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

dal rendiconto di spesa a fine 2019 risulta che la Regione Puglia ha gestito in maniera brillante la spesa per le misure del programma operativo regionale (POR), cioè Fondo europeo sviluppo regionale e Fondo sociale europeo, mentre, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (PSR) la gestione è stata a dir poco disastrosa. Infatti, per la regola del disimpegno automatico, gli agricoltori pugliesi dovranno rinunciare a 142,3 milioni di euro di contributi pubblici del piano di sviluppo rurale 2014-2020;

il 31 dicembre 2019 è scaduto il termine di spesa assegnato dalle regole europee per i fondi stanziati tre anni fa, che l'amministrazione regionale non ha erogato nei tempi previsti. Il disimpegno automatico riguarda 86 milioni di euro. Si arriva a 142,3 milioni di euro con la quota di cofinanziamento nazionale; una grave perdita per una regione che non solo ha nell'agricoltura un suo punto di forza, ma che coordina anche le politiche di settore nella Conferenza Stato-Regioni;

il direttore dell'Assessorato per le politiche agricole della Puglia, in un'intervista a "Il Sole-24 ore" (del 16 gennaio 2020) ha reso noto che è stata inviata a Bruxelles una richiesta di deroga, specificando tutte le risorse e facendo presente che il non speso, a causa dell'enorme contenzioso che si è aperto, è pari a 350 milioni di euro, certamente di più della quota che è andata persa. Nella documentazione trasmessa la Regione evidenzia che i fondi non spesi sono proprio quelli che, bloccati per il contenzioso, non si potevano spendere. La richiesta di deroga è di un anno, perché entro un anno sperano di chiudere il contenzioso;

in pratica, si punta a rendicontare a fine 2020 il *target* di spesa che si sarebbe dovuto centrare a dicembre 2019, più quello del 2020. Ma attuare tutto questo è molto difficile, perché pare che la

Regione non abbia un'amministrazione tale da gestire questo volume di spesa, in quanto gli uffici dell'Assessorato hanno perso il personale che avevano, andato in pensione e sostituito con dei precari, e perché Bruxelles avrebbe fatto presente che chi ha fatto ricorso non ha mai ottenuto una sospensiva. Ne consegue che l'autorità di gestione poteva comunque procedere, fatti salvi gli accantonamenti prudenziali. Il dato invece abbastanza chiaro è che la Puglia ha perso 2-3 punti di Pil con i mancati investimenti, che potrebbero causare una grave crisi del settore;

il fatto che tra POR e PSR, pur gestiti dalla stessa Regione, si siano avuti riscontri diversi (bene i primi, pessimi i secondi) deriva innanzitutto dal meccanismo di assegnazione ed erogazione, che non è uguale; i primi sono gestiti attraverso il metodo dello sportello, cioè i bandi sono a sportello, mentre per il FEASR ci sono procedure e graduatorie che mettono in concorrenza le imprese che avanzano domanda. Inoltre, nella scorsa programmazione, pur con tutti i limiti, dei buoni risultati si sono avuti, mentre in quella 2014-2020 sarebbe stato impostato male il piano di sviluppo;

ma il problema vero, a detta delle associazioni di categoria, starebbe nell'enorme conflitto giudiziario che si è aperto. Infatti, il Presidente della Regione, Emiliano, una volta assunta la delega, ha cambiato, a graduatoria chiusa, le modalità di accesso, nel senso che possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc), bancabilità, sostenibilità dell'investimento, inizialmente andavano mostrati prima, invece con la modifica dopo, cioè a valle delle risorse ottenute. Questo ha fatto sì che chi aveva un numero basso in graduatoria si è ritrovato ai primi posti e ciò ha alimentato una valanga di ricorsi, non che prima non ce ne fossero;

tutto questo ha penalizzato anche i giovani agricoltori. La gestione è stata fallimentare anche sul fronte dello storico "ritorno alla terra", che ha portato 5.000 giovani *under 40* a presentare domanda per l'insediamento in agricoltura; in Puglia quasi 9 richieste su 10 (86 per cento) non sono state accolte per colpa degli errori di programmazione della Regione con il rischio concreto di restituzione a Bruxelles dei fondi disponibili. Inoltre sul bando per i giovani, a fronte delle 5.202 domande presentate, solo 750 sono state ammesse all'istruttoria, poco più di una domanda su 10: una sconfitta per le speranze di tanti giovani;

insomma, la Regione Puglia, secondo i dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha raggiunto un livello di spesa del solo 21 per cento, posizionandosi come ultima regione in termini di avanzamento della spesa. La relazione di monitoraggio, inoltre, ha quantificato in 157 milioni di euro circa il disimpegno entro il 31 dicembre 2019;

considerato, dunque, che, a giudizio dell'interrogante:

la Regione Puglia in questi anni ha mostrato solo enormi inefficienze nella programmazione, gestione e attuazione del PSR, tanto da annoverare un ingente contenzioso, con particolare riferimento alla misura 4 per gli investimenti, che da sola vale oltre 553 milioni di euro. In ordine alla misura 4, la Regione da ultimo, il 15 luglio 2019, ha provveduto all'annullamento in autotutela del secondo bando emanato e, ad oggi, non risultano completate le istruttorie e l'avvio dei pagamenti dei precedenti bandi; in sostanza, con un pasticcio che non ha precedenti, la Regione Puglia ha perso milioni di euro ed è stata la sola Regione in Italia delle 13 per le quali AGEA svolge le funzioni di organismo pagatore, perché 12 PSR hanno superato l'obiettivo di spesa al 31 dicembre 2019, necessario per evitare penalizzazioni da parte della Commissione europea in base alla regola "N+3", di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Quindi, mentre le altre Regioni avranno ancora tre anni per spendere i loro soldi, con le attuali regole comunitarie non vi è la possibilità, a livello nazionale, di compensare la minore spesa della Puglia (meno 142 milioni) con i maggiori pagamenti (più 414,6 milioni) sostenuti dalle altre Regioni con l'organismo pagatore AGEA;

negli ultimi anni la Commissione europea ha monitorato attentamente il programma, avendo riscontrato chiari segnali della lentezza nell'attuazione, che potrebbe tradursi in futuro in disimpegni, con conseguente uso dei fondi inferiore rispetto agli importi programmati. Il 19 novembre 2019 è stata anche inviata una lettera (Ares (2019)7141199) alle autorità regionali in cui si sollecitava l'attuazione di misure correttive e l'invio di relazioni periodiche alla Commissione europea che continuerà a monitorare attentamente il programma e a collaborare con le autorità regionali e nazionali per rimuovere qualsiasi ostacolo all'attuazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che la cattiva amministrazione e l'inefficienza della politica regionale non siano le cause di un tale disastro in agricoltura, settore trainante dell'economia pugliese, che vanta specificità importanti ed una certa capacità di competere sui mercati internazionali con prodotti di eccellenza quali olio e vino;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere nei confronti della Regione Puglia in ordine al mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa;

se e quali misure intendano adottare per assicurare l'immediata attuazione e accelerazione della spesa del PSR Puglia 2014-2020.

(4-02800)

[PAVANELLI](#), [DONNO](#), [PIRRO](#), [PUGLIA](#), [GIANNUZZI](#), [RICCIARDI](#), [PRESUTTO](#), [LANNUTTI](#), [ACCOTO](#), [DI MICCO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in data 17 novembre 2016 è stata depositata la sentenza n. 23397 emessa dalla Corte di cassazione a sezioni unite;

in detta sentenza, emessa a sezioni unite per dare un orientamento giurisprudenziale univoco, si poneva la necessità di dirimere il problema dei termini di prescrizione per le cartelle esattoriali non impugnate entro il termine perentorio dei 60 giorni previsti dalla data di notifica, ed infatti nel dispositivo è scritto: "avendo riscontrato nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione delle 'disarmonie' sulla determinazione dell'ambito di applicabilità dell'art. 2953 cod. civ. con riferimento alla riscossione mediante ruolo di diversi tipi di crediti, rispettivamente degli enti previdenziali, oppure per sanzioni amministrative pecuniarie e/o per violazioni di norme tributarie e così via, ha sollecitato la rimessione della questione alle Sezioni Unite, qualificandola come una questione sia di massima sia di particolare importanza, anche per il cospicuo contenzioso in corso che ne è interessato". Ed ancora: "Nel presente giudizio il problema da risolvere è se la decorrenza del termine - pacificamente perentorio - per fare opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produca soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito oppure determini anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario decennale";

nella sezione III, conclusioni del dispositivo, vengono affermati i seguenti principi di diritto: 1) "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. 'conversione' del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)"; 2) "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. 'conversione' del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i

relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo";

considerato che:

continuano a pervenire segnalazioni da parte di moltissimi contribuenti i quali, riferendosi alla sentenza, chiedendo l'applicazione del termine breve di prescrizione di 5 anni, anziché quello ordinario decennale, ricevono rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela da parte delle varie sedi regionali e provinciali dell'Agenzia delle entrate, le quali rispondono, anche nel caso in cui i tributi a cui si riferisce la cartella abbiano prescrizione quinquennale, che la prescrizione è diventata decennale non essendo stata impugnata la cartella esattoriale entro i 60 giorni previsti;

le risposte di rigetto alle istanze di annullamento in autotutela contengono la seguente formulazione *standard*: "In merito ai termini di prescrizione La informiamo che le cartelle, se non opposte entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notifica, diventano definitive ed il ruolo da cui esse scaturiscono rappresenta il titolo esecutivo nel procedimento di esecuzione (art. 49 DPR 602/1973). Pertanto i crediti con le stesse pretesi si prescrivono nel termine ordinario di dieci anni, secondo quanto stabilito dall'art. 2946 c.c.";

tale formulazione *standard* è in palese contrasto con la sentenza della Corte di cassazione qualora i tributi a cui si riferiscono i ruoli contenuti nella cartella esattoriale abbiano per loro tipologia *ab initio* una prescrizione breve quinquennale,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo affinché le sedi regionali e provinciali dell'Agenzia delle entrate-riscossione tengano conto della sentenza della Corte di cassazione n. 23397 del 17 novembre 2016, dando applicazione nel modo più ampio e puntuale ai principi di diritto come riportati dal testo del dispositivo.

(4-02801)

[PAVANELLI](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#), [GIANNUZZI](#), [TRENTACOSTE](#), [MAIORINO](#), [RICCIARDI](#), [VANIN](#), [LA MURA](#), [PRESUTTO](#), [LANNUTTI](#), [ACCOTO](#), [DI MICCO](#), [MORONESE](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nel territorio dell'Unione europea dal comparto della mobilità veicolare vengono immesse nell'ambiente circa un quarto (25,5 per cento) delle emissioni totali di gas serra, di sostanze inquinanti e polveri sottili, le quali sarebbero responsabili di circa 400.000 morti premature all'anno per patologie collegate al contatto, soprattutto per inalazione, con tali emissioni;

nel territorio dell'Italia circa il 61 per cento del totale degli spostamenti della popolazione, principalmente per il tragitto tra casa e lavoro o tra casa e scuola, andata e ritorno, avviene usando un veicolo privato con motore a combustione interna, mentre solo circa il 16 per cento si sposta usando mezzi pubblici o autobus aziendali, e solo il 4 per cento usa la bicicletta;

la ricerca scientifica intitolata "Countdown on health and climate change", pubblicata sulla rivista "The Lancet", ha messo in evidenza che in Italia nel 2016 sono stati registrati 45.600 decessi precoci dovuti alle polveri sottili Pm 2.5, ponendo il nostro Paese primo in Europa ed undicesimo al mondo per questo tipo di mortalità;

la conformazione geofisica dell'Italia e le condizioni meteorologiche sono d'impedimento alla dispersione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera, in particolare nella zona della pianura Padana, l'area più industrializzata e densamente popolata del Paese e, purtroppo, una delle più inquinate d'Europa, come rilevato dai satelliti europei della missione Copernicus Sentinel 5-P;

la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, per i superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite delle polveri sottili Pm10 e del biossido di azoto e, qualora dette procedure dovessero arrivare a sentenze di condanna, vi sarebbero multe da pagare di notevole entità, nonché la possibile riduzione dei fondi strutturali per l'Italia;

i dati riportati mettono in evidenza l'urgente necessità di modificare nella popolazione le modalità e le abitudini di spostamento attraverso lo sviluppo di strumenti di mobilità alternativi ed efficienti,

affinché l'utilizzo del veicolo privato con motore a scoppio sia progressivamente ritenuto meno conveniente ed attraente, al fine di abbassare quanto più possibile i livelli di emissioni inquinanti; in tale contesto diventa sempre più importante il cosiddetto *mobility management*, o gestione della domanda di mobilità delle persone, ossia uno strumento chiave per arrivare ad una mobilità collettiva sostenibile, che consenta di condividere obiettivi di utilizzo efficiente delle risorse e di incrementare l'efficacia degli interventi nel settore dei trasporti;

per gestire il *mobility management* è necessaria una figura professionale specializzata, ossia il *mobility manager*, che abbia capacità di comprendere e condividere i principi della mobilità sostenibile, conoscenza degli obiettivi della propria attività, conosca il contesto territoriale in cui deve agire, l'area urbana, il *target* sociale a cui si rivolge, i comportamenti delle persone, gli indirizzi e le normative di riferimento;

considerato che:

gli indirizzi e le normative di riferimento che riguardano il *mobility management* si sviluppano su vari livelli, da quello europeo a quello nazionale fino a quello degli enti locali;

a livello europeo i libri bianchi dei trasporti, il libro verde per la mobilità urbana, il piano di azione, il patto di Amsterdam hanno generato le linee di indirizzo delle politiche dei trasporti in ambito urbano per la mobilità dei cittadini e delle cose;

le politiche dei trasporti e delle città sono integrate con altre politiche, quali: sviluppo locale, tutela dell'ambiente, coesione locale, salute, sicurezza stradale, economia circolare;

il decreto del Ministero dell'ambiente (di concerto con i Ministeri dei trasporti, dei lavori pubblici e della sanità) 27 marzo 1998, recante "Mobilità sostenibile nelle aree urbane" (cosiddetto decreto Ronchi) ha introdotto e disciplinato per la prima volta in Italia la figura professionale del responsabile della mobilità aziendale (*mobility manager*), e collegato attività di gestione (*management*), per le unità locali con più di 300 dipendenti e per le imprese con più di 800 addetti ubicate nei Comuni, specificati al comma 1 dell'art. 2 del decreto;

il decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio 20 dicembre 2000 ha successivamente introdotto la figura professionale del responsabile di area a capo della struttura di supporto e coordinamento dei singoli responsabili della mobilità aziendale e ne ha definito gli ambiti di competenza, al fine di promuovere la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone e delle merci, finalizzati alla riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di politiche radicali di mobilità sostenibile;

la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", ha previsto all'art. 5, comma 2, un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola (cosiddetto PSCS, piano spostamenti casa-scuola) e casa-lavoro (cosiddetto PSCL, piano spostamenti casa-lavoro);

i *mobility manager* di area devono agire in sinergia con i singoli *mobility manager* di unità locali e aziende, affinché siano sviluppati piani della mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro con modalità omogenee, che rendano confrontabili ed analizzabili i piani tra Comuni ovvero tra aree metropolitane, considerando anche la loro necessaria integrazione con i PUMS, piani urbani della mobilità sostenibile,

si chiede di sapere quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo al fine di verificare lo stato di applicazione della normativa in materia di *mobility management* sul territorio nazionale, accertare l'effettiva presenza di *mobility manager* nelle unità locali con più di 300 dipendenti e nelle imprese con più di 800 addetti, nonché controllare l'operato dei *mobility manager* di area mediante rilevazioni sull'eventuale riduzione delle emissioni inquinanti e dell'impatto ambientale dovuto alla circolazione veicolare nelle aree di loro competenza, come previsto dal citato art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 20 dicembre 2000.

(4-02802)

[DE PETRIS](#) - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso che:

l'ex teleposto dell'Aeronautica militare di monte Vico a Lacco Ameno (Napoli) rappresenta per le sue caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche un bene pubblico di assoluto valore che merita un progetto di recupero e valorizzazione nell'interesse della comunità locale e dei restanti comuni dell'isola d'Ischia;

nel 1986, con deliberazione del circolo della "Lega per l'ambiente-isola d'Ischia" è stato inserito nel programma delle "passeggiate ecologiche" regionali la passeggiata su monte Vico per il recupero dei locali demaniali ivi esistenti, da destinare, d'intesa con il dipartimento di meteorologia dell'istituto tecnico nautico di Forio, a "centro di formazione ambientale e raccolta dati meteorologici", con invito al sindaco di Lacco Ameno di dare il patrocinio dell'ente. Tale iniziativa si è concretizzata il 12 aprile 1987 come naturale estensione della "passeggiata" su Zaro per dar vita al relativo parco e per sollecitare l'istituzione del museo di villa Arbusto per il recupero alla fruibilità pubblica dei reperti archeologici degli scavi di Pithaecusa da tempo custoditi in case private;

in data 1° luglio 1988, con delibera di Giunta municipale n. 180, l'amministrazione comunale di Lacco Ameno, presieduta dal sindaco Tommaso Patalano, ha approvato il progetto esecutivo di recupero e valorizzazione dell'ex teleposto dell'Aeronautica militare con destinazione ad osservatorio ecologico, con la richiesta alla Cassa depositi e prestiti del relativo finanziamento di un primo lotto del valore di 100 milioni di lire;

considerato che:

da quanto risulta all'interrogante, la direzione territoriale della Regione Campania dell'Agenzia del demanio già da diversi anni avrebbe assunto iniziative per assicurare nuovi percorsi di gestione, razionalizzazione e valorizzazione dell'ex teleposto;

a parere dell'interrogante, è importante conservare a patrimonio pubblico il sito e le strutture murarie dell'ex teleposto senza alcun ulteriore consumo di suolo e, previa ristrutturazione e riqualificazione, renderlo utile al Comune ed all'isola quale punto di eccellenza nel campo della ricerca ambientale e in quello sociale, scongiurando ipotesi di vendita del bene a privati;

secondo le informazioni di cui è a conoscenza l'interrogante, l'iniziativa per il recupero alla fruizione pubblica del bene demaniale è sostenuta da tempo da diverse associazioni ambientaliste e da espressioni del mondo sociale in sinergia con la cittadinanza del territorio isolano, come documentato anche dalla stampa locale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato e se non ritengano opportuno, per quanto di loro competenza, assumere iniziative per assicurare un recupero e un utilizzo pubblico per l'ex teleposto dell'Aeronautica militare di monte Vico perché il bene sia patrimonio della collettività, a tutela dell'ambiente e del territorio.

(4-02803)

[CALDEROLI, DE VECCHIS](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

è ormai a tutti noto che in Cina è in atto una pandemia causata dal coronavirus;

il "coronavirus 2019 n-CoV" può avere un'incubazione fino a 14 giorni e che, a differenza del virus della "Sars", può essere trasmesso anche durante il periodo di incubazione e persino da soggetti portatori sani (come emerso dallo studio pubblicato da "The Lancet"), con un rischio altissimo di pandemia, come dichiarato anche dalla virologa Ilaria Capua;

da notizie di stampa si è appreso che i passeggeri di un volo della compagnia China southern airlines, atterrati all'aeroporto di Fiumicino giovedì 23 gennaio 2020, sono stati controllati e schedati;

non si ha notizia di quali precauzioni siano state prese o meno per tutti i passeggeri dei voli precedenti provenienti dalla Cina;

ci si chiede come mai i passeggeri provenienti da Wuhan e atterrati all'aeroporto di Fiumicino non siano stati messi in quarantena, come opportunamente ha fatto la Cina con gli oltre 56 milioni di cittadini cinesi e stranieri delle aree intorno a Wuhan;

durante la trasmissione "Che tempo che fa" andata in onda su "Rai 2" il 26 gennaio, il virologo Roberto Burioni ha proposto di prevedere la quarantena per le persone che rientrano in Italia dopo un viaggio in qualsiasi parte della Cina,

si chiede di sapere:

quali misure concrete il Ministro in indirizzo intenda predisporre a scopo preventivo e precauzionale per evitare i rischi del diffondersi in Italia del coronavirus proveniente dalla Cina;
quali misure siano state adottate in relazione ai passeggeri sbarcati dai voli da Wuhan a Fiumicino nelle ultime due settimane;

se non ritenga opportuno sottoporre tutti i passeggeri provenienti da Wuhan alla quarantena, come ha fatto la Cina con gli oltre 56 milioni di cittadini cinesi e stranieri delle aree intorno a Wuhan, o perlomeno dare precise indicazioni precauzionali ai passeggeri circa un eventuale periodo di quarantena prima di entrare in contatto con altre persone, indicando loro la necessità di contattare immediatamente le autorità sanitarie in caso di sintomi sospetti.

(4-02804)

[CIRIANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

risulta all'interrogante che Poste italiane SpA starebbe svolgendo in tutto il Friuli-Venezia Giulia la sua attività caratteristica di servizio universale di recapito della corrispondenza con crescenti disguidi ed inefficienze;

non è raro che gli utenti si vedano recapitare avvisi e bollette ben dopo la data di scadenza, o che abbonati a riviste e quotidiani non possano fruire del servizio per il quale pagano, in quanto le consegne vengono effettuate dopo molto tempo, tale da rendere già obsoleti gli stampati al momento in cui sono recapitati;

la sensazione è che tale tipo di disguidi, che avvengono "a macchia di leopardo" e con apparente casualità, si stiano tuttavia moltiplicando, visto l'aumento delle proteste e segnalazioni che gli utenti fanno pervenire ai sindaci;

tra i vari disservizi, vi è anche chi riferisce di recapiti degli avvisi di raccomandate senza tuttavia che le stesse siano immediatamente disponibili, come spiegato nell'avviso stesso, presso il relativo ufficio postale: la conseguenza è la reiterata attesa, che va a cumularsi giorno dopo giorno, arrivando a 5 giorni nei casi più gravi, anche con tempo perso in coda per sentirsi poi dire che la raccomandata non è ancora disponibile;

appare utile ricordare, inoltre, che due anni fa, in occasione dello svolgimento dell'iniziativa "Sindaci d'Italia", che ha visto a Roma la partecipazione di sindaci ed amministratori di tutta Italia, sono stati assunti importanti e precisi impegni nei confronti dei piccoli comuni, vale a dire i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

come risulta dalle evidenze contabili, il gruppo Poste italiane SpA ha chiuso il 2018 con un utile di 1.399 milioni di euro, mentre nei primi 9 mesi del 2019 avrebbe aumentato l'utile rispetto all'anno precedente: dati che evidenziano la disponibilità di risorse a bilancio che potrebbero essere utilizzate al fine di risolvere le criticità evidenziate realizzando il miglioramento del servizio;

risulta all'interrogante che nei giorni scorsi è stata inviata a Poste italiane SpA a mezzo posta elettronica una comunicazione, firmata da ben 61 sindaci del Friuli-Venezia Giulia, in cui si lamentano ed evidenziano i disservizi, con richiesta di un incontro urgente con i rappresentanti della società per illustrare le proprie ragioni, spiegare i motivi della protesta e portare avanti le proprie legittime istanze; le richieste dei sindaci firmatari consistono in queste quattro: 1) che sia garantito il servizio universale in modo omogeneo a tutti i comuni; 2) che in tutti gli uffici postali sia installato uno sportello ATM bancomat; 3) che siano eliminate entro il 2020 tutte le barriere architettoniche che limitano l'accesso agli uffici postali; 4) che sia garantito il servizio di tesoreria a titolo gratuito e non a titolo oneroso, come oggi invece accade;

è evidente che l'incontro richiesto è considerato urgente e che è utile che il Ministro in indirizzo si attivi al fine di sollecitarne la calendarizzazione in tempi rapidi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione di diffuso e persistente disservizio e della richiesta di incontro che una significativa porzione di territorio ha formalmente rappresentato mediante i sindaci, e se intenda attivarsi, eventualmente e in coerenza con le proprie funzioni, al fine della calendarizzazione dell'incontro richiesto in tempi celeri;

se ed entro quale termine urgente intenda verificare quali iniziative autonome il gruppo abbia

intrapreso per porre fine a disguidi e ritardi in quella che è la sua attività principale e caratteristica, cioè la consegna della posta;

se ritenga di verificare la presenza all'interno dell'azienda di una funzione di controllo costante sulla qualità del servizio fornito e quali iniziative intenda intraprendere al fine di incentivare una maggiore efficienza nei servizi e responsabilizzazione aziendale;

se ed in quale misura intenda farsi promotore delle richieste legittimamente avanzate dai sindaci firmatari della richiesta rivolta al gruppo.

(4-02805)

[DE PETRIS](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#), [DI MARZIO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

a poche ore dal suo arrivo a Roma previsto per il 29 gennaio 2020, il Ministro americano dell'agricoltura Sonny Perdue ha incontrato la stampa internazionale a Bruxelles dopo un *meeting* con i commissari europei Janusz Wojciechowski (agricoltura), Stella Kyriakides (salute) e Phil Hogan (commercio), dichiarando che: "a Davos, le parti hanno concordato settimane, non mesi" per chiudere un accordo. Secondo Perdue, Hogan "deve convincere gli altri Commissari e il Parlamento". La conferenza stampa è stata occasione per mettere in chiaro i paletti che gli Stati Uniti vogliono sradicare con il nuovo trattato transatlantico di facilitazione commerciale (TTIP). Per Washington l'approccio vigente in Europa non è accettabile, e la nuova Commissione presieduta dalla Von der Leyen deve abbandonare il principio di precauzione per basarsi su "una solida scienza";

per capire il concetto di "solida scienza" statunitense basti sapere che negli USA i nuovi prodotti e sostanze vengono messi in commercio sulla base di valutazioni fatte dalle imprese. I controlli delle agenzie pubbliche scattano soltanto su ricorsi o denunce dei cittadini e consumatori vittime degli eventuali impatti negativi;

nella UE, invece, si adotta il principio di precauzione per evitare che l'onere della prova, nei casi in cui ci siano forti preoccupazioni sulla nocività di una sostanza o di un prodotto, ricada sui cittadini a tragedia già avvenuta. La differenza di approccio ha tenuto finora fuori dal mercato europeo pesticidi, organismi geneticamente modificati e alimenti trattati con sostanze pericolose per la salute e attualmente vietate, provenienti dagli Stati Uniti;

il Ministro dell'agricoltura statunitense ha altresì dichiarato alla stampa che il commissario UE per il commercio Hogan avrebbe "riconosciuto che dobbiamo conciliare il deficit di 10-12 miliardi di dollari con l'UE" relativamente agli scambi di prodotti agricoli. A questo proposito, ha detto Perdue, Trump sarebbe "completamente concentrato" (*laser-focused*) "sulla chiusura di quel deficit commerciale agricolo con il blocco europeo";

il Governo statunitense chiede all'Unione europea pesanti concessioni: un indebolimento delle norme sanitarie e fitosanitarie, così come dei limiti massimi consentiti di residui di pesticidi e altre sostanze chimiche nel cibo; il cambio della legislazione europea sugli organismi geneticamente modificati per consentire il commercio di alimenti geneticamente manipolati, soprattutto se prodotti con le nuove tecniche di creazione varietale (in particolare quella denominata CRISPR);

in merito a questo secondo caso, è stata emessa una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che obbliga i prodotti di queste nuove tecniche a sottostare alle normative vigenti in tema di organismi geneticamente modificati. Nonostante questo, le *lobby* dell'*agribusiness* continuano a chiedere un cambio di regime, supportate da una parte di mondo scientifico che sottovaluta i rischi ambientali e guarda con favore all'estensione della proprietà intellettuale su piante e sementi;

a giudizio degli interroganti quella impressa dagli Stati Uniti è una forzatura inaudita e inaccettabile. Lo stesso Parlamento europeo ha negato alla Commissione europea il mandato di negoziare il commercio dei prodotti agricoli;

l'amministrazione Trump si è inoltre tirata fuori dagli impegni dell'accordo di Parigi sul clima, favorendo così una concorrenza sleale nei confronti di Paesi che come l'Italia rispettano tali impegni. Il TTIP non potrà che far crescere la produzione di emissioni climalteranti, in contrasto con le misure previste dai programmi di "green new deal" europeo e italiano, e con il manifesto di Assisi ispirato dal pontefice Francesco e sottoscritto dal nostro *premier* Conte,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di dovere respingere un nuovo TTIP, salvaguardando il principio di precauzione, respingendo il via libera al commercio di cibi contenenti pesticidi e di organismi geneticamente modificati, nonché l'imposizione di nuovi dazi da parte degli USA.

(4-02806)

[FLORIDIA](#), [ACCOTO](#), [ANGRISANI](#), [ANASTASI](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [CORRADO](#), [D'ANGELO](#), [GIARRUSSO](#), [LANNUTTI](#), [LOREFICE](#), [MATRISCIANO](#), [MORONESE](#), [PAVANELLI](#), [SANTANGELO](#), [VACCARO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in Sicilia, a seguito dell'emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani decretata con provvedimento regionale n. 2983 del 31 maggio 1999, si è provveduto all'individuazione urgente di diversi siti per la realizzazione di discariche comprensoriali;

sulla scorta di tale provvedimento, è stato individuato un sito in contrada Formaggiara del comune di Tripi (Messina) ove autorizzare una discarica al fine di fronteggiare l'emergenza;

il modulo secondario della discarica, sin dall'anno 2002, è stato affidato alla gestione della società Tirreno ambiente SpA, oggi in liquidazione, onerata financo delle attività di chiusura, messa in sicurezza, sistema finale della vasca principale e successiva gestione *post mortem* per almeno 30 anni dalla data di chiusura;

sebbene non sia mai stato adottato un formale provvedimento di chiusura, il sito risulta inattivo da oltre 15 anni, ma è tuttora necessario far fronte agli sversamenti di percolato, peraltro in prossimità di una falda acquifera, che si verificano con cadenza periodica;

tuttavia, la società onerata di provvedere alla gestione della discarica, per asserita carenza di liquidità, ha omesso nel tempo gli interventi necessari, sicché la Regione Siciliana ha diffidato il Comune di Tripi all'esercizio del potere sostitutivo in danno del gestore, per porre in essere gli interventi di prevenzione e contenere lo sversamento del percolato con l'eventuale messa in sicurezza e bonifica delle matrici ambientali interessate, anche avviando le ulteriori iniziative progettuali utili per la chiusura definitiva della discarica;

il Comune di Tripi, che si palesa di ridotte dimensioni e con esigue risorse economiche, sebbene nel corso degli ultimi anni abbia dato seguito all'esercizio del potere sostitutivo provvedendo autonomamente, con adozione reiterata di ordinanze contingibili e urgenti ed anticipando ingenti somme di denaro sottraendole ai servizi da rendere ai cittadini, al recupero del percolato, ha richiesto ripetutamente l'intervento della Regione o delle altre istituzioni, al fine di evitare che, nell'impossibilità di esercitare ancora a lungo il potere sostitutivo, possano provocarsi danni ambientali irreparabili; ciononostante, la Regione Siciliana, che da quanto si apprende sul sito istituzionale "pti.regione.sicilia", con notizia pubblicata in data 15 ottobre 2019, ha finanziato con oltre 2 milioni di euro degli interventi sostitutivi in discariche con problemi simili, non ha mai stanziato alcuna somma per la discarica di contrada Formaggiara;

di contro, alla luce di quanto emerso il 14 aprile 2015, durante l'audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, che ha indicato nella discarica una vera e propria bomba ecologica, e dalle comunicazioni sul rischio di potenziale contaminazione effettuate dalla società Tirreno ambiente con note del 6 giugno e del 25 settembre 2019, è improcrastinabile un intervento risolutivo sul sito che non può essere adottato dal solo Comune di Tripi,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per scongiurare il verificarsi di un disastro ambientale a causa della mancata esecuzione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza necessari nella discarica di contrada Formaggiara.

(4-02807)

[FAZZOLARI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'interno e dell'istruzione.* - Premesso che:

la grave crisi politica, economica e sociale della Repubblica bolivariana del Venezuela, connessa alla permanenza in carica del regime dittatoriale di Nicolas Maduro, continua a deteriorare la condizione e

lo *status* umanitario e sociale del popolo venezuelano, non soltanto all'interno dei confini nazionali, ma anche a livello extraterritoriale, con un impatto diretto e immediato sulle dinamiche dei flussi migratori;

tale situazione incide in misura considerevole e crescente sul fenomeno della "migrazione di ritorno", vale a dire il rientro nei Paesi d'origine di quelle comunità che in passato, specie in seguito alla seconda guerra mondiale, dall'Europa migrarono verso le cosiddette Americhe;

con riguardo alle connessioni con il nostro Paese, la comunità italiana in Venezuela è di fatto una componente molto consistente della popolazione: circa un milione di persone avrebbe almeno un antenato italiano, corrispondente al 3 per cento della popolazione totale; una porzione di popolazione significativa, che attualmente si ritrova dunque in un contesto di degenerazione politica e deterioramento delle condizioni umanitarie, alimentando una dinamica che sempre più assume i connotati di una vera e propria "fuga dal Venezuela";

resta ferma la convinzione che la più efficace risposta che possa essere data a questa ingiusta e perdurante crisi (alimentata dalla prevaricazione delle forze governative e dall'abuso di potere da parte delle istituzioni del Paese, anche mediante il documentato ricorso alla forza e a forme di repressione violenta da parte del Governo) sia anzitutto una chiara presa di posizione e assunzione di responsabilità da parte del nostro Paese all'interno della comunità internazionale, mediante l'attivazione di tutti quegli strumenti e modalità di intervento legittimamente previsti dall'ordinamento internazionale per la tutela della democrazia e dei diritti fondamentali dell'uomo, laddove questi siano messi a repentaglio;

per altro verso non ci si può esimere, al contempo, dalla gestione di questa crisi all'interno del nostro Paese, per tutelare quei cittadini italo-venezuelani che ritornano in Italia per le ragioni esposte e che si scontrano sistematicamente con un sistema burocratico di grande complessità e comunque, con una carente programmazione delle modalità di gestione del fenomeno, oltre che con l'assenza di una strategia per la loro integrazione e sicurezza sociale;

un aspetto di tale situazione portato all'attenzione dell'interrogante, e sul quale appare opportuna un'approfondita riflessione, riguarda la materia dei programmi di sostegno agli studenti laureati e ai professionisti specializzati provenienti da Paesi in guerra o in forte sofferenza sociale: un comparto in cui gli italo-venezuelani incontrano, a parità di condizioni rispetto ai loro connazionali con sola cittadinanza venezuelana, una disparità di trattamento in ordine al riconoscimento del loro *status* e conseguente accesso ai programmi di integrazione universitaria e professionale;

nello specifico esempio di una coppia di coniugi, di cui uno cittadino venezuelano e l'altro italo-venezuelano, mentre il primo di loro avrebbe la possibilità di vedersi riconosciuto lo *status* di "rifugiato", ed accedere, in presenza dei requisiti, ai progetti universitari e professionali che consentono di ottenere il sostegno tra l'altro dell'UNHCR, l'altro, essendo riconosciuto come "profugo", resterebbe conseguentemente escluso dai programmi di integrazione;

una situazione paradossale, per la quale il possesso della cittadinanza italiana oltre a quella venezuelana, anziché rappresentare in Italia un elemento di maggiore facilitazione nelle forme di integrazione sociale del cittadino nel suo Paese di origine, diverrebbe invece elemento penalizzante, in quanto preclusivo della possibilità di accedere a quelle forme di sostegno giustamente assicurate ai connazionali venezuelani, privi della cittadinanza italiana, che si trovano nella medesima condizione esistenziale di forte difficoltà;

appare necessario valutare l'adozione di provvedimenti normativi, puntali e mirati, che nel rispetto e in coerenza con le norme del diritto internazionale consentano di perseguire la finalità di una maggiore facilitazione delle possibili forme di integrazione del popolo italo-venezuelano che, in fuga dal Venezuela, fa ritorno in Italia;

inoltre, in materia di riconoscimento dei titoli di studio, si rileva come tale integrazione potrebbe trovare significative applicazioni nel settore delle professioni medico-sanitarie, che peraltro, nel nostro Paese, è in sofferenza proprio per carenza di personale specializzato in carico al Sistema sanitario nazionale, favorendo ed agevolando, previa valutazione e somministrazione di adeguati *test* di valutazione dell'idoneità basati oltre che sul titolo di studio anche sulla comprovata esperienza nel

settore, l'esercizio nel nostro Paese delle professioni sanitarie da parte del personale italo-venezuelano; in ragione e nel rispetto delle storiche origini comuni, delle affinità antropologiche e culturali e dello spirito di fratellanza e dei sentimenti di solidarietà che accomunano la vastissima comunità degli italiani nel mondo, è necessario procedere senza indugio nel definire una vera e propria strategia di integrazione e gestione di questo flusso migratorio, che interessa una comunità che non deve e non può essere lasciata indietro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno conformemente alle proprie competenze ed eventualmente anche in modo congiunto, non ritengano necessario adottare provvedimenti normativi adeguati finalizzati a favorire parità di trattamento tra tutti i migranti che, in fuga dal Venezuela, approdano in Italia, estendendo le protezioni previste per i cittadini extracomunitari anche agli italo-venezuelani, cui risulta attualmente precluso l'accesso ai programmi di integrazione universitaria e professionale;

se non valutino l'opportunità di procedere senza indugio ad adottare provvedimenti normativi volti ad abilitare gli italo-venezuelani in Italia all'esercizio delle professioni medico-sanitarie, favorendo una maggiore integrazione di questo flusso migratorio e fornendo al contempo una prima risposta alle carenze strutturali di personale medico-sanitario all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

(4-02808)

[FAZZOLARI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la drammatica situazione sociale, politica ed economica del Venezuela, determinata dalla persistenza in carica dal regime ormai conclamatamente dittatoriale di Nicolas Maduro, oltre ad aggravare nel Paese una situazione umanitaria già gravemente deteriorata, degradata e compromessa e rispetto alla quale la comunità internazionale ha più volte espresso forte preoccupazione, continua a determinare gravissime difficoltà economiche ed esistenziali in danno alla comunità italo-venezuelana, sia in Venezuela che in Italia;

non ci si sofferma in questa sede in ordine all'opportunità, comunque considerata impellente e indemandabile, a che la nostra nazione, coerentemente con la propria tradizione democratica e costituzionale e con lo storico e continuo concorso al processo di affermazione e difesa universale dei diritti fondamentali dell'uomo, della dignità e del valore della persona umana e della libertà di manifestazione del pensiero, adotti rispetto a questa gravissima situazione una posizione di netta, chiara e decisa condanna, scardinandosi in modo definitivo da qualsiasi ambiguità o esitazione nell'identificazione dei propri interlocutori internazionali sulla base di principi di democrazia e giustizia;

appare necessario focalizzare l'attenzione, nell'ottica della necessaria ricerca, almeno nel nostro Paese, di soluzioni di problemi impellenti che interessano la comunità italo-venezuelana coinvolta da queste dinamiche, su effetti e correlazioni tra la persistenza di questa grave situazione politica ed umanitaria in Venezuela e le dinamiche dei flussi migratori verso il nostro Paese e i disagi sociali connessi ad una gestione che risulterebbe inadeguata rispetto alle dimensioni del fenomeno;

secondo una rilevazione del 2018 dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), nel periodo tra il 2015 e il 2017 un milione di venezuelani (cifra che comunque potrebbe essere molto più elevata) avrebbe abbandonato il Paese, e il numero dei migranti venezuelani è in costante aumento, oltre che in tutti i paesi latinoamericani, negli Stati Uniti e in Canada, anche in tre Paesi dell'Unione europea: Portogallo, Spagna e Italia;

con riguardo al nostro Paese e con particolare riferimento al crescente fenomeno della "migrazione di ritorno", risulta all'interrogante che numerose sarebbero le problematiche e le difficoltà di carattere burocratico che gli italo-venezuelani riscontrano sistematicamente presso gli uffici della rete consolare: dai costi esorbitanti del rilascio delle apostille Aja e per il riconoscimento di certificati professionali, titoli di studio, patenti di guida, alla sospensione nell'erogazione delle pensioni maturate in Venezuela (problematica peraltro già oggetto di un precedente atto di sindacato ispettivo a firma dell'interrogante presentato in data 9 ottobre 2019, 4-02261);

ad aggravare la già critica e difficile situazione, vi sono le numerose denunce e segnalazioni di frodi

per ottenere, dietro il pagamento di somme tra i 250 e i 500 euro a persona, appuntamenti presso l'ambasciata e gli uffici consolari d'Italia in Venezuela: vicenda evidentemente nota al Governo italiano, come dimostra il comunicato pubblicato sul sito istituzionale del consolato generale d'Italia a Caracas del 17 giugno 2019, nel quale, proprio in relazione alle segnalazioni all'ambasciata e agli uffici consolari, si avvisavano gli utenti della gratuità del servizio, mettendo in guardia dalle frodi; nella medesima nota, si legge: "l'utilizzo di questi mediatori non è una soluzione alle difficoltà di prenotazione, bensì ne è spesso la causa principale in quanto occupano di proposito decine di spazi d'appuntamento e impediscono ai singoli utenti di accedervi", e ancora: "il Ministero degli esteri e della Cooperazione internazionale che gestisce centralmente il sistema di prenotazione, sta studiando rimedi tecnici per impedirne l'azione",

si chiede di sapere:

quali rimedi tecnici il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale abbia effettivamente messo a punto ed attivato per mettere in sicurezza il sistema di prenotazione degli appuntamenti presso il consolato e con quali risultati;

se il Ministro in indirizzo abbia effettuato indagini interne per verificare se la causa di simili frodi sia da ricercare esclusivamente in malfunzionamenti o falle tecniche del sistema di prenotazione, e se escluda che, invece, all'interno degli uffici abbiano avuto luogo fenomeni di corruzione o forme di connivenza con mediatori e affaristi;

se non consideri necessario avviare, entro breve termine, una verifica in ordine all'adeguatezza della rete consolare e diplomatica degli uffici italo-venezuelani a far fronte, con le proprie procedure, al crescente flusso migratorio verso l'Italia che interessa la comunità italo-venezuelana, al fine di promuovere una semplificazione e un abbattimento dei costi amministrativi e rimuovere le numerose difficoltà burocratiche in ordine al riconoscimento di certificati professionali, titoli di studio o attestazioni legali, volte a favorire e rendere più agevole un'effettiva reintegrazione degli italo-venezuelani che ritornano nel nostro Paese.

(4-02809)

[MARTELLI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

il 29 dicembre 2019 le forze statunitensi hanno colpito obiettivi del gruppo sciita Kataib Hezbollah in Iraq e Siria. Il Pentagono ha spiegato la mossa come una reazione all'attacco del movimento filo-iraniano alla base irachena vicino a Kirkuk, dove un cittadino americano ha perso la vita e 4 soldati americani sono rimasti feriti;

dopo i *raid* di ritorsione americani, è scoppiata la rabbia degli sciiti iracheni, che hanno preso d'assalto l'ambasciata statunitense a Baghdad. Washington ha risposto con l'assassinio del generale iraniano Qasem Soleimani, considerato la mente delle rivolte sciite;

dopo l'uccisione del generale iraniano Soleimani e di alte gerarchie della milizia irachena da parte dell'amministrazione Trump, che ha portato sull'orlo dello scontro gli Stati Uniti da un lato e Iran dall'altro, si è avuta una forte e civile risposta da parte del Governo di Baghdad, il quale ha giudicato il *raid* mirato contro Soleimani una violazione delle condizioni per il dispiegamento dell'esercito americano in Iraq;

il Parlamento iracheno, in data 5 gennaio 2020, in sessione straordinaria, ha votato una risoluzione all'unanimità con cui ha chiesto al proprio Governo, nell'ottica di preservare la propria sovranità, il ritiro delle truppe americane e il ritiro della richiesta di assistenza straniera. Successivamente, il Presidente statunitense Donald Trump ha minacciato l'Iraq di sanzioni in caso di azioni ostili verso gli Stati Uniti;

la votazione ha avuto come conseguenza una prepotente risposta americana che, forte di un potere militare primo al mondo, al fine di perseguire i propri interessi geopolitici e a dispetto delle norme del diritto internazionale, ha confermato e potenziato la propria presenza nel Paese iracheno, ciò a spregio della volontà espressa dal popolo iracheno, disattendendo e ignorando così le dichiarazioni aggiuntive del capo del Governo iracheno, che ritiene la ritirata delle truppe straniere vantaggiosa per il Paese;

"Vox Italia", movimento del quale l'interrogante è rappresentante, con stupore osserva l'inerzia dell'attuale Governo, coadiuvato da larga parte della silenziosa opposizione, all'atteggiamento

antidemocratico e di arroganza militare americana. Comportamento suggellato dalla conferma di affiancare, con circa 1.000 militari italiani, le forze di occupazione statunitensi in Iraq, dimenticando così i militari italiani feriti e rivendicando sempre maggiori stanziamenti economici per l'acquisizione e l'aggiornamento degli armamenti dello strumento militare;

è del tutto evidente che i militari italiani in Iraq, in considerazione di tale risoluzione, sono considerati e sentiti come occupanti e non più come liberatori e collaboratori dell'esercito iracheno, divenendo oggetto di minaccia trasversale, nonché potenziali obiettivi degli eventuali e legittimi insorgenti. Il movimento Vox Italia, condividendo il grido di dolore lanciato dai sindacati militari, ritiene necessario esprimere il proprio dissenso verso l'impegno delle forze armate italiane in Iraq, ormai non consono agli obiettivi internazionali di pace e stabilità, concordando, altresì, sulla necessità di ritirare i contingenti militari italiani dalle missioni all'estero, ove l'impegno delle forze armate è divenuto chiaramente incostituzionale,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia, ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione, che sancisce che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, intrapreso le opportune e necessarie azioni atte ad interrompere l'intervento di assistenza militare, provvedendo al ritiro immediato delle truppe italiane dal territorio iracheno, sia per salvaguardare le vite dei militari, sia per impedire il proseguimento di questo atto incostituzionale, rendendo conforme e coerente il proprio operato rispetto agli accordi legittimi sottoscritti con i propri alleati;

se intenda porre in essere ogni iniziativa atta alla tutela della salute e della vita dei militari italiani impiegati in operazioni militari in Iraq, non limitandosi ad operazioni temporanee di ridislocazione degli assetti o alla sospensione delle attività addestrative, nonché ad evitare la partecipazione attiva a conflitti di guerra e l'uso improprio delle forze armate;

se intenda, nel territorio iracheno, invertire il rapporto tra costi militari e piani di cooperazione civile, attualmente 7 a uno, attraverso la polarizzazione delle proprie risorse finanziarie verso lo sviluppo delle progettualità o opere civili di costruzione di scuole, ospedali, potabilizzatori, infrastrutture, ricostruendo ciò che le guerre in questi decenni hanno distrutto e ponendo in essere una più efficace opera di contrasto al "Daesh" ed alla divisione settaria del Paese.

(4-02810)

[RUSPANDINI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

Samami SpA è un'azienda di componentistica con sede a Isola del Liri (Frosinone), che lavora con commesse di altre aziende, tra le quali colossi come ABB;

nel mese di settembre 2019 vi è stato il passaggio di proprietà e il cambio di denominazione dell'azienda;

ad oggi non è chiaro quale sarà il futuro dell'azienda, sia in termini occupazionali, sia per quanto riguarda il pagamento degli stipendi arretrati, constatato che dal giorno della cessione ad oggi è stato pagato, peraltro con tre mesi di ritardo, un solo stipendio (del mese di settembre), e non è stata pagata nemmeno la tredicesima;

nonostante l'azienda continui a ricevere commesse, i lavoratori continuano a non ricevere le retribuzioni con evidenti ripercussioni sotto l'aspetto psicologico ed economico,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione e quali iniziative di competenza intendano intraprendere affinché vengano garantiti i livelli occupazionali dell'azienda e il diritto alla retribuzione per l'attività lavorativa svolta.

(4-02811)

[FERRO](#), [MALLEGNI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la revisione periodica è finalizzata ad accertare il possesso, da parte dei veicoli a motore, dei requisiti di sicurezza, silenziosità e rispetto dei limiti ambientali, necessari al regolare fluire della circolazione stradale;

è un sistema complesso che per funzionare esige capillarità, prossimità e speditezza nello svolgimento

del servizio;

per questa ragione, si spiega l'oculata scelta delle istituzioni di demandare la revisione di alcune categorie di veicoli a motore ai centri di controllo privati, sollevando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una significativa mole di pratiche, con un evidente vantaggio per la pubblica amministrazione;

prima dell'affidamento in concessione (poi autorizzazione) ai centri privati del servizio, le revisioni sui veicoli erano effettuate con cadenza decennale, in luogo degli odierni e più stretti termini di adempimento, funzionali a garantire un più elevato grado di sicurezza di automobilisti e cittadini;

le imprese artigiane rappresentano il pilastro di un settore costituito da: circa 9.000 centri di controllo, di cui il 93 per cento sono micro imprese, oltre 25.000 occupati, 16 milioni di revisioni annue, per un fatturato complessivo superiore al miliardo di euro;

il quadro normativo di settore attraversa oggi un'incontrovertibile fase di disorientamento, che penalizza le imprese operanti nel pieno rispetto delle regole e rischia di compromettere la sicurezza stradale;

si registrano carenze organizzative in capo agli uffici territoriali della motorizzazione, che determinano una preoccupante dilatazione dei tempi nell'esercizio delle revisioni di propria attribuzione;

la precarietà del ruolo istituzionale delle Province si ripercuote sull'effettiva capacità degli uffici preposti a svolgere i compiti connessi al rilascio delle autorizzazioni e al controllo sul corretto espletamento delle attività dei centri di controllo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente adottare il decreto ministeriale che estende le attribuzioni dei centri di controllo privati alla revisione dei mezzi pesanti, ricomprendendo anche i rimorchi, al fine di limitare tempi e attese di natura burocratica, estendere l'efficacia dell'autorizzazione a tutte quelle operazioni di collaudo, che già oggi i centri di controllo sarebbero in grado di portare a termine in maniera autonoma, rendere efficienti i controlli necessari al rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione delle revisioni e per le successive verifiche in ordine al loro corretto svolgimento, rafforzando il ruolo di supervisione generale agli uffici territoriali della motorizzazione;

se non ritenga, inoltre, di dare piena attuazione alla nuova disciplina concernente gli ispettori dei centri di controllo privati, rendendo i percorsi formativi il più possibile aderenti alle attribuzioni riconosciute, aggiornare le tariffe per le revisioni, tenuto conto del lavoro svolto, delle accresciute professionalità e degli investimenti realizzati in ordine alle strutture e alle attrezzature impiegate.

(4-02812)

[DAMIANI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

ultimamente nel territorio della provincia di Bari, segnatamente nel nord della provincia, si sono succeduti numerosi episodi di furti riguardanti attrezzi agricoli;

in particolare, nei territori di Trani, Terlizzi, Bitonto e Corato le numerose aziende agricole presenti hanno dovuto denunciare alle forze dell'ordine il furto di strumenti da lavoro;

i ripetuti furti di attrezzi agricoli di elevato costo, oltre a causare un danno economico immediato, generano pesanti danni per l'intera attività agricola dei territori già gravemente segnati dall'annosa questione della Xylella, che ha messo "in ginocchio" l'agricoltura di una delle regioni a maggiore vocazione agricola d'Italia;

i dati sono sconcertanti e già nel 2018 la Coldiretti aveva stimato in circa 300 milioni di euro i danni da furto di mezzi agricoli;

tale situazione, più che il risultato di sporadici episodi di malviventi occasionali, sembrerebbe essere opera di una vera e propria organizzazione;

sarebbe in uso, infatti, non solo la circostanza della ricettazione, ma anche quella della richiesta di riscatto,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda affrontare la questione, attese la gravità e le conseguenze di simili condotte;

come intenda adeguare la sicurezza dei luoghi più isolati, ponendo in essere le condizioni per una

maggior tutela delle vie di comunicazione;
se non intenda implementare la dotazione di uomini e mezzi in quella particolare area della Puglia.
(4-02813)

[SANTANGELO](#), [D'ANGELO](#), [ANGRISANI](#), [LANNUTTI](#), [PAVANELLI](#), [ANASTASI](#), [TRENTACOSTE](#), [DONNO](#), [CAMPAGNA](#), [VACCARO](#), [PRESUTTO](#), [CORRADO](#), [GUIDOLIN](#), [LEONE](#) - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

in data 24 gennaio 2020, come riportato dall'articolo della testata *on line* "TrapaniSi", una delegazione di parlamentari del Movimento Cinque Stelle ha svolto una visita presso l'istituto penitenziario "Pietro Cerulli" di Trapani;

la delegazione di parlamentari, composta dal primo firmatario della presente interrogazione e dagli onorevoli Vita Martinciglio e Antonio Lombardo, è stata ricevuta dal comandante di reparto Giuseppe Romano, il quale, prima della ricognizione, ha fornito una dettagliata relazione sulla composizione dell'organico in servizio della Polizia penitenziaria, nonché di tutti i servizi svolti all'interno dell'istituto penitenziario;

alla data della visita, l'organico di Polizia penitenziaria risultava composto da 266 unità, di cui 223 SAT (servizio a turno) e 43 NTP (nucleo traduzioni e piantonamenti), mentre la pianta organica prevista dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è di 300 unità. Inoltre, delle 223 unità SAT, 6 andranno in pensione entro giugno 2020, 10 si trovano attualmente a disposizione della commissione medico ospedaliera e 2 sono in congedo di maternità. Diverse unità del personale di Polizia penitenziaria fruiscono di permessi ai sensi della legge n. 104 del 1992, che riducono ulteriormente il personale del servizio a turno;

risulta allo stato attuale una carenza di circa 63 unità che determina gravosi accorpamenti di servizi durante l'arco delle 24 ore. Entro giugno 2020 si prevede che il personale SAT sarà ulteriormente ridotto a 172 unità;

ad oggi risulta, altresì, insufficiente la presenza del personale specializzato per il trattamento dei detenuti con problemi psichiatrici (in numero pari a 145) e con problemi di tossicodipendenza (180); rilevato, infine, che:

il decreto legislativo n. 230 del 1999, recante il riordino della medicina penitenziaria, all'art. 1, comma 1, recita: "I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali ed in quelli locali";

alla medicina penitenziaria è affidato il compito della promozione della salute, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in carcere, in maniera compatibile con la sicurezza della struttura e il rispetto del paziente detenuto;

l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni e integrazioni) è stato concepito e voluto dal legislatore in funzione non della sola custodia del detenuto, ma, ai sensi dell'art. 27 della Costituzione, del recupero sociale del condannato;

è emersa, nel corso della visita, la necessità di potenziare le unità di personale al fine di garantire una migliore gestione dei turni degli agenti, ponendo in essere tutte le misure idonee volte a tutelare gli uomini e le donne della Polizia penitenziaria;

è emersa, altresì, l'esigenza di garantire un piano di opere di complessivo riammodernamento dell'istituto penitenziario e dei sistemi di videosorveglianza, con particolare e urgente riferimento alle condizioni strutturali e impiantistiche interne del padiglione che include la sezione "Mediterraneo", al fine di migliorare le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza delle celle che ospitano i detenuti, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se intenda intervenire, nei limiti delle proprie attribuzioni, affinché si possa intraprendere con la direzione penitenziaria una programmazione di implementazione del personale della pianta organica del Pietro Cerulli di Trapani, così come previsto, a 300 unità, al fine di migliorare il funzionamento delle mansioni dei servizi nonché garantire la sicurezza dei lavoratori e la normale sorveglianza dei

detenuti;

se e quali interventi di manutenzione straordinaria risultino programmati per rendere più funzionali e sicure le strutture del penitenziario trapanese;

se nel rispetto dei livelli essenziali per il trattamento dei detenuti con patologie psichiatriche e con tossicodipendenze, in considerazione dell'alto numero di detenuti, sia possibile prevedere un'adeguata presenza di personale specializzato.

(4-02814)

[LANNUTTI](#), [ROMANO](#), [MATRISCIANO](#), [NATURALE](#), [CORRADO](#), [ACCOTO](#), [PAVANELLI](#), [ROMAGNOLI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia*. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

da un articolo de "il Giornale" del 28 dicembre 2019 a firma di Luca Fazzo dal titolo e dal sottotitolo eloquenti "MPS, scontro giudici-pm: 'Milano non ha indagato'. Salvini (Procura generale): era vicina al crac, ora nuove perizie. E gli inquirenti si ribellano", si apprende che, secondo il giudice per le indagini preliminari, Guido Salvini, il Monte dei Paschi di Siena «era sull'orlo del fallimento. E prima di prosciogliere gli uomini che stavano al suo vertice dopo lo scandalo, ovvero Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, bisogna indagare ancora. Cosa che la Procura della Repubblica non ha fatto»;

l'inchiesta milanese sui crediti "deteriorati", i finanziamenti «concessi da Mps a clienti destinati a non rimborsare mai né capitale né interessi», è nata da alcuni esposti di azionisti e vede indagati per falso in bilancio l'ex presidente Profumo, oggi amministratore delegato di Leonardo, e l'ex amministratore delegato Viola, nominati nel 2012 dopo la crisi dell'istituto bancario. Ad agosto 2019, il giudice per le indagini preliminari Salvini aveva respinto l'ennesima richiesta di archiviazione, in quanto si era trovato di fronte a «Una situazione catastrofica di Mps solo in parte rilevata dalla Banca d'Italia, che analizzando "a campione" i finanziamenti concessi da Mps evidenziò crediti deteriorati per 4,6 miliardi mentre le sofferenze irrecuperabili "ammontavano verosimilmente a più di 26 miliardi"». Non solo. «"Il giudizio di inadeguatezza organizzativa, procedurale e globalmente aziendale formulato dalla Banca d'Italia nei confronti di Mps non rifletteva del tutto l'ancor più grave stato dei fatti in quanto non descriveva completamente la situazione di rischio in cui si trovavano i clienti dell'Istituto"»;

considerando, inoltre, che, sempre per quanto risulta:

secondo il giornalista, il giudice Salvini avrebbe preso in seria considerazione la perizia dell'ingegner Giuseppe Bivona, consulente di un centinaio di vittime del *crac* Mps, in cui si sostiene che «"la banca avrebbe fatto figurare come semplici sofferenze crediti ormai del tutto inesigibili" e che "le comunicazioni al mercato sarebbero state sistematicamente ingannevoli a partire dal comunicato del gennaio 2013, in costanza della guida di Profumo e Viola, in cui si affermava che la situazione è sotto controllo"»;

l'ingegner Bivona «in un esposto di inusitata durezza», come riporta "il Giornale" in un altro articolo, pubblicato il 19 gennaio 2020, sempre a firma di Fazzo, accusa la Procura di Milano di aver dato vita ad «una copertura in grande stile delle colpe del disastro Mps da parte della Procura di Milano, trasformatasi in avvocato difensore dei vertici della banca senese arrivati dopo il disastro: ovvero Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, nominati "su input dei vertici del Partito Democratico a livello locale e nazionale"»;

quanto alle richieste di archiviazione, secondo Bivona non si tratterebbe «di una fisiologica diversità di opinioni tra organi giudiziari ma di "profili di tale abnormità" da giustificare un procedimento disciplinare. Per raggiungere i suoi obiettivi, il pubblico ministero avrebbe ripetutamente "travisato i fatti", "omettendo di valutare circostanze inconfutabilmente accertate", specie i documenti che provavano la malafede di Profumo e Viola, la loro consapevolezza che i bilanci erano falsi perché spacciavano dei derivati come titoli di Stato». Infine, per Bivona «il pm avrebbe avallato le note tecniche di Banca d'Italia e Consob "quantunque pacificamente errate o sconfessate in modo documentale"»;

l'ingegner Bivona avrebbe anche chiesto l'intervento del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro della giustizia «nei confronti del pm milanese titolare del procedimento», in quanto dalla

lettura dei verbali di udienza «"nel procedimento manca di fatto la pubblica accusa"». Infatti, Bivona nel suo esposto ritiene che dietro la vicenda ci sarebbe «un "affare di Stato"», ovvero un'«operazione finalizzata a salvare non la banca, ma la Fondazione Mps, cuore del potere rosso a Siena». Nell'esposto, il perito sostiene inoltre che «"Se i bilanci non fossero stati truccati, non sarebbero mai arrivati gli aiuti di Stato, i cosiddetti Monti Bonds", che evitarono la catastrofe. (...) Bivona parla di "una distruzione di valore per i soci pubblici e privati pari a circa 16,5 miliardi, di cui circa 2,5 miliardi per lo Stato. Nonostante che già nel 2013, se non nel 2012, Mps fosse tecnicamente fallita. Tutto questo mentre Viola diramava comunicati tranquillizzanti sullo stato di salute della banca"». Infine, Bivona «non risparmia neanche gli attuali vertici dell'istituto, a partire dal presidente Stefania Bariatti, che "erano in carica" al momento dell'approvazione della relazione finanziaria (non conforme ovvero falsa) al 30 giugno 2015, ed erano stati avvisati nel luglio 2015 "del falso contabile relativo all'operazione Nomura". Per tutti questi motivi, il consulente dei piccoli azionisti "chiede dunque alla sezione disciplinare del Csm di valutare alla luce dei fatti esposti se il pubblico ministero abbia tenuta o meno una condotta contraria ai suoi doveri nell'esercizio delle sue funzioni"»;

gli interroganti ritengono che i Ministri in indirizzo debbano intervenire, con atti di competenza, anche per restituire fiducia ai cittadini,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se e quali iniziative di propria competenza intendano adottare in merito.

(4-02815)

[BOSSI Simone](#), [CASOLATI](#), [TOSATO](#) - *Ai Ministri per gli affari europei e delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

le Autorità di sistema portuale (Asp) sono un ente pubblico di diretta emanazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quindi articolazioni della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni e integrazioni;

per tale ragione le Autorità di sistema portuale sono esentate dal pagamento dell'imposta sul reddito delle società (Ires);

considerato che:

per la Dg Competition, la direzione generale della Commissione europea a cui spetta il ruolo di vigilare sul rispetto delle regole comunitarie in tema di concorrenza, che fa capo alla danese Margrethe Vestager, l'esenzione dalle tasse sarebbe un'infrazione delle regole del libero mercato;

secondo la Dg Competition, questo infatti procurerebbe indebiti vantaggi alle Asp, distorcendo la concorrenza e incidendo sugli scambi interni all'Unione europea;

l'8 gennaio 2019, la Commissione europea ha invitato l'Italia ad adottare misure atte a garantire che le autorità portuali che svolgono attività economiche siano assoggettate all'imposta sul reddito delle società;

il 7 marzo 2019, l'Italia ha respinto la proposta della Commissione, chiarendo che per le norme italiane, confermate anche da pronunce della Cassazione, le Asp sono articolazioni della pubblica amministrazione, e pertanto sono tenute a pagare l'Irap, contributo regionale sulle attività produttive, ma non l'Ires;

sempre per tale interpretazione, le Asp non svolgono attività commerciali ma sono enti pubblici non economici che regolamentano e controllano le attività svolte dai soggetti operanti nei porti, che al contrario sono soggetti all'imposta sul reddito delle società;

la Commissione europea ha pertanto deciso di avviare il procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

la Commissione europea, al termine dell'indagine, ha ritenuto che l'esenzione fiscale concessa alle Asp costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

valutato infine che se le Asp saranno considerate a tutti gli effetti delle società da tassare, può essere messo in discussione il principio del loro monopolio nella gestione dei porti, aprendo a un processo di privatizzazioni di un settore strategico che potrebbe interessare a Paesi stranieri,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti, e quali iniziative

intendano intraprendere per tutelare un settore strategico e vitale per gli interessi nazionali.

(4-02816)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01336 del senatore Lannutti ed altri, sulla stipula di contratti "Assimutuo" commercializzati da Abbey National Bank.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 184^a seduta pubblica del 28 gennaio 2020, a pagina 163, nel testo dell'interrogazione 4-02782, rispettivamente alla terza riga del terzo capoverso, alla prima riga del quarto capoverso e alla prima riga del ottavo capoverso, sostituire la parola: "obiettivo" con la parola: "traguardo".

1.5.2.2. Seduta n. 189 dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

189a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
(Antimeridiana)

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 6 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sul Giorno del ricordo

PRESIDENTE. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Onorevoli senatori, nel pomeriggio di ieri ho partecipato, insieme al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri e ad altri rappresentanti del Governo, alle celebrazioni per il Giorno del ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata che si sono svolte proprio nella nostra Aula legislativa.

Una cerimonia ricca di emozioni a cui hanno preso parte, oltre a diversi esuli, ai loro familiari, ai figli e ai nipoti delle vittime dei perseguitati, anche molti studenti provenienti da tutto il Paese; giovani attenti e sensibili, soprattutto curiosi di approfondire le ragioni, le dimensioni, la tragicità di quello che oggi sappiamo essere stato un genocidio di ferocia inaudita e la più grave strage di italiani compiuta in tempo di pace. Una verità per troppo tempo nascosta, taciuta, colpevolmente dimenticata dalle Istituzioni, dagli storici e dagli organi di informazione, condannata all'oblio da un inaccettabile negazionismo antistorico, antitaliano, antiumano.

Una tragedia nazionale che, al pari delle guerre, dell'odio razziale, degli stermini di massa, ha annichilito ogni forma di umanità e di fronte alla quale la memoria rappresenta un'occasione di

riscatto, l'occasione per rendere giustizia ai morti delle foibe, alle centinaia di migliaia di nostri connazionali strappati dalle loro terre e dalle loro famiglie, ai bambini e a tutti gli innocenti, vittime delle persecuzioni, dell'odio, dell'indifferenza.

Studiare, quindi comprendere, ricordare, divulgare, tramandare ogni cosa, ogni pagina della nostra storia, anche quelle più dolorose e sciagurate. La memoria è la più grande ricchezza che possiamo lasciare alle nuove generazioni, a chi verrà dopo di noi. Una ricchezza che abbiamo il dovere di costruire con responsabilità e con onestà, senza veli o censure ideologiche. Un patrimonio di consapevolezza e di valori che sia di antidoto ad ogni forma di violenza o di intolleranza, che sia cardine di una società sempre più aperta e democratica, che sia fondamento di un futuro sempre più pacifico, sempre più dialogante e libero. *(Applausi)*.

[CASINI](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASINI](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, le sue parole sono state così chiare, limpide e nette che francamente non voglio rischiare di rovinarle aggiungendo qualcosa. Voglio solo dire che sono lieto, come Presidente della Camera di allora, di aver lavorato affinché fosse approvata questa legge, che ci consegna il valore della memoria. Lei lo ha detto pochi minuti fa: la memoria è una cosa da coltivare assieme, perché la storia va conosciuta soprattutto per le giovani generazioni.

Noi stiamo parlando, in questo caso, di centinaia di migliaia di italiani, vittime di una dura persecuzione, che hanno vissuto in quegli anni un doppio esilio: il primo dalla loro terra e il secondo, per molti versi ancora più difficile da sostenere, dalla memoria della propria Nazione. Il silenzio e le reticenze del passato sono stati finalmente cancellati e io dico che questo è un fatto che onora il Parlamento che istituì quella legge e tutti noi che partecipiamo a questa cerimonia.

Voglio solo aggiungere, nel finale, una considerazione che riguarda le polemiche. Certo, noi sappiamo che la ricostruzione storica può portare polemiche, ma se noi utilizziamo i momenti di comune sentimento collettivo per fare delle polemiche, credo che perdiamo una grande occasione, un grande appuntamento che ci consegna, invece, l'obbligo morale di ricordare assieme, ciascuno con le proprie accentuazioni e con le proprie opinioni politiche, ma facendo maturare un *sentiment* collettivo, che è quello che dobbiamo trasmettere ai nostri giovani. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV), PD e IV-P.S.I. Congratulazioni)*.

[NENCINI](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NENCINI](#) *(IV-PSI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi siamo finalmente nella condizione di poter scrivere una biografia della Nazione. Le Nazioni possono scrivere la loro biografia solo se c'è - come ricordava un grande storico francese, Renan - un comune sentire.

Sulla storia delle foibe e degli italiani infoibati invece (e cade a pennello, come ricordava prima il presidente Casini, la Giornata del ricordo, in piedi dal 2004) è stata stesa una terribile coltre di silenzio. Anzi, le foibe rappresentano - cosa ancora peggiore - un esempio terribile di mutilazione della storia e della verità.

La verità può essere manipolata storicamente soprattutto in tre modi e la vicenda delle foibe rappresenta una manipolazione perfetta di questo triangolo della verità. La verità può essere taciuta: abbiamo taciuto a lungo l'opportunismo del comunismo italiano di fronte all'eccidio titino. La verità può essere stravolta, ed è la seconda condizione, il secondo lato di questo triangolo: può essere stravolta per gettarla addosso a qualcun altro, per strumentalizzarla per fini politici; in questo caso, come talvolta è successo nella storia, per utilizzarla a fini nazionalisti. Poi c'è un terzo caso: la verità può essere anche profanata ed è il peggiore dei lati di questo triangolo. Può essere profanata quando proviamo a slegarla dal contesto storico in cui quella verità si è realizzata, ne dimentichiamo le radici, l'origine e l'identità, anche se rammentare le origini non vale a trarne una giustificazione.

Trieste è una città di confine; per molti decenni è rimasta una città di confine e non una città di frontiera. La differenza è che le frontiere sono fatte per essere attraversate, i confini invece delimitano una storia insuperabile. Eppure, i confini servono a segnare le identità. Ciascuno di noi, senza identità, non avrebbe radici. Però spesso le identità inducono alla chiusura e la chiusura induce al nazionalismo.

La verità delle foibe si può riassumere con una semplicissima lettura, senza per questo volerla sminuire: nel Ventennio l'oppressione fascista verso la minoranza slava; la riscossa jugoslava, sotto Tito e sotto l'insegna del totalitarismo titino, che fu terrificante; l'annessione di terre italiane, perché Fiume e l'Istria erano terre italiane; infoibati una quantità non ancora accertata per certo di italiani; 300.000 italiani in fuga, privati di nazionalità, privati dei diritti, ignorati e tacciati di essere stati fascisti (e molti casi non lo erano stati) e, se anche lo fossero stati, il loro essere politico non giustifica assolutamente quello che accadde. A me piace definirli, da storico, soltanto italiani, proprio come quella marca di biciclette che, non a caso, ha la sua origine in quelle terre e che è la Wilier. Wilier è l'acronimo di «Viva l'Italia libera e redenta» ed è la rappresentazione di una storia straordinaria e terribile di questa Italia.

Noi dovremmo - e lo dico in chiusura, Presidente - fermarci al di là di ogni altra polemica, pregare i morti, chiedere perdono ai vivi e non utilizzare il passato per revocare e coltivare rivincite e, quel che ancora sarebbe peggio, per soffiare sul fuoco delle diversità. *(Applausi dai Gruppi IV-P.S.I., PD e Aut (SVP-PATT. UV)).*

[LA RUSSA](#) (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (Fdl). Signor Presidente, mi farò forza e non polemizzerò con l'oratore che mi ha preceduto, che, sia pure con parole garbate, offre qualche appiglio alle tesi negazioniste o riduzioniste, parlando di causa, effetto, di «quelli fecero quello» e di «quelli fecero quell'altro». In nessun caso e nei confronti di nessuno può essere considerato, non dico accettabile, ma immaginabile l'orrore che i comunisti titini riservarono agli italiani di qualunque idea politica e di qualunque appartenenza per il solo fatto di essere cittadini orgogliosi della loro Nazione e della loro Patria. *(Applausi dai Gruppi Fdl, FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).*

Ieri sono stato - e ringrazio per questo la giunta di sinistra di Milano - all'inaugurazione del giardino per Norma Cossetto, una ragazza di ventidue anni che venne prima violentata, stuprata e poi gettata in una foiba. Ho conosciuto la sorella, anche lei adesso scomparsa, mentre all'inaugurazione erano presenti le nipoti.

Ho avuto la fortuna di avere, negli anni, le informazioni e le notizie, assai prima che, nel 2004, durante il primo Governo Berlusconi, quando ero Capogruppo di Alleanza Nazionale, riuscissimo con il concorso non di tutti - sottolineo: non di tutti - ma di una larghissima maggioranza del Parlamento, a far approvare la legge del ricordo, che metteva fine alla parola «oblio». *(Applausi dai Gruppi Fdl e FIBP-UDC).* Quella legge chiudeva una parte di quel silenzio assordante che per motivi anche di puro opportunismo aveva coinvolto non solo i comunisti, caro collega. Sarebbe troppo facile: aveva coinvolto i comunisti, i democristiani, i socialisti, i repubblicani, tutti coloro che avevano governato in quegli anni, sennò sarebbe troppo facile. *(Applausi dai Gruppi Fdl e FIBP-UDC).*

Poiché ormai era scopercchiata la pentola e non si poteva più tacere, è iniziato e cresce anno dopo anno, Presidente, un tentativo riduzionista o addirittura negazionista: si arriva addirittura agli eccessi di uno scribacchino sedicente comico o vignettista, che insulta in maniera ignominiosa ancora oggi coloro che hanno pagato con la vita l'appartenenza all'Italia. *(Applausi dai Gruppi Fdl e FIBP-UDC).*

Si arriva ad avere, qui in un'Aula del Senato, un convegno negazionista, con il divieto per chi non è invitato di partecipare. Si arriva, in diversi Comuni, a negare le sale ad esuli di allora che vogliono ricordare il loro dramma. Sta crescendo. Ma io dico: se era diversa la verità, perché l'avete taciuta per sessant'anni? *(Applausi dai Gruppi Fdl e FIBP-UDC).*

Se la verità è quella che oggi raccontate, caro senatore Nencini, perché non l'avete detto in questi sessant'anni? Che c'era di male? A causa corrisponde effetto. Ci sarà stato un motivo se stavate zitti a nascondere questo evento.

Ebbene, per fortuna ci hanno pensato due Presidenti della Repubblica, dopo che noi di centrodestra avevamo ottenuto la Giornata del ricordo. Il primo è stato il presidente Ciampi, che ha dato la medaglia d'oro a Norma Cossetto che oggi qualcuno ancora, come «la Repubblica» di oggi, chiama "la fascista": una ragazza di ventidue anni stuprata e infoibata, senza che avesse alcuna appartenenza specifica. E se anche fosse stata fascista, sarebbe giustificato quello che le fecero? E non lo era

nemmeno. Il secondo è il presidente Sergio Mattarella, che ieri ha messo a tacere qualunque ipotesi negazionista. *(Applausi dai Gruppi FdI, FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).*

Grazie, Presidente e grazie a quelle amministrazioni, anche di sinistra, che stanno facendo il loro dovere, ma c'è molto da fare ancora perché questa data, questa occasione sia ricordata, come altre che tutti insieme ricordiamo quando si tratta di bollare gli eccidi di qualunque tipo. C'è molta strada da fare, Presidente, affinché questa data sia una occasione di unità nazionale e mi appello a tutti voi perché questo, dall'anno prossimo, avvenga in maniera assai più corale di quanto anche quest'anno sia avvenuto. Credo che sia proprio questo ramo del Parlamento, per la sua consapevolezza e la sua storia, a poter fare il lavoro che occorre. *(Applausi dai Gruppi FdI e FIBP-UDC).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo linguistico «Montessori-Repetti» di Carrara, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Sul Giorno del ricordo

ERRANI (Misto-LeU). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (Misto-LeU). Signor Presidente, colleghe e colleghi, come è già stato ricordato da chi mi ha preceduto, il Giorno del ricordo è stato istituito a larghissima maggioranza nel 2004, una scelta importante e positiva, a risarcire dei silenzi, delle sottovalutazioni e delle analisi riduttive degli anni che ci stanno alle spalle.

Voglio dire subito che è importante che tutti noi, al di là delle diverse posizioni politiche, riusciamo a dare valore a questa scelta e anche alla ricerca storica, che comunque deve andare avanti per fare fino in fondo piena luce su quella tragedia e ricomporre la memoria, troppo a lungo dispersa e negata.

Da questo punto di vista, c'è una condanna netta precisa, senza se e senza ma, di questa tragedia; una vicinanza alle vittime, a tutte le vittime al di là della loro posizione politica; uno sforzo per capire le ragioni di quella tragica evenienza storica. Non ho nessuna incertezza nel condannare l'ex Jugoslavia del maresciallo Tito per la responsabilità di quella tragedia, senza nessuna giustificazione, perché quella tragedia non può essere giustificata in nessun altro modo e per nessun'altra ragione.

Detto questo, mi interessa sottolineare la necessità di un approfondimento e della ricerca storica; per farlo, voglio provare a stare lontano - come merita questa celebrazione - da qualsiasi reticenza o strumentalizzazione politica, che rischierebbe di far entrare tutto in un frullatore e che renderebbe di non facile comprensione ciò che è accaduto. Se vogliamo che non accada mai più, deve essere chiara, attraverso quello sforzo di ricerca e di ricomposizione dell'unità nazionale, la capacità di comprenderne le ragioni.

Allora non c'è bisogno di fare classifiche sui drammi e le tragedie, ma una cosa fu la Shoah, che significava annientare e cancellare un popolo, una cosa fu la strage delle foibe, figlia di un furore e di un odio non giustificabile per nessuna ragione; un'altra cosa ancora è condannare con nettezza e con chiarezza, senza mai sminuirla, la primaria responsabilità del nazifascismo, perché queste tragedie hanno origine nella vicenda della Seconda guerra mondiale.

Ripeto: con determinazione vada avanti la ricerca storica, senza inutile propaganda, senza alcuna rimozione, con rigore e serietà. Questo è il servizio che dobbiamo alle nuove generazioni e per onorare le vittime di quella tragedia. *(Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD e del senatore Di Marzio).*

ROJC (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, conservare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell'esodo forzato dalle loro terre, diffonderne la conoscenza presso i giovani attraverso la scuola e ogni presidio educativo rappresenta certamente un solo parziale risarcimento per i lunghi decenni durante i quali l'oblio e la rimozione erano l'indirizzo cui sia attenevano financo le istituzioni repubblicane.

Le foibe furono troppo a lungo una parola che ha diviso e pesato sulla bilancia delle ideologie che nel Novecento hanno trafitto il cuore d'Europa e di cui la mia comunità nazionale, quella slovena, ha pagato un prezzo altissimo.

Quelle voragini furono un delirio ideologico in cui non mancarono di insinuarsi le occasioni addirittura per regolare conti privati. Ogni guerra è sporca e queste vittime vanno considerate a tutti gli effetti vittime della Seconda guerra mondiale.

In tempi in cui la parola d'ordine era «dimenticare», ci fu chi conservò la memoria: è merito anche dell'opera tenace e a lungo resa dalle associazioni degli esuli. Tante famiglie seppero silenziosamente ricostruirsi le loro vite, anche affermandosi nel mondo, spesso nelle nuove terre verso cui migrarono alla ricerca di miglior fortuna.

Quella delle nostre madri e dei nostri padri fu la generazione di giovani senza gioventù, e fu la mia terra a pagare un prezzo altissimo: si legga ciò che racconta Marisa Madieri da esule istriana nel suo «Verde acqua», senza retorica e senza sentimenti di odio. Tanti rimasero a Trieste, che divenne la vera capitale morale dell'esodo.

Sono segni tangibili di un clima nuovo, di una nuova consapevolezza che l'approvazione, a larghissima maggioranza, della legge istitutiva del Giorno del ricordo è venuta a suggellare. Vorrei guardare a quel momento come a una manifestazione di alta responsabilità politica in cui si è saputo e voluto guardare avanti, senza tuttavia dimenticare ciò che è stato per tutti. Sono atti istituzionali che la Repubblica italiana ha compiuto rendendo giustizia a un male subito.

Credo che nella luce nuova e più limpida proiettata dall'Europa su quello che fu il confine orientale dovrebbe essere possibile auspicare una condivisione delle singole tragedie: tutti ebbero le loro vittime innocenti. E forse soffermarsi assieme su una dolorosa memoria sarà occasione di una ancora più stretta condivisione del futuro. Certo, capisco che per molti sia difficile sentire appelli di riconciliazione. Le esperienze vissute e le ferite individuali non sono freddi fatti storici né fasi oggettive da cui si possa prendere congedo con atti di volontà. Io, che non voglio perdere la speranza nel dono soggettivo della pacificazione interiore, mi inchino con rispetto a quanti hanno vissuto i soprusi, le violenze e l'esilio. (*Applausi dai Gruppi PD, M5S, IV-P.S.I. e Misto*).

Costruire un futuro migliore è un compito gravoso, di grande responsabilità. Chi parla di memoria e ricordi comprenda che le memorie non si possono condividere ma si devono rispettare perché nella guerra non ci sono vincitori e vinti; ci sono vittime, e meritano il rispetto del ricordo, non certo l'offesa di essere dimenticate. (*Applausi dai Gruppi PD, M5S, IV-P.S.I., Aut (SVP-PATT, UV) e Misto*).

[MARIN](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ieri, nel Giorno del ricordo, ero presente alla foiba 149 di Monrupino.

Cari colleghi senatori, in Friuli-Venezia Giulia, terra che rappresento qui in Senato, ogni pietra ha un grido, un lamento che non può essere svilito o, peggio ancora, dimenticato. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Su queste terre si è consumato l'olocausto delle foibe per mano della ferocia dei titini jugoslavi, con la complicità dei comunisti italiani. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FdI*).

Ma al peggio, signori, non c'è mai fine. Ieri, infatti, mentre a Basovizza si celebrava il Giorno del ricordo, a Trieste, in pieno centro, uno sparuto gruppetto stava lì a sventolare bandiere e striscioni: sono apparsi come ratti nella notte. In Piazza della Borsa sventolavano bandiere straniere, la bandiera dell'ex Jugoslavia con la stella rossa, per protestare contro la cerimonia che si stava svolgendo a Basovizza per i martiri delle foibe.

Tutto questo non può avere senso e non avrà mai senso se non accettiamo fino in fondo ciò che è accaduto in queste terre per mano titina dal 1943 al 1947, a guerra finita. A Trieste nei quaranta giorni di terrore a seguito dell'occupazione da parte delle milizie di Tito, migliaia di persone vennero infoibate (nuovo verbo) e i loro corpi si misurarono in volumi, in metri cubi: Basovizza ospitava 500 metri cubi di cadaveri, in pratica 2.500, più o meno. La loro unica colpa era quella di essere italiani della Venezia Giulia o della Dalmazia o solo quella di essere stati fedeli servitori delle istituzioni, come i finanzieri ed i carabinieri (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*).

Le procedure dell'infoibamento le conoscete: si utilizzava filo di ferro e pochi proiettili per risparmiare piombo. L'eccidio degli italiani della Venezia Giulia, dell'Istria e della Dalmazia è stato il più deplorabile dopo l'Unità d'Italia. In quegli anni Stati, Governi e politici sono stati tutti complici dei

carnefici e con la redistribuzione dei confini sono stati la causa principale dell'esodo di 350.000 italiani di Istria, Fiume e Dalmazia, costretti ad abbandonare i propri affetti, la propria terra, le proprie radici per diventare esuli del mondo, esiliati e svenduti proprio da coloro che invece avrebbero dovuto proteggerli. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI*).

Per questo la Lega ha presentato un disegno di legge recante disposizioni concernenti la concessione dell'opzione di acquisto di beni del Demanio e del patrimonio pubblico dello Stato in favore dei titolari dei beni, dei diritti ed interessi abbandonati nei territori ceduti alla Jugoslavia. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Il leader del Partito comunista italiano Palmiro Togliatti, in una lettera a Vincenzo Bianco, suo uomo a Trieste, scrisse che quanta più parte dell'Italia sarebbe diventata Jugoslavia, più parte dell'Italia sarebbe stata libera. Così, in quei luoghi che fino a poco prima erano Italia, le proprietà venivano nazionalizzate e date a persone di etnia slava. Sono tantissime le testimonianze di quanto accaduto; so con certezza che molti di voi qui oggi le hanno ascoltate direttamente dai propri parenti, protagonisti di quelle drammatiche vicende.

Nel testo che è stato presentato nel settembre lo scorso anno, un'importante risoluzione del Parlamento europeo ha acceso ancora una volta e ha fatto doverosamente luce sulla storia del Novecento, equiparando i crimini dei regimi comunisti a quelli del nazismo ed è per questo che il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione ha presentato una mozione per il ritiro della onorificenza conferita al maresciallo Tito dalla Repubblica Italiana. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI*).

Personalmente sono convinta che la pacificazione possa fondarsi solo sul riconoscimento della sofferenza, rielaborando il passato per costruire positività. Proprio in tal senso, invito coloro che ancora cercano di trasformare questo capitolo di storia in una psicosi collettiva a venire a Basovizza o a Monrupino alla foiba 149 (non la terza), a inginocchiarsi e a chiedere scusa. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI*).

[GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, la ringrazio per le sue parole di oggi e per le parole che ieri, insieme ad altri rappresentanti delle istituzioni della Repubblica, ha pronunciato in quest'Aula. Signor Presidente, noi sapevamo, ma tanti, troppi, negavano. Andavamo in tanti, anche quarant'anni fa, sull'altipiano di Basovizza col tricolore, per rendere omaggio a quella storia. Nel dopoguerra, ci sono voluti trentacinque anni perché Basovizza fosse dichiarata monumento di interesse nazionale, nel 1980. Ci vollero quarantasei anni perché un Presidente della Repubblica, Cossiga, si inchinasse davanti ai morti di Basovizza, nel 1991. Ci vollero cinquantanove anni perché fosse approvata la legge istitutiva del Giorno del ricordo, nel 2004, e ci vollero quarantasette anni perché il monumento di Basovizza fosse dichiarato, nel 1992, monumento nazionale.

Quanto ci vorrà perché scompaiano quelle «sacche di deprecabile negazionismo militante»? Sono parole di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Ci vorranno altri decenni? Si imbrattano lapidi: ciò è grave, come altre scritte e altre lapidi imbrattate. L'indignazione, però, a volte scatta in maniera diversa. Abbiamo visto anche qualcuno che, a Lecce, ha parlato di «presunte foibe», parlando della già citata Norma Cossetto. Ringrazio il Comune di Roma, che oggi ha deciso, con un voto contrario, di cui mi meraviglio, di dare la cittadinanza onoraria di Roma a Norma Cossetto, ovviamente alla memoria. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Si tratta di una scelta saggia.

Credo allora che si debba vincere l'indifferenza, anche della scuola, perché nelle scuole si deve dire di più (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*) e lo dico salutando gli studenti e i docenti. Oggi la Commissione di vigilanza Rai ha deciso all'unanimità di chiedere al presidente Barachini, che siede in questa Assemblea come senatore, di scrivere una lettera al servizio pubblico radiotelevisivo, perché il minimalismo è stato esagerato: si parli anche in prima serata del giorno del ricordo e non su Rai Movie o su altri canali! (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). La Commissione di vigilanza è stata unanime, oggi, nel chiedere al presidente Barachini di scrivere una lettera di sollecito alla Rai.

Questa «sciagura nazionale» - così si è espresso Mattarella - chiede verità: verità sulle complicità nello sterminio e verità su capitoli da conoscere, come la strage di Vergarolla, che dovrebbe essere ricordata. Ricordiamo, come disse Mattarella, «tanti innocenti, colpevoli solo di essere italiani e di essere visti come un ostacolo al disegno di conquista territoriale e di egemonia rivoluzionaria del comunismo titoista». «L'aggressività» ha detto Mattarella, «del nuovo regime comunista» costrinse gli italiani «con il terrore e la persecuzione, ad abbandonare le proprie case, le proprie aziende, le proprie terre. Chi resisteva, chi si opponeva, chi non si integrava nel nuovo ordine totalitario» ha detto il Presidente della Repubblica «spariva, inghiottito nel nulla».

Noi sapevamo e chi negava sapeva come noi. Ha detto ancora il Capo dello Stato che «il braccio violento del regime comunista si abbatteva furiosamente cancellando storia, diversità, pluralismo, convivenza, sotto una cupa cappa di omologazione e di terrore». Oggi ricordiamo anche le stragi di Porzûs e la strage di Malga Bala, ricordiamo il senatore Gigante, sindaco di Fiume, i cui resti, trovati qualche anno fa dalle associazioni dell'esodo, saranno inumati al Vittoriale, sabato prossimo, compiendo un'opera di pacificazione nazionale. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC e del senatore Iannone)*.

Ricordiamo tante cose, ma vogliamo anche ricordare le pietre del quartiere giuliano dalmata di Roma, che sono state messe per ricordare, con i nomi delle famiglie dell'esodo, storie e tragedie dei protagonisti dell'esodo, che a Roma, in Sardegna e in altre parti del mondo trovarono rifugio. Ci sono stati tanti storici, ma ne voglio ricordare uno, Giampaolo Pansa, che parlò dei "gendarmi della memoria": un giornalista coraggioso, di idee diverse rispetto a tanti di noi, ma che ha compiuto un'opera di ricerca e di storiografia. Questo vogliamo che si ricordi.

Oggi, noi tutti sappiamo, tutti sanno, tutti conoscono e nessuno neghi mai più. È stato, quindi, con orgoglio e con onore che, anche ieri, a Basovizza, abbiamo reso omaggio a quelle vittime e siamo stati là in un sentimento condiviso, tra il consenso di tanti, perché era il nostro dovere ricordare quelle vittime, ricordare una pagina di storia, troppo a lungo strappata, che va fatta conoscere a tanti, anche oggi, da quest'Aula. La ringrazio, Presidente, per la sua iniziativa. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC, L-SP-PSd'Az e FdI. Congratulazioni)*.

[NOCERINO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCERINO (M5S). Signor Presidente, anche io, come i colleghi che mi hanno preceduto, sono qui per condividere con quest'Assemblea l'importanza di una giornata come quella del ricordo, strumento preziosissimo per custodire, condividere e tramandare periodi ed episodi della nostra storia, che non possono e non devono essere dimenticati.

Il ricordo non può, e non deve, essere cancellato. Va elaborato, interrogato, raccontato, portato alla luce e strappato all'oblio, perché anche le tragedie più terribili fanno parte della nostra storia e contribuiscono a formare la nostra identità.

Conosciamo tutti il buio che per decenni è piombato sulle vittime delle foibe e sulla loro storia. Furono migliaia gli italiani dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia che, già dopo l'8 settembre del 1943 e, successivamente, al termine della Seconda guerra mondiale, soffrirono violenze indescrivibili trovando, in molti, una morte atroce nelle foibe del Carso.

La classe dirigente italiana di quei territori, ma anche chi non aveva nulla a che vedere con il nazifascismo, fu quasi interamente eliminata dalle truppe jugoslave, che avevano l'obiettivo di riconquistare quelle regioni per costruire un nuovo Paese. Furono milioni gli italiani costretti all'esilio per sfuggire alla terribile "caccia all'italiano" che si era diffusa, in un primo momento, come reazione alle violenze dell'occupazione nazifascista e della guerra, ma allargatasi, in seguito, ad una sorta di pulizia etnica. Non dimentichiamo anche le sofferenze che dovettero subire i profughi, costretti a lasciare le loro terre d'origine e che, una volta rientrati in Italia, furono anche oggetto in un primo momento di pregiudizi ed ostilità.

Quello che è accaduto al confine italiano orientale assume una dimensione, se possibile, ancor più tragica per quello che è avvenuto dopo. Non solo l'aver subito l'infame dittatura nazifascista; non solo lo sterminio delle truppe di Tito; non solo l'esilio forzato dalla propria Patria: l'ultima offesa, l'oblio, il

nemico da combattere. Ma un nemico ancora più grande è l'indifferenza, come ha sottolineato il nostro presidente Mattarella, perché significa aggiungere dolore a dolore, tragedia a tragedia.

Per troppo tempo, questi fatti tragici sono stati erroneamente liquidati come complicazioni del confine orientale, ancor più inasprite dalla guerra. Questa è, prima di tutto, una tragedia che ha colpito il popolo italiano, ed è bene ricordare che la causa principale fu il nazionalismo esasperato di quel periodo storico. Quindi, la storia torna a farci pensare che sia pericoloso il nazionalismo da qualsiasi parte arrivi.

Il nostro pensiero e ringraziamento va a tutti coloro che hanno combattuto negli anni per far riemergere la memoria e la verità sui massacri delle foibe. Rispettare i dolori, le sofferenze e i ricordi è l'unico modo di apprendere e di mettere in atto le lezioni che ci dà il passato e la nostra storia. Ovunque la luce della storia accende i suoi fari, porta con sé verità e giustizia. Ma, soprattutto, porta con sé il valore del ricordo, l'unico strumento capace di restituire un briciolo di pace a chi ha perso i propri familiari. L'unico strumento per restituire a tutti noi, la dignità della memoria condivisa. *(Applausi dai Gruppi M5S e Aut (SVP-PATT, UV)).*

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha la parola il Presidente della 7a Commissione permanente, senatore Pittoni, per riferire sui lavori della Commissione in ordine al disegno di legge n. 1664.

PITTONI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, la Commissione non ha ancora concluso l'esame del disegno di legge n. 1664.

L'esame in sede referente è stato avviato il 15 gennaio; si sono esaurite in Commissione tutte le fasi che precedono le votazioni degli emendamenti, compresa l'acquisizione dei prescritti pareri sul testo e sugli emendamenti presentati, fatta eccezione per un emendamento, sul quale il parere della Commissione bilancio è ancora sospeso.

Nella seduta odierna sono state presentate riformulazioni di tre emendamenti, volte a superare la contrarietà che su di essi la Commissione bilancio ha espresso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; anche per tali riformulazioni si attende ora il parere della 5a Commissione. Inoltre, la relatrice, senatrice Angrisani, ha preannunciato la presentazione di proposte di modifica.

La Commissione ha pertanto bisogno di ulteriore tempo per concludere l'esame.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Pittoni, la discussione del disegno di legge n. 1664 è rinviata ad altra seduta.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 12 febbraio 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 12 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 17,21*).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Barboni, Bertacco, Bini, Bogo Deledda, Bongiorno, Bossi Umberto, Castaldi, Cattaneo, Ciriani, Crimi, D'Alfonso, De Poli, Di Piazza, Ferrazzi, Galliani, Giacobbe, Malpezzi, Margiotta, Marino, Merlo, Minuto, Misiani, Monti, Napolitano, Pacifico, Parrini, Petrenga, Rauti, Renzi, Romano, Santangelo, Segre, Sileri e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ronzulli e Rossomando, per attività di rappresentanza del Senato.

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del

federalismo fiscale la senatrice Sabrina Ricciardi, in sostituzione della senatrice Gabriella Di Girolamo, dimissionaria.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, la senatrice Stefani ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del senatore Matteo Salvini nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore* (Doc. IV-bis, n. 2-A).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Leone Cinzia, Granato Bianca Laura, Pavanelli Emma, Presutto Vincenzo, Botto Elena, Ferrara Gianluca, Piarulli Angela Anna Bruna, Donno Daniela, Lannutti Elio, Abate Rosa Silvana, Santangelo Vincenzo, Vanin Orietta, Di Nicola Primo, Pesco Daniele, Castellone Maria Domenica, Trentacoste Fabrizio, Lomuti Arnaldo, Garruti Vincenzo, Angrisani Luisa, De Lucia Danila, Corrado Margherita, Russo Loredana, Moronese Vilma, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Mininno Cataldo, Di Girolamo Gabriella

Disposizioni in materia di contrasto al linguaggio sessista nei media (1707)

(presentato in data 06/02/2020);

Regione Sicilia

Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia (1708)

(presentato in data 06/02/2020);

senatori D'Alfonso Luciano, Mirabelli Franco, Ferrari Alan, Alfieri Alessandro, Parrini Dario, Astorre Bruno, Biti Caterina, Collina Stefano, Fedeli Valeria, Giacobbe Francesco, Iori Vanna, Laus Mauro Antonio Donato, Manca Daniele, Margiotta Salvatore, Nannicini Tommaso, Pittella Gianni, Rampi Roberto, Rojc Tatjana, Stefano Dario, Taricco Mino, Vattuone Vito, Verducci Francesco

Modifiche agli articoli 134 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari (1709)

(presentato in data 10/02/2020);

senatori Romeo Massimiliano, Calderoli Roberto, Augussori Luigi, Arrigoni Paolo, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Centinaio Gian Marco, Corti Stefano, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Stefani Erika, Tosato Paolo, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Delega al Governo per l'elaborazione di un piano operativo e di un decalogo comportamentale rivolto agli studenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di terrorismo (1710)

(presentato in data 11/02/2020);

senatori Pillon Simone, Saponara Maria, Marin Raffaella Fiormaria, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Rufa Gianfranco, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Stefani Erika, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Modifiche al codice civile e al codice penale in materia di tutela della famiglia e dei minori, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, in materia di incompatibilità dei componenti privati del Tribunale per i minorenni, nonché istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle comunità di tipo familiare (1711)

(presentato in data 11/02/2020);

senatori Siri Armando, Montani Enrico, Bagnai Alberto, Saviane Paolo, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Sbrana Rosellina, Stefani Erika, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente (1712)

(presentato in data 11/02/2020);

senatori Rufa Gianfranco, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Centinaio Gian Marco, Corti Stefano, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Stefani Erika, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oncologiche che necessitano di una parrucca (1713)

(presentato in data 11/02/2020);

senatori Romeo Massimiliano, Ostellari Andrea, Pillon Simone, Stefani Erika, Pellegrini Emanuele, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Pazzaglini Giuliano, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria (1714)

(presentato in data 11/02/2020);

senatori Castellone Maria Domenica, Marinello Gaspare Antonio, Pisani Giuseppe, Endrizzi Giovanni, Pirro Elisa, Mautone Raffaele, De Lucia Danila, Floridia Barbara, Angrisani Luisa, Donno Daniela, Mollame Francesco, Romano Iunio Valerio, La Mura Virginia, Gaudiano Felicia, Gallicchio Agnese, Di Girolamo Gabriella, Abate Rosa Silvana, Trentacoste Fabrizio, Maiorino Alessandra, Moronese Vilma, Granato Bianca Laura, Pavanelli Emma, D'Angelo Grazia, Montevecchi Michela, Lannutti Elio, Vanin Orietta

Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale (118) (1715)

(presentato in data 11/02/2020).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Bottici Laura ed altri

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia (1149-B)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

S.1149 approvato dal Senato della Repubblica C.2152 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.2041)

(assegnato in data 07/02/2020);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Fazzolari Giovanbattista ed altri

Introduzione dell'obbligo di versamento anticipato, a titolo di deposito cauzionale, di una quota per la garanzia della solvibilità fiscale per le attività imprenditoriali esercitate da soggetti non appartenenti all'Unione europea (1298)

previ pareri delle Commissioni 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/02/2020);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Lonardo Alessandrina ed altri

Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di finanziamento del sistema integrato scolastico (1363)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/02/2020);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Pittoni Mario ed altri

Disposizioni in materia di percorsi abilitanti speciali per la scuola secondaria e percorsi di specializzazione per le attività di sostegno (1648)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/02/2020);

Commissioni 3^a e 13^a riunite

Sen. Fregolent Sonia ed altri

Istituzione del Fondo di solidarietà internazionale per le risorse idriche del continente africano (1497)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/02/2020).

In sede referente

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018 (1701)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

C.1769 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 11/02/2020);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze

inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 (1702)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

C.1862 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 11/02/2020);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanese ed altri

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati:

a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;

b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;

c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 (1703)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)

C.1941 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 11/02/2020);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Pres. Consiglio Conte, Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanese ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009 (1704)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 10^a (Industria, commercio, turismo)

C.1956 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 11/02/2020);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanese ed altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019 (1705)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

C.1962 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 11/02/2020).

Indagini conoscitive, annunzio

La 12a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sulla qualità e quantità di cure, anche palliative, offerte nelle residenze sanitarie assistenziali, con particolare attenzione all'appropriata presa in carico dei pazienti affetti da demenza senile o Alzheimer.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lettera in data 23 gennaio 2020, integrata da ulteriore documentazione pervenuta in data 7 febbraio 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come modificato dall'articolo 3-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 - lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate (n. 159).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 9^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 2 marzo 2020.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 5 febbraio 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 14 luglio 1993,

n. 238 - lo schema di aggiornamento 2018-2019 al Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (n. 160).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema è deferito alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 12 marzo 2020.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Ulteriore deferimento

Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 157), già assegnato - in data 31 gennaio 2020 - alla 12ª Commissione permanente, con osservazioni delle Commissioni 2ª, 5ª, 10ª, 11ª, 13ª e 14ª, è altresì assegnato alla 4ª Commissione permanente, che potrà formulare le proprie osservazioni alla 12ª Commissione entro il 1º marzo 2020.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 31 gennaio e 4 febbraio 2020 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Crotona, Casavatore (Napoli) e Recoaro Terme (Vicenza).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 5 febbraio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 113 della legge 1º aprile 1981, n. 121, dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, relativa all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente (*Doc. XXXVIII*, n. 2).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Programma di lavoro della Commissione 2020. Un'Unione più ambiziosa (COM(2020) 37 definitivo), a tutte le Commissioni permanenti;

Raccomandazione di Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (COM(2020) 35 definitivo), a tutte le Commissioni permanenti;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Relazione annuale sulle operazioni di aiuto umanitario finanziate dall'Unione europea nel 2018 (COM(2020) 6 definitivo), alla 1ª, alla 3ª, alla 4ª, alla 5ª, alla 7ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso per il periodo 2014-2017 (COM(2020) 33 definitivo), alla 8ª e alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) nn. 3, 6 e 16, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5 e le proposte di autorizzazione per l'elaborazione di una modifica del

GTR n. 6 e per l'elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici (COM(2020) 42 definitivo), alla 8a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Dispiegamento del 5G sicuro - Attuazione del pacchetto di strumenti dell'UE (COM(2020) 50 definitivo), alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Fondo di solidarietà dell'Unione europea - Relazione annuale 2017-2018 (COM(2020) 34 definitivo), alla 5a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA Sistema d'allarme n. 11-12/2019 (COM(2020) 39 definitivo), alla 5a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettere in data 7 febbraio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, due pareri:

- in merito alle "Linee guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 7a, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 412);

- in merito alle criticità concorrenziali derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. "Milleproroghe") modificative delle disposizioni della legge 4 agosto 2017, n. 124 (c.d. "Legge per la concorrenza") in materia di termini e modalità attuative dell'abrogazione della disciplina transitoria di fissazione dei prezzi di fornitura al dettaglio dei servizi di energia elettrica e gas. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 8a, alla 10a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 413).

Interrogazioni

[CENTINAIO](#), [BERGESIO](#), [VALLARDI](#), [SBRANA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il dibattito in corso presso la Commissione europea, relativo alla revoca temporanea delle concessioni EBA (*everything but arms*) alla Cambogia, a causa di violazioni sui diritti umani, civili e del lavoro, ha acceso un riflettore sulla necessità di imporre tali misure anche alle importazioni di riso, settore più volte all'attenzione della stessa Commissione europea poiché è al centro di pratiche riconducibili a forme di sfruttamento del lavoro;

la Commissione europea ha infatti stilato un elenco di prodotti, dallo zucchero alle scarpe, sui quali applicare dazi di ingresso nell'Unione europea, che sarà oggetto di discussione a Bruxelles dal 12 febbraio 2020, giorno che segue la fine del periodo di un anno dall'apertura della procedura di indagine dell'Unione europea; Parlamento europeo e Consiglio hanno poi due mesi di tempo per dare il proprio parere prima dell'entrata in vigore definitiva delle tariffe doganali, prevista per il prossimo agosto 2020;

soltanto nell'ultimo anno dalla Cambogia sono arrivati oltre 8 milioni di chili di riso, facendo del Paese asiatico il terzo esportatore in Italia dopo il Pakistan e la Thailandia, pur essendo da anni al centro di segnalazioni legate allo sfruttamento e all'accaparramento delle terre;

è inaccettabile che si possano continuare a favorire con agevolazioni le importazioni di prodotti che derivano da forme di sfruttamento del lavoro e di violazione dei diritti umani universalmente riconosciuti e garantiti;

tali scelte sono inoltre lesive della concorrenza e rischiano di inquinare il mercato con prodotti di indubbia qualità che sono il frutto del mancato rispetto delle regole in materia di sicurezza e di tutela della salute, del lavoro e dell'ambiente;

l'Italia è il principale produttore di riso in Europa; su un'area di 220.000 ettari, 4.000 aziende agricole

raccogliono 1,40 milioni di tonnellate di riso all'anno, pari a circa il 50 per cento dell'intera produzione UE, con Pavia che è la prima provincia risicola d'Europa. In questo territorio sono attive 1.500 aziende, le quali non possono sopravvivere ad una concorrenza basata sul mancato rispetto delle regole di mercato,
si chiede di sapere:

quali immediate iniziative il Ministro intenda adottare per difendere le produzioni di riso italiane e garantire che i consumatori abbiano a disposizione un prodotto sano e prodotto in Italia;

quali misure compensative intenda adottare nei confronti delle aziende italiane attive nel settore risicolo, qualora dovessero essere confermate le scelte, a giudizio degli interroganti sbagliate, della Commissione europea di non estendere la revoca temporanea delle concessioni EBA alle importazioni di riso.

(3-01367)

[LOMUTI](#), [RICCARDI](#), [VANIN](#), [SANTILLO](#), [LUPO](#), [LANNUTTI](#), [FENU](#), [BUCCARELLA](#), [DESSI](#), [LANZI](#), [DI NICOLA](#), [NATURALE](#), [TRENTACOSTE](#), [PELLEGRINI Marco](#), [DI GIROLAMO](#), [FLORIDIA](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

nel mese di dicembre 2018, i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno firmato un protocollo d'intesa sull'educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile nelle scuole, impegnandosi a collaborare nell'attuazione di un programma comune a favore delle scuole di ogni ordine e grado;

con legge 20 agosto 2019, n. 92, entrata in vigore il 5 settembre 2019, è stato normato quanto previsto dal protocollo. A partire dall'anno scolastico 2020/2021, infatti, nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione sarà inserito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che comprende anche l'educazione ambientale;

il progetto "ecologista" prevede circa 33 ore all'anno dedicate alla sostenibilità, alla crisi climatica, al riscaldamento globale oltre ad altre materie tradizionali, come geografia, matematica e fisica, che saranno studiate in una nuova prospettiva legata allo sviluppo sostenibile;

il Ministro *pro tempore* Lorenzo Fioramonti aveva individuato quali consulenti per la formazione degli insegnanti esperti internazionali: Jeffrey D. Sachs (direttore dell'Harvard institute for international development) e Kate Raworth (università di Oxford e Cambridge);

tuttavia, da un comunicato dell'associazione nazionale presidi (ANP), si apprende che il presidente Antonello Giannelli e il chief service & stakeholder relations officer Eni Claudio Granata hanno stipulato una convenzione attraverso la quale Eni e ANP organizzeranno in tutta Italia dei seminari sulle tematiche ambientali per affiancare le scuole e formare i docenti alla sostenibilità ambientale. In pratica, secondo tale accordo, esperti di Eni formeranno i docenti italiani di ogni ordine e grado su quattro tematiche ecologiche: bonifiche ambientali, cambiamento climatico, efficienza energetica e rifiuti;

considerato che:

secondo il "Climate accountability institute" le maggiori compagnie petrolifere hanno sfruttato incessantemente le riserve mondiali di petrolio, gas e carbone e sono responsabili di oltre un terzo di tutte le emissioni di gas serra registrate in oltre mezzo secolo. In base ai risultati di questa ricerca, pubblicati dal quotidiano inglese "The Guardian", esse hanno causato direttamente e indirettamente oltre il 35 per cento di tutte le emissioni globali di anidride carbonica e metano dal 1965 al 2017;

il 15 gennaio 2020, Eni è stata anche multata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per pubblicità ingannevole sul *diesel green* e, anche se l'azienda ricorrerà al Tar, rimane il fatto che il suo *core business* è incompatibile con un programma di educazione ambientale nelle scuole. Anzi, sarebbe anche incompatibile con gli obiettivi che si è posta l'Italia nell'ambito degli accordi di Parigi. Sul punto si ritiene paradossale che il nostro Paese, possessore una quota azionaria superiore al 30 per cento, detenendo quindi un controllo effettivo della società (normato anche attraverso la cosiddetta *golden share*), non decida di giocare un ruolo strategico nella transizione verso un'Italia a zero emissioni chiamando in causa proprio un'azienda di punta sulla quale ha un innegabile potere di indirizzo;

la compagnia petrolifera è oggetto di diverse importanti inchieste nel nostro Paese. A breve, infatti, la

settima sezione del Tribunale di Milano esprimerà il verdetto di primo grado di quello che viene definito il "processo del secolo" che vede Shell ed Eni quali aziende accusate di corruzione internazionale: si tratta del famoso caso "Opl 245" che ruota attorno ad una presunta tangente da 1,092 miliardi di dollari pagata dalle aziende agli uomini dell'allora presidente della Nigeria Goodluck Jonathan, per aggiudicarsi la licenza esplorativa di uno dei giacimenti di petrolio più promettenti del Paese;

il 6 novembre 2017, presso il Tribunale di Potenza, ha preso il via la fase dibattimentale del processo "Petrolgate" dopo che il giudice dell'udienza preliminare aveva rinviato a giudizio 47 persone e 10 società, tra le quali Eni, nell'ambito dell'inchiesta del 2016 sulle estrazioni di petrolio in Basilicata. Tra gli imputati, risultano due ex responsabili del distretto meridionale Eni ed altri dipendenti della compagnia petrolifera. L'inchiesta riguarda lo smaltimento degli scarti di produzione del centro oli di Viggiano (Potenza) e i lavori per la realizzazione del centro oli della Total a Corleto Perticara (Potenza). L'attività di estrazione petrolifera produce ingenti quantitativi di metildietanolamina e glicole trietilenico, sostanze inquinanti pericolose, che venivano invece qualificate, scrive la Direzione distrettuale antimafia, in maniera del tutto arbitraria come rifiuti non pericolosi. Tutto ciò ha permesso ai dirigenti Eni di far smaltire ingenti quantità di reflui a costi notevolmente inferiori;

il 28 ottobre 2019 è iniziato, sempre presso il Tribunale di Potenza, un altro procedimento a carico della compagnia Eni, con la pesante accusa di disastro ambientale. Secondo gli inquirenti, alcuni vertici della compagnia, pur avendo consapevolezza sin dal 2012 di un'importante perdita di greggio da uno dei serbatoi del centro oli di Viggiano, non avrebbero detto nulla né posto in essere le condotte necessarie ad evitare il disastro ambientale. Fatto accertato solo a febbraio 2017 e consistente nella compromissione della qualità delle acque superficiali e sotterranee all'interno e all'esterno del centro oli di Viggiano e ancora nella compromissione di suolo e sottosuolo. In 16 anni, in Basilicata, precisamente nella val d'Agri, sono stati contaminati 16.000 metri quadri su un'area di 180.000 metri quadrati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto;

se, stanti le responsabilità non irrilevanti proprio sui temi che riguardano l'attività di insegnamento, come i cambiamenti climatici e i territori da bonificare, ritenga giustificata l'attività di Eni in un ruolo chiave del percorso formativo o se invece tale compito non debba essere svolto da soggetti terzi, rappresentanti di interessi collettivi;

quali eventuali azioni intenda porre in essere in merito.

(3-01368)

[BERGESIO](#), [CENTINAIO](#), [VALLARDI](#), [SBRANA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

con decreto del direttore generale del personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2144 del 30 ottobre 2012 è stata approvata la graduatoria relativa all'ultimo concorso svolto per dirigenti amministrativi, il cui scorrimento può, ad oggi, essere effettuato fino al 30 settembre 2020;

il Governo ha dichiarato che il ricorso allo scorrimento delle graduatorie riduce i costi legati allo svolgimento di concorsi, accelera i tempi del ricambio generazionale e tiene nel debito conto le legittime aspettative di tutti quei candidati che, dopo aver affrontato, e superato, le ardue prove di concorsi pubblici, si trovano ora in posizione di idonei nelle graduatorie;

non risulta che il Ministero abbia attuato proprie iniziative per favorire lo scorrimento della graduatoria del 2012. Anzi, nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 settembre 2019 è stato pubblicato un bando per il reclutamento di 4 dirigenti, da destinare all'Ispettorato centrale repressione frodi, nonostante fosse vigente la graduatoria approvata con il richiamato decreto n. 2144/2012;

per partecipare al bando del 2019 non sono richiesti alcun requisito o formazione particolare, se non il generico possesso di una laurea, senza alcuna altra specificazione, e le materie oggetto delle prove sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle delle prove sostenute dagli idonei della graduatoria del 2012;

nonostante ciò il Ministero ha proceduto il 4 febbraio 2020 a confermare lo svolgimento della prova preselettiva dei candidati al concorso del 2019 a 4 dirigenti, che si svolgerà il 26 febbraio 2020; non si comprendono le motivazioni che hanno indotto ad attivare una nuova procedura selettiva, con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e tempistiche più lunghe; risultano oggi vacanti, tra gli altri, numerosi posti dirigenziali in diverse amministrazioni pubbliche centrali e locali, che, oltre a disposizioni speciali e autorizzazioni già concesse, possono essere coperti nell'anno 2020 in virtù delle previsioni dell'articolo 3, commi 1 e 4, della legge n. 56 del 2019, anche attraverso lo scorrimento di graduatorie delle medesime amministrazioni o, in mancanza, di altre amministrazioni, mediante accordi *ex* articolo 3, comma 61, della legge n. 350 del 2003; consolidata giurisprudenza, tra cui la fondamentale sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 23 luglio 2011, n. 14, stabilisce il generale favore per lo scorrimento delle graduatorie, prima di indire un nuovo concorso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di sospendere o revocare il bando del 2019 per il reclutamento di 4 dirigenti, da destinare all'ICQRF, e assumere i dirigenti dalla graduatoria del 2012 già disponibile, in coerenza con la normativa, la giurisprudenza e con quanto dichiarato dal Governo, con ciò riducendo gli oneri a carico dello Stato, i tempi di reclutamento e riconoscendo, in tempo utile, le legittime aspettative dei candidati collocatisi idonei nella graduatoria stessa;

se abbia già attivato le necessarie procedure, compresa la predisposizione del piano dei fabbisogni del personale, per la copertura delle posizioni vacanti, anche dirigenziali, con ciò favorendo il necessario e rapido ricambio generazionale, a livello dirigenziale e non, anche attraverso lo scorrimento della graduatoria del 2012;

se non ritenga di inviare un'apposita comunicazione alle altre pubbliche amministrazioni, comprese quelle già autorizzate alle assunzioni, relativamente alla disponibilità di idonei nella graduatoria del 2012, così da favorirne lo scorrimento.

(3-01369)

[D'ARIENZO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

dalla stampa locale emerge che il consorzio CEPAV 2, incaricato per la costruzione della tratta ferroviaria ad alta velocità Brescia - Verona avrebbe interrotto i rapporti con la società ANCAP SpA con sede in Sommacampagna (Verona);

il plesso industriale della ANCAP insiste sul futuro tracciato ferroviario da realizzare a supporto dell'alta velocità Brescia - Verona;

un accordo raggiunto con la società veronese stabiliva che il consorzio avrebbe dovuto farsi carico del trasferimento del complesso aziendale in altra località in un periodo antecedente all'inizio dei lavori infrastrutturali in modo da garantire la continuità dell'operatività;

la prescrizione è contenuta nella deliberazione 5 dicembre 2003 del Comitato interministeriale per la programmazione economica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 2004;

in particolare, la delibera stabilisce:

nell'Allegato A alla delibera CIPE, "Prescrizioni e raccomandazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - PARTE I"; al punto 2.4. Affiancamento alla linea storica tra Sona e Sommacampagna, si prescrive che il soggetto aggiudicatore sviluppi il progetto definitivo con un tracciato in affiancamento a sud della linea storica esistente, quest'ultima restando invariata, previa verifica dei diritti di terzi interessati allo spostamento del tracciato, come richiesto nella lettera 8343/45.01 dell'11 agosto 2003 della Giunta regionale - Regione Veneto, ed alla risoluzione delle interferenze;

il soggetto aggiudicatore provvederà al mantenimento dell'attività produttiva della ditta ANCAP assicurandone la tempestiva rilocalizzazione in anticipo rispetto al programma dei lavori depositato;

nell'Allegato B - "Attività da avviare in via anticipata proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"; al punto 2. Attività necessarie ad assicurare la realizzazione dei lavori nei tempi definiti nel progetto preliminare, ottemperando alle prescrizioni espresse dagli enti e positivamente valutate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

tenuto conto delle prescrizioni espresse dalle regioni Lombardia e Veneto, dal Ministero dell'ambiente

e dai soggetti gestori di alcune infrastrutture (ANAS e Autostrada Serenissima) in sede di istruttoria del progetto preliminare si valuta necessario che il soggetto aggiudicatore sia posto nelle condizioni di adempiere a tali prescrizioni e di organizzare conseguentemente le proprie attività senza incidere sulla data di consegna finale della tratta. Le attività di seguito elencate saranno svolte in anticipo rispetto alla data di avvio dei lavori indicata nel programma temporale dell'opera:

attività necessarie per consentire la rilocalizzazione delle attività produttive in essere nello stabilimento industriale ANCAP posto nel territorio di Sona (Verona) e di quelli posti nel territorio di Capriano al Colle e Flero (Brescia), al fine di consentirne il mantenimento in esercizio;

ulteriore prescrizione è contenuta nella delibera n. 42 del 10 luglio 2017 del Comitato Interministeriale per la programmazione economica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2018: allegato I - Prescrizioni Parte Prima - punto 240: delocalizzare la società ANCAP su una nuova area ubicata nel Comune di Sona come indicato nella lettera della Provincia di Verona prot. 2082 del 12 gennaio 2015;

il trasferimento di cui si sarebbe dovuto occupare il consorzio Cepav 2, quindi, è strettamente funzionale al mantenimento dell'occupazione, della capacità produttiva e delle quote di mercato attualmente raggiunte. Da qualche mese i lavori preliminari sono stati avviati, anche in prossimità dell'azienda e, benché l'accordo stabilisca che il trasferimento si sarebbe dovuto svolgere prima dell'inizio dei lavori dell'alta velocità, la ANCAP SpA non solo non riesce ad avere interlocuzioni, ma lamenta anche il fatto di non essere stata neanche avvertita,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti esposti in premessa;

quali siano le ragioni e le problematiche che non hanno consentito la realizzazione dei passaggi stabiliti nell'accordo;

se il Ministro possa fornire ogni altro elemento di conoscenza utile per la valutazione del contesto segnalato, finalizzata alle eventuali decisioni da assumere.

(3-01371)

[GARAVINI](#), [CUCCA](#) - *Ai Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari europei.* - Premesso che:

Eurojust è un organismo fondamentale nella costruzione di una Europa attenta ai diritti di tutti gli Stati ed in grado di colpire tutte le forme di criminalità transnazionale, che mettono in pericolo la civile convivenza ed i valori su cui sono fondate le comunità nazionali;

l'Italia, specie negli ultimi anni, ha contribuito con professionalità di alto livello a questo organismo, esprimendo anche l'attuale a vice Presidenza. L'ufficio italiano di Eurojust si segnala come eccellenza all'interno dell'Agenzia ed attualmente contribuisce, da solo, per oltre un quinto dell'operatività complessiva dell'organismo;

nel 2019 Eurojust ha trattato oltre 8.000 procedure per supportare le autorità giudiziarie di tutti i Paesi membri nelle indagini e nei procedimenti penali contro forme gravi di criminalità organizzata e per reati di terrorismo, con un aumento del 17 per cento rispetto ai casi trattati nel 2018;

nella proposta di bilancio presentata dalla Commissione europea per gli anni a venire, è ipotizzato un drastico taglio delle risorse per l'Agenzia, che verrebbero portate da 45 milioni di euro, di cui al bilancio per 2020, a 33 milioni di euro per il 2022;

tale riduzione determinerebbe un pesante *vulnus* all'efficienza dell'Agenzia, che si vedrebbe costretta persino a declinare le richieste di supporto avanzate dalle autorità nazionali, determinando un vantaggio per le forme più gravi di criminalità;

il varo della nuova Procura europea non deve avvenire riducendo l'efficacia degli strumenti esistenti, ma potenziandoli,

si chiede di sapere quali strumenti i Ministri in indirizzo intendano mettere in campo, anche in sede di Consiglio europeo, per ottenere una modifica delle previsioni del prossimo ciclo finanziario dell'Unione, affinché l'Agenzia continui a ricevere il supporto finanziario dell'UE, essenziale per garantire l'assolvimento delle sue delicate funzioni nella lotta al crimine transnazionale, alle mafie di ogni specie ed al terrorismo internazionale.

(3-01372)

[IANNONE](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* -

(3-01373)

(Già 4-01507)

[MANTOVANI](#), [CASTALDI](#), [RICCARDI](#), [LANNUTTI](#), [RICCIARDI](#), [FEDE](#), [MONTEVECCHI](#), [GALLICCHIO](#), [VANIN](#), [NATURALE](#), [CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [DONNO](#), [CASTELLONE](#), [MOLLAME](#), [PRESUTTO](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* -

(3-01374)

(Già 4-01732)

[BERUTTI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da recenti notizie riportate dagli organi di informazione, si è appreso che nell'ambito della definizione di un piano nazionale di riorganizzazione della specialità della Polizia stradale è prevista la chiusura sul territorio nazionale di sei presidi di Polizia stradale;

dei presidi che sarebbero destinati alla chiusura, tre sono in Piemonte e in particolare nei comuni di Borgomanero (Novara), Ceva (Cuneo) e Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola);

tale previsione lascerebbe completamente priva dell'adeguato controllo una porzione significativa di territorio su tre province nelle quali sono note le esigenze di servizio da parte della Polizia stradale per la presenza di numerose infrastrutture viabili, siti produttivi e un flusso di traffico notevole;

in un orizzonte programmatico, risultata del tutto incomprensibile come la metà dei tagli previsti a livello nazionale possa essere effettuato su un'unica regione, che necessita peraltro di puntuali interventi per il rafforzamento delle infrastrutture presidiate anche dalla Polizia stradale,

si chiede di sapere:

se risultino al Ministro in indirizzo le chiusure dei presidi descritte;

con quali provvedimenti esse siano state previste, quale sia stato l'*iter* che ha condotto a tali decisioni e in base a quali dati esse trovino giustificazione;

nonché quale sia attualmente lo stato dell'organico della Polizia stradale e la dislocazione dei presidi a livello nazionale con particolare riferimento ai fabbisogni previsti.

(3-01375)

[CENTINAIO](#), [RIPAMONTI](#), [PIANASSO](#), [MARTI](#), [PISANI Pietro](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

l'emergenza legata alla diffusione dell'influenza da "coronavirus" potrebbe avere un impatto molto serio sul sistema turistico italiano, già a partire dalle conseguenze attese per la sospensione dei collegamenti aerei con la Repubblica popolare cinese fino al prossimo 28 aprile;

nel 2020, anno peraltro della cultura e del turismo tra Italia e Cina, in cui i flussi turistici sarebbero stati certamente superiori al passato, si presume che le perdite dirette per il settore saranno di oltre un miliardo di euro, con una perdita di oltre 6 milioni di presenze;

la stima della Banca d'Italia, riferita ai dati del 2018, evidenzia che la spesa del turista cinese è di circa 151 euro al giorno e, nello stesso anno, secondo l'Istat sono state 414.000 le presenze di turisti cinesi negli esercizi ricettivi italiani;

quanto detto fa ritenere che l'Italia, in questi primi tre mesi, perderà più di 204 milioni di euro, su un giro di affari che si attesta intorno agli 800 milioni di euro; le regioni più colpite risulterebbero il Veneto, la Lombardia, la Toscana e il Lazio, che, insieme, realizzano oltre l'80 per cento dei pernottamenti dei turisti cinesi;

l'impatto atteso sarebbe molto più alto se rapportato ai flussi di turisti interni provenienti da altri Paesi; in questo caso si stima che la contrazione della spesa turistica salirebbe a circa 4,5 miliardi di euro, per effetto della rinuncia a viaggiare per ridurre le probabilità di un eventuale contagio. Le proiezioni interessano principalmente i Paesi che hanno fatto registrare casi confermati di coronavirus: Germania, Stati Uniti, Giappone, in primo luogo, ma anche Francia e Regno Unito, per una perdita di circa 13 milioni di presenze;

a preoccupare gli operatori del settore sono anche le prospettive future. Il turismo cinese nel nostro Paese è in costante crescita. Un'indagine condotta da Cna Turismo nel 2018 prevedeva un incremento

del 33 per cento in tre anni dei turisti provenienti dalla Cina; è evidente come l'attuale situazione di emergenza possa mettere in crisi l'intero settore turistico italiano e il suo indotto, ad iniziare dal commercio, con gravi ripercussioni sull'economia del Paese;

il settore turistico italiano è già duramente provato dagli accadimenti degli ultimi tempi: il fallimento della Thomas Cook è certamente il caso più drammatico, che ha fatto registrare una grave perdita di fatturato per il settore alberghiero italiano che, solo in termini di mancati pagamenti, ammonta ad oltre 100 milioni di euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente adottare misure concrete ed efficaci di supporto al settore alberghiero, anche ipotizzando, attraverso lo strumento della decretazione di urgenza, di indirizzare, per un periodo di 12 mesi, quota parte delle risorse ricavate dalla tassa di soggiorno a compensazione dei danni subiti dalle aziende medesime per contrastare gli effetti del fallimento di Thomas Cook, prima, e adesso dell'emergenza legata alla diffusione dell'epidemia da "coronavirus".

(3-01376)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[PAROLI](#), [TOFFANIN](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ai commi 458, 459 e 460 autorizza l'Inps a stipulare convenzioni prorogabili, per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali per 820 medici, chiamati a sostituire i dipendenti andati in pensione, per svolgerne le medesime funzioni, inseriti quindi stabilmente nell'organizzazione dell'attività lavorativa dell'Istituto previdenziale con evidenza di subordinazione gerarchica, che con la propria attività, contribuiranno a determinare gli incentivi dei dipendenti stessi;

l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 5-*bis* stabilisce che: "È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni";

lo stesso articolo 7, al comma 6, stabilisce che: "Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire esclusivamente incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei seguenti presupposti di liceità", ed alla lettera c) che "la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, non è ammesso il rinnovo: l'eventuale proroga del contratto originario è consentita in via eccezionale al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore";

la medicina fiscale rientra nelle attività previdenziali ma, a differenza di tutte le altre attività previdenziali ed assistenziali affidate all'INPS, è disciplinata da leggi speciali: il decreto-legge 13 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha istituito le liste speciali dei medici fiscali, i successivi decreti ministeriali 18 aprile 1996, 12 ottobre 2000 e 8 maggio 2008 che hanno definito la disciplina della medicina fiscale ed il rapporto di collaborazione dei medici fiscali, la legge cosiddetta blocca-liste/priorità, articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha trasformato le liste speciali in liste speciali ad esaurimento con priorità di servizio, il decreto legislativo n. 75 del 2017, Riforma Madia, Polo unico della medicina fiscale, e l'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni dei medici fiscali, decreto ministeriale 2 agosto 2017, che hanno uniformato il servizio di accertamento fiscale del settore pubblico e privato e che prevedono esclusivamente i medici fiscali per i quali è richiesto un ruolo di terzietà a tutela della salute dei lavoratori, e quindi non possono essere

fidelizzati e inseriti nell'assetto organizzativo dell'Istituto come i medici convenzionati esterni;
la riforma Madia ha assegnato all'INPS l'organizzazione degli accertamenti medico-legali sugli assenti per malattia, ma ha ribadito l'autonomia libero-professionale del medico fiscale, che è un pubblico ufficiale che opera per conto dello Stato, secondo direttive ministeriali;
nella nota di variazioni 2020-2022 bilancio per azioni, al capitolo "Accertamenti medico legali sulle assenze dei dipendenti pubblici" nel totale previsioni integrato 2021-2022, alle risorse stanziato per il convenzionamento degli 820 medici esterni, pari a 7,2 milioni di euro, sono state accomunate le risorse, pari a 50 milioni di euro, stanziato con la Riforma Madia per combattere l'assenteismo, vincolate alle visite fiscali da effettuarsi esclusivamente dai medici fiscali, di cui all'atto di indirizzo, decreto ministeriale 2 agosto 2017,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga non conforme alla disciplina vigente quanto previsto dall'articolo 1, commi 458, 459 e 460, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio per il 2020), che autorizza l'INPS a stipulare convenzioni prorogabili per rapporti di lavoro di fatto subordinati, finalizzati alla sostituzione dei dipendenti andati in pensione, e quindi non per uno specifico progetto, anziché regolari concorsi di assunzione, nonostante quanto disposto dalla normativa italiana ed europea sui rapporti di lavoro;

se ai sensi di quanto previsto nei commi citati e con la nota di variazione 2020-2022-bilancio per azioni, s'intenda autorizzare l'INPS all'utilizzo delle risorse stanziato dalla riforma Madia, pari a 50 milioni di euro, e vincolate alle visite fiscali che devono essere svolte in via esclusiva dai medici fiscali, in modo improprio nel settore dell'invalidità civile, dove sono previsti incentivi, autorizzando i medici convenzionati esterni allo svolgimento delle visite fiscali, nonostante siano incompatibili e non rientrino nella Riforma Madia, con conseguente rischio di depotenziamento del servizio e danno erariale, e in caso contrario come intenda operare al fine di evitare arbitrarie interpretazioni dell'articolo 1 e della nota di variazione nel futuro atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni dei medici convenzionati esterni.

(3-01370)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE VECCHIS](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, della difesa e del lavoro e delle politiche sociali*

. - Premesso che:

negli ultimi anni la Thales Alenia Space, la maggiore società produttrice di satelliti in Europa, presente in Italia sin dal 1988 e specializzata nei settori della sicurezza, dei trasporti, della difesa, dell'aerospazio e dello spazio, sta vivendo una situazione di difficoltà determinata da una forte compressione del mercato aerospaziale;

Thales Alenia Space, *joint venture* tra Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), opera in Italia attraverso Thales Alenia Space Italia e conta circa 2.300 addetti dislocati presso i siti di Milano, Torino, Roma e L'Aquila;

nell'ultimo decennio, il settore dei satelliti per telecomunicazioni ha vissuto una drastica contrazione, come denota il fatto che nel 2010 furono ordinati ben 29 satelliti, mentre nel 2018 il numero è sceso sino a 9;

la situazione è aggravata dalle recenti vicende interne al gruppo, a motivo delle scelte operate dalla dirigenza francese, che hanno condotto ad alcuni licenziamenti individuali, senza che il gruppo dirigente italiano di Thales Alenia Space Italia abbia opposto alcuna resistenza;

nei giorni scorsi è stata organizzata una manifestazione davanti alla sede romana dell'azienda, al fine di manifestare solidarietà ai dipendenti licenziati;

all'iniziativa di protesta hanno preso parte anche diversi ingegneri e tecnici, sventolando tricolori e bandiere italiane proprio per rimarcare il fatto che l'azienda è anche italiana, in virtù della *joint venture* avviata tra il gruppo Thales e il gruppo Leonardo;

è del tutto evidente che, ancora una volta, un'azienda straniera scende in Italia, non con l'intento di collaborare, ma di determinarne le sorti in modo autoreferenziale, in questo caso in un settore strategico anche per la difesa, quale quello aerospaziale,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo stiano valutando di assumere, al fine di salvaguardare i posti di lavoro degli operatori di Thales Alenia Space Italia e porre un argine ad operazioni industriali mascherate da accordi, in modo da tornare ad avere autonomia sotto il profilo gestionale delle aziende di eccellenza con profili di interesse pubblico, come la Thales Alenia Space, per un vero rilancio aziendale e industriale.

(4-02871)

[AIMI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 3 febbraio 2020, l'Alta Corte del Sindh ha deciso per la validità del matrimonio di una 14enne cristiana, Huma Younous, con il suo rapitore di religione musulmana. Si è trattato del primo caso arrivato in tribunale grazie ad "Aiuto alla Chiesa che soffre": i giudici del Pakistan, tuttavia, hanno deciso in base alla legge della *sharia* e non alla legge formale, che vieta il matrimonio con minorenni; in altre parole, il riferimento normativo non è stato il "Child marriage restraint act", la legge che vieta i matrimoni con minori entrata in vigore nel 2014 nella provincia del Sindh e finora mai applicata. L'avvocato della ragazza, Tabassum Yousaf, in tale circostanza ha dichiarato: "Evidentemente in Pakistan queste leggi vengono formulate e approvate soltanto per accreditare il Paese agli occhi della comunità internazionale, chiedere fondi per lo sviluppo e commerciare gratuitamente i prodotti pakistani nel mercato europeo";

Huma era stata rapita il 10 ottobre a Karachi, capitale del Sindh, da un gruppo di adulti musulmani e poi "presa in moglie" da un uomo chiamato Jabbar. Al processo la giovane, ancora sequestrata dal "marito", non si è potuta presentare;

è evidente che tale sentenza costituisce un precedente pericolosissimo sul fronte della tutela dei minori e delle donne in Paesi che, solo in apparenza, sembrano voler operare una transizione positiva verso la democrazia e verso il riconoscimento dei diritti umani. Ogni anno, come riportano fonti di stampa, sono oltre mille le ragazze, cristiane e indù, che vengono rapite, violentate, costrette a convertirsi all'Islam e a sposare un musulmano;

a parere dell'interrogante, occorre adottare iniziative urgenti e non più rinviabili per mettere il Pakistan di fronte alle proprie responsabilità: tra queste, la sospensione degli aiuti allo sviluppo o del sistema tariffario agevolato grazie al quale il Paese può commerciare con l'Europa in condizioni di favore, si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo in merito alle gravissime vicende esposte;

quali iniziative di carattere normativo si intenda assumere, affinché cessino tali barbarie;

quali azioni si intenda mettere in campo per condannare definitivamente l'applicazione della *sharia* nei Paesi come il Pakistan dove le leggi laiche e democratiche vengono sistematicamente superate; in che modo il Governo intenda agire per rivendicare con fermezza il rispetto dei diritti umani universalmente riconosciuti in quei Paesi con i quali l'Italia intrattiene rapporti commerciali ed economici;

se in Italia sia monitorato il fenomeno delle spose bambine, se esistano *report* ufficiali al riguardo o se si intenda promuovere tali indagini, anche al fine di intensificare i controlli e mettere in campo azioni a tutela delle vittime.

(4-02872)

[IWObI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [VESCOVI](#), [LUCIDI](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [CANDURA](#), [MALAN](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute.* - Premesso che:

per cercare di contenere nuove infezioni da coronavirus le autorità italiane hanno sospeso i collegamenti con la Repubblica popolare cinese; su disposizione del Ministro della salute l'Enac ha provveduto a sospendere tutti i collegamenti aerei tra l'Italia e la Cina fino al 28 aprile 2020;

l'Enac ha esteso arbitrariamente tale divieto, oltre a Hong Kong e a Macao, anche alla Repubblica di Cina (Taiwan), non avendo il Ministro della salute fatto comunicazione in merito e nella consapevolezza che Taiwan è un'entità territoriale con propria personalità giuridica internazionale diversa dalla Repubblica popolare cinese come specificato in una nota, dell'ottobre 2009, dal capo dell'unità per il contenzioso diplomatico; Taiwan non è una provincia cinese ma è un Paese con una

propria sovranità e un proprio Governo democraticamente eletto;
dal 2011 i cittadini taiwanesi entrano nei Paesi dell'Unione europea senza visto per soggiorni entro i 90 giorni, e tale esenzione vale anche per i cittadini dei Paesi dell'Unione europea che si recano a Taiwan e, inoltre, il passaporto taiwanese è esentato di visto da oltre 140 Paesi del mondo, a differenza di quello della Cina continentale esente per solamente 70 Paesi;
dal 2012 anche gli Stati Uniti d'America hanno abolito il visto d'ingresso per i cittadini di Taiwan, che è divenuta così il quinto Paese asiatico a cui Washington ha concesso questa importante liberalizzazione;
la sospensione è stata decisa verso Taiwan, che presenta solo un caso in più della Germania o di altri Paesi europei; mentre per altri Paesi limitrofi alla Cina continentale, con casi accertati di contagi da coronavirus molto superiori, non è stata presa nessuna assicurazione;
il numero di casi di coronavirus registrati a Taiwan è uguale alla Germania (10) e inferiore all'Australia (12), e i voli per questi due Paesi continuano regolarmente;
Taiwan è una libera democrazia di quasi 24 milioni di cittadini che godono di tutti i diritti politici, civili, religiosi e sociali. A livello economico il Paese si colloca al 22° posto nel mondo, al 18° posto come volume di esportazioni. Nel quadro europeo il valore dell'interscambio tra Taiwan e i Paesi membri dell'Unione europea ha superato i 45 miliardi di euro, dei quali circa il 10 per cento con l'Italia che si colloca al 5° posto;
con il blocco aereo si rischia di far saltare l'inaugurazione della rotta Milano-Taipei di "EVA Air" e di chiudere, anche se temporaneamente, quella della "China Airlines" Roma-Taipei con una conseguenza negativa non indifferente sulla nostra economia,
si chiede di sapere quale sia la motivazione che ha spinto la sospensione dei voli tra Italia e Taiwan e se i Ministri in indirizzo stiano valutando iniziative di competenza volte al ripristino dei voli.

(4-02873)

[CAMPARI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

nell'ambito di Parma capitale della cultura 2020, tra gli eventi, è stato presentato il progetto di documentazione urbana, che partirà il 13 febbraio 2020 e terminerà in estate, denominato "Imagine Parma-Points of view". Il progetto prevede di assegnare 3 *master* gratuiti in fotografia, che si terranno nella città di Parma dal 13 al 20 febbraio, dal 13 al 20 marzo e dal 16 al 23 aprile 2020;

la scelta dei candidati sarà effettuata dal fotografo Oliviero Toscani, attraverso l'ente di formazione "Fabrica" a lui riconducibile, e da rappresentanti della città di Parma;

Oliviero Toscani, il 3 febbraio 2020, durante la trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1, nel commentare la fotografia che lo ritrae insieme a Luciano Benetton e ai fondatori delle sardine nel centro culturale "Fabrica" ha affermato: "Noi come Fabrica con le Autostrade non abbiamo proprio niente da fare... Benetton sì, è un azionista di una società della quale la famiglia ha il 30%, ma magari anche Lei lì a 'Un giorno da pecora' ha investito in banca e ha un'azione di Autostrade, non negli stessi termini di Benetton... Ma è come se anche Lei fosse responsabile della caduta del ponte, ma in fondo a chi interessa se casca un ponte? Smettiamola...". I conduttori della trasmissione hanno immediatamente preso le distanze, sottolineando i danni e le morti causati dal crollo del ponte Morandi;

l'affermazione di Toscani ha scatenato le giuste reazioni dei parenti delle 43 vittime del ponte Morandi, che hanno dichiarato: "43 morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto";

il 6 febbraio la Benetton group, a nome del suo presidente Luciano Benetton, nel dissociarsi nel modo più assoluto dalle affermazioni di Oliviero Toscani a proposito del crollo del ponte, ha preso atto dell'impossibilità di continuare il decennale rapporto di collaborazione con il direttore creativo;

la giuria nominata dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo ha eletto Parma capitale italiana della cultura per il 2020, scegliendola tra le 10 città finaliste con, tra le altre, la seguente motivazione: "un sistema di offerta culturale di ottimo livello", senza contare che Parma per la designazione all'importante evento culturale, ha ricevuto un contributo da parte dello Stato pari a 5 milioni di euro in due anni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che l'affermazione di Toscani sul crollo del ponte Morandi rientri nel concetto di cultura che si vuole promuovere legandolo al nome della città di Parma e se invece non ritenga piuttosto che la partecipazione di Oliviero Toscani non sia più compatibile con lo spirito che anima gli eventi di Parma capitale della cultura 2020;

se intenda, quindi, adoperarsi, per quanto di competenza, affinché venga revocata tempestivamente la collaborazione della città di Parma con il fotografo;

se sia previsto un compenso per Toscani e per il suo ente di formazione "Fabrica", posto a carico del Comune di Parma o del comitato Parma 2020 e, in caso affermativo, se si intenda bloccarlo immediatamente, eventualmente richiedendo un risarcimento per danno d'immagine causato alla città di Parma.

(4-02874)

[BERGESIO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

si apprende in questi giorni che il "piano di razionalizzazione della specialità sul territorio", elaborato dal Ministero dell'interno, prospetta la chiusura di sei distaccamenti di Polizia stradale nel territorio nazionale, di cui tre nel cuore produttivo del Piemonte, fra cui quello di Ceva (Cuneo), attivo da 60 anni e che vede impiegati attualmente 8 poliziotti ed un comandante da poco designato;

il distaccamento di Ceva riveste un ruolo strategico su una vasta area costituita da tanti piccoli comuni e rappresenta uno snodo fondamentale dei collegamenti tra Piemonte e Liguria, da cui si diramano le arterie stradali più importanti e che vede la confluenza di molte vallate: un territorio che ha la necessità di essere presidiato e controllato, come dimostrato nell'alluvione del novembre 2019 e un territorio interessato attualmente da progetti di grandi opere, come la realizzazione del collegamento di valico tramite il traforo dell'Armo-Cantarana, che aumenterà presumibilmente il flusso di traffico nella zona e, di conseguenza, il bisogno di controllo per la sicurezza e la viabilità pubblica;

da una prima analisi dei presidi interessati da chiusure e accorpamenti, sembra emergere la scelta evidente di potenziare la presenza della Polizia stradale sulla sola rete autostradale, a scapito delle strade extraurbane, statali e provinciali, quelle col maggior numero di incidenti mortali: nelle autostrade si sono contati 296 morti nel 2017 e 327 nel 2018 (con le 43 vittime del viadotto Morandi di Genova), sono stati invece 1.615 i morti nel 2017 e 1.596 nel 2018 sulle strade extraurbane, e 1.467 nel 2017 e 1.402 nel 2018 sulle strade urbane (incluse le provinciali, statali e regionali entro l'abitato);

la provincia di Cuneo ha una sola autostrada (Torino-Savona), perché la Cuneo-Asti attende da anni il completamento: il resto della rete è composto da collegamenti di strade di viabilità ordinaria;

la chiusura degli uffici periferici, contrastata a gran voce dagli amministratori locali, dai sindacati e dalle forze produttive, era già stata paventata in passato, e con il Governo Conte I si era cercato di bloccare tagli indiscriminati a presidi che offrono servizi continuativi di vigilanza sulle principali arterie stradali del territorio, rispondendo alla legittima richiesta di sicurezza della cittadinanza,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto per scongiurare la paventata chiusura del distaccamento di Polizia stradale di Ceva, anche alla luce dell'importante ruolo di prevenzione e controllo che il presidio ricopre in un territorio oggi di snodo dei collegamenti fra Liguria e Piemonte e domani di realizzazione del valico dell'Armo-Cantarana.

(4-02875)

[PISANI Giuseppe](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

con atto autorizzativo n. 55 del 2 ottobre 2018 l'ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa della Marina militare deliberava di affidare il servizio di pulizia presso enti, distaccamenti e reparti della Marina militare della giurisdizione di Marina nord (Liguria, Sardegna, Toscana) e Sicilia;

l'affidamento veniva conferito mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

la gara presentava la suddivisione in lotti costituenti le macroaree territoriali della Marina militare: lotto 1 Marina nord, regione Liguria; lotto 2 Marina nord, regione Toscana; lotto 3 Marina nord, regione Sardegna; lotto 4 regione Sicilia;

come da disciplinare di gara, veniva richiesto alla ditta aggiudicataria di fornire come requisito minimo le ore minime garantite al fine del corretto espletamento del servizio di pulizia;
il monte ore relativo necessario al corretto espletamento di tutte le prestazioni richieste per il lotto 4 veniva stabilito in 33.800 ore all'anno; l'appalto uscente presentava, invece, un monte ore pari a 49.036 ore all'anno;

per quanto riguarda, invece, i requisiti di capacità economica e finanziaria, veniva disposto che la ditta aggiudicataria fornisse un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili. Tale importo per quanto riguarda il lotto 4 consisteva in 604.223,89 euro annui. Anche in questo caso si registrava una contrazione delle condizioni contrattuali dato che nell'appalto uscente si prevedeva un importo di 790.000 euro annui, si chiede di sapere:

quali siano i criteri di riparto delle somme per lotto;

se in tutti i lotti sia stato previsto ed attuato il ribasso e, nello specifico, se "le minime ore garantite per il corretto espletamento del servizio di pulizia" siano uniformi in tutte le macroaree relative ai quattro lotti;

quali siano le ragioni per le quali l'appalto relativo al lotto 4, aggiudicato, da quanto risulta all'interrogante nel febbraio 2019, veniva affidato in data 16 gennaio 2020;

quali siano le motivazioni in base alle quali sono state operate drastiche riduzioni del monte ore minimo garantito e dell'importo a base d'asta, ferme restando le stesse prestazioni richieste, tra appalto uscente e quello di nuova aggiudicazione;

se, nello specifico, detta modifica possa avere ripercussioni sulla sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro nonché se possa comportare la drastica riduzione delle ore contrattuali complessive, ovvero, nella peggiore delle ipotesi, licenziamenti del personale in esubero.

(4-02876)

[GIARRUSSO](#), [DESSI](#), [TRENTACOSTE](#), [LEONE](#), [DONNO](#), [PRESUTTO](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

sulle criticità riguardanti l'amministrazione del Comune di Bracciano (Roma) sono state presentate interrogazioni parlamentari sia nella XVII che nella XVIII Legislatura;

la Corte dei conti nel 2018 ha accertato "gravi irregolarità" nel Comune tra le quali un'esposizione debitoria "non quantificata e non quantificabile" in quanto la massa passiva dichiarata dal Comune pari a 5.557.968,232 euro non corrisponde al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 che risulta di importo maggiore, ovvero 6.559.369,43 euro;

il sindaco di Bracciano ha deciso di produrre ricorso avverso la deliberazione della Corte dei conti, seguita dalle dimissioni dell'assessore per il bilancio protocollate nella mattinata del giorno successivo.

La Corte dei conti, pur accogliendo il ricorso del sindaco relativamente alla consistenza del *deficit* di bilancio, dopo un'accurata analisi, ha rilevato la persistenza delle criticità contenute nel piano di riequilibrio pluriennale suscettibili di produrre il dissesto finanziario dell'ente, cosa evidenziata anche dal collegio dei revisori dei conti nell'ultima relazione inviata alla Corte dei conti nel luglio 2019;

dall'insediamento dell'attuale Giunta comunale (giugno 2016) è stata predisposta, approvata e resa efficace una serie di atti incidenti in maniera molto negativa, a quanto consta agli interroganti, sulle scelte e la stessa vita amministrativa dell'ente, dando luogo a molteplici e inusuali cambi del segretario comunale e di numerosi dirigenti. Tali atti, che nell'insieme formano una sorta di discrasia dell'attività amministrativa, sono stati oggetto di numerosi esposti, uno dei più rilevanti, avvenuto nel 2017, ha riguardato una procedura concordata *ex art. 11* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sfociata nella decisione del Comune di emanare una certificazione di destinazione urbanistica che è stata dichiarata illegittima dalla Regione Lazio e conseguentemente revocata (nota del 28 novembre 2018 con prot. n. reg. uff. UO759860). Detta procedura avrebbe interessato un privato cittadino, già condannato in via definitiva per abuso edilizio, reato poi estinto;

sempre in tema urbanistico è intervenuta anche l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nella persona del dottor Cantone, che ha dichiarato illegittima la procedura per l'affidamento degli appalti per l'asfaltatura delle strade;

considerato che, per quanto risulta:

nel Comune di Bracciano sarebbero stati effettuati senza successo impropri e illegittimi accessi agli atti, privi di richiesta di autorizzazione al competente ufficio comunale, riguardanti anche familiari dei consiglieri di opposizione;

sono stati attivati presso la Procura di Civitavecchia vari procedimenti nei confronti di dipendenti comunali per profili di reato, rivelatisi poi infondati;

sia nella procedura urbanistica descritta che negli irregolari accessi agli atti sarebbe coinvolto il sopra citato privato cittadino, sostenuto dal sindaco, che già in molteplici occasioni avrebbe fatto supporre un ruolo condizionante, nel rapporto pubblico-privato, nonché un comportamento che avrebbe recato serio nocumento al funzionamento degli uffici comunali, rilevato nel piano triennale 2017-2019 anticorruzione del Comune;

il sindaco di Bracciano avrebbe inoltre deciso di chiudere, senza giustificato motivo, gli impianti sportivi da oltre due anni determinando lo spostamento delle società sportive locali fuori città con conseguenti gravi disagi materiali e maggiori oneri per le famiglie. A seguito delle proteste di tutta la cittadinanza il sindaco avrebbe deciso di impegnare la somma pari a 1.250.000 euro per ripristinare la funzionalità del solo campo sportivo provocando un evidente danno erariale, visto lo stato di degrado attuale degli impianti, già segnalato alla Corte dei conti;

altresì il sindaco in data 7 novembre 2019 avrebbe deliberato l'intendimento di statalizzare la scuola dell'infanzia comunale nonostante il parere non favorevole della Città metropolitana di Roma e della Regione Lazio, determinando negative conseguenze sulla formazione dei bambini, sugli insegnanti e sul personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA),

si chiede di sapere

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se intendano promuovere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le opportune verifiche sulle criticità sollevate relativamente alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria del Comune di Bracciano;

se non intendano valutare i presupposti per attivare la procedura di cui all'articolo 141 e seguenti del testo unico sugli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) al fine di verificare la sussistenza di violazioni di legge nonché di elementi di condizionamento dell'amministrazione.

(4-02877)

[BINI](#), [BITI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* -

(4-02878)

(Già 3-01108)

[LANNUTTI](#), [ORTIS](#), [PRESUTTO](#), [PIRRO](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la Regione Molise ha avviato le procedure di stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione, tra i quali anche coloro che hanno gestito la fase *post* sisma 2002, ai quali erano stati demandati indispensabili servizi di Protezione civile, con la deliberazione di Giunta regionale n. 221 del 20 aprile 2018, approvata all'unanimità, avente ad oggetto "Protocollo regionale di intesa in materia di stabilizzazione del lavoro e valorizzazione delle esperienze lavorative nella Regione Molise e negli enti strumentali per il triennio 2018/2020-Provvedimenti";

successivamente è intervenuta la deliberazione di Giunta regionale n. 447 del 3 ottobre 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 57 del 16 ottobre 2018, con la quale la Regione ha emanato ulteriori provvedimenti tesi alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (cosiddetto decreto Madia) n. 75 del 2017, art. 20, mediante una ricognizione del personale medesimo; improvvisamente e inaspettatamente, viene emanato il "Piano triennale di rilevazione dei fabbisogni professionali della Regione Molise 2019/2021 - Programmazione delle iniziative occupazionali - Provvedimenti" mediante le deliberazioni di Giunta n. 289 del 27 luglio 2019 e n. 338 del 29 agosto 2019. Attraverso tale piano di fabbisogno, la Regione prevede una serie di concorsi per varie figure professionali (che tra l'altro costeranno decine di migliaia di euro), ignorando i precari in attesa di

stabilizzazione che hanno maturato esperienze decennali nello stesso ente, e, tra l'altro, hanno già superato un precedente concorso pubblico a tempo determinato per selezionare 200 unità suddivise per specifiche categorie professionali, come da avviso pubblicato sul BURM n. 15 del 16 giugno 2012 bandito dall'Agenzia regionale di protezione civile (ARPC);

la suddetta deliberazione di Giunta regionale n. 221 del 2018, inoltre, non si limitava ad avviare la sola ricognizione del personale potenzialmente interessato alle stabilizzazioni, di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, bensì, approvava pienamente il Protocollo di intesa del 20 aprile 2018, proposto dalle organizzazioni sindacali "per la condivisione di percorsi di valorizzazione delle esperienze professionali maturate con contratti di lavoro flessibile", con l'obiettivo di valutare la percorribilità in termini prioritari di un piano di interventi straordinari, volto al superamento del precariato e alla valorizzazione dell'esperienza professionale, attraverso le procedure di reclutamento speciali disciplinate dall'art. 20, commi 1, 2 del D.lgs. n. 75/2017";

considerato che 35 precari hanno presentato ricorso al Tar Molise per vedere tutelati i propri interessi, riconosciuti dal decreto legislativo 75 del 2017, in quanto la Regione Molise, dopo aver pubblicato il predetto avviso pubblico per la ricognizione dei dipendenti interessati e in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, e aver atteso che gli stessi partecipassero al predetto avviso pubblico presentando la relativa domanda e tutta l'occorrente documentazione, ha completamente abbandonato tale attività, arrivando ad approvare l'impugnata D.G.R. n. 289 del 27 settembre 2019, senza minimamente prendere in considerazione quei dipendenti precari in attesa di stabilizzazione, né gli stessi esiti della indicata ricognizione dei precari medesimi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'operato della Regione Molise, che ha bandito solo concorsi pubblici per la copertura dei posti che avrebbero potuto essere coperti dai precari della Protezione civile i quali, nel 2012, avevano vinto il concorso bandito dall'Agenzia regionale di protezione civile (ARPC);

cosa intenda fare per assicurare il rispetto dei principi di buona fede, correttezza, buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa.

(4-02879)

[DE BONIS](#) - *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

in Italia la retribuzione che viene riconosciuta alla Polizia di Stato è indubbiamente bassa, per non parlare del compenso per il lavoro straordinario, altrettanto modesto;

prendendo come riferimento alcuni Paesi europei, dove solitamente le forze di polizia percepiscono degli stipendi migliori rispetto ai nostri poliziotti, si può vedere, per esempio, come in Austria un poliziotto parte da uno stipendio di 2.100 euro, mentre in Irlanda il salario parte da 1.600 euro appena usciti dall'accademia e in soli 8 anni di servizio può raggiungere i 2.643 euro. In Germania un agente parte da uno stipendio di 1.600 euro (per un livello A7) per poi arrivare a 2.533 euro in caso di progressione ad un livello A9. In Germania, inoltre, è prevista un'ulteriore indennità mensile (pari a circa 170 euro) per quei poliziotti che lavorano a stretto contatto con la popolazione. Molto elevati anche gli stipendi percepiti dai poliziotti del Belgio (si parte da 1.755 euro per arrivare a 2.478 euro nel giro di pochi anni), mentre in Francia sono ad un livello leggermente inferiore: 1.683 euro netti in partenza, per un incremento a 2.198 euro dopo pochi anni di servizio. In Inghilterra la paga iniziale di un agente è di circa 1.962 euro al mese, e ci sono delle particolari agevolazioni, come ad esempio la gratifica annuale di 6.000 euro, per coloro che lavorano nelle grandi città, oltre al trasporto gratuito su tutti i mezzi pubblici e la possibilità di acquistare una casa ad un tasso particolarmente agevolato;

in Italia, ad oggi, nonostante gli incrementi di risorse che annualmente vengono stanziati (ultima, la legge di bilancio per il 2020, art. 1, commi 129 e 130, sicurezza e difesa, e comma 127, pubblico impiego e pubblica amministrazione), non si riesce ad adeguare, come si dovrebbe, la retribuzione per il lavoro che svolge un poliziotto, il quale affronta giornalmente rischi per garantire la pubblica sicurezza;

infatti, un poliziotto guadagna circa 1.300 euro netti nel ruolo di agente, mentre un ispettore guadagna,

tolte le indennità accessorie, circa 1.500 euro netti e quanto fatto con il rinnovo del contratto (e con il precedente riordino delle carriere) non è ancora sufficiente per garantire degli stipendi adeguati al ruolo e alla responsabilità ricoperta;

la retribuzione fondamentale e quella accessoria del personale della Polizia di Stato, quindi, non consentono certamente di vivere in maniera dignitosa, anzi obbligano a costanti privazioni, specie laddove lo stipendio deve bastare per soddisfare le esigenze di tutta una famiglia;

sarebbe, pertanto, necessario rimettere mano alla normativa riguardante non solo gli stipendi, ma anche gli straordinari delle forze di polizia e rivedere tali importi. Si ricorda che per un'ora di straordinario spettano 4 euro e lo stesso capo della Polizia, il prefetto Franco Gabrielli, intervenendo ad un convegno ha affermato: "Gli straordinari nella cifra che ci è riconosciuta non sono più attuali, è immorale che si percepiscano 4 euro l'ora per gli straordinari e che vengano pagati a due anni di distanza. I cittadini ci vogliono vedere la sera, la notte, nei prefestivi e nei festivi ma tutto questo va remunerato" (come si legge su un lancio dell'agenzia "Adnkronos", pubblicato il 16 dicembre 2019);

il COISP, sindacato di Polizia, ha di recente scritto una lettera proprio al prefetto Gabrielli per evidenziare le ulteriori difficoltà che i poliziotti devono affrontare quando vengono posti in quiescenza;

riportano, infatti, che negli ultimi anni, con il passaggio alla gestione previdenziale INPS, si sono registrati ritardi nell'attribuzione del trattamento pensionistico che anno dopo anno si sono dilatati sempre più, sino ad arrivare oggi, in alcuni casi, a ben 9 mesi di attesa per vedersi accreditata la prima mensilità dell'agognata pensione. Si tratta di inaccettabili ritardi che costringono il personale della Polizia di Stato in una condizione di oggettiva ed eccezionale difficoltà economica in cui, quasi sempre, "per far fronte al sostentamento della propria famiglia ed agli impegni economici assennatamente onorati nei mesi precedenti con lo stipendio, tali colleghi sono costretti a ricorrere a stipulare onerosi prestiti personali oppure a questuare ad altri familiari e amici aiuti finanziari";

l'interrogante ritiene che lo Stato non debba riservare tale trattamento a coloro che hanno speso tutta una vita a difendere le istituzioni ed i cittadini e lo stesso problema che affligge tutto il comparto debba essere affrontato come lo è stato per le altre amministrazioni, quali l'Arma dei Carabinieri, l'Esercito e la Guardia di finanza (a breve pare anche l'Aeronautica, la Marina e la Guardia costiera), stipulando appositi accordi con l'INPS e creando dei "poli nazionali" destinati agli appartenenti di ogni singola amministrazione, ove si accentrano tutte le prestazioni dell'istituto togliendole alle singole direzioni provinciali INPS, responsabili dei ritardi circa le posizioni assicurative, le pensioni, le indennità di buonuscita, le procedure di riscatto e ricongiunzione dei periodi di servizio e la concessione dei prestiti, così da ottimizzare le comunicazioni tra le due istituzioni (INPS e forza di polizia e forza armata) e uniformare la gestione delle prestazioni, anche sotto il profilo della tempistica, a salvaguardia della continuità di pagamento fra la retribuzione e la pensione;

si assiste, in pratica, al paradosso che i poliziotti che accedono alla pensione per vedersi corrisposto il trattamento pensionistico si devono rivolgere ai legali,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere anzitutto per adeguare gli stipendi dei poliziotti italiani a quelli degli altri Paesi europei e se non ritengano utile stipulare appositi accordi con l'INPS, alla stregua di quanto già avvenuto per le altre amministrazioni del comparto, per porre fine alla situazione di disagio che le forze di polizia stanno vivendo a causa del lungo lasso di tempo che trascorre tra l'ultima retribuzione e la corresponsione della pensione.

(4-02880)

[LAFORGIA](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

il "Giorno del ricordo" è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno. Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, vuole «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale»;

al Giorno del ricordo è associato il rilascio di una medaglia commemorativa destinata ai parenti delle persone soppresse e infoibate in Istria, a Fiume, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale dall'8 settembre 1943, data dell'annuncio dell'entrata in vigore dell'armistizio di Cassibile, al

10 febbraio 1947, giorno della firma dei trattati di pace di Parigi;
in occasione di tale ricorrenza il sindaco di Nardò, Nippi Mellone, noto per la sua provenienza da ambienti di estrema destra ed in passato legato a Casa Pound, ha dichiarato: "Rendiamo onore ai martiri delle foibe chiudiamo l'Anpi Lecce";

in un *post* pubblicato sulla sua pagina "Facebook", ha scritto: "La comunità di Nardò rende onore ai martiri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Chi ancora oggi rifiuta di riconoscere le dimensioni di questa tragedia e reclama l'oblio per Norma Cossetto e altre vittime dei comunisti titini deve solo vergognarsi. Mi riferisco, in particolare, all'anonima Anpi Lecce, una sigla dietro la quale si nascondono uomini e donne fuori dal tempo e dalla civiltà. L'Anpi Lecce deve essere chiusa al più presto perché rappresenta un pericolo per la democrazia. Onore all'Italia - scrive il sindaco che ha dedicato un minuto di silenzio in consiglio comunale e fatto illuminare la fontana di piazza Castello - onore a chi è morto nel nome della bandiera, onore a chi è stato ucciso solo perché italiano, onore a tutte le vittime dell'odio";

va segnalato come il Nippi Mellone sia già noto per le sue azioni politiche, come quando, riporta il quotidiano "la Repubblica", edizione di Bari, l'11 febbraio 2020: "due anni fa decise di ricordare in piazza Sergio Ramelli, giovane di estrema destra ucciso nel 1975 con tanto di saluto fascista"; considerato che:

l'ANPI, Associazione nazionale partigiani d'Italia, con i suoi oltre 120.000 iscritti, è tra le più grandi associazioni combattentistiche presenti e attive oggi nel Paese e fu costituita il 6 giugno 1944, a Roma, dal CLN del Centro Italia, mentre il Nord era ancora sotto l'occupazione nazifascista;

il 5 aprile 1945, con il decreto luogotenenziale n. 224, le veniva conferita la qualifica di ente morale che la dotava di personalità giuridica, promuovendola di fatto come associazione ufficiale dei partigiani;

accadono ormai quotidianamente episodi negazionisti, squadristi, violenti che si ispirano al nazifascismo;

troppo spesso vengono imbrattate lapidi di martiri della resistenza con svastiche e porte di case segnalate come residenze di persone ebrei;

nel nostro Paese sta montando un clima d'odio e di intolleranza verso tutte le persone considerate "diverse";

a parere dell'interrogante le associazioni come l'ANPI, che si fissano l'obiettivo di tenere viva la memoria storica del nostro Paese, vanno tutelate e mai offese;

la nostra Carta Costituzionale sancisce all'articolo 21 che: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione", e la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione recita: "È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista." Pertanto associazioni antifasciste agiscono a tutela del nostro dettato Costituzionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e come intenda agire affinché libere associazioni non vengano censurate e soprattutto se ritenga opportuno che un rappresentante delle Istituzioni della nostra Repubblica possa affermare che un'associazione che agisce a tutela della Costituzione rappresenti un pericolo per la democrazia.

(4-02881)

LONARDO - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

presso la palazzina di S. Paolo alla Regola, a pochi passi dal Ministero della giustizia si trova l'alloggio riservato del Guardasigilli, nonché capo delegazione del Movimento 5 Stelle;

il Ministero avrebbe pagato 11.093,59 euro più Iva per "l'allestimento dell'alloggio riservato", anche se la cifra comprenderebbe pure il costo di due televisori e un frigo assegnati a uffici ministeriali. La casa di Bonafede risulterebbe così equipaggiata con "arredi idonei a consentire il pernottamento" e l'utilizzo "nell'arco completo della giornata". Si va dagli oltre 4.000 euro spesi in mobili, ai 2.370 euro investiti in tende oscuranti, fino agli 811,40 euro per la biancheria da bagno, letto e tavola;

risulta che non tutti i Ministri della giustizia avrebbero goduto di tale privilegio, ad esempio il ministro Orlando è rimasto nella dimora privata e Mastella rinunciò pure al costoso progetto per la tutela personale rinunciando, altresì, a particolari misure di sicurezza strutturali per la sua abitazione privata, si chiede di sapere:

quale sia l'entità dell'alloggio di servizio con le relative spese connesse;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che i precedenti ministri non hanno usufruito delle stesse agevolazioni.

(4-02882)

MALAN - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo quanto riferiscono diverse fonti di stampa del 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno starebbe valutando la chiusura di alcuni distaccamenti di Polizia stradale dislocati in Piemonte, tra cui Borgomanero, Ceva e Domodossola;

tali presidi rappresentano punti strategici dei collegamenti stradali tra Piemonte, Liguria, e confine svizzero;

tale provvedimento costituirebbe un'evidente riduzione dei più vicini presidi di sicurezza, a discapito dei cittadini delle zone interessate,

si chiede di sapere:

se le notizie riportate corrispondano al vero;

sulla base di quali necessità dovrebbe emanarsi il provvedimento e come eventualmente il Ministro valuti gli effetti.

(4-02883)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00768, della senatrice Iori ed altri, e l'interrogazione 3-00978, del senatore Patriarca ed altri, precedentemente assegnate per lo svolgimento alla 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), saranno svolte in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dagli interroganti.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-01372 della senatrice Garavini e del senatore Cucca, sul corretto funzionamento dell'agenzia Eurojust;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01376 del senatore Centinaio ed altri, sugli effetti dell'epidemia da "coronavirus" nel settore turistico;

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01371 del senatore D'Arienzo, sulla costruzione della tratta ferroviaria ad alta velocità Brescia-Verona;

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01367 del senatore Centinaio ed altri, sulla revoca delle agevolazioni all'importazione del riso alla Cambogia;

3-01369 del senatore Bergesio ed altri, sullo scorrimento della graduatoria del concorso per dirigenti amministrativi del 2012.

1.5.2.3. Seduta n. 190 del 12/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

190a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2020

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente LA RUSSA,
del vice presidente CALDEROLI,
del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dà lettura del processo verbale.

GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 2) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del senatore Matteo Salvini nella sua qualità di ministro dell'interno pro tempore (ore 9,31)

Reiezione dell'ordine del giorno G1

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-bis, n. 2, recante: «Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del senatore Matteo Salvini nella sua qualità di ministro dell'interno *pro tempore*, per il reato di cui all'articolo 605, commi primo, secondo, numero 2, e terzo, del codice penale (sequestro di persona aggravato), trasmessa dalla

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania il 16 dicembre 2019 e pervenuta alla Presidenza del Senato il 17 dicembre 2019».

La relazione depositata dalla senatrice Stefani è stata stampata e distribuita e così conclude: «per tali ragioni, la Giunta, a seguito della parità dei voti favorevoli e di quelli contrari, non ha approvato, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, secondo periodo, del Regolamento del Senato, la proposta messa ai voti dal Presidente e pertanto si è intesa accolta la proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*».

Chiedo alla relatrice, senatrice Stefani, se intende integrare la relazione scritta.

[STEFANI](#), *relatrice*. Signor Presidente, colleghi, vorrei illustrare la relazione in modo che tutti possiamo soffermarci su quanto accaduto durante il percorso che ha portato oggi ad avanzare una proposta di relazione a questa Assemblea.

Vorrei ricordare ciò cui si fa riferimento. In data 16 dicembre la procura distrettuale della Repubblica di Catania ha trasmesso al Presidente del Senato gli atti del procedimento penale nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, per l'avvio della procedura di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1989, ai fini del rilascio dell'autorizzazione in ordine al reato di sequestro di persona aggravato. In data 18 dicembre il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta. Il 19 dicembre all'unanimità l'Ufficio di Presidenza conveniva di concordare il calendario dei lavori per l'esame della richiesta di autorizzazione a procedere fissando al 20 gennaio 2020 la data del voto, su richiesta anche del senatore Grasso, assente per missione all'estero fino al giorno 19. Il 3 gennaio il senatore Salvini ha depositato una memoria e l'8 gennaio si è tenuta la seduta di Giunta, nonché nel giorno 9 il presidente Gasparri, relatore, ha presentato la sua proposta alla Giunta. Si sono svolte poi le sedute del 13 e del 14 gennaio, nel corso delle quali i membri della Giunta appartenenti all'attuale maggioranza di Governo hanno abbandonato per protesta i lavori. Alla seduta del 20 gennaio viene posta al voto la relazione del presidente Gasparri, poi non accolta.

Il tribunale dei Ministri - come ricordato prima - ha richiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini assumendo che egli, nella qualità di Ministro dell'interno, asseritamente abusando dei suoi poteri, avrebbe privato della libertà personale 131 migranti di varie nazionalità a bordo dell'unità navale Gregoretti della Guardia costiera dal 27 luglio fino al 31 luglio del 2019.

Fornisco ora altri elementi di ausilio per comprendere bene ciò che stiamo facendo oggi e per dare pieno rilievo al valore del voto che ci apprestiamo a dare. Sul piano metodologico occorre premettere che l'autorizzazione a procedere è applicata solo ai reati ministeriali, ovvero ai reati che si assumono commessi dal Ministro in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni. Tale fattispecie, quindi, differisce totalmente dalle inviolabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione, le quali invece hanno a oggetto misure restrittive della libertà personale per procedimenti penali relativi a tutti i tipi di reati posti in essere dal parlamentare, non rilevando la connessione con l'esercizio delle funzioni inerenti al mandato. L'inviolabilità di cui all'articolo 68 si configura come un'autorizzazione *ad acta* del singolo provvedimento.

Nel caso delle autorizzazioni a procedere per i reati ministeriali - è importante che ci soffermiamo su questo - l'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 circoscrive l'oggetto della valutazione del Senato, richiedendo che quest'ultimo focalizzi la propria istruttoria esclusivamente su due circostanze e, segnatamente, sul fatto che il Ministro abbia agito per la «tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo». Questo è fondamentale. E questa è la valutazione che deve essere fatta in detta sede. Ed è per tale motivo che lo stesso senatore Salvini, nella sua memoria, ha prodotto una documentazione per dimostrare che vi era piena conoscenza da parte tutti i membri del Governo e, anzi, una condivisione di quella azione di Governo.

Il presidente del Consiglio Conte ha più volte esplicitato una linea del Governo in materia di sbarchi, e questo in diverse sedi istituzionali, tra le quali suprema è l'Assemblea del Senato, già a partire dal caso Diciotti, la prima fattispecie concreta che ha posto in essere determinate problematiche. Quindi, in realtà, una volta definita la linea del Governo nella materia, non era nemmeno indispensabile

un'informativa parlamentare per ogni sbarco di immigrati avvenuto in Italia. E la modifica della linea poteva avvenire solo nel momento in cui vi fosse una manifesta, espressa e diversa formulazione che disattendesse quanto deciso fino ad allora. Ricordiamo comunque alcuni passaggi.

Il presidente del Consiglio Conte, nella seduta dell'Assemblea del Senato del 12 settembre 2018, con riferimento al caso Diciotti, aveva affermato: «Il Governo italiano ha ribadito fin dall'avvio del caso Diciotti la propria convinzione che esso dovesse necessariamente essere affrontato in linea con i principi di solidarietà e di condivisione tra i Paesi dell'Unione europea in materia di gestione dei flussi migratori», precisando poi che «già prima, quindi, che si verificasse il caso Diciotti, e ancora successivamente ad esso» - lo sottolineo - «il Governo italiano si è fatto promotore di una insistita e determinata iniziativa, volta a sollecitare le istituzioni europee affinché vengano tempestivamente attuate le conclusioni adottate, all'unanimità, all'esito del Consiglio europeo dello scorso fine giugno». Proseguiva ancora: «La nostra politica sull'immigrazione non risponde a logiche emergenziali o a contingenze transeunti. Abbiamo fatto di più: abbiamo proposto un'articolata e complessa strategia che mira ad offrire una regolamentazione e una gestione dei flussi migratori in via strutturale (...). Tale proposta è quindi documentata anche nelle nostre posizioni ufficiali che abbiamo successivamente sostenuto in occasione dei vari consessi europei».

Quindi, se la linea del Governo in materia di immigrazione appare evidente da queste dichiarazioni, si possono comunque ricordare ulteriori interventi del presidente Conte, svolti nelle sedi parlamentari. Già, infatti, il 5 giugno 2018 il presidente del Consiglio Conte - in sede di dichiarazioni programmatiche dinanzi all'Assemblea del Senato - aveva auspicato in ambito europeo «il superamento del Regolamento di Dublino al fine di ottenere l'effettivo rispetto del principio di equa ripartizione delle responsabilità e di realizzare sistemi automatici di ricollocamento obbligatorio dei richiedenti asilo», così manifestando l'intendimento del Governo di superare la precedente disciplina dei flussi migratori, esternando la volontà di «riorganizzare e rendere efficiente il sistema dell'accoglienza, assicurando trasparenza sull'utilizzo dei fondi pubblici ed eliminando ogni forma d'infiltrazione della criminalità organizzata». Precisava poi che, ove non ricorressero i presupposti di legge per la permanenza degli immigrati, il Governo si adopererebbe «al fine di rendere effettive le procedure di rimpatrio e affinché in sede europea tutti i Paesi terzi che vorranno stringere accordi di cooperazione con un Paese membro dell'Unione accedano alla sottoscrizione di accordi bilaterali di gestione dei flussi migratori».

Ancora, nella seduta dell'Assemblea del Senato del 27 giugno 2018 il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno, aveva nuovamente ribadito gli obiettivi del Governo in tema di immigrazione, riferendo in merito alla European multilevel strategy for migration, «proposta articolata, organica, basata su un nuovo approccio, che consenta all'Europa di uscire da una gestione intesa in base a una logica emergenziale e di entrare, invece, in una nuova dimensione, che prevede una gestione basata su una logica strutturale, da riconoscere definitivamente come priorità dell'Unione europea».

Ulteriori conferme dell'impostazione seguita da tutto il Governo ed esplicitata in particolare dal presidente Conte si registrano ancora nelle dichiarazioni rese nella seduta dell'Assemblea del Senato del 16 ottobre 2018, in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018, nonché nella seduta dell'Assemblea del Senato dell'11 dicembre 2018, in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018.

Entriamo ora nel merito del caso concreto concernente i migranti a bordo della nave Gregoretti. In quella situazione vi sono state prese di posizione concrete molto specifiche. Si fa riferimento a una *mail* del 26 luglio 2019, allegata alla memoria scritta depositata dal ministro Salvini.

È una *e-mail*, scritta in inglese, inviata dal dottor Benassi, consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio, al dottor Massari, ambasciatore rappresentante italiano a Bruxelles. In questa *e-mail* si fa riferimento espressamente a delle persone salvate in mare e attualmente *on board* (a bordo) della nave Gregoretti, *of the italian Coast Guard*. Si fa quindi un riferimento espresso alla nave Gregoretti, con la presenza di migranti. Tale *e-mail* è finalizzata a sollecitare la redistribuzione degli immigrati imbarcati la sera prima sulla detta nave presso gli altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si può non rilevare la ferma contestualità di questa iniziativa della Presidenza del Consiglio rispetto all'inizio della vicenda in questione, risalente proprio alla sera del 25 luglio. Successivamente a questa presa in carico della vicenda, la stessa Presidenza del Consiglio, tramite le *e-mail* che sono state riprodotte, rendeva nota l'incertezza nelle risposte di taluni Stati membri, che precludeva l'immediata possibilità di una ricollocazione degli immigrati presso gli Stati membri, quindi comprovando che si stava elaborando comunque un percorso per il ricollocazione, con la necessità di un mero tempo tecnico per poter procedere allo sbarco.

La memoria prodotta dal ministro Salvini richiama un'altra *e-mail* indirizzata dal dottor Massari alla dottoressa Belloni, Segretario generale della Farnesina, e al dottor Baiano, Vice Segretario generale della Farnesina (sono tutti funzionari interni all'organico dei Ministeri), in cui si legge: «Sono in costante contatto con Michou (funzionario di un organo dell'Unione europea), che a partire da stamattina (ovvero dal 26 luglio) ha contattato le diverse capitali europee. Per ora hanno risposto in quattro Paesi, con disponibilità generica a prendere i migranti: Germania, Francia, Irlanda e Lussemburgo. I quattro Paesi sopramenzionati ne prenderebbero secondo Michou circa 15 per ciascuno. Michou è fiduciosa che gli altri da lei contattati risponderanno positivamente». Scrive anche: «Va messo in conto il ritardo nelle risposte dovuto al *weekend* estivo». Quindi stiamo parlando, anche in questo caso, di tempi tecnici.

Appare evidente - da un lato - che i meccanismi di ricollocazione con valenza sicura e immediata non erano operativi alla data del 26 luglio, in quanto le procedure di redistribuzione dei migranti erano tutt'altro che automatiche. Dall'altro lato, emerge che l'immediatezza della presa in carico della vicenda da parte della Presidenza del Consiglio fin dal 26 luglio rende del tutto inverosimile l'ipotesi di un'azione individuale del ministro Salvini, il quale operò in un contesto caratterizzato dalla compartecipazione operosa dell'Esecutivo alla vicenda.

Analogamente, in realtà, a quanto avvenne per il caso della nave Diciotti, anche nel caso della nave Gregoretti - stiamo continuando a parlare di casi, il caso della Diciotti e il caso della Gregoretti, ma cerchiamo di capirci lo stesso - nessuna presa di posizione contraria è stata assunta nei fatti dal presidente del Consiglio Conte e neppure da alcun altro membro del Governo.

Nella relazione per l'Assemblea sul caso Diciotti, su cui si è registrato un voto favorevole del Senato - cerchiamo di tenere conto di una certa linearità delle prese di posizione, in quanto quel documento è stato approvato con la partecipazione di membri dell'attuale Governo che anche allora facevano parte dell'Esecutivo - si afferma: «Solo una presa di posizione contraria, espressa in sede istituzionale, avrebbe legittimato una diversa configurazione del profilo teleologico della condotta del ministro Salvini. In particolare, se il Presidente del Consiglio - che ha compiti di coordinamento della politica del Governo - avesse assunto una posizione di distanza o di contrarietà rispetto alle decisioni del ministro Salvini, allora avremmo potuto ipotizzare un interesse partitico e non governativo. Ma questo non è avvenuto nella vicenda in esame».

La circostanza della mancanza di una delibera del Consiglio dei ministri sul caso Gregoretti - questione che è stata sottolineata dal tribunale dei Ministri - assume un significato contrario perché, in realtà, sottolinea un'implicita - per me anche esplicita - condivisione rispetto all'azione del Ministro dell'interno.

Qualora, infatti, il presidente Conte avesse ritenuto opportuno osteggiarla sul piano degli indirizzi governativi, avrebbe potuto convocare *ad horas* una seduta del Consiglio dei ministri per l'assunzione di una decisione di indirizzo contraria rispetto alle scelte gestionali del ministro Salvini. Il senatore ha prodotto numerosi elementi atti ad evidenziare, quindi, il coinvolgimento dell'Esecutivo nel suo complesso. Vi sono anche delle dichiarazioni del ministro della giustizia Alfonso Bonafede e una del vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio. Solo agenzie di stampa registrate e mai smentite.

Il ministro Bonafede, in data 30 luglio, ha espressamente dichiarato che: «La nave - facendo riferimento alla nave Gregoretti - è attraccata al porto. C'è dialogo tra i Ministeri delle infrastrutture, dell'interno e della difesa. La posizione del Governo è sempre la stessa. Vengono salvaguardati i diritti. Le persone che dovevano scendere sono scese. Sono monitorate le condizioni di salute, ma del problema immigrazione deve farsi carico tutta l'Europa».

Di simile contenuto è anche la dichiarazione del *vice premier* Di Maio, il quale, il 31 luglio, a domanda sul caso Gregoretti ha risposto: «Per me l'Italia non può sopportare nuovi arrivi di migranti. Quei migranti devono andare in Europa. Però non si trattino i nostri militari su quella nave come pirati. Pieno rispetto per le forze dell'ordine».

La piena conoscenza dei fatti da parte del Presidente del Consiglio - ma forse ciò non sarebbe neanche necessario - è stata ribadita, anche recentemente, da alcune dichiarazioni del medesimo. In un'agenzia di stampa del 9 gennaio, alla domanda: come voterebbe nel caso Gregoretti se fosse parlamentare, egli dichiarò: «È difficile rispondere perché, essendo Presidente del Consiglio, non riesco a dissociarmi da una conoscenza diretta del *dossier*».

Quindi - come ha rilevato, tra l'altro, lo stesso relatore, presidente Gasparri, cui va un ringraziamento da parte di tutti i membri della Giunta per il lavoro che ha svolto - l'elemento assoluto più rilevante sarebbe stata l'eventuale posizione di contrarietà del presidente Conte, mai espressa nei giorni in cui la nave era in mare con gli immigrati a bordo, in sedi istituzionali o anche informali. Non sono state individuate dichiarazioni, né alcuna intervista del professor Conte, né alcuna affermazione effettuata dallo stesso, in ambito parlamentare e extraparlamentare, atte a contestare la scelta del ministro Salvini, né nei giorni in cui la nave era in mare con gli immigrati a bordo né nei giorni immediatamente successivi.

Non c'è stata alcuna dichiarazione del presidente Conte, espressa in sedi formali o informali, tesa a superare la posizione del Governo rispetto a quella del ministro Salvini. Quindi, sicuramente è configurabile un coinvolgimento politico governativo del Presidente e di tutto il Governo, comprovato dall'assenza di qualsivoglia presa di posizione contraria sulla conduzione del caso Gregoretti e sulle scelte dallo stesso operate.

Il caso era notorio, era su tutti i *mass media* e in tutti i giornali di quei giorni. Non era necessaria una comunicazione specifica, perché, effettivamente, gli elementi della vicenda erano ravvisabili *in toto*. La conferma si ha, tra l'altro, anche nel caso relativo, che avremo in esame a breve, alla nave Open Arms. Io sto facendo riferimento ora a questioni che sono già pubbliche, come ormai tutto in Italia, i cui fatti, in realtà, accadono pochi giorni dopo gli eventi che sono oggi in esame.

Il presidente Conte, infatti, con una missiva del 16 agosto, chiede lo sbarco dei minori presenti a bordo della Open Arms, nulla disponendo in merito agli altri migranti e, anzi, sottolineando: «che sia un incombente giuridico, oltre che umanitario, il tema di un'adeguata condivisione con gli altri Stati europei». E questo lo afferma in merito alla distribuzione delle persone della suddetta nave, così come di tutte le altre che ancora sono ospitate.

Chiedo di poter fare un'altra valutazione, anche se non è squisitamente di competenza della Giunta. La Giunta non è tenuta a valutare sulla sussistenza o no, nel caso di specie, di condotte penalmente rilevanti, ma a ogni buon conto non si può non rammentare che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania ha espressamente ritenuto che, nel caso in esame, non sussistono i presupposti del delitto di sequestro di persona, né di altro delitto, concludendo, infatti, per la richiesta di archiviazione.

Ad avviso della procura, l'aver prolungato per tre giorni la permanenza a bordo, garantendo assistenza medica e viveri, consentendo lo sbarco di minori e malati e sempre con la ferma intenzione ministeriale, espressa in varie sedi, anche documentata nelle sommarie informazioni, di far sbarcare i migranti in tempi brevi, «non costituisce una illegittima privazione della libertà», punibile ai sensi dell'articolo 605 del codice penale, concernente il sequestro. Il procuratore prosegue rammentando, tra l'altro, che l'assegnazione del POS, *point of safety*, è solo una delle fasi amministrative per l'ingresso di migranti irregolari e che, anche nelle fasi successive del procedimento, la libertà di locomozione e circolazione subisce delle limitazioni legali, in relazione a necessità di ordine pubblico, a tutela dell'interesse dello Stato a controllare e regolare i flussi migratori.

In effetti, risulta dagli atti - nessuno può quindi smentire - che le procedure amministrative sono state attivate tempestivamente, che il confronto con i Paesi europei è stato promosso in modo immediato e fruttuoso e che la permanenza a bordo è stata limitata alla garanzia del funzionamento delle procedure amministrative.

Sotto il profilo soggettivo difettano, poi, la consapevolezza e la volontà del ministro Salvini di privare illegittimamente della libertà personale i migranti a bordo, in quanto è emersa chiara la volontà ministeriale di procedere allo sbarco quanto prima, come risulta dalle dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria. Lo stesso vice prefetto vicario Filippo Romano dichiara che «dal Ministero mi dissero più dirigenti che certamente lo sbarco sarebbe stato autorizzato a breve», ciò che infatti è accaduto, e che «era evidente la volontà ministeriale di autorizzare lo sbarco, tanto che ci dicevano di prepararci per l'accoglienza».

Io penso che occorra fugare anche altri dubbi: ciò che stiamo facendo oggi è una scriminante per certi versi diversa da quella prevista dal codice penale, perché la valutazione odierna non può prescindere dalla stretta connessione tra l'atto e la funzione governativa, nel senso che il Ministro è scriminato anche qualora eventualmente l'interesse pubblico si fosse potuto realizzare con un comportamento diverso. Siamo infatti fuori dalle ipotesi delle scriminanti di cui al codice penale. Noi consideriamo che c'è un'autonomia della funzione di Governo, che è un valore costituzionale, per il quale l'ordinamento prefigura moduli valutativi diversi da quelli adottati per le comuni scriminanti.

Probabilmente c'è stato, sotto questo profilo, un equivoco, che nel corso dell'esame in Giunta ha indotto alcuni senatori a prefigurare delle richieste di integrazione istruttoria, volte a valutare la sussistenza o meno di alcune ipotesi.

La legge n. 1 del 1989, in realtà, si sofferma non tanto sulla sussistenza effettiva di un interesse pubblico, quanto sul perseguimento dello stesso, quando c'è un'azione di Governo che è destinata a perseguire un interesse. Pertanto, essendo il profilo teleologico l'oggetto della valutazione del Senato, è la finalità perseguita dal Ministro a costituire l'ambito del riscontro.

Occorre poi fare delle valutazioni: non discutiamo in questa sede - come accadde anche per il caso della nave Diciotti - sull'esigenza di valutare o meno le considerazioni politiche, che possono essere oggetto di un sindacato ispettivo, in cui ciascun parlamentare può sindacare delle scelte governative, con atti indirizzato, con interrogazioni, con mozioni eventualmente di sfiducia individuale. Oggi non stiamo esprimendo una valutazione sulla condivisione dell'azione di Governo: noi stiamo valutando se l'attività svolta dal Ministro al tempo sia stata finalizzata al perseguimento di quell'interesse.

In questo caso, quindi, ovviamente si ritiene che non possa sussistere un reato e ciò sarà valutato nelle sedi opportune. Non è la nostra sede deputata a farlo. Noi siamo soltanto chiamati a dire se esiste o no un interesse pubblico e in quell'azione vi era un interesse pubblico, che per certi versi può essere dimostrato anche attraverso un ragionamento al contrario: se non ci fosse interesse pubblico, ci si potrebbe chiedere - cosa che rientrerebbe veramente nel mondo dell'impossibile - quale potrebbe essere l'interesse perseguito dal Ministro nel caso di specie.

Se fossimo - ad esempio - in un caso di peculato o di corruzione, la risposta potrebbe essere evidente e scontata, perché potrebbe esserci un interesse privato. Tali situazioni sono però del tutto avulse e antitetiche rispetto al caso di specie, in cui il Ministro stava gestendo la vicenda per un interesse, certamente, non privato.

Signor Presidente, in conclusione, all'esito dell'istruttoria, il presidente Gasparri aveva fatto una proposta di relazione che - come abbiamo più volte sottolineato - è tecnicamente ben fatta. Sappiamo anche però che lo svolgimento dei lavori è stato inquinato, purtroppo, da una discussione politica e che è stata quasi alterata, in sede di esame della Giunta - spero allora che l'Assemblea possa avere una veste e un clima diverso - l'alta funzione istituzionale che le è assegnata quale organo al quale deve essere deputata la salvaguardia dei principi di separazione dei poteri stabiliti dalla Costituzione. La Giunta non è chiamata a salvaguardare delle posizioni individuali, non è atta a far ciò. Non parliamo della sorte di immunità quasi fosse un obbrobrio: stiamo facendo una valutazione, che deve esprimere la Giunta, che prescinde dagli interessi individuali ed è volta a salvaguardare l'alta istituzione dello Stato e la separazione fondamentale dei poteri tra il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere della magistratura.

Purtroppo l'attività dell'organo del quale faccio parte è stata condizionata in questa occasione da posizioni espresse dai partiti che, in realtà, hanno anticipato la loro decisione nel merito prima di iniziare la discussione. Alcuni membri non sono intervenuti in sede di dibattito nel merito; purtroppo

ci sono stati degli abbandoni dei lavori e la mancata partecipazione alla votazione finale, ritenendo anche che non erano state esaudite delle istanze istruttorie che, nei fatti, magari erano state rigettate semplicemente dal voto della maggioranza dei membri presenti in Commissione. Teniamo conto che in alcune circostanze la maggioranza non aveva tutti i membri presenti. Questo non è dipeso però certamente dall'opposizione.

Esautorata, per certi versi, la Giunta da questa sua funzione principale, che è stata piegata quindi a ragioni diverse, a questo punto la sede necessaria, al fine di poter rinvenire la verità e poter portare sul piano istituzionale la questione, risulta essere la sede processuale.

Ritenendo pertanto che occorra ritornare nell'alveo di garanzia che è assicurato dalla legge e solo dalla legge, non da altre questioni politiche, si è rimesso quindi alla cognizione del giudice di merito, imparziale e terzo.

Per questa ragione, pertanto, la Giunta, a seguito della parità dei voti favorevoli e contrari, ha rigettato la proposta messa al voto dal Presidente del Senato e per questa ragione abbiamo inteso far ritornare il tutto nell'alveo che si auspica di rispetto della legge e dello Stato. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC).*

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 7, del Regolamento, fino alla conclusione della discussione almeno venti senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Garnero Santanchè. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il punto della discussione odierna è molto semplice: dobbiamo capire come mai quello che andava bene per la questione Diciotti oggi non va più bene per la questione Gregoretti. Dovremmo capire perché non va più bene, cosa è successo di diverso, visto che stiamo parlando di due casi simili, anzi, direi identici. Il presidente del Consiglio Conte è lo stesso - lo ricordo, non è un altro - che, quando governava con la Lega disse sul caso Diciotti che il ministro Salvini non era assolutamente da solo e che le decisioni erano comuni. Vi ricordate il ministro Di Maio quando usava quasi il suo corpo come scudo per difendere il ministro Salvini nelle sue azioni, dicendo che era un ottimo Ministro e che le sue azioni erano compiute nell'interesse nazionale, per la difesa dei nostri confini? Poi, improvvisamente, tutto questo è cambiato: il ministro Salvini diventa un sequestratore di persone, un sequestratore di bambini. Nasce allora in noi una domanda spontanea: il presidente del Consiglio Conte non faceva il proprio lavoro, non seguiva le vicissitudini all'interno del Consiglio dei ministri, o forse - come crediamo noi - aveva un interesse personale? Lo aveva quando era il Presidente del Consiglio di una maggioranza gialloverde, lo ha oggi che è il Presidente del Consiglio di una maggioranza giallorossa; un interesse personale che gli italiani capiscono benissimo: l'interesse di continuare a fare il Presidente del Consiglio a tutti i costi. Quindi quello che ieri era un bravissimo Ministro oggi diventa un sequestratore di persone e di bambini.

Credo che la cosa più vergognosa, che ci dispiace e mi dispiace di più, sia che questo Governo usi le istituzioni, e in particolare l'istituzione del Senato, per vendette politiche. Ecco, credo che questa non sia una bella immagine che si dà al popolo italiano, perché le istituzioni sono una cosa seria e non si dovrebbero usare per ripicche o vendette politiche.

La cosa che ci dispiace maggiormente è questo Governo, questa sinistra che credevamo avesse abbandonato il vizio di usare strumenti non democratici, di usare strumenti come i processi quando capiscono che l'avversario non si può battere nelle urne, alle elezioni. Siamo al vecchio vizio della sinistra che ritiene sia meglio portare gli avversari politici a processo e che sia meglio se gli avversari vengono condannati per essere tolti dalla competizione politica. *(Applausi dai Gruppi FdI, FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).*

Questo è il modo in cui la sinistra ha sempre agito; in questo modo si è sempre comportata negli ultimi vent'anni, quando capiva - come dovrete capire oggi - che gli italiani sono dalla parte del ministro Salvini come lo erano ieri, quando con le sue azioni cercava di contrastare l'immigrazione clandestina. Cari amici, gli italiani non sono dalla sua parte solo nei sondaggi, nelle ricerche o nelle intenzioni di

voto: gli italiani sono dalla sua parte nelle elezioni. Avreste dovuto capire dalle elezioni - che ricordo sono finite nove a uno - che gli italiani apprezzavano, continuano ad apprezzare e vorrebbero continuare ad avere un Ministro che difenda gli interessi nazionali, che si batta e combatta per ostacolare l'immigrazione clandestina.

Ma questo voi fate finta di non capirlo. Pensate di essere dalla parte della ragione; comportandovi così, pensate di aumentare il vostro fatturato politico. Ma anche in questo caso la storia non vi è amica e vi avrebbe già dovuto insegnare che questo non succede. Quello che allora ci piace far emergere è la vostra ipocrisia: l'ipocrisia di chi oggi continua a stare al Governo indifferentemente da un credo e che - a differenza nostra - un credo non ha. È questo che gli italiani avranno ben chiaro, in maniera evidente, nelle loro coscienze e nel loro modo di agire.

Mi sarebbe piaciuto vedere oggi il Presidente del Consiglio, il ministro Di Maio e tutti quelli che allora difendevano l'ex ministro Salvini; ma la soddisfazione l'avrò, dovrò aspettare solo un po' di tempo. Sarà infatti molto interessante quando inizierà questo processo e tutti loro, o parte di loro (ma sicuramente il presidente del Consiglio Conte e il ministro Di Maio), saranno testimoni in quel processo e li vedremo sfilare. Mi piacerà allora sentire le loro parole dopo che avranno giurato di dire la verità. Sarà molto interessante capire che persone sono - noi le abbiamo già giudicate molto bene - e sarà l'occasione per far emergere ancora di più la loro ipocrisia, il loro modo vigliacco di agire e il loro modo volgare di usare le istituzioni per una vendetta politica. *(Applausi dai Gruppi FdI, FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

[MODENA](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, penso che oggi quest'Assemblea dovrebbe riflettere, al di là della questione in sé, sulla pericolosità sostanziale del modo con cui è stata impostata da parte del tribunale dei Ministri la richiesta di autorizzazione a procedere, perché costituisce un campo di gioco che noi non avremmo dovuto accettare, cioè un campo e delle regole che non sono assolutamente adatte e soprattutto riconoscibili, ma costituiscono invece un pericolosissimo precedente. Chiunque qui dentro un domani potrà trovarsi nelle condizioni in cui si è trovato l'allora Ministro dell'interno nella questione del caso Gregoretti.

Nella richiesta di autorizzazione si teorizza addirittura una sorta di condotta, o meglio una condotta negativa da parte dell'allora Ministro, e si teorizza addirittura che questa condotta negativa sarebbe un atto amministrativo. Questo dopo fiumi e fiumi di libri dove si è sempre distinta l'attività politica e di governo dei Ministri rispetto all'attività amministrativa lasciata ai funzionari. In sostanza, è come se il tribunale dei Ministri avesse chiamato D'Alema quando è stata bombardata la Serbia. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC, L-SP-PSd'Az e del senatore Zaffini).* È come se avessero chiamato il ministro Terzi di Sant'Agata o il presidente Monti quando hanno lasciato i marò in India. Vi ricordate la storia dei marò in India? *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC, L-SP-PSd'Az e del senatore Zaffini).* Uno si è dimesso, ma il presidente Monti c'era.

È come se, dopo la sentenza che condannò - si badi bene - non un Ministro, perché non poteva, ma l'Italia per i respingimenti di Maroni, qualcuno avesse chiamato quest'ultimo a rispondere per i respingimenti perché c'era una sentenza. Il campo di gioco individuato dal tribunale dei Ministri è quindi un campo di gioco scorretto, pericoloso e non accettabile. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).*

Poiché abbiamo potuto anche accedere agli atti, sottolineo rapidamente alcuni passaggi. Se qualcuno leggerà - come immagino - il passaggio 2, quando il tribunale dei Ministri, che cercava disperatamente di trovare un sistema per dire che Salvini era un sequestratore, risente il capo di gabinetto e il prefetto e rimanda tutto al procuratore, vedrà che quest'ultimo giustamente dice di non vedere niente di rilevante. Non vedeva niente di rilevante perché il prefetto e il capo di gabinetto, quando sono stati sentiti, hanno risposto chiaramente (come si legge a pagina 166 di quelle che chiamo in modo non esatto SIC) al presidente del tribunale, che diceva che non era chiaro perché fossero rimasti a bordo della nave Gregoretti fino al 31, che non era invece chiaro perché dovessero scendere prima dal momento che erano stati rifocillati, curati anche dal punto di vista dell'igiene e che gli *hot spot* non sono strutture residenziali. Il fatto che da questo impianto si possa ricavare l'immagine di un Ministro

dell'interno sequestratore francamente mi suscita timore, perché c'è stata quasi una volontà di coartare, di dipingere la situazione in un certo modo, di dare un'interpretazione alle dichiarazioni delle persone ascoltate al solo fine di trovare il modo di mandare un Ministro dell'interno a processo e, badate bene non per atti riferibili a reati comuni, per i quali è possibile avere l'autorizzazione (la relatrice faceva prima l'esempio di un caso di corruzione). Al contrario, qui siamo di fronte al caso di un potere diverso, che è distinto e che giustamente reclama sempre la sua autonomia, che mette tutti e due i piedi nella valutazione di un atto e di una scelta di natura e di carattere politico. A me interessa anche poco, francamente, se il Governo fosse o no d'accordo, perché è la Costituzione a dire come funziona il Governo e quali sono i rapporti tra il Primo Ministro e la collegialità. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az e del senatore Zaffini)*. Francamente, non lo devo neanche andare a dimostrare.

MIRABELLI (PD). La politica può violare tutto?

MODENA (FIBP-UDC). C'è poi un altro elemento che volevo sottolineare, ovvero le valutazioni che sono state fatte per cercare in tutti i modi di dire che quello era - pensate - non un atto politico, ma un atto amministrativo dato da una condotta negativa. Ripeto, ognuno di noi si può trovare in una condizione di questo genere se si accetta un precedente come questo: è un fatto serissimo, fuori da ogni principio. Questo atto amministrativo, che sarebbe una condotta negativa, così come è stata costruita la fattispecie dal tribunale dei Ministri, si basa sempre su quello che anche il capo di gabinetto ha cercato in tutti i modi di dire, come risulta dagli atti, e cioè che su questo tema è importantissimo l'atteggiamento politico che stava avendo l'Italia con riferimento alla distribuzione dei migranti. Non è che stessero lì per caso: c'era comunque un quadro, una linea di Governo cambiata con riferimento alla gestione della questione dei migranti, che vedeva questo rapporto con l'Europa.

Concludo dicendo che, ovviamente, ho votato contro questa impostazione. Ritengo che la maggioranza in Giunta "se la sia passata", come diciamo, con un'espressione non molto politica, che mi perdonerete. Alla fine oggi ci troviamo qui a discutere e, come ricordavo, vorrei che si comprendesse la gravità del campo di gioco, che ha scelto questa volta il tribunale dei ministri. È per questo che, secondo me, va completamente rigettata la tesi prospettata, con riferimento all'atto politico. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC, L-SP-PSd'Az e del senatore Zaffini. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonino. Ne ha facoltà.

[BONINO](#) (Misto-PEcEB). Signor Presidente, colleghi, dopo tante settimane di dibattiti - ovviamente tutti extraparlamentari - che hanno coinvolto retroscenisti, giuristi e pensosi intellettuali, arriva buon ultimo il presente dibattito, che si svolge nel solo posto legittimo, ovvero l'Aula del Senato. Invece, tutte queste settimane sono state investite da dibattiti totalmente fuorvianti: tutti a chiedersi se il Governo ne uscisse rafforzato o indebolito, a chi giova e a chi non giova. Sono tutte cose che capisco, perché non sono una marziana, ma non le condivido. Questo confuso e rumoroso contesto è stato, peraltro, anche alimentato dal nostro collega senatore e dalle sue roboanti esternazioni, del tipo: «Processatemi pure, perché così processate il popolo italiano» (la sfumatura di megalomania credo non sfugga a nessuno), condite da altre come: «Io, come Trump». Siamo fuori testo, nonché fuori contesto. Il nostro compito è più limitato, più netto, più semplice: l'applicazione di un articolo della Costituzione. Quindi è importante comprendere ciò che non dobbiamo e non possiamo fare in quest'Aula. In primo luogo non dobbiamo sostituirci al tribunale di Catania *(Applausi dei senatori De Falco, Fattori e Nugnes)*, nel valutare se sussistono o no gli elementi, eccetera. In secondo luogo, non è qui che si discute la linea politica sull'immigrazione. *(Applausi della senatrice Nugnes)*. Spero che ciò avvenga presto, magari discutendo dei due decreti sicurezza, che qui erano, qui stanno e temo che vi rimarranno, ma non sono questi il posto, il luogo e il tempo per tale dibattito. Non dobbiamo far finta di essere un tribunale perché non lo siamo e non dobbiamo far finta di discutere, in questo caso, come se discutessimo delle politiche e delle leggi sull'immigrazione: sarà per un altro dibattito e per un'altra volta. Oggi dobbiamo fare un altro lavoro e farlo con serietà. Ci dobbiamo limitare a valutare se, nel caso di specie, come a mio parere nel caso precedente della nave Diciotti, sussista una delle condizioni per sottrarre un Ministro al corso della giustizia e che la legge individua in modo molto chiaro. Colleghi, perché possa essere negata l'autorizzazione a procedere, si deve motivare - dico bene: non solo «affermare», ma «motivare» - che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello

Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione.

Come ha già chiarito la Corte costituzionale, la motivazione non può essere meramente politica, ma deve indicare quale sia l'interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero l'interesse pubblico preminente che la condotta contestata ha tutelato.

I sostenitori del diniego, a partire dallo stesso senatore, invocano l'articolo 52 della Costituzione e hanno sostenuto che l'interesse costituzionalmente rilevante era quello della difesa della Patria, mentre l'interesse pubblico era la sicurezza dello Stato e la tutela dell'ordine pubblico (per affermare questo, bisogna davvero sfidare il ridicolo), sostenendo che nel caso in esame i confini della Patria erano minacciati da un'unità navale della Guardia costiera italiana, dal suo equipaggio italiano e da 135 naufraghi raccolti in mare. Vogliamo davvero sostenere l'assurdo che la Patria italiana correva il rischio di essere invasa da una nave della Guardia costiera italiana? Io credo che siamo veramente andati al di là di ogni raziocinio. (*Applausi dai Gruppi Misto, M5S e PD*). Allo stesso modo, vogliamo davvero sostenere che la sicurezza dello Stato e dei suoi cittadini e l'ordine pubblico fossero minacciati da qualche decina di marinai italiani e da un centinaio di naufraghi stranieri che chiedevano di sbarcare, di nessuno dei quali era stata accertata qualunque pericolosità?

Come ha opportunamente spiegato l'associazione Italiastatodidiritto in una memoria inviata a tutti voi e di cui ringrazio l'associazione, i motivi di sicurezza nazionale che possono giustificare la violazione della legge penale devono concretarsi in una situazione di reale e attuale pericolo all'integrità dello Stato, alla vita e all'incolumità delle persone e ai diritti costituzionali, cioè in veri e propri stati di necessità.

Peraltro, durante gli eventi, il vero interesse che il Ministro dell'epoca ha esplicitato era di perseguire e ottenere la redistribuzione dei richiedenti asilo in altri Stati, cioè non sarebbero mai sbarcati - così dichiarava il Ministro - finché qualche altro Stato straniero non se ne fosse fatto carico. Viene davvero difficile, per non dire impossibile, considerare questo interesse pubblico, dovuto alla ricollocazione dei profughi, costituzionalmente rilevante e comunque preminente rispetto al diritto alla libertà e alla salute. Per sei giorni, infatti, lo sbarco non è stato rallentato, come detto da qualcuno, ma concretamente impedito e condizionato all'accordo di altri Paesi europei; quindi sono stati usati marinai italiani e profughi come leva di pressione per un obiettivo politico, non per difendere la Patria, fatemi il favore.

Tra quanti propongono di negare l'autorizzazione a procedere si è diffusa l'idea che occorra difendere l'autorità di Governo, dichiarando insindacabili gli atti politici compiuti dai membri dell'Esecutivo. È un argomento suggestivo, salvo che è privo di fondamento giuridico, perché la disciplina costituzionale non riconosce affatto l'insindacabilità penale dell'operato politico dell'organo di Governo.

In base a tutte queste ragioni voterò, come già a marzo, per accordare l'autorizzazione a procedere ai giudici di Catania contro il senatore Salvini. Il fatto che trovi particolarmente odiose le norme imposte dall'ex Ministro dell'interno in termini di immigrazione e di diritto di asilo non ha alcuna parte nella mia decisione perché, peraltro, nessuna di queste norme lo tutela oggi rispetto alle contestazioni dei magistrati.

Signor ex Ministro, lei ha quindi tutte le possibilità di difendersi nel processo, come tutti gli italiani, ma non deve avere il privilegio di difendersi dal processo perché non era in questione nessun interesse preminente, nessuna aggressione all'Italia e nessuno stato di necessità. (*Applausi dai Gruppi Misto, M5S, PD e IV-PSI*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti dell'Istituto «Santa Maria» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del documento IV-bis, n. 2 (ore 10,31)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bressa. Ne ha facoltà.

BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, stiamo discutendo della richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del

senatore Matteo Salvini nella qualità di Ministro dell'interno *pro tempore* all'epoca dei fatti.

Il presidente Gasparri, nella seduta della Giunta del 20 gennaio di quest'anno, dichiarava che la Giunta è chiamata a valutare esclusivamente la sussistenza o meno di un interesse pubblico inerente alla funzione di Governo. Il senatore Centinaio, in una questione per molti aspetti assimilabile, ha sostenuto che Salvini non poteva essere ritenuto penalmente responsabile per il caso Diciotti in quanto ha agito per l'interesse dello Stato e non per interesse personale, per di più in attuazione del contratto di Governo. Per cui, secondo questa personalissima visione, se per raggiungere un obiettivo politico, magari previsto dal contratto di Governo, un Ministro ordinasse un omicidio non sarebbe perseguibile penalmente.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Ignoranti!

BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Era esattamente ciò che sosteneva Mussolini davanti all'omicidio Matteotti. (*Applausi dai Gruppi M5S, PD e IV-PSI*). Ma noi abbiamo costruito un'altra Italia, un'altra storia e l'abbiamo costruita con la Costituzione.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Ignoranti!

BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Siamo una democrazia parlamentare, ma soprattutto siamo una democrazia. Aldo Moro sosteneva che il successo è affidato al consenso: un democratico può promuoverlo con tutte le sue forze, ma non può esigerlo mai. Questa bussola e regola democratica è stata smarrita dal senatore Salvini: ha pensato fosse possibile incassare il consenso ed esigerlo solo per il fatto di volerlo, a prescindere dalle condizioni che si dettavano per realizzarlo. Solo per inciso, è utile ricordare le ripetute assenze del ministro Salvini dalle iniziative dei Governi europei perché, secondo Salvini, era più utile stare in televisione che a Bruxelles. In fin dei conti, cosa sono 130 persone private della loro libertà e dignità di essere umani rispetto ai pieni poteri di chi si è auto investito della pretesa di essere il protettore dei sacri confini della Patria? Ma questa sua convinzione di per sé insana si è tradotta in fatto; si è tradotta in un sequestro di persona. Nessun Ministro può limitare la libertà personale; non compete a lui e non è uno di quei pieni poteri auspicati da Salvini.

Questa Camera ha il dovere di fare chiarezza; di disperdere le nebbie e i fumi della propaganda e di distinguere tra responsabilità politica e responsabilità giuridica. Lo può fare e lo deve fare, nell'alveo della Costituzione e della giurisprudenza costituzionale (una sentenza per tutte, la n. 81 dell'aprile 2012).

Gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo. Vede, senatrice Modena, non c'è nulla di scorretto, nulla di bizzarro: siamo nel pieno rispetto della nostra Costituzione e della sua giurisprudenza.

Uno dei capisaldi delle democrazie liberali è la distinzione fondamentale tra responsabilità politica e responsabilità giuridica. Le azioni politiche del Governo hanno il loro giudice nel Parlamento e nel corpo elettorale, nessun tribunale può avanzare pretese; la responsabilità giuridica - la responsabilità penale in particolare - è invece personale e riguarda i singoli atti compiuti.

Il Governo può piacere per quello che fa in un determinato settore, ma ciò non significa che lo possa fare con qualunque mezzo. I mezzi impiegati devono essere legali perché è la legge che fonda e limita l'esercizio dei poteri pubblici. Fuori dalla legge nessuno può collocarsi, anche se lo fa perché così crede di fare il bene della Patria. In casi di urgenza e di pericolo può essere sia necessario compiere atti non autorizzati dalla legge, ma sono sempre provvedimenti provvisori e limitati, emanati di fronte a un pericolo imminente e imprevedibile.

La presenza di 131 migranti di varia nazionalità a bordo dell'unità navale Gregoretti della Guardia costiera italiana - una nave della Guardia costiera italiana - rappresentava uno stato di pericolo per la Patria, come sostiene Salvini? Siamo ai confini del ridicolo, se non addirittura oltre.

Il tribunale dei ministri di Catania spiega perché Salvini dovrebbe essere sottoposto a giudizio penale per ciò che ha fatto, non per l'indirizzo politico che lo ispira e che il Governo ha sostenuto. Non sono le scelte politiche in tema di immigrazione a costituire il capo d'accusa, ma una serie di atti specifici, compiuti dal Ministro nell'esercizio delle sue funzioni, che avrebbero bloccato la procedura di sbarco dei migranti determinando così consapevolmente l'illegittima privazione della libertà personale di

questi ultimi, costretti a rimanere in condizioni psicofisiche critiche a bordo della nave Gregoretti, ormeggiata nel porto di Augusta fino al pomeriggio del 31 luglio, momento in cui veniva autorizzato lo sbarco.

Che tutta questa sofferenza sia stata necessaria a tutelare un interesse primario dello Stato esiste solo nella mente di chi si sente al di sopra delle leggi, indifferente alla dignità umana, incurante dei diritti fondamentali dell'uomo, prigioniero di un'ossessione politica ideologica pericolosa, che va sconfitta, costituzionalmente sconfitta, parlamentariamente sconfitta.

È per questo che dichiaro il mio voto favorevole all'autorizzazione a procedere in giudizio del senatore Salvini in ordine al reato di sequestro di persona aggravato, ai sensi dell'articolo 605, commi primo, secondo, numero 2, e terzo, del codice penale. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV), PD, IV-PSI e Misto. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non voglio ripercorrere la cronologia degli eventi perché sono stati abbondantemente esposti dai colleghi che mi hanno preceduto. Voglio piuttosto soffermarmi su alcune anomalie della richiesta del tribunale dei Ministri.

Innanzitutto consentitemi una riflessione da parte di una persona che fa processi da quarant'anni. Devo dire, infatti, che in questa mia ultraquarantennale esperienza processuale, soltanto tre o quattro volte mi è capitata l'ipotesi nella quale il pubblico ministero richiede l'assoluzione o l'archiviazione e il giudice del dibattimento non accoglie la richiesta, decide invece di procedere per una sentenza di condanna.

È il caso specifico del tribunale dei ministri di Catania che, nonostante la richiesta di archiviazione motivatamente presentata dal procuratore della Repubblica di Catania, decide, sua sponte, di procedere a ulteriori indagini e accertamenti. Dopo aver espletato questi accertamenti, di fronte all'ennesima richiesta motivata del pubblico ministero di Catania di archiviare la vicenda, decide invece di trasferire l'istanza al procuratore della Repubblica competente per chiedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Salvini per un reato gravissimo: il sequestro di persona, cioè l'aver privato della libertà personale e di movimento alcune persone, nella fattispecie 135 immigrati. Mi pongo una domanda: questi 135 immigrati erano nelle condizioni di poter liberamente circolare nel nostro Paese ove fatti scendere in un porto ritenuto sicuro? Erano persone entrate legittimamente nel nostro Paese, che quindi potevano vantare e chiedere la libertà di movimento? O erano persone in relazione alle quali era necessario accertare perché e come erano entrate in Italia e se ricorrevano le condizioni, previste dalle convenzioni internazionali, per le quali l'Italia era tenuta ad accoglierle e ospitarle?

Se fossero state liberate subito - così come sono state fatte scendere dalla nave dopo cinque giorni - sarebbero andate in giro per l'Italia in maniera turistica o sarebbero state messe in una struttura e controllate ugualmente, così come lo erano all'interno della nave Gregoretti? *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).* Dov'è, allora, la privazione della libertà? Dov'è il sequestro di persona? Manca il presupposto del reato.

Il tribunale dei Ministri di Catania fa però qualcosa di più: chiede di acquisire tutti gli ordini del giorno del Consiglio dei ministri per verificare se ci fosse stato un argomento, riguardante la Gregoretti, su cui vi fosse stata una decisione unanime del Gabinetto ministeriale per procedere in linea con quanto fatto dal senatore Salvini.

Ma, scusatemi tanto - mi rivolto ai colleghi del MoVimento 5 Stelle - che cosa era cambiato dall'agosto 2018, quando erano state fatte esattamente le stesse cose e il Governo, *in primis* il presidente del Consiglio Conte, si era assunto la responsabilità collegiale e politica di quell'atto? Ma il tribunale dei Ministri di Catania crede per caso che il Consiglio dei ministri sia un'assemblea di condominio che deve riunirsi per ogni argomento e non invece un organismo politico ed esecutivo nel quale una volta stabilito un indirizzo questo rimane valido fino alla sua eventuale revoca? *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC e della senatrice Pizzol).* Non vi è stata alcuna revoca all'interno del Consiglio dei ministri che abbia potuto indurre l'allora Ministro dell'interno a cambiare atteggiamento. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).*

Quali sono state allora la violenza psicologica e la violazione delle convenzioni internazionali

perpetrate dall'allora ministro Salvini? Il 27 luglio 135 immigrati presenti su due imbarcazioni (una della Guardia di finanza e l'altra della Capitaneria di porto) vengono trasbordate sulla Gregoretti. Qual era l'obbligo internazionale del ministro Salvini, del Governo italiano e dello Stato italiano? Soccorrere gli immigrati (questo è stato fatto) e verificare le condizioni di salute (questo è stato fatto). Sulla nave Gregoretti, per tutti e cinque i giorni, vi è stata la presenza costante di un medico che ha accertato le condizioni sanitarie e di ospitalità.

Quando si sono create le condizioni per poter far sbarcare, per necessità sanitarie e contingenti, alcuni ospiti della Gregoretti, questo è stato fatto senza battere ciglio. Il 27 luglio è stata fatta sbarcare una donna incinta con il marito e i due figli. Il 29 sono stati fatti sbarcare 16 minorenni dalla nave Gregoretti.

Il ministro Salvini, in quel momento, era il referente assoluto di quanto succedeva sulla Gregoretti oppure esisteva la possibilità di un altro controllo? Ebbene, il 31 luglio il procuratore facente funzione di Siracusa ha disposto un sopralluogo, a seguito del quale ha ritenuto che, dopo quei cinque giorni (nei quali i migranti sono stati rifocillati, costantemente assistiti e controllati), non vi erano più le condizioni per la permanenza di quelle persone sulla nave Gregoretti e, quindi, ne ha disposto lo sbarco, che è avvenuto tempestivamente, senza ostacoli e senza alcun intralcio.

Io credo, allora, diversamente da come ha ritenuto qualche collega che mi ha preceduto, che in questo momento noi svolgiamo le funzioni di un giudice. Pertanto, dobbiamo decidere se il comportamento del ministro Salvini sia stato, intanto un comportamento in violazione di una norma penale e poi teso ad ottenere un interesse e un vantaggio politico personale; o se, invece, in quella circostanza abbiamo rilevato ragioni politiche e di sussistenza di un preminente interesse pubblico. *(Commenti del senatore Mirabelli).*

Voglio ricordare, per chi lo avesse dimenticato, cosa accadeva in quel periodo. L'Europa ci voltava le spalle. Era sorda alle richieste dell'Italia, che non voleva sottrarsi all'obbligo di ricevere e di assistere alcuni extracomunitari, ma voleva che questo onere fosse distribuito equamente all'interno di tutto il Continente. L'Europa non sentiva. Malta metteva in atto atteggiamenti ostruzionistici per evitare di ricorrere al soccorso degli immigrati all'interno delle proprie acque territoriali. E nessuno diceva niente. Gli altri Paesi si rifiutavano di ricevere quote di migranti, non soltanto della Gregoretti, ma di tutti i migranti che in quel periodo sbarcavano sulle coste dell'Adriatico.

Nel nostro Paese vi sono 650.000 extracomunitari irregolari, che costano 4 miliardi di euro alle casse del nostro Paese, che ha una disoccupazione superiore alle percentuali europee! *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Commenti del senatore Mirabelli).* C'è una crisi economica enorme, ma queste non sono ragioni sufficienti per legittimare un Ministro dell'interno a procedere in maniera tale, per sensibilizzare gli altri *partner* europei, senza far venir meno l'assistenza e la cura degli extracomunitari.

Per concludere, signor Presidente, sono curioso di sapere e di vedere come voteranno i colleghi del MoVimento 5 Stelle, che nel 2018 fecero interventi appassionati e accorati a difesa del comportamento dello stesso Ministro dell'interno. Allora c'era un interesse di parte per mantenere il Governo, non vi era una scelta volontaria, libera. Voglio anche rivolgermi al senatore Renzi, del quale abbiamo appreso l'ingresso - meglio tardi che mai - nel *club* dei garantisti. Egli, su «La Stampa», dice che questo procedimento è "una cazzata", ma poiché Salvini chiede di essere processato, noi lo accontenteremo. *(Commenti del senatore Mirabelli).*

Io rispetto, e non condivido, la scelta del senatore Salvini. Siamo qui per difendere l'istituzione. Noi siamo qui per difendere le prerogative di uno Stato di diritto. Noi siamo qui per tutelare le scelte politiche di un Esecutivo, che ieri era rappresentato dal ministro Salvini, che oggi è rappresentato dalla ministra Lamorgese, che domani sarà rappresentato da un Ministro grillino o del Partito Democratico.

Pertanto io vi chiedo: abbiate rispetto delle istituzioni. Dimostriamo rispetto per noi stessi, per i cittadini e votiamo no alla richiesta del tribunale dei ministri di Catania. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC, L-SP-PSd'Az e FdI. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

[GINETTI](#) (IV-PSI). Signor Presidente, non spetta a quest'Assemblea processare l'ex ministro, collega,

senatore Salvini. Spetta a questa Assemblea valutare se concedere l'autorizzazione affinché l'eventuale responsabilità penale dell'ex ministro Salvini venga accertata nel processo con tutte le garanzie che il nostro ordinamento garantisce e prevede. Noi naturalmente auspichiamo al collega che possa nel processo dimostrare la sua innocenza. Da parte nostra, il giudizio politico sul suo operato e sul suo Governo è già stato dato.

Infatti, quest'Assemblea oggi, ai sensi dell'articolo 9 della citata legge costituzionale n. 1 del 1989, dovrà verificare se l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio delle funzioni di Governo. La Corte costituzionale ha avuto occasione di chiarire il significato e la portata di questa disposizione. In particolare, in alcune sentenze rese dal 2012, la Corte ha precisato che anche le norme sull'autorizzazione a procedere per i reati ministeriali, come tutte quelle che prevedono forme di immunità dall'esercizio della giurisdizione, «introducendo una deroga eccezionale al generale principio di uguaglianza (...) sono comunque soggette a stretta interpretazione» e «gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve attenersi».

In sostanza, il Senato oggi è chiamato a verificare la sussistenza di interessi giustificativi della condotta contestata dal tribunale dei ministri in ordine al reato di sequestro di persona al fine di "paralizzare" - se questo termine può essere utilizzato - la pretesa punitiva dello Stato, cioè circostanze esimenti che possano eliminare l'antigiuridicità dei fatti altrimenti qualificabili come reati: casi di esonero della responsabilità dunque riferibili direttamente o indirettamente a valori tutelati dalla Costituzione che giustificano la compressione e il sacrificio di altri diritti costituzionalmente protetti; nel caso di specie la libertà personale e la libertà di mobilità e circolazione dei migranti.

Tuttavia, l'individuazione di tali presupposti giustificativi, al fine di poter negare l'autorizzazione a procedere, non possono risultare generici e indeterminati ai fini della formulazione della motivazione. La motivazione non può essere generica, carenza che, insieme alla mancanza della maggioranza qualificata del voto, potrebbe costituire un vizio del procedimento di formazione della delibera stessa.

Pertanto, riconducendoci al principio di legalità a cui dovrebbe chiamarci lo Stato di diritto e il nostro sistema democratico, c'è sembrato opportuno in sede di Giunta chiedere al Presidente, relatore, un'integrazione istruttoria al fine di identificare effettivamente l'esistenza o meno di questi interessi preminenti a tutela dei quali il ministro Salvini avrebbe agito, riconducibili quindi all'articolo 9 e utilizzabili come scriminanti, non potendoli, Presidente, identificare nella più generica motivazione adottata dall'ex Ministro, cioè di «tutela della sicurezza dello Stato» legata in via generale e generica all'accesso di migranti, come se solo l'accesso dei migranti possa costituire in sé una minaccia alla sicurezza dello Stato.

Inoltre, a nulla sembrano rilevare le osservazioni, nella stessa memoria dell'ex ministro Salvini, in riferimento alla trattativa portata avanti in sede europea con i Paesi membri ai fini del ricollocamento di naufraghi migranti. Non dimentichiamo che non si tratta soltanto di migranti, che entrano in modo irregolare nel Paese, ma che sono naufraghi migranti, sottoposti quindi alla disciplina di norme e convenzioni internazionali e di norme interne attuative di convenzioni internazionali.

In particolare, lo sbarco dei naufraghi non avrebbe compromesso l'esito di tale trattativa e negoziazione per il ricollocamento, né l'avrebbe impedita, né tantomeno avrebbe inciso sull'applicazione della normativa della convenzione di Dublino per l'individuazione del Paese di primo ingresso, valutato che sin dal trasbordo sulla nave Gregoretti dei migranti naufraghi e dall'attracco in acque territoriali, la condizione di presenza nel nostro territorio si era già realizzata.

Il trattenimento a bordo della Gregoretti è quindi un caso diverso da quello della nave Diciotti. La nave Gregoretti, per le sue caratteristiche strutturali e tecniche, non è adatta a ospitare persone in uno stato di sovraffollamento e per un tempo prolungato, ovvero, nel caso di specie, dal 27 luglio, giorno della richiesta formale dell'assegnazione del POS, al 31 luglio.

Il caso Gregoretti è altresì diverso dal caso Diciotti per il fatto che, nel frattempo, era entrato in vigore il decreto sicurezza-*bis*, ossia il decreto-legge n. 53 del 2019, che aveva cambiato l'assetto delle

competenze, attribuendo al Ministro dell'interno tutte le competenze in materia di ingresso nello Stato da parte dei migranti.

Peraltro, le condizioni di trattenimento a bordo della nave Gregoretti erano precarie, ancor più in questo caso, come segnalato e certificato, per il rischio contagio sanitario, per la non adeguatezza di alloggio e di sistemazione e per la mancanza di materiale sanitario, cause per le quali il 27 luglio è stato autorizzato lo sbarco di alcuni migranti e, il 29 luglio, dei minori trattenuti a bordo, per effetto di un provvedimento specifico del tribunale dei minori di Catania. In data 31 luglio, il procuratore facente funzione di Siracusa, come atto finale, chiedeva lo sbarco dei restanti 116 migranti per le problematiche di tipo sanitario, su cui noi avevamo chiesto un'ulteriore verifica, attraverso un'integrazione istruttoria, e per un rischio infettivo che, in effetti, era stato evidenziato da due relazioni tecniche. La procedura di sbarco pertanto si è conclusa in data 31 luglio su autorizzazione del capo di gabinetto del Ministro dell'interno; i migranti sono stati poi trasferiti all'*hotspot* di Pozzallo.

A nulla rilevano, inoltre, colleghi, le motivazioni riportate nella stessa relazione di memoria a giustificazione dell'omissione legate alle trattative per i collocamenti, né i motivi di difesa dell'interesse pubblico e di sicurezza per il rischio di terrorismo, su cui peraltro avevamo chiesto un'ulteriore verifica istruttoria, avendo indicato una generica valutazione rispetto all'ipotesi che l'accesso dei migranti potesse, in automatico, minacciare la sicurezza pubblica e senza aver adottato dei concreti atti conseguenti per tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza da tale minaccia di terrorismo individuata dall'allora ministro Salvini. Si tratta quindi di una motivazione generica, non coerente con un pericolo concreto di terrorismo, rispetto alla necessità dell'eventuale individuazione di quell'interesse costituzionalmente rilevante, che avrebbe potuto costituire una scriminante alla responsabilità della condotta del Ministro.

Il preminente interesse pubblico di Governo, capace di incidere su situazioni giuridiche in modo concreto e specifico, non può in alcun modo confondersi con l'obiettivo meramente politico, richiamato da più parti, che si configurerebbe come una sorta di ragion di Stato; ciò prefigurerebbe, invece, il rischio - che la riforma dell'articolo 96 della Costituzione aveva voluto escludere - che l'azione governativa posta in essere dai membri dell'Esecutivo non possa mai rispondere a eventuali responsabilità penali, rappresentando questo un privilegio.

I presupposti della condotta del Ministro, insieme alla richiesta a maggioranza qualificata del voto camerale, costituiscono quindi la griglia dei limiti di legittimità del procedimento di formazione della delibera parlamentare e gli unici confini entro cui quest'Assemblea può negare l'autorizzazione a procedere richiesta dal tribunale dei ministri; presupposti di legalità che ci sembra non possano sussistere. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paroli. Ne ha facoltà.

PAROLI (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi, ho ascoltato gli interventi e temo che si cada nell'errore di ripetere che non dobbiamo entrare nel merito della vicenda, ma alla fine lo facciamo e anche in maniera fuorviante.

Ricordo a me stesso e a tutta l'Assemblea che dobbiamo decidere - è già stato detto, ma deve essere chiaro per evidenziare il nostro compito - se i comportamenti dell'ex ministro Salvini siano stati posti in essere all'interno di un'azione di Governo non per l'esistenza di un preminente interesse pubblico, ma solo per il perseguimento di un preminente interesse pubblico, oppure se questo comportamento è stato un comportamento estemporaneo e isolato, che credo sia evidente a tutti non essere stato. Purtroppo però cosa è accaduto? È accaduto che, nonostante l'impegno del presidente Gasparri e di alcuni di noi all'interno della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, abbiamo scritto una brutta pagina nella storia del Senato della Repubblica e dell'istituzione dell'autodichia della Giunta. È venuta meno la terzietà di cui dovevamo essere portatori, non c'è stata la garanzia e la tutela di questa terzietà. È una pagina negativa che purtroppo rischia di estendersi anche all'attività e al voto che l'Assemblea esprimerà questa mattina.

Il tutto costituisce precedente e, come è già stato detto, il precedente riveste una autorità *de facto* e nel diritto parlamentare, quindi nell'attività che noi svolgiamo, il pregresso *decisum*, cioè il precedente, acquista ancora maggior rilievo. In particolar modo, come credo sia evidente a tutti, ciò vale per il

precedente che accade nella medesima legislatura. Ora è evidente a tutti ciò che è accaduto circa un anno fa e ciò che sta accadendo oggi. Che cosa è cambiato dalla vicenda Diciotti alla vicenda Gregoretti? Davvero qualcuno vuole sostenere che c'entri la dimensione della nave? Voglio sperare che si possa ritornare al nostro compito, a quello che è il nostro interesse come istituzione Senato della Repubblica a fare in modo che vengano tutelate la realtà e la verità. La realtà dice chiaramente che il comportamento del Governo è in continuità dalla Diciotti alla Gregoretti. Infatti il Governo Conte I, così lo chiamiamo, si è caratterizzato per una sorta di fermezza per responsabilizzare l'Europa, per avere una condivisione e un sostegno da parte anche degli altri Paesi, che sembravano disinteressarsi totalmente di ciò che accadeva con gli sbarchi nel nostro Paese.

Vi è stata quindi una sorta di continuità nel rendere più complicati possibili gli arrivi e gli sbarchi da parte di tutto il Governo Conte, non devo ricordarlo. Che cosa è dirimente, a parere mio, perché si possa configurare all'interno dell'attività di Governo, oltre al fatto che questa fosse attività di Governo, il preminente interesse pubblico? Le decisioni assunte sono state concernenti l'attività di Governo? Sì. Sono state coerenti con l'attività di Governo? Sì, non sono state certo contraddittorie. Sono state condivise nello svolgimento all'interno dell'attività di Governo? Ancora sì. Erano note a tutti i Ministri e a tutte le forze politiche tali attività? Sì. Ebbene, questi requisiti sono tutti presenti, sono stati tutti riconoscibili.

Noi abbiamo assistito addirittura ad un'assunzione di colpa da parte del Presidente del Consiglio e di alcuni Ministri all'interno della Giunta rispetto al caso Diciotti, ma tutto il Governo Conte ha condiviso una politica tesa a rendere il più difficile possibile il realizzarsi di sbarchi, fino anche ad impedirli. Questo è noto a tutti. Chi dovesse dire il contrario chiaramente afferma il falso.

Diventa quindi complicato, se non addirittura impossibile, isolare ed individuare un singolo accadimento, come si sta cercando di fare oggi col caso Gregoretti. Non è un singolo accadimento ma fa parte di una politica di Governo che, lo ricordo ai colleghi, dobbiamo solo riconoscere come tale, non dobbiamo dividerla, non dobbiamo essere d'accordo con quanto è stato fatto. Dobbiamo riconoscere solo che ciò che è stato fatto attuava una linea di Governo.

Certo, il contesto è stato particolare. Ricordiamo tutti, nel periodo tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto, la freddezza che c'era nel Governo perché si respirava già aria di crisi. L'ex ministro Salvini risultava particolarmente isolato e da parte delle altre componenti del Governo c'era silenzio non tanto rispetto al fatto in sé, ma a causa della freddezza che nasceva da una crisi di Governo in atto.

Certo, le modalità, i comportamenti eclatanti ed un certo protagonismo, in verità non solo dell'ex ministro Salvini, possono fuorviare il nostro giudizio, ma non devono farlo perché il nostro giudizio deve invece concentrarsi sull'azione di Governo e sul preminente interesse pubblico che, come è già stato detto, non deve esserci ma deve essere semplicemente perseguito. Credo, colleghi, che a nessuno sfugga la differenza.

Tornando a quei giorni, vi è un altro elemento che è stato indicato come provante l'isolamento delle azioni del ministro Salvini rispetto al Governo, cioè il fatto che in quei giorni sia stato convocato un unico Consiglio dei ministri e che in tale sede non fosse all'ordine del giorno il caso Gregoretti. Credo che questo tema, invece, provi esattamente il contrario, perché o non si sapeva ciò che accadeva - ma sappiamo tutti che non è così perché il caso era su tutte le prime pagine dei giornali - o, se il fatto era conosciuto, è evidente che il silenzio poteva considerarsi un silenzio-assenso. Se così non fosse, infatti, è chiaro che all'interno del Consiglio dei ministri qualsiasi ministro, o anche il Presidente del Consiglio, poteva alzare la mano e porre la questione. Addirittura, se il Presidente del Consiglio non fosse stato d'accordo con ciò che stava accadendo, poteva, come vediamo accadere spesso, convocare un Consiglio dei ministri *ad hoc* a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ma questo non è avvenuto.

In conclusione, Presidente, non possiamo che constatare la evidente presenza del perseguimento di un preminente interesse pubblico e la condivisione da parte del Governo di tutti gli atti relativi alla vicenda Gregoretti. Questo è innegabile ed evidente e per questi motivi, quindi, spero si possa evitare di scrivere un'altra pagina negativa all'interno di quest'Aula, perché la decisione non può essere che quella di negare l'autorizzazione a procedere in oggetto. (*Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Zaffini, faccio presente che se qualche senatore manifesta la necessità di esporre le proprie posizioni in un tempo superiore ai dieci minuti previsti per la discussione generale, può chiederlo alla Presidenza, secondo l'articolo 89 del Regolamento, e la Presidenza lo può disporre, apprezzate le circostanze, a favore di un componente per Gruppo.

È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, colleghi, confesso un po' di disagio perché questa mattina mi ero preparato a fare un ragionamento di natura politica in questo dibattito. Ho assistito a numerosi interventi che, entrando nei dettagli della vicenda, raccontando - ovviamente ognuno per la propria parte e secondo la propria convinzione - e piegando i dettagli della vicenda al proprio interesse, hanno sostanzialmente replicato un pezzo di processo. È stato osservato giustamente dalla collega Ginetti.

Io lascio questa materia agli avvocati, visto che in quest'Aula di avvocati ce ne sono tanti. Diciamo che la seconda categoria più rappresentata in quest'Aula è quella degli avvocati, mentre la prima è quella dei "fenomeni". Quindi lascio agli avvocati presenti in Aula questo esercizio. Io faccio politica, vorrei fare politica e vorrei parlare di politica.

È stato detto da altri colleghi che la vicenda ha visto altri Ministri comportarsi nei dettagli in modo probabilmente addirittura più grave, secondo la considerazione da voi illustrata. È stato detto della collegialità nell'ambito della quale il ministro Salvini ha operato le sue scelte. È stato detto opportunamente del contesto dialettico, con un'Europa sorda alle esigenze, più volte manifestate dall'Italia, di una distribuzione equa dei migranti, secondo i trattati sottoscritti.

Tutto ciò però non mi dà alcun'altra sensazione se non quella della conferma della strumentalità dell'atto che questa mattina ci troviamo a commentare. La strumentalità che caratterizza l'atteggiamento della Sinistra, per quanto mi riguarda, è nota e l'ho verificata di persona nelle vicende che hanno riguardato la Giunta per il Regolamento. In quella sede ho ribadito che, con grande generosità, la presidente Alberti Casellati aveva consentito l'allargamento della Giunta in prossimità di decisioni importanti che erano l'antefatto, a monte della riunione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Una generosità ovviamente male interpretata dai colleghi della Sinistra.

Dicevo della strumentalità di atteggiamenti che, semplificando e andando a sintesi estrema, giustificano ad esempio il fatto che il Partito Democratico continui a governare nonostante abbia perso ormai tutti gli appuntamenti elettorali da qualche anno a questa parte: carta vince, carta perde e si gioca con le istituzioni in modo da restare sempre seduti e attaccati alla poltrona, e soprattutto in modo da condizionare pesantemente le scelte degli italiani.

Tutto ciò però ha un limite; c'è un limite a tutto, colleghi della Sinistra; c'è un limite ad ogni tipo di atteggiamento, ad ogni strumentalità, ad ogni utilizzo delle istituzioni allo scopo di rimanere abbarbicati all'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. C'è un limite a tutto ciò ed è determinato, come detto da qualcun altro prima di me, dal precedente: c'è un precedente grave che voi oggi tentate di infilare nell'ordinamento dello Stato, ovvero che un Ministro, pur nell'ambito di decisioni collegiali e quant'altro, possa essere processato per responsabilità penale individuale.

È un precedente grave, colleghi, che può riguardare tutti da domani e in futuro. Evidentemente questo accadrà, è del tutto normale che accada. La memoria vola così ad altre brutte stagioni della politica italiana, in cui i poteri dello Stato sono stati utilizzati per sovvertire un ordine stabilito dagli elettori nelle urne, una prassi che ormai sembra divenire norma e regola, che sembra divenire consolidata nel momento in cui in Italia si vota per tutto: si vota per Sanremo, si vota per chi vince il «Grande Fratello» per chi va all'«Isola dei famosi», ma non si vota per il Governo del Paese, non si vota per un Governo legittimo che possa adottare le scelte legittime di una comunità, quella degli italiani. Non si può votare per quello che conta e si può invece votare per tutto il resto (*panem et circenses* dicevano i romani che ci hanno preceduti).

Questa, signor Presidente, a mio avviso è una mossa della disperazione, è un'arma della paura, che vi porta a ripercorrere strade già percorse in buie stagioni della storia italiana, per tentare di forzare la mano e di sovvertire quello che gli italiani vogliono legittimamente scegliere nelle urne. Suggesto grande prudenza, colleghi. Ieri, nell'immediato, parlando con i colleghi della Lega, mi sentivo di suggerire di non scherzare con altri Corpi dello Stato che, in passato, hanno dimostrato tutta la loro

forza e tutta la loro capacità di incidere sulla politica. Non scherziamo, teniamo ben distinti i percorsi e i contenitori. Oggi però mi sento di suggerire a voi, colleghi che vi accingete a votare questo atto, di non scherzare con la storia, di non forzare la bonomia e la pazienza degli italiani, perché rispetto a questa decisione io mi sento di usare la saggezza popolare: si sa dove si parte e non si sa dove si arriva. Il punto d'approdo è ignoto.

Ve la sentite di processare e condannare quello che in questo momento è il *leader* del primo partito del Paese? Ve la sentite di farlo su una vicenda che non ha nessun connotato reale, ma è pura strumentalità politica? Ve la sentite di stabilire questo precedente con tale leggerezza? Vi sconsiglio di farlo. Non scherzate con i poteri dello Stato, che come ho già detto hanno avuto modo di dimostrare di saper mettere le mani e i piedi nelle decisioni della politica. Lasciamo che ognuno assolva al proprio compito, che ognuno copra il proprio campo e soprattutto restituiamo dignità alla politica, alle scelte del Governo, alle decisioni comunicate agli elettori e alla legittimazione popolare intervenuta su scelte anticipatamente comunicate agli elettori stessi. Tutto ciò voi state tentando di stravolgerlo, ve ne assumerete la responsabilità, noi evidentemente, come sempre, stiamo dalla parte degli italiani.
(Applausi dai Gruppi FdI, FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

DE FALCO (*Misto*). Signor Presidente, colleghi, la vicenda che oggi ci vede impegnati torna, dopo meno di un anno, a farci preoccupare della richiesta di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Salvini.

Già di per sé questo è abbastanza singolare. Come è stato detto, non dobbiamo decidere circa la sua colpevolezza, ma dobbiamo stabilire se, in concreto, ricorrono le circostanze scriminanti stabilite dal comma 3, dell'articolo 9, della legge costituzionale n. 1 del 1989, cioè se il Ministro inquisito «abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico, nell'esercizio della funzione di Governo». Solo ricorrendo i presupposti stabiliti dalla legge costituzionale, l'Assemblea può eventualmente sottrarre, in via di eccezione, il cittadino Ministro alla giustizia.

Non mi soffermerò sui fatti, che do per noti, ma ricordo soltanto, anche con riferimento alla relazione del senatrice Stefani, che il soccorso e il salvataggio delle persone dal mare comincia il 25 luglio e che tutto ciò che è imputato al Ministro pertiene invece il periodo che va dal 27 al 31 luglio 2019. Quindi, le richieste di interessamento della Commissione e tutto ciò che accade tra il 25 e il 27 luglio non rilevano per la magistratura. Occorre che adesso mi soffermi brevemente, perché richiamato più volte, su ciò che rappresenta un'analogia e su ciò che invece rappresenta una differenza rispetto all'evocato caso della nave Diciotti. Ricordo infatti che, a marzo dell'anno scorso, quando votai per l'autorizzazione a procedere, invitai i colleghi del MoVimento 5 Stelle a non concedere l'immunità al ministro Salvini. Oggi devo evidenziare che ci sono effettivamente alcune analogie con quel caso. Va detto, in particolare, che il luogo in cui si verifica il presunto sequestro è una nave militare italiana. Dunque, come è stato ben detto della senatrice Bonino, come si può seriamente affermare che vi fosse una minaccia al buon ordine e alla sicurezza dello Stato, proveniente da 135 disgraziati, a bordo di una nave della Marina militare - Guardia costiera italiana? Come si può dire che, non facendoli sbarcare, si difendessero i confini dello Stato, se i confini dello Stato comprendono quella nave? Quella gente era in Italia, sotto ogni profilo: giuridico, penale e amministrativo. Quindi, il trattenimento a bordo si configura come una inutile crudeltà. Questo è un dato di fatto, che accomuna questo evento a quello delle nave Diciotti.

Ci sono poi, però, le differenze, la prima delle quali è la tipologia di nave coinvolta nelle due vicende. Come si fa a dire che non conta? La Diciotti è una nave di 100 metri, costruita e allestita, con le sistemazioni adeguate, per il soccorso d'altura. La Gregoretti è una nave di 60 metri, che è stata costruita per fare attività di vigilanza pesca e non può tenere a bordo un gran numero di persone, per un tempo così ampio. La Diciotti, in emergenza, può tenere a bordo fino a 600 persone e questo non è un parere, ma è un criterio costruttivo, la Gregoretti no.

In quelle circostanze di tempo e di luogo, a bordo della nave Gregoretti 135 persone non potevano trovare rifugio e riparo alcuno dalle intemperie: con 35 gradi all'ombra, tutte quelle persone, nelle

condizioni di disperazione in cui si trovavano, erano sul ponte di coperta, cioè esposte al sole sulle lamiere di metallo. Questa è la situazione. In più c'è da dire che la situazione sanitaria a bordo, certificata da un medico non dello Stato - attenzione - ma del Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM), cioè da un volontario, era di particolare precarietà. In conseguenza della criticità di alcune di quelle situazioni furono effettuate le evacuazioni mediche (MedEvac), cioè operazioni connesse con il mantenimento in vita. Invece furono lasciati a bordo - come è certificato anche dai consulenti tecnici mandati a bordo dal pubblico ministero Fabio Scavone, cioè il reggente della procura di Siracusa - e certificati 29 casi di scabbia, una malattia altamente infettiva e diffusiva che in quell'ambiente, in quegli spazi ridotti a bordo, non può aver avuto un'evoluzione favorevole. Per questo il collega Crucoli aveva chiesto un'integrazione istruttoria, per sapere se poi ci fosse stata a terra un'ulteriore indagine sanitaria volta a verificare l'eventuale peggioramento della situazione, ciò che avrebbe potuto comportare anche un argomento a favore del Ministro, qualora fosse stato scrutinato.

La più rilevante delle differenze - e sembrerà paradossale - è che era entrato in vigore il decreto sicurezza *bis*, che attribuisce, ai sensi dell'articolo 19 della United nations convention on the law of the sea (UNCLOS), la Convenzione di Montego Bay, al Ministro dell'interno la potestà (ricorrendone i presupposti, che non potevano ricorrere, poi vedremo il perché) di interdire la navigazione a navi che possano rappresentare una minaccia, un pregiudizio all'ordine pubblico, alla pace, al buon ordine dello Stato costiero. Il citato provvedimento esclude espressamente le navi militari e ciò significa che il Ministro dell'interno, nonostante un'ampia battaglia politica forse intervenuta nel Consiglio dei Ministri, non poteva esercitare alcuna potestà nei confronti delle navi militari. Questo è il volere, espresso *per tabulas*, del Governo: l'Esecutivo aveva escluso che il Ministro dell'interno potesse ingerirsi sulla conduzione delle navi militari. È chiarissimo ed è innegabile. Questa differenza significa, colleghi, che non c'era bisogno di esprimere ancora distanza dal Ministro dell'interno: è il decreto-legge stesso a prevederlo. (*Applausi dai Gruppi Misto e PD*).

Vi è, poi, anche altro. Ricordate quali furono le motivazioni a sostegno della negazione dell'autorizzazione a procedere per quanto riguarda la nave Diciotti. Si disse che c'era una vertenza, una disputa internazionale con Malta. In questo caso non c'è stato niente di simile; anzi, in quelle circostanze per cui una nave della Guardia di finanza e l'unità navale 319 del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera sono intervenute in soccorso, c'è stata invece una perfetta collaborazione con le autorità maltesi, che in quel frangente stavano utilizzando le scarsissime risorse di cui dispongono (e questo si andrebbe sottolineato in termini amministrativi) per fare altri soccorsi.

Chiesero la collaborazione delle autorità italiane, che intervennero e aprirono il caso di *search and rescue* (SAR), cioè il soccorso. Il soccorso inizia quindi come italiano ed è coordinato dagli italiani e l'Italia ha il dovere di indicare il *place of safety*. Questo dovere viene azionato attraverso la richiesta fatta dall'Italian maritime rescue coordination centre (IMRCC), cioè dal Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo, al National coordination centre (NCC), un'articolazione del Ministero dell'interno, che riferisce immediatamente, tra tutti gli altri, al Gabinetto del Ministro dell'interno.

Vi è poi un'ulteriore differenza. In questo caso abbiamo, dal punto di vista della cognizione della vicenda, anche le testimonianze, che sono ormai pubbliche e quindi trasfuse negli atti del tribunale di Palermo. Penso, per esempio, alla testimonianza del prefetto Garroni, recata nella richiesta per l'autorizzazione a procedere relativa a Open arms prodotta dal tribunale Palermo. In questa richiesta c'è la testimonianza della Garroni, uno dei due vice capo di Gabinetto del Ministro dell'interno, che dice in maniera chiarissima che non c'è mai alcuna istruttoria o indagine specifica sulla pericolosità della gente a bordo, cioè dei naufraghi migranti, e che si agisce in termini di carattere generale. Questo punto, rispetto anche a quanto diceva la senatrice Ginetti, è importante rilevarlo, perché non c'è un pericolo per l'ordine pubblico attuale, concreto e imminente da fronteggiare e, quindi, che potrebbe consentire eventualmente anche il trattenimento a bordo di quelle persone.

Il problema è che non si può continuare a parlare a vanvera - scusate - di casi così importanti e concreti; non si può continuare a parlare come se fossimo al bar. Dobbiamo dire la verità a

quest'Assemblea e agli italiani e la verità è che non c'era alcun motivo concreto e specifico o alcun pericolo che dovesse essere fronteggiato in termini di urgenza e con risposta immediata. Questo lo conferma il Ministero dell'interno.

Per velocità mi ricollego a quanto già detto, in particolare, sulla natura dell'atto dalla senatrice Ginetti, però vorrei specificare di fare attenzione perché il nostro deve essere e deve continuare a essere uno Stato di diritto, cioè uno Stato in cui un cittadino ha la certezza che, se non ha fatto niente, nessuno alla lunga lo può trattenere più del tempo previsto dal codice penale, ma su autorizzazione dell'autorità giudiziaria. *(Applausi dai Gruppi Misto e PD)*.

L'atto politico non può contenere una decisione o un provvedimento che incida di per sé sulla sfera giuridica del cittadino, ancorché migrante e naufrago. Non è possibile. Questo non è più uno Stato di diritto in queste condizioni. Lo Stato diritto è quello in cui i provvedimenti che incidono sulla persona e sulla libertà - uno dei massimi diritti inviolabili - provengono esclusivamente dalla magistratura. I provvedimenti in generale da parte della pubblica amministrazione... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

In conclusione, signor Presidente, i provvedimenti di cui parliamo sono necessariamente sindacabili dalla magistratura. I provvedimenti che non sono sindacabili non sono suscettibili, non possono incidere sulla sfera giuridica del cittadino, ancorché naufrago.

A questo punto ritengo importante richiamare il senatore Salvini a un atto di coerenza; credo lo possa fare. Tra poco interverrà e mi piacerebbe sentire il senatore Salvini chiedere di rinunciare all'immunità; sarebbe un bel gesto e io lo esorto a farlo.

Senatore Salvini, anche la gente di cui lei parla come il suo popolo credo se lo aspetti. Si aspettano che lei sia coerente con i proclami che sta facendo da due anni. *(Applausi dai Gruppi Misto e PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Pizzini-Pisani» di Paola, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del documento IV-bis, n. 2 (ore 11,36)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, colleghi senatori, traggio lo spunto dall'intervento appena terminato: qui non si tratta di una prerogativa, di un privilegio che ha l'ex ministro Salvini. Qui si tratta di un compito, che ci è affidato da una legge costituzionale, dunque dalla Costituzione, per stabilire un confine tra l'azione giudiziaria e l'autonomia delle decisioni politiche. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az)*. Qui nessuno può rinunciare. È il Senato che deve stabilirlo e il Senato deve prendere una decisione né a difesa né tantomeno contro la persona del senatore Matteo Salvini e neanche a difesa o contro la sua linea politica. La decisione è se c'è un confine tra l'azione giudiziaria e l'autonomia delle decisioni politiche. Questa è la decisione. Ecco perché la rinuncia non esiste: il senatore Salvini può chiedere di prendere una certa decisione, ma non può rinunciare all'immunità perché la decisione non è una tutela sua personale, ma la tutela dell'attività politica *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az)*, che nel caso di specie è stata l'attività dell'ex ministro dell'interno Salvini, oggi potrebbe riguardare l'attuale Ministro dell'interno o qualunque altro Ministro.

La senatrice Modena ha fatto esempi del passato sulla questione dei marò o su altre situazioni: non è un fatto personale. Dunque, grazie all'ordine del giorno che Forza Italia ha testé presentato congiuntamente a Fratelli d'Italia, l'Assemblea sarà chiamata a votare su questo. Chiederemo quindi che, ai sensi della legge costituzionale, si neghi l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Matteo Salvini in quanto, ai sensi della legge costituzionale, riteniamo che il Ministro abbia agito a tutela di un preminente interesse dello Stato.

Non si tratta di stabilire se siamo o no d'accordo con quella politica; noi siamo generalmente d'accordo, ma non è questo il punto. Qui si tratta di stabilire se l'atto che è stato oggetto dell'azione giudiziaria è stato compiuto per qualche ragione strana ed estranea all'interesse preminente dello Stato o se è stato fatto a tutela dell'interesse dello Stato. Non si tratta di stabilire né se quell'azione sia stata efficace né se la condividiamo, ma se è stata fatta come atto politico, ed è palese che sia questa la finalità, non si vede quali altre finalità potrebbero esserci.

Tra l'altro, osservo, in riferimento a coloro che interpretano spesso il ruolo del Parlamento, del Senato, su questo tipo di procedure - dall'insindacabilità alla questione degli arresti, che abbiamo esaminato nel passato, fino alla questione odierna dell'autorizzazione a procedere - che l'approccio di molti è tale per cui, visto che la magistratura «ha detto», dobbiamo semplicemente dire di sì. Se fosse così, la Costituzione andrebbe cestinata perché è proprio la Costituzione a stabilire che il Senato si debba esprimere. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).*

Non si tratta di qualche strano privilegio. Anzi, la Costituzione, nel testo originario, tutelava molto di più l'azione politica, perché era stata scritta in un periodo dove l'intrusione di poteri, l'uno nell'altro, era stata molto recente. In quel caso - mi riferisco al Ventennio precedente l'entrata in vigore della Costituzione - era stata un'intrusione del potere politico in altri poteri, ma è evidente che ci deve essere la tutela in entrambe le direzioni.

Le tutele per l'azione politica, all'epoca, erano molto più ampie, ma quelle che ancora ci sono non possono essere interpretate nel senso di assegnare al Parlamento un semplice ruolo di passacarte rispetto a una richiesta della magistratura.

E se parliamo di richieste della magistratura, ricordo che la procura della Repubblica di Catania ha chiesto l'archiviazione della questione per infondatezza della notizia di reato. Questo è quello che ha deciso la procura della Repubblica. Poi, quell'organismo che è il tribunale per i reati ministeriali, che è composto da tre membri estratti a sorte tra i magistrati del distretto con almeno cinque anni di anzianità, ha deciso di agire in modo diverso e ha chiesto, ai sensi della legge costituzionale, di procedere. Per fare questo, però, deve chiedere al Senato di esprimersi.

Il Senato deve dunque esprimersi per stabilire dei limiti. Il Senato rischia di stabilire un precedente grave, che peraltro non ha precedenti nell'applicazione della legge costituzionale, in vigore da decenni, al di là delle questioni specifiche, che sono state molto bene sviscerate dalla relazione del presidente Gasparri nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nonché dalla relazione della relatrice Stefani (sia pure con una conclusione che non condividiamo) e dai molti interventi dei colleghi.

Tuttavia, la questione è la seguente: vogliamo essere un Paese dove chi sale al Governo, poi fa finire in carcere chi ha governato prima? *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC, L-SP-PSd'Az e FdI).* Oppure vogliamo essere un Paese dove chi sale al Governo cerca di governare meglio di chi ha governato prima, dimostrando di essere più bravo, sapendo che se agisce nell'interesse dello Stato (ovviamente secondo una certa visione di tale interesse), non rischierà il processo e il carcere?

Questo è il punto su cui ci dobbiamo pronunciare e per tale motivo abbiamo presentato un ordine del giorno, che voteremo convintamente. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC, L-SP-PSd'Az e FdI. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bongiorno. Ne ha facoltà.

[BONGIORNO](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghi, ma soprattutto senatore Salvini, in questi giorni il dibattito è ruotato intorno a un interrogativo: fugge o non fugge dal processo? Salvini fuggirà o non fuggirà?

Come se fosse stato già stabilito che Salvini debba essere processato e come se noi senatori, oggi, dovessimo solo ed esclusivamente ratificare una decisione già presa. Attenzione - ripeto, attenzione - a non abdicare del tutto al nostro dovere-potere.

Sembra quasi che oggi il tema sia: chi di noi sceglie di votare no al processo usa una sorta di stratagemma, in modo che Salvini fugga dal processo.

Ho sentito dibattiti in cui si diceva che Salvini sta fuggendo, come se stesse invocando un legittimo impedimento, oppure stesse facendo perdere tempo attraverso qualche azzecagarbugli, o dicendo: faccio finta di essere ammalato, così nessuno mi processa. State attenti, perché, se ragionate così, trasformate noi senatori in azzecagarbugli. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI).*

Non siamo azzecagarbugli, non vogliamo stratagemmi.

Lo dico anche a Salvini: non si faccia provocare. Non si faccia provocare. Perché qui nessuno di noi può, in qualche modo, scavalcare i giudici. Perché, forse, quello che non è chiaro è che, in questo momento, c'è, da un lato, un Ministro e - pensate a una bilancia - sull'altro piatto della bilancia c'è il

potere giudiziario, che vuole processarlo. Ma la legge dice che, quando ci sono questi due poteri (immaginate due piatti della bilancia: uno si abbassa e uno si alza), ci vuole un terzo giudice.

La legge sceglie come giudice, in questo momento, noi senatori. Siamo noi i giudici. O capiamo questo, o non abbiamo capito nulla! *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC).*

Ma voglio dirvi un'altra cosa. Ho sentito, nel dibattito di oggi e dei giorni scorsi: ma perché dovremmo essere noi i giudici? Facciamo fare ai giudici il loro dovere. Trasferiamo ai giudici questa decisione. Forse non è chiaro il concetto: quello che si giudica in quest'Aula, che è l'interesse pubblico, non sarà mai giudicato in un secondo momento dai giudici. L'avete capito o no che questa è l'unica sede in cui si può valutare? È questo il punto. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC).*

L'unico quesito, allora, che ci dobbiamo porre è questo. Questa Assemblea deve giudicare: quando Salvini era Ministro dell'interno, il rallentamento dello sbarco dei migranti, in attesa di alcune risposte sulla redistribuzione, che stava gestendo la Presidenza del Consiglio, lo ha operato nell'interesse pubblico? Una corretta e ordinata organizzazione dei flussi e della redistribuzione dei migranti è interesse pubblico?

Qualcuno potrebbe dire, il Partito Democratico ad esempio: ma noi non condividiamo affatto la politica di Salvini durante il suo Governo. Ecco, non dovete votare in base alla condivisione della politica del Governo. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC).*

Quello che stabilisce la legge è altro. Attenzione: se l'atto è stato compiuto nell'interesse pubblico e io, senatore, ho una diversa e opposta opinione sulla politica dell'immigrazione, con senso di orgoglio, con senso di responsabilità, devo avere il coraggio di dire no. È questo che prevede la legge. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e dal Gruppo FdI).*

Io noto, da tanti anni, che il Parlamento sta un po' scappando da alcune responsabilità. Un po' ci vergogniamo di essere parlamentari. Un po' ci vergogniamo se oggi diciamo no. Su certe materie sensibili (su alcune, tra l'altro, non sono d'accordo con la Lega, come la materia della procreazione assistita, sulla quale ho condotto battaglie con la senatrice Bonino) nessuno voleva legiferare. Parlo, ancora, delle materie sul fine vita: abbiamo paura a legiferare. Stiamo scappando dalle nostre funzioni. C'è una richiesta di arresto? Non andiamo a guardare gli atti! Ma chi riguarda? Che hanno detto i giornali? Stiamo svuotando di valore le nostre funzioni. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI).*

Io ho solo una paura e ve lo dico, veramente, per la mia esperienza, anche in campo professionale: ho paura della nostra paura. Ho paura dei passi indietro che stiamo facendo. Ho paura del fatto che stiamo arretrando e che stiamo forse inseguendo, e forse per motivi di consenso, certe strane idee che venivano inizialmente dal MoVimento 5 Stelle o dalle Sardine. Basta inseguirle! Basta!

Dobbiamo essere orgogliosi di quello che facciamo. Ricordate che nel sistema dei poteri - e questo è la storia che lo dice - il vuoto creato dalla crisi di uno dei poteri è sempre colmato dal potere che avrebbe dovuto bilanciarlo. Sempre! *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC).*

Questo è quello che Montesquieu definisce il crepuscolo della democrazia: «Tutto sarebbe perduto se lo stesso uomo, o lo stesso corpo di maggiorenti, o di nobili, o di popolo, esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le decisioni pubbliche, quello di giudicare i delitti o le controversie dei privati».

Attenzione: è il crepuscolo della democrazia. Il crepuscolo.

Sul merito della vicenda voglio dire una sola cosa e non è una chiamata in correità. Ok? Lo dico per chiarezza: non c'è chiamata in correità. Sul merito della vicenda si sta creando uno stranissimo nuovo dibattito: quelli che hanno redistribuito, sono tutti buoni. Siccome agli atti c'è la prova che la Presidenza del Consiglio, da prima ancora che arrivasse la nave, si attivò per la redistribuzione, insieme al Ministero degli affari esteri, allora chi redistribuisce è buonissimo. Chi gestisce lo sbarco è cattivo, come se redistribuzione e sbarco fossero due cose diverse. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI).*

Scusate, voglio chiedere a Salvini una cosa, perché questa è una mia tesi: sono io, Giulia Bongiorno, che pensa che siano fasi connesse. Non sono credibile e sono di parte, direte voi. Allora chiedo a Salvini di cambiare avvocato e di prenderne un altro, per vedere che cosa ne pensa un altro avvocato.

Credetemi che c'è un avvocato, molto più autorevole di me, che però la pensa come me e l'ha dichiarato. Sentite queste parole: «Sto completando le verifiche», «noi della Presidenza del Consiglio abbiamo lavorato, perché bisogna ricollocare e consentire poi lo sbarco». Queste, in relazione alla nave Gregoretti, sono le parole del Presidente del Consiglio, avvocato Conte. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI. I senatori del Gruppo L-SP-PSd'Az si levano in piedi)*.

Credo allora che a nessuno possa sfuggire che in questi giorni c'è stato un bel dibattito - abbiamo scelto la parola «dibattito» - nell'ambito del nostro Gruppo. Senatore Salvini, non cada nella trappola di coloro che vogliono spostare l'attenzione rispetto all'unico tema che deve essere affrontato. Io lo so, lei ha un'ansia comprensibilissima di vedere riconosciuta la correttezza del suo operato, ma questo non può farle dimenticare che il Senato deve giudicare altro. Senatore Salvini, è in gioco il suo destino, sì, ma è in gioco l'autonomia del potere politico. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI)*. Rispetterò il mio tempo, anche se ho visto che, rubando minuti, li leverei a Salvini e forse mi converrebbe, in questo caso.

SALVINI *(L-SP-PSd'Az)*. Ti do tre minuti.

BONGIORNO *(L-SP-PSd'Az)*. No, non accetto.

PRESIDENTE. Termini, per cortesia, senatrice Bongiorno.

SALVINI *(L-SP-PSd'Az)*. Ti do cinque minuti miei.

BONGIORNO *(L-SP-PSd'Az)*. Va bene. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

VALENTE *(PD)*. Le regole vanno rispettate.

BONGIORNO *(L-SP-PSd'Az)*. Va bene, evitiamo polemiche. Voglio esprimere soltanto due concetti: quando abbiamo parlato di questo caso, come gemello a quello della nave Diciotti, lo abbiamo fatto perché siamo consapevoli che tutto il Governo prese delle decisioni, come documentano delle *e-mail*, ma non per chiamare in correità nessuno, perché nessuno ha consumato reati. Aderiamo alla tesi del professor Conte sulla stretta connessione tra sbarchi e redistribuzioni.

Per quanto riguarda il reato di sequestro di persona, non è quello che deve essere deciso in questa sede. Dico soltanto una cosa: credo che sia veramente impossibile configurare un "rallentamento allo sbarco" come un sequestro di persona. Chi ritiene che ci sia un certo disvalore, dovrebbe avere il coraggio di creare una nuova fattispecie incriminatrice. Create questa nuova fattispecie incriminatrice, quella di "rallentamento allo sbarco", e processatolo, ma certamente non è sequestro di persona. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI)*.

Se il nostro voto, di chiunque noi, sarà guidato da convenienza politica, da calcolo elettorale e dalla brama di eliminare Salvini, tutti noi saremo compositori dello spartito del *requiem* che accompagnerà il tramonto della separazione dei poteri. Se potete, siate liberi, coraggiosi e forti. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.

[PARRINI](#) *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, prendo la parola in questo dibattito, contrassegnato purtroppo da molte esagerazioni, con la consapevolezza che il primo dovere di un parlamentare, soprattutto se appartenente al Gruppo Partito Democratico, è quello di resistere alla tentazione delle esasperazioni polemiche che sono nemiche della verità. Ne abbiamo sentite molte, anche oggi, anche nell'ultimo intervento, con artifici retorici che ci lasciano molti dubbi.

Noi diamo della politica sulle migrazioni del senatore Salvini, ex Ministro dell'interno, un giudizio molto duro: la riteniamo immorale, iniqua, inefficace, perché è stata una politica fallimentare, che non ha portato risultati, ha schiacciato valori senza migliorare la situazione sotto nessun punto di vista. Tuttavia non è di questo che oggi dobbiamo discutere; dobbiamo discutere di tutt'altro. Al Parlamento non spetta il compito di giudicare la politica dell'ex Ministro dell'interno; al Parlamento oggi spetta un altro compito, ossia decidere se il Ministro dell'interno debba essere sottratto al corso della giustizia oppure se la giustizia debba fare il suo corso, nel caso della vicenda della nave Gregoretti. Questo ci è perfettamente chiaro.

Voglio dire alla senatrice Bongiorno, che nel suo intervento ha assunto toni molto cattedratici, che i suoi insegnamenti, dal nostro punto di vista, sono infondati, ma soprattutto sono non richiesti, perché il Gruppo Partito Democratico sa benissimo cosa fare, quale valutazione deve dare e quali decisioni deve

assumere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

C'è una legge costituzionale, la n. 1 del 1989, che afferma una cosa importantissima: per trattare un politico, anche un politico con molto potere, diversamente da ogni altro cittadino, e per decidere di derogare a un principio fondamentale dello Stato di diritto, cioè l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, devono esserci ragioni fortissime, una ragion di Stato, un interesse costituzionalmente rilevante, un preminente interesse pubblico. Questo siamo chiamati a dire: se nel caso della nave Gregoretti il ministro Salvini agì sulla base di un interesse costituzionalmente rilevante, di un preminente interesse pubblico, di una ragione di Stato. A noi e a molti sembra che non fu sulla base di una ragion di Stato che il ministro Salvini agì, ma fu, come al solito, sulla base di una ben più bassa ragion di partito, che è un'altra cosa. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP-PATT, UV), e del senatore De Falco)*.

Io capisco che l'ex ministro Salvini faccia fatica, con la sua allergia allo Stato di diritto, a comprendere la differenza tra una ragion di Stato e una ragione di partito, tra una ragion di Stato e una ragione di propaganda, eppure la comprensione di questa differenza sta alla base di una sana politica. Noi crediamo che questa differenza sia netta e che nel caso della nave Gregoretti si sia compiuto un eccesso e un abuso, che non ci sia stata una ragion di Stato da difendere, ma si siano perseguiti altri fini. Non vediamo quindi alcuna ragione, nel merito, per cui questo procedimento non debba andare avanti, per cui il corso della giustizia debba essere bloccato.

Giudicherà un tribunale e dirà se ci sono state violazioni del codice penale, se ci sono stati reati. Il senatore Salvini dovrebbe essere contento di essere considerato come ogni altro cittadino sotto questo aspetto *(Applausi dal Gruppo PD)*, non dovrebbe infliggerci ancora tossine propagandistiche e veleni che intossicano il dibattito e lo stravolgono, portandolo lontano dalla verità.

Mi auguro che anche il suo partito, la Lega, sia coerente. Rammento quello che ha fatto il 20 gennaio scorso in occasione della seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. In quella occasione la Lega ha votato a favore dell'autorizzazione a procedere contro il ministro Salvini, ha assunto un atteggiamento spavaldo, ha mostrato un'arroganza travestita da coraggio, ma tutti abbiamo visto che era arroganza *(Commenti del senatore Augussori)* e lo ha fatto perché si era a sette giorni dalle elezioni in Emilia-Romagna. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

L'ex ministro Salvini aveva deciso che quella scelta poteva essere funzionale alla campagna elettorale che sappiamo su cosa era basata, su paragoni impropri e gesti esagerati, che non voglio qui ricordare. Ecco, il coraggio e la spavalderia non possono essere a corrente alternata; se si è spavaldi a una settimana dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna, mi auguro lo si sia altrettanto oggi, che nessuna elezione è in vista. Noi siamo sinceramente curiosi di vedere quale sarà, anche in termini di nettezza e di mancanza di ambiguità, l'atteggiamento che la Lega vorrà assumere rispetto all'esito di questo dibattito.

Concludo dicendo che come Gruppo Partito Democratico, ricordando molto bene quello che è avvenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e anche nella Giunta per il Regolamento, soprattutto nella seduta dello scorso 17 gennaio, siamo rimasti piuttosto stupiti dal contenuto della relazione della relatrice Stefani. Ciò non tanto perché è una relazione decisamente appiattita sull'impostazione che ha dato al dibattito il presidente Gasparri, quanto perché, alla fine, si accusa l'attuale maggioranza di Governo di aver politicizzato la vicenda. Ci viene quasi da ridere. Noi avremmo politicizzato la vicenda? Se qui c'è qualcuno che ha politicizzato la vicenda, lo dobbiamo cercare nei banchi dell'attuale opposizione, dove siedono l'ex Ministro dell'interno e il presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Si sono negati approfondimenti istruttori, si sono commesse anche nella Giunta per il Regolamento forzature e giravolte che il Partito Democratico ha condannato nell'immediatezza e che oggi, a quasi un mese di distanza da quei fatti, non considera meno gravi. Si sono violati, a nostro avviso, doveri di terzietà che dovrebbero rimanere sacri, mai toccati e invece lo si è fatto. Non siamo noi ad aver compiuto una politicizzazione; altri l'hanno fatto.

Sentiamo di dover ricordare tutto ciò in un dibattito come questo. Sentiamo, alla fine, anche la necessità di chiedere all'ex ministro Salvini, per il futuro, un comportamento più prudente e

appropriato. Dal palco di Comacchio in preda alle manie di grandezza che hanno caratterizzato quella campagna elettorale che è lo sfondo e il contesto dentro il quale questa discussione purtroppo si inserisce, l'ex ministro Salvini non ha trovato di meglio da dire che, se lo arrestano, farà come Silvio Pellico e scriverà «Le mie prigionie». Ora noi abbiamo troppo rispetto per la nostra storia patria...

NENCINI (*IV-PSI*). E per Silvio Pellico.

PARRINI (*PD*). ...e anche per Silvio Pellico, come mi ricorda il senatore Nencini, per consentire questa disinvoltura negli accostamenti storici. Ci vorrebbe un po' più di serietà, soprattutto da parte di chi ha ricoperto ruoli istituzionali dell'importanza di quelli ricoperti dall'ex ministro Salvini.

Stiamo parlando di un libro di cui il cancelliere Metternich disse che danneggiò l'Austria più di una battaglia perduta e, quindi, un po' di pudore nel paragonarsi a Silvio Pellico non farebbe male. Ma, se di Silvio Pellico dobbiamo parlare, il mio consiglio per Salvini è di leggere ovviamente di nuovo «Le mie prigionie» perché non fa mai male, ma anche un libricino successivo di due anni (è del 1834) che si intitola: «Dei doveri degli uomini. Discorso a un giovane». In un passo di questo libricino, Silvio Pellico afferma il seguente concetto: «Chi mente, se anche non scoperto, ha la punizione in sé medesimo. Egli sente che tradisce un dovere e si degrada».

Su queste parole di Silvio Pellico, se proprio non si sa resistere alla tentazione di citarlo, mediterei profondamente, fossi in Salvini e in tutti i senatori della minoranza. (*Applausi dai Gruppi PD, IV-PSI e Misto. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

[PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, cari colleghi, premetto che non aderisco al politicamente corretto: obbedisco, se posso, alla saggezza popolare e al sentire diffuso che ha altri problemi. Chiudono le aziende, è fallita un'altra grossa azienda del settore aereo, ma dobbiamo perdere tempo, per così dire, perché la politica è anche questo e si occupa dei problemi che avvolgono i dibattiti televisivi.

Secondo me l'opposizione, la sinistra, vuole trattare Salvini come trattò Berlusconi, per anni perseguitato nelle sue aziende, senza solidarietà, con il disprezzo dell'Italia e portando lo *spread* nel 2011 a oltre 500 punti. È stato evocato anche qui: lo si vuole trattare come i progressisti americani trattano Trump. La signora Pelosi, con quel gesto di cattiveria assoluta - secondo me - con il quale ha strappato il discorso di Trump, pur occupando una carica istituzionale, ha dimostrato che i progressisti in tutto il mondo si comportano allo stesso modo. Ma vincerà nuovamente Trump.

È una questione giuridica o politica? È stato detto che è politica. Il Senato deve prendere una decisione che corrisponde all'interesse nazionale. Se vince il centrodestra, questo concetto si sviluppa in una certa direzione, e allora si propone più severità alle frontiere. Se vince il centrosinistra, vengano tutti, tanto stanno a carico di tutti. (*Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az*).

Il Presidente del Consiglio è venuto a riferire in questa sede quando è iniziata la crisi di Governo e ha presentato il nuovo Governo con una maggioranza diversa, attaccando il primo ministro e poi ex ministro Salvini. Non si fa così: in questa sede si viene a parlare di programmi. Il Presidente del Consiglio è responsabile della collegialità dell'istituto che presiede, come un presidente di Regione, come un presidente di Provincia e come un sindaco. Poteva - è stato detto e lo ribadisco - richiamare il suo Ministro qualora non fosse stato d'accordo.

Si dice che Salvini avrebbe chiesto i pieni poteri su una pubblica spiaggia e quindi - dice Gualtieri - dobbiamo pagare i debiti del Papeete, anche se non ho capito quali e mi pare, invece, che si stiano facendo adesso i debiti. (*Commenti del senatore Mirabelli*).

Dai giornali, poi, è stato paragonato a Mussolini e anche oltre perché, se non sei di sinistra, senz'altro sei fascista. Ma un quotidiano ha riportato il 7 febbraio un articolo a sette colonne di un altro quotidiano del 1992 il cui titolo era: «Amato chiede i pieni poteri». Ho qui la copia. Amato li ha chiesti nel 1992 e, se li chiedeva Amato, andava bene.

C'è stato sequestro di persona? Allora ha sequestrato anche l'equipaggio, e spero sia compreso nell'ipotesi di reato. Ma quella nave che nelle settimane scorse ha vagato per il Mediterraneo raccogliendo tutti per giorni e giorni, per il principio secondo il quale i primi imbarcati sono rimasti a bordo per almeno un paio di settimane, non ha compiuto il reato di sequestro? Forse eravamo nei

giorni delle elezioni in Emilia ed era meglio aspettare. (*Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az. Commenti del senatore Mirabelli*).

Poi si dice sempre che sono tutti malati a bordo, ci sono donne e bambini. Il fatto è che è appurato che, quando sbarcano, spariscono tranquillamente. L'interesse nazionale è la difesa delle frontiere: un principio storico. Invece chi arriva qui illegalmente ha tutti i diritti e non può essere condannato. Soffriamo della sindrome di Stoccolma.

Se un italiano commette un delitto appurato, un incidente stradale perché ubriaco o sotto l'effetto di droghe o un reato di delinquenza comune, va in carcere. Se lo fa un immigrato, se stupra - statisticamente i reati da loro commessi sono in misura incommensurabile rispetto a quelli commessi dagli italiani - se fa un incidente e uccide una ragazza che passeggia nella notte, se è drogato e ubriaco, al contrario è libero subito, perché "poveretto". Possiamo sostenere un sistema di questo tipo (*Commenti della senatrice Nugnes*) dal quale deriva un *welfare* che comporta un *deficit* assoluto nei bilanci pubblici, negli ospedali, nell'assistenza in generale, anche con un aggravio dell'amministrazione della giustizia? Tanto per restare in materia, aumentiamo di nuovo la diaria nei centri a favore delle solite cooperative e dei soliti pseudo-imprenditori?

Sotteso al giudizio di oggi, secondo me vi è il seguente quesito: che società vogliamo? Una società in cui la religione non conta più niente, perché vanno bene tutte? Pare che piaccia anche oltre Tevere. È un fatto privato. Su famiglia e sessualità possiamo fare quello che vogliamo. Le usanze e le tradizioni sono per gli anziani, che forse non hanno neanche il diritto di voto, secondo qualche dibattito televisivo.

Noi sappiamo, viceversa, che sui mezzi pubblici, sui tram, sugli autobus, i controllori non chiedono più il biglietto a certe persone, altrimenti vengono picchiati. (*Commenti del senatore Mirabelli*). Noi sentiamo che cosa dicono i poliziotti in privato: venite con noi a fare servizio in pattuglia di notte nelle nostre città. Noi sappiamo - e vale per l'Europa - che cosa succede nelle periferie di Parigi, nelle periferie britanniche, in tutto il Belgio, dove i poliziotti girano mascherati per non farsi riconoscere dai loro vicini: non si entra, vige un'altra legge. (*Commenti della senatrice Nugnes*).

A proposito del gravissimo coronavirus, anche a Prato non sappiamo chi ci sia e quanti siano. Questo è il problema. Ma qui si vuol dire che Salvini ha provato a contenere l'immigrazione, quindi va processato perché devono arrivare tutti. È una società che non riconosce che c'è un'emergenza sulla quale nessuno ci aiuta; l'Europa non ci ha aiutato mai, se non sporadicamente e *pro forma*. A mio avviso, si mente sapendo di mentire. Una società che è a questo punto - e parlo di nuovo della gente comune - che ha paura e soffre - lo ripeto - della sindrome di Stoccolma, perché parteggia per quelli che arrivano e delinquono, e giustifica gli assassini e gli stupratori, è già morta.

Per questi motivi Salvini ha provato a contenere l'immigrazione. Auspico che un centrodestra unito ci riprovi quanto prima. Pertanto, se il giudizio è politico, quest'Aula dia un giudizio politico e il Senato dica no al processo. (*Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casini. Ne ha facoltà.

[CASINI](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento del collega che mi ha preceduto è l'esempio tipico - io rispetto profondamente quello che ha detto, ci mancherebbe altro, e non mi permetto di sindacare la sua opinione - della modalità con cui noi stiamo approcciando oggi il dibattito sul tema che ci è stato assegnato. Credo che non ci sia un intervento in quest'Aula che non parta dalla premessa che noi non dobbiamo esprimere un giudizio politico, ma diamo tutti solo ed esclusivamente un giudizio politico.

Consentitemi di dirle con sincerità, perché una certa esperienza mi consentirà di dire quel che mi pare, tanto non ho il problema di pensare ad altro, quanto segue: colleghi, non mi hanno convinto né le perorazioni d'ufficio a favore di Salvini, che francamente in alcune circostanze mi sono sembrate autolesioniste (almeno dal punto di vista della fattispecie del diritto), né le valutazioni di coloro che, dopo aver spiegato che il giudizio non è politico, in base a un giudizio esclusivamente politico e a una contestazione totale e legittima - una contestazione che sottoscrivo "dalla A alla Z" delle valutazioni politiche su Salvini - arrivano alla conseguenza che, proprio per questo, va processato. E lo fanno con affermazioni che sono "bellissime".

Quando si sente dire in quest'Aula che nessuno è al di sopra della legge, che tutti devono rispondere alla legge, è una valutazione fantastica, molto popolare, ma non è pertinente rispetto a quanto noi oggi stiamo valutando. Stiamo valutando - continuiamo a dirlo, ma continuiamo a negarlo - non il dato politico di quali atti Salvini abbia posto in essere, ma solo ed esclusivamente se questi atti siano stati posti in essere per una valutazione di carattere privatistico o in difformità da una linea del Governo. Ora abbiamo metà Governo che si è spostato: adesso è al Governo con il PD e capisco che hanno qualche problema ad assestare il voto sul caso Salvini rispetto a quello che hanno deciso sul caso Diciotti, ma sul caso Diciotti io mi sono espresso esattamente come mi esprimerò dopo. Ci potrebbe essere un elemento che mi potrebbe convincere a cambiare voto ed esaminerò se sussista, ovvero se la fattispecie della Diciotti e quella della Gregoretti siano effettivamente diverse.

Questo potrebbe capitare in un solo caso, e cioè se per la Gregoretti - qualcuno avanza questo dubbio, ma nelle carte non trovo il segno - Salvini abbia messo in atto una sua politica personale che contrastava con la politica del Governo, con gli orientamenti del Presidente del Consiglio e degli altri Ministri. Colleghi, vi devo dire la verità: non trovo traccia di questo. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC e del senatore La Russa*). Non riesco a capire come questo si stia manifestando. Qui ci sono persone che hanno una qualche esperienza: c'è il senatore Monti che è stato Presidente del Consiglio, che prima è stato citato a sproposito con il suo ex Ministro degli affari esteri; a un certo punto il Ministro degli affari esteri entrò in conflitto con il Governo e ci fu una sorta di dissociazione dei destini. Ma, se c'era una sorta di dissociazione dei destini tra Salvini e il presidente Conte, Conte avrebbe avuto tranquillamente tutti gli strumenti: bastava convocare un Consiglio dei ministri e spiegare qual era la politica. Conte, infatti, su alcune cose interviene - questo, sì, c'è negli atti per quanto riguarda - ad esempio - lo sbarco dei minori, che infatti sbarcano. E ciò sta a dimostrare il fatto che, se c'era un orientamento espresso del Presidente del Consiglio, tale orientamento non aveva difficoltà a manifestarsi: si è manifestato nei casi di minori e allora perché non si è manifestato negli altri casi? (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*). Le ragioni le ha ricordate la senatrice Stefani prima, facendo riferimento alle dichiarazioni che in quei giorni erano state rilasciate all'Ansa dal Ministro della giustizia e dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri, che tutto facevano trapelare, tranne una dissociazione.

E poi, colleghi, la vita è bella perché è varia: può darsi che poi nel prosieguo ci siano stati fatti che hanno portato a una dissociazione, ma postuma. Oggi stiamo valutando quello che è successo allora ed è su quella base che dobbiamo esprimere un'opinione sul tema Gregoretti messo in rapporto con quello della Diciotti.

Il Partito Democratico sta coerentemente portando avanti la sua linea. Io francamente non la condivido, ma almeno ha il pregio di essere la stessa di prima che si ripresenta oggi, sulla base di una valutazione che è esattamente la medesima: hanno votato in una certa maniera prima, continuano a votare nella stessa maniera oggi.

Altri hanno cambiato: è legittimo, per carità. Scusatemi, ma io non cambio, perché non trovo che ci sia una fattispecie diversa.

Non mi pare vi sia dubbio che le azioni del ministro Salvini siano coerenti ed esecutive del programma del Governo di cui faceva parte, come nel caso dei suoi precedenti atti e comportamenti. La maggioranza parlamentare dell'epoca ha fatto di tale politica, restrittiva dei flussi migratori, uno dei punti centrali del contratto di Governo e della fiducia che il Parlamento diede all'Esecutivo. Se c'era una valutazione diversa, il Ministro doveva essere sfiduciato dal Parlamento o smentito con atti formali dal Presidente del Consiglio o dal Consiglio dei ministri. Dunque, il tema vero è se ha agito in solitudine o in contrasto con le politiche del Governo, ma questo contrasto non c'è, cari colleghi. (*Applausi dai Gruppi FIBP-UDC, L-SP-PSd'Az e FdI*).

Sono contrarissimo al merito della politica che Salvini ha portato avanti e - come ho detto in passato - credo che siano gli italiani a doversi esprimere sul merito della politica che portano avanti i Governi. Non possiamo delegare questa azione alla magistratura, in una sorta di supplenza impropria. Peraltro, la magistratura ha fatto valutazioni di merito diverse, perché la procura della Repubblica non ha fatto la stessa valutazione del tribunale dei ministri. Salvini oggi è un *leader* emergente e una figura divisiva

ed è chiaro che si fa fatica a fare un discorso in astratto, come se parlassimo di Pinco Pallino e non del principale oppositore di questo Governo, ma dobbiamo sforzarci di fare così. Ricordate, colleghi, che quello che oggi capita a Salvini in teoria può capitare a tutti coloro che hanno responsabilità di Governo. (*Applausi dai Gruppi FIBP-UDC, L-SP-PSd'Az e FdI*). La ruota gira, colleghi, e quello che capita a Salvini oggi può capitare domani a Zingaretti o a qualcun altro.

Dobbiamo stabilire, dunque, se i principi sono validi sempre o se sono validi a seconda delle persone che li incarnano. Secondo me, colleghi, i principi sono validi, per cui esaminerò gli ordini del giorno che verranno presentati e, di conseguenza, il mio voto sarà coerente con l'idea che il Parlamento non può essere espropriato e che il giudizio politico sui Governi lo danno gli elettori e non può essere delegato impropriamente ai magistrati. (*Applausi dai Gruppi FIBP-UDC, L-SP-PSd'Az e FdI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fazzolari. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (*FdI*). Signor Presidente, voglio congratularmi con il senatore Casini per il suo intervento: politicamente siamo molto distanti, ma in questa circostanza ha parlato da parlamentare, a prescindere dalla sua posizione politica, e molto di quello che ha detto condivido pienamente.

La discussione che oggi stiamo svolgendo rappresenta purtroppo un momento molto pericoloso per la nostra democrazia. Chunque, e non solo in questa Assemblea, ma anche fuori di qui (compresi i più giovani e i più piccoli), sa che le democrazie occidentali si basano sulla separazione dei poteri, tra il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario. Questo è il fondamento delle nostre democrazie. Ciononostante, oggi stiamo discutendo se mandare o no a processo il Ministro dell'interno *pro tempore*, in base alle scelte politiche che ha compiuto, coerentemente con le scelte del suo Governo.

Voglio raccogliere un invito, fatto dal nostro Guido Crosetto. Egli, fuori da questa Assemblea - come sapete, non è più parlamentare - ha espresso un concetto che ritengo vada raccolto. Oggi dovremmo cercare di sforzarci di non parlare di Salvini e del fatto se oggi dobbiamo o no processarlo. Dobbiamo invece concentrare l'attenzione sul ruolo del Ministro dell'interno e sul fatto se sia giusto o no mandare a processo il Ministro dell'interno per le scelte che ha compiuto nell'ambito delle sue funzioni di Governo. E dobbiamo fare questo perché si aprono le porte a un precedente molto pericoloso, in sostanza quello di sottoporre l'azione di Governo al benessere della magistratura. Vorrei fare qualche esempio concreto per capire quanto è grave tutto questo.

Nel 1999 l'allora Governo D'Alema - il vice presidente del Consiglio era l'attuale presidente della Repubblica Mattarella - partecipò al bombardamento della Serbia, che non avvenne a seguito di un voto parlamentare e fu disposto al di fuori delle decisioni delle Nazioni Unite; si trattava pertanto di un'azione che oggi qualunque giudice avrebbe potuto reputare in discordanza con la Costituzione italiana e con il diritto internazionale e, quindi, avrebbe potuto mandare a processo D'Alema e Mattarella con le accuse di strage e terrorismo. Può sembrare una forzatura, ma è questa la strada che stiamo aprendo. Nel 1997 il Governo Prodi - Ministro dell'interno era il presidente emerito Napolitano - stabilì il blocco navale al largo dell'Albania; in quel contesto è avvenuto un incidente navale, con lo speronamento di una imbarcazione da parte di una nave della Marina militare italiana, che causò 81 morti. Per quell'avvenimento venne processato l'ammiraglio e non il Governo; eppure, secondo quello che noi oggi stiamo stabilendo, avremmo potuto avere un magistrato che chiedeva l'imputazione di Prodi e di Napolitano per i reati di strage. In questi giorni il Governo ha stabilito - ad esempio - la quarantena per chi arriva dalla Cina. Questa è una scelta politica, che il Governo ha legittimamente fatto e che noi condividiamo. Tuttavia, vi rendete conto che domani un magistrato potrebbe stabilire che l'accortezza della quarantena è stata eccessiva e non motivata, che la scelta di Governo non era dovuta e che quindi vanno processati per sequestro di persona i membri dell'attuale Governo che l'hanno stabilita per chi arriva dalla Cina? Stiamo aprendo a una serie di follie che sarebbe bene comprendere quando si prende la decisione di mandare a processo un Ministro dell'interno.

La verità è che le scelte che si stanno facendo sono assolutamente prive di un alto fondamento e sono mosse principalmente da accuse pretestuose, fatte con due finalità. La prima è molto bassa: far fuori il *leader* del principale partito di opposizione con delle manovre giudiziarie. In sostanza, si vuole applicare a Salvini il metodo Berlusconi: lo mandiamo a processo, magari un domani lo rendiamo

ineleggibile e ci siamo tolti un problema politico. Tutto questo è particolarmente grottesco se si vede l'atteggiamento del MoVimento 5 Stelle, che ha votato contro la richiesta di autorizzazione a procedere nel caso della nave Diciotti e vota a favore nel caso della nave Gregoretti. Ovviamente è indifendibile e la tesi bizzarra secondo la quale i membri del Governo e Conte non si erano resi conto che il loro Ministro dell'interno stava impedendo lo sbarco della Gregoretti è talmente grottesca che sarebbe bello non ripeterla. Era su tutti i giornali e ci auguriamo che il nostro *premier* Conte li legga; se si fosse accorto di un'azione non concordata nel Governo, avrebbe potuto alzare la cornetta del telefono, farsi sentire o rimuovere il Ministro dell'interno che non seguiva le indicazioni del Governo.

La seconda finalità, però, è ancora più grave di quella bassa di combattere l'avversario politico per via giudiziaria, ed è quella di far passare il principio secondo il quale uno Stato non ha il diritto di difendere i propri confini. Vogliamo far passare il principio *global compact*, e cioè che l'immigrazione è un diritto inalienabile dell'uomo e, quindi, uno Stato non può compiere alcuna azione nei confronti dell'immigrazione illegale. Questo non lo condividiamo.

La scelta del Governo Conte I e del ministro Salvini di impedire l'immigrazione illegale tramite la chiusura dei porti - com'è ben noto - non è mai stata di Fratelli d'Italia, che ha sempre detto che l'immigrazione illegale si combatte con un blocco navale al largo della Libia per impedire la partenza dei barconi e le morti in mare e con il sequestro, lo smantellamento o, se preferite, l'affondamento delle navi che violano i confini italiani favorendo l'immigrazione illegale. Si tratta di una scelta diversa da quella della chiusura dei porti. Eppure, la chiusura dei porti era una scelta politicamente legittima che il Governo Conte I ha preso e che - va riconosciuto - ha comunque portato i suoi frutti, riducendo radicalmente il numero degli sbarchi e degli immigrati illegali in Italia e, quindi, perseguendo l'obiettivo politico che gli elettori avevano dato a Salvini e al Governo Conte I di contrastare l'immigrazione illegale. Noi, invece, vogliamo far passare il principio che tutto ciò non si può fare e, se un Governo decide di porre in atto delle azioni per contenere l'immigrazione illegale, allora subentra il magistrato che interviene per far sì che tutto ciò non avvenga.

Fratelli d'Italia non avallerà la follia di mandare a processo il Ministro dell'interno per aver fatto il suo dovere. Fin dal primo momento ci siamo opposti alle assurde richieste di processo per sequestro di persona: lo abbiamo fatto nel caso della Diciotti; lo abbiamo fatto in Giunta e lo rifacciamo in Assemblea senza tatticismi; non ci opponiamo per difendere un nostro alleato politico, il senatore Matteo Salvini, ma lo facciamo per difendere le basi della nostra democrazia e per salvaguardare il diritto dell'Italia a difendere i suoi confini nazionali. (*Applausi dal Gruppo FdI e del senatore Floris*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallicchio. Ne ha facoltà.

GALLICCHIO (*M5S*). Signor Presidente, in merito alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Salvini avanzata dal tribunale dei ministri di Catania occorre fare chiarezza - come ci chiedono in molti - e tenere conto di tutti gli aspetti e concentrarsi solo sui fatti. Cercherò di fare proprio questo.

Prima di tutto viene il bilanciamento dei principi e dei valori presenti all'interno del nostro ordinamento e, in particolare modo, di quelli aventi rango costituzionale. Questo aspetto è sostanziale perché è stabilito dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 all'articolo 9, comma 3, come già richiamato. Il compito spettante al Parlamento si sostanzia proprio nel verificare se, nell'esercizio dell'azione di Governo, sussistesse un interesse costituzionalmente rilevante dello Stato, ovvero il perseguimento di un interesse pubblico preminente. E la preminenza va individuata proprio soppesando il suo bilanciamento rispetto a quei diritti riconosciuti pure dalla Costituzione che verrebbero compressi o lesi da un'azione che potrebbe configurarsi come reato.

Ci è utile procedere nell'analisi partendo dalle somiglianze e dalle differenze tra il caso attuale e quello della nave Diciotti verificatosi un anno prima. In entrambi i casi la vicenda ha riguardato due navi militari con a bordo persone soccorse in mare e rimaste a bordo per un periodo di tempo simile, in attesa dell'autorizzazione allo sbarco da parte del Ministro dell'interno. Per il caso Diciotti appurammo che il ritardo fu dettato dal perseguimento di interessi giustificativi pubblici, quali la risoluzione della controversia in atto tra Italia, Malta e l'Europa per l'accoglienza e la redistribuzione dei migranti e la disciplina e riduzione dei flussi migratori e dei connessi rischi di naufragio. Nel giudizio di valutazione

di preminenza dell'interesse dello Stato vennero analizzati i corrispondenti diritti compressi da tale azione ed emerse che la nave Diciotti aveva caratteristiche tecniche e funzionali tali da poter ospitare oltre 600 persone - come già sottolineato in quest'Aula - e, quindi, ben oltre le 150 che accolse e per le quali non c'è stato alcun riscontro specifico circa danni subiti a causa dell'attesa. Perciò, quella nave fu considerata un posto sicuro.

Emerse di conseguenza che l'unico diritto compresso fu in quella occasione esclusivamente quello della libera circolazione, che non si annovera tra i diritti fondamentali, per così dire incompressibili, quali la vita e la salute. È dunque chiaro che, con il caso Diciotti, si siano tracciati limiti espliciti tollerabili nello sbarco. Applichiamo dunque gli stessi principi enucleati nel caso Diciotti al caso Gregoretti, al fine di verificare nei fatti se i predetti limiti siano stati o no superati.

Nel caso della motonave Gregoretti, volendo anche sorvolare sull'assenza delle controversie con Malta e sul diverso clima internazionale, decisamente migliore a distanza di un anno, specie in merito al meccanismo di redistribuzione dei migranti in Europa, e quindi pur non potendo in questa sede - per economia dei tempi - valutare se il ritardo dello sbarco dei migranti fu volto a perseguire tutti i medesimi interessi statuali come nel caso Diciotti, ciò che valutiamo qui sono i diritti incisi delle persone a bordo.

Diciamo subito che la motonave Gregoretti, molto più piccola e adibita al controllo costiero della pesca, è idonea a ospitare solo il personale militare di bordo; nel caso in esame, invece, ha dovuto ospitare oltre 130 persone in più. Quindi, considerando il punto nevralgico e dirimente, e cioè quello dei diritti coinvolti, qui sembrano essere stati compressi quelli della salute e della dignità umana, oltre che della libera circolazione.

Premetto che non penso che dobbiamo accogliere tutti i migranti che arrivano, né che dobbiamo sbarrare ogni accesso a chi è in mare - ci mancherebbe! - ma dobbiamo rilevare che, sin dai primi giorni, si sono susseguiti numerosi verbali provenienti da tutte le figure coinvolte (il comandante della nave, il *team* sanitario a bordo, la Capitaneria di porto, i NAS di Ragusa), noti al Ministero dell'interno e dai quali si evince chiaramente che gli oltre 130 migranti, tra l'altro in mare già da diversi giorni prima, permanevano ammassati sui pochi metri quadrati del ponte di poppa, in condizioni atmosferiche di forte caldo - si è parlato di 35 gradi - e sole battente all'aperto, senza abiti di ricambio, con a disposizione solo un piccolo bagno e per doccia solo un tubo di gomma sul ponte collegato a un punto d'acqua. I verbali parlano di condizioni igienico-sanitarie sempre più precarie con il passare del tempo; materiali sanitari dichiarati inadeguati; numerosi casi di malattie infettive (come tubercolosi e scabbia, tra le altre) rilevate fin dal primo giorno, con rischio contagio dichiarato come certamente elevato e in graduale peggioramento, perché era impossibile attuare procedure sanitarie in condizioni di sterilità, inducendo anche per tutti questi motivi il tribunale dei minori a imporre lo sbarco di 16 minorenni. Quindi, la piccola motonave Gregoretti non poteva, nelle condizioni descritte, considerarsi un posto sicuro.

Tra i verbali c'è anche quello dell'unità operativa malattie infettive dell'ASL di Siracusa che si raccomandava di effettuare, a sbarco avvenuto, lo *screening* per le principali malattie infettive, estendendo l'analisi - per ovvi motivi - anche al personale militare di bordo. Essendo, però, le risultanze di quelle analisi non presenti nel fascicolo a nostra disposizione in Giunta, e quindi non sapendo noi cosa sarebbe accaduto fuori, presentammo un'istanza di integrazione istruttoria, che il presidente Gasparri ci ha sempre negato, così come altre precedenti richieste, in maniera del tutto ingiustificata impedendoci perciò un'analisi completa dei fatti.

Assieme a tutto ciò vorrei altresì ricordare e lamentare, seppur brevemente, le forzature avvenute nella Giunta per il regolamento che, dovendo decidere sul calendario della votazione relativa al nostro caso, ha preso nella stessa riunione decisioni frettolose e contraddittorie, per di più guidate da esigenze del momento e, dunque, niente affatto consone alla natura permanente che dovrebbe caratterizzare questo importante organo.

Alla luce di quanto accaduto, il 20 gennaio, allorché si riunì la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, e perdurando le criticità ampiamente qui spiegate, siamo stati costretti a non prendere parte alla votazione sulla richiesta di autorizzazione a procedere.

Quindi, per concludere, signor Presidente, a fronte del giudizio di bilanciamento dei diritti e degli interessi pubblici perseguiti in detta vicenda, posso affermare che il senatore Matteo Salvini, all'epoca dei fatti, ha tenuto una condotta inadeguata alla carica istituzionale che ricopriva, operando non nel perseguimento di un preminente interesse pubblico, ma preminentemente in violazione dei diritti fondamentali di oltre 160 individui tra migranti, personale medico e finanche equipaggio militare, confinandoli in condizioni precarie e dannose per la salute, a causa del consapevole ritardo nella concessione del permesso di sbarco.

Per questa e per tutte le ragioni esposte, il mio voto e spero quello di molti in quest'Assemblea sarà per concedere al tribunale dei ministri di Catania l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'inquisito Matteo Salvini. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Cirinnà).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Caduti della Direttissima» di Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del documento IV-bis, n. 2 (ore 12,41)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nencini. Ne ha facoltà.

NENCINI (IV-PSI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di assumere il mio giudizio ho ascoltato con attenzione la relazione della senatrice Stefani e letto più volte le carte che la Presidenza ha inviato ai senatori.

Sì, ha ragione il senatore Casini. Ho sentito, a cominciare dal suo, affettuosamente, interventi quasi esclusivamente politici, mentre converrebbe attenersi al dettato che possiamo leggere nella domanda di autorizzazione a procedere, perché questa è la domanda che ci viene fatta. Leggo testualmente le due righe e mezza: «Nel senso che (...) l'ordine impartito di non far sbarcare i migranti fosse stato reso *contra legem*, ovvero in violazione della normativa internazionale e nazionale che regola la materia». Questa è la domanda che ci viene rivolta, cui dobbiamo dare una risposta prima di procedere alla votazione e, quindi, esprimere un giudizio.

Se leggo le carte, aggiungo anche altri dati che non sono assolutamente marginali o da gettare in un canto. Penso - ad esempio - a quando il giudice sostiene che vi siano ripetute e mendaci affermazioni di alti funzionari dello Stato, in particolar modo di prefetti e, segnatamente, di un prefetto Capo di Gabinetto del Ministero dell'interno. Mi limito, signor Presidente, alla lettura del testo.

Il tema, dunque, non è affatto la ricollocazione dei migranti - la memoria di Salvini punta esclusivamente su questo, che però non è l'oggetto della discussione di questa seduta del Senato - bensì il rifiuto - lo sottolineo - opposto dal Ministro dell'interno, per giorni, di indicare un porto sicuro. Punto e a capo.

Ciò non è uguale, ma è diverso dal caso Diciotti, perché nel caso della Gregoretti spettava all'Italia, per norma e condizione oggettiva, indicare il POS. La Gregoretti ospitava migranti salvati in un'operazione che era, dall'inizio, tutta ed esclusivamente italiana.

C'è di più. Poco ricordato in quest'Assemblea è l'articolo 10 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera è condotto presso appositi punti di crisi per effettuare operazioni di rilevamento segnaletico. Bisognava che il cosiddetto decreto sicurezza avesse abolito o modificato questa norma, mentre non lo ha fatto. Pertanto, come si poteva sapere chi fossero i migranti presenti sulla Gregoretti prima dell'identificazione? Erano regolari, signor senatore Salvini, o erano irregolari? Avevano o no precedenti penali?

Ma se non erano stati identificati, come si poteva giungere ad un qualsiasi giudizio su chi fossero? Il Ministro dell'interno, allora come oggi, aveva ed ha soltanto il potere, lo ripeto, di indicare il porto: non altro. In questo caso, senatrice Bongiorno, il Parlamento aveva deliberato, eccome se aveva deliberato e lei temo si trovi, in questo caso, nel Gruppo sbagliato. Le leggo, citando una dichiarazione dell'ex ministro Salvini del 2013: «La Padania è pronta a disubbidire al Parlamento. Abbiamo centinaia di sezioni pronte a essere centri di lotta...». C'è un Parlamento che aveva deciso e c'è un ex Ministro - allora Ministro - che non ha deciso di ottemperare e di eseguire una norma.

Viene, in secondo luogo, invocata la collegialità del Governo nella decisione, ma la legge non prevede

affatto - ce ne salvi Iddio - che la collegialità renda insindacabili i comportamenti ministeriali. Al limite, ci sarebbe stato un effetto di correità, ma non di cancellazione nella protezione e nella salvaguardia della norma. *(Applausi dai Gruppi IV-PSI e PD, e dei senatori De Falco e Unterberger)*. Se anche la condotta di Salvini, quindi, si fosse rivelata utile alla redistribuzione dei migranti, l'atto politico non può essere invocato per giustificare la lesione di diritti di libertà. Certo, e lo dico senza enfasi, ma lo dico, se vi fosse stata magari una maggiore attività di coordinamento, quale prevista dalla Costituzione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, male non avrebbe assolutamente fatto. L'ultima questione, e ho concluso, signor Presidente, riguarda le conclusioni, perlomeno le mie. È già stato detto, e lo sottolineo anch'io, che siamo di fronte ad un uso del tutto politico della questione migranti. Era successo, in passato? Sì, nel caso del Governo precedente; no, nel caso di un Governo ancora precedente, perché il ministro Minniti ridusse gli sbarchi e lo fece raffinando e valorizzando la cooperazione internazionale. Tanto che, basta vedere i numeri presenti ovunque, vi fu un precipitare clamoroso degli sbarchi sulle coste italiane. In questo caso, invece, è stata imboccata una strada più breve, ma per percorrerla si sono dovuti gettare in un canto anni di battaglie civili e anche un bel pezzo del diritto.

Ho concluso. Io auguro davvero al senatore Salvini che la sua difesa abbia fortuna e, quindi, abbia effetto. Non appartiene né alla mia storia né alla mia cultura battere, rivolgendosi a diverticoli giudiziari, gli avversari politici. Non i nemici, gli avversari politici vanno battuti politicamente e bisogna attrezzarsi per batterli politicamente, al di là dei diverticoli giudiziari, nei quali spero che nessuno confidi per risolvere una questione politica. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Russa. Ne ha facoltà.

[LA RUSSA](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola.

Credo che questo intervento non possa che ribadire fatti, circostanze e argomenti che in larga misura sono stati già trattati e che sono di tutta evidenza. Comunque, forse vale la pena sottolineare ancora che noi non siamo qui a esercitare, in questo momento, una funzione politica. Non siamo qui a obbedire alla disciplina di Gruppo o di partito, ma siamo qui in una fase in cui il Senato ha un compito giudicante e una funzione giurisdizionale.

Deve cioè svestirsi dei panni del parlamentare, deputato o senatore, di parte e assumere quelle del giudice: così prevede la legge, che contrasta nettamente con chi vorrebbe invece che ci sottraessimo a questo compito e lasciassimo ai giudici togati il compito di farlo. È come se in corte d'assise i giudici popolari - un paragone un po' eccessivo, ma lo voglio fare non per i colti, ma per l'inclita - decidessero di ascoltare il processo ma di lasciare poi decidere tutto ai soli due giudici togati. No, noi abbiamo il dovere (non il diritto, ma il dovere) di valutare tutte le circostanze.

La prima domanda che mi faccio, Presidente, allora è: siccome è pacifico che in questa vicenda il Governo si sia adoperato per ricollocare in altri Paesi buona parte di coloro che erano sulla nave, sarebbe stato possibile farlo se nel frattempo fossero sbarcati tranquillamente coloro che clandestinamente arrivavano in Italia? Non sarebbe stato possibile. L'onorevole senatrice Bongiorno ha addirittura citato il presidente Conte che in quella circostanza affermava che bisognava ricollocare e poi consentire lo sbarco. La parola «poi», citata dalla senatrice Bongiorno, è la chiave di lettura di questa vicenda. È impossibile immaginare una funzione diversa tra chi parlava di ricollocazione e chi consentiva che quelli parlassero di ricollocazione: senza l'opera del Ministro dell'interno, il Presidente del Consiglio e il Ministro degli affari esteri, se c'era (e c'era), non avrebbero potuto svolgere alcuna funzione.

Da qui nasce la mia seconda domanda. Secondo il codice penale è colpevole del reato di sequestro di persona colui che priva della libertà un soggetto. Mi chiedo: avevano il diritto - perché la libertà è figlia di un diritto (non posso considerare di privare della libertà uno che non la ha) - di sbarcare liberamente e impunemente, senza nessuna costrizione e limitazione, come un normale turista che mostra il passaporto e poi è libero? La risposta è no, non solo perché non avevano il passaporto e non erano nemmeno nelle condizioni di un cittadino che ha il diritto di entrare in Italia senza questo documento, perché solo i cittadini dell'Unione europea (e certamente quelli non lo erano) hanno il diritto di entrare in Italia senza passaporto; si trattava sicuramente di immigrati clandestini. Non

avevano questo diritto.

C'è un altro fatto da considerare. Attenzione: nel 2018 l'Europa stabilisce che nei confronti dell'immigrazione clandestina gli Stati debbono assicurare luoghi di accoglienza, anzi di «trattenimento», per consentire di valutare dove e come poi possono essere allocati. La Germania ha già fatto conseguire a questa norma europea la nascita di centri, che si chiamano *anchor center*, nei quali è consentito per diciotto mesi detenere coloro che arrivano nella stessa maniera in cui sono arrivati con la nave i clandestini in questione.

Sicuramente, se fossero arrivati singolarmente e avessero avuto la sfortuna di imbattersi in un carabiniere sulla spiaggia, il carabiniere li avrebbe fermati, li avrebbe controllati, li avrebbe bloccati. Aver impedito allora che sbarcassero subito è un modo diverso di ottemperare a una norma esistente. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Ha detto bene l'avvocata senatrice Bongiorno: inventatevi un reato apposito, ma questo non è sequestro di persona, secondo quello che mi hanno insegnato all'università. Io non sono un giurista, sono un semplice laureato in giurisprudenza, che però può anche assistere alle sedute in Cassazione, quindi qualche piccola esperienza l'ho avuta: nessun pubblico ministero avrebbe mai integrato seriamente in questa fattispecie, per un cittadino che non fosse politicamente da perseguire, il reato di sequestro di persona. *(Applausi dai Gruppi FdI e L-SP-PSd'Az)*.

E allora perché? Perché c'è un vizio antico, un vizio antico quanto la sinistra. Ahimè, lo ha esportato persino in America; non siamo stati solo gli scopritori di quel continente, abbiamo anche insegnato agli americani che, se non puoi battere un politico con il consenso, la strada giusta è quella di scatenargli contro la magistratura o una piccola parte di essa. *(Applausi dai Gruppi FdI e L-SP-PSd'Az)*.

Siamo sempre quelli che insegnano al resto del mondo. È un antico vizio, lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle, Presidente. Lo abbiamo vissuto quando il centrodestra era al Governo e lo abbiamo vissuto in tutte le fasi. Per carità, qualche volta abbiamo offerto pure un piatto d'argento, può anche essere, ma sempre antico vizio era: se non ce la fai ad abbattere chi in quel momento è il numero uno della coalizione che ti avversa, se i cittadini non vogliono togliergli la fiducia, cerca di metterlo in galera, impedendogli almeno di candidarsi e di farti male dal punto di vista elettorale. Questa è la verità. *(Applausi dai Gruppi FdI e L-SP-PSd'Az)*.

Signor Presidente, credo che il mio tempo stia per scadere, quindi non mi dilungherò in tanti altri argomenti. Tuttavia, mi piacerebbe che per una volta noi pensassimo che poi queste cose non pagano e mi rivolgo agli amici della maggioranza. Certo, non lo posso dire al Partito Democratico, sarebbe troppo difficile, ha votato in questo modo prima di essere al Governo e ha sempre usato questa strada; se potesse farebbe una XIX disposizione transitoria della Costituzione: «È fatto divieto a chi non è di sinistra di governare in Italia». Sarebbe una bella norma transitoria in Costituzione: ve ne liberereste per sempre. Così non è. *(Applausi dai Gruppi FdI e L-SP-PSd'Az)*. Io faccio appello agli altri, non alla sinistra, ma agli amici del MoVimento 5 Stelle: non potete tradire voi stessi. Ho in mente tutte le dichiarazioni di Di Maio, tutti gli atti di solidarietà quando eravate al Governo insieme, cui noi abbiamo sempre applaudito. Tutte le volte che avete assunto un atteggiamento di contrasto all'immigrazione clandestina, il Gruppo di cui ho l'onore di far parte vi ha sempre dato il voto. Non tradite, cari amici del MoVimento 5 Stelle, questa fiducia che anche a voi abbiamo dato con un voto che sarebbe di disonore per la vostra intelligenza e per la vostra parte politica. *(Applausi dai Gruppi FdI, FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, siamo ancora una volta chiamati a valutare una richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Salvini. Sia chiaro, è il tribunale dei Ministri di Catania, come è noto, che ritiene che vi siano elementi tali da poter configurare come reato ministeriale il sequestro di persona aggravato nei confronti dei naufraghi - ribadisco, dei naufraghi - portati in salvo da navi militari, con operazioni di salvataggio coordinate nel luglio 2019 dal Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo.

Tutti noi - ne sono certo - ricordiamo il contesto nel quale scoppiò il caso Gregoretti. Ricordiamo quei

giorni dominati dall'euforia di un Ministro che riteneva di essere al di sopra della legge. Il Senato però non è chiamato a giudicare la colpevolezza di Salvini, saranno i magistrati eventualmente a doverlo fare. Non dobbiamo in questa sede neanche dare un giudizio politico sull'azione del - per fortuna - ex Ministro dell'interno. Il nostro compito, come è stato più volte detto, è quello di verificare se Matteo Salvini abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Mi concentrerò, per esigenze di tempo, su tre aspetti particolarmente rilevanti. Primo: le condizioni di precarietà igienico-sanitario dei migranti erano assolutamente note al Ministro sin dall'inizio delle operazioni di salvataggio. Furono infatti sin da subito accertati numerosi casi di malattie infettive, tra cui scabbia e tubercolosi. C'era un serio rischio di contagio degli altri migranti ed anche del personale di bordo. In tali condizioni si dovevano far sbarcare immediatamente i naufraghi.

Secondo: la nave Gregoretti, a differenza della nave Diciotti, non era assolutamente attrezzata per le operazioni di salvataggio perché destinata ad attività di vigilanza sulla pesca, come noto al Ministro sin dal 27 luglio. La nave era quindi inadatta ad ospitare in sicurezza un numero considerevole di persone, per così tanti giorni. Questo era stato comunicato, era stato sottolineato dal comandante Berlano che ha detto nella sua relazione iniziale: dinanzi al procuratore della Repubblica di Siracusa: «I migranti sono, di fatto, ospitati sul ponte di coperta esposti agli agenti atmosferici». D'altro canto, lo stesso equipaggio era composto di sole trenta unità, un numero assolutamente insufficiente a gestire l'elevato numero di naufraghi. I nostri militari, per il divieto di sbarco imposto dal Ministro, sono stati anche esposti al rischio di ammutinamento, oltre che a quello di contagio.

Terzo punto: nel caso Gregoretti appare chiaro sin da subito che le operazioni di soccorso, pur svolgendosi nell'area *search and rescue* (SAR) di competenza maltese siano state immediatamente assunte dal nostro Paese poiché le autorità maltesi erano contemporaneamente impegnate in altri interventi di stessa natura.

Fermo restando che nessuna controversia avrebbe potuto sospendere l'attuazione delle norme internazionali che regolano il salvataggio in mare, come erroneamente motivato sia dal relatore Gasparri che dal ministro Salvini in occasione del caso Diciotti, in questo caso è assolutamente pacifico che sin dai primi momenti l'indicazione del *place of safety* (POS) cioè del luogo di sbarco sicuro, spettava alle autorità italiane, come immediatamente comunicato al comandante della nave Gregoretti allorché gli si ordinava, per le avverse condizioni atmosferiche, di dirigersi verso il porto di Augusta, già ipotizzato come luogo di sbarco.

Non si può neanche sostenere che fu l'intero Governo e non solo il ministro Salvini a gestire il caso Gregoretti. Questa ipotesi, fra l'altro, è già stata scartata *a priori* dal tribunale dei Ministri di Catania, che ha effettuato ulteriori e approfonditi accertamenti per escludere il coinvolgimento di altri attori istituzionali, che comunque avrebbero agito nel ruolo di concorrenti nel reato. In primo luogo, l'individuazione del POS, del luogo di sbarco, è un atto tipico del Ministero dell'interno di natura amministrativa e assolutamente non è un atto né di natura politica, né di alta amministrazione.

In secondo luogo, l'approdo in un luogo sicuro, così come prevedono le norme internazionali e nazionali, nulla ha a che vedere con le politiche di redistribuzione che invece rientrano a pieno nell'alveo delle azioni che l'Esecutivo intende mettere in campo per realizzare il proprio programma in tema di immigrazione.

Presidente, considerato il poco tempo a disposizione, se mi ascolta, chiedo di depositare agli atti il testo del mio intervento nel quale chiarisco più approfonditamente gli ulteriori e molteplici aspetti di questa vicenda. Chi tace acconsente, quindi lo do per acquisito. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD*).

In conclusione, il Senato oggi si trova a dover valutare una e soltanto una cosa: il Ministro dell'interno ha agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o, in alternativa, Salvini ha sequestrato decine di persone a bordo di una nave militare italiana senza le necessarie garanzie sanitarie per perseguire un preminente interesse pubblico? Sono queste le domande che ci dobbiamo porre. In gioco non c'è il futuro di un senatore ma un principio di stretta legalità che è alla base, al fondamento della nostra democrazia.

I fatti più forti della propaganda, più caparbi delle mistificazioni, ci offrono una risposta inequivocabile. Salvini forse si sentiva intoccabile, visto il precedente della Diciotti, o forse si è lasciato inebriare dai sondaggi che lo vedevano in ascesa. Di certo ha fatto quel che ha fatto dichiarandolo orgogliosamente in quei giorni, andando consapevolmente oltre il perimetro delle azioni consentite a un Ministro. Non erano in pericolo i nostri confini, non era in pericolo la sicurezza nazionale, non c'era una controversia internazionale. L'unico obiettivo era quello di spaventare l'Europa con un ricatto, di battere i pugni sui tavoli comunitari, quelli che ha sempre disertato. Una strategia che non gli ha mai portato risultati. Per farlo era disposto ancora a negare i diritti fondamentali di 131 esseri umani. La libertà personale di un uomo vale sempre più di un punto nei sondaggi. Per questo, e solo per questa ragione, il Senato dovrebbe consentire alla magistratura di andare fino in fondo. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, il ruolo di Presidente della Giunta e di relatore, benché la relazione non sia risultata approvata, mi induce ad affrontare questo tema nel rispetto delle mie funzioni, che permangono, di Presidente della Giunta. Devo dire che la relazione che ha svolto la senatrice Stefani che, in base al Regolamento, pur non approvando la relazione, ha acquisito il titolo di relatore, riporta in gran parte tesi che ho avuto modo di illustrare in sede di Giunta, salvo una conclusione che è di natura politica ma non contesta le osservazioni e le valutazioni che sono state fatte.

Intanto sono contento che si sia discusso e si stia discutendo del merito. Ho passato molte settimane con la pressione dei giornalisti che poi non conoscono i regolamenti e i dettagli di vicende così complesse, a discutere di una data: se si doveva votare il 20 o no, se bisognava aspettare il rientro della missione negli Stati Uniti e se il voto fosse condizionato da non so quali fatti. Voglio ricordare ai colleghi, dato che qualcuno ha parlato anche di forzatura e di terzietà, anche se qualcuno è forse più un "terzista" che una persona terza (i terzisti sono quelli che fanno un po' di scambi commerciali di basso profilo), che noi votammo un calendario all'unanimità quando già si sapeva che ci sarebbero state le elezioni regionali in Calabria e in Emilia e quando già si sapeva che alcuni avevano una missione negli Stati Uniti.

Tant'è vero che la data fu fissata al 20 gennaio, e non al 18, per consentire l'arrivo, il rientro e lo smaltimento del *jet lag* ai colleghi impegnati in una missione istituzionale.

Poi sono insorte altre vicende e sono state dette anche oggi delle inesattezze. Nessuno ha negato carte ad altri. Come sarebbe potuto avvenire? Il presidente Marcucci, non conoscendo bene le procedure, un giorno ha fatto un'affermazione errata. Prima è stato detto che io ho negato atti istruttori: ma come avrei potuto negare atti istruttori? Sarebbe crollato il mondo. Siamo nel Senato e nella Giunta, luoghi di trasparenza. Sono state fatte delle richieste e, quando i richiedenti hanno visto che non sarebbero state approvate, se ne sono andati dalla Giunta. «Se la richiesta non viene approvata, me ne vado»; questo è accaduto ed è agli atti (lo dico anche alla collega Gallicchio e ad altri). A parte gli atti, io ho buona memoria. Mi rendo conto che la questione procedurale può sembrare secondaria. Invece delle date della riunione si è discusso - e solo di quello - per settimane. Seppure a noi interessa il merito, non è stato negato nulla.

Prima qualcuno ha detto che qui siamo dei giudici e dovremmo essere terzi. Dobbiamo esserlo realmente. Noi siamo qui in base alla legge costituzionale n. 1 del 1989, che non consente alcuna impunità. Quando il senatore Bressa, che prima ha parlato di impunità per omicidi, sarà Ministro e ruberà i salamini al supermercato verrà tranquillamente processato, perché non potrà dire che un Ministro che ruba i salamini al supermercato ha fatto un atto ministeriale o di Governo. Quindi poca ironia sugli omicidi o su altre cose. Per brevità di tempo, prego il senatore Bressa di leggersi le relazioni sul caso Diciotti e sul caso Gregoretta che ho fatto, e che sono agli atti, che ripercorrono anche gli aspetti giuridici e gli esempi di quando un reato è ministeriale e quando non lo è, quando si avvia una procedura di questa natura. Di questo stiamo parlando e di questo dovranno tenere conto coloro che dovranno fare un giudizio, se sciaguratamente quest'Assemblea voterà a favore del processo.

Tornando al merito, la legge costituzionale n. 1 del 1989 non dà l'impunità totale ai Ministri: deve valutare il Senato se, come è stato detto più volte, ci sia stata da parte del Ministro - tale era all'epoca il senatore Salvini - un'azione fatta nell'interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o la tutela di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Questo dobbiamo valutare ed accertare e molti colleghi hanno già detto cose esaustive. C'è poi l'articolo 96 della Costituzione.

Voglio entrare subito nel merito delle vicende. Intanto c'è un precedente: quest'Assemblea ha votato sul caso Diciotti. Non è che il precedente, il *decisum*, come direbbero gli avvocati - sono giornalista, non avvocato, ma qualche termine dobbiamo usarlo - sia irrilevante ai fini delle fasi future. Poi c'è qualche Gruppo che l'altra volta ha consultato, prima di votare, la piattaforma Rousseau. Consultate la piattaforma della serietà oggi prima di votare in quest'Aula (*Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az*); consultate la piattaforma della verità, non quella del povero Rousseau, che si girerà nella tomba ormai da diversi anni. (*Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az*).

Onorevoli colleghi, qui non si vota perché uno era alleato e oggi non lo è. Capisco la scelta politica dei colleghi della Lega, ma invito a riflettere; capisco l'atteggiamento di sfida, che è politico - questo non mi sfugge - però qui c'è un merito: non si fugge dal processo, ma si afferma il diritto di un uomo di Governo di tutelare l'interesse nazionale votando contro questa richiesta di processo. È esattamente il contrario: non è la tutela della fuga, ma la tutela dell'azione fatta nell'interesse del Paese, governando il Paese, per tutelare interessi prevalenti di sicurezza. Quindi è il contrario della fuga; è la presenza in atto.

Credo che le cose che abbiamo detto in Giunta fossero assolutamente fondate. Per quanto riguarda le questioni del coinvolgimento del Governo, il presidente del Consiglio, professore e avvocato Conte - e nella mia relazione, dunque agli atti, e anche nell'ordine del giorno in dissenso dalle conclusioni della Giunta sono riportate le frasi del presidente Conte - il 12 settembre 2018, seduto qui in Aula, a pochi metri da noi, ha spiegato le linee e l'azione del Governo.

Non dobbiamo quindi votare il patto di Governo, ma dobbiamo valutare l'azione del Governo alla luce della linea che il Presidente del Consiglio ha illustrato in quest'Aula. Non è che Salvini, allora Ministro, fosse un pazzo solitario che agiva divertendosi perché chissà quale perversione lo animasse. Per quanto riguarda poi la linea di Conte, si dirà che lui si era espresso sul caso Diciotti e qui stiamo parlando del caso Gregoretti, che è tutta un'altra cosa. La nave arriva il 25 luglio del 2019, il 26 mattina - è tutto documentato, colleghi, presidente Grasso, è stato citato ma voglio citarlo nuovamente perché resti agli atti - il signor Benassi, consigliere diplomatico del presidente Conte, manda una *e-mail* (nel tempo andato avrebbe mandato un cavaliere, un messo a cavallo, un telegramma) al rappresentante del Governo, e quindi anche di Conte, Massari, ambasciatore a Bruxelles, in cui Benassi (che non agiva a titolo personale) diceva che bisognava vedere se i vari Paesi avrebbero accolto quei profughi, quegli immigrati, quei clandestini che erano a bordo della nave. C'è un carteggio, che è agli atti, in cui l'ambasciatore Massari - rappresentante di Conte e del Governo, non un rappresentante della Lega o di Salvini; non un amico d'infanzia o un bagnino del Papeete, ma il rappresentante diplomatico del Governo italiano a Bruxelles - dice che dall'Europa non avevano risposta perché, come dice ad un certo punto, c'era il *weekend*. Potete andare a consultare gli atti, colleghi. Poi dicono che forse il Lussemburgo è disponibile, forse quattro Paesi, forse l'Olanda, la Francia e altri no. È tutto agli atti. I rappresentanti diplomatici dicono che sono in costante contatto con Michou, un funzionario dell'Unione europea. Scrivono al segretario generale degli affari esteri Belloni. Sono alti burocrati dello Stato, persone che anche noi conosciamo, non sono dei passanti che stanno lì a fare i comizi. Questa trattativa è durata cinque giorni e si è conclusa alla data dello sbarco. Di Maio, quindi, ha detto il falso quando ha detto che c'era l'automatismo della ripartizione dei clandestini. (*Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e FdI e del senatore Rufa*). Non era vero! Di Maio, vice presidente del Consiglio dell'epoca, ha mentito, perché altrimenti Benassi non avrebbe scritto a Massari, Massari a Belloni, Belloni a Michou. È tutto agli atti. Sapevano che stavano sulla nave. In una delle *e-mail* il consigliere di Conte Benassi scrive: «*Persons saved in the sea and currently on board of the ship Gregoretti*». (*Applausi dal Gruppo FdI. Commenti del senatore Marco Pellegrini*). Chiedo scusa per la pronuncia, ma hanno scritto in inglese che quelli stavano sulla nave.

Ci sono poi altri casi, di cui ho già letto sui giornali, ma non voglio fare anticipazioni sul terzo caso che arriverà. Conte ha partecipato a tante cose, quando si scrive ci si deve ricordare che resta traccia. Il terzo caso, quello della Open arms, lo dobbiamo ancora discutere in Giunta e ci sarà da divertirsi, perché ho letto sui giornali che questo è più complicato. Vedremo per chi sarà più complicato il terzo caso.

Se poi si viene qui a votare perché oggi non si è alleati e ieri si era alleati, ma oggi non va e domani va, si fa un uso politico della giustizia anche in quest'Aula. Si fa un uso politico della nostra funzione di giustizia. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e FdI e del senatore Rufa. Applausi ironici del senatore Pellegrini Marco).*

E noi, caro collega Salvini, come dire, abbiamo fatto da cavie. In questo palazzo è stato anche negato il voto segreto su vicende delicatissime e noi non ce lo dimentichiamo! *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e FdI)*. Il merito è molto chiaro: il Governo è stato coinvolto, Conte mandava le lettere (Benassi, Massai, Belloni; non passanti, ma alti funzionari dello Stato), è un'azione di Governo. Dopo cinque giorni le persone sono sbarcate, poi penso che siano quasi tutti scappati a destra e a manca, ma c'è stato un negoziato perché non c'era l'automatismo e quindi molte cose che sono state dette non sono vere.

Per quanto riguarda poi il Presidente del Consiglio (sul terzo caso ci sarà da studiare molto) voglio ricordare che nella Costituzione non c'è solo l'articolo 96 che ci porta a questo tipo di attività, ma anche l'articolo 95. Stamattina ho sentito molti "professori", incluso quello che ha fatto l'esempio dell'omicidio, che è una cosa assurda ed estranea, ma comunque nella relazione ci sono anche gli esempi che abbiamo fatto per i disinformati del diritto. L'articolo 95 della Costituzione, presidente Conte, virtualmente qui presente, reca: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri».

Quindi, il Presidente del Consiglio, chiunque esso sia, in qualsiasi momento coordina e dirige: c'è scritto nella Costituzione e siccome Conte ha vinto pure il concorso all'università - non so come - è più bravo di me e quindi poteva dare un ordine *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Commenti del senatore Pellegrini Marco)*. Collega, poteva dare un ordine!

Per quanto riguarda la riunione del Consiglio dei ministri mancata, in primo luogo, il Presidente del Consiglio, in base alle norme costituzionali, può impartire un ordine o una direttiva senza alcuna riunione, per la sua autorità e le funzioni che la Costituzione gli affida. In secondo luogo, noi l'abbiamo letto al contrario: non tenere una riunione vuol dire che si avallava quello che stava avvenendo. Se avesse voluto fare delle cose, poteva riunire *ad horas* il Consiglio dei ministri davanti alla pubblica opinione e assumersi una responsabilità diversa. Non lo ha fatto, perché era d'accordo. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. Questa è la verità!

Valutiamo gli atti e non la coscienza o il fatto che fosse pienamente d'accordo o che fosse roso dal dubbio: non siamo mica nella notte dell'Innominato, che doveva risolvere i suoi dubbi e convertirsi. Qui siamo al Senato della Repubblica, non per garantire l'impunità a qualcuno, ma per agire ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione e della legge costituzionale n. 1 del 1989 e per valutare non se qualcuno è fuggito dal processo ma se ha agito da membro del Governo, nella tutela di un preminente interesse pubblico. Questo ho sostenuto, garantendo tutto a tutti, con discussioni e dibattiti in Giunta. Se poi qualcuno non viene in Giunta a discutere, è lui che fugge dal processo, che è quello che dobbiamo istruire, non gli altri. Vengano e discutano, così come abbiamo fatto. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az)*.

Immagino anche l'esito della votazione odierna, che probabilmente non mi lascerà soddisfatto, ma io, che sono un parlamentare democratico, rispetto l'Assemblea, rispetto la Giunta, ma rispetto anche le norme del diritto. Guardate allora, colleghi, alla piattaforma della vostra coscienza: digitate da qualche parte e votate, non in base a rapporti politici di alleanza o di divergenza, ma in base alla legge costituzionale n. 1 del 1989, in base all'articolo 96 della Costituzione, in base alla verità dei fatti e in base all'azione di Governo, che Conte e Salvini - ma anche Benassi, Massaro e Belloni - hanno svolto. Di questo si deve occupare il Senato, prima ancora che il tribunale. Questa è la verità dei fatti, il resto è politica da teatrino. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC, L-SP-PSd'Az e FdI. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Evangelista. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Salvini, a inizio gennaio, invia alla Giunta un documento in cui spiega in maniera precisa e dettagliata perché non dovrebbe essere processato. Tuttavia, alla fine dei lavori in Giunta, ad una settimana dalle elezioni in Emilia-Romagna, prega i suoi parlamentari di mandarlo a processo. Così accade, nella seduta del 20 gennaio, in cui i senatori della Lega votano contro la relazione del presidente Gasparri, che invece concludeva per negare l'autorizzazione a procedere per l'ex ministro Salvini. Oggi dunque, ai sensi dell'articolo 135-bis del Regolamento del Senato, l'ex ministro Salvini conferma l'autorizzazione a procedere, con un comportamento quindi schizofrenico, che evidenzia l'uso propagandistico e per biechi interessi di partito portato avanti nelle istituzioni e finalizzato solo ed esclusivamente ad alzare il livello del consenso elettorale, nell'allora imminente campagna elettorale in Emilia-Romagna. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Debbo dire che lo sforzo non ha pagato e non ha ottenuto il risultato.

Non si può allora fare a meno di ricordare le stesse modalità, alquanto discutibili per quel che si dirà appresso, con le quali in Giunta si è istruito il caso. Basti pensare a quanto occorso in merito alla richieste di integrazione probatoria avanzate dai partiti di maggioranza: si tratta di ben sei richieste, legittime e non certamente pretestuose o dilatorie, volte in particolare ad accertare se le condizioni di salute dei migranti si fossero aggravate o no durante la permanenza a bordo della nave Gregoretti.

Tali richieste furono avvallate persino da un esponente della Lega. Sennonché, in una seduta della Giunta, nonostante la maggioranza avesse in precedenza ricordato alla Presidenza che due senatori, per motivi istituzionali, sarebbero stati in missione la settimana successiva e, quindi, sarebbero stati impossibilitati a partecipare al dibattito e anche al voto, inopinatamente la Presidenza metteva in votazione una di queste istanze. Ebbene, la predetta istanza veniva respinta anche con il voto del Presidente della Giunta, il quale, smettendo i panni di arbitro terzo e imparziale, diventava improvvisamente giocatore di una squadra, votando con il Centrodestra. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per tutti questi motivi i senatori di maggioranza abbandonavano definitivamente i lavori della Giunta. Ma non è tutto. Il 17 gennaio, lo stesso giorno della scadenza dei termini perentori per decidere in Giunta sul caso Gregoretti, nella Giunta per il Regolamento, per mezzo dell'approvazione di un ordine del giorno presentato dalle opposizioni avvenuta con il voto determinante della stessa Presidenza del Senato, si decideva di derogare alla decisione assunta solo mezz'ora prima circa la perentorietà del termine e di votare il caso Gregoretti il giorno 20. Anche in questo caso le istituzioni, da organi terzi e imparziali, diventavano giocatori di una parte, sempre il Centrodestra. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Passando all'atto finale, il 20 gennaio in Giunta la maggioranza, indignata per tutto quanto accaduto e ritenendo la procedura profondamente inquinata dai giochi di partito, non si presentava; inoltre la richiesta di diniego dell'autorizzazione a procedere presentata dal Presidente (votata quindi a termine perentorio già scaduto) aveva ottenuto la parità di voti favorevoli e contrari e ciò comportava l'automatico accoglimento dell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Salvini.

Oggi nella sua relazione in Aula la Lega conferma questa conclusione, accettando il fatto che Salvini sia processato, come è giusto e come capita a un comune cittadino, ed è in quella sede che potrà dimostrare tutta la sua innocenza rispetto ai fatti contestati.

Riguardo, invece, al merito e all'ordine del giorno che dovrebbe essere presentato alla fine di questo dibattito, dalle carte non emergono prove sufficienti per poter applicare nel caso di specie l'esimente di cui all'articolo 96 della Costituzione e della legge costituzionale n. 1 del 1989, in quanto il veto al rilascio del POS da parte del dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione, facente capo al Ministero dell'Interno, da parte di Salvini, appare arbitrario e dettato da un personale convincimento politico inidoneo a giustificare l'applicazione nella specie della scriminante del perseguimento del preminente interesse pubblico: un vero e proprio abuso di un potere amministrativo.

Salvini, infatti, convinto ancora e da solo di dover far pressione sull'Europa per l'applicazione del meccanismo della redistribuzione dei migranti, forzava la mano impedendo di fatto lo sbarco di naufraghi malati, sfiancati e traumatizzati, per giorni e senza che sussistessero ragioni di sicurezza. Da qui la differenza con il caso Diciotti: persone affette da scabbia, tubercolosi e cellulite bollosa, lasciate sotto il sole cocente per cinque giorni, in pochi metri e con un solo bagno a disposizione. Ricordiamo

inoltre che nel caso Diciotti il blocco dello sbarco era stato determinato da un conflitto internazionale con Malta, insussistente nel caso Gregoretti, ove la cosiddetta area *search and rescue* (SAR) era stata ben determinata fin dall'inizio, con tutte le operazioni di soccorso a carico dello Stato italiano dall'inizio alla fine, quindi con la doverosa individuazione del POS da parte dello Stato italiano e del Ministero dell'interno. Dunque, mentre nel caso Diciotti i soggetti trattenuti a bordo non subirono nessuna lesione dei propri diritti fondamentali, in questo caso, nel bilanciamento degli interessi costituzionali non si può ritenere il convincimento politico di Salvini (che è diverso dall'atto politico) in merito alla gestione dei flussi migratori preminente rispetto al diritto fondamentale alla salute e alla dignità umana dei migranti.

Da ultimo dobbiamo smentire quanto affermato oggi dalla Lega in merito alla sussistenza del coinvolgimento e della responsabilità dell'intero Esecutivo in merito alla decisione assunta personalmente dal ministro Salvini. Ed invero, la linea di Governo atteneva solo ed esclusivamente alla gestione dei flussi migratori, nel rispetto dei principi di solidarietà e condivisione tra i Paesi dell'Unione europea. Nessuna linea di azione avente a oggetto gli sbarchi si evince da parte dell'Esecutivo. Volutamente la Lega vuole confondere i due piani; una cosa è lo sbarco e un'altra è il meccanismo di redistribuzione dei migranti che, per un intero anno, dal caso Diciotti al caso Gregoretti, era stato oggetto di profonde e attente trattative, tanto da essere nei mesi successivi confermato nell'incontro di Malta di ottobre.

Pertanto, la Presidenza del Consiglio non avrebbe potuto mai dettare una linea politica su sbarco sì o sbarco no; non era neanche nella sua competenza. In materia, infatti, è sovrano l'ordinamento internazionale, che ha regolamentato con tutti i riferimenti normativi ampiamente richiamati dal tribunale (Convenzione Safety of life at sea (SOLAS), Convenzione di Amburgo detta SAR, testo unico sull'immigrazione, decreti sicurezza uno e *bis*). Sono tutte norme che l'ex ministro Salvini doveva rispettare e applicare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Il singolo Stato non può non osservare questi obblighi, che sono posti a carico di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, quale quello primario di salvare le vite in mare, ma anche quello secondario di fornire un luogo sicuro o assicurare che questo sia fornito.

Le procedure di redistribuzione erano già in corso e ricordiamoci che, dal 26 luglio, ben quattro Paesi dell'Unione europea avevano già dato l'assenso all'Italia per il collocamento dei migranti sulla nave Gregoretti. Ebbene, queste redistribuzioni non avrebbero potuto impedire alcuno sbarco immediato e sicuro. Lo sbarco era un evento urgente e necessario nel caso Gregoretti e, dunque, si poteva fare. Né vale a dimostrare il contrario il silenzio da parte del Governo sull'operato del Ministro. Questo comportamento non ha alcun valore giuridico. Il silenzio e l'assenza di un Consiglio dei ministri dimostrano, al contrario, che Salvini agiva per iniziativa personale. Infatti, si deve rammentare il clima politico di quel periodo e il rapporto tra il Ministro e il Governo a fine luglio 2019 era già deteriorato, come provano gli eventi di poco successivi, ossia la caduta del Governo Conte I. Infatti, gli stessi organi di stampa che riferivano quotidianamente sul caso Gregoretti scrivevano di uno stallo sulla Gregoretti perché Salvini restava solo e senza sponda da Conte e Mattarella. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salvini. Ne ha facoltà.

[SALVINI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, innanzitutto mi permetta un commento visivo: se in quest'Aula c'è oggi qualcuno che scappa, ha paura ed è assente non è fra i banchi della Lega, ma è fra i banchi del Governo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dai Gruppi M5S e PD*).

[PRESIDENTE](#). Non ho bisogno di essere incoraggiata. Fatemi parlare: non era prevista la presenza del Governo. (*Applausi dai Gruppi M5S, PD, IV-PSI e Misto-LeU*). Non ci sono tifoserie. (*Commenti del senatore La Russa*).

Prego, senatore Salvini.

[SALVINI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Penso che per gli italiani, al di là di tante parole, questa immagine dica tutto: è la differenza tra chi ha la coscienza sporca e chi non ha niente da nascondere. (*Proteste dai Gruppi M5S, PD e IV-PSI*).

PRESIDENTE. Per cortesia, tutti hanno potuto parlare; non c'è stata contestazione. Fate dire a Salvini

quello che deve dire. Tutti abbiamo rispettato tutti, quindi, per favore, un attimo di silenzio. Prego. SALVINI (*L-SP-PSd'Az*). Capisco il nervosismo di chi si arrampica sugli specchi, però proviamo a intervenire.

LANZI (*M5S*). Ma se non ci sei mai qua dentro! Falla finita!

SALVINI (*L-SP-PSd'Az*). Se avessi dovuto ragionare per opportunismo, per interesse personale o per convenienza personale, non avrei preso la decisione che ho preso. Qui si parla di un processo, non di una passeggiata, e io sono pronto ad affrontarlo e a dire quello che dico - interverrò sul piano giuridico e poi sui piani politico e umano - per rispetto nei confronti della carica che ho avuto l'onore di ricoprire, degli italiani e dei miei due figli che vanno a scuola (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*) e che hanno il diritto di ritenere che il loro papà sia spesso lontano da casa non perché passa il tempo a sequestrare esseri umani, ma perché difendere i confini e la sicurezza del suo Paese era un suo preciso dovere. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*). Non era un suo diritto, era un suo dovere.

Il giuramento che fanno i Ministri recita così: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione». L'articolo 52 della Costituzione ricorda, poi, che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*). Ritengo di aver difeso la mia Patria: non chiedo un premio, perché avevo lo stipendio pagato per quello, però se ci deve essere un processo, che ci sia, anche perché in quell'aula non andrò a difendermi; andrò a rivendicare con orgoglio tutto quello che non da solo ma collegialmente abbiamo fatto. Andrò a rivendicare con orgoglio il fatto di aver difeso la mia Italia abbattendo con la ruspa una villa confiscata ai Casamonica alle porte di Roma. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC. Proteste dai Gruppi M5S, PD, IV-PSI e Misto*).

Qui c'è gente che chiacchiera di mafia ma poi se la dà a gambe quando si deve intervenire con durezza contro la mafia! (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*). Qui c'è l'antimafia dei chiacchieroni, olé! Poi le minacce di morte dei Casamonica non arrivavano là, arrivavano qua; ma era un rischio del mestiere.

MIRABELLI (*PD*). Ma tu cosa hai fatto?? Dicci cosa hai fatto tu!

SALVINI (*L-SP-PSd'Az*). Ho fatto approvare da questo Parlamento con orgoglio i decreti-legge sicurezza che adesso qualcuno vuole cancellare non avendoli letti, perché il tema immigrazione in quei provvedimenti è un quinto del testo.

Aspetto che portiate in Aula la cancellazione dei decreti-legge sicurezza perché voglio vedervi in faccia quando toglierete soldi e poteri ai sindaci e ai poliziotti di questo Paese, quando dimezzerete la potenza dell'Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla mafia, alla camorra e alla 'ndrangheta. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*). Poi, per carità, non si finisce mai di imparare.

Rivendico con orgoglio di aver fatto quello che gli italiani avevano dimenticato si potesse fare, oltretutto mantenere una promessa elettorale. Chiunque in Italia - posso stare simpatico o antipatico - sapeva e sa che votando Lega, votando Salvini, si sarebbe fatto di tutto per bloccare gli sbarchi degli immigrati clandestini, per combattere scafisti, trafficanti. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*).

Non ne abbiamo mai fatto mistero e sono contento perché l'abbiamo fatto insieme agli amici del Movimento 5 Stelle per più di un anno. Ricordo le dichiarazioni di quei giorni, che poi saranno discusse in aule dove ci sarà un giudice terzo e imparziale, perché io sono orgoglioso del lavoro del 99 per cento dei magistrati italiani che fanno liberamente il proprio lavoro, senza portare la politica in tribunale. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Come dicevo a qualche distratto ex alleato, le dichiarazioni di Toninelli, Bonafede e Di Maio sono del 28, 30 e 31 luglio. Le ultime dichiarazioni di Toninelli, Bonafede e Di Maio, secondo cui bisognava coinvolgere l'Unione europea, sono del giorno dello sbarco. Quindi, o c'erano ed erano d'accordo, o c'erano e non hanno capito (e sarebbe anche più grave se uno sta al Ministero e non capisce cosa sta facendo). (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*).

Sul piano giuridico ha ragione Giulia Bongiorno, ma le devo disubbidire perché sono testone. Sono

stufo di impegnare quest'Assemblea con la Diciotti, la Gregoretti, Open arms e Carola (poi ne arriveranno non so quanti altri). La questione mi sembra talmente lampante da dispiacermi che quest'Assemblea così importante perda tempo inseguendo e perseguendo Salvini. Chiariamola una volta per tutte davanti a un giudice. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*. Chiariamo se ho fatto il mio dovere, o se, alzandomi la mattina in mancanza di altre occupazioni, dicevo: oggi che nave blocco?

Peraltro, sarei anche un sequestratore ben bizzarro, perché questi immigrati siamo andati a prenderli - e l'ho disposto io - in acque maltesi e non italiane. Il Governo maltese ci chiamò e disse: non riusciamo a fare tutto da soli, siamo oberati e non sappiamo più dove metterli; non è compito vostro, ci date una mano a salvare queste vite? Matteo Salvini ha detto sì e siamo andati in acque SAR maltesi a recuperare questi immigrati. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*. Avremmo potuto fregarcene e invece no. Lo abbiamo fatto molto semplicemente, come abbiamo fatto con l'Aquarius e la Ocean Viking e come sta facendo in questo periodo esattamente l'assente ministro Lamorgese, che in più di un'occasione ha protratto per tre, quattro, cinque, dieci giorni lo sbarco in attesa dei ricollocamenti. La differenza che c'è tra noi e voi è che io non denuncio il ministro Lamorgese perché sta facendo il suo mestiere, molto semplicemente. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*. È una differenza antropologica - mi permetto di dire - culturale, di educazione e di stile.

Magari ci sarà qualche associazione che lo farà, perché questa indagine parte da un esposto denuncia di Legambiente Sicilia. Noi siamo qua in Aula a discutere per un esposto denuncia di Legambiente Sicilia. Quindi, Matteo Salvini sicuramente no, ma se ci sarà un'associazione di volontariato in Italia che riterrà che l'attuale Governo e la sua maggioranza si stiano comportando esattamente nella stessa maniera, ahimè per voi ci troveremo in quest'Aula a processare qualche membro dell'attuale Governo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Io non ho questa voglia, questa fretta. In democrazia gli avversari si battono alle urne, non nelle aule dei tribunali: questo insegna la storia di questo Paese e della sua democrazia. Così dovrebbe essere. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*.

VESCOVI *(L-SP-PSd'Az)*. Bravissimo!

SALVINI *(L-SP-PSd'Az)*. Di più, sono qua e voglio andare a processo per raccontare al mondo e ai miei figli che queste politiche sull'immigrazione condivise dalla Lega e dal MoVimento 5 Stelle hanno salvato decine di migliaia di vite umane. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Infatti, i numeri dicono che durante i Governi dei presunti buoni (porti aperti e porte aperte), il Mediterraneo si è trasformato in una fossa comune a cielo aperto con 15.000 cadaveri in tre anni. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*. Questo è il risultato del buonismo di quelli ci danno lezioni di bontà: 15.000 cadaveri in tre anni. Sono tanti 15.000 cadaveri, mettili in fila uno dietro l'altro.

Noi siamo passati da 15.000 a 2.000. Sempre 2.000 di troppo, ma rivendico con orgoglio, e lo voglio gridare al mondo, che le politiche di controllo e di rigore hanno salvato migliaia di vite umane. Sarà scomodo da dire, ma questi sono i dati. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*.

Carlo Nordio ha parlato, non di decisione giuridica, ma di processo politico. Io non arrivo a tanto. È che rischio di creare un precedente pericoloso. Ne sono perfettamente consapevole e mi scuso con chi verrà dopo di me. Dio non voglia che, magari, sarà nei banchi dell'attuale maggioranza e, fra qualche mese o qualche anno, dirà: accidenti, abbiamo votato un giudizio politico a prescindere dal merito e adesso la ruota gira e tocca a noi.

Non pensavo mai di condividere un intervento dell'onorevole Casini. Ho condiviso, riga per riga, l'intervento del senatore Pier Ferdinando Casini, da cui mi separano tante battaglie e a cui, però, riconosco libertà di pensiero. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI)*.

Io sono sicuro che, se ciascuno di voi oggi in quest'Aula volesse, dovesse e potesse votare in base a quanto ha letto, a quanto è successo e alla realtà dei fatti, la seduta sarebbe già finita. Purtroppo, invece, si lotta ancora per fazioni. C'è bisogno di una cavia? Eccomi. L'unica mia preoccupazione non è per me. Ho le spalle larghe. Se avessi voluto fare qualcosa di più comodo non avrei fatto il Ministro dell'interno per la Lega. Mi spiace per i miei figli, che domani leggeranno sul giornale... *(Vivaci commenti dai Gruppi M5S e PD)*

LA RUSSA *(FdI)*. Silenzio! *(Commenti dei senatori Mirabelli e Pellegrini Marco)*.

SALVINI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, che pazienza. Probabilmente, chi borbotta non ha un figlio che stamattina, prima di andare a scuola, ha inviato il messaggio: «Forza papà». (*Commenti del senatore Pellegrini Marco*).

VOCI DAL GRUPPO L-SP-PSd'Az. Vergognatevi! Vergognatevi!

SALVINI (*L-SP-PSd'Az*). Lei taccia! Taccia! Per rispetto a mio figlio, non a me! (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI. I senatori del Gruppo L-SP-PSd'Az applaudono levandosi in piedi*).

Noi facciamo politica; ce la siamo scelta. Chi è a casa non ha scelto di avere un papà che fa politica e che domani passerà sui giornali come un criminale e un sequestratore di persone. Quindi, se non portate rispetto a me, portate rispetto a due ragazzi che vanno a scuola e che non sono colpevoli degli eventuali errori del padre, che è convinto di non aver commesso errori e che è orgoglioso di quello che ha fatto, per il suo Paese, per i suoi figli e per i figli di questo Paese. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI. Commenti dai Gruppi M5S e PD*).

Mamma mia! Fortuna che c'è scritto democratico nel nome del partito. Di democratico non avete niente, amici miei, se non l'aggettivo nel nome del partito. Io non cerco vendette. Io non voglio cancellare nessuno. Cancellare. Io ricordo il titolo di un ex importante quotidiano, qualche settimana fa, a tutta pagina: cancellare Salvini. E ricordo che mia figlia la sera mi ha chiamato e mi ha detto... (*Vivaci commenti dai Gruppi M5S e PD*).

MIRABELLI (*PD*). Ma lascia stare i bambini!

SALVINI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, io fra poco perdo la pazienza.

PRESIDENTE. Per cortesia, lasciate terminare il senatore Salvini. (*Commenti della senatrice Evangelista*).

BOSSI Simone (*L-SP-PSd'Az*). Ma stai zitta! Stai zitta!

SALVINI (*L-SP-PSd'Az*). E io a dire: no, scherzavano. Mirta, guarda che nessuno vuole cancellare il papà. Ti rimane il papà. I giornalisti scherzavano. È un giornale di burloni, che fa titoli un po' esagerati.

È un titolo che io mai nella vita avrei pensato di poter leggere. Se fosse stato scritto su «Liberero», su «La Verità» o su «il Giornale», sarebbero arrivati i caschi blu dell'ONU in quella redazione a portare via quel direttore o quel giornalista. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*).

Però sono orgoglioso di essere diverso. Pieno di difetti, per carità di Dio, però tra i difetti non c'è quello di avere paura. Se avessi rubato qualcosa, avrei paura. Se avessi corrotto qualcuno, avrei paura. Se avessi spacciato, scippato, stuprato, violentato, ammanettato, avrei paura.

LEZZI (*M5S*). Citofonato. (*Ilarità dal Gruppo M5S*).

SALVINI (*L-SP-PSd'Az*). Non ho paura. Posso dire che mi fanno pena quelli che ridono in un momento come questo? Posso dire che mi fate veramente pena? Mi fate veramente pena. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*).

È sacrosanta la battaglia per non reintrodurre i vitalizi e io non sopporto che ci sia qualcuno che, in qualche settimana di tempo in Parlamento, porti a casa un vitalizio, ma è altrettanto irrispettoso nei confronti del popolo italiano portare a casa uno stipendio rimanendo legati alla poltrona senza fare un accidente dalla mattina alla sera. È uno stipendio altrettanto rubato. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC. Commenti dai Gruppi M5S, PD e del senatore Errani*).

PRESIDENTE. Nessuno in quest'Aula è stato interrotto. C'è stato fino a questo momento rispetto per l'opinione di tutti. Quindi rispettate l'opinione di tutti.

ERRANI (*Misto-LeU*). Presidente, ci ha detto che non facciamo niente!

PRESIDENTE. C'è stato rispetto. Non c'è stata alcuna interruzione. È un concetto che vale per tutti. Prego, senatore Salvini.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). È lui che non fa niente.

SALVINI (*L-SP-PSd'Az*). È strana quest'Assemblea. Ad essere nervoso dovrei essere io, ma quelli nervosi li vedo dall'altra parte. È un'Assemblea strana questa. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*).

Va bene così. Qualcuno che ha dato la vita per questo Paese ricordava che «chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola». Magari sbaglierò, sbaglio dieci volte al giorno, sono

un uomo con qualche pregio e una marea di difetti. Il Ministro l'ho fatto nell'interesse del mio Paese, poi può piacere o non piacere, ma stando ai dati ci sono alcuni milioni di italiani che mi sostengono. E quando dico «italiani» ricordo anche la donna che ho incontrato la settimana scorsa a Palermo, nigeriana, che presiede un'associazione di volontariato che combatte contro lo sfruttamento della prostituzione, che ha ringraziato chi ha ridotto gli sbarchi, perché ha salvato tante donne dalla strada e dalla prostituzione in questo Paese. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*.

Quindi, quando parlo di italiani parlo anche dei milioni di immigrati regolarmente presenti in Italia, che sono arrivati con i documenti in regola, che pagano le tasse, che mandano i figli a scuola e portano rispetto, che sono mie sorelle e miei fratelli e hanno diritto di essere difesi nei loro diritti, senza essere accomunati al caos che contraddistingue alcune periferie. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*.

È questo il ragionamento. Avremmo potuto cercare dei numeri a caso, centrodestra compatto, perché il presidente Gasparri ha fatto un lavoro egregio, ma riconoscendo la realtà dei fatti, oggi, chiedendo al mio Gruppo di andare contro quello che la logica vuole, faccio anche una forzatura della verità storica. E ha ragione l'avvocato Bongiorno, però sono testone e voglio che ci sia qualcuno che chiarisca una volta per tutte se difendere l'Italia, l'onore, la dignità e la sicurezza dell'Italia sia dovere di un politico, oppure un crimine che merita fino a quindici anni di carcere. Voglio che qualcuno metta la parola fine a questo dibattito surreale. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*.

Con le spaccature nel Governo, la prescrizione e le bordate, questo Governo, che è tenuto insieme dalla paura - quella sì - del voto, applica il rinvio; ma il rinvio è deleterio. Vi faccio questo appello: scegliete qualcosa ogni tanto, sì o no. Non scegliete sul MES, sulla prescrizione, sulla revoca della concessione ad Autostrade; voi state tenendo fermi 13 miliardi di euro di investimenti sulle autostrade italiane, per la vostra non scelta. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*.

Voi state sequestrando i genovesi. Questo è sequestro di persona. Voi state sequestrando i genovesi e i liguri. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*.

C'è la Gronda ferma, perché voi non vi prendete la responsabilità di scegliere. Se dovete revocare, revocate; se dovete prorogare, prorogate, ma fate qualcosa. Vi pagano per fare. Vi pagano per decidere, non per rinviare. Fate qualcosa, ve ne prego. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI)*.

Se saremo d'accordo voteremo a favore e se non saremo d'accordo voteremo contro, ma decidete, sull'Ilva, sull'Alitalia; decidete qualcosa. Sono sei mesi che litigate su tutto, tranne che sul fatto che Salvini è brutto e cattivo.

Voglio andare in un'aula di tribunale, contando sull'indipendenza della magistratura, per poi potermi presentare agli elettori a testa alta e riprendere per mano questo Paese, libero dal fardello del sospetto, della cattiveria, del razzismo. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*. Anche perché, qualora avessimo torto, troveremmo la gabola. In Italia, si sa, la legge è uguale per tutti, sì, quasi. Noi non cerchiamo gabole, non cerchiamo scorciatoie.

C'è quella parola che ricordava qualche collega; a volte è la parola che fa la differenza. In questo caso tre lettere fanno la differenza: «poi». Il Presidente del Consiglio, il Capo del Governo, l'autorità suprema, che avrebbe potuto fermare un pericoloso delinquente, ha dichiarato che prima si devono ricollocare gli immigrati a bordo delle navi e poi farli sbarcare: io non chiamerò nessuno come correo, ma penso che in quel tribunale qualcuno sarà chiamato a rispondere di quanto ha fatto e non ha fatto. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI)*.

Non lo chiederò io, perché ci sono alcuni milioni di processi veri in arretrato, con alcuni milioni di italiani veri che aspettano giustizia. Siccome però la mia nonna mi ha insegnato che male non fare, paura non avere, andiamo a impegnare quell'aula contando sull'imparzialità. Fortunatamente in questi anni è cambiato tanto. In questi giorni ho ricevuto tanti messaggi, che rimangono per me, di magistrati, di giudici, di pm, di avvocati che mi hanno chiesto di dar loro una mano per arrivare finalmente, in maniera condivisa, a una riforma della giustizia seria, che è fondamentale per questo Paese. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*. E che difficilmente questa litigiosa maggioranza potrà portare in dote agli italiani. Basta guardare: ormai siamo quasi alle minacce fra PD, Italia Viva e 5 Stelle.

Siamo a un livello di violenza, per ora verbale, che altro che sequestro di persona!

Questo è il ragionamento. In questo mercoledì quest'Assemblea avrebbe potuto occuparsi di altro. Spero non sia un precedente. Continuo a chiedere al mio Gruppo parlamentare di disubbidire a quello che tutti gli avvocati mi stanno chiedendo. Io ho una parola e una faccia. Facciamo decidere a un giudice se ho difeso il mio Paese o se sono un criminale. Usciamo da quest'Aula e facciamolo decidere a un giudice, in modo tale che nessuno poi possa più attaccarsi a questo per coprire i suoi problemi interni. È questa l'evidenza: il re è nudo!

Potete andare avanti qualche settimana, qualche mese, qualche anno, ma poi il giudizio in democrazia non lo dà un giudice, lo dà il popolo. Io aspetto il giorno in cui 60 milioni di italiani potranno dare un giudizio su quello che abbiamo fatto, sui risultati ottenuti; io rivendico con orgoglio di aver chiuso dei centri di delinquenza che costavano centinaia di milioni di euro ai contribuenti italiani: Mineo, Cona, Bagnoli, lo sgombero dell'ex Villaggio Olimpico di Torino, Borgo Mezzanone, San Ferdinando. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC).*

È questo quello che abbiamo fatto. Quindi, l'evidenza vorrebbe che si votasse perché il Parlamento ovviamente tutelasse le sue prerogative. Sono perfettamente consapevole che in passato quando il Parlamento ha fatto un passo indietro, altri hanno fatto tre passi avanti, però, mi permettano i colleghi del Centrodestra, oltre che alle valutazioni politiche e giuridiche, ogni tanto di far valere anche le motivazioni umane e personali. Non ne posso più di passare per criminale quando ho difeso l'onore, la sicurezza e i confini del mio Paese. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC).* C'è un limite a tutto.

Ho ascoltato qualche intervento arrampicato; per carità di Dio, va bene così. Quindi, Presidente, io la ringrazio, ringrazio i colleghi intervenuti, anche quelli che hanno detto cose lontanissime dal mio pensiero e dalla mia azione. Io non ho nemici in quest'Aula e in questo Paese; ho avversari, ho idee diverse e mi fa paura non per me, ma per le nuove generazioni chi anche in quest'Aula porta parole di rabbia e di rancore. La rabbia e il rancore dovrebbero essere allontanati dalla polemica politica. Faccio questo appello a tutti: dividiamoci sui temi, ma non scherziamo su alcuni valori fondamentali. Non scherziamo perché - ripeto - chi oggi è maggioranza e si sente impunito, domani potrebbe essere minoranza e avrà in me un difensore delle sue prerogative e della sua libertà di azione politica. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI).*

Mai vorrò che un giudice entri qua a giudicare un atto politico. I Ministri che mi hanno preceduto hanno fatto cose completamente diverse dalle mie, ma qualcuno li ha mai denunciati? Qualcuno si è mai appellato a un giudice al di fuori dell'Aula? È questa la differenza e quindi, vada come vada, i numeri sono chiari ed evidenti. C'è una maggioranza composta dal Partito Democratico, da Italia Viva e dal Movimento 5 Stelle che ritiene che io debba essere processato.

MIRABELLI (PD). C'è anche Misto-LeU.

SALVINI (L-SP-PSd'Az). Scusate, mi ero dimenticato Liberi e Uguali. Non ero in malafede, anzi, riconosco al ministro Speranza un coraggio che altri suoi colleghi non stanno avendo in questo periodo, perché ci siamo beccati l'insulto di essere degli sciacalli per una settimana, i nostri governatori che hanno chiesto dei controlli dei bimbi che vanno a scuola, si sono sentiti dare dei razzisti per una settimana e, poi, fortunatamente, il ministro Speranza ha reso evidente che la salute dei nostri figli viene prima di qualunque calcolo politico. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC).* C'è qualcuno al Governo che si ricorda che c'è un Paese da difendere. Quindi grazie a chi mi ha ricordato il Gruppo LeU.

Concludo; ovviamente vorrei occupare il mio tempo in altro. Ieri l'ho trascorso a leggere atti. C'è qualcuno che prima di me ha perso non so quanti mesi a leggere atti, documentazioni, intercettazioni e trascrizioni; io non ero abituato onestamente. Devo ringraziare il Gruppo dei senatori della Lega che fino a un secondo fa mi ha chiesto di ripensarci. Vi ringrazio politicamente e umanamente. Noi però non cambiamo, dritti; non abbiamo niente di cui avere paura, ragazzi, andiamo dritti: male non fare, paura non avere. Mettiamo la parola fine a questa evidente aggressione politica che non è venuta da parte della magistratura. Mi sono letto e riletto il dispositivo del tribunale di Catania. Il tribunale di Catania, che ha indagato su esposto di Legambiente, termina pagine e pagine di dispositivo con queste

tre righe: Dunque, conclusivamente, a parere di questo pubblico ministero, non sussistendo nel caso di specie i presupposti oggettivi e soggettivi né del delitto di cui all'articolo 605 del codice penale, né di alcun altro delitto, va proposta l'archiviazione.

Io sono convinto che questa sarà la fine di questa vicenda e sono convinto che coloro che oggi voteranno pensando di vincere saranno alla fine sconfitti dalla storia, dalla verità e dalla realtà storica. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC, L-SP-PSd'Az e FdI).*

Chiudo con le parole, che mi ha ricordato un amico, di un grande italiano, Indro Montanelli. *(Commenti)*. Sono orgoglioso di essere diverso.

L'unico consiglio che egli dava era il seguente: ragazzi, combattete per quello in cui credete, magari perderete, come me, tante battaglie, ma vincerete quella che s'ingaggia ogni mattina, davanti allo specchio.

A testa alta: viva l'Italia, viva la libertà, viva la democrazia. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI. Moltissime congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

La relatrice non intende intervenire in sede di replica.

Avverto che dal prescritto numero di senatori è stato presentato l'ordine del giorno G1, a firma dei senatori Bernini, Ciriani ed altri, in difformità dalle conclusioni della Giunta, con il quale si propone il diniego dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Matteo Salvini, il cui testo è in distribuzione.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.

CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio).*

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola ma le chiedo di poter iniziare quando ci sarà un po' più di ordine in Aula, altrimenti mi pare inutile parlare con me stesso.

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, sta parlando il senatore Cucca. *(Brusio).*

CROATTI (M5S). *(Indicando i banchi del Gruppo L-SP-PSd'Az).* Quando parla lui dobbiamo stare tutti zitti!

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, colleghi senatori, colleghe senatrici, ancora una volta ci ritroviamo qui, dopo la seduta del 20 marzo 2019, a trattare di una vicenda relativa allo sbarco di un certo numero di persone, o meglio naufraghi, dalla nave che li aveva raccolti dal mare.

In molti stamattina hanno richiamato la vicenda che avevamo già esaminato quel 20 marzo dell'anno scorso e hanno detto che la vicenda relativa al caso Diciotti... *(Brusio).*

Presidente, mi scusi, ma io così non intervengo. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD e IV-PSI).* Se è così, deposito l'intervento e non se ne parla più.

PRESIDENTE. Chiedo un attimo di cortesia da parte di tutti. Il senatore Cucca vorrebbe intervenire. Prego, senatore Cucca.

CUCCA (IV-PSI). La ringrazio, Presidente.

Dicevo, in molti questa mattina hanno richiamato la vicenda che avevamo esaminato il 20 marzo 2019 relativa alla nave Diciotti, affermando che si tratta di casi analoghi, quindi si dovrebbe agire di conseguenza rigettando la richiesta di autorizzazione. Così non è effettivamente e non lo è, per esempio, anche per il fatto che in questa vicenda - come bene ha fatto anche il senatore Salvini a richiamare - era stata richiesta l'archiviazione da parte del pubblico ministero.

Però - vivaddio - si omette di considerare che è il tribunale che deve valutare: il pubblico ministero, come sempre accade in tutte le vicende dove c'è un procedimento penale aperto, e poi il tribunale - nella fattispecie, nel tribunale ordinario lo fa il giudice per le indagini preliminari - possono richiedere tranquillamente la prosecuzione del processo, così come accaduto da parte del tribunale, che ha chiesto l'autorizzazione per poter procedere. Questo nulla ha a che vedere con la richiesta di archiviazione.

Non intendo trattare la vicenda sotto il profilo tecnico, perché già in molti questa mattina ne hanno parlato e discusso esaustivamente. È stato già detto - ed è questo il perno del mio ragionamento - che in questa sede ci dobbiamo limitare a stabilire se all'epoca esistessero le condizioni per la tutela di quel particolare interesse dello Stato e quindi se tale interesse fosse o meno preminente rispetto ai diritti

individuali che sono stati sacrificati, o che si assume essere stati sacrificati, nell'ambito della vicenda in esame al fine di sapere se esista o meno l'esimente prevista dalla normativa vigente.

In questo quadro, balza agli occhi un dato estremamente chiaro: nella vicenda della quale ci stiamo occupando mancano quelli che nell'esame del caso Diciotti... *(Il senatore Pellegrini Marco discute animatamente nell'emiciclo con alcuni senatori del Gruppo L-SP-PSd'Az).*

MIRABELLI (PD). Presidente, guardi!

PRESIDENTE. Io vorrei ascoltare l'intervento del senatore Cucca, quindi vi pregherei di stare seduti al vostro posto. Chi vuole uscire dall'Aula, lo faccia. Vorrei che ci fosse un attimo di tranquillità e la possibilità di ascoltare l'intervento del senator Cucca in dichiarazione di voto su un argomento importante.

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, comprendo lo stato d'animo di molti colleghi in quest'Aula, però credo che sia decisamente difficile, se non impossibile, svolgere un intervento compiuto su una situazione che è davvero molto delicata, anche per i temi che ha sollevato lo stesso senatore Salvini.

Dicevo che una differenza balza agli occhi in maniera evidente. In questa vicenda effettivamente mancano, rispetto al caso Diciotti, quelli che io stesso in Aula avevo definito come aggiustamenti processuali, mutuando questo termine dalle aule giudiziarie. Mi riferisco, in particolare, alle lettere pervenute alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari da parte del Presidente del Consiglio e dei ministri Di Maio e Toninelli. In questa vicenda non ci sono stati quegli interventi e questa non è una circostanza di poco rilievo per una corretta valutazione della vicenda sotto il profilo che occupa e deve occupare quest'Aula, che - lo ricordo ancora - non è quello di stabilire la responsabilità o meno del ministro Salvini relativamente al caso della nave Gregoretti.

Noi dobbiamo solo stabilire, come detto, se esistessero le condizioni per la tutela di un particolare interesse preminente rispetto ai diritti che sono stati sacrificati. Quindi non ci interessa il merito della responsabilità; anzi, auguriamo tutti insieme - e credo lo facciamo coralmente - che in questa vicenda, ove venisse rigettato l'ordine del giorno, il ministro Salvini possa chiarire davanti ai giudici - i quali, non è un caso, hanno richiesto l'autorizzazione e quindi intendono procedere e vedranno di stabilire - se la responsabilità esistesse o no. Noi quindi non ci interessiamo del merito in ordine ai reati contestati, noi ci limitiamo a fare l'accertamento di cui ho appena parlato.

Qualcuno questa mattina ha detto che questa Assemblea è di fatto giudice e questo è vero. La doppia collega Bongiorno ha detto una grande verità: è un giudice. Il nostro giudizio, però, si limita agli aspetti di cui ho parlato e non dobbiamo andare oltre, né intendo andare oltre. Nell'assolvere a questo compito, però, non possiamo prescindere dal considerare quale fosse, in quel particolare momento, l'interesse preminente dello Stato, che evidentemente può anche non coincidere con l'opinione personale di questo o di quel Ministro, dovendosi fare esclusivamente riferimento all'indirizzo del Governo nella sua interezza su una particolare materia.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 14,15)

(Segue CUCCA). Questo deve rilevare nella valutazione dell'atto politico del Ministro: il blocco dello sbarco dei passeggeri dalla nave Gregoretti è stato un atto dettato dall'esigenza di tutelare un interesse preminente dello Stato, conforme alla linea del Governo o si è trattato di un atto fondato su un'opinione personale conforme invece alla linea politica di un partito, non condivisa, né conforme alla linea del Governo?

Nella vicenda Gregoretti non vi è traccia alcuna di una condivisione degli atti, tutti assunti in totale autonomia dal ministro Salvini, né vi è stata alcuna condivisione postuma del Governo di cui il senatore era autorevole membro.

D'altro canto, a tale riguardo giova anche rammentare che il presidente Conte, circa un mese prima, con provvedimento assunto in prima persona e d'autorità, aveva autorizzato lo sbarco di immigrati da una nave. Si trattava ancora una volta della nave Diciotti, ma non relativamente al caso di cui ci siamo occupati. E credo rilevi tantissimo anche il fatto che in quella circostanza il ministro Salvini aveva reso pubblico il suo dissenso politico rispetto all'intervento d'autorità del presidente Conte che - pare pleonastico ricordarlo - è colui che rappresenta la linea politica del Governo che lui presiedeva, nella sua interezza.

Queste circostanze rendono palese che nella vicenda che oggi ci occupa, il ministro Salvini ha agito in totale solitudine, in osservanza non della linea di Governo, ma della linea politica sua e del suo partito, che peraltro coincidono alla perfezione, ignorando la linea indicata in precedenza dal Presidente del Consiglio, che rappresentava e rappresenta sempre la linea del Governo stesso.

Si aggiunga che in questa vicenda non risulta affatto che ci fosse stata una concertazione verbale preventiva, come era accaduto nella vicenda Diciotti, né una ratifica successiva. Né possiamo dimenticare - credo che sia estremamente importante per la valutazione dell'atto politico, non della vicenda relativa ai reati contestati - che le condizioni logistiche nella quale si trovavano i naufraghi sulla nave Gregoretti, una piccola imbarcazione non attrezzata né per il salvataggio delle persone, né soprattutto per la permanenza a bordo di una moltitudine di persone.

A ciò aggiungasi che, su quella nave, i naufraghi si trovavano in condizioni igieniche e sanitarie molto precarie, con il rischio imminente della diffusione di gravi patologie. Queste condizioni avrebbero quindi dovuto imporre lo sbarco immediato dei naufraghi nel porto sicuro individuato. A questo riguardo, devo dire che la senatrice Ginetti aveva chiesto espressamente che si facesse luce sulle effettive condizioni sanitarie e questa era l'attività istruttoria - ma tornerò a breve su questo fatto - che avrebbe consentito una migliore e più corretta valutazione di tutta la vicenda.

Credo però di avere anche il dovere di richiamare anche le modalità con le quali si sono svolti i lavori nella Giunta delle immunità, per sottolineare che la senatrice Ginetti prima e il senatore Bonifazi dopo e a seguire anche altri membri della Giunta, di altri Gruppi politici, avevano proposto istanze istruttorie, fondate sull'esigenza di approfondire alcuni temi che, a seconda dell'esito, avrebbero dato il quadro completo della situazione reale che si era verificata nel momento in cui venne disposto il blocco dello sbarco, ma soprattutto avrebbero potuto addirittura giustificare le motivazioni di quel blocco e la solitaria decisione assunta dall'allora ministro Salvini. Tali istanze però sono state inopinatamente respinte dalla Giunta, con una votazione assunta quando mancavano due membri della maggioranza, in congedo per una missione della Commissione antimafia, rivelando un'inusitata fretta nell'assumere la decisione finale, culminata con l'affermazione della perentorietà dei termini per la decisione finale, mai applicata dal Senato prima di allora (facendo parte della Giunta anche nella scorsa legislatura, voglio ricordare che nella legislatura passata casi analoghi sono giunti a definizione a volte dopo sette mesi e altre volte dopo più di un anno). Salvo poi, immediatamente dopo, far diventare quei termini, dichiarati perentori, "quasi perentori" - abbiamo così introdotto una nuova figura giuridica - dato che è stata autorizzata l'assunzione della decisione finale dopo la scadenza dei termini appena dichiarati perentori. Tutto questo, come è evidente e come è stato già detto dalla collega Evangelista, nell'intendimento di sfruttare la vicenda in termini elettorali, data l'imminenza della data di un'importante votazione, che poi si è svolta.

Detto e chiarito tutto questo, non vi è alcun dubbio sul fatto che si debba consentire il giudizio alla magistratura. Il fatto è semplice: un certo numero di persone, di naufraghi, che avevano diritto alla protezione, era stato salvato da una nave militare, con un'operazione che è stata definita tutta italiana. Nel rispetto delle normative nazionale ed internazionale, esse avrebbero dovuto essere sbarcate immediatamente nel porto individuato come sicuro, per poi sottoporle a tutti gli adempimenti previsti dalle normative.

In questo contesto, l'allora ministro Salvini, verosimilmente con l'intento di far pressione sull'Europa ad occuparsi della materia dell'immigrazione e per ottenere la distribuzione degli immigrati nei Paesi europei, con un atto dispositivo proprio, ha vietato lo sbarco ai naufraghi, privandoli della libertà personale, impedendone la libera circolazione sul territorio dello Stato, sul quale essi peraltro già si trovavano, essendo su una nave militare.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Cucca.

CUCCA (*IV-PSI*). Sto concludendo.

Tale atto era stato assunto in totale autonomia, come detto, e senza alcuna previa concertazione con il Governo.

Questo, tuttavia, non significa che, ove l'ordine del giorno venga respinto, si riconosca la responsabilità penale del ministro Salvini. Tale accertamento spetta all'autorità giudiziaria...

PRESIDENTE. Senatore Cucca, devo toglierle la parola.

CUCCA (IV-PSI). Ho controllato il tempo rimasto.

PRESIDENTE. Ha controllato? Va bene. Ha due occhi nella schiena.

CUCCA (IV-PSI). Ho l'orologio davanti.

FARAONE (IV-PSI). Signor Presidente, è stato interrotto tre volte.

PRESIDENTE. Difatti gli ho dato due minuti in più.

CUCCA (IV-PSI). Tale accertamento, come detto, spetta all'autorità giudiziaria, che saprà apprezzare i termini della vicenda e saprà apprezzare anche i ragionamenti che ha esposto qui, questa mattina, il senatore Salvini, condivisibili o no che siano.

È apprezzabile quindi la volontà dell'ex ministro Salvini di chiedere di sottoporsi al giudizio, seppure credo sarebbe stato più corretto assumerlo anche quando aveva una protezione differente. Sarebbe stato corretto, nel rispetto di quelle regole che questa mattina ha implorato...

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Cucca.

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, se lei continua ad interrompermi, non posso finire. Abbia pazienza!

PRESIDENTE. Il fatto è che lei ha l'intervento scritto, ma bisogna imparare anche a fare delle sintesi.

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, torno a dire che sono stato interrotto tre volte.

PRESIDENTE. E io l'ho calcolato e le assicuro che è abbondantemente fuori. Ha avuto già tre minuti in più. La prego, concluda.

CUCCA (IV-PSI). Dunque avrebbe dovuto sottoporsi, con la medesima disponibilità, anche al giudizio per il caso Diciotti. Probabilmente avremmo fatto bene.

Per questi motivi, il Gruppo Italia Viva voterà contro l'ordine del giorno proposto, ritenendo invece giusto e corretto concedere l'autorizzazione a sottoporre il ministro Salvini al giudizio della magistratura, che valuterà sull'esistenza o no delle responsabilità penali. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*

PRESIDENTE. Collega, ho tutto il rispetto anche per gli interventi scritti, ma questo non può autorizzare, quando il tempo è terminato, a concludere l'intervento così come l'avete predisposto. Se lo predisponete per un tempo più lungo, non è colpa mia.

FARAONE (IV-PSI). Lei è un maestro!

PRESIDENTE. Signor Capogruppo, proprio lei! Io sono un maestro? Bravo!

[BALBONI](#) (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, colleghi, il Gruppo Fratelli d'Italia, pur comprendendo le ragioni della richiesta del senatore Salvini, non potrà esaudirla, perché siamo convinti che oggi, qui, non si discuta del destino politico di un pur importantissimo *leader*, ma si discuta di un principio, e il principio è superiore anche alla richiesta dello stesso interessato, che non ne ha la disponibilità: qui si tratta di decidere se c'era o non c'era un preminente interesse nazionale nell'azione di un Ministro della Repubblica. *(Applausi dal Gruppo FdI e dei senatori Alderisi e Iwobi)*.

Questo è il punto e su di esso Fratelli d'Italia non può che rimanere coerente in base a quei principi enunciati dal nostro *leader* Giorgia Meloni, che oggi è presente in tribuna e che ringrazio di essere qui a testimoniare l'importanza di questa giornata. Noi non possiamo che essere fedeli ai nostri principi e quindi non possiamo esaudire la richiesta dell'ex ministro Salvini. Infatti, lo stesso tribunale di Catania, nelle conclusioni della sua richiesta di autorizzazione a procedere, fa riferimento all'esclusiva competenza del Senato - sottolineo esclusiva - a giudicare sull'esistenza o meno dell'interesse. Se oggi noi neghiamo quell'interesse, la magistratura ordinaria lo prenderà come un dato acquisito non più discutibile. *(Applausi dal Gruppo FdI)*. Questo è il punto.

Cari colleghi, oggi molti a sinistra si sono arrampicati sugli specchi per dimostrare che il caso Gregoretti è diverso da quello della nave Diciotti, ma in tutte le loro esposizioni si sono soltanto riferiti ad elementi di fatto, a circostanze fattuali che forse possono avere una qualche rilevanza in sede di processo, ma non hanno alcuna importanza in questa sede. Dal punto di vista che noi stiamo giudicando, i casi sono assolutamente identici: se c'era l'interesse nazionale, il superiore interesse

pubblico nel caso Diciotti, ebbene quell'interesse c'è anche nel caso Gregoretti. Tanto è vero che siamo al paradosso, per cui il Partito Democratico giustifica il suo voto dicendo che sostanzialmente i casi sono analoghi se non identici e quindi, avendo votato allora in un modo, oggi vota nello stesso modo e i 5 Stelle, invece, giustificano il loro voto con l'argomento opposto, cioè dicendo che oggi votano in modo diverso perché i casi sono radicalmente diversi. *(Applausi dal Gruppo FdI)*. Se non fossi in Senato chiederei se non siamo nella trasmissione «Scherzi a parte», ascoltando gli argomenti dei due principali Gruppi di maggioranza, se non avessi letto quanto contenuto nella relazione del presidente Gasparri. Ma quando il ministro Bonafede, capo della delegazione dei Ministri dei 5 Stelle in questo Governo, il 30 luglio disse che chi doveva scendere era sceso, in italiano questo significa che chi è rimasto a bordo ci doveva rimanere, o avete un'altra spiegazione da darmi? Se la logica non è un *optional*, credo che questo sia fuori discussione.

Anche ai colleghi del Partito Democratico devo dire che la loro coerenza si è fermata di fronte alla campagna elettorale dell'Emilia-Romagna, perché oggi dicono che il ministro Salvini ha commesso un reato, ma anche il ministro Lamorgese ha lasciato la nave Ocean Viking in mezzo al mare per quattro giorni e quello è legittimo *(Commenti della senatrice Nugnes)*. Insomma, cari colleghi, questa è l'umiliazione cui oggi voi, con i vostri interventi, avete ridotto l'Assemblea del Senato.

Come ho detto, noi non possiamo che votare a favore dell'ordine del giorno, che del resto il Gruppo Fratelli d'Italia ha sottoscritto alla unanimità, perché in questo caso noi dobbiamo difendere il principio che i confini dello Stato vanno difesi, che l'invasione va fermata, che non c'è un diritto di entrare indiscriminatamente in Italia e in Europa. Qualcuno della maggioranza, parlando oggi, mi ha fatto quasi pensare che abbia scambiato i migranti con dei turisti, perché si è persino chiesto se eravamo sicuri che questi migranti non avessero diritto di entrare in Italia: già, perché un migrante, anziché prendere l'aereo dalla Tunisia o dall'Algeria e spendere 150 euro, ne spende 3.000, li dà a uno scafista e rischia anche la vita! *(Applausi dal Gruppo FdI e del senatore Iwobi)*.

Non c'è il diritto di entrare in Italia: questo è il principio che vogliamo affermare con il nostro voto.

E se un rimprovero dobbiamo fare al ministro Salvini per il periodo in cui è stato al Governo, questo rimprovero è che lui doveva andare fino in fondo e attuare quel blocco navale che Fratelli d'Italia chiede fin dall'inizio della legislatura. *(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni)*.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, colleghi, il dibattito di oggi ha assunto per certi aspetti dei tratti surreali, così come surreale è stato lo svolgimento del caso Gregoretti nella Giunta.

Motivi estranei al merito della richiesta di autorizzazione a procedere sono intervenuti e hanno aumentato la confusione e il rumore su una vicenda che, per altri versi, appare chiarissima: è stato impedito per un tempo apprezzabile a una nave della Guardia costiera, una nave militare Italiana, nell'ambito di un evento SAR coordinato dalle autorità italiane, di raggiungere un luogo ove sbarcare i naufraghi. A impedirlo - ripeto: per un tempo apprezzabile - è stato l'allora Ministro dell'interno.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 14,31)

(Segue GRASSO). Questa, con brutale sintesi, è la questione. Come senatori siamo chiamati a decidere se sottrarre o meno un membro del Governo al giudizio della magistratura - si badi bene che stiamo parlando, lo ribadiamo, di giudizio e non di condanna - ragionando esclusivamente su due punti, ovvero se il senatore Matteo Salvini si sia preoccupato di perseguire la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio di una funzione di Governo. Con gli aggettivi «rilevante» e «preminente» il legislatore costituzionale sembra suggerire che il bilanciamento dei valori in gioco debba risolversi a favore della tutela dei valori più alti della Repubblica. Ancora una volta, consapevoli delle ricadute future, dobbiamo domandarci quali sono i più alti valori della Carta costituzionale se non il riconoscimento e la garanzia di diritti inviolabili dell'uomo quali la vita, la salute, la libertà e la dignità umana? Sovvertire l'ordine dando priorità ad altri interessi, qualunque essi siano, rispetto alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo sarebbe ammettere una nuova e pericolosa concezione della ragion di Stato.

È importante illuminare un aspetto che per ragioni giuridiche nella richiesta del tribunale rimane sullo

sfondo e è la questione del decreto sicurezza *bis*. Mentre si consumava la vicenda Gregoretti infatti, il decreto era in vigore con norme che Salvini si è letteralmente cucito addosso. Si tratta di un provvedimento abnorme che amplia a dismisura i poteri del Ministro dell'interno e su cui - lo ricordo a me stesso e alla maggioranza di cui faccio parte - c'eravamo espressi per la sua completa incostituzionalità e su cui oggi è urgente intervenire, per correggerne i tanti e troppi aspetti che nulla hanno a che fare con la sicurezza e molto con la propaganda. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*). Nel dotarsi del potere di bloccare le navi il senatore Salvini si è, infatti, ben guardato dal concedersi la possibilità di bloccare anche le navi militari. C'è scritto: salvo che si tratti di naviglio militare. Lo ha fatto perché sarebbe stato un potere vistosamente incostituzionale. Eppure, proprio nel caso in esame, lo ha fatto. È andato oltre il limite che lui stesso si era dovuto porre, impedendo *de facto* alla nave militare di portare a termine le operazioni di soccorso in mare con lo sbarco dei naufraghi, come invece prescritto dalle convenzioni internazionali e dai protocolli sul salvataggio di vite umane in mare e sulla concessione del luogo di sbarco sicuro.

Il caso Gregoretti riesce ad andare ben oltre il caso Diciotti, proprio perché se allora non esisteva una norma specifica - ma il giudizio poteva facilmente derivare da norme e trattati ampiamente richiamati - ora una norma c'è e è lo stesso soggetto che l'ha prima scritta e poi ignorata.

C'è un dato di contesto che non va sottovalutato. Quelle decisioni abnormi e contraddittorie sono state prese nei giorni che potremmo definire come quelli dell'ebbrezza del Papeete. Mentre il Senato, cui Salvini appartiene, era impegnato nella discussione e votazione di importanti provvedimenti, il Ministro godeva di quella settimana di vacanze al mare di cui i *media* ci hanno raccontato tutto, anche gli aspetti più personali.

Dalle spiagge di Milano Marittima fu lo stesso senatore Salvini a dichiarare, per prendersene da solo il merito (se così si può dire del blocco della nave militare Gregoretti), al «Corriere della Sera» del 27 luglio 2019: «Ho dato disposizione che non venga assegnato nessun porto prima che ci sia sulla carta una redistribuzione in tutta Europa dei migranti a bordo». Già l'articolo segnalava come non si potesse, nemmeno con le norme del decreto-legge sicurezza *bis*, trattare una nave militare in territorio italiano come fosse una imbarcazione delle organizzazioni non governative (tema su cui, tra l'altro, saremo presto chiamati a esprimerci in merito alla nuova richiesta sul caso Open arms).

Altro punto di novità oggi è stata la fantomatica autorizzazione al salvataggio da parte del ministro Salvini in zone maltesi. Nessuna convenzione internazionale, nessuna norma, ovviamente, parla di autorizzazione al salvataggio, per il semplice motivo che c'è un dovere al salvataggio che non ha bisogno di alcuna autorizzazione, tanto meno da parte del Ministro dell'interno. Se invece ci si vuole riferire al coordinamento delle operazioni di soccorso, questo spetta alla competenza del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo della Guardia costiera, che, come noto, fa riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e non deve fortunatamente chiedere alcuna autorizzazione prima di salvare qualcuno.

Ci sono, insomma, tutti gli elementi di merito e di contesto per portare ciascun senatore a votare in conformità alla decisione della Giunta, ovvero per la concessione dell'autorizzazione a procedere. È evidente a tutti, infatti, che i diritti fondamentali non possono, non devono mai essere compressi per esigenze politiche ed è altrettanto evidente che non può accadere nuovamente che il Senato, dopo il caso Diciotti, sottragga al vaglio della magistratura un Ministro che reitera condotte antiggiuridiche, offrendogli un pericoloso e ingiustificato scudo politico.

Votando contro l'autorizzazione a procedere si creerebbe dunque un nuovo, doppio, grave e pericoloso precedente che mina nel profondo il senso stesso della nostra democrazia, il suo complesso, ma al contempo equilibrato, sistema di pesi e contrappesi, di tutela dei diritti inviolabili della persona. Non coniamo, per di più per il tramite di un organo parlamentare, una nuova e pericolosa ragion di Stato capace di derogare ai diritti inviolabili.

Il voto di oggi in qualche modo può bilanciare la pessima decisione di qualche mese fa e difendere le istituzioni, soprattutto per il futuro, dal rischio che con un doppio precedente si avalli l'idea che la maggioranza che sostiene l'Esecutivo in carica, di qualsiasi colore sia, possa conferire legittimità a qualunque azione, anche la più grave, anche la più spericolata, di un membro del Governo.

Non posso comunque che essere felice della decisione dell'ex ministro Salvini di sottoporsi al giudizio del tribunale dei Ministri di Catania, quali che siano le motivazioni, perché resterà agli atti del Senato, finalmente, una presa di coscienza da parte di un senatore che rappresenta la Nazione.

In conformità, quindi, alla decisione adottata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini, annuncio il voto contrario all'ordine del giorno G1 presentato. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU).*

[ROSSOMANDO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, colleghi, oggi ho sentito più di un intervento che esordiva affermando che non stiamo qui a discutere di un processo, ma poi proseguiva con pregevoli arringhe difensive, ricorrendo anche a degli istituti nuovi per il diritto, ad esempio con riferimento al «rallentamento» di uno sbarco che non so se allude a un sequestro attenuato o di lieve entità. Ho sentito parlare di non coincidenze tra sbarco e diritto al soccorso, nonché di gradazioni delle limitazioni della libertà delle persone.

Mi permetto di contraddire quanti hanno detto che noi ci limitiamo a decidere nell'ambito dell'articolo 96 della Costituzione. Non credo che sia un limitarsi. Ritengo sia una funzione importantissima (quindi nessuno fa un passo indietro, ma anzi direi che ne facciamo più di uno in avanti) che solo a noi del Parlamento e non del Governo (oggi è il Parlamento il protagonista) compete. Mi riferisco allo stabilire se, in questo caso concreto, siamo nei confini che la Costituzione stabilisce per il potere politico, che, finché non cambiamo la Carta costituzionale, non è ancora un potere assoluto. Questo è il punto. Quindi, ne facciamo diciotto di passi avanti.

Mi stupisce che anche da parte di illustri colleghi con una grande esperienza parlamentare e sicuramente una grande cultura politica si sia voluto semplicemente distinguere tra atto privato o privatistico e atto politico che, di per sé, coincide con un preminente interesse nazionale. Questo non è possibile, perché l'atto politico (che sia di Governo, collettivo o individuale) giustificabile di per sé non è ammesso. Quello è l'arbitrio del potere politico. Non abbiamo ancora conferito i pieni poteri al senatore Salvini, questo è il punto. *(Applausi dal Gruppo PD).* E non gliel'hanno conferito neanche i suoi elettori, caro senatore Salvini, che oggi è stato presente in Aula per una parte della seduta, parlando di tutto e molto poco del caso in questione. Lo comprendo: non essendo spesso in Aula ha dovuto approfittare di questo momento per discutere dei vari temi di cui noi non riesce a parlare. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Lanzi).*

Entriamo nei fatti per giudicare questo punto, riguardante l'aver impedito lo sbarco che doveva essere completato secondo le leggi internazionali a cui siamo ancora tutti vincolati, la Costituzione e il cosiddetto decreto sicurezza *bis*, che esclude le navi militari da alcuni tipi di limitazioni e accentra nel Ministro dell'interno ogni competenza. Non ho mai ritenuto rilevante se ci fosse o meno una condivisione collegiale del Governo. Sta di fatto che, con il decreto sicurezza *bis*, il ministro Salvini si è attribuito ogni competenza e sta di fatto che ben diverso è parlare di redistribuzione dei migranti (e qui si continua a far finta di non capire) con i mezzi per eventualmente perseguire un qualcosa che non era neanche negli obiettivi. Infatti, è pacifico che, una volta sbarcati, sarebbero stati fatti tutti gli accertamenti necessari che non potevano essere fatti sulla nave, si sarebbe redistribuito dove doveva essere fatto e eventualmente proceduto a quei rimpatri assistiti che Salvini si è ben guardato dal fare da Ministro dell'interno. *(Applausi dal Gruppo PD).* Qui possiamo dire che noi vantiamo numeri ben diversi.

Non c'è una coincidenza tra l'interesse sovranazionale e l'essere Ministro, non c'entra la politica di Governo e non c'entrano eventuali dichiarazioni di condivisione sulla redistribuzione. Qui stiamo parlando del fatto se, come dicevo, un atto del Governo di per sé stesso coincida con l'interesse nazionale. C'è un'idea di Stato assoluto.

Mi pareva che l'avessimo superata, anche prima della Costituzione repubblicana. Oggi abbiamo appreso, infatti, anche dell'istituto di una implicita condivisione del fatto che, se non dico, sono parimenti responsabile. Ma io penso che siamo assolutamente fuori tema.

Torniamo ai fatti, perché con essi ci confrontiamo. Stiamo parlando di una corvetta militare, che è già

territorio italiano. Quindi, cerchiamo di sgombrare il campo dalla *fake news* sui confini italiani. Siamo già sul territorio italiano. E chi avrebbe violato i confini italiani? Si tratta di 131 persone, alcune delle quali minori - e mi permetto qui di correggere il collega Casini - che sono stati fatti sbarcare per ordine della procura dei minori, non spontaneamente. Così come è stata fatta sbarcare, il 31 mattina, e non il 31 pomeriggio, una persona sospetta di tubercolosi.

Stiamo parlando di persone che stavano esposte a 35 gradi minimo. Il comandante della nave ha steso un telo per ripararle dal sole. Stiamo parlando di persone che usufruivano di un unico bagno a bordo di una nave. Stiamo parlando di una imbarcazione che, ogni giorno, vedeva il proprio comandante chiedere l'indicazione, caparbiamente, di un posto sicuro di soccorso. Stiamo parlando di una indagine medica, con un medico a bordo, che denunciava il rischio di contagio, anche per i membri dell'equipaggio, di casi di scabbia, di ferite che era difficile garantire nella cura.

Già, forse dimenticavo che l'importante è che non ci sia il pericolo di vita in assoluto. Un po' di sofferenza graduata, tenue, si può tollerare. Mi ero dimenticata che abbiamo un diritto inviolabile attenuato nella nostra Costituzione. Infatti, erano stati fatti *screening* e analisi varie per ispezioni mediche.

Concludendo, di cosa stiamo discutendo? Stiamo discutendo della libertà dei cittadini. Stiamo discutendo del fatto che non è stato consegnato un potere assoluto. Stiamo discutendo, sì, dei figli di questo Paese, che sono i figli della nostra Costituzione, sono i figli di quelle libertà conquistate, sono quei figli che ritengono che la libertà dei cittadini sia inviolabile, che la libertà dei singoli sia sempre garantita, che la loro integrità sia sempre difesa da tutti.

E noi ci rivolgiamo a quei cittadini. Lei, senatore Salvini, si rivolge direttamente al popolo. Noi ci rivolgiamo al popolo dei cittadini, anche ai suoi elettori, che non le hanno conferito questo potere. Ci rivolgiamo a tutti quei cittadini che sono fiduciosi che le loro libertà personali, inviolabili, saranno sempre difese e rispettate e non violate da chi ha il potere politico. Per questo voteremo no all'ordine del giorno G1. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Matrisciano)*.

[ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, partiamo dal presupposto che il Regolamento lo conosciamo bene. È chiaro che oggi non è richiesta la presenza dei membri del Governo, ma il significato politico del fatto che le sedie siano tutte vuote c'è. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e della senatrice Giammanco)*.

Siamo qua a far politica. Quindi, lo sappiamo. Tra l'altro, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, della Costituzione, i membri del Governo hanno il diritto a partecipare alle sedute anche se non è assolutamente richiesto. Ma la cosa più drammatica che è successa su questa vicenda è il fatto che il Parlamento, a partire dalla Giunta, non è andato a esprimersi davvero su quello per cui è chiamato a esprimersi.

Il riferimento è all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, ossia non entrare nel merito del reato, bensì valutare se il ministro Salvini abbia o meno chiaramente agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per il perseguimento di un preminente interesse politico nell'esercizio della funzione del Governo.

Questo doveva essere - come è stato bene ricordato - il dovere di intervento e di valutazione del Parlamento. In realtà, tutto si è trasformato nella solita tifoseria, che sembra quasi calcistica, all'italiana: quindi tifosi contro Salvini. Addirittura il direttore del quotidiano «Il Riformista», Piero Sansonetti, scriveva già un bel po' di tempo fa che purtroppo, secondo lui, si sarebbe arrivati alla conta dei senatori filo-Salvini e anti-Salvini e tutto questo sarebbe stato un obbrobrio. È questo il risultato vero di questa pagina del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Signori, sappiamo bene che sono posizioni politiche - tutto si è buttato in politica fin da subito - che sanciscono la sconfitta di questo Parlamento. È stato detto prima che viene meno l'autonomia della politica: questo è il punto vero. Viene meno l'autonomia della stessa funzione governativa. Un domani potrebbe capitare a qualsiasi altro Ministro o Presidente del Consiglio; non si possono prendere decisioni così, a cuor leggero, e invece purtroppo è stato compiuto questo atto di grave irresponsabilità

che contribuisce a far perdere ancor più credibilità - già scarsa direi - alle nostre istituzioni.

Tra l'altro, quello che ci ha colpito di più in questo atto di irresponsabilità è che arriva anche da coloro i quali, fino a poco tempo fa, hanno richiamato in quest'Aula - ho qui il Resoconto stenografico del 12 dicembre del 2019, quando affrontavamo il dibattito sul finanziamento dei partiti - i principi di separazione tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Citando dal Resoconto stenografico l'intervento del senatore Renzi, c'è un passaggio che ci ha colpito particolarmente, perché in quell'occasione egli disse: «Io non ci sto nello Stato etico di chi vuole trasformare in un processo principi di opportunità politica». Ecco, ci aspettavamo ben altro, senatore Renzi. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Siamo qui spesso tutti a dire che c'è battaglia, che il problema sono i giudici e la giustizia e tante altre discussioni. No, è inutile; oggi è affermato e acclarato che il problema non sono i giudici, ma è la politica che ha deciso di abdicare al proprio ruolo. È già iniziato da anni questo processo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Poi non ci possiamo lamentare se arriva qualche giudice o se diciamo che i poteri li hanno in mano altri e facciamo tante belle discussioni. No, questo non lo possiamo fare. Certo, qualcuno di voi potrebbe anche dire che adesso noi della Lega veniamo qui a dire belle parole dopo che è stato lo stesso Salvini a chiedere sostanzialmente di essere processato. Qualcuno ha già detto che è stato Salvini a chiedere di essere processato e quindi lo accontenteranno; che è stato un errore politico e lo sconfiggeranno nella battaglia politica.

Vi dico che è necessario non prendere in giro gli italiani. Parliamoci chiaro. Qualcuno parla di errore politico e da qualcun altro ho sentito dire altre cose ancora. Quello che ha fatto Matteo Salvini, oltre a essere un atto di coraggio, è un po' espressione della sua indole: vi ricordate che, sul caso Diciotti, inizialmente era intervenuto dicendo che non aveva paura e voleva chiarire davanti ai giudici che quello che stava facendo lo stava facendo nell'interesse del Paese?

La posizione che la Lega ha preso nella Giunta è anche figlia di un atto di irresponsabilità da parte della maggioranza giallo-rossa, che aveva deciso, ancora prima di leggere le carte e ancora prima di iniziare la discussione in Giunta, che Salvini doveva essere mandato a processo, perché bisognava sconfiggere in questo modo un avversario politico, accecati e ossessionati come siete dall'odio nei confronti di Salvini. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Mi rivolgo alla senatrice Segre, che non è presente oggi, ma glielo diremo: c'è molto lavoro da fare nella sua Commissione, a partire dalla parte sinistra di quest'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Ormai sta diventando una vostra specialità l'odio e questo lo stanno capendo tutti.

Ma soprattutto anche per rispondere a quel trabocchetto, a quel tranello, a quella trappola che la maggioranza aveva preparato in Giunta, decidendo di scappare di fronte alla propria responsabilità, perché voleva mandare a processo Matteo Salvini, ma non voleva farlo prima delle elezioni in Emilia-Romagna. Loro sì che hanno deciso di abbandonare la seduta della Giunta.

Cosa avrebbe dovuto fare Salvini in quell'occasione? Lo chiedo anche ai molti che si sono espressi in proposito, perché negli ultimi giorni tutti fanno strategie politiche su quello che si sarebbe dovuto fare e dire. Cosa poteva fare Matteo Salvini in quella occasione? Nascondersi dietro la possibilità di avere i numeri in Giunta - perché la maggioranza non c'era - sapendo che poi sarebbe andato sotto in Assemblea? No, signori, parliamoci chiaro: Matteo Salvini ha dimostrato non solo di avere coraggio, non solo di voler chiarire, ma anche di avere cervello e capacità politica per non cadere nelle trappole e nei tranelli di chi, sì, è scappato da quella decisione. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Questo è quello che è accaduto.

Noi oggi cosa possiamo fare? Ho sentito l'intervento di Matteo; ci viene veramente difficile avallare quella decisione politica di mandarlo a processo, ma è indiscutibile.

Per la prima volta, dopo anni in cui, con dibattiti televisivi e articoli sui giornali, abbiamo sentito ripetere come l'Europa dovesse farsi carico di tutti i migranti che sbarcano in Italia - addirittura si diceva che Lampedusa fosse il porto di tutta l'Europa: chiacchiere, l'Europa non si affacciava mai e se ne fregava sempre - arriva un Ministro dell'interno che riesce a ottenere questo risultato e, oltre a

diminuire gli sbarchi, fa prendere coscienza all'Europa della necessità della redistribuzione, che finalmente avviene. E cosa succede nel nostro Paese? Gli oppositori politici lo vogliono mandare a processo, anziché ringraziarlo per tutto il lavoro e l'interesse pubblico che ha messo in evidenza. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Parliamoci chiaro: difendere i confini è un interesse pubblico. La relazione del senatore Gasparri è ineccepibile da questo punto di vista, anche sul coinvolgimento del Governo. Rivolgo un plauso speciale alle due senatrici del MoVimento 5 Stelle che sono intervenute e lo faccio in anticipo anche al senatore Perilli, il quale - ricordo - nell'occasione del voto sulla Diciotti, sosteneva esattamente quello che stiamo sostenendo noi oggi. Riconosco come sia veramente dura intervenire oggi per voi in Assemblea. È davvero difficile e, quindi, un applauso a chi è intervenuto, perché è un atto di coraggio anche questo. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC).*

Come si fa a sostenere - mi rivolgo al capogruppo Perilli - che il Governo non c'entra niente quando si legge che il ministro Bonafede, proprio il 30 luglio, proprio sul caso Gregoretti, dichiarava: «La nave è attraccata al porto. C'è un dialogo tra i Ministeri delle infrastrutture, dell'interno e della difesa. La posizione del Governo è sempre la stessa. Vengono salvaguardati i diritti. Le persone che volevano scendere sono scese. Sono monitorate le condizioni di salute, ma del problema immigrazione delle farsi carico tutta l'Europa»? E così su La7: «Ringrazio il presidente Conte, che continua a porre la questione nelle cancellerie d'Europa». Come si fa a sostenere che il Governo non c'entrava assolutamente nulla? È una posizione davvero difficile per voi. È incredibile.

La tentazione di fronte a tutto questo è chiara ed è molto forte nel voler votare l'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia e Forza Italia. È evidente: adesso siamo tutti a carte scoperte. Come dicevo, la relazione del senatore Gasparri è assolutamente ineccepibile. Tuttavia, nel rispetto di ciò che ci ha chiesto Matteo Salvini, di non opporci al processo, e facendo un applauso alla senatrice Stefani e ai membri della Giunta, che hanno avuto un compito non semplice - tra l'altro la relazione è fantastica, perché la decisione della Giunta è stata "alterata", ed è la parola chiave - la nostra sarà una posizione che parte dal presupposto che di sicuro il Gruppo Lega non parteciperà alla votazione odierna. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC).*

[SCHIFANI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FIBP-UDC). Signor Presidente, oggi ci troviamo ad affrontare un fatto identico a uno precedente, con maggioranze però diverse e, quindi, con esito diverso. Tale è la fotografia della storia che stiamo vivendo in questo momento: fatto identico, ma trattato in maniera diversa perché le maggioranze sono cambiate. Siamo dinanzi a due richieste di archiviazione della procura di Catania sugli stessi fatti identici, con motivazioni altrettanto identiche, proprio per la sovrapposibilità degli episodi: salvati da nave militare in situazione di pericolo; permanenza in spazi ristretti, ma sicuri; i migranti anche dopo il POS hanno una limitata mobilità dovuta alla loro identificazione e ad altri fattori. Vi è stato poi un rallentamento dello sbarco per la certezza della distribuzione. Queste sono le motivazioni dell'archiviazione in senso astratto e sono identiche nei due casi.

Aggiungo che la stessa procura ha riscontrato come vi siano stati dei rilasci nelle more di questa attività: minori e una donna in gravidanza con il nucleo familiare. Questo è lo stato delle cose.

Oggi il Parlamento segna - a mio avviso - una pagina buia della nostra storia, perché cede e affronta un tema relativo alla separazione dei poteri con un atteggiamento passivo e remissivo. Qui c'è in ballo non soltanto il processo nei confronti del senatore Salvini, ma anche la tenuta del principio della separazione dei poteri, laddove viene sancito dalla nostra Costituzione che un atto politico, un atto di Governo in quanto tale non è passibile di censura giurisdizionale. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).* Questo è il dato ed è ciò che mi ha preoccupato, leggendo - come la collega Modena stamattina ha anticipato - le motivazioni del tribunale dei ministri. Il tribunale si sforza nell'identificare l'atteggiamento dell'ex ministro Salvini come atto amministrativo e non come atto politico, procedendo al contrario e individuando quali secondo il tribunale dei ministri sono atti politici e quali atti amministrativi e, quindi, tali da poter essere perseguiti, come si intende fare nei confronti dell'ex ministro Salvini.

L'atto politico - secondo il tribunale dei ministri di Catania - è l'atto astratto e collegiale, fisiologico alla funzione costituzionale dell'Esecutivo. Si tratta di atti come il decreto-legge, il decreto legislativo, la ratifica di trattati internazionali e lo scioglimento dei Comuni; il tribunale elenca una serie di attività che sono individuabili come atto politico e quindi non sindacabili dalla magistratura. Ove però così fosse, ove azione politica e atto politico dovessero ricondursi soltanto in questo ambito ristretto e non nell'ambito più astratto della politica in senso lato, della politica dell'immigrazione, già spiegata e ribadita più volte dal presidente Conte e dai vari Ministri che si sono susseguiti agli esteri, all'interno e ad altro, mi pongo una questione, Presidente. Quando nel 1985 Bettino Craxi ha ordinato ai Carabinieri e alla Vigilanza aeronautica militare (VAM) di circondare la Delta Force militare americana che aveva circondato un altro aereo a Sigonella, dando l'ordine di impedire che quell'aereo andasse via, se fosse tutto degenerato in un conflitto a fuoco, avremmo avuto Bettino Craxi imputato di lesioni colpose e omicidio, perché non era un atto politico e non era stato preceduto da un'azione collegiale del Consiglio dei Ministri? Siamo seri. Questo è il dato che ci dobbiamo porre. Questa è l'interpretazione del tribunale dei ministri che mi preoccupa e ci deve preoccupare moltissimo.

L'azione politica del Governo in tema di immigrazione è stata chiarissima, è stata ribadita, ne abbiamo parlato in occasione del caso Diciotti; è stata confermata durante l'operazione Gregoretti, non è stata mai smentita dal Presidente del Consiglio, dai Ministri e non è stata mai messa in discussione in alcun momento, anche quando vi erano tensioni con quell'Europa che era sorda ad ascoltare l'esigenza di una collocazione immediata degli immigrati.

Si è detto da parte di qualche esponente del Movimento 5 Stelle che, nella vicenda del caso Gregoretti, ormai l'esigenza della ricollocazione era stata risolta e, quindi, non vi era più l'opportunità di quella politica del rigore e dello sbarco subordinato alla distribuzione. Non è così.

Ricordo come l'ottimo ministro dell'Interno Lamorgese stia facendo un buon lavoro che è stato citato anche dal senatore Salvini. Infatti sta adottando anch'essa, da ex prefetto, e quindi da persona competente, una certa logica della tenuta degli sbarchi.

Ebbene, il ministro Lamorgese, a settembre 2019, diceva che c'erano speranze, dopo il vertice di Malta, che l'Europa si facesse carico del problema. Parliamo di settembre 2019. La vicenda della Gregoretti, di cui ci stiamo occupando, risale a luglio 2019 e, quindi, i problemi non erano ancora risolti ed era logico che la politica del Governo fosse coerente a quella del passato, quella espressa dal presidente Conte a settembre 2019.

Voglio fare una riflessione, colleghi: secondo me si commette un grave errore quando si usa la forza parlamentare per fini politico-giudiziari. Io ho apprezzato - anche se non condivido la scelta finale - il coraggio e le parole del senatore Salvini che vuole un processo, ma qui non c'è in discussione solo il processo del senatore Salvini. Qui è in discussione la tenuta del principio della separazione dei poteri e la salvaguardia da parte del Parlamento del fatto che, nel momento in cui l'Esecutivo o il Parlamento svolgono un'azione politica nell'interesse del Paese, ciò non possa essere sindacato dalla magistratura. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC e del senatore Candiani).*

Questo è il principio sacrosanto che viene messo in discussione con un cambiamento di atteggiamento dovuto a un cambio di maggioranza. Non ne usciamo bene. Come Parlamento non ne usciamo bene, colleghi. Ve lo dico perché, se si adotta la politica delle porte girevoli - ricordatelo colleghi - prima o poi la porta ti sbatte in viso, sbatte anche addosso a te. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).*

È così perché noi, in questo Parlamento - per esempio - siamo stati costretti a rinunciare, il 27 novembre 2013, al principio secondo il quale, quando si parlava di decadenza di un parlamentare, il voto doveva essere segreto. Vi erano state in passato 47 votazioni segrete sulla decadenza di parlamentari. In quella data, con la violenza e con la scelta della Presidenza di turno e della maggioranza di turno, si è passati al voto palese, sottraendo ai parlamentari la libertà di coscienza nel momento in cui si pronunciano sulla decadenza di un collega. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

Questi conti si pagano, signor Presidente, perché rimangono come consuetudine. Infatti, da quel momento in poi, su tutte le decadenze siamo chiamati ormai a votare in maniera palese, ma è una sconfitta: è una sconfitta della politica, una sconfitta del Parlamento, una sconfitta della nostra dignità.

Mi sia consentito da parte dei colleghi del Partito Democratico, che hanno con noi combattuto per l'approvazione di alcune leggi come l'abolizione della prescrizione, che, mentre riscontro con positività il fatto che Italia Viva si stia battendo per evitare l'approvazione di una legge incostituzionale, registro come il Partito Democratico accetti l'ipotesi che il condannato in primo grado possa essere poi riprocessato dopo venti o trent'anni per il semplice motivo che con il lodo Conte-*bis*, dopo la condanna in primo grado, la prescrizione si congela, per cui avremo l'imputato a vita. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC e del senatore Candiani)*.

Allora attenzione, colleghi: la Corte costituzionale c'è, per fortuna c'è - abbiamo i nostri pesi e contrappesi - e due ore fa ha dichiarato incostituzionale una legge che era il vanto del MoVimento 5 Stelle, quella sulla retroattività, la cosiddetta «spazza-corrotti», una legge la cui incostituzionalità abbiamo denunciato in tutti i modi. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC, L-SP-PSd'Az e FdI)*.

Adesso è arrivata e arriverà anche l'eventuale incostituzionalità della prescrizione. Fermatevi! Fermatevi! Fermatevi prima che sia troppo tardi!

Noi non cambiamo idea. Non abbiamo cambiato idea.

In conclusione vorrei ricordare le parole che sono state pronunciate in quest'Aula il 20 marzo 2019: «non vi è dubbio che siamo in presenza di un'azione di Governo», si parlava del caso Diciotti, «non vi è dubbio che questo bilanciamento di interessi nel caso di specie vi sia stato, perché a fronte di un interesse preminente (...) come quello di riportare l'Europa alle proprie responsabilità per il problema dei migranti, vi sia stato un sacrificio minimo, tollerabile in democrazia». Queste erano le parole del senatore Giarrusso che parlava a nome del MoVimento 5 Stelle. Questa era la posizione, tra l'altro, di un collega avvocato come me.

Oggi questo MoVimento ha cambiato posizione per un interesse politico. Colleghi, quando si tratta della libertà, le persone non cambiano idea perché vi sono in ballo la democrazia, la tenuta del sistema. E la forza di Forza Italia è stata quella che da quando è nata, sui temi della libertà della giustizia, non ha mai cambiato idea per interesse politico. Questa è la nostra forza e continua a esserlo. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC e del senatore Candiani. Congratulazioni)*.

[PERILLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERILLI (M5S). Signor Presidente, tramite lei vorrei rispondere, idealmente a questo punto, visto che non vedo presente il senatore Salvini; il suo Gruppo raccoglierà le mie osservazioni. Ci sono molte cose che il senatore Salvini dovrebbe sapere, ma evidentemente non sa. Inizio dalla questione dei banchi del Governo. Il nostro Regolamento all'articolo 59 e la nostra Costituzione all'articolo 64 prevedono che i rappresentanti del Governo - correttamente non sono seduti lì perché oggi è in esame una questione che riguarda il Senato - se richiesti, hanno l'obbligo di assistere alle sedute. Con «se richiesti» non si intende su richiesta di Salvini, onorevoli colleghi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mi sembra che tutto l'intervento del senatore Salvini, del richiamo, dell'obbligo nei suoi confronti, faccia parte proprio di quel teorema di vittimismo che io non comprendo. Si parla di testa alta. È vero: bisogna andare dai giudici a testa alta. Ma bisogna andarci non come delle vittime, non in nome della Patria o del popolo italiano, ma per rispondere del proprio operato. E quando Salvini dice «sembra che mi vogliano fare fuori per via giudiziaria. Il giudizio che conta è quello del popolo», vorrei chiedere a lui e a voi, colleghi della Lega: ma in nome di chi è amministrata la giustizia? In nome del popolo italiano. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*. E «In nome del popolo italiano» è l'introduzione di ogni sentenza, sia in caso di condanna che di assoluzione. Non c'è un altro rispetto al magistrato che ci giudica. Lui deve andare a rispondere del suo operato.

La senatrice Bongiorno ha detto che il Senato non deve abdicare alle proprie funzioni». E proprio perché non abdica alle proprie funzioni, le sta esercitando, le deve esercitare *(Applausi dal Gruppo M5S)*, e non è pensabile che si dica al Senato come, dove e quando le debba esercitare. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*. Questo significa non avere paura ed è quello che abbiamo sempre detto.

Non mi si può venire a dire che non dobbiamo essere azzecagarbugli. Sono avvocato anch'io e, se volete, me la prendo quella definizione. Vorrei però analizzare il comportamento. All'inizio Salvini aveva detto di essere processato comunque. Poi ha detto no, che è una cosa ingiusta. Poi ha detto di

nuovo di essere processato ed è stato chiesto un supplemento istruttorio nella Giunta per poter far avvalere anche il senatore Salvini di un giusto approfondimento riguardo alle questioni emergenziali di salute all'interno della Gregoretti. Poi si cambia di nuovo idea, si decide di andare in Aula e nella relazione si dice di andare davanti al tribunale perché la Giunta era troppo politicizzata, perché i colleghi hanno abbandonato l'Aula. Ma non è questo un atteggiamento da azzecagarbugli? (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*). A me non sembra tanto lineare questo ragionamento e non mi sembra che si tratta di ragioni sostenute dall'inizio sino alla fine.

C'è anche un altro fatto che ci tengo a chiarire. Tra l'altro, il senatore Salvini ha detto di essere stanco di impegnare l'Aula rispetto alla sua persona. Allora smetta di avere condotte e comportamenti che ci danno occasione di occuparci di lui. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*). È molto semplice.

Questa è una opinione personale e non intendo accendere delle polemiche: i miei figli non li tiro in ballo rispetto a questioni politiche (*Applausi dai Gruppi M5S, PD e Misto-LeU*) e strumentalizzazioni, perché devono rimanere fuori da qualsiasi contesto rispetto al quale poi ci deve essere un'azione politica. Mia figlia è a casa, sta giocando, sta andando a scuola e non può sapere quello che stiamo facendo qui. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*). Questo è un fatto personale e di stile politico.

Un'altra questione molto chiara: qui non c'è alcuna paura. Il caso Diciotti era diverso dal caso Gregoretti. (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az. I senatori del Gruppo L-SP-PSd'Az abbandonano l'Aula*).

PRESIDENTE. Chi deve uscire, esca e lo faccia in silenzio.

PERILLI (*M5S*). Mi rivolgo ai colleghi e in particolare a quelli del mio Gruppo: questo vuol dire che le parole vanno a segno. Se c'è una reazione, vuol dire che le parole vanno a segno, e lasciatele andare a segno. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Come dicevo, si tratta di due casi distinti e il giudizio dell'applicazione delle garanzie costituzionali dell'articolo 96 va fatto con molta ponderazione, soprattutto se devono essere bilanciati degli interessi costituzionalmente rilevanti, come il diritto alla salute e alla dignità delle persone, rispetto ad altri interessi tutelati e rilevanti.

Questo è il problema che ha riguardato il giudizio e la valutazione della Giunta.

Ho però sentito nei vari discorsi fare un commento sulla valutazione dell'efficacia della politica del Governo sui flussi migratori e sulla gestione, anche a livello europeo, di come si doveva fare. Questo non c'entra. Qui si richiede un parere tecnico per capire se il senatore Salvini, al tempo in cui era Ministro e nella sua qualifica, ha agito e, quindi, se la sua condotta è stata coerente con il dettato costituzionale. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Unterberger*). Il resto sarebbe una valutazione indebita, illegittima in base alle nostre norme sull'operato del Governo e del Presidente del Consiglio che, ovviamente, *in primis* ne risponde. Da questo punto di vista, è anche abbastanza sorprendente come i due piani vengano confusi. Lo stesso tribunale non ha mai censurato l'indirizzo politico espresso dal Governo. Certo, nel cosiddetto Conte I e grazie a quell'indirizzo politico, l'Europa si è fatta carico della questione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

C'è stata una redistribuzione dei migranti in base al principio che chi sbarca in Italia sbarca in Europa e sono nate le premesse anche a livello europeo per una gestione responsabile. Ma questo non significa che un Ministro, anche qualora fosse in accordo con l'indirizzo di tutto l'Esecutivo, possa discostarsi e addirittura, in ipotesi, commettere un reato. Questi sono piani distinti che devono rimanere tali. Io noto però un certo nervosismo rispetto al fatto che per un periodo Salvini era il signore degli sbarchi e lui stesso, in ogni intervista, in ogni dichiarazione, diceva che era lui a decidere chi sbarcava e chi non sbarcava in questo Paese. Ebbene, mi sembra che quella stessa determinazione si sia un po' affievolita, che il tono del suo ruggito si sia un po' affievolito e adesso voglia ricercare riparo sotto l'ombrello dell'Esecutivo e del Presidente del Consiglio. Chi prima ruggiva adesso emette il flebile suono di chi cerca o invoca riparo. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Unterberger*).

Qui torniamo alla questione del coraggio. Cos'è il coraggio, colleghi? È semplicemente rispondere delle proprie azioni e lasciare che il Parlamento faccia il suo lavoro. Qui tutto è accaduto meno che questo. Tutto è stato utilizzato per propaganda politica, per poter portare avanti qualcosa che non c'entra, e non a caso si è parlato della prescrizione, delle infrastrutture, dei cantieri. (*Applausi dal*

Gruppo M5S e della senatrice Unterberger). Questo significa aver paura della verità. Cosa ci è venuto a dire il senatore Salvini? Non dovevamo valutare le sue prerogative costituzionali? Questo Senato sta abdicando alle proprie funzioni? Non è affatto vero e a noi non manca il coraggio - lo dico al presidente Romeo - di riaffermare le nostre posizioni, così è e così sarà sempre. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD e Aut (SVP-PATT, UV). Congratulazioni)*.

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 15,18)

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G1, presentato dai senatori Bernini, Ciriani e altri, con il quale si propone il diniego dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Matteo Salvini.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 135-*bis* del Regolamento, tale proposta si intenderà respinta qualora non consegua il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, cioè 160 voti.

Ricordo che non verrà proclamato immediatamente il risultato, poiché i senatori che non hanno partecipato al voto potranno successivamente recarsi presso il banco della Presidenza e dichiarare il proprio voto palese ai senatori Segretari che ne terranno nota in appositi verbali custoditi. Tale facoltà potrà essere esercitata nel corso della seduta odierna fino alla chiusura delle operazioni di voto prevista per le ore 19. Concluse le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio.

Ai sensi dell'articolo 135-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1, presentato dai senatori Bernini, Ciriani e altri, con il quale si propone il diniego dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Matteo Salvini.

I senatori che intendono concedere l'autorizzazione a procedere, e quindi concordano con la proposta della Giunta, voteranno no.

I senatori che intendono negare l'autorizzazione a procedere voteranno sì.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori Segretari prenderanno atto del risultato di questa votazione.

Come già annunciato, i senatori che non abbiano partecipato alle votazioni potranno dichiarare il proprio voto palese ai senatori Segretari presso il banco della Presidenza. Tale facoltà potrà essere esercitata nel corso della seduta odierna fino alla chiusura delle operazioni di voto prevista per le ore 19.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha la parola il Presidente della 7a Commissione permanente, senatore Pittoni, per riferire sui lavori della Commissione in ordine al disegno di legge n. 1664.

PITTONI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, la Commissione non ha ancora concluso l'esame del disegno di legge n. 1664.

La relatrice, senatrice Angrisani, ha presentato questa mattina un emendamento che modifica in più parti il decreto-legge. È stato pertanto fissato a domani mattina, alle ore 10, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti. L'esame potrebbe concludersi - a mio giudizio - nella giornata di martedì 18 febbraio, ma si tratta di un dato indicativo, null'altro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Pittoni, la discussione del disegno di legge n. 1664 è rinviata ad altra seduta.

Ripresa della discussione del documento IV-bis, n. 2 (ore 15,23)

PRESIDENTE. Proseguono le operazioni di voto.

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il vice presidente ROSSOMANDO - ore 15,24 -, indi il vice presidente LA RUSSA - ore 15,37 -, indi il vice presidente TAVERNA - ore 17,34 -).

Dichiaro chiuse le votazioni e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Avverto che è in corso la Conferenza dei Capigruppo, al termine della quale riprenderanno i nostri lavori.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 19,09, è ripresa alle ore 19,20).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

Proclamo il risultato della votazione nominale sull'ordine del giorno G1, presentato dai senatori Bernini, Ciriani e altri, con il quale si propone il diniego dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Matteo Salvini:

Senatori presenti	229
Senatori votanti	228
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato	160
Favorevoli	76
Contrari	152

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

In conseguenza della reiezione dell'ordine del giorno G1, le conclusioni della Giunta favorevoli alla concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Matteo Salvini si intendono pertanto accolte.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato all'unanimità modifiche e integrazioni al calendario corrente.

Nella seduta di domani, a partire dalle ore 13,30, si svolgerà il sindacato ispettivo. Alle ore 15 avrà luogo il *question time* con la presenza dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e per gli affari regionali.

Martedì 18 febbraio, con inizio alle ore 16, l'Assemblea avvierà la discussione del decreto-legge in materia di intercettazioni, ove concluso dalla Commissione. Alle ore 18, come già stabilito, si svolgerà la chiama per l'elezione di due componenti del Garante per la protezione dei dati personali e di due componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al termine della votazione, l'esame del decreto-legge potrà proseguire sino alla conclusione della discussione generale e delle repliche.

Mercoledì 19, alle ore 9,30, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni in vista del Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio 2020.

Dopo le comunicazioni, l'Assemblea proseguirà l'esame del decreto-legge in materia di intercettazioni, sino alla sua conclusione.

Giovedì 20 sarà discusso il decreto-legge sull'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.

Il sindacato ispettivo, già previsto, non avrà luogo. Resta confermato il *question time* alle ore 15.

Nella settimana dal 25 al 27 febbraio avrà luogo la discussione del decreto-legge di proroga dei termini, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Ove concluso dalla Commissione, sarà inoltre esaminato il decreto-legge sulla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente:

Giovedì	13	febbraio	h. 13,30	- Sindacato ispettivo - Interrogazioni a risposta immediata, ai
---------	----	----------	-------------	--

				s e n s i dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 13, ore 15)
Martedì	18	febbraio	h. 16	- Disegno di legge n. 1659 - Decreto-legge n. 161 ,
Mercoledì	19	"	h. 9,30	Intercettazioni (<i>ove concluso d a l l a Commissione</i>) (<i>scade il 29 febbraio</i>)
Giovedì	20	"	h. 9,30	- votazione per l'elezione d i d u e componenti del Garante p e r l a protezione dei dati personali e d i d u e componenti dell'Autorità per le garanzie n e l l e comunicazioni (<i>votazione a s c r u t i n i o s e g r e t o m e d i a n t e s c h e d e</i>) (martedì 18, ore 18)* - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in v i s t a d e l C o n s i g l i o e u r o p e o straordinario del 20 febbraio 2 0 2 0 (mercoledì 19, ore 9,30) - Disegno di

			<p>legge n. 1664 - Decreto-legge n. 1, Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca <i>(ove concluso dalla Commissione) (scade il 9 marzo)</i></p> <p>-</p> <p>Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 20, ore 15)</p>
--	--	--	--

* Dopo la chiama le urne rimarranno aperte fino alle ore 20.

Martedì	25	febbraio	h. 16,30	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	26	"	h. 9,30	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 162, Proroga termini <i>(ove trasmesso dalla Camera dei deputati) (scade il 29 febbraio)</i>
Giovedì	27	"	h. 9,30	- Disegno di legge n. 1698 - Decreto-legge n. 3, Riduzione pressione fiscale sul lavoro dipendente <i>(ove concluso dalla</i>

				<p><i>Commissione</i> <i>(voto finale entro il 7 marzo) (scade il 5 aprile)</i> - Sindacato ispettivo - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 27, ore 15)</p>
--	--	--	--	--

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 162, Proroga termini) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1698 (Decreto-legge n. 3, Riduzione pressione fiscale sul lavoro dipendente) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1659

(Decreto-legge n. 161, Intercettazioni)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		60'
Governo		60'
Votazioni		60'
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1h 31'	
FI-BP	1h 7'	
L-SP-PSd'Az	1h 6'	
PD		50'
Misto		39'
FdI		38'
IV-PSI		38'
Aut (SVP-PATT, UV)		32'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri

in vista del Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio 2020

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
M5S	39'

FI-BP	29'
L-SP-PSd'Az	28'
PD	21'
Misto	17'
FdI	16'
IV-PSI	16'
Aut (SVP-PATT, UV)	14'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1664
(Decreto-legge n. 1, Istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'università e della ricerca)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		60'
Governo		60'
Votazioni		60'
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1h 31'	
FI-BP	1h 7'	
L-SP-PSd'Az	1h 6'	
PD		50'
Misto		39'
FdI		38'
IV-PSI		38'
Aut (SVP-PATT, UV)		32'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 162, Proroga termini)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1h 5'	
FI-BP		48'
L-SP-PSd'Az		47'
PD		36'
Misto		28'
FdI		27'
IV-PSI		27'
Aut (SVP-PATT, UV)		23'

Dissenzienti		5'
--------------	--	----

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1698
(Decreto-legge n. 3, Riduzione pressione fiscale sul lavoro dipendente)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		60'
Governo		60'
Votazioni		60'
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1h	31'
FI-BP	1h	7'
L-SP-PSd'Az	1h	6'
PD		50'
Misto		39'
FdI		38'
IV-PSI		38'
Aut (SVP- PATT, UV)		32'
Dissenzienti		5'

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 13 febbraio 2020

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 13 febbraio, alle ore 13,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 19,25).

Allegato A

DOCUMENTO

Richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, formulata nella relazione del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Catania, nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella qualità di Ministro dell'interno *pro tempore* all'epoca dei fatti ([Doc. IV-bis, n. 2](#))

ORDINE DEL GIORNO

G1

[Bernini](#), [Ciriani](#), [Malan](#), [Rauti](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Balboni](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Bertacco](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Calandrini](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [de Bertoldi](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzolari](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Garnero Santanchè](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Lonardo](#), [Maffoni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Nastri](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Petrenga](#), [Pichetto Fratin](#), [Quagliariello](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Ruspancini](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Vitali](#), [Zaffini](#)

Respinto (*)

Il Senato,

premessi che:

è all'esame dell'Assemblea la proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore* (*Doc. IV-bis*, n. 2);

in data 20 gennaio 2020 la Giunta, a seguito della parità dei voti favorevoli e di quelli contrari, non ha approvato, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, secondo periodo, del Regolamento del Senato, la proposta messa ai voti dal Presidente e pertanto si è intesa accolta la proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*;

considerato che:

l'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 circoscrive espressamente l'oggetto della valutazione del Senato, richiedendo che quest'ultimo focalizzi la propria istruttoria esclusivamente su due circostanze (alternative tra di loro), ossia sul fatto che il Ministro abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, congiuntamente al preliminare accertamento circa la natura ministeriale del reato che ad essa è strumentale;

il Tribunale dei Ministri ha rilevato che nel caso della nave Gregoretti (come peraltro sostenuto anche in riferimento al caso della Diciotti, di cui al *Doc. IV-bis*, n. 1) la condotta posta in essere dal ministro Salvini non sia inquadrabile nel novero degli "atti politici", in quanto tali sottratti al sindacato dell'autorità giudiziaria, ma in quelli amministrativi, come tali sindacabili dal giudice; la problematica, tuttavia, potrebbe non investire l'oggetto delle valutazioni che l'Assemblea è chiamata ad effettuare, atteso che la distinzione tra atti politici ed atti amministrativi (o di alta amministrazione), elaborata prima dalla giurisprudenza amministrativa e poi da quella penale, ha rilievo rispetto all'autorità giudiziaria, ma non certo rispetto al Senato, che da un lato è legittimato in altra sede a sindacare anche gli atti politici del Governo (ad esempio, mediante atti di sindacato ispettivo) e dall'altro è chiamato ora a valutare un elemento estrinseco rispetto alla predetta distinzione, ossia l'interesse pubblico governativo, che può teoricamente sussistere anche con riferimento agli atti amministrativi o di alta amministrazione; in conclusione, il profilo che il Senato è chiamato a valutare non dovrebbe consistere nella natura, politica o viceversa amministrativa o di alta amministrazione dell'atto, in quanto anche un atto amministrativo (o di alta amministrazione) può avere finalità governative;

relativamente al caso Gregoretti, il Senato non potrebbe mai prescindere dalla valutazione oggettiva del precedente della Diciotti e dal *decisum* adottato in tale circostanza: una soluzione diversa potrebbe infatti essere prospettata solo qualora le divergenze tra i due casi fossero ritenute tali da giustificare, attenendosi ad un principio di ragionevolezza, un'eventuale decisione difforme rispetto a quella adottata per il caso Diciotti;

nel caso di specie il presidente del Consiglio Conte ha esplicitato la linea del Governo in materia di sbarchi in diverse sedi istituzionali, e in particolare nella seduta dell'Assemblea del Senato del giorno 12 settembre 2018, con riferimento al caso Diciotti, in quanto prima fattispecie concreta che poneva determinate problematiche, risultando peraltro evidente che, una volta definita la linea del Governo in materia di sbarchi, non era indispensabile un'informativa parlamentare per ogni sbarco di immigrati avvenuto in Italia;

nel contesto di politiche sull'immigrazione adottate dal presidente del Consiglio Conte si inserisce la *mail* del 26 luglio 2019 (allegata alla memoria scritta depositata dal ministro Salvini) inviata dal dottor Benassi, consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio, al dottor Massari, ambasciatore rappresentante italiano a Bruxelles, finalizzata a sollecitare la redistribuzione degli immigrati imbarcati la sera prima sulla nave Gregoretti presso gli altri Stati membri dell'Unione europea; emerge la contestualità di tale iniziativa della Presidenza del Consiglio rispetto all'inizio della vicenda in questione, risalente alla sera del giorno precedente, ossia la sera del 25 luglio. Successivamente a tale presa in carico della vicenda, la Presidenza del Consiglio ravvisava delle incertezze nelle risposte di taluni Stati membri, incertezza che precludeva la possibilità di una

ricollocazione immediata degli immigrati presso gli Stati europei, attestata dalla *mail* indirizzata dal dottor Massari a Elisabetta Belloni, Segretario generale della Farnesina e a Michele Baiano, Vice Segretario generale della Farnesina: "Sono in costante contatto con Michou" - funzionario organo competente UE - "che a partire da stamattina" - ossia dal 26 luglio, visto che la *mail* è di quel giorno - "ha contattato le diverse capitali europee. Per ora hanno risposto in quattro Paesi con disponibilità generica a prendere i migranti: Germania, Francia, Irlanda e Lussemburgo. Commissione/ altri SM considerano che anche noi prenderemo una parte. I quattro Paesi sopra menzionati ne prenderebbero secondo Michou circa 15 per ciascuno. Michou è fiduciosa che gli altri da lei contattati (Finlandia, Portogallo, Slovenia, Lituania, eccetera) risponderanno positivamente. Va messo in conto il ritardo nelle risposte dovuto al *weekend* estivo". Parlandosi nella *mail* di disponibilità generica, di ritardo nelle risposte, ne risulta che nulla fosse definito sul piano del ricollocamento e che l'*iter* governativo per la redistribuzione fosse appena iniziato e dovesse ancora conseguire i risultati sperati. Appare evidente che meccanismi di ricollocamento con valenza sicura ed immediata non fossero operativi a quella data, ossia al 26 luglio 2019, essendo le procedure di redistribuzione degli immigrati tutt'altro che automatiche e anzi di complessa e problematica attuazione;

L'immediatezza della presa in carico della vicenda da parte della Presidenza del Consiglio (fin dal 26 luglio, come comprovato dalla richiamata *mail*) rende del tutto inverosimile l'ipotesi di un'azione individuale del ministro Salvini, che operò invece in un contesto caratterizzato dalla compartecipazione operosa dell'Esecutivo alla vicenda; tale ipotesi risulta oggettivamente non plausibile sia per un elemento "intrinseco", costituito dalla contraddittorietà e illogicità di tale ricostruzione ipotetica, e sia per un elemento "estrinseco", costituito dalla mancanza di qualsivoglia esternazione in quei giorni da parte del Presidente del Consiglio, atta a criticare le scelte del ministro Salvini e a prenderne conseguentemente le distanze separando la posizione del Governo dalla posizione di Salvini. Quanto al predetto elemento intrinseco, risulta manifestamente inverosimile una situazione ipotetica in cui l'Esecutivo da un lato coadiuvava fattivamente l'attività del ministro Salvini nelle politiche di controllo e gestione dei flussi migratori e dall'altro lo osteggiava rispetto alle concrete modalità di attuazione operativa delle stesse, peraltro nello stesso arco temporale, con un corto circuito logico in grado di minare la plausibilità di tale ipotetica ricostruzione;

le analogie tra i due casi sono pregnanti e sono sottolineate anche dal Tribunale dei Ministri, che richiama espressamente il caso Diciotti. Il punto principale che è idoneo ad evidenziare l'assoluta similarità delle due fattispecie è contenuto nella relazione per l'Assemblea (*Doc. IV-bis*, n. 1-A), sulla quale si è registrato un voto favorevole dell'Aula. Si legge, a pagina 12 della predetta relazione, che nel caso della Diciotti non è configurabile un mero interesse politico-partitico del ministro Salvini. Su tale profilo è scritto testualmente nella relazione: "Solo una presa di posizione contraria, espressa in sede istituzionale, avrebbe legittimato una diversa configurazione del profilo teleologico della condotta del ministro Salvini. In particolare, se il Presidente del Consiglio - che ha compiti di coordinamento della politica del Governo - avesse assunto una posizione di distanza o di contrarietà rispetto alle decisioni del ministro Salvini sul caso Diciotti, allora avremmo potuto ipotizzare un interesse partitico e non governativo. Ma questo non è avvenuto nella vicenda in esame". Le stesse argomentazioni sono riproducibili *in toto* per il caso Gregoretti, sotto tale aspetto integralmente assimilabile al caso Diciotti. Anche nel caso della Gregoretti nessuna presa di posizione contraria è stata assunta all'epoca dei fatti dal presidente del Consiglio Conte. E non ha alcun rilievo la circostanza della mancanza di una delibera del Consiglio dei ministri sul caso Gregoretti, sottolineata dal Tribunale. Come infatti precisato testualmente a pagina 7 della relazione per l'Assemblea sul caso Diciotti "l'indirizzo politico non sempre e non necessariamente si estrinseca attraverso atti formali. Il coordinamento della politica dell'Esecutivo, spettante al Presidente del Consiglio dei ministri, in molti casi si attua attraverso comportamenti concludenti, che non hanno necessariamente la forma della deliberazione del Consiglio". Peraltro, la mancata convocazione di una seduta del Consiglio dei ministri sul caso Gregoretti, certificata dal segretario generale Chieppa, potrebbe anche assumere il significato di un'implicita condivisione rispetto all'azione del Ministro dell'interno, in quanto non si sarebbe ritenuto opportuno osteggiarla sul piano degli indirizzi governativi, attraverso una presa di posizione formale

del Consiglio stesso, atta a criticare la gestione del caso Gregoretti operata dal ministro Salvini. Se il Presidente del Consiglio avesse voluto assumere sul piano istituzionale un indirizzo di gestione delle politiche migratorie diverso da quello seguito dal ministro Salvini nel caso Gregoretti, avrebbe potuto convocare *ad horas* una seduta del Consiglio per l'assunzione di una decisione di indirizzo contraria rispetto alle scelte gestionali del ministro Salvini, ma ciò non è avvenuto;

da un punto di vista metodologico, il Senato non è chiamato a valutare se nel caso di specie siano configurabili le figure - delineate dalla giurisprudenza della Corte di cassazione - del concorso cosiddetto morale nel reato del professor Conte o di altri esponenti del Governo (e quindi non è chiamato a valutare se sussista in concreto un concorso nel reato, in quanto tale punibile, o viceversa una mera connivenza, non rilevante penalmente), né tantomeno se possa connotarsi la figura - anch'essa di matrice giurisprudenziale - del concorso nel reato commissivo mediante omissione (ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110 e dell'articolo 40, comma 2, del codice penale): tali valutazioni sono riservate all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, per il principio di separazione dei poteri e per le implicazioni dello stesso; nel caso di specie, quindi, il coinvolgimento del Governo non deve essere valutato ai fini penalistici (ossia ai fini dell'eventuale concorso nel reato del presidente Conte), quanto ai fini politico-governativi. Come precisato anche nella relazione all'Assemblea sul caso Diciotti, il Senato è chiamato a pronunciarsi esclusivamente in merito alla sussistenza o meno di un interesse pubblico inerente alla funzione di Governo;

il senatore Salvini ha prodotto numerosi elementi atti ad evidenziare il coinvolgimento dell'Esecutivo nel suo complesso: ad esempio, un'agenzia di stampa del 30 luglio 2019 riporta che il ministro della giustizia Alfonso Buonafede, nel riferirsi alla vicenda in corso, ha così dichiarato: "[...] vengono salvaguardati i diritti, le persone che dovevano scendere sono scese, sono monitorate le condizioni di salute, ma del problema immigrazione deve farsi carico tutta l'Europa"; da un'altra agenzia di stampa del 31 luglio 2019 risulta che il vice presidente del consiglio Luigi Di Maio ha affermato: "Per me l'Italia non può sopportare nuovi arrivi di migranti, quei migranti devono andare in Europa, però non si trattino i nostri militari su quella nave come pirati. Pieno rispetto per le forze dell'ordine". In ogni caso, a prescindere da tali significativi elementi, il dato in assoluto più rilevante sarebbe sicuramente l'eventuale posizione di contrarietà del presidente Conte, espressa nei giorni in cui la nave era in mare con gli immigrati a bordo, in sedi istituzionali o anche eventualmente in sedi informali. A tale proposito, non risulta individuabile alcuna dichiarazione, alcuna intervista del professor Conte, alcuna dichiarazione effettuata dallo stesso in ambito parlamentare o *extra* parlamentare atta a contestare la scelta del ministro Salvini. Né nei giorni in cui la nave era in mare con gli immigrati a bordo, né nei giorni immediatamente successivi alcuna dichiarazione del presidente Conte, espressa nelle sedi formali o informali, fu resa al fine di separare la posizione del Governo da quella del ministro Salvini. Quindi, a prescindere dalla configurabilità o meno di un concorso nel reato del presidente Conte (elemento sul quale il Senato come detto non può, anzi, non deve esprimersi), sicuramente è configurabile un coinvolgimento politico-governativo di quest'ultimo, comprovato innanzitutto dall'assenza di qualsivoglia presa di posizione contraria sulla conduzione del caso Gregoretti da parte del ministro Salvini e sulle scelte dallo stesso operate. Il caso era notorio ed era su tutti i *mass-media* e su tutti i giornali di quei giorni. Non era necessaria una comunicazione specifica di Salvini, perché gli elementi della vicenda erano ravvisabili *in toto* dalla stampa. Peraltro, nella stessa *mail* del 26 luglio, inviata dal consigliere diplomatico di Conte, dottor Benassi, si legge testualmente «*persons saved in the sea and currently on board of the ship "Gregoretti"*»; parlando il consigliere diplomatico di Conte della presenza di migranti a bordo della Gregoretti è quindi assolutamente inverosimile che quest'ultimo non sapesse nulla della vicenda; in qualità di Presidente del Consiglio, avrebbe dovuto in quei giorni esprimere pubblicamente la propria contrarietà alle scelte del ministro Salvini ove tali scelte fossero state da lui ritenute in contrasto con gli indirizzi dell'Esecutivo;

la legge costituzionale n. 1 del 1989 incentra la scriminante *extra ordinem* non sull'effettiva sussistenza di un preminente interesse pubblico, quanto sul "perseguitamento" dello stesso. È quindi la

finalità perseguita dal Ministro a costituire l'ambito del riscontro che il Senato è chiamato a svolgere e non l'effettiva sussistenza dell'interesse. Nel caso di specie, il perseguimento di un preminente interesse pubblico consisteva nel tentativo di dare una regolamentazione più rigorosa e corretta alla gestione dei flussi migratori, al duplice scopo di disincentivare il traffico degli immigrati e i conseguenti naufragi, oltre che delimitare il numero di accessi irregolari clandestini sul territorio nazionale, con tutti i riflessi sulla sicurezza pubblica, anche sotto il profilo della minaccia terroristica. Come sottolineato anche con riferimento al caso Diciotti, nella riunione del 13 giugno 2018 del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, il direttore generale del dipartimento informazioni per la sicurezza sottolineava rischi terroristici legati ai flussi migratori, prospettando in tal modo un pericolo per l'interesse pubblico alla sicurezza nazionale - interesse senza dubbio idoneo a rivestire una connotazione di preminenza, attesa l'oggettiva rilevanza dei diritti connessi alla tutela dell'incolumità pubblica da tali minacce terroristiche - ed una conseguente esigenza di tutela dello stesso. Anche qualora il ministro Salvini avesse erroneamente sopravvalutato un pericolo terroristico, ciò non comporta il venir meno del perseguimento di un interesse pubblico inerente all'azione di Governo, in quanto l'autonomia costituzionalmente garantita non consente - diversamente da quanto avviene per le scriminanti comuni e in particolare per la scriminante di cui all'articolo 51 del codice penale - uno stretto "ancoraggio" della scriminante ai presupposti della necessità ed indispensabilità dell'atto contrario a norme penali per porre in essere l'adempimento del dovere; diversamente opinando, infatti, la scriminante *extra ordinem* di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1989 e quella di cui all'articolo 51 del codice penale verrebbero a coincidere e, conseguentemente, diventerebbe inutile l'attività del Senato, tendendo a sovrapporsi a quella dell'autorità giudiziaria e configurandosi come un'inconcepibile e impropria fase di "secondo grado" rispetto al riscontro della scriminante inerente all'adempimento del dovere,

per tutti questi motivi delibera di concludere in difformità dalla decisione adottata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, con conseguente diniego della richiesta di autorizzazione a procedere di cui al *Doc. IV-bis*, n. 2.

(*) In conseguenza della reiezione dell'ordine del giorno G1, le conclusioni della Giunta favorevoli alla concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Matteo Salvini si intendono accolte

Allegato B

Integrazione all'intervento del senatore Grasso nella discussione del *Doc. IV-bis*, n. 2

Per assolvere alle competenze del Senato in merito alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'allora Ministro dell'interno, senatore Matteo Salvini, è indispensabile avere chiaramente presente quanto avvenuto.

Il 25 luglio 2019, alle ore 18.30, il comandante della nave «Gregoretti», unità militare appartenente al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, riceve l'ordine di fare rotta a nord di Lampedusa per caricare a bordo alcuni migranti soccorsi in mare in due distinte operazioni SAR condotte da un pattugliatore della Guardia di finanza e da una motovedetta della guardia costiera.

Alle ore 7.40 del 26 luglio, i 135 naufraghi vengono caricati a bordo della nave «Gregoretti». Contestualmente il Comando generale delle Capitanerie di porto ordina alla nave di dirigersi verso il porto di Catania in attesa dell'indicazione del Place of Safety (POS). La nave «Gregoretti» giunge alle ore 00.35 del 27 luglio nel punto di fonda indicato.

Alle 18.10 del 27 luglio il Comando generale delle Capitanerie di porto comunica che il probabile luogo di sbarco sarebbe stato il pontile «NATO» nel porto di Augusta. Successivamente viene disposto lo sbarco di una donna nigeriana incinta, del marito e dei suoi due figli minori. Alle 23.00 il Comando

generale, stante il peggioramento delle condizioni nautico-climatiche, ordina alla nave «Gregoretti» di recarsi verso il porto di Augusta, dove arriva alle 03.15 del giorno successivo ormeggiando al pontile «NATO» precedentemente indicato.

Il 29 luglio, a seguito di una missiva da parte della procura presso il Tribunale per i minorenni di Catania, il Ministero dell'interno autorizza lo sbarco di 17 naufraghi dichiaratisi minorenni, uno dei quali, rivelatosi maggiorenne, viene ricondotto a bordo.

Il 30 luglio viene disposta, con decreto della procura della Repubblica di Siracusa, un'ispezione a bordo della nave «Gregoretti». Dalle risultanze depositate agli atti risulta che 29 naufraghi presentavano segni clinici di malattie infettive e contagiose.

Il 31 luglio, in una missiva indirizzata alla questura e alla prefettura di Siracusa, oltre che al Comando generale delle Capitanerie di porto, il procuratore di Siracusa sottolinea i rischi connessi alla situazione sanitaria a bordo e manifesta la volontà di procedere allo sbarco dei naufraghi. Lo stesso giorno viene autorizzato lo sbarco dei 116 naufraghi, poi trasferiti presso l'*hotspot* di Pozzallo.

Il delitto contestato, per il quale si richiede l'autorizzazione a procedere, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 96 della Costituzione e dell'articolo 9, comma 3 della legge n. 1 del 1989, è il sequestro di persona aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale, dall'abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonché dall'aver commesso il fatto anche in danno di soggetti minori, previsto e punito dall'articolo 605, comma 1, comma 2 n. 2 e comma 3 del codice penale.

L'articolo 605 del codice penale protegge la libertà personale come diritto inviolabile della persona, principio che scaturisce dagli articoli 2 e 13 della Costituzione. Ai sensi della richiamata legge costituzionale n. 1 del 1989, affinché il Senato possa insindacabilmente negare l'autorizzazione a procedere, occorre valutare se l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Ricevuti gli atti dal tribunale dei Ministri di Catania, il Senato deve, in via preliminare, valutare se la condotta contestata abbia natura di reato ministeriale e, in caso contrario, restituire gli atti all'autorità giudiziaria affinché il procedimento prosegua nelle forme ordinarie. Se riconosce invece la natura ministeriale del reato può: a) negare l'autorizzazione a procedere, qualora si ritenga che la condotta sia stata giustificata dalla necessità di tutelare un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per perseguire un preminente interesse pubblico; b) autorizzare l'autorità giudiziaria a procedere se non ritiene sussistenti le predette condizioni.

La competenza a qualificare il reato come ministeriale spetta in via preliminare alla procura e successivamente alla sezione reati ministeriali del tribunale ma poi, essa, deve necessariamente essere confermata dal Parlamento. Si tratta dunque di una precondizione per procedere alla valutazione circa le due esimenti speciali contenute nell'articolo 9, comma 3 della legge costituzionale n. 1 del 1989. Essendo stata la condotta posta in essere in un arco temporale compreso tra il 27 ed il 31 luglio 2019 - periodo nel quale il senatore Salvini era Ministro dell'interno - ed essendo il reato contestato chiaramente connesso alla sua funzione, si conviene con la valutazione del tribunale dei Ministri circa la natura ministeriale del reato.

L'ordine impartito dal ministro Salvini di bloccare la procedura di indicazione del POS al fine di non far sbarcare i naufraghi, è connotato da evidenti violazioni di una serie di norme internazionali e nazionali: la Convenzione internazionale SOLAS (Safety of Life at Sea) per la sicurezza della vita in mare, 1974; la Convenzione internazionale SAR (Search and Rescue) sulla ricerca ed il salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 (ratificata con la legge 3 aprile 1989, n. 147); la Convenzione internazionale UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea) sul diritto del mare, 1982; Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 «Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente l'adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo»; il testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286), che all'articolo 10-*ter* prevede l'immediata conduzione in struttura ricettiva per le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e per l'attivazione delle istanze di protezione internazionale, escludendo qualsiasi forma di costrizione nei confronti dei migranti; il decreto del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», secondo cui (articolo 23, comma 1) l'attività di prima assistenza e soccorso può essere svolta al di fuori dei centri per il tempo strettamente necessario all'avvio dei procedimenti e per l'erogazione di specifiche forme di assistenza; le Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare, di cui alla risoluzione MSC 167-78 del maggio 2004; la Convenzione internazionale di Istanbul (direttiva europea 2004/83/CE; legge 73/2013), nella parte in cui prevede che le donne che subiscono violenza sessuale hanno diritto a vedersi riconoscere lo stato di rifugiate; a bordo della «Diciotti» si trovavano ben undici donne che avevano subito stupri nei campi profughi libici e che dovevano quindi essere sbarcate immediatamente; il regolamento dell'Unione europea n. 604 del 2013 (regolamento "Dublino III"), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro di primo ingresso competente per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate dal cittadino di un paese terzo o da un apolide; il regolamento dell'Unione europea n. 656 del 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa degli Stati membri dell'Unione europea; la procedura operativa standard (SOP) 009/15 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, per l'individuazione delle procedure da seguire per una rapida e tempestiva individuazione del POS nei casi in cui l'IMRCC abbia assunto il coordinamento di operazioni di soccorso, quand'anche al di fuori della SRR (Search and Rescue Region); il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»; la Legge 7 aprile 2017, n. 47 «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati».

Da tale quadro normativo emerge chiaramente l'obbligo dello Stato italiano di soccorrere le persone in pericolo in mare e di completare il coordinamento dell'evento con l'indicazione di un luogo sicuro, o (come indicato dalle linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare) di una località sulla terraferma dove le operazioni di soccorso si considerino concluse e dove: la sicurezza dei sopravvissuti non sia più minacciata; le necessità primarie siano soddisfatte (cibo, alloggio, cure mediche); il trasporto nel minor tempo possibile dei sopravvissuti nella destinazione più vicina o finale possa essere organizzato.

Nell'esaminare il caso «Gregoretti» ci si è sin da subito riferiti al recentissimo precedente del caso «Diciotti», sul quale il Senato della Repubblica è stato chiamato a pronunciarsi nel corso di questa legislatura, nel febbraio del 2019. In quella circostanza, come si ricorderà, l'Aula - confermando le conclusioni addotte dal relatore Gasparri - negò l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'allora ministro Salvini. Nella fase istruttoria del procedimento, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari aveva dapprima verificato la sussistenza della natura ministeriale del reato contestato, e, successivamente, qualificato tali azioni come necessarie per tutelare un preminente interesse dello Stato. E' evidente che i casi presentino alcune analogie, sia in fatto che in diritto: tuttavia le analogie, da sole, non sono sufficienti a giustificare il richiamo *sic et simpliciter* della decisione assunta dal Senato nel caso «Diciotti» come un precedente che abbia valore cogente. Le differenze, invero, sono rilevanti a tal punto da richiedere un supplemento di analisi e un diverso orientamento del Parlamento. Le differenze sono così sostanzialmente riassumibili:

A) le condizioni di precarietà igienico-sanitarie dei migranti erano assolutamente note al Ministro sin dall'inizio delle operazioni di salvataggio. Come si legge nei documenti inviati dalla sezione reati ministeriali del tribunale di Catania, il 26 luglio 2019 la dottoressa Reale, appartenente al Corpo italiano di soccorso Ordine di Malta, è stata trasbordata sulla nave «Gregoretti», ove è rimasta anche nei giorni seguenti. La dottoressa Reale assunta a s.i.t. dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura di Siracusa, ha dichiarato di avere accertato tra i migranti a bordo numerosi casi (circa 30) di scabbia e sospetta tubercolosi, destinati ad aumentare per il rischio di contagio, con il passare dei giorni. Inoltre la stessa dottoressa Reale ha anche reso noto come «le condizioni igienico sanitarie in cui si trovano i 131 migranti a bordo della nave sono, in atto, scadenti, data la promiscuità

nella condivisione degli spazi comuni ed in graduale peggioramento data la loro continua permanenza a bordo. Essi (gli spazi, nota del redattore) hanno favorito la diffusione di numerosi casi di scabbia per il prolungato contatto interumano e non garantiscono il mantenimento in condizioni di una adeguata pulizia delle ferite medicate a bordo. La condizione dei luoghi non permette, altresì, l'esecuzione di eventuali procedure sanitarie in condizioni di sterilità [...]». La particolare situazione di precarietà sanitaria emerge anche da altri atti trasmessi dal tribunale di Catania ed particolare dalla relazione dell'ispezione effettuata dai consulenti dottor Sapia, dott.ssa Franco e dott.ssa Cappello a bordo della nave «Gregoretti» ordinata in data 30 luglio 2019 dal procuratore della Repubblica di Siracusa. Dalla relazione è emerso che 29 naufraghi presentavano evidenti segni di malattie infettive e tra questi vi era una persona che presentava un quadro clinico compatibile con la tubercolosi polmonare.

B) La nave «Gregoretti», a differenza della nave «Diciotti» non è attrezzata per operazioni di salvataggio e, pertanto, è inadatta ad ospitare in sicurezza un numero considerevole di persone, peraltro per un arco di tempo non breve. Come sottolineato anche dal comandante Berlano (v. dichiarazioni rese il 30 luglio 2019 dinanzi al procuratore della Repubblica di Siracusa): «La nave "Gregoretti" è destinata ad attività di vigilanza e pesca, ed ha caratteristiche tecnico/nautiche che impediscono di fornire adeguata sistemazione ad un numero elevato di persone, condizione questa che ha determinato che i migranti sono, di fatto, ospitati sul ponte di coperta esposti agli agenti atmosferici [...] domani sono previsti trentacinque gradi». D'altro canto lo stesso equipaggio era composto di sole 30 unità, un numero assolutamente insufficiente a gestire l'elevato numero di naufraghi, condizione questa che ha esposto i nostri militari al rischio di ammutinamento oltre che a quello di contagio. Le diverse caratteristiche nautico-strutturali della nave «Gregoretti» rispetto alla «Diciotti» - secondo l'espressione di alcuni membri della Giunta - non sarebbero idonee a giustificare una deliberazione difforme rispetto al precedente caso «Diciotti» in quanto «la diversità strutturale della Gregoretti può al limite incidere sull'elemento oggettivo dell'eventuale reato, ma non sulla valenza governativa dell'interesse pubblico perseguito». In altre parole, il fatto che a differenza della «Diciotti», su quella nave c'erano condizioni di inadeguatezza dei mezzi nonché di sofferenza e precarietà igienico-sanitaria a cui erano esposte tutte le persone a bordo è considerato come un dettaglio che in ultima analisi debba interessare i giudici poiché, ai fini della deliberazione del Senato, tali peculiarità non rilevano. In proposito è anzitutto da ricordare che per norma di civiltà, ancora prima che giuridica, lo Stato ha il dovere cogente di assicurare a qualsiasi persona che si trovi nella sua custodia, per qualsiasi ragione, assistenza con beni di prima necessità e cure mediche.

C) Gli eventi SAR che hanno coinvolto un pattugliatore della Guardia di finanza e una motovedetta della guardia costiera e, da ultimo, la nave «Gregoretti», sono stati frutto di una solida collaborazione tra le autorità italiane e quelle maltesi, a differenza di ciò che avvenne nel caso «Diciotti». Si ricorderà come - nel caso «Diciotti» - sia il relatore Gasparri che il ministro Salvini dichiararono che era in atto una controversia internazionale con Malta in ordine allo Stato obbligato a rilasciare il POS: tale argomentazione fu tra le più citate nell'orientare la scelta dell'Aula a riconoscere le azioni del ministro Salvini come necessarie per perseguire un preminente interesse dello Stato. Anche allora rilevai come l'eventuale esistenza di tale controversia non avrebbe potuto sospendere l'attuazione delle norme internazionali che regolano il salvataggio in mare e che il comportamento scorretto di Malta non aveva in alcuna misura cambiato il ruolo che l'Italia aveva assunto. Nel caso «Gregoretti», invece, appare chiaro sin da subito che le operazioni - pur svolgendosi nell'area SAR di competenza maltese - siano state concordate proprio con le autorità di quel Paese, contemporaneamente impegnate in altri interventi di stessa natura. Il prolungato trattenimento dei naufraghi che configura il reato di sequestro di persona non può dunque essere spiegato con l'inesistente necessità di risolvere preliminarmente una controversia di natura internazionale sulle operazioni di salvataggio.

Il presidente Gasparri, così come il senatore Salvini nella memoria presentata in Giunta, sottolinea come il perseguimento dell'interesse pubblico possa essere evinto dalla valenza governativa che il caso «Gregoretti» aveva assunto, in linea di continuità con quanto sostenuto da entrambi nell'esame del caso «Diciotti». Spostando la titolarità delle azioni in capo all'intero Governo, infatti, esse sarebbero frutto di una responsabilità collegiale e, di pari passo, finalizzate al perseguimento delle politiche

dell'Esecutivo in materia di immigrazione. È bene affrontare questo aspetto, nonostante in Giunta la relazione del presidente Gasparri non sia stata approvata.

Bisogna innanzitutto ricordare che la responsabilità collegiale dei Ministri o del Governo discende da una deliberazione formale o quantomeno dal verbale di una riunione del Consiglio dei ministri, mentre ciascuno dei Ministri è individualmente responsabile degli atti del proprio dicastero.

D'altro canto, una volta acquisite le memorie difensive prodotte da alcuni membri dell'allora Governo Conte I (in particolare del Presidente del Consiglio e dei ministri Di Maio e Toninelli) relativamente al caso «Diciotti», il Presidente Gasparri - correttamente - trasmise gli atti pervenuti al Presidente del Senato per l'inoltro alla procura di Catania, affinché potessero essere valutati i nuovi elementi emersi da parte del tribunale dei Ministri di Catania. La posizione espressa nella mia relazione di minoranza (cfr. RE18N1*bis-bis*) testimonia come già allora ritenessi tale accertamento necessario per poter eventualmente riscontrare un elemento a sostegno della tesi della collegialità delle azioni messe in campo dal ministro Salvini.

Nel caso «Gregoretti» - invece - tale accertamento è stato svolto non su invito della Giunta ma, *motu proprio*, dallo stesso tribunale dei Ministri di Catania, come risulta dagli atti trasmessi. È lo stesso tribunale nella sua relazione (pagine 2 e 3) a richiamare la richiesta con nota del 3.10.2019 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di fornire «informazioni sull'esistenza di ordini del giorno relativi al caso "Gregoretti" eventualmente tenutesi tra il 25 e il 31 luglio», acquisendo la risposta negativa da parte del Palazzo Chigi.

Per questa ragione - in continuità logica con quanto sostenuto in passato, non si ravvede alcun elemento tale da poter qualificare le azioni del ministro Salvini come frutto di un orientamento comune del Governo. In ogni caso, giova comunque ricordare l'elemento dirimente rispetto alla eventuale qualificazione di quelle azioni come governative: l'individuazione del POS è un atto tipico del Ministero dell'interno di natura amministrativa e non un atto di natura politica o di alta amministrazione.

In particolare, come già esposto nella mia relazione di minoranza sul caso «Diciotti», «il diniego del rilascio del POS (e il conseguente divieto di sbarco) non si può configurare come atto politico in senso stretto ma piuttosto come una omissione che interrompe una procedura amministrativa posta in essere dal ministro Salvini sulla scorta di valutazioni e finalità politiche. Il Ministro, dunque, non aveva alcuna titolarità diretta e non avrebbe pertanto dovuto né potuto interferire nelle determinazioni del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione se non per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica rientranti nelle sue più ampie funzioni».

L'approdo in un luogo sicuro - così come prevedono le già richiamate norme internazionali e quelle nazionali che ne discendono - nulla ha a che vedere con le politiche di redistribuzione che, invece, rientrano appieno nell'alveo delle azioni che l'Esecutivo intenda mettere in campo per realizzare il proprio programma di governo.

Il presidente Gasparri, nella relazione non approvata dalla Giunta, fa una premessa metodologica sul valore che può assumere un precedente in seno alle sue deliberazioni: viene evidenziato in particolare come, pur non potendosi considerare formalmente vincolante, non essendo le sentenze annoverate tra le fonti del diritto, rivesta tuttavia «un'autorità *de facto*», contribuendo a formare il cosiddetto diritto vivente. Il presidente Gasparri afferma come analogo discorso valga anche per i casi già esaminati dalla Giunta, atteso che il precedente parlamentare e, più in generale il pregresso *decisum*, acquista un rilievo ancora più marcato. La valutazione circa la riconducibilità o meno del caso «Gregoretti» al caso «Diciotti» assume dunque una valenza che egli definisce «pregiudiziale»

Se è vero dunque che, come afferma il relatore e come ci si sente di condividere, nel contesto parlamentare «i precedenti, specie quelli della legislatura in corso, devono necessariamente rivestire una valenza pregiudiziale e comunque una irrinunciabile autorità *de facto* per i casi analoghi», vale la pena richiamare l'attenzione circa la responsabilità e la prudenza che Giunta e Assemblea devono usare nell'adottare determinate decisioni, specie se relative a casi complessi e nei quali si sia realizzata una lesione dei diritti fondamentali. La Giunta, per motivi forse estranei a queste considerazioni, si è già espressa in questo senso; ora la parola è a questa Assemblea.

A tal proposito vorrei qui richiamare delle osservazioni che, nel tentativo di responsabilizzare le forze politiche coinvolte nella decisione, ho fatto in occasione del caso «Diciotti».

Nel decidere se sottrarre o meno un membro del Governo al giudizio della magistratura, si badi bene al giudizio e non alla condanna, bisogna concentrarsi su due profili: il primo è quello di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante; il secondo è quello della preminenza di un interesse pubblico. Il legislatore costituzionale sembra suggerire che il bilanciamento dei valori in gioco ai fini della concessione o del diniego dell'autorizzazione a procedere debba risolversi a favore della tutela dei più alti valori della Repubblica. E, ancora una volta, ormai più che consapevoli delle ricadute future, dobbiamo domandarci: quali sono i più alti valori della Carta fondamentale se non il riconoscimento e la garanzia di diritti inviolabili dell'uomo quali la vita, la salute, la libertà e la dignità umana?

Non è proprio la tutela ostinata di questi diritti che ci rende diversi da altri ordinamenti dove la vita, la salute, la libertà e la dignità sono stati sacrificati per ragioni di natura squisitamente politica?

Sovvertire l'ordine dando priorità ad altri interessi, qualunque essi siano (il contenimento dei flussi migratori, la redistribuzione dei migranti, il consenso politico) rispetto alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo sarebbe ammettere una nuova e pericolosa concezione della ragion di Stato.

A rafforzare questa convinzione, come sostenuto anche nella relazione sul caso «Diciotti», è la *ratio* della legge n. 124 del 2007 che regola l'attività dei nostri servizi d'*intelligence*. Il preminente interesse pubblico nell'esercizio di una funzione di Governo, che costituisce uno dei due parametri di valutazione forniti dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, è infatti assimilabile al concetto di «ragion di Stato». Deve in particolare far riflettere l'articolo 17 della richiamata legge n. 124, che impedisce in modo categorico ai servizi segreti - che per natura si occupano di sicurezza nazionale - di compiere azioni dirette a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute, o l'incolumità di una o più persone neanche per la difesa di un supremo interesse pubblico: la sicurezza della Nazione. La *ratio* di quella legge - approvata all'unanimità dal Parlamento - è proprio quella di ribadire che nessuna ragione, neanche quella della sicurezza nazionale, neanche quella di Stato, costituisca una deroga ai diritti inviolabili delle persone. Dal momento che neanche i nostri Servizi possono agire al di fuori del dettato costituzionale, è curioso sostenere che un Ministro possa farlo per dare seguito al proprio programma politico: a fini della concessione o del diniego, inoltre, poco conta sostenere che sia un programma politico condiviso con altri membri del Governo. In ogni caso, pur riconoscendo il più ampio grado di autonomia del Governo nella determinazione della propria azione e dei mezzi necessari per assolverla, è evidente che tale azione sia sempre e comunque subordinata al rispetto dei principi fondamentali della Costituzione. Essi, nel loro insieme, determinano il carattere più profondo della nostra cultura giuridica e sono, per questa ragione, al di fuori della disponibilità di qualsiasi classe politica, ponendosi al di sopra di qualunque altra norma o azione, che ad essi deve necessariamente uniformarsi.

In conclusione, i diritti fondamentali non devono mai essere compressi per esigenze politiche. Eppure è accaduto (*rectius*), è accaduto nuovamente. Quello che non deve però nuovamente accadere è che il Senato, ancora una volta, sottragga al vaglio della magistratura un Ministro che reitera condotte antiggiuridiche, offrendogli un pericoloso e ingiustificato scudo politico. Votando contro l'autorizzazione a procedere si crea dunque un nuovo, doppio, grave e pericoloso precedente vincolante che mina nel profondo il senso stesso della nostra democrazia, il suo complesso ma al contempo equilibrato sistema di pesi e contrappesi, di tutele dei diritti inviolabili della persona.

Attenzione dunque, perché se è vero che non può non tenersi conto del precedente, un doppio precedente rafforzerebbe ulteriormente quello scudo politico; scudo dietro al quale un qualsiasi Ministro potrebbe rifugiare le sue ostinate convinzioni politiche anche se comportano la compressione di diritti fondamentali. Non coniamo, per di più per il tramite di un organo parlamentare con funzioni di garanzia, una nuova e pericolosa ragion di Stato capace di derogare ai diritti inviolabili.

Sottolineato quale sia il pericolo in cui si incorre creando un doppio precedente, è doveroso interrogarsi su che tipo di discrezionalità abbia il Parlamento nel valutare se la condotta del Ministro sia stata posta in essere per il perseguimento di un preminente interesse pubblico o di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante. Giova, al tal fine, riproporre ancora una volta alcune

osservazioni elaborate anche nel caso «Diciotti»

C'è il rischio infatti che, poiché la valutazione cui è chiamato il Parlamento è di natura "politica", essa possa di fatto tradursi nella possibilità, da parte della maggioranza che sostiene l'Esecutivo, di conferire legittimità a qualunque azione, anche la più grave, anche alla più spericolata. La valutazione del Parlamento - organo costituzionale nel quale si manifesta la volontà del popolo - è senza dubbio di natura "politica" ma non può per questo essere irragionevole e immotivata. Di volta in volta, infatti, è il Parlamento a dover fissare il confine oltre il quale si trascende dal perimetro democratico: una discrezionalità che, è evidentemente più ampia rispetto a quella del giudice che si deve limitare all'applicazione di una pena, ma che non può - proprio per l'importanza e l'inappellabilità delle proprie determinazioni - considerarsi illimitata.

La discrezionalità del Senato nell'affrontare la decisione sul caso «Gregoretto» si esprime anzitutto nell'identificazione del bene o dell'interesse costituzionalmente da tutelare; in secondo luogo, nella valutazione che nell'esercizio della funzione di Governo il Ministro abbia agito per tutelarlo o per perseguirlo.

Per operare questo tipo di scelta si devono necessariamente tenere in considerazione i principi fondamentali e il Titolo I della Parte prima della Carta costituzionale. Nessuna iniziativa, sia essa di natura giudiziaria, legislativa o governativa, può in alcun modo essere in contrasto con la Costituzione: a nessuno è consentito di agire al di fuori di tale perimetro, tanto più ad un membro dell'Esecutivo. Anche qualificando in maniera astratta un'azione governativa come di interesse pubblico, questo non basterebbe a configurare una delle due condizioni di diniego dell'autorizzazione a procedere previste dalla legge costituzionale n. 1 del 1989. Essa infatti specifica che ci si debba trovare di fronte a un «preminente interesse pubblico»: significa che l'operato politico del Governo deve inevitabilmente essere valutato non in termini assoluti ma in relazione al complesso di norme costituzionali, nazionali e internazionali che regolano la vita democratica del nostro Paese.

Nel nostro ordinamento non è prevista formalmente la preminenza di un interesse pubblico su un altro: non esiste una scala gerarchica assoluta, una prevalenza *a priori* di un valore costituzionale sugli altri. Si ritiene, anche a fronte della giurisprudenza della Corte Costituzionale, che si debba tutelare questi valori in maniera sistemica. È la politica, in questo caso il Parlamento, a dover operare una saggia e molto prudente valutazione dei casi specifici. Nel farlo può e deve lasciarsi guidare da alcuni criteri che proprio la Consulta ha elaborato, attraverso cui "leggere" situazioni nelle quali bisogna operare un bilanciamento di valori richiamati dalla Costituzione.

I giudici hanno innanzitutto affrontato il requisito della necessità, secondo cui è possibile limitare un diritto o un interesse costituzionale solo in presenza della necessità di attuare un altro valore che l'ordinamento pone sullo stesso piano. In secondo luogo essi hanno suggerito che si tenga presente il rapporto tra il diritto ritenuto prevalente (e quindi maggiormente tutelato) e quello valutato come "secondario" o recessivo (quindi subordinato al primo), a cui inevitabilmente si accorda minor tutela nell'operare il bilanciamento. Da ultimo hanno sottolineato come, secondo il principio della ragionevolezza, sia fondamentale verificare la proporzionalità della compressione dei diritti costituzionalmente rilevanti e la durata strettamente necessaria di tale compressione.

Dunque, nel caso di specie, negando l'autorizzazione a procedere si opererebbe di fatto un bilanciamento di valori del seguente tenore: si identifica come prevalente l'interesse dello Stato a gestire i flussi migratori o, per dirla con le parole del senatore Salvini, alla «difesa dei confini» (difesa da una nave militare italiana e per di più ancorata in un porto militare) e si ritengono recessivi i beni della libertà personale, della dignità, della salute, della vita e di tutte le norme cogenti che tutelano questi beni fondamentali.

La Corte ha inoltre avuto modo, in diverse sentenze, di evidenziare come la discrezionalità politica nella gestione dei fenomeni migratori incontri chiari limiti, sotto il profilo della conformità alla Costituzione e del bilanciamento di interessi costituzionali, nelle norme dei trattati internazionali che vincolano gli Stati contraenti, nella ragionevolezza e, soprattutto, nel diritto inviolabile della libertà personale (articolo 13 della Costituzione) come tale riconosciuto anche dall'articolo 2 della Costituzione: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (...) e richiede

l'adempimento dei doveri di solidarietà politica economica e sociale».

Più in particolare nella sentenza n. 105 del 2001 la Corte costituzionale ha rilevato che «per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell'immigrazione siano molteplici e per quanto possono essere percepiti come gravi problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultare minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli, non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani», ai quali la Costituzione riconosce i diritti inviolabili su cui si fonda la dignità umana e la tutela della persona, principio che vale nei confronti degli immigrati e ancor di più nei confronti dei naufraghi.

Mi auguro dunque che ogni singolo membro dell'Assemblea operi questo bilanciamento di valori a favore della tutela dei più alti valori della nostra democrazia.

Come si legge nella relazione trasmessa al Senato (pagina 4, Doc. IV-*bis*, n.2), la sezione reati ministeriali del tribunale di Catania, prima di procedere alla cronologia degli eventi e alle conclusioni con cui si chiede al Senato l'autorizzazione a procedere per il reato di sequestro di persona aggravato, inserisce una premessa. Viene chiarito che nel caso in esame, poiché i fatti hanno coinvolto una nave della Guardia costiera italiana e, quindi, una nave militare, (decreto legislativo n. 66 del 2010), non trovano applicazione le norme contenute nel decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 del cosiddetto decreto *sicurezza-bis*, convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, stante quanto previsto dall'articolo 1 intitolato «Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione» che all'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*bis* ha inserito il seguente comma: «Il Ministro dell'interno, [...] può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare [...]».

Per le valutazioni che gli competono, la sezione reati ministeriali del tribunale di Catania ritiene dunque che le norme contenute nel decreto *sicurezza bis* non rientrino nel panorama normativo delle leggi che si assumono violate in ordine ai fatti contestati. Tuttavia ai fini del sindacato cui è chiamato il Senato - che è chiamato a valutazioni di tipo "politico" oltre che giuridico, sulle condotte poste in essere - non si può non ravvisare che il senatore Salvini è andato oltre quanto da lui stesso immaginato.

Quando ha scritto il decreto *sicurezza-bis* il Ministro dell'interno, senatore Salvini, si è sostanzialmente dotato di un potere: bloccare l'ingresso di navi in Italia. Nel dotarsi di questa prerogativa, nuova e speciale, si è però ben guardato dal concedersi la possibilità di bloccare anche le navi militari («salvo che si tratti di naviglio militare»). Lo ha fatto perché sarebbe stato un potere vistosamente abnorme e incostituzionale. Nel susseguirsi della vicenda della nave «Gregoretta» tuttavia, nonostante lui stesso abbia dovuto escludere una simile possibilità, di fatto ha impedito alla nave militare di portare a termine, attraverso lo sbarco dei naufraghi, le operazioni di soccorso in mare, come invece prescritto dalle convenzioni internazionali e dai protocolli sul salvataggio di vite umane in mare e sulla concessione del POS.

Sempre con la premessa metodologica della valutazione di tipo politico non si può non rilevare inoltre il contesto in cui quelle decisioni abnormi e contraddittorie sono state prese. I giorni del caso Gregoretta sono infatti i giorni che potremmo definire come quelle dell' "ebbrezza del Papeete", ovvero quella settimana di vacanze al mare - mentre il Senato, cui Salvini appartiene, era impegnato nella discussione e votazione di importanti provvedimenti - di cui i *media* ci hanno raccontato ogni aspetto: dalla polemica sulla moto d'acqua agli epiteti tipo "zingaraccia", dall'inno nazionale ballato in costume alle conferenze stampa in bermuda, dal giro dei mojito alle velate accuse di pedofilia ai cronisti di Repubblica. Dalle spiagge di Milano Marittima fu lo stesso senatore Salvini a dichiarare incessantemente, per prendersi da solo il merito, se così si può dire, del blocco della nave militare Gregoretta. Lo riporta ad esempio il «Corriere della Sera» del 27 luglio 2019, che cita tra virgolette questa dichiarazione dell'allora Ministro dell'interno: «Ho dato disposizione che non venga assegnato nessun porto prima che ci sia sulla carta una redistribuzione in tutta Europa dei migranti a bordo». Già l'articolo segnalava come non si potesse, nemmeno con le norme del decreto *sicurezza-bis*, trattare una nave militare come fosse una imbarcazione delle organizzazioni non governative.

In tal senso si possono leggere le dichiarazioni del ministro Di Maio del 31 luglio, inopinatamente inserite dal senatore Salvini nella memoria a sua difesa. Proprio il suo omologo Vice Presidente del Consiglio, infatti, sottolinea da un lato la necessità della redistribuzione in Europa dei naufraghi, ma dall'altro specifica (cito testualmente): «Però non si trattino i nostri militari su quella nave come pirati. Pieno rispetto per le Forze dell'ordine». Tale citazione, di cui non possiamo che ringraziare la strategia difensiva di Salvini, evidenzia come abnorme l'imposizione di non concedere il POS alla nave militare Gregoretti e rimarca la piena e personale responsabilità di Salvini.

Ci sono tutti gli elementi, di merito e di contesto, per portare ciascun senatore a votare a favore di questa autorizzazione a procedere. Perché è evidente a tutti che i diritti fondamentali non devono mai essere compressi per esigenze politiche. Ed è altrettanto evidente che non può accadere nuovamente che il Senato, dopo il caso Diciotti, sottragga al vaglio della magistratura un Ministro che reitera condotte anti-giuridiche, offrendogli un pericoloso e ingiustificato scudo politico. Votando contro l'autorizzazione a procedere si creerebbe dunque un nuovo, doppio, grave e pericoloso precedente che mina nel profondo il senso stesso della nostra democrazia, il suo complesso, ma al contempo equilibrato, sistema di pesi e contrappesi, di tutele dei diritti inviolabili della persona. Il voto di oggi in qualche modo può bilanciare la pessima decisione di qualche mese fa, e difendere le istituzioni, soprattutto per il futuro, dal rischio che con un doppio precedente si avalli l'idea che la maggioranza che sostiene l'Esecutivo in carica, di qualsiasi colore sia, possa conferire legittimità a qualunque azione, anche la più grave, anche la più spericolata. Per questi motivi è necessario che si valuti positivamente la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Salvini.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aimi, Barachini, Bertacco, Bini, Bogo Deledda, Bossi Umberto, Castaldi, Cattaneo, Ciriani, Crimi, De Poli, Di Piazza, Giacobbe, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Pacifico, Petrenga, Rauti, Ronzulli, Segre, Sileri e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Poli, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 14,30*); Valente, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere; Ferrazzi, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Mininno, in qualità di sostituto del senatore Turco, membro del Governo; cessa di farne parte il senatore Ortis, in qualità di sostituto del senatore Turco, membro del Governo.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Pacifico Marinella

Disposizioni in materia di sospensione di quote del quinto dello stipendio dei dipendenti pubblici (1716)

(presentato in data 12/02/2020).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Marin Raffaella Fiormaria ed altri

Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti (1359)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 12/02/2020);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Mirabelli Franco ed altri

Disposizioni in materia di Garanti dei detenuti (1550)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 12/02/2020).

In sede referente

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanese, Ministro difesa Trenta ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019 (1700)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo)

C.1999 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 12/02/2020).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 12/02/2020 la 3^a Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017" (1239)

(presentato in data 18/04/2019);

in data 12/02/2020 la 3^a Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016" (1079)

(presentato in data 21/02/2019).

Affari assegnati

Sono deferiti alla 4a Commissione permanente (Difesa), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento:

l'affare sulla partecipazione italiana ai progetti di Difesa europea (Atto n. 414);

l'affare sulle condizioni del personale delle Forze armate (Atto n. 415).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 6 febbraio 2020, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - la comunicazione concernente la nomina della professoressa Irene Bragantini a componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (n. 31).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 10 febbraio 2020, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2020/0066, - avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europeche) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9a, alla 10a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n.

52/1).

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 28 gennaio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, una segnalazione "concernente la corretta applicazione dell'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97", approvata da quel Consesso con delibera n. 24 del 22 gennaio 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 416).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 4 febbraio 2020, ha inviato il testo di diciannove risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 16 al 19 dicembre 2019, deferite, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania, alla 3a, alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 582*);
risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento, alla 1a, alla 5a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 583*);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA, alla 1a, alla 2a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 584*);

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("decisione sull'associazione d'oltremare"), alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 585*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020, alla 5a, alla 6a, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 586*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio, alla 1a, alla 2a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 587*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio, alla 1a, alla 2a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 588*);

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra

l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 589*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione delle Isole Salomone all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del pacifico, dall'altra, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 590*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del protocollo di attuazione di tale accordo di partenariato, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 591*);

risoluzione sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin, alla 9a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 592*);

risoluzione sull'equità fiscale in un'economia digitalizzata e globalizzata: BEPS 2.0 alla 1a, alla 2a, alla 5a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 593*);

risoluzione sullo Stato di diritto a Malta, dopo le recenti rivelazioni sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia, alla 1a, alla 2a, alla 3a alla 8a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 594*);

risoluzione sull'Afghanistan, in particolare le accuse di abusi sessuali ai danni di bambini nella provincia di Logar, alla 1a, alla 2a, alla 3a alla 4a, alla 7a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 595*);

risoluzione sulla legge russa sugli "agenti stranieri", alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 596*);

risoluzione sulla commemorazione del 30° anniversario della rivoluzione rumena del dicembre 1989, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 597*);

risoluzione sulla situazione degli uiguri in Cina ("China cables"), alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 598*);

risoluzione sulla situazione dei diritti umani e della democrazia in Nicaragua, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 599*);

risoluzione sulla violenta repressione delle recenti proteste in Iran, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 600*).

Interrogazioni

[PARAGONE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il decreto ministeriale 10 maggio 2019, recante "Modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)", all'art. 4, comma 7, stabilisce che "le banche in liquidazione, le banche cessionarie e il FITD forniscono, senza oneri per i richiedenti, entro trenta giorni dalla richiesta degli istanti i documenti in loro possesso", necessari a completamento dell'istanza che i risparmiatori, o loro rappresentanti, che abbiano subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 10 gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono

presentare per chiedere l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR, come disciplinato dal medesimo art. 4, ed entro la data del 18 aprile 2020;

all'interrogante risulta che numerosi risparmiatori abbiano segnalato considerevoli ritardi nella trasmissione dei citati documenti, con attese anche di 5 mesi, come discusso in occasione dell'assemblea nazionale dei risparmiatori della banca Popolare di Vicenza e Veneto banca, tenutasi a Bassano del Grappa sabato 11 gennaio 2020, alla presenza di oltre 3.000 partecipanti, rilevando nel dettaglio defezioni da parte del gruppo Intesa Sanpaolo;

considerato che, se si procederà con questo ritmo, il rischio è che molte delle domande presentate in queste settimane non verranno evase, con danni incalcolabili per i risparmiatori che non potranno così accedere al FIR in ottemperanza alla scadenza del 18 aprile 2020,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione, se e come intenda intervenire affinché le banche in liquidazione, le banche cessionarie e il FITD rispettino i termini temporali di cui all'art. 4, comma 7, del decreto 10 maggio 2019, permettendo ai risparmiatori che abbiano subito un ingiusto pregiudizio il ristoro dei danni subiti, accedendo all'indennizzo.

(3-01377)

[LANIECE](#), [UNTERBERGER](#), [BRESSA](#), [STEGER](#), [DURNWALDER](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

nel comune di Quincinetto, al confine tra le regioni Piemonte e Valle d'Aosta, una frana di circa mezzo milione di metri cubi di roccia e detriti è interessata da un movimento di una certa intensità ed è sotto stretto monitoraggio. Il tutto costituisce un serio pericolo per l'autostrada A5 internazionale del monte Bianco, viabilità comunale e tratta ferroviaria Torino-Aosta;

lo spostamento delle masse lapidee del fronte di frana misurato dalla strumentazione ha avuto nell'arco dell'anno ottobre 2018-ottobre 2019 un movimento totale superiore ai 40 centimetri, a causa delle forti precipitazioni verificatesi nel periodo autunnale;

le misure sono condotte dall'università di Firenze in accordo con SAV;

tenuto conto, altresì, che:

il tratto autostradale interessato dalla frana ha avuto nel 2019 diverse interruzioni al traffico per superamento delle soglie di attenzione indicate dall'università di Firenze e ciò ha comportato notevoli disagi alla circolazione, sia sul tratto piemontese, ma soprattutto sul versante della Valle d'Aosta;

sul tratto piemontese permane ancora una forte criticità rappresentata dal ponte di Quincinetto, che è attualmente quasi impraticabile per lavori di messa in sicurezza sismica, attraverso il quale è possibile reimmettersi in autostrada in caso di chiusura a Pont Saint Martin, peraltro tali lavori non consentiranno più di usufruire della portata originaria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali criticità viabilistiche, che coinvolgono anche la viabilità di confine tra Piemonte e Valle d'Aosta e che, in caso di interruzione prolungata dell'autostrada, rischiano di creare una paralisi logistica di traffico, con ripercussioni economiche sia nazionali che internazionali, e quali provvedimenti intenda assumere per risolvere dette criticità, eventualmente avvalendosi della dichiarazione dello stato di emergenza, al fine di velocizzare le opere di messa in sicurezza autostradale.

(3-01378)

[ANASTASI](#), [GIROTTI](#), [BOTTO](#), [CROATTI](#), [DI GIROLAMO](#), [DESSI](#), [LANZI](#), [SANTILLO](#), [VACCARO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'innovazione rappresenta uno strumento essenziale per garantire la crescita del Paese e dare la possibilità alle nostre imprese di competere e generare nuove opportunità di lavoro qualificato;

i dati elaborati da numerosi centri studi, soprattutto in ambito UE, evidenziano infatti un livello di investimenti in ricerca e sviluppo in Italia ancora inferiore a quello degli altri Paesi dell'Unione europea. In particolare, nel 2015, la spesa totale destinata a ricerca e sviluppo in percentuale del PIL è stata pari all'1,33 per cento (21,9 miliardi di euro);

la media europea è pari al 2,03 per cento, mentre gli obiettivi 2020 fissati dalla UE stessa vedono una spesa in ricerca e sviluppo pari al 3 per cento del PIL entro il 2020;

considerato che:

la ricerca tecnologica italiana è tra le più apprezzate al mondo, eppure un numero significativo di ricercatori italiani continua a lasciare il Paese per mancanza di prospettive di carriera; emerge poi con evidenza una difficoltà di trasferimento delle conoscenze dal mondo della ricerca al mondo delle imprese, ostacolando l'effetto leva sugli investimenti delle imprese in R&S; i dati diffusi dalla stampa evidenziano come a fine 2019 il numero di *start up* innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese è pari a 10.882, con un tasso di crescita trimestrale (2,6 per cento) in diminuzione rispetto agli anni precedenti (21 per cento in più nel 2014, 9,3 per cento in più nel 2015 a parità di periodo). In calo anche il numero di persone impiegate (13.903 persone), 781 in meno rispetto al secondo trimestre, ed il numero medio degli addetti (da 3,5 a 3,2), si chiede di sapere quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo intende assumere per far fronte alle descritte difficoltà e per incentivare il livello di investimenti in ricerca e sviluppo in Italia.
(3-01379)

[CORTI](#), [PERGREFFI](#), [CAMPARI](#), [RUFA](#), [FAGGI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'articolo 16 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, incidendo sulle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), ha attribuito a quest'ultima il compito di stabilire dei nuovi sistemi tariffari dei pedaggi autostradali, basati sul metodo del *price cap*, efficaci anche nei confronti delle concessioni già in essere e non soltanto per le nuove, laddove, in precedenza, al concessionario erano riconosciuti aumenti annuali di pedaggio pari al 70 per cento dell'inflazione;

i nuovi sistemi tariffari dei pedaggi autostradali, basati sul metodo del *price cap*, sono stati definiti dall'ART con apposite delibere nel giugno 2019;

l'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ("decreto Milleproroghe", attualmente in corso di esame alla Camera dei deputati in prima lettura), ha stabilito il blocco dell'aumento dei pedaggi autostradali per quelle società concessionarie il cui periodo regolatorio quinquennale, indi il relativo piano economico-finanziario, siano pervenuti a scadenza;

il piano economico-finanziario (PEF) è quel piano che il concessionario sottopone allo Stato per regolare i propri investimenti (ad esempio nella manutenzione dell'infrastruttura concessa) e i relativi mezzi economici per farvi fronte, da recuperare con l'aumento dei pedaggi;

il medesimo articolo 13 del decreto milleproroghe ha fissato al 30 marzo 2020 il termine entro il quale i concessionari presentano al concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari, riformulate ai sensi dei nuovi criteri tariffari stabiliti dall'ART con le delibere predette, e al 31 luglio 2020 il termine ultimo entro il quale l'aggiornamento dei PEF deve perfezionarsi;

considerato che:

in data antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni citate, alcune società concessionarie hanno presentato delle proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari informati ai criteri di tariffazione previgenti, e attendono, in alcuni casi dal 2018, l'approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

a quanto risulta agli interroganti, allo stato attuale: 6 concessioni sono scadute, devono essere riassegnate e sono pertanto prive di piano economico-finanziario relativo alla fase transitoria; una concessione (autostrada Asti-Cuneo) è in riscrittura; 13 piani economico-finanziari sono da aggiornare, in quanto il periodo regolatorio è pervenuto a scadenza nel 2019;

i piani economico-finanziari in attesa di approvazione prevedono investimenti per un totale di circa 11 miliardi di euro, di cui 7,2 miliardi per il periodo regolatorio 2019-2029, cui si aggiungono i 4,1 miliardi di euro previsti per la realizzazione della gronda di Genova;

le date previste dal decreto milleproroghe per la proposizione dei PEF e il loro perfezionamento finiscono per bloccare una quota importantissima di investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del nostro Paese,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi al fine di pervenire, in tempi brevissimi, all'approvazione definitiva delle proposte di aggiornamento dei PEF delle società concessionarie, così da sbloccare immediatamente gli investimenti previsti nei medesimi piani, che

ammontano a circa 11 miliardi di euro nell'arco di un decennio, anche alla luce dei procedimenti di revoca di talune concessioni autostradali che il Governo ha intenzione di avviare.

(3-01380)

[D'ARIENZO](#), [ASTORRE](#), [MARCUCCI](#), [FERRARI](#), [FERRAZZI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

la velocità della ripresa economica e la competitività del nostro Paese dipende anche dalla realizzazione di importanti investimenti pubblici e privati. Sulle opere pubbliche si misura la capacità di dotare il Paese di un sistema di infrastrutture moderno, connesso, integrato e capace di creare crescita;

il Partito democratico ritiene, pertanto, imprescindibili gli investimenti pubblici quale volano per la crescita economica e del prodotto interno lordo;

uno dei punti fondamentali del programma di Governo è rappresentato dalla nuova strategia di crescita fondata sulla sostenibilità. Tale strategia richiede investimenti mirati all'ammodernamento delle attuali infrastrutture e alla realizzazione delle nuove infrastrutture, con l'obiettivo di realizzare nel nostro Paese un sistema moderno, connesso, integrato, più sicuro e che tenga conto degli impatti sociali e ambientali delle opere;

tali obiettivi programmatici sono stati tradotti da subito nella legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019) in una serie di interventi finalizzati, da un lato, all'istituzione di un nuovo fondo per il rilancio degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali dello Stato e, dall'altro, per incrementare le risorse assegnate a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e territorio;

in particolare, quanto alle risorse destinate ai Comuni, la legge di bilancio ha previsto, per gli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

gli stanziamenti finalizzati alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio sono state incrementate da 4,9 a 8,8 miliardi di euro, includendo tra le opere finanziabili anche quelle volte all'efficientamento energetico degli edifici;

nello stato di previsione del Ministero dell'interno è stato istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, per investimenti nei Comuni, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

è stata prevista l'assegnazione, nel limite complessivo di 2,78 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034, di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, di edifici pubblici e di strade, ponti e viadotti;

quanto alle risorse destinate alle Province e alle Città metropolitane, è stata prevista la concessione di contributi, per un importo complessivo di 6,1 miliardi di euro, aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, per il periodo 2020-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole degli enti medesimi;

quanto alle risorse destinate alle Regioni a statuto ordinario, la legge di bilancio ha previsto l'incremento di 2,4 miliardi di euro delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi relativi alla viabilità, alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica e alle infrastrutture sociali;

considerato che:

l'ingente stanziamento di risorse previsto nella legge di bilancio per il 2020 per le opere pubbliche deve essere accompagnato nei prossimi mesi dall'adozione di provvedimenti e misure che favoriscano la progettazione e la rapida realizzazione delle opere medesime;

gli ultimi dati sull'economia del Paese evidenziano la necessità di avviare investimenti che possano favorire una rapida ripresa economica e uno sviluppo al pari delle maggiori economie europee;

gli investimenti nelle infrastrutture rappresentano un efficace strumento per un positivo impatto sul PIL e, quindi, sull'occupazione e sulla crescita del Paese;

il Partito democratico conferma, inoltre, la necessità di escludere dal calcolo dei parametri funzionali del patto di stabilità gli investimenti infrastrutturali a sostegno dello sviluppo, dell'ammodernamento e della sicurezza delle infrastrutture italiane, liberando in tal modo ingentissime risorse, peraltro, già a disposizione,

si chiede di sapere quali interventi e opere infrastrutturali potranno essere sbloccate nei prossimi mesi, per favorire la ripresa economica e l'occupazione, incentivare la crescita e lo sviluppo dell'Italia, la connettività del nostro Paese, l'ammodernamento delle reti, soprattutto al Sud, e assicurare una mobilità sostenibile e sicura per i cittadini.

(3-01381)

[ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [NUGNES](#) - *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che possano essere attribuite "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" alle Regioni a statuto ordinario (autonomia differenziata);

i diritti coinvolti, in particolare, nelle materie di cui alle lettere *n*) ed *s*) del secondo e del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione (in primo luogo: salute, istruzione, tutela e sicurezza del lavoro, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali), sono disciplinati, a livello di principi fondamentali, dalla legge dello Stato;

lo sviluppo delle iniziative in tema di regionalismo differenziato va collocato nel quadro di 20 anni di mancate risposte alle istanze dell'autonomia. La riforma in via di definizione costituisce un intervento sostanziale, che cambia l'assetto istituzionale del Paese. Per questo motivo è essenziale nella prosecuzione del processo di riforma che il ruolo del Parlamento si possa esercitare pienamente e che vi sia il coinvolgimento di tutte le Regioni e le autonomie, al fine di dare la possibilità di discutere nel merito delle intese secondo il principio di massima trasparenza, responsabilità e leale collaborazione tra le istituzioni;

l'assenza di una legge di attuazione del dettato costituzionale che fissi i limiti delle legislazioni regionali sulle materie di legislazione concorrente, i principi inderogabili che assicurino la tutela dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica, gli ambiti e i criteri di accesso al regionalismo differenziato, potrebbe comportare rischi rispetto all'equilibrio del sistema istituzionale con il peggioramento delle prestazioni fornite, *deficit* nei bilanci regionali, squilibri territoriali, conflitti di competenze;

è auspicabile che l'iniziativa intrapresa dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie di individuare in una legge quadro una cornice normativa entro la quale tutte le Regioni possano avviare procedure di intese per il regionalismo differenziato possa affrontare tutti i principali nodi problematici posti dai percorsi di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurando che non vi sia il rischio, attraverso l'utilizzo sia pure transitorio della spesa storica, di una cristallizzazione dei divari di spesa che alteri in modo sostanziale l'accesso alla garanzia dei diritti di cittadinanza, soprattutto nelle aree più fragili del Paese, al fine di garantire la coesione nazionale;

l'articolo 117 della Costituzione, comma secondo, alla lettera *m*), stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), concernenti i diritti civili e sociali da garantire sul territorio nazionale, ma dal 2001 nessun Governo ha mai proceduto alla loro definizione, creando un vuoto normativo dentro cui diventa più agevole prevedere forme di distribuzione delle risorse legate alla ricchezza territoriale e di fatto discriminatorie;

si rende necessario, in via prioritaria, assicurare la centralità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei fabbisogni *standard* per assicurare servizi pubblici adeguati su tutto il territorio nazionale, come presupposto fondamentale prima di procedere all'applicazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 275 del 2016, argomenta infatti che "è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione". Inoltre, per le materie di cui si chiede l'attribuzione che non riguardano i LEP, occorre garantire la certezza sulle modalità di attribuzione delle funzioni e sul riferimento a un

calcolo di fabbisogni *standard* in coerenza con la legge n. 42 del 2009, perché ne sia consentito un finanziamento integrale;

data la rilevanza costituzionale degli atti descritti, si pone in modo centrale il problema del rispetto delle prerogative e del ruolo del Parlamento, innanzitutto nella fase di sottoscrizione delle intese con Regioni, assicurando natura vincolante alle proprie deliberazioni, e successivamente nella fase di controllo e verifica dell'attuazione degli impatti nel processo di attuazione dell'autonomia differenziata, si chiede di sapere:

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo per garantire la piena attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale nelle Regioni e negli enti locali e superare i numerosi inadempimenti della previsione normativa;

se, prima di procedere a qualsiasi trasferimento di competenze a una o più Regioni, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurati che siano definiti preventivamente i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), quali livelli inderogabili di quantità e qualità dei servizi offerti da garantire su tutto il territorio nazionale, come sancito dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e dalla legge delega n. 42 del 2009, ad oggi ancora in larga parte disattesa;

quale sia l'opinione del Ministro su come si debba procedere nell'attribuzione delle funzioni alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, quando siano stati superati i limiti indicati all'articolo 14 del decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla classificazione delle spese relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle materie indicate (sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale).

(3-01382)

[BERNINI](#), [GIAMMANCO](#), [MALAN](#), [MALLEGNI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [DE SIANO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

il divario infrastrutturale fra Nord e Sud assume dimensioni sempre più rilevanti, contribuendo notevolmente allo stato di depressione dell'economia del Mezzogiorno, da cui deriva un conseguente e crescente fenomeno di spopolamento che riguarda soprattutto i giovani e i soggetti più qualificati;

per quanto riguarda la rete autostradale, a fronte di una media nazionale di 23 chilometri ogni 1.000 chilometri quadrati, il Sud può contare su meno di 20 chilometri ogni 1.000 chilometri quadrati, con picchi in discesa per le regioni Basilicata e Molise, che possono contare, rispettivamente, su soli 3 e 8 chilometri ogni 1.000 chilometri quadrati;

le linee ferroviarie vedono anch'esse persistere un notevole differenziale con il resto della penisola, con 36 chilometri ogni 1.000 chilometri quadrati in Sicilia e Sardegna, contro i 55 chilometri ogni 1.000 chilometri quadrati del dato nazionale;

per quanto riguarda le linee viarie nel loro complesso, è stato calcolato un indice di presenza: il risultato appare molto diversificato, in quanto, se l'indicatore medio nazionale è pari a 153, nelle isole scende drammaticamente a 130;

la Commissione europea ha lanciato un severo monito all'Italia, minacciando sanzioni, a causa del mancato rispetto degli impegni presi dal nostro Paese in merito agli investimenti infrastrutturali nel Sud: in particolare, nel biennio 2014-2016 a fronte di un impegno in investimenti pari allo 0,47 per cento del Pil delle regioni meridionali, risulta essere stato impiegato solo lo 0,4 per cento. Il 2017 ha visto un ulteriore peggioramento, con una percentuale che è scesa allo 0,38 per cento;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli ha annunciato, durante l'audizione presso l'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati in data 22 ottobre 2019, un grande piano di investimenti per il Sud;

il Ministro per gli affari regionali, in data 23 ottobre, in audizione davanti alla VI Commissione permanente (Finanze), ha evidenziato come dal 2001 al 2019 non siano state utilizzate le risorse che dovevano essere garantite su infrastrutture e sviluppo al Mezzogiorno. In particolare, la quota media di trasferimenti al Sud non è mai andata oltre il 24 per cento, con picchi del 19 per cento e del 28 per cento, quando avrebbe dovuto essere garantito il 34 per cento, in base al principio di "riequilibrio territoriale" previsto dalla legge n. 18 del 2017 con la clausola del 34 per cento, che obbliga le amministrazioni centrali a destinare a vantaggio delle Regioni del Sud un volume complessivo annuale

di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento;
secondo il rapporto Svimez 2019 calano ancora gli investimenti pubblici nel Sud, poiché nel 2018 sono stati investiti in opere pubbliche soltanto 102 euro *pro capite* rispetto ai 278 nel Centro-Nord, si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda promuovere al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e privati in infrastrutture nel Mezzogiorno e nelle isole;

come intenda provvedere, per le parti di competenza, affinché il monito della Commissione europea sia positivamente raccolto, anche tenendo conto dell'emergenza infrastrutturale che stanno vivendo il Sud e in particolare le isole.

(3-01383)

[CALANDRINI](#), [CIRIANI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

risulta persistente, sia pure con recenti e parziali evoluzioni, l'annosa problematica che investe la viabilità della tratta autostradale della A14 tra il sud delle Marche e l'Abruzzo, causata dai restringimenti di carreggiata disposti da Autostrade per l'Italia lungo 10 viadotti;

questi restringimenti sono la conseguenza del sequestro, disposto dal giudice per le indagini preliminari di Avellino, delle barriere *new jersey*, in seguito all'incidente avvenuto nel 2013 che coinvolse un autobus sulla A16, causando 30 morti e 10 feriti;

le importanti interruzioni della viabilità nella tratta interessata, che generano regolarmente code chilometriche di autoveicoli e conseguenti disagi per gli automobilisti, sono già state oggetto di precedenti interlocuzioni interistituzionali, sia in sede parlamentare che su impulso della Regione Abruzzo;

il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha più volte sollecitato la convocazione di un tavolo istituzionale per affrontare in maniera approfondita la questione relativa al corridoio adriatico, a cominciare dal destino dell'autostrada e della strada statale 16 e alla rete ferroviaria, anch'essa soggetta a importanti limitazioni che ne determinano una generale inefficienza;

la recente parziale riapertura del tratto autostradale del viadotto "Cerrano" non può essere considerata risolutiva, in considerazione delle persistenti interruzioni di viabilità che continuano a generare disagi per gli automobilisti e per la regolarità dei collegamenti tra i territori interessati;

a tutto ciò si aggiunge la questione relativa agli alti costi di pedaggio che gli utenti devono continuare a sostenere, ed è necessario e opportuno addivenire ad una soluzione che comporti una loro riduzione generalizzata, almeno fintanto che il tratto autostradale non tornerà ad essere adeguatamente percorribile;

la grave situazione interessa non soltanto le regioni Abruzzo e Marche, ma investe tutto il corridoio adriatico e più in generale il sistema di collegamento infrastrutturale del Paese,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire la messa in sicurezza e il potenziamento dell'autostrada A14, con la costruzione di una terza corsia necessaria per garantire la piena fruibilità del corridoio adriatico nel tratto tra Abruzzo e Puglia, per ridurre i pedaggi autostradali, almeno fino alla riapertura definitiva del tratto interessato, e quali iniziative ritenga di mettere in atto per potenziare la rete ferroviaria sulla dorsale adriatica.

(3-01384)

[FARAONE](#), [VONO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

nei giorni scorsi sono stati certificati dati drammatici sull'economia: la produzione industriale nel 2019 ha registrato un calo dell'1,3 per cento, il dato peggiore degli ultimi sei anni, e tale risultato negativo è l'esito di non confortanti risultati dei mesi precedenti, con un crollo della produzione industriale del 4,7 per cento rispetto allo stesso mese del 2018;

la nascita dell'attuale Esecutivo ha contribuito a contenere gli effetti delle politiche del Governo precedente, in particolare evitando l'aumento dell'IVA e scongiurando altre iniziative a giudizio degli interroganti spericolate, con effetti immediatamente visibili tradotti nel sostanziale dimezzamento dello *spread*, ovvero del differenziale tra i costi dei titoli di Stato, che notoriamente rappresenta il principale indicatore di rischio per il sistema Paese sui mercati internazionali;

al contenimento degli errori del passato devono necessariamente seguire anche delle iniziative per

invertire la tendenza e dare nuovo e duraturo stimolo alla crescita, in particolare attraverso investimenti pubblici in infrastrutture, che com'è noto costituiscono un *driver* di crescita fondamentale per l'economia del Paese per via dell'effetto dell'aumento del livello del prodotto interno lordo, misurato dal "moltiplicatore degli investimenti", con conseguenze significative anche a livello occupazionale;

effetti positivi in ambito economico ed occupazionale non possono essere raggiunti unicamente tramite lo stanziamento di risorse, ma è necessario immaginare politiche adeguate volte allo sfruttamento di tali risorse, bloccate nel nostro Paese da molteplici fattori;

a tale proposito è noto che tra le misure già previste vi fosse la nomina di commissari per rispettive 77 opere pubbliche strategiche; in base alle recenti dichiarazioni del Ministro in indirizzo, ne sarebbero state commissariate 10, che si aggiungono ai commissariamenti nel settore dell'alta velocità e del sistema del MOSE di Venezia, già previsti dal decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con successive modificazioni e integrazioni, dalla legge n. 55 del 2019;

l'esperienza recente dimostra che, se attuati adeguatamente, i commissariamenti delle opere pubbliche possono produrre risultati positivi in termini di efficientamento dei procedimenti e di finalizzazione dei fondi stanziati, tanto in conseguenza di eventi eccezionali, come nel caso del ponte Morandi di Genova, tanto quanto in situazioni ordinarie, come per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Napoli-Bari;

inoltre, con il decreto-legge citato è stata prevista l'adozione, entro sei mesi, di un nuovo regolamento unico di attuazione del codice degli appalti (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni e integrazioni), finalizzato a fare chiarezza in merito alla stratificazione normativa che risulta essere un'altra delle principali cause della lentezza degli affidamenti e dei conseguenti contenziosi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia inteso o intenda procedere ad altri commissariamenti oltre a quelli già effettuati, a che punto sia il lavoro di semplificazione attraverso l'introduzione delle nuove regole in materia di appalti e se non ritenga utile l'adozione di nuove misure straordinarie, alla luce del contesto economico attuale, per sbloccare e dare impulso alla realizzazione di infrastrutture strategiche per lo sviluppo del Paese sia a livello dei trasporti che economico-sociale.

(3-01385)

[BERGESIO](#), [CENTINAIO](#), [VALLARDI](#), [SBRANA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

è notizia recente la proposta, presentata al Parlamento europeo, di tassare la carne per compensare i danni ambientali prodotti dagli allevamenti intensivi, successivamente alla pubblicazione di un rapporto elaborato dal gruppo di ricerca ambientale "CE Delft", prodotto per "True animal protein price" (TAPP), un insieme di organizzazioni che lavorano per la salute, l'ambiente e il benessere degli animali;

dalla ricerca emerge che per coprire i costi ambientali, legati in primo luogo alle emissioni di gas serra, il costo delle carni bovine dovrebbe aumentare di almeno 0,47 euro ogni 100 grammi, circa il 25 per cento in più rispetto al prezzo di vendita applicato mediamente nel Regno Unito, mentre quello delle carni di maiale e pollo, leggermente inferiore per il loro minore impatto ambientale, aumenterebbe rispettivamente di 0,36 e 0,17 euro ogni 100 grammi;

si tratta di una proposta, già in passato dibattuta in ambito europeo, che si basa esclusivamente su una valutazione delle emissioni di anidride carbonica per unità di carne, senza tener conto di un approccio più generalizzato che ricomprende le abitudini alimentari e gli stili di vita dei consumatori;

l'impatto ambientale di un alimento deve essere necessariamente valutato, come sostengono alcuni studi recenti, anche sulla base delle quantità realmente consumate nell'ambito di una dieta corretta ed equilibrata; in tal senso, una dieta coerente con il modello mediterraneo risulterebbe anche equilibrata da un punto di vista dell'impatto ambientale;

alcuni dati, in riferimento alla piramide alimentare, indicano infatti che la quantità di emissioni di gas ad effetto serra generate lungo la filiera delle proteine è pari a 5,9 chilogrammi di anidride carbonica equivalente, un valore in linea con quello di frutta e ortaggi, che è di 5,6 chilogrammi di anidride

carbonica equivalente;

la carne consumata secondo il modello della dieta mediterranea rappresenta dunque un'importante fonte di nutrimento, con effetti benefici anche per la salute umana; ed anzi, scoraggiare un consumo equilibrato di tale alimento per effetto di un aumento del suo costo potrebbe modificare le abitudini alimentari di molti consumatori che potrebbero essere spinti a consumare alimenti alternativi con ridotto valore nutrizionale e poco salutari;

simili proposte rischiano inoltre di generare un impatto pesantissimo sui bilanci delle aziende che operano nella filiera delle carni, in quanto introducono un ulteriore gravoso costo a loro carico, con la conseguenza di incidere pesantemente sulla competitività dell'industria alimentare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia prontamente intervenire in tutte le sedi opportune al fine di ribadire l'importanza strategica della filiera delle carni per l'economia italiana e la necessità di non introdurre tasse a carico del settore, le quali avrebbero l'effetto di generare una perdita di competitività dell'intero comparto alimentare italiano;

se voglia favorire la diffusione, valutando anche iniziative volte ad integrare i programmi curricolari scolastici, di corrette abitudini alimentari, basate sul consumo equilibrato dei nutrienti distribuiti nell'arco della giornata, secondo il modello della dieta mediterranea, dichiarata patrimonio dell'Unesco.

(3-01386)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[GALLONE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 10 febbraio 2020 si è celebrata la "giornata del ricordo", istituita con legge 30 marzo 2004, n. 92. La ricorrenza vuole conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale;

nell'intervento di quest'anno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante le celebrazioni, ha affermato che "esistono ancora piccole sacche di deprecabile negazionismo militante (...) La persecuzione, gli eccidi efferati di massa, l'esodo forzato degli italiani dell'Istria della Venezia Giulia e della Dalmazia fanno parte a pieno titolo della storia del nostro Paese e dell'Europa";

venerdì 7 febbraio, presso il teatro civico del Comune di Dalmine, in provincia di Bergamo, Anpi, Arci, Cgil, Acli e Il Porto hanno organizzato una serata dedicata al giorno del ricordo. Nell'intervento introduttivo, però, Grazia Milesi, membro dell'Anpi Alto Sebino, ha pronunciato parole gravi che possono essere sintetizzate così: "gli infoibati e gli esuli Italiani giuliano-dalmati se la sono meritata perché erano tutti fascisti, in realtà i numeri divulgati sono gonfiati, gli esuli hanno scelto liberamente di andarsene dalle loro terre per cogliere un'opportunità nella Repubblica Italiana, e il Giorno del Ricordo è stato istituito sulla base di bugie e come rivalsea nei confronti del Giorno della Memoria";

la Milesi, il giorno dopo, ha spiegato al giornale locale che: "in piena coscienza posso dire di aver fatto un resoconto storico", traendo spunto dalla relazione italo-slovena, che ha lavorato alla questione del confine orientale dal 1993 al 2001, dai lavori pubblicati dall'Anpi e dai lavori del gruppo di resistenza storica che porta avanti da anni studi sulla questione, ma c'è un'ampia letteratura che tratta la cosa in questo modo, "La negazionista non sono io: se i fatti non coincidono con una certa interpretazione non possiamo non vederli o ignorarli";

l'amministrazione comunale che aveva concesso il patrocinio "sulla scorta della garanzia - riportata sulla locandina dell'evento - che si sarebbe trattato di un evento senza strumentalizzazioni politiche, basato su dati storici", come si legge da un *post* sulla pagina "Facebook" del Comune, ha preso subito le distanze, in sede, abbandonando la sala e successivamente con dichiarazioni ufficiali che chiarivano la posizione dell'amministrazione di Dalmine;

tale evento assume maggiore rilievo se associato ad altri episodi simili che si sono verificati in questi giorni anche in altri comuni italiani, come ad esempio a Udine, dove dei vandali hanno imbrattato la targa in memoria dei martiri delle foibe,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di quanto illustrato e se ritenga di adottare ogni utile

iniziativa di competenza, affinché il giorno del ricordo non si trasformi annualmente in un'occasione per negare quanto accaduto nell'autunno 1943 e nella primavera 1945, ma per rinnovare, invece, la memoria di una grande tragedia italiana.

(4-02884)

[SANTANGELO](#), [ABATE](#), [TRENTACOSTE](#), [PUGLIA](#), [PIRRO](#), [MARINELLO](#), [GRANATO](#), [CORRADO](#), [MAIORINO](#), [MATRISCIANO](#), [DONNO](#), [ANASTASI](#), [VACCARO](#), [RICCIARDI](#), [VANIN](#), [CROATTI](#), [FLORIDIA](#), [MONTEVECCHI](#), [PAVANELLI](#), [PRESUTTO](#), [MORONESE](#), [LOREFICE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

la SEA (Società elettrica Accardi) svolge attività di produzione e distribuzione di energia elettrica su tutto il territorio dell'isola di Favignana (Trapani), operando tramite la centrale termoelettrica costituita da generatori alimentati a gasolio; quest'ultimo viene approvvigionato in centrale e trasportato sull'isola attraverso navi cisterna;

"il Fatto Quotidiano", in data 26 ottobre 2018, con l'articolo intitolato "Favignana, la centrale termoelettrica nell'area marina protetta: 'Da 15 anni dai rubinetti esce gasolio invece di acqua'" e, successivamente, in data 5 dicembre 2019, con l'articolo intitolato "Favignana, chiesto il processo per l'amministratore della centrale termoelettrica: 'Inquinamento ambientale nell'area marina protetta'", portava alla ribalta della cronaca una problematica ambientale che interessa l'isola di Favignana;

circa 40 anni fa (negli anni '80) si è verificato un rilascio di prodotti petroliferi da una crepa di un serbatoio interrato localizzato nella centrale elettrica, generando un inquinamento di dimensioni vastissime, come riportato dalla stampa. Sembra che all'epoca l'area danneggiata si estendesse per 1.400 metri quadri, mentre nel 2016 sia cresciuta fino a oltre 9 ettari di superficie;

nel 1984 il serbatoio contenente gasolio è stato rimosso e si è proceduto con la rimozione del terreno impattato. L'incidente sembrava risolto, ma nel 2001 venne di nuovo rilevata la presenza di prodotto petrolifero all'interno di un pozzo industriale localizzato all'interno della centrale stessa. I monitoraggi continuarono fino al 2014 e i tecnici fino all'ultimo *test* rilevarono una significativa presenza di surnatante (sostanza oleosa galleggiante);

si apprende, inoltre, che nella casa abitata situata al fianco della centrale elettrica alimentata a gasolio da 15 anni dai rubinetti al posto dell'acqua fuoriesce gasolio;

nel 2016 la SEA chiedeva lo spostamento della centrale, ricevendo parere negativo della Regione Siciliana. La stessa azienda aveva presentato nel *dossier* una relazione tecnica, datata settembre 2014, dove si ricostruivano i fatti che avevano generato lo sversamento di gasolio arrivando a penetrare le "rocce permeabili" e poi ad inquinare la falda acquifera;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

il 26 febbraio 2020 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani valuterà se accogliere o rigettare la richiesta dei pubblici ministeri nel merito del rinvio a giudizio per Filippo Giuseppe Accardi, amministratore della SEA, per vari reati amministrativi e per essere accusato di inquinamento ambientale, che risale alla perdita derivata dalla crepa nel serbatoio, aggravato dal fatto che è stato compiuto in un ecosistema inserito nell'area marina protetta delle Egadi;

nel procedimento nei confronti di Accardi, è stata riconosciuta la costituzione di parte civile di un consigliere comunale, che aveva denunciato i fatti, del Comune di Favignana e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di Trapani;

nell'articolo del 5 dicembre 2019 si legge: "Secondo le indagini della sezione di polizia giudiziaria del corpo forestale la Sea non avrebbe attuato il progetto di bonifica approvato con determina n. 128/2000 del 27/09/2005 del comune di Favignana e mantenendo in tal modo attiva una fonte di inquinamento di dimensioni vastissime, persistente e in progressiva rapida espansione areale". Per questo "dolosamente a partire dal marzo 2008, sino alla data odierna, di operare serie e concrete operazioni di bonifica", limitandosi ad adottare "di fatto solo misure di bonifica palliative";

considerato infine che, a parere degli interroganti, nei comuni delle isole minori andrebbe incentivata la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se intenda attivarsi perché si provveda alla bonifica dell'area, nell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini, vista la contaminazione delle acque sotterranee e dell'equilibrio dell'ecosistema compreso nell'area marina protetta delle isole Egadi.

(4-02885)

BALBONI, RAUTI - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

perviene agli interroganti la segnalazione di una comunicazione ufficiale, datata 6 febbraio 2020, che il segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti, ufficio amministrazioni speciali, del Ministero della difesa avrebbe indirizzato ad una pluralità di destinatari, tra strutture amministrative proprie, distaccamenti amministrativamente dipendenti all'estero, nonché organismi di cooperazione internazionale costituiti in distaccamenti amministrativi, avente ad oggetto il "pignoramento presso terzi operato sul conto corrente postale di questo Ufficio";

con tale comunicazione, l'ufficio informa le proprie strutture amministrative che, a decorrere dal 24 gennaio 2020, lo stesso "ha subito una serie di onerosi vincoli pignorati da parte di Poste Italiane S.p.A., che, sommati a quelli già precedentemente apposti, ammontano a circa 22,6 milioni di euro con conseguente 'sconfino' di circa 3 milioni di euro rispetto al saldo contabile, pari a circa 19,6 milioni di euro";

nella stessa comunicazione, si legge: "posto che i pignoramenti subiti sono a tutela di ragioni creditorie vantate da varie Società nei confronti di Enti dell'A.D., nessuna, peraltro, nei confronti di questo Ente, si rappresenta che fino a nuova comunicazione questo ufficio non potrà assicurare alcuna attività d'istituto", ricomprendendo, tra le attività interessate da tale sospensione, l'erogazione degli emolumenti al personale in servizio all'estero presso gli uffici addetti della difesa, la somministrazione di fondi ai distaccamenti dipendenti, spese connesse al V rendiconto, anticipi e liquidazioni missioni, eccetera;

si precisa infine che sono in corso azioni "volte al superamento dell'attuale stallo operativo";

a parere degli interroganti, si tratta di una situazione di palese, grave ed evidente anomalia, la cui portata potenzialmente dirompente è tale da comportare il rischio di una compromissione del regolare funzionamento delle attività di difesa nazionale, sia in Italia che all'estero, come si evince dall'elevato numero di uffici destinatari della comunicazione: un comparto oggi soggetto ad un provvedimento drastico e fortemente penalizzante per il personale interessato, che non può che porre in capo al Ministro di indirizzo il compito di avviare con urgenza un'approfondita ed immediata verifica in ordine alle ragioni e alle dinamiche gestionali che hanno determinato l'emersione e il protrarsi di tale esposizione debitoria, generando i vincoli pignorati ai quali si fa riferimento,

si chiede di sapere:

se ed entro quale termine urgente il Ministro in indirizzo, rispetto alla criticità contabile e gestionale emersa, intenda attivare i propri poteri di ispezione e indagine interna al fine di far luce sulla vicenda, verificando le cause e le responsabilità che hanno generato e determinato il protrarsi dell'esposizione debitoria;

quali interventi urgenti ritenga di adottare al fine di identificare soluzioni alternative idonee a scongiurare il rischio che l'onere dei vincoli pignorati siano sostenuti in ultima istanza dal personale in servizio all'estero e presso le diverse diramazioni organizzative del Ministero.

(4-02886)

IANNONE - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il deposito di fitofarmaci e pesticidi ex "Agrimonda", sito a Marigliano, nell'area metropolitana di Napoli, costituisce una bomba ecologica a cielo aperto;

dal 18 luglio 1995, quando quest'area di 2.700 metri quadrati in cui erano stipate 235 tonnellate di sostanze, andò a fuoco, sono state sprigionate nel terreno, nelle falde acquifere e nell'aria sostanze tossiche, tanto da paragonare questo sito ad una "Chernobyl" italiana;

l'insorgenza di patologie tumorali è fortemente aumentata nell'area, già oggetto di altre fonti di inquinamento, tra cui quello che interessa i Regi Lagni e quello provocato dalle polveri sprigionate dalle attività estrattive dalle cave;

da 25 anni l'area ex Agrimonda è in attesa delle operazioni di bonifica;
considerato che:

il 18 dicembre 2012 è stato firmato l'accordo di programma destinato alla bonifica e al risanamento ambientale dell'ex deposito di fitofarmaci Agrimonda;

l'ex deposito Agrimonda, inserito nel sito di bonifica di interesse nazionale "litorale domizio flegreo e agro aversano", secondo il citato accordo di programma, verrà sottoposto nei limiti dei previsti 962.090,90 euro di finanziamento ai seguenti interventi urgenti: "A. Predisposizione di un piano di smaltimento dei rifiuti; B. Prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti; C. Predisposizione del Piano di Caratterizzazione dell'area impronta dei rifiuti; D. Esecuzione delle indagini di caratterizzazione ed analisi di cui al precedente punto C";

nel gennaio 2019 è terminata la fase di rimozione del cumulo dei materiali colpiti dall'incendio e la ditta esecutrice dei lavori ha prelevato campioni di *top soil*, di suolo e di acque di falda, per effettuare il monitoraggio ambientale, così come previsto dal progetto, sui quali l'Arpac ha effettuato analisi;

nel maggio 2019 i risultati delle analisi effettuati da Arpac hanno evidenziato risultati preoccupanti, in quanto le matrici del suolo e del sottosuolo mostrano un superamento delle concentrazioni della soglia di contaminazione, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, per idrocarburi pesanti, rame, diossine, furani, DDT; le acque sotterranee mostrano invece superamenti delle concentrazioni della soglia di contaminazione, tra gli altri, per mercurio, benzene, tricloropropano; per entrambe le matrici, Arpac ha trovato una diffusa contaminazione da fitofarmaci, non normati dal decreto legislativo n. 152 del 2006, ma ricercati comunque perché presenti nel cumulo di Agrimonda;

nel luglio 2019 è stata effettuata l'attività di messa in sicurezza di emergenza, che è consistita nel coprire l'area del sito con un telo impermeabile, ancorato ai muretti laterali, per evitare l'infiltrazione dell'acqua piovana;

tale intervento non ha prodotto alcun risultato per quanto riguarda le emissioni gassose e "odorigene" che continuano ad appestare l'area;

nel novembre 2019 la conferenza dei servizi ha approvato il piano di caratterizzazione, che dovrà essere finanziato e appaltato dalla Regione Campania;

a tutt'oggi, non si hanno notizie sull'*iter* del piano di caratterizzazione, il telo di emergenza è staccato dai muretti in più punti e, quindi, verosimilmente non assolve neanche più alla funzione di impermeabilizzazione; i miasmi continuano ad appestare l'aria; l'acquittrino è sempre presente, così come le carcasse di animali morti,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi del grave ritardo accumulato nell'adozione del piano di caratterizzazione e nella realizzazione delle attività di bonifica del sito ex Agrimonda;

quali iniziative si intenda intraprendere per accelerare l'attuazione dell'accordo di programma e, quindi, della bonifica del sito e dell'area circostante;

quale sia lo stato dell'arte delle bonifiche nel territorio campano e, particolarmente, quali siano le bonifiche che sono state realizzate negli ultimi due anni;

quali iniziative si intenda mettere in campo per garantire il diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, nel territorio di Marigliano e area circostante.

(4-02887)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la provincia di Napoli costituisce un territorio caratterizzato da numerosi centri ad alta densità abitativa, con un tessuto socio-economico tra i più solidi della regione, esposto anche a continui tentativi di infiltrazioni ad opera di organizzazioni criminali;

la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio di Napoli è stata oggetto di approfondimento nel corso di diverse sedute del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché nell'ambito delle riunioni tecniche di coordinamento delle forze di polizia, svoltesi presso la Prefettura, anche in relazione ad episodi di intimidazione nei confronti di funzionari e amministratori pubblici;

in particolare, nello scorso mese di novembre 2019, a quanto risulta all'interrogante è stata lanciata una

bomba *molotov* contro l'autovettura di proprietà dell'architetto del Comune di Marigliano, Sabato Esposito, da qualche anno responsabile dell'ufficio urbanistica, lavori pubblici e manutenzioni, e, quindi, dirigente competente per il rilascio di permessi di costruire, degli appalti di lavori pubblici, della nomina di tecnici esterni, nonché per la realizzazione di opere e servizi comunali proprio quando si registra sul territorio una crescente attività edilizia legata al "piano casa" e a numerosi bandi di gara per opere da realizzare con finanziamenti di enti sovracomunali;

a tale riguardo è utile ricordare che negli ultimi due anni l'ufficio diretto dall'architetto ha intensificato le attività di controllo edilizio ed urbanistico sul territorio, anche predisponendo provvedimenti per l'abbattimento di immobili abusivi;

già in precedenza, nell'ottobre 2018, furono sparati oltre 10 colpi nella serranda di un'attività di somministrazione sita in corso Umberto e denominata "Officina del gusto", birreria, e prima ancora, nell'aprile 2019, tre colpi di fucile mandarono in frantumi la vetrina di "SportLine", sempre in corso Umberto;

la tutela degli amministratori locali e delle altre persone esposte a rischio a causa delle funzioni esercitate dovrebbe costituire, naturalmente, una priorità nella pianificazione dei servizi di polizia nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio, da rimodulare in relazione alle mutevoli esigenze del contesto in cui le forze di polizia si trovano a operare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti descritti e quali immediati provvedimenti intenda adottare in relazione ai gravi fatti accaduti a Marigliano per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza;

se risulti, dalle prime indagini, che questi gravi episodi possano avere una matrice camorristica;

se, vista la recrudescenza della criminalità organizzata e di fronte alla gravità dei fatti esposti, non ritenga opportuno assumere iniziative tese a rafforzare le forze di polizia sul territorio, per garantire una necessaria azione di prevenzione, oltre che di contrasto, di questi fenomeni delittuosi.

(4-02888)

[NASTRI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato il 7 febbraio 2020, dal sito *internet* della Regione Piemonte e dal quotidiano "La Stampa" l'8 febbraio, le caserme della Polizia stradale di Borgomanero, Domodossola e Ceva rischiano di cessare la propria attività di presidio e tutela del territorio, in relazione a quanto previsto dal piano nazionale di riorganizzazione della specialità della Polizia stradale, che prevedrebbe la chiusura di alcuni distretti nel territorio piemontese;

per quanto riguarda la caserma di Borgomanero, rileva "La Stampa", l'ipotesi era già stata ventilata nel 1989, ma tuttavia le prese di posizione sindacali e delle forze politiche avevano portato non solo al mantenimento della caserma, ma anche alla realizzazione di lavori in vista di un trasferimento nell'edificio anche della Guardia di finanza, peraltro mai avvenuto;

l'interrogante evidenzia come la posizione geografica di Borgomanero sia di rilevanza strategica, in quanto rappresenta un grande distretto industriale, baricentrico rispetto a 5 caselli autostradali, oltre che direttamente interessata al fenomeno dell'immigrazione clandestina (e nel passato dal transito di terroristi internazionali), diretta verso il confine limitrofo con la Francia, nonché dai traffici di valuta con la Svizzera;

l'interrogante giudica al riguardo inaccettabili (ove fossero confermate) tali decisioni, anche con riferimento alla sicurezza stradale dei territori piemontesi coinvolti, che costituiscono uno dei principali cuori produttivi dell'Italia, che evidentemente sono considerati dal Governo non di rilevanza strategica, in un territorio che, peraltro, attende da decenni risposte su infrastrutture strategiche connesse alla viabilità di arterie fondamentali messe in crisi anche dalle alluvioni dello scorso autunno; risulta, inoltre, paradossale e oltremodo penalizzante, a parere dell'interrogante, che il piano nazionale di riorganizzazione previsto dal Ministero possa determinare una riduzione dei presidi della Polizia stradale, calcolato addirittura per il 50 per cento del totale ai danni di una sola regione, quale appunto il Piemonte,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda confermare le notizie;
se non ritenga che tali decisioni rischino di determinare gravissimi danni in termini di sicurezza e di presidio del territorio piemontese, già interessato da anni da fenomeni di criminalità organizzata, oltre che dalla precarietà delle infrastrutture stradali, che richiedono pertanto una maggiore assistenza del personale della Polizia stradale;
quali iniziative di competenza intenda intraprendere, al fine di rivedere il piano nazionale di riorganizzazione della specialità della Polizia stradale, ed evitare pertanto ingiuste e immotivate decisioni di riduzione delle caserme della Polizia stradale nella regione Piemonte, i cui effetti determinerebbero gravi ripercussioni in termini di sicurezza stradale e presidio del territorio nei riguardi della comunità locale.

(4-02889)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che il Ministero dell'istruzione avrebbe inviato al CSPI (Consiglio superiore della pubblica istruzione) per il necessario parere gli schemi dei decreti sulla procedura straordinaria per l'assunzione dei precari della scuola secondaria, del concorso ordinario per la secondaria e della valutazione dei titoli per il concorso infanzia-primaria;

il concorso straordinario (cosiddetto salva precari) previsto dalla legge n. 159 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, e attuativo del disposto legislativo, riguarderà esclusivamente i docenti statali sia per l'immissione in ruolo, sia per l'abilitazione, nonostante l'art. 1, comma 7, stabilisca che "è altresì ammesso a partecipare alla procedura straordinaria, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso dei requisiti di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio prestato presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi assolutamente urgente e necessario procedere nel più breve tempo con l'emanazione di un nuovo bando, a cui potranno partecipare i docenti delle scuole paritarie, finora esclusi, e che fanno parte dell'intero sistema scolastico nazionale, evitando così di incorrere in comportamenti discriminatori e assicurando la piena attuazione alla legge n. 159 del 2019.

(4-02890)

[BOSSI Simone](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 5 settembre 2019 il nuovo Governo Conte II ha prestato giuramento;

dopo 5 mesi di attività si apprende che mancano ancora due terzi delle deleghe per i sottosegretari; tra i Ministeri ancora in difetto vanno citati alcuni tra i principali, quali quello dell'economia e delle finanze, quello dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno;

il conferimento delle deleghe è fondamentale per stabilire compiti e settori designati per ogni sottosegretario, e per garantire l'effettivo funzionamento collegiale dell'Esecutivo;

considerato che:

una delle principali problematiche è quella relativa alla delega sul commercio estero;

il ministro Di Maio, dopo aver ottenuto che la delega del commercio estero passasse dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri, non ha ancora assegnato la delega a nessun sottosegretario;

in data 6 novembre 2019 è stato pubblicato un atto di sindacato ispettivo, presentato dall'interrogante (4-02453), recante la mancata assegnazione delle deleghe relative al commercio estero, che non ha mai ricevuto risposta;

la situazione di contrazione dell'economia mondiale ed europea, le conseguenze del coronavirus sui dati del commercio globale, uno stato dell'*export* italiano non eccellente richiedono una cabina di regia sul commercio estero solida e decisa;

il ritardo nel conferimento della delega al commercio estero sta causando problematiche nel funzionamento delle macchine ministeriali preposte,

si chiede di sapere quali siano le motivazioni che caratterizzano il ritardo nel conferimento delle

deleghe, in particolar modo facendo riferimento a quella relativa al commercio estero, settore vitale per l'interesse nazionale.

(4-02891)

[RAUTI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2019, ha autorizzato diverse amministrazioni ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale;

in particolare, gli articoli 6 e 7 hanno disposto l'assunzione, per i ruoli agricoltura ed ICQRF del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle seguenti unità: ruolo agricoltura, 8 assistenti amministrativi, 10 assistenti agrari, 12 funzionari amministrativi, 10 funzionari agrari, 4 funzionari informatici; ruolo ICQRF, 5 addetti, 13 assistenti amministrativi, 7 assistenti di laboratorio, 6 assistenti agrari, un addetto amministrativo;

lo stesso decreto ha autorizzato il Dicastero a bandire procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale interno di ruolo, ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017;

ad oggi, tuttavia, a detti atti autorizzativi non risulta aver fatto seguito l'adozione dei provvedimenti relativi alla pubblicazione dei bandi di concorso inerenti alle procedure selettive,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e doveroso dare indicazioni volte ad attivare, con celerità, tutte le procedure per la pubblicazione dei bandi di concorso e delle procedure interne autorizzate.

(4-02892)

[BERGESIO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

Alpitel SpA, azienda che opera in Italia da oltre 60 anni, con 600 dipendenti distribuiti nelle varie sedi della penisola, e che progetta, sviluppa e realizza reti e impianti di telecomunicazione utilizzando tecnologie di ultima generazione, ha recentemente presentato un piano che prevede un centinaio di licenziamenti a motivo dell'ingresso di nuovi operatori nel settore, che imporrebbe un ripensamento delle strategie aziendali;

dei 100 licenziamenti previsti, 29 incidono sulla sede storica di Nucetto (Cuneo) e 32 su quella di Moncalieri (Torino);

la delegazione sindacale ha sin dal principio proposto ai vertici aziendali di procedere ad un piano di gestione alternativo ai licenziamenti;

l'azienda, nonostante alcune aperture in tema di impiego di ammortizzatori sociali, ha mantenuto una posizione rigida in ordine alla possibilità di rotazione del personale, cosa che non ha permesso di giungere ad un accordo;

in data 11 febbraio 2020, presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è svolto il primo incontro istituzionale sulla vertenza di licenziamento collettivo, con l'obiettivo di giungere ad un accordo entro la data in cui andrà a regime il nuovo assetto aziendale (2 marzo 2020);

la delegazione sindacale, in coerenza con il mandato ricevuto, ha confermato alla direzione aziendale e al Ministero la propria posizione, secondo cui lo strumento maggiormente idoneo per gestire tale questione resta il contratto di solidarietà, accompagnato da un'indennità di disoccupazione (Naspi) incentivata e volontaria;

il numero di esuberanti è sceso da 100 ad 80 posizioni, in quanto 20 lavoratori si sono dimessi;

la direzione aziendale ha aperto alla possibile cassa integrazione straordinaria, che potrebbe arrivare fino a 24 mesi complessivi, ma si è dimostrata irremovibile sull'ipotesi di rotazione;

l'atteggiamento rigido dei vertici aziendali non ha permesso di giungere ad un accordo e per tale ragione il Ministero ha rinviato l'incontro al prossimo 26 febbraio,

si chiede di sapere quali iniziative efficaci il Ministro in indirizzo intenda assumere da subito al fine di chiudere quanto prima la vertenza, in ogni caso prima che vada a regime il nuovo assetto aziendale, e salvaguardare i posti di lavoro degli operatori dell'azienda Alpitel SpA.

(4-02893)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 25 settembre 2019, con nota prot. n. 40416, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. I), del vigente statuto comunale di Sarno (Salerno), il quale testualmente dispone che "il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste", nonché dell'art. 49 del medesimo statuto e dell'art. 25 del vigente regolamento del Consiglio comunale ed, inoltre, dell'art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 2000, 9 consiglieri comunali di minoranza (quindi, più di un quinto dei consiglieri comunali) richiedevano al presidente del Consiglio comunale la convocazione di una seduta monotematica del Consiglio per "discutere, proporre e adottare provvedimenti incisivi ed efficaci per contrastare i fenomeni e di devianza e disagio giovanile nel territorio del Comune di Sarno";

in data 4 novembre 2019 (ben oltre il termine di venti 20 previsto dal richiamato art. 43, comma 1, lett. I), del vigente statuto comunale, nonché dall'art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 2000), con avviso prot. n. 47592, il presidente del Consiglio comunale di Sarno provvedeva a convocare per il giorno 7 novembre 2019 la seduta straordinaria pubblica per la trattazione dell'argomento richiesto dalle minoranze consiliari;

in data 7 novembre 2019, la seduta del Consiglio comunale di Sarno veniva, in seguito all'appello, dichiarata deserta dal presidente per mancanza del numero legale, che l'art. 28 del regolamento del Consiglio comunale fissa per la seduta di prima convocazione nella "metà più uno del numero dei Consiglieri assegnati" e l'art. 52 del vigente statuto comunale determina nel numero di 13 consiglieri assegnati;

in data 14 novembre, con nota prot. 49742, in considerazione del fatto che la seduta di prima convocazione del 7 novembre 2019 era stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale, i consiglieri comunali di minoranza chiedevano, ai sensi del richiamato art. 52 dello statuto comunale e dell'art. 30, comma 3, del regolamento del Consiglio comunale, al presidente del Consiglio comunale la convocazione di una seduta di "seconda convocazione" per la trattazione del medesimo argomento proposto dalla minoranza consiliare;

in data 1° febbraio 2020, con avviso prot. n. 5493, il presidente del Consiglio comunale provvedeva a convocare per il giorno 6 febbraio 2020 la seduta straordinaria pubblica per la trattazione del medesimo argomento;

in data 6 febbraio 2020, malgrado all'appello risultassero presenti 10 consiglieri comunali su 24 e, quindi, nonostante fosse palesemente sussistente il numero legale previsto per le sedute di seconda convocazione dall'art. 52, commi 3 e 4, del vigente statuto del Comune di Sarno, il quale testualmente prevede che "3) Nella seduta di seconda convocazione è in ogni caso necessaria per la validità dell'adunanza la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati. 4) Nel computo del numero legale di cui ai precedenti commi 1 e 3 non si terrà conto della presenza del Sindaco", il presidente del Consiglio comunale, supportato dal parere del segretario comunale, dichiarava, in maniera del tutto inopinata, la seduta deserta per mancanza del numero legale, non tenendo alcun conto della nota con la quale i consiglieri comunali di minoranza presenti in aula chiedevano di proseguire i lavori della seduta, ai sensi dell'art. 52, commi 3 e 4, dello statuto e dell'art. 30 del regolamento del Consiglio comunale, agli atti del consiglio e protocollata poi al n. 569/2020;

considerato che:

l'art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che il presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste e che, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il prefetto;

la formulazione letterale della norma lascia desumere che, nell'arco temporale di 20 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta, debbano svolgersi sia la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti dal quinto dei consiglieri (si vedano, *ex multis*, il parere del Ministero dell'interno 18 maggio 2017);

il diritto di iniziativa dei consiglieri comunali è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutivo

del prefetto in caso di mancata convocazione del Consiglio comunale in un termine emblematicamente breve (20 giorni). Il significato giuridicamente utile di tale procedura rafforzata di tutela va individuato nel fatto che l'ordinamento ritiene un valore essenziale del sistema democratico che alla minoranza sia assicurata l'effettività del diritto di iniziativa, e cioè del diritto di discussione in assemblea sull'argomento richiesto. Ove così non fosse, grave ed evidente sarebbe la contraddizione fra tutela rafforzata del diritto di iniziativa e mancanza di limiti per la maggioranza di metterlo nel nulla (si veda la sentenza del TAR Puglia n. 1022 del 2004);

l'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 demanda al regolamento comunale, "nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto", la determinazione del "numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute", con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del "terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia";

l'art. 30 del regolamento del Consiglio comunale di Sarno stabilisce che "3. È seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede in giorno diverso ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale";

l'art. 52, commi 3 e 4, del vigente statuto del Comune di Sarno prevede che "3) Nella seduta di seconda convocazione è in ogni caso necessaria per la validità dell'adunanza la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati. 4) Nel computo del numero legale di cui ai precedenti commi 1 e 3 non si terrà conto della presenza del Sindaco";

sebbene, nel disciplinare la seduta di seconda convocazione, il regolamento del Consiglio comunale di Sarno non indichi espressamente il numero dei consiglieri comunali necessario per la sua validità, deve ritenersi direttamente applicabile il *quorum* previsto dallo statuto comunale in base al principio di gerarchia delle fonti ed in conformità all'art. 7 del decreto legislativo n. 267 del 2000 che disciplina l'adozione dei regolamenti comunali "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto" (si vedano la sentenza del TAR di Brescia n. 2625 del 28 dicembre 2009 e il parere del Ministero dell'interno 21 marzo 2019);

l'"ostruzionismo di maggioranza", ovvero il comportamento preordinato al conseguimento della mancanza del numero legale delle assemblee rappresentative, costituisce un'inammissibile prevaricazione della maggioranza nei confronti delle minoranze, alle quali viene impedito di esercitare il proprio ruolo di opposizione e quindi l'esercizio di un diritto politico costituzionalmente garantito. L'articolo 49 della Costituzione preclude ai partiti politici e ai loro rappresentanti "qualunque opera non solo di aperto sabotaggio ma anche di subdola, lenta e surrettizia erosione delle istituzioni democratiche" (si veda la sentenza del TAR di Catania n. 1181 del 18 luglio 2006),

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che per i fatti descritti ci sia stato l'autorevole intervento del prefetto di Salerno, al fine di ripristinare e ristabilire il rispetto delle norme legislative, statutarie e regolamentari poste a tutela ed a garanzia dell'esercizio dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai consiglieri di minoranza;

se non convenga che ripristinare le regole del gioco democratico significhi garantire l'interesse della città di Sarno e del prosieguo delle necessarie attività amministrative, improntate ai criteri di legittimità e trasparenza essenziali per il vivere civile.

(4-02894)

[CAMPAGNA](#), [FLORIDIA](#), [GRANATO](#), [CORRADO](#), [ABATE](#), [LA MURA](#), [NATURALE](#), [CORBETTA](#), [MATRISCIANO](#), [ANGRISANI](#), [MORONESE](#), [PRESUTTO](#), [NOCERINO](#), [PIRRO](#), [AUDDINO](#), [GIANNUZZI](#), [LEONE](#), [TRENTACOSTE](#), [MANTERO](#), [ENDRIZZI](#), [PAVANELLI](#) - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:

con la legge 20 agosto 2019, n. 92, è stato introdotto nel nostro Paese l'insegnamento dell'educazione civica, comprensivo dell'educazione ambientale, nelle scuole di ogni ordine e grado;

tale provvedimento che rappresenta, in questo momento di grave emergenza per i cambiamenti climatici, un'inversione di tendenza davvero significativa e all'avanguardia nello scenario mondiale, rischia tuttavia di essere vanificato dalla sconcertante notizia, diffusa da un comunicato

dell'associazione nazionale presidi (Anp), dell'accordo stipulato tra quest'ultima ed Eni per l'avvio di un programma di seminari sulle tematiche ambientali, per affiancare le scuole e formare i docenti supportandone la capacità progettuale;

in base all'accordo, Eni e Anp organizzeranno in tutta Italia degli incontri gratuiti, in collaborazione con l'ente formativo "Dirscuola", su 4 macro tematiche: cambiamento climatico, rifiuti, efficienza energetica e bonifica dei siti contaminati;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

mentre la vera sfida globale è rappresentata dalla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, per contenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto ai livelli pre-industriali, la multinazionale degli idrocarburi Eni, controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, continua a puntare su esplorazioni e trivellazioni di fonti fossili in 67 Paesi del mondo, investendo, secondo l'ultimo rapporto di Legambiente "Enemy of the planet", appena l'1,88 per cento del proprio fatturato in progetti di sviluppo per le energie rinnovabili;

Eni è responsabile di immani disastri ambientali (come quello compiuto a Gela in Sicilia), dello sfruttamento dei Paesi poveri, di gravi fatti di corruzione internazionale e di *greenwashing*. Da decenni Eni utilizza messaggi pubblicitari ingannevoli, come lo *spot* che spacciava il *diesel "green"* per sostenibile, nonostante fosse, come sottolineato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, altamente inquinante, e iniziative di responsabilità sociale per coprire i devastanti impatti ambientali delle proprie attività;

considerato infine che a parere degli interroganti appare quantomeno incoerente, se non paradossale, la scelta del coinvolgimento di un'azienda accusata di gravissimi disastri ambientali nei progetti formativi che si propongono di rilanciare la scuola come modello di organizzazione che si basa sull'applicazione di un nuovo paradigma ecologico. Diverse associazioni ambientaliste, tra cui Legambiente, Greenpeace, WWF, Kyoto Club, Italian climate network e Teachers for future Italia si dichiarano molto preoccupate dell'iniziativa che vede proprio Eni svolgere un ruolo chiave in questo percorso formativo e invitano i docenti a boicottare l'iniziativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quale sia la sua valutazione in merito;

se non ritenga opportuno intervenire, affinché tale percorso formativo venga svolto da soggetti terzi rappresentanti degli interessi collettivi, come le numerose associazioni e organizzazioni non governative che portano avanti da anni programmi di educazione ambientale, e non da un'azienda privata che fa enormi profitti sfruttando i combustibili fossili.

(4-02895)

[LA PIETRA](#), [CALANDRINI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* -

Premesso che:

è pervenuta agli interroganti, da parte di ditte operanti nel comparto del ritiro, trasporto e recupero dei rifiuti plastici, la segnalazione in ordine a numerose criticità, emerse specie in riferimento ai rifiuti derivanti dal settore agricolo, con particolare riguardo alle operazioni di recupero delle plastiche;

le problematiche sarebbero da ricondurre, in particolare, ai seguenti fattori: la lamentata chiusura di sbocchi esteri importanti per il riutilizzo delle materie plastiche, l'aumento esponenziale delle quantità di plastica disponibili recuperate grazie al contributo della raccolta differenziata, che non trovano attualmente reimpiego immediato nel settore produttivo, la riduzione o eliminazione di prodotti di plastica (quali buste, contenitori, imballaggi, eccetera) in commercio;

tale contrazione avrebbe determinato una riduzione della richiesta di materie plastiche recuperate e una conseguente riduzione del prezzo di vendita di tale prodotto;

le ditte operanti nel settore, secondo quanto segnalato agli interroganti, traevano utili nella vendita di prodotti recuperati: una gestione virtuosa che ha consentito alle aziende agricole servite di usufruire di un sistema di raccolta efficiente;

la sopravvenuta crisi del comparto è aggravata dal fatto che, da circa 3 anni, si registra una carenza negli sbocchi finali per lo smaltimento degli scarti di lavorazione derivanti dalle operazioni di recupero della plastica, a causa di una mancata pianificazione da parte degli enti preposti: una situazione che

avrebbe portato ad un aumento incontrollato dei costi di smaltimento, passando da circa 50 euro annui per tonnellata a 180-200 euro annui per tonnellata;

in tale arco temporale sono stati riscontrati diversi casi di gestione illecita dei rifiuti (ad esempio, il recente caso dello smaltimento illeciti di rifiuti presso una cava ad Aprilia) e diversi incendi anomali di impianti pieni di rifiuti, la cui causa è da attribuire molto verosimilmente alla mancanza di sbocchi legali sul territorio;

a seguito di tali criticità le ditte operanti nel settore si sono viste costrette ad applicare agli agricoltori un prezzo di conferimento dei rifiuti plastici ed a ridurre le quantità conferite presso i propri impianti, al fine di evitare stoccaggio di plastica che poi non si può vendere;

gli interroganti condividono le preoccupazioni espresse e rappresentate da aziende operanti nel settore agricolo, settore che già versa in un contesto di generale sofferenza a causa della crisi complessiva che investe e interessa il comparto: un settore che ad oggi lamenta di non essere nella condizione di sostenere i costi per lo smaltimento dei propri rifiuti, determinando l'emergenza del rischio;

risultano conseguentemente fondate e legittime le richieste del settore, ed in particolare le sollecitazioni rivolte al Governo in ordine alla necessità di avviare un tavolo tecnico, al fine di trovare una soluzione alle criticità di sistema, con particolare riguardo alle necessarie azioni di incentivazione della realizzazione di impianti di pirolisi sul territorio per la produzione di carburanti e della ricerca di tecnologie sul recupero della plastica con un riutilizzo dei prodotti compatibile con l'ambiente, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia consapevole delle diverse criticità che investono il settore del ritiro, del trasporto e del recupero dei rifiuti plastici nel comparto agricolo ed in che misura intenda intervenire al fine di addivenire ad una soluzione atta a favorire una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti plastici;

se ed entro quale termine ritenga di accogliere le richieste manifestate dagli operatori del settore in ordine alla necessità di convocare un tavolo tecnico, volto ad addivenire ad una soluzione condivisa e alla definizione di una strategia integrata.

(4-02896)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9ª Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01386 del senatore Bergesio ed altri, sull'eventuale tassazione della carne per compensare l'impatto ambientale degli allevamenti intensivi.

1.5.2.4. Seduta n. 195 del 25/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

195a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente CALDEROLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 196 del 26 febbraio 2020
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta di giovedì 20 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sull'emergenza coronavirus

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Senatori, in apertura dei nostri lavori consentitemi di rivolgere il mio cordoglio personale e di tutto il Senato ai familiari delle persone che nei giorni scorsi hanno perso la vita a causa del contagio da coronavirus.

Desidero inoltre esprimere la solidarietà mia e di tutta l'Assemblea alla comunità e alle famiglie che stanno soffrendo i disagi legati ai provvedimenti adottati per contrastare la diffusione del virus, misure che coinvolgono direttamente oltre cinquantamila persone, ma che investono quasi la metà della popolazione.

Ai medici, ai ricercatori scientifici, al personale degli ospedali, della Protezione civile, degli organi di pubblica sicurezza, agli amministratori locali e a tutti coloro che in queste ore si stanno adoperando

con generosità, con grande senso del dovere e non senza sacrifici personali, rivolgo un forte pensiero di vicinanza e di riconoscenza.

In questi giorni l'Italia si trova ad affrontare una situazione di emergenza, un'emergenza che abbiamo il dovere di fronteggiare mettendo in campo ogni sforzo necessario per tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini e per evitare che si diffondano nel Paese pericolose psicosi. Fondamentale diventa, quindi, il richiamo all'impegno, alla collaborazione e al senso di responsabilità di tutti: istituzioni nazionali e comunitarie, amministratori locali, presidi sanitari, Forze dell'ordine, istituti scolastici, mondo dell'impresa, organi di informazione e cittadini.

L'Italia è un Paese forte, una Nazione che, come la storia ci insegna, ha sempre saputo reagire con determinazione davanti alle difficoltà, persino le più drammatiche e che ha in sé le risorse per superare quanto prima anche questa fase così critica e così delicata. Vi ringrazio. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri, ha stabilito che nella settimana corrente l'Assemblea discuterà i decreti-legge sull'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e sulla proroga di termini legislativi.

Giovedì 27 febbraio, alle ore 9, il Ministro della salute renderà un'informativa sul coronavirus; ciascun Gruppo potrà intervenire per cinque minuti.

Il *question time*, già previsto per le ore 15 di giovedì 27, non avrà luogo.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì fissato alle ore 19 di stasera il termine per la presentazione in Assemblea degli emendamenti al decreto-legge in materia di riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, so che non era previsto un dibattito successivo alla sua commemorazione e alla sua espressione di vicinanza a tutti coloro che soffrono per il coronavirus. Vorrei però aggiungere, forse non l'ho sentita, tra le righe, avendo anche avuto modo ieri di incontrare alcuni funzionari dell'ambasciata cinese, la nostra vicinanza a tutta la comunità cinese presente sul territorio che a volte soffre di gravi ed inutili discriminazioni. Penso che sia giusto esprimere, a nome di tutti i colleghi, la nostra amicizia nel momento del bisogno. *(Applausi)*.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 24 febbraio 2020, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente:

Martedì	25	febbraio	h. 16,30	- Disegno di legge n. 1664
Mercoledì	26	"	h. 9,30	- Decreto-legge n. 1, Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
Giovedì	27	"	h. 9	<i>(scade il 9 marzo)</i> - Disegno di legge n. 1729 - Decreto-legge n. 162, Proroga

				t e r m i n i (approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 29 febbraio) - Informativa del Ministro della salute s u l coronavirus (giovedì 27, ore 9)
--	--	--	--	--

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1698 (Decreto-legge n. 3, Riduzione pressione fiscale sul lavoro dipendente) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 25 febbraio.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1664
(Decreto-legge n. 1, Istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'università e della ricerca)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		60'
Governo		60'
Votazioni		60'
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1h	31'
FI-BP	1h	7'
L-SP-PSd'Az	1 h	6'
PD		50'
Misto		39'
FdI		38'
IV-PSI		38'
Aut (SVP- PATT, UV)		32'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1729
(Decreto-legge n. 162, Proroga termini)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1h	5'
FI-BP		48'
L-SP-PSd'Az		47'
PD		36'

Misto		28'
FdI		27'
IV-PSI		27'
Aut (SVP-PATT, UV)		23'
Dissenzienti		5'

Discussione del disegno di legge:

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (Relazione orale) (ore 16,43)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1664.

La relatrice, senatrice Angrisani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

ANGRISANI, relatrice. Signor Presidente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) è stato già oggetto in passato di suddivisioni e riaccorpamenti. Da ultimo, l'attuale riunificazione nel MIUR è stata attuata nel 2008. Rispetto al testo originario del decreto-legge, avente come finalità la creazione di due nuove strutture ministeriali in luogo dell'attuale MIUR, la Commissione propone alcune modifiche, sul piano sia formale, al fine di apportare quei correttivi necessari dal punto di vista della corretta formulazione, sia sostanziale, aggiungendo ulteriori disposizioni in materia di personale e di funzionamento dei due Ministeri. Tali correzioni - riferite agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge - discendono soprattutto dall'emendamento 1.1000 (testo 2) e dai relativi subemendamenti.

L'articolo 1 istituisce due Ministeri, il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR), sopprimendo conseguentemente il MIUR e prevedendo le necessarie autorizzazioni di spesa, di cui la Commissione propone un incremento. In base alla relazione tecnica bollinata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) sull'emendamento 1.1000 (testo 2), in sede referente è risultato evidente che le risorse previste dal testo originario del decreto potevano essere utilizzate solo per remunerare i capi degli uffici di diretta collaborazione senza tener conto del sostanziale raddoppio del numero di collaboratori. Ciò ha reso necessario stanziare risorse ulteriori.

Per raggiungere l'obiettivo di istituire due Dicasteri, si novella il decreto legislativo n. 300 del 1999, modificando l'elenco dei 13 Ministeri, che diventano dunque 14 a seguito della separazione tra Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e della ricerca. I nuovi Ministeri, inoltre, succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali.

L'articolo 2 definisce l'istituzione, le aree funzionali e l'ordinamento dei due Ministeri, mediante novelle al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 1999. Nello specifico, per quanto attiene al Ministero dell'istruzione, viene sostituito il capo XI (articoli 49, 50 e 51) del suddetto decreto legislativo n. 300, mentre con riferimento al Ministero dell'università e della ricerca viene introdotto un nuovo capo XI-bis. L'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 49, attribuisce al Ministero dell'istruzione le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (secondo le modifiche che la Commissione propone con l'emendamento 1.1000/testo 2).

Al medesimo Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti delle aree funzionali individuate dal capoverso Art. 50, eccettuate quelle attribuite ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle Regioni ed enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 50, individua le aree funzionali nelle quali il Ministero

dell'istruzione svolge le funzioni di spettanza statale. Esse divengono 20, in luogo delle 11 previste dall'articolo 50, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 300 del 1999 nel testo anteriore al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, che distingueva le aree riferendole «all'istruzione non universitaria». Molte delle aree funzionali ora incluse nel decreto legislativo n. 300, prima non presenti, ricalcano specifiche attribuzioni dei Dipartimenti attualmente esistenti, che vengono dunque legificate. Durante l'esame in Commissione è emersa l'esigenza di apportare alcune modifiche a tali aree funzionali che si propongono all'esame dell'Assemblea, al fine di specificare meglio i settori di riferimento del Ministero dell'istruzione, recuperando anche funzioni che il Dicastero attualmente svolge, ma che non erano state ricomprese per errore.

All'articolo 2, comma 1, il novellato articolo 51 specifica l'ordinamento del Ministero dell'istruzione, che si articola in due Dipartimenti in relazione alle summenzionate aree funzionali. Si ricorda che l'organizzazione del soppresso MIUR prevede tre Dipartimenti (per il sistema educativo di istruzione e di formazione; per la formazione superiore e la ricerca; per le risorse umane, finanziarie e strumentali). In virtù delle modifiche di cui la Commissione propone l'approvazione, si aumenta il numero di posizioni di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, passate da 24 a 25, inclusi i 2 capi Dipartimento. In virtù del novellato articolo 51-*quater*, che prevede per il Ministero dell'università e della ricerca 6 posizioni dirigenziali generali, incluso il segretario generale, in luogo dell'organizzazione in Dipartimenti, il numero totale, sommando le unità previste per i due nuovi Ministeri, delle posizioni dirigenziali di livello generale è 31, mentre l'organizzazione attuale del MIUR prevede 28 posizioni dirigenziali di livello generale.

Il novellato articolo 51-*bis* reca l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il novellato articolo 51-*ter* elenca le aree funzionali in cui il nuovo Ministero dell'università e della ricerca esercita le sue funzioni. Anche in questo caso, sono state anzitutto riprodotte alcune aree già presenti nell'articolo 50, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e legificate competenze descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, con riferimento al Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca. Le nuove aree funzionali del MIUR sono 22, a fronte delle 17 previste nel decreto legislativo n. 300 del 1999 nel testo anteriore alla riforma in commento. Le proposte della Commissione sul punto mirano in particolare a chiarire i compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca, dell'istruzione universitaria e dell'AFAM in capo al nuovo Ministro dell'università e della ricerca, sottolineando anche l'importanza della ricerca e dalla cultura artistica.

L'articolo 2, comma 1-*bis*, di cui la Commissione propone l'introduzione con l'approvazione dell'emendamento 2.13 (testo 2), incrementa di dieci unità la dotazione organica dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), con oneri a carico dell'Agenzia, mediante scorrimento di graduatorie vigenti o con nuove procedure concorsuali. Nelle more, l'Anvur continua ad avvalersi di esperti della valutazione mediante incarichi annuali, rinnovabili ad alcune condizioni; ciò al fine di consentire all'Agenzia di proseguire la sua attività di valutazione nel rispetto degli *standard* e delle linee guida europei per l'assicurazione della qualità a livello internazionale.

L'articolo 2, comma 2, autorizza la spesa di 655.000 euro annui nel 2020 e di 693.000 euro a decorrere dal 2021, secondo le modifiche che la Commissione propone con l'emendamento 1.1000 (testo 2), connessa alla maggiore spesa di personale per l'aumento di due posizioni di dirigente generale, che si aggiungono a seguito della divisione dei due Ministeri.

L'articolo 3 ripartisce le strutture e gli uffici tra i due Ministeri, tenuto conto, come già accennato, che attualmente presso il MIUR sono complessivamente operanti tre dipartimenti. In dettaglio, il comma 1 assegna al Ministero dell'università e della ricerca le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo.

Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al successivo comma 6, sono rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, come previsto dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In base al comma 2, al Ministero dell'istruzione sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nonché degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo.

Secondo il comma 3, il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che attualmente ha carattere trasversale, è trasferito in via transitoria al Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data, il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersi dello stesso Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di servizio. Al riguardo, l'articolo 4, comma 6, stabilisce che la Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti, attualmente incardinata presso il suddetto Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, continui ad operare come struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca.

La Commissione, con l'emendamento 1.1000 (testo 2), propone di inserire i commi *3-bis* e *3-ter* relativi alle dotazioni organiche dei due Dicasteri. Rispetto al soppresso MIUR, il comma *3-bis* incrementa la dotazione organica di tre posizioni dirigenziali di prima fascia, tre posizioni dirigenziali di seconda fascia, dodici posti della terza area funzionale, nove della seconda area funzionale e sei nella prima area funzionale, i cui oneri sono coperti mediante un aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al summenzionato articolo 2, comma 2. La relazione tecnica bollinata dal MEF, riguardo a tale aspetto, ha specificato che questi incrementi sono ripartiti per due terzi in favore del Ministero dell'istruzione e un terzo in favore del Ministero dell'università e della ricerca.

Al suddetto aumento della dotazione organica corrisponde necessariamente un aumento delle facoltà di assunzione, di cui al comma *3-ter*. Si tratta di facoltà già autorizzate, che verrebbero divise tra i Dicasteri attribuendo il 92 per cento delle risorse al Ministero dell'istruzione e l'8 al Ministro dell'università e della ricerca.

Le procedure di ricognizione e trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie sono individuate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione.

Anche su tale aspetto la Commissione propone alcune modifiche, specialmente con riferimento alle procedure di interpello, le quali hanno lo scopo di consentire una più celere operatività dei due nuovi Dicasteri. Il trasferimento del summenzionato personale avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di un'apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali. Per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti.

Ai componenti della commissione paritetica non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. Rispetto alla versione originaria del decreto-legge, vengono cambiati i criteri per le assegnazioni

del personale, che avvengono in maniera tale da ripartire i posti vacanti in proporzione alla dotazione organica. Inoltre, si tiene conto di più parametri relativi al percorso professionale degli interessati.

Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Tra le proposte della Commissione, c'è anche la modifica del comma 5, secondo cui il personale appartenente ad altre amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3, partecipa alla procedura di interpello al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatrice Angrisani, la invito a concludere. Aveva dieci minuti di tempo, ma ne sono già passati quindici.

ANGRISANI, *relatrice*. Signor Presidente, è una relazione un po' lunga.

Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre amministrazioni, partecipa all'interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza.

Il comma 6 stabilisce il termine (30 giugno 2020) entro cui devono essere adottati i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri. Con l'emendamento 1.1000 testo 2, si propone di inserire un periodo aggiuntivo al comma 6, secondo cui il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca...

PRESIDENTE. Senatrice Angrisani, le ricordo che ha anche la facoltà di consegnare il testo scritto.

ANGRISANI, *relatrice*. Grazie, signor Presidente, il testo è molto tecnico, chiedo pertanto di poterlo allegare al Resoconto della seduta odierna. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD e del senatore Mallegni)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Pagano per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi senatori, con la questione pregiudiziale QP1 si chiede di non passare all'esame del disegno di legge che intende convertire in legge il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca». Orbene, agli articoli 1 e 2, il decreto-legge reca disposizioni per l'istituzione ed il funzionamento del Ministero dell'istruzione e del Ministero della università e della ricerca e, conseguentemente, la soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 3 reca la ripartizione delle strutture degli uffici tra il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione e stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

Infine, l'articolo 4 reca disposizioni finali e transitorie in attesa dell'emanazione entro il 30 giugno 2020 dei regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

Se è vero - come è vero - che il provvedimento ha carattere ordinamentale, cioè ridisegna le competenze su alcuni settori e Dipartimenti del vecchio Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dai trasferimenti di personale e competenze da un Dicastero all'altro derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come ben si evince dall'articolo 5 del decreto-legge, che reca disposizioni finanziarie e comporta oneri a carico dello Stato pari a euro 2.491.000 per l'anno 2020 e a euro 3.405.000 annui a decorrere dal 2021.

Bisogna però ricordare che la legge finanziaria 2008, all'articolo 1, comma 376, assieme alla limitazione del numero complessivo dei membri del Governo, stabiliva la riduzione del numero dei Dicasteri, da 18 a 12. Questa disciplina è stata successivamente completata durante l'ultimo Governo

Berlusconi con il decreto-legge n. 85 del 2008, che recava disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo; successivamente, con la legge n. 172 del 2009, che istituiva il Ministero della salute, il numero complessivo dei Ministri con portafoglio veniva stabilito in 13. Il decreto-legge in esame, a distanza di più di dieci anni, abroga quel limite, lasciando presagire preoccupanti rischi di proliferazione del numero dei Ministeri con portafoglio, che potrebbero essere finalizzati, non tanto a un'azione di Governo più incisiva, quanto ad adattare, di volta in volta, la compagine governativa ad eventuali squilibri e/o dissidi politici interni alla coalizione stessa. Vengono meno, quindi, le ragioni ordinamentali e sopravanzano, invece, mere ragioni politiche e opportunistiche.

Desta inoltre perplessità che nell'arco di pochi mesi dal suo insediamento, il Governo abbia emanato già due decreti-legge sul riordino dei Ministeri, rendendo palese l'abuso di uno strumento legislativo particolarmente increscioso da parte di chi, più volte - ed è giusto ricordarlo - nella passata legislatura, aveva stigmatizzato il ricorso eccessivo ai provvedimenti d'urgenza: è ovvio che mi riferisco al MoVimento 5 Stelle.

Giova ricordare al Governo in carica, i cui sostenitori hanno più volte condannato in passato l'uso sconsiderato e scorretto dello strumento del decreto-legge, che la tecnica legislativa e il linguaggio normativo costituiscono elementi imprescindibili per avviare correttamente il processo di produzione normativa. Il fine che ogni atto normativo dovrebbe perseguire è quello di giungere all'adozione di norme chiare e facilmente comprensibili sul piano semantico, correttamente formulate da un punto di vista strutturale interno, che si inseriscano e coordinino armonicamente con il resto dell'ordinamento giuridico. Occorre altresì ricordare che il 9 settembre dell'anno scorso il presidente del Consiglio Conte, intervenendo in sede di replica alla Camera, ebbe a dichiarare che avrebbe cercato di limitarlo. Egli disse che si sarebbe impegnato a lavorare con metodo in modo da relegare veramente la decretazione d'urgenza, come prevede la Costituzione, soltanto ai casi veramente straordinari di necessità e urgenza.

Il presidente Conte ha quindi smentito se stesso. Inoltre, continuò dicendo che al ministro D'Incà sarebbe toccato un lavoro molto gravoso e che avrebbero lavorato insieme per avere un dialogo costante con il Parlamento e con i Capigruppo. Sia ben chiaro: queste sono le parole di Conte. Disse che sarebbe stato a disposizione anche lui, che si sarebbero incontrati, se del caso, anche con i Presidenti delle Commissioni, per avere un dialogo quanto più possibile aperto e proficuo. Sostanzialmente cioè fece un ragionamento come a dire che il Parlamento aveva peso, era importante e che egli intendeva dargli il ruolo che meritava, che la Costituzione gli aveva conferito. Mi sembra invece che quando si passa dalle parole ai fatti evidentemente lo sport preferito sia quello di smentire se stessi: tale promessa, infatti, è stata smentita dalla realtà, come ho appena detto.

Ancora una volta il legislatore ha reputato, in modo inappropriato, che inserire nel titolo il termine «urgenti» sia motivo sufficiente per rendere emanabile un decreto-legge. Non basta usare la parola «urgente» perché un provvedimento lo sia davvero e sostanzialmente possa definirsi come tale per i cittadini italiani.

Torno a ricordare a me stesso e all'Assemblea che la Corte costituzionale ha più volte qualificato la possibilità per il Governo di adottare atti con forza di legge come un'ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise, in quanto derogatoria rispetto all'attribuzione della funzione legislativa del Parlamento, che costituisce un tratto essenziale della forma di Governo disegnata dalla Carta fondamentale, dalla nostra Costituzione.

È necessario ricordare e considerare che si dovrebbe usare maggior cautela nell'emanazione di provvedimenti emergenziali, che sembrano redatti solo per regolare questioni meramente di carattere politico. Nel caso di specie mi pare evidente, dopo la crisi seguita alle dimissioni dell'ex Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che nell'attuale maggioranza parlamentare fosse insorto un problema di natura politica. L'*escamotage* di spacchettare quel Ministero è stato semplicemente una soluzione per uscire fuori dalle sabbie mobili, nelle quali ancora una volta la maggioranza si era ficcata.

Chiedo quindi che, non essendovi i presupposti, non si passi all'esame del provvedimento, per chiara ed evidente incostituzionalità dello stesso. (*Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Saponara per illustrare la questione pregiudiziale QP2 (testo 2). Ne ha facoltà.

[SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, il Gruppo Lega-Salvini Premier ha ritenuto opportuno fare alcune considerazioni e portarle, per quanto possibile, all'attenzione dell'Assemblea, in quanto ritenute di notevole importanza, ai fini della finanza pubblica e del buon governo.

Il decreto-legge in esame, attraverso la soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, realizza la suddivisione degli uffici tra il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, stabilendo di conseguenza che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, verranno apportate le variazioni di bilancio, occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova articolazione del Governo. (*Brusio*).

Signor Presidente, mi scusi, ma non riesco a parlare con questa confusione.

PRESIDENTE. Ha perfettamente ragione. Per cortesia, colleghi, c'è troppo brusio.

[SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*). A ciò si aggiunge il termine del 30 giugno 2020, come data fissata per l'emanazione dei regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, compresi gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri. Per ritrovare una siffatta suddivisione dei Ministeri dobbiamo ritornare al 2006 - quindi torniamo indietro - quando il Ministero della pubblica istruzione era un'entità autonoma rispetto al Ministero dell'università e della ricerca. Stiamo parlando del secondo Governo Prodi, con i ministri Fioroni e Mussi, prima cioè che gli interventi di contenimento della spesa pubblica, attuati a seguito della congiuntura economica internazionale del 2008, facessero optare per una razionalizzazione del numero dei Ministeri con portafoglio. A proposito di ciò, con la legge finanziaria per il 2008, oltre alla limitazione del numero complessivo dei membri del Governo, si stabiliva anche la riduzione del numero dei Dicasteri, portandolo da 18 a 12, che solo successivamente, con la legge del 13 novembre 2009 e l'istituzione del Ministero della salute, è poi salito a 13.

A queste premesse si aggiungono una serie di considerazioni, su cui invito i colleghi senatori a fare attenzione. La prima di esse riguarda il fatto che la situazione economica non può dirsi mutata strutturalmente. Non si comprende quindi questo intervento legislativo, che si discosta decisamente dalla linea di contenimento delle spese per la compagine governativa, che da anni caratterizza il nostro Paese (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), in linea con le misure di austerità. Non si tratta di una soluzione criticabile *tout court* nel merito, ma pecca di scarsa opportunità per il periodo economico che ancora sta vivendo il nostro Paese. Infatti, come ben si evince dall'articolo 5 del decreto-legge, che reca disposizioni finanziarie, dai trasferimenti di personale e competenze da un Dicastero all'altro derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica pari a 2.491.000 euro per l'anno 2020 e a 3.405.000 euro annui a decorrere dal 2021 nella versione iniziale del decreto-legge, lievitati però a 6.036.000 euro per l'anno 2020 e a 12.465.000 euro annui a decorrere dal 2021, sulla base dell'emendamento 1.1000 presentato dalla relatrice.

Il decreto-legge in esame, inoltre, all'articolo 4, comma 10, abrogando il precedente limite fissato a 13 Dicasteri, oltre a lasciare praticamente campo aperto alla duplicazione dei Ministeri, rende permeabile l'organizzazione della compagine governativa a logiche spartitorie, a scelte non maturate secondo un preciso indirizzo politico, ma piuttosto per cercare di tenere unita una maggioranza distribuendo posti di potere. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Resta difficile, quindi, ravvisare nel provvedimento quei presupposti oggettivi di necessità e urgenza che hanno portato all'emanazione di questo decreto-legge. È, invece, fin troppo facile ravvisare presupposti soggettivi e contingenti.

Aggiungo che lo strumento della decretazione d'urgenza viene adoperato con eccessiva disinvoltura da un Governo che annovera tra i suoi esponenti coloro che da sempre avversano l'abuso di questo strumento legislativo.

Infine, un ulteriore problema non di poco conto in una dinamica di efficienza organizzativa e di buona amministrazione è costituito dalle difficoltà legate alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali. Considerando che ci sono voluti anni per unificare la struttura, altrettanti ce ne

vorranno per attuare di nuovo la divisione, con conseguenti disguidi e rallentamenti nell'azione decisionale.

Presidente, onorevoli colleghi e membri del Governo, mi pare che ci siano sufficienti motivi per cui il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione possa chiedere che il Senato deliberi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del decreto-legge n. 1664. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

IANNONE (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (Fdl). Signor Presidente, in maniera molto rapida annuncio che Fratelli d'Italia voterà favorevolmente alle due questioni pregiudiziali presentate dai colleghi di Forza Italia e della Lega.

In particolare, condividiamo le motivazioni espresse e presentate con riferimento all'abuso nel ricorso alla decretazione d'urgenza, che tradisce un impegno assunto e ribadito anche in quest'Assemblea dal presidente Conte e che, nella scorsa legislatura, vedeva il primo partito della maggioranza impegnato ogni volta a criticare tale ricorso.

Tutto questo sembra già appartenere alla storia e la verità è che si mette in campo un provvedimento esclusivamente per esigenze e dinamiche interne ad una maggioranza che va a dissolversi.

Ricordiamo tutti nel periodo di Natale le dimissioni del ministro Fioramonti, il quale annunciava di lasciare il Ministero per mancanza di risposte nella legge di bilancio in termini di stanziamenti per la scuola, l'università e la ricerca. Ebbene, in queste materie e per le risposte che questo mondo aspetta sarebbe necessario un provvedimento che dia risposta al precariato della scuola e dell'università, che metta in sicurezza i nostri istituti, dove si svolgono le attività didattiche e che investa sulle nostre migliori menti e sulla ricerca; non certo un provvedimento per spacchettare un Ministero, tornando indietro di molti anni, per fare in modo che due ministri, dell'una e dell'altra forza politica di maggioranza, possano trovare una poltrona. È questa la vera esigenza che si sostiene con questo decreto-legge e ci si fa beffa ancora una volta del Parlamento. Forse si pensa di farsi beffa anche dell'opinione pubblica e dei nostri cittadini.

Allora è necessario, così come faremo nel prosieguo dell'esame, dire un forte e fermo «no» a questa decomposizione della maggioranza, che evidentemente non può essere anche la metafora di un mondo, quello della nostra scuola, della nostra formazione e della nostra università, che attende ben altre risposte e provvedimenti, che non vadano nella direzione di agevolare la vita della politica, ma vadano invece nella direzione di dare concretamente il segno di una Nazione e di una patria che vuole investire in maniera seria concreta e reale sull'istruzione.

Per questi motivi, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, annuncio che voteremo favorevolmente alle questioni pregiudiziali presentate, chiedendo di non passare all'esame del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Fdl).*

GRANATO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATO (M5S). Signor Presidente, la separazione del Ministero dell'istruzione da quello dell'università e della ricerca non rappresenta una novità nel nostro ordinamento ed è frutto di una scelta precisa, quella dettata dalla necessità del rilancio del sistema nazionale della formazione in tutte le sue componenti: istruzione, università e ricerca scientifica, alta formazione artistica e musicale.

I due Ministeri, nati distinti, furono riuniti per la prima volta in seguito al decreto legislativo n. 300 del 1999, attuativo delle riforme Bassanini, con l'accorpamento di funzioni e compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica e superiore, istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica.

Nel 2006, poi, vi fu un nuovo "spacchettamento" che, però, ebbe vita brevissima in quanto, già nel 2008, fu prevista ancora una volta la riunificazione dei due Dicasteri. È proprio a partire da quell'anno che iniziò un veloce ed inesorabile declino del settore dell'istruzione, sotto il Governo Berlusconi, sostenuto dalla Lega.

Fu avviata, infatti, una stagione di tagli indiscriminati e sciagurati che colpirono trasversalmente il settore, sia dal lato scuola che da quello dell'università, riducendo le risorse a disposizione per un importo complessivo che superò i 10 miliardi di euro. Furono cancellate 90.000 cattedre per i tagli al monte ore di numerose discipline, anche caratterizzanti i vari indirizzi delle scuole.

Qualche giorno fa abbiamo esaminato in Assemblea le mozioni di Lega e Forza Italia sulla Giornata della memoria. Memoria corta, direi, visto che sono stati i tagli della riforma Gelmini - votata proprio da loro - a sacrificare, tra le altre, le ore di storia, generando mostri come geostoria, disciplina derivata dalla fusione della storia con la geografia che perdeva le sue due ore settimanali dedicate nel biennio dei licei. Furono tagli esiziali, frutto di una politica miope di cui ancora oggi, purtroppo, scontiamo le conseguenze, perché da quando è stato introdotto il *fiscal compact*, nessun Governo ha più trovato nel bilancio quei dieci miliardi per il comparto scuola, università e ricerca stornati dalla Gelmini.

Per il centrodestra, che solleva questioni di inopportunità finanziaria, ogni euro speso per migliorare la qualità del servizio pubblico in campo di istruzione, università e ricerca, evidentemente è speso male. Ne prendiamo atto.

Infatti, dall'esperienza "unitaria" del Ministero in questi dodici anni, che sconta le inevitabili difficoltà di recuperare quelle risorse tagliate da politiche pubbliche che videro nel settore dell'istruzione solo un mezzo per fare cassa, è possibile effettuare una breve analisi, per capire meglio perché la scissione del MIUR in due distinti dicasteri si è resa oggi quanto mai opportuna.

Il settore universitario e quello della ricerca non hanno mai beneficiato delle sinergie che, si diceva, sarebbero potute derivare dall'unificazione ordinamentale, tutt'altro. L'affidamento del Dicastero a competenze unificate a Ministri che comprensibilmente non avevano diretta conoscenza di tutti i settori ha giocato il suo ruolo nella mancanza di visione che ha caratterizzato le politiche del settore in questi ultimi anni. Infatti il Ministero è stato mandato avanti prevalentemente da burocrati e tecnici, con il prevedibile risultato di un evidente scollamento dalla realtà vissuta dagli operatori dei vari settori.

Secondo l'ultimo *report* disponibile diffuso dall'Istat sui livelli di apprendimento in Italia, pubblicato nel 2019, il nostro Paese è penultimo in Europa per numero di giovani laureati, nel *range* d'età trenta-trentaquattro anni. Solamente la Romania ha fatto registrare un dato peggiore.

Secondo la strategia Europa 2020 - e vi ricordo che al 2020 ci siamo arrivati - avremmo dovuto raggiungere il 40 per cento della quota di trenta- trentaquattrenni in possesso di una laurea: siamo in crescita rispetto agli ultimi ma ci fermiamo al di sotto del 30 per cento, cioè oltre 10 punti percentuali in meno rispetto alla soglia minima. Sono dati che fanno riflettere e che trasmettono l'urgente necessità di interventi politici consapevoli a guida dell'apparato tecnico.

E per la scuola, invece? Anche per questo settore, sempre dichiarato strategico dal mondo politico e mai finanziato in modo opportuno, crediamo fortemente che avere un Ministro e un Ministero dedicati alle sole istituzioni scolastiche non possa che apportare benefici, anzitutto per l'attuazione di alcuni cambiamenti che possono contribuire a migliorare il funzionamento del sistema. Sto parlando di un avvio regolare dell'anno scolastico, della deburocratizzazione della didattica, della centralità degli apprendimenti e della valorizzazione effettiva del corpo docente.

Parliamo di un settore, quello della scuola, in cui i numeri parlano da soli: 370.000 classi; quasi otto milioni di studenti, di cui 250.000 con disabilità; 41.000 sedi scolastiche statali; oltre 800.000 docenti, di cui 680.000 assegnati ai posti comuni e 140.000 a quelli di sostegno. Vi sono, poi, più di 12.500 scuole paritarie, frequentate da quasi 900.000 studenti.

Indubbiamente bisognerà trovare ulteriori risorse da investire in questo settore, ma politiche di visione di Ministri con conoscenza diretta delle problematiche, ciascuno nel proprio ambito, potranno consentire di ottimizzare le risorse già disponibili nell'ottica del buon andamento e dell'adeguamento di questi strategici comparti alle sfide del futuro.

Sempre secondo il rapporto Istat del 2019, solo il 62 per cento della popolazione italiana tra venticinque e sessantaquattro anni è in possesso di un titolo di studio secondario superiore, che è il principale indicatore per valutare il livello di istruzione formale conseguito in un Paese, contro una media europea del 78,1 per cento.

I fattori di criticità nel settore scolastico, purtroppo, sono numerosi.

Senza contare, poi - ahimè - le differenze territoriali interne al nostro Paese, sempre più accentuate. Gli ultimi studi del MIUR, relativi all'anno 2019, sulla dispersione scolastica riportano un quadro a dir poco desolante per quanto riguarda i livelli di apprendimento e le percentuali di abbandono rilevati soprattutto nel Mezzogiorno.

La logica dello scorporo dei due Dicasteri, come appare chiaro anche in ragione dei *trend* e dei dati che ho richiamato, è pertanto una misura che, con una spesa ragionevole, investe sulla qualità di gestione di tutti i settori, per una piena valorizzazione delle specificità che connotano il sistema della formazione nazionale, sia scolastica che universitaria, e della ricerca scientifica.

Entrambi i Dicasteri stanno collaborando alacremente e proficuamente per ridurre i tempi organizzativi al minimo e il fatto che entrambi i Ministri appartenenti ai settori di competenza abbiano già una visione chiara delle problematiche da affrontare agevola non poco il percorso che ciascuno dovrà sostenere. Abbiamo avuto dai nuovi Ministri delle risposte già esaustive a molte delle problematiche all'ordine del giorno.

Poiché per noi la formazione pubblica e la ricerca, per il loro ruolo strategico per la crescita del Paese, sono una priorità nazionale riteniamo questo provvedimento necessario ed urgente, rigettando le mozioni pregiudiziali presentate dall'opposizione come inconsistenti, infondate e pretestuose, anche alla luce delle politiche nefaste da loro portate avanti quando si trovavano al Governo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP1) e dalla senatrice Saponara e da altri senatori (QP2 (testo 2)).

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO (M5S). Signor Presidente, il decreto-legge di cui oggi discutiamo è predisposto per operare una migliore razionalizzazione delle funzioni in materia di istruzione, università e ricerca scientifica.

In questa riorganizzazione, che divide le competenze in due grandi aree, quella dell'istruzione scolastica e quella della formazione superiore, universitaria e della ricerca, si precisa, altresì, all'articolo 51-*bis*, l'ambito di riferimento dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che viene, quindi, inserita in maniera inequivocabile nel sistema universitario.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 17,28)

(*Segue RUSSO*). Alta formazione artistica e musicale a cui questo decreto-legge dedica una particolare attenzione e che è oggetto del mio intervento. Infatti, nonostante siano passati ben ventuno anni dalla legge n. 508 del 21 dicembre 1999, che ne riconosce l'appartenenza al più ampio *genus* degli studi universitari, l'AFAM non ha ancora visto concluso il suo allineamento con il sistema universitario.

Vero è che, da un lato, ciò risulta già realizzato nel sistema di crediti formativi e con l'equiparazione dei titoli conseguiti con quelli universitari, ma è parimenti vero che il sistema di reclutamento dei docenti, invece, si conforma ancora con quello dell'istruzione secondaria. Né esiste ancora un'abilitazione artistica.

È chiaro, quindi, che bisogna intervenire per un riordino profondo del sistema, sia al fine di garantire l'innovazione didattica sia per favorire la ricerca, la terza missione e l'internazionalizzazione nello spirito della piena attuazione del processo di Bologna.

Nell'acronimo AFAM, ricordo, sono comprese non solo le accademie di belle arti e i conservatori di musica, ma anche l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per l'industria artistica e anche gli istituti musicali pareggiati in via di statizzazione: un mondo di creatività, bellezza ed eccellenza, dalla musica al *design*, dalla danza alla moda, per cui oggi, più che mai, si richiedono cura e risorse.

Le accademie e i conservatori costituiscono oggi un modello di riferimento, *in primis* per le origini storiche. Facendo un salto nel Seicento, basti ricordare i conservatori allora orfanotrofi di due città,

Napoli e Venezia, e due maestri per tutti, Scarlatti e Vivaldi che, facendo di necessità virtù, implementarono la loro funzione di accoglienza dei piccoli orfani con quella di scuola di musica, al fine di impiegare la giovane forza lavoro presso le case nobiliari e le feste che abbondavano in ambedue le città.

In secondo luogo, l'importanza dei conservatori e delle accademie italiane è riconosciuta anche a livello internazionale, tant'è che oggi rappresentano in tutto il mondo centri di eccellenza di cui è testimonianza l'alto numero di studenti stranieri iscritti. Infine, sappiamo che il mondo dell'arte e della creatività è foriero di importanti ricadute in ambito economico e sociale.

Dopo venti anni, finalmente il processo di riforma è stato riavviato con nuovo vigore in questa legislatura già dal primo Governo Conte, intervenendo sul varo del regolamento sul reclutamento, sull'attuazione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Cnam) e sull'avvio del processo di statizzazione degli ex istituti pareggiati e, non da ultimo, con la convocazione, dopo undici anni da quella precedente, degli stati generali del sistema AFAM ad opera dell'allora sottosegretario Fioramonti.

Proprio in quella occasione per la prima volta sono stati sentiti nel dibattito, non solo le figure apicali dell'alta formazione, ma tutto il sistema allargato alle professioni della cultura e dello spettacolo, sia in senso orizzontale che verticale, coinvolgendo l'intera filiera musicale. Nella stessa occasione sono state individuate le tematiche fondamentali per il completamento della riforma, ora trasferita al nuovo Ministro con una possibilità di incidenza maggiore, dato che le competenze specifiche sono state poste in carico ad un unico Ministero, in cui sarà per la prima volta predisposta una direzione generale esclusivamente per l'alta formazione artistica e musicale, una dirigenza che potrà dedicarsi all'AFAM, non solo nei compiti di programmazione degli interventi di indirizzo e coordinamento, di normazione generale e finanziamento, ma anche nei compiti di valorizzazione del merito e del diritto allo studio, in quelli di attuazione delle norme comunitarie e internazionali, di armonizzazione europea e di integrazione internazionale, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri.

Sono certa che troveranno spazio idoneo temi quali l'internazionalizzazione, la ricerca, la qualità e la valutazione, la programmazione dell'offerta, la *governance*, la terza missione, il reclutamento, il riordino complessivo del sistema, che dovrà prevedere anche l'individuazione di figure di tutoraggio accanto a quelle della docenza e, non per ultimo, un adeguato ampliamento dell'organico, in considerazione dell'esponenziale crescita del numero delle iscrizioni.

Questo disegno di legge, intanto, nelle more di un futuro riordino, grazie ad un emendamento della relatrice già approvato in Commissione, affronta e supera due emergenze. *In primis*, viene prorogata la prima attuazione del regolamento per il reclutamento che slitta a decorrere dall'anno accademico 2021-2022; in secondo luogo, viene prorogato il termine ultimo per acquisire i requisiti di accesso alla graduatoria istituita dalla legge del 27 dicembre 2017, n. 205, fino all'anno accademico 2020-2021.

Inoltre, il disegno di legge in oggetto pone una pietra miliare in tema di ricerca artistica, segno di una seria attenzione del ministro Manfredi verso il mondo dell'Alta formazione artistica e musicale. Mi riferisco all'approvazione, sempre in Commissione, dell'emendamento a mia prima firma, cui il Governo ha dato parere favorevole, che affianca alla ricerca scientifica e tecnologica la ricerca artistica: un segnale di grande apertura per una questione cui da tempo si attendeva risposta. Infatti, come le università sono sedi primarie della ricerca scientifica, anche il legislatore della legge n. 508 del 1999 considera le istituzioni AFAM sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale.

Si tratta di un'affermazione necessaria, anzi, costituzionalmente necessaria, ove si abbia in mente la chiara lettera dell'articolo 33 della Costituzione, che pone sullo stesso piano università, accademie e istituti di alta cultura senza formulare una gerarchia fra di essi.

Lo sviluppo della ricerca artistica e l'auspicato avvio dei dottorati di ricerca AFAM saranno, sono certa, un fiore all'occhiello di questo Ministro e di questo Ministero.

Va sottolineato che nelle istituzioni AFAM vi sono i presupposti per svolgere sia attività di ricerca scientifica in senso tradizionale (per esempio tecnico-storica, ma anche relativa all'innovazione

tecnologica delle arti), quella che il manuale di Frascati intende come «ricerca per le arti», ma anche una ricerca artistica (per esempio di area creativo-performativa), quella che nel manuale di Frascati è intesa come «ricerca nelle arti».

Sviluppare la ricerca artistica implica non solo una riflessione all'interno del mondo dell'arte e della cultura, ma conduce necessariamente ad un ripensamento sul ruolo di queste ultime all'interno della società in generale.

La sfida più ambiziosa presa in carico da questo Ministero, che vede il settore dell'AFAM protagonista, è di ordine civile e culturale.

Nella misura in cui si intenda passare da una mentalità che riserva all'arte e ai temi legati alla cultura un ruolo marginale, investire in capitale umano e strutturale nell'ambito di un settore tanto prezioso, significa contribuire al raggiungimento di una dimensione civile più articolata, all'interno della quale le arti tornino ad avere un ruolo centrale socialmente propulsivo per l'intera collettività. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, Governo, colleghi, la prospettiva di avere un Ministero dedicato all'università e alla ricerca scientifica, nonostante il mio Gruppo abbia appena votato a favore delle questioni pregiudiziali, in realtà, a me personalmente e ad una grande parte del mondo accademico, oggettivamente faceva piacere. Faceva piacere immaginare che dopo vent'anni ci sarebbe stata all'interno del MIUR una struttura pensante capace di ripensare l'università. Soprattutto capace di ripensare i tre aspetti fondamentali dell'università, quell'attività di didattica che non è soltanto una trasmissione di contenuti, ma veramente una palestra, una fucina in cui si formano le migliori intelligenze del Paese, in cui si dà respiro alla capacità di sognare dei giovani nel momento in cui si confrontano con la prospettiva di uno studio che diventerà lavoro, investimento nello sviluppo del Paese, che diventerà non solo la costruzione di un'identità professionale personale, ma un servizio autentico a questo nostro Paese per rimetterlo davvero in movimento. Non ci dimentichiamo infatti che quando parliamo di ridare ali al Paese, stiamo parlando ad una generazione di giovani intelligenti, brillanti e creativi, capaci di guardare le cose da un punto di vista diverso da quello da cui finora lo abbiamo guardato noi, per la semplice ragione che questo nostro punto di vista finora non ha funzionato o non ha funzionato così bene come avremmo voluto. Per questo c'è bisogno di un investimento forte che valorizzi le risorse dei giovani e cosa meglio dell'università per dare una risposta forte, fatta di esigenza, di proposta, di accoglienza, come diciamo noi, alla meglio gioventù di questo Paese?

Sarebbe stato un sogno veramente importante restituire alla ricerca universitaria quello spessore di cui oggi tocchiamo con mano, in particolare pensando alla ricerca biomedica, il bisogno assoluto che c'è. In questi giorni siamo tutti sognando che si possa trovare il vaccino contro il coronavirus. Non oso pensare alla dialettica della legislatura precedente, con tutta la tribù dei cosiddetti No vax. Penso a intelligenze nuove che guardino al mondo delle scienze biomediche con uno sguardo forte. Penso, per esempio, a quel problema con cui ci confrontiamo tutti gli anni e al quale troppo spesso si cerca di dare una risposta banale; mi riferisco ai 70.000 studenti che accedono alle prove di accesso alla facoltà di medicina, desiderosi di dare un servizio forte alla qualità della salute di questo Paese attraverso ricerche innovative ed efficaci.

Pensare al modo in cui a questi giovani si potrebbero aprire le strade delle facoltà di biologia, di biotecnologia, di farmacologia, di ingegneria biomedica, di economia sanitaria, di diritto orientato al diritto alla salute di tante persone, di scienze della nutrizione. Penso a una potenza di creatività che potrebbe venire da una ricerca assunta autenticamente con passione.

Penso poi a quella terza missione dell'università, che tutti quanti noi consideriamo un'innovazione potente della cultura del nostro tempo; quella terza missione che ricollega l'università alla società civile e fa sì che il professore universitario non sia chiuso nella sua sorta di cittadella accademica, ma in qualche modo scenda a vedere e affrontare i problemi concreti. Penso, nello stesso tempo, alle porte aperte di questa struttura, come quella che la terza missione consacra, che fanno sì che entrino in università professionisti di grande spessore in tutte le discipline (dalle discipline STEM, a quelle

umanistiche e sociali e giuridico-economiche).

Da tempo io e - mi creda - moltissimi altri che hanno speso la loro vita in università sogniamo un Ministero dell'università in grado di assolvere davvero a queste sue funzioni strutturali di formazione, ricerca e sviluppo della società in cui viviamo. Il fatto, poi, che fosse stato chiamato a ricoprire questa carica il Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), l'uomo che per definizione conosce meglio le dinamiche di tutte le università d'Italia (da Nord a Sud, grandi e piccole), era davvero un elemento di grande speranza.

Dico era perché quando ho letto il disegno di legge sono rimasta impressionata dalla piccolezza burocratico-amministrativa che lo caratterizza. Sembra che l'unica cosa importante sia spartirsi le risorse e stabilire quanto guadagna il Ministro dell'università, piuttosto che quello dell'istruzione, il capo di Gabinetto o quello dell'ufficio legislativo. Sembra che l'unica cosa importante sia, ancora una volta, avere in primo piano l'assetto burocratico-strutturale e lasciare davvero in ombra ciò che è l'anima stessa dell'università e ne costituisce la passione.

Infatti, non ci dimentichiamo che chi sceglie di andare, ma soprattutto di restare in università fa un'opzione moralmente forte, di passione. Non lo fa certamente per guadagno, né per qualsiasi altro motivo di potere o prestigio; lo fa perché crede che il sapere sia davvero il lievito che farà fermentare questo nostro Paese e gli restituirà la grandezza, quella che tutti noi sogniamo ogni tanto quando parliamo del nuovo Rinascimento di cui abbiamo bisogno, avendo la consapevolezza che esso è una realtà italiana e che questa unità del sapere è costruita intorno al giusto punto di equilibrio tra le scienze tecnico-scientifiche - le famose facoltà STEM - e le facoltà umanistiche. Mi riferisco a quell'unità del sapere che nasce proprio dalla qualità della vita universitaria come condivisione, capacità di intrecciare gli insegnamenti obbligatori con quelli opzionali, capacità di andare a vedere e capacità di muoversi.

Pensate cosa è Roma, città delle università di tutti i tipi. Roma ha cinque facoltà di medicina. Cosa dovrebbe essere se ci fosse davvero un pensiero universitario che si riappropria delle ragioni di valore e non esclusivamente delle ragioni di tipo economico e burocratico?

La vera delusione, per cui ho espresso il mio voto favorevole alle questioni pregiudiziali (laddove le garantisco in partenza che sono a favore di un Ministero dell'università) è perché il disegno di legge in esame è veramente povero e piccolo. Il provvedimento cammina con i piedi per terra; come succede a Roma, devi camminare con i piedi e lo sguardo per terra perché sennò inciampi e cadi. Gli mancano lo spessore e lo sguardo lungo.

Credo davvero che dobbiamo ripensare l'università con un livello alto di esigenza. Sappiamo tutti che dietro il tema delle università (università triennali, quinquennali, di massa e di *élite*) ci sono quei problemi infiniti che la cultura chiede vengano risolti affinché tutto il Paese faccia un passo avanti. Pensiamo a tutta la dialettica di questi giorni e alle false informazioni, ma anche a quella famosa scienza dei numeri, che dovrebbe essere esatta: basta invece leggere i numeri sui giornali tutti i giorni, per capire che non sono esatti né lo sono la loro interpretazione o proiezione che da questo sapere dovrebbe derivare, sì da renderlo salvifico - me lo si lasci dire - nel senso di una salvezza declinata in questo momento come qualità di vita e di cultura.

Ora mi auguro che, nonostante tutto, il Ministro sia capace di restituire all'università un'identità nuova - ma abbia anche il tempo di farlo, pensate, dopo tutto questo Governo francamente problematico per noi - in modo che ci sia il piacere di andare, studiare e restare all'università. La vogliamo dire tutta? Quanti studenti lottano per avere un dottorato di ricerca? Dei fortunati che ne vincono uno, nemmeno il due per cento resta in università, perché mancano opportunità. Sa quanti sono i professori - vuoi associati, vuoi universitari - che hanno superato l'abilitazione scientifica nazionale, eppure non c'è un'università che li chiami? Abbiamo invece altri professori che fanno 120-150 ore di didattica, che però necessariamente, quand'è così faticosa e onerosa, perde di smalto, di slancio e di dedizione nella relazione tra docente e studente. Vogliamo un'università diversa... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

Suppongo sia finito il tempo, signor Presidente, comunque non si preoccupi: smetto di parlare, chiedendo soltanto che in Italia ci venga davvero restituita quell'università che è stata la culla

dell'università per tutta l'Europa; è nata in Italia e vorremmo che ritrovasse la sua grandezza, con il suo spessore e la sua dimensione di servizio. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, negli ultimi trent'anni abbiamo assistito a ripetute separazioni e unificazioni di questi due Ministeri: dal 1989 al 1999 ne abbiamo avuto uno doppio; poi, dal 1999 al 2006, abbiamo assistito a un'unificazione ad opera del Governo Berlusconi; dal 2006 al 2008 i due Ministeri sono nuovamente stati divisi sotto il Governo Prodi; e poi, dal 2008 ad oggi, di nuovo uniti dal Governo Berlusconi (e tutti - penso - ricordiamo il ministro Gelmini e la sua famigerata riforma, che tanti danni ha fatto al sistema dell'istruzione e dell'università italiano); da allora, si sono susseguiti sette Ministri e oggi finalmente il mondo dell'università ha la dignità di averne uno proprio.

Da dipendente di un'università italiana, penso di poter parlare dei problemi che con i due Ministeri unificati abbiamo avuto nel nostro sistema, non foss'altro per lo squilibrio numerico della rappresentazione del personale: parliamo di un rapporto approssimativo di dieci a uno. Il comparto università e ricerca e il sistema della ricerca italiana, quindi, sono stati sempre un po' schiacciati dalla convivenza con il Ministero dell'istruzione.

Che altro dire? Ad opera del «ministro» Gelmini abbiamo assistito tutti a una precarizzazione del sistema della ricerca italiana: tutti abbiamo davanti agli occhi quanti precari ci sono nelle nostre università e nei nostri enti di ricerca; basti pensare allo scalpore che qualche settimana fa ha fatto il grande successo ottenuto dalle nostre ricercatrici dell'istituto Spallanzani, che, prime in Italia e in Europa, hanno sequenziato il genoma del coronavirus, salvo poi scoprire che anch'esse erano vittime di tale precarizzazione.

Per fortuna, grazie agli interventi di questo e, in parte, del precedente Governo, stiamo andando incontro ad un rafforzamento della stabilizzazione del nostro personale della ricerca. Alcuni interventi sono stati fatti. Infatti una delle ricercatrici dello Spallanzani, pochi giorni dopo la sua scoperta, è stata finalmente stabilizzata *(Applausi dal Gruppo M5S)*, come usiamo dire oggi, grazie a una procedura concorsuale che aveva già avuto luogo. Altre stabilizzazioni ci saranno nell'immediato futuro.

Il presidente Conte non più di qualche settimana fa aveva presentato un grande piano di assunzioni che prevede 10.000 ricercatori stabili nel nostro Paese nei prossimi cinque anni. Questo è un grande successo per noi. Parliamo continuamente di fuga di cervelli, dei nostri giovani che se ne vanno all'estero, e finalmente stiamo facendo dei passi per trattenerli qui e valorizzare ancora il nostro eccellente sistema dell'università e della ricerca italiana. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Siamo tutti consci che bisogna fare di più; stiamo mettendo in atto tutte le misure per fare di più. Esprimo quindi nuovamente la mia soddisfazione per la separazione di questi due Ministeri e per il fatto che l'università e il sistema della ricerca italiana abbiano nuovamente la dignità di un proprio Dicastero. Ritengo che questo sia solo un ulteriore passo nella direzione del rafforzamento del nostro eccellente sistema dell'università e della ricerca. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, signor Sottosegretario, non vorrei ripetere quanto detto dalla collega Binetti, che condivido, e provo a fare qualche riflessione che mi perdonerete se può sembrare non attinente al disegno di legge in discussione oggi, ma che giustifica, a mio personale avviso, come il Ministero dell'università, finalmente dopo undici anni, possa tornare ad avere un ruolo centrale, da protagonista, nella definizione del modello di sviluppo economico, sociale e sostenibile del nostro Paese, in una competizione internazionale che oramai - è inutile nasconderselo - evidenzia alcuni limiti del fenomeno della globalizzazione. Non ultimo il fatto che la ricchezza è stata redistribuita in maniera sempre meno equa.

Sapete perfettamente quanto il fenomeno della redistribuzione della ricchezza non equa sia emerso in maniera prepotente negli Stati Uniti d'America, dove recentemente una ricerca ha significato che lo 0,1 per cento della popolazione possiede il 90 per cento della ricchezza. Dico tutto questo perché, se alla crisi sociale - che è evidente a tutti noi - si sovrappone il fenomeno dell'innovazione tecnologica, più noto come rivoluzione digitale, voi capite che la dimensione del problema diventa talmente grande e

complessa da essere di difficile governabilità. Di conseguenza, quello che una volta eravamo abituati a definire come modello della tripla elica, ossia lo Stato e le istituzioni, le imprese e le università che insieme definivano il modello di sviluppo e di innovazione sociale (ricordo che era un pezzo della strategia di Lisbona sottoscritta dai Capi di Stato e di Governo nel 2000), oggi non è assolutamente più sufficiente. Questo perché sono entrati prepotentemente due attori nella scena economica e sociale: da una parte, le comunità con tutti i loro corpi intermedi; dall'altra parte, le giovani generazioni e l'ambiente.

Un tratto caratteristico della rivoluzione digitale e della contingenza sociale che tutti noi stiamo osservando è che, a differenza della rivoluzione industriale degli ultimi centocinquanta anni, la rivoluzione digitale è completamente diversa. Tale rivoluzione prevede che il singolo individuo non ce la possa più fare da solo; ce la può fare solo se approccia la sua vita e in generale le sue scommesse sul futuro in maniera - si direbbe - olistica, cioè integrandosi con la comunità nella quale vive, cercando di essere molto ben radicato in essa e instaurando rapporti di collaborazione e relazioni costanti.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,55)

(Segue TIRABOSCHI). Stiglitz, che è stato Premio Nobel dell'economia nel 2001, nel suo libro dal titolo «La globalizzazione e i suoi oppositori», ha detto una frase che mi ha colpito, cioè che oggi sostanzialmente la crisi profonda dell'economia e della politica possono vedere protagonisti le organizzazioni *no profit* e tra queste c'è proprio l'università, che deve ad essere centrale nel modello di definizione di sviluppo del futuro.

Le università, però, devono assolutamente cambiare, non possono più essere quelle che erano nel ventesimo secolo, devono viaggiare molto più velocemente, devono essere decisamente più flessibili e duttili, devono essere molto più efficienti, devono impostare i loro schemi di formazione in maniera completamente diversa rispetto al passato. Io direi che si potrebbe utilizzare un motto del seguente tipo: nell'università non si insegna, ma si impara tutti insieme. Penso, cioè, a quella comunità aperta in cui si ibridano le generazioni dei professori e degli studenti, che non devono più essere collegati da un modello di trasferimento lineare delle competenze e delle conoscenze. Quello è un modello che sicuramente ha risposto ad alcune logiche che andavano molto bene nel ventesimo secolo, che è stato molto robusto, ma che oggi non va assolutamente più bene, perché questa ibridazione costante non consente di tenere il modello di formazione statico, fermo e lineare. Pensate a tutto quello che ho detto prima riguardo alla rivoluzione digitale.

A questo riguardo apprezzo molto (anche se non l'ho capito, così è stato riportato dagli organi di stampa) il fatto che il Ministro vuole fare un'università digitale. Io spero che il Ministro non voglia fare - passatemi questo termine inglese - un *upgrade* di tutti i corsi universitari sul digitale, perché in questo senso il digitale ci travolgerebbe avendo una velocità incredibile. È una rivoluzione veramente non paragonabile con quelle che io ho definito dalla prima alla quarta, che sono arrivate fino agli inizi del ventunesimo secolo. Spero quindi che il Ministro stia effettivamente pensando al digitale come un vero e proprio ecosistema e non come una disciplina verticale, dunque ad un corso universitario o a una laurea triennale, insomma a qualcosa di specifico su questo nuovo paradigma.

L'unica nostra certezza è che non ci sono più punti di certezza e di sicurezza. Pertanto l'università, che può guidare il cambiamento della società e dell'economia, deve avere ben chiara questa incertezza, questa difficoltà di risolvere problemi complessi. Oggi non esiste più un'unica risposta ad un problema, ma esistono molteplici risposte a problemi estremamente complessi e queste risposte potrebbero anche rivelarsi non corrette. Tuttavia, dai fallimenti che si mettono in categorie - e in questo ci deve aiutare l'università - si può apprendere a non commettere altri errori nel futuro.

Pensando al mondo economico e delle imprese, occorre che l'università lavori in maniera stretta ed integrata con le aziende; addirittura dico che nelle università dovrebbero poter insegnare anche gli attori dello sviluppo e della crescita economica: i *manager*, i professionisti, i funzionari, coloro che sono a contatto con l'evoluzione repentina e talvolta imprevedibile del nostro mondo, di questo nuovo ciclo economico.

Quindi capite che se si va in questa direzione, dobbiamo rompere gli schemi del passato, perché non si adeguano più, assolutamente, alla situazione attuale. Voglio fare un'altra osservazione nel merito: oggi,

nelle comunità universitarie, bisogna cercare di favorire i talenti rivoluzionari, cioè coloro che hanno genio, innovazione, creatività e capacità di innovazione, ovvero, come si dice, coloro che sanno pensare *out of the box*, che non necessariamente sono i più meritevoli, anche se sono selezionati secondo criteri meritocratici estremamente rigorosi.

Anche se avrei voluto dire qualcosa di più, concludo con un'ultima osservazione, che è anche una critica all'organizzazione che si sta dando il Governo sui Ministeri: avrei unito le competenze del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione con quelle del Ministro dell'università e della ricerca. Se infatti il compito di tale Ministro è solo quello di governare le tecnologie, in un ambito democratico, badando alla giustizia, all'equità e ad una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita economica e sociale, va bene come compito del ministro Pisano. Se però il ministro Pisano, come che ho letto, vuole lanciare "Made.it", ovvero un portale evocativo delle *startup*, sono profondamente contraria. Questa attività sarebbe dovuta infatti stare all'interno del Ministero dell'innovazione e della ricerca, per fare in modo che finalmente si possa agevolare quell'ecosistema, capace di dare un impulso importante al *venture capital* e al *private equity*, che in Italia sappiamo essere ancora molto acerbi. Dunque, una fotografia importante, corretta e puntuale delle *startup* dovrebbe stare all'interno dell'università, che devono lavorare insieme alle imprese. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sbrollini. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (IV-PSI). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, oggi stiamo discutendo un provvedimento che il Gruppo Italia Viva-P.S.I. considera assolutamente importante e necessario. Sappiamo che negli ultimi trent'anni l'istruzione ha subito, purtroppo, diversi momenti di divisione e poi di unificazione e, in particolare negli ultimi anni, ha visto l'alternanza di vari Ministri, che sono stati addirittura quattro negli ultimi cinque anni. È evidente che, per un settore strategico e prioritario come quello dell'istruzione, della conoscenza, del sapere, dell'università e della ricerca c'è invece la necessità non solo di fare presto, ma soprattutto di avere stabilità.

A mio avviso è dunque importante soffermarsi su alcuni temi, che riguardano il riordino dell'istruzione e dell'università, suddividendo quindi i due Ministeri. C'è la necessità, come è stato detto assolutamente bene da colleghe e colleghi che mi hanno preceduto, di investire, in termini di risorse finanziarie e soprattutto di risorse umane. Mai come in questo momento abbiamo la necessità di fare un investimento sul sapere e sulla conoscenza. Ne abbiamo parlato in occasione dell'esame di altri provvedimenti, ma, riprendendo le parole delle colleghe che mi hanno preceduto e della relatrice, mi vorrei soffermare anche su alcuni dati, che sono veramente impressionanti e drammatici. Pensiamo, ad esempio, al tema della dispersione scolastica, nella fascia di età tra i diciotto e i ventiquattro anni e anche in quelle precedenti: stiamo parlando di 600.000 ragazzi, che ogni anno abbandonano la scuola, molti dei quali addirittura durante la scuola dell'obbligo. Sappiamo anche che abbiamo una delle percentuali più basse in Europa per quel che riguarda il numero dei laureati. C'è un *gap* troppo alto, come evidenziato anche nei giorni scorsi dallo stesso ministro per le pari opportunità e la famiglia Bonetti, nella scelta di indirizzi su materie scientifiche tra ragazze e ragazzi.

Credo che il nuovo assetto dei due Ministeri sia una condizione imprescindibile e che abbiamo la necessità di operare una riorganizzazione generale delle aree funzionali - mi rivolgo al Governo in modo particolare - in tempi brevi perché siamo già alla fine di febbraio e rischiamo di essere, come purtroppo ogni anno, in ritardo con il nuovo anno scolastico.

È necessario approvare presto il provvedimento e, soprattutto, applicarlo. Penso alla questione degli ordinamenti scolastici, allo stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione di tutto il corpo docente e anche dei titoli di accesso. Valutiamo positivamente la ripartenza finalmente dei concorsi.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 18,06)

(Segue SBROLLINI). C'è da definire l'organizzazione della rete scolastica, gli obiettivi formativi nei diversi gradi di istruzione e un'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione su tutto il territorio nazionale. Oggi sappiamo purtroppo che alla piaga drammatica della dispersione scolastica si aggiunge una piaga drammatica di frammentazione della nostra società; ci

sono una crisi sociale e una povertà educativa enorme nel nostro Paese perché permangono troppe differenze tra le varie aree del Paese, tra zone ricche e povere dell'Italia.

C'è la necessità di attivare l'edilizia scolastica e, in modo particolare, di investire sulla sicurezza dei nostri edifici scolastici, cioè il luogo più importante dove i nostri figli, dopo la famiglia, passano la maggior parte del loro tempo. Ecco perché servono investimenti e risorse finanziarie e di personale. C'è la necessità di una formazione permanente del nostro corpo docente a tutti i livelli e infatti non mi riferisco soltanto ai gradi di scuola superiore e di università; mi riferisco al fatto di investire in questo settore perché facciamo crescere e formiamo la personalità dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze fin dai primi servizi educativi, che devono essere uniformi - oggi non lo sono - in tutto il Paese, a iniziare dai luoghi dell'infanzia, del nido e della materna, su cui sappiamo che c'è ancora molto da lavorare, fino ad arrivare a un assetto complessivo per la valutazione dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore.

C'è poi il tema del nuovo Ministero dell'università e della ricerca. Molte linee di indirizzo sono state già date dai ministri Azzolina e Manfredi e credo che questa sia anche la direzione giusta. Penso all'ulteriore necessità di fare promozione, ma anche di attivare un sistema della formazione italiana nel mondo e, quindi, anche qui ricerca, sperimentazione, innovazione e titoli di studio e riconoscimento dei nostri titoli di studio in ambito europeo. Parlo, quindi, di politiche mirate all'istruzione e alla formazione permanente che non siano soltanto relegate al sistema italiano, ma europeo. E c'è sicuramente la necessità di avere consulenza e supporto alle attività dell'istruzione scolastica autonoma, ma anche a programmi operativi finanziati dall'Unione europea. Quindi, c'è la necessità di fare un salto di qualità enorme del nostro sistema di istruzione e dell'università. Con questo provvedimento si può iniziare a lavorare e investire concretamente sul tema.

C'è la necessità di investire su un sistema universitario molto più complesso rispetto ai decenni precedenti e, anche su questo, ci aspettiamo innovazione, tecnologia e formazione permanente del corpo docente.

Non da meno - e non voglio lasciarlo per ultimo, perché lo considero un tema importante - c'è la questione economica che riguarda il personale docente, così come i dirigenti scolastici. È un tema di cui abbiamo dibattuto nelle Commissioni competenti, che certamente non possiamo risolvere con questo provvedimento, ma ci sono sicuramente un obiettivo e indicazioni ben precise che vanno in questa direzione.

Credo che sul tema della conoscenza, del sapere, della scuola, dell'istruzione e dell'università si possa anche cercare di lavorare assieme. Penso che questo sia un buon provvedimento e ho visto anche grande collaborazione tra maggioranza e minoranza in questi giorni su molti emendamenti che andremo a discutere nella giornata di domani mattina. Mi auguro davvero che la direzione presa possa essere seguita correttamente e supportata da questo ramo del Parlamento.

Concludo dicendo che, per quanto riguarda Italia Viva-P.S.I., ci sarà la massima collaborazione per migliorare alcune proposte che sicuramente necessitano di un approfondimento, perché non si può relegare tutto soltanto a una mera questione economica quando parliamo dell'investimento sulla conoscenza e sulla formazione dei nostri figli. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (Fdl). Signor Presidente, quando il mio Capogruppo mi ha investito della facoltà di svolgere l'intervento su questo provvedimento mi sono immediatamente attivato e sono andato a documentarmi per vedere che cosa era accaduto e quali erano stati i ragionamenti fatti in Commissione. Ho cercato di leggere il testo del disegno di legge e ho cercato di documentarmi per trovare un argomento.

Devo dire, Presidente, che qualche argomento oggi l'ho trovato nell'arrampicata sugli specchi fatta dagli avversari per motivare in termini politici un provvedimento che reputo sia stato spiegato, con grande sincerità, solo dalla collega di Italia Viva che mi ha immediatamente preceduto. La collega ha detto testualmente: «abbiamo investito in risorse umane». In effetti, anche leggendo la scheda del provvedimento, l'unica motivazione che abbiamo trovato è appunto l'investimento nelle risorse umane che sono quelle per lo *staff* dei due Ministri: 1,9 milioni di euro circa di aggravio di costi riferibili solo alle dotazioni di *staff*, che sono in realtà le uniche vere motivazioni che sono state poste a presidio di

questo provvedimento. L'ha detto molto bene prima di me la collega Binetti, che ha tentato di argomentare, come si sarebbe dovuto fare, nel momento in cui si andava a sdoppiare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in due Ministeri: quello dell'istruzione e quello dell'università e della ricerca.

Sapete - è stato detto - che l'ultima volta che il Ministero fu sdoppiato si era sotto il Governo Prodi. Sembrerebbe una prassi consolidata della sinistra che, quando va al governo, per prima cosa tenta di aumentare i posti, le poltrone, perché questo è l'unico argomento che usate nel provvedimento. Non vi siete neanche peritati di argomentare. Io faccio politica da parecchi anni e leggo delibere; molto spesso mi capita di trovare argomenti pretestuosi per giustificare semplicemente la necessità di creare posti in più. In questo caso neanche ci avete provato, neanche avete trovato argomenti da spendere. Lo ripeto: gli unici argomenti sono stati tentati nel dibattito d'Assemblea ma è stata un'arrampicata sugli specchi perché, in realtà, il provvedimento al nostro esame, nella sua genesi e nella sua dinamica, risponde alla banale, semplice esigenza nata dal fatto che non vi siete messi d'accordo su chi doveva fare il ministro al posto di Fioramonti.

Personalmente non ho apprezzato il ministro Fioramonti in tante sue esternazioni, ma alla fine ha dato un esempio, ha dimostrato di essere un uomo tutto d'un pezzo che sta sul tema. Ha dichiarato che non avendo ricevuto le risorse necessarie non accettava di restare a fare la bella statuina. Tanto di cappello.

Chapeau. A questo gesto devo dire encomiabile, e comunque legato allo stato di finanziamento del Ministero, è seguito il tentativo di condividere un altro Ministro. Il tentativo è naufragato, quindi avete preferito sdoppiare il Ministero, dare due poltrone e due incarichi, costruire due strutture di *staff* con un costo rilevante. Pensate a quante cose si potevano fare con quasi due milioni di euro solo per il 2020 che diventeranno circa tre nel 2021.

Ecco tutto questo si materializza nel documento che oggi portate in Aula. Da notare che ci troviamo ad impegnare l'Aula del Senato con un testo non costruito. Tutto contribuisce a dare l'immagine reale di questo che è il Governo del doppione, che si mette d'accordo solo raddoppiando i provvedimenti e gli incarichi. È un Governo che trova giustificazione e capacità di esistere solo in questa logica. Non so per quanto riuscirete ad andare avanti. Evidentemente non vi facciamo gli auguri di un buon lavoro perché di lavoro non si può parlare. Andiamo a vedere che cosa accadrà in questi due Ministeri.

Fino ad oggi, peraltro, non c'è nessun atto che ci conforti in quelle che sono rimaste nel novero delle speranze e delle aspettative, quindi, come dirà meglio di me nelle dichiarazioni di voto il collega Iannone che ha seguito il provvedimento anche in Commissione, voteremo contro il disegno di legge al nostro esame, nella speranza che prima o poi si riesca a dare una veste seria ad un argomento e ad un tema quale quello dell'università e della ricerca - ma anche quello della scuola - che invece merita ben altre energie, ben altri progetti e ben altri personaggi in grado di dare sostanza a quello che è, in una parola sola, il futuro di questo Paese. Infatti in tale settore ci sono gli argomenti, le risorse e i motivi per cominciare veramente a sperare in un futuro migliore per l'Italia. *(Applausi dal Gruppo FdI)*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

***VERDUCCI (PD).** Signor Presidente, vorrei dedicare questo intervento che è rivolto a istruzione, università e ricerca, alle migliaia di medici, infermieri e ricercatori che in queste ore, senza temere per la propria incolumità, sono sul fronte dell'emergenza sanitaria e lo fanno a salvaguardia di tutti noi. Rappresentano l'anima dell'Italia come sa essere e come sempre dovrebbe essere.

Signor Presidente, questo provvedimento istituisce due nuovi Ministeri autonomi, quello dell'istruzione e quello dell'università e della ricerca. Non è un accorgimento tecnico. È una scelta fortemente politica ed è anche un risultato da noi fortemente voluto, perché figlio di un'iniziativa culturale e politica che portiamo avanti da anni, insieme a molte forze sociali: perché dentro l'unica, grande, strategica battaglia per mettere la conoscenza al centro, venga riconosciuta la specificità, la peculiarità, di ciascuna materia, con tutte le energie, le risorse, il peso specifico che ciascuna materia merita, evitando che l'una, in particolare la scuola, possa sovrastare e fagocitare le altre.

Questi due Ministeri servono, invece, per dare maggiore forza, per avere maggiore retroterra sociale e dare credibilità maggiore ad una alleanza sociale per l'istruzione, per il diritto allo studio, per la

ricerca, che non è settoriale, ma riguarda il sistema Paese, il nostro futuro.

Nel mondo, i grandi Paesi, quelli che hanno un ruolo *leader*, sono quelli che investono massicciamente in formazione e ricerca. Nel mondo, le grandi società dove ci sono diritti e benessere diffuso sono quelle che investono grandi risorse pubbliche in istruzione pubblica; che ne fanno un grande bene comune, capace di presidiare le frontiere tecnologiche più avanzate e, su quello, anche di attrarre investimenti privati, ma tenendo sempre un governo pubblico, strategico, per evitare la cattura, la distorsione, da parte del mercato, degli oligopoli, delle grandi concentrazioni finanziarie.

Questo è vitale in termini di competitività e, quindi, di forza economica, in termini di contrasto alla diseguaglianza e, quindi, di forza della nostra democrazia, in particolare nel tempo che viviamo, quello della rivoluzione digitale e tecnologica, per cui viene riscritto continuamente il mondo del lavoro, cambiano continuamente le professioni e, dunque la cittadinanza, le opportunità, i destini personali.

I nuovi lavori richiedono nuove competenze, brevetti, innovazione, ricerca. E a fare la differenza, in termini di massa critica, non sono poche eccellenze, ma l'eccellenza che è diffusa. Quindi, un sistema formativo aperto, inclusivo, che sappia aggredire le sacche di dispersione, sia scolastica sia universitaria, che sono un grande problema per la nostra democrazia, per la nostra economia e per la forza della nostra società.

Il fatto che il nostro Paese sia al vertice di quelli economicamente più sviluppati e, invece, al fondo delle classifiche degli investimenti in formazione, dall'età prescolare fino ai più alti gradi accademici, è una contraddizione insostenibile, che, se non affrontiamo subito con urgenza, ci condannerà al declino. Ma noi, questo, non solo non lo vogliamo: Noi siamo qui per invertire la rotta, e questo provvedimento, questo decreto-legge, serve a questo, a mettere i due Ministeri nella condizione di partire con funzionalità, con operatività.

Le aspettative sono molte, in particolare per quello che riguarda il Ministero dell'università e della ricerca. Qui voglio rivolgere i migliori auguri al ministro Manfredi, che ha già dimostrato grande competenza, e, naturalmente, al ministro Azzolina. Voglio rimanere, però, sul terreno dell'università, perché, a mio avviso, c'è una grande "questione università", che non riguarda solamente gli addetti ai lavori, ma il futuro dell'Italia.

Riguarda l'ascensore sociale bloccato. Molto spesso, chi vede chiudersi una porta in faccia, è perché si è visto impedito nell'andare avanti con lo studio oppure, dopo aver studiato, non vede riconosciuta la propria professionalità e la propria ambizione lavorativa. Questo senso di esclusione alimenta un senso di sfiducia nella democrazia. È un muro sociale ingigantito da una rete del diritto allo studio che non funziona, perché è troppo esigua e, allora, va allargata.

Noi abbiamo introdotto la *no tax area* per chi è in difficoltà economiche. Quello strumento va allargato per tutti i redditi anche medi, per permettere a tutti di studiare e di puntare sul proprio talento, a prescindere da quelle che sono le condizioni di partenza.

Per questo serve una legge sul diritto allo studio che allarghi il *welfare* studentesco, facendolo omogeneo in tutte le Regioni, senza più penalizzare gli studenti del Mezzogiorno.

C'è poi il tema della precarietà, insostenibile nella ricerca, soprattutto nell'università, che espelle dal sistema la gran parte dei giovani ricercatori con un danno enorme per il Paese: spreco di energie, di investimenti, di capitale umano.

È un tema che abbiamo posto al presidente Conte solamente qualche giorno fa in quest'Aula e che qui adesso ancora poniamo.

È fondamentale un piano di reclutamento di 10.000 ricercatori in cinque anni, come da tempo chiediamo e come si è cominciato a fare, con i primi 1.600, con il decreto che domani voteremo. Al contempo, però, è fondamentale cancellare le norme della legge Gelmini che hanno provocato una precarietà enorme, strutturale, nemica della ricerca, che grava sulla vita di migliaia di ricercatori.

Serve per questo una riforma del pre-ruolo, con l'introduzione di un meccanismo che protegga la carriera dei ricercatori, come avviene negli altri Paesi europei, con quel meccanismo di *tenure track* che abbiamo introdotto per gli enti di ricerca nel decreto scuola prima di Natale.

C'è una nostra proposta qui in Senato, scritta insieme ai ricercatori di base e ai dottorandi, ma chiediamo che su questo ci sia l'impegno diretto del nuovo Ministro. Non si tratta, infatti, solo del tema

della fuga dei cervelli, anzi, sappiamo che è importante che i nostri giovani possano condividere esperienze di ricerca in Europa e nel mondo. Il tema è il corto circuito che sta nel fatto che essi non possano tornare nel nostro Paese e che scienziati di altre nazionalità non trovino attrattivo il nostro sistema universitario e di ricerca, nonostante sia un sistema che produce tantissimo con poche risorse, con pochi laboratori, spesso con zero portafogli per i gruppi di ricerca, se si escludono i fondi Prin (Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale) o i progetti europei.

Per questo l'Agenzia nazionale per la ricerca, un'intuizione importante che noi sosteniamo, è stata però accolta con freddezza perché, in assenza di risorse certe e strutturali per la ricerca di base, che ci devono essere entro il 2020, c'è il rischio di creare una grande scatola vuota. Serve invece una *governance* che sia larga, inclusiva, non verticistica, che rafforzi l'autonomia, la libertà, l'autogoverno della ricerca e che ne faccia strumento per coordinare risorse e progetti strategici a livello nazionale e internazionale.

Questo è il senso anche del provvedimento di oggi: è un tassello dentro un mosaico più grande per costruire, a partire da formazione, università, ricerca, diritto allo studio, un "pensatoio-Italia" che smuova anche coscienze troppo spesso addormentate, che reclamino l'emancipazione necessaria al nostro Paese.

In conclusione, signor Presidente, nel tempo così complicato che viviamo ogni bambino che entra in un asilo, ogni ragazza e ragazzo delle nostre scuole nei quartieri più difficili, delle nostre università e dei nostri laboratori di ricerca, nelle Regioni dove più faticoso è vivere, lavorare e avere fiducia in se stessi, ognuno di loro è molto più che se stesso e la propria storia, ma incarna un'idea di Paese, una sfida collettiva per il nostro futuro e incarna la dote più preziosa per le generazioni che verranno. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Sbroliini. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cangini. Ne ha facoltà.

[CANGINI](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, illustri ancorché sparuti membri del Governo, colleghi senatori, è del 1999 la legge Bassanini che stabilisce un massimo di dodici Ministeri con portafoglio. Da allora ne abbiamo viste di tutti i colori: Ministeri sono nati e morti, si sono moltiplicati, le deleghe hanno vissuto peregrinazioni anomale. Uno dei casi forse più emblematici è stato quello del Ministero del turismo, soppresso nel 1993 con *referendum* e poi rinato come delega al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio; successivamente si è costituito un Dipartimento a se stante, poi il Dipartimento è stato abrogato e la delega è passata al Ministero per i beni e le attività culturali, per passare ancora al Ministero delle politiche agricole e tornare al Ministero per i beni e le attività culturali. Insomma, come ho detto, ne abbiamo viste letteralmente di tutti i colori. Se la memoria non mi tradisce, non avevamo però mai visto che questi cambiamenti fossero attuati attraverso lo strumento del decreto-legge, non solo perché evidentemente incompatibili con quella necessità e urgenza che l'articolo 77 della Costituzione prevede, ma anche per questioni di forma istituzionale. Viviamo già in un'epoca in cui oltre il 60 per cento delle leggi non nasce nei ranghi del Parlamento, laddove è stato allocato dalla Costituzione il potere legislativo, ma tra i ranghi del Governo attraverso l'abuso della decretazione di urgenza. Questo Governo è più o meno al 60 per cento e di quel 60 per cento, oltre il 50 per cento dei decreti-legge viene approvato con un voto di fiducia; siamo quindi di fronte all'espropriazione del potere legislativo da parte del Governo nei confronti del Parlamento. Questa ormai è una prassi.

Soprattutto però rispetto a una materia come questa mi sembra difficilmente sostenibile lo strumento del decreto-legge che è evidentemente in contrasto con il principio elementare della separazione dei poteri. Un Presidente del Consiglio può evidentemente indicare - non nominare - il nome di un nuovo Ministro al Capo dello Stato. Trattandosi della composizione del Governo è difficilmente accettabile che un Presidente del Consiglio possa moltiplicare i Ministeri. Sarebbe, per ovvio buon senso istituzionale, un compito da riservare eventualmente al Parlamento. Ciononostante avete decretato d'urgenza anche su questo tema e anche su questo tema avete spogliato il Parlamento delle proprie funzioni essenziali.

Tutto questo perché il precedente Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha ritenuto di rassegnare le proprie dimissioni. Non sto a sindacare perché l'abbia fatto, se è stato un gesto

strumentale per costruirsi una nuova identità politica e approfittare delle difficoltà del suo movimento, il MoVimento 5 Stelle, per assumere un ruolo di prima fila; credo alla buona fede delle persone e a quello che viene detto, soprattutto quando viene detto in un luogo istituzionale. La ragione per cui Lorenzo Fioramonti si è dimesso, a detta del medesimo, è che aveva chiesto risorse aggiuntive per l'università e la ricerca, pari a 2 miliardi di euro, se ricordo bene, che non sono stati messi però a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Bene, non è cambiato nulla rispetto ad allora, i miliardi non c'erano prima e non ci sono oggi. Ciò che viene moltiplicato non sono le risorse a favore della scuola, dell'università e della ricerca, e Dio solo sa quanto ce ne sarebbe bisogno, dal momento che eravamo e tuttora siamo il fanalino di coda nell'Europa, secondo dati Eurostat, quanto a stanziamenti per l'istruzione in senso lato. Si moltiplicano però i Ministeri. Perché si moltiplicano? Per ragioni politiche, prevalentemente. Mi sento di fare i complimenti al Partito Democratico che è riuscito ad acquisire una nuova posizione al Governo: hanno acquisito infatti un Ministro che non potevano acquisire prima nella misura in cui prima non esisteva il Ministero dell'università. Hanno creato il Ministero dell'università e lo hanno occupato; benissimo, congratulazioni.

Congratulazioni anche all'ufficio *marketing* di Palazzo Chigi: si parlava, finché questa decisione non è stata assunta, del serio e reale problema dei pochi fondi all'istruzione, all'università e alla ricerca scientifica, nel momento in cui è stato costituito il nuovo Ministero, non si è più parlato della penuria di risorse, ma della straordinaria iniziativa del Governo che aveva dedicato persino un Ministero all'università e alla ricerca scientifica. Il problema è che il portafogli del nuovo Ministro dell'università è vuoto come era vuoto il portafogli del precedente Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Che senso ha allora avuto questa operazione? Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di creare una cortina fumogena dietro la quale si sono nascosti gli interessi dei partiti, del Governo, si è neutralizzato di fatto il problema posto dal Ministro dimissionario e si è data l'impressione di una maggiore attenzione al mondo dell'università e della ricerca, che però evidentemente non si sostanzia in nulla. Quindi, riassumendo: avete violato i principi essenziali previsti dalla Costituzione della separazione dei poteri attraverso lo strumento che avete scelto per introdurre questa novità e avete - per ragioni di opportunità politica - fatto una sorta di gioco delle tre carte che nulla ha portato in più a chi le università le frequenta, alle famiglie che mandano i propri figli a scuola e che ha moltiplicato invece gli incarichi ministeriali. Lo avete fatto persino a carico del bilancio pubblico, perché - lo abbiamo letto tutti - nel decreto-legge che prevede lo spacchettamento dei Ministeri si sostiene che questo dovrebbe avvenire senza oneri per lo Stato. Non è così: sono previsti circa 2,5 milioni di euro per l'anno in corso e 3,4 milioni per il prossimo anno e i successivi, con risorse per un totale di circa 12 milioni di euro per costituire e finanziare Gabinetti e uffici. Quindi, a carico dello Stato e del contribuente avete moltiplicato le poltrone senza trovare le risorse di cui avrebbero eventualmente beneficiato i cittadini. Complimenti, non vedo la necessità, né l'urgenza per un'operazione del genere. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quarto. Ne ha facoltà.

QUARTO (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatori e membri del Governo, mezzo secolo di vita trascorsa nell'università mi ha permesso di conoscere luci e ombre dell'istruzione superiore e della ricerca, colonne portanti su cui costruire un solido e armonico sviluppo del Paese. Ebbene, molte ombre sono legate, oltre che all'endemica insufficienza di investimenti, alle inadeguate politiche inerenti al sistema e alle confuse e ondivaghe deleghe ministeriali che in passato hanno mortificato sia la scuola che la ricerca.

Infatti, negli ultimi trent'anni il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha avuto pace e ha subito divisioni e riunificazioni che hanno impedito un'indispensabile programmazione a medio-lungo termine dei differenti settori. L'ultimo riaccorpamento, nel 2008, si narrò fosse per una *governance* più efficiente e meno costosa dei Dicasteri: meno costosa, forse, ma più efficiente proprio no. Finalmente questo Governo ha innescato un cambio di paradigma che trasformerà la scuola e la ricerca in due pilastri fondamentali della Nazione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

I sistemi educativi e della ricerca scientifica italiani devono dare risposta a diverse criticità che si sono stratificate nel tempo. Il tasso di abbandono scolastico è agghiacciante: 14,5 per cento nel 2017, ben 4 punti più della media europea. Si tratta di un problema che si ripercuote sull'occupazione: i disoccupati con la licenza media sono il doppio dei diplomati e il quadruplo dei laureati. La popolazione italiana nella fascia di età compresa tra i ventiquattro e i sessantaquattro anni è laureata solo per il 19 per cento, contro una media europea del 32 per cento. Ogni anno, circa mezzo milione di giovani non completa gli studi universitari e uno studente su due abbandona i corsi. L'università, dal 2008, ha perso circa 10.000 docenti e c'è un ritmo di 1.200 pensionamenti l'anno. Il ricambio finora attuato è insufficiente. L'assunzione dei 1.600 ricercatori previsti a breve è una salutare boccata d'ossigeno, ma urge un piano straordinario di reclutamento di almeno 2.000 ricercatori l'anno per i prossimi cinque anni.

I pochi finanziamenti e l'arruolamento faticoso e frammentato hanno prodotto un invecchiamento strutturale dei ricercatori. Nell'università italiana gli *over 50* superano la metà dei docenti; nel Regno Unito e in Francia sono meno del 40 per cento. Gli assegnisti di ricerca, la classe più precaria in questo segmento, sono oltre il 20 per cento.

Nel 2017 la spesa pubblica italiana per l'istruzione universitaria è stata pari allo 0,3 per cento del PIL, con ciò attestandosi l'Italia ultima in Europa, che in media spende più del doppio (0,7 per cento). Nel 2017, per ricerca e sviluppo è stato investito uno striminzito 1,4 per cento del PIL; per l'area dell'Unione europea il dato è stato pari al 2 per cento, mentre per Stati Uniti, Germania e Giappone è stato di circa il 3 per cento, ossia più del doppio. Ciononostante, i ricercatori italiani producono in media come francesi, statunitensi e tedeschi e addirittura molto più dei giapponesi. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Investiamo la metà e produciamo il doppio dei giapponesi: incredibile, fino a un certo punto, perché ciò dimostra il ricco capitale umano, di prim'ordine, e un sistema comunque abbastanza operoso.

Dalle criticità menzionate, la scelta di questo Governo di separare i Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca è positiva e lungimirante. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Il decreto-legge in oggetto scaturisce infatti dalla necessità e urgenza di intervenire in tali settori, al fine di operare una razionalizzazione delle funzioni e garantire una piena valorizzazione delle specificità proprie. Così facendo, si favorisce il potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo autonomo dell'università e degli istituti d'istruzione superiore, in attuazione degli articoli 9 e 33 della nostra Costituzione.

L'alta formazione e la ricerca rappresentano il futuro di ogni Paese che ha a cuore le sorti delle nuove generazioni. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Avere un Ministero che si occupi solo di questo è una scelta strategica per l'Italia, anche al fine di affrontare il prossimo programma quadro 2021-27 Horizon Europe dell'Unione europea, che con un *budget* di circa 100 miliardi di euro è il più ambizioso programma di ricerca e innovazione di sempre. Strumentalmente qualcuno ha parlato di distribuzione di poltrone: chi ha affermato questo palesa perlomeno scarsa conoscenza sul tema dell'alta formazione e della ricerca scientifica. La necessità di avere un Dicastero che si occupi di questi temi è di vitale importanza e denota l'attenzione di questo Governo verso il mondo della ricerca e dell'università, quindi la sua volontà di realizzare uno sviluppo fecondo, sostenibile e durevole dell'Italia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Questo sdoppiamento rappresenta senza dubbio una scelta cruciale per il Paese, che si troverà a fronteggiare veloci trasformazioni socio-economiche, tecnologiche e industriali, crisi legate al cambiamento climatico, all'inquinamento delle matrici ambientali e al depauperamento delle risorse energetiche e idriche e finanche allo sviluppo di pericolose epidemie come quella in atto.

Per potenziare la ricerca in Italia bisogna anche affrontare il tema della fuga dei cervelli. Questi laureati così ben preparati, a denotare l'ottima formazione dei nostri atenei, sono costretti a rivolgersi all'estero per vedere realizzate le loro aspirazioni. Bisogna assolutamente investire sui giovani e immettere nel sistema nuova linfa, dando speranza a coloro che si sono tanto impegnati per raggiungere obiettivi importanti. Bisogna favorire il diritto allo studio, alla formazione e alla ricerca e la ricerca: ogni sforzo in tal senso avrà benefiche ricadute per l'Italia.

È il caso di sottolineare che la trentenne Francesca Colavita, una delle tre ricercatrici tra le prime al mondo ad aver isolato il coronavirus - com'è stato già ricordato - era una precaria in via di assunzione. Onore a Francesca, che, con un lodevole spirito di sacrificio, ha fatto compiere un salto alla conoscenza scientifica e ha dato lustro all'Italia.

Intanto auguriamo buon lavoro ai nuovi ministri della pubblica istruzione, Lucia Azzolina, e dell'università e della ricerca, Gaetano Manfredi, con l'auspicio che diventino protagonisti di quel cambio di passo di cui entrambi i Dicasteri hanno bisogno e, con essi, l'intera Italia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

ANGRISANI, relatrice. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Poiché anche il rappresentante del Governo non intende intervenire, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 26 febbraio 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 26 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 18,45*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (**1664**)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

Bernini, Malan, Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Pagano (*)

Respinta ()**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1 recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca",

premessi che:

il decreto-legge, agli articoli 1 e 2 reca disposizioni per l'istituzione ed il funzionamento del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e conseguentemente la soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

l'articolo 3 reca la ripartizione delle strutture e degli uffici tra il Ministero dell'Università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione e stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo;

l'articolo 4 reca disposizioni finali e transitorie in attesa dell'emanazione entro il 30 giugno 2020 dei regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

se è vero che il provvedimento ha carattere ordinamentale, cioè ridisegna le competenze su alcuni settori e dipartimenti del "vecchio" Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, dai

trasferimenti di personale e competenze da un dicastero all'altro derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come ben si evince dall'articolo 5 del decreto che reca disposizioni finanziarie e comporta oneri a carico dello Stato pari a euro 2.491.000 per l'anno 2020 e a euro 3.405.000 annui a decorrere dal 2021;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 - recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008) - , all'articolo 1, comma 376, assieme alla limitazione del numero complessivo dei membri del Governo, stabiliva la riduzione del numero dei dicasteri, passati da 18 a 12, disciplina successivamente completata nella XVI legislatura durante l'ultimo governo Berlusconi con il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 - recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"-;

successivamente, con la legge 13 novembre 2009, n. 172 che istituiva il Ministero della Salute, il numero complessivo dei Ministri con portafoglio è stato stabilito a 13;

il decreto-legge in esame, all'articolo 4, comma 10, a distanza di più di 10 anni abroga quel limite lasciando presagire preoccupanti rischi di proliferazione del numero dei ministeri con portafoglio che potrebbero essere finalizzati non tanto per un'azione di governo più incisiva quanto per adattare, di volta in volta, la compagine governativa ad eventuali squilibri e/o dissidi all'interno della stessa;

considerato che:

desta perplessità che nell'arco di pochi mesi dal suo insediamento, il Governo abbia emanato già due decreti-legge sul riordino dei Ministeri, rendendo palese l'abuso di uno strumento legislativo particolarmente increscioso da parte di chi, più volte, nel corso della passata legislatura, aveva stigmatizzato il ricorso eccessivo ai provvedimenti d'urgenza;

giòva ricordare al Governo in carica - che in passato ha più volte condannato l'uso sconsiderato e scorretto dello strumento del decreto-legge - che la tecnica legislativa e il linguaggio normativo costituiscono elementi imprescindibili per avviare correttamente il processo di produzione normativa, in modo da evitare che una cattiva o perplessa impostazione iniziale comprometta la fase attuativa. Il fine che ogni atto normativo dovrebbe perseguire è quello di giungere all'adozione di norme chiare e facilmente comprensibili sul piano semantico, correttamente formulate da un punto di vista strutturale interno, che si inseriscano e coordinino armonicamente con il resto dell'ordinamento giuridico;

occorre, altresì, ricordare che il 9 settembre u.s., il Presidente del Consiglio dei ministri Conte, intervenendo in sede di replica alla Camera, durante il dibattito sulla fiducia, si è espresso evidenziando che il governo cercherà "di limitare, s'impegnerà a lavorare con metodo in modo da veramente relegare la decretazione d'urgenza, come prevede la Costituzione, soltanto ai casi veramente straordinari di necessità e urgenza. Al Ministro D'Incà toccherà un lavoro molto gravoso. Lavoreremo insieme per avere un dialogo costante con il Parlamento, con i capigruppo. Sarò a disposizione anch'io, vi incontreremo e, se del caso, anche con i presidenti delle Commissioni, per avere un dialogo quanto più possibile aperto e proficuo e prevenire anche eventuali disfunzioni o comunque qualche deficit di comunicazione in rapporto tra Governo e Parlamento";

tale previsione è stata smentita dalla realtà la quale conferma invece l'incoerenza di questo Governo che con le parole afferma certe cose mentre con i fatti;

ancora una volta, il legislatore ha reputato, in modo inappropriato, che inserire nel titolo il termine «urgenti» sia motivo sufficiente per rendere emanabile un decreto-legge;

la Corte costituzionale infatti ha più volte qualificato la possibilità per il Governo di adottare atti con forza di legge come un'ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise, in quanto derogatoria rispetto all'attribuzione della funzione legislativa del Parlamento, che costituisce un tratto essenziale della forma di governo disegnata dalla Carta fondamentale e dei conseguenti equilibri istituzionali;

è necessario ricordare e considerare che si dovrebbe usare maggior cautela nell'emanazione di

provvedimenti emergenziali che sembrano redatti solo per acquisire solo maggior consenso politico, delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1664.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

QP2 (testo 2)

[Saponara](#), [Pittoni](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#)

Respinta (**)

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1 recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca",

premessi che:

il decreto-legge in esame, attraverso la soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, realizza la suddivisione degli uffici tra il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, stabilendo di conseguenza che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, verranno apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova articolazione del Governo;

il 30 giugno 2020 è stato fissato come termine per l'emanazione dei regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, compresi gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione (denominazione del tempo) come entità autonoma rispetto al Ministero dell'università e della ricerca, risale al II Governo Prodi (7.5.2006 - 6.5.2008), con i Ministri Fioroni e Mussi, prima che gli interventi di contenimento della spesa pubblica, attuati a seguito della congiuntura economica internazionale del 2008, hanno optato per una razionalizzazione del numero dei ministeri con portafoglio;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che, all'articolo 1, comma 376, assieme alla limitazione del numero complessivo dei membri del Governo, stabiliva, infatti, la riduzione del numero dei dicasteri, passati da 18 a 12; successivamente, con la legge 13 novembre 2009, n. 172 che istituiva il Ministero della Salute, il numero complessivo dei Ministri con portafoglio è stato fissato a 13;

considerando che:

la situazione economica non può dirsi mutata strutturalmente, non si comprende questo intervento legislativo che si discosta decisamente dalla linea di contenimento delle spese per la compagine governativa che da anni caratterizza il Paese, in linea con le misure di austerità. Non si tratta di una soluzione criticabile *tout court* nel merito, ma pecca di scarsa opportunità per il periodo economico che sta vivendo ancora il Paese. Infatti, come ben si evince dall'articolo 5 del decreto che reca disposizioni finanziarie, dai trasferimenti di personale e competenze da un dicastero all'altro, derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pari a euro 2.491.000 per l'anno 2020 e a euro 3.405.000 annui a decorrere dal 2021, nella versione iniziale del decreto-legge, lievitati poi addirittura a 6.036.000 euro per l'anno 2020 e a 12.465.000 euro annui a decorrere dal 2021, sulla base dell'emendamento 1.1000 presentato dalla Relatrice;

il decreto-legge in esame, all'articolo 4, comma 10, abrogando il precedente limite fissato a 13 dicasteri, oltre a lasciare praticamente campo aperto alla duplicazione dei ministeri, rende permeabile l'organizzazione della compagine governativa a logiche spartitorie, a scelte non maturate secondo un preciso indirizzo politico, ma piuttosto per cercare di tenere unita una maggioranza, distribuendo posti

di potere;

resta difficile ravvisare nel provvedimento quei presupposti oggettivi di necessità e urgenza che hanno portato all'emanazione di questo decreto-legge, quanto piuttosto è fin troppo facile ravvisarne di soggettivi e contingenti. Inoltre lo strumento della decretazione d'urgenza viene adoperato con eccessiva disinvoltura da un Governo che annovera tra i suoi esponenti coloro che da sempre avversavano l'abuso di questo strumento legislativo;

infine un problema non di poco conto, in una dinamica di efficienza organizzativa e di buona amministrazione, è costituito dalle difficoltà legate alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali. Considerando che ci sono voluti anni per unificare la struttura, altrettanti ce ne vorranno per attuare di nuovo la divisione, con conseguenti disguidi e rallentamenti nell'azione decisionale,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1664.

(**) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione

Allegato B

Testo integrale della relazione orale della senatrice Angrisani sul disegno di legge n. 1664

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) è stato già oggetto in passato di suddivisioni e riaccorpamenti. Da ultimo, l'attuale riunificazione nel MIUR è stata attuata nel 2008. Rispetto al testo originario del decreto-legge, avente come finalità la creazione di due nuove strutture ministeriali in luogo dell'attuale MIUR, la Commissione propone alcune modifiche, sul piano sia formale, al fine di apportare quei correttivi necessari dal punto di vista della corretta formulazione, sia sostanziale, aggiungendo ulteriori disposizioni in materia di personale e di funzionamento dei due Ministeri. Tali correzioni - riferite agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge - discendono soprattutto dall'emendamento 1.1000 testo 2 e dai relativi subemendamenti.

L'articolo 1 istituisce due Ministeri, il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR), sopprimendo conseguentemente il MIUR e prevedendo le necessarie autorizzazioni di spesa, di cui la Commissione propone un incremento. In base alla relazione tecnica bollinata dal MEF sull'emendamento 1.1000 (testo 2), in sede referente è risultato evidente che le risorse previste dal testo originario del decreto potevano essere utilizzate solo per remunerare i capi degli uffici di diretta collaborazione senza tener conto del sostanziale raddoppio del numero di collaboratori. Ciò ha reso necessario stanziare risorse ulteriori.

Per raggiungere l'obiettivo di istituire due Dicasteri, si novella il decreto legislativo n. 300 del 1999 modificando l'elenco dei 13 Ministeri, che diventano dunque 14 a seguito della separazione tra Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e della ricerca. I nuovi Ministeri, inoltre, succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali (articolo 4, comma 11).

L'articolo 2 definisce l'istituzione, le aree funzionali e l'ordinamento dei due Ministeri, mediante novelle al decreto legislativo n. 300 del 1999. Nello specifico, per quanto attiene al Ministero dell'istruzione, viene sostituito il Capo XI (articoli 49, 50 e 51) del suddetto decreto legislativo n. 300, mentre con riferimento al Ministero dell'università e della ricerca viene introdotto un nuovo Capo XI-bis (articoli 51-bis, 51-ter e 51-quater). L'articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 49" attribuisce al Ministero dell'istruzione le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge n. 53 del 2003 e all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2007 (secondo le modifiche che la Commissione propone con l'emendamento 1.1000 (testo 2)).

Al medesimo Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti delle aree funzionali individuate dal capoverso "Art. 50", eccettuate quelle attribuite ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle Regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 50" individua le aree funzionali nelle quali il Ministero dell'istruzione svolge le funzioni di spettanza statale. Esse divengono 20, in luogo delle 11 previste dall'articolo 50, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 300 del 1999 nel testo anteriore al decreto-legge n. 1 del 2020, che distingueva le aree riferendole "all'istruzione non universitaria". Molte delle aree funzionali ora incluse nel decreto legislativo n. 300 del 1999, prima non presenti, ricalcano specifiche attribuzioni dei Dipartimenti attualmente esistenti, che vengono dunque legificate. Durante l'esame in Commissione è emersa l'esigenza di apportare alcune modifiche a tali aree funzionali, che si propongono all'esame dell'Aula, al fine di specificare meglio i settori di riferimento del Ministero dell'istruzione, recuperando anche funzioni che il Dicastero attualmente svolge ma che non erano state ricomprese per errore.

L'articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 51" specifica l'ordinamento del Ministero dell'istruzione, che si articola in due Dipartimenti in relazione alle summenzionate aree funzionali. Si ricorda che l'organizzazione del soppresso MIUR prevede tre Dipartimenti (per il sistema educativo di istruzione e di formazione; per la formazione superiore e la ricerca; per le risorse umane, finanziarie e strumentali). In virtù delle modifiche di cui la Commissione propone l'approvazione, si aumenta il numero di posizioni di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, passate da 24 a 25, inclusi i due capi Dipartimento. In virtù del capoverso "Art. 51-*quater*" che prevede per il Ministero dell'università e della ricerca 6 posizioni dirigenziali generali, incluso il segretario generale, in luogo della organizzazione in Dipartimenti, il numero totale - sommando le unità previste per i due nuovi Ministeri - delle posizioni dirigenziali di livello generale è 31, mentre l'organizzazione attuale del MIUR prevede 28 posizioni dirigenziali di livello generale, coprendo però sia l'istruzione che l'università e la ricerca.

L'articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 51-*bis*" reca l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

L'articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 51-*ter*" elenca le aree funzionali in cui il nuovo Ministero dell'università e della ricerca esercita le sue funzioni. Anche in questo caso, sono state anzitutto riprodotte alcune aree già presenti nell'articolo 50, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e legificate competenze descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019 con riferimento al Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca. Le nuove aree funzionali del MUR sono 22, a fronte delle 17 previste nel decreto legislativo n. 300 del 1999 nel testo anteriore alla riforma in commento. Le proposte della Commissione sul punto mirano in particolare a chiarire i compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca, dell'istruzione universitaria e dell'AFAM in capo al nuovo Ministro dell'università e della ricerca, sottolineando anche l'importanza della ricerca e dalla cultura artistica.

L'articolo 2, comma 1-*bis*, di cui la Commissione propone l'introduzione con l'approvazione dell'emendamento 2.13 (testo 2), incrementa di 10 unità la dotazione organica dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), con oneri a carico dell'Agenzia, mediante scorrimento di graduatorie vigenti o con nuove procedure concorsuali. Nelle more, l'Anvur continua ad avvalersi di esperti della valutazione mediante incarichi annuali, rinnovabili ad alcune condizioni. Ciò, al fine di consentire all'Agenzia di proseguire la sua attività di valutazione nel rispetto degli *standard* e delle linee guida europei per l'assicurazione della qualità a livello internazionale.

L'articolo 2, comma 2, autorizza la spesa di 655.000 euro annui nel 2020 e di 693.000 euro a decorrere dal 2021, secondo le modifiche che la Commissione propone con l'emendamento 1.1000 (testo 2), connessi alla maggiore spesa di personale per l'aumento di due posizioni di dirigente generale che si

aggiungono a seguito della divisione dei due Ministeri.

L'articolo 3 ripartisce le strutture e gli uffici tra i due Ministeri, tenuto conto, come già accennato, che attualmente presso il MIUR sono complessivamente operanti tre Dipartimenti. In dettaglio, il comma 1 assegna al Ministero dell'università e della ricerca le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al successivo comma 6, sono rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca la direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, come previste dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In base al comma 2, al Ministero dell'istruzione sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nonché degli uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo.

Secondo il comma 3, il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che attualmente ha carattere trasversale, è trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4 (che, procedendo alla ricognizione delle strutture, del personale e delle risorse, indicherà anche la data di decorrenza di tale trasferimento). Fino alla medesima data il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di servizio. Al riguardo, l'articolo 4, comma 6, stabilisce che la direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti, attualmente incardinata presso il suddetto Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, continua ad operare come struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca.

La Commissione, con l'emendamento 1.1000 (testo 2), propone di inserire i commi 3-*bis* e 3-*ter* relativi alle dotazioni organiche dei due Dicasteri. Rispetto al soppresso MIUR, il comma 3-*bis* incrementa la dotazione organica di 3 posizioni dirigenziali di prima fascia, 3 posizioni dirigenziali di seconda fascia, 12 posti della III area funzionale, 9 posti della II area funzionale e 6 posti nella I area funzionale, i cui oneri sono coperti mediante un aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al summenzionato articolo 2, comma 2. La relazione tecnica bollinata dal MEF, riguardo a tale aspetto, ha specificato che tali incrementi sono ripartiti per due terzi in favore del Ministero dell'istruzione e un terzo in favore del Ministero dell'università e della ricerca, secondo la Tabella A che viene allegata e richiamata dal citato comma 3-*bis*. A tale dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione.

Al suddetto aumento della dotazione organica corrisponde necessariamente un aumento delle facoltà assunzionali, di cui al comma 3-*ter*. Si tratta di facoltà assunzionali già autorizzate, che verrebbero divise tra i Dicasteri attribuendo il 92 per cento delle risorse al Ministero dell'istruzione e l'8 per cento al Ministero dell'università e della ricerca, ossia in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui alla citata Tabella A. Si specifica comunque che il personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi è attribuito solo al Ministero dell'istruzione.

Le procedure di ricognizione e trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie sono individuate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione (comma 4). Anche su tale aspetto la Commissione propone alcune modifiche, specialmente con riferimento alla procedura di interpello, le quali hanno lo scopo di consentire una più celere operatività dei due nuovi Dicasteri. Il trasferimento del summenzionato personale avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del

Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di una apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti della commissione paritetica non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. Rispetto alla versione originaria del decreto-legge, vengono cambiati i criteri per le assegnazioni del personale, che avvengono in maniera tale da ripartire i posti vacanti in proporzione alla dotazione organica. Inoltre, si tiene conto di più parametri relativi al percorso professionale degli interessati.

Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Tra le proposte della Commissione, c'è anche la modifica del comma 5, secondo cui il personale appartenente ad altre amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3, partecipa alla procedura di interpello al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre amministrazioni, partecipa all'interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza.

Il comma 6 stabilisce il termine (30 giugno 2020) entro cui devono essere adottati i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detti regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato. Sempre con l'emendamento 1.1000 (testo 2), si propone di inserire un periodo aggiuntivo al comma 6, secondo cui il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuità dei relativi incarichi e contratti. Si propone poi di sopprimere i commi 7 e 8, come conseguenza delle previsioni introdotte al comma 3-*bis*.

Inoltre, novellando l'articolo 9, comma 11-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2015 (legge n. 125 del 2015) si attribuisce congiuntamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca (oltre alle altre amministrazioni consorziate e in sostituzione del soppresso MIUR) il controllo sul consorzio interuniversitario CINECA, stabilendo anche che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge sono adottate le modifiche statutarie conseguenti (comma 9).

L'emendamento 1.1000 (testo 2), di cui la Commissione propone - come si è detto - l'approvazione, inserisce anche due ulteriori commi all'articolo 3. Il comma 9-*bis* consente anche al Ministero dell'istruzione di avvalersi della Società generale d'informatica SpA - SOGEI per la gestione e lo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale. Il comma 9-*ter* innalza per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento i limiti percentuali previsti per il conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti non appartenenti al relativo ruolo del Ministero, purché dipendenti dalle amministrazioni pubbliche (limiti posti dall'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001). Tale innalzamento opera solo in sede di prima applicazione delle disposizioni del decreto-legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

La Commissione, con l'approvazione dell'emendamento 3.0.100 (testo 2), propone di inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, che prevede la riorganizzazione - all'interno del Ministero dell'istruzione - della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, mediante un apposito regolamento di delegificazione che disciplina anche le modalità e le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici. Ciò al fine di poter applicare tali nuovi criteri al concorso per dirigenti tecnici che sarà bandito in virtù del decreto-legge n. 126 del 2019. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.

Un ulteriore articolo aggiuntivo, di cui la Commissione propone l'introduzione con l'approvazione dell'emendamento 3.0.200 (testo 3), reca al comma 1 una disposizione specifica per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di carattere generale che consente l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti a termine con pubbliche amministrazioni. La novella in esame dispone che per la stabilizzazione presso i suddetti enti il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio - che è uno dei requisiti stabiliti per l'applicazione della disciplina in esame - resta fissato al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga. Si segnala che il testo del decreto-legge n. 162 del 2019, nella versione modificata in prima lettura dalla Camera dei deputati - decreto in fase di conversione alle Camere - differisce per tutte le pubbliche amministrazioni il termine entro cui deve essere conseguito tale requisito dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020 (confronta articolo 1, comma 1-*bis*, dell'Atto Senato n. 1729). La novella di cui all'emendamento 3.0.200 (testo 2) è intesa quindi ad escludere, per la stabilizzazione presso gli enti pubblici di ricerca in esame, l'applicazione del differimento.

L'articolo 3-*bis*, comma 2, contenuto nel citato emendamento 3.0.200 (testo 3) di cui la Commissione propone l'introduzione, mira a valorizzare il titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale all'interno del pubblico impiego. A tal fine, si novella il decreto legislativo n. 165 del 2001. In dettaglio, il comma 2, lettera *a*), novella l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente il reclutamento del personale e, in particolare, il comma 3 che fissa i principi cui devono conformarsi le relative procedure. La novella incide sulla lettera *e-ter*), inserita dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 75 del 2017, secondo la quale uno dei principi del reclutamento è la possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso. Con le modifiche proposte dalla Commissione si specifica invece che il titolo di dottore di ricerca deve essere prioritariamente valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

Il comma 2, lettera *b*), inserisce il comma 3-*quater* all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, della salute e della giustizia la disciplina dei criteri di valutazione del dottorato di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.

Il comma 2, lettera *c*), novella l'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente la disciplina delle mansioni, e in particolare il comma 1-*bis*, sul relativo inquadramento in aree funzionali. Tale disposizione stabilisce, tra l'altro, che le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito, mentre le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.

Con le modifiche proposte dalla Commissione si demanda alla contrattazione collettiva, in sede di determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche, la valorizzazione adeguata del possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione

professionale.

La Commissione, con l'approvazione dell'emendamento 3.0.300 (testo 3), propone di inserire un ulteriore articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, con cui si posticipa dall'anno accademico 2020-2021 all'anno accademico 2021-2022 l'avvio dell'applicazione del regolamento - di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 - recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. Inoltre, consente l'inserimento di ulteriori soggetti nelle graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento presso le istituzioni AFAM, istituite dalla legge n. 205 del 2017.

L'articolo 4 detta norme transitorie, stabilendo che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di riorganizzazione, continuano a trovare applicazione i regolamenti di organizzazione e degli uffici di diretta collaborazione, di cui rispettivamente ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019 e n. 155 del 2019. In quanto compatibili, gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del MIUR anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi (comma 1). Inoltre, nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è stabilito transitoriamente in 130 unità per il Ministero dell'istruzione ed in 60 unità per il Ministero dell'università e della ricerca. In aggiunta a detto contingente, i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca possono procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione (comma 2) tenuto conto comunque che l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) esistente opera per il Ministero dell'istruzione e per il Ministero dell'università e della ricerca fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione (comma 5).

Con l'emendamento 1.1000 (testo 2), la Commissione propone di inserire il comma 2-*bis*, secondo cui nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, una posizione dirigenziale di prima fascia prevista nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e una in quella del Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate ai rispettivi uffici di diretta collaborazione.

Sempre fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, i due Ministri assicurano tempestivamente, secondo le rispettive competenze, la nomina dei due capi dipartimento e del segretario generale, nonché del dirigente di cui al comma 2-*bis*, secondo la proposta contenuta nell'emendamento 1.1000 (testo 2). I Ministri assicurano il successivo conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali. Restano fermi gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge (comma 3).

La Commissione propone poi di inserire il comma 3-*bis*, mediante l'approvazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2), che esplicita alcune funzioni del segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca, in attuazione degli indirizzi del Ministro e ferme restando le funzioni già previste dal decreto legislativo n. 300 del 1999.

Fino alla data di decorrenza del trasferimento di strutture e personale, prevista dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso MIUR. Successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri e in sede di prima applicazione degli stessi, alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo unico di cui al primo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 4).

Il comma 7 dispone che fino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono apportate le variazioni di bilancio, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca (su tale formulazione si segnala un emendamento correttivo, il 4.100).

L'emendamento 1.1000 (testo 2) mira altresì ad introdurre il comma 7-*bis* all'articolo 4, in base al quale l'adattamento degli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università

e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, al nuovo riparto di competenze e alla riorganizzazione delle amministrazioni interessate è demandata al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le necessarie variazioni compensative di bilancio.

Il comma 10 individua espressamente le norme abrogate in quanto incompatibili con le nuove previsioni.

Il comma 12 prevede disposizioni in materia di controllo della regolarità amministrativo e contabile svolto dal MEF sugli atti dei due nuovi Ministeri.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4. In virtù delle previsioni dell'emendamento 1.1000 (testo 2), la Commissione propone una modifica volta ad adeguare la copertura ai maggiori oneri connessi all'incremento della dotazione organica.

Con l'emendamento 5.100, la Commissione propone l'incremento di 5 milioni di euro per l'anno 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017. Tale incremento è destinato a coprire gli oneri dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il MEF, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020 a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.

L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 1664:

sulla questione pregiudiziale, il senatore Siri avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Barboni, Bertacco, Biti, Bogo Deledda, Bongiorno, Bonifazi, Bossi Umberto, Campari, Castaldi, Cattaneo, Centinaio, Ciriani, Cirinna', Crimi, De Poli, Di Piazza, Errani, Iori, L'Abbate, Laniece, Maffoni, Malpezzi, Mangialavori, Margiotta, Marin, Marino, Marti, Merlo, Mininno, Misiani, Monti, Napolitano, Papatheu, Petrenga, Pisani Giuseppe, Renzi, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Sudano, Toffanin, Turco e Unterberger.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nisini e Pinotti, per attività di rappresentanza del Senato; Casini e Fantetti, per attività dell'Unione interparlamentare; Anastasi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Ferro, per partecipare a una riunione della Rete parlamentare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo del Regolamento, i senatori: Augussori, Bossi Simone, Faggi, Ferrero, Pirovano, Pisani Pietro e Pizzol.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 21 febbraio 2019, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, la deputata Sandra Savino in sostituzione del deputato Pierantonio Zanettin, dimissionario.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani la senatrice Naturale, in sostituzione della senatrice Nocerino, dimissionaria.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

E' stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa della senatrice: Taverna. - "Introduzione dell'articolo 140, comma 2-*bis*, del Regolamento del Senato" (*Doc. II*, n. 4).

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, trasmissione e deferimento

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, con lettera pervenuta in data 25 febbraio 2020, ha trasmesso la richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Marco Siclari, nell'ambito di un procedimento penale.

Tale richiesta è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 135 del Regolamento (*Doc. IV*, n. 5).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori de Bertoldi Andrea, Ciriani Luca, Balboni Alberto, Calandrini Nicola, La Pietra Patrizio Giacomo, Petrenga Giovanna, Rauti Isabella, Garnerò Santanche' Daniela, Totaro Achille, Urso Adolfo

Disposizioni in materia di tutela dell'equo compenso degli esercenti libere professioni e attività di lavoro autonomo e misure di divieto nei confronti della pubblica amministrazione (1730)

(presentato in data 21/02/2020);

senatrice Rizzotti Maria

Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e alla legge 5 marzo 1977, n. 54, in materia di ricorrenze religiose e del loro riconoscimento quali festività agli effetti civili (1731)

(presentato in data 20/02/2020);

senatori Campagna Antonella, Angrisani Luisa, Santangelo Vincenzo, Trentacoste Fabrizio, Lomuti Arnaldo, Gallicchio Agnese, Lannutti Elio, Romano Iunio Valerio, Gaudiano Felicia, Matrisciano Susy, Leone Cinzia, Donno Daniela, Guidolin Barbara, Giannuzzi Silvana

Disposizioni in materia di decadenza di istanze di prestazioni previdenziali (1732)

(presentato in data 24/02/2020);

senatori Lucidi Stefano, De Vecchis William, Pizzol Nadia, Nisini Tiziana, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Ostellari Andrea, Pazzagliani Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Stefani Erika, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Delega al Governo per la sicurezza e la prevenzione del rischio di caduta nella realizzazione di interventi edilizi sulle coperture e sulle facciate vetrate continue degli edifici (1733)

(presentato in data 25/02/2020);

senatori Rufa Gianfranco, De Vecchis William, Pizzol Nadia, Nisini Tiziana, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Centinaio Gian Marco, Corti Stefano, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Ostellari Andrea, Pazzagliani Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Stefani Erika, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Modifica alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, in materia di benefici per

le attività lavorative usuranti (1734)

(presentato in data 25/02/2020);

senatori Nisini Tiziana, De Vecchis William, Pizzol Nadia, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Stefani Erika, Tosato Paolo, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e istituzione del Fondo per la sicurezza dei conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi o di noleggio con conducente (1735)

(presentato in data 25/02/2020);

senatori Rufa Gianfranco, Bagnai Alberto, Montani Enrico, Saviane Paolo, Siri Armando, Marti Roberto, Ripamonti Paolo, Pianasso Cesare, Pisani Pietro, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Centinaio Gian Marco, Corti Stefano, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Saponara Maria, Sbrana Rosellina, Stefani Erika, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Disposizioni in materia fiscale a favore delle imprese colpite dal calo di esportazioni in Cina a seguito dell'epidemia COVID-19 (1736)

(presentato in data 25/02/2020);

senatrice Bernini Anna Maria

Disposizioni a tutela di lavoratori affetti da patologie gravi e oncologiche (1737)

(presentato in data 25/02/2020);

senatore Ferrara Gianluca

Misure per la valorizzazione dei mercati locali (1738)

(presentato in data 25/02/2020);

senatori Perosino Marco, Alderisi Francesca, Barboni Antonio, Berutti Massimo Vittorio, Buccarella Maurizio, De Poli Antonio, Lonardo Alessandrina, Mallegni Massimo, Romano Iunio Valerio, Vitali Luigi

Disposizioni per l'istituzione di un albo speciale dei Periti d'Arte (1739)

(presentato in data 25/02/2020).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Evangelista Elvira Lucia

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale e ulteriori misure volte alla prevenzione e al contrasto del linguaggio d'odio (1613)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 25/02/2020);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Bonino Emma ed altri

Istituzione del voucher universale per i servizi alla persona e alla famiglia (1538)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 10^a (Industria, commercio, turismo), 12^a (Igiene e sanità'),
Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/02/2020);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. De Vecchis William ed altri

Disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività (1605)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 12^a (Igiene e sanità'), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/02/2020);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Puglia Sergio ed altri

Disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e benefici pensionistici per le lavoratrici madri (1623)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/02/2020).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Gov. Conte-II: Pres. Consiglio Conte ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (1729)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12^a (Igiene e sanità'), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.2325 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 21/02/2020);

4^a Commissione permanente Difesa

Sen. Nencini Riccardo

Riorganizzazione del Corpo militare della Croce rossa italiana e istituzione del Corpo militare speciale ausiliario dello Stato per finalità civiche, di volontariato istituzionale, di utilità sociale, di sicurezza ed interesse generale, nonché delega al Governo per la definizione dello stato giuridico e della disciplina d'impiego del relativo personale (1637)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12^a (Igiene e sanità'), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/02/2020).

Disegni di legge, nuova assegnazione

12^a Commissione permanente Igiene e sanità'

in sede redigente

Sen. Laus Mauro Antonio Donato

Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti (868)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Già assegnato, in sede redigente, alla 11^a Commissione permanente (Lavoro)

(assegnato in data 25/02/2020).

Indagini conoscitive, annunzio

La 1a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia.

Affari assegnati

In data 24 febbraio 2020 è stato deferito alla 4a Commissione permanente (Difesa), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa (Atto n. 425).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 febbraio 2020, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale al dottor Claudio Giovanni Sforza, magistrato ordinario collocato fuori del ruolo organico della magistratura, nell'ambito del Ministero della giustizia.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 24 febbraio 2020, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per il personale, del Ministero medesimo, al dottor Renato Grimaldi.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione sul sistema di preferenze generalizzate per il periodo 2018-2019 (JOIN(2020) 3 definitivo), alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 4a, alla 10a, alla 11a, alla 13a, alla 14a Commissione permanente nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in riferimento all'adozione di emendamenti di diversi annessi della convenzione di Chicago (COM(2020) 59 definitivo), alla 8a e alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della 75a sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino e della 102a sessione del Comitato per la sicurezza marittima in merito all'adozione di modifiche dell'annesso VI della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, di modifiche del capitolo II-1 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e di modifiche del Codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità (COM(2020) 58 definitivo), alla 3a, alla 8a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su determinate questioni di bilancio in relazione all'attuazione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (COM(2020) 61 definitivo), alla 3a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Rafforzare il processo di adesione - Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali (COM(2020) 57 definitivo), alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Relazione della Commissione al Consiglio riguardante le raccomandazioni del gruppo di saggi ad alto livello sull'architettura finanziaria europea per lo sviluppo (COM(2020) 43 definitivo), alla 1a, alla 3a, alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti e sulla loro qualità (COM(2020) 54 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (COM(2020) 56 definitivo), alla 5a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 14 febbraio 2020, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 258*).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Lonardo e La Mura hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02740 del senatore De Bonis.

Le senatrici Lonardo e La Mura hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02931 del senatore De Bonis ed altri.

Il senatore Romano ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02940 del senatore Presutto ed altri.

Mozioni

[PEPE](#), [MARTI](#), [CENTINAIO](#), [VALLARDI](#), [BERGESIO](#), [LUNESU](#), [RUFA](#), [PIANASSO](#), [ZULIANI](#), [BRIZIARELLI](#), [URRARO](#) - Il Senato,

premessi che:

la dichiarazione dello stato di agitazione annunciato dalle organizzazioni sindacali di categoria, a partire dal 26 febbraio 2020, per fare luce sul futuro dell'EIPLI, Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, denuncia una situazione di forte criticità, la cui soluzione non è più rinviabile;

l'EIPLI è stato istituito il 18 marzo 1947 con decreto del Capo provvisorio dello Stato; l'ente, concluso il processo di costruzione delle grandi opere idrauliche, assolve oggi principalmente compiti di gestione, esercizio e manutenzione delle opere stesse ed agisce quale fornitore all'ingrosso di acqua per scopi irrigui, potabili ed industriali, attraverso una rete infrastrutturale che raggiunge la Basilicata, la provincia di Avellino, il sud della Puglia e il nord della Calabria;

il patrimonio infrastrutturale gestito dall'ente è caratterizzato da opere che, per valenza dimensionale, risultano per estensione, funzionalità e consistenza, fra le più significative a livello europeo, assicurando ai territori di riferimento una erogazione di risorsa ad uso civile, agricolo ed industriale pari a circa 600 milioni di metri cubi/anno, per una capacità di accumulo degli impianti di circa un miliardo di metri cubi;

i dipendenti dell'ente in servizio a presidio, vigilanza e manutenzione delle opere e degli impianti in concessione all'ente, sono 150, fra cui 46 precari, con un'attività che si esplica con continuità di giorno e di notte per tutto l'arco temporale dell'anno. È evidente come l'attuale situazione di incertezza sul destino dell'ente generi preoccupazione per i lavoratori, con particolare riferimento ai 46 precari, ai quali è stato preannunciato che non saranno rinnovati i contratti in scadenza;

fra questi ultimi vi sono 6 impiegati amministrativi, 30 impiegati tecnici e 10 professionisti, di cui 7

con qualifica tecnica (ingegneri e architetti) e 3 avvocati. Le risorse impiegate presso gli uffici amministrativi garantiscono l'espletamento degli adempimenti ordinari ed al contempo essenziali dell'ente, con particolare riferimento alla gestione del personale, della contabilità, della segreteria e del protocollo, mentre gli impiegati tecnici assicurano la dotazione minima per la gestione ed il presidio continuativo, nonché per la manutenzione ordinaria degli impianti; invece i professionisti tecnici, assicurano le numerose e diversificate funzioni tecniche inerenti ai medesimi impianti ed infrastrutture (progettazione, direzione lavori, sicurezza), oltre a ruoli di responsabilità legati alla gestione di invasi e traverse (responsabili di esercizio delle traverse e sostituti dell'ingegnere responsabile sulle dighe). I 3 avvocati sono dedicati a curare il contenzioso dell'Ente ed ad assicurare l'assistenza giuridica alle complesse attività amministrative;

molti di questi lavoratori sono quotidianamente impegnati ad assicurare la vigilanza sulle otto dighe gestite dall'ente, che garantiscono l'erogazione idrica alle popolazioni di Puglia, Basilicata, Irpinia e Calabria settentrionale, nonché ad importanti stabilimenti industriali come l'Ilva e la Fiat Chrysler Automobiles;

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 21, comma 10, ha soppresso e posto in essere la liquidazione dell'ente, al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino. Il comma 11 del medesimo articolo reca le norme riguardanti il trasferimento delle funzioni dell'EIPLI a una società costituita dallo Stato;

l'articolo 24, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ("decreto crescita"), ha introdotto una serie di modifiche al comma 11 dell'articolo 21, del decreto-legge n. 201 del 2011, volte a completare il processo di liquidazione dell'EIPLI e ad accelerare la costituzione della società che dovrà assumerne le funzioni, in particolar modo consente di costituire la nuova Società senza aspettare il completamento del processo di liquidazione, ossia scindendo la gestione corrente da quella liquidatoria;

grazie anche all'operato del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, durante il Governo *pro tempore* Conte I, è stata raggiunta un'intesa tra le forze di maggioranza che ha permesso di superare la situazione di stallo venutasi a creare già a partire dal 2011, con il Governo Monti, e che di fatto ha impedito la completa realizzazione della riforma dell'ente; con l'ultimo intervento, di cui al citato decreto-legge n. 34 del 2019, è stata dunque sancita la separazione della gestione liquidatoria da quella corrente, è stato previsto il passaggio di funzioni e personale ad una società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, lasciando in capo all'EIPLI la sola gestione liquidatoria;

è dunque necessario proseguire senza indugio nella strada di riforma intrapresa, non solo per restituire competitività ad un ente strategico per lo sviluppo economico dei territori meridionali, ma anche per salvaguardare il lavoro del personale che quotidianamente svolge funzioni qualificate nella parte amministrativa, tecnica e gestionale, nonché nel controllo del territorio, anche in riferimento alle attività di prevenzione e monitoraggio del rischio idrogeologico,

impegna il Governo a mettere in atto tutte le azioni necessarie al completamento della riorganizzazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, dando tempestiva e definitiva attuazione alla disciplina di cui all'articolo 24 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

(1-00221)

Interrogazioni

[RIZZOTTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

secondo l'ultima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 38 del 2010, pubblicata il 31 gennaio 2019, sono oltre 40.000 i pazienti assistiti a domicilio con cure palliative e terapia del dolore in Italia e, sulla base dei dati sul settore aggiornati al 2017, il numero totale dei pazienti assistiti è cresciuto del 32,19 per cento rispetto al triennio precedente;

le cure palliative nascono per assistere il paziente in seguito alla diagnosi di malattia terminale, ma dovrebbero attivarsi precocemente (secondo il concetto di "simultaneous care"), affiancando lo specialista e preoccupandosi di tutti quei sintomi spesso tralasciati in un percorso di cura volto

principalmente a contrastare la progressione di malattia;
la ricerca della qualità della vita, infatti, non dovrebbe essere un risultato da raggiungere solo quando la malattia è avanzata e incurabile, ma dovrebbe essere un obiettivo di tutti, sani e malati, pazienti e medici;
purtroppo, il rapporto del Ministero della salute evidenzia come lo sviluppo delle reti locali di cure palliative, l'identificazione dei requisiti minimi per l'accreditamento e l'adozione di modelli organizzativi uniformi, siano obiettivi non ancora raggiunti da tutte le Regioni. In particolare, rimane critica la situazione delle reti di cure palliative e terapia del dolore pediatriche, fortemente carenti in quasi tutto il territorio nazionale. Si riscontrano, infatti, delle forti carenze sistemiche e di adeguate risposte assistenziali, poiché spesso vengono "adattati" protocolli per adulti che non prevedono azioni dedicate alle reali esigenze dei piccoli pazienti;
anche il tema del sottofinanziamento delle cure palliative da parte del Servizio sanitario nazionale riveste carattere di grave criticità, che andrebbe superata iniettando maggiori risorse a garanzia del diritto dei pazienti ad essere seguiti adeguatamente;
inoltre, il *report* mette in evidenza un rilevante "balzo in avanti" delle cure palliative domiciliari: un aumento del 32 per cento, ma in realtà le cure al domicilio sono quelle che hanno bisogno di un potenziamento maggiore. Il dato è ancora bassissimo rispetto al bisogno potenziale e molto probabilmente è anche incompleto;
a dimostrare che le cure palliative domiciliari rimangono il nodo più complesso e disomogeneo basta fare degli esempi di alcune regioni;
in Puglia tra il 2016 ed il 2017 emerge una riduzione sia delle giornate di cure palliative erogate sia del numero annuo di giornate con accesso del medico esperto e questo peggioramento dei dati si registra proprio contestualmente alla scelta della Asl di Brindisi di affidarsi ad un *global service* senza alcuna competenza specifica in cure palliative;
le giornate di cura e gli accessi del medico palliativista hanno subito un calo anche in molte altre regioni come ad esempio, in Lombardia, dove la Regione ha deliberato criteri di erogazione per le cure palliative domiciliari con *standard* così elevati da risultare molto difficili da rispettare;
per quanto riguarda le Regioni più virtuose infine, come l'Emilia-Romagna, è molto positivo come la rete sia riuscita ad intercettare ben il 46 per cento dei deceduti per causa di tumore, con un numero sempre crescente di giornate di cura e di accessi del medico. Ma confrontando i dati con i risultati dell'indagine sullo stato di attuazione delle reti locali di cure palliative (*ex delibera* della Giunta regionale n. 560 del 2015 dell'Emilia-Romagna), si nota come nel periodo 2016-2017 la copertura infermieristica e medica sulle 24 ore, 7 giorni su 7 come prevista dalla stessa delibera e dal decreto 12 gennaio 2017 (nuovi LEA) sia presente in un numero molto limitato di reti e soltanto le associazioni come l'Assistenza nazionale tumori siano in grado di fornire un servizio dedicato e continuativo per 365 giorni all'anno;
infine, rispetto a questa evidente difficoltà nell'erogazione delle cure palliative domiciliari, il numero di medici palliativisti risulta molto insufficiente per rispondere ai bisogni dei pazienti, si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo su quanto esposto;
se non ritenga di dover effettuare un monitoraggio annuale rispetto all'applicazione della legge n. 38 del 2010 così come previsto dalla legge stessa;
quali misure intenda intraprendere per contrastare le disomogeneità territoriali ancora troppo penalizzanti per i malati e per le loro famiglie;
se non ritenga necessario investire le giuste risorse in modo mirato che possano costituire modelli di riferimento per un più armonico sviluppo delle reti di cure palliative.
(3-01412)

[RAUTI](#) - *Ai Ministri della salute e della difesa.* - Premesso che:

dagli organi di stampa, si apprende che (a lunedì 24 febbraio 2020) è salito a 217 il numero dei casi di contagio da coronavirus in Italia, compresi quattro decessi e un guarito;
nello specifico, si registrano: 165 casi in Lombardia, 27 in Veneto, 16 in Emilia-Romagna, 3 in

Piemonte, 3 in Trentino-Alto Adige e 3 nel Lazio;

tuttavia, il numero dei pazienti contagiati risulta essere provvisorio e, con ogni probabilità, è destinato ad aumentare;

l'Italia è attualmente il terzo Paese al mondo per numero di casi, dopo Cina e Corea del Sud;

al fine di contenere la diffusione del virus, il Consiglio dei ministri, il 23 febbraio, ha approvato un decreto-legge avente che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

tale provvedimento nulla prevede in ordine alla tutela dei militari impegnati nell'operazione "Strade sicure", che prestano il loro servizio nelle stazioni metropolitane ed in altri luoghi affollati;

tali condizioni li espongono fortemente al rischio di contagio e di diffusione del virus,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare, ciascuno per quanto di competenza, a tutela dei militari impiegati nell'operazione "Strade sicure".

(3-01413)

[CENTINAIO](#), [BERGESIO](#), [VALLARDI](#), [SBRANA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

la soppressione dei collegamenti aerei diretti con la Repubblica popolare cinese per contenere la diffusione dell'infezione da "*coronavirus*" è stata estesa, oltre a Hong Kong e a Macao, anche alla Repubblica di Cina (Taiwan);

la risposta di Taiwan non ha tardato ad arrivare. La Repubblica di Cina ha infatti vietato da subito e fino a data da destinarsi le importazioni di maiali vivi e prodotti suini italiani;

il danno per l'agroalimentare "*made in Italy*" è rilevante: l'*export* italiano a Taiwan ammonta a 1 milione di chili di carne di suino, con un aumento del 40 per cento nell'anno 2019;

a livello economico Taiwan si colloca al 22° posto nel mondo, al 18° posto come volume di esportazioni. Nel quadro europeo il valore dell'interscambio tra questo Paese e i 27 (più 1) Paesi membri della Unione europea ha superato i 45 miliardi di euro, dei quali circa il 10 per cento con l'Italia che si colloca al 5° posto;

l'agroalimentare da tempo sta subendo ritorsioni di azioni che nulla hanno a che fare con il settore: dazi americani, imposti per la disputa legale tra Boeing e Airbus, all'*embargo* russo, fino alla Brexit, i danni per l'agroalimentare italiano sono ormai ingenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia immediatamente mettere in atto tutte le misure necessarie al sostegno al comparto agricolo e agroalimentare italiano.

(3-01414)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[BINETTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'epidemia da coronavirus ha improvvisamente posto l'Italia al terzo posto tra i Paesi colpiti da Covid-19, nonostante il rilevante numero di misure di prevenzione e di sicurezza messe in atto negli aeroporti, con il controllo generalizzato della temperatura, con la quarantena dei pazienti a rischio per la loro provenienza e con l'isolamento in strutture altamente specializzate dei pazienti colpiti;

la *task force* creata a tutela della popolazione ha coinvolto i maggiori esperti del Paese in discipline come virologia, microbiologia clinica, malattie infettive in genere, primari di pneumologia e di cardiologia, eccetera, ma ha chiamato in causa anche la grande esperienza organizzativa del servizio civile nazionale, mobilitando nelle diverse regioni i livelli decisionali più alti e consapevoli;

il livello di vigilanza su di un tema di salute pubblica che all'improvviso ha assunto dimensioni considerevoli nel Paese ha visto impegnate in prima persona le più alte cariche dello Stato, come mai si era visto finora, dal Ministro della salute, al presidente dell'Istituto superiore di sanità, dai presidenti di Regione come la Lombardia e il Veneto ai presidenti delle società scientifiche interessate, dal capo del Governo al Presidente della Repubblica, in uno sforzo coordinato per ottenere la massima efficacia negli interventi programmati e la massima condivisione degli obiettivi e delle strategie,

si chiede di sapere se rispondano a verità tre osservazioni riportate sulla stampa e in televisione e tali da creare sconcerto nella popolazione, oggettivamente preoccupata e confusa: a) che all'improvviso siano venuti a mancare i tamponi faringei, indispensabili per fare una corretta diagnosi e distinguere

veri e falsi positivi al coronavirus, per stabilire quali pazienti porre in isolamento e quali no; b) che gli infermieri in servizio negli ospedali in cui si sono verificati i primi casi di contagio da Covid-19 stentino a trovare l'indispensabile ricambio nei turni di servizio, per carenza di personale, qualunque ne sia la causa: cronicamente insufficiente, assente per malattia, *stress*, sottovalutazione del problema-epidemia che avrebbe richiesto un preventivo potenziamento del personale in servizio; c) che il numero 112, indicato come canale prioritario, se non unico, per segnalare casi gravi o semplicemente sospetti, evitando il ricorso al pronto soccorso o l'accesso diretto agli ospedali di zona, sia fin troppo spesso occupato e nei fatti risulti poco accessibile a quanti compongono quel numero, nella speranza di ottenere risposte, indicazioni e possibili soluzioni.

(3-01415)

[VITALI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 24 febbraio 2020 la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha svolto una missione nel Comune di Scanzano Jonico, sciolto per infiltrazioni mafiose nel dicembre 2019;

in detta circostanza si è potuto constatare come anche in quel territorio, a seguito di una consistente attività turistica ed agricola, vi sia grave rischio di contaminazione mafiosa;

le forze di Polizia, dirette dal procuratore distrettuale di Potenza e da quello della Repubblica di Matera, svolgono un encomiabile lavoro investigativo e di controllo del territorio, che però si scontra con i tempi biblici (addirittura di anni) con i quali l'A.G. di quel distretto esamina le richieste della magistratura requirente;

risulta pressoché assente l'attività relativa all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali assolutamente necessaria al contrasto del fenomeno mafioso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto in premessa e cosa intenda fare per accertare la situazione, anche dal punto di vista ispettivo e verificare se la patologia dei tempi di valutazione del lavoro investigativo da parte di chi di competenza sia figlia di una carenza di personale o dipenda da altri fattori. In questo caso, quali rimedi intenda adottare.

(3-01416)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[RIZZOTTI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione.* - Premesso che:

la somministrazione dei farmaci salvavita agli alunni nelle scuole è un problema abbastanza diffuso nel territorio nazionale e ancora oggi è carente di una specifica normativa di riferimento, tant'è vero che, ad oggi, solo poche Regioni prevedono percorsi condivisi;

nello specifico i protocolli, che si rinnovano tacitamente, con ulteriori aggiornamenti e integrazioni conseguenti a modifiche normative o necessità, attivano una forma di collaborazione importante, per garantire la risposta ai bisogni di salute di bambini e ragazzi che soffrono di particolari patologie croniche, come diabete, epilessia, crisi convulsive, asma e allergie;

l'obiettivo sarebbe quello di assicurare la corretta somministrazione dei farmaci salvavita per la continuità terapeutica ed eventuali misure di prevenzione durante l'orario scolastico, alla luce del fatto che la necessità di assumere medicinali durante l'orario scolastico da parte degli alunni non può essere motivo di emarginazione o di ostacolo alla frequenza scolastica;

il decreto direttoriale 11 settembre 2012, n. 14, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, successivamente integrato dal decreto 4 ottobre 2012, n. 17, ha istituito il "Comitato paritetico nazionale per le malattie croniche e la somministrazione dei farmaci", composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del Ministero della salute, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza unificata e dell'Istat e da esperti del settore;

gli obiettivi del comitato, nato anche a seguito delle segnalazioni relative alle numerose difficoltà di inserimento dei bambini affetti da diverse patologie (per esempio asma bronchiale, diabete, allergia) in ambito scolastico sono: 1) effettuare, anche in collaborazione con il sistema statistico nazionale, una ricognizione dei dati relativi alla somministrazione dei farmaci nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di conoscere l'entità del fenomeno; 2) definire le linee guida nazionali in tema di assistenza a

studenti con patologie croniche che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico (con particolare riferimento alle patologie croniche maggiormente prevalenti in ambito scolastico, cioè diabete mellito, asma bronchiale ed epilessia) con i relativi protocolli operativi; 3) definire i compiti e le responsabilità delle figure professionali coinvolte; 4) individuare i criteri più idonei in base ai quali promuovere campagne di sensibilizzazione, formazione e informazione sul tema;

al termine di un lavoro lungo e complesso, durato circa 2 anni, il comitato ha stilato le "Linee guida per la somministrazione dei farmaci a scuola", contenenti un unico "modello" organizzativo e procedurale, sia per la continuità terapeutica che per la gestione delle emergenze, tale da rispondere alle necessità di ciascun soggetto affetto da patologie croniche, con particolare riferimento agli alunni malati di asma, diabete ed epilessia;

le Linee guida paiono essere perfettamente in linea con le innovazioni normative introdotte dalla legge n. 107 del 2015, in particolare in tema di obbligatorietà della formazione del personale docente quale parte integrante del processo di accoglienza degli alunni e delle loro famiglie all'interno delle scuole;

dette Linee guida, condivise anche dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dalle diverse società scientifiche e dalle associazioni delle famiglie degli alunni malati, dopo essere state integrate ed emendate con le proposte migliorative scaturite da un confronto fra tutti i soggetti coinvolti, sono state approvate in via definitiva dal comitato il 23 settembre 2015;

sono stati molti i casi segnalati all'interrogante in cui parrebbe che in molte scuole del territorio nazionale, a causa di carenza di personale idoneo a somministrare i farmaci durante l'orario scolastico, molte famiglie sono state costrette a ricorrere a infermieri privati o richiedere dei permessi lavorativi per fornire i farmaci ai propri figli;

benché il percorso per trovare una soluzione adeguata appare pieno di passaggi delicati e di richieste demandate ad altri soggetti, non sarebbe legittimo, da parte dell'Amministrazione scolastica, un rifiuto che non sia debitamente motivato o che soprattutto non abbia trovato una soluzione esperibile con altri soggetti istituzionali esterni alla scuola, stante che il diritto all'educazione e all'istruzione sancito dall'art. 12 della legge n. 104 del 1992 non è procrastinabile nemmeno in caso di mancanze oggettive dell'Amministrazione scolastica;

allo stato, le Linee guida contenenti il modello organizzativo e procedurale sono all'attenzione del Ministero dell'istruzione;

rilevato che appare ormai improcrastinabile l'esigenza di consentire a tutte le Regioni di dotarsi di un modello organizzativo e procedurale unitario e condiviso, che consenta di superare le disparità attualmente esistenti in materia di somministrazione di farmaci all'interno delle scuole,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali misure intendano mettere in atto per garantire il diritto allo studio di tutti i minori che hanno necessità di farmaci durante l'orario scolastico, a tutela anche delle loro famiglie e delle amministrazioni scolastiche;

se non ritengano di dover a procedere quanto prima all'assunzione dell'atto definitivo delle "Linee guida per la somministrazione dei farmaci a scuola", onde consentire il recepimento e l'attuazione delle stesse in via definitiva da parte di tutte le Regioni.

(4-02949)

[QUAGLIARIELLO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) è un ente pubblico che svolge attività di ricerca, di analisi strategica, di monitoraggio e di valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell'istruzione e della formazione professionale al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche;

l'ex dirigente generale Paola Nicastro ha lasciato l'incarico per passare alla guida dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal);

il 9 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), dello statuto, è stata avviata una procedura di selezione tesa all'individuazione di una persona idonea a ricoprire la posizione di direttore generale dell'INAPP;

secondo lo statuto, il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente ed ha le competenze e le responsabilità stabilite dalla legge e dal vigente statuto; considerato che sempre secondo lo statuto, il direttore generale ha competenza esclusiva per l'adozione di atti e i provvedimenti amministrativi e per l'esercizio dei poteri di spesa di competenza; preso atto che:

secondo quanto risulta all'interrogante da un trimestre l'attività di gestione dell'ente ha subito una battuta d'arresto;

il blocco amministrativo penalizza gravemente i fornitori di INAPP che scontano un rallentamento nei pagamenti (i debiti ammonterebbero a circa 3 milioni di euro) e i ritardi nell'assegnazione di commesse per bandi già assegnati per un valore di circa 2,5 milioni di euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se non ritenga di adottare iniziative di sua competenza al fine di assicurare la nomina del nuovo direttore generale e di procedere speditamente con la normalizzazione delle operazioni di pagamento e avvio degli incarichi assegnati.

(4-02950)

[CAMPARI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità e la famiglia.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la stazione ferroviaria di Colorno (Parma), collocata sulla linea Brescia-Parma, non è accessibile alle persone con disabilità;

il Comune di Colorno ha trasmesso una richiesta a Rete ferroviaria italiana (RFI), affinché vengano avviati quanto prima dei lavori di ammodernamento della struttura, in modo da abbattere le barriere architettoniche e rendere così accessibile a tutti il servizio di trasporto ferroviario;

la risposta di RFI è stata a parere dell'interrogante imbarazzante, oltre che lesiva dei più elementari diritti fondamentali;

secondo il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, infatti, "le persone con disabilità o ridotta mobilità hanno la possibilità di accedere al servizio ferroviario utilizzando le stazioni accessibili più prossime al punto di origine del loro viaggio. In questo caso la stazione accessibile più vicina è quella di Parma";

è assurdo che ci siano dei cittadini che non vengono considerati alla pari di tutti gli altri, persone che hanno problemi di deambulazione e sono paradossalmente aggravati anziché agevolati;

si pone infatti il problema, qualora si volesse dare per buona la risposta di RFI, di come arrivare a Parma da parte di un cittadino con disabilità;

le dichiarazioni rilasciate dal gestore violano apertamente l'articolo 3 della Costituzione e sei degli otto principi generali della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità: rispetto dell'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e dell'indipendenza delle persone; la non-discriminazione; la piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della società; il rispetto per la differenza; l'eguaglianza di opportunità; l'accessibilità;

la stessa Convenzione, del resto, all'articolo 9, obbliga gli Stati ad eliminare le barriere anche nel settore dei trasporti;

non è più tollerabile che nelle stazioni gli ascensori e i montascale non funzionino e che si debba inviare una prenotazione diversi giorni prima per poter usufruire di un servizio pubblico;

è intollerabile che, ancora oggi, i treni abbiano dei gradini e che le persone con disabilità vi debbano salire con dei montacarichi,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere, in tutte le sedi opportune, al fine di rimuovere prontamente le barriere architettoniche nel settore dei trasporti e consentire alle persone con disabilità di essere pienamente inclusi in tutte le attività nelle quali si realizza la vita umana.

(4-02951)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nel Comune di Bonifati, in provincia di Cosenza, avvengono sistematiche provocazioni da parte di gruppi neo e postfascisti, in palese contrasto con il dettato costituzionale e le leggi Scelba, che, si

ricorda, pone fuori dall'ordinamento costituzionale coloro che agiscono "denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista" (art. 1, legge 20 giugno 1952, n. 645), e Mancino (legge 25 giugno 1993, n. 205);

nello specifico il gruppo politico di Forza Nuova, oltre a diffondere immagini inneggianti alla Repubblica di Salò (RSI), organizza annualmente una manifestazione per omaggiare i caduti della RSI proprio nella data del 25 aprile, il giorno che celebra la Liberazione del nostro Paese dal nazifascismo; Rosario Castiglia, il responsabile provinciale di Forza Nuova, è arrivato lo scorso anno a dichiarare che "il 25 aprile sia una giornata che divide e non unisce gli italiani, perché siamo l'unico Paese che ricorda una sconfitta militare": un'affermazione gravissima, che mette in discussione le basi fondanti del nostro ordinamento costituzionale, nato proprio dalla Resistenza e dalla Liberazione dal regime nazifascista;

sono stati i partigiani, pagando spesso con la vita, a costruire quello spazio democratico che oggi consente al nostro Paese di garantire le libertà di tutti. Gli elementi divisivi sono riconducibili, invece, di revisionismo nostalgico di chi, per ignoranza o malafede, mette sullo stesso piano esperienze con dignità storica totalmente differente;

tale manifestazione dovrebbe dunque essere impedita, anche a causa dei rischi per l'ordine pubblico, visto il probabile contatto tra i militanti di Forza Nuova e coloro che vogliono omaggiare la giornata della Liberazione, in un paesino di tradizione antifascista come Bonifati;

in merito si è espresso con opinioni discutibili il sindaco di Bonifati Francesco Grosso, che ha definito la comprensibile indignazione di molti cittadini un "fascismo degli antifascismi". Si segnala che l'antifascismo non è un'opinione, ma un valore fondante della Repubblica, che dovrebbe attivare una immediata vigilanza da parte di tutte le cariche istituzionali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda vigilare in merito alla situazione creatasi a Bonifati, intervenendo al fine di impedire la manifestazione del gruppo postfascista di Forza Nuova in una giornata simbolica come quella del 25 aprile, che unisce i cittadini italiani nel valore dell'antifascismo.

(4-02952)

[AIMI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

a seguito dell'accertata presenza di numerosi casi di nuovo coronavirus anche in Italia, diverse Regioni d'Italia, tra cui l'Emilia-Romagna, hanno emanato ordinanze restrittive, chiudendo le scuole per una settimana e vietando eventi, manifestazioni e ogni forma aggregativa pubblica o privata dal 24 febbraio al 1° marzo 2020;

giungono all'interrogante diverse segnalazioni relative al fatto che le aziende sanitarie, nello specifico quelle di Modena e di Parma, non sarebbero in grado di fornire né le mascherine da dare ai pazienti sospetti per isolarli, né i dispositivi di protezione per i medici (tuta con cappuccio, maschere a facciale FFP2, guanti ed occhiali di protezione). Nella medesima situazione potrebbero trovarsi anche altre aziende sanitarie, non solo quelle emiliano-romagnole;

se ciò fosse confermato, si tratterebbe di un fatto molto grave visto che la protezione dovrebbe essere tra i comportamenti più importanti da mettere in atto per il contenimento del contagio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

quali misure urgenti e tempestive intenda adottare per dotare immediatamente le strutture sanitarie di un numero adeguato e sufficiente di mascherine nonché per fornire a medici, infermieri e operatori sanitari i dispositivi di protezione più opportuni e adeguati per assistere i pazienti sospettati di aver contratto il coronavirus o già infetti.

(4-02953)

[MORRA](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

dopo l'emergenza conseguente anche a illegalità diffuse, la sanità calabrese è commissariata per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo;

il commissario *ad acta*, Saverio Cotticelli, ha proposto e nominato, d'intesa con il Ministro della salute, Daniela Saitta, professore nell'Università La Sapienza di Roma, commercialista con studio nella capitale e già rappresentante degli obbligazionisti di Atlantia SpA, quale Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Cosenza;

nel *curriculum* del nuovo commissario straordinario non figura il possesso di esperienza in materia di organizzazione e gestione sanitaria, precipuamente richiesto per codesto ruolo dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;

tale nomina è stata contestata anche dall'Ordine dei medici della provincia di Cosenza;

insediata alla direzione dell'Asp cosentina, con determinazione n. 15/2020 del 17 gennaio 2020 recante "Costituzione Segreteria Ufficio del Commissario" e previa selezione *intuitu personae*, Saitta ha affidato l'incarico di collaborazione a un commercialista, già in rapporti professionali con azienda del gruppo iGreco, proprietario di cliniche convenzionate con l'Asp medesima, e a un avvocato, entrambi estranei all'organico dell'azienda sanitaria, con la motivazione di destinare alle originarie mansioni il personale della stessa Asp, "rimasto sottratto agli uffici di originaria appartenenza", benché per effetto del Dca n. 117/2017, di approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda medesima, tra gli uffici di diretta collaborazione del direttore generale sia previsto l'ufficio di Segreteria, composto da personale interno;

a parere dell'interrogante nella summenzionata fattispecie parrebbe profilarsi, peraltro, danno erariale; con propria deliberazione, n. 199/2020 del 14 febbraio 2020, la stessa Saitta ha conferito alla figlia, sua collaboratrice presso il proprio studio commerciale, un incarico di collaborazione all'interno dell'Asp di Cosenza;

la suddetta deliberazione è stata subito ritirata in autotutela;

stando alla citata deliberazione n. 199/2020, pare che la commissaria Saitta abbia continuato a esercitare la libera professione di commercialista, benché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2001 abbia stabilito che il rapporto di lavoro del direttore generale (a cui anche dall'Anac è assimilato quello di commissario aziendale, come da deliberazione della stessa Autorità n. 66 del 2 settembre 2015) di un'azienda pubblica della salute, è esclusivo;

con nota del 20 gennaio 2020, che ad oggi non ha ricevuto risposta, l'on. Francesco Sapia richiedeva ai commissari della sanità calabrese di annullare la riferita determinazione n. 15/2020;

considerato che si apprende da recenti notizie di stampa che in data 19 febbraio 2020 il commissario straordinario Daniela Saitta ha rassegnato le dimissioni, formalizzate con una lettera inviata al commissario *ad acta*, a causa di "condizioni ambientali che non consentono di proseguire con serenità e pienezza di poteri nello svolgimento dell'incarico" ("*corrieredellacalabria*", del 19 febbraio 2020), si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se, nei limiti delle rispettive attribuzioni, non ritengano di intervenire in merito all'inerzia e alle modalità di scelta poste in essere dal commissario *ad acta*;

se non ritengano necessario e urgente adoperarsi perché sia disposta la sostituzione del menzionato commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario calabrese.

(4-02954)

[MORRA](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

dal 2010 la Calabria è commissariata per il rientro dal disavanzo sanitario;

all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è previsto che il commissario straordinario di ciascuna azienda del Servizio sanitario regionale (SSR) verifichi la gestione aziendale e per gravi, reiterate irregolarità nei bilanci proponga al commissario *ad acta* di disporre la gestione straordinaria dell'ente interessato, a cui in via separata sono imputate le entrate di competenza e le obbligazioni assunte fino al 31 dicembre 2018;

l'articolo prevede la gestione in capo a un commissario straordinario di liquidazione nominato, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dal commissario *ad acta* e scelto anche fra gli iscritti nell'albo dei commercialisti;

l'onere per il compenso del commissario straordinario di liquidazione è a carico della massa passiva

dell'ente in gestione straordinaria, cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VIII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

con determinazione n. 15/2020, per la segreteria direzionale, *intuitu personae*, la commissaria straordinaria dell'Azienda sanitaria provinciale (Asp) cosentina ha affidato un incarico di collaborazione a un commercialista, già in rapporti professionali con azienda del gruppo "iGreco", proprietario di cliniche convenzionate con l'Asp medesima, e a un avvocato, entrambi esterni all'azienda sanitaria, benché nell'atto aziendale sia previsto personale interno per l'ufficio di segreteria;

con nota del 4 febbraio 2020, la commissaria dell'Asp cosentina ha chiesto agli uffici interni di reperire i documenti reclamati dalla Guardia di finanza circa pagamenti aziendali a un erogatore privato;

in un articolo dell'8 giugno 2019 sul "Corriere della Calabria" si riassume la pesante situazione contabile dell'Asp reggina, in particolare relativamente alla mancata definizione della massa debitoria da parte dell'*advisor* contabile Kpmg, negli anni costato milioni di euro alla Regione;

il tavolo interministeriale di verifica del rientro, di cui fanno parte il direttore della programmazione sanitaria nazionale e il commercialista Andrea Urbani, ha ricevuto periodicamente il conto economico delle aziende del SSR;

un articolo del 7 giugno 2019 pubblicato su "strettoweb" riporta che la commissione straordinaria dell'Asp reggina ha chiesto il dissesto finanziario dell'ente,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se abbiano contezza dell'ammontare del debito delle singole aziende del servizio sanitario calabrese;

se, nei limiti delle rispettive attribuzioni, intendano verificare l'operato del dirigente ministeriale apicale responsabile della vigilanza sull'attuazione del piano di rientro.

(4-02955)

[MALLEGNI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la notte tra sabato 1° febbraio e domenica 2 febbraio 2020 a Stone Town (Zanzibar), una macchina con al volante un uomo in completo stato di ebbrezza ha travolto Stefano Casamenti, cittadino di Pontassieve (Firenze) in trasferta di lavoro;

le condizioni del giovane sono apparse subito gravi e le strutture sanitarie del luogo erano molto poco preparate al tipo di trauma subito. Dopo le prime 48 ore i familiari, presenti nell'isola in visita, hanno chiesto e ottenuto il trasferimento di Stefano, tramite elisoccorso a proprie spese, a Nairobi (Kenya), in una clinica privata dove risulta a tuttora degente;

a causa della scarsa competenza e delle fatiscenti strutture ospedaliere del posto, le sue condizioni si sono aggravate e Stefano si trova ancora in terapia intensiva senza sensibilità agli arti inferiori e nessuna autonomia respiratoria;

i familiari sono in costante contatto con l'ambasciata italiana in Kenya per cercare un modo per tornare in Italia e affidare Stefano alle cure dell'ospedale Careggi di Firenze;

la famiglia Casamenti non ha una copertura sanitaria internazionale e perciò sta effettuando tutte le cure necessarie per la sopravvivenza di Stefano a proprie spese;

la comunità di Pontassieve ha organizzato un *crowdfunding* per raggiungere la somma di 40.000 euro, cifra necessaria per il soccorso sanitario straordinario utile al rientro in patria;

a quanto risulta all'interrogante, nonostante le relazioni bilaterali tra Italia e Kenya non esistono convenzioni e accordi di sicurezza sociale attualmente in vigore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga opportuno intervenire, nelle sedi diplomatiche, per programmare insieme con i due ambasciatori iniziative atte al rientro in Italia di Stefano senza pericoli per la sua salute.

(4-02956)

[ORTIS](#), [LANNUTTI](#), [CORRADO](#), [TRENTACOSTE](#), [FERRARA](#), [D'ANGELO](#), [LEONE](#), [ANGRISANI](#), [PAVANELLI](#), [VACCARO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 27 gennaio 2020, 75 detenuti della casa circondariale e di reclusione di Campobasso hanno inscenato

una protesta, denunciando così pubblicamente alcune criticità che vertono, in particolar modo, sull'area sanitaria della struttura;

causa principale del denunciato mancato rispetto dei diritti della persona appare essere la carenza di personale medico, carenza aggravata da una popolazione carceraria "composta in ampia percentuale da persone con problemi di tossicodipendenza e psichici", come annotato da Gianmario Fazzini, responsabile di Antigone Molise, come riportato all'Ansa il 28 gennaio 2020;

le criticità denunciate sono esplose il 31 dicembre 2019, alla scadenza dei contratti di due infermieri in servizio nella struttura. Senza questi ultimi "i detenuti non possono nemmeno avere a disposizione i farmaci salvavita", come dichiarato da Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia penitenziaria. Lo stesso Di Giacomo, tre giorni prima dell'inizio della protesta, aveva denunciato alla Procura della Repubblica ed al magistrato di sorveglianza proprio la carenza di personale medico e infermieristico all'interno del penitenziario, come si legge lo stesso giorno su "primumero";

altre problematiche, ricordate dal responsabile di Antigone, riguardano le istanze depositate dai detenuti all'ufficio matricola, le quali "vengono smaltite con tempi lunghi a causa della mancanza di personale"; "tempi lunghi e inadeguati alla soddisfazione dei bisogni delle persone detenute" anche per l'ufficio sopravvitto (che si occupa della consegna dei prodotti acquistati dai reclusi). Si segnalano poi diverse criticità per l'ufficio ragioneria, il centralino, il magazzino detenuti e la cucina detenuti. In alcune camere, infine, sono presenti castelli a tre letti, pur essendo vietati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;

nel comunicato da loro rilasciato, i detenuti, "pur nella consapevolezza di essere colpevoli", dovendo "espiare una pena per aver commesso dei reati e rispettare le regole previste dal codice penale", ricordano come lo Stato debba "garantire il rispetto della dignità umana" mettendoli nella condizione "di poter riconquistare il diritto di appartenere in modo concreto alla nostra società", come riportato su "termolionline" il 27 gennaio;

la situazione è aggravata infine dal perenne stato di sovraffollamento del carcere: 168 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 106. Non diversa, e anzi peggiore, è la situazione della vicina casa circondariale di Larino (Campobasso), che ospita ben 235 detenuti, a fronte di una capienza di 114;

considerato che:

questa è solo l'ultima di una serie di proteste che hanno avuto come teatro la casa di detenzione campobassana;

il 20 febbraio 2020 le organizzazioni sindacali Sappe, Osapp, Uilpa, PP, Sinappe, USPP, FNS, Cisl, Cgil e FP, rappresentanti del personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria, hanno indetto lo stato di agitazione, specificando come tale decisione costituisca "un passaggio preliminare ad altre forme di protesta anche di carattere pubblico". L'obiettivo è che possa "avviarsi quel confronto più volte sollecitato sui principali temi che si è chiesto di porre all'ordine del giorno, tra i quali *in primis* il problema delle continue, pericolose e intollerabili aggressioni messe in atto nei confronti del personale di Polizia penitenziaria, le problematiche connesse alla carenza di organico e alla ridotta capacità degli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria di poter assolvere correttamente i propri compiti istituzionali, proprio in ragione della carenza organica",

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia intenzione di porre in atto per assicurare il rispetto dei diritti della popolazione carceraria molisana, nonché per garantire la sicurezza operativa del Corpo di Polizia penitenziaria, anche intervenendo per coprire le carenze di organico;

se non ritenga opportuna un'ispezione nelle case circondariali di Campobasso, Larino e Isernia al fine di valutare le condizioni di detenzione dei carcerati e quelle lavorative del personale.

(4-02957)

[AIMI](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

tra le misure adottate per il contenimento del contagio da nuovo "coronavirus" vi è quella relativa alla chiusura di tutte le Università in diverse Regioni d'Italia, tra cui anche l'Emilia-Romagna. Tale disposizione emergenziale, insieme alle altre misure previste da apposite ordinanze, sarà applicata fino al 1° marzo 2020;

se tali misure dovessero restare in vigore anche dopo il 1° marzo, si aprirebbe per gli studenti universitari una fase particolarmente complicata, data la necessità di continuare a frequentare corsi in vista delle sessioni d'esame;

perdere troppe lezioni sarebbe controproducente per i tanti universitari, già gravati da tasse tutt'altro che leggere. Sarebbe pertanto opportuno, a parere dell'interrogante, iniziare seriamente a valutare di dare agli studenti la possibilità di poter seguire le lezioni *on line*, facoltà ordinariamente prevista, peraltro, già da vari atenei per agevolare gli iscritti,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per consentire agli studenti universitari, i cui atenei sono chiusi per effetto dell'emergenza "coronavirus", di poter seguire da casa le lezioni in modalità *on line* e se, a tal proposito, si intenda avviare un tempestivo confronto con gli atenei interessati.

(4-02958)

[BINETTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il rapido aumento dell'utilizzo dei prodotti a base di nicotina senza fumo, in particolare la cosiddetta sigaretta elettronica, rappresenta l'influenza più dirompente sul fumo negli ultimi decenni; questi prodotti sfidano non solo il dominio del tabacco da fumo nel mercato della nicotina, ma anche la risposta di salute pubblica alla riduzione del danno da tabacco;

l'ultimo rapporto dell'OMS sul tabagismo epidemico mondiale sottolinea l'importanza delle buone pratiche legate a servizi relativi allo smettere di fumare basati su un modello di trattamento medico; sfortunatamente questo approccio ha avuto a livello di popolazione un impatto limitato, mentre si sono diffuse una serie di misure, solo apparentemente, alternative e certamente non più sicure;

in realtà smettere di fumare avvia l'autoriparazione dei polmoni, anche dopo 40 anni di uso e abuso di sigarette, come ha dimostrato un *team* di ricerca internazionale guidato da scienziati dell'Università di Cambridge e del Wellcome Trust Sanger Institute, il quale ha scoperto che quando si smette di fumare, anche dopo 40 anni di abitudine radicata, gruppi di cellule "superstiti" non danneggiate dal fumo iniziano a sostituire quelle malate;

la proposta commerciale prevalente oggi, quasi tutta a carico dei grandi produttori di tabacco, è concentrata sul mercato dei prodotti del tabacco a carattere sostitutivo rispetto alle sigarette, nella logica, non dimostrata, della riduzione del danno; di fatto si è evidenziata, nel corso degli ultimi anni, una crescita esponenziale dei cosiddetti prodotti del tabacco da inalazione senza combustione, meglio noti come tabacco riscaldato. Nel nostro Paese sono attivi due soli operatori, Philip Morris e British American Tobacco, che hanno lanciato rispettivamente i propri prodotti a marchio IQOS e GLO nel 2014 e nel 2018;

l'ipotesi di partenza, tutta da dimostrare e allo stato attuale priva di fondamento scientifico, è che questo tipo di prodotto nuoccia meno alla salute, ed ha fatto sì che ad oggi il tabacco riscaldato benefici di uno sconto fiscale pari al 75 per cento rispetto alle sigarette tradizionali da combustione; percentuale di sconto incrementata per effetto della manovra di bilancio approvata nel dicembre 2018, che ha dimezzato l'incidenza fiscale del tabacco riscaldato rispetto alle sigarette da combustione, riducendola dal 50 per cento originariamente previsto all'attuale 25 per cento. Questo sconto fiscale, pari al 75 per cento rispetto alle sigarette tradizionali, presuppone sul piano teorico che l'impatto tossicologico, ossia il potenziale di rischio del tabacco riscaldato, sia decisamente inferiore rispetto ai rischi prodotti dal tabacco da combustione; in questa logica il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, hanno provveduto ad emanare il decreto 7 agosto 2017 recante "Procedure e modalità di valutazione delle informazioni e degli studi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6";

la cosa grave dal punto di vista fiscale è la perdita secca dell'Erario e l'enorme guadagno che ricavano i produttori di tabacco, i quali a conti fatti, e nel pieno rispetto di una norma che appare immotivata, fungono da potenti evasori fiscali, dal momento che ottengono uno sconto rilevante a fronte di una promessa non mantenuta; in questo caso il danno emergente riguarda proprio la salute pubblica a cui non afferiscono i fondi ricavati dalla fiscalità generale;

per citare solo una serie di eventi che si stanno verificando in questi giorni, appare evidente come i pazienti che muoiono o comunque si ammalano gravemente per il COVID-19 sono tutte persone portatrici di patologie di tipo cardio-respiratorio contratte nel tempo, spesso come fumatori attivi o in misura minore come fumatori passivi; sono quindi gravi le conseguenze per chi pretende di sostituire un tipo di tabacco con un altro tipo, modificandone le modalità di assunzione nell'illusione che questo non abbia ripercussioni sulla salute individuale e pubblica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'attuale diverso regime di tassazione, che determina un vantaggio competitivo del tabacco riscaldato nell'ambito dei diversi segmenti dei prodotti del tabacco, non rappresenti un incentivo con potenziali caratteri di rischio nel momento in cui determina o lascia percepire da parte del consumatore un maggior favore dello Stato nei confronti di quel tipo di prodotto, pur in assenza di una valutazione tecnica che ne attesti la minor tossicità, ovvero il minor danno.

(4-02959)

[NENCINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

a metà dicembre 2019, nella città cinese di Wuhan si sono riscontrati i primi casi di un'epidemia che sta coinvolgendo tutto il mondo e che negli ultimi giorni sta scuotendo fortemente il nostro Paese;

si tratta della malattia denominata Covid-19, causata dalla diffusione del "coronavirus" e che ha già messo in ginocchio la popolazione e l'economia della Cina, provocando decine di migliaia di contagi e, ad oggi, quasi 3.000 vittime;

l'Italia è il primo Paese europeo per numero di contagi, il quarto del mondo: la situazione sanitaria italiana risulta fortemente compromessa a causa della capillare e preoccupante diffusione del virus a partire dai due focolai originati a Codogno (Lombardia) e Vo' Euganeo (Veneto);

nella riunione di domenica, 23 febbraio, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

tra le norme inserite, si prevede che l'attuazione delle misure di contenimento venga disposta non solo con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ma anche con atti emanati dalle autorità regionali o locali;

considerato che:

si sta assistendo, sin dalla scorsa settimana, ad un repentino esodo da parte di persone originarie delle Regioni meridionali e abitanti, o semplicemente di passaggio, al Nord, in particolare in Lombardia e Veneto, che fanno rientro nel Mezzogiorno;

è quanto accaduto, ad esempio, alle due persone, madre e figlio, di San Demetrio Corone, un paesino di circa 3.000 abitanti in provincia di Cosenza: rientrati venerdì scorso proprio da Codogno, entrambi si sono messi in isolamento volontario nonostante non presentassero alcuna sintomatologia;

da quanto si apprende, almeno per quanto riguarda la provincia di Cosenza, in queste ore non risulterebbero ancora adeguatamente operativi i protocolli di prevenzione e di controllo (compresi anche i tamponi per la verifica del contagio) che le autorità sanitarie locali dovrebbero mettere in atto secondo quanto stabilito dal Governo;

parallelamente, è preoccupante l'assenza di adeguati e tempestivi controlli all'interno dell'aeroporto di Lamezia Terme, sia per quanto riguarda i voli internazionali sia per quelli nazionali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

quali iniziative urgenti intenda adottare affinché su tutti i territori del Paese venga assicurata la medesima attuazione dei controlli e delle misure stabiliti dal Governo con decreto-legge, e di competenza anche delle autorità sanitarie locali e regionali, al fine di porre un freno alla diffusione del coronavirus e di contenerne il più possibile le disastrose conseguenze.

(4-02960)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9^a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01414 del senatore Centinaio ed altri, sui danni al comparto agroalimentare per il "coronavirus";

12^a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-01412 della senatrice Rizzotti, sull'assistenza a domicilio con cure palliative.

1.5.2.5. Seduta n. 196 del 26/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

196a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2020

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente TAVERNA,
del vice presidente LA RUSSA
e del presidente ALBERTI CASELLATI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dà lettura del processo verbale.

CARBONE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (Relazione orale) (ore 9,37)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1664.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale, ha avuto luogo la discussione generale e la relatrice e il rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede replica.

Poiché non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione permanente sugli emendamenti approvati dalla 7a Commissione permanente e sui relativi subemendamenti, sospendo la seduta sino alle ore 10,15.

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 10,17).

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimersi.

[ANGRISANI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.10000/100, 1.10000 e 1.100. Invito a ritirare i restanti emendamenti.

[DE CRISTOFARO](#), *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 1.1 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10000/100, presentato dai senatori Sbroolini e Faraone.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 1.10000/101, 1.10000/102 e 2.1.

L'emendamento 1.10000/103 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10000, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.2 e 5.1.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimersi.

[ANGRISANI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.2 e invito a ritirare l'emendamento 2.4.

Invito altresì a ritirare l'emendamento 2.5 e a trasformarlo in ordine del giorno. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.6 (testo corretto), 2.101, 2.100 e 2.8. Invito a ritirare l'emendamento 2.12, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.13 (testo 2).

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G2.7 e G2.9 se accolta la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare la possibilità di». Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.100.

[DE CRISTOFARO](#), *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Sbroolini, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.4?

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Sì, signor Presidente, l'accolgo.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Sbroolini, accoglie altresì l'invito a ritirare l'emendamento 2.5 e a trasformarlo in ordine del giorno?

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Sbroolini, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.12?

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, accolgo l'invito e lo ritiro.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 2.1 è stato assorbito dall'approvazione dell'emendamento

1.10000/100.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2 (testo 2), presentato dai senatori Sbroellini e Faraone.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 2.3 e 2.4 sono stati ritirati.

L'emendamento 2.5 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.5 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.7 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.7.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.9 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.9. Gli emendamenti 2.10 e 2.11 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G2.7. L'emendamento 2.12 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.7 (testo 2), G2.9 (testo 2) e G 2.100 non verranno posti in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ANGRISANI](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito a ritirare gli emendamenti 3.3 e 3.0.300 (testo 3)/100, altrimenti il parere è contrario, mentre è favorevole sugli emendamenti 3.0.100 (testo 2)/1, 3.0.100 (testo 2), 3.0.200 (testo 3) e 3.0.300 (testo 3).

[DE CRISTOFARO](#), *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Pesco, presidente della 5a Commissione, a esprimere il parere sull'emendamento 3.0.100 (testo 2)/1.

[PESCO](#) (*M5S*). Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 3.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.7.

L'emendamento 3.2 è risultato precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.10000.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.3 è improcedibile. Senatrice Sbroellini, intende insistere per la votazione?

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). No, signor Presidente, lo ritiro.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.100 (testo 2)/1, presentato dai senatori Sbroellini e Faraone.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.100 (testo 2), nel testo emendato, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 3.0.200 (testo 3)/100 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.200 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.0.300 (testo 3)/100 è improcedibile.

Chiedo al senatore Giro se intende insistere per la votazione o accogliere l'invito della relatrice a ritirare l'emendamento 3.0.300 (testo 3)/100.

[MALAN](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, lo sottoscrivo e insisto per la votazione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.300 (testo 3)/100, presentato dai senatori Giro e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.300 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ANGRISANI](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito a ritirare l'emendamento 4.1, altrimenti esprimo parere contrario. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 4.100 e 4.101 (testo corretto).

[DE CRISTOFARO](#), *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 4.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[GALLONE](#) (*FIBP-UDC*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Moles e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.101 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ANGRISANI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.100.

[DE CRISTOFARO](#), *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.1 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.10000.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, voteremo convintamente a favore della conversione del decreto-legge in esame e ci auguriamo che l'istituzione di due separati Ministeri (quello dell'istruzione e quello dell'università e della ricerca) diventi un elemento strutturale. In passato abbiamo visto un continuo dividere e poi riunificare e ciò non è stato ovviamente positivo per i temi centrali che contribuiscono allo sviluppo del nostro Paese, quali l'università, la ricerca e l'alta formazione artistica e musicale, che rappresentano un grande investimento dell'Italia.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 10,31)

(Segue DE PETRIS). Oggi interveniamo con il provvedimento in esame e con esso il Governo si impegna - e noi saremo molto attenti - su due questioni sostanziali: mettere in campo tutte le risorse necessarie per l'intero sistema della ricerca e dell'istruzione e accelerare e adottare gli interventi strutturali nel medio e lungo periodo per restituire centralità, equilibrio e dignità a tutto il comparto.

Quindi, non possiamo pensare di esaurire oggi, con questo provvedimento, l'impegno - sia come maggioranza, che come Governo - nella scuola, nell'università e nella ricerca. Saremo molto attenti anche nel sollecitare e dare il nostro contributo per trovare le opportune risorse nella legge di bilancio. Questo Governo - lo dobbiamo dire con forza - sta andando nella direzione giusta, come ha dimostrato anche con l'ultima legge di bilancio e con il cosiddetto decreto milleproroghe.

Desidero fornire alcuni dati: il Fondo per il finanziamento ordinario dell'università è stato incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111 milioni di euro a decorrere dal 2022. Allo stesso modo, l'organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64, è stato incrementato con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, e tale misura ha ovviamente comportato un impegno di spesa non indifferente. Inoltre, tutti gli incrementi operati con la legge di bilancio sono stati finalizzati a migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, ridurre il sovraffollamento delle classi e favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave. Altrettanto positiva risulta l'autorizzazione a trasformare, dall'anno 2020-2021, a tempo pieno i rapporti di lavoro di 553 tra assistenti amministrativi, assistenti tecnici, ex collaboratori coordinati e continuativi assunti a tempo parziale nell'anno scolastico 2018-2019. Questo garantisce anche un incremento del personale ATA che, negli ultimi anni, è stato vessato e trascurato.

Come diciamo da molto tempo, i temi dell'istruzione, dell'università e della ricerca risultano strategici non solo perché interessano 10 milioni di studenti e le loro famiglie, nonché 1,2 milioni di lavoratori e lavatrici, ma anche e soprattutto perché riguardano i paradigmi economici, sociali e culturali con cui si costruisce il futuro del Paese. Per questo - secondo noi - rivestono una priorità elevata, a maggior ragione per un Paese come il nostro che si trovava già in una situazione difficile prima della grande crisi finanziaria e oggi fatica a riprendersi.

C'è un dato che pare inconfutabile e dà un'idea di come dovremmo agire. L'Italia risulta essere uno degli Stati europei che investe meno in educazione rispetto alla propria economia. Secondo il rapporto «Education at a Glance» del 2019, il nostro Paese investe in istruzione il 3,6 per cento del PIL contro una media del 5 per cento dei Paesi dell'area OCSE. Nei raffronti riguardanti la spesa media per alunno, gli stipendi dei docenti e il diritto allo studio, tutto ciò che è riferito al nostro Paese porta, purtroppo, il segno meno.

Abbiamo quindi davanti a noi un grande compito e questi sono i primi passi per recuperare il grande *gap*.

Quindi ben venga l'incremento dei fondi ordinari delle università e degli enti di ricerca, ma ora è necessario costruire un sistema nazionale del diritto allo studio che freni l'emigrazione dei cervelli

piuttosto che alimentarla come fa quello attuale. È indispensabile a nostro avviso abolire il numero chiuso e programmato per l'immatricolazione presso le università (tra l'altro ho già depositato un disegno di legge in merito), avviare un piano straordinario dei ricercatori, mettere più risorse per coprire la *no tax area*, che altrimenti diventa una spada di Damocle per le università, fare un riordino normativo del comparto Afam, oppure, per evitare che ogni anno l'apertura dell'anno scolastico si trasformi in una *roulette*, rendere finalmente stabili tutti i posti di cui la scuola ha bisogno per funzionare.

Dobbiamo aver chiaro il fatto che se noi non facciamo un investimento massiccio in tutto il settore dell'istruzione, dell'alta formazione, dell'università e della ricerca, il nostro Paese non sarà mai in grado di competere ai più alti livelli nello scenario internazionale. Si tratta di una questione strategica per il nostro Paese. Credo che in questi tempi non possiamo assolutamente non tener conto di questo e non possiamo poi regolarmente dimenticarcelo, magari quando facciamo la legge di bilancio. Tale questione, assieme a quella concernente il personale e della stabilizzazione e dell'incremento di tutti i ricercatori universitari, è centrale in questo percorso ed è la preconditione per una didattica di qualità.

Vorrei inoltre rilevare che il decreto-legge al nostro esame risolve alcune questioni annose, che ci trasciniamo da molto tempo, sulla vicenda dell'Afam, dove, ormai da molto tempo, troviamo un problema di precariato molto forte. Diamo atto alla relatrice che grazie al suo emendamento alcune questioni sono state risolte, compiendo certamente un primo passo importante. Mi riferisco alla proroga del decreto regolamento e alla riapertura delle graduatorie nazionali che, tra l'altro, avevamo presentato anche nel cosiddetto milleproroghe alla Camera. Purtroppo è stato lasciato fuori il riconoscimento dell'anno accademico per chi ha preso servizio dopo il primo febbraio su cattedra vacante. Crediamo sia una questione che debba essere assolutamente risolta per impedire che molti degli insegnanti - certamente non per colpa loro - vedano inficiata la ricostruzione della carriera che risulterebbe depennata di un anno. Sono stati fatti però molti passi avanti e, seppur non sono stati risolti tutti i problemi, si è cominciato ad affrontarli.

Ricordo inoltre che alcuni studenti sono stati molto penalizzati per questi motivi: molti precari, vincitori di concorso e inseriti nelle graduatorie nazionali in attesa di essere immessi in ruolo, si erano trovati davanti proprio al burrone della totale revisione del sistema Afam. Nel frattempo, però, erano partite le nomine a tempo indeterminato e determinato attraverso la delega del nuovo Ministro (che voglio ringraziare per aver compreso la questione, che era molto problematica). Torno a ripetere quindi che l'emendamento approvato ha in parte risolto le problematiche esistenti, mentre altre questioni sono rimaste fuori.

Avviandomi alla conclusione, penso che noi da tempo, anche in quest'Aula, abbiamo indicato come intervenire per migliorare i settori della conoscenza, ampliando l'offerta formativa (a partire dal tempo scuola) stabilizzando i precari e con il reclutamento ciclico basato sulla centralità dei percorsi di formazione, serve però un investimento vero sulle tante professionalità dei settori, guardando con attenzione a ciascuno e adeguando progressivamente le retribuzioni alla media europea; è questo un altro impegno che sembra impossibile, ma che dobbiamo assumerci perché non possiamo più continuare ad avere gli stipendi medi dei nostri insegnanti molto al di sotto della media europea. Si tratta, anche in tal caso, di un impegno che progressivamente ci dobbiamo assumere.

Ora ci aspettiamo però che i nuovi Ministri siano garanti di questi impegni e diano sostanza anche agli annunci che sono stati fatti. Due Dicasteri dunque che richiederanno per essere pienamente funzionanti una serie di atti successivi al decreto-legge, ma anche tanto impegno da parte di tutti.

Torno a ripetere: ci auguriamo che finalmente questo diventi il settore strategico su cui investire come sistema Paese perché è messo in gioco non solo il nostro prestigio ma anche la possibilità di un futuro migliore, non solo per gli studenti, ma per tutto il sistema Paese. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU e del senatore Rampi).*

[SBROLLINI](#) (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (IV-PSI). Signor Presidente, signori rappresentanti Governo, colleghe e colleghi, nella discussione generale di ieri molti di noi hanno ribadito l'importanza del provvedimento.

Con la votazione degli emendamenti di oggi confermo il nostro impegno e la nostra collaborazione a lavorare, speriamo anche con la minoranza non solo come maggioranza, affinché il provvedimento venga applicato in tempi veramente rapidi. Anche ieri lo abbiamo voluto sottolineare, per noi adesso il tema è proprio questo: fare bene e fare presto perché siamo già a ridosso del nuovo anno scolastico e abbiamo bisogno di dare certezze al mondo della scuola.

È stato ricordato sia dalla collega De Petris adesso che ieri nella discussione generale nel mio intervento come abbiamo la necessità di dare stabilità a questo settore strategico e prioritario del nostro Paese. Siamo favorevoli al cosiddetto riordino e spacchettamento dei Ministeri. Pensiamo come Italia Viva-PSI che ci sia la necessità di avere un Ministero dell'università *ad hoc*, con un investimento finanziario preciso e personale adeguato per il mondo dell'università e della ricerca. Allo stesso modo, abbiamo bisogno di stabilità per il Ministero dell'istruzione perché - voglio ribadirlo e ricordarlo anche oggi in dichiarazione di voto - il tema della dispersione scolastica è grande e, ancora una volta, spacca l'Italia in due aree geografiche (da una parte le aree ricche e, dall'altra, aree disagiate e povere del nostro Paese). C'è la necessità di un investimento non solo per il futuro ma anche strategico per ciò che qualche settimana fa chiamavamo ancora alternanza scuola-lavoro e che oggi identifichiamo in un dialogo aperto e costante tra due mondi che si devono parlare. Tutto il sistema formativo necessita, infatti, di una stabilità.

Sappiamo che negli ultimi anni si è assistito ad un'unificazione e poi ad una divisione dei due Ministeri e sappiamo che negli ultimi anni ci sono stati troppi Ministri, soprattutto negli ultimi cinque anni, che non hanno dato stabilità a tutto il settore dell'istruzione e della formazione. Oggi consideriamo davvero positivo il provvedimento perché va nella direzione di dare priorità agli investimenti che riguardano il mondo del sapere, della conoscenza, della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia. Con il provvedimento si adegua la formazione di tutto il corpo docente, rendendola permanente. Facciamo ripartire i concorsi e parliamo finalmente di scuola in maniera moderna; sappiamo infatti che non solo ci sono ancora troppe differenze per la complessa e difficile crisi sociale in atto ma anche che questo settore ha bisogno davvero di un forte rinnovamento sul piano formativo. Abbiamo la necessità di riprendere questo luogo della conoscenza e della formazione della personalità dei ragazzi e delle ragazze cercando di ridurre il *gap* fortissimo che oggi ancora permane, per esempio nelle materie scientifiche, tra ragazze e ragazzi.

Abbiamo anche bisogno - e a tal fine devono intervenire lo Stato e il Governo - di non perdere, soprattutto negli anni della scuola l'obbligo, nessun ragazzo e nessuna ragazza. Sappiamo invece che i dati sono allarmanti: molti ragazzi (circa 600.000) abbandonano la scuola addirittura prima della fine della scuola dell'obbligo e abbiamo ancora pochi laureati rispetto alla media europea; quindi abbiamo la necessità di un investimento che non sia solo finanziario ma anche sul personale docente, affinché sia adeguato.

Questa mattina sono stati accolti, con il favore del Governo, diversi emendamenti proposti dal Gruppo Italia Viva-PSI relativi a diverse tematiche che spingono nella direzione di uniformare il paese Italia e quindi di garantire livelli di prestazione uniformi nel nostro Paese e di investire in servizi educativi fin dal nido e dalla scuola materna, perché già nei primi anni di vita sappiamo che è importante investire sui nostri bambini e sulle nostre bambine.

Abbiamo anche la necessità di sostenere la qualità del servizio educativo e scolastico soprattutto nelle aree più disagiate, nelle quali vi sarà la necessità di investire perché parliamo di servizi. Ci sono alcune aree del nostro Paese, infatti, nelle quali tali servizi sono del tutto assenti o sono carenti rispetto alle necessità di alcune Regioni.

Bisogna inoltre affrontare il tema della formazione dei dirigenti scolastici. Ieri mi sono soffermata anche sulla necessità di stipendi adeguati perché sappiamo che questo è un grande tema che chiaramente non si risolve con il provvedimento al nostro esame ma sul quale sicuramente noi poniamo l'attenzione.

È necessario poi affrontare il tema di come reperire risorse finanziarie anche dall'Unione europea; anche su questo l'Italia deve fare un salto di qualità perché potremmo sicuramente ricevere molte risorse aggiuntive se ci fosse la necessità di investire più di quanto si faccia oggi.

Consideriamo importante anche un assetto complessivo per la valutazione del sistema formativo nella sua interezza. Mi riferisco in modo particolare alle scuole superiori di formazione tecnica. Ribadisco l'importanza di un investimento strategico anche in tale settore se vogliamo collegare le nostre aziende, il nostro sistema di imprese con il mondo della scuola.

Infine vi è la necessità di un riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo. Questi sono alcuni degli elementi assolutamente prioritari e strategici contenuti nel provvedimento al nostro esame.

Concludo dicendo che monitoreremo attentamente e anche in tempi molto stretti l'*iter* del provvedimento affinché esso venga applicato subito per dare certezze all'avvio del nuovo anno scolastico a settembre. Ribadisco però la necessità di dare stabilità al settore, quindi le linee di indirizzo che sono state espresse nelle settimane scorse sia dal ministro Azzolina che dal ministro Manfredi devono trovare al più presto concretezza e soprattutto uniformità se vogliamo far ripartire il nostro Paese non solo dal punto di vista economico ma anche della conoscenza.

Sul disegno di legge al nostro esame esprimiamo ovviamente un giudizio positivo e favorevole come Gruppo Italia Viva-PSI (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*).

[IANNONE](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, Fratelli d'Italia voterà contro questo provvedimento e lo farà per motivi squisitamente politici, oltre che di merito.

La conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, è il "fiocco" del regalo di Natale che il ministro Fioramonti ha lasciato alla maggioranza: da un Ministero se ne fanno due per riequilibrare rapporti interni alla maggioranza tra il MoVimento 5 Stelle e il Partito Democratico: in venti mesi abbiamo visto passare al MIUR quattro Ministri.

Rispetto alla propaganda della riduzione del numero dei parlamentari - riduzione su cui Fratelli d'Italia ha votato a favore e segnale che nessuno dei nostri senatori ha firmato per indire il *referendum* costituzionale, nel quale noi confermeremo tale nostro orientamento - la maggioranza, in particolare il MoVimento 5 Stelle, si contraddice, aumentando dopo anni il numero dei Ministeri con un automatico incremento della spesa pubblica. Lo scollamento interno alla maggioranza è evidente e non basterà una poltrona in più a soddisfare questa fame atavica. Abbiamo assistito inoltre in Commissione a quindici giorni di lavoro che si sono trascinati in maniera molto confusa, con emendamenti che paradossalmente provengono quasi tutti dalla maggioranza.

Per quanto riguarda i motivi di merito crediamo sia un errore di visione politica spacchettare il MIUR, tornando così indietro di dieci anni. Ci chiediamo perché in questa discussione si passi tale spacchettamento per una decisione strategica quando poi questo evidentemente non si riteneva nel corso delle precedenti esperienze di Governo. Mi chiedo e vi chiedo: Conte I era un'altra persona? Conte II, prima maniera, era un altro Presidente del Consiglio? Evidentemente questi miei interrogativi sono di carattere retorico. Se volete ricorrere alla decretazione d'urgenza, signori del Governo, fatelo per i problemi reali che vive il mondo della scuola, dell'università e della ricerca. Non pensate ai problemi della vostra politica, ma ai problemi della stabilizzazione del precariato della scuola italiana, che ne ha retto e ne regge le sorti da tanti anni. Pensate a restituire autorevolezza al nostro corpo docente e a riconoscere stipendi che siano più adeguati alla nobile funzione di educatori che essi svolgono. Pensiamo a garantire continuità didattica agli alunni diversamente abili perché siamo di fronte ad una vera e propria emergenza sociale oltre che ad un'ingiustizia inaccettabile perché perpetrata direttamente dallo Stato.

C'è inoltre la necessità di garantire sicurezza ai luoghi della didattica: lo ripeto sempre - e lo farò ancora - abbiamo tanti istituti che hanno gravi problemi di staticità, soprattutto dopo che sono state distrutte le Province, che pensavano ad assicurare il livello di istruzione medio superiore.

C'è poi la necessità di combattere, non a chiacchiere ma con i fatti, la fuga dei cervelli e stabilizzare i nostri ricercatori precari. Ieri veniva detto che importanti scoperte scientifiche, anche in questo momento di preoccupazione, sono state realizzate da ricercatori precari. È una vittoria del cittadino e

dell'individuo, ma è una sconfitta dello Stato, se persone eccellenti non sono ancora stabilizzate.

Bisogna inoltre combattere il problema che veniva menzionato anche prima dalla senatrice Sbrollini della dispersione scolastica, che purtroppo fa guadagnare alla nostra Nazione gli ultimi posti negli indicatori europei. Queste sono le vere questioni, a nostro avviso sulle quali bisogna lavorare, intervenire e investire risorse, come ha denunciato lo stesso ex ministro Fioramonti all'atto delle sue dimissioni.

Pertanto, vi invitiamo a sintonizzarvi sul Paese reale, cosa che ci sembra non avvenga affatto. Per questo motivo non potrete mai raccogliere il voto favorevole di una forza patriottica qual è quella di Fratelli d'Italia. *(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni).*

RAMPI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPI (PD). Signor Presidente, signori Sottosegretari, cari colleghi, questo è uno di quei passaggi che non voglio definire epocale. In un Paese normale ci sarebbe una discussione serena e pacata per valutare se sia meglio, come in certi momenti della storia recente repubblicana, favorire l'integrazione tra i due Ministeri per far funzionare meglio le attività che si mettono in comune, oppure, come in altri momenti della storia repubblicana, dividere le forze e non lavorare insieme, per mettere a disposizione maggiori intelligenze e far funzionare meglio due Ministeri che sono cruciali per il Paese.

In politica è giusto dividersi; magari non essere nemici e non farsi la guerra, ma dividersi quando si hanno soluzioni diverse. Ma questa è una di quelle questioni che non dovrebbe francamente dividere un Paese, ma unire. Che cosa abbiamo in questo provvedimento? L'abbiamo visto e sono dati evidenti: abbiamo un aumento di risorse di personale e abbiamo un aumento di intelligenze che verranno dedicate all'una e all'altra strategia. Questo dovremmo dividerlo tutti e poi magari discutere in Aula su come meglio utilizzare queste intelligenze e queste risorse.

Noi del Partito Democratico pensiamo che la strategia fondamentale per questo Paese sia investire in scuola, istruzione e ricerca, perché il grande *virus*, il grande male di questo Paese è l'emergenza culturale. Noi siamo un Paese che oggi non ha gli strumenti per intervenire di fronte a un'emergenza, non ha gli strumenti nella testa delle persone. Siamo un Paese che, di fronte a un dramma come quello che stiamo vivendo, deve ringraziare - lo hanno fatto in molti - i tanti ricercatori e i tanti scienziati che ci hanno dedicato la loro intelligenza. Ma la domanda che ci facciamo è: stiamo costruendo le condizioni perché tra dieci, quindici o vent'anni quelle intelligenze e quelle competenze ci siano ancora? Stiamo andando ad incentivarle e ad accrescerle o le stiamo riducendo? Questo è uno dei problemi che abbiamo oggettivamente davanti ed è il motivo di tale scelta: abbiamo investito su persone competenti e abbiamo deciso di avere più energie e risorse in questo campo.

Vedete, la differenza dei mestieri dell'oggi rispetto ai mestieri di ieri è che oggi stiamo preparando studenti (pensiamo ai nostri bambini che iniziano le scuole elementari) e non siamo in grado di sapere - ma è giusto così e non lo vediamo come un elemento negativo - quali saranno i lavori che faranno da grandi.

Noi dobbiamo essere in grado di preparare le persone per affrontare qualche cosa che a noi oggi è sconosciuto. Noi dobbiamo educare all'ignoto. Questa è la grande scommessa delle società moderne.

Di fronte a questo tipo di educazione, noi dobbiamo ripensare completamente il sistema scolastico, a partire da quello della istruzione, di cui si occuperà da domani il Ministero della pubblica istruzione, cioè l'educazione primaria. Noi dobbiamo fare in modo che i ragazzi e le ragazze nelle scuole siano educati ad imparare; che ad ognuno di loro venga dato il meglio rispetto alle loro specifiche caratteristiche; che ci sia una scuola diversa per ogni bambina e per ogni bambino. Questo è un cambiamento completo del paradigma pedagogico, che non inizia oggi, ma è iniziato diversi anni fa. Se vogliamo, è il pensiero di fondo di don Milani in quella splendida «Lettera a una professoressa». È però qualche cosa che dobbiamo ancora realizzare; che oggi nelle nostre classi non c'è o c'è troppo poco; che è stato rafforzato dall'autonomia, ma che ancora non si è realizzato e che dipende, ancora e troppo - ed è un fatto positivo ma anche negativo - dalle singole capacità di quelle insegnanti e di quegli insegnanti, di quelle maestre di quei maestri, di quei professori che decidono loro di mettersi in gioco. Avere un Ministero dedicato solo a loro vuole allora dire essere più forti in questo senso.

Dobbiamo, poi, preparare l'istruzione superiore e dobbiamo fare in modo che siano diverse anche le nostre università, che troppo spesso sono solo il luogo dove si misura se una conoscenza c'è o non c'è. Le ragazze e i ragazzi che entrano in università vanno ad un esame e viene loro verificata una conoscenza. Ma qual è il momento della trasmissione di questa conoscenza? E qual è il momento della costruzione collettiva di questa conoscenza? Perché l'università non può essere un fatto individuale e in molte facoltà lo è, lo è sempre di più, e questo è un problema.

Se c'è da ripensare la nostra scuola e la nostra università, se c'è da ripensarle perché esse sono i presidi democratici, i fondamenti della società civile, le condizioni per stare insieme in una democrazia e le condizioni anche di uno sviluppo economico e per affrontare tutte le emergenze del Paese (compresa quella che stiamo attraversando in questi giorni e in queste settimane e che attraverseremo in questi mesi), se siamo di fronte a una sfida così grande, non possiamo che essere avvantaggiati da avere due strutture dedicate.

Mi ha colpito, lo dico con franchezza, che qualcuno di fronte a questa sfida dica che c'è un problema di tagli, che c'è un problema di costi delle strutture. Questo ci ricorda infatti un passato, non tanto lontano e drammatico, in cui, come ho sostenuto anche da studente, il dramma non sono state le politiche dell'istruzione sbagliate; il dramma è stato che la politica dell'istruzione la faceva il Ministero dell'economia e che la faceva con un approccio ragionieristico: andava a vedere dove nel bilancio dello Stato c'erano dei cespiti corposi da tagliare e li tagliava.

Quella stagione del Paese non è l'unica causa dei problemi che abbiamo, ma ha contribuito significativamente, in un mondo che è diventato sempre più complesso, a peggiorare la condizione dell'Italia rispetto ad altri Paesi.

Abbiamo votato recentemente un provvedimento sulla lettura. I nostri dati non sono gli stessi degli altri Paesi europei; c'è un problema complessivo, ma i nostri dati non sono gli stessi. Nella scuola e nell'università si impara ad avere un rapporto con il sapere, con tutto il sapere, non solo quello logico, non solo quello cognitivo, ma anche quello artistico, che è fondamentale nella preparazione delle persone.

Per tutte queste ragioni, senza trionfalismi, senza dire che con il voto che effettueremo tra pochi minuti avremo risolto tutti i problemi (assolutamente no: anzi, sarà solo l'inizio di un cammino), siamo però convinti che stiamo individuando efficacemente una priorità (perché questa maggioranza, questa coalizione di Governo, ha deciso che questa è una priorità per il Paese) e stiamo costruendo le condizioni per fare questo pezzo di lavoro. Possiamo condividere insieme questa strategia per il Paese? Possiamo dividerci sui contenuti ma non su quali siano le priorità strutturali, valutando se servano o no quattro ruote per far funzionare meglio l'automobile e poi ognuno decide dove la vuole condurre? Questo a mio parere è quanto sarebbe richiesto ad una classe dirigente in un momento fondamentale di passaggio per un Paese, che deve affrontare tanti drammi e tanti problemi ma che è in grado di farlo se gli si danno gli strumenti per farlo. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice De Petris).*

[SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, con il voto di oggi ci accingiamo a sancire la divisione del Ministero dell'istruzione da quello dell'università e della ricerca. Potrebbe sembrare una scelta politicamente sensata, perché le politiche della scuola sono diverse da quelle dell'università. In realtà i due Dicasteri richiederanno, per essere pienamente funzionanti, una serie di atti successivi al decreto-legge sia per la ricognizione del personale che per la vera e propria riorganizzazione, oltre ad un'ulteriore spesa per il bilancio.

Anche se il Governo crede di poter risolvere la situazione in tempi brevi, sarà inevitabile che la macchina amministrativa rimarrà bloccata per mesi. Si tratta di una paralisi che non è pessimistico stimare durerà per alcuni mesi e intanto alle porte ci sono scadenze e impegni, che i neo-Ministri dovranno onorare. Una situazione, insomma, caratterizzata dal caos, che non è proprio quello di cui il settore ha bisogno. Sono infatti ben altre le necessità del comparto. La ricerca ha una spasmodica necessità di risorse economiche e ciò è sotto gli occhi di tutti. È di questi giorni la storia del successo professionale della ricercatrice dello Spallanzani, che ha isolato il coronavirus, aprendo così le porte

agli studi per trovare un vaccino. Ci ha naturalmente riempito di orgoglio pensare che sia stata una ricercatrice italiana l'artefice di questo successo, una studiosa, che è però da anni precaria, con uno stipendio non certo commisurato al suo valore professionale.

Al contrario, il Governo indirizza le risorse verso la creazione dell'Agenzia nazionale per la ricerca, presso palazzo Chigi, un ente che di fatto uscirà dal perimetro dell'università, con pesanti conseguenze sulla libertà della ricerca. In tema di diritto allo studio, un'altra urgenza è costituita dai cosiddetti idonei non beneficiari. Per ottenere una borsa di studio universitaria, che può andare dai 2.000 ai 5.000 euro circa, occorrono infatti requisiti di reddito e di merito, diversi da Regione a Regione. Il problema è che l'Italia è l'unico Paese dell'OCSE in cui si può avere diritto ad una borsa di studio senza però vedersela mai erogare per assenza di risorse. Così gli idonei si vedono azzerare le tasse universitarie, ma non possono accedere agli altri benefici, come il diritto ad un alloggio.

Le difficoltà che i nostri ricercatori devono affrontare rispetto ai colleghi stranieri porta al fenomeno della fuga dei cervelli all'estero, che sta assumendo i contorni di una vera e propria emergenza per il Paese. Solo per dare qualche numero, nel 2018 il volume complessivo delle cancellazioni anagrafiche per l'estero è stato di 157.000 unità, un dato in aumento dell'1,2 per cento rispetto a quanto registrato nel 2017. Le emigrazioni che riguardano nello specifico i cittadini italiani sono il 74 per cento del totale (116.732 unità). Se si considera il numero dei rimpatri (iscrizioni anagrafiche dall'estero di cittadini italiani) pari a 46.824, il saldo è decisamente negativo, con ben 69.908 unità in meno. La maggioranza, cioè il 73 per cento dei nostri concittadini che ha lasciato il Paese, è *over 25*: in pratica si tratta di giovani, che si sono formati in Italia, con i relativi costi per il sistema, ma che non contribuiscono più alla ricchezza del nostro Paese e di questo ci dobbiamo fare i complimenti. Questi sono i principali nodi, che dovrà sciogliere il neo-ministro dell'Università e della ricerca, Gaetano Manfredi.

Non meno impegnativi sono però i *dossier* sul tavolo del nuovo Ministro dell'istruzione Azzolina, come ad esempio quello dei concorsi per i nuovi dirigenti tecnici e per gli insegnanti di religione cattolica (per questi ultimi il primo e unico concorso si è tenuto ben quindici anni fa, anche se il Ministro ha detto che per ora non è in agenda).

Inoltre dovranno svolgersi i concorsi ordinari per i docenti dell'infanzia, primaria secondaria, per 48.000 posti complessivi e concorsi straordinari per scuola secondaria di primo e secondo grado.

Nel mondo della scuola, inoltre, è molto attesa una regolamentazione in materia di sicurezza che i docenti, ma anche gli studenti e le associazioni, valutano da tempo come insufficiente per le caratteristiche specifiche delle realtà educative. Peraltro si dovranno stabilire le modalità di utilizzo delle nuove risorse per la sicurezza degli edifici scolastici. Necessita altresì un piano di attuazione nazionale della scuola digitale, considerato un pilastro fondamentale della riforma la buona scuola, varata dal Governo Renzi nel 2015. Evidenti sono quindi i problemi strutturali, non esclusa la formazione del corpo docente, dall'età media avanzata. Infine, resta ancora in attesa di soluzione la reiterata richiesta dei docenti di adeguare gli stipendi alla media dei Paesi dell'Unione europea.

Senza voler essere a tutti i costi catastrofica, credo che questa situazione richieda un impegno notevole da parte dei neo-Ministri, ma qualsiasi loro iniziativa si scontrerà con la cronica assenza di risorse, che il provvedimento in esame depaupererà ulteriormente distogliendole dagli obiettivi importanti che ho tentato in sintesi di delineare e che sono stati già messi in evidenza durante l'esame della questione pregiudiziale che il Gruppo ha presentato ieri.

In sintesi, se vogliamo riassumere, quello in discussione è un provvedimento che replica Prodi e contraddice Monti, continuando, in barba al contenimento delle spese, a moltiplicare Ministeri e agenzie come fossero pani per sfamare, senza sfamare però chi aveva realmente bisogno di esserlo, cioè la scuola e la ricerca, che restano così in attesa di soluzioni.

Penso che queste siano tutte ragioni sufficienti e valide per il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione per votare contro la conversione in legge del decreto-legge in esame. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

[MOLES](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLES (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, sono tante le ragioni che motivano la nostra assoluta contrarietà al decreto-legge in discussione e quindi al disegno di legge con cui si intende convertirlo in legge. Innanzitutto vi è una questione di coerenza con le posizioni sostenute fino ad oggi la nostra forza politica, che in passato stata al Governo assieme alla coalizione di centrodestra. In più, se è evidente a tutti che la ragione principale di questo decreto-legge è quella di assegnare due poltrone a due forze politiche che se ne contendevano una, al danno si aggiunge la beffa, perché con la ripartizione delle strutture e degli uffici tra il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione si decide di apportare variazioni di spesa occorrenti l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo nonché - con le disposizioni finali e transitorie - degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

Il provvedimento ridisegna le competenze su alcuni settori e dipartimenti e dispone trasferimenti di personale e competenze da un Dicastero all'altro, con nuovi aggravii a carico della finanza pubblica, cioè dei cittadini e parliamo di milioni di euro.

Inoltre, per effetto della divisione di competenze, il numero di unità di livello dirigenziale generale è aumentato da 28 a 30. Il personale degli uffici di diretta collaborazione aumenta, essendo stabilito in 130 unità per il Ministero dell'istruzione e in 60 unità per il Ministero dell'università e della ricerca. In aggiunta al suddetto contingente, i Ministri titolari del Dicastero possono procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Il problema è che il decreto-legge in esame abroga il limite di 13 Ministeri, lasciando prevedere possibili future moltiplicazioni dei Ministeri con portafoglio.

E ciò soprattutto non per un'azione più incisiva, quanto per accontentare le componenti, a volte distinte e distanti, della maggioranza governativa o, come in questo caso, per coprire, con una coperta di Linus pagata dai contribuenti, i contrasti politici all'interno della stessa maggioranza. Questa si chiama moltiplicazione dei posti per guadagnare un po' di ossigeno.

Tra l'altro, il tono di questo provvedimento determina l'abuso ingiustificato dei criteri di necessità e urgenza: ma quale urgenza, quale necessità? Questa urgenza e questa necessità derivano solo dal bisogno di una politica politicante di produrre l'ennesima "rispartizione" come dice una mia amica e collega - dimostrando ancora una volta di ignorare che intervenire sull'organizzazione dello Stato e sul funzionamento dello stesso ha conseguenze rilevanti per tutto il sistema Paese e per ogni tipo di settore e attività che agisce al suo interno.

Un altro decreto-legge urgente, dunque, che di urgente ha solo la necessità di non dare a questo Parlamento la possibilità di approfondire, ascoltare, costruire con tutti gli attori del nuovo percorso per un rilancio della scuola e dell'università. Ci troviamo allora di fronte all'ennesima espropriazione del potere legislativo, senza alcun rispetto per la forma istituzionale.

Ho sentito in queste ore, ieri nella discussione generale, oggi nella dichiarazione di voto, tante belle parole, tanti auspici, tante idee, ma è quello che votiamo oggi? Stiamo votando le linee programmatiche sulla scuola e sull'università? No. Questo decreto-legge non ha un disegno, mortifica le competenze, non aggiunge altro se non le poltrone. Altro che rilancio dei due pilastri della Nazione, come qualcuno ha sostenuto ieri in discussione generale! Tra l'altro è una decisione illogica da parte di chi dichiara quotidianamente di voler seguire i migliori esempi europei. (*Brusio*).

Signor Presidente, non è possibile continuare così. Non riesco a continuare con questo brusio.

PRESIDENTE. Senatore, mi scusi. Ero impegnata a risolvere una questione sul prosieguo.

MOLES (*FIBP-UDC*). Capisco che non è interessante quello che dicono le opposizioni, ma almeno il rispetto.

PRESIDENTE. Posso assicurarle che purtroppo la disattenzione oggi è equamente ripartita. Colleghi, vi prego di abbassare il tono di voce, in modo da consentire al collega di proseguire e a noi di seguire l'intervento. Prego, senatore.

MOLES (*FIBP-UDC*). Grazie, Presidente. La domanda che noi ci poniamo è a cosa serve tutto questo, quali siano i contenuti, quali siano gli investimenti in risorse umane. Qui ci sono soltanto milioni di euro per gli *staff*.

Serve per colmare quell'immenso baratro che c'è tra la fine del percorso di studi e l'inizio

dell'avventura nel mondo del lavoro? Serve per coprire quell'enorme *gap* di figure professionali richieste? Serve per avere una scuola e un'università con una preparazione non più fine a se stessa? Siete in grado di mostrarci come intendete far sì che i due Ministeri e i due Ministri lavorino all'unisono per tutto questo?

E ancora: cosa vuole fare il ministro Manfredi, che è lo stesso che poco tempo fa aveva criticato duramente la manovra del Governo, di cui oggi fa parte, parlando di «profonda preoccupazione per la direzione diametralmente opposta a quella attesa» e aggiungeva addirittura: «Perfino i Paesi emergenti puntano su università e ricerca: l'Italia no»? Cosa propone rispetto a indirizzi sballati, alla riforma preruolo, alla mancanza di visione a medio termine, alle lamentele populiste e baronali? E ancora: cosa si vuol fare - se lo si vuol fare - per integrare finalmente le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie? (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Se è vero, come è vero, che le risorse presenti nel bilancio dello Stato per l'istruzione e l'università rappresentano poco meno dell'8 per cento (e abbiamo in Europa casi come la Germania al 9,3, la Francia al 9,6, il Regno Unito a 11,35 e abbiamo picchi in Paesi come l'Olanda e il Belgio oltre il 12 per cento), la scarsità di risorse economiche investite in un settore fondamentale come quello della scuola e dell'università è identica a quella evidenziata dalle dimissioni dell'ex Ministro grillino. Cosa intendete fare? Avrete voi, nuovi Ministri - che non ci sono - il coraggio di passare dalle parole ai fatti, magari spostando parte dei 7 miliardi sprecati per il reddito di cittadinanza all'università e alla scuola? Mi dispiace che i due neo Ministri non si siano degnati di venire almeno una volta in quest'Aula. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Se non c'è rispetto per le opposizioni, avrebbero dovuto almeno essere presenti per ringraziare la maggioranza che gli fa dono dei Ministeri.

Prima di riorganizzare e moltiplicare i Ministeri, questo Governo dovrebbe finalmente riordinare le idee.

Dovrebbe riorganizzare e riordinare prima di tutto i propri pensieri e invece attua semplicemente uno spaccettamento di Ministeri, mentre rimangono tutte le cause delle dimissioni dell'ex ministro Fioramonti.

Il ministro Fioramonti è stato licenziato politicamente e al posto di un Ministro se ne fanno due, quasi come i saldi di fine stagione. Non male per chi, l'avvocato del popolo, sosteneva di interpretare l'ansia di cambiamento della mitica società civile.

Se il titolo di studio continua ad avere formalmente valore legale, volete dirci finalmente come volete dare senso a questo valore legale? Alla realtà italiana della scuola e dell'università non serviva e non serve un rimpasto di Governo. La scuola e l'università sono un bene comune che appartiene all'intero Paese, e non alle maggioranze raccogliatrici che *pro tempore* lo governano.

Per l'abuso che state consumando ai danni di questo bene comune, per tutte le altre ragioni esposte, per coerenza e soprattutto per rispetto della verità, Forza Italia voterà orgogliosamente e convintamente contro questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

[CASTELLONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, colleghi, da diverse settimane sentiamo parlare di università, di ricerca, di quanto siano validi i nostri ricercatori e, come spesso accade in questi casi, questi racconti si arricchiscono di particolari, quali ad esempio la provenienza geografica dei ricercatori o il genere, trattandosi di donne. Eppure la ricerca non ha bisogno di questo; la ricerca non ha bisogno di propaganda fine a se stessa. La ricerca ha bisogno di fondi, di investimenti, di visione, di programmazione del futuro Paese che si vuole costruire.

La ricerca non è un mezzo di strumentalizzazione politica né può essere un argomento a piacere che si tira fuori quando si vuole creare un effetto speciale. La ricerca, cari colleghi, è un baluardo per garantire la stabilità del futuro e volano per lo sviluppo del Paese e se finora abbiamo investito troppo poco in questi settori, vuol dire che siamo stati miopi. Secondo i dati Istat, infatti, l'Italia è agli ultimi posti in Europa per investimenti in ricerca e sviluppo, con solo l'1,3 per cento del PIL investito in questi settori. E se consideriamo che il 95 per cento di questi investimenti è a carico delle aziende

private, vuol dire che l'investimento pubblico raggiunge a malapena lo 0,5 per cento del PIL.

Questo perché i Governi che ci hanno preceduto hanno operato dei tagli devastanti a università e ricerca, giustificando gli scarsi investimenti con una maggiore meritocrazia. Quindi un assurdo: meno istruiti, ma più meritevoli. E per effetto di questi tagli, l'Italia è stato l'unico Paese dell'area OCSE che in questi anni di crisi economica ha tagliato proprio nei settori in cui tutti gli altri Paesi investivano, Germania in testa: ricerca, innovazione e nuove tecnologie.

I tagli scellerati in Italia hanno portato a un blocco del ricambio generazionale nelle università con una concentrazione del sistema accademico in pochi poli, con il 50 per cento del corpo docente ormai rappresentato da figure precarie. Le borse di dottorato dal 2007 si sono ridotte del 43 per cento. Abbiamo il numero più basso di ricercatori per numero di occupati con cinque ricercatori ogni mille occupati, contro i dieci di Giappone e Stati Uniti, i quindici di Corea, Svezia, Danimarca e Finlandia. Dopo di noi ci sono solo Cile, Turchia e Polonia.

Nonostante questi tagli, la nostra è una produzione scientifica di eccellenza. Il contributo alle pubblicazioni scientifiche internazionali dei nostri ricercatori è salito dal 3 al 4 per cento. Questo vuol dire che abbiamo delle eccellenze che non sappiamo o non vogliamo valorizzare.

E per darvi un'idea ancora più chiara di cosa voglia dire fare ricerca in questo Paese, voglio raccontarvi una storia, quella di una ricercatrice del Sud che, per amore di questo lavoro, unica del suo corso di laurea in medicina, decide di seguire la strada del dottorato di ricerca e poi di trasferirsi negli Stati Uniti, dove produce numerose pubblicazioni scientifiche, una, a primo nome, su «Science», rivista tra le più prestigiose. Nonostante abbia un futuro di successo negli Stati Uniti, però, decide di ritornare nel Paese che l'ha formata, convinta che il merito prima o poi venga premiato: in Italia si scontra invece con un mondo fatto di baronati e circoli elitari, che le permettono di partecipare ad un concorso per ricercatore solo cinque anni dopo il suo rientro. I ricercatori degli enti di ricerca, però, in Italia non hanno un percorso preruolo definito, ma uno stipendio quattro volte più basso rispetto a quello dei propri colleghi europei, né hanno a disposizione un piccolo *budget* che permetta loro di fare ricerca. Se avesse funzionato così anche in America, il lavoro su «Science» quella ricercatrice non l'avrebbe mai pubblicato: si convince allora che la responsabilità sia soprattutto politica, di una politica che finora ha pensato alla ricerca come una voce di spesa e non d'investimento, che grava sui conti pubblici, una politica che non sa valorizzare i propri talenti e li costringe a emigrare.

Con la consapevolezza che la responsabilità sia soprattutto politica, questa ricercatrice abbandona temporaneamente, con sofferenza, il suo amato laboratorio e decide di parlare a quel mondo: da due anni denuncia la condizione in cui lavorano i propri colleghi in Italia e in tutti i provvedimenti utili prova a inserire emendamenti a favore della ricerca. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore D'Alfonso*). Emendamenti che vanno dall'adeguamento delle borse di dottorato al minimo contributivo all'aumento del numero delle borse di dottorato disponibili ogni anno, dall'incremento del fondo dedicato agli enti di ricerca alla distribuzione equa dei fondi su tutto il territorio nazionale, dalla riforma del preruolo per i ricercatori alla valorizzazione del merito in tutti i concorsi pubblici.

Questa ricercatrice ha persino chiesto ai membri del suo Gruppo parlamentare di destinare parte degli stipendi che restituiscono proprio a dotare i ricercatori di un piccolo *budget* per fare ricerca. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Oggi è qui, armata di un'ultima fiammella di speranza, che ripone proprio nell'istituzione - finalmente - di un Ministero dedicato ad università e ricerca che si affianchi a quello dell'istruzione.

Aver garantito in legge di bilancio nuove risorse per il diritto allo studio e aver ampliato il numero dei contratti di formazione specialistica sono segnali incoraggianti, così come lo è la volontà, annunciata dal presidente Conte, di avviare un piano pluriennale di reclutamento di circa 10.000 ricercatori nei prossimi cinque anni. Il piano in parte è già partito nel provvedimento che ci apprestiamo a discutere in quest'Aula nel pomeriggio.

Che sia questo, allora, cari colleghi, il tentativo vero e concreto di invertire finalmente una rotta sbagliata, perché il progresso del nostro Paese non può più prescindere da investimenti importanti in istruzione, università e ricerca. A questi Ministeri, ai ministri Manfredi e Azzolina, andranno affidate le sfide che ci attendono in questi settori.

Dare ai nostri giovani talenti la possibilità di formarsi in questo Paese e poi di tornare nel Paese che li ha formati deve diventare l'opportunità per l'Italia di essere culla di rinascimento scientifico, oltre che di nuovo umanesimo. Spingere la nostra economia verso l'avanguardia vorrà dire tirarla fuori dal ristagno in cui ormai è impantanata da anni, perché in un territorio così ricco di tradizione, cultura, risorse umane eccellentemente formate e potenzialità, la ricerca scientifica e tecnologica può davvero funzionare da perno per la crescita e la competitività a livello internazionale anche delle imprese italiane.

Infine, dare a noi stessi, colleghi, e quindi alla politica la possibilità morale di dimostrare che abbiamo una visione e teniamo al futuro quanto al presente, significherà nei fatti avere la facoltà di costruire un Paese migliore imparando dagli errori del passato.

Con fiducia in un futuro che metta finalmente la formazione e la ricerca tra i tesori da proteggere e tutelare, annuncio quindi il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata ed è in distribuzione una proposta di coordinamento da parte della relatrice, che invito ad illustrare.

ANGRISANI, relatrice. Signor Presidente, dò lettura della proposta di coordinamento: «All'articolo 3-bis, come introdotto dall'emendamento 3.0.100, alla lettera e-bis) del comma 1, come introdotta dall'emendamento 3.0.100/1, sostituire le parole: «del Ministero dell'istruzione» con le seguenti: «del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché del Ministero dell'istruzione».

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento C1, presentata dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S e PD).*

Sull'ordine dei lavori

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, valutato l'andamento dei nostri lavori e sapendo che il prossimo argomento all'ordine del giorno sarà la discussione del disegno di legge del cosiddetto decreto milleproroghe, visto che in Commissione penso non potremo esaminare gli emendamenti, che sono 600, ma per lo meno votare gli ordini del giorno, chiedo una sospensione dei lavori di Assemblea fino alle ore 13, così da poter iniziare l'esame del provvedimento e ragionevolmente concluderlo nell'arco di questa giornata.

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, intervengo solo per comunicare all'Assemblea che siamo d'accordo con la proposta avanzata dal presidente Calderoli.

DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, anche noi siamo d'accordo con la proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, sospendo pertanto i lavori fino alle ore 13.

(La seduta, sospesa alle ore 11,33, è ripresa alle ore 13,02).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1729) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche

amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 13,02)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica».

Ha facoltà di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Borghesi, per riferire sui lavori della Commissione.

BORGHESI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, la Commissione non ha potuto terminare i propri lavori; anzi, non è riuscita ad affrontare neanche la votazione di un singolo emendamento in quanto mancavano i pareri della 5a Commissione. L'unica cosa che la Commissione ha potuto fare è stata affrontare e votare gli ordini del giorno. Siamo arrivati a questo punto e credo proprio che non vi siano più margini per poter continuare i lavori in Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Borghesi, il disegno di legge n. 1729, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Pagano per illustrarla. Ne ha facoltà.

PAGANO (FIBP-UDC). Signor presidente Calderoli, illustri colleghi senatori, il decreto-legge in esame reca proroghe di termini relativi a un ventaglio ampio e disomogeneo di materie negli ambiti più svariati: proroga di termini in materia di enti territoriali, di giustizia, di ambiente, di infrastrutture, di politiche sociali, di istruzione, di università, di cultura, di salute, di eventi sismici, di sport, di banche popolari e di gruppi bancari cooperativi, di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese. Capite bene che è davvero troppo rispetto a un solo disegno di legge. Si tratta di più di 230 temi e argomenti differenti tra loro, se si considerano anche le modifiche introdotte dalla Camera in completa e assoluta disomogeneità.

Non entrerò nel merito dei temi perché lo faranno i colleghi dopo di me, ma il decreto-legge al nostro esame, più di quelli che lo hanno preceduto negli anni passati, segna un approccio legislativo totalmente sbagliato, errato, perché ripropone norme inesatte o di difficile attuazione, prorogandone l'entrata in vigore o l'efficacia. Segnala anche - e questa è la cosa più grave a nostro sommo giudizio - l'incapacità della pubblica amministrazione e del Governo, che dà l'indirizzo politico, di rispettare i tempi previsti dalle leggi. Capite bene che è una sorta di dimostrazione di incapacità a governare questo Paese, un riconoscimento pubblico di responsabilità politica.

Ecco allora che il ricorso sistematico ad un decreto-legge contenente una pluralità di proroghe in molteplici ambiti - non a caso da sempre definito milleproroghe per questo motivo - rende privo di significato l'esame dei presupposti della necessità e dell'urgenza che sono sanciti in modo chiaro ed inequivocabile dall'articolo 77 della Costituzione rispetto alle specifiche norme, laddove sarebbero più opportuni e razionali interventi legislativi ordinari di modulazione delle scadenze.

Questa prassi legislativa - lo abbiamo più volte ricordato anche in altre circostanze - censurata numerose volte dalla Corte costituzionale, continua, ancora una volta, a mortificare, depauperando, il ruolo del Parlamento. Ma è nota ormai a tutti gli italiani la volontà, il desiderio da parte di questa maggioranza di dare sempre minor significato alle Camere, di dare sempre minor significato soprattutto ai capisaldi della nostra Carta costituzionale. Ciò in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce esclusivamente alle Camere l'esercizio della funzione legislativa.

Il contenuto disorganico ed eterogeneo del decreto-legge al nostro esame si pone oltremodo in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione in tema di decretazione d'urgenza. Il rilievo del criterio di omogeneità del contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha, in diverse pronunce, fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della nostra

Costituzione per la legittima adozione di decreti-legge.

Il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie, di predisposizione di provvedimenti normativi che anche nel corso di questa legislatura stanno assumendo la forma di decretazione d'urgenza attraverso la continua, reiterata e insistente composizione di decreti *omnibus*, rappresenta una evidente alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, quindi tra potere esecutivo e potere legislativo. Ciò determina una evidente lesione delle prerogative del Parlamento nell'esercizio della funzione legislativa che si accompagna spesso all'eccessivo ricorso all'apposizione della questione di fiducia.

Ora, molto presto il Governo Conte, ora definito Conte 2, porrà su questo provvedimento la sua ventottesima - lo ripeto, cara sottosegretario: ventottesima - questione di fiducia. Conte è ormai diventato un *recordman* anche rispetto al passato. Questo è il cambiamento, giustamente! (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Bisogna fare un applauso, ma al presidente Conte non certo a me che parlo, perché ha battuto tutti i *record*, va fortissimo e sarà quasi impossibile superarlo in futuro. Peraltro, va ricordato che si tratta di un Governo che, come il precedente, non ha un mandato popolare diretto, com'è stato più volte ricordato, ed è presieduto da un Presidente del Consiglio che non ha passato alcun vaglio elettorale, quindi si assume una responsabilità che non gli è stata nemmeno conferita dagli italiani. Ed è sostenuto da una maggioranza che ha portato avanti una riduzione del numero dei parlamentari illogica ed iniqua e che tende ad essere qualificata come una norma antiparlamentare in quanto non legata ad una precisa e proporzionata architettura costituzionale. Ma di questo avremo modo di parlarne ancora, visto che il *referendum* si celebrerà tra poco.

Lo strumento della decretazione d'urgenza, quindi, che dovrebbe essere per sua natura eccezionale, temporaneo e, soprattutto, tendenzialmente non ripetibile - dunque solo un'eccezione, mentre, come abbiamo visto, è divenuta una regola - nel momento in cui se ne avvale l'attuale Esecutivo, conferma per l'ennesima volta una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti, come ho già detto, dalla nostra vigente Costituzione, cui, nonostante l'età, continuiamo a voler bene. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Per questo l'utilizzazione assolutamente arbitraria - e vado a concludere - dell'articolo 77 della Costituzione impone una riflessione di sistema relativa alla gestione dei provvedimenti da parte del Governo nei confronti del Parlamento.

Chiediamo dunque, anche in questa occasione, di non passare all'esame del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

LA PIETRA (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PIETRA (Fdl). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, Fratelli d'Italia voterà a favore della questione pregiudiziale.

Non entrerò nel merito del testo appena descritto, visto che è stato ben spiegato come questo provvedimento impatti in maniera contrastante con i dettami della nostra Costituzione, in particolare con gli articoli 70 e 77. Occorre, invece, entrare nel merito e nel metodo di come questo provvedimento sia stato portato all'attenzione di quest'Assemblea.

È ormai prassi consolidata, purtroppo, quella di adoperare questo provvedimento per prorogare scadenze che spesso lo stesso Governo non è in grado di rispettare, così com'è ormai prassi inserire al suo interno elementi disomogenei fra loro, trasformandolo in un vero e proprio decreto *omnibus*: di fatto un'altra finanziaria. (*Brusio*).

Signor Presidente, se possibile, vorrei avere un po' di ascolto. (*Richiami del Presidente*).

«Milleproroghe» è un nome che fu scelto e che continua ad essere usato per questo tipo di decreti. Non a caso «mille» nel linguaggio popolare, quotidiano, rappresenta un valore indeterminato: avere mille pensieri, mille preoccupazioni, mille ragioni, un modo per quantificare qualcosa di esagerato.

Ebbene, io credo proprio che questa volta l'esagerazione si sia raggiunta, inserendo all'interno di

questo provvedimento tutto quello che si potesse inserire e dando vita, di fatto, ad un riconoscimento, un obolo, un aiuto, un tentativo in qualche modo di mettere a tacere, da una parte, le fibrillazioni ormai palesi all'interno della maggioranza e, dall'altra, di tamponare l'incapacità del Governo di gestire e indirizzare una politica di sviluppo della Nazione.

Ci sono anche provvedimenti utili all'interno, pochi, ma la necessità di chiedere la fiducia ha impedito alle forze politiche di minoranza di poter interagire e di apportare elementi di correzione: l'ennesima situazione in cui le prerogative di dialogo e confronto del Parlamento sono venute meno.

Fratelli d'Italia ha potuto dare un contributo positivo, facendo alcune proposte correttive e migliorative, presentate dal partito durante il dibattito alla Camera dei deputati: penso alla proroga dei contratti a tempo determinato del personale dei servizi sociali o alla proroga dei termini per il completamento dei lavori di prevenzione incendi per tutte le strutture turistico-alberghiere, non solo quelle localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 e dagli eventi sismici del 2016 e 2017, le quali ovviamente necessitano di più tempo per ultimare l'adeguamento, o, ancora, all'applicazione della norma relativa alla cedolare secca nei Comuni colpiti da eventi calamitosi o il differimento al 31 dicembre del 2021 dei termini stabiliti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici.

Molte altre sono state le proposte del nostro Gruppo non accolte, né recepite dal testo e quindi riproposte qui in Senato, nonostante il testo sia pervenuto blindato. Avremmo potuto fare di più e meglio se ascoltati.

Si tratta di risultati che il Gruppo Fratelli d'Italia considera necessari e corrispondenti alle numerose proposte emendative avanzate nei diversi comparti interessati dal provvedimento, da quelli della sicurezza e difesa all'agricoltura: parlo, ad esempio, del posticipo dell'obbligo di fatturazione elettronica per i Comuni senza copertura di rete, della proroga per la rottamazione delle cartelle e delle norme dedicate agli enti locali. Queste e molte altre proposte di buon senso non hanno trovato ascolto, dimostrando un'insensibilità politica nel recepire le esigenze che pervengono da più parti del Paese e da più settori della nostra società ed economia. Ma saranno i miei colleghi di Gruppo poi a soffermarsi e approfondire nei loro interventi i numerosi emendamenti presentati, di cui ho citato solo alcuni esempi.

Vorrei invece sottolineare come questo provvedimento manchi totalmente di una visione sull'agricoltura e sul *made in Italy*, tema a noi molto caro. La proroga sulla *plastic tax* e sulla *sugar tax* sono solo una toppa, se pensiamo ai danni che queste tassazioni hanno già provocato: penso alle aziende che hanno già annunciato di spostare la loro produzione in altri Paesi o a quelle che vedranno raddoppiare i costi della materia prima con la reale preoccupazione di creare un danno economico e quindi occupazionale.

Nessuna azione concreta contro la contraffazione e la tutela dei nostri prodotti d'eccellenza dell'agroalimentare. Nessun sostegno alle nostre aziende in vista di quanto accadrà a causa della Brexit e dei dazi americani. Come è ormai consuetudine, vi è mancanza di iniziative a favore del comparto della pesca, come una vera semplificazione del settore che potrebbe dare competitività a un comparto così importante per la nostra Nazione.

Ancora una fiducia al provvedimento. Non è la prima volta e non sarà l'ultima, ma ciò denota come questa maggioranza eterogenea manchi di un progetto unitario e sia unita sola dalla necessità di non rendere agli italiani la possibilità di votare per la paura di andare a casa e per questo deve ricorrere sempre più spesso allo scontato voto di fiducia.

Per questi motivi, ribadisco, a nome di Fratelli d'Italia, il voto favorevole alla questione pregiudiziale QP1 e quindi al non passaggio all'esame di questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

[GARRUTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRUTI (M5S). Signor Presidente, il decreto milleproroghe - si sa - è prassi ormai consolidata in Italia. Ma mi preme ricordare ai colleghi senatori che oggi ci parlano - cito testualmente - di un «ampio e disomogeneo ventaglio di materie, un veicolo per inserire un coacervo di norme senza alcun nesso», che il primo milleproroghe è stato introdotto in Italia nel 2005, quando al Governo c'erano proprio i

loro partiti, che hanno non solo introdotto, ma anche avallato una prassi perpetrata per dieci anni consecutivi, fino al 2015. Perché non avete presentato la pregiudiziale in quelle occasioni? Eppure, l'articolo 77 della Costituzione non risulta essere stato modificato da quando è entrato in vigore nel 1948.

Dirò di più: nel 2007, sotto il Governo Berlusconi-ter, lo stesso decreto venne appellato ironicamente millederoghe dal momento che conteneva molte disposizioni *ad personam* tra cui: l'estensione di due anni del mandato dei componenti delle Autorità indipendenti; il significativo pacchetto di deroghe nel settore delle infrastrutture e dei trasporti; modifiche del patto sulla spesa sanitaria delle Regioni. Allora, colleghi, non è che il decreto-legge va bene solo quando si intende prendere un certo tipo di decisioni. Noi qui stiamo lavorando per i cittadini e ogni nostro provvedimento mira a sopperire ad anni e anni di immobilismo della politica italiana. Lo abbiamo fatto con la legge di bilancio, una manovra assolutamente non semplice e coraggiosa, che siamo riusciti a portare a termine comunque dopo soli tre mesi dall'inizio del Conte-bis e ora stiamo terminando con questo decreto-legge, che mira a impattare realisticamente sull'economia e sulla pubblica amministrazione. Perché è questo quello che vogliamo incoraggiare.

Voi parlate di incapacità della pubblica amministrazione e del Governo di rispettare i tempi previsti, ma la pubblica amministrazione non è un concetto astratto come volete far credere.

La Pubblica Amministrazione, che rappresenta il tassello fondamentale del Paese, ha bisogno, più di tutti, di norme coraggiose, che servano a svecchiarla e a darle nuova linfa.

Per questo, in questo provvedimento, abbiamo inserito numerose norme che la riguardano, garantendo, non solo il *turnover*, ma anche la stabilizzazione di quei profili che, pur avendo acquisito delle competenze sul campo, rischiano di perdere il lavoro da un momento all'altro, privando la stessa pubblica amministrazione di competenze importanti.

Poi, se volete una pubblica amministrazione più veloce, bisogna favorirne la digitalizzazione. Noi lo stiamo facendo, ad esempio tramite la piattaforma PagoPA. Voi dove eravate mentre la pubblica amministrazione diventava obsoleta? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

È una questione di priorità. Per noi ci sono tantissime urgenze trasversali, sia al Paese che per materia, e utilizzeremo sempre tutti gli strumenti a nostra disposizione per soddisfare tutte le urgenze del nostro Paese, nel minor tempo possibile. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Sui lavori del Senato

MALAN (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, intervengo per chiedere che venga riaperto il termine per presentare gli emendamenti al decreto-legge sul cosiddetto cuneo fiscale. Questo perché la questione legata al coronavirus certamente riveste aspetti innanzitutto sanitari, ma vi è anche l'aspetto economico, sul quale noi abbiamo cercato di attirare l'attenzione già la settimana scorsa.

Ci sono moltissime imprese in difficoltà. Ci sono famiglie in difficoltà nei settori del turismo, del commercio, della ristorazione, ma ormai in tutti i settori. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Con una serie di chiusure, in Italia e fuori dall'Italia, infatti, ci sono davvero moltissimi aspetti che devono essere trattati al più presto. Naturalmente, noi presenteremo un numero molto limitato di emendamenti, perché il fine è davvero quello di fare delle proposte che servano all'Italia. Noi speriamo che la maggioranza e il Governo vogliano accoglierle e che vogliano studiarle nel merito e non soltanto per categoria.

Ad esempio, c'è la questione dei *voucher*, per citare solo uno degli aspetti. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Di questi tempi, con tanti lavoratori precari che non hanno potuto lavorare e con dei lavori in arretrato,

che speriamo riprendano al più presto, noi chiediamo di poter formulare le nostre proposte su questo provvedimento, che, per l'appunto, è di carattere fiscale e ha anch'esso, nelle sue finalità, il compito di andare incontro alla crescita dell'Italia o, purtroppo, di questi tempi, alla non decrescita. Pertanto, chiediamo la possibilità di questa riapertura dei termini. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

[FARAONE](#) (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE (IV-PSI). Signor Presidente, intervengo soltanto per dire al senatore Malan che, naturalmente, condivido la sua preoccupazione e quella di chi esprime la necessità di intervenire celermente per individuare quali provvedimenti mettere in campo su un tema anche economico che, a seguito della vicenda del virus, purtroppo, sta caratterizzando molto del nostro impegno anche politico. Vorrei, dire però al senatore Malan che lo strumento ce lo darà molto presto il Governo, con un provvedimento *ad hoc* che, tra l'altro, hanno richiesto tutte le forze politiche. Pertanto, eviterei di trasformare il decreto-legge sul cuneo fiscale in un provvedimento in cui si inseriscono strumenti che abbiamo già intenzione di inserire, con un decreto apposito cui potremo partecipare anche noi parlamentari, presentando emendamenti e provvedimenti *ad hoc*. Questo subito e, infatti, il Consiglio dei ministri ha intenzione di agire al più presto.

Poi magari il Governo vorrà dire qualcosa, per rafforzare quanto sto dicendo, sul fatto che ha intenzione di intervenire immediatamente sui temi economici. Pertanto non dividiamoci sullo strumento: siamo tutti d'accordo sul fatto che bisogna intervenire celermente, si stanno individuando i percorsi migliori ed eviterei di utilizzare questo, visto che il Governo ha preso l'impegno di mettere immediatamente uno strumento a disposizione. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, è chiaro che il Governo si sente sollecitato dalle richieste avanzate, ma si sente anche in dovere di poter assicurare. Sapete bene che il decreto-legge sul cuneo fiscale nasce dopo l'approvazione, nella legge di bilancio, di una norma importante ed è un provvedimento a cui la Commissione sta lavorando in maniera ordinata, tanto che è stato presentato un numero strettamente limitato di emendamenti, anche in accordo con le opposizioni, per concentrarsi su quell'aspetto.

Sapete anche che, a fronte dell'emergenza che il Paese sta vivendo, è stato predisposto un decreto-legge sull'emergenza, più legato alle norme riguardanti la salute, che come sapete è già stato presentato in Commissione alla Camera dei deputati e che si risolverà in giornata. Inoltre, proprio in questi giorni, è già stato affrontato anche tecnicamente - lo segnalo, perché tutte le forze di opposizione sono state chiamate a portare i loro contributi, nella fase della stesura - un decreto-legge, che il Consiglio dei ministri realizzerà nei prossimi giorni, per il quale ci sarà un lavoro concertato, per poterlo convertire, con le misure che il Parlamento segnalerà, in un rapporto di completa condivisione, visto che il tema lo stiamo condividendo e lo stiamo vivendo tutti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, ho qualche perplessità rispetto quanto ho sentito e che non dovrebbe essere oggetto del quesito sulla possibilità e sulla valutazione di ammissibilità rispetto alla materia. Sull'eventuale dilazione, posso proporre un termine di transazione tra le due cose, visto che il termine per la presentazione si sarebbe già concluso ieri, alle ore 19. Chiedo dunque se il termine per la presentazione alle ore 12 di domani troverebbe la condivisione di tutti.

[BERNINI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (FIBP-UDC). Signor Presidente, intervengo solo per rispondere al rappresentante del Governo e naturalmente al collega Faraone. Ci rendiamo conto della particolarità della richiesta che stiamo facendo. Signor Presidente, lei ci è maestro sulle tecnicità parlamentari e di certo sta dicendo le cose giuste. Ci rendiamo anche conto, però, del clima emergenziale che caratterizza queste ore. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

Signor Presidente, per carità, i tecnicismi del Regolamento parlamentare li dobbiamo rispettare *ad litteram*, ma abbiamo un Paese che sta passando dall'emergenza sanitaria all'emergenza economica spinta. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. Purtroppo sabato e domenica abbiamo visto il Presidente

del Consiglio circolare in tutte le reti televisive italiane e lo abbiamo visto dire che stavamo passando da un'epidemia ad una pandemia. Ieri eravamo il lazzaretto d'Europa e oggi va tutto bene. Quella tenuta dal Governo è una discrasia comunicativa e ve lo dice chi, con tutto il Gruppo parlamentare Forza Italia del Senato e della Camera dei deputati, ha tenuto un comportamento assolutamente responsabile - fatemi usare questa parola per tutti - nei confronti del drammatico problema del coronavirus. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

Signor Presidente, non possiamo però credere che un decreto-legge, che doveva essere emanato due giorni fa e che non ha ancora visto la luce, sia sufficiente per rispondere alle esigenze drammatiche del Paese. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).* Quindi vi prego: meno tecnicità e più comprensione per il problema dei nostri concittadini. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

PRESIDENTE. Collegli, darò la parola a chi la richiede, richiamando tutti al fatto che stiamo discutendo sul termine per la presentazione degli emendamenti e non dobbiamo entrare in una discussione nel merito, che francamente non è oggetto dei nostri lavori.

PERILLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERILLI (M5S). Signor Presidente, mi ha preceduto perché a mio avviso, se vogliamo affrontare le situazioni emergenziali, bisogna farlo innanzitutto con lucidità e con metodo, altrimenti si dà una risposta che credo non sia neanche nell'interesse di tutti.

GALLONE (FIBP-UDC). È un *assist*.

PERILLI (M5S). Rispondendo alla sua sollecitazione, signor Presidente, direi che il decreto-legge sul cuneo fiscale non c'entra, deve avere il suo percorso, lo ha già avuto e il termine per la presentazione degli emendamenti è già scaduto. È stata data una risposta dal Governo e anche noi stessi Presidenti di Gruppo sappiamo che si sta lavorando a un decreto-legge. Credo lei abbia rivolto un invito, che io riprendo, a non cercare di forzare determinate strumentalizzazioni dal punto vista della drammatizzazione, perché in questo modo si va veramente nella direzione opposta. Non voglio alimentare polemiche, però invito i collegli a cercare di non passare dall'altra parte rispetto a una questione che è già stata definita. Il Governo è intervenuto e ha detto che ci sarà un decreto-legge, ne siamo consapevoli. Si dia il tempo per poter mettere insieme tutte le norme nell'interesse di tutti, perché adesso, dicendo che c'è l'emergenza, ci si può agganciare a ogni provvedimento per chiedere di aprire il termine per la presentazione degli emendamenti. Dobbiamo darci metodo, perché la lucidità, la calma e il modo di procedere fanno veramente la differenza in questi momenti.

Signor Presidente, ho apprezzato molto il suo invito a non entrare nel merito, perché se l'intento dei collegli del Centrodestra era quello di andare contro il Governo, di dire che è irresponsabile come stiamo affrontando il coronavirus, questo è sbagliato, è una cosa che respingiamo con forza.

Ci è stata fatta una domanda, una richiesta. Secondo me il termine per la presentazione degli emendamenti è già scaduto, il provvedimento sul cuneo fiscale deve mantenere il suo *iter*, per questo noi siamo contrari. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Faraone e Ferrari).*

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, credo che la preoccupazione che il senatore Malan ha fatto presente all'Assemblea sia condivisibile, quindi cogliamo l'occasione - e le parole del sottosegretario Malpezzi ci rassicurano - per chiedere al Governo con forza, da una parte, di velocizzare questo provvedimento e, dall'altra, di approfondirlo con la necessaria attenzione rispetto a una situazione oggettivamente molto delicata.

Il decreto-legge cui si è fatto riferimento ha un titolo specifico e credo che oggettivamente non ci siano termini per inserire al suo interno temi diversi da quello centrale; quindi non ci sono né le condizioni né oggettivamente le motivazioni per riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti. Procediamo. Si tratta di un decreto-legge che riteniamo importantissimo e che è parte centrale dell'azione di Governo e dell'azione politica di questa maggioranza. Reputiamo quindi si debba procedere così come deciso, ma ci uniamo all'appello di lavorare in tempi serrati con grande attenzione nell'interesse del Paese nel varare un decreto-legge che ci aiuti in questa fase così delicata, nella quale

abbiamo bisogno del contributo e del supporto di tutto il Paese e di tutte le forze politiche (*Applausi dal Gruppo PD*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, il decreto-legge sul cuneo fiscale è una sorta di decreto attuativo di una decisione politica inserita all'interno della legge di bilancio. Desidero ricordare a noi stessi che questa volta è noto che, anche rispetto a proposte di inserimento di materie diverse, abbiamo voluto concentrarci solo e unicamente su un tema specifico. Pertanto, non che le questioni poste non siano assolutamente rilevanti, anzi sono all'attenzione di tutti noi e il Governo lo ha appena ribadito. Ovviamente l'appello dell'Assemblea a far presto è importante, ma è evidente che sono ancora in corso incontri con le varie categorie: ieri ne sono stati fatti alcuni dal ministro Patuanelli e ce ne sono altri in corso per decidere meglio tutti insieme le misure più urgenti e più efficaci.

Anche noi ovviamente chiediamo al Governo di fare in fretta, ma i provvedimenti devono avere un loro coordinamento, una loro coerenza e, soprattutto, essere frutto del confronto che in queste ore si sta svolgendo con le varie categorie, con tutti coloro che si trovano in una situazione difficile e di emergenza. Manteniamo quindi questo modo di lavorare.

Ovviamente, come accaduto alla Camera per il decreto-legge recante misure urgenti in ambito sanitario, per il quale vi è stata rapidità e collaborazione da parte di tutte le opposizioni, anche noi (immagino anche le opposizioni) ci impegneremo nell'esaminare rapidamente il provvedimento appena il Governo - e il Governo farà presto - presenterà le misure urgenti dal punto di vista economico. Ritengo che questo sia il modo più lineare e saggio di andare avanti.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, anche noi del Gruppo Lega siamo assolutamente d'accordo sul fatto che si possa percorrere la strada di un decreto-legge *ad hoc*, purché il provvedimento sia varato in tempi rapidissimi. Questo è il tema fondamentale.

Dall'altra parte, visto che ci è stato detto (ormai mi sembra che sia questa la posizione della maggioranza) che assolutamente nel decreto-legge sul taglio del cuneo fiscale non deve entrare nulla che non riguardi il tema in oggetto, allora forse è meglio che il Governo ritiri anche qualche emendamento che ha presentato a quel testo che non c'entra assolutamente niente. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*).

Se le regole stabiliscono che l'argomento è quello, l'aumento di 250 milioni di euro sul fondo rotativo per l'internalizzazione delle imprese è un argomento assolutamente importante, ma che non c'entra nulla con la questione del taglio del cuneo fiscale. Se ci si deve attenere alle regole in modo scrupoloso, in attesa che arrivi il decreto *ad hoc*, questo deve valere per tutti. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*).

[MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Non è possibile che per un Gruppo parlino in tre: ha parlato il senatore Malan e ha parlato la senatrice Bernini. Lei, senatore, su cosa intende intervenire?

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Sull'ordine dei lavori, Presidente.

PRESIDENTE. Se è su questo argomento, non può.

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Volevamo porre una domanda non particolarmente argomentata. Considerate le raccomandazioni avanzate da tutti i Gruppi, vorremmo conoscere - spero che il Governo ce lo possa dire - la data in cui, più o meno, si pensa di poter licenziare il provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

[PRESIDENTE](#). Benissimo, questo mi sembra corretto.

Per rispondere alla richiesta del senatore Malan, se non fossero già scaduti i termini le suggerirei di presentare un emendamento al decreto milleproroghe per la proroga dei termini del taglio del cuneo fiscale. Tuttavia, essendo una richiesta stabilita in termini di orario dalla Conferenza dei Capigruppo e non essendovi un'unanimità rispetto a questa proposta, devo ritenerla respinta; fermo restando che, se i lavori di quest'oggi proseguono nel cammino previsto, potrebbe esserci una Conferenza dei

Capigruppo in cui lei potrà avanzare la medesima proposta.

Rispetto al dibattito e all'attenzione emersa in questa Assemblea sull'argomento, mi faccio portavoce nei confronti del Sottosegretario affinché, nella piena libertà e autonomia del Governo, nell'assegnazione dei provvedimenti si tenga presente anche il Senato come primo assegnatario del prossimo decreto-legge.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1729 (ore 13,40)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (Fdl). Signor Presidente, siamo qui a parlare del decreto-legge milleproroghe, che rappresenta nei fatti un po' l'esame di riparazione della legge di bilancio 2020; una seconda parte di quella legge che, come avviene per questo decreto-legge, di fatto arriva blindata nelle Aule del Senato. Il Senato della Repubblica non ha potuto mettere parola sulla legge di bilancio 2020, perché è arrivata blindata, e così il decreto milleproroghe arriva da noi blindato e non possiamo nei fatti dire nulla. Lo voglio sottolineare per chiarezza.

Voglio altresì sottolineare e ricordare, senza ironia e anche in amicizia, agli amici del MoVimento 5 Stelle che siamo all'ennesima fiducia. Tanto si parlava della decretazione d'urgenza e delle fiducie, ma questo Governo non fa altro che proseguire su questa strada, che espropria di tante peculiarità e potenzialità le Aule parlamentari. Lo voglio far notare con chiarezza.

Entrando nel merito, mi voglio soffermare in discussione generale su due articoli: gli articoli 1 e 12. Il primo riguarda la tassazione automobilistica. A tal proposito, non posso non far notare, vista anche la natura fiscale che caratterizza questo decreto-legge, una storica battaglia di Fratelli d'Italia, ossia quella per l'abolizione del superbollo sulle auto cosiddette sportive, per la quale abbiamo presentato più volte emendamenti - mai accolti - ed anche un disegno di legge.

Voglio ricordare a noi tutti che la tassazione cosiddetta del superbollo sulle auto sportive, introdotta all'epoca del Governo Monti insieme alla tassazione sulla nautica, ha creato solamente un nocumento all'erario dello Stato: sono i dati che lo dicono, non sono pareri. Lo Stato, di fatto, incassa meno soldi di quanti ne incassava prima, proprio perché grazie al cosiddetto superbollo le auto sportive sono state tutte cedute e vendute, non ne vengono più acquistate ed è andato in crisi un intero settore dell'*automotive*. Abbiamo dunque distrutto un settore per una misura demagogica e populista portando nocumento alle casse dello Stato, da una parte, e al piacere degli automobilisti, dall'altra. In questo decreto-legge si sarebbe potuto metter mano a questa ridicola tassazione sulle auto sportive.

Vengo ora all'articolo 12, nel quale si pone definitivamente la parola «fine» al sistema cosiddetto *bonus-malus* delle assicurazioni. In sostanza, il *bonus-malus* era un sistema che premiava gli automobilisti virtuosi, cioè quei guidatori attenti che non creavano incidenti, e penalizzava invece coloro che non erano virtuosi, che provocavano incidenti e quindi gravavano sulle assicurazioni. È successo che, già con i cosiddetti decreti Bersani, il Partito Democratico pose un primo cuneo mortale sul sistema del *bonus-malus*, laddove si prevedeva che chi comprava nell'ambito di una famiglia un'auto aggiuntiva aveva diritto alla categoria del componente più virtuoso della propria famiglia.

Questo creò non poche difficoltà e anche situazioni di elusione, perché tanti vendevano la macchina e disdicevano l'assicurazione, poi ne compravano un'altra, stipulandone una nuova: già allora, quindi, di fatto, con i decreti Bersani, si applicava la tariffa più bassa all'automobilista che magari era assolutamente non virtuoso, ma con la tariffa più alta; questo ricadeva poi sui premi e sulle tariffe più basse, perché ovviamente le assicurazioni fanno di conto per i loro bilanci.

Non contento di quanto aveva fatto il decreto Bersani, il Governo Conte II, che ha la maggioranza oggi presente, ha voluto andare oltre, con due aspetti: innanzi tutto, estendendo il Bersani a tutte le categorie di veicoli; prima perlomeno era limitato al fatto che si comprasse la stessa categoria (auto con auto, moto con moto); con questo decreto-legge milleproroghe, si applica indifferentemente al mezzo aggiuntivo - che sia autocarro, macchina o moto - la classe più favorevole presente in famiglia, con le conseguenze che dicevo prima.

C'è di peggio, però, purtroppo: questo provvedimento addirittura porta al fatto che, ad ogni rinnovo di polizza, si debba riparametrare la nuova polizza alla componente più virtuosa della famiglia; anche

qui, siamo di fronte ad una classica misura populista, perché apparentemente si dà un vantaggio alle famiglie, ma nella realtà dei fatti succede che si creano maggiori oneri amministrativi, in quanto gli agenti di assicurazione, per ogni rinnovo di polizza, dovranno verificare lo stato di famiglia e tutte le polizze di ciascuno di noi, quindi applicare la classe più bassa. Chi paga questi oneri? Gli agenti di assicurazione o le compagnie? In un caso come nell'altro i costi verranno ribaltati sui consumatori.

Quello che è peggio, però, è che, nel momento in cui tutti avranno la possibilità di avere la classe più bassa, quella più virtuosa, del papà o della mamma che non fanno incidenti, le assicurazioni dovranno aumentare i premi delle classi più basse e nel giro di poco tempo, uno o due anni, saremo tutti penalizzati: saranno penalizzate soprattutto le classi più virtuose, gli automobilisti più bravi, quelli che non fanno incidenti... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Mi conceda un momento, per piacere, signor Presidente.

Saranno penalizzate le classi più deboli, amici della sinistra, e i più poveri, che hanno una sola macchina, anche se erano bravi e stavano attenti a non creare incidenti; verranno invece premiati coloro che hanno tante macchine in casa, quindi i più ricchi, e che non erano disciplinati alla guida. Ecco il risultato del vostro decreto-legge milleproroghe e dell'ennesima politica populista di questo Governo, che - lo ribadisco - prende in giro gli italiani, facendo credere loro di pagare di meno, ma in realtà farà pagare di più tutti, a danno dei più deboli, dei più poveri e dei più virtuosi.

A questo Governo e a questo decreto-legge, Fratelli d'Italia coerentemente e con chiarezza si oppone e dice no. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruzzone. Ne ha facoltà.

BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire, sia pur brevemente, perché è mia intenzione manifestare quanto questo provvedimento sia frastagliato e, in alcune parti, bizzarro e anche schizofrenico. Ritorniamo sostanzialmente alle vecchie leggi mancia: qualcuno alla Camera l'ha definito un «marchettificio»; preferisco chiamarlo una vera e propria fiera delle marchette. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

In 150 pagine avete messo di tutto e di più, con l'unico obiettivo di tamponare qua e là una situazione insostenibile e quindi il rischio, alla fine, che permane tutti i giorni e si vede nelle vostre facce, è di perdere la sedia, andare a votare e perdere un *caregùn*, come lo chiamano al mio Paese. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

State mettendo bene in vista, anche questa volta, il vostro terrore per il confronto con il popolo sovrano.

Negli anni passati avevamo ascoltato i tanti portavoce del popolo giurare che, una volta al Governo, non avrebbero mai più portato in Assemblea, né tantomeno votato provvedimenti come il cosiddetto decreto milleproroghe, che non fanno altro che normalizzare il transitorio attraverso una posticipazione di termini che ormai è diventata ricorrente e anche periodica.

Ma di questo non ci meravigliamo più, anche perché il velo dell'ipocrisia, cari colleghi del MoVimento 5 Stelle, si è stracciato e il popolo non vi darà mai più occasione di governare. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Il mio rammarico è che avremo perso un'altra occasione giusta. Infatti, poteva essere questo il momento per intervenire sulle urgenze reali del Paese e trovare risposte efficaci per far ripartire le aziende, l'occupazione e, più in generale, l'economia dell'Italia. E invece no, il Governo, disinteressandosi dei problemi reali, ha deciso di concentrarsi su aspetti che sono di marginale interesse e, soprattutto, non forniscono assolutamente prospettive di sviluppo futuro. Poteva essere l'occasione per trovare insieme percorsi virtuosi su molti temi importanti e ascoltare il grido di allarme degli operatori economici.

Poteva essere l'occasione - e noi della Lega ci abbiamo provato con i nostri emendamenti - per dare una risposta agli agricoltori italiani. E invece no, avete rifiutato, ancora una volta, di affrontare il problema dei danni arrecati dalla fauna selvatica. Non avete voluto istituire un fondo speciale per i piani di contenimento, da attivare tramite coloro che in questo Paese sono già abilitati. Avete rifiutato di valorizzare la filiera legale della carne di selvaggina, una materia specifica, ma molto importante.

Avete perfino rifiutato - e questa è una cosa grave - di accettare il recepimento in legge di una sentenza

della Corte costituzionale riguardante la normativa sulla caccia, forse perché non avete voluto sbugiardare il vostro ministro Costa, che su questo tema ha collezionato e sta continuando a collezionare tante brutte figure. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

E così tutti gli agricoltori di professione e anche coloro che si dedicano all'agricoltura per passione sono destinati a continuare a subire danni che sarebbero evitabili. Continueranno a subire il vostro ambientalismo da salotto, che è il vero nemico del mondo della ruralità. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* E continuerà ad aumentare, purtroppo, il numero dei morti e dei feriti sulle strade italiane per incidenti causati dalla fauna selvatica. Complimenti per il coraggio. Bravi, vi volete rendere responsabili anche di questi incidenti. Visto questo atteggiamento, noi intendiamo che non vi interessano i danni agli agricoltori e, purtroppo, neanche i morti sulle strade. Complimenti.

E complimenti anche al Partito Democratico, che in passato non era così e che oggi si è appiattito sull'animalismo estremista del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*. Siete stati a tratti commoventi. Abbiamo visto e vediamo il vostro imbarazzo quando, per non far innescare una crisi di Governo, continuate a convocare vertici. Fate vertici su vertici. C'è un problema? Dite che farete un vertice. Siete sempre al vertice di questa piramide e poi, alla fine, vi *imbelinate* giù e non ve ne accorgete neanche. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Andate avanti con i vertici. A forza di fare questi vertici si *arubbano*, si *arubbano* e si *arubbano* ancora; non se ne accorgono e continuano a farsi del male.

Nella legge di bilancio avete fatto addirittura gli illusionisti con tasse e balzelli che apparivano e scomparivano. Adesso con il provvedimento in esame rinviate perché la gente non vi sopporta più, come vedrete a breve in Veneto, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Campania.

Signor Presidente, non vado oltre e mio avvio a concludere, dovendo rappresentare la mia tristezza per questa legge marchetta, questa ennesima richiesta di fiducia sullo stesso provvedimento. Fiducia alla Camera e fiducia al Senato e, poi, domani di nuovo fiducia e dopodomani fiducia. Continuiamo ad andare avanti con la fiducia. Fiducia su tutto. Per il MoVimento 5 Stelle è bastato andare al Governo con il Partito Democratico per autoinscatolarsi in un tonno marchiato fiducia. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Abbiate il coraggio di andare a chiedere la fiducia agli italiani e non in quest'Aula e vedrete che probabilmente gli italiani alzeranno tanto i piedi da terra per darvi un segnale chiaro e netto. È ora di finirla. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

[PEROSINO](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, Governo, colleghi, sottoscrivo quanto detto dal collega Bruzzone sulla caccia, soprattutto per la grave problematica legata agli ungulati. Abbiamo fatto degli annunci sulla pubblica piazza, è venuto il Ministro dell'agricoltura, ma non è cambiato niente e gli incidenti continuano.

Per quanto riguarda il milleproroghe, io non mi metto in contrasto, ma esprimo un'opinione diversa rispetto ad alcuni colleghi. Penso si tratti di uno strumento di Governo, perché è inevitabile che ci si accorga che ci sono dei ritardi, delle anticipazioni o delle modifiche da effettuare. Non mi stupisco neanche che ci sia di tutto e di più; chiederei però, se fosse possibile, almeno politicamente, la presenza un domani di condizioni di reciprocità, concedendo cioè che se la situazione fosse al contrario, se ci fosse un Governo di centrodestra, fareste lo stesso. Non ci credo neanche se andassimo dal notaio.

Per quanto riguarda gli emendamenti, posta la fiducia, salta tutto. Negli emendamenti ci sono sicuramente delle proposte costruttive, sia da parte della maggioranza, sia da parte dell'opposizione.

Vorrei quindi fare alcune osservazioni. Nel decreto-legge vi è un'omissione molto importante inerente la questione della prescrizione, di cui si è parlato in tutti i contesti tranne che in Parlamento. Avrei proposto la proroga come minimo al 2050, se non *sine die*, perché il termine di cui si parlava, pari ad un anno, un anno e mezzo, mi pare insufficiente per poter approfondire un argomento di questo tipo che, assieme al provvedimento sulle intercettazioni, oggetto di fiducia insieme al cosiddetto spazza corrotti, mina il sistema della libertà dei cittadini. Ci vorranno anni, lustri e decenni per rimettere in pista il sistema.

Sono stati compiuti poi alcuni pasticci; mi riferisco alla questione delle concessioni autostradali. Credo che quelle concesse tanti anni fa, fino al 2050 circa, fossero da rinegoziare, ma bisognerebbe andare ad indagare, vedere chi le ha preparate, chi le ha sottoscritte e chi le ha approvate. Vi rendete conto però che l'azionariato del gruppo Atlantia non è soltanto la famiglia Benetton, ma c'è un azionariato diffuso, c'è anche la Cassa depositi e prestiti, ci sono delle assicurazioni e delle fondazioni bancarie. I danni sono stati già fatti con le dichiarazioni che hanno fatto seguito al crollo del ponte Morandi. L'operazione prevista dall'articolo 38 del provvedimento, che autorizza di fatto alla revoca delle concessioni, sarà il secondo passaggio. Credo che così distruggeremo la società. Non avremo però nulla da mettere al suo posto perché l'Anas, con i tanti compiti che ha e che svolge più o meno bene, non è in grado, a mio avviso, né dal punto di vista tecnico, né pratico, di sopperire e di gestire la rete autostradale.

Ci sono, a mio avviso, altri pasticci e altre imprecisioni. Dal momento che mi piace parlare di enti locali, citerò l'articolo 17, che parla del personale delle Province che potranno procedere nuovamente ad assunzioni a certe condizioni, spiegando però il valore soglia, definito come percentuale differenziata per fascia demografica per stabilire quante persone si possono assumere. E ciò avverrà «con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». Penso si potesse dire semplicemente che le Province possono assumere.

L'articolo 18 riguarda le assunzioni nei Comuni. Il comma 1 prevede l'avvio dei bandi di concorso, ma suggerisce che sia il Dipartimento della funzione pubblica a preparare un bando tipo per aiutare le piccole amministrazioni, che non sono in grado di effettuare queste operazioni. Credo che in questo modo andremo ulteriormente a ritardarle perché le piccole amministrazioni e i piccoli Comuni sono tranquillamente in grado, attraverso le convenzioni, di effettuare i bandi, basta che abbiano il via libera.

Tra le altre questioni che giudico di limitato impatto e di difficoltà di realizzazione, vi è quella prevista dall'articolo 43, che riguarda i piccoli Comuni e i Comuni in generale, sulla riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni con accollo allo Stato.

Orbene, qui vengono stanziati 2 milioni di euro per il corrente anno e 4 milioni di euro per l'anno prossimo. Due milioni di euro diviso 8.000 Comuni fa 250 euro a Comune. Non tutti saranno interessati e, quindi, si tratterà di circa 400 euro all'anno per Comune per un'operazione molto complicata.

Si stabilisce, tra l'altro, che lo Stato si accollerà i debiti rinegoziati e chiederà in cambio un'apposita delegazione e, soprattutto, darà in cambio all'Agenzia delle entrate la facoltà di recuperare immediatamente il non versato eventualmente a scadenza attraverso la riduzione del riversamento degli incassi IMU. Ciò sarà un gran pasticcio e creerà una grande difficoltà agli enti locali. Semplicemente forse si sarebbe potuto dire che la Cassa depositi e prestiti proseguiva nell'opera di rinegoziazione dei mutui, con assunzione del mancato introito da parte della Cassa depositi e prestiti, che deve fare il suo bilancio e deve avere i suoi utili da girare allo Stato, ma con accollo direttamente da parte del Ministero dell'interno. Queste sono alcune delle difficoltà che ho riscontrato. Con l'articolo 44, inoltre, si nomina il commissario per il Gestore dei servizi energetici (GSE), ma non ho sentito spiegare le motivazioni di tale operazione.

Poi ci sono degli emendamenti di Forza Italia che, prima di porre la fiducia alla Camera, sono stati accolti. Su qualcuno volevo eccepire. Uno riguarda la proroga della nomina degli organi di controllo delle Srl e delle cooperative del bilancio 2020 che credo ci trovi tutti d'accordo. Forse si tratta di una proroga troppo breve. È una manovra che comporta ulteriori costi, come avviene per tante norme attuate e approvate dalla maggioranza che non costituiscono una semplificazione.

C'è poi la norma che riguarda i segretari comunali, che è stata recepita attraverso l'abbassamento del termine del periodo del corso (che sarebbe durato due anni a partire dal settembre scorso, più o meno) e la riduzione a tre mesi della frequenza a corsi che possono essere effettuati *on line* o attraverso delle riunioni locali. Il problema dei segretari comunali per il pensionamento a breve di tanti segretari e per

il vuoto nelle assunzioni nel periodo intermedio è veramente serio.

C'è anche una norma che mi sta a cuore e che, magari, genera dissenso in molti di noi. Mi riferisco all'emendamento presentato dai miei colleghi di Forza Italia alla Camera sui monopattini. Credo costituiscano una licenza di uccidere o a farsi uccidere. I monopattini devono essere utilizzati sulle piste apposite. Ci vuole obbligatoriamente il casco ma è previsto soltanto al di sotto dei diciotto anni e non bisogna superare i 50 chilometri orari. Ora, girare con un monopattino a una velocità di 50 chilometri orari senza casco se si ha più di diciotto anni comporta un serio pericolo per sé e per gli altri.

Poi ci sono degli emendamenti che avevo presentato e che qui non saranno discussi, ma che provo a riassumere perché - a mio avviso - interessanti e sottoscritti anche da altri colleghi.

Sottosegretario - lo dico con rispetto - continuo a interessarmi di enti locali e credo che potevamo parlare - immagino che lo faremo in un'altra occasione - delle sanzioni ai Comuni per il mancato rispetto del Patto di stabilità. Ci sono degli anni da sanare. Le sanzioni sono molto onerose. Per un Comune da 2.000 abitanti possono arrivare anche a 150.000 euro all'anno. Siccome le sanzioni sono state condonate alle Province, chiederei che possano essere condonate anche ai Comuni. Avevo anche chiesto di prorogare il termine dell'attuazione delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) nn. 443 e 444 del 31 ottobre 2019, problema che credo sia anche alla vostra attenzione. Penso che possa essere prorogato il piano finanziario sulla TARI che è problematico.

Inoltre avevo chiesto la proroga del termine dell'attuazione dell'articolo 4 del cosiddetto decreto fiscale, sul controllo del versamento dei contributi da parte dell'appaltatore a cura del committente.

Tutto ciò considerato, ritengo che si potesse focalizzare la nostra attenzione anche su altri punti e magari una discussione più ampia in sede di Commissione potrebbe essere utile soprattutto quando si tratta di decreti come questo che hanno natura essenzialmente tecnica e trasversale. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruspandini. Ne ha facoltà.

[RUSPANDINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, innanzitutto sarebbe necessario dire qualcosa sul nome del decreto al nostro esame: milleproroghe. Come dice il senatore La Pietra, sembra sottintendere tutto e niente, qualcosa di indefinito, qualcosa che lascia aperto nello spazio delle varianti tutto quello che purtroppo non serve alla Nazione. La nostra patria avrebbe bisogno di chiarezza, di solidità. Invece noi aggraviamo ancora una volta la confusione, aggiungendo alla confusione il ricorso ormai cronico al voto di fiducia, quindi lo svilimento del Parlamento e delle Commissioni, del ruolo dei senatori a favore di un modello che sta andando, secondo noi, oltre la Repubblica parlamentare.

Vedete, cari senatori, ritengo che sia davvero in ballo - e ne possiamo discutere - il ruolo stesso dell'impalcatura istituzionale. Non si può sbandierare, con i costituzionalisti, all'interno dei vari partiti e sui giornali, il ragionamento per cui si possono cambiare le maggioranze in Parlamento senza ricorrere alle istituzioni e poi, al tempo stesso, non consentire ai Gruppi parlamentari di poter svolgere il proprio ruolo. Per noi è stato molto grave, indecoroso non poter dire la nostra, non poter discutere sugli emendamenti, su questioni nevralgiche per la vita della Nazione. Mi riferisco alla messa in sicurezza degli istituti scolastici, alla questione delle tasse automobilistiche, alle imprese che regolano la vita delle radio e dei giornali, così come al sistema delle autostrade e al sistema regionale delle Ferrovie dello Stato. È stato per noi mortificante.

Da questo punto di vista, ne abbiamo già visti due di Governi. Ricordo i colleghi del PD scagliarsi con forza contro questo metodo nei confronti dei 5 Stelle. Arrivati al Governo, hanno fatto la stessa identica cosa e, ancora una volta sulla pelle dei cittadini, si consuma l'ennesimo accordo pur di mantenere la poltrona. Credo che tutto questo sia oltremodo avvilente e credo che gli italiani debbano essere informati di questo modo di fare che supera abbondantemente quello che ascoltano nei *talk show* televisivi. Si va verso una serie di elucubrazioni che vorrebbero trasformare qualcosa che si sta già trasformando, perché questa, così come è oggi, non è una Repubblica parlamentare.

Voglio concludere il mio breve intervento citando un grande filosofo mio conterraneo, Marco Tullio Cicerone, che molti di voi conosceranno. Diceva l'arpinate: «è necessario scegliere dopo aver

giudicato e non giudicare dopo aver scelto». Voi ci state inducendo a questo. Non ho molto da aggiungere se non che il silenzio nelle Commissioni e in quest'Aula è del tutto eloquente. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

MAUTONE (*M5S*). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori e senatrici, volevo analizzare ed evidenziare insieme a voi alcuni aspetti relativi all'ambito sanitario presenti nel decreto-legge n. 162 di proroga termini.

In particolare, all'articolo 25, si stabilisce il termine del 30 giugno 2020 per l'aggiornamento degli *screening* neonatali che, nel nuovo *panel*, includeranno anche malattie neuromuscolari, immunodeficienze congenite severe e malattie da accumulo lisosomiale. Tutte patologie, queste, rare ma di grande impatto sociale.

Sono inoltre incrementati i fondi e le risorse per gli *screening* neonatali con 2 milioni di euro per il 2020 e 4 milioni di euro per il 2021.

Ricordo che il programma di *screening* neonatale, iniziato in Italia negli anni Settanta e Ottanta, con i *test* per la fenilchetonuria, l'ipotiroidismo congenito e la fibrosi cistica, successivamente normato con la legge n. 167 dell'agosto 2016, a prima firma della senatrice Taverna, prevede che ogni nuovo nato in Italia debba essere sottoposto, entro poche ore dalla nascita, allo *screening* neonatale esteso o allargato, comprendendo altre malattie genetiche metaboliche.

Con il nuovo *panel* previsto si ha un ulteriore passo in avanti, aumentando il numero di patologie che possono essere rilevate con un unico esame, con conseguente riduzione dei costi, una diagnosi precoce e la possibilità di instaurare una terapia sostitutiva efficace, capace di aprire prospettive nuove per patologie con prognosi finora infausta.

Un altro aspetto che desidero evidenziare è l'articolo 25-*sexies*, che stanziava 71,5 milioni di euro nel biennio 2020-2021 al fine di introdurre lo *screening* nazionale gratuito per individuare i soggetti potenzialmente affetti da epatite C, così da arrivare all'eliminazione e alla completa eradicazione del virus HCV.

In via sperimentale, per gli anni 2020-2021 è garantito uno *screening* gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti seguiti presso i servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT), nonché ai soggetti detenuti in carcere: tutto questo con l'obiettivo di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C.

Oggi con i nuovi farmaci innovativi è possibile curare e guarire dall'epatite C, da sempre causa frequente di cirrosi e carcinoma epatico.

Riconoscere il cosiddetto sommerso, cioè coloro i quali sono portatori del virus e risultano asintomatici, è fondamentale poiché tale situazione riguarda ancora circa 300.000 persone in Italia. Ciò consentirà, non solo di avviare, una volta individuati, i soggetti HCV positivi presso i centri di riferimento regionali per le opportune terapie risolutive, ma, al tempo stesso, permetterà di interrompere la catena di diffusione e di contagio più o meno latente che, nonostante tutte le norme di igiene e sterilizzazione, ancora oggi causa la mancata eradicazione completa dell'infezione da HCV nella popolazione.

Convinto dell'importanza e della necessità della prevenzione come punto fermo per la tutela della salute pubblica, ritengo questo provvedimento estremamente utile.

A tal proposito, avevo già presentato precedentemente il disegno di legge n. 1581, più organico, che prevede la possibilità di uno *screening* più allargato a tutta la popolazione, capace di includere fasce più ampie di cittadini e la possibilità di far emergere in maniera capillare il cosiddetto sommerso, prevedendo anche informazioni più complete sulla diffusione, sulla frequenza e sulla possibilità di guarigione dell'infezione da HCV.

Ricordo, infine, l'incremento di 2 milioni di euro per il 2020 per il fondo, già istituito dalla legge di bilancio 2018, previsto per l'assistenza ai bambini affetti da malattie oncologiche.

Massima attenzione verso questi piccoli, che per queste gravi patologie lottano e combattono giorno dopo giorno, insieme alle loro famiglie e all'*équipe* sanitaria che li assiste e che necessitano, oltre che delle cure mediche adeguate, di assistenza e supporto psicologico per vincere la loro difficile battaglia.

Queste sono solo alcune delle misure contenute nel decreto-legge n. 162, riguardante il campo sanitario, capaci di rappresentare un segnale forte di attenzione alle problematiche quotidiane, e che, provano, in maniera concreta, con lungimiranza programmatica e opportuni investimenti economici a dare risposte concrete per migliorare la qualità della vita degli italiani. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

[MODENA](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, vorrei prendere lo spunto per sottolineare alcune questioni. In primo luogo, il decreto-legge al nostro esame compie un percorso di conversione molto rapido e in tempi diversi sicuramente sarebbe stato bloccato da una marea di emendamenti e forse non sarebbe arrivato neanche alla fine. Se arriva a termine e viene convertito lo si deve anche al fatto che c'è un atteggiamento da parte dei Gruppi di opposizione che tende a mettere al centro dell'attenzione il prossimo decreto-legge, in fase di discussione oggi pomeriggio alla Camera dei deputati, che è quello riguardante il coronavirus e le procedure da mettere in piedi, accelerando quindi al massimo i lavori. Credo che di questo bisogna dare atto, visto che molto spesso si occupano pagine intere di giornali per sostenere che non deve essere fatta polemica. Oltre a questo ci sono i comportamenti, che sono quelli che contano in politica, di cui credo si debba prendere atto.

Ciò non toglie che questo decreto-legge - come hanno già detto i miei colleghi - oggettivamente fa accapponare la pelle, perché non si sa bene che cos'è. È detto milleproroghe, ma in realtà è un *omnibus*. Giustamente il mio collega Perosino ha fatto un cenno alla questione del pasticcio di Autostrade; mi dovete dire se si può affrontare un argomento di questo genere, di cui si parla sempre solo per *tweet* o sui giornali, infilando una norma all'interno del milleproroghe.

Quello che vorrei dire è che in queste proroghe vengono alla luce tutti i nodi che sono stati già evidenziati dalle forze di opposizione quando furono approvati determinati atti. Vi faccio alcuni esempi: il codice dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, fu approvato in modo veramente becero, perché c'era di mezzo il bilancio e la cosiddetta legge spazzacorrotti, ed è diventato un tormentone, perché è diventato un costo per le imprese e ha determinato un sacco di problemi. Qui infatti troviamo le tracce delle proroghe. Allora, quando venne varato e quando si chiese a gran voce al Ministro a quei tempi di valutare bene la crisi di impresa, furono liquidati tutti i pareri che sono stati dati dalle Commissioni e fu un errore, perché oggi ci ritroviamo con i nodi non risolti, che diventano semplicemente delle proroghe per i revisori e per l'entrata in vigore di alcuni punti.

Un altro nodo è quello della *class action*, una normativa approvata e di matrice perlopiù pentastellata: anche in quel caso fu detto chiaramente che era assolutamente inadatta per certi aspetti sia per i consumatori che per le imprese e anche lì furono parole al vento. Oggi ne ritroviamo la traccia, perché viene ulteriormente prorogata.

Vi è poi la questione che riguarda i magistrati onorari che fu affrontata in mille modi.

La questione che riguarda i magistrati onorari, affrontata in mille modi. Si è detto in Commissione giustizia, in tutte le salse, che questo tema deve essere messo all'ordine del giorno. Dimenticato qua e là, fra un provvedimento e l'altro, anche questo è diventato una proroga.

E può essere anche un sistema. Fate pasticci. Dopodiché, ve lo si dice. Nessuno - intendo la maggioranza - fa niente per risolverli, ma, alla fine, si fa una proroga. Quindi, si rimanda il problema, che non è che non si è voluto affrontare, ma che si è creato, perché sono state approvate leggi non adeguate.

Non parliamo poi della questione della giustizia. Ho già detto qualcosa al riguardo, ma due questioni in particolare vorrei sottolinearle. Ci sono ancora circa 700 soggetti idonei, della famosa graduatoria del concorso per assistenti giudiziari, per i quali la maggioranza alla Camera ha respinto gli emendamenti e ha approvato semplicemente un ordine del giorno.

Siccome sappiamo tutti che c'è carenza di personale e abbiamo uno splendido Ministro, che ogni giorno ci dice che, invece, assume di tutto e di più, la questione degli idonei assistenti giudiziari, almeno qui, poteva trovare una soluzione con riferimento alla validità della graduatoria. Vi faccio, però, un altro esempio. Mi dispiace che il Ministro non sia in Aula. Comunque, il Governo c'è. Ma voi ricordate quando il ministro Bonafede disse che, con il decreto semplificazioni, avrebbe risolto di tutto e di più, anche per quella che era la problematica delle carceri? Egli avrebbe fatto le carceri in quattro

balletti, infatti, attraverso il decreto semplificazioni, per cui, improvvisamente, al DAP si dava la possibilità di fare le perizie subito, i progetti subito, le costruzioni subito. Lo sapete che fine ha fatto questa misura spettacolare? È finita in una proroga, nel senso che, evidentemente, tutto questo *sprint* non c'è stato, ma è stata prevista la proroga addirittura al 31 dicembre del 2022. Tanto per capire come sono affrontate poi, in concreto, le questioni.

Ripeto: in politica contano sempre, alla fine, i comportamenti e queste proroghe, secondo me, sono i comportamenti con riferimento alle sbandierate intenzioni, che sono state sempre tradotte in muri da parte della maggioranza, in particolare per il settore di cui mi occupo, che è quello relativo alla giustizia.

Questo non è solo un provvedimento di marchette, come ha detto giustamente un collega, o un pasticcio, come ha detto giustamente un altro collega. È anche la traccia della incapacità di realizzare le norme. Perché non basta legiferare bene: e già questo mi pare che sia un problema. È anche necessario, poi, che la legislazione porti a degli effetti. Qui non abbiamo effetti, abbiamo proroghe; oppure, se va bene, dei decreti che non si sa mai se verranno attuati o meno. Sappiamo benissimo, infatti, che il nostro mondo è pieno di decreti previsti dalle norme e poi non attuati. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, in un attimo mi sembra di essere tornato al Consiglio regionale dell'Umbria dove, insieme alla collega Modena, molte altre volte abbiamo confrontato le nostre idee. Fra l'altro, anche il numero dei presenti sembra ricordare più quello di un Consiglio regionale. Ma va bene: tant'e!

Collega Malpezzi, noi l'abbiamo vista mille volte salire quasi in piedi sui banchi del Senato, come una valchiria, per protestare contro il Governo, che poneva fiducie su fiducie, che tagliava i tempi delle discussioni in Commissione e che non consentiva ai senatori di fare i senatori, riducendoli a meri passacarte. Lei era contro tutte queste cose e poi questo destino la porta a dover essere presente in Aula. Proprio lei.

Insomma, quasi una sorta di nemesi.

Quindi, non saremo eccessivamente cattivi nel dire che state facendo un disastro. Lasciamo questo compito un po' ai commentatori politici. Lo lasceremo un po' a chi guarda i fatti *a posteriori*, anche un po' dall'esterno. Però, che dire?

Abbiamo il combinato disposto di un provvedimento milleproroghe - che già nel suo titolo, per uno come me, che della politica ha un'idea più nobile e totalmente diversa, sembra ricordare gli ultimi giorni di Venezia, quando si facevano le cose alla rinfusa, per dare l'idea che esisteva un Governo - con la riproposizione della questione di fiducia, che rende impossibile ragionare su un decreto-legge, che per sua definizione avrebbe bisogno del contributo di tutti. Trattandosi di un provvedimento milleproroghe in teoria ci dovrebbe essere infatti poca politica e molta più amministrazione delle urgenze, delle scadenze e degli adempimenti. Anche questo è invece assolutamente impossibile. Si tratta quindi di un provvedimento pieno di roba, che costituisce una sorta di marchettificio - mi sento di definirlo tale, forse con poco rispetto - ma che paradossalmente aumenta anche le risorse. Signor Presidente, non capisco come gli Uffici della Camera dei deputati abbiano potuto reputare accoglibili alcune parti del provvedimento in esame che aumentano risorse. Che proroga è l'aumento delle risorse - ancorché encomiabile, sia chiaro - per l'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB), per un progetto di *screening* straordinario mobile, che pone attenzione alle problematiche delle minorazioni visive? Vengono aumentate le risorse da 250.000 a 450.000 euro: stiamo evidentemente raschiando il fondo del provvedimento (non del barile, ma del provvedimento). Tale norma aumenta le risorse e quindi cosa c'entra col mille proroghe?

È del tutto evidente che si tratta dell'ennesimo provvedimento che butta là un po' di cose, che vi siete faticosamente spartite, facendo una a me e una te, che poi è l'unica logica che tiene in piedi e insieme il Governo: l'unico collante poco nobile, perché poi avete quello nobile, che è la scusa del Presidente della Repubblica, che non si può nominare neanche e quindi non lo nomino. Il collante meno nobile è quello di tentare di stare lì, per fare un po' di cose, ma tutto ha un limite e dovrebbe avere un confine

fisiologico. Tutto dovrebbe avere un'attenzione e un rispetto anche del quadro macroeconomico e microeconomico di una Nazione che sta veramente cedendo pezzi importanti di competitività e di sovranità.

Signor Presidente, rispetto a tutto questo la posizione del Gruppo Fratelli d'Italia è nota e la esprimerà meglio di me in dichiarazione di voto il collega Calandrini, che ha seguito il provvedimento in Commissione. Per parte mia, per la parte che riguarda la sanità e che ho seguito nella 12a Commissione permanente, devo dire che ci sono aspetti anche condivisibili, che avremmo votato tranquillamente. Colleghi, nell'insieme di un provvedimento che ha 40 o 50 misure, anche solo per errore qualcosa giusta riuscite ogni tanto a farla. La logica, può, anche in questo caso, è quella di provvedimenti *spot*, in deroga o in proroga: tutta roba che è l'esatto contrario di quello di cui ci sarebbe bisogno, specialmente per quel che riguarda il tema della sanità. Tutti sapete e tutti sappiamo che circa un anno fa è ricorso il quarantesimo anniversario dell'approvazione della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale. Si pone dunque sia il tema della ricorrenza, sia quello dei grandi problemi che incombono sul servizio sanitario nazionale, che non sto qui a riepilogare, perché rischio di andare evidentemente fuori dall'oggetto del provvedimento (e vedo che il microfono inizia a lampeggiare) per cui il tempo a mia disposizione sta per terminare.

Tali problemi avrebbero suggerito, suggeriscono e determinano l'urgenza, signor Presidente e signor rappresentante del Governo, di un provvedimento di sistema che affronti il tema, partendo magari anche dall'emergenza che stiamo vivendo, ma lo faccia seriamente e non con un insieme di provvedimenti *spot*, che vanno dalle assunzioni del Ministero ai fondi per la cecità, e chi più ne ha più ne metta, fino a che non sia troppo tardi, cosicché prima di andare a casa concluderemo almeno qualcosa.

Colleghi, speriamo ci aspettino tempi migliori. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, saluto i numerosi membri del Governo a cui faccio i miei complimenti per la loro presenza in Aula.

Colleghi, in questo momento il nostro Paese rischia il ridicolo perché il Governo sta affrontando l'emergenza sanitaria in modo superficiale e le conseguenze purtroppo si prevedono drammatiche: si stima già una perdita di ben 30 miliardi di euro e le difficoltà economiche sono sotto gli occhi di tutti. Ora pretendete di risolvere i problemi del nostro Paese e delle nostre imprese con il decreto milleproroghe in discussione, però i problemi vengono soltanto rinviati, perché questa a casa nostra, dalle mie parti, si definisce semplicemente ipocrisia.

Visto che siete totalmente inadeguati ad occuparvi delle priorità di questo Paese, bisogna fare uno sforzo - come hanno già detto i miei colleghi - e cambiare nome a questo provvedimento: chiamiamolo pure millepasticci, *omnibus*, millepause, più che milleproroghe, perché è la certificazione dell'incapacità della vostra politica nel non riuscire a dare risposte agli italiani. Infatti, chi proroga non sa costruire, non sa fare strategie, non sa declinare le istanze sociali e rielaborarle in progetti politici duraturi. Guardatevi ogni tanto allo specchio e sarete in grado di leggere con molta chiarezza la descrizione di quello che siete, cioè assolutamente incapaci.

Con il provvedimento in esame avevamo l'occasione di riparare ai vostri danni, ma l'atteggiamento irresponsabile di questo Esecutivo per l'ennesima volta non ce lo consentirà. Abbiamo assistito ai capannelli e all'ostruzionismo che vi siete fatti da soli, a una continua divisione su temi importanti e su questioni poco edificanti. Vi siete divisi persino per la spartizione delle pochissime risorse che sono state messe sul tavolo dal presente decreto milleproroghe. Diciamolo allora chiaramente a tutti gli italiani chi sono i veri sciacalli: non siamo certo noi che siamo seduti da questa parte dell'Aula *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Ezra Pound diceva che l'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. È vero, sono tutte quelle che voi avete utilizzato per farci digerire questo provvedimento vergognoso. Vi sono mancate, invece, le parole vere, reali, sincere per sostenere le imprese, i lavoratori, le famiglie, i giovani e gli anziani *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. In Italia ci sono decine di migliaia di aziende del comparto agroalimentare e nemmeno una misura è stata prevista dal Governo nel milleproroghe per la loro

tutela, per il sostegno e la loro valorizzazione.

Vi abbiamo sentito parlare di *new green deal*, ma sulle detrazioni fiscali per sostenere gli agricoltori e contenere l'impatto dei cambiamenti climatici non avete fatto nulla, non c'è un euro, eppure il nostro settore agroalimentare vale 210 miliardi, pari al 12 per cento del PIL. Ci riempiamo la bocca a dirlo in ogni trasmissione televisiva, poi gli agricoltori e i produttori agricoli vengono lasciati da soli. Ad esempio, il florovivaismo è un settore di punta del *made in Italy*, con un valore della produzione di 2,5 miliardi, con 27.000 imprese e con oltre 100.000 occupati impegnati nella coltivazione di oltre 2.000 specie vegetali. Tale comparto avrebbe bisogno di interventi strutturali, non di manette.

Inoltre, bisognava intervenire da subito per abolire la *plastic tax* e la *sugar tax* (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*); invece vi ostinate ad accanirvi contro le imprese che sono costrette ad abbandonare il nostro Paese per produrre a basso costo all'estero, con conseguenze negative sugli investimenti, sulla produzione e sul lavoro in molte Regioni italiane, alcune delle quali hanno tassi di disoccupazione che superano il 20 per cento.

Guardate che anche la Brexit metterà in ginocchio le nostre esportazioni agroalimentari, per almeno 3,5 miliardi di euro, e soprattutto di vino, ortofrutta fresca e trasformata, come i derivati del pomodoro, ma anche della pasta, dei formaggi e dell'olio di oliva: un danno enorme, che dovrebbe essere compensato dall'introduzione di forme di ristoro dei danni subiti dalle imprese e da nuovi investimenti per la difesa e la valorizzazione del *made in Italy*; invece nulla, zero assoluto anche in questo caso. È una vergogna.

Mi soffermo su un punto specifico: l'acquisizione della documentazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei, così come concepita, continua a paralizzare e a penalizzare il sistema degli organismi pagatori e penalizza le piccole aziende agricole. Anche in questo caso ci attendevamo nel decreto milleproroghe un provvedimento che non è mai arrivato.

C'è una crisi economica in atto, iniziata a fine 2019 - ne siamo consapevoli - che nel 2020 si aggraverà, a causa degli effetti economici del coronavirus. Ma questo Governo preferisce girarsi dall'altra parte, guardare indietro piuttosto che guardare avanti; un Governo che non riconosce il valore di un settore strategico come quello dell'agricoltura e, anziché incentivare e supportare il mondo agricolo, si accanisce su chi coltiva la nostra terra, su chi dà valore alle tradizioni e all'enogastronomia, su chi investe tempo e denaro. Ricordatevi che lo stanno facendo per un'agricoltura di eccellenza, sana, *green* e competitiva, nei confronti dell'Europa e non solo.

Già, l'Europa: vale la pena ricordare che come Italia nel 2018 siamo stati contributori netti in Europa per oltre 5 miliardi di euro e nel 2017 per oltre 3,5 miliardi di euro. Se sommiamo i dati dal 2014 al 2018, superiamo i 18 miliardi di contribuzione netta, cioè il valore di un punto di PIL, quello che oggi ci servirebbe, e non sono spiccioli. Perciò l'Europa è pregata di restituirci l'eccedenza in un momento di difficoltà. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Noi dovremmo leggere queste cose nei provvedimenti. Eppure, il Governo non si muove su questo tema e ancora una volta lascia cadere la mannaia sui produttori più deboli. Invece di anteporre gli interessi del Paese alla vostra sete di potere, avete venduto l'anima per rimanere incollati alle sedie. È l'ennesima occasione persa per andare incontro alle imprese e non far pagare agli italiani le vostre scelte scellerate.

Fino all'ultimo abbiamo confidato in un dialogo costruttivo e sperato che si riuscisse a trovare con questo Governo una soluzione di buon senso, una serie di proroghe, per tutelare gli agricoltori, con gli stanziamenti per le imprese danneggiate dal maltempo, con l'introduzione dei dazi, a favore di progetti contro gli sprechi alimentari e per la realizzazione di nuovi impianti anche nell'agroenergia; proprio su questo tema ho sentito autorevoli esponenti della maggioranza dire che si era risolto per i piccoli impianti fino ai 300 kilowatt, per produrre energia rinnovabile in agricoltura. Ebbene, purtroppo sono irrealizzabili, perché chi conosce la materia sa che è richiesto all'agricoltore autorizzato all'impianto l'utilizzo dell'80 per cento di prodotti di produzione propria, cosa impossibile. Sono stati aboliti i contratti di filiera per l'acquisizione del prodotto e alla fine quegli impianti rimangono in panne o non si possono realizzare. Le domande per portare avanti i nuovi impianti si contano sulla punta delle dita di una mano, ad essere magnanimi, perché forse sono anche di meno.

Io vengo da una terra che purtroppo per questo Governo è di frontiera: quella parte del Sud del Piemonte, in particolare della provincia di Cuneo, enormemente penalizzata a livello infrastrutturale, in cui i cantieri, come l'Asti-Cuneo, sono bloccati da oltre otto anni. Pensate che fino a otto mesi fa chi ora governa e presiede il Ministero delle infrastrutture protestava con un presidio davanti alla prefettura di Cuneo perché quando noi eravamo al Governo in pochissimi mesi non abbiamo sbloccato i cantieri; passati loro al Governo, non è successo assolutamente nulla.

Analogo ragionamento vale per il Tenda *bis*: da tre anni aspettiamo che ricomincino i lavori già appaltati da Anas. Si tratta di un collegamento fondamentale con il Sud del Piemonte, con la vicina Liguria e con il Sud della Francia. E lo stesso vale per i valichi, dove i nostri autoarticolati e autotrasportatori subiscono dei divieti assurdi dalla Francia, per poi vedere la concorrenza francese venire da noi senza divieti. La manutenzione delle aree è completamente assente.

Di tutto questo nel provvedimento in discussione non c'è assolutamente nulla. Abbiamo chiesto a gran voce di nominare un commissario per esaminare le problematiche legate alle infrastrutture piemontesi sul modello di Genova, ma nulla, nulla, nulla. È una vergogna. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi è il primo giorno di Quaresima, mercoledì delle ceneri: per tutti i cristiani è un giorno importante, che segna l'avvio di quaranta giorni che ci condurranno alla Santa Pasqua. Noi affidiamo l'Italia intera, attraverso quest'Aula - soprattutto chi soffre, gli ammalati e chi si impegna per la salute di tutti - al buon Dio e alla Madre della divina provvidenza, affinché superi l'umana incapacità e guidi tutti noi e chi ci governa al buon senso e alla responsabilità, visto che, considerando come stanno andando le cose negli ultimi tempi, stanno mancando entrambe. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli senatori, sottosegretario Malpezzi, mi limiterò a fare di nuovo qualche considerazione sull'innovazione tecnologica che - lei lo sa, Sottosegretario - è il mio chiodo fisso. Viste le misure sull'innovazione tecnologica nel provvedimento, mi sono chiesta per quale motivo le hanno inserite in un decreto-legge milleproroghe, perché non hanno dedicato un disegno di legge *ad hoc* a una materia così importante sulla quale andiamo a scommettere veramente la crescita del nostro Paese.

Sapete bene tutti che il cambio del paradigma industriale vede le tecnologie e i servizi centrali nell'evoluzione, nel progresso, nella crescita del nostro PIL, così come l'ambiente. Entrambi, tecnologia e ambiente, costituiscono i due punti di riferimento della programmazione 2021-2027 dell'Unione europea. Come sapete tutti, per le vicende della Brexit e per le notevoli difficoltà incontrate per avviare il Parlamento europeo, ci saranno dei ritardi sulla programmazione 2021-2027. Probabilmente queste misure importanti sul fronte della digitalizzazione saranno calate a terra con degli stanziamenti importanti - questo lo sappiamo già - nel 2022. Quindi, avremmo avuto tutto il tempo - questo Governo, peraltro, ha istituito il Ministero dell'innovazione - per poterci dedicare a una pianificazione seria di tutte le attività che riguardano non le infrastrutture (ossia le telecomunicazioni e tutto ciò che vi ruota attorno), ma tutto quello che va sotto il nome di economia immateriale.

È molto importante centrare bene la programmazione, che non può che essere di medio-lungo periodo, su questo tipo di economia, che già per gli addetti ai lavori è molto difficile da percepire. Non mi sto chiaramente riferendo agli ingegneri e agli informatici di professione, perché ci arrivano prima. Ma attenzione: anche queste figure tecniche vanno assolutamente indirizzate sulla base di un *framework*, e cioè di una grande cornice che noi, come politici, dobbiamo saper tracciare per dare loro le linee guida e di indirizzo.

La storia dell'innovazione nasce dall'Agid, con il Governo Monti del 2012, e sono già passati otto anni. Se voi andate sul sito dell'Agid, vedete che cosa deve fare come braccio operativo.

Nessuno però dà indicazioni, e intendo la politica e quindi il Parlamento, insieme al Governo, con un lavoro che dev'essere condiviso, in maniera molto forte. Come dicevo ieri nel mio intervento, oggi, da soli, non si va più da nessuna parte, ma sono supernecessarie la coesione e la collaborazione. Su un tema strategico come quello in esame, il Governo dovrebbe presentare il prima possibile un piano al Parlamento, dimodoché anche quest'ultimo possa dare il proprio contributo. Non dobbiamo quindi

ritrovarci piccole misure in un decreto milleproroghe che - me ne rendo conto - è stato urgente per quanto riguarda una serie di piccoli provvedimenti che, in scadenza, dovevano essere affrontati. Su un tema però come quello in esame, non me lo sarei veramente aspettato.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 14,46)

(Segue TIRABOSCHI). Per riportare l'attenzione al fatto che dobbiamo lavorare davvero uniti - come ieri dicevo - al di là delle appartenenze politiche, non è più sufficiente il modello della tripla elica, fatto dallo Stato e dalle istituzioni territoriali, ai vari livelli, dall'università e dalle imprese. La crisi economica fortissima degli ultimi vent'anni - lasciatemelo dire, è inutile nascondercelo, e non possiamo neanche dire che si sia verificata solo negli ultimi cinque o sette - ha tirato fuori prepotentemente due attori: da una parte, la comunità, con tutti i suoi corpi intermedi; dall'altra, l'ambiente e le future generazioni.

Ritorno quindi al tema di prima: l'ambiente è centrale; dobbiamo investire nelle future generazioni, con un processo di formazione importantissimo, ibridandole con le altre. Questo è fondamentale: non ho figli ma, come chi ne ha, so perfettamente che oggi i ragazzi smanettano sui telefonini. Si deve però fare attenzione: essi non hanno quella cultura del governo dei processi complessi che hanno invece le nostre generazioni e, quindi, il processo di ibridazione, che è davvero complicato, deve trovare linee guida che passino chiaramente attraverso la formazione digitale, ecosistemica e non verticale.

In questo piano dell'innovazione tecnologia dobbiamo iniziare a indicare anche le misure che vogliamo adottare per alfabetizzare correttamente i ragazzini, non dico già dalle elementari, ma addirittura, se non dal nido, dalla scuola materna. E questo chiaramente va poi portato all'interno delle università.

Per questo ieri provocatoriamente mi chiedevo perché il Ministero dell'innovazione non fosse finito all'interno del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, che poi deve collaborare moltissimo a stretto contatto con il MISE. Se uno vuol prevedere un Ministero *ad hoc*, va anche bene, ma non riesco a capire quale sarà la *mission* del povero ministro Pisano, che non ha risorse né portafoglio. Se andiamo sul sito, vediamo che uno dei suoi obiettivi principali è garantire correttamente (seguendo i principi della giustizia, dell'equità e della massima democrazia) le tecnologie e i servizi digitali nella società. Questo è un principio sicuramente corretto, ma vedo - per esempio - che sull'alfabetizzazione digitale non si sta facendo nulla.

Non vorrei farvi ridere ma, quando parlo d'intelligenza artificiale nel territorio dai cui provengo (quello di Ivrea, del canavese e dell'Olivetti), che è centrale nel nuovo paradigma di sviluppo economico, spesso mi viene chiesto di spiegare cosa sia, se una scatola nera o una nuvola bianca. Su questo muovo veramente una raccomandazione: bisogna prestare attenzione - lo stiamo vedendo, e non voglio fare parallelismi, con il caso del coronavirus di questi giorni - perché il coordinamento sulla comunicazione, che passa anche attraverso un'attività strategica di alfabetizzazione digitale nelle comunità, è assolutamente fondamentale. In caso contrario, ci scoppierà in mano il problema, perché il digitale, se non governato, finisce per essere ben peggiore della globalizzazione, altro grande fenomeno non governato.

L'alfabetizzazione chiaramente va estesa anche a tutti i portatori d'interesse, soprattutto alle aziende: parliamo tanto di *made in Italy* e poi non potenziamo questo marchio espresso dalla PMI, dando aiuti.

Sapete che la maggior parte delle piccole e medie imprese è formata da 10-15 lavoratori? Ma voi pensate che un'organizzazione così piccola possa mettere in piedi un dipartimento digitale?

Pertanto, strategicamente, nel piano dell'innovazione dovremmo pensare a dei servizi digitali da erogare alle piccole e medie imprese, perché non ce la fanno da sole, non sono capaci. Eppure, oggi quelle sono veramente le multinazionali tascabili che, con un *click*, aiutate da un piano del Governo, potrebbero andare dall'altra parte del mondo e aumentare il volume delle esportazioni.

Infine, l'alfabetizzazione va fatta anche in politica. Lo voglio dire provocatoriamente, anche se è fondamentale per molti di noi - a cominciare da me che, con grande umiltà, ho approcciato queste tematiche - per saper indirizzare e controllare. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grimani. Ne ha facoltà.

[GRIMANI](#) (IV-PSI). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, con il provvedimento in esame intendiamo convertire un decreto-legge che ha l'obiettivo di consentire a soggetti privati,

istituzioni e imprese di beneficiare di una proroga di termini su una serie di provvedimenti che caratterizzano la vita quotidiana nel nostro Paese.

Sento molte critiche, quasi come se ci si meravigliasse del fatto che esso sia un provvedimento tendenzialmente onnicomprensivo che arriva in questa fase della vita politica e amministrativa del Paese, ma credo sia così da quasi vent'anni. E ciò deve probabilmente far riflettere con riguardo al nostro sistema politico-amministrativo e non tanto al fatto che oggi noi proponiamo questo provvedimento, così come avvenuto negli anni passati. Probabilmente nel sistema politico e amministrativo si incontrano difficoltà nel far fronte ai termini che molti provvedimenti legislativi prevedono. Probabilmente ciò significa che sono troppe le norme e alcune si confondono. Ciò significa che forse abbiamo un sistema burocratico confuso ed è un po' colpa di tutti se non è stato semplificato negli ultimi anni. Anzi, dovrebbe essere una nostra missione provare a semplificarlo.

Allo stesso modo, non dobbiamo meravigliarci che, per come sono oggi i ritmi della vita amministrativa e politica, abbiamo ormai un monocameralismo di fatto. Ci lamentiamo ciclicamente - questa è per me la prima legislatura - del fatto che un ramo del Parlamento, in maniera alternata rispetto all'altro, tratta i provvedimenti in tempi molto rapidi e spesso non li può approfondire, né discuterne gli emendamenti, come accade oggi. Si tratta però di un problema relativo al funzionamento del nostro sistema parlamentare e di Governo. Ed è stato così in questa legislatura, sotto il precedente Governo. Ricordo il disegno di bilancio di due anni fa, arrivato il 22 o il 23 dicembre al Senato, mentre quest'anno, dopo essere stato esaminato in Senato, è arrivato alla Camera all'ultimo minuto. Si tratta, quindi, di un tema più generale di sistema che dovremmo affrontare, magari riflettendo sugli anni passati, quando alcune riforme potevano dare dei segnali di cambiamento al Paese. Non voglio tornare su questo perché non dobbiamo fare l'amarcord della storia degli ultimi anni, ma tutto ciò deve portare magari a fare qualche riflessione.

Il provvedimento in esame non risolve tutti i problemi del Paese, ma con esso la maggioranza introduce alcuni elementi positivi, a partire proprio dai primi articoli, con la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione, che è un segnale importante. Mi riferisco alla proroga al 31 dicembre 2021 per la stabilizzazione di coloro che hanno rapporti di lavoro a termine con lo Stato, con la condizione che siano stati svolti tre anni di lavoro, anche non continuativo, con contratti a termine. Vengono differiti in avanti non solo il termine entro cui è possibile la stabilizzazione, ma anche quello per la maturazione dei requisiti, spostato al 31 dicembre 2020.

Cito la proroga per il *turnover* che riguarderà non solo i lavoratori della pubblica amministrazione, ma anche gli importanti lavoratori dei Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco; per questi ultimi due soggetti si potrà derogare anche alle norme sul *turnover*. È importante anche l'incremento di unità lavorative nel personale amministrativo del Ministero della giustizia, che dovrebbe consentire di cercare di eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna.

Vi sono quindi rilevanti iniziative nei confronti del mondo del lavoro e soprattutto della pubblica amministrazione.

Ricordo, poi, anche per importanti interventi a favore di quelle aree le cui popolazioni negli ultimi venti anni hanno sofferto a causa del sisma. Viene prorogato di tre anni lo stato di emergenza per i sismi della provincia di Campobasso, probabilmente il sisma più datato rispetto agli altri verificatisi negli ultimi anni. Viene prorogato al 2021 lo stato di emergenza per il sisma dell'Emilia; viene prorogato al 31 dicembre 2020, relativamente al sisma dell'Aquila, il termine per consentire agli imprenditori di quantificare i danni subiti. Relativamente al sisma del 2016, viene prorogata al 31 dicembre 2020 l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Ricordo l'esenzione dalle imposte per il rinnovo delle ipoteche su immobili dichiarati inagibili; i contributi ai Comuni con più di 30.000 abitanti, sempre nei luoghi del sisma del 2016-2017, per interventi urgenti di manutenzione di strade e infrastrutture comunali.

Non si tratta di piccole cose; in questo provvedimento non ci sono soltanto delle marchette, come ha detto qualcuno, che ha utilizzato un termine che reputo non molto consono ai provvedimenti che vengono approvati in queste Aule. Ci sono, invece, delle attenzioni importanti verso comparti

fondamentali dello Stato e nei confronti dei cittadini.

Tengo a sottolineare la considerazione nei confronti degli enti locali. Si parla sempre di Comuni abbandonati, e parlo anche da ex sindaco. Credo che nei provvedimenti cominciano a vedersi sforzi importanti. Viene prorogato al 30 giugno il termine di inizio lavori nei Comuni beneficiari dei contributi per interventi di efficientamento energetico (il precedente termine era il 31 ottobre 2019). Molti Comuni non erano riusciti ad iniziare i lavori; nelle piccole realtà amministrative vi sono, infatti, problemi di carenza di personale e di uffici tecnici e, quindi, mettere in campo le gare di appalto e la progettazione diventa in alcuni casi davvero complicato e si perdono opportunità.

Vi è poi la riapertura del termine per i contributi che i Comuni possono chiedere per la progettazione definitiva ed esecutiva della messa in sicurezza del territorio: anche in questo caso, spesso, per le piccole realtà comunali è complicatissimo realizzare progetti e trovare i fondi per affidare la progettazione esecutiva e definitiva e spesso, nonostante vi siano i contributi acquisiti dai bandi, non si fa in tempo ad arrivare alla progettazione definitiva.

È importante poi che nel milleproroghe siano previste delle iniziative relative alla liquidità dei Comuni; per i Comuni in dissesto e predissesto vengono dilazionate le rate per poter restituire le anticipazioni di liquidità dello Stato. Vi è inoltre la riduzione dell'onere del debito per Comuni, Province e Città metropolitane attraverso la possibilità di ristrutturare i mutui, che i Comuni avevano nella propria pancia al 30 giugno 2019 e che termineranno dopo il 2024. Si tratta di una boccata di ossigeno, perché spesso quelle risorse che i Comuni devono stanziare per pagare le rate dei mutui e gli interessi vengono sottratte alla comunità, alla manutenzione delle strade, alla sicurezza, all'illuminazione pubblica e al sistema sociale, soprattutto per quanto riguarda il sostegno scolastico e tutte le attività in capo alle amministrazioni comunali.

Credo insomma che ci siano dei segnali importanti. Ci sono dei provvedimenti che riguardano le imprese; 6,5 milioni per il sostegno al *made in Italy*, 50 milioni per l'internazionalizzazione delle imprese, altro tema molto importante. Ci sono degli stanziamenti per la sanità, sia per il personale, che per il finanziamento di altre attività che non sto qui a ricordare, essendo state in maniera piuttosto dettagliata menzionate in altri interventi.

Ci sono dei provvedimenti che vanno nella direzione dell'aumento della sostenibilità ambientale (provvedimenti *green*). Sono previsti l'estensione al 2020 dei contributi agli incentivi per l'acquisto dei motoveicoli ibridi o elettrici; la proroga del *bonus verde* e di tutti i *bonus* per le ristrutturazioni e per le detrazioni per la sistemazione dei giardini e così via. L'elenco delle misure presente sarebbe ancora molto lungo, ma mi fermo qui.

Il provvedimento - come ho già detto all'inizio dell'intervento - non risolve certamente tutti i problemi del Paese, ma sicuramente è un'iniezione di fiducia per i cittadini, per alcuni comparti della società e per il sistema imprenditoriale, per poter avere un po' di respiro perlomeno nell'attuazione di alcune iniziative che la legge consente e che, però, i termini troppo stretti avrebbero pregiudicato. (*Applausi dai Gruppi IV-PSI, M5S e PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.

[RAUTI](#) (FdI). Signor Presidente, la maggioranza allaccia la sua cintura di sicurezza, come accaduto in altre occasioni, ricorrendo al voto di fiducia. Definirei tale comportamento un atto di prepotenza politica con un effetto tombale sulla discussione parlamentare, ma andiamo per ordine.

Dalla Camera il testo in esame è arrivato blindato. È evidente che quanto contenuto nel disegno di legge n. 1729 non è tutto sbagliato, ma è anche vero che si poteva migliorare. E, se esiste - ed è così - una pioggia di emendamenti da parte delle forze politiche in un numero, se non erro, di circa 600, significa che il provvedimento poteva essere migliore e, invece, non lo sarà. Fratelli d'Italia - ad esempio - ha presentato 130 emendamenti e ad alcuni di essi accennerò in seguito. Credetemi: non si tratta di questioni bizzarre o astratte, quanto piuttosto di bisogni concreti o di vuoti normativi da colmare.

Il cosiddetto milleproroghe riguarda - come è stato già detto - un ampio ventaglio di materie; è talmente ampio da includere gli ambiti più svariati. Sinceramente dobbiamo dire che non è la prima volta che si ricorre allo strumento del milleproroghe; anzi - e lo sottolineo - si sta profilando un ricorso

sistematico a questo metodo tanto da declinare quello che potremmo definire un diritto consuetudinario. Ciò, però, non lo giustifica né nel metodo e neppure nel merito. Cari colleghi, si tratta infatti di un approccio legislativo sbagliato, figlio e frutto di un'incapacità di governo e del mancato rispetto dei termini previsti dalla legge. Insomma, si tratta di una dilazione per chi non ha saputo gestire tempi e modi. È una sorta - azzardo - di «condono legislativo», ma torniamo alla questione di fondo.

Proprio il vizio di contenuto eterogeneo contraddice il principio dovuto dell'omogeneità e, ancora, la materia eterogenea contraddice il principio invocato del decreto d'urgenza. Servirebbero, infatti, interventi legislativi ordinari di modulazione delle scadenze e il rispetto delle scadenze stesse. Ancora: tra merito e metodo questa prassi legislativa, che - lo ricordiamo - anche la Corte costituzionale ha stigmatizzato negativamente, contribuisce a introdurre uno squilibrio nel rapporto tra Governo e Parlamento, perché partecipa a uno svilimento del Parlamento, del suo ruolo, dei suoi compiti e della sua funzione legislativa. Insomma, il Parlamento è sempre meno il luogo della decisione e della discussione. Stiamo diventando una sorta di passacarte, di vidimatori e ratificatori, soprattutto per quanto riguarda le notifiche in materia internazionale, mentre ci passano sopra la testa - lo voglio dire - decreti *omnibus* - come nel caso in esame - con deroghe a procedere e decretazione d'urgenza.

Anche nella pregiudiziale presentata da Forza Italia, che abbiamo condiviso, è stato correttamente evidenziato che il provvedimento in discussione ha un vizio di legittimità costituzionale: è privo dei requisiti straordinari di necessità e di urgenza. Come si diceva, è insomma un *omnibus* delle eterogeneità.

Il Gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato 130 emendamenti e tre ordini del giorno, purtroppo bocciati in 1a Commissione. Ci piacerebbe tanto illustrarli uno ad uno, tanto per parlare un po' di politica, ma non sarà possibile.

Perdonate se mi prendo il lusso di menzionare, sia pure frettolosamente, soltanto alcuni degli argomenti oggetto dei nostri emendamenti, come già hanno fatto altri colleghi. Sono questioni, cari colleghi, che interessano il Paese, interessano chi è fuori da quest'Aula. Mi riferisco - ad esempio - a tutto l'enorme problema della valorizzazione del corpo dei Vigili del fuoco e delle modalità di utilizzo delle risorse a loro destinate dall'ultima legge di bilancio, nonché la proroga delle assunzioni nella pubblica amministrazione; il differimento della cessazione della proroga della provvidenza in favore delle imprese editoriali; le concessioni demaniali marittime, quelle autostradali e ancora gli emendamenti a favore degli alunni con disabilità e l'accompagnamento per i grandi invalidi. Insomma, sono tantissimi gli emendamenti da noi proposti anche in materia fiscale. Non riesco neanche a citarli a titolo di elenco. Numerosissimi sono quelli relativi al mondo della Difesa, delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, per non parlare dello scorrimento delle graduatorie di moltissimi concorsi relativi alle Forze di polizia, alla Guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato. Ne cito solo uno a titolo di esempio: il concorso del 26 maggio 2017 per l'assunzione di 893 allievi agenti di polizia di Stato esclusi a posteriori dalla graduatoria; un impegno preso che non è stato mantenuto: almeno quello lo si poteva fare con il decreto milleproroghe.

In conclusione, potrei continuare l'elenco, ma non servirebbe. Si tratta però - credetemi - di richieste specifiche che vengono da comparti che rappresentano la struttura portante del sistema Paese, oppure da Gruppi sociali vulnerabili che la politica dovrebbe includere e sostenere.

E allora, Governo, maggioranza, procedete così, a colpi di voto di fiducia. Approvatevi il vostro milleproroghe e lasciate escluso tutto il resto. Ma c'è una cosa, per fortuna, che non potrete prorogare, e cioè la tenuta di questo Governo, che non avrà mille giorni di legislatura come voi vi augurate. Noi ci auguriamo che gli italiani possano votare al più presto, ricomponendo la frattura drammatica tra politica e popolo. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà.

[COLLINA](#) (PD). Signor Presidente, io ho il difetto di ricordarmi quello che dico negli anni precedenti. Siccome non è la prima volta che intervengo su un decreto-legge cosiddetto milleproroghe, provo a fare un passo in avanti rispetto alla consuetudine che non riusciamo a modificare, per quanti tentativi si possano fare.

La memoria mi ritorna all'anno scorso, quando il decreto cosiddetto milleproroghe fu inserito con un emendamento nella legge di bilancio. L'anno scorso non fu discusso un decreto milleproroghe, perché era dentro la legge di bilancio che fu approvata alla Camera e poi in Senato senza modifiche. Siamo quindi di fronte a un ritorno alla modalità con la quale si è proceduto negli ultimi anni e non riusciamo mai a riconoscere il problema di fondo.

Per affrontare il problema di fondo, se vogliamo realmente riportare al centro il Parlamento e l'attività parlamentare, dobbiamo riconoscere che, se oggi procediamo con una sorta di monocameralismo alternato, in cui una legge si riesce ad affrontare in modo compiuto solamente in un ramo del Parlamento e successivamente tocca all'altro ramo fare la stessa cosa e servire ai colleghi il piatto già pronto e cucinato, è perché esiste un problema di sistema.

Nella scorsa legislatura abbiamo provato ad affrontare il problema di sistema, che si risolve andando a prendere in considerazione le riforme del sistema, che guardano a come far funzionare meglio il Parlamento; a come rivedere le procedure delle leggi che devono essere esaminate in Parlamento e a come riorganizzare i lavori in un rapporto differente e diversamente equilibrato tra Governo e Parlamento. Da una parte, infatti, c'è il Governo, che ha necessità di fare interventi e di svolgerli in tempi che non siano biblici; dall'altra, c'è il Parlamento, con la giusta aspettativa di poter discutere e poter dare un contributo fattivo e significativo alle norme che passano in queste Aule.

Questo è il tema. Quando parliamo di milleproroghe, dobbiamo avere presente che, se vogliamo fare tutti insieme un passo in avanti nella direzione che prima menzionavo, dobbiamo affrontare certe questioni. Credo che come Partito Democratico, ma anche come maggioranza, abbiamo cominciato oggi a mettere un po' in fila le cose, a partire dalla riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari. La riflessione che abbiamo fatto insieme è stata quella di dire che, se va bene la riduzione, bisogna però ricostruire ora il sistema con una sua coerenza che guardi a un equilibrio rispetto al territorio e, quindi, al sistema della rappresentanza, nonché, dall'altra parte, alla centralità del Parlamento nel suo rapporto con il Governo, e quindi con le procedure legislative che devono essere messe in campo.

Ritengo che questa sia la consapevolezza che dobbiamo avere oggi con il *background* che possediamo della scorsa legislatura, con i tentativi che sono andati a vuoto, ma con un approccio nuovo e costruttivo che stiamo mettendo in campo e che credo abbia la possibilità di svilupparsi in modo positivo nella legislatura in corso.

L'altro problema fondamentale che ci troviamo davanti è che non riusciamo ad affrontare in modo organico dei temi decisivi per il Paese. Ormai la legge di bilancio e il milleproroghe rappresentano i due passaggi fondamentali, i due treni che passano con sicurezza e certezza e che noi utilizziamo per andare a incidere sulle questioni del Paese. Al di là del fatto di dire quant'è brutto il milleproroghe, le migliaia di emendamenti le presentiamo tutti, a partire dalla minoranza, e ciò vorrà dire che ci sono delle questioni vere che devono essere affrontate. Dobbiamo riuscire a farlo in modo organico, con dei provvedimenti legislativi che si occupino del tema. Credo che il nostro programma di Governo ci metta davanti questa opportunità.

Abbiamo evidenziato dei temi molto importanti, come il *green new deal*. Ebbene, non è con degli emendamenti alla legge di bilancio o al milleproroghe che si affronta in modo organico il *green new deal*. Dobbiamo avere la capacità di mettere in campo dei provvedimenti legislativi di concerto con il Governo e con i Gruppi parlamentari che vadano in questa direzione.

Nel milleproroghe c'è stata qualche sbavatura in questo senso, perché si è intervenuti con emendamenti su temi che invece dovrebbero essere affrontati in modo organico (penso, per esempio, al tema dell'energia); tanti aspetti sono stati trattati, però, in modo positivo.

Come Presidente della 12a Commissione del Senato concludo ragionando più specificamente proprio sulla sanità: penso che il lavoro fatto in questa legislatura all'interno della Commissione - non ho difficoltà a riconoscerlo - abbia portato a una maturazione di consapevolezza su alcuni temi che vengono poi riconosciuti in modo *bipartisan* dagli stessi componenti della Commissione attraverso i contenuti del milleproroghe in esame, e li cito rapidamente.

Abbiamo trovato i fondi per aumentare gli stipendi dei medici, lavorando sul recupero della RIA

(retribuzione individuale di anzianità), che è un tema conosciuto tutti; abbiamo stanziato i fondi per gli *screening* neonatali e abbiamo consentito agli IRCCS e quindi agli istituti di ricerca di fare investimenti e di assumere personale; abbiamo affrontato il tema della sperimentazione animale in modo puntuale, proseguendo sulla strada che giustamente era stata individuata anche negli anni scorsi. Vi è poi il tema degli specializzandi e delle specializzazioni, che è stato affrontato in vario modo, ma sempre in connessione e allineamento con il Patto per la salute che è stato sottoscritto dal Governo con la Conferenza Stato-Regioni. C'è stato quindi un lavoro di concerto molto positivo che ha trovato immediatamente, nel primo provvedimento utile, la possibilità di esprimere concretamente i contenuti positivi che erano stati condivisi.

È chiaro che ci sono dei temi urgenti e fare questa discussione in questo momento certamente richiama anche altri aspetti, ma sono affrontati problemi che attengono al nostro sistema sanitario: penso alla difficoltà di dare seguito al *turnover* nelle nostre aziende sanitarie e nei nostri ospedali dei primari specialisti, tema che è stato affrontato in vario modo e positivamente. C'è una quotidianità della gestione della sanità in Italia che ha trovato risposta in questo provvedimento.

Ci sono altri temi che sono stati ricordati da tutti i colleghi della maggioranza e non ne sottolineo altri, ma credo che il lavoro che stiamo facendo - ed è l'appello che rivolgo alla maggioranza - debba andare nella direzione di costruire dei provvedimenti organici sui vari temi che riteniamo importanti per il futuro del Paese. Andiamo in questa direzione; ora con il milleproroghe, insieme alla legge di bilancio, abbiamo dato delle risposte che complessivamente ritengo complete, per quello che potevamo fare in questo frangente e per le cose che avevamo immaginato con la legge di bilancio, di cui questo decreto-legge rappresenta un completamento. Ora dobbiamo cominciare a dare risposte più organiche. Conclusa questa fase anche di emergenza, credo sia necessario iniziare a lavorare in questa direzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

[ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, questo decreto milleproroghe non ci piace: è diventato un *omnibus*, una seconda legge di bilancio; anzi, è diventato una legge-mancia che soddisfa tanti appetiti con la distribuzione di regalie che assommano a 15 milioni di euro. Il decreto doveva essere l'occasione per assumere qualche misura importante per le comunità terremotate del Centro Italia, invece avete respinto i nostri emendamenti. Per esempio, avete negato la proroga dell'esenzione dal reddito dei fabbricati inagibili ai fini del calcolo dell'ISEE; la proroga e la riapertura della zona franca urbana; la proroga della sospensione termini per la notifica delle cartelle di pagamento. La bocciatura di questi emendamenti e anche di un semplice ordine del giorno rappresenta uno schiaffo ai terremotati e certifica come sia scemata l'attenzione verso le aree colpite dal sisma con questo sciagurato Governo giallorosso. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Soprattutto, la proroga della sospensione delle cartelle era di vitale importanza per le imprese che da anni sono alle prese anche con la stretta creditizia. Soprattutto nelle Marche, dopo il fallimento della Banca delle Marche, commercianti, artigiani e industriali chiedevano di avere ancora ossigeno per l'economia del cratere e voi lo avete irresponsabilmente negato. La mancata proroga della sospensione termini cartelle sta già determinando il blocco dei pagamenti delle imprese creditrici della pubblica amministrazione e molte imprese, non avendo il DURC in regola, non sono in grado di lavorare e fatturare. Noi abbiamo raccolto il grido di allarme di Confindustria e dei rappresentanti delle altre associazioni datoriali; voi purtroppo siete rimasti sordi perché chiusi in questo palazzo.

Ai terremotati avete poi rifilato un secondo schiaffo: oltre al nulla del decreto, avete provveduto in questi stessi giorni a nominare quale nuovo commissario alla ricostruzione un altro politico di razza del PD, stavolta abruzzese dopo i primi due emiliani, al posto di un tecnico competente marchigiano. E ricordo che nelle Marche ricadono i due terzi del cratere.

Voi del Movimento 5 Stelle avete svenduto al Partito Democratico il professor Farabollini, geologo e docente universitario, tra i pochi ad aver brillato per capacità tra quanti proposti da voi, come testimoniato dall'apprezzamento a lui rivolto dai tanti tecnici e professionisti che da oltre tre anni e mezzo lavorano con fatica nel cratere.

Vergogna delle vergogne, lo avete sacrificato con la complicità e il plauso del gotha del Partito

Democratico marchigiano, dei parlamentari della Giunta regionale di Ceriscioli e anche di diversi sindaci marchigiani, i quali, certamente inconsapevoli della portata di questa pessima scelta, si sono rallegrati per il cambiamento del Commissario che, alle vuote promesse di un'accelerazione nella ricostruzione e di un ruolo centrale dei sindaci, invece consoliderà, da una parte, un atteggiamento lassista nei confronti dei terremotati e, dall'altra, costruirà un potente apparato centrale di riferimento al Partito Democratico, dove i territori saranno tagliati fuori dalle decisioni. Vergogna! (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Il decreto è stato anche l'occasione per assumere decisioni riguardanti l'energia. Da un lato, siamo soddisfatti perché la Lega è stata determinante per l'approvazione della norma che introduce in via sperimentale l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili, dove famiglie e, soprattutto, imprese potranno diventare i cosiddetti *prosumers*, cioè produttori e al tempo stesso consumatori, con una sorta di produzione e consumo di energia elettrica a chilometro zero, con meno sprechi e più risparmi sulla bolletta elettrica. Dall'altra parte, non mancano decisioni negative che avete assunto per mettere le mani sul settore energetico. Senza precedenti, è gravissima la decisione del Governo di commissariare per decreto una società dello Stato, il GSE, il gestore dei servizi energetici. Evidentemente, al vostro Governo giallorosso fa gola mettere le mani su una società che promuove le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica e che guida un gruppo capace di fatturare 30 miliardi di euro all'anno, di cui 15, la metà, sono nella gestione degli incentivi alle rinnovabili.

Ecco a cosa serve il tanto sbandierato *green new deal*, la svolta verde del Governo giallorosso: gestire un polmone finanziario con un sacco di soldi che gli italiani versano con la bolletta elettrica pagando gli oneri generali di sistema. Così voi, che siete maggioranza in questo palazzo e minoranza nel Paese, ampliate il già enorme perimetro delle prossime nomine. Oltre a quelli di ENI, Enel, Terna, Leonardo e di altre società, andrete così a nominare anche i presidenti, gli amministratori delegati e i consiglieri, non solo del GSE, ma anche delle tre società di questo gruppo: l'Acquirente unico, il Gestore dei mercati energetici e la RSE (Ricerca sul sistema energetico).

Un'altra sciagurata decisione che avete assunto è la proroga di altri sei mesi - che non basteranno - del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee: il Pitesai, più noto come bloccatrivelle. Considerato che l'Italia dipende energeticamente dall'estero per il 76 per cento, percentuale che sale addirittura al 93 per cento per la fornitura di *gas*, questa vostra decisione è assurda ed irresponsabile. È chiaro che, in questo caso, il Partito Democratico è caduto nel ricatto del MoVimento 5 Stelle e dell'ipocrisia ormai diffusa secondo la quale la transizione energetica verso il 2030 e il 2050 si possa fare con il solo fotovoltaico o l'eolico. Così state solo prendendo in giro il Paese, irritando il mondo economico produttivo. Sappiamo tutti, e lo avete scritto anche voi nel PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima), da poco approvato e trasmesso a Bruxelles, che la transizione energetica, nei prossimi trent'anni, dovrà necessariamente essere accompagnato dal *gas* che, dunque, a lungo sarà ancora fondamentale e strategico per sostituire le fonti fossili più inquinanti. Con la moratoria, non solo lo state umiliando, ma state affossando l'intero comparto italiano dell'*oil & gas*, in particolare quello di Ravenna, già in ginocchio. Prorogare infatti di altri sei mesi la moratoria per i permessi di ricerca di nuovi giacimenti di *gas* lascia nell'incertezza le compagnie energetiche, mette a rischio tanti addetti del settore, ma soprattutto condanna il Paese ad una maggiore dipendenza alla schiavitù energetica dall'estero. (*Applausi del Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Quello che volete, dunque, è importare il *gas*. Bravissimi! Mi spiegate a chi volete fare un favore, oltre alla Total e dunque alla Francia, che nelle acque territoriali di Cipro sta coltivando *gas* da un giacimento che è a cavallo con le nostre acque territoriali? Lo sapete che in Italia, nel 2018, hanno attraccato oltre 600 petroliere che non hanno certo i motori elettrici? Eppure dovrebbe essere evidente che l'ambiente ci guadagna, riducendo le importazioni di *gas*, in primo luogo perché così si riducono le emissioni dei motori *diesel* delle petroliere e in secondo luogo perché così si riduce il pompaggio delle centrali di compressione del *gas*, che devono spingere il metano fino al dispacciamento locale. Scusate, ma perché non avete accolto l'emendamento presentato dai parlamentari della Lega che era di assoluto buon senso? Se al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono in ritardo e non bastano diciotto mesi per l'adozione del piano,

avreste dovuto prendervi diciotto mesi, due anni o tre anni, ma da subito avreste dovuto restituire efficacia ai permessi di ricerca sospesi, per non escludere ulteriormente il nostro Paese da potenziali investimenti che ora andranno in fumo.

Ora, dal Ravennate, con Bonaccini e il sindaco De Pascale del Partito Democratico in testa, ma anche con rappresentanti istituzionali della Lega, mossi da rabbia e determinazione, verrà ad ore, nel prossimo giorno, inoltrata al Governo la richiesta formale di aprire un confronto nazionale per riconoscere lo stato di crisi di un comparto, che oggi conta circa 3.000 addetti, tra diretti e indiretti, e che solo quattro anni fa ne contava più di 5.000. Insomma, si tratta di un altro cortocircuito nella maggioranza e, soprattutto, nel Partito Democratico, che non può prendere in giro i cittadini, le imprese e il Paese, facendo due parti in commedia: una a Roma e l'altra a Ravenna.

Signor Presidente, mi avvio alle conclusioni, rivolgendomi ai colleghi della maggioranza: smettetela di fare danni al Paese, prendete atto della vostra incapacità e dei vostri litigi, andatevene a casa e lasciate crescere l'Italia in armonia, con la Lega e Salvini al Governo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

[VITALI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, anche in un'Assemblea che non sembra manifestare il suo interesse al provvedimento, che invece sembrerebbe molto atteso da diversi settori della vita pubblica, credo di dover iniziare dicendo che siamo alle solite, con l'abuso dello strumento della decretazione d'urgenza. Si tratta di un abuso che alcuni esponenti politici, che oggi siedono comodamente tra i banchi della maggioranza, hanno stigmatizzato in maniera polemica e non assolutamente indifferente nella scorsa legislatura, quando addirittura si è arrivati a occupare i banchi del Governo, proprio per protestare per l'imbavagliamento delle prerogative istituzionali del Parlamento, l'organo principe della legislazione. Oggi ci rendiamo conto che, evidentemente, cambiando la postazione e la prospettiva, anche la decretazione d'urgenza può essere uno strumento utile e che "andasse al diavolo" il Parlamento e facesse quello che meglio crede. Del resto siamo stati abituati ad altre capovolte e ad altre giravolte, a proposito dell'utilizzo delle auto blu, che quando erano utilizzate dagli altri erano uno spreco, ma adesso che invece portano i rappresentanti di questo Governo servono a garantire la sicurezza. Meglio tardi che mai: benvenuti su questa terra. Colleghi, voglio però dirvi di stare attenti, perché è dell'altro giorno una sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità di una parte della normativa spazzacorrotti, che è stata presentata come il toccasana per la lotta alla corruzione e questa mattina è stata dichiarata un'altra incostituzionalità della stessa normativa. Cercate dunque di collegarvi con la Costituzione, la legge fondamentale del Paese, quando andate a legiferare.

In questa circostanza avete violato in maniera marcata l'articolo 77 della Costituzione - e non solo questo - perché al decreto-legge in esame mancano i presupposti di necessità e di urgenza.

Dico questo perché, come qualche collega osservava questa mattina nel dibattito, il decreto-legge milleproroghe, l'*omnibus*, è diventato uno strumento ordinario di legislazione e si dimentica che ciò nasconde l'incapacità del Governo di legiferare in maniera adeguata. Questa mattina in Commissione affari costituzionali, di fronte a una contestazione di questo tipo, ci è stato detto che però molte volte è la burocrazia a non essere in collegamento e in sintonia con il Parlamento, quindi non è in grado di adeguarsi alle normative. È sbagliato, perché la burocrazia approfitta di questo strumento sapendo che il Governo è consenziente, è complice, è alleato, quindi non si impegna ad adeguarsi alle normative perché sa che tanto ci sarà il milleproroghe, il provvedimento *omnibus*. Ciò è tanto vero che, dall'essere uno strumento straordinario per il quale non è possibile prevedere quando ne nasce l'esigenza è diventato proprio uno strumento sistematico: «Questo lo mettiamo nel milleproroghe; questo lo mettiamo nel provvedimento *omnibus*». Si tratta, quindi, di un modo di legiferare assolutamente contrario all'articolo 77 della Costituzione.

Deve però essere segnalata un'altra violazione all'articolo 70 della Costituzione: l'organo preposto a legiferare è il Parlamento. Peraltro oggi la Corte costituzionale sta decidendo su un ricorso a proposito della compressione ingiustificata dei tempi di discussione in sede di legge di bilancio (non so se la questione è stata già decisa, ma sicuramente oggi sarà deliberata). Non è possibile che il Parlamento

venga chiamato soltanto come spettatore di una volontà del Governo. Il Parlamento ha una prerogativa, che è quella legislativa; il Governo ha un canale privilegiato nel momento in cui presenta dei disegni di legge, che giustamente devono avere la priorità nella discussione, ma è il Parlamento nella sua interezza, dove ci sono maggioranza e opposizione, a dover legiferare.

Stamattina un collega diceva che la consuetudine del milleproroghe l'avete inventata voi nel 2005 con il Governo di centrodestra. All'epoca però era uno strumento eccezionale e riguardava la proroga di termini in scadenza che venivano prorogati per la prima volta. Vorrei ricordarvi che voi ne avete fatto un abuso, se è vero - come è vero - che la scorsa settimana abbiamo votato il decreto-legge in materia di intercettazioni, che recava la quarta proroga per l'entrata in vigore di alcune norme addirittura della riforma Orlando. Non è più, quindi, un momento di eccezionalità ma di ordinarietà, un momento di legislazione che viola le prerogative del Parlamento. A nulla sono servite le sentenze della Corte costituzionale che hanno richiamato il Governo sostanzialmente a due obblighi, il primo dei quali concerne la omogeneità delle materie. Io credo che non occorra essere dei giuristi o dei costituzionalisti per dire che non c'è assolutamente omogeneità in questo testo, se è vero che si parla della proroga dei termini per gli enti territoriali, di proroga termini di giustizia, di ambiente, infrastrutture, politiche sociali, istruzione, università, cultura e chi più ne ha più ne metta. Mi chiedo dove sia la omogeneità prevista dalla Costituzione e che ha indicato la Corte costituzionale sia con la sentenza n. 22 del 2012 che con la sentenza n. 247 del 2019.

Vi è però un altro aspetto che vi sfugge e che è stato pesantemente violato: il disegno di legge di conversione del decreto-legge deve essere funzionalizzato e specializzato, cioè non può aprirsi a materie diverse da quelle contenute nel decreto-legge. È quindi sufficiente notare che il decreto-legge in esame è entrato alla Camera con circa quaranta articoli e ne è uscito con quasi ottanta per comprendere che è stata realizzata un'altra violazione. Visto che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, dico ai colleghi dell'opposizione che a mio avviso è arrivato il momento di investire ancora una volta la Corte costituzionale di questa delicata materia.

Non è possibile, infatti, assistere in maniera impassibile a questa violenza nei confronti delle istituzioni. Violando il principio della funzionalizzazione e della specializzazione della legge di conversione avete violato ancora una volta la Costituzione.

Ma vi è di più, e mi avvio alla conclusione, perché tanto è inutile parlare, considerato che le decisioni sono state già assunte e che ancora una volta probabilmente porrete l'ennesima questione di fiducia, forse la ventottesima o la ventinovesima, nel giro di ventiquattro mesi; è più di una al mese, se si considera che ad agosto il Parlamento non lavora. Evidentemente non c'è peggior sordo di chi non voglia ascoltare. Vi è la questione dell'articolo 35 del decreto-legge, che parla delle concessioni autostradali. Utilizzate un decreto-legge, peraltro finalizzato a prorogare dei termini, per regolare una materia che, essendo di natura ordinamentale, ha bisogno di essere normata con una legge, in violazione di quanto hanno stabilito la Corte di giustizia europea e il Consiglio di Stato, che richiedono che la revoca della concessione sia sempre assistita da adeguati meccanismi compensativi. A voi tutto ciò non interessa assolutamente.

Noi voteremo contro questo provvedimento; voteremo contro per dare un segnale di insofferenza a questo modo di legiferare; voteremo contro anche se una parte di queste norme probabilmente le avremmo condivise e le condivideremmo, ma sono il metodo e il sistema che non condividiamo. Ci auguriamo che questo voto contrario, che probabilmente non servirà a fermarvi su questo percorso, serva come campanello d'allarme, come risveglio delle coscienze di chi vuole legiferare e governare legittimamente e rispettando la Costituzione. È quindi un voto contrario di responsabilità nei nostri confronti, nei confronti del Parlamento e nei confronti del Paese. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.

[DI GIROLAMO](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, l'approvazione di questo disegno di legge di conversione del decreto-legge intende garantire la continuità del funzionamento dell'intera macchina amministrativa, che si è trovata purtroppo impreparata sui termini in scadenza posti al 31 dicembre 2019. Un decreto-legge, il cosiddetto milleproroghe, dal nome assai asettico, che racchiude in sé disposizioni di varia natura e di carattere

sostanziale, ma soprattutto di urgenza per i più disparati settori.

Purtroppo in questi anni sempre più spesso l'Italia ci ha ricordato di essere un territorio estremamente delicato. Per quanto concerne la prevenzione e la sicurezza, in questo provvedimento abbiamo inserito, in primo luogo, il differimento alla data del 31 dicembre 2021 del termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate di primo e di secondo grado, con priorità per gli edifici situati nei Comuni del Centro Italia colpiti dai disastrosi eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Inoltre, è differito alla stessa data del 31 dicembre 2021 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di rilievo fondamentale per la finalità di protezione civile. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Viene poi posticipata al 31 luglio 2019 la data entro la quale i Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma e con una popolazione superiore a 30.000 abitanti avrebbero dovuto approvare il bilancio dell'anno 2018 ai fini dell'assegnazione del contributo di 5 milioni di euro previsto dal decreto-legge sbloccacantieri; soldi utili per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria o messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali.

Inoltre, con la proroga al 31 dicembre 2021 del termine di applicazione della disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente e a termine con le pubbliche amministrazioni, nonché posticipando il termine entro cui si dovrà conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio, si vuole creare un arco temporale utile alla definitiva stabilizzazione del personale impiegato nella ricostruzione.

Infine, differiscono al 31 dicembre 2020 i termini entro i quali nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste dalla normativa vigente per il deposito temporaneo delle macerie, dei rifiuti e dei materiali di scavo.

Crediamo che l'Italia debba ripartire e in fretta. Per questo il MoVimento 5 Stelle ha fortemente voluto varare nella scorsa primavera il decreto-legge sbloccacantieri. Ora, per renderlo ancora più efficace, vengono modificati alcuni aspetti della disciplina introdotta a suo tempo dall'articolo 4, in relazione alla nomina di un commissario straordinario incaricato di sovrintendere gli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. In particolare, si stabilisce che il commissario sia nominato entro il 28 febbraio 2020; che la sua attività sia limitata alla rete viaria principale; e che egli possa avvalersi anche dell'Anas, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e di altri enti pubblici. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Sempre con riferimento ai commissari straordinari previsti dallo sbloccacantieri, al fine di consentirne l'immediata operatività si prevede che, contestualmente alla nomina, venga autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai singoli commissari sulle quali far confluire le risorse assegnate. Non dimentichiamo la Sardegna, per la quale si prevede la nomina, entro il 30 giugno 2020, di un commissario straordinario per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria della stessa Regione.

Mai - lo sottolineo - avremmo poi potuto dimenticare i cittadini genovesi e la tragedia che li ha avvolti nell'agosto del 2018. In particolare, per loro si prevedono una serie di interventi in materia portuale, al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità conseguenti il crollo del ponte Morandi, con uno stanziamento di 20 milioni di euro anche per il 2020, al fine di rinnovare il parco mezzi utilizzati dalla Città metropolitana di Genova.

Parliamo ora di revoche di concessioni autostradali, dove il dibattito - non solo politico - si è fortemente concentrato negli ultimi mesi. Nel decreto-legge in discussione viene introdotta una disciplina, in deroga a quella prevista dal codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade. In particolare, si prevede che, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo concessionario, la gestione, la manutenzione e gli interventi necessari alla riqualificazione o all'adeguamento di tali strade possano essere affidati all'Anas, e che l'indennizzo da corrispondere, in caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario, riguardi solo il valore delle opere realizzate e non anche le penali e l'indennizzo a titolo di risarcimento per mancato guadagno, dichiarando nulle le

eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali difformi, anche se approvate con legge.

Mi riferisco - e qui voglio evidenziarlo - all'articolo 35 del decreto-legge milleproroghe, con il quale si provvede a riequilibrare il rapporto di forza contrattuale tra concedente e concessionario (*Applausi dal Gruppo M5S*), lo stesso rapporto che finora è stato eccessivamente favorevole per le società concessionarie.

In conclusione, come rappresentante del popolo abruzzese, voglio qui evidenziare quanto di buono questo decreto-legge porta alla mia terra, l'Abruzzo: interventi relativi alla rete ospedaliera, alla geografia giudiziaria, ai fondi e alle azioni per le zone colpite dal sisma e da altre calamità naturali. Si tratta di problemi che l'Abruzzo si trascina dietro da troppo tempo. Mi riferisco al depotenziamento di tanti, troppi ospedali e al rischio di chiusura di importanti presidi di giustizia nelle nostre città. Si continua a porre invece particolare attenzione ai presidi sanitari, come quelli di Penne e di Popoli, in provincia di Pescara, estremamente depotenziati in seguito al decreto-legge Lorenzin, ma di particolare importanza in quanto situati in zone terremotate.

Viene prorogato all'anno 2022 il termine per l'attuazione delle modifiche previste alla riforma della geografia giudiziaria, dando perciò un ulteriore anno di respiro e di tempo per poter provvedere al salvataggio dei tribunali di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto, vittime di una riforma fatta sottovalutando troppi aspetti di straordinaria importanza.

E ancora, sul fronte istruzione e ricerca, c'è l'incremento di 4 milioni di euro a partire dall'anno 2020 per le riforme destinate alla scuola di dottorato internazionale del Gran Sasso science institute.

Infine, citando il mio illustre e storico concittadino, «Sulmo mihi patria est»: la mia città, Sulmona, quest'anno finalmente potrà celebrare il poeta latino Publio Ovidio Nasone a 2000 anni dalla sua morte, grazie alla proroga del comitato promotore per le iniziative culturali in suo onore. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Un provvedimento quindi dal nome assai asettico è il decreto-legge milleproroghe, ma che di fatto risulta essere una manna dal cielo per l'intero Paese. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Inca. Ne ha facoltà.

D'INCA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1729, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15,48, è ripresa alle ore 16,22).

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Per la discussione sulla fiducia sono stati ripartiti cinquanta minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno le dichiarazioni di voto finali e la chiama.

Resta confermata, alle ore 9 di domani, l'informativa del Ministro della salute sul coronavirus.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1729 e della questione di fiducia (ore 16,23)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*Misto*). Signor Presidente, faccio velocemente una considerazione generale sul concetto del milleproroghe e fiducia annessa.

Ho sentito un collega prima affermare: sì, è vero, questo è un decreto polpettone, pieno di roba, e c'è pure la fiducia, ma non siamo stati noi ad iniziare la tradizione dei decreti milleproroghe. Quindi, tutto bene. Bel coraggio nel riuscire a fare queste affermazioni! Mi sarei aspettato, piuttosto, un dignitoso silenzio, ma evidentemente così non è stato.

Per quanto riguarda il merito di questo decreto-legge, che cosa contiene? Contiene, tra l'altro, una misura molto fastidiosa come la proroga dei termini relativi alle gestioni commissariali, in particolare quelle sul terremoto, dopo che ci è stato assicurato, in più decreti terremoto, che quei decreti sarebbero stati risolutivi. Quindi, il problema numero uno, sul quale bisogna interrogarsi profondamente, è: possibile che in Italia le procedure autorizzative di rilascio dei pareri siano così farraginose che neppure i poteri commissariali riescono a concludere le pratiche in tempi ragionevoli? Questa è la vera domanda. Ma, invece di porsi questa domanda, si continuano a fare commissari su commissari.

Per esempio, dopo due mesi - sottolineo: due mesi - dall'istituzione del Centro meteorologico europeo, la Regione Emilia Romagna viene investita, come stazione appaltante, dei poteri del commissario straordinario. Due mesi e già serve un commissario straordinario? Neanche siamo partiti e già serve il commissario?

Allora, bisogna capire che il problema è a monte, come continuo a ripetere ogni volta. Non si possono creare due Italie, una nella quale bisogna arrancare con le procedure ordinarie e non si arriva mai alla fine e un'altra parte che viene sottoposta all'ombrello della gestione commissariale con il commissario che, di volta in volta, chiede una deroga a una determinata situazione per poter procedere.

Due Italie non sono costituzionali e un Governo - perché questo è un decreto-legge e lo ha fatto il Governo - non deve permettere che in Italia si creino corsie preferenziali. Intervendiamo allora una volta per tutte sulle procedure autorizzative, visto e considerato che alcune forze politiche sono venute qui e si sono fatte eleggere al grido di: cambiamo!

Questa è la cosa da cambiare, non ampliare i poteri commissariali o nominare più commissari.

Ancora di più nel merito, oltre alla citata situazione dei commissari, ci sono altre situazioni che, secondo me, meritavano un maggiore approfondimento e non lo hanno avuto e hanno avuto una risposta sbagliata. Partendo dal fondo, penso, per esempio, all'articolo nel quale si parla, giustamente, del problema dell'inquinamento delle navi ormeggiate. La risposta, sbagliata, a questo è: alimentiamo le navi con impianti di terra, senza specificare quali. Questo apre al fatto che si possano creare delle stazioni di produzione localizzata di energia, ovvero gruppi elettrogeni, eventualmente anche alimentati a gasolio, che forniscano la necessaria potenza elettrica per alimentare i sistemi di bordo di una nave, che normalmente sono alimentati da un motore da 80 o 90 megawatt, che seppure non funzionano a pieno regime necessitano di una grande potenza per essere alimentati. Invece mi sarei aspettato, da qualcuno più attento all'ambiente, che si parlasse di connessione diretta con cavi di media tensione, mentre questo non c'è. Quindi voi aprite alla possibilità di delocalizzare l'inquinamento dalla nave alla banchina, un po' come con i sistemi elettrogeni di alimentazione dei trattori elettrici, che non sono altro che dei gruppi elettrogeni posti a lato del campo, con dei cavi che si collegano al trattore, che diventa un trattore elettrico e quindi viene classificato come veicolo a emissioni zero: attenzione, perché questa è la normativa.

Sempre rimanendo in tema, ho notato che continuano a esserci due fonti di energia "rinnovabile", che hanno un trattamento di favore rispetto ad altre e sono il biogas e il fotovoltaico. Il biogas sfugge al decreto FER1, perché ha un'incentivazione dedicata e quindi non ha il contingentamento e non ha neanche gli scaglioni. Il fotovoltaico non sfugge al decreto rinnovabili FER1, ma ha una legislazione dedicata, che abbiamo visto nei vari provvedimenti sulle comunità energetiche e sull'autoproduzione. La domanda che sorge spontanea è: posto che questo non c'entra nulla con un decreto milleproroghe, perché la maggioranza ritiene di privilegiare due rinnovabili, di cui una, il biogas, è rinnovabile si fa per dire, a scapito di tutte le altre? È non conoscenza o è malizia?

Per quanto riguarda il biogas, parlate di impianti piccoli, classificando come tali quelli fino a 300 kilowatt. Prima considerazione: guardate che 300 kilowatt sono assai, non sono pochi. In secondo luogo, le aziende agricole con i soli scarti non posso alimentare un impianto a biogas, hanno bisogno di colture dedicate e quindi, di fatto, in questo modo si sottrae terreno agricolo a una coltura dedicata e l'agricoltore trova più convenienza nel produrre energia elettrica, che non nel produrre derrate alimentari. Quindi, se lo scopo era questo, va bene, ma se lo scopo non era questo, la freccia è stata mandata in direzione opposta rispetto al bersaglio.

Prima di concludere, cito altri due argomenti in tema di incentivazione. Il primo riguarda i mezzi di trasporto elettrici, che attualmente si stanno diffondendo, come *hoverboard*, monopattini e singola ruota. L'approccio anche questa volta, secondo me, è fortemente punitivo, nel senso che, se il veicolo che si sta utilizzando non rientra in un apposito allegato, che contiene tutti i veicoli oggetto di sperimentazione, automaticamente si sta usando un veicolo non omologato alla circolazione stradale su strade aperte e come tale passibile di sequestro e multa. L'approccio è punitivo perché, con tutto il proliferare di dispositivi di questo tipo che vengono venduti, come minimo il legislatore dovrebbe prevedere una bella etichetta sull'involucro, in cui si specifica almeno che il veicolo potrebbe non essere adatto alla circolazione su strada aperta. Cerchiamo di mettere l'acquirente nelle condizioni di non incorrere in un reato, anche se è vero che l'ignoranza della legge non è ammessa, si potrebbe cercare di dare una mano al consumatore e non dirgli semplicemente: "L'hai fatto e questa è la tua multa".

Per concludere, cito l'incentivazione all'acquisto di autoveicoli ibridi o elettrici, posto che le loro emissioni di CO₂ siano inferiori alla soglia di 60 grammi per chilometro. In primo luogo, mi aspetto che il legislatore sappia, ma evidentemente non lo sa, che questi consumi sono basati su cicli di omologazione e non su prove su strada e su prove reali. Le emissioni di CO₂ dei veicoli attualmente a listino, nei vari listini, non corrispondono a consumi reali, ma sono tutti molto, ma molto più bassi. Dunque il legislatore che vuole incentivare l'acquisto di un mezzo sulla base di un dato non reale sta facendo un grandissimo errore. Faccio un esempio: avete abbassato a 60 grammi per chilometro la soglia di emissione per accedere alle incentivazioni. Fatto un rapido calcolo sulle benzine e sulle emissioni, viene fuori che verrebbero incentivati solo i veicoli a quattro ruote, che facciano almeno 40 chilometri con un litro: se qualcuno mi porta un autoveicolo per trasporto persone, che faccia più di 40 chilometri con un litro, gli dò una stretta di mano, perché nella realtà non esiste nessun veicolo di questo tipo.

Addirittura, continuate ad erogare le incentivazioni sulla base del fatto che i veicoli elettrici siano ad emissioni praticamente zero, ma non è vero. Il veicolo elettrico ha un'emissione delocalizzata. Adesso non entro nel dibattito sul fatto che emetta più grammi di CO₂ un veicolo elettrico o un veicolo a gasolio nell'intero ciclo di vita, perché ci sono cose contrastanti, ma si può dire tutto tranne che le emissioni siano zero. Pertanto, prima di privilegiare un veicolo elettrico rispetto a uno con un altro tipo di propulsione, bisognerebbe fare questo genere di considerazioni, non foss'altro perché voi trascurate il fatto che qualunque veicolo rottamato salta tutta la gerarchia dei rifiuti e finisce direttamente in discarica. Infatti, il mito che gli autoveicoli siano integralmente riciclabili è veramente un mito.

Incentivate questo, quindi non incentivate il riutilizzo dei veicoli, a prescindere da quanto siano vecchi o da quanto siano usurati. Per quanto riguarda tutta la parte dei veicoli a quattro ruote, questo significa creare un'obsolescenza programmata, rendendo di fatto nulla tutta l'energia che è stata investita nella costruzione del veicolo, sprecandola completamente in favore di un nuovo veicolo, che quindi è stato costruito utilizzando nuova energia e nuove emissioni. Tutte queste cose non vengono considerate.

In ultimo, l'incentivazione di un veicolo a basse emissioni non può prescindere dalla massa dello stesso. Pensare che con provvedimenti come questo possa essere incentivato, perché basso emissivo, un veicolo da 2.500 chili di massa a trazione elettrica e non un veicolo a gasolio da 800 chili di massa è una follia totale: le emissioni di quel veicolo elettrico sono incredibilmente superiori, per non parlare della rischiosità di un veicolo con 2.500 chilogrammi di massa. I nostri limiti di velocità sulle strade urbane, extraurbane e sulle autostrade sono infatti tarati su veicoli che avevano un'altra massa decenni fa; un veicolo di 2.500 chili ha un'energia cinetica molto superiore è uno di 1.000 chili, pertanto per lui

il limite di velocità non può essere lo stesso. Se volete incentivare veicoli questo tipo potete anche farlo, ma dovete andare a rivedere tutti i limiti di velocità, perché la sicurezza delle persone viene prima dell'incentivazione di qualunque cosa. *(Applausi del senatore De Bonis)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grimani. Ne ha facoltà.

GRIMANI (IV-PSI). Signor Presidente, consumerò meno del tempo a mia disposizione perché non posso che ribadire la valutazione positiva che abbiamo espresso nell'intervento precedente, durante la discussione generale in merito ai provvedimenti contenuti nell'Atto Senato 1729 di proroga termini.

Innanzitutto, crediamo che l'aver posto la questione di fiducia possa sicuramente apparire come una compressione - lo è in qualche modo - del dibattito e dell'attività dell'Assemblea, ma indubbiamente a mio avviso in questo momento si pone come tema importante e fondamentale, perché credo che nei prossimi giorni quest'Assemblea avrà bisogno di discutere questioni che sono sicuramente vicine al sentire della popolazione. Fuori di qui c'è infatti un momento di preoccupazione per le difficoltà inerenti le vicende riguardanti il coronavirus, quindi dovremo trattare i provvedimenti che sono già stati emanati dal Governo e poi quelli più di carattere economico che emergerà nelle prossime ore. A nostro avviso è quindi giusto che ci sia stata un'accelerazione dei lavori, perché ciò consente di licenziare un provvedimento che presenta molti aspetti positivi, come abbiamo già detto.

Vengono poste alcune questioni relativamente al fatto che il provvedimento tende a mettere una pezza a quello che è stato fatto con la legge di bilancio e con i provvedimenti precedenti; questo tema può essere reale, ma sappiamo che in questo Paese, come ho detto, c'è spesso un *deficit* di carattere amministrativo che porta necessariamente a dover prorogare dei termini di legge per consentire alle imprese, ai privati e alle pubbliche amministrazioni di beneficiare di alcune leggi, oppure di non esserne penalizzate nel caso non si possa usufruire delle condizioni che le norme consentono. Si tratta, quindi, di un provvedimento che tocca molti settori della vita e della pubblica amministrazione, come ho detto.

È soprattutto positiva l'attenzione data alla stabilizzazione dei precari. C'è un'attenzione particolare anche per il comparto degli enti locali, sempre più in difficoltà, soprattutto nell'attuazione delle norme e non soltanto a causa della carenza di risorse. Credo quindi che questo provvedimento possa dare ulteriore slancio a quegli interventi già contenuti nella legge di bilancio, i cui effetti positivi siamo sicuri si dispiegheranno nel corso del 2020, tenendo conto che ci troviamo ad affrontare una situazione complessa, in virtù delle novità di questi ultimi giorni. Il Parlamento sarà chiamato a licenziare in maniera rapida il decreto milleproroghe e ad affrontare poi un percorso che dovrà tendere al rilancio dell'economia, in virtù delle difficoltà che sembrano prospettarsi con le vicende che riguardano il coronavirus e della complessità di carattere economico che questa situazione sta determinando.

Noi ci esprimeremo in senso favorevole alla questione di fiducia posta sul provvedimento, con l'auspicio di intraprendere un percorso di lavoro su altre tematiche nelle prossime ore. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Taricco. Ne ha facoltà.

TARICCO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, raccolgo volentieri l'invito a intervenire innanzitutto per ribadire la bontà complessiva del provvedimento. Si tratta di un provvedimento che, come già hanno fatto notare molti colleghi, presenta molti aspetti positivi e dà risposte importanti a molte problematiche della vita dei cittadini. Sicuramente, come è stato detto, avremo altre questioni da affrontare con urgenza nei prossimi giorni, ma intanto qui si danno risposte importanti sui più disparati temi.

Anche per la brevità dei tempi che mi sono concessi, mi concentrerò su poche questioni che hanno rilevanza per l'agricoltura. Innanzitutto, vi è la proroga del *bonus verde*: un provvedimento che già avevamo testato nelle passate annate, che aveva dato risposte importanti, che non eravamo riusciti ad inserire nella legge di bilancio e che trova invece in questo testo una sua collocazione. Crediamo sia importante sia per la qualità della vita delle città e dei cittadini, sia perché introduce quell'elemento di valorizzazione e di bellezza che rappresenta una parte importante del *made in Italy*, di quella immagine del Paese nel mondo che sostiene una filiera, quella florovivaistica, caratterizzante per moltissimi territori.

Un secondo provvedimento importante per l'agricoltura è quello che proroga l'attuale disciplina che esclude l'applicazione della normativa sulla documentazione antimafia concernente i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, in attesa di una soluzione definitiva di questo tema, che rischia di essere pesantemente ritardante per tutto il mondo agricolo e di intasare le nostre prefetture nella predisposizione dei documenti. Infatti, il termine di 5.000 euro per i contributi europei all'agricoltura è di fatto insostenibile, quindi siamo costretti a rinnovare la proroga, in attesa di un provvedimento definitivo.

Esso inoltre introduce una proposta, che era già stata avanzata in sede di discussione del disegno di legge di bilancio, relativa al rilancio della possibilità di impianti fino a 300 kilowatt per la produzione di biogas per energia elettrica per le aziende agricole. Vorrei fare una breve riflessione su questo tema, visto che altri colleghi sono intervenuti e hanno commentato questa norma. Quello del biogas è un tema importante per l'agricoltura da un punto di vista tecnico-agronomico. Noi abbiamo una enorme quantità di reflui zootecnici, che oggi vengono utilizzati tal quali per l'alimentazione del terreno, come concime e con funzioni ammendanti al terreno, che, se trasformati e oggetto di biodigestione anaerobica, migliorano enormemente le qualità di apporto al terreno, per quel che riguarda sia la stabilizzazione del prodotto, sia l'assorbibilità degli elementi chimici che contengono. Da questo punto di vista, considerato che il nostro territorio è in larga parte interessato dalla necessità di governare terreni che sono in molti casi vulnerabili, il fatto di poter disporre di concimi che siano stati oggetto di digestione anaerobica (che li rende molto più assorbibili) riduce enormemente i rischi di dilavamento e quindi di inquinamento delle falde. Questo ci aiuta ad affrontare tutta la questione che riguarda i territori colpiti da eccesso di nitrati.

Questo piccolo intervento, da noi voluto con un emendamento presentato alla Camera, rilancia la possibilità di realizzare piccoli impianti aziendali in funzione di sostegno alle aziende agricole con l'utilizzo di materiali che comunque fermenterebbero nel terreno e quindi apporterebbero all'ambiente quel tipo di gas che vanno ad emettere. Ma in questo caso, tale produzione di gas viene ad essere utilizzata per contribuire alle percentuali di raggiungimento di energie rinnovabili fondamentali per il nostro Paese.

Credo che questo intervento, sia pur piccolo e sia pure soltanto per quest'anno, rilanci un settore importante, quello delle energie rinnovabili, dimostrando che vogliamo continuare ad investire e a dare prospettiva a tale settore perché siamo convinti sia importante non solo sul piano energetico, ma anche e soprattutto dal punto di vista agronomico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vescovi. Ne ha facoltà.

[VESCOVI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, per quanto ci riguarda, la domanda che ci siamo posti è la seguente: ma come si fa ad avere fiducia in un Governo così? *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Un Governo che non c'è in Aula. Siete solo uniti dalla paura di Matteo Salvini; siete uniti solo dalla paura della volontà del popolo di avere un Governo diverso. Quindi siete uniti dalla poltrona. *(Commenti del senatore Mirabelli)*. Questo è un Governo che blocca il Paese. Da agosto ad oggi, l'unica cosa che avete saputo fare è stata porre la questione di fiducia, perché non siete uniti. Due partiti: da una parte il partito della decrescita felice, che adesso si sta rendendo conto di che cos'è la decrescita felice, e dall'altra parte il partito delle tasse. Ma come si fa ad avere fiducia in un Governo composto da due soggetti che fino all'altro ieri in televisione erano uno contro l'altro? *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Zingaretti contro Di Maio, Di Maio contro Zingaretti e Renzi.

Da che cosa siete uniti? Non avete una visione! Badate solo alla quotidianità. Avete prodotto due volumi di milleproroghe e a chi servono? Non avete visione; guardate solo a domani mattina, ma è da agosto che siamo fermi. Fuori c'è una situazione completamente diversa. Non siete neanche presenti qui in Aula. Siete veramente qualcosa di inaudito. Per quanto ci riguarda, un Governo così - altro che fiducia - andrebbe mandato a casa subito. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Applausi ironici dal Gruppo M5S)*. Sono contento che ci applaudite.

Mi rivolgo soprattutto ai 5 Stelle. Forse il vostro obiettivo di portare il Paese alla decrescita felice lo state proprio realizzando. *(Commenti del Gruppo M5S)*. È il vostro obiettivo! Il Paese vuole qualcosa di diverso! Speriamo di votare presto. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Applausi ironici dal*

Gruppo M5S).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo lasciato solo dai Ministri, sul decreto-proroghe lo posso anche capire, perché è nota la natura di questo provvedimento, mentre invece questa mattina, quando da un Ministero se ne sono fatti due, di due Ministri che beneficiano del decreto-legge sarebbe stato normale vederne almeno uno; invece non abbiamo visto nessuno. Detto questo, il Governo è degnamente rappresentato dal sottosegretario Castaldi, per cui non diciamo che non c'è. Tuttavia, sarebbe bene se venissero anche i Ministri: se uno fa un decreto-legge - lo dice la Costituzione, non io - dovrebbe essere per casi di straordinaria necessità e urgenza, dunque ci si aspetterebbe, almeno di passaggio, di vedere un Ministro; invece, quello che vediamo sempre è il ministro D'Incà, che viene a mettere la fiducia.

La fiducia, i decreti milleproroghe e i decreti-legge in generale sono strumenti normativi che il Movimento 5 Stelle, quando era all'opposizione, additava come indice di cattiva politica, di questi politici che ci sono stati fino ad oggi, che non sono capaci, schiacciano le prerogative del Parlamento e vogliono fare le pastette per conto loro, senza rendere conto a nessuno. Adesso vediamo che i decreti-legge (e il decreto-legge recante proroghe in particolare), nonché la fiducia, vengono usati ancora più di prima, per cui adesso poi ce lo direte voi se avevate torno ieri o se ce l'avete oggi.

I decreti-legge di proroga - che personalmente non mi scandalizzano, anche perché contengono una serie di provvedimenti del tutto disomogenei e di conseguenza non rispecchiano indubbiamente i criteri che la Corte costituzionale ha ribadito, ma che sono nella natura stessa del provvedimento, così come descritto nella Costituzione - si possono racchiudere in tre principali categorie.

In primo luogo, vi è la proroga di un termine che il Governo ha posto a se stesso: siccome la pubblica amministrazione, che ne dipende, molto spesso non riesce a organizzarsi per mettere in atto quelle norme, il Governo fa una deroga a se stesso. Ricordo che il Governo - non solo questo, che però è perfettamente in linea e anzi la potenzia in parte - è sempre troppo impegnato ad appropriarsi della funzione legislativa, che dovrebbe spettare al Senato e alla Camera, e si dimentica di fare quello per cui è nato, e cioè far funzionare lo Stato. Non basta fare la legge, bisogna metterla in atto: deve farla il Parlamento e di solito il Governo si prende per sé questa prerogativa; poi dev'essere messa in atto, perché non basta approvare un pezzo di carta qui. Su questo, però, il Governo tante volte è estremamente inadempiente, dunque mette un bel po' di commi nel decreto proroghe per darsi uno, due o tre anni di più.

Una seconda categoria, che definirei la più lodevole che entra nel decreto-legge proroghe, è la seguente: si approva una legge stupida, irrealistica e irragionevole, tendente però a fare quello che si definisce «dare un segnale»; in altre parole, fare una cosa insensata, che si pensa i cittadini siano stupiti abbastanza da apprezzare (questo è dare un segnale). Il segnale che dobbiamo dare è fare leggi fatte bene e applicabili, e poi applicarle: questo dovrebbe essere il dovere del Parlamento e del Governo; invece, si danno i segnali. Quando si danno segnali facendo leggi irragionevoli, poi si pensa di aver fatto una legge per buttare fumo negli occhi agli elettori che si ritiene - non noi, ma chi le fa - siano stupidi e ci caschino, però la si applica dall'anno successivo; poi, quando l'anno sarà trascorso, si parlerà di quello successivo e del seguente ancora.

In quest'ambito, devo dire che quest'anno abbiamo piccoli capolavori: per esempio, abbiamo una proroga nella pubblicazione dei compensi dei redditi dei dirigenti pubblici. C'è una norma che prevede la pubblicazione dei compensi dei dirigenti pubblici e la si posticipa: ma avevo sentito dire che c'era un certo movimento che era per la trasparenza assoluta, che voleva aprire le scatolette di tonno, eccetera (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*), ma poi mette per decreto una pubblicazione. Sono d'accordo che la trasparenza debba avere anche un limite: ma allora abbiate il coraggio di cambiare la legge, se è sbagliata, anziché dire che lo è e che sarà applicata solo a partire dal 2021, dal 2022 o dal 2023, sperando che tocchi a qualcun altro, altrimenti si farà un'altra proroga; questo è lo spirito.

Oppure un'altra bella disposizione è la previsione di ulteriore personale all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza: giusto, svolge - o meglio, dovrebbe farlo - una funzione importantissima; ma com'è che non l'abbiamo mai sentita sulle vicende degli affidamenti illeciti? Non ha fatto nulla

(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC), né risulta che mai abbia risposto a esposti o appelli fatti da famiglie disperate perché venivano portati via loro i figli.

Oppure abbiamo un'altra bella previsione: la proroga in materia di piattaforma digitale per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. Avevamo detto che si trattava di una norma irragionevole, che riguardava piccolissimi operatori (perché finché parli di colossi non c'è problema, anzi loro stessi sono avvantaggiati): quando però a doverlo fare sono piccolissimi soggetti, avevamo detto che era irragionevole, ma ci è stato risposto che bisognava mantenerla; lo si farà, sì, ma più in là, dal 2021, dal 2022 e così via.

Un'altra proroga notevole riguarda la concessione di lavori e pubblici servizi. Una norma europea stabilisce che le concessioni, tipicamente quelle stradali, affidate senza gara ad evidenza pubblica o lo strumento della finanza di progetto dovrebbero mettere a gara tutti i lavori che effettuano. Infatti, essendo stata loro data la concessione senza gara (di solito perché ereditano aziende che erano precedentemente pubbliche), dovrebbero mettere a gara, a loro volta, i lavori che fanno. Qualche anno fa si è invece fatto un grande sconto e lo si proroga. Questo sconto, letto così, sembra quasi un obbligo. Invece no, il problema è che ancora il 20 e il 40 per cento sfugge a queste categorie.

Un'altra proroga che va citata riguarda le ricompense al valor militare. Si posticipa al 2 giugno 2021 la possibilità di attribuire delle decorazioni per la Resistenza, che nel 2021 compirà settantasei anni. È sempre una pagina della nostra storia da ricordare, però - forse - ci vorrebbe un po' più di tempestività. Certamente non fa danno ad alcuno, anzi consentirà ancora di valorizzare qualche pagina della nostra storia, però - ripeto - forse un po' più di tempestività non sarebbe stata male.

Poi ci sono le questioni che invece avrebbero dovuto esserci e non ci sono. Ne cito alcune molto rapidamente, perché ormai siamo in chiusura. È stata posta la questione di fiducia. Ricordo una cosa. È vero, come hanno ricordato parecchi colleghi, che tutti i Governi guidati da Berlusconi e Forza Italia, hanno adottato i cosiddetti decreti proroga. Io, infatti, ho detto che non mi scandalizzo per questo. Tuttavia, il fatto di blindare completamente la possibilità per i senatori di introdurre anche solo teoricamente qualche norma, è effettivamente una novità della trasparenza di questi tempi. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. E la trasparenza non è quella che serve a dar beneficio a questo o quel senatore di poter dire che è passato un suo emendamento, ma serve ai cittadini per dire: guardate questa norma, chi l'ha voluta? Non si sa chi l'ha voluta, perché passa con la fiducia. Quella norma è orrenda, però io l'ho votata perché faceva parte dell'insieme: questo dirà chi si esprimerà a favore, dicendo anche il vero. Il decreto milleproroghe contiene - non esagero - circa 240 norme completamente disomogenee. Dove sta allora la responsabilità? La responsabilità è di qualcun altro, non di chi governa, per carità, o di chi la vota. La responsabilità è di qualcun altro, non si sa di chi. In realtà la responsabilità è di chi vuole schiacciare i lavori del Parlamento in modo che tutte le norme vengano scritte nelle trattative tra i capi dei partiti, senza neanche coinvolgere i senatori della maggioranza, figuriamoci quelli dell'opposizione.

Noi abbiamo proposto delle misure importanti, tra cui la proroga dei termini per gli incentivi agli interventi di messa in sicurezza degli edifici. Si tratta di misure importanti. Tanta parte del nostro patrimonio edilizio avrebbe bisogno di questa misura. Abbiamo anche proposto l'incentivo all'acquisto di immobili antisismici e la proroga delle misure che riguardano le zone colpite dai sismi. *(Richiami del Presidente)*. L'elenco è lungo e giustamente il Presidente mi richiama al rispetto dei tempi.

Concludo ricordando la cosa che manca davvero. Durante lo scorso Governo è stata sciaguratamente approvata la cancellazione della prescrizione. In un Paese dove si pagano centinaia di milioni di euro, a spese del contribuente, per compensare carcerazioni ingiuste o che non rispettano le condizioni previste dai trattati internazionali ed errori giudiziari (situazione, questa, che ci costa centinaia di milioni, oltre alla violazione gravissima dei diritti dei cittadini) cosa si fa? La grande urgenza è stata abolire la prescrizione, per cui processi non lunghi ma senza fine, detenzioni non lunghe ma senza fine, detenzioni arbitrarie fatte anche con la captazione, le intercettazioni e gli strumenti più incredibili che entrano nella vita di ciascuno. Ebbene, quella era la proroga di cui non c'era bisogno (mi riferisco alla proroga della fine dei processi a mai). Si sarebbe dovuto prorogare, quanto meno (visto che abolirla era difficile), l'entrata in vigore di questo mostro, che invece resta.

Per questo motivo voteremo contro, come meglio sarà espresso da chi interverrà per annunciare il voto di Forza Italia. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Corbetta. Ne ha facoltà.

[CORBETTA](#) (M5S). Signor Presidente, il primo decreto milleproroghe nacque nel 2004 come misura eccezionale per posticipare scadenze fissate entro la fine dell'anno e prolungare l'efficacia di varie norme. Col passare del tempo è diventato una costante - nonostante il suo teorico carattere di eccezionalità - riproposta praticamente da tutti i Governi che si sono susseguiti negli ultimi quindici anni. Spesso, come quest'anno, si arricchisce con misure rimaste fuori dalla legge di bilancio.

Viene quindi spesso considerato - oggettivamente non senza ragioni - in un'accezione negativa; come un espediente per approvare provvedimenti rimasti fuori dalla manovra o per effettuare proroghe che, in un Paese ideale, o forse semplicemente normale, non andrebbero fatte.

Va comunque considerato che lo scorso anno ci siamo trovati a varare una manovra in tempi stretti e in condizioni eccezionali che difficilmente dimenticheremo. Una manovra coraggiosa con la quale siamo riusciti a tutelare gli interessi dei cittadini, evitando l'aumento delle tasse e l'esercizio provvisorio, conseguenze naturali della fuga dalle responsabilità di Governo dei nostri ex alleati della Lega. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Nel contempo siamo riusciti ad adottare misure che rendono evidente la nostra idea di sviluppo e di futuro. Ed è su questa stessa linea d'onda che si inquadra questo milleproroghe: non manette per parlamentari scontenti, ma interventi utili ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni.

I provvedimenti adottati sono davvero tanti e non è possibile ricordarli tutti in pochi minuti, ma non posso non partire dalle norme sulle concessioni autostradali. Abbiamo di fatto compiuto un passo decisivo per ripristinare giustizia ed equità in questo settore. Per prima cosa abbiamo bloccato l'aumento delle tariffe fino alla presentazione da parte dei concessionari di un piano economico finanziario. In secondo luogo abbiamo stabilito che sarà lo Stato, attraverso Anas, a subentrare nella gestione della rete stradale e autostradale appartenente ad una concessione revocata, decaduta o risolta, almeno fino a nuovo affidamento tramite gara. Ultima, ma non per importanza, la norma che elimina l'indennizzo per mancati guadagni alle società concessionarie inadempienti.

Abbiamo resistito ai tentativi di cancellare queste norme, a nostro avviso sacrosante, perché sulle concessioni non si scherza. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Non consentiamo alcun passo indietro, soprattutto dopo quanto accaduto con la tragedia del Ponte Morandi di Genova.

Tantissimo è stato fatto sul fronte dell'ambiente, dell'energia e delle bollette. Dopo aver introdotto in manovra un *bonus* facciate e confermato tutti i *bonus* edilizi, nel milleproroghe estendiamo al 2020 anche il *bonus* verde, che aiuta le famiglie nel sistemare a verde aree scoperte di edifici privati, grazie ad una detrazione del 36 per cento.

Quindi, tirando le somme, non solo confermiamo tutti i *bonus* precedenti, ma ne introduciamo di nuovi, perché per noi investimenti e ambiente devono andare di pari passo. Prolunghiamo a tutto il 2020 gli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi, ma abbassiamo la soglia di emissioni degli ibridi sotto la quale è possibile godere degli incentivi. È la strada giusta per potenziare ulteriormente il contenuto ambientale della misura, perché l'ambiente non può essere solo uno *slogan* di moda. Dovevamo intervenire sul mercato tutelato dell'energia e del gas e lo abbiamo fatto. La fine del mercato tutelato non avverrà prima del 2021 per le piccole imprese e del 2022 per le microimprese e le famiglie. Il termine fissato per quest'anno era insostenibile, perché ancora troppi consumatori sono all'oscuro della transizione al mercato libero e molti degli stessi venditori privati devono adeguarsi alla trasparenza richiesta in merito alle loro offerte. Inoltre solo una minima parte di queste offerte presenta costi più favorevoli di quelli sostenuti da famiglie e imprese nel mercato tutelato.

Di fatto, senza questo provvedimento, 22 milioni di nuclei familiari sarebbero dovuti transitare di punto in bianco al mercato libero con conseguente aumento indiscriminato delle bollette.

Diamo forte impulso all'autoconsumo energetico, il futuro di un'economia compatibile con l'ambiente e con le tasche dei consumatori. Da oggi i consumatori - gruppi di cittadini, condomini, commercianti, piccoli imprenditori e pubbliche amministrazioni - potranno unirsi per condividere l'energia elettrica da fonti rinnovabili, creando delle comunità per lo scambio di energia. Energia che potrà essere

autoconsumata, ma anche immessa nella rete o immagazzinata per essere utilizzata nelle ore notturne. In tema di trasporto pubblico locale abbiamo assegnato ai grandi Comuni risorse aggiuntive per 40 milioni nei prossimi due anni, per il rinnovo dei parchi automobilistici e filoviari. La conseguenza sarà il miglioramento della qualità dell'aria, come previsto dal piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile.

Passiamo al mare: mettiamo più risorse per la gestione delle aree marine protette. Per troppo tempo le bellezze naturali e la ricchezza di biodiversità nel nostro Paese non hanno ricevuto la giusta tutela.

Per questo abbiamo lavorato per aumentare il numero di aree protette e potenziarne la gestione con oltre un milione di euro per i prossimi due anni. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Abbiamo esteso a trenta mesi la moratoria contro trivelle e *airgun*, di fatto sei mesi in più rispetto a quanto previsto nella norma originaria. Si tratta di un'azione necessaria per continuare a tutelare l'ambiente marino e terrestre, ma il prossimo passo sarà vietare definitivamente nuove trivelle su tutto il territorio nazionale. (*Applausi dal Gruppo M5S*). È un punto programmatico fondamentale per noi e andremo avanti fino a obiettivo raggiunto, puntando fortemente su fonti rinnovabili e riqualificazione energetica.

Sul capitolo lavoro, continuiamo a investire sulle politiche attive stanziando 10 milioni di euro per migliorare il funzionamento dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Con la rivoluzione introdotta con il reddito di cittadinanza, abbiamo già consentito di avviare l'assunzione di 11.000 addetti nei centri per l'impiego, compresi i 3.000 *navigator* contrattualizzati proprio da ANPAL. Con queste nuove risorse puntiamo a rendere più efficiente questa Agenzia a supporto di chi cerca lavoro. Abbiamo approvato un pacchetto di misure di sostegno al reddito per i lavoratori delle aziende in crisi. All'interno ci sono 19 milioni di euro per l'*ex Ilva*. Sono previste anche la cassa integrazione straordinaria per dodici mesi per le imprese che si trovano nelle aree di crisi industriale in Campania e in Veneto e la mobilità in deroga per alcune aree della Campania e l'area di Venezia-Porto Marghera. Stiamo parlando di migliaia di lavoratori che da mesi vivono una situazione di incertezza e che potranno finalmente avere un po' di ossigeno. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Il milleproroghe stanziava anche 20 milioni di euro come sostegno tampone ai lavoratori dei *call center*. In attesa di soluzioni strutturali, era nostro dovere dare un segnale di attenzione ai lavoratori del comparto che da troppi mesi vivono in un futuro incerto.

Parliamo del *made in Italy* e dell'internazionalizzazione delle imprese. La dotazione per il piano straordinario per il *made in Italy* viene incrementata per il 2020 di 6,5 milioni, anche in considerazione della necessità di attuare specifiche misure di accompagnamento all'internazionalizzazione in ragione delle opportunità di *business* derivanti da importanti eventi internazionali. Rifinanziamo, inoltre, con 50 milioni di euro il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri. Parlando di *made in Italy* e imprese italiane all'estero, non posso dimenticare il grande lavoro che il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio sta facendo per rafforzare i rapporti con i mercati più promettenti per il nostro *export* e, in generale, per la nostra presenza imprenditoriale all'estero.

Il tempo a mia disposizione non consente ulteriori approfondimenti, ma tanto è stato fatto anche per i controlli del *made in Italy* in agricoltura; per aumentare i docenti nelle scuole e ridurre il sovraffollamento nelle aule scolastiche, per assumere nuovi operatori nel comparto sicurezza, Vigili del fuoco e Polizia locale; per la digitalizzazione della pubblica amministrazione; per gli investimenti sui territori grazie agli introiti del bollo auto, che da oggi rimarranno interamente nelle casse delle Regioni; per l'equivalenza dei titoli nelle professioni sanitarie e per contrastare le frodi finanziarie *online*.

Presidente, dopo questa lunga carrellata di misure, peraltro parziale, appare del tutto evidente come il nostro Governo sia riuscito a trasformare il famigerato milleproroghe - che con il passare degli anni si è trasformato da provvedimento eccezionale a un appuntamento fisso della politica italiana - in uno strumento di crescita e di sviluppo per il nostro Paese a tutto beneficio dei nostri concittadini. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1729, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

[STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, anche questa volta il Senato non ha la possibilità di intervenire sul testo ratificando il lavoro della Camera. Si allunga, così, l'elenco dei provvedimenti trattati da un solo ramo del Parlamento. Non è più l'eccezione; questa è diventata una regola che confligge con i dettami costituzionali.

Più di una volta il Presidente della Repubblica e i Presidenti di Camera e Senato hanno criticato questo modo di fare, invitando il Governo al rispetto dei ruoli e della centralità del Parlamento. Lo chiediamo anche noi: il Parlamento deve essere messo nelle condizioni di esercitare fino in fondo le sue prerogative.

Fatta questa doverosa premessa, questo disegno di legge introduce alcune misure necessarie e anche positive per il nostro territorio.

La prima che voglio citare è una misura a favore delle Province autonome di Bolzano e Trento che sono esentate dall'applicare i nuovi tetti di spesa per il personale sanitario, ripristinando le condizioni normative antecedenti all'ultima legge di bilancio, in cui tale esenzione non era più prevista. Così facendo si evita una situazione che avrebbe portato sicuramente ad un contenzioso tra Stato centrale e Province autonome.

La seconda riguarda la scuola ed è la proroga a settembre 2022 dell'entrata in vigore della prova Invalsi nella lingua d'insegnamento per le scuole di lingua tedesca e ladine, per dare così alla Provincia autonoma di Bolzano il tempo necessario per la preparazione delle proprie rilevazioni.

Importante è poi l'articolo a favore dei cori musicali. Grazie all'intervento del senatore Lanièce con il Mibact, è stato corretto un articolo della legge di bilancio che, per un mero errore materiale, aveva escluso i cori dall'accesso ai contributi per il periodo 2020-2022 a favore delle bande musicali e dei festival.

È giusto poi menzionare anche altre misure con un impatto positivo dal punto di vista economico e del contenimento burocratico. Penso alla proroga del *bonus* verde, con la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per la sistemazione a verde di aree o di impianti di irrigazione; penso alle bollette di luce e gas, per dare maggior tempo ai cittadini di adeguarsi al mercato libero, scongiurando il rischio di aumento generalizzato delle bollette.

Penso anche alla proroga delle esenzioni e degli incentivi per i territori colpiti dal terremoto, al sostegno ai lavoratori di aziende in crisi, al congelamento dei rincari delle tariffe autostradali fino al 31 luglio, al maggior tempo concesso alle imprese per i pagamenti alla pubblica amministrazione o per il bollo dell'automobile attraverso la nuova piattaforma "pagoPA".

Sono tutte norme positive che completano e limano alcuni elementi di una legge di bilancio che ha avuto il merito di scongiurare l'aumento dell'IVA e di puntare a redistribuire risorse al ceto medio.

Purtroppo gli avvenimenti di questi giorni ci stanno dicendo che la strada per la ripresa economica sarà ancora più difficile. Per questo ci aspettiamo che nelle prossime settimane il Governo presenti una proposta in grado di dare una scossa a favore della ripresa economica e per una massiccia semplificazione burocratica. I tempi di crisi sono l'occasione, sul fronte della burocrazia, di porre rimedio ove necessario.

È con questo auspicio che annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento al nostro esame. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV, M5S e PD)*).

[GRIMANI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMANI (*IV-PSI*). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-P.S.I. a questo disegno di legge di proroga termini per tutte le motivazioni che sono state esposte nei precedenti interventi, durante la discussione generale e durante la discussione sulla fiducia poc'anzi posta.

Il provvedimento al nostro esame è necessario nel momento in cui, come abbiamo già detto in vari interventi, si impone la necessità di consentire a soggetti, categorie sociali, privati e imprese di usufruire di norme di legge in prossimità di una scadenza dei termini, quindi per non danneggiare alcune categorie oppure per aiutarne altre che sarebbero penalizzate dalla possibilità di non poter usufruire di norme che sono state approvate o sono presenti nell'ordinamento. Crediamo quindi che non ci si debba scandalizzare perché è in discussione un provvedimento di questa natura. Dobbiamo avviare una riflessione che consenta di capire come è possibile migliorare il sistema amministrativo del nostro Paese e il funzionamento della pubblica amministrazione, e incentivare la sburocratizzazione dei centri decisionali e l'agevolazione dell'attività dei Comuni, in modo tale che questo possa consentire a tali soggetti di far fronte alle norme che li riguardano e comunque, più in generale, all'assetto normativo che lo Stato pone loro come punto di riferimento.

Credo che questo decreto milleproroghe abbia fatto parlare molto di sé soprattutto perché, nella fase politica di alcune settimane fa, sembrava che al suo interno potessero essere inserite norme che riguardavano la giustizia penale. È stato un bene l'aver tolto dal milleproroghe l'ipotesi di inserire la riforma della prescrizione, che ha fatto molto discutere e che probabilmente lascia le forze politiche nelle proprie posizioni di partenza, così com'è per Italia Viva, che crede che quella sia una riforma sbagliata. Non è questo il luogo in cui trattare questa riforma, ma sarà nel disegno di legge che è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Bene quindi che il tema sia stato trasferito in una sede opportuna, che altro non poteva essere se non un nuovo disegno di legge, in modo tale da stemperare anche la tensione nell'approvazione di un provvedimento che invece presenta molti elementi positivi.

Come è già stato detto, Italia Viva vi ha contribuito soprattutto con l'impegno, alla Camera dei deputati, al miglioramento di alcuni punti, anche grazie all'emendamento del nostro collega Marco Di Maio, che ha prorogato al 31 dicembre 2020 la data per la maturazione dei requisiti per la stabilizzazione dei dipendenti della pubblica amministrazione. Grazie a un nostro emendamento sono stati stanziati 3 milioni per la stabilizzazione dei lavoratori di ANPAL Servizi, provvedimento che ci sta molto a cuore perché frutto di una battaglia molto decisa e determinata anche nella legge di bilancio.

Abbiamo posto l'attenzione, sempre come Gruppo, alla proroga dei termini per la richiesta di accesso ai fondi per il sostegno al piccolo commercio nei Comuni piccoli e medi, fino a 20.000 abitanti, perché c'era un termine che scadeva alla fine di febbraio. Questo termine viene riaperto fino al 30 settembre e consentirà a chi ha la possibilità di investire di riaprire delle attività o ampliarle, potendo usufruire del fondo di sostegno al piccolo commercio.

Avremmo voluto, ad esempio, rispetto alle norme di cui ho parlato prima riguardanti il sisma, che venisse posta un'attenzione maggiore al tema del personale delle zone terremotate, che è entrato a far parte degli organici dei Comuni per la gestione dell'emergenza. Questo problema non è risolto; il Governo ha dato rassicurazioni che il tema sarà attenzionato in prossimi provvedimenti. Noi confidiamo e abbiamo fiducia nel Governo che possa dare risposte anche su questo tema. Nostro malgrado, quindi, nell'altra Camera abbiamo ritirato i nostri emendamenti nella convinzione però che ci sarà un provvedimento che terrà conto della stabilizzazione di quel personale, che ha comunque acquisito notevole professionalità nei Comuni anche per effetto delle vicende che riguardano il terremoto.

Credo quindi sia stato dato un contributo importante per la stesura di questo provvedimento. Oggi questa Assemblea è chiamata ad approvarlo. Ribadisco - come ho detto prima - che è necessario approvarlo perché presenta molti elementi positivi, ma dobbiamo nello stesso tempo, a mio avviso, pensare anche alla necessità di spostare la nostra attenzione sul momento complicato che vive il Paese. Dovremmo quindi caratterizzare il dibattito delle prossime ore e della prossima settimana soprattutto per dare segnali positivi ai cittadini in merito al superamento di questa fase d'emergenza, proponendo soluzioni che abbiano anche a cuore il rilancio economico del Paese, adesso ancor più viste le notizie che prefigurano delle difficoltà in termini di crescita e, anzi, di contrazione della crescita, ancor più di quello che sembrava dalle statistiche di alcune settimane fa, o meglio del terzo trimestre dello scorso anno.

Con questo auspicio consideriamo il provvedimento al nostro esame un ulteriore passo avanti, dobbiamo licenziarlo questa sera e siamo convinti di doverlo approvare. Quindi, a nome del Gruppo Italia Viva-P.S.I., annuncio il voto favorevole alla questione di fiducia posta dal Governo per il sostegno a questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI).*

[CALANDRINI](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI (Fdi). Signor Presidente, oggi ci apprestiamo a votare questa fiducia, l'ennesima, a questo decreto milleproroghe. Come dice il nome stesso di questo provvedimento, esso contiene delle proroghe, contiene delle deroghe e delle misure, che sicuramente non si è riusciti a fare nel tempo giusto; quindi, si richiede un tempo extra per varare questo provvedimento.

Non è scritto in questo testo di legge che ci apprestiamo a votare, ma credo ormai sia chiaro a tutti che la prima cosa che è prorogata, perché sta andando avanti oltre ogni limite, è proprio la durata di questo Governo. Questo provvedimento è una proroga che vi state dando, per continuare a governare un Paese che non vi riconosce più e che voi non rappresentate nemmeno più adeguatamente.

Signor Presidente, noi auspichiamo di non proseguire più questa legislatura, perché è nata male e, probabilmente, finirà peggio. Questo Governo sta dimostrando che non c'è un progetto politico e che, se c'era, è un progetto politico che è fallito e sta facendo schiantare il Paese, perché non si ha una visione d'insieme.

Questo decreto è anche questo: è chiedere ulteriore tempo ed essere sempre in ritardo. Il mondo va avanti, l'Italia dovrebbe andare avanti, e noi, in quest'Aula, chiediamo una proroga e non diamo risposte perché voi non sapete organizzare e non sapete pianificare il futuro di questo nostro Paese.

Speravamo che questo provvedimento potesse dare delle risposte a quelle imprese che ci chiedono una prospettiva di rilancio del sistema economico e del sistema produttivo del Paese, ma purtroppo così non è. Noi avremmo voluto che, in questo decreto-legge, si trovassero tutte quelle risposte che non abbiamo trovato nella legge di bilancio approvata nel mese di dicembre; risposte che potevano essere una possibilità di restituire fiducia al sistema Italia.

Una fiducia, appunto, che voi riuscite a dare solo con questo ennesimo voto, che è un voto di fiducia. E se proviamo a tornare indietro nel tempo, andando anche un po' a memoria, vediamo che tutti i provvedimenti più importanti che ha varato questo Governo sono stati votati con la fiducia. Il cosiddetto decreto fiscale, che è stato collegato alla legge di bilancio; la stessa legge di bilancio e, più recentemente, il cosiddetto decreto intercettazioni, oltre a questo milleproroghe (o, come dicevo prima, forse "millederoghe"), che è una sorta di appendice alla legge di bilancio, che pure è passata con il voto di fiducia.

C'è questa tradizione, ormai: o alla Camera o al Senato viene posto il voto di fiducia, un po' per accorciare i tempi di discussione e un po' anche perché avete l'esigenza di fare una conta dei voti, visto che litigate un giorno sì e l'altro pure.

State non solo esautorando la democrazia rappresentativa di questo Paese, perché vi ostinate a voler governare un Paese che non sapete più rappresentare, ma state svilendo anche la democrazia parlamentare, perché, di fatto, impedito alternativamente ad una delle due Camere di poter lavorare e potersi confrontare.

La fiducia, come dicevano la legge e i colleghi che mi hanno preceduto, deve essere chiesta in casi eccezionali. Con questo Governo sta diventando la regola, che svela la vostra stessa incapacità di far rispettare i tempi che voi stessi vi siete dati e l'impossibilità della maggioranza di restare unita. Ogni giorno, signor Presidente, i componenti di questo Governo e di questa maggioranza dimostrano, non solo di essere quanto più lontani possibile dal Paese reale, ma anche di essere lontani tra di loro anni luce.

Se Renzi, infatti, oggi dice una cosa, domani Zingaretti ne dice un'altra e dopodomani Di Maio un'altra ancora. Quindi, è evidente che il loro è un matrimonio di convenienza e che, quindi, c'è una convivenza che diventa sempre più difficile ogni giorno che passa.

La politica, invece, deve essere passione, deve essere consenso della gente. Voi non avete né l'una né l'altro. Anzi, state qui ad evitare che la gente vi possa giudicare.

Con questa fiducia, garantite a voi la possibilità di fare centinaia di nomine ed è questa la vera ragione del vostro stare incollati alle poltrone ed è questo il vero inganno che fate oggi al popolo italiano. Non c'è una ragione, non c'è una politica, non c'è un consenso che possa giustificare questo vostro modo di governare.

Signor Presidente, questo continuo ricorso al voto di fiducia, oltre a strozzare il confronto parlamentare, è indice delle divisioni che avete al vostro interno. Oggi si pone un problema di centralità del Parlamento, le cui prerogative voi stessi state sistematicamente violando. Vi definite democratici a parole, ma nei fatti state mortificando il Parlamento italiano. Quando dovete fare i Governi con i ribaltoni, ribadite o sbandierate che siamo una democrazia parlamentare, ma quando dovete gestire il potere vi dimenticate e umiliate il Parlamento. Alla democrazia parlamentare o ci si crede sempre o non ci si crede mai. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Questo vogliamo dire chiaramente ai membri del Governo: oggi otterrete la fiducia del Senato, come avete ottenuto qualche giorno fa quella della Camera dei deputati, ma è il Paese che non nutre più fiducia nei vostri confronti. E non potrebbe essere altrimenti, perché il provvedimento in esame non è un milleproroghe, come dicevo prima, ma è un millederoghe, un decreto-legge *omnibus*, che contiene provvedimenti *spot*, fatti più per accontentare singoli parlamentari, che non il sistema nella sua interezza. Anche se al suo interno devo riconoscere la bontà di alcune misure che - guarda caso - sono state fortemente volute dai parlamentari di Fratelli d'Italia. Cito in tal senso la proroga degli incentivi per chi vuole riaprire un'attività economica, commerciale o artigianale. Penso anche all'emendamento del nostro Capogruppo alla Camera dei deputati, che prevede fino al 2020 la riduzione al 10 per cento della cedolare secca per i contratti di locazione nei Comuni fino a 10.000 abitanti e in quelli che si trovano in una zona rossa. Chiaramente molto ancora si poteva fare e non è stato fatto e qualcosa è stato pure scongiurato: penso, ad esempio, alla Casa internazionale delle donne di Roma e alla mancia elettorale di 900.000 euro per finanziarla, che è stata scongiurata, ma che si voleva dare ad un'associazione di Roma, che guarda caso si trova nel centro storico, dove oggi è candidato un ministro del vostro Governo, ovvero il ministro Gualtieri.

So che i miei colleghi di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati ce l'hanno messa tutta per modificare e migliorare il provvedimento in esame e di questo li ringrazio. Resta il rammarico di dover prendere quello che arriva qui in Senato, senza poter incidere nella modifica del decreto mille proroghe. Non possiamo accettare questo comportamento. Questa legge dai mille provvedimenti *spot*, senza un filo conduttore, non va nella direzione che serve al nostro Paese, a cui servirebbe ben altro. All'Italia serve un Governo serio e unito, che possa tutelare gli interessi nazionali, rilanciare le sue imprese e non pensare solo alle politiche assistenzialiste, che prosciugano i conti dello Stato e non creano neppure un posto di lavoro. All'Italia serve una guida coesa e coerente, che dia un futuro ad una Nazione, che è una grande Nazione, ma che purtroppo ha smesso di crederci e anche di sognare. All'Italia serve un Governo di centrodestra. Voi non siete quello di cui ha bisogno l'Italia e chiaramente non avrete mai la fiducia di Fratelli d'Italia. Per questi motivi, signor Presidente, il voto del Gruppo Fratelli d'Italia sul provvedimento milleproroghe sarà contrario. *(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni)*.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, si è discusso molto sulla vicenda del cosiddetto decreto milleproroghe, che certamente è diventato una prassi, ma che, è evidente, bisognerebbe modificare, e di questo sono assolutamente certa. Lo dico, senza fare una difesa d'ufficio della maggioranza. Si tratta infatti di una questione che purtroppo ha sempre riguardato tutti i Governi e le maggioranze che si sono succedute, non solo dal 2005. Questa pratica era iniziata addirittura prima e si somma al ricorso alla decretazione d'urgenza.

Credo che questo dovrebbe essere dunque uno degli elementi di preoccupazione e di intervento a livello costituzionale, proprio per ridare forza alla centralità del Parlamento. Per di più dobbiamo sapere che questa volta c'è stata una necessità: visto che la legge di bilancio era stata per molto tempo all'esame del Senato, è evidente che alla Camera dei deputati si è intervenuti per approvare nel milleproroghe una serie di misure necessarie che non erano state inserite nella legge di bilancio.

Questo è certamente l'altro problema che si pone, ovvero il fatto che, nel tempo, tale provvedimento si sia poi trasformato in una sorta di suppletiva della legge di bilancio. Dunque, tra maggioranza e opposizione, dovremmo qui assumerci tutti l'impegno di far tornare la legge di bilancio ad essere quell'atto che, in qualche modo, avevamo tentato di farla diventare. Mi riferisco cioè a un provvedimento che tratti i grandi temi tracciando il quadro programmatico, in una linea corposa e generale, ma che non entra e non assuma al suo interno tutti i microinterventi. Infatti, se poi si decide per i micro interventi - e questo riguarda tutti, maggioranza e opposizione, a seconda di come capita - poi evidentemente non c'entrano tutti e accadde quel che accade, cioè si ricorre puntualmente, come appuntamento fisso, al decreto milleproroghe.

Inoltre vi è certamente anche una questione che riguarda la capacità. Noi siamo legislatori e variamo, magari anche all'unanimità, un provvedimento, ma spesso si verificano molti rallentamenti all'interno dei Ministeri; anche il provvedimento in esame reca misure volte a far sì che finalmente, dopo una lunga pausa di blocco del *turnover*, anche all'interno della pubblica amministrazione siano finalmente immesse forze nuove e giovani e quindi sia rinforzata la capacità e la professionalità della pubblica amministrazione.

Il provvedimento certamente esce "raddoppiato" dall'esame della Camera, su questo non c'è ombra di dubbio, ma bisogna rendersi conto che è avvenuto anche perché il Governo e la maggioranza hanno recepito molte delle istanze e delle ragioni dell'opposizione. Ci sono state molte misure oggetto di discussione. Cito, a titolo di esempio, il confronto sulle concessioni autostradali, che era certamente molto delicato e importante. Ebbene, con l'articolo 35 si introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza e risoluzione di concessioni stradali o autostradali. Ovviamente questo tema ci ha visto discutere molto anche dopo il crollo del ponte Morandi, ma nel confronto, quindi anche con le dovute mediazioni, a nostro avviso si è trovata una posizione certamente seria e meritevole di rispetto, anche perché sappiamo bene quale questione ci troviamo di fronte. Si tratta di concessioni - e questo vale in linea generale - sbilanciate in senso favorevole al concessionario, come ci ha detto la Corte dei conti in vari rapporti, quindi era comunque necessario intervenire con un riequilibrio.

Nel decreto-legge sono poi stati inseriti altri provvedimenti che oggettivamente sono necessari e rappresentano un passo in avanti. Tornando alla pubblica amministrazione, penso alla stabilizzazione di molti precari (perché sappiamo tutti che in tutti questi anni il primo datore di lavoro ad avere precari era di fatto la pubblica amministrazione) e all'inizio del percorso per l'assunzione dei lavoratori socialmente utili in molte Regioni del Sud. Ci sono poi interventi per il rafforzamento di una serie di Ministeri, nonché per realizzare assunzioni di personale nelle Forze di polizia, nei Vigili del fuoco; si riaprono le assunzioni nelle Province e nelle città metropolitane, quindi si permette agli enti locali di portare a termine i nuovi ingressi già programmati in attesa delle nuove norme sul *turnover*.

Altri elementi importanti riguardano i contributi ai Comuni per l'efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 17,29)

(Segue DE PETRIS). A proposito del decreto-legge che abbiamo votato poche ore fa, si finanzia l'assunzione di 1.600 ricercatori di tipo B nelle università, si promuovono 1.034 ricercatori. Si mettono a disposizione 140 milioni per la cassa integrazione straordinaria per il 2020 e non dite che non può essere qualcosa che interessa tutti, maggioranza e opposizione, perché quanti hanno a cuore situazioni di crisi nei loro territori sanno che era necessaria. Si dà dunque un sostegno vero al reddito di decine di migliaia di lavoratori e di lavoratrici, dal gruppo Ilva a tutta l'enorme platea dei *call center* e ai lavoratori di tutte le aree di crisi industriale complessa.

Vi sono, poi, una serie di interventi sulla previdenza molto importanti, che riguardano anche le zone del terremoto, che certamente non risolvono i problemi. Ho sentito molti interventi oggi; ci sono ancora molte altre questioni da affrontare, ma si tratta comunque di un aiuto a quelle popolazioni che si trovano nel pieno delle conseguenze della tragedia.

Inoltre, il decreto-legge individua le risorse per riconoscere il salario accessorio ai 60.000 dipendenti delle agenzie fiscali e interviene non soltanto con una serie di assunzioni importanti in campo

sanitario, ma anche per contrastare la carenza dei medici; non è risolutivo, ma siamo in emergenza. Negli ospedali è stato disposto che fino al 2022, su base volontaria, in caso di esigenze delle ASL, potranno restare in servizio i medici fino a settant'anni e potranno essere assunti, anche se solo a tempo determinato, gli specializzandi dal terzo anno di corso.

Vi è infine lo slittamento al 30 settembre 2020 del termine per la presentazione ai Comuni delle richieste di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali e artigianali.

Vorrei aggiungere molte altre cose: il *bonus verde* e quello per gli autoveicoli elettrici, di cui avevamo discusso molto in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio. Come vedete (è il discorso che facevo prima), si è trovata una composizione nel decreto milleproroghe.

Certamente ci sono anche delle ombre e lo dico con franchezza. Mancano norme che noi avremmo voluto ci fossero. Penso ad una per tutte: noi abbiamo ancora gli esodati in questo Paese. Ne abbiamo discusso nella legge di bilancio, non si è trovata la composizione, ma certamente resta un problema.

Personalmente avrei voluto - e so che parlo a nome di molti altri colleghi - che si risolvessero, non più, ancora una volta, con una proroga, le difficoltà per far entrare finalmente in funzione la norma che questo Parlamento aveva votato qualche anno fa all'unanimità relativa al divieto di sperimentazione per le sostanze di abuso e per gli xenotrapianti. Ci abbiamo lavorato e avevamo pensato che questa fosse la volta buona per riuscire a trovare una soluzione, ma almeno si sono aumentati i fondi per la ricerca con i metodi alternativi e sostitutivi: un piccolo passo in avanti, cui spero un domani seguiranno altri.

Il provvedimento - e lo voglio evidenziare - contribuisce a far fare molti passi in avanti a tante realtà in difficoltà e a diverse situazioni di sofferenza sociale. Esso chiude una fase della maggioranza e ne apre un'altra, non solo per affrontare i provvedimenti relativi all'emergenza economica derivante dall'impatto del coronavirus, ma anche per portare avanti con serietà e con determinazione le politiche per l'occupazione, la transizione ecologica, l'innovazione, la giustizia fiscale e sociale. Per questo motivo voteremo a favore del provvedimento e della fiducia al Governo. *(Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD)*.

[PARRINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, colleghi, alla luce del dibattito che si è svolto finora su questo provvedimento di proroga dei termini legislativi probabilmente farò un discorso che sembrerà anomalo. Cercherò di parlare del merito del provvedimento, cosa che molti hanno deciso di non fare, per rifilarci sermoni pieni di parole d'ordine, che sono sembrate tanto stanche e pigre, quanto infondate. Come si possa concentrare la discussione su un provvedimento di questa rilevanza sulla ossessione per la richiesta del voto anticipato, con un'alluvione di frasi fatte, di luoghi comuni che veramente hanno stufato, per i quali è difficilissimo non provare fastidio, a noi non riesce di capire. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Questo provvedimento, finché il nostro lavoro legislativo sarà strutturato come è strutturato oggi (e per fare una riforma non è sufficiente l'accordo della maggioranza) ha una grande rilevanza, perché rappresenta all'inizio dell'anno un completamento necessario delle scelte che si compiono con la legge di bilancio; è difficile esaminarlo separatamente dalla legge di bilancio.

Noi, nel fare questa valutazione in sede di dichiarazione di voto, dobbiamo ricordare che con la legge di bilancio si è fatta un'opera di discontinuità rilevante rispetto al passato (per il blocco dell'IVA, per l'aumento degli stipendi, per l'incremento della lotta all'evasione fiscale, per le misure nella sanità), e con le scelte che sono all'interno del provvedimento di proroga termini completiamo, in un certo senso, quel lavoro. Come è stato ben detto nell'intervento precedente al mio, si chiude una fase per aprirne un'altra, che dovrà essere di impegno forte per politiche di crescita e di coesione sociale.

Penso che si debba prestare molta attenzione ad alcune misure. Non voglio fare elenchi - ne sono stati fatti e giustamente - delle misure che sono in questo decreto-legge, ma sono molto importanti dal nostro punto di vista quelle per la pubblica amministrazione, per le stabilizzazioni dei precari nel pubblico impiego, per le assunzioni. Sono molto importanti le misure che si adottano per

l'amministrazione giudiziaria, per gli straordinari e per le assunzioni nei comparti della difesa e della sicurezza, per le Forze di polizia, per i Vigili del fuoco. Sono importanti i provvedimenti, che in questo decreto-legge sono presenti, di proroga del *bonus* verde e gli interventi a sostegno degli investimenti delle imprese che operano sui mercati esteri, nonché le misure di agevolazione ai Comuni che devono fare interventi di efficientamento energetico. Riteniamo che siano importanti anche le decisioni che sono state prese dal Governo, e poi dal Parlamento che ha confermato queste scelte, in termini di rafforzamento e di estensione delle misure di sostegno al reddito per le imprese e i lavoratori che si trovano nelle aree industriali di crisi complessa, e in particolare per i lavoratori dell'Ilva e dei *call center*.

A noi sembra che il segno dell'equità sia ben impresso su questo provvedimento e davvero non comprendiamo, alla luce dei suoi contenuti, come si possa - ed è stato fatto abbondantemente anche nel dibattito di oggi - mostrare così tanto disinteresse per il fatto che con questa misura legislativa noi diamo delle risposte concrete ad esigenze delle imprese e delle famiglie; affrontiamo delle emergenze, comunque la si voglia mettere. Si è reagito a tutto questo dicendo che siamo di fronte ad una "legge mancia". Dove sarebbero le mance? Non le vediamo. Si è reagito a tutto questo dicendo che bisogna andare a votare. Ma bisogna andare a votare che cosa? Adesso c'è da votare questo provvedimento, se vogliamo avere a cuore le esigenze delle famiglie e delle imprese di questo Paese.

Ci è stato detto che siamo uniti soltanto dalla paura di Matteo Salvini. Non vi sopravvalutate, colleghi della Lega: noi non siamo uniti dalla paura di Matteo Salvini (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), ma dalla voglia di fare proposte utili per questo Paese e di allontanarlo sempre più dall'orlo del burrone verso il quale l'arroganza di Matteo Salvini ci aveva portato. Questa è la cosa che ci unisce e voi dovrete... (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Che succede? Vedo un po' di agitazione.

PARRINI (PD). Voi dovrete, a nostro giudizio, cercare di essere più costruttivi, dimostrare maggiore senso di responsabilità e riconoscere i provvedimenti utili per quello che sono: cose che fanno bene all'Italia e agli italiani. Ma ancora una volta avete dato la dimostrazione di essere scarsamente capaci di fare questo. E anche il rumore, il brusio, il tentativo di disturbo del mio intervento, che mettete in campo in maniera abbastanza ridicola, è una prova della vostra inefficienza. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Senatore Parrini, in realtà il disturbo non era così importante, anzi; semmai, testimoniava che una parte del Senato la stesse ascoltando, quindi me ne potrei persino rallegrare.

MIRABELLI (PD). Vale sempre, signor Presidente.

PRESIDENTE. Vale sempre, quando non è tale da provocare un vero disturbo non sostenibile.

GRASSI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non la vedo, presidente Grasso. (*Commenti*). Non Grasso, ma Grassi: chiedo scusa: si tratta di una «i»; siete in due.

Ne ha facoltà, senatore Grassi.

GRASSI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, la ringrazio per la qualifica, che continua a non spettarmi, perché non sono Presidente.

PRESIDENTE. La faranno, la faranno, diceva Totò. (*Ilarità. Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

GRASSI (L-SP-PSd'Az). La ringrazio, di questi tempi un auspicio di buon augurio è sempre gradito.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge milleproroghe è notoriamente un atto di amministrazione - in senso lato, consentitemi di dirlo - impropriamente affidato al ruolo di atto di normazione primaria. Così, la conversione del decreto-legge dovrebbe essere poco più di una presa d'atto, eppure anche ciò che appare come un oggetto meramente tecnico, come spesso accade nella vita, può raccontare molto di colui o coloro che l'hanno scritto, voluto e progettato.

Questo decreto-legge segnala che sullo sfondo vi è una rumorosa assenza di progettualità per il Paese. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). È un'occasione persa: un decreto-legge in cui dovrebbero trovare spazio differimenti di termini urgenti si trasforma in un pacchetto di misure eterogenee, microsettoriali e senza alcun coordinamento tra loro.

Se me lo consentite, posso fare alcuni esempi. All'articolo 6, si parla della proroga di termini in

materia d'istruzione, università e ricerca. Il comma 1 prevede la proroga per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria. Sono interessate tre università, le quali hanno fatto presente con una nota congiunta che, a causa della complessità degli appalti, non riusciranno a terminare le opere nel termine indicato. Sullo sfondo, la normativa in tema di appalti, che da tempo chiede di essere riformata.

All'articolo 35 si parla di disposizioni in materia di concessioni autostradali: si tratta di una norma con chiari profili ordinamentali, che potrebbero essere oggetto del normale *iter* legislativo, consentendo a questo Parlamento di lavorare e fare il proprio mestiere. Si prevede, nello specifico, che, in caso di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o autostrade, per il periodo necessario all'individuazione del nuovo concessionario, l'Anas possa assumere la gestione delle strade. Tale procedura è in deroga all'articolo 176, comma 5-*bis*, del codice dei contratti pubblici. La norma segnala che questa maggioranza, ancora una volta, interviene con normative isolate in questioni di ben più ampio respiro e gravità. Questa norma è espressione di una maggioranza che non decide, lasciando in sospeso una questione che andrebbe affrontata in modo risoluto, in un modo o nell'altro, per dare chiarezza e certezza al Paese.

L'articolo 12 contiene una proroga di termini in materia di sviluppo economico e, al comma 1, interviene in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli a motore elettrico. Nel corso dei lavori delle Commissioni non è stata approvata la proposta Galli, volta a consentire la cessione della relativa detrazione fiscale ai soggetti che acquistano e installano le infrastrutture di ricarica e ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti, analogamente a quanto già previsto per gli interventi di riqualificazione energetica.

Il tema della conversione del parco circolante con motori elettrici viene ancora una volta affrontato in modo isolato, senza che sullo sfondo vi sia stata una seria interlocuzione con il più importante produttore automobilistico di questo Paese. In questo modo, senza un'adeguata programmazione, stiamo favorendo altri produttori, che non appartengono a questo Paese, con un grave danno per la nostra economia. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*).

Sono esempi che dimostrano l'assenza di un progetto per il Paese e ciò accade in un momento in cui è più che mai necessario studiare un piano per rilanciare l'economia, che definirei straordinario, a sostegno delle imprese e delle famiglie.

Oggi ci troviamo a votare assunzioni al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, finanziamenti a specifiche accademie e scuole e contributi per migliaia di euro a un famoso complesso conventuale.

Il decreto milleproroghe - questo è il punto - non si può presentare isolato da una programmazione più ampia, altrimenti diventa solo un atto di bassa amministrazione, mortificante per il Parlamento. Servono risposte efficaci per le aziende e l'occupazione e non c'è attenzione alla parte produttiva ed efficiente del Paese che invece, oggi più che mai, ha bisogno di aiuto: 160 sono i tavoli di crisi aperti al Ministero dello sviluppo economico e il numero è in aumento, perché il Governo non ha avuto il coraggio di dire che la *plastic tax* sta uccidendo le nostre aziende e ha già portato una contrazione degli investimenti nel nostro Paese da parte di grandi soggetti industriali, danneggiando irreversibilmente lo sviluppo dell'Italia; e così nessuna soluzione per Taranto, nessun impegno per Whirpool e poi - ancora - il problema di Alitalia e Air Italy.

Avremmo voluto trovare ben altro non solo nel decreto-legge, ma nella politica di questo Governo. Abbiamo proposto molti emendamenti per intervenire sulla nuova disciplina delle ritenute e compensazioni fiscali in materia di appalti e subappalti. Penso a modifiche alla decorrenza e alla disciplina applicativa per riconoscere alle imprese un congruo tempo per l'adeguamento dei processi gestionali (sono tempi che variano, nelle ipotesi migliori, da quattro a sei mesi); all'esclusione degli enti locali dall'applicazione dell'articolo 4 del cosiddetto decreto fiscale 2019; all'aumento del tetto ai fini dell'applicazione della disciplina ora citata.

Oggi chiediamo che siano dati, sul modello Genova, che si è dimostrato efficiente, più poteri ai sindaci per dare appalti, aprire cantieri e rilanciare le opere pubbliche. Le infrastrutture di questo Paese, di cui si parla, sono a oggi dimenticate. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Si poteva stabilire che il 50 per

cento di questi lavori fosse assegnato per norma alle piccole e medie imprese, da tutti evocate ma sempre accantonate e messe ai margini, che sono quelle che soffrono di più l'attuale stato di emergenza.

Abbiamo proposto emendamenti per intervenire sulla *flat tax*, con il ripristino al 20 per cento per compensi tra 65.000 e 100.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2021; sulla mini *flat tax*, con la proroga di un anno dell'entrata in vigore dei nuovi limiti di accesso al regime mini *flat tax* fino a 65.000 euro. Abbiamo proposto la non riconferma della mini *flat tax* per i redditi più alti, che quest'anno avrebbe visto scattare l'aliquota del 20 per cento dell'Irpef e dell'IRAP, pari al 20 per cento del reddito per le persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 e 100.000 euro. Questi sono profili critici. Inoltre, per lo scaglione fino ai 65.000 euro, seppur rimasto, si vede diminuire la platea per effetto di aumentati paletti, sui quali sorvolo per brevità.

Avremmo voluto trovare risposte a una crisi preannunciata. L'emergenza sanitaria - questa sì, grave - che si è abbattuta sul nostro Paese era in qualche modo prevedibile e non è accettabile che i governanti non se ne siano accorti per tempo. Si doveva e poteva agire prima e meglio per evitare questo stato di emergenza che, in questo momento, viene gestito in modo mediaticamente inaccettabile. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Stiamo offrendo un vantaggio incredibile agli altri Paesi che, con disprezzo della tanta decantata unione dei Paesi europei, agiscono per il loro tornaconto. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Ci auguriamo di vedere presto interventi in materia fiscale e previdenziale, con un esonero dagli adempimenti e versamenti delle imposte e della rata della cosiddetta rottamazione-*ter* che scade il 28 febbraio - non dimentichiamolo - per i contribuenti delle aree interessate dai focolai dove è presente il *virus* e una *free tax zone* di alcuni mesi una volta finita l'emergenza. Infatti, anche quando sarà ufficialmente finita, l'emergenza darà conto delle sue conseguenze per tempi lunghi che vanno gestiti sin da ora. Bisogna prevedere lo scenario peggiore per poter programmare adeguatamente gli interventi.

È necessario un fondo per il commercio e l'artigianato e la riproposizione di alcune proposte come la cedolare secca sugli immobili commerciali.

Non voglio approfittare oltre del tempo che mi è stato concesso. Credo adeguatamente di aver motivato la ragione per la quale la Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione dichiara il proprio voto contrario alla questione di fiducia posta dal Governo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

[GALLONE](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, cara esponente del Governo, che ringrazio per la pazienza, per essere oggi rimasta qua, lei da sola, ad ascoltarci, e cari colleghi, oggi - così, per la cabala - celebriamo la tredicesima fiducia del Governo Conte II, la ventottesima parlando solo di quelle poste sui provvedimenti tra Governo Conte I e Governo Conte II. Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando la senatrice Taverna gridava dai banchi dell'opposizione qui in Senato, sgolandosi, «colpo di Stato» e «dittatura della maggioranza» al Governo PD? (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Lo stesso PD con il quale oggi governa serenamente. Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando l'onorevole Di Battista, in Aula, alla Camera, accusava il governo PD, lo stesso PD con il quale oggi il MoVimento 5 Stelle governa, di porre la fiducia, per approvare - mi scuso per il termine - le sue porcate? Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando l'attuale super ministro Di Maio interveniva in Aula parlando di emergenza democratica, di aberrazione istituzionale, riferendosi alle questioni di fiducia dei Governi PD della scorsa legislatura, con il quale governa?

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 17,54)

(*Segue GALLONE*). Quei memorabili giorni, a quanto pare, rimarranno congelati nella storia, non ritorneranno, ma noi ne conserveremo e ne perpetueremo la memoria.

E oggi risuona un assordante silenzio di fronte alle decine di opposizioni di fiducia poste dal Governo Conte I e Conte II, "la vendetta", mi viene da dire. L'articolo 77 della Costituzione è violato in maniera palese, così come l'articolo 70 che recita che è il Parlamento che è preposto a legiferare, che la

prerogativa legislativa è di queste Aule. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

A nulla sono servite le sentenze della Corte costituzionale, che ha richiamato agli obblighi di omogeneità delle materie e di una legge che dovrebbe essere funzionalizzata e specializzata. Tutto disatteso. Questo decreto-legge reca infatti proroghe di termini relative a un ventaglio talmente ampio e disomogeneo di materie, come ricordava stamattina il collega Pagano, e negli ambiti più svariati, da andare oltre ogni immaginazione. Proroga dei termini in materia di enti territoriali, non risolvendo però i problemi degli enti territoriali (vedi questione carenza segretari comunali o polizia locale per i Comuni, dove Forza Italia invece continua ad intervenire, anche un po' efficacemente, con un piccolo emendamento, ad esempio, approvato alla Camera).

Penso allo sfregio nei confronti dei cittadini delle aree terremotate che, anziché affrontare temi importanti e condivisi, invece rimangono fuori dal testo perché è rimasto fuori il tema che riguarda la proroga dell'esenzione delle case inagibili dopo il terremoto dal calcolo ISEE. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Ci sono 90.000 case inagibili soltanto nel Centro Italia, che dal primo gennaio di quest'anno, grazie al fatto che il Governo non ha inserito questa proroga nel testo che è stato emanato, rischiano di essere conteggiate ai fini del calcolo dell'ISEE. Credo che siamo di fronte ad un paradosso inaccettabile.

E ancora, il provvedimento al nostro esame reca proroga dei termini in materia di giustizia, non risolvendo i problemi della giustizia (vedi carenza del personale amministrativo dei tribunali e vedi la questione prescrizione che non è stata affrontata). (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Proroga termini in materia di infrastrutture, dove la norma sulle concessioni autostradali contenuta nel decreto aggiungerà confusione e provocherà danni a migliaia di lavoratori e a centinaia di aziende italiane impegnate a lavorare sulla nostra rete autostradale e rischierà di determinare un danno all'erario del Paese perché evidentemente ci saranno delle probabili penali da pagare all'Unione per effetto delle denunce dell'Unione europea stessa, per non parlare della reputazione del nostro Paese tra gli investitori internazionali. Quello che si deve pretendere da chi gestisce un bene pubblico come le autostrade è che lo faccia con diligenza, responsabilità e, nel caso di specie, che si occupi davvero di manutenzione.

Il proroga termini in materia di ambiente è senza soluzioni efficaci. Sono previsti semplicemente degli interventi *spot* con un sistema della transizione verso l'economia circolare che ancora vede Roma, la capitale d'Italia, costretta come il cuculo che mette le uova nel nido degli altri a portare i rifiuti in altre Regioni per l'ottusità dell'amministrazione grillina di non voler realizzare impianti.

Per quanto riguarda la proroga dei termini in materia di politiche sociali, cultura, università e commercio: penso alla cedolare secca sugli affitti non prorogata, che darà il colpo di grazia ai negozi di vicinato e alle botteghe. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Con il proroga termini intervenite in materia di scuola: ancora non riuscite a capire il grave *vulnus* che state creando, realizzando una discriminazione inaccettabile tra scuole statali e scuole paritarie, discriminandone anche il personale e impedendo alle famiglie la libertà di scelta educativa, per non parlare del collasso che colpirebbe la scuola statale - sottosegretario Malpezzi, lei sa che non mi riferisco a lei - senza l'alleanza e il sostegno della scuola paritaria.

Per quanto riguarda il proroga termini in materia di scuola e lavoro, cito il piano di internazionalizzazione delle pulizie nelle scuole, varato senza considerare né la funzionalità, né le conseguenze di questa stabilizzazione fasulla, come denunciato dall'Associazione nazionale delle imprese di pulizia e servizi integrati (ANIP) - Confindustria, che invece creerà almeno 5.000 disoccupati.

Con riferimento al proroga termini in materia di banche, sottolineo l'ennesima brutta figura del Governo sul fondo indennizzo risparmiatori: dopo aver strombazzato sui *media* e sui giornali economici un emendamento dei relatori che avrebbe consentito un anticipo di indennizzo del 40 per cento, l'emendamento è stato dichiarato inammissibile per estraneità per materia rispetto a tutti gli altri contenuti nel milleproroghe.

Chi più ne ha più ne metta, rivelando così di fatto la totale mancanza di visione e di organizzazione che vi fa lavorare guardandovi la punta delle scarpe. Noi, però, reagiremo alla violenza contro le

istituzioni usando l'arma della serietà e della competenza. Capiamo che l'unico luogo in cui potete ancora raccogliere un po' di fiducia sia all'interno delle Aule; ma, così facendo, state uccidendo la democrazia a colpi di decretazione d'urgenza: ventotto colpi. L'Italia ha un fisico bestiale per continuare a resistere, ma oggi ci stiamo avvicinando alla celebrazione dell'estrema unzione del bicameralismo perfetto ancora prima della riduzione del numero dei parlamentari, che toglierà definitivamente la voce ai cittadini. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. E dico estrema unzione e non funerale per lasciare un barlume di speranza rispetto al fatto che qualcosa possa succedere per sollevare il Paese dalla iattura dell'ennesimo Governo abusivo, usando la definizione peraltro data dal Movimento 5 Stelle quando al Governo non erano loro, ma i loro alleati.

Celebriamo contemporaneamente alla Camera e al Senato il rito della fiducia addirittura in prima lettura, come è successo per il decreto intercettazioni la settimana scorsa in Senato e oggi alla fiducia della Camera; decreto-legge, peraltro, che riporterà il Paese ai bei tempi bui dell'inquisizione.

Come opposizione siamo sconcertati perché siamo spiazzati dal fatto che state facendo tutto da soli: ci state togliendo il lavoro, ve la cantate e ve la suonate; andate a braccetto, ma intanto litigate mentre il Paese langue. Non è però più tempo di superficialità e incompetenza perché ora siamo proprio al capolinea. Non si può più scherzare: l'Italia sta affrontando una crisi senza precedenti. Parlo di crisi sanitaria e, di conseguenza, di crisi economica terribile, di cui è evidente la portata pesantissima, per affrontare la quale sarà necessario mobilitare ogni risorsa e approfondire ogni sforzo. Noi speriamo con tutto il cuore, per il bene del Paese, che non userete questa emergenza come scusa per le vostre fallimentari scelte italianicide. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

Voi non vi limitate a imbavagliare il Parlamento e, di conseguenza, i cittadini, di cui noi siamo la massima rappresentanza, ma vi state arrogando ogni ruolo, litigando e minacciando, ma rimanendo saldi al Governo pur con gli evidenti limiti soprattutto in un momento in cui ben altra autorevolezza e levatura ci vorrebbero.

Mi riservo di consegnare il testo completo del mio intervento perché venga allegato al Resoconto della seduta odierna e mi avvio alla conclusione.

Mi lasci constatare, Presidente, ancora una volta, per motivare compiutamente il voto contrario del Gruppo Forza Italia, come questo ennesimo provvedimento blindato sia di fatto la premorte di qualsiasi coinvolgimento democratico. Chi, come me, è stato presente in quest'Aula anche nei banchi della maggioranza parlamentare, ricorda bene quanta collaborazione vi fosse con le opposizioni. Noi avremmo anche potuto accettare la vostra arroganza politica, la vostra maleducazione istituzionale, se fosse stata giustificata dalla cura per il Paese. Ma il Paese sta precipitando e noi abbiamo il potere oggi di fare da paracadute e domani da motore propulsore, quando finalmente il centrodestra riuscirà a tornare al Governo perché i cittadini si potranno esprimere.

Ecco perché Forza Italia non darà la fiducia al Governo su questo provvedimento. Veda, caro collega Parrini, esponente di quel PD che fino a poco tempo fa gridava dai banchi dell'opposizione con forza e con interventi pieni di quelle che lei ha definito frasi fatte, noi non abbiamo cambiato idea. Le mance noi le vediamo e vogliamo andare a votare, al contrario di voi che avete accettato un matrimonio riparatore piuttosto che tornare a casa. *(Commenti del senatore Mirabelli)*. Non ti preoccupare. Pensate a voi.

Concludo ricordando me stessa che, se il bello della democrazia è che tutti possono parlare, la grandezza di un Governo dovrebbe risiedere nella capacità di ascoltare. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

[PELLEGRINI Marco](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, stiamo discutendo della conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2019, il cosiddetto milleproroghe, che interviene in numerose materie come da ampia tradizione governativa.

Questo provvedimento contiene misure importantissime che impattano sulla vita reale degli italiani, alcune delle quali sono figlie di battaglie storiche del Movimento 5 Stelle e facevano parte del nostro programma da anni. Quindi, siamo particolarmente orgogliosi di poterle approvare. Voglio passarle

brevemente in rassegna, limitandomi a quelle che ritengo più significative.

Per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente, il contrasto ai cambiamenti climatici e l'abbattimento della produzione dei gas serra, il decreto-legge al nostro esame proroga a tutto il 2020 gli incentivi per l'acquisto degli autoveicoli elettrici e ibridi. Grazie a un emendamento del MoVimento 5 Stelle alla Camera abbiamo abbassato la soglia delle emissioni gassose dei motori al di sotto della quale è possibile accedere agli incentivi. In questo modo potenziamo ancor di più il contenuto ambientale della misura, a conferma che per noi del MoVimento 5 Stelle l'ambiente non è uno *slogan* ma è un impegno che mettiamo in ogni nostra azione di Governo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sempre nell'ambito del contrasto ai cambiamenti climatici e più precisamente in tema di produzione di energie rinnovabili, un nostro emendamento dà la possibilità ai cittadini, che siano essi condomini dello stesso edificio, commercianti, artigiani o anche pubbliche amministrazioni, di unirsi in gruppo di consumo per condividere l'energia elettrica rinnovabile prodotta, che potrà quindi essere consumata sul posto, stoccata per essere utilizzata nelle ore notturne o immessa nella rete per la parte non utilizzata.

Ancora, sempre in ambito ambientale, in questo caso marino e terrestre, e sempre grazie ai nostri emendamenti alla Camera, estendiamo a trenta mesi la moratoria sulle trivellazioni e sulla pratica *air gun* per la ricerca ed estrazione di combustibili fossili. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Spostiamo in avanti, di sei mesi, sia il termine per il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai), sia il blocco delle trivelle e degli *air gun*, che hanno effetti inaccettabili su balene, capodogli e delfini, ma anche sul plancton: in sostanza, sull'ecosistema marino. Il prossimo passo - ed è questo il nostro auspicio - sarà quello di bandire definitivamente nuove trivellazioni sul territorio nazionale a tutela del nostro ambiente, con l'obiettivo di rilanciare, migliorandole, le produzioni di energia rinnovabili, nonché la riqualificazione energetica del Paese. L'obiettivo è duplice e si tende sia ad avere una pianificazione energetica che tuteli sempre più le zone fragili e pregiate della nostra Italia, sia a dare ulteriore impulso allo sviluppo economico e tecnologico basato sul rispetto dell'ambiente: il *green new deal*. Ancora una volta i nostri sono fatti concreti e zero chiacchiere.

Per ciò che riguarda le tasche dei cittadini, in particolare la prevista fine del mercato tutelato di energia elettrica e gas, rinviando il termine al 2022 per le famiglie e le microimprese e al 2021 per gli altri soggetti. Il termine previsto per quest'anno era insostenibile, perché tantissimi consumatori non sono ancora informati sulla transizione verso il mercato libero e su cosa essa comporti. Ma, soprattutto, abbiamo verificato che solo una piccola parte delle attuali offerte sul mercato libero, destinato alle famiglie, prevedeva prezzi uguali o inferiori a quelli attuali del mercato tutelato. Quindi, senza il nostro intervento, il passaggio dal mercato tutelato a quello libero avrebbe comportato bollette più alte per milioni di italiani: 22 milioni sarebbero state le famiglie coinvolte. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Questo per noi era inaccettabile e lo abbiamo evitato. Il prossimo passo sarà di fare in modo che il libero mercato, quello vero, e cioè la concorrenza, abbia come conseguenza una diminuzione delle bollette e non il loro aumento.

Per ciò che riguarda il contrasto al lavoro precario e la battaglia per la dignità dei lavoratori, uno dei capisaldi dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle, legiferiamo in materia prorogando, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di stabilizzare i dipendenti pubblici precari. Com'è noto, eravamo già intervenuti in questa materia nell'ambito dei dipendenti privati con il cosiddetto decreto dignità che, a differenza delle errate previsioni dei profeti di sventura, che anche in quest'Aula lo avevano bollato "decreto disoccupazione", il decreto dignità è stato un successo clamoroso (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'AZ*).

Ha prodotto quasi 300.000 contratti a tempo indeterminato in più, con incrementi di oltre il cento per cento rispetto ai periodi precedenti, invertendo un *trend* negativo che i bravi, quelli che governavano prima, si portavano dietro dal 1997: questi sono i risultati. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Lucidi*).

Ci siamo presi gli insulti e le risatine dei soloni di turno e di chi evidentemente non ha a cuore gli italiani, ma i fatti ci hanno dato ragione. Continuate pure a deriderci mentre noi facciamo l'interesse degli italiani. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'AZ*).

Ora vengo al tema che a noi del MoVimento 5 Stelle sta molto a cuore, che riguarda la gestione e la

valorizzazione dei beni pubblici e quanto le gestioni virtuose e illuminate siano decisive in un processo di sviluppo economico sostenibile e che guarda al futuro. Ma a questo tema attiene anche un altro aspetto, e cioè quanto sia nostro dovere, come rappresentanti del popolo, fare esclusivamente gli interessi dei cittadini e non quello delle *lobby*, dei potentati economici e degli amichetti che finanziano le campagne elettorali o i mezzi di informazione. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'AZ).*

Mi riferisco alla materia delle concessioni autostradali e ai regali che in passato lo Stato, con le sue articolazioni, e la politica hanno fatto all'imprenditore privato, accettando di sottoscrivere un contratto capestro che favoriva esclusivamente il concessionario - cioè Autostrade per l'Italia, controllate da Atlantia e quindi dalla famiglia Benetton - a scapito del concedente, cioè a scapito di tutti noi cittadini. Con quel contratto totalmente sbilanciato e folle dal punto di vista economico e finanziario si è consentito al concessionario di realizzare guadagni colossali e sicuri, enormemente superiori a qualsiasi altro esempio nel mondo di operatori del mercato nello stesso settore, senza rischio d'impresa. Alla faccia del libero mercato di cui anche molti in quest'Aula si riempiono la bocca! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Il canovaccio è stato sempre il solito: si vogliono privatizzare gli utili e si collettivizzano le perdite, cioè il sogno di ogni pseudo - quello vero non fa così -imprenditore. È una beffa, e un insulto per i milioni di nostri piccoli micro e medi imprenditori che costituiscono l'ossatura produttiva del nostro Paese, che ogni giorno alzano la serranda della loro attività e non chiedono nulla allo Stato, anzi con le tasse contribuiscono al benessere collettivo! *(Applausi dal Gruppo M5S. Brusio).*

Signor Presidente, le chiederei di poter svolgere il mio intervento con un minimo di tranquillità. *(Richiami del Presidente).*

Quel contratto folle conteneva poi clausole quasi esilaranti, se non fossero tragiche per il Paese, come - per esempio - prevedere il diritto per il concessionario di vedersi riconosciuto un risarcimento miliardario in caso di revoca della concessione, anche se essa era conseguente a gravi inadempimenti del concessionario stesso.

Questo regalo - ve lo voglio ricordare - nonostante gli avvertimenti e le censure degli organismi di controllo e di regolazione, fu blindato per legge, tra il 2007 e il 2008, tra i Governi Prodi e Berlusconi. Siamo dovuti arrivare noi per cambiare le cose! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).*

Nell'articolo 35 di questo decreto milleproroghe si stabilisce che, qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario, si applica l'articolo 186, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, il cosiddetto codice degli appalti, anche in sostituzione delle eventuali clausole difformi presenti nella convenzione, anche se approvate per legge - come in questo caso - che sono da intendersi nulle.

Noi stiamo parlando di inadempimenti gravi. Ebbene, mi dovete spiegare che cosa deve accadere ancora perché sia chiaro l'inadempimento di Autostrade per l'Italia? Non bastano i 43 morti del ponte Morandi? Non bastano i pezzi di galleria caduti, dove si è evitata una strage per puro caso? *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Non bastano le risultanti agghiaccianti delle indagini sul ponte Morandi, su quella tragedia, che dimostrano che le mancate manutenzioni erano causate solo dalla voglia di fare più denaro e più utili da distribuire agli azionisti e al *management*? Tanto, chi se ne importava della vita dei cittadini? Tanto c'era la prescrizione, che cancellava tutto, come è successo a Viareggio, come è successo per il caso Eternit e come è successo tante altre volte! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).* Con questa norma, abbiamo ripristinato il primato dell'interesse pubblico, il primato della vita umana sulla avidità e sul denaro! *(Applausi dal Gruppo M5S. Vivaci commenti dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).* Siamo arrivati ai fischi, ma va benissimo.

Infine, abbiamo bloccato l'aumento dal 2020 dei pedaggi autostradali fino alla presentazione, da parte del concessionario, di un piano economico finanziario aggiornato... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione.

PRESIDENTE. Può consegnare il testo, senatore Pellegrini.

PELLEGRINI Marco (*M5S*). In conclusione, vorrei dire che i regali in questo campo sono ben che finiti. Si è cambiato registro.

Per quanto fin qui illustrato, annuncio il voto favorevole del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle alla questione di fiducia. Lo annuncio con orgoglio! (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1729, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome del senatore Siclari*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Siclari.

(*Il senatore Segretario Carbone e, successivamente, il senatore Segretario Durnwalder fanno l'appello*).

Rispondono sì i senatori:

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Angrisani, Astorre, Auddino

Bini, Biti, Boldrini, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella

Campagna, Cario, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cerno, Cioffi, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucoli, Cucca

D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Bonis, De Falco, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Marzio, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago, Durnwalder

Endrizzi, Evangelista

Faraone, Fattori, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Florida

Galicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giacobbe, Giarrusso, Ginetti, Giroto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin

La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo

Magorno, Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Marilotti, Marinello, Marino, Matrisciano, Mautone, Merlo, Messina Assuntela, Mirabelli, Misiani, Mollame, Montevicchi,

Moronese, Morra

Nannicini, Naturale, Nencini, Nocerino, Nugnes

Ortis

Pacifico, Paragone, Parente, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pirro, Pittella, Presutto

Puglia

Quarto

Rampi, Riccardi, Ricciardi, Rojc, Romagnoli, Romano, Rossomando, Russo

Santangelo, Santillo, Sbröllini, Sileri, Stefano, Steger

Tarico, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco

Vaccaro, Valente, Vanin, Vattuone, Verducci, Vono, Zanda

Rispondono no i senatori:

Arrigoni

Bagnai, Balboni, Barbaro, Barboni, Battistoni, Bergesio, Bernini, Berutti, Binetti, Bonino, Borghesi, Borgonzoni, Briziarelli, Bruzzone

Calandrini, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Candiani, Candura, Cangini, Cantù, Carbone, Casolati, Causin, Centinaio, Corti, Craxi
Dal Mas, Damiani, De Bertoldi, De Poli, De Vecchis
Ferro, Floris, Fregolent
Gallone, Gasparri, Giro, Grassi
Iannone, Iwobi
La Pietra, La Russa, Lucidi
Malan, Mallegni, Martelli, Masini, Messina Alfredo, Minuto, Modena, Moles, Montani, Nisini
Ostellari
Pagano, Papatheu, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pepe, Pergreffi, Perosino, Pianasso, Pichetto
Fratin, Pillon, Pittoni, Pucciarelli
Quagliariello
Rauti, Ripamonti, Rivolta, Romani, Romeo, Rufa, Ruspandini
Saccone, Salvini, Saponara, Saviane, Sbrana, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Stefani
Tiraboschi, Tosato
Urraro, Urso
Vallardi, Vescovi, Vitali, Zaffini, Zuliani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1729, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	251
Senatori votanti	250
Maggioranza	126
Favorevoli	154
Contrari	96

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 162.

Giunta per il Regolamento, convocazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che domani, al termine dell'informativa del Ministro della salute sul coronavirus, è convocata la Giunta per il Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la prossima settimana, a partire da mercoledì 4 marzo, alle ore 9,30, saranno discussi i decreti-legge sull'emergenza epidemiologica COVID-19 e in materia di riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea dal 27 febbraio al 5 marzo 2020:

Giovedì	27	febbraio	h. 9	- Informativa d e l Ministro della salute s u l
---------	----	----------	------	--

			coronavirus
Mercoledì	4	marzo	h. 9,30 - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 6, Emergenza epidemiologica COVID-19 (ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati) (scade il 23 aprile)
Giovedì	5	"	h. 9,30 - Disegno di legge n. 1698 - Decreto-legge n. 3, Riduzione pressione fiscale sul lavoro dipendente (voto finale entro il 7 marzo) (scade il 5 aprile)

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 6, Emergenza epidemiologica COVID-19) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 6, Emergenza epidemiologica COVID-19)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1h	5'
FI-BP		48'
L-SP-PSd'Az		47'
PD		36'
Misto		28'
FdI		27'
IV-PSI		27'
Aut (SVP-PATT, UV)		23'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1698

(Decreto-legge n. 3, Riduzione pressione fiscale sul lavoro dipendente)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		60'
Governo		60'
Votazioni		60'
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1h	31'
FI-BP	1h	7'
L-SP-PSd'Az	1 h	6'
PD		50'
Misto		39'
FdI		38'
IV-PSI		38'
Aut (SVP- PATT, UV)		32'
Dissenzienti		5'

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 27 febbraio 2020

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 27 febbraio, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 19,14).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (1664) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca ([1664](#)) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è

conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti:

«11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il numero dei Ministeri è stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.».

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

EMENDAMENTI

1.1

[Russo](#), [Vanin](#), [Corrado](#), [Montevecchi](#), [Granato](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «Ministero dell'università e della ricerca», *con le seguenti:* «Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca»;

b) *al comma 2, lettera a) sostituire le parole:* «Ministero dell'università e della ricerca», *con le seguenti:* «Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Ministero dell'università e della ricerca», *con le seguenti:* «Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca», *e le parole:* «Ministro dell'università e della ricerca», *con le seguenti:* «Ministro dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca».

1.10000/100

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Approvato

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione" e alla lettera b), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: " e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca."»

1.10000/101

[Sbrollini, Faraone](#)

Assorbito

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione"».

1.10000/102

[Sbrollini, Faraone](#)

Assorbito

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca".»

1.10000/103

[Sbrollini, Faraone](#)

Ritirato

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), punto 5) premettere, il seguente periodo: «Al comma 1, capoverso 51-quater, dopo le parole "di cui all'articolo 51-ter." aggiungere il seguente periodo: "Una delle posizioni di livello dirigenziale generale di cui al precedente periodo è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese."».

1.10000

La Commissione

Approvato nel testo emendato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «2.261.000 euro nell'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro nell'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca»;*

b) *all'articolo 2:*

1) *al comma 1, capoverso «Art. 49», nel comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»;*

2) *al comma 1, capoverso «Art. 50», nel comma 1, sostituire le parole: «dell'intero sistema*

formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore» *con le seguenti*: «del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore», *dopo le parole*: «programmi operativi», *inserire le seguenti*: «nazionali nel settore dell'istruzione» e *dopo le parole*: «finanziati dall'Unione europea;» *inserire le seguenti*: «istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;»;

3) *al comma 1, capoverso* «Art. 51», *nel comma 1, sostituire la parola*: «ventiquattro» *con la seguente*: «venticinque»;

4) *al comma 1, capoverso* «Art. 51-ter», *nel comma 1, sostituire le parole*: «; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica,» *con le seguenti*: «, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori;» *sostituire le parole*: «attuazione delle norme comunitarie e internazionali» *con le seguenti*: «attuazione delle norme europee e internazionali»; *sostituire le parole*: «comunitario ed» *con le seguenti*: «europeo e» e *dopo le parole*: «programmi operativi» *aggiungere la seguente*: «nazionali»;

5) *al comma 2, sostituire le parole*: «462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» *con le seguenti*: «655.000 euro nel 2020 e di 693.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021»;

c) *all'articolo 3*:

1) *al comma 1, dopo le parole*: «presta servizio a qualunque titolo» *inserire le seguenti*: «presso detto Dipartimento»;

2) *al comma 2, dopo le parole*: «sono assegnate» *inserire le seguenti*: «le strutture,» e *dopo le parole*: «presta servizio a qualunque titolo» *inserire le seguenti*: «presso detto Dipartimento»;

3) *dopo il comma 3, inserire i seguenti*:

«3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 3 posizioni dirigenziali di prima fascia, di 3 posizioni dirigenziali di seconda fascia, di 12 posti della III area funzionale, di 9 posti della II area funzionale e di 6 posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 435.000 euro nel 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dal 2021. La predetta dotazione organica è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca nella misura di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto. Alla predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto delle «Funzioni centrali» e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi.»

4) *sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti*:

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti

vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di una apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti della commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad *personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo indica la data di decorrenza del trasferimento.

5. Il personale appartenente ad altre Amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3 partecipa alla procedura di cui al comma 4 al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre Amministrazioni, partecipa all'interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza.»

5) *al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* «Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo periodo, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuità dei relativi incarichi e contratti.»

6) *sopprimere il comma 7;*

6-bis) *sopprimere il comma 8;*

7) *dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale."

9-ter. Nelle more di un organico intervento volto ad aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali fissate dall'articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la mobilità dei dirigenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono elevati per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento.»;

d) *all'articolo 4:*

1) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, una posizione dirigenziale di prima fascia prevista nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e una in quella del Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di diretta collaborazione del Ministro.»

2) *al comma 3, sostituire le parole «nonché il successivo conferimento degli incarichi» con le seguenti:* «nonché del dirigente di cui al comma 2-bis. I predetti Ministri assicurano, altresì, il successivo conferimento degli incarichi»;

3) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, il segretario generale, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita, in attuazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, tra l'altro, le seguenti attribuzioni: adotta, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali; assicura la risoluzione di conflitti di competenza tra le direzioni generali e, in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio di procedimenti di ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita l'attività e propone al Ministro l'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo; definisce l'attuazione dei programmi e dei piani di attività da parte dei direttori generali anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di più centri di responsabilità amministrativa; assicura l'efficacia della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, con particolare riferimento ai fondi strutturali ed al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca.»;

4) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le variazioni compensative di bilancio, tra gli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate.»;

e) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, pari a 3.483.000 euro per l'anno 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, 3.439.000 euro per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 969.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.»;

f) allegare al decreto-legge la seguente tabella:

«Tabella A (articolo 3, comma 3-bis)

	Dirigenti di prima fascia	Dirigenti di seconda fascia	III area funzionale	II area funzionale	I area funzionale
Ministero dell'istruzione	25	381	2.307	2.909	3
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6	1	6	130		
di cui dirigenti tecnici con funzione ispettiva		190			
Ministero dell'università e della ricerca	6	35	195	244	2
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo	1	3	60		

3, comma 6					
Totale	31	416	2.502	3.153	3

1.100

La Commissione

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «e di 80.000 annui» con le seguenti: «e di euro 80.000 annui»

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Capo XI del Titolo IV è sostituito dai seguenti:

«Capo XI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Art. 49.

(Istituzione del ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell'istruzione, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 50.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; congiuntamente con il Ministero dell'università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31

dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi finanziati dall'Unione europea; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalla vigente legislazione.

Art. 51.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a ventiquattro, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.

Capo XI-bis

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Art. 51-bis.

(Istituzione del ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.

2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 51-ter, eccettuate quelle attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 51-ter.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università, delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione in materia universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di

formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di *European Research Infrastructure Consortium* (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi finanziati dall'Unione europea; finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica; altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
Art. 51-*quater*.

(*Ordinamento*)

1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a sei, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 51-*ter*.».

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 1.10000/100

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 50», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)», inserire le seguenti: «, individuato come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione»*

b) *al capoverso «Art. 51-*ter*», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)», inserire le seguenti: «, individuato come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca».*

2.2

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 50», dopo le parole: «esigenze formative;», inserire le seguenti: "supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'Istruzione Tecnica Superiore"

2.2 (testo 2)

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 50», dopo le parole: «esigenze formative;», inserire le seguenti: "supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di

lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'Istruzione Tecnica Superiore" e, alla fine, dopo le parole "nonché dalla vigente legislazione" *inserire le seguenti*: "ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni."

2.3

[Granato](#), [Montevecchi](#), [Vanin](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51», con il seguente:

«Art. 51
(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a venticinque, ivi inclusi i capi dei dipartimenti».

Consequentemente all'articolo 5, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché, per 0,193 milioni di euro nel 2020 e 0,231 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.4

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51» con il seguente:

«Art. 51
(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a venticinque, ivi inclusi i capi dei dipartimenti."

2.5

[Sbrollini](#), [Parente](#), [Faraone](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.5

Al comma 1, capoverso «Art. 51», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il predetto limite numerico, al fine di favorire il rilancio dell'offerta formativa nell'area funzionale dell'istruzione tecnica e professionale e di potenziare l'alleanza strategica con il mondo del lavoro, anche in chiave di sostegno all'orientamento, all'occupabilità e alla crescita economica sostenibili, nella definizione dell'assetto organizzativo del Ministero, una posizione di livello dirigenziale generale, fra quelle da destinare ai due dipartimenti, è individuata in via esclusiva per attendere alle

specifiche finalità di cui sopra, assicurando altresì l'attribuzione di funzioni distinte da quelle attinenti all'istruzione liceale.».

G2.5 (già em. 2.5)

[Sbrollini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1664,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.5.

(*) Accolto dal Governo

2.6 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 51-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» con le seguenti: «ricerca scientifica, tecnologica e artistica».

2.7

[Sbrollini, Faraone](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.7

Al comma 1, capoverso «Art. 51-bis», nel comma 1, dopo la parola: «coreutica», aggiungere le seguenti: ", nonché le funzioni di valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, trasferimento e impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese"

2.101

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», comma 1 sostituire le parole: «delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale» con le seguenti: «delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

2.100

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», comma 1, sostituire le parole: «in materia universitaria e alta formazione» con le seguenti: «in materia universitaria e di alta formazione».

2.8

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole «completamento dell'autonomia universitaria» inserire le seguenti: «e dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica»;*

b) *dopo le parole «formazione di grado universitario» inserire le seguenti: «e di alta formazione artistica e musicale»;*

c) *dopo le parole «razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria» inserire le seguenti: «e accademica».*

d) *dopo le parole «e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca» inserire le seguenti: «e nelle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica»;*

e) *dopo le parole «diffusione della cultura scientifica» inserire le seguenti: «e artistica».*

2.9

[Sbrollini, Faraone](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.9

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», sostituire le parole «cura dei rapporti con l'», con le seguenti: «funzioni di indirizzo e vigilanza nei confronti dell'».

2.10

[Sbrollini, Faraone](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.7

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole «ed internazionale», inserire le seguenti: «valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, promozione e facilitazione del trasferimento e impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese;».

2.11

[Sbrollini, Faraone](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.7

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole «cultura scientifica;», inserire le seguenti: «congiuntamente con i Ministeri competenti, funzioni di supporto alla costruzione di politiche integrate di sviluppo che coinvolgono il sistema universitario nazionale;».

2.12

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 51-quater» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «sei» con la seguente: «sette»;*

b) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In aggiunta alle posizioni dirigenziali afferenti alle predette aree funzionali una posizione di livello dirigenziale generale è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.»;*

c) *al comma 2, sostituire la parola: «462.000» con la seguente: «693.000»*

2.13 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire al Ministero dell'università e della Ricerca, lo sviluppo e il consolidamento delle attività di proprio interesse e attribuite all'Agenzia di valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale (ESG 2015), si prevede che:

a) la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del proprio bilancio, per un numero complessivo di 10 unità, di cui sei appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F4, tre appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F1 e una appartenente all'area funzionale seconda fascia retributiva F2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - ex comparto Ministeri per una spesa pari a euro 250.000 per l'anno 2020 ed a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2021 comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, attraverso nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) fino al completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a 15 unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica ed entro una spesa massima di € 525.000 annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.»

G2.7 (già emendamenti 2.7, 2.10, 2.11, 3.1)

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

V. testo 2

Il Senato,

preso atto della propensione delle Università e degli Enti di Ricerca verso il contesto socio-economico, esercitato mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze ed il legame con le diverse parti sociali ed il mondo delle imprese;

atteso il ruolo determinante attualmente svolto dal settore accademico nell'ambito della comprensione e dell'analisi dei mutamenti sociali che oggi giorno modificano radicalmente gli assetti economici, sociali e culturali,

impegna il Governo:

ad introdurre, tra le aree funzionali del Ministero dell'Università, un'area specificamente dedicata agli obiettivi della "terza missione", dedicata alla valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica allo sviluppo sociale, all'apertura da parte delle istituzioni universitarie verso la società, i cittadini e le imprese, al trasferimento e all'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese, al supporto della costruzione di politiche integrate di sviluppo che coinvolgono il sistema universitario nazionale, in coordinamento con gli altri Ministeri competenti;

a ridenominare, nell'ottica del perseguimento della "terza missione", la "Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati" del Ministero dell'Università in "Direzione generale per il coordinamento, la valorizzazione e il trasferimento della ricerca e dei suoi risultati".

G2.7 (testo 2) (già emendamenti 2.7, 2.10, 2.11, 3.1)

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

preso atto della propensione delle Università e degli Enti di Ricerca verso il contesto socio-economico, esercitato mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze ed il legame con le diverse parti sociali ed il mondo delle imprese;

atteso il ruolo determinante attualmente svolto dal settore accademico nell'ambito della comprensione e dell'analisi dei mutamenti sociali che oggi giorno modificano radicalmente gli assetti economici, sociali e culturali,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

introdurre, tra le aree funzionali del Ministero dell'Università, un'area specificamente dedicata agli obiettivi della "terza missione", dedicata alla valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica allo sviluppo sociale, all'apertura da parte delle istituzioni universitarie verso la società, i cittadini e le imprese, al trasferimento e all'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese, al supporto della costruzione di politiche integrate di sviluppo che coinvolgono il sistema universitario nazionale, in coordinamento con gli altri Ministeri competenti;

ridenominare, nell'ottica del perseguimento della "terza missione", la "Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati" del Ministero dell'Università in

"Direzione generale per il coordinamento, la valorizzazione e il trasferimento della ricerca e dei suoi risultati".

(*) Accolto dal Governo

G2.9 (già emendamento 2.9)

[Sbrollini, Faraone](#)

V. testo 2

Il Senato,

preso atto delle strategiche funzioni svolte dall'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) nell'ambito della garanzia della qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione e ricerca delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR,

impegna il Governo:

ad assegnare al Ministero dell'Università compiti più penetranti di quelli previsti dal presente decreto nei confronti dell'Anvur al fine di conferire al Ministero medesimo una più generale funzione di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia.

G2.9 (testo 2) (già emendamento 2.9)

[Sbrollini, Faraone](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

preso atto delle strategiche funzioni svolte dall'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) nell'ambito della garanzia della qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione e ricerca delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR,

impegna il Governo a valutare la possibilità di assegnare al Ministero dell'Università compiti più penetranti di quelli previsti dal presente decreto nei confronti dell'Anvur al fine di conferire al Ministero medesimo una più generale funzione di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia.

(*) Accolto dal Governo

G2.100

[Montevecchi](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede d'esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca, premesso che:

il provvedimento è finalizzato all'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca, con la conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

con riferimento all'articolo 2, al Ministero dell'Università e della ricerca - fatta salva la piena autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca - sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica, nonché, in coerenza con quanto stabilito a far tempo dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

inoltre il comma 1 dell'articolo 3 prevede l'assegnazione al Ministero dell'Università e della ricerca delle strutture e delle risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, nonché del personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo;

considerato che:

la ricerca, se valorizzata adeguatamente, rappresenta un elemento di crescita esponenziale per il nostro Paese, troppo spesso costretto a sacrificare i giovani più promettenti e le menti più brillanti che si vedono costretti a cercare lavoro all'estero perché in Italia non trovano il giusto spazio;

la Raccomandazione della Commissione (2005/251/CE), riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, presupponeva la creazione e la posa in opera di un "ambiente contrattuale" *ad hoc* per aumentare l'attrattività delle attività di ricerca e, nel caso italiano, per ridurre o azzerare la "fuga dei cervelli";

considerato altresì che:

numerose problematiche relative alla ricerca sono generate e condizionate dalla scarsa rappresentanza sindacale dei ricercatori, non prevedendo la normativa vigente, infatti, un comparto di contrattazione specifico per il personale degli Enti pubblici di ricerca (EPR);

la peculiarità di tale comparto risultata pertanto assai poco discussa e valutata nelle sedi di contrattazione integrativa, considerando, in proporzione, il numero ben più elevato del personale della Scuola (circa un milione di addetti), rispetto ai 25 mila degli EPR e i circa 50 mila delle Università;

valutato infine che:

è importante che il comparto dei lavoratori della ricerca sia ben rappresentato in relazione all'importanza che lo stesso può avere nella crescita del Paese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale, degli Enti di cui all'articolo 1 e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Ripartizione delle strutture e degli uffici)

1. Al Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e

dei suoi risultati, come previste dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Al Ministero dell'istruzione sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nonché degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo.

3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, è trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le finalità di cui al primo periodo, è redatta una graduatoria secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo deve indicare la data di decorrenza del trasferimento ed assicurare che, in ogni caso, siano destinati due terzi dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale e dell'organico di personale non dirigenziale previsto per il Dipartimento di cui al comma 3 al Ministero dell'istruzione e un terzo al Ministero dell'università e della ricerca. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione numerica di cui al periodo precedente, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione numerica di cui al terzo periodo, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

5. Restano comunque ferme le posizioni di comando, distacco e fuori ruolo del personale già appartenente ai ruoli del soppresso Ministero, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il relativo personale è comunque assegnato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi dell'articolo 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detti regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato.

7. La dotazione organica complessiva dei due ministeri non può essere superiore a quella del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca alla data di entrata in vigore del presente decreto, incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale, da destinare al Ministero dell'università e della ricerca, nonché dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in ogni caso senza oneri

aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

9. All'articolo 9, comma 11-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca». Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottate le modifiche statutarie conseguenti.

EMENDAMENTI

3.1

[Sbrollini, Faraone](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.7

Al comma 1, sostituire le parole: «e la valorizzazione» con le seguenti: «, la valorizzazione e il trasferimento».

3.2

[Sbrollini, Faraone](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.10000

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 4 sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 marzo»;*
- b) *al comma 6 sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 maggio».*

3.3

[Sbrollini, Faraone](#)

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili e in deroga alle norme concernenti le ordinarie procedure di reclutamento, un concorso per la copertura di 65 posti di assistente e 75 posti di funzionario amministrativo. Il Ministero dell'università è autorizzato a bandire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili e in deroga alle ordinarie procedure di reclutamento, un concorso per la copertura di 35 posti di assistente e 75 posti di funzionario amministrativo. Nelle more dello svolgimento delle predette procedure concorsuali, per poter consentire l'immediato funzionamento delle strutture, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università sono autorizzati a ricorrere, a valere sulle facoltà assunzionali residue relative al *budget* degli anni precedenti, in proporzione pari rispettivamente al 75 per cento e al 25 per cento delle somme disponibili, agli altri strumenti di reclutamento previsti dalla normativa vigente nei limiti dei corrispondenti profili professionali.»

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.100 (testo 2)/1

[Sbrollini, Faraone](#)

Approvato

All'emendamento 3.0.100 (testo 2), dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) previsione di una quota riservata fino al 10 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno 3 anni entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione».

3.0.100 (testo 2)

La Commissione

Approvato nel testo emendato

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Funzione dirigenziale tecnica)

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:

a) accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo;

b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;

c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;

d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, Consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni;

e) periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli.

2. Dalle disposizioni del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica.

3. A far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma *4-bis*, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.»

3.0.200 (testo 3)/100

[Verducci](#)

Ritirato

All'emendamento 3.0.200 (testo 3), sopprimere il comma 1.

3.0.200 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3.bis

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca)

1. All'articolo 12, comma *4-ter* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga».

2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 3, nella lettera *e-ter*), la parola: "comunque" è sostituita dalla seguente: "prioritariamente";

b) all'articolo 35, dopo il comma *3-ter* è inserito il seguente: "*3-quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 8 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del dottorato di ricerca di cui alla lettera *e-ter*), del comma 3, e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.";

c) all'articolo 52, comma *1-bis*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma *3-quater*".».

3.0.300 (testo 3)/100

[Giro, Malan](#) (*)

Respinto

All'emendamento 3.0.300 (testo 3), al capoverso «Art. 3-bis» apportare le seguenti modificazioni:
- *al comma 2, dopo le parole: "2021/2022" aggiungere le seguenti "sono salvaguardati i diritti del personale che matura i requisiti di stabilizzazione ai sensi della previgente normativa."»;*
- *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«4. Il limite della durata triennale dei contratti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione cui non si possa fare fronte nell'ambito della dotazione organica non si applica al personale delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

5. All'articolo 1, comma 654 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), dopo il secondo periodo, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio."»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.0.300 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143 "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.

2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143, decorrono dall'anno accademico 2021/2022.

3. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole "fino all'anno accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso".»

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 6, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili. Gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi.

2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito transitoriamente in centotrenta unità per il Ministero dell'istruzione ed in sessanta unità per il Ministero dell'università e ricerca. Nei limiti del contingente complessivo così individuato, ciascun Ministro, con proprio provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può provvedere alla costituzione dei suddetti uffici di diretta collaborazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibile. In aggiunta a detto contingente, i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca possono procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, salvo quanto previsto dal comma 5.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3 comma 6, il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca assicurano tempestivamente, secondo le rispettive competenze, la nomina dei due capi dipartimento e del segretario generale, nonché il successivo conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali, secondo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Restano fermi gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri e in sede di prima applicazione degli stessi, alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo unico di cui al primo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, l'Organismo indipendente di valutazione di cui al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera per il Ministero dell'istruzione e per il Ministero dell'università e della ricerca.

6. La Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti continua ad operare fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, come struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca, per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilità amministrativa numero 1 - Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero.

7. Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'articolo 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

8. La denominazione «Ministero dell'istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.

9. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui agli articoli 51-*bis* e 51-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.

10. Sono abrogati gli articoli 75, commi 1 e 2, 76, 77 e 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile.

12. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativo e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dai ministeri istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. A decorrere dall'anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, è istituito nell'ambito del predetto Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale ed è autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unità di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'istruzione continueranno ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

EMENDAMENTI

4.1

[Moles](#), [Gallone](#), [Modena](#)

Respinto

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015 n.107, con particolare riferimento all'attuazione dei decreti legislativi previsti all'articolo 1 comma 180, nonché per dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto-legge, al fine di assolvere all'interesse pubblico di assicurare il buon andamento del sistema nazionale di istruzione e formazione, considerato che le dotazioni organiche del personale dirigenziale di seconda fascia già facente parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risultano scoperte per oltre il 50 per cento e che la peculiarità delle funzioni dirigenziali da ricoprire rende necessario ricorrere in via prioritaria ad esperienze professionali già consolidate, maturate all'interno dell'amministrazione, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad effettuare nell'anno 2020 un piano straordinario di reclutamento, mediante apposita procedura selettiva, finalizzato all'inquadramento - su richiesta degli interessati - nel ruolo dei dirigenti tecnici di seconda fascia dei rispettivi dicasteri di coloro che, alla data di indizione della procedura:

- a) siano già titolari di incarichi dirigenziali da almeno cinque anni, conferiti ai sensi dell'articolo 19 commi 5-bis e 6 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) abbiano conseguito costanti risultati positivi nel raggiungimento degli obiettivi loro affidati, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) abbiano ricevuto almeno un rinnovo dell'incarico dirigenziale precedentemente conferito dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

4-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma precedente accedono ad una selezione per titoli e colloquio finale. Salvo buon esito della selezione, i medesimi saranno tenuti alla frequenza di un corso di alta formazione previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con esito positivo.

4-quater. Le misure di cui al comma 4-bis sono effettuate a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 29 ottobre 2019 n.126, convertito con modificazioni dalla legge

20 dicembre 2019 n. 159. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ridotta di 2.141.755,7 euro a decorrere dal 2020.».

4.100

La Commissione

Approvato

Al comma 7, sostituire le parole: «con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca».

4.101 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Al comma 12, sostituire le parole: «regolarità amministrativo» con le seguenti: «regolarità amministrativa».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4, pari a 2.491.000 euro per l'anno 2020 e a 3.405.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.491.000 euro per l'anno 2020 e 2.439.000 euro annui a decorrere dal 2021 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 966.000 euro annui a decorrere dal 2021.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

5.1

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.10000

Sopprimere l'articolo.

5.100

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020, ed è destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

La Relatrice

Approvata

All'articolo 3-bis, come introdotto dall'emendamento 3.0.100, alla lettera e-bis) del comma 1, come introdotta dall'emendamento 3.0.100/1, sostituire le parole: «del Ministero dell'istruzione» con le seguenti: «del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché del Ministero dell'istruzione».

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica ([1729](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Bernini](#), [Malan](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Pichetto Fratin](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1729, di conversione in legge del decreto-legge, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca di proroghe di termini relative a un ampio e disomogeneo ventaglio di materie, negli ambiti più svariati: proroga di termini in materia di enti territoriali, di giustizia, di ambiente, di infrastrutture, di politiche sociali, di istruzione e università, di cultura, di salute, di eventi sismici, di sport, di banche popolari e gruppi bancari cooperativi, di finanziamento

degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese;

il decreto-legge che dispone la proroga di termini previsti da disposizioni legislative è diventato, da diversi anni, una consuetudine del Parlamento e rappresenta, sotto certi aspetti, un segno di un approccio legislativo sbagliato perché introduce norme irrealistiche o sbagliate costringendo a prorogarne l'entrata in vigore o l'efficacia e, sotto altri, l'incapacità della pubblica amministrazione o del governo di rispettare i tempi previsti dalle leggi;

il ricorso sistematico ad un decreto-legge contenente una pluralità di proroghe in numerosi ambiti - non a caso da sempre definito "mille-proroghe" - rende l'esame dei presupposti della necessità e dell'urgenza chiaramente sanciti dall'articolo 77 della Costituzione rispetto alle specifiche norme privo di significato, laddove sarebbero più opportuni e razionali interventi legislativi ordinari di modulazione delle scadenze;

tale prassi legislativa, censurata numerose volte dalla Corte Costituzionale, continua a mortificare, depauperandolo, il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

il contenuto disorganico ed eterogeneo, si pone altresì in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;

il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte Costituzionale ha fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge; in particolare, con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte costituzionale ha ritenuto tout court illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, vincolo esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

come si legge nella citata sentenza, infatti, quest'ultima disposizione, là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» - pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte - costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento;

più di recente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247 del 4 dicembre 2019, nel pronunciarsi sull'incompatibilità tra la carica di commissario ad acta della regione Molise e qualsiasi incarico istituzionale presso la regione commissariata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25-*septies* aggiunto in Parlamento durante l'iter di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, perché non omogeneo con il provvedimento d'urgenza;

come si legge nella sentenza, "l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Tale violazione non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, giacché esse, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma scaturisce dall'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione attribuisce ad esso, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge (sentenza n. 22 del 2010);

occorre ribadire che «la legge di conversione [...] rappresenta una legge "funzionalizzata e specializzata" che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine eterogenei (ordinanza n. 34 del 2013), ma ammette soltanto disposizioni che siano coerenti con quelle originarie o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico» (sentenza n. 32 del 2014);

giòva ricordare che anche il decreto-legge fiscale 26 ottobre 2019, n.124 inizialmente costituito

da 56 articoli, è stato approvato, con una sola lettura da parte della Camera (avendo il Senato solo confermato/vidimato il lavoro del primo ramo) con oltre 90 articoli, rendendo palese l'eterogeneità delle disposizioni in esso contenute;

il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie di predisposizione di provvedimenti normativi, che anche nel corso della presente legislatura, stanno assumendo la forma di decretazione d'urgenza, attraverso la continua e reiterata composizione di decreti «omnibus», oltre a rappresentare un'alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, determinano una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa, che si accompagna spesso all'eccessivo ricorso all'apposizione della questione di fiducia; considerato che:

appare scontato che l'aspettativa del decreto "mille proroghe", anzi la certezza della sua emanazione con cadenza sistematica, in quanto prassi ormai consolidata, costituisca un fortissimo disincentivo per la pubblica amministrazione ad adempiere ai suoi doveri e agli atti dovuti;

come più volte evidenziato anche nel corso della passata legislatura, il decreto-legge reca con sé l'idea di ritardi nell'attuazione di leggi e della non omogeneità dei temi che vengono di volta in volta affrontati;

è evidente quindi che il provvedimento interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali i quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte Costituzionale - tra le altre, con la sentenza n. 22 del 2012 - affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario; in tali termini, i contenuti normativi del decreto-legge in esame confliggono con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;

molti dei casi di proroga di termini contemplati nel provvedimento in oggetto sono assolutamente privi dei requisiti di necessità e urgenza, oltretutto «straordinari», come previsto dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione;

emerge, pertanto, come alcune scelte non abbiano alcuna attinenza con esigenze indifferibili ed urgenti, ma piuttosto con altre valutazioni, anche di tipo politico, e pertanto assolutamente non rientranti, nell'ambito della decretazione d'urgenza secondo i principi stabiliti dal dettato costituzionale;

in realtà, lo strumento della decretazione d'urgenza - e soprattutto quello in materia di proroga di termini di legge - dovrebbe essere per sua natura eccezionale, temporaneo e, soprattutto, tendenzialmente non ripetibile; ma la circostanza che l'attuale Esecutivo se ne avvalga, conferma per l'ennesima volta una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere e, soprattutto, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento;

il decreto-legge, inizialmente composto da 44 articoli, ha subito numerose integrazioni nel corso dell'esame alla Camera ed è stato trasmesso al Senato con 79 articoli che incidono su materie palesemente eterogenee: stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, assunzioni di soggetti impegnati in lavori socialmente utili, comparto sicurezza e difesa, piattaforme digitali per i pagamenti verso la P.A., tassa automobilistica dei veicoli in locazione a lungo termine, disposizioni in materia di osservatorio nazionale di persone con disabilità, proroga del termine di richiesta di agevolazioni per attività commerciali, contributi agli enti locali per la progettazione per la messa in sicurezza del territorio, disposizioni in materia di reclutamento e abilitazione di docenti della scuola secondaria, screening oftalmologico straordinario, misure di contenimento della spesa e dei poteri di vigilanza Consob, accisa sui sigari, estensione dell'aliquota ridotta della cedolare secca, cartolarizzazioni, requisiti di ammissione all'esame di stato nelle scuole in lingua tedesca e nelle località ladine, assunzioni di dirigenti scolastici, assunzioni a tempo determinato di personale amministrativo del ministero della giustizia, stanziamenti per il funzionamento di Anpal servizi s.p.a.,

misure per il riequilibrio finanziario dell'Inpgi e sospensione della norma sul commissariamento, assegni nucleo familiare per i dipendenti di Poste italiane, Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, attribuzione di classi di merito delle assicurazioni per la responsabilità civile sulle auto, piani di gestione dello spazio marittimo, formazione al salvamento acquatico, programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, rifinanziamento del Fondo per il sostegno alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, disposizioni relative al sisma in Abruzzo e al sisma in Emilia Romagna, disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, misure per il ricambio generazionale e la funzionalità della P.A. nei piccoli comuni, modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni, ampliamento della dotazione organica della Corte dei Conti, disposizioni in materia di screening neonatali, figure professionali per le cure palliative, spesa per il personale degli enti del SSN, edilizia sanitaria, sicurezza nazionale cibernetica, presidenza italiana del G20, rifinanziamento del Piano per il made in Italy, monopattini elettrici, disposizioni in materia di concessioni autostradali, contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, utilizzo da parte delle province e delle città metropolitane dei proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada, potenziamento delle Agenzie fiscali;

L'articolo 1, ai commi 10-*duodecies* e 10-*terdecies*, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, interviene rispettivamente sulla disciplina attuativa delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento dei docenti della scuola secondaria, demandando a un decreto del Ministro dell'istruzione la costituzione di una Commissione nazionale di esperti per la definizione delle sole prove scritte e delle griglie di valutazione, e sulla procedura straordinaria per il reclutamento e l'abilitazione di docenti del medesimo ordine di scuola;

L'articolo 7 - rubricato *Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo* - nel corso dell'esame alla Camera ha subito copiose modifiche aggiuntive di commi che pur incidendo sulla materia del turismo e delle attività culturali, non tutti recano proroghe di termini (il comma 8 reca un'autorizzazione di spesa per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea; i commi 9 e 10 stabilizzano il Fondo nazionale per la rievocazione storica; il comma 10-*ter* autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore di festival, cori e bande; il comma 10-*quater* reca disposizioni in materia di assunzioni nel MIBACT; il comma 10-*quinqies* incrementa per il 2020 il contributo a favore dell'istituzione culturale Accademia Vivarium Novum, con sede a Roma, e lo rende stabile a decorrere dal 2021; i commi 10-*sexies* e 10-*septies* dell'articolo 7 autorizzano la trasformazione del rapporto di lavoro (da tempo parziale) a tempo pieno, dall'a.s. 2020/2021, dei soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, immessi in ruolo (a tempo parziale) dall'a.s. 2018/2019, non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro di cui alla Legge di bilancio 2019; i commi 10-*octies* e 10-*novies* dell'articolo 7 incrementano la dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado; il comma 10-*quinqiesdecies* dell'articolo 7 autorizza, per il 2020, la concessione di un contributo in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili etc.);

L'articolo 8, al comma 6-*sexies*, intervenendo sull'articolo 379, comma 3, del codice delle crisi d'impresa di cui al d.lgs. 14 del 2019, che rende obbligatoria la nomina degli organi di controllo e dei revisori in taluni casi specifici (e cioè se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti; tali limiti sono stati modificati anche dal cd. decreto sblocca-cantieri (decreto-legge n. 32 del 2019) e consistono in: 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità) proroga e rende mobile il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative devono effettuare la prima nomina dei suddetti organi e revisore;

L'articolo 13, al comma 5-*ter*, reca l'ennesima proroga - al 31 dicembre 2021, della data di

entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n.206, relativo all'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento acquatico;

l'articolo 16 modifica il decreto-legge 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri) al fine di prevedere la nomina di un Commissario incaricato di sovrintendere agli interventi della rete viaria della Regione Siciliana, prevedendo che l'attività del Commissario riguardi la rete viaria provinciale e che venga svolta con gli stessi poteri previsti per i commissari che operano con riferimento a interventi infrastrutturali ritenuti prioritari; lo stesso articolo, al comma 1-ter, per accelerare opere di infrastrutturazione viaria in Sardegna, prevede la nomina (con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 giugno 2020) di un Commissario straordinario di cui sono disciplinati prerogative e funzioni;

l'articolo 26-bis dispone un ampliamento dell'intervento in garanzia di SACE per l'internalizzazione delle imprese italiane prevedendo che garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse da SACE anche in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane;

l'articolo 35 in materia di concessioni autostradali, al centro di recenti polemiche, introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs 50 del 2016), finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade; in particolare, sono disciplinati: l'affidamento ad ANAS S.p.A. della gestione di tali strade o autostrade nelle more dell'affidamento a nuovo concessionario; l'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario; nonché l'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione;

è evidente come le disposizioni in materia di concessioni stradali abbiano natura ordinamentale, e siano pertanto inidonee al decreto-legge e alle disposizioni di proroga in esso contenute; occorre evidenziare che la Corte di giustizia europea e il Consiglio di Stato richiedono che la revoca della concessione sia sempre assistita da adeguati meccanismi compensativi e di ristoro; al contrario, la concessione ad Anas, attualmente gestore di strade e autostrade, è qui introdotta senza procedura di evidenza pubblica e senza equo indennizzo per l'acquisizione dei progetti del concessionario uscente in violazione dell'articolo 176, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici;

ritenuto che:

il provvedimento appaia quindi viziato dal punto di vista della legittimità costituzionale sia perché ha un contenuto disomogeneo che probabilmente comporterà interventi integrativi successivi, non soddisfacendo dunque le esigenze di chiarezza e semplificazione della legislazione, sia perché privo dei requisiti straordinari di necessità e urgenza;

un decreto eterogeneo all'origine, reca già in sé il rischio, ancor più inquietante, della radicale trasformazione, nel corso dell'iter, rispetto alla sua versione iniziale, in un provvedimento *omnibus*, ovvero il veicolo per inserire un coacervo di norme senza alcun nesso, come sopra evidenziato;

è più che mai evidente come il decreto-legge sia diventato uno strumento ad incastro variabile con una utilizzazione dell'articolo 77 della Costituzione assolutamente arbitraria e doverosa una riflessione di sistema relativa alla gestione dei provvedimenti da parte del Governo nei confronti del Parlamento,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1729 .

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI
FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato con voto di fiducia il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 162

All'articolo 1:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

1-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: "Per il triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2020-2022" e, al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".

1-quater. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020" e le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2020"»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.

5-ter. Il Ministero della salute è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 13 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è autorizzata per i medesimi, fino al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La percentuale del 30 per cento di cui al comma 6-*quater* del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-*quater* e ferma restando la disciplina ivi prevista»;

al comma 7:

all'alinea, dopo le parole: «ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,» *sono inserite le seguenti:* «ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,», *le parole:* «del medesimo decreto. Conseguentemente, con» *sono sostituite dalle seguenti:* «del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Con», *le parole:* «articolo 17, comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 17, comma 2» *e dopo le parole:* «comunque denominati,» *sono inserite le seguenti:* «nonché ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo,»;

alla lettera a), le parole: «a),» *e «c),» sono soppresse e dopo le parole:* «all'esercizio della funzione dirigenziale» *sono aggiunte le seguenti:* «, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62»;

alla lettera b), le parole da: «siano oggetto» *fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:* «possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza»;

alla lettera c), dopo la parola: «individuazione» *sono inserite le seguenti:* «, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-*bis*. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela di cui alla lettera c) del comma 7 del presente articolo, le amministrazioni ivi indicate possono individuare, con decreto del Ministro competente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera c) del comma 7.

7-*ter*. Non è comunque consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7.

7-*quater*. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche ai titolari degli incarichi negli organismi previsti dall'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al comma 7 del presente articolo.

7-*quinquies*. All'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020, 2021, 2022 e 2023".

7-*sexies*. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 7-*quinquies*, pari a 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, le parole: "sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo le modalità di cui ai commi 3-*ter* e 3-*quater* del presente articolo" e le parole: "del contratto di locazione finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "del contratto";

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 luglio 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-*bis*, i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità di cui al comma 3-*quater* del presente articolo, al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentiti il gestore del sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-*ter* del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine.

3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

8-ter. Il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è differito al 30 giugno 2020, per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione»;

al comma 9, secondo periodo, la parola: «comma» è sostituita dalla seguente: «paragrafo» e le parole: «dell'unione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. All'articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020"»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è differito al 2 giugno 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane.

10-ter. Le proposte di cui al comma 10-bis, corredate della relativa documentazione, sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valore militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

10-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10-quinquies. All'attuazione dei commi 10-bis e 10-ter il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

10-sexies. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2020 la richiesta di cui al primo periodo può essere presentata fino al 30 settembre";

b) al secondo periodo, le parole: "periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "primo periodo".
10-*septies*. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10-*octies*. A decorrere dal 1o marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale *internet* del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34-*bis*, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.

10-*novies*. L'articolo 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è sostituito dal seguente:

"Art. 25. - (*Disposizioni in materia di personale*) - 1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.

3. Decorsi ulteriori dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati".

10-*decies*. Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di cui al comma 10-*novies* del presente articolo si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino già posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10-*undecies*. Dopo il comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il

segunte:

147-bis. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale delle scuole e degli asili comunali".

10-duodecies. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione".

10-terdecies. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "bandito nell'anno 2016" sono soppresse.

10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

10-quinquiesdecies. Nelle more della revisione organica della normativa di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

10-sexiesdecies. Per la realizzazione dello *screening* oftalmologico straordinario mobile, affidato dal Ministero della salute alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ai sensi del comma 453 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 454 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

10-septiesdecies. Agli oneri derivanti dal comma *10-sexiesdecies*, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 3:

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è

prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020"».

All'articolo 4:

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il termine per l'adozione delle misure di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31 marzo 2023. Ai fini dell'adozione delle misure di cui al primo, terzo e quarto periodo del presente comma, possono essere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-ter.1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferme restando le prioritarie finalità ivi previste. In relazione a quanto previsto al secondo periodo del presente comma, la CONSOB può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione: a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che la CONSOB può adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 devono intendersi comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dal menzionato articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.

3-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 181, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi.

3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3-quinquies. All'articolo 1, comma 1061, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2019, 2020, 2021 e 2022".

3-sexies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, è differita al 1° gennaio 2021.

3-septies. Non si fa luogo al rimborso dell'accisa sui sigari versata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed è dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo l'aliquota prevista dalle predette disposizioni.

3-octies. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3-sexies, pari a 870.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-novies. Il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dai seguenti:

"2-bis. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per l'anno 2020

l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo

precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.

2-bis.1. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa'.

3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-*novies*, pari a 2,01 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,48 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3,51 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis.* - (*Disposizioni in materia di cartolarizzazioni*) - 1. All'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2020".

2. Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante concessione di finanziamenti si applica, in quanto compatibile, anche l'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Nelle operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), della citata legge n. 130 del 1999, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotta un'apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti a essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Nel caso di sottoposizione del soggetto finanziato a una procedura concorsuale o di gestione delle crisi, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7, comma 2-*octies*, della citata legge n. 130 del 1999. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni compresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o a un altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa.

3. All'articolo 1, comma 1-*ter*, alinea, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "1 e 1-*bis* del presente articolo" sono inserite le seguenti: "ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera *a*)";

b) dopo le parole: "inferiore a 2 milioni di euro," sono inserite le seguenti: "direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio,".

4. Dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente:

1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al comma 1-*ter* abbia luogo per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dallo stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-*octies*, della presente legge".

5. All'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "derivanti da aperture di credito" sono inserite le seguenti: "o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative";

b) al comma 4-*ter*:

1) al primo periodo, dopo le parole: "derivanti da aperture di credito in qualunque forma" sono aggiunte le seguenti: "o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative";

2) al quarto periodo, dopo le parole: "Gli incassi" sono inserite le seguenti: "e i proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti";

3) al quinto periodo, dopo le parole: "da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli" sono inserite le seguenti: ", e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1," e dopo le parole: "cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione" sono aggiunte le seguenti: ", se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti».

All'articolo 5:

al comma 4, le parole: «legge 20 dicembre 2018, n. 145» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "e 2019", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ", 2019 e 2020".

5-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020".

5-quater. Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusiones, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: "I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti";

b) al comma 548-bis, al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e, al settimo periodo, dopo le parole: "sono definite" sono inserite le seguenti: ", sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".

2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.

L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito

atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio».

All'articolo 6:

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. In considerazione della particolare situazione linguistica delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni in materia di requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli articoli 13, comma 2, lettera b), e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2022 per le scuole in lingua tedesca, limitatamente alla prova INVALSI nella disciplina "tedesco", e per le scuole delle località ladine, limitatamente alle prove INVALSI nelle discipline "italiano" e "tedesco".

5-ter. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differita al 1° settembre 2020.

5-quater. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: "Sono altresì indicate" sono sostituite dalle seguenti: "In un'apposita sezione sono indicate".

5-quinquies. Per l'anno scolastico 2019/2020, le istituzioni scolastiche applicano l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 5-quater del presente articolo, su base sperimentale e facoltativa.

5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università;

b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2) per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5-septies. Per le finalità di cui al comma 5-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-octies. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le medesime finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 600.000

euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

5-novies. All'articolo 20-*bis*, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "Entro il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2021".

5-decies. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "Entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2021"».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. - (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159) - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"».

All'articolo 7:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020 a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 24, comma 3-*bis*, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"»;

al comma 2, lettera c), le parole: «di 750.000 euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «di 1.200.000 euro»;

al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. È assegnato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al complesso conventuale di San Felice per il completamento delle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "entro l'esercizio finanziario 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio finanziario 2020"»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 5-*ter* è inserito il seguente:

"5-*quater*. Il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è integrato da un esperto in mobilità e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei");

al comma 7, le parole: «corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» *sono sostituite dalle seguenti:* «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

al comma 8:

al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2020» *sono inserite le seguenti:* «. A decorrere dall'anno 2020 è altresì autorizzata la spesa corrente di 500.000 euro annui»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

b) quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

al comma 9, lettera a), le parole: «e di 1 milione di euro a decorrere dal 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

al comma 10, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

10-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10-quater. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può coprire, per l'anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III dovute a intervenute rinunce da parte di personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verificatesi prima del completamento del periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a vario titolo, del

rapporto di lavoro instaurato tra i dipendenti già inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge n. 145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'area II e all'area III, assumendo i candidati collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie.

10-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-sexies. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al primo periodo del presente comma è disposta nel limite di spesa complessiva di personale previsto dal comma *10-septies*. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.

10-septies. Alle assunzioni di cui al comma *10-sexies* si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-octies. Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave, l'organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 i nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla base dei seguenti parametri e principi:

a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o studente con disabilità grave certificata;

b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all'inclusione e alla permanenza scolastica.

10-novies. Agli oneri derivanti dal comma *10-octies*, pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 20,015 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,169 milioni di euro per l'anno 2022 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b) quanto a 5,484 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,746 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10-decies. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole: "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020";

b) all'articolo 3:

1) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

2) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020".

10-*undecies*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*decies*, pari ad euro 350.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-*duodecies*. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera *h*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2020.

10-*terdecies*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*duodecies*, pari a euro 250.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-*quaterdecies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "entro il 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2020".

10-*quinquiesdecies*. Al fine di promuovere e di ampliare l'accesso ai prodotti editoriali da parte di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è prorogato per l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; *alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di personale scolastico».*

All'articolo 8:

*al comma 5, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al quarto comma dell'articolo 840-*septies* del codice di procedura civile, dopo le parole: "articolo 65" sono inserite le seguenti: ", comma 1, lettere b) e c-*bis*)",»;*

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2022". Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, le parole: "di durata annuale" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore a dodici mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2020", le parole: "800 unità" sono sostituite dalle seguenti: "1.095 unità", le parole: "200 unità di Area I/F2" sono sostituite dalle seguenti: "340 unità di area I/F1" e le parole: "600 unità di Area II/F2" sono sostituite dalle seguenti: "755 unità di area II/F1".

6-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis* si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-*quater*. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "otto".

6-*quinquies*. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "nove".

6-*sexies*. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "entro nove mesi dalla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019,

stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile".

6-septies. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2023;

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2023;

c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2023.

6-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *6-septies*, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6-novies. All'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2022";

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalità di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e le cui procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020"».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - (*Proroga di termini in materia di magistratura onoraria*) - 1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: "Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 15 agosto 2025";

b) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025"».

All'articolo 9:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" e le parole: "nel 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2020, 2021 e 2022".

2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *2-bis*, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

All'articolo 10:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «si provvede mediante» è inserita la seguente:
«corrispondente»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«*4-bis.* All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "aprile 2020".

4-ter. Gli interventi del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono prorogati per gli anni 2020 e 2021, limitatamente all'importo annuo di 400.000 euro.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma *4-ter*, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e

2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione) - 1. L'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, è differita al 31 dicembre 2020».

All'articolo 11:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, considerato il ruolo attribuito alla società ANPAL Servizi Spa dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di realizzare quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019, sono destinate alla società ANPAL Servizi Spa ulteriori risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinate alle spese per il personale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

al comma 2, lettera b), la parola: «abrogato» è sostituita dalla seguente: «soppresso»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, già destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, di trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la durata massima dei trattamenti medesimi può essere prorogata di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Agli oneri di cui ai periodi precedenti, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2-ter. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020», dopo le parole: «nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2019» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» e dopo le parole: «con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2020»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

al comma 5, capoverso 10-bis, le parole: «trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio,» sono sostituite dalle seguenti: «i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio»; dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, non si applicano al personale della società Poste italiane Spa al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma, valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;

c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis. - (Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale) - 1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";

b) al comma 7, le parole: "e 8.064.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 11.200.000 euro per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 11-ter. - (Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili) - 1. In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020, fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati.

Art. 11-quater. - (Proroga di misure di sostegno del reddito) - 1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge

- 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti dalla legislazione vigente, nel limite di 11,6 milioni di euro, le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della citata legge n. 205 del 2017, sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nell'anno 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-*ter* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell'anno 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell'anno 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ciascuna regione.
5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva, all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020". All'onere derivante dal presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento già disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie già stanziare dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate.
6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica anche a livello regionale, all'articolo 22-*bis*, commi 1, primo periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2020". All'onere derivante dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, si applicano anche nell'anno 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulle risorse

non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.

8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 11-quinquies. - (Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma) - 1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato, per gli eventi accertati a decorrere dall'anno 2015.

2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 è riconosciuta, in caso di decesso, in favore degli eredi dei malati di cui al medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda da produrre all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data del decesso stesso.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale *una tantum* di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, pubblicati nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono chiedere, su domanda da presentare all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. In caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli eredi possono chiedere l'integrazione, con le stesse modalità e nei medesimi termini di cui al primo periodo.

4. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

All'articolo 12:

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

«

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	2.500

»;

b) la tabella di cui alla lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	1.500

».

2-ter. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, gli obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, decorrono dal 21 dicembre 2020»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022";

b) il comma 60 è sostituito dai seguenti:

"60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce, altresì, per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già individuati dalla medesima direttiva.

60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e 60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato";

c) il comma 68 è abrogato;

d) il comma 81 è sostituito dai seguenti:

"81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80.

81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito alle Autorità di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle entrate, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorità"»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Entro diciotto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro e non oltre ventiquattro";

b) al comma 8:

1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili";

2) al quinto periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre trenta mesi".

4-ter. Dopo il comma 4-ter.1 dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

"4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157".

4-quater. Entro il 30 ottobre 2020 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmette una relazione sull'attuazione e sugli effetti della disposizione di cui al comma 4-ter al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere».

All'articolo 13:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La dotazione del Fondo è incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria"»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021".

5-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 ottobre 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

5-quater. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1o gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, è differito al 1o gennaio 2021. A tale fine, all'articolo 39, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: "a 750 cc se a carburazione o iniezione a due

tempi" sono sostituite dalle seguenti: "a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi".

5-quinquies. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1o aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori".

5-sexies. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata, a partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune, ovvero dall'avvio del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in un procedimento penale, può essere disposta la sospensione del procedimento di sfratto mediante provvedimento assunto da parte dell'autorità giudiziaria competente.

5-septies. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

5-octies. Le nuove linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano un diretto collegamento con le città metropolitane e per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per la manutenzione e per l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità e con le risorse previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112».

All'articolo 14:

al comma 3, le parole: «e dall'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 1»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: ", e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2022"»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di proseguire gli interventi a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. La dotazione del fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Ministeri interessati con le modalità previste dal comma 588 dell'articolo 1 della medesima legge n. 232 del 2016.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-quinquies. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2019, nonché di euro 1.200.000 per l'anno 2020 e di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021".

4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinqüies*, pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 15:

al comma 1, dopo le parole: «15 agosto 2018» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2018,» e dopo le parole: «31 luglio 2019,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019,»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogate fino al 30 giugno 2020 nel limite di 9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-*quinqüies*, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

b) quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

7-ter. Al fine di tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2019, la durata delle concessioni e delle locazioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2021. L'autorità competente comunica ai concessionari e ai conduttori il canone da corrispondere fino al termine del periodo di proroga.

7-quater. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 aprile 2022".

7-*quinqüies*. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2019".

7-sexies. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Nel capo I, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 15-bis. - (Proroga in materia di sport) - 1. All'articolo 10, ottavo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

Art. 15-ter. - (Proroga della durata della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza

del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013) - 1. La durata della contabilità speciale n. 2854, già intestata al dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, è prorogata fino al 30 giugno 2020 per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.

2. Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 di cui al comma 1, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione siciliana per il completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. L'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 2, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana, da stipulare entro il 31 dicembre 2020.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'esito del completamento degli interventi di cui al comma 1 le eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza».

All'articolo 16:

al comma 1, lettera a), le parole: «di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 3»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di consentire l'immediata operatività dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario straordinario, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse allo stesso assegnate.

1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 6-quater sono inseriti i seguenti:

"6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare entro il 30 giugno 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, è incaricato di sovrintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i termini, le modalità, i tempi, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

6-sexies. Anche per le finalità di cui al comma 6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è sostituito dal seguente:

'4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da pericolosità o da rischio idraulico

di grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di cui al periodo precedente"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione siciliana e della rete viaria della regione Sardegna».

Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

«Art. 16-bis. - (Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna) - 1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente la gestione dei cantieri comunali verdi e di prevenzione degli incendi e dei rischi di dissesto idrogeologico, nonché per la manutenzione del territorio e il ripristino ambientale di aree compromesse, a totale finanziamento della regione autonoma della Sardegna, è prorogata per il triennio 2020-2022.

Art. 16-ter. - (Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali) - 1. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel biennio successivo alla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma è tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi supplementari, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione dell'attività didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.

4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

*5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.*

6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini

dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria, nonché, su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente articolo si provvede con le modalità di cui all'articolo 7, comma 31-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.

9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.

10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.

11. La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.

12. Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila».

All'articolo 17:

al comma 1, capoverso 1-bis, al primo periodo, le parole: «fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione» e, al secondo periodo, le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-ter. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "la spesa di personale registrata nell'ultimo" sono sostituite dalle seguenti: "il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo".

1-quater. Al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome," sono inserite le seguenti: "anche attraverso le società a partecipazione pubblica,"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - (Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale) - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.

2. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti"».

All'articolo 18:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo le parole: "commi 1 e 4" sono inserite le seguenti: "nonché al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici".

1-ter. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

"5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui all'articolo 60-quater del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

b) il comma 12 è abrogato;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti";

d) al comma 14, dopo le parole: "pubblico impiego" sono inserite le seguenti: "e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)".

1-*quater*. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: ", di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici" sono sostituite dalle seguenti: ". Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici".

1-*quinquies*. Sono fatti salvi gli atti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) compiuti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla nomina della nuova commissione secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1-*quater* del presente articolo.

1-*sexies*. Al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione, i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dal comma 1-*bis* del presente articolo, destinano fino al 20 per cento delle risorse ivi previste alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici.

1-*septies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui»;

al comma 2:

il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità, a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali, comprese le attività di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione europea, e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e contabile"»;

al secondo periodo, al capoverso b), la parola: «implementare» è sostituita dalla seguente: «incrementare»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assunzione di personale, i comuni strutturalmente deficitari, o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato o con piano di riequilibrio pluriennale deliberato dal Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale dell'anno in corso, reclutano prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile».

Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

«Art. 18-bis. - (Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni) - 1. Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2020.

Art. 18-ter. - (Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) - 1. Nell'articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.

Art. 18-quater. - (Modifica all'articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) - 1. All'articolo 560, sesto comma, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma".

2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 19:

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «ed euro 2.162.955» è inserita la seguente: «annui»; al comma 4, lettera a), sono premesse le seguenti parole: «all'alinea,».

Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

«Art. 19-bis. - (Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell'Arma dei carabinieri) - 1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni

2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 19-ter. - (Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco) - 1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'anno 2019 è autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis.* I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1"».

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«*Art. 21-bis. - (Incremento dei fondi per le indennità di amministrazione) - 1.* L'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini dell'ulteriore perequazione dell'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero dell'interno si tiene conto delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo».

All'articolo 22:

al comma 1:

al capoverso 320-bis:

al terzo periodo, le parole: «21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186» *sono sostituite dalle seguenti:* «21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186», *le parole:* «commi 2 e 5» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi secondo e quinto» *e le parole:* «si estendono» *sono sostituite dalle seguenti:* «si applicano»;

al quarto periodo, le parole: «del relativo articolo 14» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984»;

al quinto periodo, le parole: «è autorizzata» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono autorizzate»;

al capoverso 320-ter, alinea, la parola: «definitivamente» *è soppressa;*

al comma 5, dopo le parole: «1 milione di euro» *e dopo le parole:* «115.179 euro» *è inserita la seguente:* «annui».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«*Art. 22-bis. - (Modifica all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48) - 1.* All'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, la parola: "favorevole" è soppressa».

All'articolo 23:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: «come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51,»

sono soppresse.

All'articolo 24:

al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) al quarto periodo, le parole: "nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025";

a-ter) al quinto periodo, la parola: "2024" è sostituita dalla seguente: "2025";

a-quater) al sesto periodo, la parola: "2025" è sostituita dalla seguente: "2026"»;

al comma 3, le parole: «ed euro 83.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e in euro 83.500 annui»;

ai commi 4, primo periodo, e 5, dopo le parole: «0,6 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Al fine di adottare interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.

5-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 5-bis e tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM10) nel territorio di Roma Capitale sono assegnate alla regione Lazio ulteriori risorse pari a 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 2 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022 e a 45 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 25:

al comma 1, capoverso 435-bis, secondo periodo, le parole: «Finanziamento sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sanitario nazionale»;

al comma 2, capoverso c-bis):

all'alinea, le parole: «euro 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.000.000»;

al numero 2), dopo la parola: «sperimentali» sono inserite le seguenti: «, agli enti pubblici di ricerca e alle università, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca,»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale";

al comma 3, le parole: «euro 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.000.000»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2020".

4-ter. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: "e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", in 29.715.000 euro per l'anno 2019, in 31.715.000 euro per l'anno 2020 e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021" e le parole: "e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", a 19.715.000 euro per l'anno 2019, a 21.715.000 euro per l'anno 2020 e a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021".

4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

4-quinquies. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo la parola: "geriatria," sono inserite le seguenti: "medicina di comunità e delle cure primarie,".

4-sexies. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4-quinquies, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, con propri decreti, provvede a integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti e affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.

4-septies. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali";

b) al comma 3, le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale nel loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato".

4-octies. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4-novies. In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla

copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.

4-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma *4-novies*.

4-undecies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma *4-novies*, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e *34-bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-duodecies. Al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, ai policlinici universitari non costituiti in azienda è attribuito, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, un contributo, nella forma di credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale è utilizzato il credito d'imposta.

4-terdecies. Il credito d'imposta di cui al comma *4-duodecies* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4-quaterdecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di concessione e di fruizione del credito d'imposta, che garantiscono anche il rispetto del limite di spesa di cui al comma *4-duodecies*, tenendo conto del carattere non lucrativo del beneficiario. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione a fruire del credito d'imposta è certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.

4-quinquiesdecies. All'onere di cui al comma *4-duodecies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo *34-ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

4-sexiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:

«Art. 25-bis. - *(Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma)* - 1. Il termine per il completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani", avviati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, è fissato al 30 giugno 2020. Le operazioni di trasferimento delle opere all'Istituto e i conseguenti adempimenti di legge devono avere inizio entro il 30 settembre 2020 e concludersi nei successivi centoventi giorni.

2. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per la concessione di un contributo volto a sostenere l'attivazione e l'operatività dell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma.

3. La concessione del contributo di cui al comma 2 è subordinata alla presentazione al Ministero della

salute, da parte dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, dell'aggiornamento del piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento di cui all'articolo 1, comma 600, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'onere derivante dal comma 2, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25-ter. - (Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari) - 1. Al fine di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari e di produrre i rapporti di valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi nonché al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali veterinari nell'intera filiera distributiva, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un importo pari a 3 milioni di euro annui.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

Art. 25-quater. - (Attribuzione temporanea di personale al Ministero della salute per l'attività ispettiva e di programmazione sanitaria) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) per l'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 37, e all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché per fare fronte alle esigenze della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi di personale in posizione di comando ai sensi del citato articolo 4, comma 2, della legge n. 37 del 1989 e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un massimo di 50 unità, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il contingente di personale di cui al primo periodo non è computato ai fini della consistenza della dotazione organica del Ministero della salute ed è assegnato nel limite di spesa di 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale in assegnazione.

2. Ai comandi di cui al comma 1, ove riferiti al personale appartenente ai ruoli degli enti del Servizio sanitario nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, è abrogato. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1989, n. 37, le parole: ", fino ad un massimo di duecentocinquanta unità, da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unità sanitarie locali" sono soppresse.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 4.449.903 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e, quanto a 1.335.230 euro, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'attuazione del comma 3.

Art. 25-quinquies. - (Iniziativa urgente di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare) - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate

ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresi la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanità, per lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle sue attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali, e gli eventuali interventi necessari per lo sviluppo delle attività degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018.

3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'INAIL, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018, il termine per la rimodulazione dei relativi interventi è prorogato, con decreto del Ministero della salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma restando la somma totale delle risorse previste dal predetto decreto per la regione richiedente.

Art. 25-sexies. - (Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV) - 1. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, è garantito uno *screening* gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) nonché ai soggetti detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV).

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

All'articolo 26:

al comma 1:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "presso la Presidenza del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "- Dipartimento delle informazioni per la sicurezza"»;

alla lettera b), capoverso 10, le parole: «, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza,» *sono soppresse.*

Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis. - (Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143) - 1. Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane"».

All'articolo 27:

al comma 1:

dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

«f-bis) all'articolo 1, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I medesimi schemi sono altresì trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica";

f-ter) all'articolo 1, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e i suoi aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica"»;

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole da: "individuati ai sensi del comma 2, lettera a)" fino a: "e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b)" e dopo le parole: "specifiche prescrizioni;" sono inserite le seguenti: "nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;"»;

dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) all'articolo 1, comma 9, lettera a), le parole: "e di aggiornamento" sono sostituite dalle seguenti: ", di aggiornamento e di trasmissione"»;

dopo la lettera n) è inserita la seguente:

«n-bis) all'articolo 1, dopo il comma 19-bis è aggiunto il seguente:

"19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo è acquisito, ai fini della loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori stabiliti dal presente articolo sono sospesi per un periodo di quarantacinque giorni"».

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. - (Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) - 1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Nelle sedi dell'Agenzia all'estero possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente può essere aumentato fino a novanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate";

2) al comma 6, la parola: "cento" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta";

b) all'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, nell'ambito del contingente numerico, nonché secondo le modalità e i limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre unità";

c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle convenzioni di cui al presente comma può essere disposta la corresponsione di anticipazioni";

d) all'articolo 25, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata".

2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola: "stipulati" sono inserite le seguenti: "per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero" e le parole: "possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a quella del progetto".

3. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino a 20" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 29".

4. L'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, è abrogato.

5. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 5, pari a euro 11.207.686 per l'anno 2020, a euro 11.656.208 per l'anno 2021, a euro 11.678.619 per l'anno 2022, a euro 11.701.479 per l'anno 2023, a euro 11.724.796 per l'anno 2024, a euro 11.748.579 per l'anno 2025, a euro 11.772.838 per l'anno 2026, a euro 11.797.582 per l'anno 2027, a euro 11.822.820 per l'anno 2028 e a euro 11.848.564 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *c)*, della legge 11 agosto 2014, n. 125. All'attuazione dei commi 1, lettere *c)* e *d)*, e 2, si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 28:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 22 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021 e 2022".

3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 31:

al comma 2, la parola: «ditesoreria» è sostituita dalle seguenti: «di tesoreria»;

alla rubrica, dopo la parola: «Contributo» è inserita la seguente: «alla».

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. - (Modifiche all'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26) - 1. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019 e 2020".

2. Al comma 875 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il contributo spettante a ciascun ente è determinato secondo la tabella di seguito riportata";

b) è aggiunta, in fine, la seguente tabella:

"

Ente	Importo
Città metropolitana di Catania	16.261.402
Città metropolitana di Messina	10.406.809
Città metropolitana di Palermo	17.718.885
subtotale città metropolitane	44.387.096
% di copertura per città metropolitane	40,51%
LCC di Agrigento	7.146.531

LCC di Caltanissetta	4.943.572
LCC di Enna	4.053.997
LCC di Ragusa	5.559.427
LCC di Siracusa	7.157.158
LCC di Trapani	6.752.219
subtotale LCC	35.612.904
% copertura per LCC	40,51%
TOTALE	80.000.000

".

3. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 25 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 5 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo:

1) dopo le parole: "a titolo gratuito" sono inserite le seguenti: "e per la durata prevista dal comma 2-*bis* dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296,";

2) dopo le parole: "i predetti beni" sono aggiunte le seguenti: ", con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico dei medesimi enti";

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "La disciplina riferita alla durata di cui al terzo periodo si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni"».

All'articolo 32:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono essere previsti appositi finanziamenti" sono sostituite dalle seguenti: "sono trasferiti annualmente 5 milioni di euro".

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) per l'anno 2020, per un importo pari a 2 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per il funzionamento del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e, per un importo pari a 3 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'Azienda pubblica di servizi alla persona - Istituto degli Innocenti di Firenze».

All'articolo 33:

al comma 1:

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-bis. - (*Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento*) - 1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 è riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

2. I criteri e le modalità per l'erogazione dell'agevolazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede, entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, che allo scopo sono trasferiti sulla contabilità speciale aperta per l'emergenza";

alla lettera b), numero 1), la parola: «rilasciata» è sostituita dalla seguente: «, rilasciata» e le parole: «è prorogate di» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata per»;

al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 22, comma 6,» è inserita la seguente: «alineae,»;

al comma 3, le parole: «mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».

Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis. - (*Monopattini elettrici*) - 1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019, è prorogato di dodici mesi. La circolazione mediante *segway*, *hoverboard* e *monowheel*, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.

2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dai seguenti:

"75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto.

75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando

circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.

75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità *free-floating*, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:

- a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
- c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione"».

All'articolo 34:

al comma 1, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020».

Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (Cold ironing) - 1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle

aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW.

2. Alla voce: "Energia elettrica" dell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: "per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per ogni kWh".

3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia subordinatamente all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.

4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2 è altresì subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni competenti».

All'articolo 35:

al comma 1, ultimo periodo, la parola: «sottoposto» è sostituita dalla seguente: «sottoposta»; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato. Conseguentemente, fino al 31 ottobre 2028, la Società Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società Autostrada tirrenica Spa procedono alla revisione della predetta convenzione unica tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici nonché di quanto disposto dal primo periodo del presente comma, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

All'articolo 36:

al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza».

All'articolo 38:

al comma 1, dopo le parole: «del titolo VIII» sono inserite le seguenti: «della parte seconda»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al secondo periodo del comma 907 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "nei dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal secondo anno dall'assegnazione"».

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

«Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di finanza locale) - 1. All'articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il termine perentorio di cui al comma 470" sono soppresse;

b) le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 43:

1) al primo periodo, le parole: "e con il Ministro dell'interno" sono sostituite dalle seguenti: ", con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti", le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2020", le parole: "le modalità di riparto" sono sostituite dalle seguenti: "le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi" e le parole: "le modalità di recupero" sono sostituite dalle seguenti: "le modalità di revoca, di recupero";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre";

b) il comma 63 è sostituito dal seguente:

"63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034";

c) al comma 64, le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione", le parole: "31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento," sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2020, sono individuati" e le parole: "Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta";

d) il comma 548 è abrogato.

4. Al comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034" sono sostituite dalle seguenti: "di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034".

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b)».

All'articolo 39:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «per rimborso prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «per rimborso di

prestiti»;

al secondo periodo, dopo le parole: «dalla verifica» sono inserite le seguenti: «delle condizioni»;

al terzo periodo, dopo le parole: «4 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

al quinto periodo, le parole: «il Ministero degli Interni, cui spetta» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'interno, cui spettano»;

all'ottavo periodo, le parole: «dal Regolamento UE 479/2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009»;

al comma 6, lettera f), le parole da: «di parte corrente» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «di importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate di cui al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei versamenti già effettuati»;

il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni, al fine di stabilire modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dai commi da 1 a 14 del presente articolo nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.

12-bis. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico di cui al comma 12 ai componenti non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza disponibili a legislazione vigente.

12-ter. Le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, come definiti dal tavolo tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 14, dopo le parole: «4 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "2017-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2017-2022";

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio 2022".

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14-quater. Al fine di incentivare gli investimenti delle regioni nei rispettivi territori, al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033".

14-*quinquies*. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma".

14-*sexies*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 è inserito il seguente:

"322-*bis*. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 del presente articolo e all'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

14-*septies*. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma".

14-*octies*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 14-*quater* a 14-*septies*, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

14-*novies*. La tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

14-*decies*. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, comma 9-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati";

b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria».

Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:

«Art. 39-*bis*. - (Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) - 1. All'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "Per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2017 al 2022" e dopo le parole: "sicurezza stradale" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali".

Art. 39-*ter*. - (Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali) - 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.

2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo

anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

Art. 39-quater. - (Disavanzo degli enti locali) - 1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.

2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato».

All'articolo 40:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:

«Art. 40-bis. - (Potenziamento delle Agenzie fiscali) - 1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonché una più incisiva azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo

risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'Agenzia delle entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 40-ter. - (Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) - 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente all'anno 2020, secondo le procedure e le modalità di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro».

All'articolo 41:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il decreto di cui al comma 3 è inoltre stabilito l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di registrazione dei piccoli produttori";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020"».

All'articolo 42:

al comma 2, lettera a), capoverso 1-quater, secondo periodo, le parole: «, del personale docente educativo» sono sostituite dalle seguenti: «e del personale docente, educativo».

Nel capo III, dopo l'articolo 42 è aggiunto il seguente:

«Art. 42-bis. - (Autoconsumo da fonti rinnovabili) - 1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo.

3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4

non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;

b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

c) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

4. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;

c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e);

d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;

e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.

5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:

a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2019, né al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a

garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorità, inoltre:

- a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e la società Terna Spa cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;
- b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico *in situ*;
- c) provvede affinché, in conformità a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'ARERA può avvalersi delle società del gruppo GSE Spa;
- d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

- a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;
- b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
- c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;
- d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;
- e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 43:

al comma 3, le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione,»;

al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

ai commi 5 e 6, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo».

È aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«Allegato 1

(articolo 39, comma 14-novies)

"Tabella 1

(articolo 1, comma 134)

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo investimenti					
		Contributo	Contributo per	Contributo	Contributo per	Contributo	C

		per ciascuno degli anni 2021 e 2022	ciascuno degli anni dal 2023 al 2025	per l'anno 2026	ciascuno degli anni dal 2027 al 2032	per l'anno 2033	p 2
Abruzzo	3,16%	4.269.481,58	3.937.410,79	8.206.892,37	9.630.052,89	11.053.213,42	6
Basilicata	2,50%	3.373.081,58	3.110.730,79	6.483.812,37	7.608.172,89	8.732.533,42	4
Calabria	4,46%	6.021.781,58	5.553.420,79	11.575.202,37	13.582.462,89	15.589.723,42	8
Campania	10,54%	14.228.786,84	13.122.103,42	27.350.890,26	32.093.819,21	36.836.748,16	2
Emilia-Romagna	8,51%	11.483.881,58	10.590.690,79	22.074.572,37	25.902.532,89	29.730.493,42	1
Lazio	11,70%	15.799.476,32	14.570.628,16	30.370.104,47	35.636.596,58	40.930.088,68	2
Liguria	3,10%	4.186.065,79	3.860.482,89	8.046.548,68	9.441.903,95	10.837.259,21	6
Lombardia	17,48%	23.601.410,53	21.765.745,26	45.367.155,79	53.234.292,63	61.101.429,47	3
Marche	3,48%	4.701.197,37	4.335.548,68	9.036.746,05	10.603.811,84	12.170.877,63	6
Molise	0,96%	1.292.234,21	1.191.727,11	2.483.961,32	2.914.706,05	3.345.450,79	1
Piemonte	8,23%	11.106.734,21	10.242.877,11	21.349.611,32	25.051.856,05	28.754.100,79	1
Puglia	8,15%	11.006.123,68	10.150.091,84	21.156.215,53	24.824.923,42	28.493.631,32	1
Toscana	7,82%	10.553.376,32	9.732.558,16	20.285.934,47	23.803.726,58	27.321.518,68	1
Umbria	1,96%	2.648.771,05	2.442.755,53	5.091.526,58	5.974.450,26	6.857.373,95	3
Veneto	7,95%	10.727.597,37	9.893.228,68	20.620.826,05	24.196.691,84	27.772.557,63	1
TOTALE	100,00%	135.000.000,00	124.500.000,00	259.500.000,00	304.500.000,00	349.500.000,00	2

"».

ARTICOLI DA 1 A 44 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO 1

Capo I

PROROGHE

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

1-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: «Per il triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2020-2022» e, al secondo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

1-quater. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020» e le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al comma 6-quater, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» e le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
- b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
5. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
- 5-bis.* In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.
- 5-ter.* Il Ministero della salute è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e *6-ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 13 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 5-quater.* Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è autorizzata per i medesimi, fino al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di cui all'articolo *4-bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere elevata dall'8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione. La percentuale del 30 per cento di cui al comma *6-quater* del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma *6-quater* e ferma restando la disciplina ivi prevista.
7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma *1-bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti

dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera *c)* del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nonché ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere *b)* ed *e)*, dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;

c) individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.

7-bis. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela di cui alla lettera *c)* del comma 7 del presente articolo, le amministrazioni ivi indicate possono individuare, con decreto del Ministro competente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera *c)* del comma 7.

7-ter. Non è comunque consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7.

7-quater. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche ai titolari degli incarichi negli organismi previsti dall'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al comma 7 del presente articolo.

7-quinquies. All'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020, 2021, 2022 e 2023».

7-sexies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma *7-quinquies*, pari a 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «31 dicembre 2019.» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

8-bis. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: «sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo le modalità di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente articolo» e le parole: «del contratto di locazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «del contratto»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 luglio 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità di cui al comma 3-quater del presente articolo, al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentiti il gestore del sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine.

3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

8-ter. Il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è differito al 30 giugno 2020, per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.

9. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole «per un periodo di tre anni e» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale». L'applicazione della presente norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

9-bis. All'articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2021»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020».

10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti

istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, è prorogata fino al 31 dicembre 2020 la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo non superiore a 316.800 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è differito al 2 giugno 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane.

10-ter. Le proposte di cui al comma *10-bis*, corredate della relativa documentazione, sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valore militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

10-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10-quinquies. All'attuazione dei commi *10-bis* e *10-ter* il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

10-sexies. Al comma 9 dell'articolo *30-ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 la richiesta di cui al primo periodo può essere presentata fino al 30 settembre»;

b) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo».

10-septies. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10-octies. A decorrere dal 1o marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale *internet* del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime. Fermo restando quanto previsto dall'articolo *34-bis*, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e *34-bis* del medesimo decreto legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.

10-novies. L'articolo 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Disposizioni in materia di personale*) - 1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.

3. Decorsi ulteriori dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati».

10-*decies*. Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di cui al comma 10-*novies* del presente articolo si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino già posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10-*undecies*. Dopo il comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:

«147-*bis*. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale delle scuole e degli asili comunali».

10-*duodecies*. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione».

10-*terdecies*. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «bandito nell'anno 2016» sono soppresse.

10-*quaterdecies*. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

10-*quinqüesdecies*. Nelle more della revisione organica della normativa di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

10-*sexiesdecies*. Per la realizzazione dello *screening* oftalmologico straordinario mobile, affidato dal Ministero della salute alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ai sensi del comma 453 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 454 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

10-*septiesdecies*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*sexiesdecies*, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 2.

(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020».

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2020».

Articolo 3.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

1. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola «penale» sono aggiunte le seguenti: «e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'articolo 583-*quinquies* del codice penale»;

b) le parole «fino al 30 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;

c) le parole «1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti «31 ottobre 2020».

3. All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «Fino al 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021».

4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020».

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole «nel corso dell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti «nel corso dell'anno 2020»;
 - b) al comma 3, la parola «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».
 2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».
 3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, le parole «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
- 3-bis.* Il termine per l'adozione delle misure di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31 marzo 2023. Ai fini dell'adozione delle misure di cui al primo, terzo e quarto periodo del presente comma, possono essere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-*ter*.1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferme restando le prioritarie finalità ivi previste. In relazione a quanto previsto al secondo periodo del presente comma, la CONSOB può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-*terdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione: a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che la CONSOB può adottare ai sensi dell'articolo 7-*quater* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 devono intendersi comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dal menzionato articolo 36, comma 2-*terdecies*, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
- 3-ter.* Il termine di cui all'articolo 1, comma 181, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi.
- 3-quater.* Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 3-quinquies.* All'articolo 1, comma 1061, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019, 2020, 2021 e 2022».
- 3-sexies.* L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, è differita al 1° gennaio 2021.
- 3-septies.* Non si fa luogo al rimborso dell'accisa sui sigari versata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed è dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo l'aliquota prevista dalle predette disposizioni.
- 3-octies.* All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3-*sexies*, pari a 870.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 3-novies.* Il comma 2-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dai seguenti:
«2-*bis.* L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo

2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.

2-bis.1. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa"».

3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-*novies*, pari a 2,01 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,48 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3,51 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di cartolarizzazioni)

1. All'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2020».
2. Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante concessione di finanziamenti si applica, in quanto compatibile, anche l'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Nelle operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge n. 130 del 1999, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotta un'apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti a essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Nel caso di sottoposizione del soggetto finanziato a una procedura concorsuale o di gestione delle crisi, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7, comma 2-*octies*, della citata legge n. 130 del 1999. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni compresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o a un altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa.
3. All'articolo 1, comma 1-*ter*, alinea, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole: «1 e 1-*bis* del presente articolo» sono inserite le seguenti: «ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a)»;
 - b) dopo le parole: «inferiore a 2 milioni di euro,» sono inserite le seguenti: «direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio,».
4. Dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente:
«1-*quater*. Nel caso in cui il finanziamento di cui al comma 1-*ter* abbia luogo per il tramite di una

banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dallo stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-*octies*, della presente legge».

5. All'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole: «derivanti da aperture di credito» sono inserite le seguenti: «o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative»;

b) al comma 4-*ter*:

1) al primo periodo, dopo le parole: «derivanti da aperture di credito in qualunque forma» sono aggiunte le seguenti: «o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative»;

2) al quarto periodo, dopo le parole: «Gli incassi» sono inserite le seguenti: «e i proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti»;

3) al quinto periodo, dopo le parole: «da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli» sono inserite le seguenti: «, e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1,» e dopo le parole: «cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione» sono aggiunte le seguenti: «, se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti».

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All'articolo 2, comma 67-*bis*, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «e per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2019 e per l'anno 2020».

2. All'articolo 9-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2020».

3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».

4. All'articolo 1, comma 522, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma».

5. All'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».

5-*bis*. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «e 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2020».

5-*ter*. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020».

5-*quater*. Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusionione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura.

Articolo 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di

formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti»;

b) al comma 548-*bis*, al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022» e, al settimo periodo, dopo le parole: «sono definite» sono inserite le seguenti: «, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.

L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

1. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «2017-2018 e 2018-2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021».

3. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole «entro il 31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».

4. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Restano fermi i termini di conservazione di residui previsti a legislazione vigente.

5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2021-2025. Il CIPE provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2014-2020, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2020, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5-*bis*. In considerazione della particolare situazione linguistica delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni in materia di requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli articoli 13, comma 2, lettera b), e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2022 per le scuole in lingua tedesca, limitatamente alla prova INVALSI nella disciplina «tedesco», e per le scuole delle località ladine, limitatamente alle prove INVALSI nelle discipline «italiano» e «tedesco».

5-*ter*. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differita al 1° settembre 2020.

5-*quater*. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «Sono altresì indicate» sono sostituite dalle seguenti: «In un'apposita sezione sono indicate».

5-*quinquies*. Per l'anno scolastico 2019/2020, le istituzioni scolastiche applicano l'articolo 21, comma

2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 5-*quater* del presente articolo, su base sperimentale e facoltativa.

5-*sexies*. L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università;

b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

- 1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- 2) per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5-*septies*. Per le finalità di cui al comma 5-*sexies*, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

- a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-*octies*. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5-*novies*. All'articolo 20-*bis*, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «Entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

5-*decies*. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

Articolo 6-*bis*.

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23

novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Articolo 7.

(Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo nonché di personale scolastico)

1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole «entro l'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio 2020». Ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020 a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti.

1-bis. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

2. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «di beni e di servizi nonché» sono aggiunte le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2020,»;

b) al secondo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2020»;

c) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 1.200.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».

3. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;

b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. È assegnato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al complesso conventuale di San Felice per il completamento delle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «entro l'esercizio finanziario 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2020».

4. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022»;

b) il secondo periodo è soppresso.

4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

«5-quater. Il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è integrato da un esperto in mobilità e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco

archeologico di Pompei».

5. All'articolo 11-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

6. All'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) le parole «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

c) dopo le parole «29 luglio 2014, n. 106» sono inserite le seguenti: «, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti».

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

8. Al comma 310, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2021 e 2022 e 6 milioni di euro per l'anno 2020. A decorrere dall'anno 2020 è altresì autorizzata la spesa corrente di 500.000 euro annui». Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

b) quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

9. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

b) il secondo periodo è soppresso.

10. Le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-*bis*. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

10-*ter*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è

autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10-quater. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può coprire, per l'anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III dovute a intervenute rinunce da parte di personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verificatesi prima del completamento del periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato tra i dipendenti già inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge n. 145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'area II e all'area III, assumendo i candidati collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie.

10-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-sexies. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al primo periodo del presente comma è disposta nel limite di spesa complessiva di personale previsto dal comma *10-septies*. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.

10-septies. Alle assunzioni di cui al comma *10-sexies* si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-octies. Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave, l'organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 i nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla base dei seguenti parametri e principi:

- a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o studente con disabilità grave certificata;
- b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all'inclusione e alla permanenza scolastica.

10-novies. Agli oneri derivanti dal comma *10-octies* pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

- a) quanto a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 20,015 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,169 milioni di euro per l'anno 2022 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b) quanto a 5,484 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,746 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10-*decies*. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

2) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020».

10-*undecies*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*decies*, pari ad euro 350.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-*duodecies*. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2020.

10-*terdecies*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*duodecies*, pari a euro 250.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-*quaterdecies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2020».

10-*quinquiesdecies*. Al fine di promuovere e di ampliare l'accesso ai prodotti editoriali da parte di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è prorogato per l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). Agli oneri derivanti del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 8.

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

2. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al comma 3, le parole «per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia».

4. All'articolo 357, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'alinea le parole «1° marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

5. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove mesi». Al quarto comma dell'articolo 840-*septies* del codice di procedura civile, dopo le parole: «articolo 65» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere b) e c-*bis*»,».

6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2022». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e a

euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, le parole: «di durata annuale» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a dodici mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2020», le parole: «800 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.095 unità», le parole: «200 unità di Area I/F2» sono sostituite dalle seguenti: «340 unità di area I/F1» e le parole: «600 unità di Area II/F2» sono sostituite dalle seguenti: «755 unità di area II/F1».

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *6-bis* si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-quater. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto».

6-quinquies. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «nove».

6-sexies. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile».

6-septies. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2023;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2023;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2023.

6-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *6-septies*, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6-novies. All'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalità di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e le cui procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020».

Articolo 8-bis.

(Proroga di termini in materia di magistratura onoraria)

1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: «Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data

di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 15 agosto 2025»;
b) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025».

Articolo 9.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)

1. All'articolo 2259-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
2. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
- 2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» e le parole: «nel 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2020, 2021 e 2022».
- 2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia di agricoltura)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2020». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per euro 5,9 milioni dal 2021.
2. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 16, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata di 30 milioni di euro per l'anno 2019.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 43.
- 4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «aprile 2020».
- 4-ter. Gli interventi del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono prorogati per gli anni 2020 e 2021, limitatamente all'importo annuo di 400.000 euro.
- 4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 10-bis.

(Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione)

1. L'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, è differita al 31 dicembre 2020.

Articolo 11.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro è assegnata la somma di 10 milioni di euro

per l'anno 2020 quale contributo per il funzionamento di Anpal servizi s.p.a. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, considerato il ruolo attribuito alla società ANPAL Servizi Spa dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di realizzare quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019, sono destinate alla società ANPAL Servizi Spa ulteriori risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinate alle spese per il personale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'articolo 16-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e sino alla medesima data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.»;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

2-bis. Per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, già destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, di trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la durata massima dei trattamenti medesimi può essere prorogata di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Agli oneri di cui ai periodi precedenti, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2-ter. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per gli anni 2019 e 2020, nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è calcolata sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019 e nell'anno 2020. L'Inps riconosce il beneficio di cui al presente comma nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e qualora dal numero dei soggetti e dei periodi interessati alla

rideterminazione del trattamento straordinario di integrazione salariale dovesse emergere un'eccedenza di spesa l'Inps provvede a rideterminare proporzionalmente il ricalcolo di cui al primo periodo del presente comma ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 10-*bis* è sostituito dal seguente: «10-*bis*. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.»

5-*bis*. Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, non si applicano al personale della società Poste italiane Spa al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma, valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;

c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 11-*bis*.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;

b) al comma 7, le parole: «e 8.064.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 11.200.000 euro per l'anno 2020».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere

sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 11-ter.

(Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili)

1. In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020, fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati.

Articolo 11-quater.

(Proroga di misure di sostegno del reddito)

1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti dalla legislazione vigente, nel limite di 11,6 milioni di euro, le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della citata legge n. 205 del 2017, sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nell'anno 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-*ter* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell'anno 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell'anno 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ciascuna regione.
5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva, all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020, si

provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento già disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie già stanziato dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate.

6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica anche a livello regionale, all'articolo 22-*bis*, commi 1, primo periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, si applicano anche nell'anno 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.

8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 11-*quinquies*.

(Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma)

1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato, per gli eventi accertati a decorrere dall'anno 2015.

2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 è riconosciuta, in caso di decesso, in favore degli eredi dei malati di cui al medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda da produrre all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data del decesso stesso.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale *una tantum* di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, pubblicati nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono chiedere, su domanda da presentare all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. In caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli eredi possono chiedere l'integrazione, con le stesse modalità e nei medesimi termini di cui al primo periodo.

4. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali.

5. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 12.

(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite di 8 milioni di euro, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati nell'anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle lettere *a)* e *b)*, le parole: «alle classi Euro 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «alle classi da Euro 0 a Euro 4».

2-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella di cui alla lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	2.500

»;

b) la tabella di cui alla lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	1.500

».

2-ter. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, gli obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, decorrono dal 21 dicembre 2020.

3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;

b) il comma 60 è sostituito dai seguenti:

«60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce, altresì, per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già individuati dalla medesima direttiva.

60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e 60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»;

c) il comma 68 è abrogato;

d) il comma 81 è sostituito dai seguenti:

«81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80.

81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito alle Autorità di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle entrate, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorità»;

e) il comma 82 è sostituito dal seguente: «82. L'elenco di cui al comma 80 è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. Il Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all'elenco, svolgendo gli approfondimenti istruttori nei casi di cui al comma 81, lettera b). Qualora risultino situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti requisiti, o situazioni valutate critiche anche alla luce dei generali principi richiamati che sovrintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori, con atto motivato il Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco.».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 55-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si applicano dal 16 febbraio 2020.

4-bis. All'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Entro diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre ventiquattro»;

b) al comma 8:

1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili»;

2) al quinto periodo, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta mesi».

4-ter. Dopo il comma 4-*ter*.1 dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«4-*ter*.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-*bis* e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente

articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-*bis* nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».

4-*quater*. Entro il 30 ottobre 2020 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmette una relazione sull'attuazione e sugli effetti della disposizione di cui al comma 4-*ter* al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere.

Articolo 13.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All'articolo 47, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La dotazione del Fondo è incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020.
4. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 7, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022»;
 - b) al comma 7-*bis*, primo periodo, le parole: «al comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 7-*ter*»;
 - c) dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente:
«7-*ter*. ANAS S.p.a. è autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della società stessa.»;
 - d) al comma 8, primo periodo, le parole: «alle finalità di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «alle finalità di cui ai commi 7 e 7-*ter*».
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative alla definizione del corrispettivo annuale del contratto di programma tra l'ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano a decorrere dal contratto di programma per gli anni 2021-2025.
- 5-*bis*. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».
- 5-*ter*. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 ottobre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

5-*quater*. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera *b*), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, è differito al 1° gennaio 2021. A tale fine, all'articolo 39, comma 1, lettera *b*) del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: «a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi» sono sostituite dalle seguenti: «a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi».

5-*quinquies*. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori».

5-*sexies*. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata, a partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune, ovvero dall'avvio del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in un procedimento penale, può essere disposta la sospensione del procedimento di sfratto mediante provvedimento assunto da parte dell'autorità giudiziaria competente.

5-*septies*. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

5-*octies*. Le nuove linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano un diretto collegamento con le città metropolitane e per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per la manutenzione e per l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità e con le risorse previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

Articolo 14.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dell'articolo 1, comma 323 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021.

4. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: «, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022».

4-*bis*. Al fine di proseguire gli interventi a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. La dotazione del fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Ministeri interessati con le modalità previste dal comma 588 dell'articolo 1 della medesima legge n. 232 del 2016.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-quinquies. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2019, nonché di euro 1.200.000 per l'anno 2020 e di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021».

4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 15.

(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

1. In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2018, e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2019, può essere prorogato fino ad una durata complessiva di tre anni secondo le modalità previste dal medesimo articolo 24, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione civile da parte del Commissario delegato sullo stato di avanzamento e sul programma di interventi da concludere e relativi tempi, nonché dimostrazione della disponibilità di risorse sulla contabilità speciale a lui intestata per far fronte alle connesse attività.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020»;

b) al comma 2, le parole «e di euro 10.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

c) al comma 3-bis, primo periodo, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020» e al secondo periodo le parole «e di euro 500.000 per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 500.000 per l'anno 2019 e di euro 500.000 per l'anno 2020»;

d) al comma 4, le parole «e 11 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 11 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020».

4. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciannove».

5. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».

5-bis. All'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

7. Al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogate fino al 30 giugno 2020 nel limite di 9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

b) quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

7-*bis*. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

7-*ter*. Al fine di tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2019, la durata delle concessioni e delle locazioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2021. L'autorità competente comunica ai concessionari e ai conduttori il canone da corrispondere fino al termine del periodo di proroga.

7-*quater*. Al comma 1 dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 aprile 2022».

7-*quinquies*. Al primo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2019».

7-*sexies*. All'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Articolo 15-*bis*.

(Proroga in materia di sport)

1. All'articolo 10, ottavo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

Articolo 15-*ter*.

(Proroga della durata della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013)

1. La durata della contabilità speciale n. 2854, già intestata al dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, è prorogata fino al 30 giugno 2020 per il proseguimento

- degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.
2. Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 di cui al comma 1, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione siciliana per il completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. L'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 2, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana, da stipulare entro il 31 dicembre 2020.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'esito del completamento degli interventi di cui al comma 1 le eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, DI ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E MAGISTRATURE

Articolo 16.

(Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione siciliana e della rete viaria della regione Sardegna)

1. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti»;
- b) al secondo periodo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario»;
- c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.»;
- d) dopo le parole: «rete viaria», ovunque ricorrano, è inserita la seguente: «provinciale».
- 1-bis. Al fine di consentire l'immediata operatività dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

giugno 2019, n. 55, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario straordinario, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse allo stesso assegnate.

1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 6-quater sono inseriti i seguenti:

«6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare entro il 30 giugno 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, è incaricato di sovrintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i termini, le modalità, i tempi, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

6-sexies. Anche per le finalità di cui al comma 6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è sostituito dal seguente:

"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da pericolosità o da rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di cui al periodo precedente"».

Articolo 16-bis.

(Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna)

1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente la gestione dei cantieri comunali verdi e di prevenzione degli incendi e dei rischi di dissesto idrogeologico, nonché per la manutenzione del territorio e il ripristino ambientale di aree compromesse, a totale finanziamento della regione autonoma della Sardegna, è prorogata per il triennio 2020-2022.

Articolo 16-ter.

(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali)

1. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel biennio successivo alla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma è tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione dell'attività didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.

- 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.
4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria, nonché, su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente articolo si provvede con le modalità di cui all'articolo 7, comma 31-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.
9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei

segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.

10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.

11. La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.

12. Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila.

Articolo 17.

(Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un *turn over* pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio *pro capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di

posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.».

1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-ter. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «la spesa di personale registrata nell'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo».

1-quater. Al comma 3-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «come modificato dai commi 3-*ter* e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso le società a partecipazione pubblica,».

Articolo 17-*bis*.

(Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.

2. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti».

Articolo 18.

(Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalità nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni)

1. All'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-*bis*. Al fine di accelerare le procedure assunzionali per il triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.».

1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo le parole: «commi 1 e 4» sono inserite le seguenti: «nonché al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici».

1-ter. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

«5-*ter*. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all'articolo 60-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui all'articolo 60-*quater* del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica»;

b) il comma 12 è abrogato;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti»;

d) al comma 14, dopo le parole: «pubblico impiego» sono inserite le seguenti: «e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)».

1-quater. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici» sono sostituite dalle seguenti: «. Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: *a)* approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; *b)* indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; *c)* valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; *d)* assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; *e)* adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici».

1-quinquies. Sono fatti salvi gli atti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) compiuti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla nomina della nuova commissione secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma *1-quater* del presente articolo.

1-sexies. Al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione, i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dal comma *1-bis* del presente articolo, destinano fino al 20 per cento delle risorse ivi previste alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici.

1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «*4-bis.* A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità, a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali, comprese le attività di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione europea, e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e contabile». Conseguentemente, all'articolo 60-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente: «*b)* le tipologie di azioni dirette a incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei».

2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assunzione di personale, i comuni strutturalmente deficitari, o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato o con piano di riequilibrio pluriennale deliberato

dal Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale dell'anno in corso, reclutano prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile.

Articolo 18-bis.

(Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni)

1. Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2020.

Articolo 18-ter.

(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Nell'articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.

Articolo 18-quater.

(Modifica all'articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)

1. All'articolo 560, sesto comma, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma».

2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 19.

(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari e delle attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice

dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

- a) settantotto unità per l'anno 2021, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria;
- b) settantotto unità per l'anno 2022, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria;
- c) seicentoseventanta unità per l'anno 2023, di cui duecentosessanta nella Polizia di Stato, centocinquanta nell'Arma dei carabinieri, duecento nel Corpo della guardia di finanza e sessanta nel Corpo di polizia penitenziaria;
- d) ottocentoventidue unità per l'anno 2024, di cui duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma dei carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento nel Corpo di polizia penitenziaria;
- e) seicentoseventantuno unità per l'anno 2025, di cui centoseventantacinque nella Polizia di Stato, trecentodieci nell'Arma dei carabinieri, ottantotto nel Corpo della guardia di finanza e novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031.

3. Per far fronte al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, l'Arma dei carabinieri è altresì autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2020, venticinque unità nel ruolo iniziale, nonché ulteriori venticinque unità nel ruolo iniziale destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 263.080 per l'anno 2020, euro 1.831.221 per l'anno 2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro 2.090.855 per l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.108.880 per l'anno 2025 ed euro 2.162.955 annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Conseguentemente a quanto previsto al comma 3, all'articolo 828, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole «per un totale di duecentoquarantanove unità» sono sostituite dalle seguenti: «per un totale duecentosettantaquattro unità»;
- b) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) appuntati e carabinieri: sessantaquattro».

5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 363.080 euro per l'anno 2020, 3.288.259 euro per l'anno 2021, 8.511.092 euro per l'anno 2022, 14.544.348 euro per l'anno 2023, 40.576.582 euro per l'anno 2024, 74.240.368 euro per l'anno 2025, 100.526.551 euro per l'anno 2026, 103.994.305 euro per l'anno 2027, 104.467.095 euro per l'anno 2028, 105.947.865 euro per l'anno 2029, 107.554.572 euro per l'anno 2030, 108.550.415 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

- a) quanto a 1.025.304 euro per l'anno 2021, 6.248.137 euro per l'anno 2022, 12.281.393 euro per l'anno 2023, 38.313.627 euro per l'anno 2024, 71.977.413 euro per l'anno 2025, 98.263.596 euro per

l'anno 2026, 101.731.350 euro per l'anno 2027, 102.204.140 euro per l'anno 2028, 103.684.910 euro per l'anno 2029, 105.291.617 euro per l'anno 2030 e 106.287.460 euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 363.080 euro per l'anno 2020 e 2.262.955 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 19-bis.

(Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell'Arma dei carabinieri)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 19-ter.

(Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2019 è autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1».

Articolo 20.

(Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede:

- a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 21.

(Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinata, ai sensi della lettera d) del medesimo comma, all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 è incrementata di 1.800.000 euro, a decorrere dal 2020. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Articolo 21-bis.

(Incremento dei fondi per le indennità di amministrazione)

1. L'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019- 2021, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini dell'ulteriore perequazione dell'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero dell'interno si tiene conto delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 22.

(Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 320 sono inseriti i seguenti: «320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "sette"; al terzo comma, le parole: "ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti". All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque". Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi secondo e quinto, della medesima legge n. 186 del 1982, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e, in ogni caso di promozione a qualifica superiore ai sensi di detto articolo 21, il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento di promozione a pena di decadenza dalla stessa, e deve obbligatoriamente perdurare per tutto il periodo di cui al quinto comma dello stesso articolo 21. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, nonché dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale

di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa è incrementata di tre presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, sono autorizzate per l'anno 2020, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonché, per le esigenze delle segreterie delle nuove sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica.

320-ter. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-bis, la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA A

Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:

Presidente del Consiglio di Stato	n. 1
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato	n. 1
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato	n. 22 (*)
Presidenti di Tribunale amministrativo regionale	n. 24
Consiglieri di Stato	n. 102 (*) (**)
Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari	n. 403 (***)

(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.

(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.

(***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426."».

2. Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono soppresse.

3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028».

4. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 915.563 euro per l'anno 2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996 euro per l'anno 2023, 1.072.074 euro per l'anno 2024, 985.009 euro per l'anno 2025, 1.003.839 euro per l'anno 2026, 156.597 euro per l'anno 2027, 1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 2 e quanto a 115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Articolo 22-bis.

(Modifica all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48)

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, la parola: «favorevole» è soppressa.

Articolo 23.

(Adeguamento della struttura della Corte dei conti)

1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonché al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto. Il Consiglio di presidenza dell'Istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono abrogate».

2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, pari a 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 24.

(Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Il termine per l'assunzione di 50 unità appartenenti all'area II previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al triennio 2019-2021, è differito al triennio 2020-2022.

2. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «Area II, posizione economica F1» sono sostituite dalle seguenti: «Area II, posizione economica F2»;

a-bis) al quarto periodo, le parole: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025»;

a-ter) al quinto periodo, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025»;

a-quater) al sesto periodo, la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2026»;

b) all'ottavo periodo, le parole «ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 14.956.400 per l'anno 2020 e ad euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro 41.750 per l'anno 2020 e in euro 83.500 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, lettere *d*), *f*), *o*) e *cc*) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 2 milioni di euro nell'anno 2020.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, quantificati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5-bis. Al fine di adottare interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-*ter*, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.

5-ter. Ai medesimi fini di cui al comma *5-bis* e tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM10) nel territorio di Roma Capitale sono assegnate alla regione Lazio ulteriori risorse pari a 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *5-bis* e *5-ter*, pari a 2 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022 e a 45 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 25.

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 435 è inserito il seguente: «435-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 435, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse relative ai fondi contrattuali per il

trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all'incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.».

2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui:

1) per il 20 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;

2) per l'80 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali, agli enti pubblici di ricerca e alle università, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.».

2-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale».

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. All'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole «che abbia maturato» sono inserite le seguenti: «, alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017»; e le parole «negli ultimi cinque» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi sette».

4-bis. All'articolo 4, comma *2-bis*, della legge 19 agosto 2016, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2020».

4-ter. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: «e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, in 29.715.000 euro per l'anno 2019, in 31.715.000 euro per l'anno 2020 e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole: «e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19.715.000 euro per l'anno 2019, a 21.715.000 euro per l'anno 2020 e a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *4-ter*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

4-quinquies. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo la parola:

«geriatria,» sono inserite le seguenti: «medicina di comunità e delle cure primarie,».

4-*sexies*. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4-*quinquies*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, con propri decreti, provvede a integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti e affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.

4-*septies*. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali»;

b) al comma 3, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale nel loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato».

4-*octies*. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4-*novies*. In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.

4-*decies*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 4-*novies*.

4-*undecies*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-*novies*, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-*duodecies*. Al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, ai policlinici universitari non costituiti in azienda è attribuito, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, un contributo, nella forma di credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale è utilizzato il credito d'imposta.

4-terdecies. Il credito d'imposta di cui al comma 4-*duodecies* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4-quaterdecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di concessione e di fruizione del credito d'imposta, che garantiscono anche il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-*duodecies*, tenendo conto del carattere non lucrativo del beneficiario. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione a fruire del credito d'imposta è certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.

4-quinquiesdecies. All'onere di cui al comma 4-*duodecies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

4-sexiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 25-bis.

(Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma)

1. Il termine per il completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», avviati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, è fissato al 30 giugno 2020. Le operazioni di trasferimento delle opere all'Istituto e i conseguenti adempimenti di legge devono avere inizio entro il 30 settembre 2020 e concludersi nei successivi centoventi giorni.
2. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per la concessione di un contributo volto a sostenere l'attivazione e l'operatività dell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma.
3. La concessione del contributo di cui al comma 2 è subordinata alla presentazione al Ministero della salute, da parte dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, dell'aggiornamento del piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento di cui all'articolo 1, comma 600, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. All'onere derivante dal comma 2, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 25-ter

(Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari)

1. Al fine di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari e di produrre i rapporti di valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi nonché al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali veterinari nell'intera filiera distributiva, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un importo pari a 3 milioni di euro annui.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo

34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

Articolo 25-quater

(Attribuzione temporanea di personale al Ministero della salute per l'attività ispettiva e di programmazione sanitaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) per l'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1o febbraio 1989, n. 37, e all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché per fare fronte alle esigenze della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi di personale in posizione di comando ai sensi del citato articolo 4, comma 2, della legge n. 37 del 1989 e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un massimo di 50 unità, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il contingente di personale di cui al primo periodo non è computato ai fini della consistenza della dotazione organica del Ministero della salute ed è assegnato nel limite di spesa di 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale in assegnazione.

2. Ai comandi di cui al comma 1, ove riferiti al personale appartenente ai ruoli degli enti del Servizio sanitario nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, è abrogato. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della legge 1o febbraio 1989, n. 37, le parole: «, fino ad un massimo di duecentocinquanta unità, da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unità sanitarie locali» sono soppresse.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 4.449.903 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e, quanto a 1.335.230 euro, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'attuazione del comma 3.

Articolo 25-quinquies.

(Iniziativa urgente di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresi la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanità, per lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle sue attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali, e gli eventuali interventi necessari per lo sviluppo delle attività degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018.

3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'INAIL, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018, il termine per la rimodulazione dei relativi interventi è prorogato, con decreto del Ministero della salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma restando la somma

totale delle risorse previste dal predetto decreto per la regione richiedente.

Articolo 25-*sexies*.

(Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV)

1. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, è garantito uno *screening* gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) nonché ai soggetti detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV).
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 26.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018)

1. Dal 1° gennaio 2020, all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 0a)* al comma 1, dopo le parole: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «- Dipartimento delle informazioni per la sicurezza»;
 - a)* al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
 - b)* il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.».
2. Le risorse di cui all'articolo 8, commi 2 e 10, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, relative agli anni 2018 e 2019, per complessivi 6 milioni di euro, già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferite nell'anno 2020 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Articolo 26-*bis*.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143)

1. Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane».

Articolo 27.

(Sicurezza nazionale cibernetica)

1. Al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a)* all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, le parole: «sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati» e le parole: «alla predetta» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'»;
 - b)* all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, le parole: «i soggetti di cui alla precedente lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-*bis*»;
 - c)* all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, le parole: «dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-*bis*, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma,»;

- d) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «individuati ai sensi della lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
- e) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), è contenuta in un atto amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto amministrativo, per il quale è escluso il diritto di accesso, non è soggetto a pubblicazione, fermo restando che a ciascun soggetto è data, separatamente, comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto amministrativo è effettuato con le medesime modalità di cui al presente comma.»;
- f) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole: «i soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»;
- f-bis) all'articolo 1, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi schemi sono altresì trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica»;
- f-ter) all'articolo 1, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e i suoi aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica»;
- g) all'articolo 1, comma 6, lettera a), al primo e al secondo periodo, le parole: «soggetti di cui al comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui al comma 2-bis»;
- h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole da: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» fino a: «e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b) » e dopo le parole: «specifiche prescrizioni;» sono inserite le seguenti: «nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;»;
- i) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;
- i-bis) all'articolo 1, comma 9, lettera a), le parole: «e di aggiornamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di aggiornamento e di trasmissione»;
- l) all'articolo 1, comma 12, le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;
- m) all'articolo 1, comma 14, le parole: «soggetti pubblici individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti pubblici di cui al comma 2-bis»;
- n) all'articolo 1, comma 18, le parole: «di cui al comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
- n-bis) all'articolo 1, dopo il comma 19-bis è aggiunto il seguente:
«19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo è acquisito, ai fini della loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori stabiliti dal presente articolo sono sospesi per un periodo di quarantacinque giorni»;
- o) all'articolo 3, comma 1, le parole: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis».

Articolo 27-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nelle sedi dell'Agenzia all'estero possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente può essere aumentato fino a novanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate»;

2) al comma 6, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;

b) all'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, nell'ambito del contingente numerico, nonché secondo le modalità e i limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre unità»;

c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle convenzioni di cui al presente comma può essere disposta la corresponsione di anticipazioni»;

d) all'articolo 25, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata».

2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola: «stipulati» sono inserite le seguenti: «per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero» e le parole: «possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a quella del progetto».

3. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino a 20» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 29».

4. L'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, è abrogato.

5. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere a) e b), 3, 4 e 5, pari a euro 11.207.686 per l'anno 2020, a euro 11.656.208 per l'anno 2021, a euro 11.678.619 per l'anno 2022, a euro 11.701.479 per l'anno 2023, a euro 11.724.796 per l'anno 2024, a euro 11.748.579 per l'anno 2025, a euro 11.772.838 per l'anno 2026, a euro 11.797.582 per l'anno 2027, a euro 11.822.820 per l'anno 2028 e a euro 11.848.564 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125. All'attuazione dei commi 1, lettere c) e d), e 2, si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 28.

(Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 22 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «7,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni»;

b) al secondo periodo, le parole «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «diciassette unità»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del Commissariato dipendenti di

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi è corrisposto a carico del Commissariato il trattamento economico stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione negli Emirati Arabi Uniti di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti.».

3. Lo stanziamento per il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è incrementato di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020.

3-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».

3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 268 è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 4.

6. All'articolo 3, comma 3, della legge 27 novembre 2017, n. 170, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi necessari a dare attuazione al presente comma, fino al 31 dicembre 2020, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».

Articolo 29.

(Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.».

Articolo 30.

(Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 aprile 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, sono stabilite le modalità per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati, sia effettuato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, nonché per monitorare l'andamento della spesa erogata.».

Articolo 31.

(Contributo alla regione Sardegna)

1. Le somme di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono riconosciute alla regione Sardegna a titolo di acconto per le finalità di cui al punto 10 dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica in data 7 novembre 2019.

2. Nell'anno 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziare sul pertinente capitolo di spesa di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 31-bis.

(Modifiche all'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26)

1. Al comma 1 dell'articolo 38-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019 e 2020».

2. Al comma 875 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo spettante a ciascun ente è determinato secondo la tabella di seguito riportata»;

b) è aggiunta, in fine, la seguente tabella:

«

Ente	Importo
Città metropolitana di Catania	16.261.402
Città metropolitana di Messina	10.406.809
Città metropolitana di Palermo	17.718.885
subtotale città metropolitane	44.387.096
% di copertura per città metropolitane	40,51%
LCC di Agrigento	7.146.531
LCC di Caltanissetta	4.943.572
LCC di Enna	4.053.997
LCC di Ragusa	5.559.427
LCC di Siracusa	7.157.158
LCC di Trapani	6.752.219
subtotale LCC	35.612.904
% copertura per LCC	40,51%
TOTALE	80.000.000

».

3. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 25 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 5 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo:

1) dopo le parole: «a titolo gratuito» sono inserite le seguenti: «e per la durata prevista dal comma 2-*bis* dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296,»;

2) dopo le parole: «i predetti beni» sono aggiunte le seguenti: «, con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico dei medesimi enti»;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La disciplina riferita alla durata di cui al terzo periodo

si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni».

Articolo 32.

(Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute e dell'Azienda pubblica di servizi alla persona - Istituto degli Innocenti di Firenze)

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole «5 milioni di euro a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2020»;

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a euro 3,5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con riferimento alla quota per le spese di parte corrente;

b) quanto a euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113;

c) quanto a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

d) quanto a euro 0,5 milioni nell'anno 2020 ed euro 2,0 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

2-bis. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «possono essere previsti appositi finanziamenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasferiti annualmente 5 milioni di euro».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) per l'anno 2020, per un importo pari a 2 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per il funzionamento del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e, per un importo pari a 3 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 33.

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «nella misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

a-bis) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - *(Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento)* - 1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 è riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

2. I criteri e le modalità per l'erogazione dell'agevolazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede, entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, che allo scopo sono trasferiti sulla contabilità speciale aperta per l'emergenza»;

b) all'articolo 9-ter:

1) al comma 1, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali

del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale» e le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso, rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è prorogata per cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate per sei anni»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale del Mar Ligure occidentale conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dalla stessa autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel primo semestre dell'anno 2018.».

2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale all'articolo 22, comma 6, alinea, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari ad euro 20.000.000 per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del piano per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per il trasporto pubblico locale e regionale.

3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 2, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 33-bis.

(Monopattini elettrici)

1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019, è prorogato di dodici mesi. La circolazione mediante *segway*, *hoverboard* e *monowheel*, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.

2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dai seguenti: «75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto.

75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.

75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da *75-bis* a *75-quinquies*, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità *free-floating*, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:

- a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
- c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione».

Articolo 34.

(Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, è sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Articolo 34-bis.

(Cold ironing)

1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW.

2. Alla voce: «Energia elettrica» dell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: «per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per ogni kWh».

3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia subordinatamente all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.

4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2 è altresì subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.

Articolo 35.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, ed è fatta salva la possibilità per ANAS S.p.a., ai fini dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere

dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.a. Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176, comma 4, lettera *a*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera *a*).

1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato. Conseguentemente fino al 31 ottobre 2028, la Società Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società Autostrada tirrenica Spa procedono alla revisione della predetta convenzione unica tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici nonché di quanto disposto dal primo periodo del presente comma, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 36.

(Informatizzazione INAIL)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-*bis.* - *(Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)* - 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispose la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.

2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».

Articolo 37.

(Apertura del conto in tesoreria per RFI)

1. A seguito dell'inserimento della società Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per consentire il monitoraggio dei

movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal bilancio dello Stato a RFI, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato da attuarsi entro il 31 gennaio 2020.

Articolo 38.

(Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Per l'anno 2020, nelle more di una più generale riforma del titolo VIII della parte seconda del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell'anticipazione già ricevuta, a valere sul fondo di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
 2. L'anticipazione di cui al comma 1 è assegnata mediante decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019. In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.
 3. L'anticipazione di cui al presente articolo è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 3-bis. Al secondo periodo del comma 907 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «nei dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal secondo anno dall'assegnazione».

Articolo 38-bis.

(Disposizioni in materia di finanza locale)

1. All'articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: «entro il termine perentorio di cui al comma 470» sono soppresse;
 - b) le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 43:
 - 1) al primo periodo, le parole: «e con il Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020», le parole: «le modalità di riparto» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi» e le parole: «le modalità di recupero» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di revoca, di recupero»;
 - 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre»;
 - b) il comma 63 è sostituito dal seguente:

«63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza

energetica delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»;

c) al comma 64, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione», le parole: «31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento,» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020, sono individuati» e le parole: «Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta»;

d) il comma 548 è abrogato.

4. Al comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034» sono sostituite dalle seguenti: «di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b).

Articolo 39.

(Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria)

1. I comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso di prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono essere esonerati dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo le modalità definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. Per la gestione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di una società *in house*, con onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. La società è individuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. Per assicurare il buon esito dell'operazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Unità di coordinamento a cui partecipano di diritto il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, cui spettano il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo, il coordinamento nei confronti degli enti locali destinatari della ristrutturazione e l'individuazione di soluzioni amministrative comuni volte a uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la predetta società per agevolare l'accesso alle operazioni stesse. Partecipano all'Unità i rappresentanti di ANCI e UPI. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce la durata, l'organizzazione, la

struttura, il funzionamento dell'Unità nonché le modalità di raccordo con la predetta società *in house*. Le operazioni possono prevedere l'emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui oggetto di accollo, purché da tali emissioni non derivi un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009. Ad esito dell'operazione di accollo è ammessa la possibilità di surroga del mutuante da parte di un soggetto terzo che diventa il nuovo soggetto creditore dello Stato.

2. Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate connesse ai mutui di cui al comma 1 e rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.

3. Nell'istanza di cui al comma 1, l'ente deve indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l'estinzione anticipata totale o parziale del debito, l'impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante.

4. A seguito della presentazione dell'istanza, la società di cui al comma 1 avvia l'istruttoria e le attività necessarie per la ristrutturazione del mutuo e, all'esito delle stesse, comunica all'ente le condizioni dell'operazione, il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente per la quota capitale e la quota interesse, gli oneri e le eventuali penali o indennizzi a carico dell'ente.

5. In caso di accettazione delle condizioni di cui al comma 4 da parte dell'ente, la società di cui al comma 1 è autorizzata a effettuare l'operazione di ristrutturazione.

6. Con la medesima decorrenza dell'operazione di ristrutturazione di cui al comma 5 l'ente sottoscrive con la società di cui al comma 1 un contratto avente ad oggetto l'accollo da parte dello Stato dei mutui di cui al medesimo comma, nel quale sono definite le modalità di estinzione del conseguente debito dell'ente nei confronti dello Stato, comprensive di interessi, basate su un periodo pari a quello previsto per l'estinzione dei mutui di cui al comma 1, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme sia l'applicazione di interessi moratori. In particolare, le modalità di estinzione del debito dell'ente nei confronti dello Stato sono definite nel rispetto dei seguenti principi:

- a) l'ente è tenuto a versare sulla contabilità speciale di cui al comma 9 un contributo di importo pari alle eventuali spese da sostenere per le penali o gli indennizzi derivanti dalla ristrutturazione, alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante;
- b) le scadenze delle rate di ammortamento versate allo Stato sono individuate in modo da garantire il pagamento delle rate di ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste dal relativo piano di ammortamento;
- c) le rate di ammortamento versate dall'ente allo Stato sono di importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei mutui e dei derivati ristrutturati;
- d) le quote capitale versate allo Stato in ciascun esercizio sono di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato nel medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere inferiori al totale annuale delle quote capitale dei mutui di cui al comma 1;
- e) la quota interessi versata allo Stato in ciascun esercizio è pari alla differenza, se positiva, tra la rata di ammortamento determinata secondo le modalità di cui alla lettera c) e la quota capitale determinata secondo le modalità di cui alla lettera d); in caso di differenza nulla o negativa, la quota interessi dovuta dall'ente è pari a 0;
- f) negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello Stato è estinto e il debito ristrutturato è ancora in corso di restituzione, l'ente è tenuto a versare allo Stato un contributo di importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate di cui al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei versamenti già effettuati.

7. Ai fini di cui al comma 6, gli enti locali rilasciano a favore del Ministero dell'economia e delle finanze apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di inadempienza, in tutto o in parte, sulla base dei dati comunicati dalla società di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del

pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia alla contabilità speciale di cui al comma 9. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al versamento richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'ente è tenuto a versare la somma direttamente sulla contabilità speciale di cui al comma 9, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Ai fini del calcolo del limite di indebitamento degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concorre anche la quota interessi del debito nei confronti dello Stato di cui al comma 6, lettera e).

9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata alla società di cui al comma 1. La relativa gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede la società.

10. Al fine di integrare le giacenze della contabilità speciale di cui al comma 9, nei limiti delle effettive esigenze di rimborso dei mutui oggetto di accollo, possono essere utilizzate a titolo di anticipazione, mediante girofondo, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La giacenza della contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, è reintegrata non appena siano disponibili le somme versate dagli enti sulla contabilità speciale di cui al comma 9.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle società partecipate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con applicazione delle procedure di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo nei confronti dell'ente stesso e con l'impegno dell'ente a subentrare come controparte alla società partecipata in caso di ristrutturazione. In tal caso, ai fini della determinazione del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si tiene anche conto della quota interessi relativa ai mutui ristrutturati ai sensi del presente comma.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni, al fine di stabilire modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dai commi da 1 a 14 del presente articolo nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.

12-bis. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico di cui al comma 12 ai componenti non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza disponibili a legislazione vigente.

12-ter. Le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, come definiti dal tavolo tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Al comma 11 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di estinzione anticipata del mutuo, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».

14. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14-*bis*. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «2017-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2022»;

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio 2022».

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 14-*bis*, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14-*quater*. Al fine di incentivare gli investimenti delle regioni nei rispettivi territori, al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033».

14-*quinquies*. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma».

14-*sexies*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 è inserito il seguente:

«322-*bis*. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 del presente articolo e all'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

14-*septies*. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma».

14-*octies*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 14-*quater* a 14-*septies*, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

14-*novies*. La tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

14-*decies*. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 243-*bis*, comma 9-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati»;
- b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati».

Articolo 39-bis.

(Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2017 al 2022» e dopo le parole: «sicurezza stradale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali».

Articolo 39-ter.

(Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali)

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.

2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

- a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
- b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

Articolo 39-quater.

(Disavanzo degli enti locali)

1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel

risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.

2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.

Articolo 40.

(Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, un commissario ed un vicecommissario per la società GSE S.p.a., i quali durano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. Il consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decade alla data di nomina del commissario, senza l'applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE S.p.a. e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

2. Il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal commissario. Al vicecommissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50% di quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

Articolo 40-bis.

(Potenziamento delle Agenzie fiscali)

1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonché una più incisiva azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'Agenzia delle entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020

per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 40-ter.

(Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente all'anno 2020, secondo le procedure e le modalità di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.

Articolo 41.

(Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare)

1. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica, altresì, alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 319.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il decreto di cui al comma 3 è inoltre stabilito l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di registrazione dei piccoli produttori»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020».

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Articolo 42.

(Agenda digitale)

1. Per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di processi di innovazione tecnologica delle imprese e *start-up*, nonché nelle materie dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra

analogia posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. I posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. All'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

«1-*quater*. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*ter*, opera un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-*ter* ed è composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analogia posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di esperti è altresì composto da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-*quinqüies*, sono definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità.»;

b) al comma 1-*quinqüies*, le parole: «da 1-*bis* a» sono sostituite dalle seguenti: «1-*ter* e» e dopo le parole «1-*quater*,» sono inserite le seguenti; «anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-*ter*,»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole «anche utilizzando le competenze e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «che le esercita avvalendosi» e le parole «, nonché lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «. Per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui al comma 2».

3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri.».

Articolo 42-*bis*.

(Autoconsumo da fonti rinnovabili)

1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera *a*), del presente articolo.
3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a*) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
 - b*) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
 - c*) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
 - d*) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera *d*), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
4. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a*) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
 - b*) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
 - c*) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera *d*) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera *e*);
 - d*) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera *a*) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
 - e*) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.
5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:
 - a*) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
 - b*) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti

sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2019, né al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorità, inoltre:

a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e la società Terna Spa cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;

b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico *in situ*;

c) provvede affinché, in conformità a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'ARERA può avvalersi delle società del gruppo GSE Spa;

d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;

b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;

d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della

necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;
e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 43.

(Disposizioni finanziarie)

1. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 82,9 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 133 milioni di euro per l'anno 2019.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, dall'articolo 10, comma 3 e dall'articolo 14, comma 1, pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 3, dall'articolo 11, comma 3, pari in termini di indebitamento e fabbisogno a 32,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 1, pari a 50 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 4, pari a 6,6 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede mediante utilizzo dei minori effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui agli articoli 15, comma 3, lettera b), 20 e 23.
8. Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 3, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 44.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

«Allegato 1

(articolo 39, comma 14-novies)

"Tabella 1
(articolo 1, comma 134)

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contribuito investimenti					
		Contributo per ciascuno degli anni 2021 e 2022	Contributo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025	Contributo per l'anno 2026	Contributo per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032	Contributo per l'anno 2033	C
Abruzzo	3,16%	4.269.481,58	3.937.410,79	8.206.892,37	9.630.052,89	11.053.213,42	6
Basilicata	2,50%	3.373.081,58	3.110.730,79	6.483.812,37	7.608.172,89	8.732.533,42	4
Calabria	4,46%	6.021.781,58	5.553.420,79	11.575.202,37	13.582.462,89	15.589.723,42	8
Campania	10,54%	14.228.786,84	13.122.103,42	27.350.890,26	32.093.819,21	36.836.748,16	2
Emilia-Romagna	8,51%	11.483.881,58	10.590.690,79	22.074.572,37	25.902.532,89	29.730.493,42	1
Lazio	11,70%	15.799.476,32	14.570.628,16	30.370.104,47	35.636.596,58	40.930.088,68	2
Liguria	3,10%	4.186.065,79	3.860.482,89	8.046.548,68	9.441.903,95	10.837.259,21	6
Lombardia	17,48%	23.601.410,53	21.765.745,26	45.367.155,79	53.234.292,63	61.101.429,47	3
Marche	3,48%	4.701.197,37	4.335.548,68	9.036.746,05	10.603.811,84	12.170.877,63	6
Molise	0,96%	1.292.234,21	1.191.727,11	2.483.961,32	2.914.706,05	3.345.450,79	1
Piemonte	8,23%	11.106.734,21	10.242.877,11	21.349.611,32	25.051.856,05	28.754.100,79	1
Puglia	8,15%	11.006.123,68	10.150.091,84	21.156.215,53	24.824.923,42	28.493.631,32	1
Toscana	7,82%	10.553.376,32	9.732.558,16	20.285.934,47	23.803.726,58	27.321.518,68	1
Umbria	1,96%	2.648.771,05	2.442.755,53	5.091.526,58	5.974.450,26	6.857.373,95	3
Veneto	7,95%	10.727.597,37	9.893.228,68	20.620.826,05	24.196.691,84	27.772.557,63	1
TOTALE	100,00%	135.000.000,00	124.500.000,00	259.500.000,00	304.500.000,00	349.500.000,00	2

"».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-bis. 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione opere e strade, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il personale, dirigenziale e non, delle amministrazioni regionali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2021. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019"».

1.2

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera *a*) le parole: "29 febbraio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
- 2) alla lettera *b*), le parole: "la parola: 'gennaio' è sostituita dalla seguente: 'marzo'" sono sostituite dalle seguenti: "le parole: '1° gennaio 2020'" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "a decorrere dall'anno 2021";
- 3) alla lettera *e*), le parole: "la parola: 'gennaio' è sostituita dalla seguente: "marzo" sono sostituite dalle seguenti: "le parole: '1° gennaio 2020'" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "il 2019 e il 2020";
- 4) dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

"e-bis) all'articolo I, comma 761, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: sino al 31 dicembre 2019' sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2020"».

1.3

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) al comma 5, le parole: "29 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio";
- b*) al comma 5-bis, la parola; "marzo" è sostituita dalla seguente: "luglio"».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2-bis, pari a 176 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie stanziare nell'apposito fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto dei principi e delle decorrenze ivi indicati, fatta salva, in ogni caso, la loro preliminare definizione mediante procedure negoziali, ai sensi degli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».

1.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2010 è estesa fino al 31 dicembre 2020».

1.5

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie stanziare nell'apposito fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto dei principi e delle decorrenze ivi indicati, fatta salva, in ogni caso, la loro preliminare definizione mediante procedure negoziali, ai sensi degli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».

1.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

«5-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di "assistente giudiziario" già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie pubbliche amministrazioni come da Tabella 7, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di "assistente giudiziario" formata all'esito del concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016».

1.7

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera *b*), le parole dal: "2012 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2016";
- 2) dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

"*b-bis*). Le graduatorie approvate nell'anno 2017 sono utilizzabili fino al 31 marzo 2021"».

1.8

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

«5-bis. Alla lettera *b*) del comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021"».

1.9

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) la graduatoria relativa al concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016 è utilizzabile fino al 31 marzo 2021 in deroga ai limiti di cui alla lettera *b*)"».

1.10

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

«5-quinquies. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, è aumentata di un anno l'età di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età prevista dai rispettivi ordinamenti per: i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i medici e chirurghi universitari e ospedalieri che esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale nonché per i professori universitari ordinari e associati che ne facciano richiesta. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.11

[Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente:

«5-sexies. Alla lettera b) del comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021"».

1.12

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. A seguito dell'entrata in vigore del CCNL Area dirigenziale Istruzione e Ricerca 2016-2018 dell'8 luglio 2019, il personale titolare di incarichi conferiti presso altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli delle medesime nei limiti delle rispettive dotazioni organiche. Analogamente i titolari di contratti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 con incarichi su posti vacanti e disponibili della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per un periodo superiore ai trentasei mesi transitano definitivamente nei ruoli dei dirigenti tecnici del medesimo Ministero nei limiti dell'ampliamento delle facoltà assunzionali previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159.

6-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 6-bis accedono ad una selezione attraverso una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti».

1.13

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole: "L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 decorre dal 30 giugno 2020".

8.1. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 possono avvalersi di servizi forniti da altri soggetti di cui lo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo

rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.14

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 giugno 2020», con le seguenti: «30 giugno 2021»;*

b) *dopo le parole: «abilitati ad operare sulla piattaforma.» aggiungere il seguente periodo: «Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per garantire l'integrazione con la piattaforma».*

1.15

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Precluso

Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole: «30 giugno 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2021»;*

b) *dopo le parole: «abilitati ad operare sulla piattaforma.» aggiungere le seguenti: «Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma».*

1.16

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 giugno 2020», con le seguenti: «30 giugno 2021».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «abilitati ad operare sulla piattaforma.» aggiungere il seguente periodo: «Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per garantire l'integrazione con la piattaforma».

1.17

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».

1.18

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».

1.19

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».

1.20

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

1.21

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8.1. Per i comuni montani, come individuati dalla normativa nazionale, l'articolo 1, comma 107 della legge 27 dicembre 2010, n. 160, si applica dal 1° gennaio 2021».

1.22

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

«9-ter. All'articolo 1, commi 772, 773 e 774, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021".

9-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-ter si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198».

1.23

[Grassi](#)

Precluso

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'assunzione dei componenti della segreteria tecnica, sentiti i componenti dell'Osservatorio e le Associazioni Nazionali comparativamente più rappresentative per la tutela delle persone con disabilità, è prorogata fino al 31 marzo 2020, con esclusione di ulteriori proroghe oltre tale data, la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

1.24

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 10, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2022».

Conseguentemente, al medesimo comma dopo le parole: «316.800 euro» aggiungere le seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».

1.25

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. All'articolo 26, comma 12-quinquies, del testo unico in materia di società a partecipazione

pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2018-2020";

b) al secondo periodo, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2018-2020" e dopo le parole: "e 2016-2018" sono aggiunte le seguenti: "e 2017-2019"».

1.26

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. Al fine di consentire l'attuazione della riforma del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria negli enti locali, secondo principi di equità gradualità e trasparenza, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816, le parole: "dal 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2022";

b) al comma 817, dopo le parole: "fatta salva, in ogni caso," sono aggiunte le seguenti: "a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge";

c) al comma 836, le parole: "1° dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° dicembre 2022"».

1.27

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è prorogato, fino al 31 dicembre 2022, nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.28

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere le parole: "fino al 31 dicembre 2021"».

1.29

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 10-duodecies, aggiungere il seguente:

«10-terdecies. All'articolo 26, comma 12-quinquies, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2018-2020";

b) al secondo periodo, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2018-2020" e dopo le parole: "e 2016-2018" sono aggiunte le seguenti: "e 2017-2019"».

1.30

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 10-duodecies, aggiungere il seguente:

«10-terdecies. All'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

1.31

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-octiesdecies. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo le parole: "delle regioni" sono inserite le seguenti: "a statuto ordinario e" e le parole: "31 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

1.32

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 10-septiesdecies, aggiungere il seguente:

«10-octiesdecies. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni, sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

1.33

[Rivolta](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-*octiesdecies*. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per il triennio 2020-2022 e comunque nel limite di spesa annuo di 5 milioni di euro, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nel medesimo profilo professionale ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, comunque non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 50 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni per la relativa area o categoria.".

10-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-*bis*, quantificati in 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.34

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-*octiesdecies*. All'articolo 6-*bis*, lettera *b*), del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: "È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2010 entro e non oltre il 30 settembre 2020"».

1.35

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 10-septiesdecies, aggiungere il seguente:

«10-*octiesdecies*. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 741, lettera *c*) punto 3) dopo le parole: "24 giugno 2018" sono aggiunte le seguenti: ", come integrato dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80";

b) all'articolo 1, comma 749, il secondo periodo è soppresso».

G1.1

[Berardi, Pagano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premessi che:

la Polizia locale, negli ultimi anni, ha subito più di altri comparti della Pubblica Amministrazione le conseguenze delle politiche restrittive di Governo sulla spesa del personale. A fronte della consistente contrazione del personale in servizio negli enti locali, indotta da oltre sette anni di blocco totale, il settore della Polizia locale ha subito un ulteriore vulnus dall'incremento dell'età media del personale in servizio, con conseguente riduzione delle unità di personale destinabili ai servizi operativi sul territorio;

la situazione di emergenza si è nel tempo aggravata e la stessa Associazione Nazionale dei Comuni Italiani in questo settore ha richiesto e ottenuto numerosi interventi normativi d'urgenza, ma che non si sono dimostrati risolutivi: a titolo esemplificativo c'è stato l'ampliamento del *budget* per le assunzioni a tempo indeterminato del personale di polizia locale per gli anni 2017 e 2018 (80 per cento del *turnover* per l'anno 2017 e 100 per cento per l'anno 2018); oppure, è stato l'ampliamento del *budget* per le assunzioni a tempo indeterminato del personale di polizia locale per l'anno 2019;

a decorrere dall'anno 2020 non è più previsto un regime assunzionale specifico per la Polizia locale: nuove assunzioni di personale dell'Area di vigilanza dovranno essere effettuate attingendo dall'unico *budget* complessivo destinato a finanziare l'intero piano assunzionale, in concorrenza con tutti gli altri settori dell'Amministrazione;

è necessario potenziare gli organici dei Corpi di Polizia locale, anche a fronte del recente Accordo sottoscritto dal Presidente Anci Antonio Decaro e dal Ministro dell'interno Luciana Lamorgese per il potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di svincolare le assunzioni del personale di Polizia locale dalle limitazioni finanziarie attualmente vigenti per le assunzioni del restante personale, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio;

a valutare la proroga dei tempi di assunzione a tempo determinato da un massimo di 5 mesi a un massimo di 8 mesi e, al contempo, di diminuire i tempi di stabilizzazione per gli assunti a tempo determinato da 36 a 24 mesi;

a valutare la modifica dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in modo tale che le amministrazioni possano determinare, con delibera di giunta, le quote da destinare alle finalità di cui ai commi 4 e 5-*bis* del suddetto decreto, non annualmente ma per il triennio successivo.

G1.2

[Berardi, Pagano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premessi che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca;

a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato vengono licenziati e si trovano all'improvviso nella condizione di non poter più insegnare, oltretutto con l'onere di non percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;

gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in base alle realtà territoriali, potrebbe arrivare non prima di alcuni anni;

questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono settore scolastico;

considerato inoltre che:

è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020,

impegna il Governo:

a confermare nei ruoli il personale che ha superato positivamente con giudizio collegiale l'anno di prova;

a valutare l'opportunità di trovare soluzioni anche di tipo legislativo per la salvaguardia della continuità didattica e del diritto di studio.

G1.3

[Berardi, Pagano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premessi che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;

a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato vengono licenziati e si trovano all'improvviso nella condizione di non poter più insegnare, oltretutto con l'onere di non percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;

gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in base alle realtà territoriali, potrebbe arrivare non prima di

alcuni anni;

questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono settore scolastico;

considerato inoltre che:

è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, contestualmente ai nuovi bandi di concorso, di riaprire le graduatorie GAE fino al completo esaurimento.

G1.4

[Matrisciano](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (AS 1729),

premesso che:

l'articolo 11-*quater* del decreto-legge in esame reca disposizioni in merito a misure di sostegno al reddito;

considerato che:

previsto originariamente per il triennio 1996-1998 ai sensi del decreto legislativo n. 207 del 1996, l'indennizzo per la cessazione delle attività commerciali in crisi è stato più volte esteso e prorogato;

la misura citata consiste in un indennizzo corrisposto mensilmente, pari al trattamento pensionistico minimo (l'importo per il 2019 è di circa 513 euro), in occasione della cessazione definitiva di specifiche attività commerciali in favore dei titolari o collaboratori di un'impresa commerciale in crisi i quali, costretti alla chiusura dell'attività, non risultino ancora in possesso dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia;

ai sensi dei commi 283 e 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), la misura è stata resa strutturale con decorrenza 1° gennaio 2019;

con la circolare del 24 maggio 2019, n. 77 l'Inps, nel fornire istruzioni e chiarimenti su quanto disposto ai sensi della citata legge n. 145 del 2018, ha incluso tra i requisiti per accedere al beneficio la cessazione dell'attività dopo il 1° gennaio 2019;

la precedente proroga si era interrotta al 2016 ed erano rimasti dunque esclusi dal beneficio tutti coloro che avevano dovuto chiudere la propria attività commerciale tra il 2017 ed il 2018, nonostante gli stessi avessero contribuito al versamento della maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva;

con l'articolo 11-*ter* del decreto-legge n. 101 del 2019, convertito dalla legge n. 128 del 2019, la possibilità di ricevere l'indennizzo economico è stata estesa anche a coloro che hanno cessato definitivamente la propria attività commerciale tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018;

con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l'Inps ha fornito indicazioni, chiarendo che, a partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della citata legge n. 128 del 2019, possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni e integrazioni,

anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 e rinviando, per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità, alle istruzioni già fornite con la circolare n. 77 del 2019;

per una circoscritta platea di soggetti interessati questo significa che, pur avendo essi conseguito i requisiti anagrafici nel 2017 ma avendo cessato l'attività lavorativa prima, ad esempio, nel 2016, sono comunque esclusi dal diritto all'indennizzo;

l'indennizzo per cessazione definitiva di attività commerciale è una prestazione economica cui tutti coloro che esercitano l'attività commerciale contribuiscono con il versamento di una maggiorazione, finalizzata ad accompagnare fino alla pensione di vecchiaia coloro che lasciano definitivamente l'attività,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee e tempestive iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a salvaguardare coloro che, avendo cessato l'attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 e avendo maturato i restanti requisiti, tra i quali quello anagrafico, entro il 31 dicembre 2018, non possono attualmente beneficiare dell'indennizzo citato in premessa.

G1.5

[Evangelista](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premessi che:

all'articolo 13 del provvedimento in esame si introducono disposizioni in materia di trasporto marittimo e ferroviario;

numerose sono le disposizioni che interessano il trasporto stradale, sia per quanto riguarda la sicurezza che in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;

di altrettanta rilevanza parrebbero interventi in materia di trasporto aereo, in ragione delle peculiarità geografiche del nostro paese e soprattutto in considerazione degli avvenimenti che di recente hanno coinvolto una delle compagnie aeree che garantisce la continuità territoriale con la Sardegna;

considerato che:

il diritto alla mobilità a condizioni agevolate per i cittadini residenti nelle isole garantisce a tali cittadini il rispetto di quei principi di uguaglianza e libera circolazione previsti dalla Costituzione e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale consente agli stati membri di imporre oneri di servizio pubblico su determinate rotte particolarmente periferiche;

il 12 febbraio 2020 gli azionisti di *Air Italy*, *Alisarda* e *Qatar airways* attraverso *Aqa holding*, a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato hanno deciso all'unanimità di mettere la società *Air Italy* in liquidazione;

a seguito dell'avvio delle procedure di liquidazione rischiano il posto di lavoro i 1.450 dipendenti di *Air Italy* che lavorano tra Olbia e Milano Malpensa;

il 16 aprile in Sardegna scade il termine del regime di continuità territoriale che garantisce ai sardi la mobilità aerea da e per Roma e Milano, mentre la continuità territoriale marittima è regolamentata da una Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di Navigazione Spa in scadenza a luglio 2020;

la continuità territoriale aerea per la Sardegna, già drasticamente ridotta dal taglio nel 2014 delle cosiddette «rotte minori», rischia di essere seriamente compromessa;

il nuovo progetto di continuità territoriale, presentato dalla regione Sardegna alla fine del 2019, e attualmente oggetto di approfondimenti con la Commissione europea, non consentirebbe di garantire in tempi celeri i collegamenti da e per l'isola;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato di aver firmato il 20 febbraio il decreto contenente la proroga necessaria a consentire la prosecuzione dei servizi, a fronte dell'impegno assunto di recente dal Presidente della regione Sardegna di definire le procedure e affidare la gara entro il 31 dicembre 2020;

il Ministro del lavoro ha dichiarato l'intenzione del Governo di sostenere il reddito dei lavoratori interessati dalla messa in liquidazione di *Air Italy* con concrete prospettive di impiego, qualunque siano gli esiti dell'incontro previsto tra tutte le parti coinvolte;

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative utili a tutelare nel più breve tempo possibile il diritto alla mobilità da e per la Sardegna, anche valutando l'opportunità di attivarsi con interventi a carattere d'urgenza, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

G1.6

[Arrigoni](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 162 del 2019, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premessi che:

nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il 31 dicembre 2019 è cessata la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2019, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

come dichiarato anche dalle categorie di settore, la fine del periodo di sospensione minaccia di compromettere i già fragili equilibri finanziari del sistema produttivo locale e si ripercuote negativamente su una comunità ancora segnata dal dramma del sisma;

la situazione sta diventando sempre più insostenibile e molte aziende del territorio colpito dagli eventi sismici del 2016-2017, soprattutto quelle della filiera dell'edilizia, rischiano il fallimento, con tutte le conseguenti ripercussioni in termini occupazionali;

peraltro, con l'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Riapertura dei termini per gli istituti

agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione» è stata prorogata al 31 luglio 2019 il termine per la presentazione della domanda per tutti i soggetti debitori, in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione ha pubblicato nel proprio sito *internet*, cosiddetta *rottamazione-ter*;

pur troppo, i soggetti terremotati del centro Italia, essendo in periodo di proroga, non hanno potuto usufruire di tale istituto agevolativo, pertanto, al fine di garantire equità e parità di trattamento dei contribuenti, e necessario prevedere analoghe agevolazioni per tali soggetti, anche attraverso la riapertura dei termini della *rottamazione-ter*;

un altro problema grave, in preoccupante evoluzione, interessa un gran numero delle imprese terremotate che, a causa della terminata sospensione, dal 1° gennaio 2020 non sono in grado di lavorare e di incassare fatture, non avendo il DURC in regola;

occorre prevedere una ulteriore proroga di almeno 12 mesi, per tutto il cratere sismico del centro Italia, per alleviare i disagi della popolazione che da quattro anni è impegnata ad un difficile processo di ricostruzione e permettere a cittadini e imprese di riprogrammare meglio le proprie attività concentrando le proprie energie e risorse al rilancio del territorio,

impegna il Governo:

ad intervenire con la massima urgenza per risolvere le questioni illustrate in premessa.

G1.7

[Manca](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729), premesso che:

nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 è stato previsto, sulla base di apposita risoluzione parlamentare, che tra i disegni di legge collegati alla legge di bilancio 2020 vi sia anche «un disegno di legge di revisione del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL)» considerato, tra l'altro, quale misura per migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione;

gli ultimi provvedimenti finanziari varati dal Governo hanno mostrato una rinnovata attenzione alle Province;

la legge di Bilancio 2020 ha previsto l'incremento dei fondi per gli investimenti delle Province per la manutenzione delle strade e degli istituti scolastici superiori, nonché fondi per la progettazione;

il presente decreto-legge ha previsto una revisione della disciplina delle assunzioni di personale delle Province in analogia a quanto previsto per i Comuni e una norma sulla riduzione del debito degli enti territoriali;

nell'*iter* di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», oltre a numerose norme di semplificazione, è stato introdotto l'articolo 57-*quater* che prevede l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti e l'attribuzione di una indennità in favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco;

è sempre più urgente una revisione delle disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, riguardo le Province, che avevano un carattere espressamente transitorio;

per l'applicazione della norma sulle indennità dei presidenti di Provincia sono emerse diverse problematiche interpretative, relativamente alla natura giuridica, alla decorrenza, all'ambito di applicazione e al rapporto con l'indennità del sindaco;

impegna il Governo:

ad avviare, in tempi brevi, il percorso di revisione dell'ordinamento degli enti locali, ed in particolare delle Province, e, nell'immediato, tenuto conto della natura secondo livello di tale ente intermedio, a considerare a carico del bilancio della Provincia la sola parte aggiuntiva, rispetto all'indennità già in godimento in qualità di Sindaco, in tal modo consentendo l'equiparazione tra l'indennità del Presidente e quella del Sindaco del comune capoluogo come previsto dall'articolo 57-*quater* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

G1.8

[Bressa](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premessi che:

nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 è stato previsto, sulla base di apposita risoluzione parlamentare, che tra i disegni di legge collegati alla legge di bilancio 2020 vi sia anche «un disegno di legge di revisione del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL)» considerato, tra l'altro, quale misura per migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione;

gli ultimi provvedimenti finanziari varati dal Governo hanno mostrato una rinnovata attenzione alle Province;

la Legge di Bilancio 2020 ha previsto l'incremento dei fondi per gli investimenti delle Province per la manutenzione delle strade e degli istituti scolastici superiori, nonché fondi per la progettazione;

il decreto-legge n. 162 del 2019 ha previsto una revisione della disciplina delle assunzioni di personale delle Province in analogia a quanto previsto per i Comuni e una norma sulla riduzione del debito degli enti territoriali;

nell'*iter* di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», oltre a numerose norme di semplificazione, è stato introdotto l'articolo 57-*quater* che prevede l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti e l'attribuzione di una indennità in favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco;

è sempre più urgente una revisione delle disposizioni della legge n. 56/2014 sulle Province, che avevano un carattere espressamente transitorio e che oggi presentano diversi problemi applicativi a seguito degli esiti del referendum costituzionale del 2016;

per l'applicazione della norma sulle indennità dei presidenti di provincia sono emerse diverse problematiche interpretative, relativamente alla natura giuridica, alla decorrenza, all'ambito di applicazione e al rapporto con l'indennità del sindaco;

impegna il Governo:

ad avviare, in tempi brevi, il percorso di revisione dell'ordinamento degli enti locali, ed in

particolare delle Province, e, nell'immediato, tenuto conto della natura secondo livello di tale ente intermedio, a considerare a carico del bilancio della Provincia la sola parte aggiuntiva, rispetto all'indennità già in godimento in qualità di Sindaco, in tal modo consentendo l'equiparazione tra l'indennità del Presidente e quella del Sindaco del comune capoluogo come previsto dall'articolo 57-*quater* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

G1.9

[Mininno](#), [Romano](#), [Drago](#), [Donno](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 1729, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premessi che:

il provvedimento prevede una serie di misure riguardanti il personale delle Forze di polizia: all'articolo 19 viene autorizzata l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia; l'articolo 19-*ter* interviene a sua volta sulla previsione dell'art. 50-*bis* del c.d. decreto-legge fiscale (n. 124 del 2019) relativa al pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco; l'articolo 20 reca un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati ad integrare le risorse (per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

considerato che:

nel maggio del 2017 con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è stato bandito un concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato; il concorso era aperto anche ai civili e prevedeva come requisiti di accesso un'età non superiore ai 30 anni e il possesso della licenza media; alla conclusione del concorso, sono stati assunti i vincitori ed è stata approvata la graduatoria degli idonei non vincitori;

successivamente, il decreto legislativo n. 95 del 2017, avente ad oggetto il riordino delle carriere, ha modificato in modo restrittivo i requisiti previsti all'articolo 6 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, per l'assunzione degli agenti di polizia: il limite massimo di età è stato abbassato da 30 a 26 anni e il titolo di studio è stato innalzato dal diploma di istruzione secondaria di primo grado a quello di secondo grado;

nel 2019 il legislatore, attraverso il comma 2-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, ha autorizzato l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico citato, purché i concorrenti fossero in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti previsti dalle norme in vigore, ossia quelli più restrittivi previsti con l'intervento del d. lgs. n. 95 del 2017 (26 anni di età e possesso del diploma superiore);

successivamente, il 13 marzo 2019, il capo della polizia ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria vigente per l'ulteriore assunzione dei 1.851 Allievi Agenti; dal 28 maggio 2019 sono partite le convocazioni per gli accertamenti fisici e psico-attitudinali nei dipartimenti a Roma;

purtoppo si è creata questa situazione paradossale per cui sono stati esclusi dal reclutamento

quei concorrenti che, pur essendo in posizione utile in graduatoria (idonei sulla base dei requisiti previgenti), non possedevano, al 1° gennaio 2019, i requisiti d'età e di titolo di studio più restrittivi;

è stata messo in atto una sorta di nuovo procedimento di assunzione, completamente slegato da quello previsto dal bando del 2017, pertanto idonei con punteggi più alti in graduatoria sono stati scavalcati da idonei con un punteggio, a volte, notevolmente inferiore, solo perché in possesso di requisiti più restrittivi, non contemplati alla pubblicazione del bando di concorso;

valutato che:

le situazioni giuridiche inerenti ai concorrenti idonei esclusi dal reclutamento si sono ulteriormente diversificate, in quanto:

1) alcuni hanno presentato ricorso al TAR, ottenendo la misura cautelare che consisteva nella possibilità, in attesa del giudizio di merito, di essere ammessi alle fasi successive alla prova scritta: tali concorrenti non sono comunque stati ammessi al corso di formazione (e quindi non sono stati assunti);

2) alcuni, pur presentando ricorso al TAR, non hanno beneficiato dell'accoglimento della misura cautelare;

3) altri non hanno esperito alcun rimedio giurisdizionale;

valutato, inoltre, che:

al fine di evitare il proliferare del contenzioso e di rispondere alla legittima aspettativa di concorrenti penalizzati dal mutare in itinere dei requisiti concorsuali, è necessario adottare gli opportuni rimedi legislativi ed amministrativi,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di assumere, a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2021 e 2022, attraverso lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame, gli idonei allievi agenti della Polizia di Stato del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, secondo l'ordine decrescente del voto della medesima graduatoria, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, limitatamente ai concorrenti che hanno conseguito un punteggio superiore a quello dell'ultimo concorrente assunto ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019;

valutare l'opportunità di riconoscere ai nuovi assunti unicamente la decorrenza giuridica del contratto del primo concorrente che segue nella graduatoria della prova scritta, assunto ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge richiamato, precedendo quest'ultimo nell'immissione in ruolo.

G1.10

Donno

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 1729 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premessi che:

il provvedimento prevede una serie di misure riguardanti il personale delle Forze di polizia: all'articolo 19 viene autorizzata l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un

contingente massimo di 2.319 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia; l'articolo 19- *ter* interviene a sua volta sulla previsione dell'art. 50-*bis* del c.d. decreto-legge fiscale (n. 124 del 2019) relativa al pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco; l'articolo 20 reca un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati ad integrare le risorse (per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

considerato che:

con decreto del Ministero dell'interno 24 settembre 2013 è stato indetto un concorso interno per complessivi 1.400 posti (successivamente elevati a 1.874) per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;

coloro che hanno fatto domanda sono stati ammessi dal 12 settembre 2017 a frequentare il nono corso di formazione e al termine hanno ottenuto la nomina alla qualifica di vice ispettore con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 12 marzo 2018, cioè alla fine del corso e dopo aver sostenuto una prova finale;

il bando di concorso non indicava espressamente, né lo hanno fatto le norme dedicate al ruolo degli ispettori, una precisa data da cui far decorrere gli effetti giuridici ed economici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori;

da ciò l'amministrazione ha dedotto che l'immissione nel ruolo a seguito del superamento del corso dovesse coincidere con la data della conclusione del corso di formazione;

valutato che:

il bando di concorso e i riferimenti normativi contenuti sono chiarissimi nell'indicare che i posti messi a concorso sono relativi a vacanze organiche maturate dal 2001 al 2004 e che, pertanto, coloro che hanno superato il nono corso di formazione hanno il diritto di essere nominati vice ispettori della Polizia di Stato, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, quindi dal 1° gennaio 2005;

il concorso è stato bandito ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante le disposizioni integrative in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, e in deroga alle previsioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

l'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», afferma che: «Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione» e aggiunge che «L'avanzamento dei sottufficiali dovrà avvenire in relazione alle cessazioni del servizio che si determineranno in ciascun ruolo e nei singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno»;

la categoria dei sottufficiali comprende i marescialli e nelle tabelle di corrispondenza dei gradi delle forze armate e delle forze di polizia vengono messi allo stesso livello di ruolo i marescialli e gli ispettori;

appare evidente la lesione di diritti fondamentali dei concorrenti, sia per il ritardo con cui è stato emesso il bando nel 2013, nonostante le vacanze di organico risalissero al 2001, sia per la procedura concorsuale che si è protratta per ulteriori 4 anni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di risarcire il danno economico e di progressione della carriera subito dai vice ispettori di cui sopra per il ritardo relativo all'immissione in ruolo.

G1.11

[Donno](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 1729, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premessi che:

il provvedimento prevede una serie di misure riguardanti il personale delle Forze di polizia; all'articolo 19 viene autorizzata l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia: l'articolo 19-ter interviene a sua volta sulla previsione dell'art. 50-bis del c.d. decreto-legge fiscale (n. 124 del 2019) relativa al pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco; l'articolo 20 reca un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati ad integrare le risorse (per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

considerato che:

al pari delle Forze armate, le Forze di Polizia svolgono un ruolo fondamentale per la tutela dell'incolumità dei cittadini;

agli agenti è richiesta una costante preparazione psicofisica per fronteggiare le innumerevoli emergenze che ripetutamente si presentano nelle ore di servizio;

pertanto è necessario garantire una preparazione atletica adeguata alle mansioni che sono chiamati a svolgere, sia attraverso la predisposizione di idonee strutture di allenamento, sia attraverso la determinazione di un monte ore settimanale dedicato agli esercizi fisici,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di prevedere, anche attraverso opportune modifiche al Contratto collettivo nazionale, di concerto con le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, un numero minimo di ore settimanali di attività fisica o sportiva, come già stabilito per le Forze Armate, per un adeguato allenamento e mantenimento fisico idoneo rispetto alle funzioni di polizia attribuite al personale.

G1.12

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premessi che:

il provvedimento in esame dispone la conversione del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre

2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di innovazione tecnologica;

in particolare, l'articolo 19 autorizza l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei rispettivi ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo della polizia penitenziaria);

nulla è stato previsto, invece, in favore dei candidati del concorso pubblicato in data 26 maggio 2017 per «l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di stato», che hanno subito e subiscono gravi discriminazioni a causa dei recenti interventi legislativi;

in particolare, con decreto del 29 ottobre 2018 si è disposto lo scorrimento della graduatoria per gli idonei non vincitori del concorso con esclusivo riferimento ai candidati «civili» escludendo, quindi, la categoria degli idonei non vincitori militari (VFP1 e VFP4);

siffatta decisione rappresenta senza dubbio una discriminazione nei confronti di quei candidati militari che avevano e maturano tutt'oggi una importante esperienza lavorativa nelle Forze Armate e che detengono pertanto conoscenze e competenze consolidate, oltre che aver superato le prove del concorso al pari degli altri candidati civili;

la mancata inclusione degli idonei non vincitori militari nello scorrimento della graduatoria di fatto si pone in contrasto con le scelte politiche volte ad attribuire il massimo livello di qualità ed efficienza dei Corpi di Polizia e a garantire la stabilizzazione del personale precario dei Comparti Difesa e Sicurezza; inoltre, un'altra grave discriminazione è stata attuata mediante l'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019 che in relazione allo scorrimento della graduatoria modificava i requisiti per accedere alle successive prove escludendo chi fosse maggiore di ventisei anni e avesse conseguito il diploma di istruzione secondaria;

a seguito dei ricorsi depositati al TAR, i candidati sono stati ammessi in via cautelare alle selezioni e molti di loro, pur avendo superato le successive prove, venivano nuovamente esclusi dal corso di formazione iniziato il 29 agosto 2019;

sebbene il TAR del Lazio, Sezione prima *quater*, in data 13 settembre 2019 abbia disposto con ordinanza la loro ammissione al corso di formazione, non si è ancora dato seguito al provvedimento del Tribunale amministrativo, privando tanti giovani della loro legittima possibilità di formarsi e di intraprendere un'attività lavorativa per la quale hanno superato tutte le prove concorsuali:

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere lo scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2017 per «l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato» anche in favore degli idonei non vincitori militari (VFP1 e VFP4);

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, in ossequio a quanto disposto con ordinanza del 13 settembre 2019 dal TAR del Lazio, l'ammissione dei 455 candidati vincitori al corso di formazione, eliminando le gravi ingiustizie subite sino ad oggi.

G1.13

[De Petris](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premessi che:

l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge in esame, differisce dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 il termine di decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso (alcool, tabacco e droghe);

l'articolo 25, comma 2, modificato in sede di esame della Camera, aumenta, contestualmente, lo stanziamento da 1 a 2 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2020-2022, di cui l'80 per cento finalizzato all'attività di ricerca e sviluppo dei cosiddetti approcci alternativi rispetto alle procedure sugli animali a fini scientifici e il restante 20 per cento al finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento - relativi ai medesimi approcci alternativi - per gli operatori degli stabilimenti autorizzati allo svolgimento delle procedure sugli animali a fini scientifici o educativi;

l'articolo 25 prevede altresì che le risorse finanziarie per lo sviluppo di metodi alternativi e sostitutivi possano essere impiegate anche da istituti pubblici di ricerca e dalle Università e non solo dal laboratorio zooprofilattico di Brescia, centro di riferimento per i metodi alternativi del Ministero della salute, che in tutti questi anni, non è stato in grado di promuovere né di sviluppare test alternativi e sostitutivi;

il piccolo fondo che finanzia la ricerca di metodi alternativi e sostitutivi è stato utilizzato solo dal 2014 al 2016;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché i fondi stanziati dal decreto legge in esame siano effettivamente utilizzati nella ricerca con metodi alternativi e sostitutivi alla sperimentazione animale nonché ad effettuare il controllo e il monitoraggio sulla destinazione delle risorse.

G1.14

[Ricciardi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premessi che:

l'articolo 31-*bis* del disegno di legge in esame assegna contributi alle città metropolitane di Roma e Milano per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale di manutenzione di strade e di scuole;

all'articolo 38-*bis* si prevede una ricollocazione delle risorse previste dalla legge di bilancio 2020 per la concessione di contributi per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole;

considerato che:

il Ponte San Nicola di Benevento, che insiste sull'omonimo torrente, è stato costruito nel 1955 sulla base di un progetto elaborato dall'ingegnere Riccardo Morandi;

le condizioni di conservazione dei materiali dimostrano diversi fenomeni di degrado legati soprattutto all'effetto dell'acqua. In particolare si segnalano gravi problematiche strutturali quali l'ossidazione dei ferri di armatura con conseguente espulsione del calcestruzzo;

gli interventi di manutenzione necessari alla messa in sicurezza del ponte di San Nicola comporterebbero uno sforzo economico che il Comune di Benevento potrebbe, al momento, non

essere in grado di sostenere,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, ove ne ricorrano le condizioni, di destinare uno specifico contributo al comune di Benevento finalizzato alla riqualificazione e messa in sicurezza del ponte di San Nicola.

G1.15

[Berardi, Pagano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premesso che:

il decreto in esame, all'articolo 35, comma 1-ter, prevede l'abrogazione della norma che ha autorizzato la SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A. a realizzare l'autostrada A 12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia; dispone, inoltre, che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provveda esclusivamente alla gestione delle sole tratte aperte al traffico della medesima autostrada. Viene infine previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT S.p.A., procedono alla revisione della convenzione unica vigente;

il Corridoio Tirrenico, con particolare riferimento alla tratta Grosseto - Capalbio - Civitavecchia, è, da ormai troppi anni, al centro di un dibattito senza fine che coinvolge tutte le strutture istituzionali interessate;

l'infrastruttura necessita di interventi urgenti di ammodernamento che non possono più essere procrastinati a causa delle gravi criticità in ordine di sicurezza stradale, a causa delle quali il territorio marenmano è troppo spesso scenario di incidenti stradali anche mortali,

impegna il Governo:

a provvedere, anche attraverso lo stanziamento di opportune risorse, al completamento stradale del Corridoio Tirrenico attraverso l'adeguamento della SS 1 Aurelia, e in particolare alla messa in sicurezza della tratta Grosseto-Capalbio-Civitavecchia;

a valutare l'opportunità di prevedere l'affidamento ad Anas del progetto esecutivo dell'infrastruttura viaria, per la realizzazione di una moderna superstrada, con le complanari ed i necessari collegamenti stradali.

G1.16

[Berardi, Pagano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premesso che:

il decreto in esame, all'articolo 35, comma 1-*ter*, prevede l'abrogazione della norma che ha autorizzato la SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A. a realizzare l'autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, lo stesso articolo, dispone, inoltre, che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provveda esclusivamente alla gestione delle sole tratte aperte al traffico della medesima autostrada; viene infine previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT S.p.A., procedono alla revisione della convenzione unica vigente;

il Corridoio Tirrenico, con particolare riferimento alla tratta Grosseto-Capalbio-Civitavecchia, è sempre stato al centro di un dibattito acceso e confusionario;

risultano necessari interventi urgenti per l'ammodernamento di una infrastruttura che presenta gravi criticità in ordine alla sicurezza stradale visti i frequenti incidenti, anche mortali, che vedono coinvolto il territorio maremmano,

impegna il Governo:

a provvedere, anche attraverso lo stanziamento di opportune risorse, al completamento stradale del Corridoio Tirrenico attraverso l'adeguamento della SS 1 Aurelia, e in particolare alla messa in sicurezza della tratta Grosseto-Capalbio-Civitavecchia;

a valutare l'opportunità di prevedere l'affidamento ad Anas del progetto esecutivo dell'infrastruttura viaria, per la realizzazione di una moderna superstrada, con le complanari ed i necessari collegamenti stradali.

G1.17

Presutto

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premesso che:

il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in materia di finanza locale; in particolare, tra le altre misure, figurano:

- l'articolo 38, commi da 1 a 3, introduce disposizioni finalizzate ad assicurare una maggior disponibilità di risorse di cassa per l'anno 2020 agli enti locali in situazione di predissesto i quali, a seguito dell'applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno dovuto procedere alla riproposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con conseguente incremento della quota annuale di ripiano;

- l'articolo 38-*bis* interviene sulla disciplina relativa alla documentazione che gli enti territoriali devono produrre per attestare il conseguimento del pareggio del bilancio per l'anno 2017;

- l'articolo 39 consente di ristrutturare il debito degli enti locali con accollo allo Stato, definendo la gestione delle operazioni di ristrutturazione e le modalità di rimborso del debito nei confronti dello Stato;

- l'articolo 39-*ter* dà attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020, che ha censurato l'uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che il maggiore disavanzo conseguente alla sentenza possa essere oggetto di un ripiano graduale;

- l'articolo 39-*quater* introduce disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti

locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019;

in sede di esame presso la Camera dei deputati sono state altresì introdotte talune modifiche alla disciplina ordinamentale e lavoristica degli enti locali. Per quanto riguarda la gestione obbligatoria in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, l'articolo 18-*bis* differisce al 31 dicembre 2020 il termine di decorrenza, nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2019; al contempo, l'articolo 18-*ter* interviene in materia di contratti a tempo determinato del personale degli uffici di diretta collaborazione nei comuni; l'articolo 16-*ter* reca una serie di misure riguardanti la figura dei segretari comunali e provinciali;

considerato che:

in materia di enti locali e finanza locale era già intervenuto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

in particolare, l'articolo 57-*ter* del decreto-legge n. 124 del 2019, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sulla disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali: a tal fine viene novellato il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale reca la normativa attualmente vigente per la scelta dei soggetti che possono svolgere la funzione di revisori dei conti degli enti locali, che ha sostituito la disciplina prevista nell'articolo 234 del TUEL;

in base alla normativa vigente - recata, come detto, dal comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 - dal 2012 i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco articolato a livello regionale, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, che ha dato attuazione alla suddetta normativa istituendo l'elenco dei revisori dei conti presso il Ministero dell'interno, prevede che tale elenco sia articolato a livello regionale, precisando a tal fine, all'articolo 1, comma 2, che l'inserimento dei soggetti richiedenti nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente;

la procedura recata dal decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, prevede che gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza. L'estrazione è effettuata dalla Prefettura competente per territorio dell'ente locale che deve rinnovare l'organo di revisione;

tale disciplina viene modificata dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 57-*ter*, al fine di precisare che l'elenco da cui vengono estratti i revisori dei conti degli enti locali sia articolato su base provinciale e non più regionale;

con la lettera *b)* del comma 1 viene introdotta una disposizione di deroga alla suesposta disciplina per quel che riguarda la scelta del componente con funzioni di presidente, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economicofinanziario. La deroga disposta - introdotta mediante l'inserimento del nuovo comma 25-*bis* nel citato articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 - prevede che, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti inseriti nella fascia 3), di cui al regolamento di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale, in caso di modifiche al citato regolamento;

tenuto conto che:

in questi anni il ruolo dell'organo di revisione è cambiato, assumendo una funzione sempre più rilevante, da svolgersi in collaborazione con gli organi di governo nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario, anche al fine di individuare e prevenire situazioni di criticità del singolo ente locale;

dopo l'esperienza più che decennale della nomina da parte del consiglio comunale, dimostratasi troppo spesso fallimentare, l'estrazione a sorte in questi anni ha garantito l'indipendenza del revisore;

nell'ambito dell'Osservatorio sulla finanza locale del Ministero dell'Interno era stato avviato un percorso condiviso di modifica al predetto Regolamento proprio al fine di consolidare i requisiti di indipendenza e professionalità dell'organo di revisione, poi interrotto dall'approvazione delle norme introdotte nel decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

da più parti è stato segnalato il rischio che nell'ottica di una maggiore operatività che la norma introdotta potrebbe garantire si rischi di compromettere l'irrinunciabile presupposto della terzietà del revisore, consentendo al controllato di scegliersi il controllore in maniera discrezionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata a rivedere le disposizioni di cui al comma 25-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, introdotto dall'articolo 57-*ter* del decreto-legge n. 124 del 2019, nella parte in cui prevede che, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione, tenuto conto della necessità di garantire l'indipendenza e la professionalità dell'organo di revisione.

G1.18

[De Bonis](#), [De Petris](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica,

premesso che:

il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare i criteri di individuazione dei comuni esenti, assicurando un gettito necessario per il bilancio dello Stato, ha disposto che i terreni agricoli ricadenti nei comuni di diverse regioni, tra cui Basilicata e Puglia, fossero assoggettati al pagamento della cosiddetta IMU agricola a partire dal 2014;

l'inclusione dall'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) per tali territori è stata estesa anche all'anno d'imposta 2015 prima di essere abrogata a partire dal 2016 con la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

i comuni interessati, in virtù di tale inclusione nella lista dei terreni non più esentati, hanno subito un taglio secco a valere sui trasferimenti statali verso i comuni (fondo di solidarietà) di un importo pari ad una stima del gettito che i comuni avrebbero potuto incassare con il pagamento da parte degli agricoltori e dei proprietari di terreni agricoli della cosiddetta IMU agricola, tutti comuni che già versano in condizioni finanziarie difficilissime;

gli stessi Ministeri interessati dalla vicenda, in sede di Conferenza Stato-Autonomie locali,

hanno evidenziato l'inesattezza delle stime di gettito utilizzate per tagliare i trasferimenti ai comuni interessati, tanto da procedere ad una parziale compensazione della presunta differenza tra la situazione reale e le stesse stime;

il settore agricolo, ormai strutturalmente e non congiunturalmente, sconta una gravissima crisi economica e finanziaria che si aggiunge alle gravissime emergenze provocate dalle ripetute calamità naturali abbattutesi sui territori;

diversi comuni hanno promosso dei ricorsi amministrativi sfociati in un giudizio di legittimità costituzionale;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2018 dichiarava non fondate le questioni di legittimità costituzionale, di fatto confermando l'inclusione per il 2014 e il 2015 di alcuni comuni negli elenchi dei territori non più esentati dal pagamento dell'IMU agricola;

come si può perfettamente immaginare, tale vicenda ha provocato un doppio effetto negativo sulla già critica condizione finanziaria degli enti locali interessati: da un lato si è verificato il taglio netto e consistente dei trasferimenti statali e dall'altro il mancato introito del pagamento da parte degli agricoltori per via della grande crisi che attraversa il settore agricolo, dell'incertezza sull'esito dei ricorsi promossi dai comuni e per la grandissima difficoltà amministrativa dei comuni di dover costruire, a partire dai dati del catasto, la banca dati utile per emettere gli avvisi di accertamento nei confronti dei proprietari dei terreni agricoli;

tanto la crisi strutturale del settore, quanto la condizione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del ricorso presso la Corte costituzionale hanno provocato lo spirare dei termini per effettuare il ravvedimento operoso del tributo con la conseguenza inderogabile dell'applicazione di interessi e sanzioni a carico dei contribuenti;

il decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto decreto «crescita», ha stabilito che i comuni possono aderire alla definizione agevolata cosiddetta «rottamazione-ter» nei termini e nelle modalità previsti dallo stesso decreto ma esclusivamente con riferimento alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (cosiddette entrate già andate a ruolo) e notificati negli anni dal 2000 al 2017;

pertanto la fattispecie di cui agli accertamenti della cosiddetta IMU agricola 2014 e 2015 non ricade attualmente nel perimetro stabilito dal Governo della cosiddetta «rottamazione-ter» in quanto non trattasi di entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati o ruoli dal 2000 al 2017;

considerato che:

alla luce di tale complicata vicenda, il settore agricolo e le deboli economie locali si troveranno in una gravissima difficoltà economica e finanziaria che certamente provocherà anche il collasso di diverse aziende agricole già in ginocchio per le condizioni pessime in cui versano dopo ripetuti cicli economici negativi e calamità naturali;

tale difficile situazione comporta inevitabilmente anche problemi di tenuta sociale nei territori comunali citati, il cui settore più importante risulta essere l'agricoltura che condiziona a cascata anche i settori residuali (edilizia, commercio, servizi ecc.);

dopo la richiamata sentenza della Corte costituzionale, i comuni interessati, nel rispetto dei principi contabili e delle norme in materia di bilancio e tributarie, con notevolissime difficoltà organizzative dovute alla costruzione della banca dati della base imponibile in un territorio in cui la proprietà dei terreni è notevolmente frazionata anche a causa della crisi di settore, devono procedere per forza di cose e per evitare il pesante illecito del danno erariale, alla emissione di avvisi di accertamento nei confronti delle migliaia di proprietari e comproprietari dei terreni agricoli, accertamenti che, sempre per obbligo di legge (decreto legislativo n. 472 del 1997), devono contenere sanzioni ed interessi;

questa vicenda riguarda i soli anni d'imposta del 2014 e del 2015;

i comuni interessati dalla richiamata vicenda non hanno avuto i tempi tecnici indispensabili per

mandare a ruolo presso il concessionario della riscossione ex Equitalia i tributi della cosiddetta «IMU agricola»;

i comuni che oggi sono obbligati ad emettere gli avvisi di accertamento, per obbligo della stessa norma generale in materia di IMU, sono obbligati altresì ad elevare interessi e sanzioni essendo ormai spirati anche i termini per il ravvedimento operoso in quanto i proprietari dei terreni agricoli incolpevolmente non hanno pagato l'imposta sia per mancanza di liquidità, dovuta alla crisi sistemica del comparto agricolo, sia per la situazione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del giudizio di legittimità in Corte costituzionale;

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, analogo ordine del giorno (G/1354/1/6 e 10 - testo 3) fu accolto dal Governo, ma l'impegno preso non è stato mantenuto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere la cosiddetta rottamazione *ter* agli accertamenti IMU agricola 2014-2015, in particolare per i comuni ricadenti nelle regioni di Basilicata e Puglia.

G1.19

[Rauti](#), [La Pietra](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premesso che:

il provvedimento in esame riguarda norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del *Made in Italy* agroalimentare;

è considerata incombente la necessità di implementare politiche di contrasto all'*Italian sounding* e supportare con forza la lotta alla contraffazione, nonché contrastare la diffusione del mercato del falso italiano, il cui valore è attualmente stimato in circa 60 miliardi di euro, consentendo alla pirateria internazionale di utilizzare impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che richiamano all'italianità associando alla manifattura e produzione del nostro Paese prodotti contraffatti che con essa non hanno nulla a che fare;

tenuto conto dei nuovi e maggiori adempimenti posti a carico delle strutture amministrative del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di incrementare le risorse destinate al Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

G1.20

[Mirabelli](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premessi che:

l'articolo 42 del decreto-legge in esame modifica l'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, relativamente al funzionamento e alla *governance* delle piattaforme digitali;

l'articolo 8 del citato decreto-legge n. 135 del 2018 è volto a garantire, tra l'altro, la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica;

l'articolo 42 del decreto-legge in esame è volto a trasferire la materia di cui al citato articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018 alla Presidenza del Consiglio e al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, con ciò intendendosi il trasferimento concernente funzioni, poteri e coordinamento, anche quelli precedentemente posti in capo al commissario straordinario e ad Agid, e pertanto riaffidando la materia e i relativi contenuti alla nuova *governance* che viene a definirsi, anche in previsione dell'attuazione da quanto disposto dalla previsione della Nuova società spa interamente partecipata dallo Stato per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e della gestione della Piattaforma di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

al Senato della Repubblica, nel corso della discussione in materia di semplificazioni e digitalizzazione sono stati accolti l'ordine del giorno G13.101, in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia e l'ordine del giorno G/1577/22/1 nel corso della discussione del disegno di legge n. 1577, recante norme di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, entrambi concernenti la possibilità, nell'aggiornamento delle procedure di semplificazione, di avvalersi di una pluralità di canali tra i quali quelli dei «Procuratori Telematici», soggetti che a titolo professionale (professionisti iscritti agli albi professionali e professionisti che esercitano la professione a norma della legge n. 4 del 2013), anche mediante l'uso della delega, sviluppano servizi professionali volti a fornire a terzi servizi amministrativi espletati con il supporto di tecnologie informatiche, telematiche e digitali, anche al fine di rendere sempre più efficace l'opera di digitalizzazione dei servizi della PA e a livello di mercato in favore di imprese e cittadini, contribuendo inoltre a ridurre i costi sia per la pubblica amministrazione che per gli utenti;

sono ancora in vigore norme, come in parte la legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), che contengono disposizioni in contrasto con norme e prassi definitive a seguito della crescente normativa innovativa in materia telematica e digitale, mentre il conseguente ricorso sempre più frequente alla telematica e alla dematerializzazione di procedure esigerebbe una chiara identificazione e regolamentazione dei soggetti che intervengono in questi processi anche in rappresentanza o delega degli utenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere all'introduzione della figura del "delegato", persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che svolga attività professionale o non professionale, con poteri di rappresentanza per la gestione degli adempimenti digitali previsti da specifiche disposizioni di legge,

per garantire l'accesso a servizi e piattaforme tecnologiche, prevedendo altresì il superamento di norme obsolete temporalmente precedenti le leggi richiamate in premessa che si frappongono ad una semplice, rapida e lineare attuazione delle nuove norme e procedure introdotte in materia di informatizzazione, digitalizzazione e razionalizzazione degli strumenti telematici.

G1.21

[Calandrini](#), [Rauti](#), [La Pietra](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premessi che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza; chi si occupa di giustizia sa che da sempre all'apertura di ogni anno giudiziario si parlerà della mancanza cronica di magistrati e di personale amministrativo sufficienti;

alla data odierna, dai dati pubblicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, si evidenzia che a fronte di una dotazione in organico di n. 9991 magistrati ordinari, risultano vacanti n. 1031 posti, pari a una scopertura del 10,32 per cento su base nazionale;

una piaga che è diventata particolarmente grave in alcuni distretti giudiziari, come, ad esempio, il Distretto di Corte di Appello di Catanzaro (13,65 per cento) e in quello di Reggio Calabria (18,67 per cento) a fronte di carichi di lavoro elevati; la carenza di magistrati nei Tribunali ha subito una notevole accelerazione nel corso degli ultimi anni a seguito degli ultimi provvedimenti normativi relativi all'età di pensionamento dei magistrati;

il ricambio generazionale, che sta avvenendo grazie ai concorsi espletati e a quelli che saranno banditi, sconta però la mancanza di trasferimento delle competenze che era precedentemente garantito dai magistrati più anziani,

impegna il Governo:

ad adottare un piano consistente di assunzioni di magistrati anche per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di magistrati andati in pensione;

a prevedere che magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e gli avvocati e procuratori dello Stato possano esercitare la facoltà di permanere in servizio a domanda sino al compimento del settantaduesimo anno di età.

G1.22

[Romano](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1729, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre

2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premessi che:

l'articolo 14 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 prevede il raddoppio degli importi sanzionatori legati alla violazione di alcuni obblighi in materia di tempi di lavoro e la destinazione in quota parte di alcuni introiti sanzionatori, sino ad un massimo di 13 milioni di euro annui;

la lettera *d*) del comma 445 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede degli aumenti sanzionatori;

la lettera *e*) del comma 445 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 oltre a prevedere degli aumenti sanzionatori destina gli aumenti al finanziamento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato entro il limite di 15 milioni previsto dalla successiva lettera *g*);

l'articolo 306, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, destina le rivalutazioni sanzionatorie per le violazioni in materia di salute e sicurezza al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro;

considerato che:

con l'abrogazione delle predette norme e con l'istituzione di un meccanismo uniforme e semplificato verrebbe incrementato di circa 40 milioni di euro il finanziamento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato;

il predetto finanziamento attenuerebbe, seppur solo parzialmente, il «differenziale» che oggi si registra tra i trattamenti economici del personale dell'Ispettorato con quelli dell'INPS e dell'INAIL;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di confermare lo stanziamento di 28 milioni di euro già finanziato in virtù della normativa sopra richiamata e integrare detto finanziamento con un'ulteriore somma pari a 42 milioni di euro al fine di superare le problematiche descritte afferenti al corretto funzionamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

G1.23

[Stabile, Rizzotti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premessi che:

l'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) recita: «La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

la norma eccede la competenza del legislatore in quanto interviene nella materia della definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione che la legge (articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) riserva - e continua a riservare anche alla luce del nuovo comma - alla contrattazione tra Aran e Confederazioni sindacali;

tale tavolo di contrattazione, all'unanimità e con piena legittimazione, si era espresso nel CCNQ sottoscritto il 13 luglio 2016 che ha accertato la rappresentatività per il triennio 2016-2018 ed ha costituito le 4 nuove Aree contrattuali della Dirigenza, tra cui l'Area Funzioni Locali composta dalla Dirigenza delle Regioni, degli Enti Locali, dei ruoli PTA del SSN e i segretari comunali e provinciali, a nulla rilevando la mancata attuazione della delega ex legge n. 124 del 2015, che istituiva i ruoli della dirigenza della Nazione (suddivisi in Stato, Regioni ed Enti Locali), a prescindere dalla collocazione contrattuale degli stessi;

l'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001 riserva un'area contrattuale (o una specifica sezione dell'area) alla sola dirigenza del ruolo sanitario sicché la dirigenza dei ruoli amministrativo/tecnico/professionale non potrebbe trovare collocazione nell'Area Sanità istituita dal CCNQ 13/7/2016 - e dunque correttamente tale CCNQ ne ha previsto la collocazione nell'Area funzioni locali insieme alla omologa dirigenza gestionale di Regioni e Comuni;

si confonde l'appartenenza al ruolo del SSN di cui fanno parte da sempre i dirigenti PT A e che nulla a che fare con la collocazione contrattuale che deve tener conto delle differenze giuridiche della dirigenza sanitaria normata specificamente dalla legge n. 229 del 1999;

considerato che:

la disposizione ha natura ordinamentale e quindi non può essere considerata ammissibile in una norma di carattere finanziario come la legge di bilancio;

la disposizione espropria prerogative esclusive della contrattazione e si condiziona la stessa;

la disposizione lede il diritto di un'intera categoria (quella della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del SSN collocata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 in distinti ad autonomi ruoli professionali rispetto alla dirigenza del ruolo sanitario) ad avere una propria rappresentanza di categoria ed un proprio contratto di lavoro che tenga nel debito conto le specificità proprie della dirigenza sanitaria rispetto a quella professionale, tecnico e amministrativo del SSN;

la ricollocazione della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (in sigla PTA) del SSN nell'Area Sanità non ha impatto finanziario o al limite potrebbe addirittura comportare oneri aggiuntivi, nel caso in cui - come prevedibile - condividendo la stessa Area e lo stesso CCNL, venissero estesi anche alla dirigenza dei ruoli PTA del SSN, i benefici contrattuali oggi riservati specificamente ed esclusivamente alla dirigenza del ruolo sanitario;

dalle motivazioni suesposte si evince la necessità di garantire una rappresentanza contrattuale di categoria alla dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN, che diversamente, pur comprendendo quasi 5000 unità impegnate in funzioni strategiche (avvocati, ingegneri tecnici/gestionali/ambientali/clinici, statistici, sociologi, analisti, provveditori, capi del personale, contabili, ecc.), a causa della confluenza nell'Area Sanità - che conta 130.000 dirigenti del ruolo sanitario - per una mera questione matematica (numeri assoluti e 5 per cento di rappresentatività), non potrebbe sedere al tavolo negoziale con proprie Organizzazioni rappresentative;

pertanto il comma 687 è da intendersi quale conferma della competenza in capo all'apposito accordo ARAN - Confederazioni Sindacali in materia di definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di posticipare le previsioni del comma 687 dell'articolo 1 della Legge 145 del 2018 dal triennio 2019-2021 al triennio 2022-2024.

G1.24 (già 29.0.2)

[Calderoli](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,
premessi che:

l'articolo 1, comma 12 della legge n. 3 del 2019 prevede, tra l'altro, il divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12, secondo periodo, della legge n. 3 del 2019, limitatamente ai contributi elargiti per l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione al partito o al movimento politico.

G1.200

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il testo unico sulle società partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha riordinato la materia in attuazione della delega che la riforma Madia aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione;

l'articolo 24 ha disposto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche al termine della quale ciascuna amministrazione doveva individuare quelle che dovevano essere alienate ai sensi della nuova normativa introdotta;

la legge di bilancio per il 2019 è poi intervenuta nuovamente sulle società a partecipazione pubblica e l'articolo 1, comma 723, in particolare, ha disapplicato, fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria e il divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni per le società partecipate in utile nel triennio precedente;

l'amministrazione pubblica, quindi, può continuare a detenere le quote societarie di queste società in utile, garantendo in tal modo alle stesse di poter continuare nel piano di investimenti programmati che stanno producendo buoni risultati,

impegna il Governo

a prorogare ulteriormente, ovvero ad eliminare, il termine previsto al 31 dicembre 2021 entro il quale le società partecipate in utile dovranno sottostare, anch'esse, all'obbligo di alienazione delle partecipazioni societarie pubbliche al fine di consentire a tali società la possibilità di proseguire gli investimenti con un termine più lungo, quanto meno pluriennale.

1.0.1 (già 1.36)

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Sostegno ai piccoli comuni per le spese relative ai segretari comunali)

1. Al fine di sostenere i piccoli comuni per le spese relative ai segretari comunali, ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è attribuito uno specifico contributo per gli anni 2020, 2021 e 2022.

2. I criteri e le modalità di attribuzione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondo di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.2 (già 1.37)

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Proroga di termini in materia di disponibilità e mobilità segretari comunali)

1. Al fine di sostenere i piccoli comuni per le spese relative ai segretari comunali, il termine per la durata massima del collocamento in disponibilità del segretario comunale non confermato, revocato o comunque privo di incarico, di cui all'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato di due anni, al fine di costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 3000 abitanti. I segretari comunali impiegati nel nucleo di assistenza ai sensi del primo periodo mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell'interno».

2.1

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di

inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

2.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle more della revisione organica della normativa di settore di cui all'articolo 1, comma 810 della legge 20 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che la disposizione si applica solo alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2. Le suddette imprese non possono accedere al contributo qualora siano quotate o la cui maggioranza del capitale sia detenuta da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati».

2.3

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, tutti i termini di cui all'articolo 1, commi 772, 773 e 774 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti al 1° gennaio 2021».

3.1

[Candura](#), [Fusco](#), [Pucciarelli](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».

3.2

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "Negli anni 2018 e 2019" aggiungere le seguenti: "e 2020"».

3.3

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020".

5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.4

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020».

3.0.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- bis.

(Proroga termini dei pagamenti, ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "15 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2021"».

4.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: "30 aprile 2015" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2020, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2020 pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per consentire un adeguato monitoraggio da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, al comma 577 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: "Per l'anno solare" a "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno solare 2019 entro il 30 settembre 2020 e per l'anno solare 2020 entro il 30 luglio 2021".

2-ter. Il ripiano di cui al comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo a quello dell'anno precedente, come determinato dall'Agenzia Italiana del Farmaco ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-quater. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma precedente destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano».

4.2

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

4.3

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

4.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "1° luglio 2020" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020".

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3.1 pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

4.5

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3.1. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019 e 2020".

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3.1 pari a 163 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3.1. All'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021".

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3.1 pari a 140 milioni di euro nel 2020 e 5 00 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.7

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021". Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 140,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 234 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.8

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3.1. Al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021".

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis* pari a 59 milioni di euro nel 2020 e 350 milioni di euro nel 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.9

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel 2019 soddisfacevano tutte le condizioni per poter fruire del regime forfettario di cui all'articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogata al 2020 la possibilità di avvalersene senza tenere conto della causa ostativa di cui alla lettera *d-ter*) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come introdotta dall'articolo 1, comma 692, lettera *d*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

4.10

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Il comma 3-*bis*, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 dicembre n. 157 è così sostituito:

"3-*bis*. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 3.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto rimane riferito alla cifra di 3.000 euro"».

4.11

[Gallone](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 6-ter le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

4.12

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021". Al relativo onere, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.13

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2020". Al relativo onere, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.14

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1° luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto"».

4.15

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento».

4.16

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata ai sensi degli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2020, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

4.17

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Le disposizioni in materia di credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si interpretano nel senso che sono agevolabili le modifiche che apportano miglioramenti significativi a processi o di prodotti esistenti, anche nel caso in cui non generino nuove conoscenze scientifiche o tecnologiche per il settore di riferimento. Con riferimento alle sanzioni per la non corretta applicazione del credito d'imposta di cui al precedente periodo, si applicano le sanzioni previste dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, limitando la sanzione per il credito inesistente ai casi dimostrabili di comportamento fraudolento del contribuente».

4.18

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020».

4.19

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 3-quater, sostituire le parole: «all'anno 2020» con le parole: «agli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

«3-quater.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 816, sostituire la parola: "2021" con la parola: "2022"».

4.20

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 3-quater, aggiungere, in fine, le parole: «Le tariffe del nuovo canone unico di cui all'articolo 816 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non potranno eccedere quelle attualmente applicate dai comuni per i tributi e i canoni abrogati relativi, alle singole fattispecie».

4.21

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

«3-undecies. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

1-*sexies*. Prodotti igienico sanitari, anche usa e getta, per la prima infanzia.

3-*duodecies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*bis*, pari a 98 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno,

non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

4.22

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

«3-undecies. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: ", senza possibilità di compensazione" sono soppresse;

b) al comma 5, dopo le parole: "comma 2,", sono inserite le seguenti: "di almeno uno".

3-duodecies. All'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2020, e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020".

3-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro, al Ministero dello sviluppo economico per 8 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 15 milioni, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni».

4.23

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

«3-undecies. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: ", senza possibilità di compensazione", sono soppresse;

b) al comma 5, dopo le parole: "comma 2,", inserire le seguenti: "di almeno uno";

3-duodecies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: "1° gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2020", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020"«.

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla misura, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, Missione 23, Programma 1, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.24

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020.

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.25

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

«3-undecies. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020».

4.26

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020».

4.27

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

«3-undecies. All'articolo 147-ter, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Negli organi composti da meno di quattro membri il criterio si intende rispettato qualora sia assicurata la rappresentanza di entrambi i generi".

3-duodecies. All'articolo 148, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nei collegi composti da tre membri effettivi il criterio si intende rispettato qualora sia assicurata la rappresentanza di entrambi i generi".

3-terdecies. All'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "si applica", sono aggiunte le seguenti: ", per tre mandati consecutivi"».

4.28

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b)", del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono eliminate».

4.29

[De Bonis](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. Per le attività commerciali, artigianali o agricole, comprese quelle che effettuano attività di distribuzione ambulante o a domicilio, gestite da titolari di partita IV A con sede operativa in zone svantaggiate, come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è differito al 1 gennaio 2022».

4.30

[Cirinnà](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1° luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto"».

4.31

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1 ° luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto"».

4.32

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies inserire il seguente:

«3-undecies. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano altresì ai soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1 Q luglio 2019 che trasmettano i corrispettivi relativi al 2019 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto"».

4.33

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

«3-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento».

4.34

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle del le società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento».

4.35

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 3, del decreto legislativo 23 ottobre 2018, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2018";

b) al comma 2, lettera a), le parole: "31 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2020";

e) al comma 2, lettera b), le parole: "30 novembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2020" e le parole: "a decorrere dal 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2021";

d) al comma 3 le parole: "1° agosto 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° agosto 2020";

e) al comma 5 le parole: "30 aprile 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2020";

f) al comma 7 le parole: "30 aprile 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2020";

g) al comma 11 le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno";

h) al comma 13, lettera a), le parole: "31 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2020"».

4.36

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, le parole: "24

ottobre 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2019".

4.37

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, le parole: "31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2020 e il 28 febbraio 2021"».

4.38

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

«3-undecies. La lettera b) del comma 14 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre, n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato.».

4.39

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "negli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 163 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 18 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della Giustizia per 10 milioni di euro per l'anno 2020, al Miur per 2 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'Interno per 3 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'Ambiente per 5 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'Ambiente per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della Difesa per 5 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero delle Politiche agricole per 13 milioni per l'anno 2020, al Ministero dei Beni culturali per 3 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della Salute per 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al restante onere si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste

inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

4.40

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. Al primo periodo dell'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "negli anni 2019 e 2020"».

4.41

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

«3-undecies. L'articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, è abrogato.».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 1.084 milioni di euro per il 2020 ed a 878 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

4.42

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2020" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.43

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

«3-undecies. All'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2020, e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro, al Ministero dello sviluppo economico per 8 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 15 milioni, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni.».

4.44

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

«3-undecies. Al comma 2, dell'articolo 4, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024". Fino al 31 dicembre 2023 la soglia è elevata a 500.000».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 250 milioni di euro per il 2020, a 650 milioni di euro per il 2021 e 560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Al relativo onere per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.45

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

«3-undecies. Al comma 2, dell'articolo 4, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, le parole: "11" gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024".».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 453 milioni di euro per il 2020, a 909,8 milioni di euro per il 2021, a 713 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per l'anno 2023 si provvede: per la quota pari a 120 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e per il restante onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.46

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021"».

4.47

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 157/2019, capoverso articolo 17-bis, al comma 1, le parole: "ad euro 200.000" sono sostituite dalle seguenti: "ad euro 500.000"».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

4.48

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. L'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 453 milioni di euro per il

2020, a 909,8 milioni di euro per il 2021 e a 713 milioni di euro per il 2022, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

4.49

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. L'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 157/2019, non si applica agli Enti locali».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede, per il 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 16 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'Ambiente per 7 milioni di euro per l'anno 2020, e per ciascuno degli anni successivi mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.50

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. Al fine di tutelare i principi del legittimo affidamento del contribuente in relazione agli obblighi di imposte e nuovi adempimenti fiscali e della non retroattività delle norme tributarie, è prorogata al 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 157/2019 per gli Enti locali e le società di lavoro interinali».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede, per il 2020: quanto a 13 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 16 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole per 10 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della difesa per 4 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 3 milioni di euro per l'anno 2020; per ciascuno degli anni successivi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.51

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sopprimere i punti 1) e 2)».

4.52

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 16-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, comma 5, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025"».

4.53

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157 /2019, alla lettera a), primo periodo, le parole: "dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2022" ed al secondo periodo, le parole: "dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°

gennaio 2023"».

4.54

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019 convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020».

4.55

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, le parole: "1° luglio" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024"».

4.56

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere i seguenti:

«3-undecies. All'articolo 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, " sono soppresse.

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

4.57

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere i seguenti:

«3-undecies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 le parole: "dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30

giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022";

b) dopo il comma 195, sono inseriti i seguenti:

"195-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: 'dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019' sono sostituite con le seguenti: 'entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021'.

195-*ter*. All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 'entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019' sono sostituite con le seguenti: 'entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021'";

c) al comma 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole: "1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione a i quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio e il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2022, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2021";

2) alla lettera *b)*, le parole: "1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio e il 31 dicembre 2022, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2021";

d) al comma 198 le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020";

e) il comma 209 è soppresso.

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 227,1 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 17,1 milioni di euro per gli anni 2022 e 2021».

4.58

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-*undecies*. Al comma 198 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

4.59

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere in fine i seguenti:

«3-undecies. All'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "1° ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2023"; e le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-undecies del presente articolo, valutati complessivamente in 117 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.60

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-undecies. All'articolo 1, comma 632, alinea, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023";

b) al terzo periodo, le parole: "al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "al 40 per cento per l'anno 2023 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2024";

c) al quarto periodo, le parole: "al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento per l'anno 2023 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2024".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-undecies del presente articolo, valutati complessivamente in 1 milioni di euro per l'anno 2020, 5,4 milioni di euro per l'anno 2021, 7,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 5,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.61

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

«3-undecies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, è differita al 1° gennaio 2021.

3-duodecies. Non si fa luogo al rimborso dell'accisa sui sigari versata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 190, ed è dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo l'aliquota prevista dalle predette disposizioni.

3-terdecies. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3-undecies, pari a 870.000

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.62

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 679 è inserito il seguente:

"679-bis. Le disposizioni di cui al comma 679 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021"».

4.63

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere i seguenti:

«3-undecies. Il comma 680 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente: "680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni delle spese sanitarie indicate nell'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle altre spese sanitarie detraibili dai contribuenti in base alla normativa vigente".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-undecies, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2021 e 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

4.64

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere i seguenti:

«3-undecies. Al comma 680 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Con riferimento alle spese sanitarie differenti da quelle menzionate dal primo periodo, detraibili dai contribuenti ai sensi della normativa vigente, la disposizione di cui al comma 679 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-undecies, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

4.65

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "sono abrogati", sono sostituite dalle seguenti: "acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 109,2 milioni di euro per il 2020, a 1.131,4 milioni di euro per il 2021 e 857,7 milioni di euro per il 2022, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

4.66

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

«3-undecies. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 738, le parole: "l'imposta municipale propria (IMU)", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2021, l'imposta municipale propria (IMU)".

b) al comma 741, il numero 3) della lettera c), è sostituito dal seguente: "3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-undecies, stimati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

4.67

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

«3-undecies. Al comma 741, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire il numero 3) con il seguente: "3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-undecies, stimati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

4.200

[Nencini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

«3-undecies. Il termine dell'esercizio 2018 di cui all'articolo 2 del Decreto ministeriale 20 maggio 2015, per l'applicazione contabile del principio applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è prorogato all'esercizio 2019»

G4.200

[Grassi, Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

con circolare dell'agenzia delle Entrate n. 1/E del 12 febbraio 2020, è stato chiarito, in riferimento all'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, che sono esclusi dall'ambito di applicazione gli enti locali;

in particolare la circolare rammenta che: «Il comma 3 dell'articolo 4 ha aggiunto la lettera *a-quinquies*) al sesto comma dell'articolo 17 del decreto della Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi della quale il meccanismo dell'inversione contabile si applica alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da *a*) ad *a-quater*), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276», precisando che l'efficacia è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006;

ritenuto che:

tali adempimenti rappresentano un aggravio di costi e di impegni del personale degli enti pubblici; valutato altresì che:

la provvisorietà della norma in attesa della deroga rappresenta un inutile dispiego di personale oltre che un'inutile formazione rispetto a materie che non sarà oggetto di applicazione per gli enti locali,

impegna il Governo

nelle more dell'ottenimento della deroga a meglio dettagliare con provvedimenti di natura interpretativa l'esenzione dall'applicazione per gli enti locali della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019.

G4.201

[Grassi, Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nel corso dei lavori delle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio del cosiddetto decreto Milleproroghe, in ragione dei nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ al 2020, 2025 e 2030, si è ravvisata l'esigenza di modificare il secondo comma dell'articolo 12 riducendo la soglia delle emissioni di CO₂ utile ai fini dell'accesso ai benefici di legge, per includere - in coerenza con la nuova regolamentazione relativa alle auto aziendali in «*fringe benefit*» introdotta nella legge di bilancio 2020 - tra i veicoli elettrici-ibridi incentivabili i soli ibridi a ricarica esterna (*plug-in hybrid*);

sempre durante l'esame del provvedimento si è inizialmente previsto con l'approvazione di un apposito emendamento la riassegnazione alle annualità successive delle eventuali risorse residue destinate al «Bonus» auto per vincolarne il reimpiego nel settore *automotive*. Purtroppo tale disposizione è stata successivamente espunta dall'articolato, di fatto impedendo il certo riutilizzo di tali somme per questo importante comparto produttivo;

le nuove disposizioni introdotte con l'articolato in esame contribuiranno certamente ad un aumento dei volumi di vendita di veicoli elettrici ed ibridi a ricarica esterna (BEV e PHEV) e ciò renderà necessaria la previsione di incentivi ulteriori per l'installazione di infrastrutture di ricarica sia in ambito domestico che condominiale. Sarebbe pertanto utile prevedere la possibilità, per i soggetti che acquistano ed installano le infrastrutture di ricarica, di cedere la detrazione fiscale ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, analogamente a quanto previsto in relazione agli interventi di riqualificazione energetica ex articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, con le modalità definite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, la possibilità di riassegnare alle annualità successive le eventuali risorse residue destinate al «Bonus» auto, e al contempo riconoscere ai soggetti che acquistano ed installano le infrastrutture di ricarica la facoltà di cedere la detrazione fiscale ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, analogamente a quanto già previsto per gli interventi di riqualificazione energetica.

G4.202

[Grassi, Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», con particolare riguardo alle disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria;

ricordato che il Governo, con l'articolo 4 del decreto fiscale n. 129 del 2019, ha introdotto una serie di misure in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, le cui criticità e relative problematiche applicative sono state ripetutamente sollevate da tutte le associazioni di categoria, le quali, proprio in occasione dell'esame del decreto-legge «milleproroghe», auspicavano in un rinvio delle medesime;

evidenziato, in particolare, la criticità relativa alla previsione, per le opere o servizi di valore complessivo annuo superiore a 200 mila euro, che il datore di lavoro provveda al versamento senza compensazione delle ritenute con F24 separati per committente;

ritenuta tale previsione un assurdo onere burocratico, considerato che, nella ipotesi di 10 lavoratori in 10 appalti diversi, significa procedere a 100 F24,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, con successivi propri provvedimenti di natura economica, l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 4, del decreto fiscale 124 del 2019, richiamata in premessa e, comunque, a prevedere, in un'ottica di semplificazione burocratica, la consegna dalla ditta appaltatrice alla ditta committente del modello F24 totale pagato per tutte le retribuzioni dalla ditta appaltatrice al 16° giorno del mese di riferimento.

G4.203

[Grassi, Augussori](#)

Precluso

Il Senato

premessi che:

con l'entrata in vigore di una liberalizzazione che è andata ad abolire molte delle regole utili a garantire, in presenza dell'inevitabile ricambio generazionale, la continuità strutturale e qualitativa dei mercati, il commercio ambulante sta vivendo negli ultimi anni una situazione di crisi;

causa l'avvento di molti «improvvisati» ambulanti che dalla sera alla mattina decidono di dotarsi di un mezzo di fortuna, due brandine, qualche capo di merce scadente, il settore si è esposto ad episodi di abusivismo diffuso e concorrenza sleale, con la conseguenza di costringere alla chiusura molte piccole imprese regolari;

l'incertezza del proprio futuro legata alla Direttiva Bolkestein, ha portato a limitare molto gli investimenti strutturali mettendo così in crisi anche tutto l'indotto legato al commercio ambulante;

nel frattempo, ad aggravare ancora di più la già difficile situazione, è arrivata la crisi e sono sopraggiunti una serie infinita di nuovi adempimenti burocratici e fiscali a cui le piccole realtà individuali, o familiari, sono state chiamate a fare fronte in termini di tempo e di incremento dei costi annuali di gestione;

moltissime piccole imprese del commercio ambulante si trovano quotidianamente a sopravvivere per non chiudere;

la chiusura delle aziende equivale ad una diminuzione di posti di lavoro, determinando un'ulteriore diminuzione del gettito fiscale/previdenziale e l'aumento smisurato delle richieste di misure di sostegno;

è doveroso un atto di responsabilità delle Istituzioni e della politica per prendere coscienza dell'urgenza di una riforma fiscale atta a semplificare l'attuale sistema impositivo per le piccole attività del commercio ambulante al fine di prevenire, con criteri semplici ma efficaci, eventuali episodi di abusivismo ed elusione;

dopo gli adempimenti richiesti con l'introduzione della fatturazione elettronica, con conseguente incremento dei costi di gestione annuali, ora si prevedono ulteriori aggravii di spesa e nuovi impegni burocratici, in conseguenza dell'obbligo del nuovo registratore e le relative procedure telematiche che ne conseguiranno,

impegna il Governo

a posticipare il termine del regime transitorio, relativo all'entrata in vigore del cosiddetto registratore telematico, lo scontrino elettronico, al 31 dicembre del 2020, valutando nel frattempo l'istituzione di una Tassa unica annuale, basata sul numero complessivo delle concessioni in uso ad ogni singola piccola impresa del settore e calcolata con criteri di progressività applicati con un indice

di valore economico dei singoli mercati e fiere, da stabilirsi in successiva fase di elaborazione dei criteri applicativi (numero dei soci e/o collaboratori, settore merceologico di appartenenza, alimentari/non alimentari e altro), mettendo il tutto in relazione ai tabulati tributari che certificano l'esatto ammontare delle entrate in carico al commercio ambulante.

G4.204

[Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Il Senato

considerati i commi 3-*novies* e 3-*decies* dell'articolo 4 del provvedimento, introdotti nel passaggio alla Camera dei deputati, anche grazie all'approvazione dell'emendamento 4.101 della Lega-SP, sono volti ad estendere ai comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, inclusi i comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, la riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento, a regime, della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;

ritenuto un ottimo risultato la stabilizzazione della cedolare secca al 10 per cento per gli affitti calmierati nei comuni colpiti dal sisma, ma al contempo una occasione perduta la mancata proroga per il 2020 della cedolare secca per gli affitti commerciali di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 145 del 2018;

ricordato che la cedolare secca al 21 per cento per gli affitti commerciali è una misura che si autofinanzia con l'emersione da evasione, giacché una tassazione più bassa e sostenibile invoglia il contribuente a regolarizzare la propria posizione col fisco;

rammentato, altresì, che tale misura è uno strumento necessario e fondamentale al sostegno delle nostre attività commerciali e artigianali ed alla sopravvivenza delle stesse, costretti ad affrontare una crescente e forte concorrenza con la vendita *on-line*, e quindi, in ultimo, una misura funzionale alla ripresa economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, con successivi propri provvedimenti di natura economica, la misura di cui all'articolo 1, comma 59, della legge di bilancio per il 2019 anche per l'anno in corso.

G4.205

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Il Senato,

considerati i commi 3-*novies* e 3-*decies* dell'articolo 4 del provvedimento, introdotti nel passaggio parlamentare, anche grazie all'approvazione dell'emendamento 4.101 della Lega-SP, sono volti ad estendere ai comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, inclusi i comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, la riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento, a regime, della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;

ritenuto un ottimo risultato la stabilizzazione della cedolare secca al 10 per cento per gli affitti calmierati nei comuni colpiti dal sisma, ma al contempo una occasione perduta la mancata proroga per il 2020 della cedolare secca per gli affitti commerciali di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 145 del 2018;

ricordato che la cedolare secca al 21 per cento per gli affitti commerciali è una misura che si autofinanzia con l'emersione da evasione, giacché una tassazione più bassa e sostenibile invoglia il contribuente a regolarizzare la propria posizione col fisco;

rammentato, altresì, che tale misura è uno strumento necessario e fondamentale al sostegno delle nostre attività commerciali e artigianali ed alla sopravvivenza delle stesse, costretti ad affrontare una crescente e forte concorrenza con la vendita *on-line*, e quindi, in ultimo, una misura funzionale alla ripresa economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, con successivi propri provvedimenti di natura economica, la misura di cui all'articolo 1, comma 59, della legge di bilancio per il 2019 anche per l'anno in corso.

4-bis.0.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4- *ter*.

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportare le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "1° luglio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021";
- b) le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
- c) le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

2. Al comma 1-*ter* dell'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022";
- b) le parole: "dal 1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023"».

4-bis.0.2

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *ter*.

1. Al comma 6-*ter* dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: "superiore a euro 400.000 e", aggiungere le seguenti: "e nel primo anno di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente"».

4-bis.0.3

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *ter.*

(Proroga avvio lotteria dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e come ulteriormente modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "luglio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

4-bis.0.4

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *ter.*

(Proroga avvio lotteria dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo; della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la parola: "2020", è sostituita dalla seguente: "2021"».

4-bis.0.5

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *ter.*

(Proroga dell'obbligo di fatturazione elettronica per comuni senza copertura di rete)

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 909 a 928, della legge n. 205 del 2017, sono prorogate per i comuni italiani situati in aree senza una copertura di rete a banda larga.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 240 mila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4-bis.0.6

[Perosino](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 4 *-ter*.

1. A decorrere dall'anno 2020 cessano di avere applicazione le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole di finanza pubblica accertato ai sensi dei commi 20-*bis*, 28 e 29 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dei commi 722, 724, 725 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dei commi 472, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Restano ferme le sanzioni già applicate fino all'anno 2019.»

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 4-*ter*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 196/2009».

5.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

5.2

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2021» con le seguenti: «1° luglio 2020, fatte salve le sperimentazioni in corso all'entrata in vigore della presente disposizione che dovranno concludersi al termine della relativa autorizzazione quinquennale e non potranno essere rinnovate».

5.3

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2021», con le seguenti: «1° gennaio 2022».

5.4

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 5, le parole: «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

5.5

[Binetti](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5.1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n.3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10-*quater* è sostituito con il seguente:

"Dal 31 dicembre 2021 è vietato qualunque tipo di propaganda pubblicitaria e/o sponsorizzazione diretta e indiretta dei prodotti del tabacco da fumo e non da fumo, nazionali od esteri, dei dispositivi destinati al consumo di tali prodotti, nonché delle sigarette elettroniche e dei relativi liquidi di ricarica con o senza nicotina da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, le agenzie pubblicitarie, dei principali social media, nonché nei luoghi pubblici, in tutti i canali dell'informazione e comunicazione diversi da quelli riservati ai professionisti del commercio, e nella cartellonistica stradale";

b) i commi 10-*ter*, 10-*quinquies*, 10-*sexies*, 10-*septies*, 10-*octies* sono soppressi;

c) il comma 10-*novies* è sostituito con il seguente:

"La violazione delle disposizioni di cui al comma 10-*quater* è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati all'informazione ed alla promozione della salute nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione delle patologie correlate all'uso dei prodotti del tabacco, nonché delle sigarette elettroniche e dei relativi liquidi di ricarica, con o senza nicotina".

5.2. L'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n.165, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52 è abrogato.».

5.6

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160".

b) all'allegato A, le lettere a) e b) del punto 3 sono abrogate.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei

nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

5.7

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *d*) ed *e*), ed all'articolo 16, comma 1, lettera *d*), si applicano a decorrere dalla scoperta di metodi alternativi alla sperimentazione animale nei progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti, da parte del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 37, comma 2, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali; la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *c*), si applica fino al 31 dicembre 2016».

5.8

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. All'articolo 4 della legge 26 febbraio I 999 n. 42, si aggiunge il seguente comma 4-*ter*:
«4-*ter*. Ferma restando quanto previsto dal precedente comma 4-*bis*, coloro che hanno conseguito il titolo di massofisioterapista entro la data del 31/12/2018, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020, nell'elenco transitorio "elenco con riserva massofisioterapisti", appositamente istituito presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fino al conseguimento di 36 mesi di attività professionale in regime di lavoro autonomo o dipendente documentabile, prima di essere definitivamente inseriti nell'elenco speciale ad esaurimento massofisioterapisti (d.m. 9/8/19, art. 5)».

5.9

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il punto 80 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante

l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA al 10 per cento, deve intendersi nel senso che l'esclusione ivi prevista, relativa agli "scioppi di qualsiasi natura", non riguarda gli integratori alimentari, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169, i quali, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, sono soggetti ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento, in virtù dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato 1 del regolamento (CEE) n.2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

5.10

[Binetti](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1 All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, la parola: "due" è sostituita dalla seguente "tre"».

5.11

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1 All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

"12-bis. A decorrere dall'esercizio 2020, sono considerate Regioni di riferimento tutte le Regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente al riparto dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto non si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 5 e il comma 12"».

5.12

[Caligiuri](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Il corso intensivo di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è prorogato nelle annualità 2020 e 2021 per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 88 della citata legge in relazione al contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione

collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

5.13

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5.1. All'articolo 23-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 4, le parole: "per l'anno 2020" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022". e le parole: "si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: ", 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

5.14

[Pucciarelli](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 536 della legge 31 dicembre 2018 n. 145, sopprimere l'ultimo periodo».

5.15

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 - fisica, LM 58 - scienze dell'universo, LM 44 - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S - fisica, 66/S - scienze dell'universo e 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 - scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici- settore fisica entro il 30 giugno 2020, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti

per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.».

5.16

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5.1 I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 - fisica, LM 58 - scienze dell'universo, LM 44 - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S - fisica, 66/S - scienze dell'universo e 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 - scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici, e dei fisici - settore fisica entro il 30 giugno 2020, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione».

5.17

[Stabile](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:

«5-quinquies. Al comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024".»

5.18

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-quinquies. Al comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024".».

5.19

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:

«5-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1-*novies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge del 28 giugno 2019, n. 58, si applicano anche per l'anno 2020.».

5.20

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«5-quinquies. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 403 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i farmaci che abbiano ricevuto status di innovatività e per i quali non siano disponibili nuove alternative terapeutiche, il medesimo termine è prorogato di ulteriori 12 mesi.».

G5.200

[Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame prevede, tra le altre, disposizioni in materie di competenza del Ministero della salute;

in tale ambito, una questione di primo piano concerne la grave carenza di medici specialisti che sta mettendo a rischio le basi portanti del nostro Servizio sanitario nazionale (SSN);

l'ammanto di medici specialisti è superiore alle 10 mila unità e questo dato, purtroppo, è destinato ad aumentare nei prossimi anni, a causa dei pensionamenti, dei vincoli di spesa e della programmazione insufficiente dei contratti di formazione specialistica. Secondo le recenti proiezioni del sindacato della dirigenza medica e sanitaria, se non si inverte la rotta, nel 2025 mancheranno all'appello oltre 16.500 medici specialisti;

i dati Eurostat fotografano alla perfezione l'emergenza: nel 2016 operavano circa 213 medici ogni 100 mila abitanti. In assenza di contromisure, con l'ondata di pensionamenti, nel 2025 l'Italia rischia di passare a 181 medici ogni 100 mila abitanti, una quota assolutamente insufficiente se si vogliono garantire prestazioni sanitarie in quantità e qualità accettabili;

il provvedimento in titolo interviene in maniera molto circoscritta sul tema, limitandosi ad autorizzare l'assunzione dei medici specializzandi a partire dal terzo anno di corso e la permanenza in servizio dei medici fino al settantesimo anno di età;

tali provvedimenti, peraltro, non si ritengono sufficienti a sopperire da soli alla situazione di grave emergenza di cui si è dato conto poc'anzi; si ritiene indispensabile, quantomeno in via transitoria, l'adozione di una misura aggiuntiva finalizzata a consentire, a determinate condizioni, l'accesso al SSN dei medici abilitati privi di diploma di specializzazione, come richiesto a più riprese dalle regioni;

si potrebbe in questo modo superare la carenza di specialisti, garantendo al tempo stesso una boccata d'ossigeno agli oltre 10 mila medici abilitati che, secondo le stime fornite, sono rimasti esclusi dal sistema formativo *post lauream* in conseguenza del numero insufficiente di borse di specializzazione programmate annualmente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire, a fronte di comprovate carenze di personale e tramite graduatorie separate, l'accesso al Servizio sanitario nazionale dei medici abilitati privi del diploma di specializzazione, in particolare nelle aree dell'emergenza urgenza e della medicina generale.

G5.201

[Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto il comma 4-*bis*, dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, stabilendo che i professionisti sanitari che abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività previste dal profilo della professione di riferimento, purché si iscrivano entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge in titolo ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l'iscrizione all'interno dei ridetti elenchi speciali ad esaurimento, tenuto conto dei ritardi accumulati nell'attivazione delle piattaforme informatiche sviluppate per il caricamento delle domande;

è stata, quindi, debitamente tutelata la posizione dei professionisti sanitari in possesso dei 36 mesi di attività lavorativa che possiedono i requisiti per l'iscrizione nei ridetti elenchi speciali;

continua, invece, a rimanere priva di tutele sul piano normativo la posizione dei professionisti sanitari, in particolare massofisioterapisti, che hanno conseguito il titolo abilitante sulla base di un corso di formazione avviato o concluso a ridosso dell'entrata in vigore della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, e che di conseguenza non sono in possesso del requisito dei 36 mesi di attività lavorativa richiesto ai fini dell'iscrizione negli elenchi speciali;

tali professionisti possiedono un titolo del tutto identico a quello dei colleghi con 36 mesi di esperienza lavorativa, conseguito sulla base di un corso formativo intrapreso nel rispetto della normativa applicabile *ratione temporis*. Eppure, nei loro confronti non viene prevista nessuna forma di tutela e/o clausola di garanzia, in palese contrasto con i principi sanciti dagli articoli 3 e 33 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare, sul piano normativo, i diritti e i legittimi interessi dei professionisti sanitari, in particolare massofisioterapisti, che nel rispetto della normativa applicabile *ratione temporis* hanno avviato o concluso un corso di formazione per il conseguimento del titolo abilitante a ridosso dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e che conseguentemente non sono in possesso del requisito dell'esperienza lavorativa di 36 mesi richiesto ai fini dell'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento.

5-bis.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «i medici e i medici veterinari fino alla fine della lettera» con le seguenti: «i medici, i medici veterinari nonché i farmacisti specializzandi in farmacia ospedaliera con esclusione delle equipollenze, regolarmente iscritti.».

5-bis.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«I-bis. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi, di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, è aumentata di un anno l'età di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età prevista dai rispettivi ordinamenti per: i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, gli avvocati e Procuratori dello Stato, i medici e chirurghi universitari e ospedalieri che esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale nonché per i professori universitari ordinari e associati che ne facciano richiesta. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

5-bis.3

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

*«I-bis. I termini previsti dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 13 commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 2018, n. 80 sulla "Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico» sono prorogati di ulteriori dodici mesi".».*

5-bis.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«I-bis. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 215 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.».

6.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. All'articolo 17, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "2018/2019 e 2019/2020, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60 per cento per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40 per cento per gli anni 2024/2025 e 2025-2026, il 30 per cento per gli anni 2026/2027 e 2027 /2028 e il 20 per cento per i bienni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, l'80 per cento per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 60 per cento per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 40 per cento per gli anni 2026/2027 e 2027 /2028 e il 30 per cento per i bienni successivi"».

6.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. All'articolo 17, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole "2018/2019 e 2019/2020, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il 60 per cento per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40 per cento per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30 per cento per gli anni 2026/2027 e 2027 /2028 e il 20 per cento per i bienni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale"».

6.3

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Al comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: "29 febbraio 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020";

2) alla lettera *b*), le parole: "la parola: 'gennaio' è sostituita dalla seguente: 'marzo'" sono sostituite con le seguenti: "le parole: '1° gennaio 2020' e le parole: 'il 2018 e il 2019' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: '1° gennaio 2021' e: 'a decorrere dall'anno 2021'";

3) alla lettera *c*), le parole: "la parola: 'gennaio' è sostituita dalla 'seguente: marzo'" sono sostituite con le seguenti: "le parole: '1° gennaio 2020' e le parole: 'il 2018 e il 2019' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: '1° gennaio 2021' e: 'il 2019 e il 2020'";

4) dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 761, le parole: 'sino al 31 dicembre 2019' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2020'».

6.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali finalizzate all'immissione in ruolo di docenti per le scuole di ogni ordine e grado subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti già inseriti nelle proprie graduatorie costituite per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di docente relative alle scuole di ogni ordine e grado.».

6.5

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualsiasi procedura concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo di docenti per le scuole di ogni ordine e grado è bandita solo per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per i quali risultano esaurite le relative graduatorie.».

6.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Alle procedure di immissione in ruolo del personale docente è annualmente destinata una quota di posti pari al numero di cattedre rese vacanti e disponibili in seguito ai pensionamenti per effetto di quota 100, con decorrenza giuridica a partire dal 2019/2020 e decorrenza economica a decorrere dal 2020/2021, ai vincitori e agli idonei dei concorsi 2016, sino all'esaurimento delle relative graduatorie.».

6.7

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 5-sexies, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) nell'anno 2021 assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 48,25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le risorse sono ripartite tra le università.».

b) nell'anno 2020 la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 12,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata diretta di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale per il 100 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010 n. 240».

6.8

[Pagano](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-undecies. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "29 febbraio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 5-bis, le parole: "1° marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021";

c) al comma 5-ter le parole: "1° marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite dalle seguenti: "il 2018, il 2019 e il 2020";

d) al comma 5-sexies le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite dalle seguenti: "il 2018, il 2019 e il 2020".

5-duodecies. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

5-terdecies. Agli oneri derivanti dai commi 5-undecies e 5-duodecies, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

6.9

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

«5-undecies. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "2022/2023".».

6.10

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

«5-undecies. All'articolo 1, comma 10-*bis* della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno 2020, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo"».

6.11

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

«5-undecies. All'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio"».

6.12

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#)

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

«Il combinato disposto dell'art. 22 bis del D.L. 50/2017 e della legge 205/2017, comma 655, si applica anche al personale che ha prestato il servizio d'insegnamento negli Istituti Superiori di Studi Musicali *ex pareggiati* e nelle Accademie Storiche in via di statizzazione di cui alla legge 508 del 1999 e al DPR 132 del 2003».

6.13

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

«5-undecies. Il vincolo di cui all'art. 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1° settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al

personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resto fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra».

6.14

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

«5-undecies. All'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, il disposto di cui alla lettera b) del comma 2 è così sostituito:

"b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;"».

6.15

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

«5-undecies. Al comma 1-undecies dell'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, aggiungere il seguente:

"1-duodecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020"».

6.16

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

«5-undecies. Al comma 1-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: "per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020", con le seguenti: "per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021";
- b) sostituire le parole: "con termine finale fissato al 30 giugno 2019", con le seguenti: "con termine finale fissato al 30 giugno 2020";
- c) sostituire le parole: "con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019", con le seguenti: "con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020"».

6.17

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

«5-undecies. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 760:
 - 1) alla lettera a) le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
 - 2) alla lettera b), capoverso "5-bis", le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e: "a decorrere dall'anno 2021";
 - 3) alla lettera b), capoverso "5-ter", le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e: "il 2019 e il 2020";
- b) al comma 761 alla lettera a), le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

6.18

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

«5-undecies. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2019, n. 159 apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "7,90 milioni di euro" aggiungere le seguenti: "a partire dal 2020 e fino all'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3";
- b) sopprimere le parole: "di cui al medesimo comma 94"».

G6.200

[Grassi, Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;

sulla G.U.R.I. del 24 novembre 2017, n. 90 il MIUR indicava il «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»;

tale concorso prevedeva, tra l'altro, lo svolgimento di una prova scritta - unica su tutto il territorio nazionale - da parte dei candidati ammessi, nelle sedi opportunamente allestite, con predisposizione di una postazione informatica per ciascun candidato ammesso ed un pc con installato un programma *-software-*elaborato e sviluppato dal CINECA - Consorzio interuniversitario;

successivamente allo svolgimento della prova scritta, numerosi concorrenti, lamentando irregolarità e criticità nel funzionamento del *software*, anche con riguardo alla correzione delle prove scritte, hanno fatto ricorso,

il Tar del Lazio, con sentenza del 6 giugno 2019, ha ordinato al MIUR la consegna del relativo codice sorgente e con sentenza del 2 luglio 2019, n. 8655, ha sospeso l'iter dello svolgimento del corso-concorso in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci in merito il prossimo 12 marzo;

considerato che:

i principi di legalità, buon andamento e imparzialità dovrebbero essere condizioni imprescindibili in qualsiasi accesso per concorso alla pubblica amministrazione,

impegna il Governo

ad adottare utili iniziative per far luce sulla vicenda a garanzia della trasparenza del dicastero interessato.

G6.201

[Augussori, Grassi](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;

il comma 583 del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, ripristina l'obbligo per tutta la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le università e gli enti di ricerca ad approvvigionarsi tramite Consip;

ricordato che nel decreto-legge del 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2019, n. 159, all'articolo 4, lettera *b)*, le università sono state affrancate da tale obbligo, in quanto ritenuto inadatto per le specificità tecniche delle apparecchiature necessarie ai ricercatori, spesso offerte da un unico

fornitore che talvolta opera su mercati (liberi) prevalentemente esteri,
impegna il Governo

a prorogare al 1 gennaio 2023 l'obbligo di approvvigionamento di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

G6.202

[Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;

a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato dallo stesso numero di anni vengono licenziati e si trovano all'improvviso a non poter più lavorare, tra l'altro senza percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;

gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in alcune realtà territoriali, non potrà però arrivare prima di alcuni anni;

in caso di mancanza di tali requisiti, questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono il lavoro nella scuola;

considerato inoltre che:

è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020,

impegna il Governo

a trovare soluzioni anche di tipo legislativo al fine di sanare la posizione dei docenti di cui in premessa per la salvaguardia della continuità didattica e del diritto di studio.

7.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole da: "in occasione" fino a: "fondazione" sono soppresse, e dopo le parole: "e 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il finanziamento relativo agli anni 2020, 2021 e 2022 è erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il 31 marzo del rispettivo anno. Il soggetto beneficiario presenta al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una relazione sull'impiego delle risorse finanziarie erogate".

8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.2

[Candura](#), [Fusco](#), [Pucciarelli](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 10-ter, dopo le parole: «comma 608» inserire le seguenti: «e del comma 888», le parole: «è prorogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate»; le parole: «pari a 1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2 milioni»; dopo le parole: «si provvede» è aggiunta la seguente: «rispettivamente,»; dopo le parole: «comma 371» sono aggiunte le seguenti: «e comma 858».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

7.3

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere i seguenti:

«10-octies.1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

10-octies.2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui alla Parte II della presente legge».

7.4

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Pianasso](#), [Marti](#), [Pietro Pisani](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta in corso e alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma pari a 240 milioni di euro annui per

ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

G7.200

[Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 7 reca proroga termini in materia di cultura;

gli archivi di Stato sono uno dei luoghi strategicamente rilevanti per la trasmissione della memoria e del sapere storico, attraverso i quali si studia il passato per capire il presente e progettare il futuro;

il loro ruolo, tuttavia, oggi sembra essersi svuotato;

le cause sono varie, la mancanza di personale specializzato innanzitutto, con la conseguente assenza di ricambio generazionale, le recenti assunzioni, infatti, non riescono a coprire tutti i posti lasciati vacanti da una valanga di pensionamenti;

ne deriva un sovraccarico di lavoro e di responsabilità che grava sui pochi dirigenti rimasti;

è altresì preoccupante la mancanza del personale di supporto e dei custodi che tengono aperti gli archivi e assicurano la consultazione delle carte nelle sale studio;

considerato inoltre che:

a tutto questo si aggiunge una situazione economico-finanziaria da tempo sempre più precaria che rende molto difficile gli interventi di inventariazione e di ordinamento delle carte versate, e che, a causa degli spazi inadeguati, mette a serio rischio le stesse operazioni di versamento della documentazione destinata alla conservazione,

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie al fine di salvaguardare un patrimonio culturale italiano.

7.0.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- **bis**.

(Misure urgenti per il sostegno ai teatri di rilevante interesse culturale e dei Teatri Nazionali)

1. Per garantire il funzionamento dei teatri nazionali di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati. I teatri nazionali ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime».

7.0.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- **bis**.

(Misure urgenti per il sostegno ai teatri di rilevante interesse culturale e dei Teatri Nazionali)

1. Per garantire il funzionamento dei teatri di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati. I teatri di rilevante interesse culturale ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime».

7.0.3

[Lonardo](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- **bis**.

(Modifiche al D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

1. Al D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 2, le parole: "e possono essere confermati consecutivamente una sola volta" sono soppresse;

b) all'articolo 6, al comma 2:

1) al primo periodo dopo le parole: "dagli assistenti" aggiungere la seguente: "amministrativi";

2) al secondo periodo le parole: "In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto

regolamento" sono soppresse».

8.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sopperire con urgenza alla grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari, considerato che è presente una graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di "assistente giudiziario", pubblicata all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, di cui al bando 18 novembre 2016, il Ministero della giustizia per l'anno 2020 è autorizzato a procedere, anche in soprannumero, alle assunzioni ordinarie relative al profilo di "assistente giudiziario" già autorizzate ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 14, comma 10-sexies, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 20 giugno 2019, recante autorizzazione ad assumere presso le pubbliche amministrazioni, come da Tab. 7 ivi allegata, per un totale di 897 unità con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria».

8.2

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020».

8.3

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 389, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: "379", è soppressa ed è in fine aggiunto il seguente periodo: "L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021"».

8.4

[Siclari](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6.1. All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 1-*bis*, 2 e 2-*bis* le parole: "98 euro", sono sostituite con: "250 euro";

b) al comma I sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché per ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente, indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente";

c) al comma 1-*bis* dopo le parole: "Ai giudici onorari di tribunale spetta", è inserita la seguente: "sempre";

d) al comma 2 dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: "b-*bis*) ogni altra attività strumentale all'udienza";

e) al comma 2-*bis* dopo la parola: "spetta" è inserita la seguente: "sempre";

f) il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente: "2-*ter*. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-*bis* e 2-*bis*, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 e 2, lettera *b)*, è rilevata dal Presidente del Tribunale e dal procuratore della Repubblica";

g) al comma 3 la parola: "può" è sostituita dalla seguente: "deve".

6.2. All'articolo 11 comma 2 della legge 21 novembre 1991 n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Euro 36,15" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 70,00";

b) al comma 3 le parole: "Euro 258,23" sono sostituite da: "Euro 500,00»».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, commi 6.1 e 6.2, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190/2014».

8.5

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 1-*bis*, 2 e 2-*bis* la parola: "98 euro" è sostituita con la seguente: "180 euro".

b) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente";

e) al comma 1-*bis* dopo la frase: "Ai giudici onorari di tribunale spetta", si aggiunga la parola "sempre";

d) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente comma 1-*ter*: "Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 250 per l'espletamento delle seguenti attività: quelle assegnate o delegate da svolgersi nell'ufficio per il processo e da compiersi in ufficio, e per ogni provvedimento

decisorio, quali sentenza, ordinanza e decreto, emessi fuori udienza";

e) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente b-bis) "ogni altra attività strumentale all'udienza";

f) al comma 2-bis dopo la parola: "spetta" si aggiunga "sempre";

g) il comma 2-ter è così sostituito: "Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e ruoli di inizio e fine udienza e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, lettera b), è rilevata dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica";

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 la parola: "può" è sostituita dalla parola: "deve"».

8.6

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis) dopo il comma 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, aggiungere il seguente:

"10-bis. Gli avvocati genitori di bambini fino al compimento del terzo anno di età, gli avvocati eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche sono esclusi dalle verifiche di cui al comma 2 del presente articolo"».

8.7

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2012 n. 24 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 2 sopprimere le seguenti parole: "gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età";

- al comma 2 sostituire la parola: "confermati", con le seguenti: "e gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca";

- al comma 2 dopo le parole: "materie giuridiche", inserire le seguenti: ", i consoli onorari, i genitori nei primi 3 anni di vita di ciascun figlio";

- al comma 3 dopo le parole: "superando l'attuale sistema dei crediti formativi", inserire le seguenti: "L'obbligo non può eccedere le 6 ore di formazione per ogni anno"».

8.8

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis) al comma 1 dell'articolo 21 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "ogni tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni".

8.9

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis). Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette", è sostituita dalla seguente: "dieci"».

8.10

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6.1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 29 febbraio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 giugno 2021";

2) al comma 2, le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2020", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2021"».

8.11

[Siclari](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6.1. Alla legge 28 aprile 2016, n. 57, all'articolo 9, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della Giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle indennità, anche accessorie, non erogate ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale cessati dall'incarico per raggiunti limiti di età, gli importi provenienti dall'apertura delle procedure di curatela delle eredità giacenti, acquisite al patrimonio dello Stato per mancanza di eredi, dai fondi dormienti, dai proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati di competenza del

giudice monocratico e del giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.

2-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Consequentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8, inserire il seguente:

«*8-bis.* Agli oneri derivanti dall'articolo 8, commi 6.1, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.12

[Iwobi](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis.* Alla legge 28 aprile 2016, n. 57, all'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della Giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle indennità, anche accessorie, non erogate ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale cessati dall'incarico per raggiunti limiti di età, gli importi provenienti dall'apertura delle procedure di curatela delle eredità giacenti, acquisite al patrimonio dello Stato per mancanza di eredi, dai fondi dormienti, dai proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati di competenza del giudice monocratico e del giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.

2-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,

le occorrenti variazioni di bilancio».

8.13

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo la parola: "senza", che viene soppressa, sono aggiunte le parole: "fermo il", e soppressa la frase: "per un periodo non superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 2";

b) nel secondo comma, dopo la parola: "senza", che viene soppressa, sono aggiunte le parole: "fermo il";

c) nel terzo comma, primo periodo, dopo la parola: "procuratori onorari", è aggiunta la frase: "i quali non esercitano alcuna arte o professione e le cui indennità sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986". Al secondo periodo viene soppressa la frase: "Per il versamento del contributo si applicano le modalità ed i termini previsti per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata", e sostituita con la seguente: "I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari che esercitano la professione di avvocato e sono iscritti alla Cassa Forense, e non optano per la scelta di cancellazione dalla stessa, continueranno a rimanere iscritti alla Cassa forense. Il contributo minimo soggettivo è interamente a carico dello Stato che verserà lo stesso in una unica soluzione secondo le determinazioni annuali della Cassa Forense";

d) è abrogato l'ultimo periodo del comma 3;

e) il quarto comma è abrogato;

f) al quinto comma, ultimo periodo, è soppressa la frase: "pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo comma, del predetto decreto"».

8.14

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla scadenza del primo quadriennio di cui al D.lgs 31 maggio 2016, n. 92, o di cui all'art. 32 comma 8, conservano l'incarico per i successivi quadrienni sino al raggiungimento dell'età di cui al secondo comma del presente articolo".

b) al comma 2, la parola: "sessantotto" è sostituita dalla seguente: "settanta".».

8.15

[Iwobi](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'art. 30 D.lgs.116/2017 entrano in vigore in data 01.01.2022.

Ai magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore del presente decreto non si applicano gli artt. 9, 10, 11, 12 e 30 del D.lgs. 116/2017.

Sino alla data di cui al primo comma, l'Ufficio per il Processo può essere istituito unicamente per consentire lo svolgimento del tirocinio per magistrati onorari di nuova nomina e non possono esservi assegnati i magistrati onorari in servizio.

L'efficacia degli Uffici per il Processo già istituiti è sospesa sino alla data del 01.01.2022 ed ai magistrati onorari ivi destinati, sono assegnati ruoli in via autonoma.

La trattazione dei procedimenti civili e penali di competenza del tribunale è assegnata esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale;

La trattazione dei procedimenti civili e penali di competenza dell'ufficio del giudice di pace è assegnata esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace».

8.16

[Siclari](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6.1. Le disposizioni di cui all'art. 30 D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, entrano in vigore il 15 agosto 2025.

6.2. Ai magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore del presente decreto non si applicano gli artt. 9, 10, 11, 12 e 30 del D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

6.3. L'efficacia degli Uffici per il Processo già istituiti è sospesa sino alla data del 15 agosto 2025 ed ai magistrati onorari ivi destinati, sono assegnati ruoli in via autonoma.

6.4. La trattazione dei procedimenti civili e penali di competenza del tribunale è assegnata esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale.

6.5. La trattazione dei procedimenti civili e penali di competenza dell'ufficio del giudice di pace è assegnata esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace».

8.17

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'art. 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "In ogni caso, quanto all'art. 4 del decreto legislativo 28.7.1989 n. 273, nella nozione di "udienza" deve intendersi ogni camera di consiglio, ogni seduta di attività di ufficio, anche inerente l'ufficio per il processo, o finalizzata allo studio preliminare delle udienze, o alla redazione delle sentenze e di altri provvedimenti, calcolati mediante mezzi di controllo fisici o digitali dell'orario di entrata e di uscita, o di connessione con la consolle del magistrato. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT. Per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici onorari di tribunale in servizio alla medesima data si applicheranno le stesse indennità previste per i vice procuratori onorari, quanto all'udienza e all'attività extra udienza da svolgersi presso l'ufficio per il processo, o comunque finalizzata allo studio preliminare della stessa, nonché una indennità per ogni provvedimento decisorio emesso fuori udienza, quali sentenze, ordinanze e decreti."

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1 i magistrati onorari in servizio potranno avvalersi delle seguenti opzioni nei quadrienni successivi alla scadenza:

a) tre impegni settimanali corrispondenti a:

a1) per i GOP, a non più di una udienza (o ad una di trattazione ed una di mero rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o tre giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo senza stesura di sentenze o provvedimenti riservati;

a2) per i VPO, a non più di due udienze (o a tre udienze, trattazione e rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per lo studio dei fascicoli, o a tre giorni da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;

b) quattro impegni settimanali, corrispondenti a non più di 2 udienze (per i Gop) o 3 udienze a settimana (per i Vpo), con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o quattro giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo, con le specificazioni di cui alla lettera a) per Gop e Vpo".

c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Per i giudici onorari di pace l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando il restante tempo a disposizione per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti, mentre per i vice procuratori onorari l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando l'intero tempo a disposizione per la preparazione e la celebrazione dell'udienza, tenuto conto dell'esigibilità del carico di lavoro, parametrato sulla base del numero complessivo dei fascicoli da trattare ed avuto riguardo alla complessità degli stessi, come desumibile anche dalla scheda estrapolata da sistemi informatizzati. In alternativa sarà possibile con la necessità di utilizzare 5 ore del tempo a disposizione per l'espletamento dell'attività d'ufficio intesa come attività prevista dagli artt. 72 Ord.Giud., per gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt. 15 e 25 del D.lgs 274/2000, per la richiesta dell'emissione del decreto penale di condanna di cui all'art. 558 del codice di procedura penale, per le competenze di cui all'art. 17 comma 5 del presente decreto.

2-ter.:

a) per i magistrati che si avvarranno dell'opzione sub lettera a) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 48.000 euro comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato;

b) per i magistrati onorari che si avvarranno dell'opzione sub lettera b) l'indennità annuale lorda

sarà dovuta nella misura fissa di euro 56.000 comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato.

2-quater. Ai magistrati onorari in servizio non si applica la riduzione dell'indennità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23".

d) Al comma 4 le parole: "dai commi 2 e 3" sono sostituite dalle parole: "dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater".

c) Al comma 5 le parole: "dai commi 2 e 3" sono sostituite dalle parole: "dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater".».

8.18

[Iwobi](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis.* Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, aggiungere il seguente:

"Art. 33 *-bis.*

(Modifiche di altre disposizioni normative)

1. All'articolo 4 delle nonne di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.449, recante nonne per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, *1-bis*, 2 e *2-bis* le parole: '98 euro' sono sostituite con: '250 euro';

b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'nonché per ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente, indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente';

c) al comma *1-bis* dopo le parole: 'Ai giudici onorari di tribunale spetta', è inserita la seguente: 'sempre';

d) al comma 2 dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

'*b-bis*) ogni altra attività strumentale all'udienza';

e) al comma 2 bis dopo la parola: 'spetta' è inserita la seguente: 'sempre';

f) il comma *2-ter* è sostituito dal seguente:

'*2-ter.* Ai fini dell'applicazione dei commi 1, *1-bis* e *2-bis*, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 e 2, lettera *b)*, è rilevata dal Presidente del Tribunale e dal procuratore della Repubblica';

g) al comma 3 la parola: 'può' è sostituita dalla seguente: 'deve';

2. All'articolo 11 comma 2 della Legge 21.11.1991 n. 371, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: Euro 36, 15' sono sostituite dalle seguenti: Euro 70,00';

b) al comma 3 le parole: Euro 258,23' sono sostituite da: 'Euro 500,00''».

8.19

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6.1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi.

6.2. Al fine di procedere, attraverso il disegno di legge di cui al comma 6-bis, ad una riforma organica del codice di procedura penale, volta a garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, l'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo, e comunque fino al 30 giugno 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019».

8.20

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di effettuare un'analisi approfondita sulle soluzioni deflazionistiche del contenzioso in ambito civile, penale e amministrativo e al fine di assumere iniziative normative volte ad assicurare un "servizio giustizia" per il tramite di una riforma, organica ed efficace, sia nei suoi aspetti organizzativi e strumentali, sia volta ad incentivare la professionalità dei giudici e degli avvocati, quali protagonisti primi del processo e dell'istituto giuridico della prescrizione, fino al 31 dicembre 2019, è sospesa l'applicazione delle norme di cui al comma 1, lett. d), e) ed f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"».

8.21

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, le parole: "1 gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2021".

6-ter. Ai fatti commessi dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019».

8.22

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6.1. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)* della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 1° luglio 2021».

8.23

[Siclari](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6.1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono prorogati nelle funzioni sino al raggiungimento del settantesimo anno di età».

8.24

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del D.L. n. 162 del 30.12.2019 sono prorogati nelle funzioni sino al raggiungimento del settantesimo anno di età».

G8.200

[Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

in ogni sede di dibattito e confronto con la Magistratura di ogni ordine e grado e con il personale di Cancelleria, e relative rappresentanze istituzionali e sindacali, si lamenta la drammatica e crescente carenza di personale amministrativo nei tribunali e nelle corti di appello;

tale carenza è aggravata dal fatto che il personale in servizio è mediamente piuttosto anziano di età, cosa che rende meno agevole e immediata la familiarizzazione con le procedure digitalizzate via via implementate;

anche i numeri che sono venuti fuori nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020 rappresentano una conferma alla necessità di aumento del personale della giustizia;

i dati sulle carenze di personale amministrativo negli uffici giudiziari italiani descrive una situazione disastrosa che finisce per avere ripercussioni sul lavoro degli operatori giudiziari e conseguenze sulla richiesta di giustizia dei cittadini;

nel confronto tra le carenze di personale amministrativo registrate a fine 2018 con quelle registrate a fine 2019 si nota, che «gli uffici giudiziari del nostro Paese oggi stanno peggio di ieri»;

per il 2018 su una dotazione organica di 43.658 unità ne risultavano coperte 34.322, con un saldo in negativo pari a 9.336; il 2019 ha visto una riduzione della dotazione organica portandola a 43.304 unità ed ha chiuso l'anno con solo 33.424 presenze, «portando le carenze del dipartimento a 9.880 unità, numero che in assenza del "magheggio" della riduzione della dotazione organica sarebbe stato di 10.234 unità»;

le cifre sostengono che «il piano assunzioni del ministro Bonafede, di cui si parla ormai da quasi 2 anni, per poter portare frutti necessita di tempo e se non si tampona l'emorragia di personale amministrativo, esasperata dall'introduzione della "quota 100", la situazione degli uffici giudiziari, oggi emergenziale, sfuggirà di mano»;

occorre invertire, da subito, la tendenza negativa in termini di personale amministrativo in forza al Ministero della giustizia, e conseguentemente in termini di *performance* degli uffici giudiziari, elementi che generano ricadute distruttive su investimenti, sulla domanda di giustizia dei cittadini, sulla qualità *tout court* della prassi democratica e sulla credibilità del Paese nel suo complesso;

è davvero emblematica del drammatico rischio paralisi che grava sugli uffici della pubblica amministrazione, la vicenda che coinvolge gli assistenti giudiziari risultati idonei al relativo concorso, ma la cui assunzione a tempo indeterminato viene, anche nel provvedimento in oggetto, attualmente negata;

durante l'*iter* in commissione, con l'esame dell'articolo 8 si è approvato lo scorrimento al 2021 della graduatoria degli 837 idonei assistenti giudiziari, ma non la loro assunzione immediata che avrebbe altresì contribuito a colmare, se pur parzialmente, le carenze di personale amministrativo registrate nei tribunali italiani;

inoltre, anche i cosiddetti «lavoratori precari della giustizia» sono tirocinanti che da molti anni prestano in maniera continuativa il proprio lavoro nelle cancellerie alle dipendenze del Ministero della giustizia (attraverso il ricorso a contratti di tirocinio formativo reiterati di anno in anno) apportando un contributo notevole, sopperendo in tal modo alla atavica carenza di organico che da ben 25 anni investe il settore giustizia; si tratta di soggetti ai quali, a partire dal 2013, è stato consentito di continuare a svolgere le proprie mansioni attraverso provvedimenti sempre temporanei, all'interno dell'ufficio per il processo, ovvero la nuova struttura organizzativa di supporto del magistrato;

la funzione fondamentale svolta dai cosiddetti «precari della giustizia» è tanto più avvertita laddove si considerino le molteplici missive promananti dai Presidenti delle Corti di Appello, Tribunali, nonché dal Presidente della Suprema Corte di Cassazione, che incoraggiano il Ministro della giustizia a valorizzare in maniera fattiva e concreta il percorso da loro svolto;

trattasi, infatti, di soggetti più volte selezionati dallo stesso Ministero della giustizia (lavoratori in mobilità, cassintegrati, disoccupati o inoccupati e giovani laureati disoccupati o inoccupati) e da ultimo individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre del 2015, emanato in attuazione dell'articolo 21-*ter* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2015, che prevede l'istituzione del cosiddetto Ufficio del Processo;

alla luce di tali fatti, non si comprende perché non valutare l'opportunità concreta di poter consentire un'immediata iniezione di risorse umane tanto agognate dagli uffici giudiziari dell'intero Paese,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di riconsiderare alla prima occasione utile la scelta, anche in soprannumero ed in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, delle assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 14, comma 10-*sexies*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

a valutare l'opportunità di intervenire con urgenza sulla situazione dei tirocinanti presso le cancellerie, soggetti ormai specializzati nella materia e nei confronti dei quali lo Stato ha per anni

investito le proprie risorse, prevedendo procedure concorsuali nella pubblica amministrazione, nelle quali garantire l'effettivo rispetto del titolo preferenziale previsto dal percorso professionalizzante maturato ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011;

a colmare i vuoti di organico degli operatori giudiziari con i tirocinanti per l'Ufficio per il Processo che sono presenti sul territorio nazionale mediante corso-concorso;

a procedere all'adozione di atti concreti che soddisfino le legittime aspettative dei lavoratori di cui nelle premesse che, sicuramente, non vanno in rotta di collisione con le esigenze dell'amministrazione della giustizia.

9.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

«2-ter. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma I dell'articolo 2196-bis, ai commi le 2-ter dell'articolo 2197, al comma 1 dell'articolo 2197-bis, al comma 1 dell'articolo 2204, al comma 1, dell'articolo 2207, al comma 1-bis dell'articolo 2208, al comma 1 dell'articolo 2209-ter, al comma 1 dell'articolo 2209-quater, al comma 1 dell'articolo 2209-septies, al comma 4 dell'articolo 2214-bis, al comma 1 dell'articolo 2221-bis, al comma 1, lettera a), dell'articolo 2224, ai commi 1 e 6 dell'articolo 2229, al comma 1 dell'articolo 2233-bis, al comma 1-quater dell'articolo 2236-bis, al comma 1 dell'articolo 2238-ter, al comma 1 dell'articolo 2259-quater, al comma 1 dell'articolo 2259-quinquies, al comma 1, dell'articolo 2259-sexies, la cifra: "2024" è sostituita dalla seguente: "2034".

2. Al comma 1" lettera c), dell'articolo 2206-bis, al comma 1, lettera b), dell'articolo 2224, al comma 1 dell'articolo 2259-ter, la cifra: "2025", è sostituita dalla seguente: "2035".

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione».

9.0.2 (già 9.2)

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia industrie difesa)

1. L'Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, come previsto dai piani industriali di cui al comma I-bis, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel

limite delle risorse finanziarie, ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale che possedga tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'Agenzia industrie difesa;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa, che procede all'assunzione, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».

10.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 le parole: "per l'anno 2019", sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2020, 2021, 2022"; le parole: "36 per cento", sono sostituite dalle parole: "50 per cento"; le parole: "5.000 euro", sono sostituite dalle parole: "10.000 euro"».

10.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «per l'anno 2020», aggiungere le seguenti: «, le parole "36 per cento", sono sostituite dalle parole: "50 per cento"; le parole: "5.000 euro", sono sostituite dalle parole: "10.000 euro"».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, 5,9 milioni per l'anno 2022 e 3,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 con le seguenti: pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2021, 17,7 milioni per l'anno 2022 e 10,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030»;

Dopo le parole: «5,9 milioni di euro dal 2021», aggiungere le seguenti: «Quanto 0,4 milioni di euro per l'anno 2021, 11,8 milioni per l'anno 2022 e 7,2 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che tra le spese agevolabili sono ricomprese anche quelle sostenute per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, con motori a partire da euro 5 o a batteria, per la cura e la manutenzione del verde».

10.3

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

All'articolo 10, comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e le parole: "36 per cento", sono sostituite dalle parole: "50 per cento"; le parole: "5.000 euro", sono sostituite dalle parole: "10.000 euro";*

b) *al secondo periodo le parole da: «pari a 0,2 milioni di euro», fino a "2030", sono sostituite dalle seguenti: «pari a 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 15,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030,»*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.4

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Per l'anno 2020.» è aggiunto il seguente periodo: «Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che tra le spese agevolabili sono ricomprese anche quelle sostenute per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, con motori a partire da euro 5 o a batteria, per la cura e la manutenzione del verde».

10.5

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

1-ter. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1-bis, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "delle operazioni" inserire: "ed il progetto, nei casi di cui al comma 14, sia redatto, da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario".

10.7

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 86, comma 2-bis, le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica" sono soppresse;*

b) *all'articolo 83, comma 2-bis, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro", sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro";*

e) *all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro", sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro"».*

10.8

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 83 comma 3-bis le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro", sono sostituite dalle parole: "per un importo superiore a 25.000,00 euro".

2-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 91 comma 1-bis le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro", sono sostituite dalle parole: "per un importo superiore a 25.000,00 euro"».

10.9

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro", sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro";*

b) *all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro", sono*

sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro"».

10.10

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di velocizzare i pagamenti agricoli, sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni degli articoli 83, comma 1 e comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020. Non si applicano altresì nelle aree a ridotta densità mafiosa. A tal fine le Prefetture, anche su proposta delle regioni, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, inviano annualmente una relazione al Ministro dell'interno sull'impatto della criminalità organizzata nelle aree agricole di competenza. Il provvedimento di disapplicazione è adottato dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro i successivi 30 giorni dalla ricezione delle relazioni";

b) al comma 2-*bis* dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono soppresse le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica"».

10.11

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di velocizzare i pagamenti agricoli, sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni degli articoli 83, comma 1 e comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020".

b) al comma 2-*bis* dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono soppresse le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica"».

10.12

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 1-*bis* è sostituito dai seguenti:

"1-*bis*. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020.

1-*ter*. Al comma 2-*bis* dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono soppresse le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica"».

10.13

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

10.14

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

10.15

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

10.16

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di rafforzare e rendere efficaci i controlli dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela del *Made in Italy* agroalimentare, anche per gli accresciuti compiti in materia di etichettatura dei prodotti e dei controlli nel settore dell'agricoltura biologica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 669 sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole: "un numero massimo di 57", sono soppresse;

2. le parole: "annui a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020 e

di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021".

b) al comma 671, al comma 3-ter dell'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono soppresse le seguenti parole: ", e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa."

2-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione, a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.17

[Vescovi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di rafforzare e rendere efficaci i controlli dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela del Made in Italy agroalimentare, anche per gli accresciuti compiti in materia di etichettatura dei prodotti e dei controlli nel settore dell'agricoltura biologica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 669, le parole: "un numero massimo di 57", sono soppresse;

b) dopo il comma 670 è aggiunto il seguente:

"670-bis. All'articolo 6, comma 14, ultimo capoverso, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti: "... , dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari".

c) al comma 671, al comma 3-ter dell'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono soppresse le seguenti parole: ", e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, e a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.18

[Vallardi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso"».

10.19

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro";

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente"».

10.20

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994 n. 701, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sei"».

10.21

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis. le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale da soggetti iscritti nel regime assicurativo disciplinato dalla legge 13 marzo 1958 n. 250"».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dal comma 3» con le seguenti: «dai commi 3 e 3-bis».

10.22

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge del 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "mensilmente, per ogni unità produttiva," sono sostituite dalla seguente: "annualmente";

b) al comma 3, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020"».

10.23

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 297, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "dall'anno 2021, da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30", inserire le seguenti: "e di ulteriori 100 milioni di euro dall'anno 2020 per la compensazione dei danni subiti a seguito dell'applicazione dei dazi sui prodotti dell'agroalimentare italiano, anche con la finalità di tutelare i prodotti i prodotti DOP, IGP e STG, e di promuovere la qualità dei prodotti *made in Italy*", anche in ragione delle proprietà salutistiche che gli stessi rivestono nella dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco patrimonio culturale immateriale dell'umanità"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

10.24

[Vallardi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Entro il 31 luglio 2020, in caso di omessa acquisizione da parte dei Centri di Assistenza Agricola di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 della sottoscrizione del richiedente sulle domande di ammissione ai benefici europei, nazionali e regionali per il settore agricolo presentate in relazione alle campagne agrarie 2017/2018 e 2018/2019, ciascun Centro di Assistenza Agricola acquisisce le sottoscrizioni mancanti e trasmette entro quindici giorni dalla suddetta acquisizione la relativa documentazione all'Amministrazione competente per il pagamento, che provvede senza indugio all'erogazione del contributo spettante, ove presenti tutti gli altri requisiti

previsti dalla vigente normativa unionale e nazionale applicabile.

4-ter. Verificato il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità di cui al comma *4-bis* le Amministrazioni interessate cessano le procedure di recupero dei benefici europei, nazionali e regionali precedentemente ottenuti dai beneficiari in assenza di sottoscrizione, previa rinuncia da parte di questi ultimi al relativo contenzioso eventualmente insorto.

4-quater. La sottoscrizione di cui al comma *4-bis* costituisce elemento essenziale della domanda di ammissione a pena di nullità».

10.25

[Lonardo, Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4.1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese del settore corilicolo colpite da calamità naturale o da eventi climatici avversi nel corso dell'anno 2019, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 del medesimo decreto è incrementata, per l'anno 2020, di 20 milioni di euro.

4.2 Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.26

[Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Augussori, Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«*4-bis.* Al comma 506, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sostituire le parole: "per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020" con le seguenti: "per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021".

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *4-bis* paria a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.27

[Lonardo, Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 le parole: "entro il termine di tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "entro il termine di sei mesi".».

10.28

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 32, comma 2, lettera b), del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 dopo le parole: "l'allevamento di animali" aggiungere le seguenti: "in proprietà o di terzi"».

10.29

[Vallardi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 10-ter dell'art. 8-*quinqüies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "15 luglio 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020"».

10.30

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere, il seguente:

«4-bis». Al comma 10-ter dell'articolo 8-*quinqüies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "15 luglio 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020"».

10.31

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. Le disposizioni previste dai commi 954-957 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche nell'anno 2020. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 954, le parole: "anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici" sono sostituite dalle seguenti: "in forma singola o associata e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da sottoprodotti della tabella 1 A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 nonché da prodotti biologici della Tabella 1 B del medesimo decreto";

b) al comma 955, le parole: "31 marzo 2019" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2020"».

10.32

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "quarto mese" sono sostituite da: "dodicesimo mese"».

10.33

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98 le parole "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2021", le parole: "a partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dall'anno 2022" e le parole: "entro il 31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";

b) al comma 100 le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021"».

10.34

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98 le parole: "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2021", le parole: "a partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dall'anno 2022" e le parole: "entro il 31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";

b) al comma 100 le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021"».

10.35

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2021, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2022"».

10.36

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al comma 503 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "A decorrere dall'anno 2020 l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto, con le medesime modalità, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si siano iscritti alla previdenza agricola nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.37

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole "secondo mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "sesto mese successivo". All'onere di cui al presente comma, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

10.38

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2020, al fine di valorizzare le effettive potenzialità della piccola pesca nell'ambito delle catture accessorie di tonno rosso, fermo restando la ripartizione del contingente nazionale complessivo di cattura per l'anno 2019, pari a 4.308,59 tonnellate, la quota aggiuntiva pari a 448,16 tonnellate spettante all'Italia è ripartita in ragione delle seguenti percentuali:

Circuizione (PS) 18,00 per cento; Palangaro (LL) 15,00 per cento; Tonnara Fissa (TRAP) 15,00 per cento;

Pesca Sportiva/Ricreativa (SPOR) 2,00 per cento; Quota Indivisa (UNCL) 50,00 per cento;

4-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT- Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, in attuazione del comma *4-bis*, è ripartita, tra i diversi sistemi di pesca la quota di cattura assegnata annualmente all'Italia. Con il medesimo decreto è altresì stabilito che la quota indivisa, per favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, è ripartita attraverso metodi distributivizonali e temporali idonei a garantirne la fruibilità durante l'intero anno solare ed in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, al fine di promuovere una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, e favorire l'occupazione secondo un criterio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica».

10.39

[Lonardo](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4.1. Allo scopo di consentire la riduzione dei tempi necessari al rimborso IVA e dei costi aggiuntivi per le industrie casearie è istituito un fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

4.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.40

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:

«4-quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98 le parole: "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2021", le parole: "a partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dall'anno 2022" e le parole: "entro il 31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";

b) al comma 100 le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021"».

10.41

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:

«4-*quinquies*. All'articolo 1 comma 676, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: "secondo mese" sono sostituite dalle seguenti: "sesto mese"».

10.42

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

«4-*quater*.1. Al fine di rafforzare le attività di controllo tese a prevenire e a contrastare gli illeciti in materia agroambientale e agroalimentare, a far data dal 1° settembre 2020 è incrementata di 200 unità la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare. Per la copertura dei posti si provvede mediante riqualificazione e ricollocazione a domanda dei militari del ruolo dei Carabinieri forestali già in forza al Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari.

4-*quater*.2. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 5-*bis* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno del 8 giugno 2001».

10.43

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quinquies*. All'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"*e-bis*. le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4"».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dal comma 3» con le seguenti: «dai commi 3 e 3-bis».

10.44

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quinquies*. Per le finalità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dal comma 499, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, e 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. All'onere si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui al comma 14, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

G10.200

[Grassi, Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premessi che:

nonostante il provvedimento in esame debba essere considerato come un atto di completamento della manovra economica per il 2020, esso non contiene alcune misure fondamentali e da tempo attese per il comparto agricolo e quelle previste appaiono assolutamente prive di una visione strategica per il settore;

il comma 98 della legge di Bilancio 2020 prevede l'istituzione entro il 31 gennaio 2020, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di una Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (cosiddetto SAD), con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030;

il gasolio è l'unico carburante utilizzabile al momento in agricoltura e pesca e tassarlo non porterebbe alcun beneficio immediato in termini di utilizzo di energie alternative a favore delle quali dovrebbe invece essere sviluppato un programma di ricerca e di sperimentazione;

l'aumento dei costi del carburante costringerebbe molti pescatori, agricoltori e allevatori a chiudere la propria attività con un devastante impatto economico e ambientale soprattutto nelle aree interne più difficili. Il risultato sarebbe solo la delocalizzazione delle fonti di approvvigionamento alimentare con un enorme costo ambientale legato all'aumento dei trasporti inquinanti su gomma dall'estero facendo, altresì, perdere competitività al sistema italiano rispetto ai concorrenti degli altri Paesi Europei;

l'ultimo censimento disponibile, relativo al 2017, del ministero dell'Ambiente quantifica in 19,291 miliardi di euro i sussidi ambientalmente dannosi accertati: di questi solo 279 milioni riguardano agricoltura e pesca;

si devono incentivare e supportare azioni di ammodernamento delle attività e delle produzioni, sviluppare un programma di ricerca e di sperimentazione per i mezzi agricoli rendendoli sempre più ambientalmente compatibili, invece con questa disposizione si vanno a colpire tutte le imprese, agricole e non, mettendo in difficoltà interi comparti produttivi,

impegna il Governo

a prevedere che il termine del 31 ottobre 2020, relativamente all'elaborazione di una proposta organica per la ridefinizione del sistema delle esenzioni, venga prorogato al fine di premettere alla Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di avere maggior tempo a disposizione per poter trovare, in tempi adeguati, soluzioni alternative e compensative con carattere di sostenibilità per poter effettuare una transizione che non arrechi danno ai settori più sensibili da salvaguardare come quelli dell'agricoltura e della pesca.

G10.201

[Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nonostante il provvedimento in esame debba essere considerato come un atto di completamento della manovra economica per il 2020, esso non contiene alcune misure fondamentali e da tempo attese per il comparto agricolo e quelle previste appaiono assolutamente prive di una visione strategica per il settore;

dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il decreto ministeriale che impone l'obbligo dello scontrino elettronico per tutti i negozi ed esercizi commerciali;

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10/05/2019 vengono individuate alcune categorie che sono esonerate dall'applicazione del decreto; sono «le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi» e la cessione di prodotti agricoli effettuati dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, comma 1 del DPR 26/10/1972 n. 63, ovvero «I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi...»;

per prodotti agricoli si intendono «i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti»;

l'imprenditore ittico è il titolare della licenza di pesca, e la vendita diretta che consente all'imprenditore ittico di valorizzare la propria produzione, viene considerata parte delle normali attività degli imprenditori ittici e in quanto tale non soggetta ai requisiti che si applicano alle attività di vendita di prodotti alimentati, pur nel rispetto di normative precise in materia igienico-sanitaria e tracciabilità;

l'esonero dallo scontrino elettronico per la pesca, in particolare per i pescherecci inferiori alle 10 TSL, è anche legato alle caratteristiche stesse dell'attività a bordo del peschereccio: nella vendita diretta si opera o dall'imbarcazione stessa o appena arrivati in porto sulla banchina, luoghi dove ben difficilmente potrebbero trovare collocazione strumenti elettronici di registrazione. Inoltre, in un'ottica di semplificazione, si punta ad evitare un'altra incombenza al pescatore, già preso da una serie lunghissima di adempimenti per la tracciabilità del pescato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un differimento dell'obbligo di emissione elettronica dello scontrino per gli imprenditori ittici fin quando non sarà prevista una disposizione che preveda una revisione delle esenzioni comprendendo anche i suddetti soggetti, ferma restando la disposizione generale dell'emissione cartacea, come è stato fatto sinora, al fine di evitare disparità di trattamento tra agricoltori (in regime IVA speciale o in regime di esonero) e pescatori in regime assicurativo di cui alle 250/58.

10.0.1

[Cantù](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«10- *bis*.

(Proroga del Piano nazionale integrato e norme per l'adozione del sistema di rating prestazionale nelle filiere agroalimentari)

1. Ai fini dell'adeguamento del Piano Nazionale integrato dei controlli sulla sicurezza alimentare, il benessere animale, la sanità animale e la sanità dei vegetali che entrano nella catena alimentare (PNI) 2015-2019 alle nuove disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 2017/625, il Piano è prorogato al 31 dicembre 2020.

2. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti di *governance* per la programmazione e il controllo in materia di prevenzione veterinaria, nell'ambito del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale previsto dal regolamento UE 2017/625, per le filiere delle carni bovine e del latte vaccino, è finanziata nel limite di spesa 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la sperimentazione, su base volontaria, di un sistema di valutazione degli operatori, di seguito rating, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 11 del medesimo Regolamento 625 del 2017, al fine di rendere disponibili ai consumatori informazioni circa la qualità e la sicurezza degli alimenti e valorizzare le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane.

3. Il *rating* è fondato sulla valutazione della corrispondenza dei singoli operatori economici delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione a criteri che determinino livelli più alti ai normali standard di conformità, accertati dalle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare, secondo formule che tengano conto delle variabili in percentuale rispetto ai pesi predeterminati e che soddisfino le seguenti condizioni:

a) assicurare il nesso comprovato tra la provenienza e la qualità dell'alimento quale livello di eccellenza, anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra la proprietà nutritiva e l'appropriatezza del consumo nella giornata alimentare, in particolare con riferimento al contenuto di sale, zuccheri e acidi grassi saturi e ai processi, ai trattamenti e alle trasformazioni subiti, nonché alla formulazione finale;

b) determinare quali azioni di filiera sono necessarie al raggiungimento di *standard* qualitativi elevati;

c) rendere evidente al consumatore finale, secondo criteri di trasparenza, le procedure che hanno determinato la valutazione positiva in merito al raggiungimento degli standard qualitativi previsti dal *rating*.

4. Per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto delle funzioni già esercitate dalle autorità competenti, entro centoventi giorni dalla data di entrata della presente legge, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stipulano una convenzione con un soggetto pubblico o privato che risulti in possesso dei seguenti requisiti diretti ad assicurare l'immediata operatività del sistema di rating prestazionale: a) integrità e trasparenza; b) metodologie analitiche e di calcolo rigorose e sistematiche; c) esperienza pluriennale nei processi di valutazione del merito; d) elevata professionalità e competenza; e) riconoscimento in ambito europeo ed internazionale.

5. Nella convenzione sono definiti i compiti del concessionario, in particolare volti a:

a) elaborare il modello di *rating* prestazionale da attribuire, su base volontaria, ai singoli operatori economici della filiera agroalimentare;

b) predisporre le modalità di verifica, rispondenza e mantenimento al *rating* da parte dei singoli operatori economici;

c) pubblicare sui siti istituzionali o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il *rating* dei singoli operatori in base al risultato raggiunto, assicurando che non vengano divulgate le informazioni coperte dal segreto professionale;

d) elaborare un modello di valutazione e certificazione anche attraverso l'utilizzo dello strumento delle piattaforme informatiche per la tracciabilità delle informazioni al fine di coniugare la qualità e la sicurezza degli alimenti con la valorizzazione dell'eccellenze del "made in Italy";

e) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, la relazione annuale delle attività ed interventi adottati nell'anno precedente.

6. Sulla base dei risultati raggiunti, laddove il sistema di *rating* evidenzi l'alta qualità della prestazione, è rilasciata una certificazione di eccellenza delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione, che può essere apposta sul prodotto commercializzato al fine di informare il consumatore sulla sua qualità e sicurezza.

7. Al fine di sviluppare buone pratiche all'interno delle filiere agroalimentari per l'ottenimento del rating prestazionale, di cui ai precedenti commi, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato "Eccellenze Italia", con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato a generare interventi di natura premiale in favore degli operatori economici della filiera a seguito della positiva valutazione del *rating*, sotto forma di agevolazioni fiscali e di incentivi per l'innovazione tecnologica e gli investimenti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo, secondo principi di proporzionalità rispetto ai risultati di *rating* ottenuti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 102 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e del! 'importo del beneficio economico.

10.0.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10.1.

(Proroga termini per gli incentivi agli interventi di messa in sicurezza sismica dei fabbricati)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030";

b) al comma 1-ter, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030".

2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione nel limite di 300 milioni dall'anno 2022 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.0.3

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10.1.

(Proroga termini per gli incentivi all'acquisto di immobili antisismici)

1. All'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030".

2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione nel limite di 200 milioni dall'anno 2022 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.0.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10.1.

(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione nei limiti di 60 milioni dall'anno 2020 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.0.5

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10.1.

(Modifiche al decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127)

1. All'articolo 2, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché fino al 30 settembre 2020"».

10.0.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10.1.

(Proroga di termini di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze)

1. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020».

10-bis.0.1

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10 *-ter*.

(Proroga termini per gli incentivi agli interventi di messa in sicurezza sismica dei fabbricati esistenti)

1. All'articolo 16 del decreto legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030";

b) al comma 1-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030".».

10-bis.0.2

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10-*ter*.

(Proroga termini per gli incentivi all'acquisto di immobili antisismici)

1. All'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030"».

10-bis.0.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 10- *ter*.

Proroga di termini di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020.».

10-bis.0.4

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10 -*ter*.

(Sconto in fattura per interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica)

1. All'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "di primo", aggiungere le seguenti: "e secondo".

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*septies* aggiungere il seguente:

"1-*octies*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari".».

10-bis.0.5

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*ter*.

(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

10-bis.0.6

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10-*ter*.

(Modifiche al decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127)

1. All'articolo 2, comma 6-*ter*, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché fino al 30 settembre 2020"».

10-bis.0.7

[De Bonis](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10-*ter*.

(IMU agricola)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle entrate comunali non riscosse a seguito della vicenda della cosiddetta "IMU agricola" per gli anni 2014 e 2015, per i comuni di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale sentenza 17/2018, ancorché per tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o risultino ancora da inviare ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre 2018».

10-bis.0.8

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10-*ter*.

(Proroga di termini di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze)

1. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020».

11.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Per l'anno 2019 le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12, possono essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime finalità, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99».

11.2

[Berutti, Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

«5-ter. Le imprese titolari di contratti di appalto per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche ed educative statali che, a causa della cessazione del relativo contratto di appalto, attiveranno le procedure di riduzione del personale ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, sono esonerate dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2, commi 31 e 35, della legge n. 92 del 2012, con riferimento al conseguente licenziamento di tutto il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi. La predetta esenzione opera con riferimento sia ai dipendenti che risulteranno beneficiari della successiva assunzione alle dipendenze dello Stato ex articolo 58, comma 5-ter decreto legge n. 69 del 2013, sia al restante personale licenziato e non ricollocato ai sensi e per effetto della predetta disposizione.

5-quater. All'onere derivante dal comma 5-ter, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

11.3

[Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

«5-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5-bis, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente comma:

"5-ter. Il contributo versato per l'onere di riscatto è detraibile dall'imposta dovuta dall'interessato, o dai soggetti cui l'interessato risulti fiscalmente a carico, nella misura del 50 per cento".

5-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui

all'articolo 21, commi 1 e 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati"».

11.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

«5-*ter*. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: "29 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio";

b) al comma 5-*bis*, primo periodo, la parola: "marzo" è sostituita con la seguente: "luglio"».

Conseguentemente all'articolo 43, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, dall'articolo 11, pari a 176 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

11.5

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«5-*ter*. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai fini del diritto e del calcolo".

5-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-*ter*, valutato in 300.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'Accantonato relativo al Ministero del lavoro.».

11.6

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-ter. Nell'ambito delle misure di sostegno al reddito ai sensi del presente articolo ed al fine di consentire il completamento dell'armonizzazione dell'aliquota di finanziamento del trattamento degli assegni per il nucleo familiare per gli assicurati al fondo di quiescenza *ex* Ipost a quella in vigore per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici all'assicurazione generale obbligatoria, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni inerenti la misura a sostegno del reddito relativa agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni e integrazioni non si applicano al personale di Poste Italiane S.p.a., al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020 per il personale iscritto al fondo di quiescenza *ex* I post, la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 0,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;

c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 2,0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.7

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-ter. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in tema di numero massimo di proroghe dei contratti a tempo determinato, non si applicano ai medesimi contratti di lavoro stagionali stipulati per il personale addetto agli impianti di

trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane, alla gestione delle piste da sci».

11.8

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-ter. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020," sono soppresse e la parola: "1000" è sostituita dalla seguente: "500";

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile";

c) al comma 7, le parole: "sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro per l'anno 2021"».

11.9

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021" e dopo le parole: "Fondo di solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito" sono aggiunte le seguenti: "e al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo"».

11.10

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

11.11

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

«5-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

11.12

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

«5-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

11.13

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-ter. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è abrogato».

11.14

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-ter. All'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In tal caso, il periodo di trattamento di mobilità riconosciuto ai dipendenti si considera utile ai fini sia del calcolo sia del diritto alla pensione"».

11.15

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-ter. All'articolo 1, comma 277, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "di cui al presente comma" sono aggiunte le seguenti: "ai fini del riconoscimento del diritto al prepensionamento, ivi compresi coloro che sono stati collocati in mobilità al termine del trattamento straordinario di integrazione salariale"».

G11.200

[Grassi, Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

preso atto delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 11 del provvedimento, introdotti dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente;

valutato che le predette disposizioni prevedono la possibilità di prorogare per ulteriori 12 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il trattamento straordinario di cassa integrazione salariale riconosciuto ai giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale già destinatari del medesimo trattamento al 31 dicembre 2019 (comma 2-bis), nonché autorizzano la Presidenza del Consiglio dei ministri a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa (comma 2-ter);

ricordato che l'articolo 25-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 ha rivisto la disciplina dei trattamenti, straordinari di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018 per i giornalisti professionisti, i pubblicitari, i praticanti dipendenti da imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, contemplando talune ipotesi speciali rispetto alla disciplina generale in materia, applicabili a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, ovvero, nel dettaglio, la possibilità del riconoscimento del trattamento anche per i casi di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa (anche in costanza di fallimento) e la durata del trattamento per i casi di crisi aziendale fissata in 24 mesi (invece dei 12 mesi previsti dalla normativa generale);

evidenziato, tuttavia, che il comma 4 del summenzionato articolo 25-bis stabilisce che il trattamento di CIGS non possa superare la durata massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile e che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, la disposizione in questione si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018;

rammentato che, in precedenza, per il settore editoriale non c'erano vincoli temporali per il ricorso alla cassa integrazione e che tale vincolo, considerate le condizioni del settore, in crisi ormai dal 2008, non potrà che determinare, decorsi 24 mesi dalla partenza del quinquennio (gennaio 2018), e quindi già dal 2020, l'insorgenza di elevati esuberi di personale che, in mancanza di ammortizzatore sociale, non potranno che essere gestiti con procedure espulsive, determinando un problema sociale gravissimo, stimabile in centinaia di posti di lavoro perduti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con successivo proprio provvedimento, il posticipo al 1° gennaio 2020 del vincolo temporale di 24 mesi di durata del trattamento di integrazione salariale straordinario.

11.0.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data, di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento

pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 10 gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 165 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per l'anno 2021, 135 milioni di euro per l'anno 2022, 91 milioni di euro per l'anno 2023, 51 milioni di euro per l'anno 2024 e 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

11-quater.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Nell'ambito delle misure di sostegno al reddito ai sensi del presente articolo ed al fine di

consentire il completamento dell'armonizzazione dell'aliquota di finanziamento del trattamento degli assegni per il nucleo familiare per gli assicurati al fondo di quiescenza *ex* Ipost a quella in vigore per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici all'assicurazione generale obbligatoria, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni inerenti la misura a sostegno del reddito relativa agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano al personale di Poste Italiane S.p.a., al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020 per il personale iscritto al fondo di quiescenza *ex* Ipost, la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 0,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;

c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 2,0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

11-quater.2

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. Nell'ambito delle misure di sostegno al reddito ai sensi del presente articolo ed al fine di consentire il completamento dell'armonizzazione dell'aliquota di finanziamento del trattamento degli assegni per il nucleo familiare per gli assicurati al fondo di quiescenza *ex* I post a quella in vigore per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici all'assicurazione generale obbligatoria, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni inerenti la misura a sostegno del reddito relativa agli assegni per il nucleo familiare di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni e integrazioni non si applicano al personale di Poste Italiane S.p.a., al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020 per il personale iscritto al fondo di quiescenza *ex* Ipost, la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è pari a quella in vigore tempo per-tempo per gli assicurati al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma

valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno-degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 0,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;

c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 2,0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

11-quinquies.0.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11- *sexies*.

(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti a: sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicare ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civili ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo

indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 3021.

2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1, non trovano applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in

via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 4 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 124,3 milioni di euro per l'anno 2020, 179,7 milioni di euro per l'anno 2021, 195,3 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023, 71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6, 1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, cui si provvede, quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 179,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e come incrementato dall'articolo 43, comma 3, del presente decreto, e quanto a 195,8 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023, 71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6, 1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2029, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

11-quinquies.0.1a

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11-*sexies*.

1. I soggetti di cui al comma 2 i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011, con un'anzianità contributiva inferiore a venti anni possono riscattare, in tutto o in parte, entro il limite massimo di cinque anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale. L'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, ridotta nella misura della metà. Il contributo da riscatto è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), e) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

12.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «Euro 4» aggiungere le seguenti:«, o a Euro 5 se veicolo adatto a persona invalida».

12.2

[Pichetto Fratin](#), [Floris](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2-bis.

12.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

«2-*quater*. All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020".

2-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020".

2-*sexies*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) al comma 185; le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021";

ii) al comma 196, lettera *a*), le parole: "tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020";

iii) al comma 196, lettera *b*), le parole: "tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020".».

12.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Il primo periodo del comma 60 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2020 per le imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, e a decorrere dal 1° gennaio 2021 per i clienti finali domestici, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato".

3-bis. I commi 80 e 81 della legge 4 agosto 2017 n. 124 sono sostituiti dai seguenti:

"80. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, a decorrere dal 1° luglio 2020 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali cui sono tenute all'iscrizione le imprese di vendita diretta controparti commerciali dei contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti finali.

81. A decorrere dalla data della sua istituzione, l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.

81-bis. Con i commi da *81-ter* a *81-vicies quater* sono introdotti i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 80.

81-ter. Gli amministratori, i legali rappresentanti, i sindaci e i direttori generali delle imprese di vendita di energia elettrica non devono:

a) trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile;

b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riammissione;

c) essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riammissione:

i. la pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica.

81-quater. Le imprese di vendita di energia elettrica controparti commerciali di contratti ai clienti finali non devono trovarsi:

a) in stato di fallimento o di liquidazione coatta, ovvero essere sottoposte a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nello stato di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, ovvero essere sottoposte a una procedura finalizzata alla dichiarazione dello stesso.

81-quinquies. I requisiti di cui ai commi *81-ter* e *81-quater* devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli articoli dal 2497 al 2497-*septies* del Codice Civile, le quali:

i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese di vendita;

ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa;

iii. operano nella vendita di energia elettrica ai clienti finali, purché soggette all'attività di direzione e coordinamento di una delle società di cui ai precedenti punti *i* e *ii*.

81-sexies. In deroga a quanto disposto al comma *81-quater*, possono continuare la propria attività le imprese di vendita iscritte all'Elenco che si trovano, in un momento successivo all'iscrizione, nelle condizioni di cui alla lettera *b)* del predetto comma, anche con riferimento alle altre società appartenenti al medesimo gruppo societario di cui al comma *81-quinquies*.

81-septies. Le imprese di vendita di energia elettrica devono essere costituite in una delle seguenti forme:

a) società per azioni;

b) società in accomandita per azioni;

c) società a responsabilità limitata;

d) società consortili costituite nelle forme di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*;

e) consorzi con attività esterna;

f) aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

g) società cooperative.

81-octies. L'attività di vendita di energia elettrica deve risultare dall'oggetto sociale riportato nel certificato camerale se l'impresa ha sede in Italia, ovvero, nel caso di impresa avente sede all'estero, dall'atto costitutivo in traduzione giurata.

81-novies. Ciascuna impresa di vendita di energia elettrica deve possedere un capitale interamente versato non inferiore a centomila euro.

81-decies. Ai fini della permanenza nell'Elenco venditori, le imprese di vendita di energia elettrica, qualora esse stesse siano utenti di dispacciamento, ovvero con riferimento all'utente o agli utenti di dispacciamento di cui si servono per la conclusione dei contratti di trasporto e dispacciamento di energia elettrica con i distributori e con Terna, devono assicurare:

a) la regolarità dei pagamenti nei confronti dei distributori;

b) la regolarità dei pagamenti nei confronti di Terna.

81-undecies. La regolarità dei pagamenti di cui al comma *81-decies*, lettera *a)*, è soddisfatta qualora, in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in un semestre di riferimento, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi. A tal fine, le verifiche sono effettuate ai sensi delle disposizioni previste dall'articolo 3 del Codice di Rete Tipo. La verifica è effettuata al termine di ciascun anno in relazione alle fatture di trasporto con scadenza nel medesimo periodo nel caso in cui alla rete dell'impresa distributrice risultano connessi meno di 100.000 punti di prelievo. Le imprese di distribuzione di energia elettrica effettuano le verifiche di cui al presente comma e ne trasmettono gli esiti al Ministero dello sviluppo economico.

81-duodecies. La regolarità dei pagamenti di cui al comma *81-decies*, lettera *b)*, è soddisfatta qualora l'indice di onorabilità di cui al Regolamento del sistema di garanzie di Terna (Allegato A61 al Codice di rete) non segnali la necessità di integrazione della garanzia di dispacciamento prevista dal medesimo Regolamento per almeno due volte nel semestre di riferimento. Terna effettua la verifica di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dello sviluppo economico.

81-terdecies. Le imprese di vendita di energia elettrica sono soggette all'obbligo di certificazione del bilancio di esercizio a decorrere dal primo esercizio di bilancio chiuso successivamente all'iscrizione all'Elenco venditori. Le medesime imprese sono tenute a produrre al Ministero dello sviluppo economico copia della certificazione stessa entro il 30 settembre di ciascun anno.

81-quaterdecies. La domanda di iscrizione nell'Elenco venditori di energia elettrica ai clienti finali di cui al comma 80, è presentata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare.

81-quindecies. La domanda di cui al comma *81-quaterdecies*, può essere inoltrata a mezzo raccomandata ovvero, per via telematica. In tal caso, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa ed essere accompagnata da copia del documento di identità, secondo le modalità di cui all'articolo 65, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83.

81-sedecies. Le imprese che presentano l'istanza di iscrizione all'Elenco venditori dichiarano e autocertificano, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui ai commi dall'*81-ter* a *81-novies*.

81-septiesdecies. Il Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare verifica che la documentazione dia atto del completo possesso dei requisiti di cui ai commi dall'*81-ter* a *81-novies*, e inserisce nell'Elenco venditori le imprese entro novanta giorni dalla ricezione delle domande dandone comunicazione all'interessato. Qualora siano ravvisati motivi ostativi all'accoglimento della domanda, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

81-octiesdecies. I termini per l'espletamento della verifica di cui al comma *81-septiesdecies*

decorrono dalla ricezione della domanda di cui al comma 81-*quaterdecies*. Il Ministero dello sviluppo economico può richiedere integrazioni o chiarimenti e, in tal caso, il termine di cui al comma 81-*septiesdecies* si intende sospeso sino alla ricezione delle informazioni integrative richieste.

81-*noviesdecies*. Ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'impresa deve fornire la descrizione della propria struttura organizzativa, l'elenco delle competenze disponibili, anche in termini di risorse umane, e l'elenco delle attività svolte nell'ultimo anno. Qualora l'impresa sia di più recente costituzione devono essere forniti elementi relativi almeno alla struttura societaria della controllante o del gruppo societario di appartenenza, se disponibili.

81-*vicies*. Le imprese di vendita di energia elettrica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già operano nel mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali possono continuare ad esercitare l'attività in via provvisoria. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le suddette imprese presentano istanza di inserimento nell'Elenco venditori attestando il possesso dei requisiti di cui ai commi dall'81-*ter* a 81-*novies*. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che la documentazione dia atto del completo possesso dei requisiti e inserisce nell'Elenco venditori le imprese che rispettano i requisiti entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda. Qualora siano ravvisati motivi ostativi all'accoglimento della domanda trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

81-*vicies semel*. Le imprese operanti all'entrata in vigore della presente legge che non presentano istanza per l'iscrizione nell'Elenco venditori nei termini di cui al comma 81-*vicies* non sono incluse nell'Elenco.

81-*vicies bis*. Le imprese incluse nell'Elenco venditori, ai fini della permanenza nell'elenco stesso, sono tenute a comunicare:

a) la perdita del possesso di uno dei requisiti di cui ai commi dall'81-*ter* a 81-*novies*, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;

b) ogni variazione rilevante delle informazioni fornite all'atto della richiesta di iscrizione all'Elenco venditori, entro trenta giorni dall'intervenuta modifica.

81-*vicies ter*. La perdita del possesso di uno o più requisiti di cui ai commi dall'81-*ter* a 81-*novies* comporta l'esclusione immediata dall'Elenco venditori. Le imprese iscritte nell'Elenco venditori sono tenute a comunicare l'eventuale cessazione dell'attività di vendita di energia elettrica.

81-*vicies quater*. Le imprese cancellate dall'Elenco venditori, nonché le imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli articoli dal 2497 al 2497-*septies* del Codice Civile, e i rappresentanti legali delle suddette società, che intendono nuovamente conseguire l'iscrizione, ne fanno richiesta purché sia decorso un anno dalla data di esclusione dall'Elenco".

3-*ter*. Dopo il comma 82 della legge 4 agosto 2017 n. 124 sono inseriti i seguenti commi: "82-*bis*. L'aggiornamento mensile dell'Elenco previsto dal comma 82 tiene conto:

a) degli esiti positivi delle verifiche per la richiesta di iscrizione all'Elenco venditori;

b) dei casi di esclusione dall'Elenco venditori.

82-*ter*. Il Ministero effettua idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dalle imprese e sul rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Elenco venditori. Per lo svolgimento delle verifiche per l'iscrizione all'Elenco venditori e del rispetto dei requisiti per la permanenza nel medesimo elenco, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere la collaborazione dell'Autorità per la regolazione di reti energia e ambiente, e si avvale del supporto di Acquirente Unico Spa, nonché delle informazioni del Sistema Informativo Integrato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Costituisce in ogni caso motivo di esclusione dall'Elenco venditori la dichiarazione di dati non veritieri, rilevanti ai fini dell'iscrizione e della permanenza nello stesso elenco.

82-*quater*. I clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che rimangono senza fornitore di

energia elettrica a seguito dell'esclusione di quest'ultimo dall'Elenco venditori, sono forniti di energia elettrica nell'ambito del servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Fino alla data di cui al medesimo articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i suddetti clienti sono forniti nell'ambito del servizio di maggior tutela.

82-*quinques*. I clienti finali diversi dai clienti domestici e dalle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che rimangono senza fornitore di energia elettrica a seguito dell'esclusione di quest'ultimo dall'Elenco venditori, sono serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia di cui al decreto del Ministro sviluppo economico 23 novembre 2007".».

12.5

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 59 le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021 per il mercato del gas e per i clienti del mercato elettrico diversi da quelli domestici, come individuati dal comma 25-*quater* dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché dal 1° gennaio 2022 per i clienti domestici del mercato elettrico"».

12.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 60 è sostituito con i seguenti:

"60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, le parole: "e le imprese connesse in bassa tensione con: meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero," sono soppresse. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.

60-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedura concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero"».

12.7

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) Al comma 61 apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Il portale è organizzato secondo modalità che consentano la confrontabilità sia qualitativa che quantitativa delle offerte, ivi compresa la confrontabilità delle offerte di cui al comma 62 e quelle che prevedono servizi aggiuntivi";

2) al secondo periodo dopo le parole: "sono tenuti a trasmettere» aggiungere la parola: «tempestivamente";

3) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "Il Comitato si riunisce, su richiesta motivata, ogni qual volta lo richieda uno dei suoi componenti e può fornire indirizzi all'Autorità,";

b-ter) al comma 62 secondo periodo, sostituire la parola: "periodicamente" con la seguente: "tempestivamente";

b-quater) dopo il comma 63 aggiungere il seguente: "*63-bis*. L'Autorità di riduzione per energia reti e ambiente definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le misure necessarie per la riduzione ai costi meramente tecnici, per la semplificazione e per la velocizzazione delle procedure da adottare, con riferimento al cambio di gestore, alle volture, nonché all'adeguamento della fornitura e dei servizi alle esigenze, anche temporanee, del cliente finale.";

b-quinquies) al comma 72 dopo le parole: "nonché il trattamento efficace" aggiungere le seguenti: ", e la gratuità"».

12.8

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «16 febbraio» con le seguenti:«16 aprile».

12.9

[Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 4, comma 21 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021"».

12.10

[Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2020"».

12.11

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. L'operatività delle disposizioni del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 in materia di riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza non ancora entrate in vigore è posposta di un anno».

12.12

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-bis. Il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), finalizzato all'individuazione di un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, non può essere approvato in data antecedente al 31 dicembre 2023. Dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data dell'avvio effettivo del Piano, allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia, procedono nell'istruttoria i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e riprendono efficacia i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6, dello stesso articolo 11-ter, e possono essere rilasciate nuove autorizzazioni o proroghe e avviati nuovi procedimenti per attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale».

12.13

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-bis. Il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), finalizzato all'individuazione di un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, non può essere approvato in data antecedente al 31 dicembre 2023. Resta fermo il processo di valutazione ambientale strategica di cui al comma 3 del medesimo articolo 11-ter che

dovrà essere avviato contestualmente al processo di formazione del Piano, come richiesto dall'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano siano presi in considerazione durante l'elaborazione del Piano medesimo. Per un periodo di 3 anni dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di definire il quadro conoscitivo allo stato di fatto, circoscrivere le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dal piano e individuare gli indicatori di sostenibilità complessivi, è attivato un monitoraggio ambientale continuo per tutte le componenti ambientali, con particolare attenzione alla componente ittiofauna e alle presenze annue e stagionali dei mammiferi marini per le aree marine. Dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data dell'avvio effettivo del Piano, allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia, procedono nell'istruttoria i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e riprendono efficacia i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6, dello stesso articolo 11-*ter*, e possono essere rilasciate nuove autorizzazioni o proroghe e avviati nuovi procedimenti per attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale».

12.14

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 4-ter.2 inserire il seguente:

«4-*quater*. Al comma 1, lettera *h*) dell'articolo 16-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sull'impiego delle fonti rinnovabili dell'energia" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli eventuali accumulatori connessi ai medesimi impianti"»

12.15

[Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma a-quater, sono aggiunti i seguenti:

«4-*quinquies*. All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020".

4-*sexies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020".

4-*septies*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) al comma 185, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021";

ii) al comma 196, lettera *a*), le parole: "tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020";

iii) al comma 196, lettera *b*), le parole: "tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2022"».

12.16

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

«4-*quinquies*. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il mese di agosto dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del mese di novembre 2023".

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinquies*, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

12.17

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

«4-*quinquies*. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, sono soppressi i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinquies*, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito

di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

12.18

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

«4-*quinquies*. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il mese di agosto dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del mese di novembre 2023".

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinquies*, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

12.19

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

«4-*quinquies*. L'articolo 4, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 è sostituito dal seguente: "4. I sovracaroni idroelettrici non si applicano agli enti di diritto pubblico e ai consorzi irrigui, concessionari di derivazione di acqua a scopo potabile o irriguo in via esclusiva o prevalente, per i quali la produzione di energia elettrica sia di carattere accessorio".

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.20

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

«4-*quinquies*. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati "MACSI", al comma 651 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il mese

di maggio dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del mese di novembre 2023".

4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinquies*, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

12.21

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

«4-*quinquies*. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, sono soppressi i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinquies*, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

12.22

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:

«4-*quinquies*. Al comma 1, articolo 2-*bis*, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, dopo le parole: "medesimo ciclo produttivo", sono inserite le seguenti: "o al compostaggio e ad altri utilizzi agronomici,";».

12.23

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*quinquies*. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire le parole: "effettuato entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "effettuato entro il 31 dicembre 2022".

4-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, di cui al comma 4-*bis*, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.24

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

«4-*quinquies*. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati "MACSI", al comma 651 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il mese di maggio dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del mese di novembre 2023".

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinquies*, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

12.25

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

«4-*quinquies*. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati "MACSI", sono soppressi i commi dal 634 al 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinquies*, pari a 140,6 milioni per l'anno 2020, 497,6 milioni per l'anno 2021, 287,1 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

12.26

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*quinquies*. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: "nell'anno

2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019 e 2020".

4-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 4-bis, pari ad euro 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

12.27

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater aggiungere in fine il seguente:

«4-quinquies. Al fine di ridurre i rischi specifici determinati dalla necessità di intervenire su autoveicoli incidentati a propulsione ibrida o totalmente elettrica dotati di batterie ad alta tensione, l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzati al finanziamento della radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV è sospesa, limitatamente agli autoveicoli a trazione ibrida o *full electric*, fino al completamento di programmi addestrativi e di formazione mirati, da somministrare al personale del Soccorso tecnico urgente, delle polizie municipali e delle forze dell'ordine attivo nel campo della sicurezza stradale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

12.28

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater aggiungere in fine il seguente:

«4-quinquies. Al fine di ridurre i rischi specifici determinati dalla necessità di intervenire su autoveicoli incidentati a propulsione ibrida o totalmente elettrica dotati di batterie ad alta tensione, l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzati al finanziamento della radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV è sospesa, limitatamente agli autoveicoli a trazione ibrida o *full electric*, fino al pieno adeguamento dei mezzi adibiti al soccorso tecnico urgente e di quelli in uso alle polizie municipali e alle forze dell'ordine, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

12.29

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:

«4-quinquies. Al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 2018 n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 10, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";

b) All'articolo 8, comma 1, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31

dicembre 2012";

c) All'art. 8 comma 2 aggiungere il seguente periodo: In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100% di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 30% in peso di reflui zootecnici;

d) All'articolo 8 dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6.

e) All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 1 O ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello Sviluppo Economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi.».

12.30

[Corti](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater aggiungere in fine il seguente:

«4-quinquies. All'articolo 7 dell'allegato n. 26 al codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2 è aggiunto in fine il seguente:

"e-bis. I titolari di patente radioamatoriale, all'atto della richiesta di acquisizione del nominativo di chiamata, possono chiedere che gli sia assegnato il medesimo nominativo di chiamata di cui siano stati titolari in passato, ove ancora disponibile."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di sviluppo economico».

12.31

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quinquies*. l'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2019"».

12.32

[Bergesio](#), [Barbaro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-*quinquies*. All'articolo 26, comma 3-*bis* del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, le parole: "inferiore al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore al 10 per cento"».

12.33

[Bergesio](#), [Barbaro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-*quinquies*. All'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "stagione sportiva 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "stagione sportiva 2020/2021".»

12.34

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater, aggiungere i seguenti:

«5. All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020".

6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020".

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) al comma 185, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021";

ii) al comma 196, lettera a), le parole: "tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio e il 30 giugno

2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020";

iii) al comma 196, lettera *b*), le parole: "tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020".».

G12.200

[Grassi, Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

le direttive europee ed in particolare la Direttiva (EU) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti sull'ambiente, introducono alcune considerazioni iniziali che si riferiscono alla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti in plastica e prevedono che eventuali restrizioni del mercato che gli stati membri decidano di attuare devono essere proporzionali e non discriminatorie per le imprese, devono incoraggiare un uso multiplo e devono presumere incentivi economici e di altro tipo tesi a sostenere scelte sostenibili dei consumatori;

occorre adottare un approccio pragmatico al problema dei rifiuti in plastica, tenendo conto che tale materiale non rappresenta il male assoluto, ma è utile e unico per tanti usi, come la conservazione dei prodotti alimentari, le applicazioni di alta tecnologia, il settore del vestiario, e, dopo l'uso, può essere adeguatamente ed utilmente riciclato, anche più volte, fino al fine vita;

l'introduzione della *plastic tax* da parte del Governo, come prevista dall'articolo 1, commi 634-658 della legge di bilancio 2020, in evidente contrasto con le considerazioni delle direttive comunitarie in materia di recupero dei rifiuti e riciclo dei materiali in plastica, da una parte incide sulla spesa quotidiana delle famiglie italiane e, dall'altra, crea danni economici al settore industriale incentivando la delocalizzazione delle nostre imprese in altri paesi, con inevitabili ricadute sull'occupazione e incremento delle spese a carico dello Stato per ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione della Direttiva (EU) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti sull'ambiente, a valutare l'opportunità di prevedere una proroga dell'entrata in vigore della *plastic tax* prevista dai commi 634-658 della legge di bilancio 2020, allo scopo di poter riconsiderare l'opportunità della norma nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo.

G12.201

[Grassi, Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'Iper ammortamento è una misura introdotta con la Legge di Bilancio 2017 nell'ottica del Piano nazionale Industria 4.0. L'obiettivo dell'agevolazione infatti è quello di dare supporto alle aziende che investono in tecnologie 4.0, puntando a innovarsi e digitalizzarsi;

l'articolo 1 del decreto-legge n. 34/2019 («decreto crescita»), ha ripristinato la disciplina originariamente dettata dall'articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 208/2015 (Stabilità 2016),

nella versione, però, in vigore nel 2018 (articolo 1, comma 29, legge 205/2017).

Come l'iper ammortamento, anche il Super ammortamento è un'agevolazione per aiutare le aziende nell'acquisto di determinati beni strumentali. Il Decreto crescita 2019 ha stabilito la possibilità di maggiorazione del 30 per cento del costo, con tetto di spesa fissato a 2,5 milioni di euro. Il Super ammortamento si può chiedere per investimenti eseguiti dal primo aprile al 31 dicembre 2019. Una supervalutazione del 130 per cento dunque, come precisato dal Mise sul proprio portale;

la disciplina ha supportato e incentivato le imprese ad investire in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e pertanto a fronte di una perdurante stagnazione degli investimenti in beni strumentali, le prime edizioni del Piano erano orientate soprattutto al rinnovamento di macchinari obsoleti e poco performanti, sia in un'ottica di mera sostituzione (superammortamento), sia di innovazione attraverso il sostegno all'acquisto di beni tecnologicamente avanzati e interconnessi (iperammortamento) dovrebbero essere prorogate anche per il prossimo biennio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare le misure del così detto superammortamento ed iperammortamento in favore delle imprese per tutto il 2020 (ivi comprese quelle previste nel cosiddetto decreto crescita) e rinviare al 1° gennaio 2021 l'applicazione del credito d'imposta che le ha sostituite nella legge di Bilancio 2020 per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.

G12.202

[Grassi, Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

con la imminente entrata in vigore della cosiddetta *Sugar Tax*, prevista dalla legge di Bilancio 2020, si temono forti ripercussioni sulla filiera bieticolo-saccarifera, già in crisi da diversi anni e oggi rappresentata in Italia dalla sola cooperativa bolognese Coprob-Italia Zuccheri. Come spiegato dalle organizzazioni di categoria questa imposta colpirà soprattutto le aziende agroalimentari che producono succhi e bevande utilizzando prioritariamente frutta italiana;

a ciò si aggiunge anche l'allarme lanciato dalle imprese operanti nel settore *beverage* - che in Italia vale ricavi per 5 miliardi di euro e 80 mila addetti, tra diretti e indiretti - le quali, in base ad uno studio relativo all'impatto della *SugarTax* sulla produzione nazionale, hanno stimato una riduzione del 10% dei volumi, del 3,5% dei ricavi e del 5% degli addetti;

la sola previsione della futura entrata in vigore della *Sugar Tax* ha già portato una contrazione degli investimenti nel nostro Paese da parte di grandi colossi industriali: come affermato, ad esempio, dal *Public affair & communication director* di Coca-Cola HBC Italia l'introduzione della nuova tassa ha un impatto devastante e comporterà un'ulteriore spesa per l'azienda di 140 milioni di euro all'anno con il conseguente aumento dei prezzi - previsto tra il 15 e il 20% - a fronte di un calo dei consumi del 10%. Ciò potrebbe portare Coca-Cola HBC Italia - che oggi è il principale produttore e distributore di bevande del Paese, con 3 stabilimenti (uno in Veneto a Nogara, uno in Campania a Marcianise, uno in Abruzzo a Oricola) dedicati alla produzione di *soft drinks* e un impianto d'imbottigliamento di acque in Basilicata - ad operare una revisione dei costi con l'ipotesi di chiusura dello stabilimento di Marcianise in Campania e il blocco degli investimenti;

nel corso dell'esame del Decreto Milleproroghe il Governo ha manifestato l'intenzione di

convocare «nuovamente i tavoli di trattativa con le associazioni di categoria sui temi della *plastic tax* e della *sugar tax* onde verificare i possibili spazi di perfezionamento e rimodulazione delle due citate imposte, la cui entrata in vigore, rispetto alla tempistica originaria, è stata non a caso differita dall'ultima legge di bilancio, proprio al fine di valutarne appieno i profili applicativi»;

tale proroga purtroppo non ha affatto assicurato il mondo imprenditoriale che ha guardato con preoccupazione la misura della *Sugar Tax* e, per circoscriverne i futuri effetti negativi, ha già predisposto nuovi piani industriali che prevedono la contrazione degli investimenti e la chiusura di alcune sedi produttive,

impegna il Governo

a prevedere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, la possibilità di un'ulteriore proroga dell'entrata in vigore della *sugar tax* al fine di individuare idonee coperture che ne consentano l'abrogazione e al contempo predisporre opportuni strumenti di supporto per le filiere bieticolo-saccarifera e del *beverage*, già fortemente colpite dalla sola introduzione della norma nella legge di Bilancio 2020.

G12.203

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», con particolare riguardo alle disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria;

evidenziate le problematiche applicative sollevate più volte da molte associazioni di grande rappresentatività, ultimamente anche ABI, ANCE, Assonime, Confindustria e Rete Impresa Italia, che hanno anche scritto al Ministro Gualtieri per esplicitare come la norma sulla «stretta sugli appalti» prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, mette a rischio di blocco l'attività per interi settori, stante i gravosi obblighi burocratici che necessitano approfondimenti e maggiori tempi tecnici imposti all'impresa appaltatrice o affidataria e alle subappaltatrici;

rappresentata, in particolare, la criticità relativa all'obbligo di trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute: le deleghe di pagamento; un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato; l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione; il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente,

ribadito che senza la predetta trasmissione documentale, che deve avvenire su impulso delle appaltatrici e subappaltatrici, il committente è obbligato a sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti;

rammentato, altresì, che tale norma prevede un adempimento ulteriore rispetto al pagamento delle ritenute che risulta essere già conosciuto all'Amministrazione e che la proroga proposta servirebbe a mettere a punto un sistema di comunicazione automatica e digitalizzata che sarebbe

vantaggioso anche per gli uffici periferici, o almeno un sistema di versamenti e comunicazioni accorpate, oltre che risolvere le problematiche sollevate avanti al Garante per la *Privacy* circa la comunicazione dei dati dei lavoratori impiegati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, con successivi propri provvedimenti di natura economica, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto fiscale 124 del 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2021 con conseguente modifica dell'articolo 4, comma 2 del detto provvedimento.

G12.204

[Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nel corso dell'esame del decreto-legge in sede referente, il rappresentante del Governo ha invitato i parlamentari a ritirare le proposte di proroga dell'entrata in vigore delle tasse sulla plastica e sullo zucchero, informando le Commissioni riunite I e V del fatto che l'Esecutivo avvierà in tempi rapidi tavoli di confronto con le imprese, associazioni di categorie e *stakeholders*, per valutare la possibilità di miglioramento delle disposizioni che introducono la *plastic tax* e la *sugar tax*;

tale confronto trova motivazione sulla necessità di verificare ulteriormente gli effetti che discenderanno dall'entrata in vigore delle due nuove tasse, già fissata, rispettivamente, a luglio e a ottobre, con la legge di bilancio 2020;

i tavoli di confronto con le imprese sarebbero utili prima dell'introduzione della *plastic tax* nell'ordinamento, allo scopo di individuare le necessità delle imprese, e adottare misure preventive per agevolarle e accompagnarle nell'attività di recupero dei rifiuti, anche in considerazione del fatto che l'Italia sia il secondo Paese in Europa per il riciclo di polimeri plastici e tenendo conto che le imprese del settore che intendono avviare un processo di riconversione, hanno necessità di tempi molto più ampi e non compatibili con i pochi mesi a disposizione previsti dalla legge di bilancio 2020;

l'introduzione della *plastic tax*, in contraddizione con i principi dell'economia circolare, demonizza inutilmente un prodotto che di per sé non danneggia assolutamente l'ambiente, potendo essere riciclato al 100 per cento, mentre provoca ingenti danni al nostro sistema industriale, creando perdite economiche insopportabili per le imprese e causando la delocalizzazione delle stesse imprese italiane produttive di imballaggi in plastica con inevitabile aumento della disoccupazione, ovvero genera un aumento dei prezzi dei prodotti, con evidenti ricadute negative sulle famiglie; il problema da affrontare sarebbe piuttosto quello di potenziare il recupero e il riciclo dei rifiuti di plastica, tenuto conto del fatto che l'Italia è un Paese a due velocità per quanto riguarda i rifiuti, con regioni in cui la raccolta differenziata raggiunge l'80 per cento ed altre in cui invece non supera il 20 per cento,

impegna il Governo

nell'ambito dei tavoli di confronto con le imprese, associazioni di categorie e *stakeholders*, per valutare la possibilità di miglioramento delle disposizioni che introducono la *plastic tax*, come annunciati dal rappresentante del Governo nell'ambito dell'esame del decreto-legge in sede referente, e nelle more di una proroga dell'entrata in vigore di tale tassa, a verificare la possibilità di riconsiderare la norma evitando di danneggiare il settore produttivo italiano degli imballaggi in plastica, con inevitabile aumento della disoccupazione causato dalla delocalizzazione delle imprese, e aumento dei prezzi dei prodotti con evidenti ricadute negative sulle famiglie.

G12.205

[Grassi, Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 12, comma 4-*bis* interviene sulla disciplina di cui all'articolo 11-*ter* del decreto-legge n. 135 del 2018, che prevede, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), finalizzato ad individuare le aree del territorio nazionale ove sarà consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

tale norma prorogando il termine per l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) senza riattivare le attività e i procedimenti sospesi, sospende in realtà per ulteriori 6 mesi i permessi di ricerca e di prospezione degli idrocarburi liquidi e gassosi e tutti i procedimenti delle autorizzazioni in corso, nonché la presentazione di tutte le nuove istanze per prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

il Piano, che ai sensi della normativa vigente dovrebbe essere approvato entro 18 mesi dalla data del 13 febbraio 2019, ossia entro il 13 agosto 2020, non è stato ancora presentato al Ministero dell'ambiente ai fini della VAS, nonostante l'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifica che il processo di valutazione ambientale strategica «deve essere avviato contestualmente al processo di formazione del Piano»;

è lampante quindi che il Ministero dello sviluppo economico è ormai fuori tempo per avviare una tale complessa procedura di VAS. E chiaramente non è possibile mantenere sospese tutte le procedure e autorizzazioni per i 30 mesi che prevedrebbe ora il comma 8 dell'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, magari con successive proroghe per chi sa quanto tempo;

il blocco delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi crea un doppio danno: da una parte il Paese Italia sta perdendo investitori in un momento di crisi per il settore italiano del *oil&gas*, che metterà ulteriormente in ginocchio un intero comparto, e dall'altra, la diminuzione dello sfruttamento delle risorse proprie incrementa le necessità di fonti energetiche provenienti dall'estero, visto che le risorse energetiche da fonti rinnovabili non sono ancora in grado di coprire il fabbisogno,

impegna il Governo

allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e diminuire la necessità di importare fonti energetiche provenienti dall'estero, a provvedere, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo di prevedere, fino alla data dell'avvio effettivo del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), la prosecuzione nell'istruttoria dei procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 dell'articolo 11-*ter* del decreto-legge, n. 135 del 2018 e la ripresa dell'efficacia dei permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6, dello stesso articolo 11-*ter*, nonché la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni o proroghe e l'avvio di nuovi procedimenti per attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.

12.0.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Armonizzazione norma FSC)

1. All'articolo 1, comma 449, lettera *d-bis*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per gli anni dal 2018 al 2021" sono sostituite dalle parole: "per gli anni dal 2018 al 2030" e le parole: "a decorrere dal 2022" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal 2031"».

13.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di consentire l'adozione del decreto di cui all'articolo 10-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, all'articolo 10-*bis* comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "aprile 2020".

2-*ter*. Al comma 4, articolo 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, prima delle parole: "L'inizio ed il termine", sono anteposte le seguenti: "Fermi restando gli obblighi di prenotazione che precedono e quanto disposto dall'articolo 3, sino alla emanazione del decreto di cui al presente comma".

b) al quinto periodo:

a) la lettera *b*) è soppressa;

b) alla lettera *e*) la parola: "luogo" è soppressa;

c) alla lettera *d*) la parola: "destinazione" è soppressa;

d) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: "estremi e modalità della avvenuta prenotazione"».

13.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza e che hanno presentato al Concedente la proposta di aggiornamento quinquennale del piano finanziario prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino al 31 marzo 2020, termine entro il quale è perfezionato l'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati.

3-*bis*. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di

aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, formulate ai sensi della predetta normativa. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020».

13.3

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3.3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza e che hanno presentato al Concedente la proposta di aggiornamento quinquennale del piano finanziario prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino al 31 marzo 2020, termine entro il quale è perfezionato l'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati.

3-bis. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, formulate ai sensi della predetta normativa. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020».

13.4

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «31 luglio 2020» aggiungere le seguenti:«Dopo tale data le proposte di aggiornamento dei piani economici finanziari si intendono approvate dal Concedente».

13.5

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le modalità previste dal presente codice" e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio";

b) al comma 2, le parole: "il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2022"».

13.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Al comma 2, articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2022"».

13.7

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5.1. Nelle more della definizione dell'effettivo impatto delle disposizioni di cui all'articolo 93 commi da 1-*bis* a 1-*quater* del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'applicazione delle predette disposizioni non si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 marzo 2021.

5-*ter*. Ai fini della definizione dell'effettivo impatto delle disposizioni di cui all'articolo 93 commi da 1-*bis* a 1-*quater* del codice della strada, come previsto dal precedente comma 5-*bis*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 2020 una relazione recante l'analisi di impatto delle predette disposizioni».

13.8

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Il termine di cui all'articolo 10-*bis*, comma 9, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è prorogato al 28 febbraio 2023, fermo restando il termine della stipula dei contratti individuato dal medesimo comma».

13.9

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quinquies aggiungere il seguente:

«5-quinquies. 1. Le risorse individuate dal comma 5-quinquies nella Città metropolitana di Roma possono essere utilizzate per il ristoro del grave disagio subito a causa della prolungata chiusura delle fermate della metropolitana di Roma, Linea A, a partire dal 23 ottobre 2018, dalle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno delle aree interessate, che nel periodo dal 24 ottobre 2018 alla data di riapertura della fermata di interesse, abbiano subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, cui è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento. Per la medesima finalità è stanziata, per l'anno 2020, la somma di 3 milioni di euro. Le aree interessate sono individuate con provvedimento del Comune di Roma. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.10

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 5-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al primo periodo, nonché per dare avvio alla promozione di strategie sinergiche di valorizzazione degli immobili pubblici delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, e allo sviluppo di iniziative di trasformazione dei beni, secondo le esigenze degli enti locali e coerentemente con gli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica ed economica, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a favore della Fondazione Patrimonio Comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.».

Conseguentemente, dopo il comma capoverso 5-quinquies aggiungere il seguente:

«5-quinquies. 1. Agli oneri derivanti dal comma 5-quinquies, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.11

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quinquies aggiungere i seguenti:

«5-quinquies.1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 23 2, dopo il comma 460 è aggiunto il seguente:

"460-bis. Per le finalità di cui al comma 460, nonché per dare avvio alla promozione di strategie sinergiche di valorizzazione degli immobili pubblici delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, e allo sviluppo di iniziative di trasformazione dei beni, secondo le esigenze degli enti locali e coerentemente con gli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica ed economica, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a favore della Fondazione Patrimonio Comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani".

5-quinquies.2. Agli oneri derivanti dal comma 5-quinquies.1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.12

[Fregolent](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Sostituire il comma 5-septies con i seguenti:

«5-septies. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

5-septies.2. Nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'area compresa nel bacino del Piave Livenza Brenta, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per la realizzazione del progetto definitivo per la ricostruzione del Ponte di Vidor.

5-septies.3. Agli oneri derivanti dal comma 5-septies. 2 del presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" .».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».

13.13

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-octies aggiungere in fine il seguente:

«5-novies. Nelle more del passaggio dalla qualifica di "Addetto" a quella di "Assistente", ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di "Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida", è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento

della patente di guida.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».

13.14

[Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-octies aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-novies. All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.";

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

"9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate

in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.";

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2";

g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

h) al comma 17 le parole: "produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa" sono sostituite dalle seguenti: "alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13".

5-decies. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma *5-novies*, lettera *b)*, del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».

13.15

[Corti](#)

Precluso

Dopo il comma 5-octies aggiungere, in fine, i seguenti:

«*5-novies.* Per la realizzazione del tratto compreso tra Cologno Nord e Vimercate della linea M2 della metropolitana di Milano, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione *ex ante* e altri oneri tecnici, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

5-decies. Agli oneri derivanti dal comma *5-bis* del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».

13.16

[Tosato](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-octies aggiungere, in fine, il seguente:

«5-novies. All'articolo 7 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. L'area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio è dichiarata immune secondo ragionevoli previsioni dal pericolo di frane e valanghe, per caratteristiche naturali, tenuto conto delle cartografie pubbliche degli ambiti di rischio. Tale dichiarazione è resa da professionisti di comprovata esperienza. Qualora l'area ricada in siti a rischio, le dichiarazioni sono rese tenuto conto anche dei progetti delle opere e dei piani di difesa, secondo quanto sotto riportato:

a) per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnica si applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione e/o di protezione;

b) per quanto riguarda la materia nivologica:

1. sono adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi dell'impianto (comprese le funi, i veicoli, le zone da percorrersi in caso di evacuazione verticale, la pista di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento) mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse;

2. in alternativa a tali interventi di difesa, solo per i periodi di fuori servizio, si ammette che gli elementi strutturali fissi dell'impianto, le funi e i veicoli possano essere investiti dalle valanghe naturali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per la Sospensione Temporanea dell'Esercizio in caso di pericolo di valanga, detto P.I.S.T.E.) o artificiali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per il Distacco Artificiale delle Valanghe, detto P.I.D.A.V.), se i medesimi sono dimensionati per resistere alle azioni indotte da tali fenomeni. In tal caso, la scelta progettuale dell'intervento e/o la determinazione degli effetti della valanga sugli elementi strutturali fissi dell'impianto devono essere documentate e giustificate da un professionista di comprovata esperienza in materia; va inoltre dimostrato che le funi non fuoriescano dalle loro sedi a seguito delle azioni previste per tale evento, includendo in esse la spinta della fase aeriforme della valanga;

3. qualora il rischio di valanga interessi le zone da percorrersi in caso di evacuazione della linea con calata a terra, le piste di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento, è ammessa anche, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio, da attuarsi secondo un piano di difesa dal pericolo di valanghe;

4. l'adozione dei piani di cui ai numeri 2) e 3), redatti da professionista di comprovata esperienza, è subordinata alla validazione, da parte degli organi localmente competenti, se previsto, o dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;

5. l'esercente nomina un responsabile della gestione del piano, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie

all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;

6. la responsabilità del piano di difesa dal rischio di valanghe è dell'esercente e del responsabile della gestione del piano.

6-bis. Le dichiarazioni di immunità dal pericolo di frane o valanghe sono validate dalle autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio.

6-ter. La conformità al progetto delle opere di difesa realizzate, già validato ai sensi del precedente capoverso, è confermata dal certificato di regolare esecuzione e dal collaudo statico, ove ricorre".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».

13.17

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:

«5-novies. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1079, la parola: "cofinanziamento" è sostituita con la seguente: "finanziamento" e le parole: "e dei progetti definitivi degli enti locali" sono sostituite con le seguenti: ", dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali";

b) al comma 1080, la parola: "cofinanziamento" è sostituita con la seguente: "finanziamento";

c) il comma 1083 è abrogato».

13.18

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 4, le parole: "i tre" sono sostituite dalle seguenti: "gli otto" e le parole: "e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 2025";

c) al comma 6, le parole: "dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro"».

13.0.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. La durata delle concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 1180, della medesima legge, è estesa fino al 31 dicembre 2032. Le Regioni individuano, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, le condizioni per la riassegnazione delle concessioni di posteggio alla scadenza successiva al periodo di estensione, che si attengono alla considerazione della maggiore professionalità acquisita nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, tenendo conto delle esigenze di carattere occupazionale dei titolari delle attività e dei lavoratori da essi dipendenti; i comuni, nel rispetto di tali condizioni, procedono alla riassegnazione delle concessioni su istanza del soggetto titolare e con modalità semplificate».

14.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 43, al comma 2, sostituire le parole: «82,9 milioni di euro» con le seguenti: «182,9 milioni di euro» e, al comma 6, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

14.2

[Fantetti](#), [Pagano](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

14.3

[Candura](#), [Fusco](#), [Pucciarelli](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Il comma 4 è soppresso.

15.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di escludere anche per l'anno 2020 ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali, al comma 986, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2019 e 2020".

2-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, nei limiti di 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020- 2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

15.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «2019 e 2020» con le seguenti: «2019, 2020 e 2021», e sostituire le parole: «e di euro 500.000 per l'anno 2020» con le seguenti: «, nonché di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:*

«a-ter) al comma 1 dell'articolo 9-bis è aggiunto il seguente periodo: "Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali."»;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni unionali in materia di libertà di stabilimento, all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: "non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale" sono soppresse.»;

c) *al comma 3 sostituire le parole da: «lettera a)» fino a: «2020» con le seguenti: «lettere 0a) e a), pari ad euro 21.000.000 per l'anno 2020 e ad 1.000.000 per l'anno 2021».*

15.3

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «2019 e 2020», con le seguenti: «2019, 2020 e 2021» e sostituire le parole: «e di euro 500.000 per l'anno 2020», con le seguenti: «nonché di euro 1.000.000

per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, all'articolo 33 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:*

«*a-ter)* all'articolo 9-*bis*, comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Gli investimenti, inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali";

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«*2-bis*. Al fine di consentire lo sviluppo delle attività portuali nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Una stessa impresa o più imprese appartenenti allo stesso gruppo o riunite in gruppo specificamente costituito, possono ottenere più concessioni per l'esercizio di operazioni portuali, nello stesso porto o in porti del medesimo sistema portuale, anche per lo svolgimento, in tutto o in parte, delle stesse attività. Deve essere tuttavia assicurata un'effettiva possibilità di concorrenza nell'offerta delle operazioni portuali, da valutare in rapporto al mercato rilevante, all'evoluzione dei traffici e delle infrastrutture e alle caratteristiche degli operatori titolari delle concessioni."»;

c) *al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo:* «Agli oneri di cui alla lettera *Oa)* si provvede a carico del bilancio dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ai sensi del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

15.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«*6-bis*. Per gli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-ter. Gli oneri di cui al comma precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6-quater. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 6-*bis* e 6-*ter*, quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021, si

provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

15.5

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Per i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43°, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma precedente, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

15.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

15.7

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

6-*ter*. All'onere di cui al comma 6-*bis*, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

15.8

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

6-*ter*. Al comma 1 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, sociosanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,"».

15.9

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali

di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

6-ter. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art. 1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge».

15.10

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

6-ter. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 11, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1, comma 726, della legge 205 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987, legge 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge».

15.11

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "La disposizione di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";
- b) dopo le parole: "si applica" sono aggiunte le seguenti: "per gli anni dal 2020 al 2025";
- c) le parole: "negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "negli ultimi undici anni precedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione dal comma 6-*bis*, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.12

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "La disposizione di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

b) dopo le parole: "si applica" sono aggiunte le seguenti: "per gli anni dal 2020 al 2025".

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 5 milioni di per ciascuno degli anni 2020-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020- 2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

15.13

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "La disposizione di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

b) dopo le parole: "si applica" sono aggiunte le seguenti: "per gli anni dal 2020 al 2025"».

15.14

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

15.15

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

15.16

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2024."».

15.17

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 11, lettera f), del CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati automaticamente di ulteriori dodici mesi."».

15.18

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "fino al 31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 13-ter, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

6-ter. Al comma 2, dell'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

15.19

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 46, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 4, le parole: "i tre" sono sostituite dalle seguenti: "gli otto" e le parole: "e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 2025";

e) al comma 6, le parole: "dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro".

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2019».

15.20

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

6-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

15.21

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis* All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, al comma 2 le parole: "a decorrere dal 15 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 15 gennaio 2021"».

15.22

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:

«7-*septies*. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016."».

15.23

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7.1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

15.24

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies inserire i seguenti:

«7-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020.".

7-octies. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza."».

15.25

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies. inserire il seguente:

«7-septies. - (Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - All'articolo 25 de decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, di conversione del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."».

15.26

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7.1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 7, le parole: "fino al 31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) all'articolo 28, comma 13-ter, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

c) all'articolo 28-bis, comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

15.27

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, aggiungere il seguente:

«7-septies. All'articolo 28 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 ovunque ricorrano le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020";

b) al comma 13-ter le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020"».

15.28

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7.1. All'articolo 28 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 ovunque ricorrano le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020";

b) al comma 13-ter le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020"».

15.29

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:

«7-septies. All'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

15.30

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:

«7-septies. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6, primo periodo, le parole: "e nei limiti consentiti dalla vigente normativa" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1656 codice civile, esclusivamente ad imprese locali già costituite alla data del 1° ottobre 2019"».

15.31

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:

«7-septies. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Si autorizzano le casse di previdenza delle professioni tecniche a rilasciare DURC regolari a fronte di una idonea garanzia prestata dagli iscritti mediante deposito di contratti aventi ad oggetto o comunque relativi alla riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Secondo gli stati di avanzamento, qualora il professionista non abbia onorato il debito o le rateizzazioni accordate, a fronte della richiesta di attestazione della regolarità contributiva, la cassa di previdenza richiede agli USR di attivare il potere sostitutivo in suo favore. Gli USR possono trasferire alla Cassa richiedente fino al 50% dell'onorario spettante a sanatoria della posizione contributiva e fino alla concorrenza delle somme dovute";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, pari a quelle determinata attraverso l'applicazione Decreto Ministero Giustizia 20/07/2012 n° 140 per gli interventi privati e il DM 17 giugno 2016 relativo alle opere pubbliche. Sono considerate opere pubbliche, oltre a quelle definite dalla vigente normativa, tutte quelle attuate attraverso il precedente articolo 14"».

15.32

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:

«7-septies. Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nel cratere di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»

15.33

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7.1. Al comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il beneficio di cui al periodo precedente si applica anche alle attività economiche e produttive che abbiano subito esclusivamente danni agli impianti e macchinari produttivi così come riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2-bis, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 n. 13 del 9 gennaio 2017"».

15.34

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:

«7-septies. - (Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione) - Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».

15.35

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7.1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021"».

7.2. Agli oneri derivanti dal comma 7-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.».

15.36

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire i seguenti:

«7-septies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021".

7-octies. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.37

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

«7-septies. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018" sono inserite le seguenti: "e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020"».

15.38

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies. inserire il seguente:

«7-septies. All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i 12 anni successivi"; al secondo periodo le parole: "per il 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo dal 2019 al 2024"»;

c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente: "4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato";

d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: "Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2024, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e professionisti beneficiari"».

15.39

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies. inserire il seguente:

«7-septies. All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 4, le parole: "i tre" sono sostituite dalle seguenti: "gli otto" e le parole: "e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 2025";

c) al comma 6, le parole: "dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari"».

15.40

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies. inserire il seguente:

«7-septies. (Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni terremotati) Al comma 986 dell'articolo 1, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020" e dopo le parole: "2 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "per

ciascun anno". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte con-ente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.».

15.41

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7.1. All'articolo 1, comma 1025, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole: "per l'anno 2019" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2019 e 2020";
- b) alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "con le modalità da lui utilizzate per gli anni 2018 e 2019"».

15.42

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

«7-septies. All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 3-bis del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2020", e dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

"c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

'11-bis. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto c) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI del D.M. 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi."».

15.43

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

«7-septies. All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 3-bis del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2020", e dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

"c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. In deroga all'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all'analisi del test di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati"».

15.44

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

«7-septies. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è sostituito dal seguente:

"2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto: (a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'art. 48, com.ma 11, d.l. 189/2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60% delle somme di cui all'art. 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte; (b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, comma 13, d.l. 189/2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'art. 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

15.45

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7.1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "15 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2021. Al relativo onere, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145."».

15.46

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Proroga termini pagamenti ritenute fiscali contributi previdenziali e assistenziali)

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "15 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2021". All'onere di cui al presente articolo, quantificato in euro 20 milioni per l'anno 2020 e in euro 8 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

15.47

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

«7-septies. All'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "delle ritenute fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "dei tributi"».

15.48

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

«7-septies. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per

ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

15.49

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

«7-septies. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "15 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2021". All'onere derivante dall'applicazione dal presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

15.50

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

«7-septies. Dopo il comma 4, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è aggiunto il seguente:

"4.1. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili"».

15.51

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, aggiungere il seguente:

«7-septies. L'entrata in vigore dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 12 novembre 2019, n. 614, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 novembre 2019, n. 271, è differita di 180 giorni e conseguentemente sono posticipati per lo stesso periodo tutti i termini ivi previsti.».

15-ter.0.1

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

Art. 15- *quater*.

(Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici dell'Italia Centrale)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle parole: "sessanta giorni" e le parole: "possono adottare" sono sostituite dalla parola: "adottano";

b) al comma 2, dopo le parole: "ufficio speciale per la ricostruzione", sono inserite le parole: "su proposta dei Comuni"».

15-ter.0.2

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

Art 15- *quater*.

(Proroga di termine per contributi sisma Centro Italia)

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al comma 1-*bis* dell'articolo 23, le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 luglio 2019"».

15-ter.0.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *quater*.

(Crediti prededucibili nelle procedure emergenziali)

1. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Fallimentare), i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:

a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

b) delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29

maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, da incassare e/o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca ex articoli 98 e 99 L.F. o ricorso per cassazione ex articolo 99, comma 12 L.F.».

15-ter.0.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- *quater*.

(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma 2016-2017)

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma, nell'ambito delle risorse disponibili della contabilità speciale di cui al medesimo decreto-legge.

2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nelle aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma».

16.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «poteri di cui i commi 2 e 3» con le seguenti: «poteri di cui al comma 2;»

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: «, l'affidamento e l'esecuzione».

16-ter.1

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di consentire agli enti locali di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i medesimi enti possono stipulare con i segretari collocati in quiescenza, sino a 24 mesi dalla data del collocamento a riposo, contratti di collaborazione e consulenza in ordine alle funzioni di cui all'articolo 97, comma 2, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora dette funzioni non possano essere svolte dal vicesegretario o da altri dipendenti in capo alla medesima amministrazione locale.

8-ter. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal precedente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

16-ter.2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Precluso

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi".

13-ter. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 138 è abrogato».

17.1

[Augussori](#), [Arrigoni](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Candiani](#), [Cantù](#), [Centinaio](#), [Faggi](#), [Iwobi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pergreffi](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Romeo](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1, al capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* «, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,» *con le seguenti:* «, delle entrate correnti relative all'ultimo rendiconto approvato,»;

2) *al secondo periodo, dopo le parole:* «valori soglia» *sopprimere le seguenti:* «prossimi al valore medio»;

3) *al quarto periodo, sostituire le parole:* «, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati» *con le seguenti:* «, e le predette entrate correnti relative all'ultimo rendiconto approvato».

17.2

[Augussori](#), [Arrigoni](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Candiani](#), [Cantù](#), [Centinaio](#), [Faggi](#), [Iwobi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pergreffi](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Romeo](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-*quater*. Fermo restando quanto previsto dal comma 3-*quater*, dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per le finalità di cui al comma 1-*bis*, le entrate correnti e la spesa per le assunzioni effettuate in data successiva alla data indicata nel decreto di cui al comma 1-*bis*, e previste dalla legislazione vigente per il potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, non rilevano per il valore soglia.».

17.3

[Augussori](#), [Arrigoni](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Candiani](#), [Cantù](#), [Centinaio](#), [Faggi](#), [Iwobi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pergreffi](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Romeo](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere infine il seguente:

«1-*quater*. In riferimento alle funzioni delegate con apposite leggi regionali, limitatamente alle risorse trasferite, la spesa di personale e le relative entrate non rilevano per il valore soglia di cui al comma 1-*bis* e per le finalità di cui ai commi 844 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

17.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1-ter, sostituire le parole: «il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo» *con le seguenti:* «il valore del predetto rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti nette calcolato sulla base della media del triennio precedente.».

17.5

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Al comma 1-ter, sostituire le parole: «il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo» *con le seguenti:* «il valore del predetto rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti nette calcolato sulla base della media del triennio precedente».

17.0.1

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

1. All'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "duecentoquaranta"».

17.0.2

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

1. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Sono iscritti nel grado iniziale dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 1, coloro che abbiano svolto le funzioni di vicesegretario comunale presso enti locali per almeno tre anni e siano in possesso dei titoli di studio di cui al comma 5."».

17.0.3

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. In riferimento alle funzioni delegate con apposite leggi regionali, limitatamente alle risorse trasferite, la spesa di personale e le relative entrate non rilevano per il valore soglia, di cui al capoverso 1-bis e per le finalità di cui ai commi da 844 a 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

17.0.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

1. All'articolo 32, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, a cui spetta l'erogazione di una indennità a carico del bilancio dello Stato pari al 10 per cento dello stipendio".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.5

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

1. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali e provinciali e di razionalizzare la formazione d'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale garantendo, nel contempo, un elevato livello di professionalità della figura, all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, le parole: "diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi, seguito da un tirocinio pratico di due mesi, presso uno o più comuni. Il segretario reclutato a seguito del corso concorso di formazione, nel biennio successivo alla prima nomina, è tenuto ad ottemperare, ad obblighi formativi suppletivi, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

17.0.6

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

1. Le spese sostenute dai comuni con una popolazione fino a cinquemila abitanti riferite alla gestione dei segretari comunali sono a carico del bilancio dello Stato. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione di cui al comma 1».

17.0.7

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

1. Nei comuni aventi una popolazione fino a cinquemila abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, le funzioni di segretario possono essere svolte, per un periodo comunque non superiore alla durata del mandato amministrativo del sindaco, da coloro che abbiano svolto le funzioni di vice segretario comunale presso enti per almeno tre anni e siano in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 98, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1.1. Sono fatte salve le assunzioni effettuate in deroga all'articolo 30 e all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo».

18.2

[Fregolent](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 1-septies, inserire il seguente:

«1-*octies*. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "A tal fine, con riferimento alle tipologie di entrate correnti di cui all'Allegato 13/2 al D. Lgs. 118/2011, vanno computate tutte le tipologie di entrata ivi descritte, anche se riferibili a servizi pubblici a rilevanza economica, di competenza comunale, gestiti dai Comuni in forma associata o esternalizzati, in conformità alla vigente normativa. In tali casi, va computato, tra le entrate correnti del Comune, l'ammontare del tributo o tariffa riscosso dal soggetto gestore o, nel caso di gestione associata, per la quota riferibile ai cittadini dello stesso, come risultante dai rendiconti di gestione e attestati dall'organo di revisione."»

18.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 1-septies, inserire il seguente:

«1-*octies*. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 57 del decreto legge 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 1 luglio 2020.»

18.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: «e dal titolo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» con le seguenti: «e anche in deroga a quanto previsto dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18.5

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «e dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» con le seguenti: «e anche in deroga a quanto previsto dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18.6

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

«2-ter. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tali Comuni, a decorrere dal 2020, sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.

2-quater. L'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2020 non trova applicazione nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In tali Comuni, a decorrere dal 2020, sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.

2-quinquies. Qualora, per i Comuni di cui ai commi 2-bis e 2-ter il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerati esuberanti.

2-sexies. All'onere di cui ai commi da 2-bis e 2-quater, pari ad euro 4 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

18.7

[Rivolta](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-ter. Per il triennio 2020-2022 e comunque nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro, al fine di consentire il rafforzamento delle attività di gestione dei servizi sociali in conseguenza di affidamento di ulteriori servizi, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere ad assunzioni di personale in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nonché alla dotazione organica vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

G18.200

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Il Senato

premessi che:

nel quadro delle iniziative volte a promuovere il *Green New Deal*, l'articolo 1, comma 107, della legge di bilancio 2020 prevede che le pubbliche amministrazioni, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, procedano, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa;

per i comuni montani dare seguito a tale prescrizione potrebbe essere particolarmente gravoso perché, ancora oggi, nelle zone montane sono pochissime le reti di ricarica disponibili e i veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno non hanno le caratteristiche adatte a strade con forti pendenze. A ciò si aggiunga che nelle aree montane molte attività legate agli ordinari adempimenti delle amministrazioni locali richiedono spostamenti su strade ubicate fuori e talvolta lontano dai centri abitati dove è impossibile ricaricare le autovetture in assenza di apposite colonnine o di idonee strutture di approvvigionamento;

pur comprendendo l'obiettivo di ridurre, anche attraverso la pubblica amministrazione, l'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti appare necessario garantire nei comuni montani l'operatività dei mezzi in dotazione al parco macchine comunale e per far questo occorre prevedere una deroga all'articolo 1, commi 107-109, consentendo a tali enti locali, ove necessario per esigenze logistiche, l'acquisto o il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada diversi da quelli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno,

impegna il Governo

a prevedere, per le esigenze illustrate in premessa, una proroga di almeno un anno per i comuni montani, come individuati dalla normativa nazionale, dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1, comma 107, della legge di bilancio 2020 in materia di obbligo di sostituzione dei veicoli obsoleti con nuovi veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno.

18.0.1

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *e*) e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

18.0.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa)

1. Al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica" sono inserite le seguenti: "anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale";

b) le parole: "di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150" sono sostituite dalle seguenti: "e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché dei limiti di spesa del personale previsto dalle normative vigenti"».

18.0.3

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33,

comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 172;

articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

18.0.4

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18.1.

(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

18.0.5

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli enti locali)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

18.0.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Piani delle assunzioni di personale)

1. I Comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base ai piani triennali 2019-2021 e a quelli in corso di aggiornamento per gli anni 2020-2021, approvati in base alla disciplina vigente nelle more della pubblicazione delle disposizioni attuative di cui al medesimo decreto».

18.0.7

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Piani dei fabbisogni di personale)

1. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18.0.8

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Misure a favore del personale amministrativo negli uffici giudiziari)

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di "assistente giudiziario" già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20

giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie PA come da Tabella 7, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di "assistente giudiziario" formata all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016».

18.0.9

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. All'articolo 35-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021";
- b) le parole: "di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";
- c) le parole: "nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296».

18.0.10

[Candura](#), [Fusco](#), [Pucciarelli](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. All'articolo 35-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente:

le parole: «di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;

le parole: «nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296».

18.0.11

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18.1.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 288)

1. Al comma 4 dell'articolo 1, della legge 288/2002, le parole: "Entro il 30 aprile 2003 e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarli" sono soppresse».

18.0.12

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Mobilità straordinaria dirigenti scolastici)

Al fine di provvedere alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, ivi compresi quelli coperti da reggenza, della dotazione organica dei dirigenti scolastici come definita dal DM 8 maggio 2019, n. 405, nelle more delle conclusioni del prossimo concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera da *a)* a *f)* del presente articolo, il MIUR, in deroga al vincolo di permanenza nella Regione di iniziale assegnazione previsto dall'articolo 15, comma 5, del DM 23 novembre 2017, il MIUR provvederà ad emanare apposite disposizioni intese ad attivare in via straordinaria procedure di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici neo assunti».

18-quater.0.1

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *quinquies*.

(Piani dei fabbisogni di personale)

1. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18-quater.0.2

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *quinquies*.

(Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa)

1. Al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica" sono inserite le seguenti: "anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale";

b) le parole: "di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150" sono sostituite dalle seguenti: "e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché dei limiti di spesa del personale previsto dalle normative vigenti"».

18-quater.0.3

[Perosino](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *quinquies*.

(Rafforzamento attività Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali)

1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari *standard* di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per incrementare le attività di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in deroga ed in aggiunta ai vigenti vincoli assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere in via straordinaria a tempo indeterminato, per il triennio 2020-2022, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, un contingente di complessive 102 unità di personale, equamente distribuito tra i ruoli Agricoltura ed ICQRF del medesimo ministero e così composto: a) 2 unità di personale con qualifica dirigenziale non generale di cui uno riservato al personale interno; b) 80 unità di personale da inquadrare nella terza area funzionale, posizione economica F1; c) 20 unità di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, posizione economica F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 4.067.809 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a

valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ai sensi dell'articolo 43 del presente provvedimento».

18-quater.0.4

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *quinquies*.

(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

- a*) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- b*) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- c*) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- d*) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

18-quater.0.5

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *quinquies*.

(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

- a*) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- b*) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- c*) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- d*) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

18-quater.0.6

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *quinquies*.

Per i comuni beneficiari dei contributi annualità 2020 di cui al comma 853, art. 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205, il termine di otto mesi, di cui al comma 143, all'Art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro i quali è fatto obbligo di affidare i lavori, è differito al 30 aprile 2021.

Ai fini del presente comma per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi».

18-quater.0.7

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *quinquies*.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. All'articolo 35-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021";

b) le parole: "di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";

c) le parole: "nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296".

18-quater.0.8

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *quinquies*.

(Misure a favore del personale amministrativo negli uffici giudiziari)

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di "assistente giudiziario" già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,

individuare in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie PA come da Tabella 7, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di "assistente giudiziario" formata all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016».

18-quater.0.9

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *quinquies*.

(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 172;

articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *g*); comma 9 lettera *a*) e *c-bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18-quater.0.10

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *quinquies*.

(Piani delle assunzioni di personale)

1. I Comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base ai piani triennali 2019-2021 e a quelli in corso di aggiornamento per gli anni 2020-2021, approvati in base alla disciplina vigente nelle more della pubblicazione delle disposizioni attuative di cui al medesimo decreto».

19.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2025».

19.2

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino 31 dicembre 2024».

19.3

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2023».

19.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso "380 allievi finanziari" bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019».

19.5

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le assunzioni nelle carriere inizia Ii del Corpo della Guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso "380 allievi finanziari" bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019».

19.6

[Lonardo](#), [Pagano](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Moles](#), [Damiani](#), [Modena](#), [Berardi](#), [Ferro](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il periodo di cui alla lettera d) è inserito il seguente periodo: "A valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è altresì autorizzata all'assunzione di un ulteriore contingente di allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 455 posti, limitatamente ai soggetti che, in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare, siano stati ammessi con riserva all'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale nell'ambito della procedura per la copertura dei 1.851 posti di allievo agente della Polizia di Stato e che, in esito allo stesso, siano stati dichiarati idonei, sempre con riserva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno 28 aprile 2005, n. 129, previo avvio al corso di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, che sarà avviato entro il 30 giugno 2020 secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e con la medesima decorrenza giuridica dei soggetti assunti ai sensi del comma precedente."».

19.7

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio, di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, fronteggiare le gravi carenze di personale e superare il precariato, per il personale di polizia locale non dirigenziale, il termine di cui al requisito del comma 1, lettera e), e del comma 2, lettera b), dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è stabilito alla data del 31 dicembre 2019.»

19.0.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.»

19-ter.0.1

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

1. Al fine di garantire la copertura degli oneri finanziari conseguenti alle modificazioni da apportare all'articolo 2, comma 1, lettera t), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", nella parte in cui prevede che "coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario" anziché "con la qualifica di commissario capo", è autorizzata, a decorrere dall'anno 2020, e per il triennio 2020-2022, la spesa aggiuntiva di 6,5 milioni di euro, da impiegare nell'ambito della rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante: "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli

stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

19-ter.0.2

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

19-ter.0.3

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

(Rideterminazione calcolo delle pensioni del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato)

1. Ai fini della determinazione della base contributiva e del calcolo della pensione, del trattamento economico di fine servizio e delle eventuali ulteriori indennità correlate di competenza del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in congedo a decorrere dal 1° gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche. Conseguentemente, i trattamenti economici non fruiti per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo spettanti al personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, sono rideterminati, con decorrenza dal giorno

successivo sino al termine di ciascun periodo di vigenza delle citate disposizioni o dalla data di congedo, tenendo conto dei benefici economici connessi alle progressioni di carriera e agli automatismi stipendiali maturati ma non fruiti nel periodo di vigenza delle medesime disposizioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 20 milioni di euro per il 2020 ed un milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

19-ter.0.4

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile)

1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1 ° aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

3. Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "214 milioni" sono sostituite con le seguenti: "142 milioni";

b) le parole: "305 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite con le seguenti: "161 milioni per l'anno 2021 e 89 milioni per l'anno 2022";

c) le parole: "3 75 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024" sono sostituite con le seguenti: "159 milioni per l'anno 2023 e 159 milioni per l'anno 2024";

d) le parole: "340 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "124 milioni";

e) le parole: "421 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "205 milioni"».

19-ter.0.5

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispose un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento";

b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-*bis*. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.

4-*ter*. Nei casi previsti dal comma 4-*bis*, è attribuita al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*".

2. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1".

3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:

"389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito ai momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono inserite le seguenti: ", salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

6. L'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

19-ter.0.6

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

1. Al fine di garantire gli standard operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1° settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per il 2020, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016.

3. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, sono esercitate, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076. 666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022.».

19-ter.0.7

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

(Scorrimento graduatorie assunzioni allievi agenti Polizia di Stato)

Alla lettera *b*), dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma *2-bis*, inserire il seguente:

"*2-ter*. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 2.000 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere *b*) e *c*) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020;

b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura;

c) previa verifica del requisito di cui alla lettera *b*), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera *b*);

d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo *6-bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"».

19-ter.0.8

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

(*Scorrimento graduatorie assunzioni allievi agenti Polizia di Stato*)

1. Alla lettera *b*) dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al comma *2-bis*, le parole da: "purché in possesso" sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "purché in possesso dell'idoneità psicofisica"».

19-ter.0.9

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

Dopo il comma 3, aggiungere infine i seguenti:

"*3-bis*. All'articolo 11, comma *2-bis*, lettera *b*), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: 'purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n.

145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare' sono soppresse.

3-ter. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso."».

19-ter.0.10

[Bergesio](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

(Concorso al finanziamento degli oneri di sicurezza per eventi olimpici)

1. La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica durante gli eventi olimpici nelle città sedi di stadi di calcio del campionato di serie A.

2. La FIGC e le federazioni calcistiche nazionali di Paesi esteri sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle città in cui si svolgono eventi calcistici internazionali.

3. Ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, durante gli eventi olimpici di cui al comma 1 del presente articolo, La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) concorrono al finanziamento degli oneri di sicurezza in base a principi di solidarietà e di sussidiarietà nella misura del 75 per cento».

19-ter.0.11

[Bergesio](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

(Concorso al finanziamento degli oneri di sicurezza per eventi olimpici)

1. La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica durante gli eventi olimpici nelle città sedi di stadi di calcio del campionato di serie A.

2. La FIGC e le federazioni calcistiche nazionali di Paesi esteri sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle città in cui si svolgono eventi calcistici internazionali.

3. Ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, durante gli eventi olimpici di cui al comma 1 del presente articolo, le società sportive concorrono al finanziamento degli oneri di sicurezza in base a principi di solidarietà e di sussidiarietà nella misura del 75 per cento».

19-ter.0.12

[Bergesio](#), [Barbaro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

(Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive)

1. All'articolo 9, comma 3-*ter*, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: "Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota non inferiore al 6 per cento e non superiore al 11 per cento"».

20.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano anche ai servizi civili regionali previsti dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma, pari a 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.0.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia industrie difesa)

1. L'Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità :finanziaria, come previsto dai piani industriali di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse finanziarie, ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'Agenzia industrie difesa;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con

procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa, che procede all'assunzione, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».

22.0.1

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Adeguamento degli organici dei magistrati degli uffici giudiziari di Bergamo)

Per il rafforzamento del presidio di legalità, per il necessario compimento della copertura e ridefinizione delle piante organiche e per l'efficiente funzionamento dell'amministrazione della giustizia, negli uffici giudiziari di Bergamo, al Tribunale e alla Procura della Repubblica, in ottemperanza dei parametri di assegnazione dei magistrati in base al numero di abitanti, alla produttività e al numero di cause, sono rispettivamente assegnate 9 unità e 8 unità».

23.1

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:* «All'articolo 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, centrale e territoriale, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità, nominate con decreto del Presidente della Repubblica su designazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome d'intesa con la Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome, previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonché al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto. Il Consiglio di presidenza, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'individuazione degli uffici medesimi e l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono abrogate"»;

b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi univoci da parte delle amministrazioni regionali e locali in materia di contabilità pubblica, la funzione consultiva prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni,

qualora comunque inerente l'applicazione di disposizioni normative nazionali, è attribuita, in via esclusiva, alla Sezione delle Autonomie, che rende il parere sentita la Sezione regionale di controllo territorialmente competente per l'amministrazione che richiede il parere. Le amministrazioni regionali e locali, ivi inclusi i loro enti strumentali, hanno facoltà di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo territorialmente competente i regolamenti regionali e gli atti di aggiudicazione, comunque denominati, relativi ai contratti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, nonché le varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo complessivamente pari o superiore al dieci per cento del valore originario. Con i regolamenti autonomi del Consiglio di presidenza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

c) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Il comma 8-*bis* dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, introdotto dall'articolo 11, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15, è abrogato»;

d) *al comma 3, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle parole: «di cui al comma 1».*

23.2

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «La funzione di magistrato della Corte dei Conti è incompatibile con quella di giudice tributario».

23.3

[Bagnai](#), [Ostellari](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «La funzione di magistrato della Corte dei Conti è incompatibile con quella di giudice tributario».

23.4

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. È autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, l'assunzione di venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale della magistratura. Le venticinque unità sono nominate con decreto del Presidente della Repubblica su designazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Conseguentemente il comma 8-*bis* dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, introdotto dall'articolo 11, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15, è abrogato.

Nell'ambito dell'aliquota complessiva di magistrati della Corte dei conti di nomina governativa o regionale, ai sensi della normativa vigente, non meno del 25% è individuato fra coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale in discipline economiche e abbiano una documentata esperienza professionale in materia di finanza pubblica.

2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali e per quelli degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione centrale di controllo per gli affari societari che, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita nell'ambito della Corte dei conti, con sede in Roma. Ai medesimi fini, per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, resta competente la corrispondente Sezione regionale di controllo".

2-ter. All'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione, è esercitato dalla Sezione centrale per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato, che, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita nell'ambito della Corte dei conti, con sede in Roma. Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti definisce le modalità per salvaguardare, nella scelta dei magistrati da assegnare alla Sezione di cui al periodo precedente, e nell'operatività della stessa, le esigenze di riservatezza. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento".

2-quater. Dalle disposizioni di cui ai precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

23.5

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sostituire il comma con il seguente:

«2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali per un totale di 25 magistrati, ad inquadrare nel ruolo del personale di magistratura i consiglieri in servizio ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, e per i posti rimasti disponibili, a bandire procedure concorsuali e ad assumere referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura».

23.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali per un totale di 25 magistrati, ad inquadrare nel ruolo del personale di magistratura i

consiglieri in servizio ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, e per i posti rimasti disponibili, a bandire procedure concorsuali e ad assumere referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura».

23.0.1

[Gallone](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Personale delle amministrazioni regionali)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. Al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione opere e strade, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il personale, dirigenziale e non, delle amministrazioni regionali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano fino al 31 dicembre 2021. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019».

24.1

[Bruzzone](#), [Bergesio](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:

«5-*quinquies*. Al comma 12-*bis*, dell'articolo 12, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "subito dopo l'abbattimento" sono inserite le seguenti: "accertato"».

24.2

[Bruzzone](#), [Bergesio](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:

«5-*quinquies*. Il comma 6-*bis* dell'articolo 19-*bis* della legge 157/92 è sostituito dal seguente:

"6-*bis*. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE per il prelievo della sola specie Storno (*Sturnus Vulgaris*) le regioni provvedono autonomamente stabilendo il numero massimo di esemplari abbattibili, assicurano che tale numero non venga superato e entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'inoltro alla Commissione Europea"».

24.3

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:

«5-quinquies. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: "degli enti locali delegati dalle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni e degli enti locali delegati dalle medesime"».

24.4

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:

«5-quinquies. All'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere infine le seguenti parole: "Nelle more dell'emanazione dei requisiti generali da parte del suddetto Ministero, possono provvedere le Regioni o le Province autonome, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente comma"».

24.5

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Bruzzone](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quater, sono inseriti i seguenti:

«5-quinquies. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

5-sexies. I proventi della commercializzazione di cui al comma 5-bis sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

5-septies. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 5-bis possono essere equiparati ai macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

5-octies. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 5-bis e 5-quater, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 5-decies e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.

5-novies. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5-decies. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui alle presenti disposizioni anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.

5-undecies. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale «Selvaggina Italiana», nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo II del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

5-novies. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma delle presenti disposizioni.

5-decies. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

5-undecies. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma *5-septies*, sono rese disponibili risorse pari a 3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641».

24.6

[Vallardi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bruzzone](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quater, sono inseriti i seguenti:

«*5-quinquies.* Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di ciascun anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5-sexies. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono provvedere al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura

assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

5-septies. I piani di contenimento di cui al precedente comma *5-ter* sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

5-octies. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi dei commi da *5-bis* a *5-quater*.

5-novies. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

5-decies. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.1

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Al comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 5 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

b) alla lettera *a)* aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.2

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Al comma 507 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 5 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020";

b) alla lettera *a)* aggiungere in fine le seguenti parole: "ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.3

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni in equilibrio economico possono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, autorizzare l'incremento da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale che insistono sul proprio territorio, dei fondi premialità e fasce del comparto Sanità e dei fondi di risultato delle aree dirigenziali, in applicazione delle clausole dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono tale incremento in una misura percentuale del monte salari. Restano fermi i limiti di spesa per il personale di cui comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».

25.4

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) con un importo annuale pari ad euro 2,000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, da destinare ad enti pubblici di comprovata esperienza nell'ambito dei metodi alternativi con pubblicazioni scientifiche nel settore. Tale somma sarà impiegata al 50 per cento per attività di ricerca e sviluppo di metodi sostitutivi all'utilizzo di animali per la sperimentazione sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti;

c-ter) il finanziamento previsto alla lettera e-bis) si intende automaticamente rinnovato per il triennio successivo, salvo successive modifiche."».

25.5

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

25.6

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 432 è sostituito dal seguente:

"432. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2019, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2019, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato, alla data dei 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti già maturati al 31 dicembre 2017 un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi sette, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427"».

25.7

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'allegato 1 al decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018, recante "Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto "A0) Definizioni", le parole da: "APPARECCHIATURA RM SETTORIALE", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "APPARECCHIATURA RM SETTORIALE: apparecchiatura elettromedicale destinata all'esecuzione di esami di RISONANZA MAGNETICA in vivo di pazienti per lo studio degli arti propriamente detti, delle spalle, delle anche e della biomeccanica vertebrale, inclino e ortostatismo";

b) al punto "H) APPARECCHIATURE RM SETTORIALI", le parole: "MEDICO RADIOLOGO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM"».

25.8

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria

obbligatoria».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.9

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.10

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024"».

25.11

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-sexiesdecies inserire il seguente:

«4-septiesdecies. Ai fini dell'implementazione delle misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, al comma 1 dell'articolo 126 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I parapetti provvisori ancorati a strutture in conglomerato cementizio o muratura devono essere dotati di mantovana esterna larga almeno 90 cm."».

G25.200

[Grassi, Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha disciplinato un percorso di stabilizzazione del personale precario della ricerca sanitaria in servizio presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;

in particolare, la citata disposizione ha previsto che «il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427»;

l'articolo 25, comma 4, del decreto-legge in esame, al fine di risolvere alcune criticità interpretative emerse in sede di attuazione della disposizione sopra citata, ha modificato la finestra temporale utile per la dimostrazione della predetta anzianità di servizio triennale, ampliandola agli ultimi sette anni antecedenti la data del 31 dicembre 2019;

nonostante tale modifica, rimane tuttora in vigore il criterio meramente formale del contratto/borsa di studio esistente alla data del 31 dicembre 2017 a causa del quale molti ricercatori rimangono ingiustamente esclusi dall'accesso alla procedura di stabilizzazione, pur avendo molti anni di precariato alle spalle;

vi sono, infatti, numerosi ricercatori che possono vantare un'anzianità di servizio di lunghissima data, in alcuni casi superiore ai dieci anni; e che, tuttavia, rimangono esclusi dalla procedura sopra descritta per il solo fatto di non essere risultati presenti alla data del 31 dicembre 2017, spesso per motivi non dipendenti dalla propria volontà;

tale situazione si ritiene discriminatoria e, come tale, contraria ai basilari principi di parità di trattamento sanciti dalla Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere adeguate forme di stabilizzazione del personale precario della ricerca sanitaria che ha maturato un'anzianità di servizio almeno triennale, a prescindere dal requisito formale del contratto/borsa di studio attivi alla data del 31 dicembre 2017.

25.0.1

[Pagano, Perosino, Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 25.1.

(Disposizioni in materia di medici specializzandi)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: "qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso" sono sostituite dalle seguenti: "qualora questo abbia durata quadriennale o

quinquennale, al terzo anno del relativo corso";

b) al comma 548-*bis*, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

2. Dalle disposizioni del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

25.0.2

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Disposizioni in materia di età pensionabile per il personale della dirigenza medica del SSN)

1. Al fine di garantire l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono permanere in servizio, a domanda e previa autorizzazione della direzione dell'ente di appartenenza, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età».

25-bis.0.1

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 25- *bis.1*

(Sospensione di termini in materia di sanità)

1. Per l'ospedale di Castelvetrano «Valle del Belice», area sismica di 1° grado, non si applicano, in deroga alle previsioni del piano sanitario regionale, per i successivi 36 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70, previo parere favorevole sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015».

25-bis.0.2

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 25- *bis.1*

1. Per le finalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, è attribuito un contributo di 30 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente articolo, valutati in 30 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 145».

27.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

27.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera n-bis).

27.3

[De Bonis](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera n-bis) inserire la seguente:

«n-bis-1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da "quando posti in essere" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è sospesa fino al 31 gennaio 2022";

b) i commi 2-bis, 3, 3-bis, 4 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

"3. È istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da esperti del settore, volta a:

a) promuovere uno studio preliminare sugli effetti biologici delle radiofrequenze 4G e 5G sulla sicurezza della salute pubblica;

b) promuovere iniziative normative dirette a disciplinare e modificare la normativa vigente relativa alla protezione della salute pubblica dalle radiazioni non ionizzanti ispirata alle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti ed in particolare della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla

limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;

c) promuovere un monitoraggio degli effetti dei campi elettromagnetici sulla sicurezza della salute pubblica per ridurre il rischio sanitario;

d) promuovere lo studio e la ricerca di tecnologie più sicure meno pericolose ed alternative al *wireless* come il cablaggio ed il "Li-Fi".

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato dell'attuazione della presente articolo, elencando gli interventi effettuati ed i poteri esercitati per assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale nonché della sicurezza della salute pubblica.»

Conseguentemente, la lettera o) è soppressa.

28.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:

«3-*quater*. Per favorire la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppressi i commi dal 634 al 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3-*quinqües*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*quater*, pari a 140,6 milioni per l'anno 2020, 497,6 milioni per l'anno 2021, 287,1 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

28.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:

«3-*quater*. Per favorire la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppressi i commi dal 634 al 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3-*quinqües*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*quater*, pari a 140,6 milioni per l'anno 2020, 497,6

milioni per l'anno 2021, 287,1 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

28.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:

«3-*quater*. Per favorire la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il mese di agosto dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del mese di novembre 2023".

3-*quinqies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*quater*, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

28.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:

«3-*quater*. Per favorire la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il mese di agosto dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del mese di novembre 2023".

3-*quinqies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*quater*, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

29.1

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190»;*
- b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*
«1-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge n. 190 del 2014 è soppresso.».

29.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge n. 190 del 2014 è soppresso.».

29.3

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare i principi del legittimo affidamento del contribuente in relazione agli obblighi di imposte e nuovi adempimenti fiscali e della non retroattività delle norme tributarie, è prorogata al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore delle disposizioni del comma 692, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, lettere *a)* e *d)*, che modificano i commi 54 e 57 lettera *d-bis)* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

29.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare i principi del legittimo affidamento del contribuente in relazione agli obblighi di imposte e nuovi adempimenti fiscali e della non retroattività delle norme tributarie, è prorogata a 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore delle disposizioni del comma 692, dell'articolo 1, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, lettere *a)* e *d)*, che modificano i commi 54 e 57 lettera *d-bis)* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

29.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali";

b) al comma 3, le parole: "e le provincie autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: "e le provincie autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle regioni e alle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ad eccezione della Regione Friuli Venezia Giulia"».

30.1

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Aggiungere infine il seguente comma:

«1-*bis*. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici e il processo di sussidiarietà verticale sono assegnati alle Regioni a Statuto ordinario in base alla percentuale di accesso al contributo per gli investimenti di cui alla Tabella n.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 stanziamenti per investimenti pari a 100 milioni di Euro per l'anno 2020, 2021 e 2022; per 120 milioni di euro relativamente all'anno 2023, per 130 milioni di euro in relazione all'anno 2024, per 170 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 535 milioni di euro dal 2027 al 2032 e per 650 milioni di euro per gli anni 2033 e 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 14, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

30.0.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2020-2022";

b) alla lettera b) le parole: "e 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 2020, 2021 e 2022"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 674 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

31.1

[Floris](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la piena effettività del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi sulle rotte essenziali per lo sviluppo economico e sociale della Regione ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'articolo 16 del regolamento CE I 008/2008, è erogato annualmente alla Regione Autonoma della Sardegna un contributo pari a 90 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio, al fine dell'imposizione di oneri di servizio pubblico. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

33.1

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«Oa) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2- *bis*.

(Disposizioni a tutela dei lavoratori cessati a seguito del crollo del Ponte Morandi)

1. Le società del Comune di Genova, a totale o parziale partecipazione pubblica, sono autorizzate ad assumere, anche con contratti a tempo indeterminato ed in funzione dei propri fabbisogni di personale, dipendenti di imprese localizzate, anche parzialmente, all'interno dell'area delimitata con ordinanza del Sindaco del Comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 ovvero artigiani o commercianti con sede ubicata nelle medesime zone che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, abbiano cessato la propria attività quale conseguenza immediata e diretta dell'evento"».

33.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«*Oa*) all'articolo 4:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa all'interno della zona "rossa/arancione" perimetrata con decreto del commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del commissario straordinario n. 21 del 21 dicembre 2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.

1-*ter*. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa fuori della zona "rossa/arancione" perimetrata con decreto del commissario delegato n. 2 dell'11 gennaio 2019 all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del commissario straordinario n. 21 del 21 dicembre 2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018".

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nella zona indicata al comma 1 è riconosciuta, a domanda, una somma a copertura dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'evento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 13 agosto 2019 nel limite massimo di 15.000 euro. La presente misura non è cumulabile con l'indennità prevista dal comma 2-*ter* del presente articolo e dall'articolo 4-*ter*. I costi, sostenuti dovranno essere dimostrati tramite perizia asseverata che attesti l'incidenza dei medesimi sul fatturato del periodo considerato rispetto al periodo dal 14 agosto 2017 al 13 agosto 2018. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente comma sono stabiliti dal commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale per l'emergenza nei limiti di cui al comma 2.

2-*ter*. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 3 dell'articolo 4-*ter*. L'indennità è concessa nel rispetto del Regolamento UE n. 651 /2014 della commissione, del 17 giugno 2014 relativo di aiuti compatibili con il mercato interno».

Consequentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *Oa*), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nei fondi di cui agli articoli 4-*ter* e 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».

33.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti lettere:

«0a) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa all'interno della zona "rossa/arancione" perimetrata con decreto del Commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del Commissario Straordinario n. 21 del 21/12/2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.

1-*ter*. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa fuori della zona rossa/arancione perimetrata con decreto del Commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307 /2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del Commissario Straordinario n. 21 del 21/12/2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018".

00a) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nella zona indicata al comma 1 è riconosciuta, a domanda, una somma a copertura dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'evento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 13 agosto 2019 nel limite massimo di 15.000 euro. La presente misura non è cumulabile con l'indennità prevista dal comma 2 ter del presente articolo e dall'articolo 4ter. I costi sostenuti dovranno essere dimostrati tramite perizia asseverata che attesti l'incidenza dei medesimi sul fatturato del periodo considerato rispetto al periodo dal 14 agosto 2017 al 13 agosto 2018. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente comma sono stabiliti dal Commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale per l'emergenza nei limiti di cui al comma 2.

2-*ter*. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3 dell'articolo 4-*ter*. L'indennità è concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».

33.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4-*ter* la parola: "diciannove" è sostituita dalla parola: "ventiquattro".»

Consequentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera 0a), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

33.5

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 4, comma 1, la parola: "diciannove" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro"».

33.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: "e 23.000.000 di euro per il 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 23.000.000 di euro per il 2019 e 23.000.000 di euro per il 2020"».

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera 0a), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nell'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

33.7

[Ripamonti](#), [Bruzzone](#), [Pucciarelli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 5, comma 1, al primo periodo le parole: "e 23.000.000 di euro per il 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 23.000.000 di euro per il 2019 e 23.000.000 di euro per il 2020"».

33.8

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:

«a.1) all'articolo 7:

1) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: "in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali dell'autorità di sistema del mar ligure occidentale è concesso, per gli anni 2018, 2019 e 2020";

2) al comma 2-ter, le parole: "tredici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

3) al comma 2-quater, le parole: "è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti "è riconosciuto ai concessionari dei servizi, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

Consequentemente dopo il comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a.1*), numero 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a-bis*), numero 2, pari a euro 2.400.000 per l'anno 2020, e numero 3, pari a euro 600.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.».

33.9

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:

«*a.1*) all'articolo 7:

1) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: "in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali dell'autorità di sistema del mar ligure occidentale è concesso, per gli anni 2018, 2019 e 2020";

2) al comma 2-ter, le parole: "tredici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

3) al comma 2-quater, le parole: "è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti "è riconosciuto ai concessionari dei servizi, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

Consequentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a.1*), numero 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a-bis*), numero 2, pari a euro 2.400.000 per l'anno 2020, e numero 3, pari a euro 600.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.».

33.10

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La lettera *n*) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituita dalla seguente: "*n*) Esercita, sentito il Comitato di Gestione le competenze attribuite all'Autorità di Sistema Portuale dagli articoli 16, 17 e 18 nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui rispettivamente all'articolo 16 comma 4 e all'articolo 18 commi 1 e 3"».

33.11

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 aggiungere il seguente comma:

"15-ter. L'autorità di sistema portuale può altresì destinare una parte delle entrate proprie derivanti dal 15 per cento delle tasse a carico delle merci imbarcate/sbarcate, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato dei dipendenti delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 adibiti alle operazioni portuali. Le sopraindicate risorse potranno essere trasferite annualmente ad un apposito fondo nazionale qualora venga costituito"».

33.12

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'art. 37 comma 6 lettera b) del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. sostituire le parole "contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto" con le parole: "contributo versato dai gestori dei servizi di pubblica utilità in materia di trasporto che siano destinatari delle misure di regolazione dell'Autorità"».

33.13

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 37 comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo la parola "competente" sono inserite le seguenti parole "in materia di regolazione";
- b) dopo la parola "infrastrutture" sono inserite le seguenti parole "che siano soggetti ad oneri di servizio pubblico e la cui tariffa sia determinata dall'Autorità con corrispondente compensazione in applicazione dell'articolo 106 TFUE";
- c) alla lettera a) dopo la parola "infrastrutture" sono inserite le seguenti parole "soggette a proprie competenze di regolazione in base alla legge,"».

33.14

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Riveste valore di interpretazione autentica la norma di cui al comma 578 art. 1, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, riguardante banchine, aree e depositi del porto adibiti alle operazioni e servizi portuali nonché al servizio prestato ai passeggeri compreso i crocieristi.»

33.15

[Mallegni](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 716 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera c) è soppressa.»

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

33.16

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 33- *ter*.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)

1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da effettuarsi su terreni condotti in affitto o in comodato ai sensi del Decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.»

34.1

[Berardi](#), [Mallegni](#), [Gasparri](#), [Damiani](#), [Toffanin](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «dovuti» aggiungere le seguenti:«fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145».

34.2

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Tosato](#), [Marti](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «30 settembre 2020» con le seguenti: «30 novembre 2020»;*

b) *dopo le parole: «canoni dovuti» aggiungere le seguenti: «e sono altresì sospesi i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni»;*

c) *aggiungere in fine seguente periodo: «Fino al 30 novembre 2020 sono inoltre privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione»;*

d) *dopo il comma aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1 legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 732, le parole: "da effettuare entro il 15 ottobre 2014" sono soppresse e le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2019";*

b) *al comma 732, lettera a), la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";*

c) *al comma 732 lettera b), la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;" ed è in fine aggiunto il seguente periodo: "La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituisce ad ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.";*

d) *al comma 733, le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020" la parola: "sessanta" è sostituita dalla parola: "novanta" e la parola: "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732"».*

34.3

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2020»;*

b) *dopo le parole: «canoni dovuti» sono aggiunte le seguenti parole: «e sono altresì sospesi i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni»;*

c) *dopo le parole: «legge 4 dicembre 1993, n. 494» è aggiunto il seguente periodo: «Fino al 30 novembre 2020 sono inoltre privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».*

34.4

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Tosato](#), [Marti](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2020»;*
- b) *dopo le parole: «canoni dovuti» sono aggiunte le seguenti parole: «e sono altresì sospesi i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni»;*
- c) *dopo le parole: «legge 4 dicembre 1993, n. 494» è aggiunto il seguente periodo: «Fino al 30 novembre 2020 sono inoltre privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».*

34.5

[Gasparri](#), [Mallegni](#), [Berardi](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

34.6

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 732 è sostituito dal seguente:

"732. Nelle more del riordino della materia al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 novembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente

gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;

b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.";

b) al comma 733, le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020"».

34.7

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Tosato](#), [Marti](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732, le parole: "da effettuare entro il 15 ottobre 2014" sono soppresse e le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2019";

b) al comma 732, lettera a), la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

c) al comma 732, lettera b), la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;" ed è infine aggiunto dopo le parole: "ente gestore." il seguente periodo: "La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate".

e) al comma 733, le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020", la parola: "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732" e la parola: "sessanta", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "novanta"».

34.8

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732, le parole: "da effettuare entro il 15 ottobre 2014" sono soppresse e le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2019";

b) al comma 732, lettera a), la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

c) al comma 732, lettera b), la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;" ed è

infine aggiunto dopo le parole: "ente gestore." il seguente periodo: "La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate".

e) al comma 733, le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020", la parola: "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732" e la parola: "sessanta", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "novanta"».

34.9

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732:

1) le parole: "da effettuare entro il 15 ottobre 2014" sono soppresse e le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2019«;

2) alla lettera a) la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

3) alla lettera b) la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

4) è infine aggiunto il seguente periodo: "La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate";

b) al comma 733, le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020" e la parola: "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732"».

34.10

[Gasparri](#), [Mallegni](#), [Berardi](#), [Damiani](#), [Toffanin](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, della legge n. 208, del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni sostituire il comma 484 con il seguente:

"484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione

dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione".

1-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni al comma 733 sostituire le parole: "28 febbraio 2014" con le parole: "31 luglio 2020" e sostituire il comma 732 con il seguente:

"732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti, alla data del 31 dicembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore"».

34.11

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La durata delle concessioni di cui ai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 45, è prorogata di ulteriori trenta anni rispetto al periodo di durata individuato dai medesimi commi, in tutti i casi in cui il concessionario effettui, entro il 31 dicembre 2025, spese per investimenti per opere di ristrutturazione finalizzate all'ammodernamento, alla messa in sicurezza, all'efficientamento energetico e ambientale delle strutture nelle quali esercita l'attività oggetto di concessione.

1-ter. Le spese di cui al comma 2 debbono essere non inferiori al venti per cento del valore della struttura oggetto di intervento di ristrutturazione. La documentazione delle spese effettuate è trasmessa all'ente concedente che ne verifica la veridicità e la congruenza con le opere di ristrutturazione effettuate».

34.12

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La durata delle concessioni di cui ai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 45, è prorogata di ulteriori trenta anni rispetto al periodo di durata individuato dai medesimi commi.».

34.13

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È riconosciuta l'estensione della durata della concessione per un periodo di 50 anni alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative».

G34.200

[Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'applicazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime disposti dall'articolo 03, comma 1, lettera *b*), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (cosiddetti canoni OMI), sta determinando gravi conseguenze per diversi operatori del settore che, trovandosi nell'impossibilità di corrispondere somme ingenti, ricorrono a un esteso contenzioso;

a ciò si aggiunge l'incertezza giurisprudenziale e amministrativa sui parametri (terziario o commerciale) che gli Enti concedenti utilizzano per determinare il canone in queste limitate fattispecie con esiti differenti fra i diversi Comuni. Sul punto giova ricordare anche la recente sentenza n. 7874 del 18 novembre 2019 sul tema delle concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo, con la quale il Consiglio di Stato ha bocciato la proroga generalizzata di 15 anni prevista dalla Legge di Bilancio 2019, richiamando i principi consolidati dalla sentenza della C.G.U.E. del 14 Luglio 2016, sulla libera concorrenza, non discriminazione, libertà di stabilimento e pubbliche evidenze per le procedure di assegnazione delle concessioni e negando la possibilità di rinnovo automatico di queste ultime da parte degli enti locali;

il contenzioso è partito nel 2002, quando due società - la Gema e la Montanino - dopo aver presentato domanda per ottenere la concessione su cui insiste lo stabilimento balneare American Bar Capo Nord di Santa Margherita Ligure, in vista dell'imminente scadenza del titolo, ricevevano dal Comune di Santa Margherita Ligure un diniego a tale richiesta, poiché l'amministrazione riteneva la concessione ancora valida grazie alla proroga fino al 31 dicembre 2020. I due *competitor* presentavano quindi un ricorso avverso la delibera comunale, appellandosi alla sentenza della Corte di giustizia europea «Promoimpresa» del 14 luglio 2016 che aveva già dichiarato invalida la proroga al 2020 perché in contrasto con la direttiva europea «*Bolkestein*» sulla liberalizzazione dei servizi e, in sede di giudizio di secondo grado, il Consiglio di Stato ha confermato tale orientamento dichiarando illegittima la proroga automatica applicata dal Comune;

alla luce di tali evidenze, anche l'applicazione delle disposizioni sulla proroga contenute nel provvedimento in esame potrebbe creare non pochi problemi alle amministrazioni locali, nel momento in cui i provvedimenti saranno impugnati dinanzi alle autorità giudiziarie con l'inevitabile rischio di responsabilità personali, penali ed erariali per dirigenti e funzionari di Regioni e Comuni che decideranno di applicare la citata disposizione;

la complessa materia delle concessioni demaniali marittime necessita un suo riordino, nelle cui

more sarebbe opportuno adottare misure idonee ad evitare conseguenze devastanti per le imprese del settore e a ridurre il più possibile il contenzioso pendente. Per far questo si dovrebbe innanzi tutto prorogare ulteriormente, perlomeno fino al 30 novembre 2020, il termine per il pagamento dei canoni demaniali dovuti e non ancora corrisposti e precisare che sono sospesi fino alla stessa data i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni,

impegna il Governo

a valutare, nelle more del riordino della materia delle concessioni demaniali marittime, l'opportunità di prorogare perlomeno fino al 30 novembre 2020 il termine per i pagamenti dei canoni ancora non corrisposti di cui in premessa e sospendere fino alla stessa data i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni.

35.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

35.2

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Fermo restando un apposito parere preventivo della Commissione europea, con particolare riguardo agli aspetti della concorrenza, della libertà di circolazione dei capitali e della libertà di stabilimento.».

35.3

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1 dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'eventuale revoca, decadenza o risoluzione della concessione avviene previa comunicazione scritta agli enti finanziatori del concessionario e in contraddittorio tra il concedente e il concessionario.».

35.4

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Ai fini della eventuale revoca, decadenza o

risoluzione della concessione è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.».

35.5

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1, terzo periodo dopo le parole: «sono disciplinati» inserire le seguenti: «le modalità dell'effettuazione dell'eventuale revoca, decadenza o risoluzione della concessione in contraddittorio tra il concedente e il concessionario, gli indennizzi e le modalità di soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario da parte dello Stato, la tutela della stabilità occupazionale e l'assorbimento da parte di ANAS S.p.a. del personale e degli operatori del concessionario,».

35.6

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Al fine di soddisfare i rilievi evidenziati dalla Corte dei conti nella delibera 18 dicembre 2019, n. 18, con particolare riferimento alla remunerazione del capitale, alla tutela degli interessi pubblici e dei consumatori, all'effettiva attuazione dei principi della concorrenza e all'efficienza gestionale, la procedura di gara di cui al comma 1 garantisce la salvaguardia dell'interesse nazionale, mediante apposita clausola informata ai seguenti principi:

- a) vantaggio oggettivo e certificato per lo Stato e la comunità nazionale rispetto alla gestione diretta da parte dello Stato;*
- b) piena trasparenza del contratto di concessione, dei bilanci e del piano di investimenti;*
- c) tutela della sicurezza nazionale, anche attraverso l'obbligo per i gestori di avere sede legale e fiscale in Italia;*
- d) risoluzione unilaterale senza oneri per lo Stato in caso di gravi o reiterati inadempimenti da parte del concessionario, ivi inclusi gravi e reiterati ritardi nelle esecuzioni;*
- e) obbligo, per il contraente, di reinvestire nella rete o nell'infrastruttura secondo le indicazioni dello Stato, in aggiunta agli investimenti già previsti dal contratto di concessione, anche la quota eccedente il 15 per cento dell'utile netto».*

35.7

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-quater. Nei casi di cui al comma 1, ANAS S.p.a. provvede all'adeguamento delle tariffe per il periodo della gestione provvisoria, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 13».

35.8

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-*quater*. Dall'applicazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri, anche prospettici, a carico della finanza pubblica.».

35.0.1

[Campari](#), [Pucciarelli](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 35- *bis*.
(*Esterovestizione*)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita", sono inserite le seguenti: "ovvero persona fisica o giuridica, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero

appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

i) ai titolari e al personale dipendente di imprese di officina meccanica, di carrozzeria, di soccorso stradale e simili, aventi sede in Italia, che per motivi connessi all'attività lavorativa si trovino a condurre veicoli immatricolati all'estero».

36.1

[Malan](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

36.2

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

36.3

[Malan](#), [Pagano](#), [Gallone](#), [Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36. - (*Informatizzazione INAIL*). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.

(*Banca dati informatizzata*)

1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche, attraverso il trasferimento dei dati in possesso delle banche dati degli enti ispettivi privati all'applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati dell'INAIL"».

36.4

[Lucidi](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e articolo 7, comma 2»;*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro utilizza personale qualificato iscritto al proprio libro matricola o al proprio libro paga e corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4. »;*

c) *al comma 4, dopo le parole: «Le tariffe» inserire le seguenti: «per gli oneri per le verifiche di cui all'articolo 7, comma 2, e» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, integralmente applicato»;*

d) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Entro centottanta giorni dallo data di entrata in vigore del presente comma, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di verifica di installazioni, dispositivi e impianti di cui all'allegato XLIX al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, individuando le procedure e le istruzioni operative per le verifiche degli impianti.

4-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate disposizioni volte a regolare i processi per l'ottenimento e il mantenimento dell'abilitazione degli organismi accreditati per le attività di cui agli articoli 4 e 5 e per i criteri di abilitazione dei rispettivi tecnici.

4-quater. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, coordina l'applicazione delle presenti disposizioni, ne controlla lo stato di applicazione e vigila sulla corretta attuazione delle norme e dei relativi regolamenti, provvedendo a tal fine con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-quinquies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di provvedere a quanto previsto al comma 4-quater ed in relazione alle attività di cui agli articoli 4 e 5, ha facoltà di istituire al suo interno apposito dipartimento o agenzia avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), previa sottoscrizione tra le parti di specifica convenzione, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-sexies. Agli oneri derivanti dai costi di gestione e mantenimento della banca dati informatizzata ed agli altri oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante le quote di cui al comma 3.».

Conseguentemente,

all'articolo 36, rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e abilitazione».

36.5

[Malan](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sopprimere i commi 3 e 4.

36.0.1

[Perosino, Pagano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36- *bis*.

1. A decorrere dal 1° giugno 2020, nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, le aliquote relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

- a) Prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro anidro;
- b) Alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro

2. A decorrere dal 1° giugno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui i consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 2184, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2648/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune:

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a partire dal giugno 2020, e in 20 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

36.0.2

[Perosino, Pagano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36- *bis*.

1. All'articolo 2, comma 5-*quater* del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo la parola: "contributivo" sono inserite le seguenti: "e retributivo".»

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 36-*bis*, si provvede nei limiti di 500 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

36.0.3

[Perosino, Pagano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36- *bis*.

1. Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono da considerarsi atti medici e come tali sono esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972.»

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 36-*bis*, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

36.0.4

[Perosino](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: "fino a 3.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 5. 000 abitanti"».

36.0.5

[Perosino](#), [Pagano](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36- *bis* .

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 1° gennaio 2021 non trovano applicazione le modifiche introdotte dall'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».

36.0.6

[Perosino](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36- *bis*.

1. L'applicazione della deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) è prorogata al 01/01/2021.»

36.0.7

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36- *bis* .

(Riduzione dei costi a carico degli utenti del trasporto aereo)

1. Al fine di ridurre i costi a carico degli utenti del trasporto aereo, per il triennio 2020-2022 l'ammontare complessivo dell'incidenza delle imposte, addizionali e tasse aeroportuali sui biglietti aerei negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, sono poste a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, da ripartire per la copertura parziale delle spese necessarie per la riduzione dei costi del trasporto aereo negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, si provvede mediante corrispondente riduzione di 225,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 236,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 248,2 milioni di euro per l'anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022.».

36.0.8

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 36- *bis*.

1. All'articolo 2, comma 29, lettera b-*bis*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "nel territorio della provincia di Bolzano" sono aggiunte le seguenti: "e di Trento"».

38.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.»

38.2

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato».

38-bis.1

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2020, con riferimento alle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con riferimento alla regolazione del servizio rifiuti, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti dei comuni, di loro consorzi o forme associative. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'applicazione di tali disposizioni avviene solo in caso di reiterata sussistenza dei presupposti, senza in ogni caso tener conto dell'aggravante di cui all'ultimo periodo della citata lettera c). Per l'anno 2020 gli enti territorialmente competenti possono determinare l'ammontare complessivo dei costi oggetto di copertura attraverso il prelievo derivante dalla Tari o dalla Tari corrispettiva, di cui ai commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in difformità dai criteri definiti con la deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, dandone conto nella deliberazione di approvazione del piano finanziario laddove l'organizzazione del servizio fondi la propria natura su criteri di efficacia, efficienza, economicità. Ai soli fini di cui ai periodi precedenti, la decorrenza del primo periodo di regolazione del servizio rifiuti si intende fissata al 1° gennaio 2019».

39.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 821 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono aggiunte infine le seguenti parole: "Ai fini del rispetto dell'equilibrio finanziario dei bilanci di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-bis della legge 243 del 24 dicembre 2012, rileva anche il ricorso all'indebitamento di cui all'articolo 10, comma 3 della medesima legge, da iscriversi alle entrate finali nel rispetto dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"».

39.2

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Qualora il soggetto gestore rientri tra quelli previsti dal comma 11, le disposizioni del presente articolo si applicano ai mutui di cui all'articolo 153 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, siano essi già trasferiti al soggetto gestore o ancora a carico degli enti locali. Per tali mutui si applicano le disposizioni di cui al comma 11 e, previa autorizzazione dell'Ente Locale contraente il mutuo, il soggetto gestore svolge cumulativamente le operazioni di cui al presente articolo, anche ai fini di un consolidamento unitario delle varie posizioni debitorie.».

39.3

[Pergreffi](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 30, comma 14-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n.58 del 2019, al primo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2019" sono inserite le seguenti: "e 2020", ed al secondo periodo, le parole: "entro il 31 ottobre 2019" sono sostituite con le seguenti: ", rispettivamente, entro il 31 ottobre 2019 ed entro il 28 febbraio 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«a-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 39, comma 13-bis, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'Accantonato relativo al medesimo Ministero.».

39.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 30, comma 14-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge n.58 del 2019, al primo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2019" inserire le seguenti: "e 2020", ed al secondo periodo, sostituire le parole: "entro il 31 ottobre 2019" con le seguenti: ", rispettivamente, entro il 31 ottobre 2019 ed entro il 28 febbraio 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 39, comma 13-bis, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'Accantonato

relativo al medesimo Ministero».

39.5

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14.1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, al comma 9-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».

39.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14.1. Al punto 3 .3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio"».

39.7

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14.1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 sono inseriti i seguenti:

"978-*bis*. A decorrere dal 2020, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel "Programma straordinario" di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, sono assegnate al Fondo di cui al precedente comma 978 e sono riutilizzate per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità. È comunque fatto salvo l'utilizzo delle economie realizzate sulla base di espressa autorizzazione del Gruppo di monitoraggio istituito ai fini della gestione del predetto programma e previa istanza opportunamente documentata, purché previsto dalle convenzioni in essere

tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari e finalizzato alla realizzazione di lavori o servizi approvati nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato.

978-ter. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1° gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 28 febbraio 2020, un'anticipazione a valere sul contributo oggetto di convenzionamento, di importo non superiore al 20 per cento delle somme complessivamente previste dal progetto, al netto di quelle già oggetto di rendicontazione. Le modalità della richiesta e di erogazione dell'anticipazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)».

39.8

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14.1. Al comma 449, lettera *d-bis*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per gli anni dal 2018 al 2021" sono sostituite dalle parole: "per gli anni dal 2018 al 2030" e le parole: "a decorrere dal 2022" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal 2031"».

39.9

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14.1. Nell'anno 2020 agli enti di area vasta della Regione Siciliana che alla data del 31 dicembre 2019 risultano in stato di dissesto finanziario viene sospeso il recupero del contributo di risanamento della finanza pubblica previsto dai commi 418 e 419 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 afferente l'anno in corso e i precedenti; al recupero delle predette somme nei confronti degli enti interessati si procederà a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, nelle medesime modalità vigenti, in 10 rate annuali di pari importo per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.

14.2. Agli oneri di cui al comma 14.1, pari a 11,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondo di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14.3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

G39.200

[Grassi, Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

La Camera,

premesso che:

le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, affermano che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell'ente che lo realizza» e che pertanto l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo;

la legge n. 145 del 2018, al comma 820, in conformità alle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, consente agli enti territoriali l'utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 23 giugno 2011, n. 118 e che, al comma 821, introduce una nozione di equilibrio fondata sul risultato di competenza dell'esercizio non negativo;

la legge n. 145 del 2018 (articolo 1, commi 833-843, comma 134) recepisce inoltre, gli accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 e del 10 ottobre 2019, nei quali sono stati concordati anche:

lo «scambio» di una quota di avanzo di amministrazione con la possibilità di spesa per investimenti «orientando» l'avanzo delle Regioni a statuto ordinario al rilancio e all'accelerazione degli investimenti pubblici;

la realizzazione dell'obiettivo di finanza pubblica richiesto alle regioni a statuto ordinario dalla manovra;

l'istituzione di un fondo per gli investimenti da assegnare anche ai comuni del proprio territorio finalizzato a:

- a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;
- c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;
- d) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
- e) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
- f) infrastrutture sociali;
- g) le bonifiche ambientali dei siti inquinati;

la legge n. 160 del 2019 rafforza l'impegno del Governo e delle Regioni per l'incremento degli investimenti attraverso il rifinanziamento del Fondo per gli investimenti territoriali e l'aggiornamento delle finalità di investimento con le nuove priorità indicate dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanze 2019 con particolare riguardo al *green new deal*;

la pronuncia della Corte dei conti N. 20/SSRRCO/QMIG/2019 delle le Sezioni riunite in sede di controllo, ritiene che: «Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il

complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi.

Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (articolo 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).

I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento»;

la pronuncia citata impone la necessità di sciogliere il tema del coordinamento delle norme fra l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio secondo la legge n. 243 del 2012 e quelle degli equilibri finanziari nei decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, e che tali norme devono essere costituzionalmente orientate secondo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 nonché determina la necessità di non interrompere il processo di programmazione degli investimenti già in atto, in conformità alle soluzioni approntate dalla legge n. 145 del 2018, per le ricadute in termini contabili sui bilanci degli enti territoriali;

ravvisata l'importanza di sostenere gli investimenti, anzi di incrementarli ed accelerarli per lo sviluppo del Paese anche a fronte dei nuovi stanziamenti della legge di bilancio a favore degli enti territoriali oltreché della necessità di tenere conto dell'impegnativo percorso pluriennale e dell'esperienza maturata in sede di armonizzazione dei bilanci territoriali per definire le norme della legge n. 145 del 2018 in tema di equilibri di bilancio,

impegna il Governo

ai fini di garantire la crescita economica del Paese nelle priorità già individuate dalla legge n. 160 del 2019 fra cui la sostenibilità ambientale e socioeconomica, ad individuare la più idonea soluzione in linea con i principi delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 che permetta agli enti territoriali di accelerare gli investimenti e che nel contempo rispetti gli obblighi di finanza pubblica, i principi di pareggio di bilancio e gli equilibri finanziari dei bilanci degli enti territoriali.

39-quater.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977 dell'articolo I della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1° gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 31 marzo 2020, la possibilità di rimodulare i progetti attraverso l'eliminazione della quota di finanziamento a carico degli enti proponenti».

39-quater.0.1

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 39- *quinquies*.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme riscosse a titolo definitivo a seguito di ravvedimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo, attivata o integrata su segnalazione del comune."».

39-quater.0.2

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 39- *quinquies*.

(Proroga al 2020 dell'accantonamento FCDE a consuntivo con le regole del preventivo)

1. Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio"».

39-quater.0.3

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 39- *quinquies*.

(Proroga per approvazione tariffe e regolamenti TARI)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683 è inserito il comma:

"683-*bis*. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"».

39-quater.0.4

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 39- *quinquies*.

(Proroga per approvazione tariffe e regolamenti TARI)

1. Dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il comma:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"».

39-quater.0.5

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 39- *quinquies*.

(Proroga della possibilità della facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui)

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

"848-bis. Il termine per la revisione del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, è fissato al 30 aprile 2020, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2019, per gli enti locali che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario già effettuato, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015."».

39-quater.0.6

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 39- *quinquies*.

(Proroga della graduazione della restituzione concessioni di liquidità 2019)

1. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"855-bis. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni

di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 gennaio 2021, e previo accordo dell'ente erogatore, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Gli enti che si avvalgono della facoltà di rimborsare le anticipazioni di liquidità in tre rate annuali cancellano l'impegno di spesa concernente il rimborso dell'anticipazione di liquidità non pagato alla fine dell'esercizio e iscrivono nel Titolo IV della spesa un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite da utilizzare secondo le modalità previste al paragrafo 3.20-*bis* dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo di anticipazione di liquidità è applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo."».

39-quater.0.7

[Calandrini](#), [Rauti](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 39- *quinquies*.

(Proroghe di termini per Fondi progettazione per l'anno 2020)

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile.

2. Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

40.1

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

40.0.1

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 40.1.

(Disposizioni urgenti in materia di energia)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla

legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, lettera *a*), dopo le parole: "energia elettrica" aggiungere in fine le seguenti: ", ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri";

2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera *b*) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri, progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all'asta o al registro."».

40-ter.1

[Fattori](#)

Precluso

L'art. 40-ter è soppresso.

40-ter.2

[Fattori](#)

Precluso

All'art. 40-ter primo capoverso, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2018, n. 145» inserire le seguenti: «per gli impianti ivi previsti la cui alimentazione deriva in maniera totale ed esclusiva da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici.».

40-ter.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- quater.

(Disposizioni in materia di gestione di servizi di pubblica utilità)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 291 è sostituito dal seguente:

*"291. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la disattivazione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante supporto durevole, così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera *I*) del decreto legislativo 6 settembre*

2005, n. 206, ovvero tramite modalità telematiche alternative.";

b) al comma 292 le parole: "e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro" sono sostituite con le seguenti: ", nel caso in cui l'ammontare contestato sia di importo pari o superiore a 100 euro".

2. Al fine di consentire ai gestori di servizi di pubblica utilità e agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 291, 292, 293 e 294 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge di conversione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le Autorità competenti garantiscono la corretta armonizzazione della normativa di settore anche attraverso l'adozione di linee guida e raccomandazioni.».

41.1

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

al comma 2-bis sopprimere la lettera a).

41.2

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 2-bis, lettera a) capoverso «2», primo periodo, dopo la parola: «trimestralmente» aggiungere le seguenti:«, per ogni unità produttiva,».

41.3

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella tutela del *made in Italy* e nel contrasto all'*Italian sounding*, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, per far fronte, altresì, ai nuovi incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1 milione di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. All'onere di cui alla presente disposizione, pari a 1,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 300.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

G41.200

[Grassi, Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il comma 2-*bis* dell'articolo 41 del provvedimento all'esame, modifica la normativa, introdotta dal decreto-legge n. 27 del 2019, così detta Emergenze in Agricoltura, in materia di trasmissione dei dati di produzione dei prodotti lattiero caseari;

il suddetto decreto-legge 27/2019 conteneva anche una disposizione relativamente alla modifica dell'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009, in merito alla rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte;

detta modifica, al fine di sviluppare al meglio le procedure di recupero, fissava nel 15 luglio 2019 il termine per la sospensione delle procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte ed i relativi termini di prescrizione e impugnazione e opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;

la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019 (C-348/18), ha ingenerato dubbi sulla determinazione del prelievo supplementare da corrispondere nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari. In particolare, la Corte di giustizia europea ha bocciato il metodo di compensazione scelto dall'Italia nel riassegnare le quote non ripartite, in quanto contrario al dettato normativo dell'unione europea che imponeva che la ripartizione avvenisse in maniera proporzionale;

già l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma del 5 giugno 2019 aveva messo in dubbio la correttezza dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare latte e le modalità scelte dall'Italia per individuare i destinatari delle riassegnazioni dei quantitativi individuali di latte inutilizzati:

in virtù della incertezza creatasi, è stata costituita una Commissione ministeriale di verifica sulla questione «quote latte», avente il compito di relazionare in merito alla documentazione istruttoria esaminata dall'Autorità Giudiziaria ed alle conclusioni cui è pervenuto il magistrato e ad ogni altro dato utile per l'accertamento, per tutti i periodi lattiero-caseari che vanno dal 1995/1996 al 2014/2015, della correttezza delle procedure seguite, dei criteri di calcolo adottati, della correttezza, sotto il profilo amministrativo, della condotta tenuta dai dipendenti pubblici o titolari di incarico coinvolti, anche ai fini della individuazione di responsabilità diverse da quella penale, come sollecitato dal medesimo G.I.P., nell'interesse della tutela dell'erario e dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione;

l'esigenza di affrontare il mutato quadro giudiziario, scaturito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019 (C-348/18) e del 24 gennaio 2018 (C-433/2015), implica la necessità di dover prorogare il termine del 15 luglio 2019,

impegna il Governo

a procedere alla proroga del termine di sospensione del 15 luglio 2019 relativo alle procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte ed ai relativi termini di prescrizione e di impugnazione e opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, a seguito

dell'incertezza relativa alla correttezza dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare di latte, al fine di consentire l'espletamento, nelle more della sospensione, delle indispensabili verifiche amministrative.

41.0.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Norme urgenti per l'efficientamento della distribuzione dell'equo compenso da parte della Società italiana Artisti ed Editori)

1. L'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

"Art. 71-*octies*. - *I*. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per apparecchi e supporti di registrazione è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al comma 1. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93"».

41.0.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Misure urgenti di adeguamento delle procedure di distribuzione da parte di SIAE dei compensi per il settore audio e video)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative", sono sostituite dalle seguenti: "e per il cinquanta per cento, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35,"».

41.0.3

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Interventi di garanzia in favore del settore agroalimentare, della pesca e del turismoalberghiero)

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito il "Fondo", è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione di garanzie fino all'80 per cento, a titolo gratuito, per finanziamenti erogati alle imprese operanti nel settore agroalimentare, della pesca e del turismo-alberghiero da banche e intermediari finanziari, nei limiti di 2,5 milioni di euro per beneficiario. A tal fine il Fondo è autorizzato ad operare, sulla base di apposita convenzione, con confidi costituiti ai sensi dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promossi congiuntamente da una o più associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute secondo la normativa vigente, iscritti all'elenco degli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia. Al fine di aumentare l'operatività del Fondo, la relativa dotazione finanziaria può essere incrementata con risorse provenienti dall'Unione europea o dai confidi convenzionati, anche attraverso appositi accantonamenti nei rispettivi patrimoni.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di accesso».

41.0.4

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Disposizioni in materia di agriturismo)

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" sono inserite le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione";

b) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: "con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo".

3. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere" si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.

4. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

41.0.5

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Disposizioni in materia di agriturismo)

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" sono inserite le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione";

b) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: "con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo".

3. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere" si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.

4. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

41.0.6

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Norme per l'acquisto di beni e servizi)

All'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo e secondo periodo, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

41.0.7

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il comma 882 è sostituito dal seguente:

"882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche esclusivamente alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in generale ai fini dei servizi di riorganizzazione, integrazione, consulenza, assistenza e sviluppo operativo dei confidi stessi"».

41.0.8

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n.296)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il comma 882 è sostituito dal seguente:

"882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, possono essere destinati anche esclusivamente alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 3 85 ed in generale ai fini dei servizi di riorganizzazione, integrazione, consulenza, assistenza e sviluppo operativo dei confidi stessi"».

41.0.9

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Semplificazione in materia di acquisizione di documentazione antimafia)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000 euro";

b) all'articolo 86, comma 2-*bis*, le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica" sono soppresse;

c) all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000 euro"».

41.0.10

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Modifiche in tema di normativa antimafia)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro";

b) all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000 euro"».

41.0.11

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Definizione transattiva delle controversie con i soggetti titolari di concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento - effettuato anche mediante compensazione - delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, pari al 50 per cento della somma accertata nelle predette pronunce, oltre accessori per interessi e rivalutazione;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro per l'anno 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

41.0.12

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Norme per l'acquisto di beni e servizi)

All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Ai fini dell'acquisizione di beni, servizi o lavori da parte delle stazioni appaltanti dal valore stimato pari o inferiore a 10.000 euro, non è necessaria l'acquisizione del codice identificato gara (GIG)"».

41.0.13

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Modiche all'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il numero 1) della lettera *b*) è sostituito dal seguente:

"1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti, a prescindere dalla percentuale di tetraidrocannabinolo (THC)".

2. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. I prodotti diversi da quelli tassativamente elencati dal comma 2, quali, tra gli altri, foglie, infiorescenze e resina, rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"».

41.0.14

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Garanzia dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione)

1. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 19-*quaterdecies*, il comma 3 è soppresso;
- b) dopo l'articolo 19-*quaterdecies*, è aggiunto il seguente:

"Art. 19-*quaterdecies*.1

1. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il rispetto del principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, anche ove si tratti di professioni non organizzate in ordini o collegi, in esecuzione di incarichi conferiti e ne assicura, altresì, il rispetto nella fissazione dell'importo a base di gara. È in ogni caso vietato alla pubblica amministrazione prevedere nei bandi, richiedere, aggiudicare o concordare col professionista prestazioni gratuite che non rispettino i criteri di proporzionalità fissati all'articolo 1 comma 2 della presente legge.

2. Al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara aventi ad oggetto prestazioni di professionisti, per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, i bandi di gara stabiliscono il divieto di fare offerte o aggiudicare incarichi per importi inferiori ai minimi stabiliti dai parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi degli stessi professionisti. In assenza di parametri ministeriali, in ogni caso il compenso deve essere equo e proporzionato all'opera prestata, tenuto anche conto dei costi sostenuti o anticipati dal professionista.

3. Non possono essere richieste al professionista prestazioni gratuite o ulteriori rispetto a quelle a base di gara che non siano state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara.

4. È in ogni caso vietato prevedere nel contratto o nei bandi di gara clausole vessatorie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. Il presente articolo si applica agli incarichi affidati ed alle gare indette dopo la sua entrata in vigore"».

41.0.15

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

All'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni provvedono a quantificare le somme rimborsate all'Agenzia Entrate Riscossione per effetto del presente comma ai fini del loro rimborso da parte del Ministero dell'economia e finanze.».

41.0.16

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla

legge 19 dicembre 2019, n. 157, i commi 1, lettera c), e 2 sono abrogati».

41.0.17

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma I, lettera c), numeri 1), punto 1.2), e 2), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia».

41.0.18

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 1), punto 1.2), e 2), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia».

41.0.19

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Norme urgenti per il settore della pesca)

1. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" sono aggiunte le seguenti: "e delle acque interne".

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-*bis*) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4".

3. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Pertanto, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi quindi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

4. Il comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

"517. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 la cui dotazione finanziaria è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno 2020 di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26".

5. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi: "Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato"».

42.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «innovazione tecnologica» aggiungere le seguenti: «per incentivare lo sviluppo economico e tutelare la sovranità digitale italiana».

42.2

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «materiali e immateriali» aggiungere le seguenti: «anche al fine di incrementare i livelli di sicurezza cibernetica delle imprese e della pubblica amministrazione, per tutelare la sovranità digitale italiana».

42.3

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «All'articolo 8» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 10-bis».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«e-bis) al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di adottare il decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 2, al medesimo comma 2, le parole: "giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "aprile 2020";

c-ter) al comma 4, articolo 11, legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sono premesse le parole: "Fermi restando gli obblighi di prenotazione che precedono e quanto disposto dall'articolo 3, sino alla emanazione del decreto di cui al presente comma";

b) la lettera b) è soppressa;

c) alla lettera c) la parola: ", luogo" è soppressa;

d) alla lettera d) la parola; ", destinazione" è soppressa;

e) alla lettera e) è sostituito dalla seguente: "estremi e modalità della avvenuta prenotazione"».

42.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «All'articolo 8» con le seguenti: «Agli articoli 8 e 10-bis».

Conseguentemente, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«e-bis) al comma 9 dell'articolo 10-bis le parole da: "per un periodo" fino a: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 13 febbraio 2023", e le parole da: "a quindici giorni" fino a: "decreto" sono sostituite dalle seguenti: "all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

42.5

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

42.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, per l'attuazione dell'Agenda digitale e per supportare i processi di transizione digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di minore dimensione demografica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di competenza per l'innovazione».

G42.200

[Corti](#)

Precluso

Il Senato,

La Camera,

premesso che:

le disposizioni dell'articolo 42 concernono un novero di esperti di cui si avvale la Presidenza del Consiglio per le sue funzioni in materia di trasformazione digitale del Paese;

il progetto della banda ultralarga da quanto si apprende da fonti di stampa sarebbe in ritardo di almeno tre anni rispetto agli impegni assunti in fase di aggiudicazione della gara e che per tale ragione verrebbero messi a rischio anche i fondi europei stanziati per il progetto;

Open Fiber, come noto, si è aggiudicata i tre bandi indetti da Infratel Italia S.p.A., società *in house* del Ministero dello sviluppo economico, per la realizzazione e di un'infrastruttura in fibra ottica in oltre 7600 comuni di piccole dimensioni in 20 Regioni. La rete rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber stessa per 20 anni;

il divario digitale continua a rappresentare un'emergenza nei centri montani e le zone marginali del Piemonte dove il programma BUL continua ad accumulare ritardi. In particolare a livello regionale è stato effettuato un investimento di 284 milioni di euro per cablare 1.206 centri garantendo una velocità su internet fino ad 1 Giga;

il piano fino ad oggi ha raggiunto unicamente 122 centri urbani e secondo l'ultimo cronoprogramma risultano sospesi 141 cantieri e 667 dovrebbero essere ipoteticamente cablati nell'anno 2020. Secondo le istituzioni locali si tratta di uno dei peggiori risultati a livello nazionale;

i ritardi accumulati fino ad oggi, non sono in alcun modo giustificabili ed il rischio di perdere i finanziamenti europei si profila come una concreta ipotesi di danno erariale. Non risultano, poi, essere stati chiariti e palesati i termini dei contratti di concessione per la realizzazione di una rete a banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato sottoscritti tra Infratel S.p.a. ed Open Fiber;

in tale ottica sarebbe di preminente interesse coinvolgere maggiormente gli enti locali nella gestione degli aspetti tecnico logistici del piano per la realizzazione della banda ultra larga,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di risolvere le problematiche evidenziate in premessa adottando iniziative, anche normative, per nominare i Presidenti delle Regioni commissari per la connettività.

42.0.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 42.1.

(Digitalizzazione dei pagamenti nel gioco pubblico in rete fisica)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-*bis*. Per il rafforzamento delle finalità di controllo sui giochi e per assicurare la certezza del prelievo, al fine di realizzare l'obiettivo della progressiva riduzione dell'utilizzo del denaro contante, la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica potrà avvenire anche tramite carta prepagata emessa dai concessionari iscritti nel registro unico di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto dei servizi di gioco, commercializzati dal soggetto emittente nei luoghi di vendita autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e facenti parte della rete fisica del medesimo. La carta prepagata è acquistabile dal giocatore presso i luoghi di vendita del concessionario per un importo non superiore ad euro duecentocinquanta e può essere dotata delle funzionalità di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale avente gli effetti giuridici propri della ricevuta di partecipazione e di ricarica per importi corrispondenti alle vincite conseguite, ferma restando l'applicabilità delle vigenti norme antiriciclaggio al momento dei prelievi dalla carta medesima. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli l'avvio della commercializzazione del gioco pubblico tramite carta prepagata trasmettendo le specifiche del sistema installato"».

42.0.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 42.1.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n.160 in materia di fatturazione delle bollette per forniture e servizi)

1. All'articolo 1, comma 291 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sono premesse le seguenti parole: "A decorrere dal 1° luglio 2020";
- b) le parole: "agli utenti" sono sostituite dalle seguenti: "ai consumatori";
- c) dopo le parole: "si preavvisa la sospensione" è inserita la parola: "totale";
- d) dopo le parole: "tramite raccomandata con avviso di ricevimento" sono inserite le parole: "o supporto durevole così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l) del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 o tramite modalità telematiche";
- e) ovunque ricorra, la parola: "utenti" è sostituita dalla seguente: "consumatori".

2. All'articolo 1, comma 292 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- a) le parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2020";
- b) dopo le parole: "sia accertata dall'Autorità competente ovvero" sono inserite le parole: "nei casi in cui la tutela del consumatore non sia demandata ad autorità indipendenti o loro organi";
- c) le parole: "e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro." sono sostituite dalle seguenti: "nel caso di importi pari o superiori a 200 euro"».

42.0.3

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 42.1.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di fatturazione delle bollette per forniture e servizi)

1. All'articolo 1, comma 291 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- a) le parole: "agli utenti" sono sostituite dalle seguenti: "ai consumatori";
- b) dopo le parole: "si preavvisa la sospensione" è inserita la parola: "totale";
- c) dopo le parole: "tramite raccomandata con avviso di ricevimento" sono inserite le parole: "o supporto durevole così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l) del codice del consumo o tramite modalità telematiche";
- d) ovunque ricorra, la parola: "utenti" è sostituita dalla seguente: "consumatori".

2. All'articolo 1, comma 292 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- a) dopo le parole: "sia accertata dall'Autorità competente ovvero" sono inserite le parole: "nei casi in cui la tutela dei consumatori non sia demandata ad autorità indipendenti o loro organi";
- b) le parole: "e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro." sono sostituite dalle seguenti: "nel caso di importi pari o superiori a 200 euro"».

42.0.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 42.1.

(Creazione della piattaforma digitale italiana delle costruzioni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi di una cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma. Alla cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.

3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di

euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.

4. L'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

"14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 429 milioni di euro per l'anno 2020, di 879,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 933,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.044,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.060,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.511,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.512,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.671,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.699,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034"».

42-bis.0.1

[Perosino](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- *ter*.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385)

1. All'articolo 37-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1. In ogni caso, l'insieme dei soci aventi sede in ciascuna Regione italiana non potranno detenere, direttamente e/o indirettamente, un numero di azioni con diritto di voto superiore al quindici per cento del totale delle stesse. Nel caso in cui venga superato il predetto limite le azioni eccedenti dovranno essere cedute entro 18 mesi e il diritto di voto per la parte eccedente è sospeso in proporzione alle azioni da ciascuno detenute.";

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali su base regionale purché le determinazioni *ex adverso* siano adeguatamente motivate anche in termini di vantaggi compensativi delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.";

c) il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

"3-*ter*. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori e comunque quelle che alternativamente abbiano almeno due dei seguenti requisiti (i) fondi propri superiori a euro 100 milioni, (ii) CET 1 §§ 19%, (iii) rapporto crediti deteriorati/crediti alla clientela 10%: *a)* definiscono in autonomia i propri piani strategici ed operativi; *b)* comunicano tali piani alla capogruppo affinché quest'ultima eserciti le proprie attività di controllo; *c)* nominano autonomamente i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e della direzione generale fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia"».

42-bis.0.2

[Perosino](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 42- *ter*.

1. All'articolo 118 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I trasferimenti in sede di assegnazione di beni mobili ed immobili e di aziende effettuati dalle società totalmente partecipate dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti così come i redditi conseguenti alla liquidazione di tali società sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta anche sui redditi, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli oneri previsti per i notai incaricati degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà"».

42-bis.0.3

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- *ter*.

(Fondo per la sicurezza nazionale cibernetica)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica e tutelare la sovranità digitale italiana.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

43.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 741, lettera c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il punto 3) è sostituito dal seguente:

"3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, e dal comma 3, articolo 10, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, nonché le pertinenze dei medesimi alloggi classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo"».

43.2

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 lettera a), dopo le parole: "energia elettrica", aggiungere, in fine, le seguenti: ", ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri";

b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1, lettera b), del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all'asta o al registro"».

43.3

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla lettera a) del comma 819, dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con esclusione dei balconi, verande, *bowwindows* e simili infissi di carattere stabile"»

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1664 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso

atto che, alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo:

- viene confermato, in relazione all'articolo 3, comma 3, che l'avvalimento temporaneo del Dipartimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie da parte del Ministero dell'università e della ricerca non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

- vengono fornite rassicurazioni, con riguardo all'articolo 3, comma 4, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che dalla stessa non possono derivare progressioni stipendiali non scontate a legislazione vigente; nel presupposto dell'adeguatezza, in relazione all'articolo 1, delle strutture e dei locali destinati ai nuovi uffici di diretta collaborazione derivanti dallo sdoppiamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- in relazione all'articolo 2, sarebbe opportuno - nel dare atto della congruità della quantificazione dell'onere derivante dall'incremento complessivo di due uffici dirigenziali a livello generale - disporre di un quadro di sintesi aggiornato dell'organico "di fatto" del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di una valutazione d'insieme dell'incidenza della riforma sull'Amministrazione.

In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4, 2.12, 2.13, 3.3, 4.1 e 5.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 2.1, il cui esame resta sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti, emendamenti e subemendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1 e 3.0.300 (testo 3)/100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 3.0.100 (testo 2)/1, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1729

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Gallone nella discussione della questione di fiducia posta sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1729

Oggi, per la cabala, celebriamo la 13a fiducia del Governo Conte 2, la 28a (parlando solo di quelle poste sui provvedimenti) tra Governo Conte 1 e Governo Conte 2. La 28a!

Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando la senatrice Taverna gridava dai banchi dell'Aula del Senato, sgolandosi, al Governo PD, al colpo di Stato e alla "dittatura della maggioranza" PD, lo stesso PD con il quale oggi governa?

Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando l'onorevole Di Battista in Aula alla Camera accusava il Governo PD, lo stesso PD con il quale oggi il Movimento 5 Stelle governa, di porre la fiducia per "approvare le sue porcate"?

Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando l'attuale super ministro Di Maio interveniva in Aula parlando di "emergenza democratica" e di "aberrazione istituzionale" riferendosi alle questioni di fiducia dei Governi PD della scorsa legislatura?

Quei memorabili giorni a quanto pare rimarranno congelati nella storia, non ritorneranno, ma noi ne conserviamo e ne perpetuiamo la memoria e oggi risuona un assordante silenzio di fronte alle decine di imposizioni di fiducia poste dal Governo Conte 1 e Conte 2 la vendetta.

L'articolo 77 della Costituzione è violato in maniera palese, così come l'articolo 70, che recita che è il Parlamento che è preposto a legiferare. Prerogativa legislativa è di queste Aule!

A nulla sono servite le sentenze della Corte costituzionale che ha richiamato agli obblighi di omogeneità delle materie e di una legge che dovrebbe essere funzionalizzata e specializzata. Tutto disatteso. Questo decreto reca infatti proroghe di termini relative a un ventaglio talmente ampio e

disomogeneo di materie e negli ambiti più svariati da andare oltre ogni immaginazione.

Proroga termini in materia di enti territoriali: non risolve però i problemi degli enti territoriali (vedi questione carenza segretari comunali o polizia locale per i Comuni dove Forza Italia è intervenuta efficacemente), e penso allo sfregio ai cittadini delle aree terremotate che, anziché affrontare temi importanti e condivisi hanno visto rimanere fuori dal testo un tema importante e condiviso, che riguarda la proroga dell'esenzione delle case inagibili dopo il terremoto dal calcolo Isee. Ci sono 90.000 case inagibili soltanto nel Centro Italia che dal 1° gennaio di quest'anno - grazie al fatto che il Governo non ha inserito questa proroga nel testo che è stato emanato dal Governo - rischiano di essere conteggiate ai fini del calcolo dell'Isee, e credo che siamo di fronte a un paradosso inaccettabile.

Proroga termini in materia di giustizia: non risolve i problemi della giustizia (vedi carenza del personale amministrativo nei tribunali e vedi la questione prescrizione che non è stata affrontata); proroga termini in materia di infrastrutture: la norma sulle concessioni autostradali contenuta nel decreto aggiungerà confusione e provocherà danni a migliaia di lavoratori e a centinaia di aziende italiane impegnate a lavorare sulla nostra rete autostradale e rischierà di determinare un danno all'erario del Paese, perché, evidentemente, ci saranno delle probabili penali da pagare all'Unione, per effetto delle denunce dell'Unione europea, per non parlare della reputazione del nostro Paese tra gli investitori internazionali.

Quello che si deve pretendere, da chi gestisce un bene pubblico come le autostrade, è che lo faccia con diligenza, con responsabilità; nel caso di specie, che si occupi della manutenzione e se ne occupi davvero.

Proroga termini in materia di ambiente senza soluzioni efficaci, ma solo con interventi a *spot* con un sistema della transizione e dell'economia circolare che ancora vede Roma, la capitale d'Italia, costretta a portare i rifiuti in altre regioni per l'ottusità dell'amministrazione grillina di non voler realizzare impianti!

Proroga termini in materia di politiche sociali, di cultura, di università, di commercio: penso alla cedolare secca sugli affitti non prorogata che darà il colpo di grazia ai negozi di vicinato e alle botteghe.

Proroga termini in materia di scuola: ancora non riuscite a capire il grave *vulnus* che state creando realizzando una discriminazione inaccettabile tra scuole pubbliche statali e scuole pubbliche paritarie, discriminandone anche il personale e impedendo alle famiglie la libertà di scelta educativa, per non parlare del collasso che colpirebbe la scuola statale senza l'alleanza e il sostegno della scuola paritaria.

Proroga termini in materia di scuola e lavoro: cito il piano di internalizzazione delle pulizie nelle scuole varato senza considerare né la funzionalità né le conseguenze di questa "stabilizzazione fasulla", come denunciato da Anip-Confindustria, che invece creerà almeno 5000 disoccupati.

Proroga termini in materia di banche sottolineo l'ennesima brutta figura che ha fatto il Governo sul Fondo indennizzo risparmiatori.

Dopo aver strombazzato sui media, sui giornali economici un emendamento dei relatori che avrebbe consentito un anticipo di indennizzo del 40 per cento, poi l'emendamento è stato dichiarato inammissibile perché è del tutto evidente che era estraneo per materia a tutte le altre contenute in questo milleproroghe.

E chi più ne ha più ne metta, rivelando così di fatto la totale mancanza di visione e di organizzazione che vi fa lavorare guardandovi la punta delle scarpe.

Ma noi reagiremo alla violenza contro le istituzioni usando l'arma della serietà e della competenza.

Capiamo che l'unico luogo in cui potete ancora raccogliere un po' di fiducia sia all'interno delle Aule, ma così facendo state uccidendo la democrazia a colpi di decretazione d'urgenza: ventotto colpi. L'Italia ha un fisico bestiale per continuare a resistere.

Ma oggi ci stiamo avvicinando alla celebrazione dell'estrema unzione del bicameralismo perfetto. Dico l'estrema unzione e non il funerale per lasciare un barlume di speranza rispetto al fatto che qualcosa possa succedere per sollevare il Paese dalla iattura dell'ennesimo Governo abusivo; e usa la definizione peraltro data dal MoVimento 5 Stelle quando al Governo erano non loro, ma i loro alleati.

E celebriamo contemporaneamente alla Camera e al Senato il rito della fiducia addirittura in prima

lettura (come successo per il decreto intercettazioni settimana scorsa in Senato e oggi alla fiducia della Camera, decreto che, peraltro, riporterà il Paese ai tempi bui dell'inquisizione).

Come opposizione poi siamo sconcertati perché siamo spiazzati dal fatto che state facendo tutto da soli. Ve la cantate e ve la suonate, andate a braccetto e intanto litigate mentre il Paese langue.

Ma non è più tempo di superficialità e incompetenza, perché ora siamo proprio al capolinea, non si può più scherzare: l'Italia sta affrontando una crisi senza precedenti: crisi sanitaria e di conseguenza crisi economica terribile, di cui è evidente la portata pesantissima e, per affrontare la quale, sarà necessario mobilitare ogni risorsa e approfondire ogni sforzo.

Noi speriamo, con tutto il cuore per il bene del Paese, che voi non userete questa emergenza come scusa per le vostre fallimentari scelte italianicide.

Voi non vi limitate a imbavagliare il Parlamento e, di conseguenza, i cittadini di cui noi siamo la massima rappresentanza, ma vi state arrogando ogni ruolo litigando e minacciando, ma rimanendo saldi al Governo pur con gli evidenti limiti soprattutto in un momento in cui ben altra autorevolezza e levatura ci vorrebbero.

Non è possibile che il Parlamento sia diventato a tutti gli effetti un luogo dove semplicemente ratificare i provvedimenti approvati dal Governo con buona pace di tutti.

Il Gruppo Forza Italia, nei lavori della Commissione alla Camera, ha cercato di modificare qualche passaggio e diversi emendamenti di buon senso sono stati accolti, ma non è sufficiente. In Senato invece il provvedimento è arrivato lunedì pomeriggio e stasera (mercoledì!) fiducia! In due giorni!

È quindi l'ennesimo provvedimento che disonora il Parlamento, che si propone oggi ai cittadini come una sorta di somma indistinta di lasciti, di donazioni, di mance, dove il termine proroga è quasi minoritario rispetto agli altri provvedimenti.

Ed è inaccettabile che poniate la fiducia dopo aver dimostrato di non essere in grado di essere coerenti con ciò che lamentavate quando eravate all'opposizione.

In ultimo, Presidente, Governo, colleghi, lasciatemi constatare ancora una volta, per motivare compiutamente il voto contrario del Gruppo Forza Italia, come questo ennesimo provvedimento blindato sia, di fatto, la premorte di qualsiasi coinvolgimento democratico.

Chi come me era presente in quest'Aula, anche dai banchi della maggioranza parlamentare, ricorda bene quanta collaborazione vi fosse con le opposizioni.

Voi oggi, e non da oggi, ancora una volta avete messo in campo un atto di arroganza politica, di maleducazione istituzionale e non perché non avete accolto alcuna delle nostre proposte, ma semplicemente perché non avete dato voce al Parlamento e quindi ai cittadini. E noi avremmo anche potuto accettarlo se la vostra arroganza fosse stata giustificata dalla cura per il Paese. Ma il Paese sta precipitando e noi abbiamo il dovere di fare oggi da paracadute e domani da motore propulsore quando finalmente i cittadini potranno esprimersi e riportare il centrodestra al Governo per amore degli italiani e per necessità del Paese.

Ecco perché Forza Italia non darà la fiducia a questo provvedimento.

Vede, caro collega Parrini, esponente di quel PD che fino a poco tempo fa gridava dai banchi dell'opposizione con forza e con interventi pieni di quelle che lei ha definito "frasi fatte", noi non abbiamo cambiato idea. Le mance noi le vediamo. E noi vogliamo andare a votare al contrario di voi che avete accettato un matrimonio riparatore piuttosto che tornare a casa.

E concludo ricordando a me stessa che, se il bello della democrazia è che tutti possono parlare, la grandezza di un Governo dovrebbe risiedere nella capacità di ascoltare.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1664:

sull'emendamento 5.100, il senatore Pesco avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1729:

sulla questione pregiudiziale, la senatrice Botto avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Bertacco, Bogo Deledda, Bongiorno, Bossi Umberto, Campari, Castaldi, Cattaneo, Ciriani, Cirinna', Crimi, De Poli, Di Piazza, Errani, Garnero Santanchè, Gaudiano, Iori, L'Abbate, Lunesu, Maffoni, Malpezzi, Mangialavori, Margiotta, Marin, Marti, Merlo, Mininno, Misiani, Monti, Napolitano, Petrenga, Pisani Giuseppe, Pittella, Renzi, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Turco e Unterberger.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nisini e Pinotti, per attività di rappresentanza del Senato; Anastasi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Ferro, per partecipare a una riunione della Rete parlamentare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); Fantetti, per attività dell'Unione interparlamentare;

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo del Regolamento, i senatori: Augussori, Bossi Simone, Faggi, Ferrero, Pirovano, Pisani Pietro e Pizzol.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Cerno ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Partito Democratico e di aderire al Gruppo Misto.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Ferrari;

10a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Ferrari.

Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

14a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Botto, in qualità di sostituto del senatore Castaldi, membro del Governo; cessa di farne parte la senatrice Angrisani, in qualità di sostituto del senatore Castaldi, membro del Governo.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali), nella seduta del 20 febbraio 2020, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato in materia di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione (*Doc. XXIV, n. 17*).

Il predetto documento è inviato al Ministro dell'istruzione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Laforgia Francesco

Misure per la tutela e la valorizzazione dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane (1740) (presentato in data 26/02/2020).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Santillo Agostino ed altri

Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019 (1727)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/02/2020);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Mallegni Massimo ed altri

Disposizioni per il riconoscimento del disturbo depressivo e dei disturbi d'ansia come malattia sociale (1500)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)
(assegnato in data 26/02/2020).

In sede referente

Commissioni 7^a e 11^a riunite

sen. Drago Tiziana Carmela Rosaria ed altri

Deleghe al Governo per la riforma del welfare familiare (1689)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 12^a (Igiene e sanità'), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 26/02/2020).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Boldrini ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Boldrini. - "Istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità" (1624).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 febbraio 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 162).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 25 febbraio 2020 - alla 10^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 5 aprile 2020. Le Commissioni 5^a, 8^a, 13^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 10^a Commissione entro il 27 marzo 2020.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con lettera in data 17 febbraio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la relazione concernente l'attività svolta e l'utilizzo dei contributi ricevuti dall'Accademia *Vivarium Novum*, riferita all'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XXVII*, n. 9).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1^a Commissione permanente:

sentenza n. 14 del 16 gennaio 2020, depositata il successivo 11 febbraio. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova. (*Doc. VII*, n. 67) - alla 2^a Commissione permanente;

sentenza n. 18 del 15 gennaio 2020, depositata il successivo 14 febbraio. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-*quinquies*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ritualmente accertato in base alla medesima legge. (*Doc. VII*, n. 68) - alla 2^a Commissione permanente;

sentenza n. 19 del 30 gennaio 2020, depositata il successivo 14 febbraio. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 456, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova (*Doc. VII*, n. 69) - alla

2a e alla 4a Commissione permanente.

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Andrea Carola da Napoli chiede:

disposizioni in materia di messa a ruolo di procedimenti esecutivi in assenza di notifica al debitore *ex art. 543* del codice di procedura civile (Petizione n. 500, assegnata alla 2a Commissione permanente);
disposizioni in materia di trasferimento dei magistrati (Petizione n. 501, assegnata alla 2a Commissione permanente);

modifiche all'articolo 138 del codice di procedura civile in materia di notificazioni di atti giudiziari (Petizione n. 502, assegnata alla 2a Commissione permanente);

la modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, relativo alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (Petizione n. 503, assegnata alla 2a Commissione permanente)

il signor Dario Bossi da Montegrino Valtravaglia (Varese) chiede l'installazione obbligatoria di telecamere di sicurezza nelle celle e negli spazi comuni delle carceri (Petizione n. 504, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Canello ed Arnone (Caserta) chiede:

l'eliminazione del criterio del massimo ribasso e della possibilità di subappalti nell'ambito dei lavori pubblici nonché l'istituzione di una Commissione *ad hoc* deputata a valutare l'utilità per la collettività delle opere appaltate (Petizione n. 505, assegnata alla 8a Commissione permanente);

disposizioni volte a garantire la massima trasparenza nelle procedure di affidamento a società dell'accertamento e della riscossione dei tributi (Petizione n. 506, assegnata alla 6a Commissione permanente);

l'adozione di idonee misure preventive in relazione al COVID-19 (c.d. *coronavirus*) (Petizione n. 507, assegnata alla 12a Commissione permanente);

il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) chiede nuove disposizioni in materia di prescrizione (Petizione n. 508, assegnata alla 2a Commissione permanente).

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[DE FALCO](#), [DE BONIS](#), [FATTORI](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

notizie di stampa riferiscono di un colloquio intercorso nei giorni scorsi tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fraccaro e il presidente uscente dell'ENI Claudio Descalzi;

non è un'illazione ritenere che quel colloquio sia stato volto ad ottenere da parte di Descalzi la riconferma per un terzo mandato alla guida dell'ENI;

Descalzi è stato nominato per la prima volta quando a palazzo Chigi sedeva Matteo Renzi, con grande indignazione del Movimento 5 Stelle, che fece fuoco e fiamme contro una nomina ritenuta scandalosa; sembra che queste critiche siano ora state messe a tacere, e che sia sufficiente la svolta "*green*" che Descalzi potrebbe dare alla politica di ENI (si leggano le affermazioni recenti del sottosegretario per l'economia e le finanze);

vi sarebbe quindi un accordo di Governo a sancire la riconferma al vertice ENI del *manager*, nonostante le ombre che si addensano su di lui;

Descalzi, infatti, risulta coinvolto in un processo per corruzione internazionale, a causa di operazioni che avrebbero portato circa un miliardo di euro nelle tasche di politici nigeriani, e non, come invece dovuto, alle casse dello Stato della Nigeria;

inoltre, stretti collaboratori di Descalzi sarebbero accusati di aver depistato le indagini relative a quei fatti;

ferma restando la presunzione d'innocenza, garantita a chiunque, è evidente la non opportunità, a parere degli interroganti, di riconfermare al vertice ENI una persona accusata di reati così gravi, e funzionali a quella carica;

tra l'altro, in casi analoghi, non risulta che vi sia stata la stessa indulgenza;

inoltre, una prima sentenza del settembre 2016, con rito abbreviato, a carico di imprenditori nigeriani, ha confermato che le azioni di cui viene accusato Descalzi hanno natura corruttiva. Per un semplice principio di precauzione sarebbe, quindi, da evitare una nuova nomina di Descalzi al vertice di ENI; inoltre, Descalzi dovrebbe essere ritenuto in potenziale conflitto d'interessi, dato che la consorte del presidente uscente ha gestito aziende che hanno avuto appalti da ENI, aziende poi cedute alla vigilia della nomina del marito. Si tratta di operazioni formalmente legali, ma che, ancora una volta, fanno ritenere indispensabile il rispetto del principio di buona amministrazione e, quindi, sempre a parere degli interroganti, di non procedere all'ulteriore conferma di Descalzi, si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo non ritengano necessario, o perlomeno opportuno, ciascuno per quanto di propria rispettiva competenza, evitare di confermare Descalzi al vertice di ENI;

se non ritengano, comunque, da evitarsi la nomina di persone su cui si addensano ombre di condotte non certo eticamente commendevoli, in particolare per un'azienda quale è ENI che, di fatto, rappresenta non solo interessi industriali, ma all'estero viene giustamente considerata alla stregua dello stesso Stato italiano, e non può, quindi, vedere la sua immagine messa a rischio, o compromessa, da dubbi e da comportamenti che si devono definire inappropriati.

(3-01417)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[TOSATO](#), [ZULIANI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la giustizia in Veneto è quasi al collasso, date le oltre 500 pendenze a carico di ogni magistrato;

in questa situazione il Ministro in indirizzo si è limitato ad inviare 23 nuove toghe, di cui una nel tribunale scaligero, ritenute però insufficienti, già mesi fa, sia dalla presidente della Corte d'appello di Venezia, Ines Marini, che dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, riaccendendo il dibattito sull'apertura di una seconda Corte d'appello regionale, con candidata ideale Verona;

di fronte alla mole dei giudizi di secondo grado, pendenti e in arrivo, la costituzione di una nuova sede di Corte d'appello è ormai urgente. E con la candidatura di Verona a tale ruolo, la ricaduta sul territorio veneto sarebbe ancora più ampia. Ad essa potrebbero, infatti, far riferimento le ulteriori circoscrizioni di Vicenza e Rovigo, in modo tale da coprire il 50 per cento circa del carico gravante sulla magistratura veneziana, con indiretto, ma immediato vantaggio anche per le altre circoscrizioni; poiché nell'attuale assetto giudiziario tutti i tribunali delle imprese fanno capo a un distretto di Corte d'appello, una sede scaligera consentirebbe la costituzione di una nuova sezione specializzata (di primo grado e d'appello) di supporto a quella veneziana (terza in Italia per tali giudizi), che a causa della scarsa dotazione organica, malgrado le competenze e il lodevole sforzo dei magistrati, fatica a garantire una giustizia rapida, generando nel sistema imprenditoriale veneto varie disfunzioni; considerato che:

se per il cittadino che attende una decisione in materia successoria avere tempi di giudizio ragionevoli è un diritto, per un imprenditore è vitale;

sapere a distanza di 10 anni dal fatto se, per esempio, un amministratore di società è stato legittimamente o meno revocato è inammissibile, in quanto lo scenario economico ed imprenditoriale è nel frattempo mutato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno agire con una tempestiva attività istruttoria, al fine di istituire una nuova sezione di Corte di appello in Veneto e in particolare nella provincia di Verona.

(4-02961)

[BONINO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

otto giornalisti de "La Stampa" (su 22 della redazione romana), di cui 6 donne, stanno per essere trasferiti da Roma a Torino senza alcuna comunicazione o contatto preventivo rispetto all'annuncio ufficiale. Si tratta di una decisione senza precedenti presa dell'editore Gedi-Gnn e dal direttore del quotidiano che, per l'ennesima volta, scarica sulle donne (in larga parte madri o figlie con genitori anziani a cui prestare assistenza) il prezzo più caro della crisi;

questa vicenda è ben descritta in un articolo pubblicato sul sito *on line* de "La Stampa" il 17 febbraio 2020;

nell'articolo si legge che l'assemblea dei redattori de "La Stampa" esprime la sua ferma contrarietà alla decisione della direzione e dell'azienda di trasferire otto colleghi dalla redazione di Roma a quella di Torino nell'ambito della riorganizzazione del lavoro in vista della partenza del «progetto "Digital First"» fissata ai primi di marzo;

la mancata comunicazione ai singoli e l'assenza di un confronto sulle problematiche personali e professionali rappresentano un fatto unico nella storia di un giornale come La Stampa, che ha messo sempre al centro della produzione i suoi giornalisti, le loro doti e le loro capacità professionali e umane;

l'azienda nell'incontro con il comitato di redazione ha annunciato un sostanzioso taglio della foliazione, pericoloso per la qualità e gli orizzonti industriali del giornale, ha ribadito di essere interessata a perseguire la strada dei prepensionamenti (con conseguente eliminazione degli straordinari), a un pesante taglio dei compensi relativi al lavoro domenicale, ipotesi più volte respinte dalla redazione;

per questi motivi l'assemblea, esprimendo solidarietà ai colleghi della redazione romana, ed auspicando un cambiamento della linea e della strategia intrapresa da azienda e direzione, ha respinto il piano prospettato e ha attuato due giornate di sciopero nell'ambito di un pacchetto complessivo di cinque;

contestualmente è annunciato lo sciopero delle firme a tempo indeterminato, sia sulla carta, sia sul *web* ;

a sostegno della vertenza si sono schierati: rappresentanza sindacale La Stampa, Associazione Stampa romana, esecutivo Usigrai, sindacato giornalisti Rai, Comitati pari opportunità di Fnsi, Usigrai e Associazione stampa romana, Comitati di redazione di tutte le testate del gruppo Gedi e Gnn a cui appartiene la Stampa (la Repubblica, Il Secolo XIX, le testate locali, Huffpost e Radio Capital) e di tutti i principali organi di informazione del Paese (quotidiani, agenzie di stampa e testate televisive);

in particolare le commissioni pari opportunità Fnsi e Usigrai hanno denunciato che: «Colleghe e colleghi non sono pacchi postali da spostare senza spiegazioni, obbligando a cambiamenti radicali, con pesanti ripercussioni a livello personale, senza possibilità di trovare soluzioni condivise. Imposizioni non più ammissibili, per donne e uomini (...) Il rispetto del lavoro delle donne e degli uomini, dentro e fuori delle redazioni, è un diritto irrinunciabile»;

è del tutto evidente che, a pagare maggiormente le conseguenze di questa sciagurata decisione, sono le donne che, come spesso accade, sono le prime ad essere colpite dai tagli drastici agli organici, dal contenimento del costo del lavoro e dall'aumento della precarietà. Il tutto a discapito della tanto sbandierata "pari opportunità". A tal proposito si evidenzia che, nel nuovo assetto del giornale, il direttore, i vicedirettori e tutti i capi servizio, ad eccezione di una donna, a quanto consta all'interrogante, sarebbero tutti e solo uomini,

si chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Governo sui fatti esposti e se e quali iniziative di competenza intenda adottare per assicurare la salvaguardia degli attuali posti di lavoro, anche attraverso l'avvio immediato di un tavolo istituzionale nel quale siano presenti anche tutte le rappresentanze sindacali interessate sia nazionali che regionali.

(4-02962)

[LANNUTTI](#), [PESCO](#), [GALLICCHIO](#), [VANIN](#), [CIOFFI](#), [ABATE](#), [DI NICOLA](#), [LOMUTI](#), [FENU](#), [CAMPAGNA](#), [DESSI](#), [MORRA](#), [DRAGO](#), [PELLEGRINI Marco](#), [PIRRO](#), [DELL'OLIO](#), [PAVANELLI](#), [GIARRUSSO](#), [AUDDINO](#), [CORRADO](#), [PRESUTTO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

in un articolo su "Soldionline" dal titolo "Fondi, in Italia tra i più cari d'Europa", viene messa in luce una ricerca dell'ESMA (European securities markets authority), intitolato "Performance and costs of retail investment products in the EU". Lo studio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, un organismo dell'Unione europea, raffronta oltre alle *performance* anche i costi dei prodotti di investimento *retail* (ossia dedicati ai risparmiatori) dell'area euro. Per l'Italia l'ESMA ha aggregato

dati da Consob (il *paper* "Il costo dei fondi comuni in Italia. Evoluzione temporale e confronto internazionale" del 2018) e Banca d'Italia, che portano a risultati sostanzialmente molto simili ed indicano che i costi totali dei fondi di investimento (dati 2016) sono di circa l'1,58 per cento. Queste spese variano, naturalmente, a seconda del comparto in cui i fondi operano. I prodotti con sottostante la componente azionaria costavano in media il 2,34 per cento, mentre quelli del comparto obbligazionario l'1,16 per cento. I primi, soprattutto, sono più alti che in altri Stati europei, come Lussemburgo, Irlanda e Francia. Sempre riguardo ai fondi azionari, l'ESMA evidenzia come l'ampiezza dei costi, nel nostro Paese, sia la più alta. Assieme al Portogallo questa misura è superiore ai 2 punti percentuali. Vicine a queste percentuali anche le ampiezze di Austria e Spagna, mentre il valore più basso è quello dell'Olanda. Un'altra evidenza è che il 70 per cento dei costi relativi al fondo remunera il canale distributivo. Va cioè alla rete che colloca il prodotto. Questo costo spesso non è neanche noto per il cliente, che quando si rivolge alla banca o all'intermediario pensa di ricevere una consulenza gratuita, quando in realtà il costo del prodotto viene direttamente scalato dall'investimento; oltre ad avere la palma dei più cari e meno trasparenti, alcune società di gestione del risparmio frodano i risparmiatori ricorrendo a sotterfugi ed espedienti, che non vengono mai sanzionati da Banca d'Italia e Consob. Infatti, come stabilito dalla Banca d'Italia, le SGR (società di gestione del risparmio) sono società per azioni alle quali è riservata la possibilità di prestare congiuntamente il servizio di gestione collettiva e individuale di patrimoni. Pertanto sono autorizzate a gestire fondi comuni di propria istituzione e patrimoni di SICAV (società di investimento a capitale variabile) o SICAF (società di investimento a capitale fisso), sono autorizzate a prestare il servizio di gestione di portafogli, a prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti, come pure a prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di fondi di investimento alternativi (FIA);

sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob e iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia: l'albo delle SGR (sezioni gestori di OICVM e gestori di FIA);

considerato che:

le commissioni di *performance* sono commissioni prelevate dalle società di gestione in base ai risultati conseguiti dal fondo. Queste ultime rappresentano uno dei costi maggiormente variabili, occulti e quindi potenzialmente più lesivi per i rendimenti dei risparmiatori;

solitamente la percentuale trattenuta sull'*over performance* può essere commisurata all'incremento del valore della quota rispetto a un valore precedente della quota stessa, oppure rispetto ad un parametro di riferimento (*benchmark*);

la normativa italiana in materia è piuttosto stringente, e prevede che nella definizione delle commissioni di incentivo si debba avere un parametro di riferimento coerente con la politica d'investimento del fondo. Pertanto, il prelievo è consentito su base annuale in modo da avere un periodo di confronto sufficientemente ampio;

putroppo un modo per "dribblare" i citati paletti è la costituzione di fondi di diritto estero, ad esempio, in Irlanda o in Lussemburgo, da parte delle società di gestione (le quali stabiliscono le modalità di calcolo), che vengono poi commercializzati in Italia. In questo modo, le SGR finiscono per prelevare commissioni di *performance* su orizzonti temporali trimestrali e mensili, anziché annuali, contravvenendo alle regole imposte della Banca d'Italia, procurando così gravissimo danno ai clienti;

considerato che, come risulta agli interroganti:

negli ultimi anni società di gestione, come Banca Generali, Azimut o Mediolanum, hanno addebitato centinaia di milioni di euro ai propri ignari clienti, applicando commissioni aggiuntive, senza dimostrare di aver ottenuto rendimenti superiori agli altri fondi della stessa categoria, il tutto contro le disposizioni di Consob e della stessa Banca d'Italia;

nel 2018, ad esempio, Banca Generali è riuscita ad addebitare ai propri clienti 38 milioni di euro di commissioni di *performance*, benché neppure uno dei comparti sia riuscito a chiudere l'anno con un rendimento positivo, il che significa che, con le regole della Banca d'Italia vigenti, non avrebbero potuto addebitare un bel nulla ai propri clienti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'intollerabile situazione descritta;
se non abbia il dovere di attivarsi, per sollecitare le società di gestione del risparmio ed autorità vigilanti al doveroso rispetto dei diritti dei risparmiatori, con il ripristino della trasparenza e la restituzione di quanto addebitato con veri e propri espedienti;
quali misure urgenti di propria competenza intenda attivare per porre fine ad espedienti a danno dei clienti, utilizzati dalle società per trarre vantaggi e profitti non dovuti;
se sia a conoscenza di un intervento degli organi preposti ai controlli nei confronti di tali società, atti al ristoro dei danni subiti dai clienti delle società di gestione del risparmio.

(4-02963)

[DE BONIS](#), [DE FALCO](#), [MARTELLI](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti, il 6 dicembre 2019 hanno preso il via i lavori di allungamento della pista dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia. Gli interventi sono finalizzati a portarla dagli attuali 1.600 a circa 2.000 metri di lunghezza. I lavori dovrebbero concludersi entro 270 giorni e prevedono anche la realizzazione di una bretella stradale per evitare l'aeroporto;

considerato che:

sul territorio interessato ai lavori di allungamento della pista insistono un complesso ospedaliero, uno universitario, alcuni istituti scolastici superiori e la "cittadella francescana della Vita Padre Pio-Genoveffa De Troia", i cui lavori di completamento non sono ancora terminati, a causa di veti posti a seguito dell'approvazione del progetto che riguarda proprio l'allungamento della pista dell'aeroporto;

dal maggio 1984 l'ingegner Rocco Di Stefano fa parte dell'associazione di volontariato denominata "Genoveffa de Troia", della quale è anche consigliere di amministrazione;

l'associazione, che opera dal 1968, è così denominata perché si ispira al modello di vita di Genoveffa de Troia, proclamata venerabile il 7 marzo 1992 da papa Giovanni Paolo II. L'associazione ha sedi sia a Foggia che in alcuni comuni della provincia quali San Severo, Monte Sant'Angelo, Manfredonia e Apricena. Ha ricevuto dalla Regione Puglia il premio "Renoir" 1990 per l'impegno sociale e il premio nazionale della solidarietà 1999, promosso dalla Presidenza del Senato. Particolarmente rilevante è l'azione negli istituti penitenziari e l'impegno preventivo nei confronti dei ragazzi a rischio, favorendone la socializzazione e aiutandoli nel recupero scolastico;

l'associazione ottenne il riconoscimento giuridico con decreto del presidente della Giunta della Regione Puglia nel 1989 e divenne ente morale per le numerose attività che tuttora svolge;

nel 1985 l'ente ebbe in donazione un fondo rustico in agro di Foggia, di fronte agli ospedali riuniti, dove iniziò la progettazione della cittadella francescana della Vita Padre Pio-Genoveffa de Troia. Negli anni 1988-1989 l'ente ricevette un contributo regionale di 1,9 miliardi di lire e realizzò la recinzione del lotto ed il 15 per cento dell'intera opera. Il resto dei lavori, a tutt'oggi, non sono stati completati a causa di varie vicissitudini, oltre che per il prolungamento della pista dell'aeroporto, la cui realizzazione pone diversi interrogativi, soprattutto per i rischi che ne derivano;

tenuto conto che:

le zone di rischio, inerenti alla zona di avvicinamento e decollo di aeromobili, sono classificate dalla vigente normativa ENAC con le lettere A, B e C. La zona A si estende per 500 metri oltre la linea di confine della lunghezza della pista aerea; la zona B si estende per 1.500 metri oltre la linea di confine e la zona C si estende per 3.000 metri oltre la linea di confine;

in dette zone, come specificato nella relazione tecnica piano di rischio connesso con l'attività volativa dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia, redatta dall'ingegner Carlo Criscuolo (incaricato dal Comune di Foggia con determinazione dirigenziale procedura n. 966, N.R.G. settoriale n. 45 e N.R.G. delle determinazioni n. 744 del 24 luglio 2012), alle pagine 9, 32 e 36 di 40, nelle aree perimetrali come zone di tutela di tipo A, B, C, non potranno comunque essere realizzate scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili. Eppure, da dicembre 2019 sono iniziati i lavori relativi all'allungamento della pista, con l'approvazione dell'ENAC;

l'ingegner Rocco Di Stefano e l'avvocato Saveria Montemorra, difensore dell'ente morale Terzo ordine provinciale secolare francescano dei frati minori cappuccini, avendo effettuato l'accesso agli atti ed

avendo contezza degli elaborati progettuali prodotti, hanno inviato una missiva ai Ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'interno, all'ENAC e all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), specificando che: a) nella zona di tipo B negli elaborati progettuali non è riportato l'edificio di proprietà cittadella francescana; b) nella zona di tipo C negli elaborati progettuali non sono riportati gli edifici del complesso universitario e del complesso ospedaliero; c) nelle zone di tipo B e C sono riportate in mappa alcuni edifici, che, pur essendo strutture scolastiche, non vengono qualificate come scuole; altrettanto si dica per gli edifici ospedalieri, che, pur riportati in mappa, non vengono indicati con la loro reale destinazione;

come si evince anche dalla documentazione, pur essendo la città universitaria di medicina e l'ultimo plesso ospedaliero autorizzati e già in stato avanzato di realizzazione all'atto della stesura del piano dei rischi, non vengono riportati nell'elaborato progettuale. Va da sé, pertanto, che il progetto di allungamento della pista dell'aeroporto sia stato approvato non solo non tenendo conto di quanto riportato nella missiva, ma anche ignorando il piano di rischio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia effettuare dei controlli per verificare se il progetto di allungamento della pista dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia, in corso di attuazione, sia stato realizzato nel rispetto del piano di rischio;

se risulti come mai negli elaborati progettuali non sono riportati, né l'edificio di proprietà della cittadella francescana della Vita Padre Pio-Genoveffa de Troia, né il complesso universitario, né quello scolastico e nemmeno quello ospedaliero.

(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato)

(4-02964)

TESTOR - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'emergenza epidemiologica a seguito della diffusione del "Covid-19" ha comportato, come è noto ormai a tutti, l'adozione da parte del Governo di interventi mirati essenzialmente alle aree di origine dei focolai epidemici. Anche le Regioni e Province autonome sono state coinvolte e invitate a condividere i provvedimenti governativi, volti a prevenire e gestire gli eventuali casi di influenza al di fuori delle zone epidemiche individuate come "zone rosse";

l'ampia pubblicità sulla situazione in Italia data dagli organi di informazione, sia pubblici che privati, oltre a fornire ai cittadini informazioni dettagliate sul virus molto contagioso, ha determinato un allarme internazionale che ha prodotto come conseguenza immediata una pioggia di disdette e annullamento di prenotazioni in strutture alberghiere e turistiche nel nostro Paese, danneggiando fortemente un settore che conta circa 2 milioni di lavoratori e un giro d'affari da 146 miliardi di euro; numerosi Paesi hanno sospeso i voli verso l'Italia, vietando ai propri cittadini l'immediato ingresso nel Paese, se provenienti da aree italiane considerate a rischio. Alcuni Paesi hanno già adottato misure preventive che limitano e regolano l'accesso ai passeggeri italiani, ed è possibile che altri lo faranno nelle prossime ore o nei prossimi giorni;

una volta terminata l'emergenza sanitaria, saranno comunque necessari alcuni mesi per raggiungere una normalizzazione sul territorio ed anche un'accettazione dell'Italia come meta turistica;

il Trentino-Alto Adige, analogamente ad altre regioni colpite dall'epidemia, avrà certamente delle ripercussioni negative indipendentemente che si verifichi un solo caso di influenza e avrà come conseguenza un forte calo di presenze turistiche, non solo adesso, ma anche per gli imminenti periodi primaverile, pasquale e nei mesi successivi. È prevedibile che sino a luglio 2020 si possa registrare il calo e la cancellazione di eventuali prenotazioni effettuate nell'anno 2019 per l'anno 2020 causando, purtroppo, un danno economico notevole per il nostro Paese,

si chiede di sapere:

prima che le cancellazioni costringano molte imprese a ridurre il personale o addirittura a chiudere l'attività, quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di fronteggiare l'emergenza;

se non sia opportuno sospendere il pagamento di tasse, contributi e mutui estendendo l'area

d'intervento dei fondi di integrazione salariale alle imprese dell'intero territorio nazionale; quali misure intendano mettere in atto per sostenere anche le imprese turistiche alberghiere, che si trovano al di fuori delle zone rosse.

(4-02965)

[IWOBI](#), [PUCCIARELLI](#), [LUCIDI](#), [VESCOVI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 21 febbraio 2019 è scattata, con i primi contagi in Lombardia, l'emergenza coronavirus in Italia;

tale situazione ha comportato l'emanazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero l'attuazione di misure straordinarie al fine di contenere il contagio;

tra le varie misure, si apprende da organi di stampa, ci sarebbe anche l'indicazione da parte del Ministero dell'interno di sospendere i corridoi umanitari previsti per i rifugiati;

nel caso specifico, vengono sospesi i corridoi umanitari della Cei per portare in Italia 66 rifugiati dal Niger;

si tratta di 16 famiglie, per lo più provenienti dal Sudan, in fuga dal conflitto del Darfur, che hanno già ricevuto le visite mediche del caso come previsto dai protocolli dei corridoi umanitari;

considerato che:

al contrario il Ministero nei giorni scorsi, in piena emergenza sanitaria, ha autorizzato lo sbarco in Sicilia, a Pozzallo, della nave "Ocean Viking" con a bordo 274 migranti;

nelle ultime ore la nave "Sea Watch", con a bordo 194 migranti, ha comunicato di aver ricevuto indicazione di dirigersi verso Messina per le operazioni di sbarco;

non sono previste al momento disposizioni relative all'interruzione degli sbarchi che alimentano i flussi di immigrazione irregolare,

si chiede di sapere quali siano le motivazioni che hanno portato all'interruzione dei corridoi umanitari e non, al contrario, a quella degli sbarchi di migranti irregolari.

(4-02966)

[IANNONE](#) - *Ai Ministri per gli affari europei e delle politiche agricole alimentari e forestali.* -

Premesso che:

molte sono le criticità relative all'assegnazione delle possibilità di pesca del tonno rosso con sistema a circuizione, per quanto attiene all'assegnazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quote pesca del tonno rosso nel mar Mediterraneo;

le quote vengono annualmente assegnate alle medesime imprese di pesca, creando un vero e proprio monopolio per la cattura di tali specie, ciò a discapito delle tante imprese di pesca, una volta autorizzate a tali catture, che oggi, vedendosi negati i permessi necessari, versano in una situazione prossima al fallimento;

nel giugno 2008 l'ICCAT e la Commissione europea stabilirono uno *stop* alla pesca del tonno rosso, conseguente alla rilevazione di una forte riduzione della specie, al fine di salvaguardare lo *stock* ittico da una possibile estinzione;

a partire dalla stagione successiva, furono stabilite delle quote minime di cui ciascuna imbarcazione doveva disporre, al fine di poter partecipare alla campagna di pesca: ciò impose alle imprese che non raggiungevano i *target* minimi stabiliti, intimorite dalla possibilità di vedersi sottrarre la quota loro originariamente assegnata per mancato utilizzo della medesima, l'imprescindibile condizione di trasferire momentaneamente la propria quota ad altre imbarcazioni, consentendo a terzi il raggiungimento delle quote minime necessarie per partecipare alle campagne di pesca, evitando, in tal modo, di vedersi disconoscere la propria quota per potervi riaccedere in futuro;

tali trasferimenti, come specificato, furono momentanei e per le singole stagioni in cui non era possibile per una singola imbarcazione raggiungere i *target* minimi, ma di certo non a titolo definitivo, come viene ad oggi sostenuto;

negli anni successivi, in conseguenza di un progressivo innalzamento annuale dei *target* minimi di quota necessari per partecipare alle campagne di pesca, le imbarcazioni autorizzate rimanevano 12;

a seguito del convegno ICCAT, svoltosi nel novembre 2014 nella città di Genova, veniva riscontrato e

ufficializzato un risanamento e ripopolamento degli *stock* di tonno rosso, segno questo che il fermo stava portando i suoi frutti e in tale sede, visti i risultati raggiunti, fu concesso un aumento delle quote nazionali del 20 per cento annuo, per il triennio 2015-2016 e 2017;

la notizia aveva rincuorato molte aziende, visti gli aumenti riconosciuti, di poter tornare ad effettuare il proprio lavoro, ma una clausola imposta dall'ICATT precisava che, ancorché vi siano stati gli aumenti delle quote, il numero di imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno non potesse essere, per ciascuno Stato membro, superiore al numero di imbarcazioni autorizzate per la stagione di pesca dell'anno 2014, che per l'Italia era fissato in 12 navi;

fermo restando che l'ICATT non precisava quali imbarcazioni potessero essere autorizzate, soffermandosi sul solo limite numerico, il Ministero delle politiche agricole forestali e alimentari ha, nel corso del triennio indicato, assegnato le quote e i rispettivi aumenti annuali, sempre alle medesime società autorizzate dall'anno 2014, senza considerare tutte le altre imprese che annualmente hanno fatto richiesta di accesso alla cattura di tale specie e che comunque si ritrovassero in possesso, visti gli ingenti investimenti effettuati durante i periodi in cui erano autorizzati, di tutte le attrezzature necessarie ad effettuare tale tipologia di pesca;

nel maggio 2018, con decreto direttoriale n. 10796 del 15 maggio 2018, il Ministero, viste le raccomandazioni ICCAT date da un rinnovato rilevamento del risanamento degli *stock* di tonno rosso, ed in considerazione dei nuovi aumenti di quota concessi per il triennio 2018-2020 (più 20 per cento per ciascuna annualità), ha autorizzato l'accesso alla pesca al bersaglio del tonno rosso a partire dalla stagione di pesca 2018 ad ulteriori 7 navi, entrate in graduatoria, cui assegnare una quota nel corso del triennio citato;

tanta la speranza riposta da parte di tutte le altre imprese di pesca ormai ferme da oltre 10 anni, di vedersi finalmente autorizzare ad effettuare la cattura del tonno rosso ed ottenere finalmente una quota per il triennio 2018-2020;

un'equa ripartizione delle quote, ovvero assegnando a ciascuna imbarcazione una quota media di circa 50 tonnellate, avrebbe consentito l'accesso alla pesca a circuire a oltre 60 imbarcazioni con un fatturato di oltre 600.000 euro ciascuna, vedendo così il risanamento delle imprese in difficoltà, la possibilità di adempiere agli obblighi fiscali, un incremento occupazionale di oltre 800 persone (circa 13 persone di equipaggio per ogni imbarcazione) e quindi famiglie, nel solo settore della pesca, oltre a tutti gli altri posti di lavoro che verrebbero a crearsi in tutto l'indotto, posti già esistenti fino alle limitazioni imposte a decorrere dall'anno 2008;

per quanto comunicato dal Ministero, al fine di ottenere nuovamente una quota per partecipare alla campagna di pesca, in presenza di un futuro bando, necessita ad ogni modo di essere già in possesso di una quota, in quanto non è possibile sottrarla ad altre società ed assegnarla alle nuove;

nessuno compirebbe la follia di cedere le proprie quote e di vedersi ridurre la propria possibilità di pesca, a mente dei ricavi annuali stimati descritti, oltre ad essere irragionevole dover acquistare da privati (dietro compenso) delle licenze di proprietà dello Stato italiano, che dovrebbe garantirne un'equa ripartizione e non autorizzare il monopolio in atto,

si chiede di sapere se sia intenzione del Governo intervenire al fine di addivenire ad un'equa e sostenibile ripartizione delle quote di tonno rosso assegnate dallo Stato italiano, come peraltro prescritto dall'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2107 al fine di sollevare e far in modo che molte piccole medie imprese di pesca italiane che oggi versano in una situazione di grave difficoltà si vedano concedere la possibilità di uscire da questo lungo periodo di crisi che ha caratterizzato il settore e proseguire la propria attività lavorativa che viene portata avanti in alcuni casi da diverse generazioni.

(4-02967)

[NASTRI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari europei.* - Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato l'8 febbraio 2020 dal giornale "Libero quotidiano", la Commissione europea sarebbe pronta ad introdurre nuovi dazi doganali su prodotti di vario genere provenienti dalla Cambogia, sebbene tuttavia nell'elenco non comparirebbe il riso, nonostante la stessa Commissione abbia accertato che nel Paese asiatico siano in corso da tempo sistematiche violazioni

dei diritti umani, civili e del lavoro;

l'articolo evidenzia nuovamente come l'enorme quantità di riso prodotto in Cambogia, certamente di bassa qualità rispetto a quello italiano, che invade l'Europa ed in particolare il nostro Paese, senza alcun tipo di tassazione o sana concorrenza, rischia di determinare gravissime ripercussioni sul piano produttivo e la tenuta dei livelli occupazionali nelle aree geografiche del Nord Italia, come il Piemonte, in cui si coltiva maggiormente il cereale;

rileva altresì come il nostro Paese sia il maggiore produttore di riso in Europa, con oltre 4.000 aziende del settore, che raccolgono 1,4 milioni di tonnellate di riso all'anno, pari a circa il 50 per cento dell'intera produzione dell'Unione europea, con una gamma varietale unica e fra le migliori al mondo dal punto di vista qualitativo;

dalla Cambogia nel 2019 sono giunti in Italia oltre 8 milioni di chili di riso, a costi bassissimi rispetto a quello italiano, la cui vendita ha determinato effetti altamente negativi e penalizzanti per l'intero comparto risicolo italiano, e senza adeguati interventi necessari per riequilibrare i prezzi la produzione italiana rischia di scomparire nei prossimi 5 anni;

a giudizio dell'interrogante desta sconcerto e preoccupazione il comportamento della Commissione europea su tale problematica, considerato che, nonostante la medesima istituzione abbia effettivamente accertato le ripetute violazioni dei diritti umani e del lavoro da parte del Paese cambogiano, ha tuttavia stabilito di non includere il riso fra quei prodotti (ad esempio, zucchero e scarpe) che invece saranno sottoposti all'applicazione dei dazi d'ingresso da parte dell'Unione europea;

risulta urgente e necessario un intervento in sede comunitaria, finalizzato a prevedere una revoca anche temporanea delle concessioni EBA per il Paese asiatico, considerato come esso sia il terzo esportatore di riso, in Italia dopo Pakistan e Thailandia, nonostante sia da anni al centro di segnalazioni legate allo sfruttamento e all'accaparramento delle terre,

si chiede di sapere:

quali valutazioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto esposto;

quali urgenti iniziative intendano adottare, in sede comunitaria, al fine di introdurre necessari e indispensabili dazi doganali in relazione ai prodotti risicoli nei riguardi della Cambogia, la cui attività di pratiche sleali danneggia da tempo pesantemente le aziende italiane, e in particolare quelle piemontesi;

se non convengano sulla necessità di prevedere, in accordo con le istituzioni europee, procedure di compensazione economica necessarie per reintegrare le perdite subite dal comparto risicolo italiano;

se infine non ritengano urgente e opportuno attivarsi celermente per recepire la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali, al fine di ristabilire condizioni contrattuali più eque lungo la catena della distribuzione alimentare, con particolare riferimento alla vendita del riso.

(4-02968)

[NASTRI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il territorio piemontese, oltre che dal corridoio dell'alta velocità ferroviaria (TAV) che collega da est a ovest l'Italia con il resto dell'Europa, è interessato, com'è noto, anche dal corridoio Ten24 Genova-Rotterdam; corridoio Reno-Alpi passa per i valichi di Domodossola e Chiasso e giunge al porto di Genova, mettendo di fatto in connessione territori, nella vicina Svizzera, il cantone Vallese (da dove scende il corridoio del Lotschberg) e il canton Ticino (da cui scende il corridoio del Gottardo o più conosciuto come AlpTransit verso Milano), e le regioni Piemonte e Lombardia;

come sul versante italiano-piemontese, il corridoio attraversa la Svizzera, passando dal *tunnel* del Sempione, e attraversa i collegamenti ferroviari Domodossola, Novara e Alessandria e grazie al terzo valico si collega al porto di Genova;

ribadita l'importanza che riveste quest'opera nella rete europea dei trasporti (che a parere dell'interrogante appare trascurata dalla Regione), si evidenzia una serie di criticità e ritardi a livello locale, che penalizzano fortemente lo sviluppo e la crescita dell'interconnessione dei territori lungo la tratta del Piemonte orientale del corridoio Ten24 (scalo internazionale di Domo2, il centro intermodale

merci di Novara e le aree logistiche del novarese, vercellese e biellese); in particolare, l'interrogante segnala lungo il tratto Novara-Domodossola-Sempione i seguenti disagi: a) per il Sempione-Lotschberg limitazioni di sagoma in grado di recare un grave impedimento al trasferimento modale dalla strada alla ferrovia; b) la codifica D4L impone che i carri carichi nella massima categoria di peso siano soggetti a limitazione di velocità; c) sebbene lo *standard* ferroviario europeo preveda una lunghezza dei treni di 750 metri, i convogli che viaggiano attraverso la Svizzera, via Sempione-Lotschberg (a causa di restrizioni) non possono superare la lunghezza di 600 metri; d) esistono limiti strutturali al sedime ferroviario nella tratta Domodossola-Novara che, nei centri storici dei paesi lungo la tratta del Piemonte orientale, ne limitano la portata e la velocità e vi sono evidenti situazioni di criticità in termini strutturali per quanto concerne la portata di ponti, passaggi a livello e viadotti;

l'interrogante evidenzia altresì come l'assenza di azioni volte a risolvere le criticità richiamate sul territorio piemontese verso la Svizzera pone in netto svantaggio il Piemonte, in favore del territorio antagonista lombardo e del canton Ticino che puntano sinergicamente allo sviluppo del tratto Gottardo-Genova insistente sul territorio lombardo, con evidenti ripercussioni negative per i territori piemontesi;

il convegno organizzato il 15 marzo 2020 tra le Regioni Piemonte e Lombardia relativamente agli stati generali della logistica (che si sviluppa proprio grazie a queste interconnessioni con l'alta capacità ferroviaria europea) rappresenta un incontro fondamentale, al fine di definire il prossimo futuro legato allo sviluppo del sistema dei trasporti e infrastrutturale del Piemonte, che interessa anche l'intero sistema economico nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità esposte;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di eliminare i ritardi e le difficoltà esistenti nella regione Piemonte in relazione ai sistemi di interconnessione dei territori lungo la tratta del Piemonte orientale del corridoio Ten24, i cui effetti negativi stanno penalizzando il tessuto socioeconomico regionale;

se non convenga sul fatto che la lentezza con la quale la Regione Piemonte starebbe intervenendo nelle delibere autorizzative (necessarie al fine del completamento delle opere di collegamento) rischia di accrescere i già gravi ritardi e le difficoltà economiche a livello locale, gettando ombre sul territorio piemontese nel panorama italiano e europeo e creando anche condizioni di emarginazione.

(4-02969)

[VALENTE](#), [ALFIERI](#), [D'ARIENZO](#), [FEDELI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [LAUS](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

otto giornalisti del giornale "La Stampa" (su 22 della redazione romana), di cui 6 donne, stanno per essere trasferiti dalla redazione di Roma a quella di Torino senza alcuna comunicazione o contatto preventivo rispetto all'annuncio ufficiale. Si tratta di una decisione senza precedenti presa dall'editore Gedi-GNN e dal direttore del quotidiano "La Stampa" che per l'ennesima volta scarica sulle donne (in larga parte madri o figlie con genitori anziani cui prestare assistenza) il prezzo più caro della crisi; questa vicenda è ben descritta in un articolo dal titolo "Sciopero delle firme a tempo indeterminato, il comunicato del comitato di redazione" pubblicato sul sito *on line* de "La Stampa" il 17 febbraio 2020; nell'articolo si legge che «l'assemblea dei redattori de "La Stampa" esprime la sua ferma contrarietà alla decisione della direzione e dell'azienda di trasferire otto colleghi dalla redazione di Roma a quella di Torino nell'ambito della riorganizzazione del lavoro in vista della partenza del "Progetto Digital First" fissata ai primi di marzo; la mancata comunicazione ai singoli, l'assenza di un confronto sulle problematiche personali e professionali, rappresentano un fatto unico nella storia di un giornale come "La Stampa", che ha messo sempre al centro della produzione i suoi giornalisti, le loro doti e le loro capacità professionali e umane; l'azienda nell'incontro col Cdr ha annunciato un sostanzioso taglio della foliazione, pericoloso per la qualità e gli orizzonti industriali del giornale, ha ribadito di essere interessata a perseguire la strada dei prepensionamenti (con conseguente eliminazione degli

straordinari), a un pesante taglio dei compensi relativi al lavoro domenicale e più in generale di voler introdurre ulteriori misure per il contenimento dei costi, ipotesi più volte respinte dalla redazione; per questi motivi l'assemblea, esprimendo solidarietà ai colleghi della redazione romana, ed auspicando un cambiamento della linea e della strategia intrapresa da azienda e direzione con la consapevolezza che confronto e dialogo possano essere gli unici strumenti da utilizzare in un momento molto difficile per l'editoria e alla vigilia di un necessario cambiamento dell'organizzazione del lavoro che si annuncia complesso, ha respinto il piano prospettato dal direttore Maurizio Molinari e ha attuato due giornate di sciopero nell'ambito di un pacchetto complessivo di cinque; contestualmente annuncia lo sciopero delle firme a tempo indeterminato, sia sulla carta, sia sul *web*»;

a sostegno della vertenza si sono schierati: Rappresentanza sindacale La Stampa, Associazione Stampa romana, esecutivo Usigrai, sindacato giornalisti Rai, Comitati pari opportunità di Fnsi, Usigrai e Associazione stampa romana, Comitati di redazione di tutte le testate del gruppo Gedi-GNN a cui appartiene la Stampa (la Repubblica, Il Secolo XIX, le testate locali, Huffpost e Radio Capital) e di tutti i principali organi di informazione del Paese (quotidiani, agenzie di stampa e testate televisive);

in particolare, le commissioni pari opportunità Fnsi e Usigrai hanno denunciato che: "Colleghe e colleghi non sono pacchi postali da spostare senza spiegazioni, obbligando a cambiamenti radicali, con pesanti ripercussioni a livello personale, senza possibilità di trovare soluzioni condivise. Imposizioni non più ammissibili, per donne e uomini (...) Il rispetto del lavoro delle donne e degli uomini, dentro e fuori delle redazioni, è un diritto irrinunciabile";

è del tutto evidente che a pagare maggiormente le conseguenze di questa sciagurata decisione sono le donne, che come spesso accade sono le prime ad essere colpite dai tagli drastici agli organici, dal contenimento del costo del lavoro e dall'aumento della precarietà. Il tutto a discapito della tanto sbandierata "pari opportunità". A tal proposito si evidenzia che nel nuovo assetto del giornale il direttore, i vicedirettori e tutti i capi servizio ad eccezione di una donna sarebbero tutti e solo uomini, si chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Governo sui fatti esposti in premessa e se e quali iniziative di competenza intenda adottare per assicurare la salvaguardia degli attuali posti di lavoro, anche attraverso l'avvio immediato di un Tavolo istituzionale, nel quale siano presenti anche tutte le rappresentanze sindacali sia nazionali che regionali interessate.

(4-02970)

[RICCIARDI](#), [SANTILLO](#), [DE LUCIA](#), [PRESUTTO](#), [PAVANELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [ROMAGNOLI](#), [ROMANO](#), [CORRADO](#), [LANNUTTI](#), [ORTIS](#), [CROATTI](#), [GIANNUZZI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

la strada statale 372 "Telesina" collega lo svincolo autostradale di Caianello della A1 Milano-Napoli con la strada statale 88 a nord del territorio comunale di Benevento; ha uno sviluppo di circa 69 chilometri e presenta una sola corsia per senso di marcia. L'infrastruttura da tempo necessita di un adeguamento a 4 corsie, 2 per senso di marcia, a beneficio di un territorio totalmente isolato e carente dal punto di vista dei collegamenti;

il progetto definitivo di adeguamento a 4 corsie è stato approvato dal consiglio di amministrazione di Anas il 20 novembre 2017, data in cui si avviò la procedura per la localizzazione e la dichiarazione di pubblica utilità. Nella seduta Cipe del 28 febbraio 2018 il progetto definitivo fu esaminato con esito favorevole: furono avviate e parzialmente completate le attività propedeutiche alla progettazione esecutiva (topografia, indagini geognostiche e sismiche, indagini sulle strutture, indagini archeologiche preliminare e campi prova per i pali di fondazione);

nel mese di giugno 2019, Anas ha reso noto l'aggiornamento dell'appaltabilità della "Telesina", in forza del quale fu stabilito che per l'adeguamento a 4 corsie del secondo lotto dell'infrastruttura, occorreva un incremento dei tempi dovuto al completamento della progettazione da sviluppare e dell'*iter* autorizzativo (Consiglio superiore dei lavori pubblici, conferenze dei servizi, valutazione d'impatto ambientale);

la motivazione derivava dal fatto che, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo con delibera Cipe n. 8/2018, la Corte dei conti aveva avanzato dei rilievi riscontrando la mancata convocazione delle conferenze dei servizi, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ottemperanza VIA;

le criticità evidenziate dalla magistratura comportarono il ritiro della delibera Cipe. Nel mese di dicembre 2018, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sanò il *vulnus* che di fatto aveva bloccato l'avanzamento dei lavori, dedicandosi ad una nuova istruttoria finalizzata alla richiesta di una nuova delibera Cipe di approvazione del progetto definitivo. Il che ha comportato, per l'appunto, uno slittamento dell'appaltabilità dal 2019 al 2022;

successivamente, in data 20 dicembre 2019, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il bando di gara del primo lotto;

considerato che:

nonostante i numerosi *autovelox* collocati dalle amministrazioni dei Comuni che la strada statale 372 attraversa, il Sannio ha un elevato tasso di mortalità. Il dato è supportato da un recente studio pubblicato da Aci e Istat, cui si aggiunge la denuncia di cittadini e comitati sanniti, stanchi di riscontrare la media di un morto al mese per incidente stradale;

in particolare, nel corso del 2018, per ogni 100 incidenti registrati sulle strade sannite, ben 5,3 sono risultati fatali per le vittime. Un dato impietoso, dunque, ben 3,4 punti in più rispetto alla media nazionale ferma a 1,9 decessi per ogni 100 incidenti. Addirittura 4,3 punti in più rispetto alle virtuose Milano, Monza, Rimini e Ascoli Piceno;

inoltre, il rischio che si verificano incidenti è intensificato dall'elevato transito di autovetture e autocarri di notevoli dimensioni che ogni giorno attraversano la strada anche per dirigersi nelle regioni limitrofe, approfittando del risparmio temporale offerto da questo percorso viario;

considerato infine che:

con un comunicato stampa del 6 aprile 2018 Anas ha illustrato gli interventi eseguiti e in programma sulla strada ribadendo "che (oltre ad aver provveduto, nell'immediato, al ripristino puntuale di alcuni avvallamenti presenti lungo il piano viabile, sia con il proprio personale di esercizio, sia con l'ausilio di ditte di manutenzione), procederà entro il mese in corso ad effettuare un intervento di manutenzione ordinaria finalizzato, in prima istanza, al ripristino della pavimentazione in punti maggiormente ammalorati, attraverso l'installazione di cantieri mobili. (...) Entro il mese di maggio, poi, verrà avviato un più ampio intervento di rifacimento di alcune porzioni della pavimentazione già previsto mediante Accordo Quadro per un impegno di spesa di oltre 2,7 milioni di euro";

risulta agli interroganti che ad oggi la strada statale 372 presenti unicamente rattoppi del manto stradale non adeguati a garantire la sicurezza del tratto stradale, che continua a rappresentare un costante pericolo al transito veicolare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda perseguire iniziative che possano velocizzare i lavori, al fine di sanare i ritardi dovuti all'aggiornamento dell'appaltabilità al 2022;

se, anche alla luce dei dati raccolti sugli incidenti stradali verificatisi, ritenga di accertare gli interventi effettuati da Anas sulla strada statale 372 e, nel caso, di valutare le opportune iniziative al fine di garantire lavori di rifacimento del manto utili alla messa in sicurezza, nonché di provvedere ad un adeguamento della segnaletica volta a disciplinare e prevenire i comportamenti rischiosi.

(4-02971)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la nota vicenda legata allo scandalo bancario e finanziario dell'istituto di credito Monte Paschi di Siena rappresenta uno dei casi di crisi, a livello non solo italiano, più complessi e più lunghi i cui esiti potranno effettivamente valutarsi compiutamente solo tra qualche anno;

secondo quanto risulta da un documento in possesso dell'interrogante, i rischi derivanti dai risultati dei bilanci presentati al 30 settembre 2016 della banca senese (ovvero da quando si è insediato il nuovo amministratore delegato Morelli), che appaiono disastrosi, espongono il Paese ad un'ulteriore voragine nei conti dello Stato, considerato che l'incidenza dei costi sui ricavi è passata da circa il 50 al 70 per cento;

inoltre, l'istituto di credito ha ridotto in tre anni l'organico del personale pari a 3.500 unità lavorative, cessando l'attività in oltre 500 filiali sull'intero territorio nazionale, al fine di ridurre i costi, facendo tuttavia collassare i ricavi aziendali, i quali sono scesi nettamente, più dei costi, con la conseguenza

che attualmente Mps risulta certamente meno competitiva ed efficiente;
la recente sentenza del tribunale di Milano, che ha condannato a 7 anni di reclusione l'ex amministratore delegato Mussari e l'ex direttore generale Vigni (ritenuti responsabili di gravi irregolarità causate dalla falsa contabilizzazione di miliardi di euro di strumenti finanziari derivati negoziati con Deutsche Bank e Nomura), ed il secondo processo tuttora in corso, in cui per i medesimi fatti continuati dal 2012 al 2015 sono imputati anche altri ex dirigenti, confermano oggettivamente la dimensione drammatica in cui si trova attualmente Mps, anche in relazione al peggioramento della situazione patrimoniale, della liquidità e dei crediti deteriorati, che aggravano ulteriormente la situazione dell'istituto di credito;
a giudizio dell'interrogante desta sconcerto e preoccupazione il fatto che, nonostante Mps sia stata oggetto di azioni legali (sia civili, che penali) pari a circa 2 miliardi di euro da parte di soci ed ex soci, che hanno rivendicato che gli investimenti erano stati effettuati sulla base dei bilanci falsi, proprio in virtù delle operazioni Deutsche Bank e Nomura, il medesimo istituto di credito non abbia tuttavia attivato alcun provvedimento o iniziativa contro le banche estere, peraltro già condannate in sede penale;
risulta di conseguenza estremamente difficile per lo Stato uscire dal capitale della banca pressata da cause legali dei risparmiatori, per miliardi di euro, senza che la stessa si sia attivata per promuovere azioni di rivalsa contro gli istituti di credito stranieri;
profili di criticità, a parere dell'interrogante, si rinvergono anche nell'attuale composizione del consiglio d'amministrazione di Mps, in cui cinque consiglieri e due membri del collegio sindacale si ritiene che non possano essere considerati sufficientemente estranei all'elaborazione dei bilanci risultati falsi, in quanto in carica in almeno uno dei periodi interessati dagli illeciti contestati a Deutsche Bank e Nomura; o, quando nel 2009 fu decisa ed eseguita l'operazione con Nomura, della cui natura illecita (spalmare i costi di ristrutturazione dell'operazione Alexandria su 25 anni) l'attuale amministratore delegato Morelli risultava informato nel 2010; così come l'attuale società di revisione contabile, i cui componenti sono gli stessi che hanno fatto la revisione dei bilanci Mps 2011-2015, risultati successivamente falsi;
risulta pertanto urgente e indifferibile, a parere dell'interrogante, porre in essere ogni iniziativa volta a sostituire l'attuale dirigenza di Mps, al fine di invertire in maniera netta e rigorosa l'attuale *trend* bancario, in grado di determinare un aumento dei ricavi aziendali, prevedendo al contempo azioni legali nei riguardi delle banche estere per il recupero di ingenti somme derivanti dai danni arrecati al capitale Mps,
si chiede di sapere:
quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;
se sia a conoscenza di quanto richiamato in relazione all'attuale situazione contabile e finanziaria di Mps, che appare grave e preoccupante;
se non ritenga che la decisione di Mps di non prevedere alcuna azione risarcitoria nei confronti delle banche estere, Deutsche Bank e Nomura, affinché possano rispondere ai danni arrecati, sia immotivata e irragionevole, i cui effetti complessivi rischiano di determinare ulteriori e gravi effetti finanziari per i contribuenti e i piccoli azionisti;
quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di tutelare i tanti risparmiatori, correntisti, investitori coinvolti dallo scandalo finanziario di Mps.

(4-02972)

[NASTRI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), delinea con i commi 675-685 dell'articolo 1 un'articolata procedura per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa i termini e le modalità, nonché le successive attività di implementazione da parte delle amministrazioni competenti, tra cui una consultazione pubblica, al termine della quale saranno assegnate le aree concedibili che attualmente non sono date in concessione;
in particolare, il comma 682 del medesimo articolo 1 prevede per le concessioni demaniali in essere

una proroga di 15 anni a decorrere dalla data in vigore della legge di bilancio per il 2019;
a tal fine, attraverso le articolate disposizioni stabilite dalla medesima manovra economica, la nuova durata delle concessioni balneari avrà pertanto un termine fino al 2034 e la sospensione dei canoni demaniali per le imprese colpite dalle mareggiate del 2018, fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di 5 anni;
in materia di concessioni demaniali marittime e di riordino generale del settore, l'interrogante evidenzia come la vicenda sia stata nel corso della XVII Legislatura e anche nella presente caratterizzata da una serie di critiche e problematiche, che hanno pesantemente danneggiato le imprese balneari (in larga parte micro imprese a conduzione familiare) che svolgono compiti di interesse pubblico a tutela di sicurezza, igiene, protezione ambientale e valorizzazione turistica delle spiagge in concessione;
al riguardo, l'interrogante rileva, altresì, come un settore composto da 30.000 imprese e oltre 100.000 addetti, sia stato fortemente colpito dalla direttiva europea Bolkestein (direttiva 2006/123/CE), che nel corso degli anni ha determinato incertezza e difficoltà, anche a causa di responsabilità dei Governi che si sono succeduti, che non hanno adeguatamente sostenuto il comparto imprenditoriale interessato;
a distanza di due anni dall'approvazione delle misure di revisione delle concessioni demaniali marittime, l'interrogante evidenzia inoltre come la mancata emanazione del decreto attuativo da parte del Governo (scaduto il 30 aprile 2019) che rendesse esecutiva la proroga fino al 2033 delle concessioni per gli stabilimenti balneari sta creando non poche difficoltà a tutto il comparto;
si segnala come numerosi comuni e autorità portuali attualmente si siano rifiutati di applicare la legge, non essendoci un decreto attuativo, con la conseguenza che decine di operatori si sono trovati in situazioni paradossali, per le quali sarebbero legalmente legittimati ad operare, ma non lo sono poi nei fatti;
la necessità di prevedere in tempi rapidi l'emanazione di tale provvedimento normativo, a giudizio dell'interrogante, appare pertanto indispensabile, al fine di sostenere un segmento importante del settore turistico e produttivo nazionale composto da migliaia di imprese e famiglie, già vessate oltre modo nel corso degli anni passati dal problema del rinnovo delle concessioni demaniali marittime, si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni del ritardo nell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 675 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019;
se non si ritenga urgente e indifferibile prevedere in tempi rapidi l'emanazione di tale provvedimento normativo, al fine di garantire l'estensione per 15 anni delle concessioni demaniali marittime in favore delle imprese balneari, riconoscendo al contempo il principio del legittimo affidamento per le vigenti concessioni, senza risentire anche dopo la scadenza del 2033 del rischio di procedure comparative.

(4-02973)

[ZAFFINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

a più di tre anni dal sisma che nel 2016 ha rovinosamente colpito le regioni del Centro Italia, il problema relativo allo smaltimento delle macerie è soggetto a criticità ricorrenti;
il comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 391 del 2016 del capo del Dipartimento della protezione civile, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", stabilisce che il trasporto delle macerie ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati e che tali soggetti "sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni";
la società "Valle Umbra Servizi" (VUS) SpA gestisce il servizio integrato dei rifiuti nei comuni dell'Umbria maggiormente interessati dagli eventi sismici del 2016 ed è una società *in house* a totale partecipazione pubblica;
la Regione Umbria, ai sensi della suddetta previsione normativa e previo parere richiesto alla direzione di comando e controllo dei Vigili del fuoco, ha affidato direttamente al soggetto gestore dei rifiuti,

VUS SpA, non solo la raccolta e il trasporto temporaneo delle macerie derivanti dal sisma, ma anche la gestione dell'intero ciclo con il recupero di alcune componenti e lo smaltimento definitivo delle parti non recuperabili; come l'Umbria, anche la Regione Marche ha optato per tale soluzione al fine di avere la disponibilità immediata, sul territorio, delle macerie da reimpiegare per la ricostruzione;

l'art. 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, stabilisce, ai commi 7 e 13-*bis*, il limite temporale del 31 dicembre 2019 sia per la gestione dei depositi temporanei di macerie che per i materiali da scavo provenienti dai cantieri degli interventi di emergenza, raccolta e smaltimento;

pertanto, l'affidamento a VUS sarebbe formalmente scaduto il 31 dicembre 2019, fatta salva la possibilità di prevedere specifica proroga da inserire all'interno del "decreto Milleproroghe" o della legge di bilancio. Senonché nessun correttivo è intervenuto in finanziaria, e la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2020 e le altre modifiche recentemente introdotte dal decreto-legge n. 123 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019, all'art. 28 citato hanno paradossalmente prorogato il termine per la raccolta e lo smaltimento delle macerie ma non anche quello per la gestione dei siti temporanei in cui le macerie vengono stoccate, con l'impossibilità, pertanto, per il gestore di procedere anche alla raccolta: ad oggi Umbria e Marche non possono trattare le macerie;

alla luce della necessità urgente e indifferibile di scongiurare l'interruzione del servizio, la Regione Umbria ha segnalato la problematica al commissario straordinario che, a sua volta, ha coinvolto il Dipartimento della protezione civile che, a sua volta, ha invitato il commissario a interessare della questione direttamente il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, nel frattempo direttamente interpellato anche dalla Regione Umbria che ha richiesto una modifica urgente del quadro normativo, non ha fornito alcun riscontro;

la mancata proroga dei termini ha indotto la Regione Umbria, in accordo con VUS SpA, a optare per la sospensione del contratto fino al 30 marzo 2020 per ottenere le modifiche necessarie a consentire il ripristino del servizio nella sua interezza; tuttavia sulla legittimità di tale sospensione pende il pronunciamento dell'ANAC non ancora intervenuta, che, qualora negativo, comporterebbe la risoluzione del contratto con effetto retroattivo,

si chiede di sapere se e in che modo si intenda porre rimedio allo stallo determinato dalla normativa vigente e recentemente modificata, che senza alcuna coerenza giuridica ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza *post* sisma e, tra l'altro, il termine per la raccolta e lo smaltimento delle macerie ma non anche il termine per la gestione dei siti temporanei di deposito delle macerie stesse, bloccando di fatto la ricostruzione nell'Umbria e nelle Marche.

(4-02974)

[MASINI](#), [MALLEGNI](#), [BERARDI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

l'emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus è sempre più seria e più estesa a livello mondiale: si contano 2.762 decessi e più di 80.000 contagiati. Ma questi sono dati del tutto provvisori e destinati purtroppo a crescere nei prossimi giorni;

nella situazione globale si sottolinea l'emergenza esplosa negli ultimi giorni in Italia con 12 decessi e più di 350 contagi, dati anche questi destinati a mutare con il passare delle ore;

le decisioni emergenziali adottate dal Governo con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno da un lato sicuramente contribuito a contenere la diffusione del virus ma dall'altro hanno creato nel Paese una percezione di eccessiva gravità e insicurezza che ha provocato, e continua a provocare, il blocco totale di attività connesse alla socialità anche in zone al momento non a rischio di contagio;

il comparto turistico rappresenta per l'Italia un indotto economico da cui non si può prescindere per lo sviluppo futuro del Paese;

secondo i dati di Confesercenti e Federturismo la stagione primaverile vale da sola il 30 per cento circa del fatturato totale annuo del turismo e le sole gite scolastiche muovono un *business* da 316 milioni di euro;

sempre secondo i dati delle associazioni di categoria, la Toscana è fortemente colpita da questo calo di

presenze turistiche. Il comparto, infatti, in Toscana vale da solo tra il 10 e il 12 per cento del Pil, senza contare l'indotto; la Toscana è *leader* nel turismo scolastico che si svolge tra marzo e maggio con il 18 per cento dei viaggi d'istruzione in Italia, che si traduce in circa 2 milioni di presenze. Inoltre, il 15 per cento dell'attività turistica del periodo tra febbraio e aprile è rappresentato da turisti cinesi e lombardo-veneti;

nella sola area metropolitana di Firenze, già in questo primo scorcio del 2020, l'assenza di turisti cinesi ha comportato una perdita di oltre 123 milioni di euro;

altre città che vivono di turismo sono al collasso. A titolo esemplificativo il comune di Montecatini Terme che già negli ultimi 10 anni ha visto un importante ridimensionamento del proprio tessuto commerciale e produttivo a causa della crisi del sistema termale; più di 90 negozi hanno cessato l'attività, 67 attività alberghiere non esistono più, 100 esercizi fra bar e ristoranti e più di 60 aziende dedicate alla compravendita e alla gestione di immobili si sono cancellate dal registro delle imprese con il conseguente licenziamento di centinaia di dipendenti. Con l'emergenza coronavirus e a seguito del blocco dei viaggi d'istruzione, sono previste, nel solo comune di Montecatini Terme, 18.000 presenze in meno rispetto al 2019,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei dati esposti e quale sia la loro valutazione in merito;

se non ritengano necessario riunire un tavolo con gli amministratori locali e le associazioni di categoria per cercare di trovare una soluzione per tamponare l'emorragia dell'intero comparto turistico;

se non ritengano necessario adottare, senza alcuna esitazione le iniziative di competenza per garantire tutte le indispensabili misure di supporto al comparto turistico e commerciale dell'intero Paese.

(4-02975)

[BATTISTONI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

in data 28 gennaio 2020 il Ministro in indirizzo, ha partecipato ad un convegno ad Ascoli Piceno, organizzato da Anci Marche "Piccoli Comuni";

in quella occasione ha annunciato che "il ministero ha preso la decisione di commissariare la Salaria insieme ad altre dodici opere bloccate nel Paese e questo per accelerare i lavori di ammodernamento sulla strada consiliare che unisce l'Adriatico con il Tirreno";

i ritardi accumulati nei lavori per la strada statale Salaria superano i 20 anni, dovuti principalmente a rallentamenti burocratici e fallimenti aziendali;

tali ritardi si sommano al disagio infrastrutturale delle Marche, in particolare nell'estensione dei collegamenti verso le altre regioni e principalmente verso Roma ed il Tirreno,

si chiede di sapere:

quando in Ministro interrogato intenda nominare un commissario per i lavori di ammodernamento della Salaria, dopo l'annuncio fatto di fronte all'assemblea dei sindaci marchigiani di un mese fa;

quali siano i poteri del nuovo commissario, alla luce del forte ritardo dell'opera.

(4-02976)

[MONTEVECCHI](#), [VANIN](#), [GRANATO](#), [FLORIDIA](#), [DE LUCIA](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

il comma 3 dell'articolo 48 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, disciplina l'autorizzazione per il prestito di beni culturali necessaria per mostre ed esposizioni, il cui rilascio è subordinato alle esigenze di conservazione, fruizione pubblica e adozione delle misure necessarie per garantire l'integrità dei beni oggetto del prestito;

il comma 2 dell'articolo 66, concernente l'uscita temporanea per manifestazioni, prevede alla lettera *b)* che non possono uscire dal territorio nazionale i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo;

da recenti agenzie di stampa, tra cui agenzia "Ansa" del 25 febbraio "Raffaello: polemica Uffizi, comitato scienza lascia", si apprende che i componenti del comitato scientifico del museo degli Uffizi si sono dimessi dal loro ufficio a seguito della decisione del direttore del museo di concedere in prestito il ritratto di Leone X di Raffaello in occasione della mostra "Raffaello" in programma a Roma presso le Scuderie del Quirinale dal 5 marzo al 2 giugno 2020;

l'opera è stata recentemente restaurata dall'Opificio delle pietre dure che, attraverso il soprintendente Marco Ciatti, ha dichiarato che "Dopo il restauro dell'Opificio delle Pietre Dure, il Leone X di Raffaello è in condizioni perfette, in ottimo stato di conservazione e assolutamente in grado di andare alle Scuderie del Quirinale senza rischio alcuno per la sua 'salute'";

considerato che:

come si apprende da talune agenzie, i membri del comitato scientifico hanno rappresentato di aver lavorato per un lungo periodo sull'elaborazione della lista delle opere inamovibili del museo, tra le quali rientra il ritratto di Leone X di Raffaello, il cui prestito era stato negato quale opera identitaria del museo degli Uffizi;

il direttore del museo, Eike Schmidt, ha deciso ugualmente di procedere al prestito dell'opera, giustificando tale decisione con l'asserita importanza della stessa per la mostra in programmazione a Roma;

le esternazioni del direttore Schmidt in risposta alle dimissioni del comitato scientifico risultano, a modesto parere delle interroganti, inopportune ed offensive nei confronti di un comitato composto da professionisti di chiara fama, la cui funzione è assolutamente imprescindibile e, più in generale, tali affermazioni consentono un approccio eccessivamente autonomo nella gestione delle istituzioni museali e del loro patrimonio, lanciando così un messaggio culturalmente pericoloso dal quale si potrebbe intendere l'inutilità del lavoro svolto da tali comitati;

il soprintendente dell'Opificio delle pietre dure, Marco Ciatti, ha rilasciato la seguente dichiarazione in cui afferma che: "l'intervento di restauro è stato effettuato secondo i più avanzati criteri e metodi a disposizione, il Papa sta benissimo: se tutte le condizioni di sicurezza e tutela richieste per il suo trasferimento e la sua esposizione sono rispettate, non esiste alcuna ragionevole possibilità che gli venga recato danno";

valutato che:

risulta una discrepanza tra il parere negativo del comitato degli esperti del museo e la posizione del soprintendente dell'Opificio delle pietre dure;

l'articolo 66 del decreto legislativo n. 42 del 2004 è applicato, solo per analogia, ad ogni spostamento di opere identitarie all'interno del territorio nazionale;

la vicenda si inserisce in un contesto in cui, di recente, un altro prestito, quello dell'Uomo vitruviano di Leonardo, è stato al centro di decisioni che le interroganti ritengono di discussa legittimità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga di dover approfondire la vicenda allo scopo di valutare le opportune conseguenti iniziative da intraprendere;

se intenda intraprendere delle azioni volte a sanare quello che si può ritenere un *vulnus*, che riguarda l'uscita temporanea dei beni culturali per manifestazioni che si svolgono all'interno del territorio nazionale, stante l'attuale applicazione in via analogica dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 42 del 2004 che, generando ambiguità, causa conflitti interpretativi con il risultato di rischiare di esporre il nostro patrimonio artistico a scelte inadeguate e a conseguenti eventuali danni.

(4-02977)

[RIZZOTTI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

si è appresa, a mezzo stampa, l'intenzione del Ministero dell'interno di chiudere sei distaccamenti di Polizia stradale sul territorio nazionale;

tre sarebbero i distaccamenti di Polizia stradale di Domodossola, Borgomanero e Ceva, tutti sul territorio della regione Piemonte, ancora una volta pesantemente penalizzata, dovendo farsi carico del 50 per cento dell'intero taglio previsto;

se tale volontà venisse confermata, il territorio risulterebbe depauperato di fondamentali presidi di sicurezza per i cittadini;

sia i sindacati di polizia che i sindaci colpiti da questa scelta hanno evidenziato l'impatto ingente che essa avrà per il mantenimento di un livello di servizio adeguato e congruo alle problematiche del territorio;

il presidente della Regione Piemonte ha scritto formalmente al Ministro esprimendo preoccupazione e

contrarietà,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia consapevole dell'insostenibilità di un ulteriore taglio della presenza di Polizia stradale in Piemonte e se non ritenga di dover incontrare gli amministratori e le istituzioni del territorio per discutere le ragioni di questa scelta.

(4-02978)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 195a seduta pubblica del 25 febbraio 2020, a pagina 64, sotto il titolo "Congedi e missioni", alla quinta riga del secondo capoverso, sostituire le parole: "per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)" con le seguenti: "per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)".

Nello stesso resoconto, a pagina 66, alla quinta riga, sostituire le parole da "Disposizioni per l'accesso" a "settore privato" con le seguenti: "Disposizioni in materia di decadenza di istanze di prestazioni previdenziali".

